L'AMMINISTRAZIONE FINANZIERA

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

ESPOSTA NELLE ADDIZIONI

ALLA

GIURISPRUDENZA GENERALE

COMPILATA DAL SIGNOR

DALLOZ

PER CURA DI

NICOLA COMERCI

VISITATORE DEGLI ARCHIVI.

NAPOLI,
DALLA TIPOGRAFIA DELL' ATENEO
Strada S. Potito n.° 12.

1828.

L'AMMINISTRAZIONE FINANZIERA

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

Questo trattato è diviso in tre parti. La prima comprende i principii teoretici, un rapido cenno storico, e l'esposizione del sistema attuale della nostra amministrazione finanziera: la seconda abbraccia la legislazione e la giurisprudenza delle contribuzioni dirette: la terza, delle contribuzioni indirette e de' diritti di privativa.

PARTE PRIMA.

PARTE SECONDA.

PARTE TERZA.

PARTE PRIMA.

SEZIONE I. *Principii teoretici dell' Amministrazione finanziera.*

Art. 1.—*Necessità di riguardare la materia delle contribuzioni in tutta la sua estensione.*

Vi è stata un' epoca nella quale era di moda il portare opinione che il nostro mondo fosse antichissimo: ma le immaginazioni sul passato non hanno egual fortuna delle immaginazioni su l'avvenire. Monumenti autentici sorgono donde meno potean supporsi: e le ispezioni oculari dissipano le illusorie chimere. Con occhio geologico si esamina il suolo d' Egitto: e il Delta si trasforma in terra nuovissima di alluvione. Si trasporta a Parigi il famoso zodiaco di Dendira: e quell' opera di sapienza antidiluviana si accosta assai più in quà del regno de' Tolommei.

Lo stato attuale di relazione reciproca di tutti i popoli della terra, e la forza morale preponderante e trionfatrice al fine della forza fisica, è un lungo lavoro diviluppato a frusto a frusto dalla lenta opera de' secoli, ma con progressione vievia crescente della quale nella nostra età giganteggiano i prodigi . . . L' economia politica era bambina, si è detto, prima di Adamo Smith; e con Mirabeau, Mercier, Raynal, Condorcet, Condillac balbutiva. Say, *Trait. d' Ec. pol., disc. prel.* Or che dovrem dire di Aristotele e di Senofonte?

Ma per esser più giusti diremo: che tutte le opere umane portar deggiono l' impronta della imperfezione; tanto più visibile per quanto meno quelle si discostano da' loro rozzi incominciamenti: che agevol cosa è l' aggiungere ai primi tentativi, e migliorarli; e che la eredità de' *capitali della intelligenza* è un *fondo di moltiplico* che di generazione in generazione indefinitamente si accumula, o le consumazioni stesse ne determinano più vigorosa la diurna riproduzione.

Noi ben ci guarderemo del tenere con Say ed altri pedissequi delle dottrine di Adamo Smith lo stesso linguaggio ch' essi tennero co' loro predecessori: ma ci è ben permesso di asserire che le loro dottrine non sono più a livello de' successivi progressi della scienza. v. Ganilh, *La théor. de l' écon. publ. fondée sur les faits.*, Casaux *Elemens d' écon. polit. et publ.*; *Essay on political economy*, nella *Brit. Encycl. t.* 6, p. 1; ec.

» La gran quantità di libri che si pubblicano su l' economia politica in Francia e in » Inghilterra, dice un accurato censore che tutti » li passa a rassegna, *è un omaggio alla speranza.* La scienza in fatti promette a quelli » che la coltivano di far loro discoprire la sorgente della fortuna pubblica. *Ma finora si è » sacrificato al Dio ignoto* ». v. Ferussac. *Jour. Univ. sect. VI.* E altrettanto potrem dire degli autori di Germania, al vedere e Weber e Hope, e Lotz e Lüders, e Politz e Vreede, per tacer di tanti altri, sostenere e combattere indistintamente or questa or quella tesi. E il nostro Melchior Gioia, con un continuato parallelo di ben 125 pagine, ha fatto conoscere quanta sia la oscillazione de' pensieri negli scrittori che brillano per maggior fama in questo genere di ricerche Stewart, Smith, Joung, Condillac, Raynal, Condorcet, Garnier, Say, Ganilh, Destutt-Tracy, Verri, Beccaria, Neri, Carli, Galliani, Palmieri, Filangieri, Mengotte. Non si tratta di sola divergenza di opinione fra autore ed autore: si tratta di profferirsi su lo stesso enunciato or l' affermativa, or la negativa da uno scrittore medesimo. v. *N. P. delle Sc. Econ.* t. V.

Non v' ha miglior rimedio nelle deviazioni nelle quali l' umana fralezza può incorrere quanto quello di ritornare alle prime mosse. E questa avvertenza del segretario fiorentino va estesa assai più ampiamente dell' oggetto al quale quel grand' uomo il limitava.

Sembra che il signor Mac-Culloch sia fra i moderni scrittori uno di quelli che più si accostano a questo scopo quando l'economia politica va considerando come *la scienza la qual valuta le fatiche dell' industria sotto il punto di veduta de' benefizi, de' godimenti, de' soccorsi che arreca*

alla società, il cui complesso forma la ricchezza. Questa scienza, ei dice, non si limita a conoscere la sorgente delle ricchezze; ma insegna altresì a distribuirla tra le diverse classi della società pel maggiore vantaggio di tutti. Ella si lega intimamente con la scienza del governo, perciocchè al pari di questa fa suo obbietto gl' interessi sociali nell' idea di accrescere gli agenti e le cagioni determinative de' beni. Nessun popolo povero è incivilito: nessun popolo ricco è barbaro.

Se ci portiamo col pensiere à ciò che comunemente dicesi storia antica, il monotono fenomeno ci si presenta di popoli barbari e poverissimi andar qua e là in traccia di sussistenza, invadere paesi più innoltrati nell' incivilimento, depredarli, spostarne i primi abitatori o spogliarli di tutta; passar con passi più o meno rapidi dalle angustie del bisogno alle dissipazioni dell'opulenza, per divenir preda anch' essi a vicenda di altre orde che si succedono e la stessa scena riproducono.

E siccome i monumenti storici alla classe per lo più de' vinti o dei declinanti alla dissipazione appartengono; gli scrittori che ne raccolsero i frammenti più o meno un romanzo composero di avite virtù e un piagnisteo di veder quelle sbandite all' apparire dell' opulenza. — Ma dall' altro canto se all' ultimo periodo ci rivolgeremo di queste strane alternative, periodo che tutto quanto compone ciò che si chiama storia moderna da tradizioni più prossime a da monumenti più numerosi e men congghietturali rischiarata, l' opera vedremo dell' industria di mano in mano oppor barriere sempreppiù insormontabili all' avidità della ferocia, e la potenza de' popoli alfin fondarsi su ciò che pria credevasi sol poterne determinar la distruzione. L' arte stessa devastatrice della guerra altro alfin non divenne che un vasto disviluppamento di una estesissima manifattura della quale gli elementi indispensabili da' prodotti accumulati di tutte le industrie si compongono nel perfezionato sistema della divisione insieme e dell'associazione della fatica di tutto l' uman genere per tutte le età, per tutti i climi. Le più astratte delle speculazioni dell' ingegno, la geometria e la meccanica celeste, sono oggimai i primi dati senza de' quali nè d' un passo può muoversi un esercito, nè scostarsi dalle prode una flotta.

Or che pensar dovremo di quegli scrittori di pubblica economia che ai piccoli pensieri de' privati risparmi, alle limitate esigenze delle individuali amministrazioni, i provvedimenti e il governo della fortuna pubblica andar vorrebbero livellando? Con generali vedute dee rivolgersi il giureconsulto ad esaminare il diritto delle contribuzioni. Non basta che se ne fissi la *giustizia*: veder se ne vuole altresì la *convenienza*. E non con ristrette idee di questo e quell' altro speciale riguardo: ma nell' ampio orizzonte di tutta quanta la scienza governativa, nell' equilibrio della difesa de' diritti individuali di ciascun privato in armonia con la tutela, con l' incoraggiamento d' ogni specie d' industria, coll' incremento progressivo della fortuna pubblica.

ART. 2.—*Della giustizia delle contribuzioni.*

Tutte le proprietà, tutte le industrie riconoscono dalla protezione di un Governo la loro prosperità non solo, ma il loro essere altresì. Senza una forza pubblica proteggitrice, nè l' industria può disvilupparsi, nè il santo diritto di proprietà venir rispettato. Ogni proprietario adunque, ogni industrioso concorrer dee alla formazione, al mantenimento di questa pubblica forza.

Nella infanzia delle società, il contributo esser può soltanto contributo di opera personale: ogni cittadino è al tempo stesso agricoltore, artiere, magistrato e soldato. Nella corruzione delle società tutta la gran massa si divide in depredatori a depredati. Nell' imperio della giustizia e delle chiarite intelligenze, ognuno contribuisce per la sua quota al comune scopo della reciproca prosperità, e per la sua quota ottener ne dee un guiderdone. Il Governo è il depositario di questo gran fondo di ripartizione destinato a guiderdonare chiunque al pubblico servigio consacrò la sua opera: ed all' accumulamento di questo deposito sacro proporzionalmente contribuir dee chiunque da que' servigi ritrae personale emolumento.

Ed è questo e non altro il principio di giustizia delle pubbliche contribuzioni. Veggiamone ora la convenienza; determiniamone la latitudine.

Un Governo vuol esser considerato come un gran sistema di tutela misto a un gran sistema d' istruzione: ovvero, per adottar le vedute di un moderno ideologo, l' idea di governo e quella di educazione si confondono in una sola nel loro più ampio concetto; e se diversificano nella scelta de' mezzi di esecuzione, pure unico soltanto ne è lo scopo. Or, se i selvaggi della Luigiana per cogliere un pomo abbattean l' albero dalla radice; un provvido padre di famiglia non solo nelle consumazioni prende pensiere alla incolumità de' fonti di riproduzione, ma ogni cura altresì rivolge a moltiplicarli e renderli vievia più ubertosi. Provveder conviene non ai soli bisogni del momento, ma a quelli esiandio delle future generazioni.

E questi sublimi pensieri di prudenza governativa dividono l' oscuro finanziere dall' amministratore di genio per intervalli immensurabili. Vuoi tu che io possa formarmi una giusta idea della prosperità di un popolo e della saggezza di un governo? Ebbene, dicea un grand' uomo, fa ch' io gitti un' occhiata su lo stato delle loro finanze.

Se star volessimo ai piccioli risultati della volgare economia politica, qualunque imposizione altro non sarebbe che una pubblica calami-

tà ». L'imposizione, dice Say, è una porzione delle proprietà de' particolari che si toglie ad essi pel pubblico servizio. Essa non consiste nelle cose che il contribuente somministra, ma nel *valore* di tali cose, e i *valori* che l'imposizione toglie a' particolari non si riversano nella società. L'imposizione non è mezzo di produzione; ed i buoni Governi son sempre economi. Dal quale principio dedur si possono le seguenti conseguenze: cioè, che le imposizioni *meno perniciose* sono.

1.° Le più moderate;

2.° Quelle che sono accompagnate da un minor numero di quei pesi che aggravano i contribuenti senza recare verun profitto al pubblico erario;

3.° Quelle che son ripartite con la maggiore possibile eguaglianza;

4.° Quelle che recano il minor possibile nocumento alla produzione;

5.° Quelle che son più favorevoli alla morale; cioè quelle che sono più conformi alle abitudini utili alla società. » *Trait. d' écon. polit. l. III. c. 8. §. 1.*

Se si prescinda dall' ultima condizione aggiunta per un residuo di spirito di filosofismo, volendo stare alla dottrina di questo autore, dopo tante ricerche su le scienze economiche, non saremmo nemmen di un passo avanzati dallo stato in cui eravamo due secoli fa (1); per non dire che avrem fatto passi retrogradi. Queste triviali declamazioni ben dovrebbero una volta avere il lor termine. Le parole *moderazione*, *equità* ed altre simili di cui tanto si abusa, mal convengono oggimai nella pienezza di luce della quale godono le umane intelligenze dalla face degli esperimenti rischiarate.

E tutta la illusione della dottrina speculativa di Smith e della sua scuola dalla indeterminazione appunto deriva delle parole *produzione*, *capitali*, *consumazione*, *valori*, ec. di cui tutti comprendevamo il significato, ma che per troppo assottigliamento di pensieri nel buio furono involte di astruse ed arbitrarie immaginazioni.

Chi negar potrebbe un tributo di riconoscenza all' immortale autore delle *Ricerche su la natura e le cagioni della ricchezza delle nazioni*? Ma forse il desiderio di rovesciare il sistema a suoi tempi in voga della scuola di Quesnay gli fece trasandare i limiti tra i quali arrestar si dovea. Se la sola azione della produzion territoriale non costituisce tutta la ricchezza di un paese, l'azione unica della fatica formar non ne può nemmeno tutta la produzione: nè le metafisiche astrazioni più con l'uno che coll'altro sistema si adagiano quando la massa delle ricchezze, sia territoriale sia industriale, per sè stesse inerti e di nessun valore, animata non venga dal fermento commerciale che loro imprimer dee il movimento e la vita. Tutta l' industria in somma vuole esser messa a calcolo ed esaminata nell'armoniosa concorrenza de' loro soccorsi scambievoli; e soprattutto non mai distaccarsi dalle condizioni di fatto che somministrar possono non equivoci dati per la soluzione del gran problema.

Intanto tutta la scienza de' *valori*, quando ridur non si voglia ad un mero concorso di empiriche nozioni, aver vuole i suoi principii cardinali per quanto si possa, se non perfettamente chiariti, ad un punto di lucidità più prossimamente ravvicinati.

Le parole *produzione*, *capitali*, *consumazione*, *valori*, ec. son termini di rapporto dei quali indarno si andrebbe ricercando unità di misura, precisa determinazione esclusiva ed indipendente da mille riguardi che ne compongono l'essenza: ma che intanto è di primo bisogno il descrivere se non precisamente definire. Tutto ciò è d'importanza per procedere con fermi passi in mezzo al conflitto delle opinioni divergenti che tuttavia campeggiano su questa parte della giurisprudenza amministrativa. Il che tenteremo di fare in questa sezione nel miglior modo che per noi si potrà; rimettendone alle altre l'applicazione e lo sviluppamento. Ma sempre ne' limiti dell'obbietto speciale che ci occupa.

E per non perderci nel vago delle dispute, adottando le stesse espressioni degli autori le cui dottrine non ci sembrano esatte nella deduzione delle conseguenze, tenteremo di chiarirle col solo supplire a quella estensione di vedute che nelle loro ingegnose astrazioni tuttavia si vanno desiderando. E così, rettificati i principii, vale a dire risguardatili da tutti gli aspetti e non già da una sola apparenza, la fallacia delle deduzioni si mostrerà con irresistibile evidenza, e le illusioni svaniranno.

ART 3. *Delle produzioni e delle consumazioni.*

« PRODUZIONE, PRODURRE, dice Say, è quella azione che dà il *valore* alle cose, o che ne accresce quello che già avevano: e la produzione è quella che crea il *valore*, dando o aumentando l'*utilità* delle cose, e facendo sorgere in questo modo le *richieste* che sono la prima cagione per la quale le cose han *valore*. Quella cosa alla quale è stato dato il *valore* è un *prodotto*.

« CONSUMAZIONE, CONSUMARE, ei prosegue, è la distruzione del *valore* o di parte del *valore* di una cosa; il che avviene distruggendone l'*utilità* o soltanto una porzione di essa.—È *utilità* l'attitudine delle cose a servire ai nostri bisogni.—Non può consumarsi quel *valore* che non è ca-

(1) *Primum, illud necessitatis, item ratio quantum et necessitas erogantium inter se congruant: Secundo, ut moderatio servetur, ne grandia nimis ea sint, sed modica, pro copia scilicet aut angustia rerum: ita ut res non auferantur cum pulvisculo. Tertio, ut modeste ac cum blandimonia absque avaritia et crudelitate exigantur, ut vere tributa sint, id est per partes. Quarto, ut subditi sciant dispensationem, h. e. quod vere in publicum tribuantur, et principem esse duntaxat custodem et dispensatorem ut communium bonorum, non ut suorum.* Lipsio, *Polit. l. IV. c. 2.*

pace di esser distrutto: e perciò, può ben consumarsi il *servizio* di una data industria, ma non già la potenza dalla quale un tal *servigio* deriva: similmente si può consumare il servigio di una *terra*, ma non la stessa *terra*. Una *giornata* può benissimo consumarsi, perchè lo stesso lavoro non può esser nuovamente impiegato in altre operazioni; ma l'*abilità dell'operaio* non si consuma neanche in parte. Nella stessa guisa si consuma il *servizio di un podere*, perchè nello stesso anno un tal servizio non può consumarsi due volte: ma la terra dalla quale un tal *servizio* procede può servire perpetuamente senza mai consumarsi. L'*abilità* però si consuma con la morte di chi la possiede. — Un *valore* non può consumarsi due volte, perchè un *valor* consumato è un *valor* distrutto ».

Tutto questo ci sembra inesatto. Non pare che questo autore siasi formata un'idea ben chiara di ciò ch'ei chiama *valore*, e conseguentemente de' fenomeni della *produzione* e dell'*uso* di questa produzione ch'ei confonde con l'*abuso*, vale a dire con la distruzione totale, con la dissipazione ed annientamento della *produzione*. Con più precisione i nostri Giureconsulti, quantunque non men sottili de' moderni economisti, distinsero il godimento, l'uso e l'abuso delle cose v. l'articolo PROPRIETÀ. Ma se in quel godimento, in quell'uso, in quell'abuso, non già la cosa per sè stessa, ma il *valore* in astratto vuol considerarsi, sarà un vero paralogismo l'applicare indistintamente le idee di godimento, di uso e di abuso con la parola unica di *consumazione*, quante volte non voglia prendersi questa espressione nel significato primitivo ed originario di *perfezionamento*, *compimento*, *conseguimento totale di uno scopo prefissosi*. Ma in tal significato le parole consumazione e produzione sarebbero convertibili e l'idea dell'una verrebbe con l'idea dell'altra a confondersi, specialmente riferendosi alla *utilità* che l'una e l'altra egualmente si propongono, ed al *valore* conseguentemente che dee risultarne. — In questo senso disse l'autore della retorica ad Erennio: *Hoec non videntur reperiri posse sine elaboratione et consumptione operae. Lib. IV. c. 22.*

« IL VALOR DELLE COSE, prosegue Say, il *valor permutabile*, il *valore apprezzativo delle cose* è ciò che una cosa vale, è quella quantità di altre cose valutabili che si cede in *cambio* per farne l'acquisto, è il risultato della estimazione che contradditoriamente ne fanno colui che ne ha bisogno, o sia colui che la richiede e colui che la produce, o sia colui che l'offre. Ognun vede che il *cambio*, o sia l'attitudine di esser cambiate, è un requisito necessario per determinare il *valore delle cose*. Il valore che il possessore attribuisce alla propria cosa sarebbe arbitrario: bisogna che un tal valore sia fissato nel conflitto tra quelle persone che hanno interessi opposti; o sia tra il possessore della cosa e colui che, avendone bisogno, è disposto a cedergli in *cambio* un'altra cosa che abbia valore. — Dunque i fondamenti del *valore* sono: 1.° l'*utilità* delle cose su le quali è stabilita la *richiesta*; 2.° le *spese di produzione* che ritengono la estensione di tale *richiesta* ». — E qui anche ci sembra che vi sia molto di vago e d'indeterminato; e soprattutto che quel DUNQUE non ben si adagi alle premesse.

Se il valor delle cose è quella quantità di altre cose valutabili che si cede in cambio per farne l'acquisto; DUNQUE fondamento primordiale del *valore* è un equivalente che possa darsi in cambio, è un altro prodotto che bilanci in utilità il prodotto che si desidera; o, per parlare con maggior precisione, solo fondamento del *valore* è la convenienza reciproca di disfarsi di ciò che si ha, per fare acquisto di ciò che non si ha; è la convenienza reciproca di barattar prodotto per prodotto a maggior vantaggio scambievole.

La parola *valore* nel linguaggio economico altro adunque esprimer non può che una relazione fra due cose, non mai una proprietà inerente a ciascuna cosa; ed una relazione meramente eventuale che il solo mercato determina. E perciò, lungi dall'adottare l'idea astratta, compressa e direi anche fantasiosa di Adamo Smith e della sua scuola, noi crederemo che giovar possa ai veri progressi della scienza economica lo sceverarla dalle sottigliezze delle dottrine speculative e ricondurla su la via della esperienza e de' fatti: rilegarla in somma co' principii eterni ed invariabili della scienza de' diritti nell'estese vedute di provvedere a' bisogni di tutto il genere umano. — Ma pria di tutto, non basta l'aver indicato l'origine di un errore: convien dimostrarlo.

ART. 4. *Della origine de' valori.*

L'uomo nel nascere altro con sè non reca che bisogni. Egli è obbligato alla cura della sua conservazione: e viver non potrebbe e sussistere senza consumare. Ha dunque un diritto naturale alle cose necessarie alla sua sussistenza, alla soddisfazione de' suoi bisogni; alla consumazione in somma di tutte quelle cose che per vivere e viver con agiatezza sono necessarie.

Esercita l'uomo questo diritto con l'occupazione, con la fatica, con l'applicazione ragionevole e giusta delle sue facoltà e delle sue forze, in una parola con l'intero sviluppamento della sua energia industriale. Ciò che con questi legittimi e ragionati mezzi si procaccia addiviene una sua *proprietà*. « L'economia politica, dice Say, ne » suppone l'esistenza come cosa di fatto e non ne » considera se non accidentalmente il fondamen» to e le conseguenze ». Vedremo in seguito l'inconvenienza di questa massima. Giovi per ora confortare anche con l'autorità di coloro di cui combattiamo le opinioni, che dalla economia po-

litica il santo diritto di proprietà formar dee il fondamento. Infatti, dirò con lo stesso autore, non può ricercarsi il modo col quale si formano, si distribuiscono e circolano (si dice consumano) le richezze se non quando richezze possono aversi: or esse aver non si possono senza proprietà.

E se mai spinger ci volessimo col pensiere a quell' immaginario stato di primitiva comunanza del quale alcuni giureconsulti pongon l'ipotesi sol per farne avvertire gl' inconvenienti (1), pure qualche idea di proprietà sorgerebbe nello sviluppamento delle varie industrie umane, le quali non sono le medesime fra tutti gli uomini. La provvidenza ordinatrice di quei vincoli di scambievole dipendenza che legar deggiono tutto l'uman genere nell' azione continua di bisogni e soccorsi vicendevoli, distribuì con diversità di proporzioni le *abilità industriali* e gli obbietti su quali esercitarle. Ed ecco una varietà prodigiosa di produzioni: ecco la necessità de' *cambi*: ecco la prima idea di ciò che si disse *valore*.

Mai *cambi* nella origine primitiva altro esser non potevano che permutazioni di servigi, e forse dei prodotti spontanei della terra e delle industrie iniziali della caccia e della pesca. Or quale sarà la legge di questi primi cambi, di queste primitive permutazioni? — Non altra che quella di cedersi reciprocamente il superfluo, la cosa men propria alla soddisfazione degli urgenti individuali bisogni (2).

In questa prima ipotesi però può ben sorgere l'idea nizzante di *valore*; ma non può scorgersene ancora veruna determinazione: e questa indeterminazione appunto è la condizione cardinale che forma la caratteristica del contratto di permuta e che n' escluderà sempre mai qualunque idea di lesione, *ll. cc. art. 1553 = c. c. 1706*. Della quale prescrizione legislativa molto a proposito rilevarono il motivo gli oratori francesi, checchè ne dica in contrario il Toullier, quando dissero che le stesse ragioni le quali fan rigettare riguardo al compratore l' azion reciproca della vendita degli stabili per causa di lesione, l' avessero fatta ancora escludere nel contratto di permuta: « Se vi si dà un » prezzo più considerevole del *valor reale*, v'ha » luogo a presumere che per considerazioni di » convenienze si è aggiunto al *prezzo reale* un » *prezzo di affezione* il quale non può avere » *tariffa* alcuna innanzi agli occhi della legge ». *Exposé des motifs du c. c. n.° 73. e 74.* Or questa tariffa potrebbe dagli economisti venir definita? La morale appena far ne potrebbe obbietto di meditazione nella ipotesi delle permutazioni mere. Alla determinazione de' *valori* solo influisce il *bisogno*: il quale o dall' urgenza del momento può esser determinato (3) o da una stupida impreveggenza (4).

Nello sviluppamento delle società, ne' miglioramenti progressivi de' prodotti del senno e della mano, la ragion de' cambi soggiacer non può a quelle oscillazioni di disproporzione che dall' eccesso della richiesta, dalla scarsità dell' offerta può condursi agli estremi delle possibili valutazioni; ma tuttavia certo oscillamento non manca dalle condizioni di concorrenza e di rarità determinato.

Così nella scienza economica, le cose, o sia il prodotto della fatica, altro valore aver non possono oltre a quello che dal bisogno proviene di possederle. E se nessuno ne avesse bisogno, i prodotti, qualunque ne fosse la natura o la proprietà, come di poter servire all' alimento, al vestimento, all' abitazione, o a qualunque altro utile o piacevole impiego, aver non potrebbero valore alcuno, assumer non ne potrebbero il carattere, non attribuirsene gli effetti.

L'UTILITA', dicea poco fa Say, *è l' attitudine delle cose a servire a' nostri bisogni.* Ma quale sarà mai l'unità del bisogno per poter essere ragguagliata con l'unità di valore, con una *utilità* da tutti riconosciuta tale ed incontrovertibile?

E perciò, quando dicesi che un *valore* è determinato dalla *utilità*, non può intendersi giammai di una utilità *assoluta*, ma semplicemente *relativa*.

E di vantaggio. Non basta il solo bisogno per dar valore ad una cosa: è necessario che nel *cambio* si abbia un *equivalente* da dare in compenso, che si baratti, come abbiam veduto, prodotto con prodotto. Non è dunque la produzione per se stessa che aver possa un valore, come le dottrine speculative assumono; ma è necessario che v' abbia un' altra produzione con la quale si possa barattare. Ad onta di tutti gli stimoli del bisogno, se non si ha un equivalente da poter dare, il prodotto desiderato non ha

(1) Ritorneremo su questa idea nell' art. seguente.

(2) *Unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerum utilibus inutilia permutabat, quando plerumque evenit ut quod alteri superest alteri desit.* Ulpiano, *l. 1 §. de contr. empt.*

(3) Esau cedeva per un piatto di lenticchie la sua primogenitura. Il conte Ugolino avrebbe ceduto tutti i suoi possedimenti per un ovo il quarto giorno della sua prigionia, dicea molto ben Davanzati.

(4) I Californii furono ritrovati meno curanti e meno provvidi di molte bestie. Non solo andavano ignudi, ma la maggior parte non aveva neppure una capanna, onde ricoverarsi ne' tempi freddi e piovosi.

Molte tracce di estrema improvvidenza si ravvisano nelle ultime classi della società anche tra i popoli inciviliti. Nel primo giorno della quaresima del 1808 vidi di buon mattino in Milano un giovine tuttora vestito da maschera, il quale piangendo contrastava col suo compagno. La causa del pianto era ch' egli non poteva spogliarsi dall' abito carnevalesco, perchè a garentia di questo aveva dato il suo unico abito ordinario ed incolpava il compagno d' averlo indotto a portarsi alla festa da ballo nella notte antecedente. — Ecco il caraibo che ci vende il letto alla mattina e viene piangendo a ricercarlo alla sera ».

valore alcuno, non vi sarà *cambio* giammai, ma sol *dono*, *beneficenza*, o *depredazione*.

Ciò che può costituire adunque per le condizioni finora esaminate un *valore di cambio*, un *valore permutabile* da due soli elementi proviene: 1.° dal bisogno che si ha di un prodotto; 2.° da un altro prodotto col qual farne la permutazione.

Ma nello sviluppamento delle società, quando escluder si possono l'eccessive disproporzioni provocate da' momentanei bisogni, esser vi potrebbe un valor di mercato equilibrato dalla concorrenza? — Indubitatamente ciò è possibile. Ma quando avvien che se n'abbia? E donde proviene?

Forse, come pretende Adamo Smith e la sua scuola, si forma il *valore* de' prodotti da ciò ch'è costato al produttore, o da ciò che sarebbe costato al consumatore se avesse voluto produrli egli stesso? — Non mai. Abbiam veduto come i prodotti aver sol possono il loro valore di cambio dal bisogno che se ne ha, e dall'equivalente che se ne può dare. E per conseguenza è indifferente cosa se con molto o poco costo siasi ottenuto un prodotto. Inutili ci sembrano gli sforzi dell'autore inglese e de' suoi pedissequi quando s'impegnano a dimostrare che i prodotti hanno un *valor reale*, e che può riconoscersi un tal valore in tutti i tempi e in tutti i luoghi; che la fatica n'è l'assoluta regolatrice; che in tempi remoti il grano ne fu il regolator relativo, e in men lontani tempi i metalli preziosi. *R. d. ll. tit. I, c. 5, 6 e 7.* Allorchè un produttore intraprende un lavoro, ei può ben conoscere quanto i prodotti che ne otterrà gli potran costare; ma è impossibil cosa che sappia quanto precisamente li potrà vendere. Il solo mercato gli farà conoscere con certezza ciò che ha guadagnato, ciò che ha perduto nella sua intrapresa. V'ha in ogni genere di fatica certa eventualità indeterminabile che a qualunque umana previdenza si sottrae e che umana saggezza non potrà mai ridurre a termini positivi. Tutto ciò che può farsi in simili circostanze si è il circoscrivere ciò che si azzarda ne' più ristretti confini: e vi si perviene sino a un certo punto nelle produzioni del suolo e dell'industria; ma tutte le umane combinazioni sceverar non ne potrebbero il maggior numero dagli eventi di fortuna e dalle intemperie dalle stagioni. Non può dunque attribuirsi ai prodotti della fatica un valor reale intrinseco e positivo.

Egli è vero, come l'autore inglese osservò, che quando il valor venale de' prodotti non cuopre le spese della produzione, questa si arresta o diminuisce sino al punto che la rarità ne elevi il valore a livello de' benefizi ordinari delle altre produzioni; ma vuolsi anche osservare che il produttore non ristringe o abbandona la sua intrapresa se non quando è ben convinto che non può coprir le perdite degli anni scarsi coi benefizi straordinari di uno o più anni prosperi. Vi è sempre una fluttuazione necessaria nella determinazione antecedente de' valori di un prodotto, incerti sempre, variabili e sol dipendenti dal mercato. Ganilh *Théor. d'écon. pol. lib. IV*, c. 1. (1).

Intanto dalle condizioni che Smith suppone un altro elemento si presenta, e primo per importanza, sulla creazione de' *valori*: lo stabilimento cioè di un ordine sociale, una guarentia per poter protrarre per un dato tempo un'intrapresa al coperto degli assalti della violenza e delle insidie della frode.

Prima origine de' *valori* è adunque, come abbiam veduto fin da principio, lo stabilimento di una forza irresistibile che de' prodotti della fatica sanzioni la *proprietà*, assicuri il godimento, e guarentisca la santità delle mutue contrattazioni. Quando della urgenza de' bisogni altrui non potè più farsi monopolio; quando nell'impiego delle *proprietà* personali e reali ebbe ciascuno un equivalente da offrire nelle reciproche permutazioni; quando l'associazione de' lavori diede una risultante che co' lavori individuali ed isolati non poteasi prima ottenere; quando con la divisione del lavoro potè ognuno prestare una quota alla produzione per quanto limitata fosse la sua *abilità*; quando di tante variate opere vi fu una norma direttrice e un centro di convergenza; quando nell'equilibrio de' bisogni vicendevoli, fra le mutue dimande e i mutui soccorsi l'idea di *utilità* con quella di *giustizia* si fuse in una sola idea; quando in somma sorse l'imperio della legge della santità de' contratti proteggitrice: allora, ed allora soltanto, l'idea del *valor delle cose* potea dirsi determinabile. Ammira Say come Stewart avesse cominciato il suo trattato d'economia politica col capitolo: *Del governo del genere umano.* Io non ho mai compreso come mai senza prender le mosse da queste vedute un trattato di economia politica dir si potesse ragionevole.

Intanto un altro elemento ancor rimane a discoprire per la determinazione de' valori.

Art. V. *De' valori di circolazione.*

Se l'immaginazione potesse figurarsi un tempo in cui diritto di proprietà non fosse ancora stabilito, pur si vedrebbero gli uomini far cambio di servigi scambievoli. Ma se a monumenti storici ci rivolgiamo, rimarrem convinti che v'ebbero proprietari da che v'ebbero uomini. Il selvaggio non è egli padrone de' frutti che

(1) Lo sviluppamento di queste idee sino ad un certo punto può rinvenirsi in Ganilh e Landerdale, autori le cui opinioni maggiormente ci persuadono, e che noi adottiamo, alcune quelle che più si legano con le vedute di giurisprudenza universale della quale l'economia politica vuol considerarsi come una semplice diramazione.

ha raccolti per nudrirsi? della pelliccia e del fogliame di cui si cuopre per premunirsi contra le ingiurie dell'aria? dell'arma che porta in sua difesa? dello spazio nel quale costruì la sua umile capanna? Si rinvengono da per tutto e sempre tracce del diritto individuale di proprietà, l'esercizio del quale, come quello di tutti gli altri diritti naturali è venuto ad estendersi, a perfezionarsi per la ragione, per la esperienza, per le nostre scoperte d'ogni genere. Ma il principio del diritto è in noi: non è il risultamento di una convenzione umana o di una legge positiva; è nella costituzione stessa del nostro essere: è nelle nostre diverse relazioni con gli esseri che ne circondano: Portalis, Grenier, *Exposé de motifs. ec. du c. c.* n.° 43 e 45.

Ma il diritto di proprietà alle cose immobili non venne dapprima applicato. Di mano in mano che la popolazione si accrebbe, si sentì la necessità di accrescere i mezzi di sussistenza. Allora con l'agricoltura e con le diverse arti si vide nascere la proprietà fondiaria, e successivamente tutte le specie di proprietà e di ricchezze che ne sono la conseguenza. E così non si limitarono i cambi a' soli servigi, ma le permutazioni sorsero anche di prodotti con servigi, e di prodotti con prodotti. Avendo il diritto di proprietà attribuita a ciascuno esclusivamente il prodotto del suo lavoro, ed avendo la civiltà moltiplicato co' bisogni i diversi generi di opere; nessuno applicar si potea a tutti i generi di lavoro per provvedere a tutti i bisogni, come prima non tutti applicar si poteano a tutte le specie di servigi. Ed ecco il sistema delle permutazioni estender la sfera della sua influenza.

Trasportiamoci con l'idea allo stato patriarcale, condizion prima delle umane associazioni (1). Tutte le famiglie, tutti gl'individui proveggano isolatamente a' loro bisogni, ed abbiano gli stessi mezzi per provvedervi. Se imprevisti avvenimenti o circostanze straordinarie faccian soprabbondare in alcuni i prodotti, mentre altri ne mancano, il prestito o il dono riparino le ingiurie del tempo, i danni della fortuna, e le calamità ancora della pigrizia e della imprevegenza. Saranno ben propri questi mezzi a fomentare e dare alimento alla reciproca benevolenza tra gli uomini: ma sono ben incapaci ad eccitarli all'amore della fatica e dell'industria, e a disviluppare in essi que' germi di prosperità, di ricchezza, di potere cui eran destinati. Popoli tali rimaner si deggiono in uno stato assai vicino alla barbarie e lontano di molto dall'incivilimento. — Sorgono intanto i cambi e le permutazioni.

Primo modo di circolazione. — Vizioso.

Con l'associazione de' lavori, con la divisione della fatica ciascuno lavorò secondo l'impiego che far potea delle proprie facoltà, secondo i mezzi di produzione di cui potè disporre, e il totale della produzione provvedè proporzionatamente ai bisogni di ognuno. Ed ecco, come abbiam cennato, i primi contratti che i Giureconsulti romani dissero innominati, e a' quali tutte le umane convenzioni son da riferirsi: permutazione di servigi con servigi: permutazioni di prodotti con prodotti: permutazioni di servigi con prodotti, o viceversa (2).

Ma questo primo modo di permutazioni circoscriver dovea la circolazione de' prodotti in un cerchio assai ristretto: ciascun produttore non potea far cambio de' suoi prodotti se non con un produttore il quale fosse a lui vicino, o almeno non di molto discosto. Portare i suoi prodotti da lontano l'avrebbe esposto a non trovar cambio, o almeno ad ottenerlo con prodotti di cui non avesse avuto bisogno. E quando anche il commercio fosse venuto in soccorso de' produttori e si fosse incaricato di esportare i loro prodotti di cantone in cantone finchè si fosse venuto a cambiarlo con prodotti che convenir potevano a' reciproci bisogni; quanta perdita di tempo non dovea derivarne; a quante spese non dovea soccombersi; a qual lentezza nella operazioni, a quanta eventualità, pericoli e incertezza ne' profitti non dovea andarsi incontro?

Circolazione di un prodotto preferito in qualche luogo. — Moneta locale.

Un gran passo nel sistema de' cambi si ottenne quando si giunse a discoprire in ciascun cantone un prodotto talmente preferito da tutti gli abitanti che tutti consentissero farne permutazione co' prodotti di cui volean disfarsi (3). Allora i cambi divenner più facili, più pronti, meno dispendiosi in ciascun cantone: non la difficoltà fra cantone e cantone rimase intera. Se, come dicesi, furon preferiti in una contrada il sale, in

(1) Avremmo ben voluto prescindere da questa ipotesi. Ma come farlo quando un autore di gran voga si esprime in questa sentenza? « I cambi non sono che mezzi di facilitazione della produzione: le somministrano utilissimi aiuti ma non ne formano la base fondamentale. In fatti se ogni famiglia, come ne abbiamo esempi in alcuni nuovi stabilimenti, producesse tutte le cose necessarie alla soddisfazione de' suoi bisogni, la società potrebbe benissimo mantenersi senza che avvenissero cambi di sorta alcuna »! Say, *ubi supra*, l. 1. c. 21, § 2.

(2) *Facio ut facias: do ut des: facio ut des, do ut facias.*

(3) *Sed quia non semper nec facile concurrebat ut cum tu haberes quod ego desiderarem invicem haberem quod tu accipere velles, electa materia est cuius publica ac perpetua existimatio difficultatibus permutationis aequalitate quantitatis subveniret.* Ulpiano, *ubi supra.* — E' inutile l'avvertire che questa *materia scelta*, o sia *prodotto preferito* nel linguaggio economico, a quella classe di cose appartener dovea che i giureconsulti romani appellavano *cose fungibili*, quelle cioè che *in genere suo functionem recipiunt*; l. 2, § 1 ff. *de reb. cred.*

un' altra il merluzzo, in un' altra la conchiglia cori, in un' altra i chiodi; tai prodotti preferiti in un luogo eran prodotti ordinari altrove e potean non convenire: ed allora altro compenso non v' era che ritornare al cambio immediato di prodotto a prodotto, cambio del quale abbiam veduto le difficoltà e i limiti.

Egli è dunque evidente che se la scoperta di un prodotto preferito in un tal luogo, ossia di una *moneta locale*, fece far de' progressi all' arte de' cambi, l' utilità di una tale scoperta limitar doveasi alla sola ricchezza locale e in niun modo contribuire alla ricchezza generale.

Circolazione di un prodotto preferito in un qualche paese. — Moneta nazionale.

E lo stesso è da dirsi quando circostanze fortuite e la forza del genio adottar fece un prodotto preferito per la intera estensione d' un territorio nazionale. In quest' epoca un popolo può far circolare in tutti i punti del suo paese i suoi particolari prodotti, calcolar con anticipazione le spese e i benefizi della circolazione, e dare a tutte le sue operazioni una stabilità che ne guarentisca i risultati. I vantaggi de' cambi si moltiplicano, le permutazioni perdono tutto il vago delle prime contrattazioni: il prodotto preferito diviene una unità di valore al quale tutti gli altri valori venir possono ragguagliati; e di questa *moneta nazionale*, dall' autorità pubblica riguardo al titolo definita, la sola quantità formò, obbietto e misura delle contraddizioni (1).

Ma questa moneta nazionale tra i soli confini di quel dato popolo potrà circolare, e i nazionali prodotti altri consumatori aver non possono che nazionali: e per quanta estensione dar si voglia ad un paese, egli è ben difficile che giunger si possa all' ultimo disviluppamento della produzione: i prodotti si adagerauno alla uniformità delle usanze, ai limitati mezzi di soddisfazione immobilizzati dalle abitudini: e conseguentemente la produzione si arresterà, la ricchezza cesserà di esser progressiva, e sarà ventura se non precipiti declinando.

Circolazione di un prodotto preferito universalmente. — Moneta universale.

La sola invenzione di un prodotto preferito uniformemente da tutte le nazioni, ossia una moneta universale, è ciò che riguardar si dee come il mezzo eminentemente proprio alla circolazione di tutti i prodotti, alla determinazione e fruttificazione indefinita di tutti i valori.

Con enfasi più da oratore che da filosofo un nostro illustre scrittore ci va dicendo: se un navigante spinto dalla burrasca sopra una spiaggia ignota può scoprirvi vestigi di moneta, de' por ringraziare la sua fortuna di rinvenirsi tuttavia tra popoli inciviliti, e forse più di quell' antico naufrago che baciò le arene ove vide per avventura segnate geometriche figure. Ma certo è che la merce preferita o siano i metalli preziosi sono del pari apprezzati tra popoli in qualunque stato di civiltà ed anche fra le orde selvagge, fra le più barbare tribù ed inospitali. Di questa universal predilezione di tutti i popoli pe' metalli preziosi belle ed ingegnose ricerche fece il nostro Galliani. A noi basti il riconoscerlo come un fatto positivo, costante, incontrovertibile.

Il prodotto preferito non dee confondersi con gli altri prodotti.

Indubitatamente un tal prodotto è anch' esso un prodotto della fatica come gli altri prodotti coi quali si cambiano; ne deriva con essi il valore da' bisogni che se ne ha, e dall' equivalente che se ne può ottenere. Ma non è da confondersi con quelli, come dagli scrittori speculativi si è supposto, origine di tante false dottrine, funestissime ai progressi della scienza economica. La sola qualità di esser sempre preferito dà ad un tal prodotto un valore reale. Chè anzi ben potrebbe dirsi che il prodotto preferito ha soltanto valore, come quello che sempre è il solo equivalente di tutti i cambi, e di cui è permanente il bisogno e sempre ricercato il possesso.

Ma siccome l' oro e l' argento formano il prodotto preferito da tutto il mondo commerciante sotto forma di moneta, si son confuse con le altre merci sol perchè il prodotto preferito è disparso sotto una denominazione di astratto significato, il cui rapporto al suo oggetto sensibile non dà veruna idea delle sue operazioni. Diversi pareri son sorti su la natura e l'estensione delle funzioni che la moneta esercita nella circolazione de' prodotti. Gli uni vi han solo veduto un' istrumento passivo di circolazione di cui può farsi a meno; mentre altri le han concesso facoltà straordinaria, quella cioè di esser segno e misura del valore di tutti i prodotti. Gli uni troppo le accordarono, gli altri troppo poco le danno.

Caratteri distintivi del valor preferito.

Il prodotto preferito, ossia la moneta, non esercita come credesi un' uffizio mero passivo nella circolazione de' prodotti della fatica, dapoichè senza di esso il cambio de' prodotti assai limitato sarebbe dispendioso. Il minimo de' suoi vantaggi è quello di facilitare i cambi, di accelerarli, di economizzarne le spese. Sotto questo riguardo i prodotti preferiti, ossia le monete, operano come le macchine nell' industria, nelle arti, e nel commercio (1).

(1) *Eaque materia, forma publica percussa, usum dominiumque non tam ex substantia praebet, quam ex quantitate: nec ultra merx utrumque, sed alterum pretium vocatur.* Ulpiano, *ub. supr.*

(1) Intanto Say a questo solo officio ridur vorrebbe la moneta.

Ma il suo maggior vantaggio è quello di generalizzare i cambi, di far circolare i prodotti di ciascun paese in tutti i paesi, di estendere i benefizi della loro circolazione nel mondo intero. Altrimenti questa immensa circolazione sarebbe impossibile, gli uomini e i popoli vivrebbero isolati, poveri, miserabili, o almeno ridotti sarebbero ai soli mezzi, ai soli soccorsi de' prodotti del suolo e dell' industria locale, e conseguentemente nè ricchezza particolare si avrebbe, nè universale ricchezza.

Il prodotto preferito non è segno de' valori di tutti i prodotti.

Ma come mai il prodotto preferito, o sia la moneta, rende così grandi servigi alla prosperità individuale, nazionale ed universale?

Forse perchè è segno di tutti i prodotti? E se è segno, quale n'è dunque la realtà? Sarebbe forse questa il nuovo prodotto col quale ha la facoltà di entrare in cambio? Ed in questo caso, tutt' i prodotti son segni gli uni degli altri, e siccome il prodotto preferito, o sia la moneta, è un prodotto esso stesso, la qualità di segno sarebbe comune e reciproca. Lungi dunque dall' innalzare il prodotto preferito, ossia la moneta, riguardandolo come segno de' valori, si verrebbe in vece a degradarlo facendolo discendere al livello de' prodotti ordinari e spogliandolo della qualità e proprietà di prodotto preferito. Per la qual cosa non per essere segno de' valori la moneta, ossia il prodotto preferito, gode di una sì grande influenza nella circolazione de' prodotti.

Il prodotto preferito non è misura de' valori di tutti i prodotti.

Sarebbe forse perchè è misura de' valori? Ma nemmeno può scorgersi ciò che ha potuto meritare al prodotto preferito un tale attributo. Il valore non è ne' prodotti, di qualunque natura essi siano, se non quando se ne ha bisogno; come del pari non si misura se non dalla proporzione de' prodotti posti in vendita con quelli che si vogliono comprare, e co' mezzi che si ha di pagarli. Ed indubitatamente il prodotto preferito, ossia la moneta non determina veruna di queste due proporzioni. Non può adunque, sotto verun rapporto, esser considerato come misura di valore. Il mercato n'è la sola misura perchè il solo mercato la qualità determina de' prodotti preferiti che darsi dee in cambio degli altri prodotti; perchè non vi sono altri mezzi per ragguagliare il valore de' prodotti ordinari ed il valore de' prodotti preferiti.

Per la qual cosa nè come misura, nè come segno de' valori il prodotto preferito coopera alla circolazione de' prodotti, e tanto utile si rende alla produzione, a' produttori, alla prosperità de' popoli, ed alla ricchezza del mondo commerciante.

La circolazione non si effettua co' prodotti.

Say, *ub. supr. l. I., c. 13*, straniero del pari che i suoi predecessori alla vera teoria del cambio, ha immaginato ed ha detto che la produzione apre lo smercio a' prodotti. Una tal dottrina è giusta conseguenza di quella la quale considera i prodotti come valori di circolazione, le monete come segno e misura de' valori, e come semplici mandati su i prodotti. Ma come mai la bizzarria della conseguenza non l' ha posto sulla traccia di rinvenire gli errori di una tal dottrina?

L' abbondanza de' prodotti non ha relazione alcuna col loro cambio, e non esercita veruna influenza sul loro smercio. Quantunque i produttori siano nello stesso tempo consumatori, siccome non consumano tutto ciò che producono, siccome i consumatori di oggetti da essi non prodotti formano una classe diversa da' produttori; siccome i produttori e i consumatori, considerati secondo questi due rapporti, son talora a grandissime distanze gli uni dagli altri, e non possono avvicinarsi tra loro per l' abbondanza de' loro prodotti, per grande che ella sia, e siccome una tale abbondanza non istabilisce veruna relazione tra i produttori e i consumatori, e dar loro verun mezzo per saldare le loro consumazioni co' loro prodotti: egli è cosa evidente che la produzione non apre veruno smercio a' prodotti.

Una tal funzione è tutta intera riserbata al cambio de' prodotti, col mezzo del prodotto preferito, ossia con un valore di circolazione; secondo la natura de' quali, e secondo che sono locali, nazionali o universali, lo smercio è più o meno rapido, il cambio più o meno facile, e la consumazione più o meno proporzionata alla produzione. E ciò che dà al prodotto preferito questo, per dir così, magico potere deriva unicamente dalla sua qualità di prodotto preferito, dalla passione che il suo possesso ispira a tutte le classi laboriose in tutt' i luoghi, in tutt' i paesi frequentati dal commercio. E siccome insaziabile n' è il desiderio, e la sola produzione può soddisfarlo, questa si accresce in proporzione indefinita, o eguale almeno alla passione del prodotto preferito. E non dee temersi nemmeno che l' avarizia il rapisca a' bisogni della circolazione; perciocchè a fianco del desiderio di custodirlo, la natura ha posto il bisogno o la passione non meno imperiosa de' godimenti, in modo che queste due passioni emule si combattono senza distruggersi, spronano il produttore e il consumatore, e gli spingono per direzione contraria allo stesso scopo, alla produzione pel desiderio del prodotto preferito, ed alla consumazione pel bisogno o pel desiderio de'

godimenti. In questa lotta del produttore che toglie il prodotto preferito dal consumatore, e del consumatore che si sforza di riguadagnarlo come produttore, la circolazione acquista un grado di attività le cui proporzioni e i cui termini sono indefiniti. Nella sola qualità di prodotto preferito, di valore permanente, desiderato ed accettato come equivalente di qualunque altro valore, risiede adunque il vero mobile dello smercio de' prodotti, della loro circolazione, del loro cambio, e della loro consumazione.

L'abbondanza de' metalli preziosi non ne discapita il valore.

E quistione qui sorge di grande interesse per la scienza de' valori, e di estrema importanza pe' suoi progressi.

V'è division di pareri su gli effetti dell'abbondanza del prodotto preferito o de' valori di circolazione, e s' ignora tuttavia se proficua riputar si deggia o nociva alla ricchezza particolare e generale.

Adamo Smith opina che l'abbondanza aumentata delle miniere, producendo un aumento nella quantità de' metalli preziosi, trae seco di necessità qualche diminuzione nel loro valore; *ub. sup. lib. I*, *c.* 2., *digr.* 1.° *periodo*. — Ed altrove aggiunge: Il buon mercato dell' oro, e dell' argento rende questi metalli preziosi men propri di prima a servir di moneta. Per far delle compre bisogna caricarsi di una somma più grande, cioè di 24 scellini invece di sei scellini tornesi che prima sarebbero bastati. Egli è difficile l' assicurarsi qual delle due sia più futil cosa, o il nuovo imbarazzo o l'antica facilità, *lib. IV*, *c. I.* E lo stesso avea detto prima di lui il nostro Galliani.

Una tal dottrina è speciosissima, ed ha dovuto sedurre, perchè un Adamo Smith non andò esente della illusione che produce; egli è facile non ostante di conoscerne l'errore.

Ganilh fa il seguente computo. « Dalla scoperta delle miniere di America si sono importati in Europa almeno lire 120,000,000 d' oro e d'argento annualmente, il che nello spazio di tre secoli ne ha accresciuto la massa di circa lire 36.000,000,000.

E impossibile il dire in qual proporzione sia la massa importata con quella che v' era prima della importazione; ma la rarità delle monete d'oro, e d' argento all' epoca della scoperta delle miniere d'America, il poco commercio che sen faceva ne' diversi stati di Europa, la difficoltà delle comunicazioni de' diversi popoli, rendon probabile che l' oro e l' argento fossero poco abbondanti e non si elevassero al di là di 1,000,000,000, di lire. In questa ipotesi le miniere di America avrebbero accresciuta la massa dell' oro, e dell' argento in Europa circa 36 volte.

Egli è vero che una parte n' è corsa col commercio nell' India, ed un' altra se n' è convertita in vasellami, in bigiotterie e dorature; il che bisogna defalcare per formarsi un' esatta idea dell' oro e dell' argento che son rimasti nella circolazione di Europa.

Si presume che ne sia andato nell' India circa un quarto; di quel che resta se ne defalca anche un quarto per vasellami, bigiotterie, ec. La somma circolante attualmente in Europa ascende perciò a 20,000,000.000. « Alcuni scrittori, dice quest' autore, ne valutano la somma a soli 10,500,000,000, ; ma io confesso di non aver trovato ragioni per appartarmi da' miei calcoli » *ub. supr.*, *p. II*, *l. IV*, *c.* 2.

Se la dottrina che fa dipendere il valore dell' oro e dell' argento in circolazione dalla loro abbondanza fosse vera, bisognerebbe che, siccome l' oro e l' argento sono aumentati per venti volte da quel che erano, e sono per conseguenza venti volte più abbondanti di prima, il loro valore fosse del pari venti volte minore di allora, o, in altri termini, che ne bisognerebbe presentemente all' Europa venti volte di più di quel che ne bisognava allora per pagare gli stessi obbietti.

Ciò non ostante egli è un fatto costante che se alcuni prodotti, come quelli dell' agricoltura, si sono accresciuti per tre o quattro volte di valore, la quasi totalità degli altri, e soprattutto quelli dell' industria, si sono abbassati piuttosto che aumentati di valore. Dal che segue che il valore dell' oro e dell' argento, considerati come prodotto preferito, non si regola a legge della loro abbondanza e della loro rarità.

Un secondo fatto viene in appoggio del primo, e ne conferma i risultati.

Secondo Meggens, *Neg. Univ. ag.* 15, e 16 la quantità dell' oro importato dall' America in Europa è a quella che ne fu importata in argento come 1 a 22; ma una tal valutazione non era esatta se non sino al 1753, epoca alla quale si riferiscono i calcoli di Meggens. La fecondità delle miniere d' argento ne ha poi elevata la proporzione da 22 a 29 1/6, ed anche a 45 secondo Humboldt. *Ess. polit. sur la Nouvelle-Espagne*, *t. IV*, *p.* 222.

Onde segue che, o la proporzione di questi due metalli considerati nella loro estrazione dalle miniere vada da 1 a 22, o a 29, o a 45, essa non è entrata per nulla nel loro valore di circolazione, il quale è come 1 a 15 1/2. Ed ecco una nuova pruova che il valore dell' oro, e dell' argento, considerati come prodotti preferiti, non dipende dalla loro abbondanza o dalla loro rarità, ed ubbidisce ad una legge affatto diversa.

V'ha finalmente un' altro fatto, il qual sembra che non lasci verun dubbio su l' errore in cui s' è caduto su tal riguardo.

Da più di un secolo a questa parte, non ostante che la miniere di America continuino a versare in Europa una quantità d'oro a d'argento, valutata da 30 a 35 milioni di ducati all'anno, pure non solo quest' anno accrescimento non ne ha diminuito di un obolo il valore, ma quel che v'ha di più straordinario si è, che quasi tutti i popoli di Europa, prescindendo da piccolissima eccezione, hanno immaginato mille mezzi più o meno ingegnosi per diminuire l'impiego dell'oro e dell'argento, il che equivale ad un vero aumento di tali metalli, ed opera lo stesso effetto di quello che si otterrebbe, se le miniere ne somministrassero quantità maggiore. Ed intanto questa economia nell'impiego dell'oro e dell'argento, con valori suppletivi, non ne ha cresciuto il valore come ne ha accresciuta la massa; e malgrado un tale aumento reale e fattizio dell'oro e dell'argento, questi metalli, per confessione dello stesso Smith, non hanno subito verun ribasso nel loro valore, che anzi questo si è forse aumentato. E dunque evidente che al loro valore l'abbondanza non influisce.

E di vantaggio: quantunque in tutti gli Stati Europei siensi da un secolo in qua, dove più, dove meno, moltiplicati i valori di circolazione per economizzare l'impiego dell'oro e dell'argento, e che per conseguenza ciascuno di essi ne possegga una quantità più o men considerevole, pure il valore di tai metalli è lo stesso in questi vari stati, o almeno sol di picciolissima cosa diversifica, e non appare che in alcuno de' medesimi debba darsene quantità maggiore per lo stesso prodotto.

L'emissione de' valori di circolazione è stata portata a tal grado di abbondanza in Inghilterra, che l'immaginazione ne rimane smarrita. Secondo i calcoli di Ganilh, i pagamenti che si fanno annualmente nella sola Città di Londra ascendono a 36,000 000,000; e pure l'oro e l'argento circolante in Inghilterra non si valuta al di là di 1,200,000,000. Si è dunque giunto, sia per mezzo de' valori di circolazione, sia per la rapidità della circolazione, a moltiplicarne più di trenta volte. Dal che segue, che se l'abbondanza dovesse farvi abbassare il valore, e conseguentemente accrescer quello degli altri prodotti in proporzione del loro abbassamento, tutti i prodotti del suolo a dell'industria dell'Inghilterra aumentar dovrebbero di valore e sorpassar di molto quello de' prodotti di tutti gli altri paesi di Europa; ed intanto egli è certo che, prescindendo da' loro prodotti agricoli, che sono ad un prezzo più elevato di quello del resto d'Europa, gli altri prodotti, e soprattutto quelli dell'industria e del commercio, non differiscono di valore con quelli degli altri paesi, che anzi sono ancora a più buon mercato, e su di ciò non cade dubbio, posto lo stato delle relazioni d'Inghilterra con gli altri popoli. Non solo i mercati d'Inghilterra non si veggono invasi da' prodotti dell'industria straniera, ma questa altresì non può sostenerne la concorrenza nel mercato generale. Per la qual cosa è da conchiudersi con certezza che l'abbondanza de' suoi valori di circolazione non gli ha per nulla abbassati, e non ha accresciuto il valore de' prodotti della sua industria.

Chè se conoscer si volesse, perchè mai i prodotti agricoli son cresciuti di valore in tanta sproporzione, mentre i prodotti dell'industria non han partecipato di simile innalzamento, può agevolmente rintracciarsene una plausibil ragione senza attribuirla in verun modo all'abbondanza de' loro valori di circolazione.

Effetti dell'abbondanza de' metalli preziosi su i valori de' prodotti agricoli, ed industriali e commerciali.

Si rifletta dapprima, che quel che avvenne alla Inghilterra su l'alto prezzo de' prodotti agricoli dopo l'abbondanza de' valori di circolazione, si osserva del pari avvenuto in Europa dopo l'abbondanza de' metalli preziosi prodotta dalle miniere d'America. Ne' due casi i soli prodotti agricoli son cresciuti di valore; quelli dell'industria non v'ebber parte, e forse ribassarono. Il che prova, che questi due diversi effetti provenir non potevano dalla stessa cagione, perciocchè sarebbe inconcepibil cosa che, per abbondanza, l'oro e l'argento fosser diminuiti di valore riguardo ai prodotti agricoli, e vi si fosser conservati nella loro integrità di valore riguardo ai prodotti dell'industria e del commercio. E conseguentemente non già dell'abbondanza dell'oro e dell'argento, ma da ben altra cagione vuol derivarsi l'alto valore de' prodotti agricoli, e la stabilità ed anche il ribasso del valore da' prodotti industriali e commerciali.

Quando le miniere d'America fecero che l'oro e l'argento abbondassero in Europa, tutte le classi industriose e laboriose si sforzarono di accrescere i loro prodotti per ottenerne una maggior parte nella ripartizione.

Il perfezionamento de' loro lavori, e della loro industria ne fo la conseguenza, ma insiememente una quantità maggiore di prodotti; quindi un ribasso di valore. Il tempo, lungi dall'arrestare o limitare i progressi dell'industria, altro non fece che moltiplicarli; a in modo che queste classi, quantunque sempre meglio ricompensate, furon sempre in istato di offrire i loro prodotti a più buon mercato. E perciò il basso valore da' prodotti dell'industria interamente proviene dal migliorarsi che fecero i lavori della produzione.

Ma riguardo ai lavori agricoli, nè seguir potevano essi la direzione medesima, nè lusingarsene; la loro natura vi si opponea. Crescer non potèasi la quantità de' prodotti agricoli se non col perfezionare l'agricoltura. Ma oltre che il perfezionamento di questa antichissima fra le arti a più

difficile assai di quel che si creda, un tal miglioramento soltanto dal soccorso dell' industria o dal commercio era da ripetersi. Sembrò cosa più facile e semplice cercar l' aumento de' prodotti dell' agricoltura col dilatar l' agricoltura: e il dissodamento delle terre salde fu l' unico mezzo al quale si rivolse il pensiere e al quale in fatti sol potessi ricorrere. Ma le nuove terre messe a coltura non erano nè sì feconde nè sì facili ad esser coltivate. In tutti i paesi, in tutti i tempi, prima si coltivano le migliori terre; le buone vengon poi; ed alle mediocri e alle peggiori si discende soltanto allorchè le prime più ai bisogni non bastano. Ma con la stessa progression decrescente dalle ottime alle pessime terre che si mettono a coltura, vi è una progressione ascendente di spese di produzione: son minori i prodotti; son maggiori le spese; e l' aumento di valore esser ne dee necessaria conseguenza.

E ciò appunto avvenne all'Europa quando la sua prosperità crescente accrebbe la sua popolazione, e con essa la ricerca de' prodotti agricoli. Nel primo secolo della sua prosperità il valore de' suoi prodotti agricoli ascese al quintuplo: nel seguente secolo decrebbe; e si ridusse al terzo e al quarto di quel ch' era prima; e un secol dopo in un certo equilibrio si sostenne declinante però piuttosto al ribasso che all' aumento. Or quale fu la cagione di quell' accrescimento; di quel decremento, di quella stabilità di valore ne' prodotti agricoli? Ne fu cagione la maggior quantità che dapprima se ne richiese alla vecchia Europa, la quale non potè corrispondervi se non col dissodar terre meno produttive e di coltura assai più dispendiosa di quelle che sin allora eranvi coltivate: poi nuovi paesi dapprima incolti, lavorati con maggior vantaggio: finalmente i prodotti dell' agricoltura proporzionati ai bisogni della crescente popolazione. Se le terre vergini del Baltico, della Prussia, della Russia, dell' America non fosser venute in soccorso della coltura della vecchia Europa, è impossibil cosa il prevedere sino a qual punto non sarebbe cresciuto il valore de' prodotti agricoli, da poter essere arrestato soltanto al limitarsi dell' aumento della popolazione. Ma qualunque ne fosse stato l'avvenimento, egli è chiaro che l' aumento de' valori de' prodotti agricoli non fu già effetto dell' abbondanza dell' oro e dell' argento come prodotto preferito, come non l' è stato poi nè della stabilità nè del ribasso de' prodotti dell' industria.

Or la cagione d' aumento del valore de' prodotti agricoli in Europa è precisamente la stessa che l' ha tanto accresciuto in Inghilterra, in modo che sia il doppio di quello ch' è nel resto di Europa. Un tale accrescimento proviene dal perchè vuol l' Inghilterra trarre dal proprio suolo tutti i prodotti necessari a' bisogni della sua consumazione: e quasi vi è riuscita, ma con gravi spese e dispendi superiori d' assai a quelli delle altre colture di Europa. Autentiche informazioni presentate alla camera de' comuni fan conoscere che i coltivatori inglesi dar non possono il grano a meno di due ducati il boisseau del peso di 20 libbre p. di marco; mentre è noto che sol costa la metà agli altri coltivatori. *Morning-Chronicle*, 25 *august* 1815. Non è dunque l' abbondanza de' valori di circolazione che ha fatto aumentare in Inghilterra il valore de' suoi prodotti agricoli, ma l' ostinazione di volerli trarre da un suolo che non può darli a più basso prezzo; mentre le sarebbe assai facile procurarsele alla metà del prezzo provedendosene altronde, il che sarebbe assai più vantaggioso e del pari favorevole a' progressi della ricchezza generale.

Dal che segue che quando ben si medita sulle cagioni che hanno influito all' alto o basso valore de' lavori della fatica in Europa dall' epoca della sua moderna prosperità, è agevole lo scorgere non aver queste cagioni veruna relazione con l' abbondanza de' metalli preziosi, come prodotto preferito, nè con l' abbondanza de' valori di circolazione che ne economizzano l' impiego e ne accrescono l' abbondanza.

Perchè mai l' abbondanza dell' oro e dell' argento non esercita veruna influenza sul loro valore.

E se un tal risultamento di fatti o non sembra ancor soddisfacente, o voglia sapersi perchè l' abbondanza ed il valore che, in qualunque altra specie di prodotti, agiscono l' uno su l' altra, non hanno veruna influenza su i metalli preziosi, considerati come prodotto preferito, del pari che su i valori di circolazione; sembra facile rinvenire la ragione nella differenza che passa tra la natura del prodotto preferito e quella de' prodotti ordinari.

Se il valore de' prodotti ordinari discapita per la loro abbondanza, ciò proviene perchè cessa di esistere appena tocca il termine del bisogno. Qual' è il consumatore che comprerà un tomolo di grano, un fiasco di vino, un' abito, quando non ne abbia un bisogno attuale o prossimo? È vero che lo speculatore supplisce alla indifferenza del consumatore; ma allora anche il valor diminuisce, perchè lo speculatore cerca di render migliore per quanto può la sua condizione. Ed ecco perchè il valore de' prodotti ordinari vien sempre dalla loro abbondanza regolato.

Ma non accade lo stesso del prodotto preferito. Chi ebbe mai abbastanza oro o argento? Chi n' ebbe troppo? Chi rifiuta di averne tuttavia? Chi non è disposto ad accrescerne la massa con la sua fatica, con la sua industria, con l' impiego de' suoi talenti e delle sue facoltà? Chi teme vederne diminuire il valore per abbondanza?

Quando la fecondità delle miniere d' America versò in Europa una quantità prodigiosa d' oro

e d'argento, si dovè trovare assai scarsa al paragone de' popoli, delle classi, delle famiglie e degl'individui che aspiravano ad appropriarsene la maggior porzione che poteano. La superficie che i metalli preziosi percorrevano s'ingrandiva vie-via che più s'inoltravano: e v'erano più mani aperte a riceverli che non ve n'erano di piene a distribuirli. Chi non avea conosciuto sin' allora se non moneta di rame, ricevè una moneta d'argento e potè pretenderne una d'oro. Quanto più il commercio, l'industria, la fatica ne diffondevano nelle classi industriose e laboriose, tanto più se ne conobbero i vantaggi, tanto più si fecero sforzi per provedersene, e tanto più l'abbondanza si trovò fuor di proporzione con l'ampiezza della domanda. In vece di satollare il bisogno con l'abbondanza de' loro prodotti, le miniere d'America l'accrebbero, e l'avarizia impoverì la ricchezza.

Ma dall'altro canto, l'abbondanza dell'oro e dell'argento non servì a soddisfare l'avarizia particolare e la generale: ella si rivolse a scopo più utile e proficuo alla specie umana: fece nascer prodotti a sufficienza per pagare i loro valori: e siccome non bastava per ottenere metalli preziosi il desiderarli, e quelli che l'aveano importati dall'America sol con un equivalente sen disfacevano; tutte le classi industriose e laboriose si videro obbligate per soddisfare la loro avidità ad accrescere i loro prodotti: e si videro allora i prodotti della fatica crescere in proporzione dell'abbondanza del prodotto preferito, in proporzione cioè dell'abbondanza dell'oro e dell'argento.

E l'effetto dell'abbondanza del prodotto preferito relativamente a' prodotti ordinari non fu nè locale nè temporaneo; e sarà sempre lo stesso perchè prende radice nel cuor dell'uomo avido di godimenti e sempre disposto a procacciarsi i mezzi da soddisfarli. E perciò faticando l'uomo per fare acquisto del prodotto preferito ed ottener con quello l'obbietto dei suoi desiderii; il prodotto preferito divien sorgente fecondissima di tutt'i prodotti della fatica.

Pruove tratte dalla storia della ricchezza della moderna Europa.

E non è già questa una vana teorica fondata su la speculazione e su mere considerazioni morali; ma è l'evidente risultato della storia della ricchezza della moderna Europa.

Prima della scoperta delle miniere d'America l'industria europea era debole, languente, concentrata in picciol numero di città della nostra Italia, della Spagna e del settentrione germanico, e non potea con le sue deboli forze oltrepassare i suoi ristretti confini. Donde mai ella ricevè l'impulso per superarli? Dalla sola fecondità delle miniere d'America.

Lo scavamento di quelle miniere occupava una popolazione numerosa, alimentata e sostenuta da prodotti del suolo e dell'industria europea, e che per conseguenza l'estensione ne favoriva l'accrescimento.

Dall'altro canto, l'importazione in Europa de' prodotti delle miniere americane vi aprì nuove sorgenti di fatica, d'industria, di commercio, sia nelle nuove relazioni di queste due parti del mondo, sia nel commercio di Europa con le Grandi Indie, favorito dalla recente scoperta di un nuovo passaggio pel capo di Buona-Speranza: e quel commercio tanto sino allora funesto all'Europa, cessò di esser tale, ed utile divenne alla sua industria ed alla sua ricchezza moltiplicando gli obbietti di cambio, ed offrendo nuovi godimenti a' popoli di Europa, e nuovi equivalenti a' prodotti della sua fatica. I metalli preziosi, estratti dalle miniere d'America, ed importati in Europa, e dall'Europa nell'India, stabilirono relazioni fra tutte le parti del globo, coprirono di vascelli il mare, ravvicinarono i più lontani popoli, i legami rannodarono della gran famiglia del genere umano; e facendola partecipe dell'avvicendamento di tutt'i beni della natura, l'eccitarono al valore ed aprirono alla sua industria indefinito ed illimitato avviamento.

Ma in Europa soprattutto i tesori dell'America esercitarono la più ampia ed utile influenza. Nuovi rapporti fra tutt'i popoli stabilirono o i già esistenti accrebbero, e da per tutto un'attività sino allora ignota fomentarono, al par della quale nessuna traccia si rinviene negli annali dell'uman genere. Trasportati i metalli preziosi ne' mercati di Europa per pagarvi i prodotti de' quali i proprietari delle miniere d'America avean bisogno, desiderio o fantasia; la concorrenza eccitarono di tutte le industrie, di tutte le fatiche, di tutte le speranze, di tutte le ambizioni. Quei metalli, sino allor rari e sol fra le classi ricche circolanti, si sparsero successivamente in tutte le classi industriose e laboriose, e vi fece nascere una emozion generale, il sentimento dell'agiatezza e del comodo, e fin la speranza de' godimenti. Sino allora pochi motivi si aveano per lavorare al di là del bisogno. Ma quando la fatica fu stimolata dalla speranza delle accumulazioni, ella non ebbe più limiti: si videro i prodotti dell'industria crescere in proporzione dell'accrescimento dell'oro e dell'argento, e, per un prodigio incredibile e poco osservato, i prodotti dell'industria prendere un tale aumento che l'argento e l'oro che gli avean fatti nascere non più bastarono alla loro circolazione. E ne fu tanto l'impulso, così universale il movimento, e così rapide le buone conseguenze, che l'Europa e il mondo commerciante che prima della scoperta delle miniere d'America in uno stato si trovavano di penuria vicinissima all'indigenza ed alla miseria, rigurgitano presentemente di ricchezze: l'oro e

l'argento non bastano più a farle circolare; fu uopo ricorrere a valori di circolazione di cui l'oro e l'argento il tipo ne addivenner soltanto, la mostra, l'appoggio e la guarentia.

Come adunque un tal ordine di cose attestato dalla testimonianza dell'istoria non ha potuto disingannar coloro che han creduto essersi i metalli preziosi scapitati per la loro abbondanza? Come mai non si sono accorti che l'abbondanza dell'oro e dell'argento, per grande che sia, non sarà giammai eguale a' bisogni dell'avarizia che non è mai sazia?

Esame di una opinione di Adamo Smith.

Non isfuggì ad Adamo Smith che la prosperità di Europa prende data dalla scoperta delle miniere d'America, e ne convenne; ma pretese che questi due avvenimenti, benchè contemporanei, ebbero diverse cagioni, senza verun legame tra loro. L'una è puro effetto del caso, ei dice; l'altra provenne dalla rovina del sistema feudale e dalla elezione di un governo che diede all'industria il solo incoraggiamento che desidera, la sicurezza cioè di godere de' frutti della sua fatica; *l. c.*, *lib. I*, *conclusione*.

Ma egli è poi vero che la rovina del sistema feudale sia stata cagione della prosperità di Europa, e che l'importazione dell'oro e dell'argento non vi abbia avuto veruna parte? Interroghiamo tuttavia i fatti, e forse le congHietture dell'autore inglese mancheranno di appoggio.

Ei vede le apparenze di una nuova prosperità in Europa al cominciamento del secolo XVI sotto il regnare di Carlo V. Ma in qual parte si mostrò dapprima? Nel Portogallo e nella Spagna, in que' due paesi che furono i primi e raccogliere i benefizi della scoperta delle miniere d'America e di un passaggio alla Grandi Indie pel capo di Buona-Speranza. La ruina del sistema feudale non ebbe veruna parte alla prosperità passaggiera delle Spagna e del Portogallo.

Quando le guerre di Carlo V e di Filippo II, e le intraprese commerciali degli Olandesi fecero circolare in Europa i tesori sino allora riserbati al Portogallo ed alla Spagna, il sistema feudale vi sussistea tuttavia; e se non era nella sua potenza, era almeno in tutta la sua forza e predominava in tutte le istituzioni politiche, civili ed economiche. Se poi veniva di mano in mano e distruggersi, per la conversione ciò avvenne de'diritti feudali in prestazioni pecuniarie, di servigi personali in contribuzioni pubbliche, e del governo feudale in governo militare: ciò avvenne conseguentemente a prezzo pecuniario, per mezzo dell'oro e dell'argento dall'America importati, per mezzo delle ricchezze dall'industria accumulate e dal commercio. Lungi adunque dal potersi dire che la rovina del sistema feudale sia stata la cagion determinante della prosperità di Europa; dee dirsi al contrario che la prosperità di Europa distrusse e rovesciò il sistema feudale.

Se, come osserva lo stesso Smith, la Polonia nella quale il sistema oppressore della feudalità era in gran vigore, continuò a languire nella povertà anche dopo la scoperta dell'America, ciò provenne perchè la Polonia non prese giammai gran parte de' tesori d'America, e non fu giammai ricca abbastanza per offrire a' signori il prezzo della sua manomissione a ricomprare i servigi rovinosi della feudalità. Vero è che i preziosi metalli vi penetrarono come nel resto di Europa; ma alle classi ricche ed opulenti si arrestarono e non pervennero giammai alle altre classi; e le proprietà vi restarono delle sole classi ricche straniere affatto all'industria ed al commercio, soli canali pe' quali la ricchezza può fino alle infime classi pervenire. Gli Ebrei erano i soli che de' benefizi dell'industria e del commercio si fossero impossessati; e quest'esempio altro non prova se non l'estremo stato di deiezione nel quale rimaner si dee un popolo che non accolga nel suo seno il sacro fuoco delle arti, comunque esser possa possessore di copiosi prodotti territoriali. V. le Memoria del sig. *De Ritis su l'incoraggiamento delle arti in un paese agricolo nel vol. II degli atti della Soc. Pont.* E lo stesso è da dirsi della Spagna e del Portogallo, ad onta della grande abbondanza de' metalli preziosi. Ciò avvenne perchè con la espulsione de' Mori il genio dell'industria da quelle regioni fuggì via, oltre alle altre cagioni che lo stesso Adamo Smith va annoverando. V. Ganilh, l. c.

Il valore dell'oro e dell'argento va sempre a livellarsi nel mondo commerciale.

Intanto per compiere l'esame dell'obbietto che or ci occupa, e conoscere in tutta la sua ampiezza l'influenza de' metalli preziosi su la formazione delle ricchezze, giovi esaminare una quistione che Adamo Smith eleva e valutarne la soluzione.

Pretende questo autore che in tutt' i tempi, e qualunque sia lo stato delle miniere, il prezzo dell'oro e dell'argento si eleva naturalmente più in un paese ricco che in un paese povero, e che l'oro e l'argento sono naturalmente dati in cambio per una maggior quantità di alimenti in una contrada ricca ed abbondantemente provveduta di viveri, che in una contrada sprovveduta e mal fornita di commestibili; *lib. I*, *c. 2.°*, *digressione*, *1.ª parte*.

Ciò che l'autore inglese qui asserisce è conseguenza della sua opinione su la natura de' prodotti ordinari e del prodotto preferito. E siccome gli assimila; il fa egualmente dipendere dalla legge comune de' valori ch' ei crede aver rinvenuta. Non è concepibile come una induzione siffatta non gli abbia fatto discoprire l'errore e gl'inconvenienti della opinione sua.

Se il prezzo dell'oro e dell'argento varia su qualche punto del globo, qualunque ei siasi,

immantinente diverrebbe obbietto di specolazione commerciale, fintantochè l'equilibrio non venisse a ristabilirsi. L'oro e l'argento son prodotti preferiti presso tutti i popoli che hanno un valor commerciale fra di loro : e conseguentemente conservar deggiono di necessità un medesimo valore per tutti.

Ma tutti non ne hanno la stessa quantità; non già perchè non se ne abbia da tutti egualmente desiderato; ma perchè tutti non hanno uguali mezzi per pretendere ad ugual parte nella loro distribuzione. I popoli poveri ne posseggono perciò minor quantità di quella che ne abbiano i popoli ricchi, il che forma la miglior pruova della loro povertà; non già perchè la quantità de' metalli preziosi che un paese possegga esser possa una misura della povertà sua o della sua ricchezza, come si è lungamente creduto; ma sol perchè si hanno tanto minori mezzi d'arricchire per quanto minore è la quantità de' metalli preziosi che si posseggono, e per quanto minore è la quantità di cui si può disporre. Accade in tali casi a' popoli quel che accade a' particolari: son essi più poveri per quanto son minori i loro mezzi di arricchire: per quanto meno di metalli preziosi posseggono, e conseguentemente ottener non ne possono nel mercato generale se non una porzione inferiore a quella degli altri popoli. Secondo le quali vedute l'oro e l'argento non sono nè la ricchezza, nè il segno, nè la misura de' valori, ma i mobili più potenti ed efficaci della fatica, dell'industria e del commercio, sorgenti inesauribili della prosperità e della ricchezza de' particolari e de' popoli.

Ma dall'essere i popoli poveri poco abbondantemente provveduti d'oro e d'argento, non ne segue che questi abbiano per esso minor valore e che non vengano stimati quanto da' popoli ricchi si stimano. Sembra al contrario che quanto meno ne abbiano, tanto più deggian desiderarli, e che se bastasse il desiderarli, gli pagherebbero a prezzo assai più alto de' popoli ricchi, perchè maggior bisogno ne hanno. Ma accade dell'oro e dell'argento ciò che accade per gli altri prodotti: il desiderarli non basta per ottenerne il possesso, e bisogna avere un'equivalente da dare in cambio. E siccome i popoli ricchi son quelli che hanno maggior quantità di equivalenti, essi son quelli che mettono il prezzo all'oro ed all'argento, ed i poveri a quel prezzo son costretti a pagarli. Sembra dunque che per gli uni e gli altri eguale esser ne deggia il valore.

È vero che ne' paesi ove i metalli preziosi abbondano, alcuni servigi ed alcuni prodotti della fatica, come i salari, la rendita delle terre ed i commestibili vi sono a più alto prezzo che ne' paesi poveri, il che sembra annunziare che il danaro vi sia a miglior mercato; ma anche ne' paesi poveri l'interesse del danaro, i benefizi del capitale ed i prodotti dell'industria hanno una tassa più alta che ne' paesi ricchi: il che sembra provar del pari che l'oro e l'argento vi sono a miglior mercato che ne' paesi ricchi. Qual conseguenza trar potremo da tali opposti fatti? Non altra se non quella che nè gli uni nè gli altri determinar possono il valore dell'oro e dell'argento, e lor sono affatto stranieri. Il caro o buon mercato de' prodotti, de' servigi, de' capitali e della rendita della terra non derivano dalla rarità o dall'abbondanza dell'oro e dell'argento, ma dallo stato di ricchezza e di prosperità de' diversi paesi.

Ne' paesi ricchi i commestibili vi son cari perchè vi sono in proporzione inferiore alla domanda, perchè i concorrenti per comprare sono più numerosi de' concorrenti per vendere, perchè gli equivalenti sono più abbondanti degli approvigionamenti, perchè i progressi della agricoltura non vanno di egual passo co' progressi della popolazione. In un paese povero, al contrario, i commestibili abbondano e sono a buon mercato perchè formano essi l'obbietto principale e quasi unico della fatica, perchè la domanda ne è scarsa e gli equivalenti vi sono rari, e soprattutto perchè la popolazione lentamente vi si accresce e lotta con pena contro la miseria che l'assedia.

E lo stesso avviene de' salari della fatica e della rendita delle terre. Se sono a un prezzo elevato ne' paesi ricchi e a buon mercato ne' poveri, non è già perchè l'oro e l'argento abbondino ne' primi e sien rari ne' secondi, ma perchè in quelli maggiore è la dimanda della fatica e delle terre, maggiori son le ricchezze per pagarle.

Finalmente, se i benefizi del capitale e i prodotti dell'industria sono a miglior mercato ne' paesi ricchi che ne' poveri, non è già perchè l'oro e l'argento abbian minor valore negli uni che negli altri, ma perchè in quelli i capitali sono più abbondanti; perchè l'abbondanza de' capitali favorisce i progressi e il perfezionamento dell'industria; perchè un tal perfezionamento abbassa il valore de' prodotti, ed in tal proporzione che l'immaginazione vi si smarrisce, ed alla quale non può giammai pervenire il buon mercato de' commestibili, de' salari e della rendita delle terre ne' poveri paesi.

È adunque chiaro che la cagione dell'alto o basso prezzo delle cose in un paese ricco o povero non deriva già, come insegna Adamo Smith, dall'essere i paesi ricchi più o meno in istato di dare un maggior prezzo all'oro ed all'argento; ovvero, il che è lo stesso, dall'essere maggiore o minore il valor dell'oro e dell'argento in questo o in quel paese. Il loro valore è lo stesso da per tutto. Deriva soltanto dal perchè le cose con le quali si cambiano hanno un valor diverso. Secondo lo stato di ricchezza e di prosperità di ciascun paese, le cose variano: l'oro e l'argento soltanto conservano un valore più livellato e più uniforme. Ed a questa loro uguaglianza di valore ed alla variazione del valor delle cose attribuirsi dee la loro qualità di prodotti preferiti, e l'influenza che hanno su la ricchezza.

Influenza dell' eguaglianza di valore de' metalli preziosi su la ricchezza particolare e generale.

Se l'oro e l'argento fossero meglio pagati o avessero un maggior valore ne' paesi ricchi che ne' poveri, sarebbe impossibil cosa arricchire i paesi poveri e civilizzare i popoli barbari e selvaggi. Siccome i paesi poveri non ricompenserebbero l'oro e l'argento tanto bene quanto i paesi ricchi, questi non potrebbero giammai penetrarvi, fecondarli, arricchirli: e siccome sembra impossibile e non v'ha esempio che un popolo sia uscito dalla povertà e dalla barbarie e sia pervenuto alla ricchezza ed alla civiltà per solo proprio interno impulso e senza veruna comunicazione con altri popoli; egli è cosa evidente che se i prodotti de' popoli poveri e barbari fossero più cari di quelli de' paesi ricchi, qualunque comunicazione sarebbe impossibile tra loro; e per conseguenza i popoli poveri e barbari si rimarrebbero eternamente nella povertà e nella barbarie.

Ma così non avviene. Presso i popoli poveri e barbari, i prodotti spontanei della natura e quelli dell' agricoltura sono a prezzo più basso, mentre ad alto prezzo s' innalzano ne' paesi ricchi, come all' opposto e per una specie di compenso, i prodotti dell'industria che ne' paesi ricchi sono a bassissimo prezzo, hanno assai gran valore nei poveri paesi. V'ha dunque fra questi popoli cagioni permanenti di comunicazione, di ravvicinamento, di commercio. Le loro relazioni fanno lor godere del buon mercato de'loro prodotti scambievoli, rendono loro comuni i loro particolari vantaggi, e li fan partecipi de' benefizi che la natura e la civiltà hanno fra loro diviso.

In tal guisa la provvidenza ha stabilito nella differenza de' valori de' prodotti di ciascun paese le cagioni di comunicazione tra gli uni e gli altri, e, nella uniformità de'valori dell' oro e dell' argento, un mezzo di cambio de'loro prodotti, un regolatore delle loro relazioni commerciali, ed un mobile potentissimo della loro fatica e della loro industria (1).

Ma non bisogna ingannarsi: l'oro e l'argento non pervengono a questa utile destinazione come semplice prodotto della fatica, il cui valore dall'abbondanza o dalla rarità sia regolato: son essi un prodotto preferito da tutti gli uomini, da tutti i popoli, da tutto il mondo commerciante. Il loro valore è lo stesso da per tutto perchè se ne ha da per tutto lo stesso bisogno, perchè eccitano da per tutto lo stesso desiderio, perchè rendono da pertutto lo stesso servigio. Tutti gli altri prodotti variano nel loro valore perchè si può giungere al termine de'loro bisogni al di là de' quali non hanno più valore. Ma l'oro e l' argento, come prodotto preferito, variar non possono da un paese all' altro, nè fra gli individui dello stesso paese, perchè il bisogno ne è sempre lo stesso, perchè l' avarizia degli uomini esaurisce l'abbondanza della natura.

(1) *La sagesse a presque toujours tort, quand elle prétend diriger la nature. La différence des produits des différens sols et pays est une indication que la Providence a intention qu'ils se secourent mutuellement et fournissent à leurs besoins respectifs.* — Dauevant tom. I. pag. 104.

ART. 6. *De' valori fiduciari di circolazione.*

Se la scienza de' valori di circolazione fosse limitata alla sola cognizione della natura del prodotto preferito, delle diverse sue specie locali, nazionali ed universali, e della influenza di ciascuna di esse su la ricchezza particolare, nazionale ed universale, offrirebbe già un grande interesse, vasti rapporti, immensi risultati, e meriterebbe di occupare un luogo distinto nella scienza dell' economia finanziera. Ma pure ciò non è altro che il suo primo passo, e, per così dire, il suo punto di partenza. Dalla scoperta de'valori fiduciari, dal loro impiego, dalla loro classificazione in un'ordine scientifico rendono la data i suoi progressi e la sua gloria. L'esame di un tal fenomeno economico si rende per conseguenza della prima importanza.

Da che fu determinato un produttore a dare i suoi prodotti su la promessa di riceverne il valore in prodotti preferiti, la scienza de' valori di circolazione prese un gran volo, estese le sue vedute, moltiplicò le sue combinazioni, ed a risultanti pervenne che sorprendono l' immaginazione.

Bentosto alla promessa di dare il prodotto preferito per prezzo de' prodotti ordinari, si aggiunse la facoltà di circolare di mano in mano, e ciascuna di quelle circolazioni rendè un nuovo servigio e un nuovo valore aggiunse a quello che avea.

Finalmente il sistema de' valori fiduciari fu compiuto quando al cambio della promessa di dare il prodotto preferito si trovò mezzo di estenderlo per compensazione con altra promessa della stessa natura, in modo che fu allor possibile ed è divenuto abituale, che una promessa di dare il prodotto preferito mette in movimento quantità più o meno grandi di prodotti della fatica, che tutta lor faccia trascorrere la distanza che separa il produttore dal consumatore, e che al suo cambio, colui che dee dare il prodotto promesso ne sia dispensato perchè possesore di una promessa che gli dà diritto a ricevere il prodotto che dee dare. In questa ipotesi, le due promesse si estinguono scambievolmente, escono di circolazione senza che la borsa sleghi, senza che la menoma quantità s'impieghi del prodotto preferito. Dal che segue che quantità più o meno grandi de' prodotti della fatica circolarono per solo impulso della fiducia di possedere quando che sia il prodotto preferito, e che vengon consumate senza suo soccorso, ed anche senza suo intervento.

Non è questo il luogo di entrare in minuti ragguagli su le misure prese, su le istruzioni e su i metodi che producono un tal fenomeno. Tutto ciò trova il suo conveniente sito nelle sez. IV, V, VI, VII e VIII di questa prima parte del nostro lavoro. Qui ci limiteremo in conseguenza all'esame di alcune quistioni su la natura, i vantaggi e gl'inconvenienti de' valori fiduciari, quistioni che spargono dell'imbarazzo su questi obbietti della scienza economica, ne arrestano i progressi, ne restringono i benefizi.

Della natura de' valori fiduciari.

I valori fiduciari non sono propri alla circolazione de' prodotti della fatica se non in quanto che consistono della promessa di dare il prodotto preferito che ne forma il valore e l'equivalente. La promessa di dare qualunque altro prodotto non opera lo stesso effetto, perchè un tal prodotto, qualunque si fosse, sarebbe soggetto a variazioni che il prodotto preferito non subisce se non minimamente, soprattutto quando consista in oro od argento come attualmente il sono nel mondo commerciante; perchè una promessa di tal natura ricondurrebbe la circolazione allo stato in cui era prima della scoperta del prodotto preferito, la ridurrebbe al cambio materiale di prodotti con prodotti, condizione la men favorevole che possa darsi alla circolazione, alla consumazione ed ai progressi della ricchezza.

Ed anche quando i valori fiduciari si riposino su la promessa di dare oro ed argento, non sono essi tutti egualmente idonei alla circolazione, ed è un grave sbaglio l'averle tutte confuse sotto la denominazione di *carta monetata*. Ed una tal confusione non è la minore delle cagioni del disordine che regna nelle opinioni degli scrittori in questa parte della scienza finanziera.

Delle varie specie di valori fiduciari.

Possono distinguersi i valori fiduciari impiegati nella circolazione dal carattere di quelli che li mettono in circolazione, ed allora sono di tre sorte.

Alcune emanano da negozianti, da banchieri, da casse commerciali; e consistono in lettere di cambio, biglietti ad ordine, a vista, di cassa e di deposito, in borderò ed azioni di compagnie o intraprese di commercio.

Altre sono emesse dal governo, sotto titolo di debito consolidato, esigibile, di servizio corrente, e di carta monetata. Quest'ultima contiene sempre un'impronto forzato su tutti gli oggetti messi in circolazione.

Finalmente le ultime son biglietti di particolari a termine, o obbligazioni ipotecarie e portanti interesse.

Di tutti questi valori fiduciari i soli effetti di commercio, di banchieri, e de' banchi, i titoli del debito esigibile e del servizio corrente, la carta monetata e i biglietti de' particolari concorrono effettivamente alla circolazione de' prodotti della fatica, perchè promettono di dare il prodotto preferito formante il loro valore e il loro equivalente.

Le azioni delle intraprese e compagnie di commercio e di banco, il debito consolidato de' governi, e le obbligazioni ipotecarie di particolari non sono valori fiduciari di circolazione, perchè non sono mai dati e ricevuti come prodotto preferito, perchè non sono messi in circolazione se non per soccorso del prodotto preferito, e perchè non possono esser considerati se non come valori mobiliari ed immobiliari, co' quali bisogna classificarli.

Vedremo alla sez. V le conseguenze della immobilizzazione delle inscrizioni al gran libro del debito consolidato. Intanto una tal separazione e classificazione delle diverse specie di valori fiduciari non deggiono confondersi con quelli che meritano questo titolo sotto una vaga denominazione di carta monetata, e sarebbe grossolano inganno il credere che producano tutti lo stesso effetto ed operino la stessa circolazione.

Per assimilarli ne' loro affetti, bisognerebbe che offerissero la stessa guarentia a meritassero la stessa confidenza. Ma sono ben lontani dall'avere un tal carattere uniforme, e dal godere della stessa considerazione morale.

I valori fiduciari del commercio de' particolari hanno una guarentia quasi certa nella moralità di coloro che gli sottoscrivono, nella regolarità delle loro operazioni, nella solidità de' loro affari o della loro fortuna, e nelle cauzioni che possono contra di loro esercitarsi.

Gli effetti però de' governi e la loro carta monetata ebber sinora quasi sempre la loro esistenza dal potere, e spesso dalla violenza; e sarem per vedere con domestici esempi, nelle operazioni di finanza dal 1806 a 1815, come non si ebbe giammai guarentia, e di rado speranza che fosser soddisfatti fedelmente ed integralmente; e però sono piuttosto di ostacolo che di favore divenuti alla circolazione. Non è già che i governi non abbiano mezzi da emettere valori fiduciari, per tutti i riguardi superiori a quelli del commercio, de' banchieri, e del banco; ma per lo più i ministri de' Sovrani, e de' popoli si sono mostrati ben inferiori in lumi, in talenti ed in genio nell'amministrazione degli affari pubblici a' negozianti ed a' banchieri nella condotta de' loro particolari interessi. Questi ultimi hanno portato all'ultimo grado di perfezione tutta la scienza de' valori fiduciari del commercio a de' banchi; mentre i governi han fatto fare appena i primi passi a quella che loro sarebbe stato così utile e così profittevole a' popoli. Quando essi ebbero esaurita la risorta degl'impronti mascherati o forzati che compromettono la circolazione se non l'ostruiscono, a strascinar si

ridursi servilmente sopra i passi del commercio, ed a servirsi de' suoi metodi, quantunque inconvenienti affatto a' pubblici affari. *Sed redit animus.* La nostra amministrazione finanziera offre ben altro aspetto, come sarem per vedere; ed un Genio affatto nazionale presedeva al loro riordinamento.

I valori fiduciari di circolazione ne escludono l'oro e l'argento?

Pensa Adamo Smith che i valori fiduciari sostituisconsi sempre al prodotto preferito, e in altri termini, che tai valori escludon sempre l'oro e l'argento dalla circolazione, e rimpiazzano un istrumento assai dispendioso con un altro men costoso e tal volta non meno convenevole; *ub. sup. l. II. c. 2.*

Se quest' autore nel portare un tal giudizio su i valori fiduciari non altro avesse avuto in mira che la sola carta monetata, il suo giudizio sarebbe al coperto da qualunque critica. La carta monetata s' introduce nella circolazione pel solo potere, e spesso per sola violenza onde soccorrere ad urgenti bisogni: circola, perchè ciascuno si sforza di farne ad altri portare il peso: offre un' equivalente in speranza, e non può giammai sostenere la concorrenza del danaro. Per la qual cosa, quando entra in circolazione ne dee di necessità escludere il danaro, giacchè non ha il suo valore, tutto, perchè il danaro la escluderebbe s'ella non lo escludesse. Ma protetta dalla onnipotenza del governo, la carta monetata si rimane in circolazione, ed il danaro va via. E perciò è rigorosamente vero il dire che la carta monetata esclude il danaro dalla circolazione.

Ma una tale esclusione è poi vantaggiosa, come Smith suppone, e rimpiazza un istrumento sempre molto dispendioso con un' altro men costoso e spesso non meno convenevole? — Pare che l' autore inglese non abbia azzardata una tale opinione, se non perchè de' principii della circolazione, delle sue cagioni e de' suoi mobili non si avea formato esatte nozioni.

Qualunque carta monetata che esclude dalla circolazione l' oro e l' argento si riduce spesso ad un prodotto preferito nazionale, ben inferiore al prodotto preferito universale; del che abbiam sopra veduto le differenze. Lungi dunque dal potersi dire che la carta monetata sia men dispendiosa dell' oro e dell' argento che rimpiazza, dee dirsi al contrario rovinosa, perchè offende la produzione ed attacca la ricchezza.

Ma che dee pensarsi degli altri valori fiduciari che non sono carta monetata? Potransi loro rimproverare gli stessi vizi che infettano la carta monetata?

Egli è certo che tai valori non solo non escludono l' oro e l' argento dalla circolazione, ma altresì che vi entran soltanto per loro guarentia e per solo loro impulso. Il prodotto favorito n' è il creatore, il regolatore, il mallevadore.

È ben vero che talvolta i valori fiduciari lo rendono inutile, ma nol rimpiazzano giammai. Sempre l' oro e l' argento è ciò che sotto forma di valori fiduciari fa il servigio della circolazione, la vivifica, e ne adempie tutte le funzioni. I valori fiduciari altro non fanno che renderne la presenza meno necessaria, e supplirli temporaneamente. E quando anche percorressero tutta la circolazione e ne uscissero senza il concorso dell' oro e dell' argento, sempre l' oro e l' argento è ciò che si è pensato di dare, e per conseguenza sempre l' oro e l' argento è ciò ch' è circolato. — Ed è questo il principio regolatore della legislazion nostra su la economia de' banchi, come sarem per vedere; e in questo solo senso ciò che Adamo Smith ha detto della carta monetata si applica perfettamente a' valori fiduciari, de' quali soltanto si può dire che rimpiazzano un' istrumento sempre dispendioso di troppo con un' altro men costoso, e talvolta non meno convenevole.

Soli valori fiduciari son quelli che sono realizzabili in oro ed argento.

Si è preteso che i valori fiduciari non deggian realizzarsi in moneta ne' paesi ne' quali la circolazione si fa in biglietti di banco; e che riguardo a tali sorte di biglietti, sia sufficiente che possan sempre realizzarsi in una quantità di derrate eguale al valore della quantità di moneta che vi si specifica; il che è nel fatto 99 volte per 100, la sola cosa che tutt' i biglietti circolanti in un paese possono effettuire. *Repertory Monthly*, t. XIII, *aprile* 1811.

Egli è verissimo che si è giunto ad accreditar l' opinione che i biglietti di banco di circolazione non sono realizzabili in oro ed argento; che Governi illuminatissimi si son creduti in diritto di dispensarli da una tale realizzazione, e che creder si potrebbe non esserne risultati grandissimi svantaggi. Ma tali esempi non sembran molto decisivi, non sembrano molto soddisfacenti.

Quando un paese fa la circolazione de' suoi prodotti con carta di banco non realizzabile in oro ed argento, ma in prodotti, rientra nella classe de' paesi che hanno una carta monetata, e soffrir ne deggiono conseguentemente tutte le calamità. La sola differenza che distingue queste due specie di carta, e convien pur confessare esser grandissima, si è che la carta di banco ha una guarentia nella solvibilità del banco, mentre la carta monetata l' ha soltanto nella fortuna del Governo. Ed una tal differenza può ben aver contribuito fino ad un certo punto, a salvare la carta di banco dal discredito che colpì sempre ed avvilì la carta monetata.

Ma in tal caso è di necessità osservare, che la

carta di banco non realizzabile in oro ed argento esser dee infinitamente onerosa, soprattutto nelle relazioni commerciali con lo straniero, le quali, come abbiam veduto, su la scala soltanto dell'oro e dell'argento si stabiliscono; il che espor dee i popoli che seguir non possono un tal modo di cambio, a dare maggior quantità di prodotti per supplire alla differenza che dee costarne allo straniero onde procurarsi l'oro e l'argento che non può darglisi, e che per questa cagione medesima più vivamente desidera e domanda con maggior premura.

Se l'Inghilterra nell'ultima crisi degli affari di Europa non sembra aver sofferto molte perdite, quantunque sol impiegasse nella circolazione de' suoi prodotti i suoi biglietti di banco non realizzabili in oro ed argento, ciò provenne perchè diverse circostanze la favorivano sotto altri riguardi. V. Ganilh, *ub. supr.*, *l. II.*, *c. 3.*

Ritorneremo su queste idee nel disviluppare i principii che stabiliscono la differenza de' nostri banchi di deposito da quelli di mera circolazione.

L'oro e l'argento non decrescono proporzionalmente al decrescimento de' prodotti.

« La moneta, dice Smith, non ha altro impiego oltre quello di far circolare tutte le mercanzie di consumo. È la moneta quella che compra i viveri, le materie, le opere finite, e li distribuisce a' loro diversi consumatori; e perciò tutto quel che un paese può impiegare annualmente in numerario vuol esser determinato dal valore delle mercanzie che l'annuo consumo fa circolare. Se queste diminuiscono di valore, la moneta che li fa circolare decresce nella sua quantità, ma non si rimane oziosa. Interesse di chi la possiede è di darle un impiego; e non potendo trovarglielo nell'interno del paese, a dispetto di tutte le leggi e di tutte le proibizioni, la invia al di fuori a comprar mercanzie che servir possono alla consumazione interna. » *Ub. supr. l. II. c. 3.*

Ma egli è poi vero, o anche possibile, che il prodotto annuo di un paese diminuisca di valore finchè l'oro e l'argento che il fa circolare non soffrono verana diminuzione? — Pare impossibil cosa il comprenderlo.

Il valore de' prodotti della fatica non diminuisce in un paese se non quando il bisogno che se n'avea diminuisca, o si perda una parte d'oro e d'argento che ne paghina il valore. Finchè il bisogno di consumare e i mezzi di pagare rimangono, il valore de' prodotti non può abbassarsi. Or un sol caso è possibile nel quale il bisogno de' prodotti della fatica diminuisca, quantunque la quantità dell'oro e dell'argento rimanga la stessa; ed è quello della mortalità di una parte più o men considerevole della popolazione. Ma un caso tanto straordinario non merita occuparci.

La sola cagione ordinaria della diminuzione della quantità e del ribasso del valore de' prodotti è l'impoverire; ma qualunque ne sia la cagione, sempre l'oro e l'argento è ciò che dapprima dispare dalla circolazione, e la loro disparizione reagisce su l'impoverimento, e ne precipita ed accresce le calamità.

L'oro e l'argento non si accrescono in proporzione dell'accrescimento de' prodotti.

» La moneta, dice Smith, aumenta da per tutto in quantità, a misura che il prodotto annuo aumenta in valore. A misura che le mercanzie di consumo che annualmente circolano in un paese acquistano un valore più considerevole; hanno bisogno per circolare di una maggior quantità di danaro. L'aumento de' metalli sarà dunque in tal circostanza, non la cagione, ma l'effetto della prosperità. » *Ub. supr.*

È impossibil cosa il concepire come mai i prodotti di un paese possan crescere di valore prima che l'oro e l'argento che deggion pagarli siensi aumentati in quantità; e molto meno come mai i prodotti crescer possano in quantità senza che in quantità crescano ancora l'oro e l'argento che ne sono l'equivalente. I produttori non accrescono la quantità de' loro prodotti se non perchè quella che producevano non era sufficiente alla domanda. Ma l'effetto naturale e necessario di una maggiore domanda è quello di accrescere il valore de' prodotti domandati, accrescimento che non può accader giammai se non quando i mezzi di pagare, vale a dire la quantità dell'oro e dell'argento, siensi aumentati. In una parola, senza aumento di domanda e di equivalenti, esser non vi può aumento di valori ne' prodotti, non aumento nella loro quantità.

Supporre che una parte dell'aumento de' prodotti vada a comprare oro ed argento dallo straniero per pagare l'altra parte di un tale aumento, è un supporre che un produttore oltrepassi i bisogni della consumazione e l'accrescimento degli equivalenti, e che si esponga al rischio di produrre maggior quantità di derrate per lontana eventualità di riceverne quando che sia l'equivalente. Una tale supposizione è sovversiva di tutto il sistema economico.

Adamo Smith che ha ben preveduto una tale difficoltà, ha cercato di farla disparire con una nuova ipotesi.

Ei suppone che, aumentandosi la quantità delle mercanzie che circolano annualmente in un paese mentre la quantità di monete che mette in circolazione rimane la stessa, il capitale del paese, quantunque nominalmente lo stesso, diverrà nondimeno meno considerevole nella realtà, e che potrà avvenire che, quantunque si continui a nominare la stessa quantità di monete, comandi tuttavia ad una maggior quantità di fatica; *ub. supr. c. IV.* Ed in tal modo, come ben riflette Ganilh, *l. c.* sentì egli stesso la

necessità di accrescere il valore della moneta prima di accrescere il valore de' prodotti della fatica; perciocchè supporre che la stessa quantità di moneta possa imporre una maggior quantità di fatica, non è egli un supporre che la moneta sia cresciuta di valore? Poco importa che il suo valor nominale rimanga lo stesso, se il suo valor reale si è accresciuto: tanto nell'un caso che nell'altro, il produttore riceverebbe per una maggior quantità di prodotti un equivalente più considerevole, e per conseguenza sarebbe ancor vero, come si è di sopra stabilito, che l'aumento di moneta in valore, o in quantità preceder debba l'aumento della massa de' prodotti.

Art. 7. *Della produzione, circolazione e distribuzione della rendita pubblica.*

Dall'esame alquanto lunghetto, ma indispensabile, delle dottrine economiche relativamente alla creazione de' valori, abbiam potuto conoscere, come tutte le opinioni speculative che dominano ne' migliori libri di economia politica son vane, ideali, illusorie; e potrebbe dirsi che gli scrittori speculativi più celebri avesser creduto di maggiore importanza il persuadere a' popoli di aver essi seguito una guida infedele nell'abbandonarsi agl' impulsi del proprio interesse il quale pur molto di rado inganna, che il provar loro come le nuove vie ed incognite, che l'immaginativa schiude alla loro ambizione fossero valevoli a soddisfarla. È avvenuto della scienza dell'economia politica come di tutte le altre scienze speculative le quali, per essere state distaccate dall' intero complesso delle umane cognizioni, nel vago delle immaginazioni si spaziano, ove il pendolo della ragione umana, se pure è lecito adottar questa immagine, dall'uno all' altro estremo si trasporta con un oscillar senza posa.

Quando a meditar si cominciò su le fondamenta della pubblica economia, il consenso di tutti i popoli avea già dato ai metalli preziosi la caratteristica di prodotto preferito; e l' indiffinita accumulazione di questi metalli fu l' unico scopo delle amministrazioni, l' unica ricerca di tutti gl' ingegni che a meditar si volsero su i mezzi di miglioramento della fortuna pubblica e privata. Le parole danaro e ricchezza si confusero allora in una sola idea: e ricchezza ed onnipotenza di uno stato, divennero frasi convertibili. Qui il pendolo toccava uno degli estremi della sua curva, e si rimase gran tempo in questa posizione forzata.

Si vide poi, che con l'opera de' cambi non eran soli produttori di ricchezza que' che lavoravano alle miniere; e si vide insiememente che il maggior bene di uno stato esser non potea quello di accrescer soltanto masse d' oro e d' argento, sia col commercio sia con la forza delle armi; che anzi determinar ne potea la rovina.

La declinante fortuna della Spagna, in mezzo a' suoi sterminati tesori favoriva un tal pensiere. Popoli intanto non mancavano, antichi e nuovi che ad onta d' immenso accumulamento di preziosi metalli preda soggiacessero di poveri soldati. Si pensò ad una base più solida di ricchezza e di potere, e si credè rinvenirla ne' soli popoli agricoltori. Ed ecco Quesnay con la sua scuola, derivare dall' unica azione della produzione territoriale ogni sorgente di ricchezza e di potere. Ed ecco il pendolo spinto con gran forza all' altro estremo.

Sorge Smith, e lo rispinge in senso contrario. La terra, ei dice, altro non è che un istrumento, una macchina con cui l'industrioso esercita la sua fatica: e la sola fatica è la sorgente d' ogni produzione, e conseguentemente d' ogni ricchezza. Eccitate alla fatica, e le produzioni si aumenteranno: promovete la popolazione, e con essa avrete promossa ogni pubblica e privata utilità. *Crescete* e *moltiplicate*: è questa la legge dell' Eterno.

Ma già si presenta Malthus, e siamo al quarto periodo della scienza economica, alla quarta posizione forzata del pendolo, e tutte quelle belle illusioni spariscono. Ei si fa molto pesantemente ma invincibilmente a provare che la popolazione aposta la proprietà; che un tale spostamento crea alcuni ricchi, e quantità innumerevole di poveri; che un infortunio è la popolazione quando mancano mezzi di sussistenza.

Quando sono molti gli elementi che concorrono alla posizione di un problema, la soluzione ne divien difficile, ed impossibile ancora se i dati che si pongono non sien tutti messi a calcolo, e nella loro integrità con accuratezza determinati.

Ma certo è, che in tutti questi sistemi vi è molto di vero, purchè dalle esagerazioni e dalle idee esclusive si prescinda; e vedremo nascer spontaneo il modo di metterli a concordia dopo l'esame che ci rimane ad instituire sul fenomeno economico delle consumazioni per dilucidare con esattezza tutti i dati del problema del quale cerchiamo la soluzione.

Ne' progressi attuali della scienza economica, e più dell'amministrazione governativa, rischiarate dalla esperienza, basta ridare un moto libero al pendolo, e renderlo indipendente da estranei impulsi che ne alteravano le leggi: così le oscillazioni di mano in mano verranno a diminuire, finchè finalmente pervengano nella stabilità della verticale.

Esaminate e discusse senza spirito di parte le principali opinioni che regnano nelle moderne scuole economiche, il problema ci si presenterà risoluto per sè stesso in tutta la sua ampiezza.

Esame della teorica delle consumazioni.

Considerate le consumazioni sotto il rapporto della ricchezza, son esse la molla animatrice dei

produttori e lo scopo della produzione. Sol per consumare si produce, sia annualmente, sia prossimamente, sia per un tempo indeterminato: ed in tutti i casi, sempre con le consumazioni le produzioni si equilibrano. V'ha tra la produzione e la consumazione corrispondenza tanto intima, tanto immediata, tanto necessaria, che offender l'una non si può senza ferir l'altra col colpo medesimo: esser non vi può soppressione o diminuzione di consumo, senza che una soppressione o proporzional diminuzione di prodotti non tragga seco. Dalla qual necessaria dipendenza della produzione dalla consumazione, non è possibile non inferire doversi questa considerar di quella come unica origine, misura e scopo.

Ciò non ostante Adamo Smith e la sua scuola ben diversamente e sotto altri aspetti le consumazioni riguardarono: varie sorte ne distinsero ed in varie classi i consumatori allogarono: alle consumazioni delle classi produttive di rendita il titolo di capitali accordarono, attribuendo loro una facoltà produttiva, mentre le consumazioni di tutte le altre classi della popolazione sterili riputarono, improduttive e distruttive anche della ricchezza.

Una tal dottrina è il complemento di quella che limita la facoltà di produrre alla sola fatica delle classi occupate alla produzione della rendita, e che la ricchezza fa dipendere dalla proporzione delle classi produttiva di rendita con le altre classi della popolazione, le cui consumazioni assimila ad un peso inerte nel meccanismo della produzione. Ma se una tal dottrina è ben conseguente dell'altra, l'erroneità dell'una basterebbe soltanto a convincersi dell'erroneità dell'altra. Ma viemeglio ne appariranno le illusioni esaminando per poco le gravi sconcezze che n'emergono nel far l'applicazione di tali teoriche al fenomeno della consumazioni.

E di fatti, come mai concepire che le consumazioni sieno improduttive e divenir possano funeste alla produzione, quand'egli è certo che il produttore non dà i suoi prodotti al consumatore se non a condizione di riceverne un equivalente? Forse un tale equivalente non rimpiazza il prodotto consumato? Forse i valori che sussistono dopo la consumazione non sono, come i valori che ha distrutti, elementi di richezze, di potere, di grandezza?

I valori sostituiti ai valori distrutti dalla consumazione sono elementi della ricchezza.

Invan si distinguono gli equivalenti in servigi dagli equivalenti in derrate, in merci, ed in prodotti materiali. Tutti son valori della stessa natura, e tanto simili che si cambiano gli uni con gli altri, e tutti in questi cambi van suggetti del pari alla legge della concorrenza. Consumar valori in derrate, merci ed altri prodotti materiali, o consumar valori in servigi di utilità, di comodo e di piacere, è affatto lo stesso per la ricchezza: ne' due casi v'ha uguaglianza di produzione e di popolazione, e conseguentemente eguaglianza di potere e di ricchezze. Senza i valori in servigi, valori in derrate e merci non vi sarebbero, e conseguentemente derrate e merci non si sarebber prodotte. Esser non vi possono produttori in derrate e merci se non vi sono produttori in servigi; e viceversa. Non danno impulso alle produzioni dell'agricoltura, delle manifatture, del commercio le sole consumazioni degli agricoltori, de' manufatturieri, de' commercianti, ma le consumazioni altresì delle altre classi della popolazione che rendon servigi particolari e pubblici.

Se un paese avesse valori di consumazione e mezzi da consumare limitativamente soltanto alla concorrenza delle derrate e delle merci, e se altri consumatori non avesse oltre alle classi produttive della sua rendita; la produzione arrestar si dovrebbe alla sole consumazioni de' produttori della rendita, e, per quanta fosse l'estensione che dar si volesse a' suoi bisogni, la produzione sarebbe oltremodo ristretta, e la ricchezza mezzi non avrebbe da sorpassare la limitata sfera entro la quale verrebbe ad essere circoscritta.

Ma se alle consumazioni delle classi produttive della rendita quelle si aggiungono delle classi i cui servigi contribuiscono all'agio, a' comodi, ed a' piaceri della vita; la produzione allora siegue i progressi della coltura, dell'ingegno, dell'industria, e si espande in uno spazio indefinito, i cui termini son ne' limiti soltanto delle umane facoltà. Ed in questa ipotesi la ricchezza non solo dalla produzione verrà a comporsi da' consumi delle classi produttive della rendita, ma dalla produzione altresì della consumazione di tutte le classi che concorrono al ben' essere degli uomini, alla potenza degli stati, allo splendore delle nazioni.

Esame di una opinione di Say.

« Ma, dice Say, non dipende dagli uomini il produrre come il consumare; non è così agevole l'accrescere le proprie rendite, quanto il mangiarle; ed ancorchè fosse vero, che il bisogno della spesa alimentar dovesse l'amor della fatica, non si potrebbero accrescere le produzioni se non con l'accrescere de' capitali, che formano uno de' necessari elementi della produzione. Or capitali non possono accrescersi se non col risparmio; e qual risparmio possiamo attenderci da coloro, che non sono eccitati a produrre, se non per la brama di godere? » *Elem. d'Ec. publ.*, *t. II. p.* 233.

Una tale obiezione, dice molto a proposito Ganilh, sembra denudata di fondamento in tutte le sue asserzioni.

Si afferma che non è tanto facile il produrre quanto il consumare; e nella verità egli è più

difficile il consumare che il produrre. Perciocchè per produrre basta faticare, il che è nel potere di ogni essere valido. Ma per consumare è necessario che si abbia un equivalente da dare al produttore, il che non è sempre ne' mezzi del consumatore.

Si afferma inoltre, che non è tanto facile l'accrescere le proprie rendite quanto il mangiarle; e nel fatto non v'ha bisogno di accrescere le proprie rendite se non per mangiarle. E di vantaggio non si vede il perchè siensi stabilite tra la facilità di mangiare la propria rendita, e la difficoltà di crescerla, relazioni che non vi sono.

Finalmente si afferma, che non si può accrescersi la produzione se non accrescendo i capitali; che i capitali non possono accrescersi se non col risparmio; e che non possiamo attenderci risparmi da coloro i quali sono eccitati a produrre dalla sola brama di godere: ed intanto egli è certo che lo stesso avaro non risparmia se non per la brama che ha di non mancar giammai de' mezzi di godimento; che il capitalista il quale fa de' risparmi per moltiplicare i suoi capitali, non ha altro scopo se non quello di aumentar la sua rendita, e conseguentemente di procurarsi più numerosi mezzi di godere; che l'operaio non fatica se non per la brama di provvedere più abbondantemente a' suoi bisogni, e forse nella speranza altresì di procurarsi qualche comodità, il che per lui è godere; e che finalmente non v'ha un sol produttore il quale, nelle sue fatiche per la produzione, non sia eccitato dal desiderio di godere.

In una parola la brama di godere è insiememente la molla animatrice e sola animatrice dell'economie, de' capitali, della fatica, della produzione, e della ricchezza.

Se si è trascurato di ravvisare l'influenza di un tal desiderio nella produzione, ciò è derivato soltanto dalla falsa posizione in cui gli osservatori eransi situati. Siccome non si è valutata la fatica se non in ragione de' suoi prodotti e non già in ragione del suo valore; non potea vedersi la ricchezza se non nella progressione de' prodotti della fatica, e qualunque consumazione de' prodotti straniera alla loro riproduzione sembrar dovea improduttiva della ricchezza. Nella teorica però che valuta tutti i generi, tutte le specie di fatica soltanto pel loro valore, e il loro valore pel cambio, la cosa è tutt' altrimenti; e dee riconoscersi che la ricchezza non consiste ne' prodotti della fatica, ma nel valore di tutte le opere; che esclusivamente da tutt' i loro valori la ricchezza si compone, dalla diminuzione de' quali può soltanto scapitare la ricchezza, come pei loro progressi aumentarsi.

Or la consumazione de' valori non può arrestar giammai questi progressi perchè di necessità l'un valore all'altro sostituisce, perchè al valor distrutto un egual valore è sostituito.

Ma come, dirassi, non è più ricco un paese quando le sue aie, i suoi granai, le sue cantine, i suoi magazzini e le sue botteghe son meglio approvvigionati, che quando i prodotti che vi erano addensati vengono a consumarsi dalle classi che sol servigi rendono di comodità, di piacere, di fantasia? — « Bisogna ben confessare, dice giudiziosamente Ganilh, che bisogna trovarsi in qualche imbarazzo nel rispondervi per l'affermativa, ed io non dissimulo, soggiunge, quanta presa una tal risposta presti al ridicolo e qual vantaggio alla critica; ma io non sacrificherò l'interesse della scienza ad un vano amor proprio. Si tratta di esser utile, ed ogni timore dee disparire e tacersi ». *l. c., t. II, pag. 420.*

Divisione del prodotto annuo in due parti.

I prodotti della fatica de' popoli si dividono in due parti. L'una è riserbata alla produzione delle classi produttive della rendita, e forma il valore delle spese di produzione. L'altra appartiene a' capitalisti, e compone il prodotto netto o la rendita propriamente così denominata.

Or queste due porzioni della rendita totale non hanno tra loro veruna relazione, non si confondono giammai nella consumazione, e seguono una destinazione affatto diversa.

Quella ch'è riserbata alle classi produttive della rendita, quando non oltrepassa i loro bisogni, non può essere rivolta ad altri oggetti. Il bisognevole esser non può convertito in superfluo, come il superfluo non può tener luogo del bisognevole. E siccome l'equivalente de' prodotti destinati alla consumazione delle classi produttive della rendita consistono nella loro fatica; ne segue di necessità, che le loro consumazioni non possono giammai compromettere il lavoro necessario alla produzione della rendita.

Se la porzione delle classi produttive della rendita, ne' prodotti della fatica, sorpassa i loro bisogni, e dà loro mezzi di aspirare a valori di comodità, di piacere, e di fantasia; allora rientran quelle nelle classi che vivono del prodotto netto, e deggiono conseguentemente andare con quelle assimilate. Veggiamo dunque qual sia il risultato di questa seconda porzione del prodotto totale.

La sua consumazione, di qualunque natura si sia e qualunque siasi la specie di consumatori, non interessa in verun modo la produzione della rendita, allorchè il proprietario e il capitalista, che si dividono questo prodotto netto, l'impiegano a procurarsi comodi, godimenti e fantasie; tutto ciò importa poco: la produzione non ne soffre, perchè ha sol bisogno de' loro capitali, i quali non hanno relazione con la consumazione de' loro prodotti. Ed in modo tale che, sotto qualunque rapporto voglian ravvisarsi le consumazioni del prodotto annuo, esse non potranno giammai compromettere la sua riproduzione.

Le consumazioni intaccar non possono i capitali della ricchezza pubblica, se non in un solo caso.

Ma il capitalista, il proprietario del suolo non potrebbero essi consumare al di là della loro quota nel prodotto annuo ed intaccar quella che riserbar deggiono per le classi produttive della rendita, e toglier conseguentemente alla produzione i mezzi necessari alla sua consumazione produttiva? « Estendendo le spese al di là della rendita, dice Adamo Smith, l'uom prodigo impoverisce il suo capitale: pari ad un amministratore infedele il quale diverta ad usi profani le rendite di una pia fondazione, ei salaria degli oziosi co' fondi che l'economia de' loro padri avea consagrati, per così dire, al mantenimento dell' industria. Diminuendo così i fondi destinati a mettere in attività la fatica produttiva, egli impoverisce necessariamente, per quanto è in lui, la quantità di questa medesima fatica la quale dà maggior valore alle materie che lavora; e per conseguenza diminuisce il valore del prodotto annuo della terra e delle fatiche di una intera contrada, ricchezza e rendita reale di tutti gli abitanti. » *l. c. lib. II, c. 3.*

Questo timore di Adamo Smith è affatto ipotetico, ed egli stesso conviene che l'economia degli uni compensa la prodigalità degli altri. « Una lunga esperienza, soggiunge questo scrittore, ha provato che l'economia e la saggezza de' particolari compensa non solo la prodigalità, l'imprudenza di alcuni individui, ma benanche le spese stravaganti delle amministrazioni. » Perchè adunque non si è rassicurato da una tale esperienza? Manifestar di temere quando si conviene non esservi veruna ragion di timore, non è egli un affogar la scienza in una incertezza funesta ai suoi progressi?

Sottratto così il capitale agli attentati della consumazione de' prodighi per la saggia riserva degli economi, la consumazione del prodotto netto in oggetti di comodità, di fantasie, e di piaceri, non può, in verun modo, alterar la ricchezza, e neanche ritardarne i progressi. E la ragione n'è chiara: i capitalisti esigono anche un valore da quegli che ammettono alla consumazione della loro parte in prodotti netti, ed un tal valore equivale anche alla rendita consumata, e le sopravvive. Se i valori sostituiti ai prodotti consumati consistono in abiti, in mobili, in bigiotterie, in quadri, statue ed altri oggetti di comodità e di piacere, questi oggetti creano un nuovo fondo, una nuova ricchezza pel paese, offrono utili risorse in circostanze disgraziate, ed imprevedute, contribuiscono in tutti i tempi alla sua magnificenza, al suo splendore, e gli procacciano la considerazione e l'amministrazione degli altri popoli.

E quando anche il prodotto netto fosse applicato in totalità al mantenimento delle arti, de' piaceri più frivoli, ed in apparenza i meno favorevoli alla ricchezza, alleverebbe ancora una popolazione, che aumenta la potenza dello stato, perchè sarebbe sempre disponibile al servigio, contribuisce al suo ben' essere per la moltiplicità, e la varietà de' piaceri della vita, gli dà magnificenza, e lustro agli occhi dello straniero per la celebrità del suo gusto, de' suoi piaceri, della sua civiltà;

E perciò, seguendo le consumazioni annue in tutte le loro ramificazioni, si veggon sempre rimpiazzate da' lavori più o meno utili, più o meno favorevoli ai progressi della ricchezza.

V' ha un sol caso in cui le consumazioni estinguer possono la produzione, e compromettere la ricchezza di un paese, il che avviene quando i governi rimpiazzano li prodotti che consumano con valori che non si vogliono; quando non danno verun valore, e soprattutto quando le loro consumazioni eccedon quelle che esser potevano economizzate da tutti i consumatori su la loro quota nel prodotto annuo. Allora vi ha distruzione della ricchezza, perchè v' ha diminuzione di capitali, ed impossibilità di ripararne la rendita con le economie. Fuori di questi casi che pur troppo spesso s' incontrano nella storia de' popoli, qualunque consumazione del prodotto annuo è sempre utile perchè vien sempre rimpiazzata da un equivalente, o da un altro valore che mantiene il movimento della produzione e favorisce i progressi della ricchezza.

Quali consumazioni sono più vantaggiose?

Qui sorge una quistione di alta importanza per la ricchezza, e di un grande interesse per la scienza. Non basta il sapere che la consumazione del prodotto netto, qualunque sia la classe de' consumatori, non nuoce e alla riproduzione annua: bisogna esaminare altresì qual sia quella specie di consumazione che è più utile.

Se si consulta Adamo Smith, non v' ha dubbio che la consumazione del prodotto netto più vantaggiosa alla ricchezza non sia quella che ne fanno le classi produttive della rendita. Adamo Smith stabilisce questa dottrina ne' termini più espliciti e positivi.

« Non solo, dice questo scrittore, l' uomo saggio ed economo che fa annui risparmj su la sua rendita, concorre al mantenimento d' un maggior numero di mani produttive; ma, simile ad un fondatore di pubblica manifattura, costituisce, per così dire, un fondo perpetuo per provvedere nell' avvenire al mantenimento di un numero di operai sempre eguale; *L. c., lib. II, c. 3.*

Questa opinione sarebbe fondata se la ricchezza de' popoli consistesse nella loro rendita totale, e non già nella loro rendita netta; e soprattutto se non vi fossero altri mezzi da accrescere la rendita netta che l' accrescimento della rendita totale.

Ma se, come si è veduto, la ricchezza non dalla rendita netta si compone; se la potenza dei popoli dipende dalla popolazione disponibile del suo servigio, se lo splendore degli stati deriva soltanto dal numero e dalla importanza delle classi scienziate e letterarie, dalle professioni liberali, e dalle arti di piacere; se, soprattutto, si può accrescere la rendita netta senza accrescere la popolazione delle classi produttive di rendita: la quistione cangia di aspetto, si presenta sotto nuovi rapporti, e dà risultamenti diversi ed anche contrarii a quelli che promette la dottrina di Adamo Smith.

Un paese il quale, fedele alla dottrina di lui, impiegasse in ciascun anno le sue economie ad aumentare le consumazioni delle classi produttive di rendita, crescer vedrebbe ogni anno il suo prodotto annuale; e con esso la popolazione delle classi produttive; a malgrado però di questo doppio accrescimento non sarebbe certo che un tal paese divenisse più ricco e più potente. Non vi sarebbe nulla di straordinario quando l'effetto dell' accrescimento del prodotto annuo, e della popolazione delle classi produttive della rendita, si riducesse a dare maggior agio a queste classi; ed accrescere la loro popolazione, non solo senza profitto per la ricchezza generale, e senza vantaggio della potenza pubblica, ma con detrimento di entrambi.

Una tale assertiva sembrar dee ben paradossale: intanto altro non è che il risultamento de' fatti più autentici e più persuasivi.

Da 20 anni l' Inghilterra accresce in ogni anno i suoi capitali agricoli, ovvero, il che è lo stesso, in ogni anno impiega le sue economie all' accrescimento delle consumazioni della sua popolazione agricola; e ciò che sembra inconcepibile, si è che in questo spazio di tempo ella ha raddoppiato i capitali impiegati nella sua agricoltura. Or qual n' è stato il risultamento? È divenuta ella più ricca e più potente? Ecco ancora ciò che viene ad evidenza stabilito dai fatti.

La rendita netta della sua agricoltura, la quale venti anni fa era di 33 e 25 per 100, è caduta da 25 a 20 per 100. La sua agricoltura è adunque meno produttiva per la ricchezza di 20 a 25 per 100. Ella ha veramente una maggior massa di prodotti agricoli di quel che avea venti anni fa; ma il suo prodotto netto è minore di 20 a 25 per 100. L'aumento del suo capitale nell' agricoltura l' è stato adunque nocivo invece di esserle giovevole.

Vero è che l' aumento di questo capitale ha considerevolmente accresciuta la sua popolazione agricola, ma la sua potenza non ne ha tratto vantaggio; e la ragione è facile a rinvenirsi. Questa addizione di popolazione agricola è necessaria all' estensione dell' agricoltura, e non potrebbe distorsi dalla sua occupazione senza nuocere alla produzione agricola. Questa popolazione non è dunque disponibile per la sua potenza, e conseguentemente l' è tanto profittevole quanto se non vi fosse.

Vi ha qui anche di particolare, che una tal popolazione, inutile alla potenza, è grandemente di peso alla ricchezza. I fatti provano ancora, che dopo l' accrescimento di una tal popolazione la tassa de' poveri si è raddoppiata, il che diminuisce i beneficî dell' agricoltura, e dimostra anche di vantaggio il male impiego che si è fatto del capitale addizionale all' agricoltura. *Rapporto di un comitato della camera de' comuni del parlamento d' Inghilterra, pubblicato in luglio* 1814.

È perciò evidente, che un aumento annuo di consumaziona delle classi produttive di rendita, può accrescere la produzione totale senza accrescere la rendita netta; che anzi invece di accrescerla può anche diminuirla.

Or quali sono le cagioni di un tal fenomeno? La natura dell' impiego del capitale, il termine sino al quale un tale impiego può essere vantaggioso, il soverchio agio delle classi produttive. V. Ganilh, *l. c.*, *p.* 428.

Non v' ha che un sol mezzo per accelerare i progressi della ricchezza, e della potenza de' popoli moderni in un modo sicuro e permanente, quello cioè di diminuire le spese della produzione, crear nuovi prodotti, e dare maggior valore a quelli che vi sono. Or questi mezzi dai progressi dipendono de' lumi, delle scienze, dei talenti e della arti; ed ai loro progressi impiegar si deggiono le consumazioni del prodotto netto. Quanto maggiore sarà una tal consumazione, tanto più rapido ne sarà il progresso. Le classi scientifiche, e illuminate, le professioni liberali, e le arti creano e perfezionano i metodi di lavoro; gli rendono più speditivi e meno dispendiosi; disviluppano l' intelligenza e le facoltà di tutte le classi laboriose ed industriose; le rendono più proprie e più abili al lavoro se, vegliando alla loro salute, alla loro sicurezza, al loro riposo ed al loro ben' essere, raddoppiano le loro forze, la loro attività, la loro industria. Nella propagazione, e nella moltiplicazione delle classi superiori di ciascun popolo consiste l' impiego più vantaggioso delle economie su le consumazioni dell' annuo prodotto. Come le macchine e gli istrumenti facilitano ed abbreviano i lavori meccanici, accrescono i loro prodotti e ne diminuiscono le spese; così le classi illuminate e scienziate, le professioni liberali e le arti influiscono con la diffusione dei lumi, de' talenti e dell' industria sul miglioramento e perfezionamento del lavoro generale, sopra i suoi prodotti e le sue spese: dimodochè un paese s' inoltra tanto più rapidamente verso la ricchezza, la potenza e la popolazione disponibile, quanto più le classi che esercitano i lavori meccanici son meno popolose e meglio pagate; e quanto più i loro lavori son meglio diretti, e meno dispendiosi, tanto più il

loro prodotto netto è maggiore, le classi illuminate e scienziate, le professioni liberali e le arti hanno una più larga quota alla loro ripartizione. La statistica non ha fatto grandi progressi per prendervi numerosi esempi in appoggio di una tal teorica; ma confrontando le statistiche della Francia, e dell'Inghilterra possono trovarsi utili documenti su l'assunto.

La statistica dell'Inghilterra offre nel 1789, la sua rendita totale nella somma di lire sterline 200 milioni; il salario in 90 milioni; il beneficio de'capitalisti, ossia il prodotto netto, in 110 milioni. Dal che risulta che le spese della produzione eran soltanto nove vigesimi, e i benefizi de' capitalisti undici vigesimi del prodotto totale. Intanto le classi laboriose formavano i cinque sesti della popolazione, ed il sesto rimanente le classi che viveano de' benefizi de' capitali, ossia del prodotto netto. In Francia la rendita totale nel 1789 potea esser valutata a 5,845 milioni di lire fr.; le spese d'introduzione a 2,367 milioni; e perciò la rendita netta a 2,178 milioni. Il salario era dunque di tre quinti circa della rendita totale, ed i benefizi de'capitalisti assorbivano gli altri due quinti. Intanto le classi laboriose formavano 23 ventiseesimi della popolazione, e i restanti tre ventiseesimi la popolazione che vivea del prodotto netto.

Dal paragone di questi due stati della popolazione e della produzione, e della ripartiziona che ne segue ne' due paesi, conseguenze derivano di grande importanza per la scienza economica.

Si scorge dapprima che quantunque in Inghilterra le spese della produzione fossero di un quinto minore di quel ch' erano in Francia, pure il salario degli operai inglesi era quasi triplo del salario degli operari francesi. Si scorge poi che quantunque il prodotto netto d'Inghilterra, serbata ogni proporzione, fosse superiore a quello di Francia di un solo decimo, pure dava alle classi di cui formava l'appannaggio, un terzo di più del prodotto netto che la Francia dava alle sue classi della stessa categoria.

Donde mai proveniva tanta differenza di ricchezza ne' due popoli, per agiatezza di popolazione, e per potenza relativa? — Proveniva da una sola cagione: le classi produttive di rendita erano men numerose in Inghilterra che in Francia: vi si era giunto a diminuire le spese di produzione e ad ottenere un maggior prodotto netto, o in altri termini, si era diminuita la porzione delle classi produttive di rendita nel prodotto annuo, per aumentar quella delle classi che viveano del prodotto netto. La quale operazione non s'era potuta fare se non perfezionando la fatica, o in altri termini, se non aumentando la porzione delle classi illuminate e scienziate, delle professioni liberali e delle arti alla partecipazione dell'annuo prodotto che rimpiazza.

Le consumazioni per le arti di lusso son nocive ai progressi della ricchezza?

E non si dica che, se il mantenimento delle classi illuminate e scienziate, e delle professioni liberarie sia utile alla ricchezza ed esser deggia preferito all'accrescimento della popolazione delle classi produttive, pure non avvenga lo stesso de' fondi consacrati alle arti di comodo a di piacere.

Le consumazioni addette al mantenimento delle arti di comodità e di piacere nuocer non possono ai progressi della ricchezza. Queste arti hanno un valore come qualunque altra fatica, perciocchè si cambiano con altri valori, e si ricevono come equivalente de' prodotti di qualunque altra fatica. Perchè dunque considerarle di una differente natura? e soprattutto come mai potrebbe esser loro di peso? Non v'ha rapporto tra di essi se non pel cambio di valore a valore: se questo cambio è libero, i suoi risultati sono del pari vantaggiosi a tutt'i cambisti: prende dunque tutto ciò che riceve, e dee loro essere assimilato. Che questo genere di lavori sia meno favorevole ai progressi della ricchezza di quel che il sono altri lavori spinti all'ultimo grado della fecondità, è ciò che io non vorrò contrastare, e soprattutto è ciò che sembra affatto inutile il mettere ad esame. Ciò che v'ha di certo, ciò che vi ha di evidente si è che quante volte esistono liberamente, non solo non potrebbero essere contrari alla ricchezza nè arrestarne i progressi, ma di contribuire altresì al sua progredimento. La popolazione che sostiene è per altri riguardi assai utile alla potenza pubblica di quella impiegata in altri lavori; finalmente, contribuiscono al ben'essere degli individui, alla civiltà, e allo splendore degli stati. Non v'ha dunque motivo per giustificare, o scusare l'anatema contro di esse lanciato dagli scrittori di economia pubblica, non v'ha ragione per denigrarle con la denominazione di sterili, a d' improduttive.

Se le nozioni sinora esposte delle consumazioni, del prodotto annuo, della loro natura, e della loro influenza su la ricchezza e la potenza de' popoli sono esatte; dee riconoscersi che le consumazioni hanno relazione necessaria con la produzione, la quale non possono nè accrescere nè diminuire; e che ogni specie di consumazione ha la stessa influenza su la produzione, perchè qualunque consumazione si effettua soltanto sotto condizione di un equivalente la produzione.

E se queste verità sono ben provate, quanto non è inutile la quistione sul lusso che occupa tanta parte su tutti i libri di morale, e di economia politica!

Il lusso è indubitatamente straniero alle classi produttive della rendita, le quali non prendono sul prodotto annuo se non la quota che loro assicura lo stato progressivo stazionale o retrogrado della ricchezza; quota che le circoscrive nei limiti del necessario, o tutto al più dell' agiatezza. Da un altro canto, il lusso non può cangiare la loro condizione nè diminuire la quota che lo-

ro assegna lo stato della ricchezza nazionale. Sono essi adunque sotto tutti i rapporti, al coperto de' suoi tentativi, ed anche della sua influenza.

Fintanto che le classi le quali vivono del prodotto netto non eccedono nelle loro spese la somma delle loro rendite, il lusso è ancora senza verun pericolo per esse e per la ricchezza, e non può cagionar loro verun pregiodizio. Non v' ha in questo caso se non un impiego legittimo della propria rendita, uno stato di scelta stabile e permanente.

Se alcuni individui che compongono queste classi sono strascinati dal lusso a portare le loro spese al di là delle loro rendite, ed a dissipare i loro capitali, le calamità che risultar potrebbero dalla loro prodigalità son riparate, ó prevenute dalle economie degli individui più saggi e più moderati nelle loro spese. E di modo che in ultima analisi egli è impossibile l' accorgersi da qual lato il lusso potrebbe recare offesa alla richezza particolare e generale.

Forse anche non sarebbe difficile lo scorgere un lato pel quale può esserle favorevole. Dalla circolazione delle ricchezze in tutte le classi che si dividono il prodotto annuo del lavoro, dall' abbassamento degli individui ricchi ed opulenti, e dalle elevazioni d' individui laboriosi, industriosi ed economi derivano l' emulazione di tutte le classi e di tutti gli individui; la speranza di migliorare e il miglioramento di tutte le condizioni: il movimento in somma e la vita degli stati moderni. In questa direzione, il lusso mette in gioco tutte le industrie, tutt' i perfezionamenti, assicura la progressione indefinita di tutta la ricchezza, e su questi fondamenti crea tutte le prosperità sociali. Il lusso moderno, questo animatore del lavoro universale, non ha veruna rassomiglianza col lusso depredatore de' popoli dell' antichità sempre accompagnato dal potere, facendolo servire a' suoi disordini, ed inorgoglendosi de' suoi eccessi.

False nozioni si hanno della ricchezza moderna, della sua natura, della sua direzione, delle sue molle, de' suoi istrumenti, de' suoi mezzi, della sua influenza e de' suoi effetti: ma non bisogna rimanerne sorpresi. Fa d'uopo sovente, nelle scienze, percorrere il cerchio degli errori prima di scorgere l' uscita che conduce alla verità, e gli scrittori che hanno la sorte di ritrovarla, deggiono riferirne la gloria agli scrittori che gli hanno preceduti. Le generazioni ereditano dalle generazioni, e deggiono la loro fortuna alla eredità che hanno raccolta (1).

Distribuzione della produzione annua.

Il prodotto annuo è consumato da tre classi di consumatori, i quali, in cambio delle loro consumazioni, si applicano a lavori diversi, ed hanno diversi prodotti.

Gli uni riproducono la totalità del prodotto consumato da tutte le classi della popolazione;

Gli altri producano oggetti durevoli, di utilità, di comodità, di piacere;

E gli altri rendono servigi indispensabili al ben essere degl' individui, al mantenimento, alla prosperità e alla gloria della società civile.

Come valutare la cooperazione di queste tre classi alla produzione? Non già pe' loro prodotti rispettivi, perchè può accadere che quelli i quali apparentemente non ne danno, contribuiscono tanto efficacemente ai prodotti degli altri che loro attribuir se ne deggia la maggior parte: come ancora ch' egli è possibil cosa che la classe, la quale da una maggior massa di prodotti materiali ne assorbisca la più grande quantità, e dia per conseguenza un eccedente minore di quello di una altra classe meno produttiva in oggetti materiali, ma più feconda in prodotto netto. In questa complicanza di combinazioni che ben si potrebbe moltiplicare, non può valutarsi la fecondità relativa di tutti i consumatori se non partendo da una regola di valutazione generale ed assoluta, la quale supplisca del pari a tutte le classi della popolazione sotto il doppio riguardo della consumazione e della produzione. Ma donde può mai risultare una tal regola?—Non d'altronde che dall' interesse della società civile, dalla sua ricchezza, dalla sua potenza, dalla sua gloria.

La classe della popolazione la quale in cambio delle sue consumazioni contribuisce di più alla prosperità del corpo sociale, è senza contraddizione la più produttiva, anche quando non desse verun prodotto particolare; come ancora quella in cui tributo è minore, è meno produttiva, sia qualunque la somma alla quale le sue produzioni possono innalzarsi; finalmente se fosse possibile che una classe assorbisse tutte le sue produzioni e che la società civile non ne ritraesse verun profitto, una tal classe sarebbe veramente sterile, anche quando i suoi prodotti fossero immensi: e sarebbe cosa indifferente per le altre classi della popolazione ch' essa cessasse di esistere. Così la parte che le diverse classi della popolazione hanno alla prosperità dello stato è la vera misura della fecondità delle loro consumazioni, e la regola assoluta del loro valutamento. Facciamone l' applicazione a ciascuna classe di consumatori, e ne vedremo sorgere una luce luminosa su le sorgenti della ricchezza e della potenza delle nazioni moderne.

La classe la quale riproduce ogni anno il prodotto che il resto della popolazione consuma,

(a) Noi professavamo questi principii fin dal 1812 V. la *Mem. soprac.* negli *Atti della soc. Pont.* Ci è grato veder ora coincidere quelle nostre idee con quelle di scrittori estimati che si son sottratti alle illusioni dalle autorizzate teorie, e che sol da fatti le dottrina derivar vogliono della scienza economica. Ma ci è più grato il vedere nella nostra attuale amministrazione finanziera un' altra pruova di fatto di non esserci allora fatti illudere dalle opinioni di voga.

non contribuisce al mantenimento della società civile; se non sino alla concorrenza della eccedenza de' loro prodotti al di là della consumazione della propria classe: quivi si limitano la facoltà produttiva, e la fecondità delle loro consumazioni.

Le classi, che producono oggetti durevoli di utilità, di comodità e di piaceri, profittevoli si rendono allo stato in parecchie maniere: non solo al ben essere concorrono delle altre classi della popolazione, ne migliorano la condizione, arricchiscono lo stato; ma, quel ch'è di gran lunga più prezioso, formano un fondo accumulato di popolazione, di talenti, e di facoltà di che lo stato può disporre per suo servigio, senza portar nocumento alla riproduzione ed alle classi riproduttive.

Finalmente, quelle classi che rendono agl'individui ed allo stato servigi indispensabili, utili o piacevoli; vero è che non offrono verun genere di prodotti materiali, ma partecipano alla creazione di tutti quanti i prodotti, ne verificano per dir così la produzione ed alla loro fecondità si associano. Lor si dee la protezione che guarentisce a tutti i cittadini la sicurezza delle persone, il libero uso delle loro facoltà, e il godimento delle proprietà loro; lor si deggiono consigli, sollievi e consolazioni nelle tribulazioni della vita; lumi, talenti e cognizioni che inciviliscono gli uomini, e tanto splendore diffondono, e tanta considerazione ne' popoli. Tai vantaggi non sono già materiali prodotti; ma non sono intanto men reali, non meno necessari ai bisogni della vita civile, quanto il prodotto annuo ai bisogni destinato della vita animale. Non è egli uno strano inganno il colpire di sterilità le consumazioni delle classi che dispensano agli uomini ed ai popoli i più grandi beneficî della vita morale, e l'attribuire un privilegio esclusivo di fecondità alle sole classi che conservano la vita fisica? Se gli uomini vivere non possono senza la produzione del prodotto annuo, convenir potrebbero in corpo politico senza i servigi delle classi che il sostegno ne formano e la gloria?

Or di tutte queste classi, che con l'associazione e la divisione della fatica concorrano variamente alla produzione della rendita, quali son quelle che vi prendono maggior parte? È questo il solo problema di vero interesse per la scienza, e la cui soluzione può accelerarne i progressi. Son forse quelle che Adamo Smith, e i suoi adetti van denominando sole produttive? o quelle che non contribuiscono secondo essi alla produzione della rendita, e ch'essi chiamano sterili?—Un tal problema non è di facile soluzione ed havvi forse della temerità nel crederla possibile. Ma presenta utilità sì grande, apre sì vasta carriera alla politica economia, a la lega tanto strettamente ai principii conservatori della società civile, che condonar ben si dee l'averlo riguardato in tutta la sua ampiezza, ancorchè altro risultato non se ne fosse ottenuto, oltre a quello di farne sentire l'importanza e la difficoltà.

La produzione del lavoro è, fra i popoli moderni, il risultato del lavoro di tutta quanta la popolazione, ma la cooperazione de' diversi congenti non ha nè la medesima efficacia, nè la fecondità medesima. Graduarla, misurarla, sopra una scala qualunque è senza dubbio impossibil cosa: e tutto quello che può sperarsi si riduce a scoprire nella classificazione de' lavoratori la fecondità relativa de' loro lavori: sotto questo solo punto di veduta può istituirsene una spezie di valutazione.

Se si riguardi l'universalità degli operai, si scorgerà che vanno ad allogarsi in tre classi distinte e separate pel loro obietto, per la loro opera, pe' risultamenti che n'emergono.

La prima, composta di artieri, eseguе i lavori materiali, e meccanici della produzione, e conseguentemente forma la classe inferiore e dir si può meccanica dei lavoratori.

La seconda, composta di direttori, e d'intraprenditori della fatica, e nella quale si confondono i capitalisti e i proprietari del suolo, concepisce, ordina e dirige tutte le operazioni del lavoro, ed esser dee riguardata come la classe media de' produttori.

Finalmente la terza, composta del governo, da' ministri del culto religioso, de' professori delle scienze e delle arti, si occupa di tutti i lavori morali, ed intellettuali, crea nuovi mezzi, nuove industrie su tutti i rami del lavoro, incoraggia, seconda, ricompensa i lavoratori, e dà a' loro prodotti tutto il valore che hanno. Ella compone adunque necessariamente la classe superiore della produzione.

Senza il lavoro delle classi inferiori e medie esser non vi può produzione: ciò è cosa evidante. Ma del pari, senza il lavoro della classe superiore esser non vi può produzione che ecceda la consumazione de' produttori. Questa seconda proposizione non è molto evidente quanto la prima; ma è facile il convincersi della sua esattezza.

Se, infatti si risecha da' lavori che concorrono alla produzione l'opere del governo, dei ministri della religione, delle scienze e delle arti, à che mai si riducono?—A ciò che sono nei paesi ne' quali queste opere mancano: e conseguentemente a ciò che sono nei paesi selvaggi e barbari. Or, ai popoli selvaggi la fatica dà appena ai lavoratori di che sussistere: la produzione non basta sempre ai bisogni de' produttori. Il loro lavoro intanto non è meno industrioso, meno laborioso, nè meno pericoloso di tutti i lavori. Che cosa dunque si oppone al loro felice risultato? Non tanto le fatiche mal diretta e i pericoli che l'accompagnano, quanto l'isolamento de' lavoratori, l'obbligazione individuale di tutto concepire, di tutto dirigere, di tutto eseguire: l'oppressione del debole, il rischio imminente di essere spogliato de' frutti del proprio lavoro. In questo stato precario, la produzione non può fare progressi, non può estendersi al

di là de' bisogni attuali o prossimi di ciascun lavoratore. Non si può uscire da quella situazione deplorabile, nè per maggior fatica, nè per fatica più destramente, o con disegno più vasto e più giudizioso eseguita. Checchè si dica della perfettibilità della natura umana, non v'ha esempio nella storia del mondo, che per natural proprio impulso, con le sole proprie facoltà e senza un impulso straniero, le orde selvagge sien giunte a perfezionare i loro lavori, ad ottener prodotti superiori ai bisogni de' produttori, a conservare l'eccedente de' loro prodotti alla creazione del governo, allo stabilimento del culto religioso, alla istituzione di tutti i servigi che l'uomo può attendersi dal perfezionamento della società civile: barbarie e miserie sono inseparabili, e non mai per soccorso scambievole potran giovarsi e con le sole loro forze giungere alla civiltà, alla ricchezza.

Il termine della barbarie, il cominciamento della civiltà prendon data, in tutti i popoli, dalla istituzione di un governo proteggitore e tutelare; e i progressi della produzione son dovuti alla sua opera, e alle sue cure. All'apparir di una prima forma di sistema governativo, d'una sociale reciprocanza, tutti gli ostacoli che arrestavano la produzione cessano, tutti i soccorsi di cui si avea bisogno divengono prodigalizzati, ella non vede più termini a' suoi progressi. I timori che l'uomo ispirava all'uomo si dissipano: la sicurezza de' lavoratori fa nascere la speranza, inspira il desiderio di accrescere la massa de' prodotti del lavoro; e la certezza di goderne e di disporne a suo buon grado, crea e moltiplica le combinazioni che possono variarne le specie, perfezionarle, e dar loro il maggior valore.

Punti di convergenza de' vari sistemi economici.

Or che manca per ridurre a concordia i vari sistemi colluttanti della politica economia? Null'altro che la piena estension di vedute: null'altro che considerar come elementi integranti ciò che le speculazioni esclusive da' loro calcoli eliminavano.

Certo è che una popolazione numerosa è sicuro *indizio* della prosperità di un popolo, ma non ne è già la *cagione*. I laboriosi calcoli di Malthus altro adunque non fecero che convalidare antichi principii riconosciuti già ed adottati; e ad aggiunger soltanto argomento il celibato votivo de' ministri dell'altare, il celibato forzato degli odierni eserciti non produce poi tutto quel gran danno che gli scrittori dell'ultima metà del passato secolo esagerarono. Rimane intera la massima di antica prudenza che il più gran tesoro per l'uomo è l'uomo stesso: ma non dell'uomo inerte intender qui si vuole ed inoperoso; ma dell'uomo attivo che la sua quota somministra all'azion combinata della *produzione* nell'associazion cooperante delle *abilità* diverse di tutto quanto l'uman genere.

E con la parola *produzione* intender non si vuole sola produzione di sussistenze, come la scuola de' *fisiocrati* andava fantasticando, quando per *sussistenza* non voglia designarsi il complesso di tutti i mezzi da soddisfare le umane necessità nella vita fisica del pari che nella vita morale. Indubitatamente meritò della scienza economica in estremo grado Adamo Smith quando, opponendo speculazione a speculazione, rovesciò l'imperio ch'erasi usurpato il dottor Quesnay nella pubblica opinione sino a far designare col nome di *economisti* i soli settari della dottrina di lui.

Ma se i soli agricoltori annoverar non si doveano nella classe de' produttori, nemmeno esser volea questa limitata a' soli produttori di obbietti materiali. Gl'immateriali prodotti concorrono anch'essi, e nella massima ed essenzial parte, alla ricchezza delle nazioni, all'accumulamento del gran capitale di tutta quanta l'umanità, indefinito, inesauribile.

E se unica ricchezza non è la moneta, non vuol questa venir considerata come semplicemente *mezzo* di produzione, ma produzione essa stessa, e la più ricercata, ed a fronte di tutte le altre universalmente preferita, ed equivalente addivenuta di tutt'i *valori* delle opere della mano e dell'ingegno.

Per la qual cosa i principii da tutte le varie sette economiche professati rimangono nella loro integrità sol che del carattere vengan sceverati di principii esclusivi.

La fiducia è principio cardinale della produzione e della creazione de' valori.

Ma intanto il principio cardinale che tutti questi elementi riunisce, che qualunque genere di produzione determina, è la *fiducia*, è la *guarentia* che l'uom determina alla fatica e dà *valore* a' suoi prodotti. E se *produrre*, come assume Say, *è quell'azione che dà il valore alle cose, o accresce quello che già aveano*, la sola forza sociale, la sola azion del governo è ciò che realmente ed eminentemente può dirsi PRODUZIONE.

» La somma indefinita de' pericoli che circondano l'uomo, dimostra quanto sia grande il bisogno della sicurezza. L'industre lavoratore ha tanti nemici, quanti son quelli che vorrebbero godere senza far nulla. La fatica è troppo penosa per l'inerte, troppo lenta per l'impaziente, troppo sterile pel dissipatore. L'astuzia e l'ingiustizia cospirano sordamente ad appropriarsi il frutto degli altrui sudori, mentre l'insolenza e l'audacia tentano di rapirglielo a forza aperta; anche la passione delle anime vili e nulle, l'invidia, vorrebbe distrutta l'altrui fatica, perchè è un lume abborrito che mette in evidenza la loro incapacità, meschinità, impotenza velata da ridicola importanza.

» Ora siccome la fatica continuata, e che non è divertimento, equivale a pena, incomodo, dispiacere; nessuno s'indurrebbe a subirla se non fosse sicuro di corne il frutto. Se questa sicurezza cessa, i faticatori spariscono. La certezza, o, se più vi piace, il dritto di godere è dunque così necessario alla produzione quanto l'è necessario il lavoro medesimo.

» Fate che scemi sino a un certo punto la sicurezza, il timor di perdere impedirà di godere ciò che si possiede. La premura di conservare vi condannerà a mille precauzioni tormentose, sempre suggette a smentirsi. L'uso, il godimento dovrà esser furtivo, solitario, melancolico; voi temereste, mostrandovi, d'annunciare alla cupidigia potente l'esistenza d'una preda.

» Per formarsi una idea più estesa del bisogno della sicurezza, convien ricordarsi che le sensazioni dell'uomo piacevoli e dolorose non si ristringono al presente, ma s'estendono al futuro; che anzi più nel futuro che nel presente giganteggiano; quindi non basta di garantirlo dalle perdite attuali, ma conviene premunirlo contro le future o certe o probabili. Conviene estendere l'idea della sicurezza sopra tutta la prospettiva che la sua immaginazione è capace di misurare.

E il sentimento della sicurezza è ciò che ci autorizza a formare un piano generale di condotta; per esso, e sol per esso, gl'istanti successivi che compongono la durata della vita, cessano d'esser punti isolati e indipendenti per divenire parti continui. La sicurezza è una catena che unisce la nostra esistenza presente all'esistenza futura, e passando al di là di noi, ci stringe alla generazione che ci segue. Il padre benchè non bisognoso continua la fatica, pensando che i frutti del suo lavoro saranno colti da' suoi figli.

» E la sicurezza sol dalla presenza proviene di una forza costante e superiore a qualunque invasione. Ora le forze dell'uomo isolato sono di rado superiori alle forze de' suoi nemici, nè gli è possibile vegliar sempre alla difesa; dunque la sicurezza costante non può risultare che dalla promessa della legge armata in difesa di tutti. È la legge quella che mi permette di dimenticare la mia natural debolezza, e abbandonarmi al sonno tranquillamente. È per essa sola ch'io posso cinger di siepi o di canale un terreno, e assumere volenteroso e contento la fatica della coltivazione nella speranza lontana del raccolto (a). »

Diritto primitivo ed originario delle contribuzioni.

Ed ecco come nella sicurezza del godimento delle proprietà che la legge guarentisce, la pubblica contribuzione non altrimenti vuol'essere considerata che come una creazione, per dir così, della forza stessa del governo, come una retribuzione, una indennità dovuta ai benefizii che si ricevono, alla sicurtà di cui si gode.

E perder non dobbiamo giammai di veduta questo punto centrale dal quale si diramano ed al quale ognora ritornar deggiono tutte le nostre meditazioni ogni qual volta ragionar vogliamo con precisione delle varie dottrine che la giurisprudenza economica promove e consolida su l'importante oggetto delle contribuzioni: punto centrale al quale ricondur dovevamo le opinioni divergenti di alcuni scrittori di soverchio amanti di astrazioni e di mere ipotetiche fantasie.

Era di prima importanza l'esaminar le ipotesi di quegli scrittori i quali nello stabilire i principii della produzione, e conseguentemente della proprietà, escludono affatto ogni idea di guarentia de' principali elementi produttori di essa. Ed è

(a) Queste idee appartengono esclusivamente alla scuola italiana, che il nostro Gioja va riepilogando, e del quale ci piace trascrivere le ultime riflessioni.

Vi sono state in origine, ei dice, vi saranno sempre delle circostanze nelle quali un uomo potrà assicurarsi pe' suoi propri mezzi il possesso di certe cose; ma il catalogo di questi mezzi è limitatissimo, e si può ridurre a due.

I. Nascondiglio. Il selvaggio che ha nascosta una preda può sperare di conservarla; ma questa speranza lascia sussistere.

1.° La possibilità che la grotta venga scoperta accidentalmente da altri selvaggi erranti per procacciarsi prede simili.

2.° La possibilità d'essere stato veduto, entrandovi ed uscendone.

II. Forza individuale maggiore di quella d'un altro; ma questa forza è nulla.

3.° Nel tempo del sonno.

4.° In un momento di sorpresa.

5.° Nel caso d'unione di più selvaggi contro di uno.

Dall'esame di queste cinque cause di timore si scorge che il sentimento della sicurezza debb'essere infinitamente piccolo, e il godimento assai furtivo e pauroso nelle supposte circostanze.

Se in vece d'una preda volete supporne due, tre, quattro . . . . . ., accrescendone proporzionatamente il bisogno di farne uso, e di spenderla sopra varii punti, sarà facile l'accorgersi che nell'animo del selvaggio andrà scemando e s'estinguerà il sentimento della sicurezza per lasciare tutto il luogo al timore; quindi s'intende agevolmente, perchè gli Arabi vaganti vivano sempre colle orecchie tese come le lepri, e perchè molti popoli semi-selvaggi dell'antichità, ed in ispecie i Galli, riducessero le loro ricchezze a bestiame ed oro, come cose facili a trasportarsi o farle passare da un luogo all'altro, e l'oro cacciassero negli abiti, nelle armi, negli arnesi che tenevano indosso, ristringendo la ricchezza a pochi punti, sotto la salvaguardia della forza individuale; s'intende finalmente come tutte le cure rivolgendosi alla difesa della superficie esteriore, resta lo spirito incapace d'innalzarsi a sublimità di pensieri.

Supponete ora che tra i detti selvaggi succeda accordo di rispettare a vicenda il loro bottino. Questo accordo, cui si può dare il nome di legge, farà sparire il sentimento inquieto del timore; l'idea del godimento o del piacere futuro fissandogli in mezzo all'animo, vi diffonderà un'aggradevole sensazione attuale, e ne ravviverà le forze. Un'aspettazione debole e momentanea può quindi risultare di tempo in tempo dalle circostanze puramente fisiche; ma una aspettazione, forte e permanente non può risultare che dalla legge. Ciò che era soltanto un filo nella supposizione d'uno stato isolato, diviene per così dire una corda nello stato di società. Gioja, *N. P. delle Sc. Econ.*

bastato per rifiutare una sì strana sentenza il rivolgerci per poco a quella immaginaria condizione umana che essi dicono stato di natura. Nella quale ipotesi come mai sorger potrebbe una produzione? L' opera dell' uomo esser dovrebbe divisa in quella della produzione stessa, e nell' altra di difenderla a mano armata contra qualunque ingiusto aggressore. E se negli stessi primi momenti di un' associazione umana suppor si dee diversità e divisione di lavoro, almeno nella iniziativa, e nelle differenze di forza ed industria; già una produzione qualunque si ottiene di un' opera sociale: e gli agenti della produzione non sono soltanto, come quegli autori suppongono, il proprietario della rendita, il capitalista, l' intraprenditore, il direttore e l' esecutore del lavoro, ma in essenzial parte ed eminentemente altresì il difensore e l' assicuratore della tranquillità dell' opera, e della sicurezza di goderne.

Ma v' ha dippiù: secondo quegli scrittori, ed in ciò con assai buona ragione, gran parte in una produzione qualunque hanno i *direttori dell' opera*: col qual vocabolo intendono tutta quella forza d' intelligenza ch' è necessaria per rivolgere a vantaggio dell' uomo i doni spontanei e le forze de' grandi agenti della natura. Convengono che la perfezione dell' opera ottener non si possa se non quando questa forza d' intelligenza si trovi nel disviluppo estesa, e col tesoro di mille anteriori esperimenti corroborata. Or tutto quel complesso di cognizioni che sol pei saggi regolamenti di un governo civile si accumula e fin nelle classi più infime prodigiosamente si propaga, non avrà la sua quota, e non indifferente, nell' opera combinata di una produzione?

Ma dall' altro canto giureconsulti di gran fama di troppo dalla sentenza degli economisti divergevano allor che s' impegnarono a dimostrare che di tutti i beni il sol Governo riputar si dovesse unico proprietario. Ed anche quest' asiatica dottrina sceverar bisogna delle sue esagerazioni.

Art. 8. *De' beni patrimoniali dello stato.*

Quistione agitatissima fra i pubblicisti è quella di determinare qual sia il potere dello stato su i beni de' particolari. Gli oratori francesi si credettero nel dovere di discuterla nell' espor che fecero i motivi del tit. 1, lib. III, delle leggi civili. Potremmo noi prescinderne nel fissar le basi del diritto delle contribuzioni? — Aggiungiamo alla vedute di ragion legale le vedute di economia e di amministrazione, e la soluzione del quesito apparirà in tutta la sua evidenza.

Al cittadino si appartiene la proprietà ed al sovrano l' imperio: *omnia rex imperio possidet, singuli dominio*; Seneca, *de benef. lib. 7 c. 4 e 5.*

« Questa, disse l' eloquente Portalis, è la massima di ogni paese e di ogni tempo: questa è quella che ha fatto dire ai pubblicisti che il libero e tranquillo godimento de' beni che si posseggono è il diritto essenziale di ogni popolo che non è schiavo; che ogni cittadino goder dee della sua proprietà senza esser molestato; ch' essa ricever non dea giammai veruna violenza, e che assicurata esser deggia come la costituzione stessa di uno stato. Boemero, *Introductio ad ius publicum*, *p. 250*.

« L' imperio, attributo della sovranità, non contiene veruna idea di dominio propriamente detto. Le Bret, *de la souveraineté*. *lib. IV*. *cap. 10*; Montesquieu, *Esp. des loix*, *lib. VIII*. *cap. 2*. Consiste l' imperio unicamente nel potere di governare: è il diritto d' imporre ciò che conviene pel bene generale, e di dirigere conseguentemente le cose e le persone: non attenta alle azioni libere de' cittadini se non per quanto esser deggiono rivolte all' ordine pubblico: non accorda allo stato su i beni de' cittadini se non il solo diritto di regolare l' uso delle proprietà con le leggi civili, il potere di disporne per oggetti di utile pubblico, la facoltà di stabilir su di esse le contribuzioni a sostegno della forza pubblica, senza la quale proprietà non vi sarebbero. Questi diritti riuniti formano ciò che Grozio, *de J. B. et P.*, *lib. I. cap.* 1 § 6, *cap. 3 §. 6*; *lib. II cap. 14 §. 7*, *lib. 3 cap.* 20 Puffendorfio *de J. N. et G. lib. VIII*, *cap. 5*, ed altri chiamano il *dominio eminente del sovrano*, parole il cui vero senso, com' è sviluppato da questi autori, non suppone alcun diritto di proprietà, ed è sol relativo agli attributi inseparabili dal pubblico potere. Portalis, *Exposé ec. n.* 43.

Intanto alcuni celebri giureconsulti, temendo che in una materia così dilicata non si potesse facilmente abusare di espressioni innocentissime, sono insorti con tutta forza contra le parole dominio eminente, da essi riguardate come erronee ed inesatte. Le più solenni discussioni su questo punto han lungamente fissata l'attenzione di tutte le università di Europa; v. Flechier *inst. J. N. et G. lib. III*, *cap.* 11 § 2; Leyser, *Diss. Pro imp. cont. domin. emin.*; ec. Ma la quistione si riduceva a mera disputa di parole, convenendo tutti su la sostanza della cosa, ed attribuendo a' diritti derivanti dall' imperio e dalla sovranità ciò che altri riguardavano come prerogativa del dominio eminente.

In Francia la quistione prese altro aspetto. Verso la metà dell' ultimo secolo sorsero scrittori le cui sistematiche opinioni capaci veramente a compromettere le antiche massime dell' ordine naturale e sociale, si rivolsero a sostituire al diritto incontrastabile che ha lo stato o il sovrano d' imporre sussidi, un preteso diritto di *comproprietà sul terzo del prodotto netto dei beni de' cittadini*.

« Coloro che predicavano questa dottrina, prosegue l' oratore, si proponevano di rimpiazzar tutte le leggi fondamentali delle nazioni con la pretesa forza della *evidenza morale*, oscurata quasi sempre dagl' interessi e dalle passioni, e dagli a-

buti della forza. V. l'opera intitolata *De l'ordre essent. des soc. polit.*, Portalis, *l. c.* — Vedremo nella Sez. II, che su questa base imposero il tributo anche i nostri Longobardi. Ciò che nel tenebroso secolo IX fu considerato come principio di diritto pubblico al di qua delle Alpi, era da riprodursi al di là nel luminossimo secolo XVIII?

Felicemente tutti questi errori vengono a frangersi contro i principi consacrati dal dritto naturale e pubblico delle nazioni.

« Nel tempo della strana rivoluzione che fu prodotta dallo stabilimento del governo feudale, tutte le idee sul dritto di proprietà furono disnaturate, e tutte le vere massime sommerse nel buio. Volle ogni principotto arrogarsi ne' suoi stati dritti utili sulle terre de' particolari, ed attribuirsi il dominio assoluto di tutte le cose pubbliche. In que' tempi nascer si vide quell'ammasso di dottrine straordinarie che regolano tuttavia gran parte della stessa Europa, e che noi abbiamo felicemente proscritte. Intanto a traverso di tutte queste regole, alcune scintille di ragione erompevano e lasciavano sempre scorgere la presenza delle auguste verità d'ogni umana associazione regolatrici. Anche dove maggiormente le leggi della feudalità vigorivano venner costantemente riconosciuti i beni *liberi* e gli *allodiali*: il che prova che non si è mai riguardata la signoria feudale come conseguenza necessaria della sovranità. In quelle contrade distinguonsi nel principe due qualità, quella di superiore nell'ordine de' feudi, e quella di magistrato politico nell'ordine comune. Si riconosce adunque che la signoria feudale o il potere feudale è cosa meramente accidentale che appartener non potrebbe ad un sovrano come tale. Non si annoverano nella classe delle prerogative della potestà sovrana se non quelle le quali appartengono essenzialmente ad ogni sovrano, e senza delle quali sarebbe impossibil cosa il governare una società politica. *Id. ibid.*

Dalle quali riflessioni deducevano gli oratori francesi i motivi di quella massima di legislazione, cardinale nella economia de' popoli culti, *Nessuno può essere costretto a cedere una proprietà se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva indennità. ll. cc. 470 e c. 545.*

Per dilucidare una tal quistione, la quale oggimai non ne dovrebb' esser più una, fa uopo rammentarsi della felice osservazione posta dal nostro Vico su le origini primitive di tutti i popoli che dalla vita nomade a stabilità di sede fan passaggio, e in tutti i quali certa idea comune di feudal governo va ravvisando. Il territorio occupato vien così quasi universal patrimonio a considerarsi, e sol per servigi speciali a questo o quell'altro vien dato in partaggio, o al nazional culto e alla maestà dell' autorità sovrana riserbato. Ciò veggiamo essere avvenuto in tempi remotissimi e nella Grecia e nell' Italia, che gli storici alla età e ai consigli di Teseo e di Romolo attribuirono. Ciò veggiamo nella ricorsa barbarie europea ne' primi ordinamenti di tutte le moderne nazioni. E senza soffermarci all'evidente analogia del *diritto quiritario* e della *ragion signorile*, e poi delle *clientele* e del *vassallaggio*, del *dominio bonitario* e delle *investiture*; andando drittamente al nostro obbietto osserveremo che alla difesa del nazional territorio, all'esercizio di ogni interna magistratura, sien *quiriti* o *feudatari* o *militi*, questi soli a sconto de' possedimenti loro assegnati, doveano accorrere. Ed ecco come inerente al possedimento di que' fondi l'obbligazion rimanea del tributo de' servigi personali, un dominio che i giureconsulti dissero *non pieno*, non indipendente cioè dalla supremazia del dominio pieno, del dominio *eminentemente* riserbato all'autorità sovrana.

Per altra ipotesi, varie famiglie isolate come quelle che de' ciclopi ci dipinse il primo pittore delle memorie antiche, si uniscono per comun difesa in un patto qualunque di società: ma ecco del pari un partaggio territoriale che nelle stesse forme, sebbene con diversità di nomi si riproduce.

In somma, trascorrendo per tutte le condizioni di governo di che Aristotele e Polibio ci dieder contezza per gli antichi tempi, o che più chiarite memorie ci fecer conoscere di più prossima data, sempre nel partaggio c' imbatteremo d'un territorio dichiarato nazionale, alla cui incolumità tutti i singoli associati concorrono, e il cui partaggio è temporanea proprietà, sol per legge della general concione altrui trasmessibile. Di qui la nota formola de' testamenti appo i Romani. Di qui tutto quel cumulo di erudizioni che i giureconsulti discutono nel trattar che fanno la materia delle successioni.

Le *proprietà* delle terre adunque, più che qualunque altra *proprietà*, si rimane mai sempre nella subordinazione e ne' limiti che la LEGGE prescrive, perchè sol per la legge il fatto della *occupazione* può trasformarsi in diritto, e quel diritto con la perfezion poi della legge nel successivo disviluppamento della civiltà venir convalidato. Ma basti l'aver qui fatto cenno di questi principii per sola concatenazione delle idee; dovendosi ritornare su quest' obbietto e più ampiamente chiarirlo nella II parte di questo trattato. Giovi però l' osservare come di tutte la proprietà che la forza pubblica guarentisce, la proprietà fondiaria è quella su la quale più direttamente ed immediatamente l'influenza di una tal forza si esercita.

Ma v'ha di più: la proprietà fondiaria è quella la quale su la composizione non solo ma su lo sviluppamento totale altresì della forza pubblica prodigiosamente avvicenda una scambievole guarentia. La proprietà mobiliare, tanto più se su di essa altri valori si accumulano,

fuggir può e deludere facilmente la pubblica vigilanza e passa da uno stato all'altro con incredibile agevolezza. Quindi tutte le commerciali industrie sul trasferimento de' valori: quindi la gran voga di cui godono le gemme nelle contrade dell' Asia ove le proprietà son poco rispettate, come ben rifletterà il nostro Galiani.

Non solo perciò nella prima rozzezza delle umane associazioni, ma negli ultimi progredimenti altresì di ogni civil reggimento, su la stabilità delle terre l'autorità pubblica conservar dee un permanente diritto, di qualunque proprietà e della forza stessa che dispiegar dee a loro guarentigia mallevadore.

Da principio, come abbiam veduto, l'autorità pubblica tutto intero il diritto di proprietà si riserbava e sol precario, per così dire, ne concedeva a'privati il possesso.

Di mano in mano se ne trasferì perpetuo il godimento; ma tanta era l'intensità dell'idea la quale col dominio l'autorità sovrana riuniva, che tutte le proprietà territoriali, tutt'i beni patrimoniali, *demanio* o *signoria* indifferentemente si addimandarono.

Husson, nella sua dotta *memoria su la baronia di Montmirail*, dopo aver discusse le diverse opinioni degli autori su l'epoca nella quale cominciarono ad esservi feudi ereditari e patrimoniali, ed essersi deciso a favor di quella che fa risalire una tale epoca ai re francesi della prima razza; stabilisce che fin da quel tempo le concessioni che facevansi da' sovrani di varie parti del lor demanio, erano di due specie: le prime a titolo di semplice beneficio; cioè quando il possesso de' fondi conceduti era presso coloro cui era fatta una tal concessione, puramente precario, ed a titolo di usufrutto: anzi rivocabile, ne' primi tempi, ad arbitrio del sovrano, ed in tutti gli altri casi alla morte de' possessori; le seconde in perpetuo, *in possessiones sempiternas*, a titolo di proprietà. Quindi le due maniere di possedere *iure beneficii*, *iure proprietatis*. Ma osserva che questo secondo modo non iovalse prima di Luigi il Buono.

È agevol cosa l'estender queste vedute alle origini di tutte le proprietà fondiarie della moderna Europa, come è agevole il riconoscerla del pari presso le antiche genti, siccome assume il nostro Vico; ed è agevole in fine da queste nozioni di fatto sollevarsi a' principii di ragione non ha guari da noi disviluppati.

Che che ne sia, questo pubblico fondo di nazional patrimonio formava tuttavia tutta la somma delle pubbliche spese, anche dopo che ai particolari ne fece partaggio in piena proprietà.

« Il Demanio pubblico, dice una legge francese dell'ultimo periodo del passato secolo, formò per moltissimo tempo la principale e presso che l'unica sorgente della ricchezza nazionale, e per moltissimo tempo provvide alle spese ordinarie del governo: ma abbandonato fin dal principio a perenni depredazioni e ad un'amministrazione viziosa, questo Demanio di gran pregio, sul quale riposava allora la prosperità dello stato, si sarebbe distrutto ben presto, se le sue continue perdite non fossero state in varie guise riparate, ed in ispecie mediante la riunione dei beni particolari de' principi che han successivamente occupato il trono.

» Il Demanio pubblico, nella sua integrità, di unita a' suoi diversi accrescimenti, *appartiene alla nazione*; ed una tal proprietà è la più perfetta che si possa mai concepire; poichè non esiste alcun'autorità superiore la qual possa modificarla o restringerla; la facoltà di alienare, attributo essenziale del diritto di proprietà, risiede egualmente nella sua sanzione: e se nelle circostanze particolari essa ha voluto sospenderne qualche tempo l'esercizio, siccome questa legge sospensiva non ha potuto aver luogo se non avendo la volontà generale per base; essa è di pieno dritto abolita da che la nazione legalmente rappresentata una manifesta volontà contraria.

« Ma il prodotto del Demanio è oggi troppo al di sotto de' bisogni dello stato per servire al primitivo suo destino; la massima dell'inalienabilità è divenuta inutile; e sarebbe anche pregiudizievole al pubblico interesse, perciocchè le possessioni de' fondi abbandonate ad un'amministrazione generale, son colpite da una specie di sterilità; nell'atto che nelle mani di proprietari attivi e vigilanti esse addivengono fertili, moltiplicano le sussistenze, animano la circolazione, apprestano degli alimenti alla industria, ed arricchiscono lo stato.

» Ogni concessione intanto, ogni distrazione del Demanio pubblico è essenzialmente rivocabile, se sia fatta senza il concorso della nazione; ed essa conserva, su i beni così distratti, la stessa autorità e gli stessi dritti che su di quelli i quali son rimasti nelle sue mani; e questo principio il quale non può essere indebolito da verun tratto di tempo, e il cui effetto non può esser deluso da alcuna formalità, si estende a tutti gli oggetti distaccati dal Demanio nazionale, senza veruna eccezione.

» Finalmente un tal principio, eseguito in una maniera troppo rigorosa, potrebbe aver dei grandi inconvenienti nell' ordine civile e cagionare una infinità di mali parziali che sempre influiscono più o meno su la somma del bene generale; e v' ha del decoro di una grande nazione a del dovere da' suoi rappresentanti, di temperarne il rigore, e con regole stabili, fisse, opportune a conciliare l'interesse nazionale con quello di ciascun cittadino. *V. la L. francese del dì* 11 *novembre* 1790.

Segue da ciò che comunque ampio esser possa il fondo di rendita provveniente dal pubblico demanio, insufficiente sempre si rende per supplire a' bisogni dello stato.

Ma vi ha dippiù. Astrazion fatta da' beni patrimoniali da riserbarsi al lustro e decoro della

corona o di qualunque pubblica rappresentanza non è conveniente cosa ed economica ch' esso venga di soverchio a moltiplicarsi.

Tutto ciò verrà vie meglio dilucidato nella Sez XV.

Per la qual cosa al sistema delle imposizioni le nazioni tutte più o meno rapidamente fecero passaggio.

ART. 9. *Delle contribuzioni dirette e delle indirette.— Ciò che hanno di comune, ciò che hanno di diverso.*

Nella legislazione francese v' ha la seguente definizione delle *contribuzioni indirette*: son esse, è quivi detto, » tutti i dazi che gravitano sulla » fabbricazione, il trasporto, e l' introduzione di » molti oggetti di commercio e di consumo, » dazi il cui prodotto ordinariamente anticipato » dal fabbricante, dal mercadante o dal vettura» le, è sopportato ed indirettamente pagato » dal consumatore ». *Regolam. del dì 8 gennaio 1790.*

Non mai più che in questa occasione si trova a proposito quella massima di antica prudenza: *Omnis definitio in iure periculosa est: parum est enim ut non subverti possit. L. 202 ff. de reg. iur.* Prescindendo che in teoria anche ciò che si paga dal proprietario di un fondo vuol essere nella maggior parte risguardato come un' anticipazione che poi si sopporta ed indirettamente si paga dal consumatore; in giurisprudenza positiva, come opportunamente riflette Merlin, *Rép. v. Contrib. publ.*, il significato di *contribuzione indiretta* è assai più esteso di ciò che nella riferita definizione si comprende. Ed una tal riflessione è d' importanza; perciocchè, come lo stesso diligentissimo giureconsulto avverte, *ubi supr.*, v' ha delle regole che son comuni alle varie specie di contribuzioni; ma v' ha del pari notabilissime differenze tra le une e le altre.

Le *contribuzioni dirette*, e le *contribuzioni indirette* hanno ciò di comune, che non possono essere stabilite se non da una legge, e non durare se non pel tempo al quale siffatta legge le ha limitate. Questo principio è nella giurisprudenza di tutte le età. *l. 10 ff. de vectigal. et commiss.* Anche quando l' abusivo sistema era invalso di staccare dal pubblico erario qualche ramo di percezione e farne a' particolari assegnamento; la massima vigea della inalienabilità del diritto sovrano esclusivo di fissare la specie e la durata delle contribuzioni. Questo diritto di maestà cha Tacito denominava *iura imperii*, e Livio *sacra regni*, nel medio evo si annoverò tra le *regalie maggiori*, dall' autorità sovrana indistaccabili v. Merlin, *l. c.*; Isernia, in Const. *Scire volumus*; Gentile, *Disp. ad Const. Frid. I, Thes.* 1.

Segue da ciò che le amministrazioni locali non possono stabilire alcuna contribuzione, sia diretta, sia indiretta, anche per sovvenire ai bisogni più urgenti delle località. Merlin, *l. c.* v. le nostre addizioni all' art. AUTORITÀ COMUNALE, to. II, p. 530.

Un' altro punto sul quale le contribuzioni dirette sono eziandio assomigliate alle indirette si è quello che la percezione delle une e delle altre si esegue per mezzo di coazione. *Id. ibid.* V. P. II., sez. IV, e P. III Sez. XVI, art. 2.

Variano però le contribuzioni dirette dalle indirette nell' importante articolo della competenza su quanto somministrar possono di contenzioso: per queste, quantunque con modi sommari e speditivi, la competenza è nel sistema dell' ordine giudiziario, mentre alla sola autorità amministrativa compete la cognizione delle controversie relative alla situazione ed alla riscossione delle prime. *Id. ibid.*

Per altri riguardi, differenze ben notabili si rinvengono fra le contribuzioni dirette e le indirette, o si abbia riguardo alla eventualità delle somme da riscuotersi pei bisogni dello stato, o si ponga pensiere al modo stesso della riscossione.

Le contribuzioni dirette hanno base fissa e poco variabile, in modo che fin dal principio di un esercizio amministrativo possono prevedersene e calcolarsene i risultati; mentre le indirette per accidenti che spesso ai provedimenti della umana prudenza si sottraggono, soffrir deggiono sensibilissime oscillazioni.

E per ciò che risguarda il metodo di riscossione per la natura stessa della cosa, le contribuzioni indirette han sempre quel non so che di agevole e di ripartito che ne attenua e quasi insensibile ne rende il peso; e quando ancora in masse significanti se ne anticipa il pagamento, come nelle dogane e nelle gabelle all' ingrosso, son queste allora da risguardarsi non altrimenti che come un impiego di fondi, che i capitalisti mettono a profitto, e ne ritraggon poi nelle vendite a minuto non solo compenso ed indennità, ma profitti altresì non indifferenti dagli ultimi consumatori (a).

Queste due ultime vedute però appartengono

(a) « Montesquieu crede che i dritti percipiti nelle dogane sopra le mercanzie, sono quelli che il pubblico sente il meno, perchè non gliene vien fatta una dimanda formale. Essi possono essere, dic' egli, sì saggiamente regolati, che il popolo ignora quasi di pagarli. Il perchè, è di una grande conseguenza che sia colui che vende le mercanzie quello che paghi i dritti; costui sa bene che non li paga per se, ed il compratore il quale, nel fatto, li paga, li confonde col prezzo. Bisogna riguardare il negoziante come il debitore generale dello stato, e come il creditore di tutti i particolari; egli anticipa allo stato il diritto che il compratore gli pagherà dopo qualche giorno, ed ha pagato per il compratore il dritto che ha pagato per la mercanzia; d' onde segue che più si possono impegnare gli stranieri a prendere le nostre derrate, più essi rimborseranno dritti, ciò che produce un vero profitto per lo stato. Guyot.

direttamente a quella giurisprudenza trascendentale la quale legandosi co' pensieri di alta amministrazione e di governo, si lega co' principii sinora disviluppati.

Ma limitandoci ancora a ciò che forma l'immediato subbietto della giurisprudenza giudiziaria, dagli stessi principii la ragion si scorge della differenza fra le contribuzioni dirette e le indirette nel non allontanarsi mai quelle, anche in affari contenziosi, da funzioni meramente amministrative; mentre le altre, dando luogo a contravvenzioni o richiami esigono sebbene con rapidità di procedimento, le solenni forme de' giudizi.

Questa distinzione cardinale deriva dalla natura stessa de' due modi di contribuzioni. La diretta risguarda principalmente ed essenzialmente un dovere civico, la soddisfazione di un obbligo che si contrae nell' entrare o rimanere in qualunque civile associazione. Quindi qualunque procedimento è, per così dire, mero affare di famiglia. Le contribuzioni indirette al contrario mirano principalmente la circolazione de' capitali e dell' industria nazionale e straniera: e perciò divengono di prima necessità quelle forme di guarentia che nella sola solennità del giudiziario procedimento posson rinvenirsi. Le contribuzioni indirette dilatano la loro influenza su quanti sono i popoli della terra co' quali per vincoli di amicizie e di commercio una nazione può aver contratto.

Tutte le vedute di legislazione e di giurisprudenza relativamente alla distinzione de' beni ed alla loro diversa natura hanno secondo queste vedute un' applicazione non solo alle leggi civili che la definiscono, ma uno sviluppamento altresì che ordinariamente sfugge anche alle ricerche di valorosi ingegni quando dalle considerazioni dell' intero complesso legislativo fanno astrazione. Il Toullier, a cagion d' esempio, non approva la destinzione primitiva che fan de' beni le nostre legge civili, in mobili ed immobili; e chiama poi forzata l'industria del legislatore di andare adagiando ad una tal classificazione i beni mobili per loro natura, quelli che son tali per l' oggetto cui si riferiscono, per destinazione, per determinazione di legge. Ma quel sommo giureconsulto non si era formata una giusta idea di ciò che vuol dirsi *proprietà*; e conseguentemente della essenzial distinzione sotto la quale i beni esser vogliono in giurisprudenza risguardati. Tutto ciò che non può essere guarentito dall' intervento della forza pubblica, non potrà in giurisprudenza annoverarsi tra i beni: *proprietà* non vi potrà essere giammai senza un inerente *diritto* del quale reclamar si possa l' esercizio; e conseguentemente i beni nella loro considerazione primitiva esser non possono classificati per la loro qualità di materiali e immateriali; ma soltanto 1.° relativamente alla guarentia che la legge v' imprime; 2.° relativamente alla maggiore o minore divisibilità di godimento, di esclusione, di disponibilità che posson ricevere. E perciò nulla esser vi può di più ragionevole quanto la distinzione primitiva di proprietà fondiaria e di proprietà mobiliare; la qual distinzione non potendo risguardare una immobilità o mobilità materiale, ma soltanto una maggiore o minore agevolezza al trasferimento de' diritti che su le proprietà la legge può guarentire; seguir ne dee di necessità che i beni esser deggiano *legalmente* risguardati come mobili e immobili per natura, per destinazione, per l'oggetto cui si riferiscono, e per legge.

Secondo queste vedute, tutto ciò che ordinariamente dicesi appartenere ad una eccezione di legge non vuol essere considerato se non come uno sviluppamento d' un principio stesso di legislazione in più ampia sfera considerato.

ART. 10. *Dell'azione del governo ad incoraggiamento e direzione de' vari generi d' industria.*

« In ogni paese, disse il Verri, dove più, dove meno, i legislatori sono stati sedotti da uno spirito mal pensato di ordine e simmetria, ed han ricercato di compassare e modellare quel moto spontaneo della società, di cui le leggi possono bensì conoscersi con un attento esame su de' fenomeni politici, non mai anticipatamente prescriversi. . . L' industria degli uomini ne si *eccita* nè si *frena*, ma si *scioglie* e si *dirige* utilmente: l' avidità personale di ognuno lasciato in libertà è sempre il mezzo più attivo e costante per rintuzzare l' avidità personale d' ognuno: basta rimovere gli ostacoli, perchè all' istante si sviluppi l' attività impressa dalla natura in quel momento in cui gl' impresse la fuga del dolore ». *Medit. su la econ. polit.* Ed il nostro Filangieri seguendo questa saggia prudenza del meditare all' italiana nel ricercar sempre un giusto mezzo per le divergenti opinioni: « Iddio liberi la mia patria, esclamava, da due estremi: Iddio la liberi da un governo che vuol di tutto ingerirsi, e la liberi da un governo che tutto trascura. »

Ma in tanta moderazione non si contennero scrittori ragguardevolissimi d'oltremonte e d'oltremare; e sino alla nostra età, e nel momento stesso che scriviamo, in un preteso *Comento alla Scienza della legislazione* più con enfasi da oratore che con freddo calcolar da Filosofo del qual pertanto pur va affettando la maschera, ci si offre questa dogmatica sentenza: « Si dee saper buon grado al Filangieri per aver purgato le sue ricerche dalle quistioni relative allo stato primitivo dell' uomo, che gli scrittori del decimottavo secolo avean messe in gran' voga... Egli ha avuto ragion di prendere per base l' esistenza delle società, e di partire da questo primo fatto per esaminare il modo in cui le società esser deggiano costituite, quale ne sia lo scopo, quali i mezzi per ottenerlo . . . Ora due cose sono indispensabili alla conservazione ed alla tranquillità delle umane associazioni: la prima, che sian que-

ste a coperto da' disordini interni; l'altra che non siano esposte ad invasioni straniere. Appartiene adunque alla società il reprimere questi disordini ed il respingere queste invasioni. E perciò la legislazione dee *soltanto* limitarsi a punire i delitti, organizzare una forza armata contro i nemici esterni, ed imporre agl' individui *il sacrifizio d'una porzione delle loro proprietà particolari* per supplire alle spese di questi due oggetti. . . . Per tutto il dippiù in riguardo alla opinione, all' educazione, all' industria, la divisa de'governi esser dee: *lasciate fare, lasciate correre.* » B. Constant, *Com. à la Sc. De la Legisl. de Filangieri.* È spiacevole il veder questi assurdi concerti in bocca di un autore per altri risguardi stimabile; e non era questo il linguaggio che tenne nel 1818 quando su le *Vicende della filosofia presso gli antichi romani* facea ragionamento; quando la cacciata di Roma si dipinse della famosa allegazione de' tre greci fra i quali si distinse Carneade, e saggiamente osservava che: « Non già la ricerca del vero si sbandiva, ma l' insidiosa insolenza di perfidi retori i quali alla distruzione lavoravano di tutte le tradizioni avute in rispetto ed al travolgimento di tutt' i principi del buon costume »; e che « I sofismi di Carneade il quale, nell' atto di recarsi a vanto il dispregevol talento d' impugnare e di difendere indifferentemente le più opposte opinioni, ragionava in pubblico ora in favore ora a danno della giustizia, somministrarono a Catone argomenti degni di lode per ripulsare speculazioni pericolose e, per quanto futili, ammaliatrici non pertanto della gioventù romana poco avvezza a sottili investigazioni, e di necessità proclive ad esser tratta in inganno. » — Ma il nostro obbietto vuol essere attualmente limitato ad esaminar le opinioni di questo autore per la sola parte economica.

E primieramente anche i giovani alunni dello più umili fattorie conoscono che non sia un *sacrificio* pe' capitalisti il contribuire alla quota delle *spese* proporzionalmente alla quota che si percepisce de' *guadagni*; che non sia un sacrifizio il notare alla partita degli *esiti* il salario di quegli operai senza il cui soccorso *introiti* non si sarebbero ottenuti; e così di mano in mano sino a quelle partite di spese aventuali che alla latitudine ceder si dee della prudenza amministrativa, con tanta maggior fiducia, per quanto è maggiore l' eventualità di lucro o di perdita del capitalista amministratore. E un Governo, dicea il nostro Turbolo fin dal 1629, può essere risguardato come un banco di commercio del quale tutti sono azionari.

Per quel che poi risguarda il disviluppamento dell' umana industria, certo è che prodigiosamente ella prende spinta ed azione dalla propria forza, e giunge spesso a risultati che umano intelletto difficilmente avrebbe potuto provedere. Ma ciò altro non dimostra se non che le pedagogie o le maestranze vanno abolite affatto in un ben inteso sistema di amministrazione quando l' industria nazionale uscì dallo stato d' infanzia ed acquistò già bastante forza e prudenza per governarsi da sè stessa. Ma intanto non può mettersi in problema che sonvi delle arti le quali esercitar non si possono senza guarentia e vigilanza; e ve ne son delle altre la cui utilità si dispiega viemaggiormente a vantaggio della gran massa sociale e di qualche particolar ramo dell' amministrazione governativa, che a profitto personale dell' industrioso che l' esercita. E perciò l' azion pubblica non può andar limitata alla sola rimozione degli ostacoli; non vuolsi assumere la divisa del lasciar fare e del lasciar correre; ma son di prima necessità eziandio leggi e regolamenti proibitivi che interdizioni o limiti impongano all' esercizio ed allo spaccio di alcuni generi d' industria: mentre poi alcuni altri son di prima necessità incoraggiamenti diretti e patenti di privativa.

Indubitatamente una preferenza di protezione è spesso un' ingiustizia che sacrifica una parte della nazione agl' interessi dell' altra; ma come escludere i casi ne' quali una *tal* preferenza assume il carattere di un dovere? Se si premia, a cagion di esempio un artigliere che con una manovra più rapida esegue le sue scariche, a preferenza di un agricoltore il qual tira due solchi nel suo campo al tempo stesso che altri uno soltanto ne rompe; non dobbiamo dimenticarci che nel primo caso il Governo prende in veduta un bisogno più immediato ed imponente, e che, limitandoci ancora a' soli rapporti di giustizia economica, l' artigliere presta direttamente alla nazione intera un servigio, ed acquista per conseguenza un diritto ad un compenso proporzionale alla perfezione della sua arte, mentre l' agricoltore mirò direttamente al suo privato guadagno, e nella perfezione stessa della sua industria trovò un aumento di valore ne' prodotti, e conseguentemente una compiuta indennizzazione al miglioramento a cui portò il suo lavoro.

Gl' incoraggiamenti perciò non vanno proscritti, come con dogmi esclusivi si va da taluni proclamando; ma sol proporzionati esser vogliono al grado di vantaggio che il corpo sociale può ritrarre da' diversi rami d' industria. È questa indubitatamente per sè stessa in progresso. Ma il moto spontaneo della specie umana verso un miglioramento progressivo ed indeterminabile, non potrà egli essere accelerato dalla sagacità del Governo? non potrà egli esser diretto a preferenza verso quel ramo d'industria di cui la nazione è maggiormente bisognosa? Ma tutto questo è mero affar di prudenza; di quella prudenza la quale, come ben disse il nostro Vico, perciò è tale perchè alle ordinarie determinate regole si sottrae. È mero affar di calcolo trascendentale su que' dati moltiplici e variabili che la statistica accumula, e della quale il solo Governo è in grado di più universalmente raccogliere e meglio

valutar gli elementi. Qui la giurisprudenza, paga di aver rinvenuta la giustizia e il dovere dell' azion del Governo ad incoraggiamento e direzione de' vari generi d' industria, ripiegar dee le sue ali, e lasciar libero il volo all' amministrazione per correre animosamente la vastità dello spazio che innanzi a lei si dischiude.

In vano leggi e precetti si vorrebbero imporre alla generosità del suo volo con gl' impotenti soccorsi della volgare statistica e di ciò che con moderna denominazione si addimanda aritmetica politica. Ne' calcoli di probabilità su questo genere di ricerche, più le geometriche che le aritmetiche ragioni son da mettersi a raggoaglio. Or qual giudizio porteremo di que' cicaleggiatori senza novero i quali l' amministrazione, a cagion d' esempio, di Sully e di Colbet, di Turgot e di Neker chiamano al sindacato? Si è detto che per bene amministrare e per giudicare della bontà di un' amministrazione altro non si richiegga che buon senso e cognizione de' fatti. Ma che sono questi fatti se si presentino da un solo aspetto, o slegati, e privi del soccorso della scienza e più di lunghi cimenti sperimentali che li rettificano e gl' incatenano? Che cosa s' intende per buon senso? la ragione forse applicata alle cose facili? Ma per governare un popolo, per giudicare della bontà di un sistema amministrativo è necessario avere più che buon senso; è necessario avere quello slancio d' ingegno che può esser definito: la ragione applicata alle cose difficili.

E dopo queste generali avvertenze non ci impegneremo a confutare le opinioni diverse che con tanta profusione in quasi tutti gli scrittori di pubblica economia si riscontrano. Basti notar le contraddizioni de' più celebri per rimaner convinti della inutilità di soffermarvisi.

Mentre Adamo Smith vuol sostenerci da un canto che l'azion del governo non solo inutile si rende, ma perniciosa altresì allo sviluppamento dell' industria ed all' aumento delle ricchezze; *t. III, p. 244, 435, 556*; riconosce dall' altro canto favorevoli le leggi, i regolamenti e gl' incoraggiamenti diretti a pro degli operai, *t. I. p. 296* favorevoli li riconosce all' agricoltura, *t. II, p. 486*; favorevoli alle manifatture ed al commercio, *t. II, p. 483*; favorevoli a' mercadanti; *t. III, p. 463*, favorevoli al pubblico *t. I. p. 253*; favorevoli alla circolazione de' valori, *t. II, p. 295*; favorevoli alla prosperità delle colonie, *t. III, p. 309*; favorevoli a rettificare gli abusi e le aberrazioni degl' interessi privati in contrasto co' pubblici vantaggi, *t. IV, p. 287 e 288*.

Mentre Say da un canto s' impegna a sostenere che il Governo astener si dee dall' intromettersi nei movimenti dell' industria, *t. I. p 157 210*; ne riconosce poi la necessità, e quando vuol che accorra a sbarbicare alcuni volgari pregiudizi, *t. I, p. 225: t. II, p. 64*; e quando da' saggi incoraggiamenti di Colbert riconosce la prosperità delle più belle manifatture della Francia che appena sperar si poteano dalla sagezza e dall' interesse de' particolari, *t. I, p. 225*; e quando ricorda con lode la scuola veterinaria d' Alfort, il campo sperimentale di Grambouillet, e l' introduzione de' merini, *t. I, p. 228*, e le somme accordate da' magistrati d' Amburgo e da alcuni principi tedeschi per intraprese industriali, *t. II, p. 216*; e quando vuole che il governo proibisca l' emissione de' biglietti bancali al di sotto di certa somma, *t. I, p. 416*; vuol che si puniscano le negligenze degli agricoltori che non spurgano da bruchi i loro alberi, e loda al cielo su tal riguardo le costumanze del cantone di Berna; *t. I, p. 228*; ec.

Dell' approposito dell' azion del governo ad incoraggiamento sia diretto sia indiretto della pubblica industria è tanto difficile la determinazione per tesi generale, che questi autori, cui conceder ben dessi somma perspicacia ed ingegno non volgare, cominciando dal vietar dapprima al governo d' intromettersi in alcun modo ne' movimenti dell' industria perchè *non potrebbe fargli se non del male* (a); poscia gli permettono d' intromettervisi, ma a solo patto che si restringa a' primi ed agl' incoraggiamenti, e finiscono finalmente con lasciargli l' uso de' comandi e delle pene.

Ciò era nella giurisprudenza di tutte le età. Tutte queste vane dispute dovean sorgere quando scisso il sistema generale della giurisprudenza e l' universalità de' principii che ne formano la base, le parole utilità e giustizia non più si confusero in una sola idea.

ART. 11. *Derivazione della scienza economica da' principii eterni di giustizia, obbietto trascendente della giurisprudenza.*

Il celebre abate Terrai, controloro generale delle finanze in Francia, ad un tale che con lui si lagnava di aver commesso una ingiustizia: *Ma chi mai vi ha parlato di giustizia?* rispose freddamente. V. *Mem. sur l' abbé Terrai.* Questo tratto basterebbe a dimostrare quanto fallace fosse stato il suo sistema amministrativo, se l'universale esecrazione e la rovina delle finanze di Francia che Neker non valse a riconsolidare non ne facessero pieno testimonio.

In tempi più prossimi, su lo stesso teatro, mentre di un' audace aggressione facessi discorso: *E questa una grande ingiustizia*, si esclamò; *Dite piuttosto è una grandissima sciocchezza*, rispose un più sagace. E la rovina di quell' audace aggressore fu da quell' inginstissimo atto determinata.

E perciò da più di venti secoli a questa parte quell' aurea sentenza di Socrate non è smen-

---

(a) *Il est presqu' impossible qu' un gouvernement puisse, je ne dis pas se meler utilement de l' industrie, mais éviter quand il s' en mele, de lui faire du mal* Say, t. 1, *p.* 210.

lità : *Io non conobbi reato se non a fine dell'ignoranza :*

Sia la giustizia l'unico scopo de' vostri pensieri, e tutto vi andrà a seconda, disse la voce dell'Eterno. E su questa solida base tutto l'edifizio del civil reggimento s'innalza, del quale l'amministrazione economica esser non può distaccata, tanto intima è la connessità delle sue parti integranti.

Quadro genealogico della scienza legale.

Quando anche l'uomo convenisse in società pel solo obbietto di assicurarsi *sicurezza e sostentamento*; questi primi bisogni adempiti già dovean crearglie-ne degli altri : quelli cioè di agio e miglioramento. Sicurezza e sostentamento saran dunque i due grandi oggetti delle *Leggi positive*, ma rapportati alla progressione necessaria del maggior miglioramento possibile.

« È questa la prima base della ragion civile, diceva Bacone: Chi gli altrui diritti offende ottien sibbene col fatto qualche vantaggio proprio o soddisfazione di piacere, ma di gran pericolo dà insiememente l'esempio, e tutti gli altri che di quel vantaggio e di quel piacere non son partecipi, l'esempio soltanto come cosa propria risguardano e spontanei convengono e consentono che v'abbia una legge per la quale a quell'ingiusto operar si ponga freno per tema che di pari ingiustizia non ricorra per ognun di loro la vicenda. Chè se, per condizioni di tempi o di estesa complicità, avvenga ansi che qualche legge a' più numerosi e possenti pericolo piuttosto cagioni che sicurtà; una fazione allora è quella che scioglie la legge : e non di rado ciò avviene. » *Leges legum*, *aph. 3.*

Da questi pensieri di Bacone, come ognun vede, col principio di *utilità* un principio antecedente di natural *giustizia* uopo è che armonizzi nella composizione delle leggi positive : il che è spiacevole trovar trascurato dagl'ingegnosi scritti di un moderno pensatore. Bentham ci va inculcando ad ogni tratto l'idea vaga, compatta ed assoluta dell'utile come oggetto finale di tutte le leggi e di tutta la morale. Chi potrebbe rigettarla? Niuno ignora le dottrine degli Epicurei e degli Stoici i quali con forme diverse esprimevano lo stesso scopo, quantunque i seguaci di Zenone e di Epicuro abbiamo esagerato i dogmi de' loro maestri : e niuno ignora che la teorica dell'amor proprio regolato esposta da molti moderni coincide perfettamente con quella della bene intesa utilità. Ma non sarebbe stato forse desiderabile che Bentham, dalle vedute superficiali, ristrette e staccate, si fosse sollevato a vedute più ampie e complessive? Se più addentro si fosse innoltrato ne' concetti delle cose, forse non avrebbe rigettato i nomi di *legge naturale*, di *giustizia*, di *senso morale*. Se più alto fosse salito poggiando nel suo stesso fondamento avrebbe forse dato il vero significato delle parole, *diritto*, *dovere*, *obbligazione*; parole ch'ei reputa quali addensati vapori che s'innalzano ad intercettar la luce, nulla proclamando di obbligatorio precedentemente alla confezione delle leggi positive. *Traités de legislation civile*, *t. II, p. 157 e 158.* V. Romagnosi *Gen. del diritto pen.* §§. 993 e 994 prescindendo dall'osservare che con ciò si santificano i capricci de' Mazenzi e de' Busiridi per ragionare filosoficamente; quando ad urto mero di *opinioni* una quistion si riduce, noi seguiremo constantemente quelle che hanno autorità preponderante per estensione e durata : E nella disperata ricerca del *vero* ci riposeremo sul *certo* ed in questo stato ci rimarremo con perfetta acquiescenza.

Ma la *ragion civile*, continua Bacone, sotto la tutela si riposa della ragion pubblica. E a guardia de' cittadini la legge: sono a guardia della legge i magistrati. E l'autorità di questi dalla maestà dipende del sommo imperante, dal sistema d'interna amministrazione, dagli statuti fondamentali. Per la qual cosa, se in tutto ciò vigor di vita e piena sanità si rinviene, saran proficue le leggi : poco però si speri dal soccorso loro se quelle condizioni mancheranno. — Ma non per tanto la *ragion pubblica* al solo obbietto è limitata di esser custode della *ragion civile*, assicurarne inviolato l'esercizio, rimuovere le private ingiurie, perciocchè alla tutela eziandio della religione si estende, alle armi, alla disciplina, agli ornamenti, alle ricchezze, a tutto ciò in somma che il ben essere risguarda dell'intero corpo sociale. E in fatti, provvedere che i cittadini felicemente *convivano* è l'unico fine, l'unico scopo cui le leggi mirar deggiono, e verso lui tutt'i precetti loro, tutte le loro sanzioni convergere : al che non altrimenti si perviene se non quando a pietà e religione rettamente instituiti, nella onestà de' costumi educati, da ogni ostile insulto per la forza delle armi guarentiti, da sedizioni e private ingiurie pel sussidio delle leggi difesi, al sommo imperante ed ai magistrati ubbidienti, delle loro facoltà, de' loro beni goder possano con un viver florido e prosperoso. E di tutto questo son le leggi appunto gl'istrumenti e le molle. *Ib. aph. 3, 4, et 5.*

Ed ecco quasi in miniatura abbozzati dell'ampia catena legislativa i numerosi anelli e lo scopo.

Alla *sanzione politica* delle leggi, convergenti esser deggiono la *sanzione religiosa*, la *sanzion dell'onore*, la *sanzione della convivenza*; e della maestà del *Sovrano* emanazione al tempo stesso e rinforzo l'autorità della *magistratura*; la fedeltà dell'*esercito*, lo splendor di una *corte*. « Si fondino i civili reggimenti, diceva il nostro Vico, su le passioni stesse degli uomini tutti attenuti alle loro private utilità : e dall'ambizione, dall'avarizia, dall'ira, che mal diretti sarebbero morte degli stati, la generosità n'emerga, l'industria, il valore, che vigor di vita in quelli trasfondano ed alimento ». *Scienza nuova*, *stabilim. de' princ.*

Il doppio oggetto perciò delle *leggi positive*

verrà di nuovo bipartito: guarentiranno la sicurezza pubblica le *leggi politiche*; l'individuale le *leggi penali*; assicureranno la sossistenza pubblica le *leggi amministrative*, l'individuale le *leggi civili*. Quando queste varie leggi non faranno tra loro collúttanza, quando di questi quattro sistemi diversi per movimento e specifica indole di ruotame, uno sarà lo scopo finale convergente, la direzione della forze: *le leggi fondamentali dello stato* potran riguardarsi a vicenda come elementi primi di quelle ed ultimi loro risultamenti.

Partendo da questo punto general di veduta scorge di leggieri il gioreconsulto perchè le leggi fondamentali conservano un carattere di fermezza determinato dall' indole de' popoli e dall' imperio delle circostanze, inflessibile all' urto di nuove opinioni o di parziali ardimenti; perchè le leggi penali e civili esigano un codice poco variabile, e un lento, imparziale e prescritto metodo di esecuzione; perchè le leggi amministrative debbano piegarsi docilmente, seguir l'andamento dell' industria e il vario sviluppamento dell' ingegno, e variar talvolta ne' suoi tentativi sino a mostrar tutta l' apparenza della volubilità; perchè finalmente le leggi politiche non abbiano altro codice che il colpo d'occhio degli affari, non altra determinazione che l'esigenza del momento.

Ma non è pertanto che queste generiche caratteristiche a variazioni sensibilissime non sien sottoposte, e che principii di ragione eterna non dettino imperiosamente talora inversioni di celebrità e di direzione in alcuno de' sistemi come sopra definiti. Altro però allor non succede che una inversione nominale piuttosto che reale. *Ogni diversità è uniformità: ogni congiamento è costanza.* E l'approposito appunto di queste inversioni a quando il bisogno » l'esiga è ciò che costituisce l'apogeo della prudenza governativa nella moltiplicità armonizzata delle sue funzioni.

Fin qui la giurisprudenza non presentò se non i primi tronchi della diramazione delle leggi. Veggiamone con rapidità il secondo disviluppamento; come quello che col contenzioso si lega o con tutta quanta la materia delle contribuzioni.

Accorrono le leggi alla difesa pubblica: ma ora prevenendo gl' insulti esterni con le relazioni diplomatiche, ora respingendoli con le forze di terra e di mare; ed ecco due ministeri ben distinti, il *Ministero degli affari stranieri, il ministero della guerra e della marina*: ora premovendo l'azion penale contro gl' interni delinquenti; ora prevenendo fin dall'iniziativa la consumazione de' reati, o estinguendone le cagioni fin dall' origine: ed ecco bipartito oggetto d' un ministero vigile ed infaticabile per estensione ed importanza: *Polizia ordinaria* per la prevenzione de' reati; *polizia giudiziaria* per lo scoprimento de' malfattori; per quella istruzione preparatoria che sol render può leggittimo l'esercizio dell' azion penale, per l' intervento nei giudizi nell'interesse della legge, per l'esecuzione di questa e dei giudicati. Ma se l'intervento di questo *pubblico ministero* era reclamato dall' interesse indiviso della pubblica sicurezza; questo stesso interesse trasformato in guarentigia d' ogni individuo della gran massa sociale, esigeva pubblicità di discussione nelle pruove, presumibile imparzialità ne' giudizi, definizione antecedente e precisa della scala delle imputazioni e de' reati; ed ecco l' economia e lo scopo delle *leggi della procedura ne' giudizi penali.*

Provveggon le leggi civili alla sussistenza privata: ma ora determinando i dritti della proprietà nelle ordinarie transazioni interne; ora estendendo le loro cure nel vasto obbietto di un commercio illimitato fra tutti i popoli della terra. Assicurano la sussistenza pubblica le leggi amministrative; ma ora accumulandone il contributo e regolandone la ripartizione; or migliorando le sorgenti della ricchezza ed agevolandone la riproduzione. Ed ecco *leggi di eccezione per gli affari di commercio*; ecco *ministero delle finanze*; ecco *ministero degli affari interni.*

Ed ecco in queste seconde suddivisioni anche speciali ad individui caratteri: ed insiememente nuova dimostrazione che la giurisprudenza nella vastità di sua comprensione mal procede per artifiziati compartimenti se manchi un corpo di dottrina ove ricercar si possa senza stento fin gli ultimi rocchetti della gran macchina governativa, e di ognun di questi la specifica forma, il principio motore e la propagazione progressiva degli individui a reciproci coordinati movimenti. Le leggi altro esser non possono che forme generali: l'applicazione ragionata di queste generali forme all' indeterminabile volubilità de' fatti è opera della giurisprudenza. — Ma limitiamoci a queste generali forme che il legislatore ci propone.

La loro esposizione formar dee soltanto il nostro attuale obbietto, e quelle generali vedute che valgano a rendercene lucidi i motivi, piana l'applicazione.

Facciamoci perciò ad esaminare in gruppo tutta l'economia che alla legislazione finanziera specialmente si addice nel suo addentellato con la universale giurisprudenza.

Riepilogo del sistema economico nel progressivo isviluppamento delle industrie: e conclusione.

Col soccorso delle arti fin da' loro deboli incominciamenti, l'uomo ha saputo procurarsi il nutrimento e resistere alle intemperie delle stagioni in tutt'i climi della terra. Varia è però la sua condizione.

Ora obbligato a consumare tutto il suo tempo nella caccia e nella pesca, è limitato all' arte di costruirsi un tugurio, di coprirsi di pelli, di fabbricar delle frecce. Ma quelle frecce, quelle pelli, quel tugurio già l'iniziativa costituiscono della proprietà, e il sito di quel tugurio forma il primo bisogno ossia il primo diritto di

occupazione; il cambio di quelle pelli con quelle frecce già introduce il primo bisogno, ossia il primo diritto de' *contratti* coi primi modi delle *permutazioni*: mentre qualunque sia l'isolamento di quella razza, un regime comunque vago di famiglia impone il primo bisogno, ossia il primo diritto della *patria potestà*, elemento e norma delle seguenti *autorità sovrane*.

Ora, procuratosi il possesso di numerosi greggi, ha l'uomo una sussistenza più assicurata, e qualche ozio che impiega al raffinamento delle sue facoltà intellettuali: mette qualche eleganza nella fabbrica della sua dimora, e nella composizione delle sue vesti; estende i suoi diritti di proprietà alle *accessioni*; ha una unità di valori rapportabile nel suo *peculio*, e può fare passaggio dalle permutazioni alle *vendite*; conosce conseguentemente il bisogno ossia il diritto all'accumulazione de' *capitali*, alla ineguaglianza delle condizioni. Ma la vita errante per trovar nuovi pascoli e seguire le stagioni favorevoli, il rattiene tuttavia fra limiti molto ristretti.

Ei non giunge a moltiplicarsi ed a perfezionar le sue *arti* e le sue *facoltà intellettuali*, se non quando il *dominio* delle terre gli permette di addirsi all'agricoltura. Allora soltanto la fatica di una parte de' membri della società può nutrire tutti gli altri, e dar loro il tempo di occuparsi nelle arti di raffinamento e di lusso. Sorgono i valori universalmente preferiti; e con essi la facilitazione de' cambi, il commercio con nuovi fondi di ricchezza: e già mette in movimento, in equilibrio, in avvicendamento senza posa la proprietà mobiliare e la fondiaria, i beni corporali ed incorporali, i metalli preziosi e le azioni di banco.

Dives agris, dives positis in foenore nummis.

È questa la genesi innocente del *diritto meró civile*, e delle grandi operazioni insiememente del *sistema amministrativo* in qualunque condizione de' popoli ne' varii periodi del loro incivilimento.

Ma l'uomo è un composto di buono e di malvagio impasto: risguardiamolo altresì dal lato reo.

Ne tracceremo pertanto tutte le possibili deviazioni? Dati due punti, una è la linea retta che li unisce, sono infinite le curve. Nella ragion morale del pari come nella ragion civile, uno è il diritto, i torti son senza novero.

La spinta dell' *utile* e dell' *amor-proprio* escono dalla linea del *diritto* ogni qual volta ne smarrisca lo scopo. Il passato non è più; il presente ci sfugge: è nel solo futuro l'esistenza vera morale dell' uomo. E non è questo un attributo esclusivo della sua razza: anche i bruti hanno il dovere alla *preveggenza* per la conservazione dell' individuo e della specie. La salutare apprensiva delle conseguenze di un reato, della pena inevitabile per un attentato qualunque agli altrui diritti di proprietà personale o reale la *fiducia* stabilir sol possono e la libera *circolazione* di ogni maniera di sviluppamento de' prodotti del senno e delle industrie.

Invadere nelle altrui proprietà personali o reale è il primo delitto dell'uomo. Ma non fu delinquente il primo che chiuse di una siepe il suo campo e disse: questo campo è mio. Il primo delinquente fu chi recise un albero per raccogliere un pomo, chi devastò quella siepe per far rapina della produzione dell'altrui fatica invece d'imitarne l'industria; chi nell' uguaglianza della oziosità e della violenza proscrisse qualunque arte che non fosse di guerra o di fraudolenza non mascherata abbastanza (a); e costituendosi di razza ben distinta dalla razza laboriosa, disse a questa: ***Non cesserete imbecilli, di allegar leggi a noi che cingiamo la spada!***

Senza il diritto di occupazione e delle sue regolari conseguenze, la vita dell'individuo e della specie non ha sussistenza assicurata. La terra è sterile se non è inaffiata dal sudore dell' uomo industre che ne agevola, ne moltiplica, ne varia, ne migliora illimitatamente la produzione. Ma se l'occupazione è un diritto; l' usurpazione è un reato. Se la fatica e l' industria sono dettati di prudenza, comandi imperiosi della spinta instintiva del pari che delle ultime calcolate conseguenze di approfondita disamina; la *violenza* e la *frode* formeran sempre il ribrezzo d' ogni istinto, la disapprovazione d' ogni calcolo in qualunque immaginar si voglia ipotesi sociale. ***Adversus hostem, adversus furem aeterna auctoritas esto***: è questa la legge scolpita in tutt' i cuori, in tutte le tavole legislative della razza umana.

Ed ecco nella sua maestosa imponenza sorgere ***l'azion pubblica*** di tutto il complesso delle forze associate alla repressione di ogni ***maleficio***, alla ***contro-spinta penale*** avverso gli attentati possibili di qualunque ***malfattore***, all' estinguimento delle probabili cagioni di qualunque ***spinta-criminosa***. È di qui il dovere di quella inflessibilità governativa nel sistema delle ***coazioni*** contra chiunque sottrar si voglia al tributo, e nel sistema di una vigilanza attiva alla repressione de' ***contrabbandi***; e di qualunque specie di frandolenza: reati che non mirano soltanto alla diminuzione dell' accumulamento de' sostegni della forza pubblica: ma al disquilibrio altresì della ragion delle industrie, a un discapito necessario della ***probità industriosa*** nella lotta delle ***concorrenze***. — Tanto nella repressione de' maleficii la ragion pubblica e la ragion privata si confondon sempre armonicamente in una reciprocanza d'interessi.

Il più acuto de' nostri giureconsulti riconobbe il primo elemento della ragion delle genti nelle prime arte che i padri di famiglia innalzarono

(a) Le leggi di Sparta non punivano il furto, ma soltanto la poca astuzia del ladro. Quindi la sapienza riposta de' precursori e de' seguaci del Machiavellismo.

sa i limiti de' loro poderi a *Giove terminale*. Ma non isfuggì a quell' aere ingegno, che prima di quelle l'ara a *Giove ospitale* ardeva già nel centro di quei poderi; che gli asili aperti dai Romoli e dai Tesei, se davano origine alle prime *plebi*, succedevano però alle *famiglie* ed alle *clientele*, condizione indispensabile a qualunque governo patriarcale; e che han diritto proporzionale al prodotto di que' poderi tutti gli associati alla stessa opera cospirante: il direttore cioè e l'esecutore del lavoro; chi ne sterpò i bronchi e vi costruì la siepe; chi somministrò la semenza, gli aratri, i buoi; chi assicurò di quel lavoro e delle sue conseguenze l'incolumità di esercizio e il godimento, con la repressione di ogni social disequilibrio interno, con la repulsione di ogni esterno insulto perturbatore. Ed ecco tutto insieme sorger le teoriche del *dominio quiritario* e de' *feudi*, del *dominio bonitario* e degli *allodii*, del *dominio eminente* e de' *censi*; delle *regalie* e del *vassallaggio*; del *contributo* personale e reale alla forza pubblica; e della centralizzazione di questa forza *proteggitrice* al tempo stesso ed *alimentatrice*, *direttrice* e *movente* di tutte le convergenti forze parziali. Così di tutt'arme armata dal senno di Giove Pallade sorgeva, e con essa la tutela delle scienze e delle arti, il trionfo della pace e dell' industria: così tutti gli *dei* dell' Olimpo *consenti* accorrono al consiglio dell' Eterno, *consenti* combattono alla distruzione de' Titani, *consenti* si assidono alla stessa mensa.

In tal guisa l'umana energia tutte dispiega le sue forze, e ad animoso volo si spinge per quanti sono i campi interminabili dell'industria.

L' attività dell' uomo che fatica non è la sola ragione che accumula le ricchezze; poichè se il desiderio del godimento attuale fosse sempre in equilibrio con quest' attività, lo stato delle cose si rimarrebbe maisempre lo stesso; e se l' uomo dopo l' origine delle cose avesse speso sempre tanto di fatica per quanto ne aveva bisogno alla soddisfazione de' suoi correnti bisogni, le ricchezze non si sarebbero mai accumulate. Ma l' economia con accumulare la fatica superflua esigibile ha successivamente creato, e quindi perfezionato le diverse sorgenti di rendita.

Questo procedimento ha però un limite. Quanto più le sorgenti di rendita son migliorate, tanto meno son capaci di miglioramenti. Decresce allora il desiderio o il bisogno dell' economia, e si aumenta l' emulazione della spesa; si diminuisce il numero di quelli che vogliono accrescere la loro fortuna con la fatica, e cresce il numero di coloro che vogliono far pompa delle loro ricchezze per ostentazione. Qual è la cagione che dà un prezzo esorbitante a quelle rare gioie, delle quali ama ornarsi l' opulenza? Perchè un fino merletto orla la cuffia della semplice contadina, ed hanno i suoi abbigliamenti il colore e gli apparecchi estranei alla commodità? Tutti gli ornamenti, che decorano gli appartamenti del ricco, le dorature, le scolture, che l' arte sembra avere distribuite con gusto per allegrare la nostra vista, son altro forse fuorchè caratteri magici che presentano questa iscrizione: *ammirate come io son ricco, ammirate quel che io posseggo e non mi è necessario?* Questa condizione indistaccabile dalla natura umana non sono giammai da perdersi di veduta in fatto di amministrazione. La filosofia, dice Vico, convelle l' umana natura e vorrebbe distruggerne le forze: la giurisprudenza la dirige e ne profitta.

E per ciò che concerne ricchezza, la terra non forma per essa stessa l'unica sorgente, comunque importantissima, sia se si abbia riguardo a ciò che forma l' iniziativa non solo e il legame più tenace di ciò che appellasi nazionalità, sia per lo sviluppamento progressivo e per sospingere la ricchezza all'ultimo grado con la creazione de' valori fiduciari de' quali le terre sol formano quasi l' unica guarantia.

Ma i soli prodotti agricoli non formano se non una parte assai debole di ciò che dicesi volgarmente ricchezza. Se una classe industriosa si limitasse a questa primogenita delle sue arti, la di lei esistenza sarebbe precaria, per quanto fertile fosse il territorio sul quale esercita il suo lavoro. È necessario per l'ordine sociale che sorga una classe intermedia tra i proprietari e gli agricoltori: è necessario che oltre a' mezzi di sussistenza una nazione trovi nel suo seno gli elementi di quella energia, che solletichi il consumatore a disfodere tutto il suo superfluo, che inviti l' industrioso al lavoro con la speranza del maggior utile, e che alimentando nel tempo stesso lo spirito di consumo, leghi tutte le classi della società mercè reciproci rapporti di bisogno, e sostenga a vicenda l' emulazione sociale e l'equilibrio politico. Una nazione, che non trovi ostacolo all' intiero sviluppo della sua energia, mentre spande il maggior lustro nelle scienze, nelle arti e nel commercio, brilla eminentemente per lo splendor delle armi quando ad esse rivolge la sua direzione. Si rimuovano perciò tutti gli ostacoli che impediscono la totale espansione dell' umana attività.

Non si creda pertanto poter conseguire un tal risultato con privilegi e distinzioni accordata ad alcune classi. Ogni incoraggimento parziale offende con l' intiero corpo sociale quella classe stessa d' industriosi, che si prende in veduta di specialmente favorire. Gl' interessi di tutte le classi produttive sono scambievoli: esse si reciprocano scambievolmente i vantaggi. Intanto il proprietario di un' utile invenzione, se sacrifica il suo interesse al vantaggio generale, se fa noto generosamente il suo segreto, è in diritto di aspirare alla pubblica riconoscenza, e di reclamare un compenso, ed il governo gli deve allora un *incoraggimento positivo*. E quale sarà il *limite* di un tal incoraggimento?

Le arti che diconsi *frivole* non ne debbono essere escluse: esse suppongono un tale raffinamento di gusto, una tanta elevazione d'ingegno che mostrano lo sforzo dell'umana industria per ristabilire l'equilibrio di quelle enormi masse di capitali, che il corso necessario dello spirito di economia ingorgherebbe altrimente in poche mani.

Le arti dette *oziose* preparano spesso i più grandi vantaggi: tutte le utili invenzioni son sempre state precedute da *tentativi infruttuosi*: quelle arti stesse, che la pubblica autorità perseguitava, e la pubblica opinione deridea, han mostrato ai giorni nostri tutta l'ingiustizia di un tale procedimento. Sono esse quelle che hanno innalzato al più alto grado la nostra civiltà e tante risorte han somministrato all'opulenza, ed alla forza nazionale (a). *L'incoraggimento non avrà dunque limite alcuno in rapporto alla sua direzione.* Si adotti generalmente la legge di Solone: *chi fa progredire un'arte qualunque verso la sua perfezione, abbia una pensione che assicuri la sua sussistenza, e un distintivo di onore che rammenti i suoi servigi resi alla patria.*

E ciò forma il complemento delle cure amministrative, e l'apogeo della perfezione in un ben inteso sistema di finanza.

Ma oltre agl'incoraggiamenti diretti, amplissimo è il campo degl'incoraggiamenti indiretti che con la via delle contribuzioni al Genio dell'Amministrazione si dischiude.

Chi potrà tanta estensione trascorrere senza tema di smarrirsi?

L'amministrazione, come abbiam veduto, nella vastità degli obbietti errar potrebbe il suo scopo, se a piccioli riguardi soltanto, a slegate teorie, ed astratti pensieri rivolger si volesse, e dal sistema generale della macchina governativa volesse prescindere, come alcuni sottili scrittori andavan proponendo (b). Ma i fatti hanno sempre preceduto i precetti. Il miglioramento progressivo della civiltà, le reciproche relazioni di tutto l'uman genere, di mano in mano dalle prime aberrazioni delle antipatie nazionali sceverato, ma

---

(a) V. la prec. *Memoria*, *ub. supr.* p. 220 a 258

(b) Ci è grato ravvisare finalmente un felice ritorno alla solidità de' pensieri italiani anche in questo ramo di pubblica amministrazione cui specialmente si è voluto dar nome di *Economia pubblica*. Vandermonde, *leçons aux écoles normales*, non dubitava di affermare che la scienza economica fosse una scienza affatto nuova passata dall'Inghilterra alla Francia; e Say nel discorso preliminare alla seconda edizione del suo Trattato di Economia politica non la faceva risalire oltre all'epoca in cui Smith pubblicò le sue *Ricerche su la natura e le cagioni della ricchezza delle nazioni*: egli è il primo, dice questo autore, che abbia mostrato il legame che le verità economiche hanno tra esse, e come non sien altro che conseguenze necessarie della natura delle cose; egli è il primo che abbia dato i veri metodi per determinarne gli errori, innalzato alcune proposizioni alla sublimità di principii incontrastabili, e precipitato altre in quella voragine nella quale i sistemi, le idee vaghe, le immaginazioni stravaganti, si dibattono per un momento e vi si sommergon per sempre. E noi fin dal 1812 facemmo avvertire, come senza detrarre al merito degli illustri stranieri, dimenticar non dovevamo quanto debba la scienza economica alle profondità delle vedute de' nostri Saruffi, Davanzati, Serra, Turbolo, Montanari, Broggia, d'Arco, Genovese, Galliani, Caracciolo, de Gennaro, Filangieri, Grimaldi, Palmieri, Delfico, e degl'Italiani Ortes, Zenon, Paoletti, Vasco, Neri, Verri, Beccaria, ec.; che Sarruffi scriveva nel 1579, Davanzati nel 1588, Serra nel 1613, Turbolo nel 1629, Montanari nel 1681, ec. ec.: che la maggior parte di quest'insigni scrittori non erano nè mercantisti, nè economisti, nè colbertisti, ec., e che tutti presentano quel nesso d'idee, quella universalità di principii, quella esattezza di deduzioni che caratterizzano la scienza, e tanto la distaccano da ciò che dicesi *aggregato di empiriche osservazioni* al quale si sarebbe voluto ridurre l'economia politica prima dell'epoca dell'autore inglese. *Bibl. analit.* 1812, t. 1. p. 71. Un più maturo esame di questi nostri classici ci fece poi avvertire come la scienza economica riputar si dovesse quasi interamente italiana; non potendosi in fatti addurre veruno *principio fondamentale* il qual non si trova ne' nostri scrittori; che Genovesi, Galiani, Beccaria avevano dimostrato nella *fatica* la cagion principale delle ricchezze; e nella caccia, pesca, pastorizia, agricoltura, metallurgia ed altre arti dipendenti e successive, le modificazioni diverse della *fatica*; che Beccaria avera fatto conoscere in Italia i vantaggi della *divisione di questa fatica*, pria che Smith gli avesse dimostrato all'Inghilterra; che nelle meditazioni del Verri si vede sviluppata la teorica del prezzo e predicata la libertà del commercio anteriormente all'opera inglese che discute le cagioni della ricchezza delle nazioni, e lo stesso Say ne conviene, *ubi supr. lib.* 1. c. 21.; che i modi con cui le arti e il commercio aggiungono nuova ricchezza alla ricchezza agraria si veggono svolti dal Belloni, Zanon, Genovesi, Briganti, Palmieri e Filangieri; che su le monete nessuno degli scrittori esteri può addurre idea la qual non si trovi in Galiani, Carli, Pompeo, Neri, e soprattutto in Vasco, e che Say il quale ha presentato questa teorica con qualche chiarezza fu costretto a ripetere quanto aveva detto il filosofo piemontese, astenendosi, però dal citarlo; che i vantaggi del cambio, ovvero l'economia del tempo e della spesa nel conguaglio de' debiti fra le diverse nazioni, non isfuggirono all'acutezza degl'Italiani, come lo provano le opere del Davanzati, Turbolo, Broggia, Galliani, Beccaria, ec.; e come profittando delle idee di questi scrittori potè Thornton presentare al pubblico le sue *Ricerche su la natura e gli effetti del credito*; che il commercio de' grani più che in qualunque opera di estera nazione si vede ampiamente discusso dal Bandini e dal Paoletti, ne' celebri *Dialoghi* del Galliani, nelle *Leggi vincolanti* del Verri, ne' *Provvedimenti annonarii* del Fabroni, nel *Commercio de' commestibili* del Gioia, e che nulla di nuovo fu insegnato all'Italia quanto le si presentò la traduzione della *Polizia de' grani* di Herbert; che quando Malthus riunì molti fatti storico-statistici per svolgere le anomalie delle popolazioni ne' tempi antichi e moderni, trasse le basi del suo sistema dai nostri scrittori: ed in fatti il Genovesi, il Filangieri, il Palmieri avean già dimostrato che *l'unico mezzo per accrescere stabilmente la popolazione consista nell'accrescere i mezzi di sussistenza*; l'Ortes ed il Vasco avean dichiarato che *una popolazione eccedente e miserabile, invece di essere una ricchezza è una passività*, ec., ec. *Ibid.* 1817, t. 7, p. 13 e *seg.* Ed or ci è grato l'aggiognere che col *Nuovo prospetto delle scienze economiche* di Melchior Gioia la sola Italia è quella che vantar possa

di nazionalità rispettando sempre e forse più rinforzando il carattere sacro, han finalmente determinato quel felice riordinamento di pensieri e di costume che a tanto intervallo dalle antiche genti ci distacca. — Le stesse antecedenti aberrazioni, gli stessi sbagli de' precedenti tentativi determinarono il felice avvenimento. Il che or ci rimane ad osservare. La storia del passato è l'unica face rischiaratrice che guidar ci può con fermi passi sul cammin del futuro.

SEZIONE II.— *Cenno storico dello stato economico delle nostre regioni da' tempi romani sino all' ultimo riordinamento della nostra legislazione.*

L'antichissima storia d'Italia si perde nel vago delle conghietture quando al di là de' tempi romani spinger se ne vogliano le ricerche. Abbiamo, è vero, floridissima popolazione, arti inoltrate, commercio estesissimo specialmente nelle nostre regioni meridionali, mentre nel rozzo Lazio appena le condizioni si scorgono delle sole arti di agricoltura e di guerra. Tutta quella floridezza importa di necessità uno sviluppamento proporzionale nelle leggi risguardanti la proprietà, una regolare ripartizione nel contributo, ed un perfezionato sistema di finanza. Ma non crediamo a proposito andarle rintracciando ne' rottami delle antichità che tuttavia ci rimangono, e ne' brani monchi e slegati delle legislazioni d'Ippaico e di Pitio, di Zaleuco e di Caronda, di Pittagora, di Soleto e di Archita. È molto meno andar poi ripetendo o raffazzonando quel che ingegnosamente esposero ne' loro dotti volumi e gli autori inglesi della *Storia universale*, *lib. I*, *c. 8*, *sez.* 2; e *cap. 9 sez.* 2; e il dotto Huet, *Hist. du comm.*; e il professore Heeren, *Ideen über die politik den volker*, ec; e l'accurato Pastoret, *Hist. de la legislation*; Chapuis, *Hist. du comm.* e tanti nostri patrii scrittori, frai quali il Mengotti nelle *Vicende del commercio presso i Romani*. Le nostre prime mosse, per non perderci in ambiguità, partir deggiono dalla legislazione romana.

E che tutto ciò, importa la nostra storia legislativa relativamente alla parte economica vuol essere perciò distinto in tre principali periodi: il primo comprendente le leggi romane; il secondo tutto e ciò che ci offre il complesso delle leggi feudali e barbariche; il terzo tutto il movimento legislativo che specialmente ci appartiene, dalla fondazione della monarchia sino ai giorni nostri.

ART. I.—PRIMO PERIODO. *Legislazione Romana relativamente alle contribuzioni.*

Tutte le contribuzioni i Romani distinguevano in personali e reali; le prime dissero *censi*, le seconde *vettigali*; *ff. tit. Si ager vectigalis*, et *C. tit. De vectigalibus et commissis*; *L. 7. ff de pubb'ic.*; *Id. De commerciis et mercatoribus*; *etc.*; *et ibi Comm.*: quantunque ne' tempi posteriori anche i censi risguardassero del pari e la qualità personale e i beni immobili che si possedevano. *C. tit. Le cens.*

L'uno e l'altro genere d'imposta si chiamò con nome generale *tributo*. Si trae comunemente l'etimologia di questa parola dalle tribù istituite in Roma fin dai primi anni della sua fondazione; Varrone *de ling. lat. lib. IV*; quantunque più sanamente altri pensi che dal contribuir che si facevano delle private cose in pubblica utilità, una tale parola derivasse; *tributum a tribuendo*, *quia ex privato in pubblicum tribuitur*. Festo, *v. Tributum*.

Si è detto che equabilmente da tutti si fosse pagato il tributo ne' primi anni di Roma, senza veruna distinzione di grado o beni di fortuna, e che Servio classificasse poi tutti i cittadini e stabilisse il *Censo* affinchè ciascuno proporzionalmente ai beni che possedeva contribuisse la sua quota. Livio *lib. I.*

Nozioni precise del primo governo de' Romani, specialmente per ciò che risguarda la parte economica, non avrem giammai senza partire da' principii che pose il più acuto de' nostri giureconsulti nella sua *Scienza* che per la parte filologica può dirsi tuttavia *Nuova*; non essendovi stato alcuno, per quel ch'io sappia, il qual si sia dato il pensiere di riordinare la storia de' primi secoli di Roma dietro le tracce luminose che quel sublime ingegno vi lasciò impresse. La parte economica de' primi tempi di Roma di poco si discostava da quel governo che in tutti i popoli mediterranei rinveniamo nel primo periodo di loro civiltà e che tardo si accostò a ciò che poi si disse sistema feudale. Le antiche tradizioni ci hanno conservato la memoria dell'a divisione delle terre Romane, quasi una *terra salica* tra le varie famiglie de' *quiriti* vale a dire *armati*, riserbandone una porzione pel ser-

---

un compiuto repertorio d'idee su questo importante ramo della scienza dei dritti, esposto con quel vigore e quella precisione che escludendo le illusioni dell'oratoria e della dialettica fa che le verità rifulgano con evidenza trionfatrice.

E' un dovere però riconoscere del pari, come abbiamo fin da prima notato, che ne' recentissimi scritti degli autori d'oltremonti i più difficili problemi di pubblica economia tornansi di nuovo a discutere con la forza degli esempii a rettificare; onde molte astratte teorie della speculazione si van vievia dileguando, ed alla severità del pensare italiano si ritorna; che a questa validità di pensieri tutti i popoli civili e tutte le amministrazioni costantemente già si risolvessero; tra le quali spicca eminentemente quella del nostro paese ed avremo nelle seguenti sezioni esibita una dimostrazione di fatto, che quanto di meglio altrove si va proponendo forma già principii adottati delle nostre leggi amministrative e mandate esecuzione con felicissimo successo.

vizio del pubblico culto, ed un' altra pel patrimonio pel capo della nazione. Dionisio d' Alicarnasso *lib. 1.*; e la legislazione ne conservò fino a' tempi floridi della repubblica la memoria con le tante istituzioni che dal diritto quiritario derivavano. E conseguentemente ciò che troviam detto de' tributi e de' vettigali all' epoca posteriore è da trasportarsi, dopo ciò che i clienti ebbero ottenuto da' loro padroni il dominio bonitario, ed i servigi personali in contribuzione reale si trasfomarono.

Oltre ai censi ed ai vettigali, che dir si poteano tributi ordinari, ve n' era un terzo che straordinario appellavasi e *temerario*, vale a dire da servire per alcuni tempi di calamità e nei difficili frangenti della repubblica. E conseguentemente secondo queste idee va inteso ciò che disse Festo: *Tributorum collatio cum sit alia in capita, alia ex censu, dicitur etiam quoddam temerarium, ut post urbem a Gallis captam conlatum est; quia proximis quindecim annis census alius non erat, item bello Punico secundo, M. Valerio Laevino, M. Claudio Marcello Coss. cum et senatus et populus, quod habuit, detulit*. Adde Liv. lib. XXIV.

La fortuna però delle armi fece che su le leggi economiche i Romani non guardassero con quell' acume di prudenza che tanto spicca nelle loro leggi civili. Invece di rivolgersi a pensieri d' industria la ricchezza cercarono nelle sole conseguenze della vittoria; e tenner luogo di *produzione* per essi le depredazioni e la conquiste. L' erario pubblico impinguarono le provincie soggiogate, e fin dall' anno 585 i Romani furono esenti da qualunque tributo. *Id. lib. XXXXV, c. 40.*

E perciò noi non seguiremo tutte le fasi che di mano in mano s' introdusse nel governo di Roma relativamente al loro sistema economico. Basterà al nostro obbietto raccogliere in massa quelle istituzioni soltanto, che tanta influenza esercitarono nelle moderne amministrazioni finanziere quasi fino ai nostri giorni.

Sotto gli ultimi imperadori le immunità dei cittadini Romani svanirono, sia che per le incursioni de' barbari l' imperio in somma necessità si trovasse, sia che, conceduta la cittadinanza per la costituzione di Caracalla a tutti gli abitanti dell' imperio, il nome di Romano un vano e mero attributo di onore divenisse. Quindi tutti, del pari che i provinciali, pagavano il tributo: il quale tanto grave divenne, che miglior condizione alcuni riputavano soggiacere alla servitù de' Goti, che tollerare sotto gl' imperadori il gravissimo peso de' tributi con lo specioso nome di libertà. v. Giannone *lib. 1. cap. 1.*

E della costituzione di Caracalla erronea idea ci danno gli storici quando ci fan supporre che le condizioni di tutto l' orbe romano vanisser con quella ad eguagliarsi. Dal riscontro de' frammenti di legislazione che nel corpo del diritto giustinianeo e nel codice teodosiano ci si conservano, ben vide il Pothier che vi fu sibbene parità di condizione circa i diritti personali, ma non già per ciò che riguarda condizion dei tributi e diritto delle terre; *in Prol. ad tit. ff. de censibus.*

Le nostre città sul principio erano soggette a que' tributi che alla repubblica Romana si pagavano, non indistintamente, ma secondo le facoltà di ciascun municipio. Livio, XXXV, 29.

Augusto fece esenti da tributo tutti i popoli dell' Italia; Sigonio *de antiquo iure italico, cap. 22.* Da queste regioni si esigevano soltanto i vettigali. Vopisco, *in Probo cap. 15; l. 3. Cod. Theod. De suar. pecud.*; *Nov. Valent. XV.*

Sotto Adriano, ridotte queste regioni in provincia, la sorte di queste subirono; ed alcune, gravate da tributi personali e reali, si dissero *tributarie*; altre contribuendo per alcune designate cose, come navi, merci, greggi, furono esenti da *tributi*, e perciò si dissero *vettigali.* Giannone, *loc. cit.*

Le provincie tributarie pagavano il *censo*, o certo ed ordinario tributo che diceasi *stipendio*; e furon perciò dette *stipendiarie*: o un incerto tributo e straordinario, che tributo *straordinario* si disse o *sopraimposto*, e il nome ritennero di *tributarie*. Cod. tit. *de superindicto*. Ulpiano però confonde indistintamente lo stipendio e il tributo, *l. 27 ff. de V. S.*

Quantunque però le provincie italiche sotto i primi imperatori non fosser come le altre gravate, pure dopo che Diocleziano, Massimiliano, Costanzo e Galerio si ebber diviso l' imperio, della gravità de' tributi nell' Italia abbiamo presso Aurelio Vittore pienissima testimonianza. « *Hinc* parti Italiae invectum est tributorum ingens malum. *Nam quum (antea) omnis eadem functione moderataque agerent pentionibus inducta lex nova, qua exercitus atque Imperator qui semper aderant in ea Italiae parte ali possent, lib. IX.*

V' erano altri tributi presso i Romani, che si dissero *sordida munera*, e consistevano in opere manuali; di cui diffusamente il Gotofredo ragiona nella *leg. 15 Cod. e Theod. de extraordin., sive sordid. muner.*

Nel regno de' Goti forse il sistema de' tributi non subì veruna alterazione. Pure due diversi ne va il Sigonio annoverando, *de Imp. occid. lib. VI, anno 403*; l' uno detto *particolare*, istituito da Odoacre, il qual si pagava da ciascun privato; l' altro nuovamente imposto da Teodorico, che si chiamò *asse pubblico*, il quale da ciascuna università si contribuiva. A questi due generi di tributi le nostre città, e i nostri cittadini furon suggetti. Cassiodoro, *Variar., lib. VI. epist. 24.*

Talvolta i principi rimettevano i tributi ai popoli vessati da infortuni; il che essere avve-

nuto ai Campani per le devastazioni del Vesuvio dallo stesso Cassiodoro si rileva, *l. 1. ep. 50.*

Ed è da notarsi in quest'epoca che essendosi gli Eruli impadroniti di alcune terre che trovaron deserte, Teodorico obbligò *i* possessori a pagare ora la metà, ora i due terzi de' frutti, e una tal prestazione chiamò *binorum et ternorum*, v. Ducange, *v. tertia.* — I territorii franchi da questo peso si dissero in appresso *allodii.*

Tutte queste cose però, a nostro avviso, non sono nuove istituzioni; ma continuazione del sistema romano dal quale i Goti par che non mai si dipartissero.

Sotto i Greci, Giustiniano nella prammatica sanzione promulgata per l'Italia a preghiera del Romano Pontefice Vigilio, *cap.* 13, nulla innovò relativamente all'esazione de' tributi; e conseguentemente quelli qui si ebbero, che derivano dalla giurisprudenza delle pandette e del codice; cioè

1.° L'*Annona*, e i tributi da prestarsi per la conservazione dell'esercito in frumento, pane, danaio; *C. tit. de annonis, et tributis*, ed ivi Brunemanno.

2.° Le *indizioni*, la quale specie di tributo si riscoteva in ogni quindici anni, *Nov. 149.*, *cap.* 1; e nota il Cuiacio, che in tre lustri veniva diviso: nel primo de' quali si somministravano le quantità in oro; nel secondo in argento; nel terzo in rame e ferro; — L'istituzione delle indizioni però si riferisce a Costantino; e pensa il Baronio che avesse per obbietto gli stipendi militari. *V.* Panvinio *in Fast. consul.*; Petavio *de Doct. temp.*; Pagi *in Critic. ad Baron.*

3.° Il *Censo*, ch'era denaio la cui quantità veniva ragguagliata ai beni immobili di ciascheduno su la base della stima de' censitori; *l. 4 C. de cens.*

4.° La *Sopraimposta* (*superindicta*) della quale abbiamo già fatto cenno.

5.° La *capitazione*, genere di tributo, il quale quantunque da Costantino Magno fosse stato abrogato, *l. 1 C. de capitat.*, pure i seguenti imperadori lo rinnovarono. Anastasio *in Vita Gregorii II.*

E riguardo ai vettigali propriamente detti, tre ne distinguea Cicerone nel regime popolare, *pro Leg. Man. c. 5*, vale a dire le *decime*, i *portorii*, le *scritture.*

1.° Le *decime* esiger si solevano dalle possessioni de' popoli vinti che si concedevano ai coloni, e consistevano per lo più nella decima parte dei frutti delle semine, e nella quinta parte de' frutti degli alberi. Appiano, *de Bel. Civ.*, *lib.* 1; quindi le possessioni ora *agri eumani*, *Cic. in Verrem*, XXX. 6; ora *agri vettigali* si denominavano, ff. tit. *Si ager vectigalis.* Quindi si dissero provincie *decumane* la Sicilia, Cic. *loc. cit.*; la Sardegna, Livio *XIII. 1*; l'Africa, Grutero, *pag. 512.* l'Asia, Cic. *Ad Att. V. 13*: La Siria, idem *Agrar. II. 19*; l'Egitto, Plinio paneg. *XXX.* Talvolta in luogo della decima, se i campi erano meno fertili, esigevasi la vigesima, Livio *XLIII.* 2. spesso ancora ne' pubblici bisogni le decime si raddoppiavano, quantunque allora gli aratori avessero un compenso, Cic. *Verrin. III. 31*; e parecchi esempi ne abbiamo in Livio, *XXXVI.* 2; *XXXVII.* 2. 50. *XLII*, *31*: Quindi il grano, che si ritraea diceasi variamente *frumentum emptum*, *decumanum*, *imperatum*; le cui differenze possono vedersi appo il Burmanno; *l. c.* II. sotto gl'imperatori, invece del genere, cominciò a riscotersene in danaro le prestazioni, e un tal tributo prese il nome di *Canone frumentario.* Sparziano, *Sever. VIII*, Lampridio, *Eliogab. XXXVII.* Si vegga Giacomo Gotofredo ad tit. cond. Theod. de *can. frum. ll. 13.* — E non solo del grano, ma eziandio dell'olio, e del vino si prestavano le decime, com'è da vedere presso il Burmanno, *ibid. II. III.*

2.° Dicevansi *portorii* quelle somme, che nella immissione, e nella estrazione delle merci si pagavano. Plauto in *Asin.*; Cio. *de invent. lib.* 2, *L. 3. 6. C. de vectig.*; ed ordinariamente consisteva nella ottava parte del valore delle merci; *L. 7. C. eod.*; *l 2. C. de eunuch.*

E ne abbiamo esempi per la Sicilia, Cicerone *Ver. II. 78. 72.*; per l'Asia *id. Agrar. II. 29.* per la Britannia, Tacito, *vit. Agric. XXXI*, E non solo per le merci che ne' porti s'immettevano si pagava questo vettigale; ma anche per semplici viaggi; Svetonio *Vitel. XIV.* Abbiamo da Erodiano, *Historia IV. 4.* che Pertinace gli abolisse: Ma che presto fossero ristabiliti appare dalla *l. 21 ff. de donat. inter vir. et uxor.* Si vegga il Bormanno *loc. cit. XI.* che molte importanti notizie su questo genere di vettigale raccoglie.

Sotto gl'Imperadori altri vettigali furono istituiti, come della *vigesima sulla eredità* della *rendita delle saline* etc.

Erano particolari in alcune provincie i vettigali *su le miniere.* Quantunque libere dapprima ne fosse la ricerca, e lo scavamento, pure Tiberio ne fece proibizione. *Plurimis etiam civitatibus, et privatis veteres immunitates, et jus metallorum ac vectigalia adempta*, Svetonio, *in Tiberio* restituirono questo beneficio i seguenti principi, ma con la legge che si pagasse un certo canone, come è da vedere nella *l. 4. cod. Theod. de metal. et ibi Gothof.* Esempi ne abbiamo per le miniere di ferro, argento ed oro, de' quali una certa quantità dar doveano i Spagnuoli; Livio XXXIV. 21; Strabone III Vettigali per i metalli contribuivano la Macedonia il Livico, la Tracia, la Britannia, la Sardegna; Burmanno *l. c. VI.* Vettigali pe' marmi contribuiva l'Africa, *ll. cod. Theod. de metal.* e per le cote l'isola di Creta. Plinio *XXXVI.* 22; l. 15 *de pub. et vectigal*; Meursio *cret. lib. l. c. 12*, e *lib. 2. c. ll.*

Del vettigale *su la pace* parla Ulpiano nella *l. 17. ff. de verb. Sig.*

E che da' vettigali non fossero esenti *le selime* come quelle della Macedonia, e di altre provincie, oppure da Livio; *XXXXV. 29*; Plinio *XXXI. 7*, dal lib. II. de' Maccabei, *c. 10 v. 29*; e dalla *l. 4 § 7. ff. de cens.*

3.° *Scrittura* finalmente diceasi il dazio che per gli animali si pagava nell' immettersi ne' pubblici pascoli. — Ma di un tal vettigale come quello che con varie particolari istituzioni sino al nostri giorni si è prolungato nel Tavoliere di Puglia gioverà entrare in qualche più ampla dilucidazione. Noi siam tenuti di molte peregrine, ed importanti ricerche su questo argomento alle diligenze del nostro giureconsulto Matteo de Angelis in una sua allegazione pubblicata nel dì 15 febbraio 1751, della quale esibiam quasi un rapido sunto, invitando i nostri leggitori a vederne lo sviluppamento nell'opera stessa originale, potendo bene assicurarli che non saranno per perder in questa lettura il loro tempo.

Fu costume de' Romani che de' campi conquistati, e pubblicati parte si addicesse al pubblico Erario; il di più si concedesse ai soldati in guiderdone delle fatiche della guerra. Floro *lib. II., cap. 2.*; Burmanno, *de vectig. pop. Rom. cap. 1*; Einneccio *Antiqu. Rom. append. lib. I., cap. 4 § 100.* I territorii della prima specie furono detti *pubblici*; i secondi *vettigali*, perchè su di questi per effetto del riserbato dominio la Repubblica alcune prestazioni riscuoteva come abbiam di già cennato. Fra queste v' era quella degli erbaggi, detta *Scriptura*; Igino, *de limit. constit.*; Appiano *lib. I. cap. 2.*, Plinio, *lib. XVIII, cap. 3*; Brunemanno *loc. cit.* Bulengero, *de vectig. pop. Rom. lib. II, cap. 15* ec.

Questo vettigale pagavasi da' pastori i quali portavano ivi a pascolare i loro armenti. V' ebbero Edili pubblici specialmente destinati alla riscossione di un tal vettigale. Ovidio, *Fast. lib. V. v. 283.* Brunemanno; *ibid. cap. 4.* e non pochi regolamenti si formarono per la custodia de' pascoli, specialmente intorno al manifestarsi degli animali che v' introducevano, e notarsi nelle tavole che si dissero censorie; Livio *lib. IV, cap. 8.* Varrone, *de re rustic. lib. II cap. 1*; alle quali spesso allude Cicerone nelle sue *agrarie* contro il tribuno Rullo.

Che tale sia stata l' indole de' pascoli della nostra Puglia e del Sannio, n' è testimonio Varrone *loc. cit.*; e gran lume cen somministra Andrea d' Isernia e Marino Freccia, per una iscrizione da quest' ultimo rinvenuta nella valle di Diano nella quale una determinazione si legge su le brighe insorte fra i pastori, e i coloni di que' campi. È da notarsi che il Burmanno suppone essersi dalla *legge Toria* aboliti generalmente con gli altri vettigali anche gli erbaggi riguardo ai campi divisi ai nuovi coloni; ma riflette molto a proposito il suddetto de Angelis in quella sua allegazione che Cicerone, *in Brut. et in Agrar contr. Rull.* riputava quella legge del tutto inutile, ed osserva molto a proposito che non rettamente i forensi applicano la leggi che trovansi sparse nelle pandette, come la *L. 7. §. ult. de acquir. dom.*; la *L. 49. §. 1. de rei vindicatione*; la *L. un. de glan. leg.*; la *L. 9.* e la *L. 59. 30 usufructu etc.* per farne uso relativamente alla fida ne' territori padronali; V. de Franchis *dec. 301*; Freccia, *de Baron. etc.*: dovendosi riputar quelle non già costituzioni generali stabilite per regolar la ragione de' campi indistintamente pur tutto il romano imperio, ma soltanto come responsi dati da quei Giureconsulti su particolari controversia rimesse alla loro determinazione, le quali secondo la regola di deciderе in essi spiegata, i campi risguardano come nè pubblici, nè vettigali.

Che se avevano pensato poi i tribuni togliere in tutto tai vettigali; Dione ci attesta che Augusto non solo ristabilì gli antichi, ma ve ne aggiunse de' nuovi; lib. XXXXVII; Plinio *lib. XVIII*, c. 3. Un tal sistema ricevè qualche cambiamento di mano in mano che il governo cambiò forma e passò all' imperiale; poichè sotto Trajano, come raccogliesi da Paolo e da Giulio Maurigio *ll. 13, et 15 § 3 de jur. Fisci.* Tali prestazioni formavano parte de' fondi dell' Erario, e del fisco. Quindi nuovi magistrati s' introdussero, e nuovi nomi si stabilirono intorno alla cura degli erbaggi, cominciandosi a sentire le voci di *rationales saltuum*, *procuratores saltuum* ec. In progresso poi di tempo, industriosamente confusi i nomi di Erario, e di Fisco, gli Imperadori Arcadio ed Onorio nelle loro costituzioni ne ragionarono come lor proprio fosse. Quindi a man franca cominciarono a disporre da' pubblici campi e degli erbaggi, i quali in vari titoli del codice Teodosiano, e Giustinianeo diversi nomi acquistarono, come *di demanio Imperiale*, *di fondi patrimoniali*, *di predii civili*, *o fiscali*, *di pascoli pubblici*, e talvolta *robe private* appellaronsi, ossia *dominicae* ovvero *divinae domus*, ed altresì *saltus rei dominicae*; *L. un. cod. de Quaest. et Magist. offic. et comit. sacrar. largit*, *L.*; *un. c. de grege domin. L. ult. c. Theod. de jure fisci*; *L. 3 cod. Theod. de suar. et pecuar.*; *Novell. XV Valentin.*; Vopisco *Aurel. cap. 9*; Cassiodoro, *variar.*, *lib. II cap. 39.* Grutero *de Offic. dom. Aug. lib. III cap. 18.*

Rimane a far parola del modo stesso della esazione de' tributi.

Appo i Romani le pubbliche rendite da certe persona si esigevano e più spessamente si affittavano. Gli uni e gli altri con denominazione comune si dissero *pubblicani*. *L. 1, § 1*; *L. 12 § 3 ff. de public.* v. Pothier, *ad pand. lib. XXXIX, tit. IV.* Contra questa classe di esattori frequenti querele s' incontrano e negli scrittori sacri S. Matteo *XVIII, 17*; S. Luca *III, 12 13*, e negli storici profani, Tacito, *Ann. XIII, 50, 51*; ed anche negli stessi giureconsulti, *L. 12*;

pr. ff. de public. l. 9 ff. ad L. Rhod., ec. Contra di essi il Pretore emanò speciale editto, la cui esposizione e dilucidazione forma il subbietto del tit. del digesto *de publicanis et vectigalibus et commissis* e del codice *de vectigalibus et commissis*. Ciò che quivi si tratta e si discute non somministra elementi di sola storica erudizione. Ad un giureconsulto che al disopra voglia elevarsi della pratica mera è disdicevol cosa l'ignorarlo. Noi ne offriamo un rapido sunto.

Il pretore accordò fra l'anno l'azione nel doppio e dopo l'anno l'azione della semplice indennità contra i pubblicani, la loro famiglia o altri che in loro nome avessero con violenza, con ingiuria tolto o rubato cosa alcuna e non restituita *L. 1 p.° ff. de pubblic.*

Quest'azione si accordava *pro rata*, quando molti fossero stati gli autori della violenza, del furto ec.; ma nell'impotenza di qualcuno di essi, tutti gli altri erano tenuti in solido; *L. 6 ibid.* Contra gli eredi però azione alcuna non competeva se non per le quantità che lor fosse pervenuta, *1 4 pr. ibid.* Potevano però i rei evitare la pena del doppio se prima della contestazione della lite avessero restituito ciocchè avean tolto. *L. 1 § 4; 15 ibid.*

Quest'azion civile ne escludeva l'azione penale, *L. 1 § 5 ibid.*, e la persona lesa introdurre potea non solo le azioni *vi bonorum raptorum*, *furti*, *legis Aquiliae*, *L. 1 § 5 ibid*; ma altresì la straordinaria *ad vindictam atque animadversionem publicam*, *L. 9 § 5 ibid.*

Dall'altro canto i trasportatori di merci soggette a vettigale che non ne avessero fatto rivela per defraudare i pubblicani, tutto perdevano, e con la nave, e la vettura veniva confiscata *L. 11 § 2; L. 14 ibid; L. 3 c. de naut. foen. L. 11 C. de vectig.* Tutto ciò che per dolo del trasportatore delle merci e per mancanza di rivela veniva confiscato avea nome particolare di *commissum*, che noi con moderna voce diremo *contrabbando L. 14 ff. de public.*

V'era luogo a contrabbando se trasportandosi merci soggette al vattigale, non venivan quelle rivelate. Non era motivo di scusa l'allegare causa d'ignoranza, o il non esserne stato dal pubblicano avvertito, *L. 16, § 5 et 6.* Pure si condonava all'età pupillare, se nella sola specificazione della rivela si fosse errato, *d. L. 16 § 9*, v. Cuiaccio, *Observ. XIV, 3*; ovvero fra i trenta giorni il vettigale si fosse pagato, *L. 7 § 1, ibid.* Come ancora a favor de' soldati, esclusa la frode, rescrissero gl'Imperatori Antonino e Vero che il semplice errore esentasse dalla pena, *d. L. 16 § 10.*—Se fatta la rivela, il pubblicano accordava dilazione al rivelante di pagare il vettigale, non v'era luogo al contrabbando; e il fisco veniva indennizzato da' beni del pubblicano o de'loro fideiussori; *ibid. § 12.*

Allorchè merci soggette al vettigale si caricavano o scaricavano sopra una nave o dallo stesso padrone o da marinai, non solo le merci venivano confiscate, ma la nave altresì. Se poi in assenza del padrone gli uffiziali della nave o i marinai avessero ciò fatto; questi soli venivano puniti con pena capitale: la confisca cadeva soltanto su le merci, e la nave si restituiva al padrone, e non si considerava contrabbando, se per fortuna di mare le merci fossero state disbarcate; *d. L. 16 § 8.*

La persecuzione del contrabbando si esercitava altresì contro gli eredi; *L. 8 11 § 3 ibid*, e contra qualunque possessore; *L. 14 ibid.*

V'ha di singolare che l'azione di contrabbando spirava dopo un quinquennio; *L. 2 C. de vectig. et comm.*

Da questa esposizione è agevole il rilevare che il sistema finanziero de'Romani mancava affatto del suo principale elemento: la cura cioè della riproduzione. E ci sembra assai strano come a tanti acuti ingegni, che delle cagioni han dissertato della decadenza e della rovina del romano imperio, non sia sorto il pensiere di rinvenirne la principalissima nel difetto della sua costituzione la quale escludeva quasi dalla dignità di cittadino chiunque alla industria commerciale o manifatturiera si fosse dedicato. È danno che nessuno siasi rivolto a svolgere e mettere in chiaro lume questa giustissima sentenza: « Quantunque la maggior parte degli scrittori attribuisca la decadenza dell'imperio romano a cagioni che sembrano estranee alle finanze; pure non è men vero che il loro disordine molto vi contribuì ». Rousselot di Surgy, *Cisc. prelim. a la partie Finance de l'Encyclop. method.*

Si è voluto riconoscere in Roma un modello di prudenza anche nella parte economica del suo governo, quando nella frugalità e nel coraggio gittò le basi della sua preponderanza su le genti italiche, e di mano in mano estese il suo dominio su quando v'era di mondo incivilito; ed argomento se n'è voluto trarre a dimostrazione che con le sole arti agricole possa una nazione innalzarsi ad alto grado di potere e di floridezza. I primi cittadini della repubblica, si è detto, coltivavano con le loro mani la terra: dall'aratro si passava ordinariamente alle prime magistrature: le tribù rustiche erano riputate più nobili delle urbane, le più cospicue famiglie si gloriavano spesso di un cognome che ricordava l'occupazione favorita de' loro stipiti nella coltura de' campi.... Ma un tal ragionamento è più eloquente che vero. Non dobbiamo illuderci alle declamazioni di chi scrisse nell'ultimo secolo della repubblica Romana. Quando le spesse sedizioni della plebe, e la di lei potenza riconosciuta se non rispettata obbligavano l'orgoglioso patrizio a popolarizzare suo malgrado; quando tanti uomini nuovi ammessi in città gareggiavano con le famiglie di *antica origine*, e ne diminuivano alla giornata i privilegi; quando un tribuno faceva impallidire il senato, ed un plebeo dittatore tremar l'universo: era pur con-

seguente che qualche ambizioso affettasse di trar vanto dalla marra de' suoi antenati, e che qualche adulatore, o se si voglia ammirator di buona fede della semplicità de' costumi degli aurei secoli di Saturno, animasse con un patetico colorito l'illusorio quadro de' Cincinnati, e de' Fabi. Livio stesso nell' additarci un dittatore distaccato dall' aratro, non dissimula la singolarità dell' avvenimento; e il filosofismo che accompagna la sua narrazione, mostra sensibilmente tutti i caratteri dell' affettatture. . . . . .

» Fu dato il comando, ei dice, al console Nau» zio; ma siccome una tal risorta si credeva in» sufficiente, e creare un dittatore sembrava il » solo rimedio convenevole a tanta sciagura, » tutti gittarono gli occhi sopra Quinzio Cin» cinnato. *Ascoltino ciò con attenzione tutti quelli » che solo valutano quaggiù le ricchezze, e pen» sano non doversi accordare le grandi dignità, » non potersi trovar forza di comando, se non » dove la fortuna cumulò ampie possessioni: il » solo uomo sul quale il popolo romano fidava » per far rispettare la sua possanza, fu L. » Quinzio che nulla possedeva oltre ad un cam» po di quattro iugeri che coltivava la sua ma» no!* . . . . Roma obbligata ad una perpetua guerra da circostanze che ben difficilmente si ripeteranno nella serie delle umane vicende: Roma, agitata da perpetue dissensioni cui la sola difesa esterna dava tregua e la sola conquista poteva far tacere; Roma ondeggiante di continuo, tra la tirannide aristocratica e la licenza popolare, caduta finalmente sotto il giogo del dispotismo militare nell'aurora appena del suo incivilimento, e in mezzo alle sue sterminate conquiste: Roma non forma eccezione alcuna alla condizion necessaria delle nazioni che trascurano le arti e le leggi protettritrici dell' industria. La potenza di lei fu precaria e le sue legioni mal ressero all' urto di pochi nomadi che le presentarono altra foggia di combattere. La di lei opulenza, frutto della sola conquista, fu annientata per mancanza di riproduzione; e se l' imperio di oriente prolungò ancora la sua esistenza tra le rovine del gran colosso rovesciato, questa esistenza è sol dovuta alle arti della Grecia, le quali somministravano giornalmente nuove risorse alla sempre vacillante costituzione romana. Da quell' asilo sacro si diffondevano l' opulenza e la coltura su le stesse contrade rapite all' imperio da' popoli del settentrione: e se dopo la prima conquista cercò in vano la Grecia soggiogata d' introdurre le sue arti pacifiche nell' agreste sede del vincitore; la lenta ma perenne di loro influenza addestrò a poco a poco le provincie romane agl' industriosi studi di Minerva, finchè il genio dell' industria occupando tutto il mezzogiorno di Europa non accelerasse la felice rivoluzione che tanto ci distacca dagli antichi costumi, e a così alto grado c' innalzò di opulenza e d' incivilimento.

ART. II. SECONDO PERIODO. *Rivolgimento di pensieri e costumi nel medio-evo: leggi e sistema economico che ne emergono.*

L' imperio romano si dissolvea per difetto di vitale energia; per difetto di quella forza circolante che nella reciprocità de' movimenti sol vigorisce; che dell'armonia nelle varietà si compone e riconsolida; e che perder dee di elaterio se non equabilmente ripartita se ne disquilibrano le funzioni. Per conoscere appieno le condizioni di completo disfacimento che già investiva la dominazione de' successori di Cesare nell' ultimo periodo di lor decadenza, basti un sol fatto. Se vogliamo prestar fede a religiosi scrittori ed imparziali, non altro temevano maggiormente i popoli sottratti all' Imperio dalle conquiste delle genti nuove che spezzarono il gran colosso e sen divisero i frantumi, quanto il tornare in potestà de' Romani « volendo piuttosto sotto nome di schiavitù viver liberi fra i Barbari, che sotto falsa apparenza e nome vano di libertà vivere schiavi in effetto. » *Malunt enim sub specie captivitatis vivere liberi, quam sub specie libertatis esse captivi.* Salviano *de Gubern. Dei*, *lib. V.*

Il periodo nel quale presentemente ci aggiriamo è più di quel che comunemente si crede di sommimportanza per lo studio specialmente di quel rivolgimento di opinioni e di costumi che tanto le moderne nazioni dalle antiche distinguono. L' imperio della forza morale prevalente a poco a poco e alfin trionfante della forza fisica; le condizioni di prosperità de' moderni popoli diverse tanto e quasi in contrasto con le condizioni di prosperità che gli antichi s' immaginarono: lo spirito di opulenza sostituito allo spirito di frugalità come sostegno della forza pubblica e della stabilità degli stati; il Genio del commercio in concorrenza preponderante col Genio delle conquiste: tutto questo rivolgimento d' idee e di costumi sol nel medio evo son da meditarsi se formarcene vogliamo un giusto concetto, se assegnar lor ne vogliamo una giusta valutazione. Popoli rozzi tuttavia e feroci che si fondono insieme e s' immedesimano con popoli pervenuti all' ultimo grado della depravazione sociale; una ricomposizione civile che l' antichità non conobbe: elementi eterogenei e discordanti che si dibattono per lungo tempo in una oscillazione senza posa e in cittadine tempeste finchè rinvenuto al fine il felice equilibrio di tante forze contrarie e collutanti l' armonioso concorso n' emerga da quelle stesse divergenze in una risultante di comune vantaggio: son questi i grandi obbietti che portar si dovrebbero al nostro esame. Ma sia bastante l' averli indicati, perchè il leggitore ne faccia da sè stesso l' allogamento al breve abbozzo che tracceremo. Il solo sviluppamento della moderna industria è l' obbietto al quale ci limitiamo e dal quale non avremmo po-

tuto prescindere senza taccia d' inesattezza nell'argomento che ci occupa.

Quando Autari attraversò tutta l' Italia meridionale fino a Reggio, e spingendo entro l'onde il suo cavallo percosse con la lancia una colonna innalzata in mare e gridò: « È questo il solo confine che io stabilisco alla monarchia longobarda »; di tutta l' Italia pertanto non potea dirsi signore. Oltre all' Esarcato e alla Pentapoli, oltre al ducato di Roma che con l' imperio d' oriente in continua relazione si sostennero; oltre alle inaccessibili isolette della laguna veneta nelle quali le arti e l' industria dell' antica coltura si rifuggirono; gran parte della nostra penisola, e tutta la Sicilia insulare alla dominazione longobarda si sottrassero. Sul finire del sesto secolo i Greci possedevano tuttavia alcune città della Lucania a della Basilicata, l' antica Calabria, o sia Terra d' Otranto, il paese de' Bruzi, o sia la moderna Calabria ulteriore, e lungo le coste del Tirreno i ducati di Gaeta, di Napoli e di Amalfi. Poco dopo anche la Terra di Bari e la Capitanata si rilegaron ad essi con stretti legami di governo politico e religioso, e conseguentemente di reciprocanza di commercio e d' industria.

Gl' Islamiti sparsi nelle più colte provincia dell' imperio con la forza del brando e dell' entusiasmo che lor seppe ispirare un fortunato impostore, furon conquistati anch' essi da quella prepotente influenza che han sempre i popoli inciviliti, comunque degradati per politica deiezione, sopra popoli rozzi ed ignoranti; comunque dall' auge favoriti della militare fortuna. Così gli Arabi, di guerrieri avidi sol di strage a di rapina, divennero scienziati, commercianti, manifatturieri.

Con questa nazione industre a vigorosa le nostre città marittime i vantaggi delle amicizia e delle permutazioni di pensieri e di arti avvicendarono: e un costume n' emerse ignoto affatto agli antichi, di rispettarsi a vicenda astrazion fatta dalla divergenza delle opinioni di politica e di culto, nel comun pensiere di esser ligio e battagliero per la sola legge dell' onore (1). I Saracini non sempre discesero fra noi nemici e depredatori. Il nostro vescovo e duca Anastagio II gli ebbe alleati ed ausiliari contra Gaimaro principe di Salerno, come aveali già avuti il duca Andrea per ripulsare le ingiuste aggressioni di Sicardo principe di Benevento. In una memoria data per epilogo nel I vol. degli *Atti dell' accademia della crusca*, il de Furia ci fa conoscere che assai voci di commercio comuni rinvengonsi all' arabo linguaggio ed all' italiano idioma.

Gli arabi, è comune sentenza, formano l' anello di legame fra l' antica e la moderna coltura nel disviluppamento dell' ingegno e dell' industria. Ma non sarebbe difficile a dimostrarsi che in gran parte alle città marittime dell' Italia il ristabilimento non solo ma i progressi si deggiono della preziosa eredità dell' antico sapere e delle antiche arti. Non dissimuleremo per altro che propizie circostanze agevolavano questo felice avvenimento.

Una religione discesa dal cielo aveva fatto disparire quella ferrea linea di confine che dividea l' umanità in nazionali e barbari; e poi in ogni cantuccio di territorio in padroni e schiavi, in Spartani ed Iloti. Tutti abbracciar si doveano come fratelli: tutti riputarsi figli di un sol padre.

Fra la classe de' proprietari e quella de' non proprietari era surta quella intermedia che al libero esercizio si consacra dell' industria del senno e della mano. Le terre stesse non più si coltivarono come a' tempi romani da gente affatto schiava. La proprietà mobiliare era di già equipollente e prevalente ancora alla proprietà fondiaria: il capitale in circolazione preponderava su i capitali fissi. Cessar doveano le depredazioni quando più nulla v' era da poter depredare. Pensar si dovè alla riproduzione. Ma se le depredazioni aver pur deggiono un termine, la produzione è illimitata e le arti e il commercio impennarono in solite ale.

Continuarono nel medio evo le degradanti differenze di uomini rivestiti della onnipotenza del potere e di uomini condannati alla più umiliante dipendenza; ma in declinante modo continuarono. Quando i Longobardi si stabilirono in Italia divennero possessori di vasti terreni, ma non esclusivamente, ma non con arbitrario dominio. Tutto non fu preda dell' esercito conquistatore. *Popoli autem aggravati per Longobardos* hostes (cioè eserciti) *partiuntur*. . . *reliqui per* hostes *divisi*, *ut tertiam partem suorum frugum Longobardis persolverent*, *tributari efficiuntur*. Paolo Diacono, *de gestis Longobard. lib.* II. *cap.* 32. Non so coma qualche nostro giureconsulto abbia voluto affermare che quel ch' era governo civile sotto i romani, si convertisse in signoria sotto i Longobardi. Galanti, *Descriz. ec. tom.* 1 *cap.* 3. Avrebbe dovuto dir piuttosto che le nostre terre le quali nella maggior parte erano sotto il dominio de' Romani coltivate da' schiavi, a coltivar si cominciarono da mani libere, o da persone che, se non potean dirsi totalmente affrancate, aveano nondimeno un particolar patrimonio ed a sentir cominciavano il benefizio della proprietà. Le terre che si concedevano a' *censiti*, pagavano una prestazione fissa. Per lo più si ritenevano essi due terze parti de' frutti per la colonia, e pagavano

(1) Di questo rivolgimento di pensieri e di costumi con l' abolizione del politeismo abbiam fatto altrove lungo ragionamento. v. Le nostre giunte alla *Storia d' Italia* di Ginguené. A. I e II. Tutto ciò che quivi è detto è di ciò che qui enunciamo il necessario complemento.

l' altro terzo a' padroni. Si cominciò a distinguere il diritto di proprietà del suolo, dai diritti di proprietà della superficie. La ragione delle ghiande, dell' erbe e di altri frutti o spontanei o provenienti da antecedente industria venne con certa limitazione definita. Quindi l'*herbaticum*, il *glandaticum*, l' *escaticum*, il *terragium*, che si prestavano ora come censi, ora come tributi. Non è già, come il prelodato autore suppone, che la proprietà divenisse allora incerta e precaria; ma sibbene si vide allora generalmente stabilito, ciò che per altro dai primi tempi della semplicità da' romani costumi non discorda, il sacro diritto della proprietà in vari partecipanti ripartita. « Di qui, ei dice più con enfasi oratoria che con precisione da giureconsulto, di qui diverse condizioni di persone, come *tributarii*, *gravati*, *censiti*, *coloni*, *aldii*, *aldiones*, *villani*, *glebae adscripti*. Di qui l'avvilimento dell'agricoltura e i perpetui ostacoli a farla rifiorire. Di qui la depressione della classe più numerosa della nazione. Di qui l' avvilimento di tutte le virtù ». *ibid.* Avrebbe dovuto dir piuttosto: Ecco una gradazione sociale che, prescindendo dai nomi, era già nella dominazione romana stabilita col sistema delle clientele, ma sol dopo che la plebe ebbe ottenuto per la secessione al monte sacro il *dominio bonitario*: ecco una gradazione sociale che anche nel più basso della serie fa disparire l' obbrobriosa condizione di uomini sceverati affatto dalla qualità di persona: ecco perciò rilevata la classe più numerosa della specie umana da quello stato di nullità assoluta cui la pretesa civiltà greca e romana l' aveva abbiettata: eccola fatta partecipe di diritti civili personali e reali. Ed ecco conseguentemente l' iniziativa di tutte le umane virtù.

Si aggiunga il doppio avviamento testè cennato della crescente influenza su la gran massa politica de' prodigi del senno e dell' industria, di quelle virtù di pace che dilatando semprepiù la loro prepotenza su le virtù di guerra, riduce alfin queste a non altro essere oggimai se non le ausiliatrici e le tributarie di quelle. E si aggiunga la forma municipale che la maggior parte de' comuni ripresero quando a difendersi da sè stesse o per la debolezza o per la lontananza de' dominanti si videro obbligate.

Un grave giureconsulto di Francia (Pardessus, *Cours de droit commerc.*) rivolge con compiacenza lo sguardo alla legislazione della mezzana età per dar rilievo a quella quota di miglioramento sociale al quale i suoi nazionali contribuirono nello sviluppamento dell' industria. Lode al suo amore pel proprio paese. Ma anche noi bruciamo della stessa febbre, e ci crediamo nel dovere di rivindicare quel diritto ch' ei ci usurpa.

Onore all' Italia e alle sue cento città. Ma donde mai se non da questo felice suolo mosse la sacra fiamma dell' industria per rianimar l'universo?

Con compiacenza il Pardessus va rammentando la felicità dell' industria degli antichi Marsigliesi; il pronto di loro risorgimento nel medio evo; le industrie e il commercio di Lione e di Bordò. Noi rammentar potremmo a miglior diritto quante sono le celebri città d' Italia nella sua lunga proda e nelle isole, tanto negli antichissimi tempi, quanto sotto la stessa dominazione romana, ed esclusivamente poi nel medio evo, allorchè la sola Italia, fra le provincie sottratte all' imperio, vantar potea una marina; e che nella Francia medesima e ne' luoghi stessi da questo illustre autore designati, *mercadante* e *lombardo* indicavano una sola idea; che tutte le istituzioni favorevoli alle arti ed al commercio che il medesimo va annoverando, non hanno un' epoca certa anteriore a quella di Carlo Magno, il quale dall'Italia trasse oltremonti l'industria e la coltura; e che, discendendo in giù di mano in mano sino all' epoca delle crociate, non dai porti di Francia ma da quelli d' Italia mossero i grandi baroni per le guerre di Soria. V. le tre belle lezioni del nostro G. Baldelli nel 1.° vol. degli *atti dell' accademia della Crusca*. Aggiungeremo che quei felici risultamenti dal giureconsulto francese attribuiti alle crociate, l' abbassamento cioè de' grandi vassalli, l'accrescimento dell' autorità reale e la via spianata alla libertà de' popoli col sorgimento delle amministrazioni comunali, eransi assai prima fra di noi ottenuti, come abbiamo fatto cenno altrove. V. t. II, AUTORITA' MUNICIPALE Sez. 1. p. 518 a 523. Ed infine, se l' onor della compilazione del volume del *consolato di mare* è assai problematica pe' Provenzali, rinvenendosene antichissimi codici in quanti sono i dialetti della *lingua romana*; incontraddetto rimane alla nostra Amalfi l'anterior gloria di quelle *tavole marittime*, le quali ebbero nel mediterraneo la stessa autorità che vi aveau di già esercitata le leggi Rodie, quella stessa che in progresso di tempo ottennero nell' oceano le tavole di Oleron; e che basterebbe soltanto l' invenzion della bussola per consenso unanime di tutte le nazioni al nostro Flavio Gioia attribuita, per riconoscere una legittima successione della scienza e dell' industria de' Fenicii ne' nostri Amalfitani: *V. le d. add. nostre St. let. d' Ital. t.* II *p. 421 e seg.* e v. il *periodo* seguente.

Rimane dopo queste generali vedute a discendere ne' particolari di ciò che la legislazione di questa età ci offre relativamente alle contribuzioni.

Che, nel periodo pel qual ci aggiriamo, i tributi si esigessero tra noi quasi su la base della legislazione romana appare dal trattato di concordia fra Radelchisio principe di Benevento, e Sighenolfo principe di Salerno. Troilo *ist. di Nap. t.* IV. *parte 3 cap. 2. §. 2. n.° 12.*

Dopo la morte di Clefo, i duci che per comun consiglio ressero il regno, imposero col nome di tributo la prestazione della terza parte delle entrate di ciascun cittadino. Paolo Diacono,

de gestis Longobardorum, *lib.* 2, *cap.* 32. Muratori *Antiq. med. aev. diss. X.*

Per ciò che riguarda le varie specie di vettigali in questo periodo, la cosa è oscurissima, dicono i nostri scrittori. Basta, *Jus publicum neap.* §. 327. Molte notizie ne raccolse il Muratori, *loc. cit. diss. XIX*, e molte altre sen potrebbero aggiungere, ma ciò sarebbe opera più da accademico che da giureconsulto. Avvertiremo soltanto che de' consolati, de'mercadanti destinati a comporre o a decidere le controversie mercantili, e a sostenere i privilegi del commercio in alcune piazze, quel diligentissimo raccoglitore delle patrie memorie della mezzana età non seppe trovar vestigio anteriore al 1182, quantunque ei portasse opinione che un tale istituto avesse dovuto risalire ad epoca più remota *loc. cit. diss. XXX.* Noi abbiam prodotto nel t. II, p. 520 un prezioso diploma di concordia su questo oggetto fra i nostri Napolitani e gli Amalfitani che risale a ben tre secoli più in là.

Ma la contribuzione principale che in questi tempi ebbe luogo e che si prolungò ne' tempi monarchici, consisteva in servigi personali; come la rendita principale di quei dinasti che poi formò il principal patrimonio della corona, consisteva, oltre a quei diritti che poi si dissero *regalie minori*, nel possesso di fondi particolari che presero nome di *defense*.

Le terre conquistate si distribuivano ai commilitoni coll' obbligo del *servigio militare*, e dell'*omaggio*. E questi commilitoni si dissero *militi* e *vassalli*. Conosciuto il valore di tutte queste parole, una idea compiuta possiamo formarci di ciò che importa sistema feudale di quella età.

La parola milite proviene dal latino *miles* e racchiude originariamente l'idea di militare senza stipendio. Ulpiano raccolse le etimologie di questa voce. *Miles appellatur*, ei disse, *vel a militia idest duritia quam pro nobis sustinet*; *aut a multitudine*; *aut a malo quod arcere milites solent*; *aut a numero mille hominum. L.* 1. §. 1. *ff. de test. mil.*

Sotto l' impero si dissero militi gli uffiziali del sacro palagio addetti al ministerio della Casa augusta *L.* 34 C. *Theod.*, *lib.* 1, *tit.* 1.; *L.* 10 *ff. ex quib. causs. maior.*; *L. un.* C. *in quib. caus. milit.*; *L.* 1. *C. de tabular. et tit.* 19, *lib.* 12. *C. de proximis socr. scrin. caeterisq. qui in scrin.* MILITANT. Quindi abbiamo in Prudenzio, *in prooem. Cathceum.*

Tandem militiae gradu
Evectum pietas Principis extulit
Assumptum proprius iubens stare ordine proprio.

Ed era ben convenevole che avendo assunto il capo dello stato il nome dalla milizia, militanti si dicessero tutti gl' impiegati intorno alla sua persona.

Nel medio evo le parole milite e feudatario divenner sinonime. Isernia *in Const. si quis baro* Quando cioè gli obblighi del feudatario al solo servigio militare eran limitati; ed a viceuda i feudi ai soli militi e per cagion di milizia si concedevano.

Ma in questa età i militi special nome assunsero di *feudatarii*, *capitani*, *valvassori*, *vassi dominici* e poi in età assai tarda quello di *barone*.

Feudatario è voce generica che importa qualunque possessore di feudo. Secondo le nostre costumanze un feudo dovea esser composto di venti once. Isernia, in *Const. si quis baro.* Per abuso però il possessore di qualunque frazione di un feudo, non solo si disse feudatario, ma anche *barone*.

E *vassallo* nell'originario e proprio significato altro non importa che feudatario. Cuiacio, lib. VIII *observ.* c. 2. E in tal modo dee intendersi questa parola ogni volta che s' incontra ne' libri delle consuetudini feudali. Ne'capitolari di Carlo Magno i vassalli son detti *vassi dominici*; lib. IV, c. 4, e così negli scrittori di quella età. Eginardo, *ep.* 26 *e* 27.

Deriva questa parola, secondo Struvio, *c.* 5 *Thes.* 12; o da *vassen* che importa *legare* o da *vaesel* che importa *soggetto*; perciocchè i feudatari col giuramento di fedeltà si rendean legati e soggetti al signore.

Nelle costituzioni del nostro regno si dissero vassalli i *suffeudatari* che da' baroni ricevevano i feudi in *suffeudi*. Const. *Praesenti costitutione decernimus*; Const. *Si dominus*; Const. *domini*; Const. *Si vassallus*; ec. Gli abitanti poi ne' feudi o ne' suffeudi, dicevansi comunemente *uomini del feudo*; e gli abitanti nelle città e luoghi demaniali, *uomini demaniali* appellavansi. Ma ne' capitoli angioini *vassalli* si dissero tutti gli abitanti ne' feudi, Cap. *Amplius*, Cap. *Item statuimus quod institiarii.* Cap. *Item statuimus quod vassalli.* E d' allora il nome di vassallo tra noi ha ritenuto sempre quest' ultimo significato. *Pragm.* 3, 9, 10 *de baron. et alibi.*

E questi tali vassalli, ossiano *uomini del feudo*, secondo le loro diverse condizioni, nomi diversi assumevano.

1.° *Ascrittizi*, in istato cioè quasi servile e addetti ai campi per le opere rustiche: appellati perciò nella Const. *Errores*, servi della gleba. De afflictis, *in* Const. *Ascriptitios.*— Ma di questa condizione più non ve n' ebbero col tratto del tempo. Sussistevano però tuttavia a' tempi di papa Onorio III il quale ne fa menzione ne' suoi capitoli pubblicati in questo regno.

2.° *Villani.* Ricevean questi una porzione di terreno dal barone con la legge di servirlo: ma tornavano nella libera condizione riconsegnando ciò che avean ricevuto. Nella suddetta Const. *Errores*, son confusi con gli ascrittizi.

3.° *Angarii* diceansi quelli ch' eran tenuti ai servigi personali forzati, ma col compenso di un competente salario. De Afflictis, *in* Const. *Prosequentes.* Const. *Cum satis.*

4.° *Raccomandati* o *affidati.* Diceansi reco-

mandati o Commendati quelli che dalle terre demaniali si trasferivano in luoghi baronali sotto il patrocinio del feudatario al quale contribuivano una imposta. Du Cange *v. Commendati.* — Questo però venne proibito da Federico II. Const. *Cum universis*, Const. *Ad subiectorum.*

5.° *Burgensi o Borghesi* eran quelli che non erano obbligati a verun servizio personale. Const. *Quisquis de burgensibus.* Du Cange, *v. Burgenses.* Tutti i borghesi abitanti nelle terre baronali furono da Ruggieri assoggettati ai baroni ed obbligati a prestar loro giuramento che si disse di assicurazione; Const. *Comite vel barone*; Const. *Domini a vassallis.*

Gli uomini del feudo non poteano allontanarsene; e il barone avea dritto di richiamarveli; e il ritorno seguir dovea tra un mese se avesser cangiato di dimora nella stessa provincia, tra sei mesi se fuori provincia Const. *Quis de burgensibus.* Quantunque quest' obbligo si vedesse poi limitato ai soli villani e perangarii. Capece, *Decis. 169.*

Altro non rimane che conoscere le varie qualità di feudo. Eccone la nomenclatura:

FEUDO PROPRIO diceasi quello che riuniva tutte le qualità che sono della natura del feudo, come raccogliesi dal tit. *de feud. prop. nat. habent.*; IMPROPRIO poi quello al quale una di esse qualità era tolta o aggiunta: giacchè bisogna distinguere le qualità appartenenti alla *sostanza* da quelle appartenenti alla *natura* di feudo. Apparteneva alla *sostanza* che il feudo fosse costituito sopra una cosa immobile, e che si dovesse fedeltà al padrone diretto: apparteneva alla natura l' esser perpetuo, inalienabile, trasmissibile alle donne, soggetto all' adoa, al relevio, ec. Una delle qualità della prima categoria che fosse mancata, non poteva esservi più feudo: ma alcuna ed anche tutta delle qualità della seconda poteau non esservi e il feudo rimanere. Quindi, se la concessione del feudo era fatta senza veruna restrizione, intender doveasi concesso con tutte le qualità che alla natura di feudo appartenevano e diceasi proprio; ma se una o più di queste qualità veniva con patto ad aggiungersi o togliersi, il feudo diceasi improprio. Quindi definivasi ancora *feudo proprio* quello che concedeasi semplicemente, puramente, direttamente, senza veruna determinazione di tempo o di servizio: e *feudo improprio*, quello che concedeasi con condizioni ed ossequi nominatamente definiti.

FEUDO MASCOLINO era quello nel quale i soli maschi succedevano; e quello anche il cui primo acquirente fosse stato un maschio. FEMMININO poi quello che ad una femmina fosse stato conceduto la prima volta; ed anche quello alla cui successione per special patto fossero chiamati i maschi e in loro mancanza le femmine. — Fu gran discorso fra i dottori se al feudo acquistato la prima volta da una donna succeder dovessero i maschi, o le femmine: ma vinse l' equità, e al feudo della madre i maschi furono ammessi, *lib. I. feud. tit. 15*; mancando però i maschi, eran chiamate le femmine alla successione, quantunque non vi fosse patto espresso, *lib. II feud. tit. 50.* Vulteio, *de feud., lib. I, c. 9, n. 46.*

FEUDO NUOVO si disse quello il cui possessore n'era il primo acquirente; e FEUDO ANTICO quello che per successione proveniva, *lib. II feud. tit. 21.* — *Il feudo antico* si disse anche FEUDO PATERNO. Alcuni facean distinzione tra feudo *antico* e feudo *paterno*, chiamando antico quello che per quattro generazioni era rimasto in famiglia, e *paterno* quello che alla quarta generazione non fosse ancor pervenuto. Ma una tal distinzione non regge a fronte del *tit. 50 lib. II* delle consuetudini feudali, nel quale si legge: *Paternum autem voco, quicumque ex superioribus id adquisivit.* E dippiù una tal distinzione non produceva verun effetto, disse Bartolo, *in tit. 8, tit. I feud.*

Ecco le differenze che dalla distinzione di feudo antico e di feudo nuovo provenivano: 1.° nell' antico, mancando i figli del primo acquirente, succedevano gli agnati collaterali: nel nuovo i soli figli succeder potevano, *lib. II feud. tit. 1.* Nel regno però, pel privilegio di Carlo VI del 1720 anche ai fratelli dell' acquirente ne fu accordata la successione. *Privil. t. II, in fine.* — 2.° Poteano acquistarsi gli antichi, *iure successionis*, senza nuova investitura, *lib. I feud. tit. 14*; i nuovi aveva bisogno d'investitura, *Ibid.*, *tit. 32.* Non s' intenda però che d' investitura non fosse stato bisogno ne' feudi antichi: il contrario anzi si rileva dal *lib. II feud. tit. 4.* Ma quì dee intendersi del diverso effetto della investitura ne' feudi antichi e nuovi. In questi era necessaria l' investitura per acquistare diritto alla cosa: in quelli un tal diritto era trasmesso direttamente per successione, e l' investitura era richiesta per la sola promessa della fedeltà a del servizio v. INVESTITURA. — 3o Per provare il feudo nuovo i soli pari della corte eran testimoni idonei; per la pruova dell' antico, ossia paterno, ogni sorta di testimoni bastava. *Ibid. tit. 33.* Nel dubbio, sempre un feudo si presumeva antico. *Ibid. tit. 11.*

FEUDO NOBILE, o REGALE, diceasi quello che trasferiva nobiltà, e dal Re si conferiva, o avea titolo di principato, di ducato, di marchesato o di contea. FEUDO IGNOBILE e anche RUSTICO quello che da' privati concedeasi i quali decorar non possono alcuno di veruna dignità. — Nel regno i feudi conferiti dal Re diceansi FEUDI QUATERNATI, denominazione lor derivata da' quaternioni della regia camera ne' quali i nomi di coloro che riceveano i feudi dal Re si registravano. Isernia, *in tit. 45, lib. II feud.* Quelli poi che da' feudatari si conducevano diceansi *Feuda plana*, ovvero *de tabula*, che il loro registro nelle tavole de' soli baroni potea rinvenirsi.

Feudo ligio dicevasi quello pel quale prestavasi giuramento di fedeltà avverso chiunque, nessuno eccettuato; dicevasi *ligio* da *ligare*, per eccellenza, perchè strettamente legava. Ed era non ligio quel feudo pel quale promettevasi sibbene fedeltà, ma non contra tutti, non contra un altro, a cagion di esempio, dal quale un altro feudo erasi ricevuto. — Dal che seguiva: 1.° che feudi ligi conceder poteano quelli soltanto che non riconoscevano alcun superiore. — 2.° Che ricever si poteano da due signori diversi due feudi non ligi, o un feudo ligio da uno e un non ligio da un altro. — 3.° Che da diversi signori ottener non si poteano due feudi ligi; perciocchè se all'un di essi si fosse prestato soccorso in pregiudizio dell'altro, si sarebbe caduto in fellonia e nella perdita del fondo *lib. II feud. tit. 7 in pr. et tit. 55 in fin.* — Pure se chi già possedeva un feudo ligio ne avesse ereditato un altro parimente ligio, ben poteva entrambi ritenere: ma prestando giuramento di fedeltà al primo signore da sè stesso, ed al secondo per mezzo di un costituto. Vultejo, *de feud. lib. I, c. 8, n. 32*; Rosenthalio; *Synops. feud. c. 2, concl. 3 et 4.*

Feudi ereditari diceansi quelli a' quali succeder poteano anche gli estranei; non così a' Feudi non ereditari, che si dissero anche Feudi familiari, ovvero *ex pacto et providentia*. Quindi un figlio giustamente diredato dal padre, perdea non solo la successione a' beni allodiali, ma quella altresì al *feudo ereditario*. Rittersusio, *de feud. lib. I, c. 15, n. 5.* Mentre non potendosi trasmettere agli estranei, *iure successionis*, un *feudo non ereditario*, il figlio diredato potea sibbene esser privato de' beni allodiali, ma non già del feudo. Andrea d'Isernia però era di contrario avviso, ed ammettea la diredazione anche pe' feudi familiari, *in c. 4, § omnes filii, tit. 28, lib. II feud.*

Feudi longobardi, o *de iure Longobardorum* eran quelli ch' eran divisibili, ed al quale tutti i figli dello stesso grado succedevano.

Feudi francesi, o *de iure Francorum* eran quelli che non ammettevano divisione, e a' quali il solo primogenito succedeva.

Feudo franco era quello che si concedea senza esigere giuramento di fedeltà. Wesembecio, *de feud, cap. 8*: e potea pattuirsi che giuramento non si prestasse, *lib. II feud. tit. 3*: non mai però che non si prestasse fedeltà, il che era della *sostanza* de' feudi. *Ibid. tit. 4.*

Noi abbiamo creduto necessario estendere le nozioni del sistema feodale al di là de' precisi limiti che a questo periodo strettamente competea, abbracciando altresì i primi tempi della monarchia. Ma l'abbiam fatto per non ritornare più su questo argomento ed esibirlo per quanto i potesse completo. Del resto ciò che vi fu poi ntrodotto forman piottosto una varietà che un'anomalia; e il passaggio per insensibile procedimento avveniva

> Come procede innanzi de l'ardore
> Per lo papiro suso un color bruno
> Che non è negro ancora e il bianco muore.

Art. III.—Terzo periodo.—I. *Legislazione economica del Regno delle due Sicilie dalla fondazione della monarchia sino ai giorni nostri.*

Per non appartarci dal sistema per noi adottato, di non entrare cioè in lunghe discussioni ogni qual volta in oscurità e dubbiezze c' incontriamo in questa rapida esposizione della nostra legislazione economica; riuniremo sotto un sol punto di veduta l'epoca normanna e la sveva. Precise nozioni per l'una e per l'altra possiam trarre dall' unico volume delle Costituzioni del regno: pochissimi sono gli accessorii fatti che d' altronde valgano ad illustrarle. E di vantaggio: quantunque, come abbiam lin dapprima avvertito, la giusta valutazione delle leggi economiche non possano andar distaccate da più larghe vedute che tutta abbraccino la vastità del sistema governativo; pure di queste saremo oltremodo parchi e quasi ne prescinderemo, come quelle che suppor si deggiono quasi per istituzione elementare, e nota già e perfettamente chiarite presso la più parte de' nostri leggitori.

N. 1. *Dinastia normanna e sveva.*

È opinione de' nostri scrittori che nello stabilimento della nostra monarchia i tributi fossero imposti proporzionalmente alle facoltà di ciascuno, e precedente apprezzo; e che per ogni rendita di dodici *marche* si pagassero a titolo di tributo tre *fiorini*. Fabio Giordano *in Chronico MS.*; Ageta, *in notis ad* Moles, *de collectis*, n. 56. Mazzella *de reddit. Regni* (1). Ma perchè un tal metodo apriva frequente adito alle frodi e spesso i poveri ne rimanevano suppeditati, sotto gli Svevi, dicesi, altra ragione di stabilire i tributi si adottò. Federico II nell' anno 1218 istituì le collette proporzionalmente ai beni che ciascuno possedeva, in modo che i non possidenti nulla pagassero. V. Giannone, *L. XXVI*, *cap.* 6. Soggiunge questo autore, che moderate dapprima fossero le *collette*, ma che dopo poi le necessità del regno crescessero al sestuplo. In questo piede la collazione ordinaria si stabilì. Isernia *cap. 1*, *§. et extraord. tit. quae sint regaliae*; Luca di Penna, *ad L. 1. cod. de indict. n. 3*; Antonio Capece, *Invest. feudal.*; *Claus. vers. collect.*; Fabio Giordano *loc. cit.*

Non è però che una tal congliettora non manchi di qualche difficoltà:

1.° Certi monumenti non si producono da' qua-

(1) Nessuna ricerca abbiamo de' nostri eruditi sul valore o il rapporto di queste *marche* e di questi *fiorini*. Il Galanti che tante notizie riunì su le cose economiche del regno confessa di perfettamente ignorarlo.

li apparisca questo stato di tributi sotto i normanni; mentre risappiamo che nè a' tempi di Carlo II. ciò fosse noto, come dalle parole di questo stesso re si ritrae, cap. *statuimus mandamus et volumus*; nè a Martino IV. alla cui autorità ne fu commessa dal re la definizione; nè ad Onorio IV nella cui bolla *justitia et pax* non appare menzione alcuna di un tal tributo per apprezzo.

2.° I tributi per apprezzo stabiliti da' Normanni sembra che non fossero dissimili dalle *collette* o *colte* istituite da Federico II. Gli uni e le altre si costituivano proporzionalmente alla quantità de' beni ed alla valutazione delle rendite, e con difficoltà può comprendersi come mai l'apprezzo potesse aprir adito alle frodi e non già le collette.

3.° Di collette o colte abbiam memorie nel regno anche prima di Federico. Riccardo da San Germano, *ad ann.* 1197, ci fa sapere che Arrigo IV. padre di lui imponesse una general colletta. E Ruggieri nel trattato ch'ebbe con la città di Bari chiama le collette di consuetudine della gente normanna. Ughello, *Ital. sacr. t. VI, p. 613.* E di collette si fa menzione nel privilegio concesso a' Messinesi dallo stesso Re. Buonfiglio, *part.* 1. *lib.* 4. *cap.* 217.

Sembra più vera la sentenza, che sotto i Normanni e gli Svevi non vi fossero tributi ordinari, ma soli vettigali, i quali istituiti prima da' Normanni venissero accresciuti da Federico II. Percocchè nè le costituzioni del regno, nè gli scrittori coevi parlano di essi giammai, nè Onorio IV. nella suddetta bolla gli enuncia.

Collette straordinarie però vi furono, moderate sotto i Normanni, smodate oltremodo sotto gli Svevi; e perciò Onorio in quella bolla limitò le collette a quattro casi, cioè.

1.° Per la difesa del regno;

2.° Per redimere la persona del re;

3.° Pel cingolo militare che prendesse o il re, o i suoi fratelli o i suoi figli;

4.° Per maritar le sorelle. Ed ecco come di sole collette straordinarie quì si fa parola. Dal che segue.

I. Che le collette imposte da Federico non si riferirono a' tributi ordinari, ma a' straordinari e sopraimposti. Quindi *adiutoria*, *pollicita et sponte donata* si denominavano. Moles *de collectis §. de regiis fiscalibus n.* 17.

II. Ciò che dicesi di esser le collette cresciute al sestuplo non dee intendersi che sei nello stesso anno se n' esigessero, ma che divenissero tanto gravi, da essere risguardate come il sestuplo di ciò che prima si pagava.

III. Che le quattordici diverse collette che Riccardo da San Germano, *loc. cit.* dice da Federico II. essersi istituite, non tutte fossero riscosse nello stesso tempo, ma ad intervalli soltanto ed ora più gravi, ora più lievi, secondo le maggiori o minori necessità, come dalle stesse parole di questo autore si deduce.

Ma dal contributo diretto ai vettigali.

Alcuni furono stabiliti tra noi con la fondazione della monarchia e specialmente sotto Guglielmo II. erano assai moderate. Isernia, *in Const. Quanto de caeteris decimis.*

Ma nel regno degli Svevi, e particolarmente sotto Federico II. oltre ai Vettigali Normanni altri nuovi se ne stabilirono. Const. *Magistros nostros fundacarios.* Riccardo da S. Germano, *ad ann.* 1231. Gli uni, e gli altri si trovano enunciati da Andrea d' Isernia ne' suoi comenti alla collezione de' Riti della regia camera, *rit.* 1, chiamando i primi *iura vetera dohanarum*, i secondi *jura nova*. E son questi;

Iura antiqua.

Ius Dohanae.
Ius Anchoragii.
Ius portus et piscariae vetus.
Ius Bucceriae vetus.
Ius Scolastici aut ius Colli.
Ius Tumuli.
Ius Affidaturae herbagii, pascuorum, glandium, et similium.
Ius Casei, et olei non est ubique per regnum.
Ius Passagii vetus.

Iura nova sunt haec.

Ius Fundaci.
Ius Ferri.
Ius Azarii.
Ius Picis.
Ius Setae.
Ius Tinctoriae, et Calandrae.
Ius Cambii.
Ius Bulceriae novum.
Ius Imbarcaturae.
Ius Sepis.
Ius portus, et Piscariae novum.
Ius Decinii.
Ius Salis.
Ius Staterae, seu ponderaturae.
Ius Mensuraturae.
Ius Exiturae.
Ius Balistarum.
Ius Reficae majoris, et minoris.
Ius marium, Saponis, molendini, et gallae non sunt ubique, sed in Apulia.
Ius lignaminum non est ubique.
Ius Gabellae auri pellis.

Chi desiderasse ampie Spiegazioni di ciascuna specie di questi Vettigali, può rinvenirla nel reggente Moles, *Decis regiae camerae*, § 4. Noi ne toccheremo alcuni che maggiormente si legano con le seguenti disposizioni legislative, e che trarremo dal Galanti, *ubi supr. t.* II. *cap.* 1. § 3. il qual vi ragguaglia le somme che a' tempi suoi se ne ritraevano. Le notizie che questo autore ci somministra sono preziose, come quelle che furono raccolte con l'autorità stessa del Go-

verno ; quantunque le sue valutazioni non ben si adagino con idee giuste di economia pel ragguaglio de' valori delle antiche con le nuove specie monetate.

Dohana, giusta il sentimento di Du Cange, è una voce nata *ab adunatione*, per dinotar l'officina dove si univano tutte l'esazioni fiscali al tempo de' nostri re normanni. Quindi questa parola dogana fu impiegata tra di noi a determinare l'aggregato di più fondi fiscali che in numero di nove si rapportano dal Moles, come abbiam notato.

Il primo di essi è il diritto di contrattazione, detto ancora *ius plateae*, perchè si esigeva nelle pubbliche piazze sopra le mercanzie che si mettevano in vendita. Fu poi denominato *ius dohanae*. I Romani avevano ancora questo vettigale, e si chiamava *ius rerum venalium*, come si ha da Ulpiano nella l. 17. *ff. de V. S.* Il dritto del fisco sulle robe contrattate era allora l'ottava parte del valore *L.* 7. *C. de vectig.*, onde dicevansi *octavarii* coloro, che facevano una tal esazione, Cujacio *Obser.* 28.

Non sappiamo quando fu posto in uso il diritto di contrattazione di grana 18 ad oncia (valore di sei ducati). Si pretende da alcuni, che questo vettigale fosse introdotto sotto il regno di Ruggiero circa l'anno 1125, ch' è quanto dire del tre per cento, che pagavasi ogni volta che la roba si contrattava. Questo vettigale è il principale tra noi, e tutti i diritti di piazza del nostro regno sono di tal natura.

» Non si sa neppure con certezza l'epoca di due dritti, uno detto *portorium* o *ius ancoragii*, l'altro *ius exiturae*. Essi sono antichissimi. Il primo era in uso presso i Longobardi, al tempo del re Luitprando. Verisimilmente riconoscono amendue la lor origine fin dal tempo che le nostre provincie furono oppresse da' romani ; i portorii erano vettigali che i romani misero sulla estrazione e immessione delle merci. V. Burmanno *de vectig. Pop. Rom.* Si esigevano sopra il valore delle robe e non sulla nave. Kippingio *Antiqu. Rom. lib. II cap.* 3 § 11. Si crede da altri, che il *ius exiturae* di grana 21 ad once, sia stato posto da Federico II. nel 1220. Il primo si esigeva, sotto pretesto della costruzione e mantenimento del porto, da tutte le navi che vi entravano : era di carlini 15 fino a ducati 18, relativamente alla qualità della nave, ed al numero delle gabbie. Le piccole navi senza coperta pagavano il *falangaggio*.

» Ignoriamo del pari l'epoca degli altri due diritti detti *ius ponderis* e *ius mensurae*. Il diritto del peso nella dogana si esigeva di grana cinque a *cantaio* da tutte le merci soggette a peso quando si contrattavano. Pel diritto della misura si esigeva quando un carlino e quando due per ogni cento *canne*, giusta la qualità del genere.

» Il *ius resinae seu reficae*, quasi *ius trafficae*, dicono i nostri forensi, denominato pure *ius salmalticum* o *salmarum*, di carlini 16 a carro e di grana 27 a soma, era stabilito su le mercanzie che venivano per terra ed uscivano per mare, e venivano per mare ed uscivano per terra. — Deve essere antico ancora il diritto del passo e dell'ultima uscita dal Regno, *ius ultimae exiturae seu grascia*. Si esigeva alla ragione del 10 per 100 sul valore delle merci che si estraevano ne' confini del regno, dove soprantendevano i doganieri, perchè non escissero le merci proibite. — Vi era un altro antico dazio del 10 per 100 sopra tutti i prodotti del Regno che si volevano estrarre per lo stato pontificio : era distinto col nome di *decinae*, *ius decimi* o *decini*. Il Moles confonde questo diritto col precedente.

» Nel sistema delle finanze di allora eran sottoposti a dazi i soli generi per uso di commercio, e non quelli per uso particolare delle famiglie. Di qui venne che generalmente nel regno il cittadino nella propria patria non pagava il diritto di contrattazione. Niuno pagava il pedagio pel trasporto delle robe che servivano al proprio uso. Ne' primi tempi della nostra monarchia i plateatici, come gli altri diritti doganali, si esigevano da' balivi per commissione de' camerarii. Indi venuto in uso di concedere in feudo le terre e più appresso le popolazioni col mero a misto imperio, sotto nome di baliva, in molti paesi fu ancora conceduto il plateatico ed altri diritti doganali. A molti comuni fu fatta concessione della baliva e della piazza separatamente dal feudo.

» L'imperator Federico nel 1220 introdusse il diritto del fondaco di grana 15 ad oncia, o sia del due e mezzo per cento su le merci che da' negozianti si riponevano in esso, e si esigeva nell' estrarsi dal fondaco. Le mercanzie destinate per fiere franche, pagavano il diritto del fondaco e non quello di contrattazione. In ogni provincia egli stabilì ancora i fondaci per la vendita del sale, del ferro, dell'acciaio, della pece, con certi diritti ch' egli reputava regalie. Const. *Magistros vestros fundacarios*. Per le costituzioni di Federico le miniere anche ne' feudi de' privati si doveano riputar regalie. Da ciò si traea che apparteneva al principe il diritto privativo di scavar il ferro, lavorarlo e venderlo come sotto il tit. *Quae sint regaliae* ». Fin qui il Galante. Noi abbiam soppresso alcune riflessioni di questo autore come quelle che, non essendo al livello dell'altezza alla quale sono ora spinte le scienze economiche, sarebbero state per avventura inopportune.

Ma la massima parte delle rendite della corona provveniva dalle terre non concedute in feudo, e che perciò si dissero del *demanio* ossia dominio del principe. Quindi fra i diritti regii son principalmente da annoverarsi, come abbiam veduto, *iura affidaturae*, *herbagiorum*, *pascuorum*,

glandium, *terragii*, ed altre tali servitù. Consistevano in prodotti delle terre medesime, in animali, in danaro. Falcone Beneventano ci dà una idea di questo genere di contribuzioni. I cittadini di Benevento ridotti in vassallaggio dai Normanni, furono nel 1137 riuniti da Ruggieri al demanio regio, ed ebbero rimessi *ea omnia quae nos et praedecessores nostri Normanni circa Beneventanam civitatem habuerunt*, *fidantias subscriptas*, *videlicet*: *denariorum reddítus*, *salutes*, *angarias*, *terraticum*, *herbaticum*, *carnaticum*, *kalendarium*, *vinum*, *olivas*, *relevum*, *postremo omnes alias exactiones tam ecclesiarum*, *quam civium*.

Riepilogando. Le colletta e gli adintorii componevano le contribuzioni dirette; ma erano straordinarie imposizioni, delle quali però talora si abusava, rimprovero che specialmente si fa dai nostri prammatici e dai nostri storici a Federico II. — I vettigali, sotto il qual nome van compresi tanto le gabelle che i diritti proibitivi, tutto ciò in somma che compone la lunga serie de' dazi indiretti erano dall' arbitrio e secondo i pressanti bisogni aumentati in numero, ed in quantità di prestazione. Le valutazioni di cui sopra abbiam fatta menzione su la fede del Galanti, son da riferirsi a tempi assai posteriori. Ed anche di essi grandemente abusò Federico II. Andrea d'Isernia nel comento alla costituzione *quanto coeteris*, sotto il titolo *de decimis praestandis*, dopo aver detto, che per le nuove tasse messe da Federico, si doveva la decima alla chiesa, aggiugne *de illis non vult Ecclesia decimas*, *tanquam male oblatas*, *quae imposita fuerunt per illum contra Deum et iustitiam*, *per quod videtur ille Federicus quiescere in pice et non in pace. Multum debent cavere principes mundani in hoc*: *quia etiam hoc Deus retribuit*: *sicut patet in illo Federico cuius heredes non sunt hodie. Dicitur enim Isaiae 10*: *vhae illis qui condunt leges iniquas*. E mal ci sembra che il Galanti sia giunto a giustificarlo quando si esprime in questa sentenza. « In una nazione ben governata, le imposizioni ordinarie saranno proporzionate a' pesi ordinari, che lo stato dee portare. Ma i fondi di queste rendite formeranno sempre delle riserve straordinarie allo stato, quando i sudditi non saranno poveri, nè avviliti. Questi fondi dunque si hanno sempre da considerare in ragione delle ricchezze e della libertà civile de' cittadini e dell' affezione ch' essi hanno pel governo, che costituisce la lor felicità. Quindi si vede quanto ingiusti siano i rimproveri che a Federico han fatto i nostri scrittori per le straordinarie imposizioni ch' ei riscosse da' sudditi pei pubblici bisogni. Dovrebbero essi piuttosto accusare i suoi successori di avere impoveriti i sudditi, di aver in essi estinto ogni spirito nazionale, e di averli così renduti poco capaci de' pubblici pesi ». *Ubi supr*. Ma il brillante regno di Federico II, e più il suo carattere personale son cose assai problematiche; e non sappiamo se qualunque altro posto nelle circostanze in cui fu dalla fortuna esaltato non avesse fatto altrettanto di bene con evitare però tutta quella iliade di sciagure di cui si rendè infelicemente vittima insiememente ed autore. La prosperità crescente dell' Italia e specialmente del nostro paese prima dell' avvenimento al trono di Federico fa dimostrazione che non all' opera di lui ma a mero progressivo di sviluppamento tutto lo splendore di quella età si vuol rifondere. Le città della lega lombarda o della lega toscana, che si ebbero in Federico un persecutore acerbo e non già un protettore, con la coltura del nostro paese ben gareggiavano, e sol picciole passioni municipali ha potuto illudere alcuni nostri scrittori e farci superiori al paragone. Ma ad ogni modo sempre alla memoria di Federico sarà di rimprovero quello spirito di dissensione e di fraterne inimicizie di cui sparse tra noi la mala semenza. Le parti Guelfe e Ghibelline che tanto male all' Italia cagionarono e sotto il suo regnare la prima volta fra noi vigorirono a lui solo disgraziatamente si dee.

Chi negar potrebbe al governo di Federico II un carattere di vigore e di fermezza per l'abbassamento di quelle classi le quali elevate a troppa potenza agevol modo aver poteano di abusarne? Ma la recisione delle teste torreggianti de' papaveri è politica di antica data. Del resto limitandoci alla sola parte economica della di lui amministrazione, certo è che grandi elogi non potremo formarne. E ci è grato l'incontrarci nelle stesse idee di un moderno nostro scrittore.

» Se ci fosse permesso, ei dice, sarebbe bello tacere delle novità fatte da Federico nel sistema della rendita pubblica. Le entrate dello stato, che per legge fondamentale continuavansi a riscuotere dai beni del demanio, da' dazi costituenti il censo caricato sopra gli uomini demaniali, dalle opere di costoro, dalla colletta dovuta dagli allodii, e dal servizio feudale, furono da lui ritratte dalle sorgenti medesime, ma a suo illimitato arbitrio, e contro ogni regola, ed uso. Egli facea coltivare i suoi fondi, nutrire e moltiplicare i suoi animali, e vendere tutti gli oggetti di sua proprietà, con maniere angariche, con commercio esclusivo e con violenza. Egli avrebbe successivamente i dazi, introducendo moltissimi diritti ignoti, ch' ebbero la denominazione di nuovi statuti. Non si ha memoria a lui anteriore di collette aggravate indistintamente sopra i beni allodiali del demanio, e sopra quelli dei borgesi dei feudi, tenuti d' altronde agli adiutorii dovuti ai Baroni. Divennero le collette allora per la prima volta peso annuale ed ordinario. Ed è da notarsi, che in tanta alterazione delle pratiche per lo avanti invariate, tra tutte le sue leggi, e le notizie dei suoi provvedimenti, nulla si trova che mostri aver giammai drizzati gli occhi all' amministrazione che teneano della ren-

dita pubblica de' feudi, quei baroni stessi, che restando per un momento inosservati, discaricavano aziandio sopra le più preziose regalie della Sovranità » Gagliani, *Disc. su lo stud. del dr. pubb. di Sicilia, disc. II.*

Per compiere le nozioni che all'amministrazione economica di quest'epoca si riferiscono rimane a conoscerne l'organizzazione del personale.

Alla testa di tutta l'amministrazione delle rendite del Re era il gran camerario, uno de' sette grandi uffiziali della corona instituiti da Ruggieri. Ne' generali parlamenti del regno sedeva dopo il Gran Giustiziere alla sinistra del trono, vestito di porpora. Freccia, *lib. I de off. camerarii.* La sua carica corrispondeva al Conte delle sacre largizioni presso gl'imperatori romani, e al Conte del sacro palazzo instituito da Carlomagno. Muratori. *Ant. ital. dis.* 5, *de comite palatino.* Eran sue attribuzioni la cura della persona e della casa del Re, e conseguentemente de' suoi tesori e delle sue rendite, con giurisdizione civile e criminale su quanto vi avesse relazione. Freccia, *l. c.*; Toppi, *de or. tribunal. tom. I lib. IV, c. 6.*

E il nome di camerario o camarario appunto dalla *camera* deriva, nome longobardo, designante il luogo nel quale i regii tesori si riponevano. Quindi i feudi che consistevano in certe annue rendite pagabili dall'erario del principe diceansi *feuda de Camera. LL. Feud., Lib. II, t. 1.*

I tesorieri, i commessari, gli erari, i percettori, tutti quelli in somma che raccoglievano danaro del Re o ne amministravano le entrate erano nella dipendenza del Gran camerario e doveán rendergli conto. A quest' oggetto veniva assistito da uomini esperti che si dissero *Maestri rasionali.* Di quì la *curia de' maestri rasionali*, detto poi *Tribunale della regia zecca*, che in grande autorità si mantenne anche sotto gli Svevi e gli Angioini. Toppi, *loc. cit.*

Ma questi *rasionali*, *maestri* nell'arte de' conti, eran poco o nulla esperti nelle quistioni di diritto che sorger mai potessero ne' conteggi. Di quì la necessità de' giudici di tali controversie. La riunione de' quali, preseduta dallo stesso Gran Camerario o da un suo Luogotenente da lui designato, si disse *Regia udienza* e *Corte sommaria*, perchè gli affari vi erano in modo sommario disbrigati. Sorgente, *Neap. illustr. c.* 7, *n.i* 1 *et* 2. Così uffizio de' razionali era quello di liquidare i conti; ma se qualche discettazione veniva a sorgere, non potevano essi diffinirla; ma doveán farne relazione alla corte degli uditori, a' quali la giurisdizione fu affidata di dirimere ogni difficoltà e decidere su tali controversie. Toppi, *l. c.* L'epoca della istituzione di questa curia sommaria non è nota; ma che vi fosse già ai tempi di Carlo I d'Angiò viene assicurato dal Sorgente, *l. c.* Quindi si vuole anch' essa un' istituzione normanna.

La promiscuità degli affari che in questi due tribunali si agitavano, la loro dipendenza comune dallo stesso Gran camerario dovea farli considerare tutt' al più come due sezioni d'uno stesso corpo. Ma loro unione legale si dee ad Alfonso I. d'Aragona come vedremo al n. III.

Ma con questa nuova organizzazione l'autorità del Gran camerario venne affatto ad ecclissarsi. Sebbene alla testa della *Regia camera della Sommaria* fosse stabilito un *Luogotenente* del Gran Camerario, pure questi non v'ebbe più veruna ingerenza, e il Luogotenente, indipendentemente affatto da lui, veniva nominato dal Re. Così l'uficio di Gran Camerario si rimase mero titolo onorifico.

Dipendenti dal gran camerario, giusta l'instituto normanno furono i *Camerarii minori*, stabiliti per le varie provincie alla cura del fisco regio. Romualdo Salernitano, *an.* 1143. Eran loro attributi: 1.° girar la provincie e stabilire i *baili* e i *giudici* in ciascuna università v. queste voci; 2.° giudicare su tutto ciò che risguardava il real patrimonio, i tributi, i vettigali; 3.° stabilir le *assise*, v. questa voce; 4.° definire in appello le cause de' baili; 5.° e de' castellani. *Const. Magistro* (*camerario*); *Officiorum*; *Const. Quaestiones*; *Const. Castellanorum.* Col tempo la carica de' camerari minori fu abolita, e venner loro sostituiti i *tesorieri* che non aveano veruna giurisdizione. Mazzella, *descr. del Regno.*

Simili ai camerari minori erano i *magistri quaestores*, i *magistri dohanae a secretis* dei quali si fa menzione nella Const. *Praesenti lege* di Guglielmo I, e nella Const. *Dohanae tit. de off. secreti.* E diceansi *secreti*, *a secernendis regalibus iuribus ab iuribus privatorum*; Toppi, *l. c., lib. IV, c.* 1.

L'altro grande uffiziale della Corona che si lega al nostro obbietto riguardo alla protezione del commercio era il Grande Ammiraglio. Ed anch' esso fu istituito da Ruggieri. Sedeva nelle grandi assemblee del regno alla destra del trono, dopo il gran contestabile. Vestiva di porpora. Erano sue attribuzioni il comando, la direzione, la vigilanza e la giurisdizione su tutto ciò che v'ha di relativo al personale e al materiale della marina guerriera e commerciale. Uffiziali di sua dipendenza erano gli ammiragli provinciali, i comiti, i carpentieri, i calefati, ec., e perciò si disse anche *Admiratus admiratorum.* Per gli esercizi giurisdizionali, dalla *Gran corte dell' ammiragliato*, si diramarono i *Consolati di mare*, le *Portolanie.* Freccia, *lib. I de off. Admirati*, Tudini, *id*; Fazeto *lib. IV post. de ead.*; Vicenti *in theatr. magni admir.* — Col progresso di tempo l'autorità di questo grande uffiziale della corona divenne mera onorificenza. Basta, *Ius publ. neap. P. I, lib. I,* § 76. — La voce ammiraglio è voce saracenica. Ma i greci del basso impero l'adoperavano del pari;

Muratori. *Ant. Ital. medii aevi, diss. XXVI*; du Cange, *v. Admiratus.*

Del florido stato delle nostre regioni in quest' epoca, specialmente nella Sicilia insolare, residenza de' nostri Monarchi, son bella testimonianza le memorie storiche non solo, ma i monumenti d' arte altresì ad illustrazion de' quali, tanti padri ingegni gareggiano a' giorni nostri, e viemaggiormente per la florida marina della quale nella seconda epoca vedrem con dolore gli animosi sforzi e l' annientamento. L' industria greca ed araba con quella de' nostri nazionali in emulazione, trovava quella protezione in Sicilia e quella pace che indarno andava ricercando nel proprio paese. Nè la potenza e lo splendore della monarchia siciliana al solo Federico II è da attribuirsi, quando al paterno retaggio i possedimenti di Germania riunì e la corona Imperiale. Le arti ed il commercio erano in fiore e sotto Ruggieri e sotto i Guglielmi, e negli stessi torbidi giorni di Tancredi quando tutte le forze riunite della Germania contra l' unica e non intera potenza del Regno delle due Sicilie venne a frangersi. Del che resterebbe l' unico testimonio del nostro Pietro da Eboli, partigiano di Arrigo VI (1), se tutta la storia di quell' età non ne convenisse concordemente.

L' epoca di Federico II riguardar piuttosto si dovrebbe come origine delle nostre sventure, le quali propagandosi al di là furiosamente debaccar si vide il resto dell' Italia. Tutte le storie di questo secolo, dice un giudizioso autore, ci dipingono gli orrori che furono l' effetto delle straordinarie discordie che si suscitarono tra il sacerdozio e l' imperio. Non sol vedeansi le une città contro le altre rivolger l' armi; ma nelle città medesime, anzi nelle stesse private famiglie, vedeansi contrarii partiti: i cittadini e i domestici mirarsi gli uni e gli altri come nemici, insidiarsi, inseguirsi, cacciarsi a vicenda. Non vi ha quasi alcuna tra le più ragguardevoli città d' Italia, la quale non abbia le sue cronache esatte e minute di ciò che in essa avvenne in que' tempi: e non v' ha oggetto che sì spesso in tali storie ci venga innanzi quanto i tradimenti, gli esilii, gli omicidii, le battaglie tra cittadini medesimi. Nè io credo che v' abbia argomento alcuno più di questo efficace a mostrarci che non vi è cosa a una repubblica più funesta della indipendenza totale dei cittadini — Tiraboschi, *T. IV, lib. I. c. 1. §. 4.* Or come prosperar poteano il nostro commercio e le nostre arti in tanto gran lustro.

Se non che indirettamente per le future generazioni quelle stesse atroci discordie allo sviluppamento dell' industria fruttificarono; e per favorire altri disegni ed opporre fazione a fazione, là i gonfaloni delle arti, quà le città del demanio si vider sorgere, ed una gara di emulazione vicendevole sublimar gli animi a magnanime gare. L' animo resta indeciso quando senza spirito di parte le imprese di quella età ci rivolgiamo a voler conoscere nella influenza de' veri principii motori che gli animi italiani arder faceano nelle combustioni guelfe e ghibelline. Nobili, belle cagioni animavano ambo i partiti: due virtuosi sentimenti, lo spirito religioso e lo spirito di giustizia, erano stati dalla discordia posti in guerra fra le due potestà religiosa e politica: e gl' Italiani fluttuavano all' urto vicendevole di que' due potenti motori. Si leggano le lettere che scriveva Innocenzo IV da Lione al clero, alla nobiltà ed al popolo delle città e delle campagne delle due Sicilie, *presso il Rainaldo, all' anno* 1246, § 11, 12 e 13 *p.* 555.; e certo che di nobile e di liberale vi si troverà che ci sforza a rimaner dubbiosi intorno alla giustizia della causa del pontefice e de' Guelfi, e intorno allo scopo che si proponevano. Si leggano dall' altro canto le protestazioni, la pittura crudele delle calamità pubbliche e familiari della vita di Federico: *V. le lettere riunite sotto il nome di Pier delle Vigne, spezialmente la* 1.ª *e* 3.ª *del lib. I; la* 10.ª *del II; la* 22.ª *e* 24.ª *del III*; e non ti reggerà il cuore per distaccarti da lui. Il grado, la potenza, le virtù de' personaggi soggetti ad ingiustizia ne rendono le sventure più illustri, e lasciano nell' animo de' popoli profonda indelebile traccia. Imperciocchè sebbene sieno degni di commiserazione tutti gli sventurati, quella che sentiamo pe' sovrani veste un carattere anche più nobile, innalzandoci in qualche modo sino a coloro che ci spinge a soccorrere: quel sentimento appelliamo col nome di *lealtà* ed andiamo superbi dell' entusiasmo del quale c' investe.

N.º II. *Dinastia angioina.*

Lo stesso ondeggiamento di pensieri ci accompagna al primo ingresso della dinastia angioina. E quando anche volessimo tirare un velo su le sanguinose scene che sempremai accompagnano e seguono con nera impronta i primi anni di qualunque politico rivolgimento; come mai potremmo immergere nell' obblio la lunga sciagura della divisione di governo e più di cuori fra le due Sicilie? il civil sangue di cui rosseggiarono i nostri mari e le nostre prode? E per non dipartirci dall' argomento speciale che ci occupa,

(1) Questo autore, che è sfuggito alla diligenza non solo de' Tiraboschi, ma dello stesso nostro Napoli-Signorelli, scrisse le guerre siciliane tra Errico VI e Tancredi in varie elegie illustrative de' fatti rappresentati in altrettanti disegni. Il suo stile mostra molto studio di classici, ed in mezzo all' ordinaria sua rusticità divampa di tratto in tratto con de' baleni di ingegno e di eleganze di gran lunga superiori agli altri scrittori della sua età. Secondo i suoi calcoli le navi con le quali Errico si mosse contra Tancredi ascenderebbero a più migliaia. Intanto è noto che il buon esito di quella spedizione dee ripetersi soltanto dalla morte ch' era già avvenuta del suo emulo ed allo smarrimento in cui la regina Sibilla immerse i suoi sudditi.

l' industria manifatturiera e commerciale della penisola e dell' isola non più convergere allo stesso scopo, non più sostenersi a vicenda, ma insidiarsi, attraversarsi, combattersi e sommergersi insieme nella comune tomba che con alterna stizza si scavarono?

Decadenza della marina e del commercio.

Quest'epoca segna il decadimento della nostra marina mercantile, nel momento medesimo che altrove, e sol per essa dispiega insolita arditezza e va per vie intentate alla ricerca e alla conquista d' ignote terre e di nuovi mondi. Il Genio d' Amalfi, come face che al mancare degli alimenti lambe gli aridi stami e sfolgorando esce di vita, il Genio d' Amalfi costretta a cangiar la sua marina mercantile in marina sostenitrice e ministra di fraterna strage, fa dono all'universo della sua Bussola e si estingue.

Della marina mercantile delle nostre città marittime incolte belle notizie ha raccolte il Signorelli nelle *Vicende della coltura nelle due Sicilie part. II, cap. 3, §. 3, cap. 5. §. 7, cap. 7, 8; part. 3, cap. 4*; ec. Ma la sola enunciazione di esse, anche senza qualche discussione ed ampliazione di che avrebber pur d' uopo, estenderebbero di troppo il nostro lavoro. Ci basti il rammentare ritenersi da' registri dell' epoca angioina che le nostre città marittime furono obbligate a costruire e mantenere una o due galee pel bisogno dello stato. Esse erano libere dal contribuire per gli eserciti o almeno contribuivano somma minore. La Terra di Bari somministrava a' re angioini dieci galee, cioè una Barletta, due Trani, una Bisceglie, una Molfetta, una Giovenazzo, due Bari, una Polignano e due Monopoli. Più su Ortona e Viesti aveano cantiere ed arsenale. Barletta, Trani, Bari, Monopoli, Brindisi, Cesaria (che oggi non esiste) e Taranto avevano solo arsenale. Queste notizie noi ricaviamo dal Galanti, *t. I. cap. 3*; *§ 4*, che consultò quei registri. Ma è spiacevole che questo benemerito ricercatore delle patrie cose, invece di darci poi qualche ragguaglio della marina del Tirreno, altro non abbia voluto darci che un epigramma. — E preziose memorie, ancor ne rimangono di simili marittimi stabilimenti nella Sicilia insolare, e troviamo in antichi registri galee di Randazzo, di Polizzi, di Piazza, di Castrogiovanni, di Caltagirone e di altre città lontanissime dal mare. Caruso, *Mem. st. della Sic. parte II, tit. II, p. 90.*

Del resto le lunghe e sanguinose gare degli Aragonesi e degli Angioini sostenute nella massima parte con la marina dell' una e dell' altra Sicilia fanno infelice testimonianza della rovina del nostro commercio in questa epoca, e per opera stessa de' nostri marini. Qua i Provenzali, là i Catalani con invidiosa baldanza occuparono i nostri posti: parteggiarono poi la perdita totale del nostro commercio e sen divisero le spoglie. Alcuni nostri scrittori lodano a cielo gli espedienti palliativi dalla prima Giovanna nell' accoglier tra noi mercatanti francesi e provenzali, catalani, genovesi e fiorentini. Ma togliete dal nostro littorale tutta la *Rua Francesca* lungo la chiesa di S. Giovanni a mare; tutta la *Rua Catalana* dalla piazza dell' Olmo a S. Pietro martire; tutta la *Loggia di Genova* che alla Pietra del Pesce correva per un portico di circa trecento cubiti; tutta la *Rua Toscana* alla piazza della sellaria; e tutta la *Rua Provenzale* nel sito ora occupato dalla Reggia: e vedete qual miserabile cantuccio rimaneva allo sviluppamento della industria nazionale!

Il genio del commercio e della marina veggiamo tuttavia vigoroso nella Sicilia insolare; e basta a dimostrarlo il solo esempio del conte di Modica le cui immense ricchezze determinarono la regina Margherita a ricercare nella di lui figliuola Costanza la prima sposa di Ladislao e di rinvenire nella pingue dote che le portò un rialzamento alla fortuna durazzesca. Ma per tutta la penisola altro non veggiamo che rivolgimento della marina mercadante in guerriera, e il più bel fiore della nazione nell' industria soltanto addestrarsi di una vita inoperosa, e solo a brillar di quanto in quanto nelle arti gladiatorie al vallo di Carbonara o a quello delle Corregge. E se dapprima come or ora sarem per vedere gli stessi re, forse con poco plausibile assottigliamento di economia, esercitavano ne' loro demani e per conto proprio ogni maniera d' industria; già cominciò in quest' epoca a mettersi in problema se nobiltà e mercatura esser potessero combinabili. v. Brenning, *de nobile non mercatore*; Lemlke, *de interdicta nobilibus negotiatione*; Peller, *An mercatura nobilitatem offuscet*; ec. V. ciò che su tal quistione riunì il nostro de Iorio, *Giurispr. del comm. t. I. p. I, lib. 1, tit. 6.*

Aggravamento delle imposte.

Ample promesse fece Carlo d' Angiò a Clemente IV che lo investì del regno e a quanti per lui *furon bugiardi* di restituire tutti i tributi com' erano a' tempi del buon re Guglielmo II. Ma istruito sufficientemente da un Iezelino della Marra delle collette straordinarie imposte dagli Svevi, tutte le ristabilì, Iamsilla *de reb. gest. Manfredi*; che anzi di nuove gravezze fu autore. Saba Malaspina, *Hist. sic. lib. I, c. 7.*

Simili promesse furon replicate da Carlo II, vicario in assenza del padre, nel general parlamento del 1283; Moles, *de reg. fiscal. § 1, n. 39*: ma per le continue guerre ch' ebbe a sostenere non potè liberar sua parola e Roberto tante ne accrebbe che dagli scrittori e dal popolo fu notato di avanzia soverchia. Giannone, *lib. XXII, c. 6.*

Sotto gli Angioini della razza durazzesca troviamo la prima istituzione de' così detti *donativi*. Ne impose Carlo III, e ne impose Ladislao. Costanzo, *lib. VIII.*

I vettigali in quest'epoca cominciarono a prendere il nome di *gabelle*. Cap. *Item eadem*.

E' quì da notarsi che il secondo Carlo e Roberto ebbero a cuore l'equità della ripartizione nella imposizione de' tributi. Nel Cap. *In singulis civitatibus* volle Carlo che *in ogni anno* si facesse la valutazione di tutti i beni racchiusi nel territorio di ciascun comune affinchè venir potessero le collette proporzionalmente alle rendite soddisfatte; e nel Cap. *Fiscolium functionum*, Roberto prescrisse altrettanto. Non so perchè il Galanti affetti silenzio su tali ordinamenti de' quali pur bisognava lodar, se non altro, la buona intenzione. Ma della convenienza di queste *annue valutazioni* avrem cagione di ragionare in appresso.

E tutto il meccanismo d'imporre, di ripartire e di esigere le contribuzioni nemmeno era da preferirsi. Derivar possiamo queste nozioni dalla legislazione stessa angioina. Le collette venivano imposte dai Re: poi dai magistrati provinciali, in ragione delle facoltà, fra i cittadini di ciascun comune ripartite: dagli stessi comuni finalmente esatte, e in massa ai regi questori consegnate; d. Cap. *Fiscalium functionum*. Cap. *Ut tollatur materia*; ec.

Abusi feudali.

Uno de' principali rami delle rendite della corona consisteva, come abbiam veduto, nelle terre del demanio, del pari che la forza pubblica nel servizio feudale era tutta riposta. Fu pensiere di Carlo I. di estendere per quanto più potè i limiti dell'una e dell'altra. I seguenti principi la prima trasmutarono: l'altra ebbero in modo perturbata, che spesso la saviezza del trono e la sicurezza stessa della persona da stranieri ausiliarii dipese e dai così detti *capitani di ventura* il cui potere e la cui audacia crebbe oltre ogni credere negli ultimi anni di questa dinastia.

Riguardo alle rendite demaniali e dalle industrie che ne' demani si esercitavano, giovi riguardarne gli usi e gli abusi fin dalla fondazione della monarchia.

I re normanni ne' feudi del real demanio esercitavano la semina delle vettovaglie e teneano molte razze di animali per commercio. Queste regie industrie, furono continuate per uso e per bisogno anche dai seguenti Svevi. Dal registro di Federico II si rileva che più razze di cavalli la corte teneva nella Sicilia, nella Calabria e nella Puglia, *pag. 257 e 328*. In Sicilia si davano a fitto le pecore, *pag. 263*: si faceva la vendita de' grani *pag. 278*. Nel 1240 si ordinò al secreto di Messina che dalle regie mandre della Calabria mandasse alla corte 5000 castrati, 1000 vacche grasse e 6000 forme di cacio, *pag. 391*. Nell'anno 1240 vari regolamenti si fecero per gli animali della corte, ed erano giumente, cavalli, muli, asini, cameli, vacche, anche selvagge, buoi, pecore, capre, castrati, becchi, porci che si facevano ingrassare, e si rendevano salati, leopardi, gru, sparvieri, falchi, astroni ec. Moltissimi erano gl'impiegati per tali industrie, moltissimi luoghi esse occupavano, e moltissima spesa si faceva, *pag. 398*. Nel territorio di Eraclea Federico esigeva dagli abitanti seimila salme di grano per terratico, *pag. 309*. Nel territorio di Messina la corte possedeva molte vigne che si davano in affitto, *pag. 318*. Al tempo degli Angioini la corte egualmente che i baroni vennero nell'uso, che quando si vendevano le loro derrate, i particolari dovevano sospendere la vendita delle proprie. Ferdinando I di Aragona colle sue pramm. de' 23 luglio 1466 e 20 febbraio 1471 fece libero il commercio delle vettovaglie. Carlo I di Angiò volle ancora esercitarle, e con ciò dallo stato di sovrano si ridusse alla condizione di un gentiluomo. Fece molte leggi per la reintegrazione delle difese Cap. *Magistri Forestarum*; Cap. *Item boves sine campanis*; e per lo governo delle industrie creò i maestri delle foreste e delle acque, maestri massai, ec. V. i Capit. sotto i tit. *de officio Magistrorum massariorum: de non statuendo ultra duos massarios, et curriculum unum in qualibet massaria: de statuendo magistros massarios divites*. Sebbene le sue razze di animali avessero il diritto di pascolare in tutte le terre del regno, egli non fu molto felice in questi commerci. Prese il partito di costringere i sudditi più ricchi a prendere in società i suoi buoi, le sue vacche, le sue pecore, i suoi giumenti, le sue capre; e la società consisteva in esigere, sempre salvo il capitole, una certa prestazione in grano, in lana, in cacio, in vitelli, in polledri, in agnelli, in porchetti; Saba Malaspina *hist. Sicula lib. 1 cap. 7*. Ma per voler essere tanto vantaggioso nel negozio, perdè poi la Sicilia.

I registri, che ci hanno lasciato i re Angioini, sono pieni di stabilimenti relativi a queste industrie di semina e di animali: le quali andarono in rovina per gli sconvolgimenti accaduti nelle cose del regno, dopo la regina Giovanna. Moles, *Decis. de dohana moenepecudum Apuleae, § 1 n. 11*.

Carlo III di Durazzo nel 1383 istituì la gabella nuova di grana sei ad oncia, ch'è quanto dire dell'uno per cento sopra l'immissione o l'estrazione de' generi, nel caso che si contrattassero. Si esigeva nelle spiagge da Gaeta fino a Reggio. Cap. *novae gabellae gr. sex* presso Goffredo di Gaeta, dopo *i Riti della R. Camera* sul fine; e dal re Alfonso fu poi estesa nel 1452 a tutte le maremme del regno, sotto il titolo di mantener le galee contro i corsari ed i Turchi. V. i Capitoli del re Alfonso tra i *Cap. e grazie di Napoli*. Capone *discept. forens. 323, cap. 2, 12, 30, 31*.

Dal registro che ci avanza dell'Imperador Federico si trae che allora da' porti si permetteva l'estrazione *de' soli generi consueti*. Gli animali

e le vettovaglie estrarsi dovevano da certi luoghi a ciò stabiliti e con cauzione, quando tale commercio era interno, detto *per intra*. Anno 1239, *sul principio*.

Dal che ne avvenne che se giusta i principii del feudal reggimento, astrazion fatta dalle sole regalie maggiori, tutti questi diritti ne' demani feudali esser dovevano nello stesso modo esercitati; tanto maggiore esser ne dovea pe' feudatari l'insistenza per quanto era minore lo spazio territoriale nel quale poteano dilatarsi: e conseguentemente, non già a far valere i propri fondi con promovervi particolari industrie, ma a renderle per sè soli esclusive, a rimovere ogni specie di concorrenza, a incepparne, attraversarne, prescriverne a chicchessia altro l'esercizio, i grandi e piccioli feudatari si rivolsero. Di qui l'origine di tutti gli abusi de' quali esamineremo tutta la serie nel momento che li vedrem disparire con la ristaurazione della monarchia sotto i Borboni.

Ed alle seguenti epoche rimettiamo altresì ciò che i feudatari andarono introducendo a loro vantaggio sul sistema delle pubbliche imposte in concorrenza coi contribuenti degli uomini del demanio. Ci basti soltanto di qui notare che nell'epoca angioina cominciarono *legalmente* ad essere esatte dai Baroni quelle straordinarie ed abusive prestazioni che dagli uomini del feudo estorquevano a titolo di *adiutorii* (1).

Gabelle della città di Napoli.

Intanto lo stabilimento della sede regia in Napoli, concentrando in questa capitale quasi tutta l'azione del governo e dell'industria, introdusse altre importanti novità nello stato economico del regno. I vettigali quì introdotti ben meritano essere risguardati come vettigali di tutta la nazione.

Napoli ottenne nel 1459 la perpetua esenzione da ogni colletta. Le fu confermata nel 1466. Ottenne co' suoi casali il privilegio di tale esenzione nel dì 16 dicembre 1481, che leggesi impresso fra i *capitoli e grazie*, *t. I*, *pag.* 15 *e* 16: e vi si nota per ragione che Napoli col suo territorio era prima immune dal *peso focolare*. Alcuni nostri scrittori di gran voga ha gridato a tutta lena su la ingiustizia di questa immunità. Ma essi non hanno calcolato ciò che il comune e i casali di Napoli ben al di là di un proporzionale equivalente per le accordate immunità contribuivano. Vero è che le proprietà reali, i grandi possidenti, i ricchi capitalisti vantaggi incalcolabili ritraevano da questa immunità, mentre la povera gente ne veniva schiacciata. Ma abbiam veduto e sarem per vedere che simili sproporzioni da per tutto avvenivano, sino alle ultime operazioni di finanza a' nostri giorni da una infelice esperienza e dallo sviluppamento della scienza economica e governativa provocate.

Checchè ne sia, ecco quali sono i vettigali della città di Napoli da riferirsi nella loro istituzione all'epoca angioina. Ma, per non minuzzare in piccioli frantumi tennità per sè stesse frazionarie nelle vaste idee di pubblica amministrazione, cui solo giovar possono le storiche nozioni, seguiremo, e quì e poi, ciascun vettigale in tutte le vicende che poi subì di mano in mano.

Gabelle antiche di Napoli. Prima che Napoli fosse da' re Angioini elevata a metropoli, pagava i tributi come ogni altra città del regno. *Giorn. del duca di Monteleone.* Il suo contributo al tempo de' re Angioini era di once 692, tarì 8, grana 4: altre once 100 di baliva contribuivano i villani de' suoi casali. Ignoriamo quali modi ella teneva per soddisfare on tal peso. Da tempo antichissimo si pagava il *reale* della carne su gli animali che si macellavano in questa capitale, come pure il *quartatico* o *quartuccio*; *Quartacium de victualibus*: Rit. della R. Camera *de iure dohanae*. Era considerato un cespite del *ius dohanae* di gr. 18 ad oncia, ch'era un pedagio di alcune grana e cavalli, sopra i carri e le some ch' entravano in Napoli, e sopra le barche cariche che venivano per mare. L'esazione si faceva quando i generi erano di commercio, essendo l'uso privato dei cittadini sempre franco ed immune. I luoghi del-

---

(1) Guglielmo II colla sua costituzione. *Quamplurium* avea prescritto i casi ne' quali potevasi esigere l'*adiutorio* dagli abitanti de' feudi, ma fra questi casi non si parla esplicitamente del *servizio militare*. Or tali sono le parole di questa costituzione. *Quamplurium regni nostri fidelium ad nos querela pervenit, quod praelati ecclesiarum comites, barones, et milites in necessitatibus suis prae suae voluntatis arbitrio, ab hominibus suis adjutoria exigunt et extorquent. Volentes igitur tam durae subiectorum nostrorum oppressioni misericorditer provvidere, statuimus dominos non nisi in subscriptis casibus ab hominibus eorum adiutorium petere; videlicet, 1.° in redimenda persona domini, 2.° si forte ab inimicis nostris in servitio nostro captus fuerit; 3.° pro faciendo filio milite; 4.° pro maritanda filia, vel sorore; 5.° pro emenda terra; videlicet una tantum vice, cum eam emerit pro servitio nostro, vel exercitus nostri, moderate tamen in his, quae pro nostro corredo dantur. — De prelatis tamen ecclesiarum statuimus, ut in his tantum casibus ab hominibus suis adiutorium petant, videlicet, 1.° pro consecratione sua, 2.° cum ad concilium a domino papa fuerint vocati; 3.° pro servitio exercitus nostri, si quidem in exercitu nostro fuerint, vel si vocemus eos, vel miserimus eos pro servitiis nostris, vel corredo nostro, cum in terris eorum nos hospitari, vel corredum ab eis recipere contingerit. In omnibus praedictis casibus moderate tamen domini ab eis adiutorium exigant, et requirant.*

Poi Carlo II, essendo vicario del padre, col famoso parlamento tenuto nel 1283 ne' piani di S. Martino nella Calabria, per rendersi i baroni benevoli ed obbligati, accordò loro quello ch'era un loro angariamento, cioè di esigere ancora l'adiutorio da' vassalli pel servizio militare, *dum tamen non excedat medietatem collectae generalis pro nobis vassallis ipsis imposita anno ipso.* Così i comuni del regno furono gravati di un doppio peso.

l' esazione alle porte di Napoli, si chiamavano *Sbarre*, così dette da alcuni legni, che un tempo si mettevano a traverso, acciò gli animali e le some passar non potessero senza pagare.

Da un diploma del re Roberto si trae, che allora vi era in Napoli un' altra gabella, detta *Vecturariorum et vindimiatorum*, la quale era un cespite della baliva in Napoli, ed apparteneva al re. Noi ignoriamo se tali esazioni della corte si facevano in luogo delle once di che la città di Napoli era caricata per le *collette*.

Gabelle su le meretrici. Per la costituzione di Ruggiero *Quae passim* era vietato alle meretrici di abitare con le donne oneste, il che fu ancora un divieto dell'imperador Giustiniano, *Auth. de lenonib. l.* 3. Ruggiero proibì che alle meretrici si usasse violenza, e Federico vi aggiunse la pena della morte. Ma perchè le meretrici non abitassero con le donne oneste, da tempo antico, si vuole, che in Napoli si stabilisse un dazio sopra di esse; *Cap.* e *Gr. della città di Nap. del* 1505. Gli Ateniesi anche avevano un dazio che si esigeva da coloro che tenevano in casa le cortigiane. Pollure *Onomasticon*, lib. *VII*, *cap.* 33, §. 202 *et lib. IX*, *cap.* 5, § 29. Son note le disposizioni del diritto ecclesiastico a tal riguardo: *De illicite acquisitis decima debet solvi*: *sic meretrix et histrio decimam solvere debet*, *quod idem est de iis*, *quae ratione officii extorquentur*. Cap. *Non sane Q.* 14. Tisand. et Rebuff. *Q.* 5 *n.* 18; Nicoll. *De decimis*. Questo vettigale fu poi nel governo dei vicerè alienato con l'esercizio della giurisdizione sopra tutte le persone che vi eran soggette. Ciascuna meretrice pagava una prestazione in ogni settimana, e con prammatica del 1589 fu ristretta a due carlini al mese ed a due presenti di grana 15 per ciascuna nel natale e nella pasqua, che in tutto facevano carlini 27 all' anno. Non si era ottenuto il fine proposto, cioè che l'esattore fosse stato sollecito, che le meretrici abitassero ne' pubblici prostiboli. L' effetto fu anzi contrario, perchè, per promuovere il prodotto della gabella, si era ripiena la città di donne disoneste. In luogo della giustizia, i proprietari commettevano molte estorsioni. Si ottenne l'abolizione di tali infamie col donativo di un milione fatto nel 1635.

Del buon danaro. Nel 1253 dall' imperador Corrado si stabilì un' esazione nel fondaco maggiore sopra tutte le mercanzie di grana dieci ad oncia, ogni volta che si contrattavano, e fu denominata del *mal danaro*, Capaccio, *Il forest. giorn.* 7. Nel 1302 si doveva costruire il porto, e si mise un dazio sul vino per alcuni anni. Fu tolto nel 1306, ed i Napolitani ottennero da Carlo II, che per cinque anni si fosse in lor beneficio accresciuta al doppio l' esazione del *quartuccio* alle sbarre delle *grana dieci ad oncia sulle merci nella dogana*, per sostenere non meno l' opera del porto, che gli altri pesi pubblici. Allora l' aumento della gabella fu chiamata del *buon danaro*, e perciò indistintamente fu essa detta ora del *buono*, ora del *mal danaro*. E perchè già era venuto in costume che alcune università delle provincie pagassero le loro collette per mezzo di gabelle, in questi tempi il nome di *buono* e di *mal danaro* divenne comune alle gabelle di molte città del Regno; in Messina vi è una gabella antichissima *de' tre mal danari*.

In Napoli tal volta sotto questo nome furon compresi tutti i vettigali che l' erano particolari, ma poi il suo proprio nome fu ristretto alla sola esazione delle grana 20 ad oncia sulle contrattazioni nel fondaco maggiore.

L' accrescimento del *quartatico* alle sbarre e del *buon danaro*, conceduto per cinque anni da Carlo II, fu fatto perpetuo da Roberto nel 1307 per la riparazione del porto, delle mura, degli acquidotti, delle strade; come pure pel pagamento delle collette e delle once 100 dei villani ne' casali. Le due Giovanne, per bisogno dello stato, dettero in affitto le gabelle della città di Napoli, e tra le altre il *quartuccio* ed il *buon denaro di grana* 20 *ad oncia*.

Come l' uso era di concedere tutto in feudo, molti diritti doganali furono così alienati. La regina Giovanna I concedè in feudo le gabelle che si esigevano alle sbarre di Capodimonte e de' Vergini, negli ultimi anni del passato secolo per morte del possessore senza eredi in grado di succedere, reintegrata alla corte. Alfonso I nel 1423, essendo vicario del regno, concedette in feudo le sbarre di Chiaia e dell' Infrascata. Queste poi furono possedute da' particolari. L' esazione della sbarra dell' Infrascata si facea prima alla porta dello Spirito Santo.

Con questi affitti, che la corte fece ne' suoi bisogni, la città perdè l' amministrazione delle sbarre e del buon danaro. Ella però non mancò di diligenza per ricuperarla. Le fu promessa la restituzione dalla regina Giovanna II con un diploma del 1418, e colla riserba alla corte delle collette solite a prestarsi sopra detta gabella, ed altri diritti fiscali.

A Ferdinando I d' Aragona nel 1459, in tempo di turbolenze, la città insistè per la restituzione della gabella del *buon denaro*. Il Re per rendersela forse benevola in tal congiuntura, gliene concesse la proprietà, ma volle ritenerne i frutti pei bisogni dello stato, che furono ancora promessi quando sarebbe tornata la pace al regno. De' frutti in quell' anno ei concesse alla città ducati mille, per riparazione di strade e di mura. Questi frutti non furono poi restituiti, e allorchè Ferdinando ne moderò l' esazione, *Pram. I de vectigalibus*, ne parla come di cosa patrimoniale della corona.

A Ferdinando II nel 1495, mentre regnava in uno stato precario per le mosse di Carlo VIII,

la città di Napoli domandò la restituzione della gabella del buon danaro, come l'era stata promessa da Ferdinando I suo avo. La promessa fu rinnovata. Venuto in Napoli Carlo VIII, la città dimandò in termini più forti la restituzione di questa gabella, e disse di esserne stata spogliata. Ne ottenne da Carlo VIII la restituzione, la quale fu senza effetto, come la sua conquista. Ritornato al regno Ferdinando II, usò della gabella del buon denaro, come di un corpo del suo patrimonio reale. *Pramm. I. de annona Civitatis Neapolis et regni.* Essendo a Ferdinando II. succeduto Federico suo zio nel 1496, la città dimandò ancora questa gabella intera e libera, senza peso di collette, allegando esserle state rimesse da Ferdinando II, e l'ottenne. Si mise così in possesso dell'esazione delle grana 20 ad oncia, e delle tre sbarre non alienate. Ma non tutti i vettigali delle sbarre alla città ritornarono. Lo stesso re Federico, trovandosi debitore di alcuni mercadanti in ducati 162,000, assegnò in perpetuo ed in burgensatico le due gabelle del reale della carne e delle sbarre. Rendevano allora duc. 9 mila annui, e si dette il capitale al 5 1/2 di duc. 180 mila. Ducati 162 mila furono assegnati a' creditori, e ducati 18 mila rimasero al re, e furon detti *massa riservata*. L'amministrazione fu data dal Re nel 1498 in perpetuo a' governatori dell'ospedale della Nunziata, assegnando loro duc. 500 per questo incarico. Siccome dette gabelle furon assegnate a' creditori della corte *sub nomine census*, ne nacque che si denominarono *censuales*, *censali* o *censuali della Nunziata*. V. *Capitoli e Grazie del* 1503, *cap.* 28. Nel 1560 cresciuta la rendita di questi censali, il duca d'Alba vicerè del regno, ne cercò la ricompra agli assegnatarii, i quali si concordarono col fisco.

Si esigevano i censuali, sopra grani, biade, semenze, legumi, melloni, legnami, pesci, frutta, ch'entravano in Napoli, esclusa la spelta. I napolitani, i luoghi pii e le persone privilegiate erano immuni da tal vettigale per l'uso loro. Nel 1759 dalla Camera della Sommaria fu formata la tariffa dell'esazione, nella quale sono annotati i diritti che godevano i privilegiati. Queste due gabelle del reale della carne e delle sbarre, dette censali, nel 1753 furon ricuperate dalla corte, come più innanzi vedremo.

Nel 1500 la città di Napoli, per aiuto del re Federico alienò la porzione della gabella delle tre sbarre, della quale aveva fatto acquisto, che dava ogni anno ducati tre mila: la divise in 30 carati, per facilitarne la vendita, e ne vendè 18 al 10 per 100. Fu poi questa gabella conosciuta sotto il nome di *correture*. Cresciuti i bisogni del re Federico, la città gli fece dono della gabella delle tre sbarre che possedeva e del buon denaro; ma egli disperando del regno, ne fece alla città la restituzione.

Divenuto il solo padrone del regno Ferdinando il Cattolico, la città usando delle grazie fattele da Ferdinando I e da Ferdinando II, dimandò al gran capitano la gabella del buon denaro, senza peso di collette. L'ottenne, e se ne mise nuovamente in possesso. Ella dimandò nel 1505 direttamente al re cattolico Ferdinando la stessa grazia in Segovia, che le fu confermata. Pretese pure la reintegrazione delle sbarre alienate, ma si rispose che si fosse fatta giustizia.

Nel 1506 la città fece dono al re cattolico, quando stava in Napoli, della gabella del buon denaro, e nel 1508 ne ottenne la retrocessione, col pagamento di ducati trentamila al regale erario. Per pagarli ne alienò tre delle otto parti sull'esazione delle grana 20 ad oncia. Questa gabella, divisa in tre ottavi alienati, ed in cinque delle otto parti ritenute, fece sì che si chiamasse col nome di *arrendamenti delle cinque e tre ottave*.

In questi tempi, sebbene si fossero fatti gran guasti sul commercio, e gran distrazioni del patrimonio pubblico, come in appresso meglio vedremo, tuttavolta non si trascuravano, come poi addivenne, i principii della economia, che in ogni stato ben governato prescrivono, che l'amministrazione delle finanze sia unica sotto la direzione di un capo. La città possedeva nel fondaco maggiore la gabella del buon denaro, ma l'amministrazione si faceva sotto la direzione del regio doganiere. E allorchè essa ne alienò una parte, dal tribunale della Sommaria nel 1509 fu prescritta tale osservanza. Ma si cadde nel disordine quanto tale autorità fu divisa.

La città di Napoli alienò poi non solo le cinque delle otto parti del buon denaro, ma i dodici carati eziandio delle sbarre che l'erano rimasti. Abbiamo di sopra avvertito che queste ultime si dissero correture.

L'esazione di molti vettigali di Napoli fu dai gabellieri estesa a' suoi casali. Per li censali la città di Napoli nel 1587 ne fece le doglianze, ma dal tribunale della Sommaria si ordinò continuarsi l'esazione, pendente la lite de Marinis, *n.* 327.

Di altri antichi vettigali. Da alcuni affitti che fece la regina Giovanna II delle gabelle di Napoli si trae che oltre alle nominate gabelle vi era ancora il *reale del pesce*: la *gabella del vino*; *del sale* in gr. 51 a tomolo; *buczariae*; *falangiae*; di *piazza maggiore*; della *baliva*; *de' cavalli*; del *minuto*; *del pane*; de' *cambii*, del *legname*. Ma non ne abbiamo precise memorie. *Registri del* 1417 *foglio* 138, 151 e 152. Trovansi impressi in un *Ragionamento storico-legale-diplomatico delle gabelle della città di Napoli*, 4.° 1782;

Tale è l'abbozzo della legislazione economica del nostro regno sotto gli Angioini. Non è del nostro obbietto il soffermarci a notar le fasi dell'amministrazione stessa, e non abbiamo voluto nemmeno rammentare il nome di certi fantasmi dominanti de' quali avremmo dovuto segnalar

soltanto la imbecillità, le dissolutezze e gl' infortuni. Copriam di un velo quest' epoca infelice, e passiamo a ciò che da molti si crede riordinamento delle cose nostre.

Magistrati ed uffiziali economici.

Continuano sotto gli Angioini le stesse magistrature normanne, come quella che su lo stesso tipo francese erano state modellate. Quindi nei capitoli, del pari che nelle costituzioni troviam memoria de' camerarii, da' secreti, de' maestri massari, forestarii, fondachieri, ec.; di ammirati, portolani, mastrogiurati, ec. (a). L'erezione del tribunal della zecca può sol dirsi di nuova istituzione angioina: ma di esso dobbiamo occuparci nella Sez. VII. Sotto gli Aragonesi però notabile cangiamento rinveniamo nel governo economico del nostro paese.

N.° III. *Dinastia aragonese.*

I nostri storici, e più i nostri poeti ed oratori, legan sempre al nome di Alfonso I di Aragona il predicato di *savio*, e di *magnanimo*. Ma gli storici limitan quasi sempre la loro ammirazione alle clamorose imprese militari; i poeti e gli oratori amano il brillante dell' esterne apparenze. Alfonso divenuto pacifico possessore del regno coltivò e protesse le lettere, impiegò, ed arricchì i letterati; disputò spesso con essi, specialmente in teologici argomenti; non è perciò maraviglia se con entusiasmo parlan sempre del suo *sapere* e della sua *magnificenza*, e se fecer raccolta fin de' suoi *detti*, a li spacciarono per *ammirabili*. Ma se riguardiamo le sue leggi, prescindendo dall' accordar che fece nel parlamento del 1442 l' *avvocato de' poveri* per li rei carcerati, difficilmente c' imbatteremo in un atto di governo di lui cha considerar non si deggia come precisamente l' inverso della saggezza e della magnanimità.

Ei profuse in gran parte le prerogative dell' autorità sovrana, moltiplicò i baroni e le baronie ed estese prodigiosamente i feudali abusi. Una delle grandi calamità del govarno delle due Giovanne, e specialmente di quella della seconda razza fu che i potenti baroni occupassero molte regalie, e prerogative giurisdizionali. Quelle concessioni erano a vita; il renderle ereditarie e l' accomunarle a tutti fu opera di Alfonso.

Una certa pace e libertà riconducendo nelle nostre provincie alcuni gradi di sicurezza e di abbondanza, moltiplicavano gli oggetti di discussione, onde la liti si aumentarono. Conveniva moltiplicare i tribunali; ma si pensò più alla magistratura che al comodo de' litiganti. Non furono curate le giurisdizioni provinciali; il diritto di pronunciare un decreto diffinitivo parve ad Alfonso che appartener dovesse ad una sola corte suprema ch' ei potesse aver sotto gli occhi; e nel 1444 eresse in Napoli il tribunale del *Consiglio*, detto poi *di Santa Chiara* dal luogo dove ordinariamente si riuniva. Era facile lo scorgere che con tale istituzione, lungi dal frenarsi i danni della prepotenza, s' inabilitavano i deboli, si accrescevano le spese delle liti, e la difficoltà di terminarle: bisognava venire da Reggio, da Otranto, dal fondo degli Abruzzi per ottenere giustizia; e spesso la sola importanza del viaggio oltrepassava l' oggetto della lite. Alfonso non pensò almeno a riservare al nuovo tribunale gli affari di molto interesse, e riordinare i tribunali provinciali (a).

L' imperadore Federico volle che quattro da ogni città, e da ogni terra o castello due deputati s' inviassero per far conoscere al sovrano i bisogni locali, e attemperare gli atti governativi al proporzionale equilibrio del pubblico interesse; Alfonso volle che i soli magistrati, ed i baroni componessero il nazionale parlamento.

La sorte avea riunita su la stessa testa la corone dell' una e dell' altra Sicilia: Alfonso conservar volle il numero de' suoi regni; e non mirare al vantaggio incalcolabile che ai divisi popoli derivar potea nel farli riconvergere ad una comunità d' interessi.

Ma per limitarci alla sola parte economica del suo governo, il ridurre a personale e mal ripartita la contribuzione reale delle collette; il sottrarre al peso delle pubbliche imposte il baronaggio e la gente facoltosa, e farla gravitar tutta su la classe più miserabile; il condannare una delle più ubertose delle nostre provincie al solo pascolo degli animali; il barattar grazie, e privilegi per straordinari donativi, e dare il primo il funesto esempio delle alienazioni de' vettigali conosciuti poi col nome di *arrendamento*: ecco ciò che compone il quadro del sistema economico dal re aragonese fra noi introdotto, e che infelicemente fermò da quell' epoca le basi dalla nostra amministrazione. — Percorriamo rapidamente questi cinque importantissimi obbietti.

1.° *Del peso focolare detto Funzioni Fiscali.*

Un general parlamento del 1443 tenne Alfonso nel monistero di S. Lorenzo ad oggetto

(a) Dal cap. *Officiales omnes* di Carlo I si scorge che gli uffiziali eran questi: *iustitiarii*, *secreti*, *magistri procuratores et portularii*, *magistri forestarii*, *magistri massarii*, *inquisitores*, *passagerii*, *viceadmirati et protoviri*, *comites*, *iudices*, *notarii*, *magistri sidis*.

(a) Il tribunale del *Sacro Consiglio* ebbe in origine giurisdizione su tutti i regni di Alfonso, l' Aragona, la Valenza, Maiorica, Sardegna, Corsica, il Contado di Barcellona, il Rossiglione e la Sicilia al di là del Faro, come apparisce da una real carta riferita dal Toppi, *de orig. trib. to. a p. 692.* V. Grimaldi, *St. delle ll. e magistr. del reg. di Nap. lib. XIX*, n.° 31 a 38.

di far riconoscere Ferdinando di Aragona suo figliuolo naturale per successore al regno. I baroni profittarono di questa occasione per farsi concedere tutto ciò che vollero. Si abolirono le sei collette di carlini 15 a fuoco, ch' erano tanto oppressive e così odiose; come ancora la gabella del bestiame grosso e piccolo, e la gabella del sale di grana 51 a tomolo. Le *collette* furono riservate soltanto per la coronazione del re, pel suo matrimonio, o pel riscatto della sua persona, per ogni tributo ordinario e straordinario si stabilirono carlini dieci a famiglia, da impiegarsi alla difesa, ed al mantenimento del regno, con prestarsi dal fisco gratuitamente a ciascuna di esse un tomolo di sale in ogni anno. I baroni s' incaricavano di pagar essi stessi per li popoli loro questi carlini dieci tre volte all' anno. Le esazioni di tal fatta furono chiamate *funzioni fiscali*, e vennero risguardate come il principal ramo del patrimonio reale.

Si disse che con questo nuovo sistema i comuni venivano disgravati dai pesi vaghi ed incerti cui soggiacevano, e dai gravi dispendi dell' estimazione che soffrivano per le collette; mentre dall' altro canto il fisco acquistava un fondo certo e sicuro di rendita. Questo secondo obbietto è al certo d' importanza e da non perdersi di veduta da un saggio amministratore: ma il primo anche parve bello e fu applaudito, quando in sostanza era pessimo, perchè il povero pagava egualmente che il ricco, e il contributo di reale diveniva personale. Due gravissimi vizi furono così da Alfonso introdotti nelle nostre finanze: 1.° di far esenti i gran possessori da' tributi ordinari; 2.° di levar le imposte in ragion di popolazione.

Se gravoso era il peso focolare qual fu imposto dall' imperador Federico e accresciuto da Carlo I d' Angiò quando ad una parte soltanto riduceasi del tributo: insopportabile doveva divenire quando ogni sorta di tributo venne nel peso focolare a concentrarsi.

2.° *Adoa feudale.*

I feudi in origine, come abbiam veduto, altro non erano che il pubblico patrimonio consacrato al servizio militare; ed altro non erano i feudatari che militi. Un tal servigio dicevasi *adohamentum*, ed introdottosi l'uso di pagarsi in pecunia quello che per tale servizio si prestava, si disse adoa e consisteva nel 52 1/2 per 100 della rendita, la metà della quale somma si contribuiva dagli abitanti del feodo, mediante l' adiutorio. Da ciò si dee conchiudere, che le comunità pagavano allora un *augustale* a fuoco per collette, e la metà dell' adoa ch' era grana 50 a fuoco; Moles, *de iure adohae*, n.° 41. Questo ci mostra che le comunità del regno erano allora molto gravate.

Il registro dell' adoa fu chiamato *cedolario*. Cedola era la tassa che il tribunale della camera mandava agli esattori fiscali. Il cedolario, o sia registro de' feudi venne stabilito da Carlo II col cap. *ad tollendam quidem dissentionis materiam*, come Moles e Capano assicurano. Ciò si vede originalmente ne' frammenti de' cedolari dell' adoa al tempo di Ladislao e della regina Giovanna II, nel registro del 1415 dell' archivio della Zecca, che sotto la regina Giovanna II la tassa dell' adoa fu di 20 mila 135 once, o siano ducati numerari del tempo 120 mila 810, cosicchè dedotta la metà la quale, oltre le collette, pagavano gli abitanti de' feudi cioè i poveri, i feudatari in realtà non pagavano che 60 mila 405 ducati all'anno, che possono eguagliarsi a ducati 400 mila del tempo nostro.

Nel 1443 stabilitosi nel parlamento di dar nuova forma alle finanze del regno, e nuovo sistema alle contribuzioni de' popoli, in grazia de' carlini dieci a fuoco colla prestazione gratuita del sale, fu non solo abolito ogni genere di collette ordinarie, ma vennero i baroni assoluti in perpetuo da ogni peso, e da ogni pagamento di adoa.

Ma delle aggressioni de' baroni a danno insiememente della gran massa nazionale e del Sovrano, più diffusamente nella seguente epoca viceregrale parleremo.

3.° *Tavoliere di Puglia.*

La maggior parte de' pascoli della Puglia de' quali abbiam veduta la condizione sotto i Romani *v. la pag. 51*, furono ridotte a regalie sotto i Normanni e gli Svevi, i quali ne esigevano il vettigale da tutti gli animali che vi pascolavano. Pietro Diacono *lib. IV. c. 34.* Che lo stesso si praticasse sotto gli Angioini appare dal *Reg. della R. C.* del re Roberto anno 1327, 1334, leggendovisi di aver conceduto a Torrello Caracciolo, giustiziere degli scolari dello studio napoletano, tutti i diritti d' erbaggio della terra di Foggia. V. Giuseppe De Rosa *Consult.* 70, n. 3, e Ferrerio Montano, *lib. V de feud. c. 7.*

Alfonso ridusse in altra forma questo vettigale. Siccome dapprima era in libertà de' pastori l'immettere gli animali ne' pascoli della Puglia e pagare il vettigale, Alfonso ve gli costrinse; ed ordinò a Francesco Montuber, suo cameraro, nell' anno 1447 di fare un contratto con tutti i pastori della Puglia, e degli Apruzzi e di altre regioni, affinchè in tutti gli anni ed in perpetuo fossero tenuti di menare i loro animali in que' pascoli ne' quali si assegnassero tenute e particolari stazioni dette *locazioni*. E perchè tutto il regio territorio si trovò capace soltanto di 10,200,000 pecore; ordinò Alfonso che dai vicini possessori a spese del fisco si prendessero altri pascoli in affitto ogni qualvolta il numero delle pecore si rinvenisse di numero maggiore. Tutto quel territorio addetto a' pascoli, diviso così in tante locazioni, si appellò Tavoliere.

Non entreremo ne' particolari di questa istituzione; ma chi tutte le desiderasse potrà soddisfarsene ampiamente in Moles, *Dohana menae pecudum*, e nella Ragion pastorale di Stefano de' Stefano. E de' danni e de' vantaggi della conservazione del Tavoliere chi bilanciar volesse le opposte opinioni potrà rivolgersi a quel che modernamente ne scrissero il Sismondi e il nostro professore di Economia nella Regia Università L. da Samuele Cagnazzi.

4.° *Donativi e Grazie.*

Sotto il regno di Alfonso l'uso s'introdusse di una specie di patteggio, fra i grandi signori e il Governo, di accordare straordinari donativi in compenso di ciò che si dissero grazie e privilegi, e che in sostanza altro non erano se non aggravi particolari di che la gran massa popolare veniva sopraccaricata per favorir quelli, e debolmente la sola capitale nella quale essi abitavano.

5.° *Vendita de' vettigali.*

Esempio abbiamo fin dalla fondazione della monarchia di concessioni temporanee di ciò che nel sistema della giurisprudenza del medio evo si appellarono *regalie minori*. Alcune poi ne furon donate: ed esempi ne appaiono fin dall'epoca angioina V. *privil. Frider. III. c. 41* e *50*. Ma sotto il regno del savio Alfonso cominciarono ad alienarsi e ad entrare in commercio.

Vedremo nella seguente epoca tutta l'estensione del danno che da queste istituzioni derivarono. Ma non sarà inutile qui osservare quanto ancor ne risentisse l'autorità sovrana. Non rammenterò l'infausta tragedia della *congiura dei baroni*. Son questi avvenimenti straordinari ai quali anche i governi più provvidenti esser possono talvolta esposti. Della poca decenza con la quale l'autorità reale veniva trattata ai tempi aragonesi, basti questo straordinario esempio.

Si agitava nel tribonale della Gran Corte della Vicaria causa civile per l'alumiera di Agnano tra un nomo, per nome Scotio, e li fratelli Sannazzaro. È cosa poco credibile, che trai testimoni esaminati, e prodotti da' Sannazzaro, il primo fosse il nostro re Federico II di Aragona. Ecco la sua deposizione. « Serenissimus, » et illustrissimos dominus noster dominus Federicus de Aragonia dei gratia, rex Siciliae, Jerusalem, et Hungariae ec. *interrogatus*, *et examinatus* dixit. Che la maestà sua sa in tempo de la felice memoria de Re Ferrante » I suo padre li Muoti, et l'Alomera erano » tenute per la R. Corte, et che M. Jacovo » Sannazzaro insieme con Marcantonio suo fratello pretentendono spectare ad loro como ad » robba; che Vo de lo padre de ipsi fratelli per » mecao di S. M. quale allora era Prencepe se » intercesse per lo predicto M. Jacovo, et fra» tello apresso dicto S. Re Ferrante suo pa» dre multo bene disposto, et cussì ordinò per » memoriale li fossero restituite ad dicti fratelli » constandono essernoli loro dicti Lomera, et » Munti, et succedendo fra lo dicto M. Jacovo, » et dicto Marcaotonio una diceria, et dissentione » lo predicto M. Jacovo supplico ipsa M. allora » Prencepe, che non se intercedesse più ad farelli » restituire dicta Lumera, et Munti con dire che lo » fratello li era inobediente, et che ipso non se ne » curava de impaczarese più de recuperare robba » ma quella che avea andasse in mala hora, et » cussì sua M. allora Prencepe non fè più instancia » ad fareneella ricuperare quantunca lo serenissimo » Re Ferrante suo padre era disposto ad restituirella ut supra, et che havessero dimostrate » le loro ragiune sopra quelle. *Interrogatus in causa scientiae* dixit como ad figlluolo de la » M. del Sig. Re Ferrante I, et intercessore che » fo; *tempore* dixit tempore quo vivebat dictu » quondam Rex ejus pater. *De loco*, Neapoli.

» *Interrogatus* dixit, che lo predicto M. » Jacovo Sannazzaro, et etiam lo fratello ma » più lo dicto M. Jacovo erano grati et tanto accepti a la dicta M. del dicto S. Re » Ferrante I, su patre, et dicendo ad tutti nui » altri cioè ad S. M. allora Prencepe et ad re » Ferrante II, et re Alfonso II, che dire non » porria più, et che era l'anima de tutti per lo » che non solo la dicta M. et nui altri li havo» riamo facta restituire la loro robba ma donarelli de li proprii de S. M. Ferrante suo » padre.

» *Interrogatus* dixit, che lo serenissimo S. Re » Ferrante suo padre fo de li jostissimi Prencipi che avesse mai questo regno, et non toglieva roba ad nesciuno, et quando ne havesse tenuto de altre le restituiva essendoue stato » informato, et faceva ministrare justitia per tutto lo regno, et maxime in loro sacro consiglio et Gran Corte de la Vicaria ».

Dobbiamo questo curioso documento all'abate Cestari che primo il pubblicò ne' suoi *Aneddoti Storici su le alumiere de' monti Leucogei*, *cap. 3.* — Ma due altri importanti documenti che dimostrano insiemement e il giusto orrore che i comuni nutrivano per gli abusi de' baroni, e il poco rispetto che il monarca riscuotea, non sono da preterirsi.

Le città di Catanzaro e di Rossano in Calabria ci presentano un oggetto più degno di attenzione. Dovendo prender moglie il Duca di Calabria Alfonso di Aragona, la città di Catanzaro domandò ed ottenne dal re Ferdinando I. suo padre, che resterebbe perpetuamente nel demanio del re, non ostante tutte le concessioni fatte o che si facessero a qualunque persona; e contravvenendosi a questa grazia, la città avesse il diritto di resistere con mano armata, uccidere i commessari regi, ed implorare, quando le fosse necessario, anche l'aiuto de' Turchi.

« In primis supplicat atque petit dicta universitas, quod dignetur sibi dicta Maiestas gratiose confirmare, et de novo concedere omnia privilegia, immunitates et gratias et iura patronatus eidem universitati et hominibus ipsius huiusque concessas et concessa per retro Dominos, et precipue per recolendam memoriam felicissimi regis Alfonsi eiusdem Maiestatis Patris, et etiam per eandem Maiestatem, et maxime ipsam civitatem in perpetuo demanio retinere, quibuscumque aliis concessionibus et alienationibus io contrariom factis vel fiendis, quibusvis personis quantcumque benemeritis atque dignis non obstantibus quovis modo. Et casu quo contingerit dictam Maiestatem seu eius heredes civitatem ipsam modo aliquo alicui concedere seu donare, in dominium vel gubernationem perpetuo vel ad tempus, quod *liceat eidem Universitati et hominibus ipsius ormata manu resistentiam facere, executores seu commissarios circa haec si acciderit, interficere, ac etiom si opus erit in sui auxilium Teugrorum Regem invocare, sine incursu alicuius note infamie macula, sive pene.* Placet R. Maiestati » Commune anni 1465 in R. Cancelleria fol. 148. Archivio della Camera.

La città di Rossano domandò la medesima grazia, colla condizione che se veniva violata, potesse quel popolo sottrarsi al vassallaggio del re, senza nota di ribellione. « In primis gratiosamente petono li sopraddicti citatini della cita de Rossano soi districtu et terra de Longobuccho a la dicta R. Maiesta del Signor re, che se digne concedere alla dicta universitate et homini de ipsa cita de Rossano, soi districtu, et terra de Longobuccho, et abitante in ipse, in perpetoum tenirele in demanio per S. R. Maesta soi heredi et successuri, revocando omne altro privilegio, et concessione, che per sua Maiesta fusse stato fatto contra del dominio de la dicta cita de Rossano, soi districtu, et terra de Longobuccho ad omne altro signore di qualunca condizione et degnità se fusse. Et che la dicta Maiesta debia prestare sagramento sopra li quattro sacre evangelia, de tenire la dicta cita soi districtu et terra de Longobuccho in demanio. Et si, quod absit, volisse soa Maiesta fare lo contrario, che li dicti citatlui de la dicta cità soi districtu et terra de Longobuccho, *ipso facto possono revocore lo homaggio: et non siano reputati per ribelli.*—Placet Regie Maiestati *de retentione ipsaram civitotis et terre in demanio* ». Commune 1 anni 1464, fol. 153 R. Cancell.

Si avverta che al di là del Faro nel parlamento di Siracusa sotto il Re Martino i comuni richiesero di lor concedersi il diritto della resistenza contra chiunque operasse violando le leggi in quello sanzionate; ma il sovrano rispose, com'era ben ragionevole, che non sarebbe stato per permettere giammai siffatta resistenza, ma che i contravventori sarebbero puniti. *Atti del sud. parlam.*

Riforme fatte nelle finanze da Ferdinando I d' Aragona.

Per rendere all'industria la sua attività Ferdinando cominciò dal riformare i vettigali. Il più contrario alla prosperità del commercio era il diritto della *contrattazione* di gr. 18 ad oncia, ossia del 3 per 100, e del *buon danaro* di gr. 20 ad oncia per la capitale. L'uno e l'altro si esigevano ogni volta che i generi si contrattavano: Ferdinando ordinò che si pagassero una volta sola; *Pramm. 1.ª de vectigal.*

Con prammatica del 20 gennaio 1471, promulgata in Foggia, abolì tutte le leggi e gli statuti fatti per l'addietro che costringevano o sottoponevano a vettigali l'estrazione de' prodotti del Regno, e rese così facile e spedito il commercio (a).

(a) *Questa Prammatica che non si trovo Nella Raccolta di tutte le Prammatiche, forma il più grand' elogio del genio politico di Ferdinando I d' Aragona, ed è degna di essere rapportata. Eccola.*

Universis et singulis fidelium nostrorum commodis libenter intendimus, et eorum onera quatenus proesentium temporum conditio patitur, removemus. . . . Insuper cum pro exactione juris exiturae hactenus statuti, quod ob antiquis temporibus exactum fuit, et exigebatur in passibus circa Regni confinia constitutis, ac in locis pro hujusmodi juris exactione sive solutione deputatis, pro rebus, quarum exactio sive solutio juris hujusmodi fuit hactenus ac erat de dicto Regno prohibita quae pro rebus ipsis et aliis, quarum omnino absque regiae Curia licentia prohibebatur extractio, exacta diligentia custodiebatur plurimorum tam regnicolae quam exteri vexati fuerunt et vexabantur, tam pro rebus ipsis in eisdem passibus perquirendis, pro quibus transeuntes saepe spoliari cogebantur per nonnullos, et usque ad interulas perquirebantur; quam etiam ex eo quod non prohibita quondoque a transeuntibus in passibus ipsis auferebantur: ac etiam quandoque extrahi prohibita auferebantur his, qui ignorabant morem regionis, passuum statuta, et passus ipsos, extrahenda deferebat; qui et si quandoque ad Curiam Regiam recursum habentes ablata hujusmodi recuperarent, non sine ipsorum vexatione, sumptibus et interesse dum eas recuperari contigebat, ipsa pracedebot recuperatio; multoque etiam quibus Regnum ipsum obundabat, extracta fuissent quae pro jure praedicto et vexationibus, quae in obtinendis literis sive apodixis extractionibus eorum per extrahentes incurrebant, minime hactenus propterea extracta fuerant, non absque damno et interesse fidelium

Si è veduto che il peso focolare era gravissimo, per lo stato deplorabile in cui era caduto il regno: che la numerazione in ogni triennio non andava esente da aggravi e disordini; e che vi fu transazione di pagare ducati 230 mila all' anno per li carlini dieci a fuoco e gr. 52 per un tomolo di sale. Il re Ferdinando dapprima si contentò di esigere molto meno: abolì le pene del doppio stabilite contra i comuni morosi e accordò maggior dilazione ai pagamenti. Poi nel 1481, convocato altro general parlamento, furon sospese le *funzioni fiscali* e la prestazione del sale, e in lor luogo furono stabiliti alcuni dazi su le vittovaglie e su le merci. Ma riordinate nel 1485, Ferdinando per alleviarne il carico ordinò che i comuni l' esigessero secondo le facoltà di ciascuno nel modo che prima nelle *collette* si praticava. Stabilì per ciò farsi in ogni anno la estimazione di tutti i beni dal capitano del luogo con sei deputati da scegliersi nelle diverse classi della popolazione con amministrazione municipale. *Pramm. un. de appretio.*

Abbiam veduto che i nostri antichi sovrani esercitavano diverse industrie di seminati e di animali, pe' quali i sudditi non erano proprietari de' loro feudi. Ferdinando nel 1482 restituì a tutti l' uso e la proprietà de' pascoli, de' boschi, delle acque. *Pramm. un. de salario eorum.*

Ferdinando I d' Aragona non fu denominato nè saggio nè magnanimo. Ma chiunque non è affatto straniero ai principii di pubblica economia noterà questi provvedimenti fra i grandi progressi della scienza amministrativa.

Stato economico della Sicilia insolare da Pietro d' Aragona sino all' epoca viceregnale.

La Sicilia al di là del Faro ebbe con anticipazione, per ciò che riguarda l' amministrazione economica, gli stessi danni che abbiam veduto nella penisola, sotto la dinastia aragonese. « Il pubblico reggimento, osserva con molto senno un moderno autore, fu creato sopra principii che poteva mantenere l' equilibrio dello stato nel solo caso di forza accidentale del Sovrano, e che per sè stessi conduceano al disordine dalla minima alterazione. I primi Re valorosi che ne furono i fondatori, per le guerre da cui vennero travagliati, proposero le leggi e tennero un' amministrazione tutta diversa dalle loro stesse leggi. Ad una condizione incerta e militare sopravvenne l' annientamento dell' ordine pubblico sotto i Re che indi successero. Giunsero le cose a tal punto che non si è potuto parlare, nè può tenersi alcun conto di questi tempi negli studi di diritto; mentre appartiene alla storia narrare le estreme sciagure de' Siciliani, non più soggetti

nostrorum Regni praedicti. Nos propterea huiusmodi vexationibus, oneribus, damnis et incommodis tam nostrorum fidelium, quam etiam exterorum, finem temporibus praedictis imponere volentes, tenore praesentium, de certa nostra scientia nostroque motu proprio, pro libertate hominum Regni praedicti, fidelium nostrorum dilectorum, ac etiam exterorum in dicto Regno Siciliae, et ad commercium ampliandum in Regno praedicto pro ipsius Regni decore, ac fidelium nostrorum commodo, constitutiones omnes, capitula, et statuta tam praedecessorum nostrorum, quam nostra super hujusmodi prohibitione, et exactione juris praedicti hactenus editas cassamus, irritamus, et annullamus, volentes et decernentes expresse, et licentiam omnibus et singulis concedentes, quod de Regno praedicto, per passus praedictos quoscumque, et quemlibet eorum, etiam si ius exiturae pro rebus inde extrahendis, aliis quibusvis, aut cuiusvis conditionis, dignitatis, et gradus existerent, quos hic pro nominatis et expressis habere volumus atque decernimus, competerent, in quibus etiam certis ex causis mentem nostram moventibus, quas hic pro sufficienter expressis similiter haberi volumus; haec procedere, et locum sibi vindicare decernimus, libere et absque solutione iuris hactenus pro huiusmodi exactione statuti extrahere possint, et valeant, quaevis victualia, legumina, arma, mulos, equos cuiusvis staturae, boves, vaccas, porcos, oves, castrotos, arietes, iumenta, seu quaeque alia animalia, et res alias ad grassiam pertinentes, utpote carnes salatas, caseum, recotam, oleum, et huiusmodi pinguia, pisces et quaevis alia animalia, quorum etiam hactenus prohibita erat extractio, utpote aurum, argentum laboratum, sive in virgis aut plactis, sive in pecuniis, et monetis quibuslibet cuiusvis generis, speciei, sive cunei: itaut de coetero et in perpetuum huiusmodi extractio libere, licite, et impune procedat; volentes et iubentes expresse ut si quicquam pro hujusmodi extractione induxerit exigendum, aut exigi proinde fecerit, sive permiserit, ipso facto poenas incurrat, quas nova et illicita vectigalia imponentes sive exigentes de iure incurrunt. Mandantes propterea spectabilibus et magnificis huius Regni magno Camerario, eiusque Locumtenenti, et Praesidentibus Camerae nostrae Summariae, Collateralibus Consiliariis fidelibus nostris dilectis, quatenus tenore praesentium, quae pro libertate et relevatione hominum Regni praedicti ab illatis hactenus sibi propterea gravaminibus fieri iussimus, prout expedire viderint, publicari mandent et faciant, et provideant quod praemissa efficaciter observentur: et si qui fuerunt praemissorum in aliquo transgressores, in eos prout expedire viderint, procedant, et puniendos exinde puniant, taliter quod eis cedat ad poenam, et alii a transgressione huiusmodi eorum coerceantur exemplo. — Gatonti tom. 2, pag. 46.

ad altra sovranità fuorchè a quella della forza, unita al mal volere do' baroni, a vicenda vittoriosi ne' loro fieri concepimenti; Gagliani, *ub. supr.*, *disc. III.*

Morto Pietro veggonsi moltiplicate all' eccesso da Giacomo e da Federico le concessioni a' baroni: estesi, quanto più si potea, i gradi delle successioni feudali a vantaggio delle loro famiglie; data pure ad essi la facoltà di disporre de' feudi e di alienarli per ogni atto tra vivi a per testamento: facoltà non accordata, come taluno ha voluto supporre, per dismembrare le ricchezze de' baroni, ma per aggiungervi il diritto di farne commercio e per procurare al fisco qualche guadagno. Si è detto ancora che a' feudatari i Re aragonesi vietarono in generale d' imporre dazi nelle loro popolazioni, dando nuova sanzione all' antichissima legge di poter solo esigere gli stessi diritti e la rendita stessa che la real corte esigeane prima di concedere una popolazione in signoria. Ma il prelodato autore sostiene con validi argomenti che da' capitoli e da' diplomi che in sostegno di quella opinione si allegano, altro non ritrae se non che una repressione a' baroni di estendere le loro usurpazioni su le terre e gli uomini del demanio e d' invadere le regalie. *Id. ibid.*

In un governo feudale, la conservazione dei feudi sovrani era la prima cagione delle esenzioni del popolo dalle gravezze eccedenti. In ordine agli obblighi di cui i feudatari erano tenuti verso lo stato, e verso il Sovrano, trovansi ne' capitoli di Giacomo e di Federico espresse le condizioni con certezza, e con somma equità, segnatamente in riguardo al servizio personale, o alle somme dovute nel caso della guerra. Per tale ragione si vedono rinnovati sotto Federico, come indi sotto Martino, i registri feudali. Per la stessa ragione venne la prima volta pubblicata da Federico la legge dell' Incolato, altronde di sommo interesse al regno. Quanto a' tributi Giacomo, esso abolì quasi tutte le novità introdotte dagli Svevi o dagli Angioini, e provvide che il Fisco non avesse posto gli esattori suoi in istato di commettere estorsioni e violenze. Nei servizi a cui erano obbligati gli uomini del demanio, diè molti provvedimenti, che liberarono i sudditi da molte angarie, confermando tutte le immunità accordate dal Re Pietro suo padre. Sopra ogni altro ebbe cura di determinare i casi ne' quali doveansi la Colletta da tutti i possessori allodiali, in qualunque luogo dell' Isola. Fu ripetuto espressamente, che si potevano imporre quando accadessero bisogni di difesa del regno, in congiuntura d' invasione, o di rivolta, il riscatto del Re e dell' erede della Corona, la solennità per cui il Re e i suoi fratelli e figliuoli riceveano il cingolo militare, e i maritaggi delle figlie o delle sorelle Reali. In ognuno di questi casi furono fissate le somme, che doveano pagarsi; e la condizione che mai in qualunque necessità non potessero venir ricercate nello stesso anno più d' una volta.

La colletta fu annualmente esatta, e ad ogni bisogno e fuori ogni ordine certo: e la rendita di essa venne alienata, del pari che si cangia ad arbitrio l' indole di ciascun' altra obbligazione dei sudditi al mantenimento dello stato.

Intorno alle finanze fu egualmente adottato il sistema degl' impiegati regi locali e supremi, avendo trovato abolito da Carlo di Angiò i maestri camerari, e i dipartimenti normanni e svevi. La carica di Segreto, fu ora addetta a ciascuna delle città principali, e nelle terre minori trovansi i vice-segreti, a nome d l maestro segreto. Questi comunicavano tutti coi razionali, o maestri razionali della Regia curia, nel cui uffizio, come per l' addietro, si riduceano, e si esaminavano i conti fiscali, Cap. *3 R. Fed.*; e dipendeveno dal Gran-Camerario. Abbiam veduto quali fossero al di quà del Faro le vicende di questo grande uffiziale della corona: quelle della Sicilia insulare.

Un tale uffizio nella sua istituzione, e sotto i Re normanni e svevi, venne formato da computisti e capi di essi, chiamati Maestri, tutti però subalterni al Gran Camerario. Ora i capi anzidetti, distinti da Carlo I di Angiò, furono innalzati a grado eminente nella curia sovrana con titolo di dignità. I capitoli del Regno presentano i Maestri razionali come un magistrato soprastante a tutti gl' impiegati locali nell' esazione delle pubbliche entrate, e come immediati grandi officiali del principe. Sussistendo tuttavia il posto di Gran Camerlengo, cui pure appartenevano le incombenze del palazzo, i Maestri nazionali scelti tra i primari baroni, ebbero la loro suprema curia, e intervennero nel regal consiglio pel loro carico, del pari che i grandi uffiziali della corona. Nè questa sola mutazione avvenne sotto la monarchia aragonese nel sistema de' grandi offici. Essi sotto i re normanni e svevi furono sempre separatamente occupati da sette distinte persone spesso elette a tempo: e dopo la partenza di Giacomo, o in appresso, trovansi accumulati insieme, e conceduti a vita ed in eredità, ai più feroci baroni. v. Gagliani *ub. sup. disc. III.*

N.° IV.—*Governo viceregnale.*

Il nuovo ordine delle finanze che i vicerè stabilirono, fu, come è facile il prevedere, quello di accorrere con tutt' i mezzi ai bisogni della monarchia di Spagna.

Oltre ad immense somme ricavate straordinariamente a titolo di *donativi*, nuovi uffizi si crearono nella vita civile, e nuovi dazi sul l' immissione, l' estrazione e il consumo delle mercanzie. E per aver pronto danaio furon questi venduti in piena proprietà sotto il nome di *rendimenti doganali*, che con voce spagnuola furono poi detti *arrendamenti.* Per dipingere con un sol tratto lo stato del nostro paese divenuto in

quest' epoca non già provincia, ma vettigale di una lontana monarchia, basti il ricordare che la corte di Madrid ordinò nel 1610 di vendere nell' una e nell' altra Sicilia tutto ciò che rimaneva del patrimonio reale, senza alcuna riserba, senza alcuna eccezione. « *Vendete quanto si può e non si può vendere* » dicea precisamente il dispaccio. Tutte le città, tutti i paesi demaniali si esposero conseguentemente in vendita, e fino i casali di Napoli ad onta di solenni promesse di non doversi distaccar giammai dal regio demanio.

Dopo tante distrazioni si pensò stabilire al di qua del Faro una dote fissa per la difesa e pel mantenimento del regno, ch'ebbe nome di *cassa militare*; e vi fu apposta una special condizione che i fondi assegnati non si potessero nè vendere nè ipotecare; ma, per nuovi bisogni sopravvenuti, una tale idea non ebbe il suo effetto. « L' epoca della dominazione castigliana ci conduce all' aumento delle imposizioni per tutte le vie; e quel ch'è più alla loro ineguale ripartizione: e la nazione affatto impoverita, e ridotta senza agricoltura, senza arti, senza commercio. Ed è questo il vero motivo pel quale tanti cittadini si misero a fare i ladri di strada, e molte famiglie della Iapigia s' indussero ad andare cercando abitazione fra i turchi. Contento il governo di dare un apparente riparo a' pubblici delitti, con tante severissime ordinazioni che si leggono nella raccolta delle prammatiche, continuavano le imposizioni: e non essendovi dove più imporre o che cosa più imporre e che cosa più alienare, s'introdusse l'uso specioso o impolitico de' *donativi*, parte de' quali rimasero come pesi ordinari. Intanto gl' immensi beni ch'erano esenti, e la gran massa de'beni feudali che per cabale forensi erasi esentata da ogni prestazione di *adoa*, per una fastosa condiscendenza de' feudatari stessi fu sol gravata del quarto de' nuovi pesi. » Galanti, *ub. supr.* E la Sicilia oltre il Faro ci offre non dissimile quadro. v. Gagliani, *ub. supr.*

Noi procureremo per quanto sarà possibile di rapidamente sbarazzarci da quest' epoca di pubbliche sciagure; anche perchè gli atti parlamentari da' quali attinger si dovrebbero le precise notizie non sono interi, e i nostri scrittori sono spesso in contraddizione tra loro, e non di rado dominati da malumore. V. Mazzella, *Descrizione del regno di Napoli*; Costo, *Apologia del regno di Napoli*; Moles, *De regiis fiscalibus* etc.; Tassoni, *De antefato*; Parrini, *Teatro dei viceré*; etc. Per la Sicilia insolare mancano anche relativamente a quest' epoca raccolte generali di memorie e trattati degli ultimi scrittori. Gagliani, *ub. sup.*

1.° *I feudi.*

Il sistema feudale non altrimenti può esser considerato se non come un governo militare senza equilibrio civile, se non come una legale anarchia de' signori; ma questo tipo originario e primitivo prese diverse sembianze per quante furono le circostanze e le occasioni diverse nelle quali in diverse regioni si trovarono i popoli conquistatori. Così nella Germania assai poco dal tipo originario si distaccò; nella Francia del grande influsso del clero riscoti notabilissime conseguenze; e nell' Italia quella preponderante forza si vede sorgere che fa su le rovine della domata rozzezza e del feroce orgoglio alfin dominanti i prodigi dell' industria e dell' ingegno. Col tratto del tempo questi tre sistemi si rimescolaron tra loro, e certo che di comune di bel nuovo acquistarono; non tanto però che delle prime variazioni non conservassero le speciali fisonomie. Così i grandi baroni ecclesiastici di Germania furon più guerrieri che gente da chiesa: i grandi baroni di Francia esser vollero sacri e dommatizzanti, e al titolo di conte quello di abate accoppiarono; e più sensibilmente in Italia i gonfaloni degli artigiani venner con quelli dell' Imperio in gara lunga ed oscillante. Ciò che il codice compone delle leggi feudali altro non è che una raccolta delle consuetudini delle varie città italiane che al sistema de' feudi le regole dell'antica giurisprudenza su le diverse ragioni dei dominii adagiarono.

Questo sistema italico prese tra noi le tinte franche fin dalla prima costituzione normanna: si piegò al guerriero spirito germanico sotto i principi svevi: ritornò strettamente alle forme francesi dopo che gli Angioini ebber patteggiato col clero e col baronaggio l' abbassamento dei municipali congressi.

A queste vicende provocate, direm così, da condizioni di località, si aggiungan le altre che da energia personale più o meno intelligente derivavano nel rafforzare l' autorità propria col dividere e combatter poi alla spicciolata ove tuttavia sorger potessero le resistenze; e quel filo conduttore avrem rinvenuto che guidar ci dee senza timor di smarrirci pel labirinto della legislazione feudale della nostra monarchia dalla sua prima origine sino all' ultimo suo disfacimento.

Di qui le rivalità continue nella più parte dall' alto provocate ed alimentate. Di qui le sedizioni, le guerre intestine, la sorda resistenza de' feudatari alla sovranità ed all' ordine pubblico. Di qui quell' oscillamento senza posa fra i due primi motori delle azioni generose o pie della gran massa popolare. E di qui finalmente quelle vicende ne' diritti delle proprietà e delle persone; le gravezze e le imposte più o meno arbitrarie, or tollerate or represse; e quella inconcepibile bonarietà, per non dir altro, che della ingente massa di contribuzione annua da' popoli in mille modi riscossa una frazione soltanto, e al paragon tenuissima, giunger faceva alla sua vera destinazione.

La depressione del baronaggio era ne' pensieri

di tutti i nostri Re; ma la forza delle circostanze non sempre alla via diretta potea determinarli. La protezione de' comuni incontrar dovea nelle loro menti più o meno motivi di ostacoli secondo che di stranieri e domestici esempi più o meno in esse giganteggiava l'apprensiva. L'Italia, impaziente del giogo della feudalità, avea cercato di sottrarsi anche alla soggezione di quel potere che de' piccioli soverchiatori annientar può soltanto gli attentati. In Inghilterra dagli stessi signori furon chiamate nelle pubbliche determinazioni le deputazioni de' comuni. Nell' Aragona, nella Castiglia ed in altri stati, diversi altri effetti delle comunità si vedeano. Assumono i nostri scrittori che l'imperator Federico le vantaggiasse oltremodo. Ma il suo codice i monumenti ci conserva di minorazione piuttosto che di accrescimento delle loro prerogative. E su le orme di Federico tutti i seguenti Re procedevano, anche quando per obbliqui sentieri par che da quelle divergessero.

Nel governo viceregnale l'azion deprimente della feudalità si volle andar rintracciando nelle lunghe forme giudiziarie. Pietro di Toledo sublimar volle l'autorità della magistratura con l'esterna pompa, e la riunì tutta nel castel capuano... Ma la lontananza del principe degenerar fece la santità de' giudizi in banca di speculazioni; ed una giurisprudenza fiscale n'emerse che de' grandi attentati fu invalida ad abbatter l'audacia, e de' piccioli ardimenti dilatava e perpetuava gli abusi. » S'introdussero formole verbose nelle concessioni e ne' contratti. Il fisco nelle successioni a' baroni riteneva gli abusi da questi introdotti, quantunque spesso contrari agli stessi diritti della sovranità. Cominciò a distinguersi il sovrano concedente dal fisco venditore. Le vessazioni e le durezze alle quali le popolazioni furono sottoposte non riconobber più limiti. Winspeare, *Abusi feudali.*

E per ciò che riguarda la Sicilia oltre il Faro, affin d'osservare la intelligenza data a tutte le leggi, in proposito delle facoltà baronali, non è senza utilità volger gli occhi sulle opere de' giureconsulti, che scrissero all'entrare e nel mezzo del secolo XVII.

Gorsia Mastrilli, il quale destinò un libro intorno ai Baroni, nel suo trattato *de' Magistrati di Sicilia*, riferisce come nei Consigli d'ogni terra feudale, che adunavansi secondo la legge, con licenza del Barone, presedea un uffiziale di lui e questi determinava i soggetti da trattarsi. Dice che i giurati e i sindaci erano talvolta eletti a proposta di questo consiglio, che non limitava per fare altrui cosa grata. Egli si ridusse l'assoluto arbitrio del Signore; il quale in alcuni luoghi volea eleggere senza proposta veruna. L'amministrazione, e i conti del danaro dell'università erano interamente sotto la di lui ispezione ed autorità, e se per avventura credeasi che i ministri regi potessero in alcuni casi prender conto di tali amministrazioni, ciò si credea quando era sospetto il capo legittimo. La rendita feudale di queste università era nello stesso tempo amministrata dal segreto del barone, e la giustizia da' magistrati istituiti da lui. Onde egli conchiuse di essere le ducee, i contadi e le baronie, piccole provincie con governo e giurisdizioni indipendenti. Mastrilli, *De Magistr. tom. II. lib. IV. n. 10.*

Mario Cutelli, l'ultimo tra' giureconsulti da Bernardo de Medico sino agli ultimi, riferisce di non aver mai veduti regi ufficiali destinati a visitare le università baronali, e di aver veduto sempre in rovina i patrimoni di esse ed in proprietà de' baroni anche per via di fatto, e con violenza. Cutelli, *Cod. p. 73. p. 258 p. 323.* Inoltre rappresenta i loro vili ufficiali, autorizzati a straziare i beni, la libertà e la vita de' vassalli; Assicura, costare da mille processi d'aver questi inappellabilmente condannati alla morte ed alle galee uomini innocenti, anche per fare altrui cosa grata. Egli si ridusse a questi termini. » Il bisogno pubblico esige, » che i soli Magistrati esercitino il supremo » dritto di giudicare nelle cause criminali. Poi» chè donde mai avviene, che le più misere, » e le più afflitte popolazioni siano quelle, dove » il Barone ha le facoltà dell' Impero, e dove » gli si permette di torne tanto, che appena re» sta ad esse libertà di respirare? Esse mentre » concorrono a portare le gravezze dello stato » come i luoghi del Demanio, e nel tempo » istesso sono oppressi con pesi molto più gravi » dai Baroni, non soffribbero certo per ogni » verso così moltiplicate vessazioni, ove questi » non avessero in mano così grande autorità. » Perlochè se non si voglia abolire affatto tali » giurisdizioni, anche senza restituirne il prezzo » a chi l'avesse comprate, poichè se ne è fatto » mercato contro gli uomini, si dovrebbe in » qualunque modo provvedere, ed almeno ordi» nare che non si potesse pronunziare ed eseguire » pena di morte dalle Corti Feudali, senza ser» bare rigorosamente le forme rituali, e senza » farne inteso prima il Governo. Che se la stessa » Gran Corte non può procedere altrimenti in » questa sorta di giudizi, molto più è questo un » dovere delle Corti inferiori ». Tale fu l'infelicissima condizione dei Vassallaggi, e vi rimasero lungamente facendo schermo a' loro guai solo que' pochi fortunati che ebbero qualche straordinario intervallo di pace, nella vita d'alcun Signore amico della giustizia. Fu il vicerè Domenico Caraccioli che alzò terribilmente la sua voce a' piedi del trono in aiuto di questi infelici, e che a nome del principe ristrinse la feudalità nei limiti prescritti dall' ordine pubblico, e dal costume. Egli fu che, gettando ricompense all' ambizione ingorda dei Fiscali, li condusse alla caccia delle usurpazioni, e di tutti i delitti dei Grandi, oppressori degli uomini viventi in vas-

sall'aggio. Le notissime Circolari da lui dettate, cominciarono l'opera della legge per l'amministrazione economica, e della giustizia nei Feudi, e per la riunione di tutte le parti dello Stato sotto l'autorità del Governo. Gagliani, *Diritto pubbl. di Sic. disc.* 17.

Adoa o cedolario.

Nel 1504, al tempo di Ferdinando il Cattolico dell'adoa si fece nuova tassa stabile, e nuovo cedolario e fu la metà di prima (1).

Introdottosi l'uso de' volontari donativi nel governo de' viceré, con ripartirli nella maggior somma sopra i comoni del regno, e in picciola somma sopra i feudatari, si ottenne non esigersi l'adoa, durante l'esazione del donativo. E così, in luogo dell'antica prestazione del *milite*, venne in uso corrispondersi da' feudatari il *cavallo montato* in tempo di guerra.

Nell'anno 1564, si fece fisso ne' parlamenti l'uso di pagarsi in ogni biennio da tutto il regno un milione e ducento mila ducati a titolo di donativo, con caricarsi di tre quarti i poveri, vale a dire i comuni, e della quarta parte i ricchi, cioè i baroni. Di questa quarta parte che faceva ducati 150 mila in ogni anno, fu fatto il ripartimento fra i feudatari, giusta la rata dell'adoa. E poichè questo donativo fu convertito in peso ordinario; detta quarta parte fu quella che poi compose il *cedolario*, e che impropriamente si chiamò *adoa*. Non si badava che nel parlamento del 1607, quando fu conchiuso il solito donativo di 1,200,000 ducati, con caricarsi i baroni del quarto, fu spiegato d'essere i feudatari obbligati a contribuire per le loro rate, *con pagarsi per rata di adoa, così com' essi baroni si trovavano tassati in camera*, non però per via di pagamento di adoa, ma di semplice donazione. Così vien dichiarato in tutti i parlamenti posteriori. *Cap. e Grazie, t. II p.* 71. Ed in tal guisa per un felice equivoco di parole i feudatari rimasero immuni da ogni prestazione di adoa, che in realtà formava il 20 e mezzo per 100 della rendita. Galanti, *ub. supr.*

2. *Del peso focolare, detto funzioni fiscali.*

Nel parlamento generale, tenuto in Napoli nel 1507 da Ferdinando il Cattolico, fu confermata l'abolizione delle *collette* fatta nel 1443, e si stabilì esigersi le *funzioni fiscali* ch'erano solite pagarsi in 1,52 gr. a fuoco: e che le nuove numerazioni si facessero non più in ogni tre anni, ma in ogni quindici anni, per iscansare così la maggior rovina de' poveri comuni, a spese de' quali tali numerazioni si facevano. Si è veduto quanti donativi si son fatti per tener lontano cotale flagello. Le massime furensi dicono che le funzioni fiscali sieno surrogate alle antiche collette; ma quelle tassavano straordinariamente i beni di tutti, non esclusi i baroni, e gli ecclesiastici; e si pagava proporzionalmente alle possidenze: con le funzioni fiscali la tassa si faceva per fuochi, ed abbiam veduto che il *savio* Alfonso con questo metodo di contribuzione non diede molto argomento di saggezza. Le collette erano pesi reali ed indeterminati; le funzioni fiscali erano pesi personali e fissi, e perciò sopra i più poveri maggiormente gravitavano.

I forensi sempre ignoranti del diritto naturale, del diritto pubblico, del diritto civile e del diritto del regno, dopo aver ragionato male su le collette de' popoli ragionarono malissimo sul-

(1) Nel 1507 Ferdinando il Cattolico venne in Napoli, e vi tenne un general parlamento, in cui fu ai baroni accordato, che soltanto in tempo di guerra si esigesse l'adoa. Queste furono le parole del parlamento: » Perchè lo serenissimo re Alfonso I. de immortale me» moria remese ali Baroni, et feudatari de quisto regno » lo adoo, in modo che mai se dovesse imponere, » come se mostra in lo parlamento generale tenne sua » Maestà in Napoli in lo anno 1442, vostra M. se di» gne confermare la prefata remissione et eque princi» paliter da novo remetta ditto adoe che mai per nullo » modo, ne tempo se possa imponere ali Baroni, et feu» datari de quisto regno, non obstante qualsevoglia uso » observato en contrario, e per non gravare li populi « quello se digne fare exigere solum dece carlini per » foco, et cinque carlini et duo grana per mesuratura » per lo sale, secundo quello già have concesso, et or» dinato, et non imponere per lo advenire terzi, col» lette, ne altro pagamento estraordinario generale ne » particulare. » Su di che Ferdinando rispose. *Placet R. M. quoad ius adohae, illud tempore pacis in perpetuum modo aliquo non imponere nec exigere. Tempore vero guerrae serventur iura, capitula, constitutiones, et consuetudines Regni. Quo vero ad alia contenta in capitulo, placet R. Maiestati.*

Nel 1533 i baroni domandarono all'imperador Carlo V. la conferma della grazia lor fatta da Ferdinando il Cattolico, poichè l'adoa si esigeva ancora in tempo di pace, e fu risposto doversi esigere in tutti i casi prescritti dalle costituzioni del regno. Ecco la dimanda del parlamento. « Perchè donandose per quisto regno al se» renissimo Re Alfonso de immortal memoria dece car» lini per foco quali sono inclusi ali quindici che con» tinuamente se pagano ad S. M. remese ali Baroni, » e feudatari, et Regnicoli del regno lo adoho, et altre » collette, et da poi la M. catholica essendo supplicata » che volesse confermare la medesima grazia, decretò » che lo adoho non se potesse exigere ad tempo de pa» ce, e che a tempo de guerra se servano le Constitu» zioni, e capitoli del regno, supplicano Vostra Ma» jestà Cesarea che li piaza declarare che lo adoho non se » possa exigere si non quando con effetto la guerra è » in lo Regno, attesoche li soi ministri multe volte » hanno imposto, et exatto lo adoho, quando la guerra » non è stata in lo regno, e che durante ditta guerra » non se possa imponere più d'una volta. Ma la ri» sposta fu: *placet R. Maiestati quod non exigatur » nisi in casibus debitis, et permissis iuxta constitu» tiones Regni* ». Così le cose furon ridotte allo stato in cui erano prima di Alfonso I. Nel 1564 il cedolario dell'adoa feudale giunse a duc. 130, 103:4. 4. gr. 14 come ci avvertono il Capano, *De iure adohae* il Moles § IV. n.° 49 soggiungendo che ciò nacque per le nuove concessioni de' feudi derivati dalle devoluzioni, e per le continue distrazioni del patrimonio reale. Comunque sia detti duc. 130,103 corrispondono per lo meno a duc. 700 mila del tempo presente.

l' adoa de' baroni. Ecco il raziocinio che ci ha lasciato un reggente di molta ripatazione. Prima del 1504 la metà del cedolario era adiutorio de' vassalli. Dopo questa epoca l' adoa fu de' soli baroni, e nel 1564 giunse a ducati 130 mila. Nel 1568 fattosi il donativo di annui duc. 600 mila, con caricarsi di un quarto i baroni a rata di adoa, e di tre quarti i comuni, ne risultò che questo quarto fu di ducati 150 mila. Dunque i baroni in questo modo hanno pagato, oltre l' intera adoa, altri ducati 20 mila ch' è quanto dire grana 15 a ducato. Ed ecco come la logica forense, confondendo l' adoa col donativo, ha soccorso i baroni, che non essendo così sottili metafisici, sostenevano l'opposto nelle conclusioni de' parlamenti.

Si vede dunque come per opera de' nostri forensi il donativo si è denominato adoa. Ma se valesse l' argomento che all' adoa sia surrogato il donativo, sarebbe conseguenza, che si dovesse pagare per una metà da' baroni, e per una metà da' comuni. Lo stesso Moles, che non sa parlare che colla sua logica del foro, ci avverte che dopo l' anno 1504 si stabilì quello ch' era antico uso del regno, cioè che per la tassa dell' adoa spedivansi gli ordini a fin di richiarirsi il valore di ciascun feudo e secondo il risultato si formava il cedolario di ciò che ciascun feudo doveva pagare: e soggiugne che ciò appariva da più cedolari. Questo metodo era giusto, ma l' esecuzione facevasi come le passioni degli uomini potenti vogliono, e dettano. I feudi che dovevano la prestazione del milite, avevano certamente l' obbligo di pagare non a rata fissa, ma secondo il bisogno del tempo, tanto più che le monete avevano cominciato a soffrire alterazione grandissima nel valor numerario. Era bene assurdo il vedere dopo certi anni feudi di gran valore pagare una bagattella per servizio militare. Il fisco cercò con metodo indiretto accrescere la piccola prestazione nelle nuove concessioni che si facevano de' feudi devoluti: il metodo era forense, ma insulso e mal conveniente a ricondurre il riordinamento ai suoi principii. La stessa mano ignorante e malvagia che dirigeva il fisco nel tribunale e la nazione ne' parlamenti, fece che nel 1536 e nel 1540 venisse fino accordato a' baroni di vendere i feudi senza alterarsi l' antica tassa dell' adoa.. *V. gli atti de' parlam. di quegli anni*, *pel* 1536 *l' art.* 10: *pel* 1540 *l' art.* 2.

Ecco intanto la situazione del peso focolare, sino al 1647.

I.		Situazione aragonese	Imposizione ordinaria *duc.*	1. 52	
II.	1542	Pietro di Toledo	Grana 48 per la fanteria	48	
III.	1550	*Id.*	Bargello o Guardie provinciali.	7	1/2
IV.	1555	Bernardino di Mendozza.	Guardia del Regno	17	
V.	1559	Duca d' Alcalà	Costruzione e mantenimento delle strade.	9	
VI.	1566	*Id*	Per tre quarti del donativo.	93	
VII.	1566	*Id.*	Fabbrica delle torri.	1	1/2
VIII.	1567	*Id.*	Guardia delle torri.	4	1/2
IX.	1605	Conte di Benavente	Lagni	15	
X.	1607	*Id.*	Presidii fissi.	31	
XI.	1609	*Id.*	Zecca	25	
XII.	1610	Conte di Lemos	Portolania di terra.	12	
XIII.	1611	*Id*	Donativo di transazione	63	1/2
XIV.	1611	*Id.*	Mancamento delle grana 48	8	1/2
XV.	1617 a 1640.		Metà delle franchigie del battaglione	1	1/2
			Totale	4,88	3/4

Ecco le dilucidazioni su ciascun articolo di essa.

1.° Si compone questa somma di carlini 10 a fuoco situati nel parlamento del 1443; di carlini cinque pel tomolo di sale; e grana due pel trasporto e misura imposte nel 1449.—Il diritto della misura fu poi venduto in tutte le provincie, eccetto gli Apruzzi.—Col donativo di transazione del 1612 un tal diritto fu poi dato alla corte.

2.° Pietro di Tolado fu il primo autore dei cambiamenti fatti sopra il tributo reale fissato da Alfonso. Egli introdusse dapprima una imposizione di grana quattro a fuoco sotto il titolo di *sale ed aceto per l' insalata de' soldati.* Per questa *insalata* militare si fecero grandi querele ne' parlamenti del 1540 e del 1550. Si dee credere che alla fine fosse stata tolta; ma nel 1542 se ne mise un' altra assai maggiore a titolo di *pagamento della fanteria spagnuola*, e fu di grana 3 al mese, accresciuta poi di un altro grano nel 1544: che perciò formano le sopra notate grana 48 a fuoco.

3. Lo stesso Pietro di Toledo nel 1550, per lo mantenimento delle *squadre di campagna* impose grana 7 1/2 a fuoco. È questa fu una delle eccellenti contribuzioni. Col Cap. *Clandestinis maleficiis* si condannavano a multe le comunità pe' delitti che di notte o di giorno accadevano sul loro territorio, se non si trovava il reo. La Const. *Si quis damna* diceva lo stesso per gli omicidii notturni; ma col detto Capitolo Carlo I.

vi aggiunse la seguente classificazione di ammenda: di 100 once (duc. 600 numerari, ch'è quando dire circa duc. tremila del tempo nostro) veniva punito il comune se era di 1000 fuochi; di 50 once, quello di 500 a 100 fuochi; di 25 once, quello di meno di 500 fuochi. Questa legge venne corretta da Carlo II, col Cap. *Constitutionem divi patris*: l'oncia fu ristretta all'*augustale*, cioè al quarto: ammenda la quale venne anche suddivisa per metà se si fosse trattato di essersi ucciso un giudeo o un saracino. Robert o col Cap. *Praesentis incumbit officio*, dettò che in caso di furti, danni, depredazioni, ec., non essendosi presi i rei, i comuni sommariamente dovessero rifare il danno patito. — Con l'imposizione delle grana 7 1/2 a fuoco i comuni furono liberati dalle vessazioni che per tale oggetto supportavano.

4.° Nel 1555, dal vicerè D. Bernardino di Mendozza s'imposero grana 45 a fuoco, a titolo di pagarsi la *gentè d'arme*, impiegata a custodire il regno. Quest'altra imposta militare nel 1558, fu ridotta a grana 31, e finalmente a grana 17, per essersi trovato che le provincie eransi *aumentate di popolazione*.

5.° D. Parafan de Ribera, duca di Alcalà, nel 1559, a titolo di *costruzione delle strade del regno*, e della *fabbrica de' ponti*, impose grana 9 a fuoco. Con lettera regale del dì 11 maggio 1621 si ordinò farsene cassa separata, e amministrarsi dalla Giunta delle strade.

6. Nel 1566, nel governo del duca di Alcalà, ridottosi a peso ordinario il *donativo* che in ogni biennio si faceva di 1,200,000 ducati, per la rata di annui 450 mila ducati, di cui furono tassati i comuni, furono imposte grana 93 a fuoco, trovandosi allora numerato il Regno in 482530 fuochi. — Ci rammenteremo che di annui ducati 15 mila furono tassati i baroni.

7.° e 8.° Nel regno di Carlo V, il nostro paese essendo frequentemente invaso dagli Ottomani per opera della Corte di Francia, si dovette pensare alla custodia e fortificazione marittima. Quindi lo stesso vicerè duca di Alcalà nel 1566 e 1567, mise due altre imposte militari per la fabbrica delle torri marittime, destinate a custodire le maremme. Le città e le terre discoste 12 miglia dal mare, furon tassate in grana 2 1/2 a fuoco: per metà le più lontane. Altra imposta militare fu messa per lo mantenimento delle guardie in dette torri. In grana 9 1/2 furono tassati i fuochi vicini; in grana 4 1/2 i lontani.

9.° Nel 1605, il conte di Benavente sottomise le provincie di Terra di Lavoro, del Contado di Molise, e de' due Principati ad una tassa, per dare scolo alle acque stagnanti, che volgarmente diconsi *lagni*. La tassa fu varia secondo la distanza delle comunità da quelle acque. Le vicine fra 10 miglia furon tassate di grana 33 a fuoco: le più lontane di grana 15 a fuoco.

10.° Lo stesso Conte nel 1607 mise una nuova imposta militare sotto nome di *presidii fissi*. Era di grana 31 a fuoco; ma le camere riserbate pagarono grana 23 1/2 a fuoco.

11.° Nel governo del medesimo vicerè conte di Benavente, nel 1609 si cedette a' comuni del regno il diritto della *Zecca* de' pesi, delle misure, e furon perciò caricate di grana 25 a fuoco.

12.° Nel 1650 lo stesso si praticò nel governo di D. Pietro conte di Lemos, per la *Portolania di terra*, per cui si caricarono i comuni di altre grana 12 a fuoco.

Molti di essi non pagavano tali imposte di *Zecca*, e di *Portolania*, ed eran quelle in cui questi diritti si trovavano concessi, o venduti a' baroni.

13.° Nel 1611 nel governo dello stesso vicerè conte di Lemos, si fece un *donativo*, detto di *transazione* di annui 300 mila ducati, perchè non si fosse fatta nuova *numerazione di fuochi*. Furon perciò tassati i fuochi del regno di altre grana 63 1/2.

14.° Altra imposta militare fu messa in grana 8 a fuoco, per la deduzione di 20 mila fuochi, fatta nel medesimo anno delle grana 48, e fu detta *mancamento delle grana* 48. Così le grana 48 divennero grana 56.

15.° Dal parlamento del 1617 art. XIII, si rileva che le comunità per ogni 100 fuochi erano state obbligate a contribuire un soldato armato a cavallo. Dal parlamento del 1639 articolo XVIII, un' altra cosa si trae, ed è che si esigevano due dazj, di grana 16 e di tre tornesi a fuoco per li capitani a guerra. Nel 1640 si fissò l'esazione de' tre tornesi sotto il titolo della metà delle franchigie della nuova milizia del battaglione, che dava all'anno ducati 7237. 95.

Questi pesi si vollero ancora accrescere per il donativo di undici milioni, che nel 1642 aveva ottenuto il vicerè duca di Medina de las Torres, quando la nuova gabella, che si tentò di mettere in Napoli sopra le frutta, accrebbe tante pubbliche calamità, con produrre i famosi avvenimenti del 1647.

Conseguenza di quegli avvenimenti fu l'abolizione di tutti i dazi e gabelle imposte dopo Alfonso I. Intanto i particolari, le fondazioni di pubblica pietà e beneficenza, avevano costituite le lor fortune ed il lor patrimonio sopra tali effetti venduti dalla corte. In questi infelicemente si raggirava tutto il commercio, e tutto il danaro del Regno. Si conobbe allora quello che il governo viceregnale aveva operato nella nostra sventurata patria. Dall'abolizione di tali vettigali, tutte le classi dello stato direttamente ed indirettamente risentirono danno e rovina. Nel 1648 il popolo medesimo, che aveva dimandata ed ottenuta l'abolizione de' nuovi dazi, *ritrovandosi singolarmente favorito colla conferma delle grazie* e

privilegi, ne domandò una moderata reintegrazione. Pramm. 11 de' vettigali.

« È da supporre, dice il Galanti, che il popolo, il quale è sempre popolo, in questa bisogna altro non prestasse che il nome. Non si congregarono più que' disprezzabili parlamenti di soli baroni, ma non si pensò a ristabilire gli antichi. Per mezzo de' soli deputati della capitale che stava in arme con un contratto, il più solenne che siasi mai tra di noi rogato, col governo, rimase stabilito rimettersi per metà tutte le gabelle, *arrendamenti* ed altre imposte, dopo il tempo di Alfonso I. il che sol riguardava la grascia della capitale, con estinguersi quivi per sempre le nuove gabelle sopra le frutta, sopra i legumi, la spelta ed il grano d' India. Si ritennero per intero le gabelle del primo e del secondo carlino a tomolo d' orzo e di avena. Quella del ducato a botte sul vino, ridotta a metà, fu accresciuta di altri carlini quattro. Queste gabelle di carlini quattro sul vino, e del secondo carlino sull' orzo e sull' avena, furon destinate ad indennizzare i creditori che avevano perduti i lor capitali sul dazio abolito delle frutta. Furon dette perciò *gabelle della rifazione de' frutti*.

Il prezzo del sale fu fissato a carlini dodici il tomolo. Si volevan ridurre tutte le imposizioni diverse che si eran poste sopra i fuochi dal regno a carlini 15 come furono dapprima fissati dal re Alfonso; ma allevati i dazi della tumultuosa capitale non si pensò più ad alleviar le provincie. Quindi si dispose una nuova numerazione, e tutte le imposte furono ridotte ad una sola ordinaria di carlini 42 per fiscali, per donativi e per ogni altro titolo che prima si pagavano, sul riflesso, che per l'avvenire non avrebbero sofferta altra imposta, nè ordinaria nè straordinaria. V. Toppi, Ageta, ed altri scrittori.

Questa specie d' imposizione diretta si è conservata sino ai nostri giorni con la denominazione = *I carlini 42 a fuoco*.

Nel 1654 i francesi fecero uno sbarco in Castello a mare. Il vicerè conte di Castrillo vide allora la necessità di accrescere la sicurezza del nostro litorale; ed a quest' oggetto stabilì una nuova imposta sotto titolo di mantenimento della cavalleria spagnuola *per la custodia delle marine*, gravandosi non più i fendi, ma i fuochi del regno in grana 5 al mese. A questa prima imposta fu accresciuta da un'altro grano al mese per gli utensili di quella cavalleria. E così ai ebbero grana 6 al mese ch' è quanto dire grana 72 all' anno. — Una tale imposta del pari non sino a' giorni nostri prolungata e conosciuta sotto il nome = *Le gr. 72*. — Di un tale vettigale godevano immunità alcuni comuni per privilegio.

Due anni dopo dal medesimo vicerè, sotto titolo di aumento delle squadre contra i banditi furono inferiormente gravati i fuochi di alcune provincie del regno di alcuni *cavalli* al mese, per sei mesi dell' anno, che formavano un peso annuale di grana dieci ed un quarto. — Questa imposizione, anche per le provincie che n'eran gravate venne assai diversamente ripartita (a).

Nel 1666 il Cardinal di Aragona gravò la Campania di *cavalli* 28 a fuoco per sei mesi dell'anno, a titolo *di mantenimento della compagnia delle lance del vicerè* (b).

Del valimento.

Di questo tributo straordinario imposto sopra i frutti che son posseduti nel regno da forestieri o da sudditi assenti si trova il primo esempio nel 1683, quando sotto il titolo di rifazione della moneta si ritenne un' annata delle rendite feudali e burgensatiche possedute da forestieri; pramm. 36 e 37 *de monetis*.

Non bisogna confondere questa parola *valimento* col significato che tuttavia ritiene nella Sicilia insulare e che dinota la mancanza de' grani dei particolari messi ne' pubblici granai per la quale son risponsabili gli uffiziali ivi addetti (c).

Egli è noto che pregiudizio non lieve risentir dee il pubblico patrimonio quando le rendite de' cittadini si consumano fuori lo stato. Il *valimento* perciò va considerato come una legge indiretta per la quale uno straniero si rende incapace di possedere nel regno a meno che non vi risegga; ed insiememente a diminuire le assenze de' cittadini.

Consistea dapprima questo tributo nella terza parte delle rendite. Dopo il 1702, sotto titolo

---

(a) « Il Sannio paga *cavalli* 202 a fuoco al mese per sei mesi; e principiò l' esazione a maggio 1656. Il Principato Citeriore paga *cavalli* 9 al mese per tutto l' anno: e sono esenti quelle popolazioni che pagano gr. 24 1/2 all' anno per la squadra di Campagna. Il Principato Ulteriore paga per fuoco grana 10 1/2 all' anno, e cominciò tale esazione a settembre 1655. La Capitanata paga lo stesso, e principiò la tassa a maggio 1656. Il vicerè n' esentò Lesina e Lucera. Nelle due provincie di Capitanata e Principato Ulteriore furono ancora esentati que' comuni che pagavano per la *real razza*. L' Abruzzo Citeriore paga gr. 12 a fuoco all' anno ripartiti in tutti i mesi, e cominciò a pagare in giugno 1656. Ne va esente Pescara. L' Abruzzo Ulteriore paga gr. 6 all' anno nello stesso modo, e si cominciò a pagare nel tempo medesimo. Sono immuni da tale tassa le altre provincie della Peucezia, della Japigia, della Basilicata e delle due Calabrie» Galanti, *ub. sub. t. 11, p. 162*.

(b) Ne furono esenti Gaeta e Cardito. Capua pagava soltanto per 1200 fuochi. Galanti, *l. c.*

(c) « Non si sono trascurate le maggiori diligenze per venire in chiaro dell' origine di questa parola, probabilmente Spagnuola. Non pare verisimile che derivasse da *valore*. Forse si disse prima *vulimento*. I filologi che verranno di qui a sei secoli, senza dubbio saranno di me più felici, onde lascio ad essi tale gloria. Nella Sicilia v' è ancora il valimento, ma dinota la mancanza de' grani de' particolari messi ne' pubblici granai, per la quale sono tenuti gli uffiziali ivi addetti. » Galanti, *l. c.*

di *prestito alla corte*, vennero esatte ora per metà, ora per intero, le rendite de' forestieri e degli assenti. Nel 1734 furon sottoposti al *valimento* le intere rendite de' forestieri e degli assenti, eccettuati gli Spagnuoli, Toscani e tutti coloro che abitavano ne' dominii del Re: stabilimento che venne nel 1735 confermato.

Ad evitar le frodi, facili a praticarsi, i beni restavano soggetti al *valimento*, ancorchè il forestiere o il suddito assente ne avesse fatta alienazione a beneficio di un suddito presente.

Nella Sicilia insolare le rendite degli assenti non andavano soggette a tributo. Sovente erano messe in tassa dalla deputazione del regno pe' donativi; ed allora questa tornava in vantaggio de' baroni per la loro rata, non mai del fisco.

Nuovi tributi indiretti.— Arrendamenti

In questi tempi cominciarono i vettigali a prendere il nome di *arrendamenti*, i quali si aumentarono oltre misura, come è da vedersi nelle prammatiche al tit. *de vectigalibus* (a).

In occasione del tumulto avvenuto in Napoli nell' anno 1647 e seguenti, tutti questi arrendamenti vennero aboliti da Giovanni di Austria plenipotenziario di Filippo IV. Ma siccome si conobbe che ciò a rovina si convertiva da' consegnatarii, il popolo supplicò il vicerè, che gli arrendamenti aboliti si rimettessero per la metà *Pramm. 21 de vectigal.* Al che il vicerè annuendo, nell' anno 1649 ristabilì per la metà gli aboliti vettigali, ed alcuni arrendamenti, co' loro frutti assegnò *in solutum* ai consegnatari. *Pramm.* 22 e 23 *eodem.*

È da notarsi, che il costume di alienare i vettigali, introdotto dagli Aragonesi, vigorì grandemente sotto i vicerè, i quali, avvolti in vari bisogni, distrassero moltissime regalie e costretti a contrar debiti, i frutti e le rendite di alcuni tributi e vettigali assegnarono ai creditori. Di qui i nomi di *assegnatari e consegnatari*. Ai primi si fece assegnamento di alcuni tributi da pagarsi loro alle università; Pram. 7 § 4, e Pram. 8 § 3 *de commiss.* Ai secondi si consegnarono *in solutum* le rendite degli arrendamenti; Pram. 10 e 21 *de vectig.* Talora però questi due nomi, si adoperano promiscuamente, Pram. 75 § 127 *de off. proc. Caes.*

Affinchè certi fossero i vettigali ristabiliti dopo la loro abolizione, con la Pramm. 22 *de vectigal.* se ne fece la numerazione, se ne stabilì la forma di amministrazione, e si spedirono le istruzioni analoghe pe' loro amministratori o governatori, e per la elezione ed uffizio del delegato. Ecco in breve la sostanza di questa lunga prammatica.

Arrendamento della farina.—Per la gabella della farina che fu commutata in grano si stabilirono due governi, uno pei primi 3 carlini e 1/2, imposti in diversi tempi; il secondo, per gli altri tre carlini e mezzo. Pel primo si stabilirono cinque governatori; pel secondo altrettanti: entrambi nella dipendenza di un solo delegato. E secondo queste due rubriche si stabiliscono le quote da ripartirsi rispettivamente ai vari creditori ed al Fisco.

Arrendamento della gabella delle grana tre a rotolo per la carne fresca e salata.—Tre governatori ed un delegato.

Per la gabella dei tre carlini per lo staio di olio.—Tre governatori ed un delegato.

Per la gabella del ducato a botta.—Cinque governatori ed un delegato.

Per la gabella della neva.—Tre governatori ed un delegato.

Per la gabella del pesce.—Tre governatori ed un delegato.

Per la gabella di grana 15 a tomolo di farina pe' casali.—La dipendenza si assegnò alla regia Camera.

È da notarsi che in questa prammatica talvolta in un arrendamento parecchi vettigali si accumulano; e può servirne d'esempio quello della farina, ossia del grano, nel quale il primo vettigale di grana 25 a tomolo di farina, e di grana 10 per l'orzo ed altre granaglie; quello di grana 20 per lo stesso tomolo di farina; quello di grana 12 e mezzo; quello di grana 7; quello

(a) Il Galanti ci ha lasciato nota di tutti i vettigali alienati o assegnati a' creditori nel 1648; e sono: 1.° Dogana di Napoli; 2 nuovo imposto in essa; 3 buon danaro, o sia cinque ottave nella dogana di Napoli; 4 o sia tre ottave dentro la stessa; 5 dogana di Puglia; 6 due grana 25 nelle dogane del regno; 7 peso nelle dogane del regno; 8 mezzo peso in esse; 9 seta di Calabria; 10 seta e zafferano di Abruzzo; 11 seta delle provinciuole; 12 grana 3 a libbra di seta; 13 due grana 5 a libbra di seta; 14 sali da' quattro fondaci di Terra di Lavoro; 15 sali d' Otranto; 16 sali di monte e di mare di Calabria; 17 sali di Puglia; 18 sali di Abruzzo; 19 ferri del regno; 20 carte da gioco; 21 zecca di pesi e misure; 22 olio e sapone; 23 manna; 24 metà del primo carlino a *staro* d'olio; 25 secondo carlino a *staro* d' olio; 26 terzo carlino a *staro* d'olio; 27 calce in Napoli; 28 ova e capretti in Napoli; 29 diritto della scannatura del mercato di Napoli; 30 vino a minuto in Napoli; 31 carlini 5 a botte di vino in Napoli; 32 carlini 4 a botte di vino in Napoli per la gabella detta rifazione delle frutta; 33 reale del pesce in Napoli; 34 nuovo imposto sul pesce in Napoli; 35 piazza maggiore in Napoli; 36 gabella del pane a rotolo in Napoli; 37 metà delle grana due a rotolo su le carni e salumi in Napoli; 38 metà del terzo grano a rotolo in Napoli; 39 metà della grana 35 a tomolo di farina in Napoli; 40 metà delle seconde grane 35 in Napoli; 41 primo carlino su l' orzo e su l' avena; 42 secondo carlino su l' orzo e su l'avena per la rifazione delle frutta; 43 gabella della farina dai casali di Napoli; 44 suggello del S. Consiglio; 45 suggello della Camera della sommaria; 46 Registro della Camera della Sommaria; 47 suggello della Vicaria; 48 Segretario della Vicaria; 49 suggello dell' Udienza dell' esercito; 50 suggello dell' Udienza di di Abruzzo; 51 suggello dell' Udienza di Terra d'Otranto; 52 suggello della baliva di Lecce; 53 suggello dell' Udienza di Principato Citra e di Basilicata; 54 suggello dell' Udienza di Principato Ulteriore; 55 suggello dell' Udienza di lle due Calabrie; 56 suggello dell'Udienza di Capitanata e di Contado di Molise.

di un grano; quello di 10 grana; quello di grana 7 pel grano, e grana 10. per l' orzo e legumi; e quello di grana 10. si trovano promiscuamente riuniti. V. la sudd. Pramm. 22, § 1 e 2.

« Non vi fu genere di calamità politiche che non fosse riserbato alla nostra patria. Nell' anno 1683 la moneta videsi ridotta in un infelice stato (di che sarà discorso nella sez. VIII). Il vicerè marchese del Carpio intraprese di abolirla; e per le spese della nuova moneta furon imposte grana 15 sopra ogni *tomolo* di sale. Per lo stesso titolo della rinnovazione della moneta fu gravato il sale di altre grana 15 a *tomolo* nel 1686, e di altre 7 e 1/2 a *tomolo* nel 1689. Queste tre imposte perpetue fecero la somma di grana 37 1/2 e ne fu venduta la rendita. La città di Napoli si appropriò sopra queste gabelle di tutto il regno annui duc. 10 mila, per modo che venne così a non contribuir nulla per la moneta. E per lo stesso motivo nel 1683 fu ritenuta un' annata delle rendite de' beni che si possedevano dagli stranieri. » Galanti, *ub. supr.*

Donativi.

I nostri scrittori menano a ragione grandi querele su le straordinarie contribuzioni alle quali furono soggette le due Sicilie nell' epoca che trascorriamo. Non è da dirsi però che fossero esse una nuova istituzione (1). Se ne annoverano oltre a sessanta qui in Napoli, e per la somma di ducati *85, 569, 191* (2). Di quelle oltre al Faro non abbiamo avuto elementi precisi da formarne un calcolo.

N.° V. *Ristaurazione della monarchia.*

La nostra sorte rapidamente cambiò di aspetto nel 1734, con l' acquisto di un proprio sovrano, che ne fu il ristauratore.

Carlo III di Borbone tutto si applicò a rendere la nazione illuminata e felice; e per riordinare lo stato fece quello che sogliono fare i più grandi monarchi.

Rimise generosamente a' popoli ciò che doveano al fisco; e perchè i pesi pubblici si soddisfacessero in proporzione delle forze di ciascuno, introdusse il *catasto*. Furon chiamati anche gli ecclesiastici a contribuirvi. Le immunità e i privilegi cominciarono a diminuirsi, e la classe laboriosa a risentire alleviamento. Agli altri vettigali si diede quella savia economia che solo poteva convenire alle circostanze. Non s' imposero nuovi dazi, ma si procurò di ricomperare gli alienati.

Si onorarono nel medesimo tempo le lettere e le arti. L' università degli studii fu ristaurata. Lo studio delle antichità, che aggiunge a' pregi della natura, di cui il regno è arricchito, un oggetto di curiosità e d' istruzione, fu promosso, dissotterrandosi a spese del Re interi paesi, che l' eruzioni del Vesuvio aveano ne' passati secoli seppelliti; e ne furono illustrati i monumenti con magnificenza veramente reale. Napoli fu decorata di edifici sontuosi e splendidi: la Reggia di Caserta divenne uno de' più augusti monumenti di architettura che siano al mondo. Molte manifatture furono stabilite. Si procurò con un magnifico stabilimento d' incoraggiare tutt' i generi d' industria in un albergo generale di poveri. Il commercio divenne florido ed attivo; e diversi trattati furon conchiusi con l' impero Ottomano, con la Svezia, con la Danimarca, con l' Olanda per promuovere la navigazione. Dall' altra parte l' autorità rispettata e sacra del sovrano non permise che alcuno de' sudditi fosse oppresso.

---

(1) « Il regno di Ferdinando il cattolico, dice il » Galanti apparisce essere stato l' epoca de' volontari » donativi, poichè prima di lui altro non troviamo » che esempi di essere stato ipotecato o distratto qual- » che ramo del patrimonio reale per necessità straordi- » narie. *L. c. To. II, c. 7 § I.* Vero è che questo autore rammenta in nota due donativi di Carlo III. di Durazzo, ed un altro di Luigi di Angiò, de' quali abbiamo sopra ragionato; ma che questi fossero stati non altro che ipoteca o distrazione del patrimonio reale io non veggio. Del resto tribunali straordinari troviamo non solo col fatto stabiliti in epoche rimotissime; ma la natura stessa della cosa esige che tributi straordinari esser vi deggiano, quante volte introdurre non si voglia l' abusivo sistema di unire alla massa de' tributi ordinari un fondo di riserbe pe' possibili straordinari avvenimenti. Ma una tale economia, utilissima nelle condizioni delle particolari fortune, un doppio danno cagionerebbe nella pubblica: da un lato, una contribuzione definita al di là de' veri bisogni, e per conseguenza di soverchio onerosa ed arbitraria; dall' altro, un fondo inoperoso e sterile rapito alla circolazione, ed alla riproduzione annua. Questo nostro autore, caldo di zelo, trascende non di rado i limiti di un giusto ragionare. Indubitatamente i *donativi* furono troppi nel governo viceregnale; ed alla gravezza della quantità si aggiunse l' altra che tutte le somme raccolte furono quasi nella loro totalità inviate fuori del regno. Ma una tal circostanza è comune a tutto il resto delle imposizioni di ogni genere; ed ogni querela su tal riguardo esser non può se non una estensione della querela unica giusta: *la lontananza del proprio* Sovrano. Limitando a soli scrittori di giurisprudenza giudiziaria, vedi ciò che sopra i tributi straordinari avvertono i comentatori al titolo del codice giustinianeo *de superindicto.*

Il nome poi di donativi, altro non è che un rispetto all' antico costume di stabilir nuove contribuzioni in pubbliche assemblee, ed una derivazione, come abbiam sopra accennato dell' antichissimo diritto delle clientele, e di qualunque sistema di patronato, siane qualunque il nome.

(2) Nel regno di Ferdinando il Cattolico. 1,450,924
di Carlo V. 7,053,000
di Filippo II. 25,327,500
di Filippo III. 18,570,000
di Filippo IV. 28,291,767
di Filippo V. 4,526,000
E di Carlo II. 350,000
―――――
85,569,191

Nel 1738 si fecero i primi passi per la riforma de' tribunali. Fu tentata l'impresa più grande, e di un' utilità più generale, di riordinare le nostre leggi e di ridurle in una forma generale. L'intrapresa era degna del genio di un gran monarca, ma vi bisognavano uomini capaci di eseguirla. . . . Fu soggetto di dubbio se questo corpo di legge, che servir dovea per Italiani, dettar si dovesse in italiano. Parve strano che le leggi in Napoli parlar non dovessero la lingua di Paolo e di Ulpiano. Si disputò lungamente, e si scelse alla fine il partito di dettarle in italiano e in latino! . . . Il genio di Carlo sfolgorò nella sua grandezza quando prescrisse agli accademici ercolanesi che l'erudizione stessa parlar dovesse il linguaggio patrio.

Ma questo solo fatto ci dimostra che le grandi riforme eseguir non si possono senza vastità di concepimento che ne tracci il disegno, e senza vastità di prudenza che ne agevoli l'esecuzione, rimovendone con costanza ma insensibilmente gli ostacoli. Recidere il nodo con la spada non è sciorlo, ma per intollerante precipitanza ridurre in pezzi isolati ciò cha a nuova forma di legame servir dovea.

Distrugger conveniva non gli abusi soltanto di un lungo governo provinciale, ma gli abusi di più lunga influenza di certe opinioni dominanti le quali della purità delle natie fonti par che intorbidata avessero la limpidezza. La presenza del sovrano rialzò la nobiltà a quella generosità di pensieri che costituir dee le sue non equivoche prerogative. Il Concordato con Benedetto XIV ristabilì la pace nelle coscienze. E il governo intanto con passi vigorosi s'innoltrava per tutte le vie del miglioramento alla ristaurazione dell'intero corso sociale, e quasi direi suo malgrado. Tanto è il potere d'inveterata abitudine!

I generosi concepimenti di Carlo ebbero continuazione di sviluppamento nel suo successore. Ma dobbiamo limitarci a vagheggiare questa magnanima impresa dal lato soltanto dell'economica amministrazione.

1.° *Stato delle contribuzioni nell'una e nell'altra Sicilia. — Catasto.*

La parola *catasto* o *catastro* è voce dell'infima latinità, e dinota il volume nel quale vengono annotati e descritti i beni, le loro qualità, le loro rendite, i loro possessori. V. Ducange, *v. Catastrum*, *Catastum*. Varie etimologie se ne danno. La più probabile sembra quella del Perezio che la deduce dal greco *kathastinai*, rinnuovare, chè la valutazione de' beni e l'annotazione dei loro proprietari esser vi deggiono di tratto in tratto rinnovate. Perezio, *in cod. tit. de annon. et tribut.*

Da' Romani questo volume veniva denominato *censo*, o *tavole censuali*. Se ne attribuisce l'istituzione a Servio Tullio. Di cinque in cinque anni ogni cittadino era nell'obbligo di farvi inserire il proprio nome, quello de' figli, delle mogli, de' servi e tutto ciò che possedea; a fine di ragguagliarsi la contribuzione da ciascuno dovuta al pubblico erario: chi non adempiva ad un tal dovere, perduta la qualità di cittadino, passava alla condizione di servo; Cicerone, *pro Coecina*. Quindi, per traslato, si disse censo la contribuzione stessa che ciascuno paga proporzionalmente alla propria possidenza, *l. 3, C. de censib.*

Da Roma il censo propagò di mano in mano per tutte le città su le quali si estese la dominazione di lei, ed ognuna ebbe le sue tavole censuali per proporzionarvi il tributo, Livio, *XXV a XXIX*. E sebbene in Roma ai tempi di Vespasiano il censo non più fosse in uso, Censorino *de die natali c. 18*; pure nelle altre città venne conservato, e se ne fa parola da Onorio ed Arcadio nella *l. 12 C. de oper. publ.*, da Graziano e Valentiniano nella *l. 2 C. de censib.*; e non fu ignoto a' tempi di Giustiniano, facendone parola nel suo codice come di usual cosa, tit. *de censibus et censitoribus*.

Nel nostro regno il costume di descrivere in un volume tutti i beni, tanto delle università e de' baroni, che delle chiese e de' borghesi, allodiali e feudali, liberi ed oberati, ec., risale alla fondazione della monarchia. Ordinò Ruggieri che uno se ne formasse nel quale le rendite e i pesi fossero annotati in massa, il qual volume si disse *Breviarium*: e minutamente poi in tanti volumi particolari che si denominarono *Defetarii*: e con quelli proporzionalmente i servigi ordinari e straordinari si definivano. Pecchia, *Ist. civ., tom. II diss. II §. 18.* Sotto Guglielmo I, nel tumulto di Palermo da' nobili suscitato, que' libri andiedero in fiamma; abbiam però da Falcone, *apud Murat. t. VII, p.* 203, che certo Matteo notaio prendasse cura di presto rifarli. Del resto, che ciascuna università avesse sotto i Normanni e gli Svevi le sue tavole censuali per la ripartizione delle imposte, non è da affermarsi con sicurezza; nè le nostre costituzioni, nè altri storici monumenti ne parlano.

Ma non è da dirsi altrettanto sotto gli Angioini. Carlo II. ordinò che in tutte le calenda di maggio avesser cura i giustizieri di far eseguire l'apprezzo de' beni in ciascuna università, e che alla fine di agosto secondo l'apprezzo fatto si procedesse alla tassa proporzionale di ciascun cittadino. Cap. *In calendis maii.* E lo stesso ripetè non solo per la ripartizione delle sovvenzioni generali e di altri pubblici servigi, ma anche per quelli ch' eran proprie delle università; Cap. *In singulis civitatibus.* Roberto inoltra ordinò ai giustizieri cha per le collette stabilite dal Re obbligassero tutte le università a formar de' libri, che chiamò *quaderni*, ne' quali tutti i cittadini ed i loro beni venissero notati, a servissero di norma per le contribuzioni di ognuno; Cap. *Fiscalium functionum.*

Finalmente Ferdinando I d' Aragona, per render più facile la descrizione del censo e men soggetta alle frodi de' potenti, volle che con l' autorità del magistrato locale per mezzo di sei deputati, da scegliersi nelle diverse classi della popolazione dell' amministrazione municipale, tutte le persone ed i loro beni di qualunque natura si fossero, dopo essere stati legittimamente valutati, in due simili quinterni si descrivessero: con precisarvi eziandio tutto ciò che nell' apprezzarsi, tassarsi, estimarsi de' detti beni si fosse operato relativamente alla possidenza di ognuno. Di questi due quinterni uno rimaner doveva in deposito nelle chiese di ciascuna università, l' altro rimettersi alla regia Camera della Sommaria. Pramm. *un. de Appretio.*

Nel governo viceregnale si cominciò a sentire il nome di catasto, o catastro; Pram. 18. *de A. V.* nel quale i nomi di tutti quelli che contribuir doveano ai pesi dell' università e i loro beni si descrivevano con la definizione della quota delle contribuzioni di ognuno. Ma siccome varie difficoltà sorgevano per la formazione delle imposte tra i cittadini, così vari arresti troviamo della regia camera e molte istruzioni in diversi tempi emanate su questa operazione. Chi amasse tutta conoscerle, potrà rinvenirle minutamente descritte in Moles, *de collectis* nel corso delle Prammatiche.

Intanto esenzioni e privilegi non mancavano per rendere affatto infruttuose le provvidenze di Ferdinando I d' Aragona.

Restituita a questi regni la presenza del loro sovrano, dopo il concordato con Benedetto XIV, il re Carlo di Borbone prese in seria considerazione l' esatta formazione di un catasto, nel quale tutti i beni senza eccezione alcuna venissero descritti, ed i privilegi e le immunità non desser luogo ad inesattezza. I comuni pagavano alla rinfusa, con un metodo detto a battaglione, dove il povero era sempre soperchiato. Per proporzionarsi all' opportunità de' popoli il pagamento delle prestazioni fiscali e degli altri pesi, e render giusta l'esazione, si pensò alla formazione di un nuovo catasto generale, in cui si descrivessero i nomi de' cittadini, la lor arte e professione, gli individui tutti delle loro famiglie, ed i loro beni d' ogni sorta. Pram. 1, 2, 3 a 4 *de forma censuali.*

L' idea del principe era che il peso de' tributi e delle altre prestazioni comunali fosse proporzionato alle forze di ciascuno, e di sollievo a quella classe infelice di sudditi che vive del proprio stento: cosicchè il povero ed il ricco sostenessero i pesi pubblici secondo le loro forze, e coloro che niente possedessero, niente pagassero. « Ma questa nobile idea del monarca, se racchiudeva per metà i beni ecclesiastici, non comprendeva i beni feudali; e per le istruzioni del tribunale della Sommaria date fuori nel 1741 soffrì nel fatto tale alterazione dalle nostre antiche leggi, dalle massime del foro e da' pregiudizi nazionali, favorevoli a' soli ricchi, che il sollievo di cui si voleva che godessero i poveri, divenne inefficace, ed il peso ricadde in gran parte sopra di essi. » Galanti, *ubi supr.*

A norma delle istruzioni, per mezzo di ministri provinciali incaricati, si obbligarono i comuni alla formazione del catasto; e quest' opera durò fino al 1753. Non si ottenne generalmente. Alcuni comuni vollero continuare le gabelle sul consumo. Altri comuni non fecero affatto catasto, e continuarono a pagare a battaglione. Altri lo fecero e non l' osservarono. Altri adottarono un misto di tutto. Grandi maneggi si misero in opera nella formazione de' catasti: i ricchi si prevalsero delle mani de' subalterni e della interpretazione delle istruzioni. L' oppressione del povero e la prepotenza del ricco continuarono. *Id. ibid.*

Per darsi una norma fissa alla esazione del tributo diretto, fu dal tribunale della camera della Sommaria generalmente stabilita la rendita di cinque ducati per cento ducati di valuta dei beni stabili e delle annue rendite e del dieci per cento pe' capitali consacrati alla industrie.

Si prescrisse che il testatico non dovesse eccedere un ducato, e l' oncia grana quattro e mezzo, cioè 15 per 100. Ma questo fu un sistema di pura astrazione. Col fatto il tributo veniva inegualmente ripartito. I comuni ricchi lo soddisfacevano con le rendite patrimoniali; in altri esse ne formavano una notabile diminuzione. Ne' più poveri comuni, i particolari n' erano gravati nella totalità, e spesso anche di vantaggio. La regolarità si osservava per gli abitanti di altri paesi, detti forestieri *buonatenenti*, che pagavano, secondo il prescritto della legge, grana quattro e mezzo ad oncia senza brigarsi del più e meno. V. Basta, *Ius pub. nap.*, §. 1630 a 1067.

Per compiere l' idea che dobbiam formarci de' nostri antichi catasti altro non rimane che il conoscere ciò che in essi diceasi.

Onciaria.

Il Diodati, in una dotta dissertazione su le nostre monete, ha mostrato che al tempo di Federico II le monete correvano a peso. La libbra di oro era divisa in 12 once, l' oncia in 30 tarì, il tarì in 20 grana. Da nomi di peso essi passarono a nomi di monete di oro. *Atti della reale Accademia delle scienze e belle lettere di Napoli*, *t.* 1. Nella formazione de' catasti la valutazione de' beni e delle industrie seguì questa nostra antica costumanza nella denominazione del prezzo di esse. Pram. 4. *part.* 3 *de forma censuali.* La sola capitazione non fu ridotta ad once.

Quindi nella nostra legislazione catastale l' oncia non dee prendersi per la duodecima parte dell' asse, come nella legislazione civile, § 5. *inst. de haered. instit.*; ma per una unità di valore corrispondente all' antico nostro sistema monetario, e che potrebbe designarsi per ducati sei.

Ma bisogna distinguere le once maggiori dalle

once minori. Le prime si rapportano alla valuta del capitale, le seconde a quella delle rendite, le quali vennero determinate al 5 per 100. E perciò se un'oncia maggiore equivale a ducati 6, un'oncia minore esser dee determinata a grana 30. Ridotta a questa semplicità l'idea che dobbiam formarci della unità di valore nella legislazione catastale, rimangono affatto inutili le lunghe parole de' nostri giureconsulti per farci conoscere le differenze ed i modi di valutazione de' capitali e delle rendite, e delle trasformazioni di queste in quelle. Ogni qualvolta si tratta di capitali, la valutazione è in once maggiori, cioè in ducati 6. Ogni qualvolta poi che si tratta di rendite o di tassa annua d' industrie, la valutazione è in once minori, cioè di grana 33. E per innalzare a capitale una tassa annua qualunque, altro non si richiede adunque che la sostituzione delle once maggiori alle minori; innalzare cioè il valore di ogni 5 grana ad un ducato.

Intanto ecco la norma che le istruzioni della regia Camera diedero per tali valutazioni.

Per le industrie personali degli esercenti arti liberali, la valutazione venne in tre classi determinata di 16, 14, e 12 once.

Dai beni immobili, se dedotte le spese ed i pesi nessuna rendita rimane, nessuna oncia o frazione di essa può produrre, d. pram. 4. *part.* 3 *de forma censuali*. Ma se, dedotte le spese ed i pesi, v' ha una esuberanza di rendita, questa si riduce pel capitale a tante once maggiori, e per l'imposta a tante minori once. *Ibid.* esempio. Se un predio A fu stimato 900 ducati, la rendita annua al 5 per 100 forma ducati 45; e perciò le once maggiori saranno 150; ed altrettante le minori. Ed in fatti 4530=1350.

Per le annue rendite, i censi consegnativi, le usure per mutuo vanno valutate nello stesso modo a ragione di ducati 6; l'oncia minore in grana 33. Dal che segue che se l'interesse stipulato è del 5 per 100, le once minori corrispondono esattamente. Ma non così se le annualità stipulate sono maggiori o minori del 5 per 100. Nel primo caso vi è esuberanza, nel secondo diminuzione.

Il denaro dato per negozi, per la coltura dei predii, pel commercio di arti fabbrili hanno incerta la rendita, ed incerti i frutti civili. Ma si prese l'espediente di valutar tutto su i capitali con la rendita del 5 per 100, comunque potesse essere più o meno fruttifero il negoziato.

Si fissò il fruttato degli animali a ducati 10 per ogni centinaio; ma l'once minori non per 30 ma per 60 grana van valutate; perciò le once minori sono doppie delle maggiori. Bisogna però diffalcarvi le spese che per essi s'impiegano della custodia nelle fide, ne' pascoli ed in cose simili.

E questa fu la maniera generale per determinare le basi della contribuzione. Una tal valutazione si disse perciò *onciario*. Ma le once così determinate in generale, secondo le varie persone che le possedevano, ed i maggiori o minori bisogni delle università nelle quali eran descritte diversamente poi entravano in tassa. Il che bisogna dilucidare.

Relativamente ai possessori delle once altra era la tassa de' forestieri, altra quella de' cittadini, altra quella de' chierici, altra quella delle chiese.

Da università ad università vi era poi questa differenza. Terminato l'onciario, e veduta la somma di tutte le once descritte nel catasto, questa somma veniva ragguagliata con quella di tutte le spese dell' università; e così la valutazione nominale delle once minori poteva venire ad esser diminuita. Esempio: supposti i pesi dell' università 420 ducati, le once 17,050; una oncia in vece di grana 30 non sarà che di grana 2, 5/12: valutazione la quale avrà aumento o diminuzione in ragione che l'imposta dell' università fosse maggiore o minore, ovvero la somma delle once minore o maggiore.

Riguardo poi alla valutazione delle once relativamente alle persone che le possedeano è da notarsi che per ragguagliare le once de' cittadini si mettevano a calcolo tutte le spese, nessuna esclusa; che pei forestieri dovea dedursi dalla somma totale quella di tutte le spese comunitative; che pel Concordato gli ecclesiastici esser doveano tassati per la metà; e così per le altre persone immuni ragguagliatamente alla quota delle immunità di che godevano.

Un nuovo catasto si rendeva indispensabile: o per meglio dire era da provvedersi al modo di esecuzione di ciò che era già nelle prescrizioni legislative. « Ciò erasi fatto e disposto fe» licemente per la Sicilia. Per noi S. M., dice » il Galanti, *l. c.* a 20 gennaio 1792 mi fece » l'onore d'incaricarmi di *formargli il piano » di un nuovo catasto proporzionato alla giusti» zia ed alla buona economia di tutte le pro» vincie*.

Aggiungeremo finalmente che nell'anno 1777, dovendosi per bisogni pressanti dello stato imporre uno straordinario tributo, su la generale valutazione di tutte le proprietà venne costituito, e si disse. *Decima feudale*, *decima sul burgensatico*.

E rammenteremo che, dopo tre anni di dispendiosissime operazioni, tanto questi antichi catasti, quanto questi due ruoli di decime servirono di elementi alla *Commessione temporanea delle contribuzioni dirette* incaricata della rettifica delle nuove matrici ed alla confezione di un catasto provvisorio che or serve di base al ripartimento delle contribuzioni dirette, *dec. del 4 aprile e del 9 ottobre* 1809.

Reali Dominii al di là del Faro.

Il Marchese Saverio Simonetti che fu poi Segretario di stato, essendo nel 1784 consultore

della monarchia di Sicilia pubblicò con le stampe il *Voto da lui profferito nel supremo consiglio delle Finanze per equilibrarsi il peso de' donativi in quel regno*. Con buoni e profondi principii di diritto civile e di diritto pubblico trattò a largo, la materia delle imposte in quell'isola, e dimostrò gl' inconvenienti introdottivi. Noi faremo un cenno de' fatti che vi si riferiscono.

Dismesso tra i Siciliani il *servizio feudale*, si pagavano in luogo delle antiche collette tredici imposizioni ordinarie, quasi tutte dirette alla conservazione ed alla difesa del regno.

La prima, che dicesi *donativo ordinario*, fu stabilita fin da' tempi di Alfonso; ed ebbe per origine a scopo la fortificazione delle piazze marittime dell' isola, minacciata da una invasione de' Turchi;

La seconda fu messa nel parlamento del 1431 per fortificare le piazze di Siracusa, di Trapani e di Melazzo;

La terza si fissò col parlamento del 1561 per costruirsi e mantenersi sei galee;

La quarta fu per supplire al pagamento delle truppe e delle galee;

La quinta s' impose col parlamento del 1567 per le fabbriche reali;

La sesta detta de' *percettori* venne costituita nel parlamento del 1570 per situarsi quegli uffizi ne' tre valli, e così evitarsi le vessazioni e i dispendi che si commettevano nella esazione delle rendite pubbliche;

La settima si mise nel parlamento del 1576 per mantenimento della cavalleria;

Tre altri donativi si stabilirono per pagarsi i debiti contratti per le guerre della monarchia di Spagna;

Tre altri finalmente riguardano i pesi comunitativi del regno, cioè il comodo e vantaggio di tutti i cittadini.

Sommano tutte queste imposte once siciliane 257,832. 17, ossia ducati napolitani 773.492, 21.

I baroni nulla contribuivano per questi tributi ordinari, ed appena per la sesta parte concorrevano pe' donativi straordinari, per le nuove tasse cioè poste nel passato secolo in somma di once 160,658. 16, ad onta che i beni feudali formassero la massima parte delle fortune nazionali. Avea quel baronaggio speciose prerogative; e le grazie ottenute a causa di tali donativi riguardavano i soli baroni.

A tanti assurdi odiosi si aggiungeva che una deputazione di 12 baroni era la sola la qual ripartiva a' cittadini le pubbliche imposte. « Sino alla venuta del Vicerè Caraccioli, dice il Gagliani, questo magistrato addetto ad assicurare l' incolumità de' baroni, concorse co' suoi artifici misteriosi a liberarli dalle stesse rate dei pesi pubblici che compativano loro caricate, e a sostenere a nome del regno tutte le pretensioni che lo desolavano. » *l. c. dis. IV.*

2.° *Estinzione del debito pubblico. — Giunta delle ricompre.*

Oggetto del governo viceregnale fu quello di trovar pronto espediente per cavar danaro. Si creavano e si vendevano le rendite; i mezzi erano disbrigativi, ma funesti.

Il nuovo monarca, usando principii diversi, si applicò a riscattare il patrimonio pubblico per così togliere la necessità di gravare i popoli di nuove imposte. Ed ecco eretta una *Giunta* detta *delle ricompre*, con l' assegnazione de' frutti di alcuni diritti fiscali per fondo di tale operazione.

Eppure non si mancò di declamare che quelle operazioni erano perniciose perchè riducevano alla mendicità molte famiglie nobili! Ma non ricuperavano esse nella loro integrità i loro capitali? Non avrebbero potuto farli valere in qualunque ramo d' industria? — Ecco con quai pregiudizi si avea da lottare.

Fra gli altri *arrendamenti* che si revindicarono, *restituendo i capitali ai creditori*, il più cospicuo fu quello del sale che si possedeva come roba propria dai particolari. Dopo dodici anni di lite si agitò l' anno 1753 nel tribunale della Camera della Sommaria la quistione: « Se al sovrano era permesso ricomprare i corpi alienati del patrimonio pubblico, non ostante la » *dazione in solutum* fatta nel 1648? — La causa era di gran conseguenza, perchè una decisione favorevole agli arrendatori rendeva la nazione vittima de' suoi particolari cittadini. Niuna riforma si sarebbe potuto più tentare nel labirinto della nostre finanze: di nuovi dazi conveniva gravare il popolo per sostenere i pubblici pesi. Fra i magistrati eletti ad esaminare e decidere una tal causa vi fu certo consigliere Ferdinando di Ambrosio. Si portò egli nel tribunale con un Crocefisso sotto la toga, e prima di profferire il suo suffragio a pro de' *consegnatari*, prese quello in mano e lo mostrò a' suoi colleghi e gli esortò a considerare che si dovea morire, e che il crocefisso valea più della toga. Da quali teste dipende tante volte il destino de' popoli!

Fortunatamente dal maggior numero fu deciso quello che ogni persona di buon senso comprendeva alla prima, cioè che al Re competeva il diritto di riscattare il patrimonio pubblico, che di sua natura potrà ipotecarsi per straordinari bisogni, ma alienarsi non mai.

Il Galanti dal quale teniamo questo aneddoto soggiunge. « Se io avessi dovuto difendere la causa del Fisco, cioè la causa del pubblico, avrei ancora detto a' consiglieri della contraria sentenza: la *dazione in solutum* degli *arrendamenti* si fece nel 1648, in tempi di calamità e di miserie. Con l' acquisto fatto di un proprio sovrano, il nuovo governo si è tutto occupato ad aumentare la popolazione, il commercio, l' agricoltura, le arti. Somme immense si sono

spese per la costruzione delle strade, per la marina, per vari collegi ed ospedali. Tutte queste operazioni debbono necessariamente produrre un aumento di consumo e di circolazione, e per conseguenza d'introito nelle casse di tutti gli *arrendamenti*. Quale giustizia vi potrebbe dettare che il principe o non debba prendersi questa cura, o che il frutto di essa debba tutto colare nelle borse de' privati cittadini? — Intanto ci abbiamo molte migliaia di esseri che si chiamano cittadini, i quali ancora affermano che la causa fu decisa con ingiustizia. Tanto è raro avere vera virtù e buoni principii. *Descriz. ec. tom. II*, c. II, §. 6.

3.° *Riforma nel sistema de' feudi, e delle immunità e de' privilegi.*

Da principio, come vedemmo, un supremo comandante ricompensava i suoi commilitoni con terre, e con castella, i cui abitanti furono esposti a varie condizioni che imponeva il lor signore. Quella ricompensa fu chiamata *beneficio*, indi feudo, da prima temporaneo, poi a vita, finalmente con successione. Divenuti ereditari i feudi, riflette il Montesquieu, si stabilì il diritto della primogenitura per sodisfarsi il servizio militare, e così il motivo della legge feudale impose al motivo della legge politica e civile, *Esprit des lois*, *lib. XXXI*, c. 33. Il feudo adunque ebbe sempre annesso come peso intrinseco il servizio militare, e lo stato riconosceva la principal sua forza ne' feudatari.

Per rendere questa forza meno precaria e più effettiva, ogni feudo fu tassato per un numero fisso di militi, e questa tassa si chiamava *adoa*. Questa contribuzione era del 52 1/2 per 100.

Il governo civile si è gradatamente levato in Europa su la depressione del governo feudale. I sovrani vollero avere truppe fisse, e fu della buona economia abolire il *servizio militare*, ed esigere l'*adoa*. Ma una tale variazione politica produsse molte nocive alterazioni.

I possessori de' feudi pretendevano che non solo i loro suffeudatari, ma tutti indistintamente gli abitanti delle loro terre fossero obbligati a contribuire la metà del servizio militare; e l'ottennero sotto il debole governo degli Angioini.

L'abuso di esigere una tale contribuzione, che si disse adiutorio, determinò il governo a farne l'esazione pel suo conto. Così questa contribuzione, unita a quella delle collette fissarono i tributi delle popolazioni, e scemato di metà il servizio militare, restò fissata al 26 1/4 per 100 la contribuzione de' feudatari sotto il nome di *adoa*.

Pretendevano ancora i feudatari di prestare il servizio per un tempo fisso, e non mai fuori del regno; ma una tale pretensione, se venne accordata per la calamità de' tempi, non fu mai osservata perchè opposta alle mire ed ai bisogni del governo. L'opposizione intanto produceva contrasto d'ogni genere; i feudatari ne profittavano con ingrandire i diritti de' loro feudi, fino a che per colmo di usurpi ottennero la giurisdizione del mero e misto imperio.

Per allontanare i vassalli dalla giustizia de' magistrati regi, la giurisdizione feudale si protrasse alle seconde e alle terze istanze. Da tutto traeva profitto, e le giurisdizioni stesse eran un fonte di rendita.

I Donativi che da' Baroni si stabilivano, e si ripartivano dettero loro occasione, grazie, e prerogative, fra le quali quelle di estendere i gradi della successione feudale, di gravare i feudi per l'assegnamento, e restituzioni delle doti, per poterli costituire in maggiorati e fedecommessi, gravarli di debiti, ed esentarli finalmente dalla contribuzione dell'adoa pendente il pagamento della rata de' donativi. Quello fatto nel 1564 del milione e ducento mila ducati in due anni, divenne perpetuo, e così a' Baroni che ne pagavano la quarta parte fu fissata nel cedolario la somma di annui ducati 150 mila con improprio nome di adoa.

Bisogna però aggiungere il peso del *rilevio*, e del *jus tappeti* alla morte del feudatario, e l'eventualità delle devoluzioni in mancanza di successori in grado.

Ed ecco come, prescindendo da questi ultimi pesi, i feudatari che occupavano più della metà della superficie del regno, senza niuna legge solenne ma per soli mezzi indiretti, eran giunti ad esentarsi da ogni tributo verso lo stato, menochè de' ducati 150 mila, rata di un donativo.

Per l'opposto tutti gli abitanti de' feudi restarono oltra misura gravati di dazi ed imposte; alcune poche contratte con l'infeudazione, e le altre molte stabilite con una usurpazione ardita che l'avidità seppe escogitare, l'autorità signorile accreditare, e il foro sostenere. Ed è noto quanto numerosa fosse la schiera di questi diritti, quanto bizzarri, capricciosi, ed anche abominevoli. V. Winspeare *l. c.*

Tale era il nostro stato feudale all'avvenimento al trono del gran Carlo di Borbone. Veggiamone ora i rimedi.

Si moderarono l'esorbitanze delle giurisdizioni; e si prescrissero e si fecero adottare regole di giustizia contra le altre esorbitanze da' pretesi diritti feudali.

Si corresse l'abuso di poter costituire ipoteche con assenso sopra de' feudi; abuso che gli avea renduti quasi burgensatici.

Mentre il governo denegava a' Baroni l'assenso di poter costituire ipoteche sopra de' feudi, l'accordava a' comuni che reclamavano il regio demanio. Nel 1734 erano circa 50 appena i paesi che viveano sotto l'immediata giustizia del sovrano; nel 1794 se ne contavano intorno a 200.

I feudi devoluti furono rivenduti in burgensatico.

Nell'anno 1793 si richiamarono alla regia potestà le giurisdizioni de' feudi ecclesiastici, e si abolirono le giurisdizioni delle seconde e delle terze cause ne' feudi devoluti.

La difficoltà di trovar compratori nella rivendita de' grandi feudi devoluti, fece adottare il provvido espediente di vendersi a piccioli pezzi, e di agevolarne il pagamento con respiro.

Di questi vantaggi profittavano del pari i sudditi del Re dell'una e dell'altra Sicilia: e l'industria nazionale riacquistò la sua perduta energia.

Tutte queste generose istituzioni ebbero, come abbiam cennato, un progressivo sviluppamento; in modo che l'attuale stato dell'amministrazione finanziera vuol essere considerato come esecuzion mera del primo disegno, e conseguenza di quella prima spinta rianimatrice che l'una e l'altra Sicilia ebbe dal Gran Carlo, nome glorioso nella nostra storia, e che i posteri saluteranno più che quello di Ruggieri il Normanno, come autore e creator novello della nostra Monarchia.

Ma il maggior bene, bene incalcolabile del quale presentir ben si possono, ma non ancora pienamente riconoscere e sensibilmente quasi toccar con mano, tutte le felici conseguenze se non quando anche i piccioli ostacoli frazionari verranno a disparire, questo bene consiste nella riunione in un sol sistema di governo dell'una e dell'altra Sicilia, e più degli animi per mala politica fin dall'epoca Angioina infelicemente scissi e colluttanti.

Vedremo nelle seguenti sezioni come il tutto a questo generoso scopo converga.

SEZIONE III. — *Riordinamento delle amministrazioni finanziere, e centralizzazione di esse nella real tesoreria generale.*

Son grandi i vantaggi della divisione del lavoro, ed anche alla economia delle amministrazioni si estendono: essi però han limiti ben definiti. Inconvenienti non pochi dal soverchio sminuzzamento nella *esecuzion* delle opere sono stati riconosciuti anche nelle ordinarie condizioni delle particolari industrie. *Say, Econ. polit. lib. I c. 8.* Ma per ciò che risguarda *direzione* di opere, ognun vede quali e quanti derivar ne deggiano, tanto più gravi e moltiplici per quanto più quello sminuzzamento ne' centri stessi di moto impiegar si volesse, da' quali l'energia partir dee e la spinta di concorrenza ad una unità di azione, ad una convergenza di risultamento. Qualunque meccanismo morale subisce lo stesso fato delle machine fisiche. Cominciano sempre queste dall'esser complicatissime, e sol co' progressi dell'arte vengono a disbarazzarsi dell'inutil rottame che ne moltiplicava dapprima le resistenze.

Abbiam veduto come tutta la gran machina governativa si riduce ad un gran sistema di tutela, misto ad un gran sistema d'istruzione; e come, non perdendo giammai di veduta questo principale obbietto, l'amministrazion finanziera adempie allo speciale incarico di accumulare la ricchezza pubblica e regolarne la ripartizione, concorrendo armonicamente con l'altro ramo amministrativo che della ricchezza pubblica forma sua particolar cura onde migliorarne direttamente le sorgenti ed agevolarne la riproduzione. Così il ministero delle finanze e quello degli affari interni esser vogliono considerati come l'uno necessario supplimento dell'altro, come due mani che alla stess' opera concorrono con alterno avvicendamento di soccorsi scambievoli.

Ed ecco come di una unità di direzione sorge indispensabile il bisogno. Chepperò le amministrazioni finanziere tanto maggiormente al tipo di perfezione si avvicinano, per quanto più le varie direzioni che ne formano il complesso dalla prima molla animatrice sono in più immediata dipendenza.

Decomponiamo intanto la gran machina nelle sue primordiali ruote, e veggiamo di determinare in tanta moltiplicità di movimenti l'armonia che gl'incatena dalla loro mossa centrale sino agli ultimi risultamenti delle loro variate azioni.

La real Tesoreria generale di Napoli ci offre questo principal punto di riunione. Essa raccoglie e tien conto di tutti gl'introiti e di tutti gli esiti del regno, universalmente per la parte dei reali dominii al di quà del faro, e parzialmente negl'introiti ed esiti pe' rami di guerra, marina, corpo diplomatico e Casa reale per la parte de' reali dominii al di là del faro, per tutto ciò in somma che all'alta rappresentanza ed alla difesa esterna dello stato si appartiene. *Dec. e Reg. org. del 15 dicembre 1823.* Tutto il dippiù che risguarda per que' reali dominii gli altri rami di amministrazione e di governo interno verrà quasi da per sè agevolmente ad allogarvisi.

Una prima organizzazione della real tesoreria generale si ha co' dec. del 27 dicembre 1815, 19 gennaio, 20 marzo e 30 aprile 1816. Poi, aboliti tutti gli antecedenti regolamenti, si fissarono le basi di quest' amministrazione col dec. del 25 dicembre 1816 e Reg. della stessa data: seguentemente altri supplimenti vi furono e cambiamenti e modificazioni co' dec. del 10 febbrajo 1817, 23 giugno 1818, 13 dicembre 1819 e 1 gennaio 1822. Finalmente col Regolamento del 15 dicembre 1823 il tutto venne definitivamente rifuso e riordinato in modo invariabile.

Dal 1806 le direzioni e le amministrazioni finanziere specialmente, eransi oltremodo moltiplicate. Un atto legislativo del 1821 creò una commessione per proporre un nuovo piano di organizzazione in questo ramo di tanta importanza d'amministrazion pubblica. *Dec. del 12 luglio 1821.*

L'analogia delle attribuzioni di parecchie amministrazioni finanziere; la diminuzione che col volgere degli anni era avvenuta a vari cespiti loro assegnati nella istituzione primitiva; l'idea di conseguire il doppio scopo di rendere più spedito il corso degli affari, e di ottenere dal

l' altro canto un risparmio di spese determinarono la commissione a proporre che più rami di servizio esser potessero in un più ristretto numero d' amministrazioni riuniti. In conseguenza di queste vedute vennero esse nel seguente modo ridotte e denominate pe' reali domini al di quà del faro.

1.° Real Tesoreria generale;

2.° Amministrazione generale delle contribuzioni dirette e del registro e bollo;

3.° Amministrazione generale de' dazi indiretti e de' diritti di privativa;

4.° Amministrazione generale della cassa di ammortizzazione;

5.° Amministrazione generale delle poste e dei procacci;

6.° Direzione generale del gran libro del debito pubblico.

7.° Amministrazione generale del banco e della zecca;

8.° Amministrazione generale de' reali lotti;

9.° Il ramo delle acque e foreste, pria dipendente dalla direzione generale del Demanio pubblico, fu riunito alla direzione de' ponti e strade; i prodotti però di questo ramo continuano a versarsi nelle casse della Real Tesoreria generale. *Dec. del* 26 *nov.* 1821.

E per le provincie, tutti i rami finanzieri, tranne Napoli, sono riuniti ed amministrati da due direzioni:

1.° *De' dazi indiretti*;

2.° *De' dazi diretti*, *del demanio e de' rami e diritti diversi*: *Dec. del* 10 *Gennaio* 1825.

Rimane però l' *amministrazione della lotteria e delle poste* nel sistema in cui era.

E rimane isolata come prima la *direzione del tavoliere di Puglia*, meno il carico del registro e bollo che l' era affidato e che si riunisce alla *direzione dei dazi diretti*, *de' demani e de' diritti diversi*. *Dec. del* 10 *gennaio* 1825.

Delle direzioni generali e delle direzioni provinciali delle contribuzioni dirette e de' dazi indiretti sarà discorso nella seconda e terza parte di questo trattato; delle altre amministrazioni finanziere è qui ragionamento.

Ma non è del nostro obbietto l' entrare nelle minutezze di ciò che importa *dettaglio del servizio interno* di queste amministrazioni. Tutto ciò ch' è indispensabile per concepire una distinta idea, tutto ciò che riguarda quella parte di servizio che influir possa su gli interessi de' particolari potea venir soltanto allogato entro i limiti del nostro disegno.

Pe' reali dominii oltre il Faro, un primo riordinamento delle amministrazioni finanziere si ebbe col decreto del 1 giugno 1819. Eran prima quelle amministrazioni divise in tre ripartimenti territoriali regolati da tre *gran camerari*, oltre a un quarto *gran camerario* incaricato soltanto de' creditori dello stato, e susseguentemente della cura delle pubbliche strade e de' porti col nome di *soprantendente generale delle strade*. Questi uffizi furono aboliti. L' amministrazione delle rendite e de' beni dello stato d' ogni sorta fu divisa in quattro direzioni generali: 1.° de' dazi diretti; 2.° de' dazi indiretti; 3.° del pubblico demanio; 4.° de' rami e diritti diversi. La sola economia postale ebbe una special direzione indipendente da queste quattro. *Dec. del* 1 *giugno* 1819.

Così un grave inconveniente fu tolto di vedere tre diversi ed isolati sistemi amministrativi nelle tre grandi divisioni dell' isola: ma l' altro egualmente grave rimanea tuttavia della diversità di sistema da questa a quella parte d' un medesimo stato. A far disparire anche quest' altro, si proclamò il principio « doversi le amministrazioni finanziere oltre il faro ordinare secondo le instituzioni al di quà esistenti, *salve le modificazioni ch' esser potrebbero conseguenza della posizione locale e de' suoi particolari rapporti commerciali* »; e si ordinò ai direttori generali come sopra stabiliti « di occuparsi immediatamente della compilazione de' progetti organici di quelle amministrazioni, *avendo presenti le leggi*, *i decreti e le istruzioni già in vigore in questa parte de' reali dominii.* » *Ibid. art.* 15.

L' idea della centralizzazione degli affari traspariva nel decreto del 13 gennaio 1824 e nel regolamento del 27 dello stesso mese; ma spiccò poi luminosa nel decreto del 18 ottobre dello stesso anno.

In conseguenza di quest' ultimo decreto le quattro direzioni generali furono ridotte a due:

1.° *direzione generale de' dazi indiretti.*

2.° *direzione generale de' rami e diritti diversi.*

ART. I. *Degli introiti delle reali finanze.*

Gl' introiti delle diverse regie percezioni si compongono de' seguenti rami.

1.° Contribuzioni dirette;

2.° Contribuzioni indirette;

3.° Registro e bollo;

4.° Lotteria ordinaria e straordinaria;

5.° Poste e procacci;

6.° Amministrazione delle monete;

7.° Demanio pubblico;

8.° Ponti e strade, acque, foreste e caccia.

9.° Diritti di cancelleria;

10.° Crociata.

11.° Introiti diversi per qualunque oggetto straordinario, ed in generale qualunque altra percezione o provento che possa interessare il regio erario.

Il contingente delle contribuzioni dirette vien fissato con decreto nella fine di ciascun anno per l' anno seguente.

Il contingente degli altri rami si calcola un anno per l' altro approssimativamente, secondo l' esperienza degli anni precedenti.

La tesoreria generale riunisce e tien conto di tutti questi introiti.

Agenti diretti della tesoreria generale per la riunione degl' introiti sono i ricevitori generali e distrettuali nelle provincie.

Agenti indiretti sono i ricevitori, percettori o esattori di tutti gli altri rami, i quali son tenuti a versare i prodotti presso i ricevitori distrettuali o generali. *d. Reg. del* 1823, *art.* 2 *a* 6.

ART. II. *Esiti delle reali finanze.*

Tutti gli esiti vengon fissati in ciascun anno da S. M. su la proposizione dei diversi ministri segretari di stato, i quali di accordo col Ministro delle Finanze sottomettono alla sovrana sanzione gli stati-discussi de' dipartimenti rispettivi *d. Reg. del* 1823, *art.* 6.

Dal 1 gennaio 1817 gli esiti de' Ministeri sono distinti per capitoli ed articoli; e col mezzo di una colonna aggiunta all' oggetto vi s' indicano le classi cui appartengono, per imputarsi ciascun esito alla sua classe.

Il credito di ciascun ministero è ripartito soltanto per capitoli, non servendo la suddivisione per articoli se non per imputarvisi dalla Tesoreria generale le liberanze di pagamento.

Il credito annuale di tutti i Ministeri è definito nello stato discusso generale con decreto del Re.

Ogni credito suppletorio o straordinario debb'essere accordato parimente con particolar decreto.

E nessun giro da un capitolo all'altro può aver luogo senza real decreto. *Dec. del* 25 *dicembre* 1816 *art.* 3 *a* 10.

Bilancio.

Del sistema dell'amministrazione finanziera nello stato presente adottato abbiamo franca manifestazione nel preambolo al real decreto del 28 maggio 1826.

La situazione della tesoreria generale, è quivi detto, nel principio del 1820 era la più felice. Col mezzo di una saggia economia era disparso il disquilibrio di tutti gli esiti straordinari cagionati dallo sviluppo delle passate circostanze della occupazione militare: si erano abolite non poche gravezze, ed a tutte le altre si era portata una sensibile moderazione: gl' introiti e gli esiti dello stato discusso della tesoreria erano giunti al sospirato livello: non lievi risparmi erano già accumulati pe' fondi di estinzione del debito pubblico: e vie più riordinato il sistema delle pubbliche amministrazioni, si era al caso di portare negli anni 1821 e 1822 i più sensibili alleviamenti alla ordinarie imposte che si trovavano stabilite.

Gli avvenimenti disgraziati del 1820 fecero disparire queste liete speranze, dissiparono i risparmi consacrati a' fondi di ammortizzazione, e pel ritorno e per la conservazione della calma sursero de' bisogni che non si potevano altrimenti soddisfare che col mezzo delle straordinarie risorse degl' imprestiti.

Un tale espediente, che può solo consigliare l' imperio di una circostanza passaggiera, diveniva funesto con la sua progressione; e convenendo di arrestarne il corso, le prime sollecitudini furon rivolte a far cessare il bisogno dei dispendi straordinari, e di portare uno stabile riordinamento al sistema delle finanze con uno esatto equilibrio negl' introiti e negli esiti ordinari dello stato.

I nuovi imprestiti han partorito due bisogni, quello cioè di aumentare i fondi di ammortizzazione da servire alla loro estinzione, e l' altro di soddisfare le annualità.

A malgrado di tali pesi, le finanze di questa parte de' reali domini han dovuto fare generosi sacrifici per le bene della pubblica economia e del commercio: e quindi, mentre da un lato si sono aboliti quasi tutti i dazi doganali di esportazione che formavano uno de' cespiti maggiori dei suoi introiti, dall' altro si sono accordati premi, franchigie ed altri incoraggiamenti onde far prosperare la navigazione mercantile, le industrie e le interne manifatture.

Per far fronte a tutti questi bisogni, la più severa economia è stata adoperata in ogni ramo di pubbliche spese.

Si cominciò dal far ritenere e versare in beneficio della general tesoreria il decimo su tutti i soldi degl' impiegati, su le pensioni, eccetto quelle che non eccedano ducati dieci al mese, e su tutti gli altri esiti dello stato di simil natura, non esclusi gli assegnamenti alla real Persona del Re ed alla Real Casa.

Si dispose puranche in favore della tesoreria la ritenuta de' primi sei mesi di soldo de' nuovi impiegati, e l' eguale ritenuta su tutti gli aumenti di soldi derivanti da promozioni.

Ed in fine con la rettifica delle amministrazioni si sono portate le convenienti restrizioni, i maggiori miglioramenti ne' prodotti delle pubbliche percezioni, e tutti i risparmi ch' erano compatibili col bene del pubblico servizio.

Da un sì fatto riordinamento si è ottenuto un vantaggio alla tesoreria di un milione e seicentomila ducati circa.

Tali risorte di unita a' residui degl' imprestiti già contratti e ad altre plausibili economie da potersi fare negli esiti, con altri miglioramenti negl' introiti e con altre utili negoziazioni affidate alle cure del Ministro delle finanze, gli esiti con gl' introiti andavano a livellarsi per l' anno 1826. Sorgeva però la necessità dall' anno 1827 in poi di ricorrere al mezzo di nuove imposizioni, onde non far progredire le dannose conseguenze di ulteriori imprestiti, e porre così un termine ad un male che non si potrebbe diffinitivamente troncare.

Queste nuove imposizioni aver doveano le condizioni seguenti:

1.° Ripartire i nuovi pesi nel modo più aquo e tollerabile

2.° Tener lontani i vizi di ripartizione nocivi a' contribuenti ed all' erario,

3.° Non arrecare il minimo pregiudizio alla prosperità delle industrie, delle manifatture e delle altre sorgenti della ricchezza pubblica.

Si adottarono le seguenti massime:

1.° Le imposizioni debbon cadere su la somma totale delle rendite, e de' particolari, senza alcun pregiudizio de' capitali produttivi, e senza arrecare il minimo nocumento al minuto traffico che anima la gran massa delle interne produzioni.

I soldi e gli averi de' pubblici impiegati indirettamente, ed i profitti che si ritraggono dall' esercizio delle professioni ed altri mestieri lucrativi direttamente, costituiscono rendite vie più imponibili per quanto meno gravitano su i capitali produttivi.

3.° Nella capitale, ove per suo proprio pendio va a riunirsi il superfluo delle provincie, si trovano vantaggi e risorte che non possono procurarsi altrove; e perciò nella città di Napoli talune improduttive consumazioni costituiscono un cespite di risorte per l'erario da poter rendere vie più moderati i pesi da riportarsi nelle provincie.

E si manifestò il sovrano volere:

1.° Che fossero annualmente addetti per aumento del fondo della cassa di ammortizzazione tutti gli avanzi che potesser mai risultare dai diversi rami della pubblica amministrazione, non esclusi i risparmi che mai potessero aversi per ulteriori rettifiche nel servizio amministrativo, onde accelerandosi il più presto che sia possibile la estinzione del debito pubblico, si possa allo imposizioni apportare corrispondenti diminuzioni ed alleviamenti.

2.° Che il consiglio de' Ministri escogitasse, e proponesse i mezzi o gli espedienti più adattati per potersi col tratto successivo ed a tenore delle circostanze diminuire o almeno modificare le nuove imposizioni nel modo che sia il più equo e moderato, o più conveniente alle industrie, alle manifatture ed alle altre sorgenti della floridezza del regno.

Lo stato discusso generale della tesoreria generale de' reali dominii al di quà del Faro restò nel seguente modo determinato per l' anno 1826, salve le variazioni che mai avesser potuto accadere. Gl'introiti presuntivi ascesero a ducati ventiquattromilioni dugentotrentamila dugentonovantasei e grana settantaquattro.

Gli stati discussi degli esiti per lo servizio delle diverse reali segretarie e Ministeri di stato dello stesso anno 1826 furon fissati come segue:

Lo stato discusso della Presidenza del Consiglio de' Ministri, a ducati diecimila cinquecentosessanta.

Quello degli affari esteri, a ducati trecentotredicimila cinquecentoventisei.

Quello di grazia e giustizia, a ducati settecentoventicinquemila dugento settantotto.

Quello degli affari ecclesiastici, a ducati quarantamila cinquecentonovantotto.

Quello delle finanze, in cui si comprendono i fondi da passarsi alla real Segreteria e Ministero di stato di Casa reale e degli ordini cavallereschi così per lo mantenimento della nostra real casa che pe' diversi servizi di cui è stato quel dipartimento incaricato nel 1821; l' esseguazione al debito pubblico ed all'ammortizzazione; o generalmente tutti gli esiti della nostra tesoreria generale non compresi negli stati discussi degli altri Ministeri, a ducati quattordicimilioni trecentonovantasettemila tre e grana ottantotto.

Quello degli affari interni, compreso il servizio dell' opere pubbliche, a ducati due milioni sessantanovemila.

Quello del Ministero della guerra, a ducati tre milioni duecentomila.

Quello del Ministero di marina a ducati un milione cinquecentomila.

E quello della polizia generale, a ducati dugencinquantamila seicentottantanove.

Per lo ripiano del *deficit* in ducati duemilioni dugento-settantatremila trecento-cinquantotto e grana quattordici, risultante dalla contrapposizione di tutte le somme occorrenti pe' diversi servizi dello stato, come dagli stati discussi parziali mentovati di sopra, cogli introiti presunti da farsi dalla tesoreria generale, fu ordinato provvedersi in parte coll' adozione degli espedienti presi come sopra, e per lo di più con giro di fondi, con operazioni di negoziazioni, e con qualunque altro miglior modo possibile, su le proposizioni da rassegnarsi al Re dal Ministro Segretario di Stato delle finanze. *Dec. 14 novembre 1825.*

Noi sarem per vedere come queste vedute del legislatore abbian conseguito il loro scopo.

Intanto della real Tesoreria generale ecco la diffinitiva organizzazione.

Art. III. *Servizio della Tesoreria generale.*

Essendo obbietto della Tesoreria generale quello di riunire e di tener conto di tutti gl' introiti e di tutti gli esiti dello stato, il servizio di essa dee considerarsi sotto quattro aspetti:

1.° Ricevitoria;
2.° Razionalia;
3.° Pagatoria;
4.° Controllo.

Quindi quattro capi di ufficio, cioè,
Un tesorier generale;
Un regio scrivano di razione;
Un pagator generale;
Un controloro generale.

Ognuno di questi quattro uffizi ha un segretario generale.

Vi sono in oltre due ispettori generali di contabilità.

Un agente del contenzioso.

E tutti questi compongono un consiglio di tesoreria.

Questa organizzazione è il miglioramento dell' antico nostro sistema della *Ruota de' conti*, della *Scrivania di razione*, della *Tesoreria generale*, e delle *Intendenze* e *Contadorìe*, succedute agli antichissimi *Maestri razionali* e *segreti* de' quali abbiam fatto parola nel nostro *cenno Storico*.

Art. IV. *Del Tesoriere generale.*

La sorveglianza superiore degl' introiti di regio conto, subordinata sempre al Ministero delle finanze, è affidata al tesoriere generale in concorrenza del controloro generale.

Il tesoriere generale raccoglie tutti gl' introiti e li riunisce in una sola cassa divisa in *numerario* e *portafoglio*.

La madrefede del banco di corte con l' intestazione *Tesoreria generale* contiene il numerario.

Il portafoglio racchiude i valori di esazione, cioè le cambiali, le obbliganze, le dichiarazioni di debito, e le altre carte realizzabili, come ancora qualunque valore da regolarizzarsi.

Il tesoriere generale dà il suo conto annualmente alla gran corte de' conti, il quale è diviso in quattro parti che ne indicano abbastanza le funzioni.

La prima contiene lo stato distinto della percezione, 1.° delle contribuzioni dirette, 2.° delle indirette, 3.° le percezioni straordinarie e quella delle somme particolari di assoluto conto della tesoreria generale;

La seconda risguarda gl' introiti e gli avvenuti nella cassa generale della tesoreria pe' diversi rami;

La terza dimostra gl' introiti e gli esiti effettivi, esclusi quelli di giro contabile di scrittura;

La quarta finalmente dinota gl' introiti e gli esiti de' rami particolari di assoluto conto della Tesoreria generale.

Ed oltre a ciò il conto particolare delle polizze indistribuite per un anno, e dell' impiego di esse, *d. Reg. del* 1823, *art.* 8, 9; 25 *a* 48, 182 e 183.

Importantissime sono le funzioni del tesoriere generale, specialmente per ciò che risguarda circolazion de' valori, e movimento di tutta la gran massa degli introiti dello stato. Tutto ciò richiede successive dilucidazioni che andremo di mano in mano dilucidando.

Abbiam veduto come tutti gli esiti che si fanno in Napoli si eseguono o con polizze di Banco o con valori rappresentanti numerario sopra i fondi che dal tesorier generale si passano al pagator generale.

Il Banco delle due Sicilie è adunque non solo in immediata corrispondenza con la tesoreria generale, ma ne forma il necessario complemento.

Ma questa parte del servizio della real tesoreria è da trasferirsi alla sezione VII.

Rimangono i valori di portafoglio, de' quali esibiremo qui gli elementi per essere poi nelle sezioni che immediatamente seguono nella loro piena luce disviluppati.

Introito de' valori di portafoglio.

Quando poi i versamenti saranno rappresentati da valori per numerario, cioè da cambiali, boni, o qualunque altra carta di credito, vengono dal tesoriere generale riposti nel suo portafoglio; e di questi in ogni quattro mesi forma nella di lui officina uno stato distinto di situazione, (1) co' nomi e cognomi de' debitori e coll' indicazione delle scadenze, che sarà da esso esaminato in unione del controloro generale, per attivare l'esazione delle somme dovute da' debitori morosi, e per sollecitarne la regolarizzazione dal ministro delle finanze o dalle altre amministrazioni.

Tutte le parti versanti sono obbligate di rimettere al controloro generale contemporaneamente all' invio de' loro versamenti gli elenchi distinti dell' ammontare di essi, colla specificazione delle qualità delle somme versate, cioè numerario o valori per numerario, e della imputazione de rami d' introito da cui sono pervenuti, affinchè le officine della controlorìa generale possano prenderne contemporaneamente registro sulle scritture. A quale oggetto rimane dichiarato che la tesoreria d' introito non potrà esigere alcuna operazione d' introito, esito, inversione di valori, realizzazione di cambiali e di altri titoli di credito, ed in generale qualunque movimento di fondi, senza che prima non ne sia stata presa ragione dalla controlorìa.

Il tesoriere generale introita, dopo che ne sarà stata presa ragione dalla controlorìa generale tutt'i prodotti straordinari o eventuali che pervenir gli potranno da qualunque ramo per disposizione del Ministro delle finanze, e ne terrà conto sotto la rubrica *Introiti diversi e non compresi in alcuna ricevitoria*, rilasciandone alle parti versanti i corrispondenti ricevi contabili.

Lo stesso tesoriere generale in concorrenza del controloro generale è incaricato di tutte le operazioni di negoziazione, che converranno farsi per servizio della tesoreria generale, dipendendo su di ciò dagli ordini del segretario di stato Ministro delle finanze. Egli su di tali occasioni si provvederà della feda de' cambi fatta nell' ultima borsa, e formerà con le basi di essa il conto di ciascuna negoziazione, comprendendovi l'importo dello sconto venuto. Questo conto vistato

(1) Pel reg. del 25 dic. 1816 gli stati di situazione dovean farsi ogni mese.

dal controloro generale ed approvato dal Ministro fornirà il discarico del tesoriere presso la gran corte de' conti per sì fatta operazione. Indi presenterà alla firma dello stesso Ministro le cambiali in corrispondenza, che girerà a' negozianti co' quali avrà contrattato: al momento che da essi gli è stato pagato l' importo netto sarà introitato sotto la stessa madre-fede della Tesoreria generale: ben inteso che il compimento di tale negoziazione nascente dalle spese di cambio, interesse, mezzania ed altro sarà rimborsato al tesoriere generale dal pagator generale con liberanza che lo scrivano di razione trarrà a di lui beneficio, dietro ordinativi del Ministro delle finanze.

Il tesoriere generale ad oggetto di centralizzare tutti gl' introiti de' ricevitori generali suoi sostituti, dovrà da costoro ricevere non solo i versamenti in numerario e valori per numerario co' rispettivi elenchi che gli accompagnano, ma bensì lo stato distinto degli esiti fatti ai civili che militari, unitamente a' documenti affinchè se ne possa prendere ragione sommaria nella tesoreria d' introito, per quindi trasmettersi i documenti suddetti al funzionario della stessa tesoreria cui appartengono. Indi il tesoriere, per quanto riguarda i versamenti in numerario ed in valori per numerario, dopo averli verificati cogli elenchi d'invio, ne darà sulle sue scritture credito corrispondente alle rispettive parti versanti, e debito alla sua madrefede nel banco o al suo portafoglio, rilasciandone le ricevute contabili a' ricevitori generali per lo discarico, vidimate dal controloro generale.

Per quanto riguarda poi gli esiti, il tesoriere generale, come si è detto, ne terrà conto sommario provvisoriamente a favore de' ricevitori generali, per quindi discaricarne la sua scrittura e darne credito definitivo a' ricevitori medesimi allorchè il pagator generale, che è il funzionario presso di cui debbono figurare gli esiti del real servizio, ammetterà a suo debito e stabilirà le ricevute contabili che passerà al tesoriere generale, il quale dopo averne presa ragione, diffalcherà il rico vo dalla matrice per rimetterlo al pagator generale, come pratica per tutti gli altri versamenti che egli fa, conservando la matrice per appoggiare il suo conto da rendere alla gran corte de' conti.

Il tesoriere generale in forza delle sue attribuzioni dirige le operazioni de' ricevitori così generali che distrettuali, non solo per lo metodo di scrittura, ma benanche per lo incasso de' fondi: a quale oggetto gli saranno rimessi da' ricevitori generali in ogni dieci giorni:

1.° gli stati di situazione,
2.° gli estratti del giornale di cassa,
3.° le matrici delle ricevute.

Dai ricevitori distrettuali poi:

1.° gli estratti di cassa in ogni dieci giorni,
2.° le matrici delle ricevute egualmente in ogni dieci giorni,
3.° gli stati di situazione mensuale.

(Questi elementi che sono necessari a far conoscere la situazione delle rispettive casse, saranno compilati secondo i modelli che i suddetti ricevitori generali e distrettuali riceveranno, ed a norma delle richieste che dallo stesso tesoriere potranno loro esser fatte tanto per rapporto alle operazioni d' introito ed esito, quanto per lo stato della percezione.)

È autorizzato il tesoriere generale ad infliggere delle multe coll' approvazione del Ministro delle finanze, a danno di que' ricevitori generali o distrettuali che trovasse oscitanti nell' adempimento de' propri doveri relativamente alla esatta spedizione delle loro carte contabili ed alla regolarità delle scritture.

È ugualmente autorizzato di accordo col controloro generale di proporre al Ministro delle finanze, secondo il bisogno, le verifiche di casse de' ricevitori generali e distrettuali che dessero de' fondati sospetti di malversazione, o che presentassero un forte arretrato di percezione; come ancora la sospensione o destituzione de' ricevitori medesimi nel caso che risultassero effettivamente malversatori, o che trascurassero di adempire a' loro principali doveri.

Laddove i ricevitori generali avranno mancato di soddisfare in tutto o in parte qualchedun a delle obbligaanze da essi loro sottoscritte per l' importo della contribuzione fondiaria alla scadenza, è autorizzato il tesoriere generale di officiare l' Intendente della provincia cui appartengono affinchè spedisca contro de' medesimi un commessario a loro spese da rimanere per quel tempo che si crederà necessario.

La durata della coazione spedita contro il ricevitore generale, e le disposizioni da dare in caso di continuato inadempimento, saranno, di accordo come sopra col controloro generale, regolate volta per volta dal tesoriere generale; il quale prenderà all' uopo gli ordini del Ministro delle finanze.

È autorizzato del pari il tesoriere generale di accordo col controloro generale di far verificare e sorprendere le casse delle diverse amministrazioni finanziere, tosto che crederà che il bene del real servizio lo richiegga. In tal caso però il verificatore destinato all' oggetto dovrà prima presentarsi al capo della rispettiva amministrazione, cui renderà ostensivi gli ordini ricevuti, e col quale si metterà di accordo per le operazioni da farsi. Reg. del 1823 art. 24 a 35.

Esito e circolazione de' valori di portafoglio.

Quando i versamenti dovranno essere in valori di portafoglio, se ne farà un distinto elenco accompagnato da sì fatti valori che verranno girati al pagator generale; il qual elenco dovrà essere munito del *visto* del controloro generale. Una egual richiesta scritta verrà da quest'ultimo

funzionario fatta al tesoriere generale per la quantità de' fondi che potranno occorrere al pagator generale in ciascuna provincia, onde abilitarlo alla soddisfazione de' suoi mandati che rilascerà a favore degl' impiegati ed altri creditori del governo ivi domiciliati pagabili da ricevitori generali. Il tesoriere generale in corrispondenza di queste richieste darà le sue autorizzazioni a favore del pagator generale.

È autorizzato altresì il tesoriere generale in concorrenza del controloro generale all' esecuzione di taluni esiti straordinari pe' seguenti casi, cioè:

1.° Per le somme in numerario effettivo che potranno bisognare in soccorso alle casse de' ricevitori generali, laddove i pagamenti di cui sono questi gravati, fossero per qualche circostanza superiori alle loro risorse;

2.° Per acquistare a danaro contante lettere di cambio in piazza per servizio della tesoreria generale, ogni qualvolta ne avrà la facoltà dal segretario di stato Ministro delle finanze, giustificandone l' importo colla fede di cambio vistata dal controloro generale ed approvata dallo stesso Ministro;

3.° Per le restituzioni a favor di coloro che avessero improntato delle somme alla tesoreria generale. — Siffatte restituzioni, qualora riguardino somme ricevute dalla tesoreria nel corso dell'anno in cui si è nell' obbligo di fare la restituzione, avranno bisogno della sola autorizzazione ministeriale, che sarà posta in appoggio del conto. Qualora poi fossero per somme ricevute dalla tesoreria negli anni precedenti, i di cui conti e scritture trovansi chiusi, in tal caso, a di più dell' autorizzazione ministeriale, dovrà precedere la dichiarazione del tesoriere generale di aver fatto notare il pagamento ch' esegue, in margine delle scritture dove figurano ad introito le somme che si restituiscono. Appoggiato in tal modo l' esito, la gran corte de' conti farà praticare in margine del conto di quell' anno al qual si riferisce la restituzione, il notamento corrispondente alla dichiarazione del tesoriere generale espressa dalla dicitura della partita di esito. Lo stesso sistema sarà osservato per le significatorie della gran corte de' conti; il di cui importo essendo stato una volta pagato da' contabili significati, venisse loro posteriormente bonificato con nuova ordinanza della gran corte medesima.

Sono eccettuate da queste disposizioni le restituzioni a favore delle diverse amministrazioni finanziere, le quali debbono figurare ne' conti rispettivi che trovansi stabiliti nella tesoreria di introito;

4.° Per le anticipazioni di conto della Sicilia, in seguito di ordine del Ministro delle finanze, da rivalersene sulla tesoreria de' dominii oltre il faro con cambiali di firma del detto Ministro a di lui ordine;

5.° Per qualunque caso di urgenza in cui il riferito Ministro delle finanze stimerà di ordinare pagamenti provvisori, da regolarizzarsi in seguito con ordinativo de' rispettivi Ministri;

6.° E finalmente per le anticipazioni all'agente del contenzioso per ispese di liti, da regolarsi siffatte anticipazioni, del pari che le restituzioni che ne derivano quando si tratta di spese ricuperabili, a tenore de' regolamenti ministerialmente approvati.

In questi soli casi è autorizzato il banco di far notare sulla madrefede *Tesoreria generale* le polizze che vengono dal tesoriere rilasciate, quantevolte però siano state precedentemente vidimate dal controloro generale, e sottoscritte dal Ministro delle reali finanze colla seguente decretazione: *si noti al banco per ducati . . . . Il Ministro delle finanze.* Oltre a ciò i titoli di credito che per disposizione superiore saranno dichiarati di niun valore, e quì derivanti da anticipazione di rendita consumata negli anni precedenti, che si estinguono nell' anno successivo, saranno portati in esito sotto la rubrica *di deduzione superiormente autorizzata.*

Potrà in oltre il tesoriere generale mettere in esito gli effetti del suo portafoglio con inviarli a' ricevitori generali del regno, ogni qualvolta la prudenza gli suggerirà che ne riesca facile la riscossione per mezzo de' medesimi, come sta detto. In tali casi ne darà debito a' suddetti ricevitori generali sulle sue scritture come sovvenzioni di fondi fatte ad essi. Il controloro generale interverrà in tale operazione, e dovrà munire di *visto* gli elenchi che accompagnano i detti effetti.

Dovendo il servizio de' ricevitori generali e distrettuali continuare ad essere lo stesso di quello praticato finora, a norma de' rispettivi decreti e regolamenti; qualora avvenisse che per mancanza di fondi in qualche ricevitoria generale le cambiali tratte sopra di essa venissero protestate e prive di pagamento, sarà questo fatto a favore degli ultimi giratari esclusivamente dalla ricevitoria generale di Napoli, così per la sorte principale, come per l'importo delle spese e conto di ritorno, rimanendo incaricato quel ricevitore generale di eseguire tale rimborso in vista della speciale autorizzazione che ne dovrà ricevere dal tesoriere generale al momento della presentazione delle cambiali, tanto esigendo la buona fede pubblica. In questi casi il ricevitor generale di Napoli farà figurare nelle sue scritture il pagamento eseguito della sorte principale delle cambiali come una sovvenzione di fondi fatta al suo collega della provincia sopra di cui erano esse gravate, e spedirà le cambiali debitamente quietanzate al medesimo, il quale è obbligato di darsi debito dell' importo ed accreditarne il prefato ricevitore generale di Napoli, cui rimetterà la sua ricevuta contabile, ed in vece farà figurare l' esito corrispondente delle cambiali medesime sulle sue scritture, come se in realtà fos-

sero state da lui estinte. Per le spese di protesto poi e conto di ritorno, che saranno state del pari soddisfatte d.l ricevitor generale di Napoli, rimane incaricato il tesoriere generale di verificare se il rifiuto del pagamento fatto dal ricevitore della provincia sia stato regolare e legale, cioè coll' intervento del controloro provinciale e dell' intendente, e se la situazione della cassa da cui si è negato il pagamento, era effettivamente tale da non poterlo adempire; cosicchè nel caso affermativo ne farà rapporto vistato ed approvato dal controloro generale al segretario di stato Ministro delle reali finanze, il quale ordinerà una liberanza di regolarizzazione a favore del suddetto ricevitore generale di Napoli, affinchè egli possa far figurare regolarmente l'esito delle suddette spese sulle sue scritture giustificato dal mandato del pagator generale. Nel caso contrario poi il tesoriere generale di accordo col controloro generale proporrà al detto segretario di stato Ministro delle reali finanze di far cadere a carico del ricevitore generale in capo la somma da lui pagata fra le operazioni descritte; cioè di rappresentarla sulle sue scritture come sovvenzione di fondi fatta al di lui collega, il quale rimanerà obbligato sotto pena di sospensione di darsene debito, con rimetterne la corrispondente ricevuta contabile al ricevitor generale di Napoli, rifacendone immediatamente la cassa di suo proprio danaro.

In caso di bisogno il tesoriere generale coll'intervento del controloro generale potrà autorizzare il giro de' fondi da una ricevitoria generale all' altra, sia per sovvenirla di somme, sia per far estinguere un pagamento disposto in una cassa da un' altra, ove si trovasse la parte prendente d. Reg. del 1823 art. 36 a 40.

I due sostituti del tesoriere generale in Palermo e Messina fanno l'incasso dal tesoriere politico della Sicilia delle annue once 700,000 pel servizio della guerra e marina, secondo il contingente che viene per ciascuno di essi stabilito, secondo le istruzioni lor date in proposito, oltre dell' altro che potrà provenire da rimesse in effettivo numerario o in valori da incassare, che verranno spediti dal tesoriere generale di Napoli. Essi ne curano la realizzazione per farne introito ne' loro conti come sovvenzioni di fondi, rilasciandone le ricevute contabili a favore del detto funzionario.

In ogni mese rimetteranno in Napoli al tesoriere generale lo stato della percezione fatta del rispettivo contingente, in cui figureranno distintamente le somme incassate, quelle esitate, ed il residuo esistente. Lo stato suddetto dovrà essere verificato e corroborato della firma del sostituto del controloro, di cui si farà menzione in appresso; e dovrà essere accompagnato dalle cambiali estinte e dalle ricevute del sostituto del pagatore generale, come si dirà nel seguito.

L' esito de' due sostituti del tesoriere generale in Sicilia potrà essere soltanto 1.° o per versamenti che dovranno essi fare a' sostituti del pagator generale; 2.° o per la soddisfazione delle cambiali che il Ministro Segretario di Stato delle finanze addosserà loro all' ordine del tesoriere; 3.° o per le spedizioni in numerario effettivo che secondo le circostanze potessero essere obbligati di fare al tesoriere generale in Napoli.

Il tesoriere generale nel ricevere le cambiali estinte debitamente quietanzate ne darà credito ai suoi sostituti nel conto corrente che tiene aperto nelle sue scritture, e ne rilascerà ad essi le ricevute contabili. *Ibid. art. 41 a 45.*

Bilanci e chiudimento annuale della scrittura.

Ne' primi quindici giorni di ciascun mese il tesoriere generale formerà lo stato della percezione di tutto il regno pel mese scaduto; e questo, controllato dal controloro generale, sarà rimesso alla gran corte de' conti.

Nella fine di ogni sei mesi il tesoriere generale formerà il suo bilancio di cassa, rapportandovi in dettaglio tutti gl' introiti e gli esiti che avranno avuto luogo nel corso del semestre, colla destinazione, pe' primi, delle parti versanti e della specie de' versamenti, cioè se in numerario o in effetti di portafoglio, e pe' secondi, delle parti prendenti e della qualità de' pagamenti, cioè se in polizze di banco o in valore di portafoglio; e notando il risultamento della resta in cassa, la quale pel numerario dovrà essere perfettamente uniforme a quella esistente nella madrefede, e per gli effetti, a quelli esistenti nel portafoglio. Questo bilancio dovrà essere controllato dal controloro generale, ed indi passato alla gran Corte de' conti.

Sarà obbligo del tesoriere generale in ogni fine d'anno di farsi render conto dal pagator generale di tutte le polizze rimaste indistribuite per un anno, e di esse farne introito in un conto a parte, per impiegarne il prodotto in acquisto di rendite inscritte sul gran libro, precedente autorizzazione ministeriale, riserbandone una somma corrispondente per far fronte alle richieste delle parti interessate, giusta il regolamento in vigore per questa parte di servizio. *Ibid. 46 a 47.*

La scrivania di Razione non ha portafoglio di valori. E perciò valori rappresentanti numerario non potranno dal tesoriere esser versati al pagator generale, se contemporaneamente non saranno passate a quest' ultimo le liberanze corrispondenti dalla regia scrivania di razione; ad oggetto di evitare un altro portafoglio di valori presso il funzionario suddetto. Con queste condizioni i valori rappresentanti numerario saranno dati in pagamento alle parti.

Art. V. *Del regio scrivano di razione.*

La liquidazione degli esiti è affidata allo scri-

vano di razione in concorrenza del controloro generale.

Lo scrivano di razione è incaricato di disporre la spedizione delle liberanze per tutti i pagamenti a carico dello stato.

Tutti gli esiti del regno son divisi in tre classi, cioè

1 Personale;
2 Materiale;
3 Spese impreviste.

La prima classe riguarda 1.° i soldi, i soprassoldi e le indennità di ogni natura, ed ogni altro emolumento attaccato al soldo; 2.° le somministrazioni di viveri e foraggi pel mantenimento delle truppe di terra e di mare; il vitto, il mobilio e i medicamenti a' militari infermi negli ospedali; la somministrazione de' letti ne' quartieri, qualora si esegua per appalto generale. — Formano una eccezione tutte quelle spese di questa seconda categoria le quali si eseguono coi fondi provinciali a disposizione del ministro segretario di stato degli affari interni, e che perciò rientrano nella seconda classe; 3.° finalmente i ruoli provvisori tanto per sussidi mensuali, quanto per premio delle cauzioni, o per interessi e restituzione de' capitali iscritti sul Gran Libro del debito pubblico.

Appartengono alla seconda classe i pagamenti degli oggetti del materiale di costruzione, di fabbriche, di armamento, di stampe, di mantenimento di strade, proietti, detenuti civili, soccorsi ed altri oggetti specificati negli stati discussi de' ministeri.

Si riferiscono alla terza classe le spese straordinarie ed impreviste di quegli stati discussi.

Una tal classificazione mira insiememente la rapidità e la regolarità del servizio.

Gli esiti della prima classe sono abbastanza definiti: e perciò con la guida degli *assienti* e de' documenti possono esser disposti dallo scrivano di razione sotto la sua responsabilità e di quella del controloro generale; ma quelli della seconda e terza classe non posson disporsi senza gli ordinativi de' diversi ministeri.

Il regio scrivano di razione rende annual conto della sua gestione alla gran corte de' conti.

Un tal conto si distingue materialmente per ministeri, e quindi per esercizi e capitoli a tenore degli stati discussi. Vien dinotato per ogni capitolo: 1.° il credito complessivo ed accessorio, i movimenti relativi, gli aumenti ed inversioni che avesse potuto subire nel corso dell'anno; 2.° l'ammontare delle liberanze spedite sopra ciascun capitolo; 3.° la resta disponibile per l'anno seguente.

Il conto è appoggiato dall'esibizione de' documenti giustificativi delle liberanze. *d. Reg. del* 1823; *art.* 8, 10, 49 *a* 122; e 184 *a* 187.

De' doveri in generale e delle attribuzioni dello scrivano di razione.

« Lo scrivano di razione è incaricato di disporre la spedizione delle liberanze per tutti i pagamenti a carico dello stato, per gli esiti così del ramo civile, che del ramo di guerra e di marina ne' reali dominii al di quà del Faro, e per gli esiti de' detti due rami di guerra e di marina ne' reali domini al di là del Faro. Si dispongono i pagamenti per conto de' crediti de' diversi ministeri nel seguente modo. Tali pagamenti vengon da essi disposti per conto de' crediti dei diversi Ministeri.

Le liberanze van dirette dal pagator generale dopo essere state verificate e vidimate dal controloro generale, distinguendo quelle da estinguersi con *polizze di banco*, da quelle da realizzarsi dalle casse de' ricevitori generali delle provincie del regno per mezzo di mandati.

A tale effetto il regio scrivano di razione liquida il diritto e la spettanza di tutti gli averi del personale, cioè de' soldi, soprassoldi, indennità, sussidi, e qualunque assegnamento periodico appartenente a' funzionari civili e militari e ad uffiziali ed impiegati di qualunque grado o classe a norma de' diversi piani organici, delle tariffe e delle particolari sovrane concessioni.

Liquida altresì le spese di sussistenza di ogni natura, e degli ospedali pel real esercito di terra e di mare stanzionati in tutti i reali dominii, a tenore de' contratti e delle amministrazioni in economia sovranamente approvati, e finalmente in altro modo che a misura delle urgenze o di circostanze straordinarie potrà esser disposto dal re.

Le liquidazioni di sussistenze e di ospedali bisognevoli in Sicilia, che non dipendono da un appalto generale, ma i di cui contratti riguardino soltanto il servizio di que' reali dominii, vengono stabilite provvisoriamente da' sostituti dello scrivano di razione residenti in Palermo e in Messina colla facoltà di liberarne anche provvisoriamente gli avanzi allorchè ne risultassero.

È in fine nell'obbligo di formar parimente gli aggiusti di soldi, *prest* ed indennità, del pari che quelli di provvisione, a' reggimenti e corpi del reale esercito di terra e di mare stanzionati in tutti i reali dominii.

Affinchè lo scrivano di razione ottenga la celerità delle operazioni relative alla sua carica, è autorizzato a corrispondere direttamente per oggetti che non alterano le leggi ed i regolamenti finanzieri amministrativi, con tutti i Ministri Segretari di stato, con gl' Intendenti militari, Intendenti e sotto intendenti civili, col commissariato di guerra, e con qualunque altra autorità civile o militare.

È accordata allo scrivano di razione la facoltà non solo di assistere alle riviste periodiche che si passano da' commissari di guerra a' corpi tutti del real esercito di terra e di mare, non esclusa la marineria nelle diverse sue classi a bordo de' reali legni di guerra ed il corpo della maestranza; ma passarle altresì egli medesimo e straordinariamente in rivista; ma dee in questo caso render-

ne avvertito il Ministro di guerra e marina ed il comandante militare del luogo. A tale oggetto resta determinato che i capi militari dell' uno e dell' altro ramo di qualunque grado prestino tutta la loro assistenza allo scrivano di razione, trattandosi di un atto di somma importanza per lo real servizio.

Degli esiti di competenza dello scrivano di razione e classificazione degli esiti.

Dal dì 1.° di gennaio 1824 in poi tutti gli esiti del regno furono divisi in tre classi cioè:

Prima classe, *personale*.
Seconda classe, *materiale*.
Terza classe, *spese impreviste*.

La prima classe riguarda:

1.° I soldi, i soprassoldi e le indennità di ogni natura, ed ogni altro emolumento attaccato al soldo.

2.° Le somministrazioni de' viveri e foraggi per lo mantenimento delle truppe di terra e di mare, il vitto, il mobilio ed i medicamenti a' militari infermi negli ospedali, come ancora la somministrazione de' letti ne' quartieri qualora si esegua per appalto generale. — Si eccettuano da siffatte prescrizioni tutte quelle spese di simile natura, che si eseguono co' fondi provinciali a disposizione del Ministro degli affari interni, le quali continuano ad appartenere alla seconda classe.

3.° I ruoli provvisori stabiliti o da stabilirsi tanto per sussidi mensuali sotto qualunque rapporto, quanto per premio a coloro che danno cauzione per impieghi loro affidati, e per interessi in fine dovuti a' capitalisti per crediti arretrati, liquidati e da liquidarsi contro le reali finanze, non esclusi per questi ultimi il pagamento de' rispettivi capitali dati a spedirsi sul gran libro del debito pubblico in iscrizioni.

La seconda classe s'intende relativa a' pagamenti degli oggetti del materiale, di costruzione di fabbriche, di armamenti, di stampe, di mantenimento di strade, projetti, detenuti civili, soccorsi ed altro, i di cui oggetti hanno specificati negli stati discussi de' Ministeri.

La terza classe si riferisce ordinariamente a spese straordinarie ed impreviste de' detti stati discussi.

Gli esiti della prima classe son disposti dallo scrivano di razione sotto la sua responsabilità e di quella del controloro generale e con la guida degli *assienti* e de' documenti come verrà in seguito dilucidato.

Quelli della seconda e terza classe non possono disporsi senza gli ordinativi de' diversi Ministeri, distinti per capitoli e per classi.

De' documenti per le liberanze dello scrivano di razione.

Lo scrivano di razione riceve dal Ministro delle finanze gli stati discussi annuali distinti per capitoli e per classi, ad oggetto di conoscere i crediti accordati dal re a ciascun Ministro pei bisogni relativi al personale e materiale del rispettivo ripartimento, nel modo che abbiam di sopra veduto.

Nel caso in cui qualche capitolo nel corso dell' anno ha bisogno di aumento di credito, questo non può altrimenti riconoscersi che in virtù di un real decreto. Laddove però si tratti di un aumento di credito per inversioni da un capitolo all' altro della stessa classe, o di una classe all' altra (esclusa sempre la prima, i cui crediti non possono essere invertiti ad altra classe) ciò dee farsi soltanto dopo un rapporto motivato a S. M. dal Ministro Segretario di stato del carico, e la comunicazione al Ministro delle finanze della sovrana approvazione impartita su di esso per via di sovrano rescritto.

Riceve del pari lo scrivano di razione le copie autentiche, di tutti i reali decreti che trattino di leggi, piani, tariffe, nomine a cariche ed impieghi, modifiche, stabilimenti nuovi, promozioni, ed ogni altro oggetto in fine, il qual produca un movimento tanto su gli stati discussi, quanto su gli *assienti* che regolar debbono la liquidazione degli averi competenti, sia in danaro, sia in natura. E sono a lui rimessi dai commessari di guerra e da quelli de' ruoli e delle rassegne della real marina destinati in tutti i reali domini al di quà e al di là del Faro, o dagli altri incaricati di tali funzioni, gli estratti di rivista mensuale de' reggimenti e corpi militari, del pari che i fogli di rivista de' Generali ed altri uffiziali isolati di qualunque grado, distinti per classi, ne' periodi stabiliti dalle rispettive ordinanze amministrative. In tali stati debbono esser descritti tutti gli uffiziali isolati di ciascuna provincia. È vietato allo scrivano di razione di accettare per quelle classi, certificati separati de' commissari di guerra; e ricevendoli, non possono venirgli ammessi nella reddizione dei conti.

La forma de' quadri di effettivo, de' fogli di rivista e de' boni di fornitura di viveri e foraggi, del pari che i periodi ed i modi ne' quali deggion quelli pervenire alla scrivania di razione, son regolati in conformità del prescritto nell' *ordinanza dell' amministrazione militare*.

Riceve del pari da' fornitori o incaricati di sussistenza, casermaggio, ospedali, ed altri oggetti relativi a' reali eserciti di terra e di mare così in Napoli, che in tutte le provincie del regno, i ricevi totali della fornitura da essi fatta o per appalto o per economia, ed accompagnati da un distinto elenco in tripla spedizione di che sarà parlato in seguito.

Riceve da' capi degli ospedali militari e civili in fin di ciascun mese, e non più tardi del giorno dieci del mese seguente, lo stato individuale delle giornate di ospedale degl' infermi,

distinguendosi in essi il corpo, il battaglione, la compagnia o la classe cui appartiene ciascun individuo, ed indicando il giorno dell' entrata, quelli della permanenza e quello dell' uscita dall'ospedale. — A tali stati vanno uniti gli estratti individuali per corpo, e ciascun estratto contener dee le distinzioni medesime.

Riceve da tutti i Ministri direttamente gli ordinativi da disporsi per oggetti che riguardano la seconda classe, distintamente per capitoli, ed analogamente a' rispettivi stati discussi: eccetto il Ministro di guerra e marina, per lo quale i rispettivi Intendenti traggono gli ordinativi.

Riceve inoltre da' Ministri tutti i contratti per forniture di sussistenze ed i materiali analoghi di qualunque natura che vengono stabiliti dalla Giunta de' contratti de' dipartimenti di guerra e di marina, del pari che dagl' Intendenti provinciali o da qualunque altro funzionario od amministrazione dipendente dal Ministero delle finanze o da altro Ministero, ben inteso, che qualunque contratto dovrà esser munito della sovrana approvazione, eccetto quelli pe' quali il Re abbia già accordato o vorrà accordare una dispensa a tenore de' particolari regolamenti di ciascun Ministero.

Liquidazione e liberanze per le spese di prima classe ne' dominii al di qua del Faro.

Con gli elementi sopra descritti lo scrivano di razione stabilisce la scrittura degli *assienti*, unica e complessiva, presso la scrivania di razione, e la controloria generale. Questi *assienti* servon di norma pe' soldi degl' impiegati civili e militari ne' reali dominii al di quà del faro, e pe' soldi degli uffiziali ed altri impiegati militari ne' reali dominii al di là del faro.

Con gli stessi elementi stabilisce del pari la scrittura degli stati discussi, scrittura ch' esser dee parimente unica e complessiva.

Liquida e libera su' quadri di effettivo gli abbonconti di paghe, *prest* ed indennità a' corpi de' reali eserciti di terra e di mare. Il *prest* e gli assegni sono anticipatamente liberati per quindicine a' corpi stanziati in Napoli, Palermo e Messina; e per mesi interi a quelli stanziati nelle provincie e nelle valli. I soldi vengon liberati in fine di ciascun mese. — Ma qualora avvenga che ne' periodi del mese opportuni alla spedizione degli abbonconti non fossero pervenuti allo scrivano di razione i quadri di effettivo, in tal caso le ultime riviste pervenute ne daranno la norma.

Mese per mese stabilisce lo scrivano di razione gli aggiusti di soldi ed altri averi in danaro. Questi si compongono 1.° Della liquidazione di tutte le spettanze nette del due e mezzo per cento pel fondo delle vedove e de' ritirati, attribuite dalle tariffe in vigore, secondo la forza effettiva di ciascun corpo che apparirà presente co' fogli di rivista; il che forma il credito de' corpi.

2° De' carichi delle somme liberate in abbonconto di dette competenze delle giornate di ospedale, e di qualunque altro carico che gravitar possa in quel mese ed a quel corpo cui riferir si possa per ordini superiori e per oggetti di qualunque natura; il che forma il debito de' corpi medesimi.

Vien tenuto altresì esatto conto di tutti gli aumenti e carichi che cagionano i movimenti che vengono a rilevarsi dalle note e dalle osservazioni cifrate da' commissari di guerra e di marina ne' fogli di rivista.

I risultamenti di tali aggiusti o di debito o di credito, son riportati negli aggiusti de' mesi consecutivi.

E perchè i consigli di amministrazione de' corpi possan conoscere, per la regolarità de' loro conti interni, l' ammontare de' fondi ricevuti dalla tesoreria generale per mezzo de' rispettivi quartiermastri, dee lo scrivano di razione rilasciar loro in principio di ogni anno un libretto da lui cifrato, per farvi notare ciò che in abbonconto siasi pagato a' quartiermastri con polizze del pagatore generale, ed in numerario da' suoi sostituti nelle provincie.

Spedisce parimente lo scrivano di razione le liberanze di abbonconto a' fornitori delle sussistenze, secondo la forza effettiva dell' armata; ed in fine di ogni trimestre ne liquida le quantità somministrate a' reggimenti e corpi del real esercito.

Per tali somministrazioni lo scrivano di razione rigetta i *boni* parziali, qualora fossero stati presentati, di sussistenza giornaliera, sia per l'intero corpo, sia per qualunque frazione distaccata o commissionata comunque; ma ammette soltanto i ricevi totali per mese sottoscritti da' membri de' consigli di amministrazione o da' commissari di guerra. La firma de' commissari di guerra serve soltanto per l' autenticità dell' atto.

Liquidata in ogni trimestre la somministrazione delle sussistenze, nel modo di sopra indicato, a favore de' fornitori, i *boni* totali che vengono ammessi, sono imputati a' corpi: a quale oggetto formansi a questi dallo scrivano di razione gli aggiusti di provvisione anche trimestrali. Tali aggiusti consistono nel piantare il diritto che ha ciascun corpo alle razioni di pane, viveri e foraggi, secondo il numero delle teste presenti che han dato luogo agli averi in danaro, e nel carico delle razioni, che a ciascun corpo sono state somministrate da fornitori o da altri individui delle sussistenze militari.

In risultamento di tali aggiusti, laddove si avesse un avanzo di razioni, questo è valutato a favore de' corpi a' prezzi de' contratti de' fornitori, ma con la deduzione della quarta parte a favore del regio erario. Se poi si avesse un debito di razioni, questo è valutato a danno del corpo a doppio prezzo de' contratti stabiliti.

I corpi però, per quelle partite che lo meritano, han diritto alla reintegra della quarta

parte e del doppio prezzo lor caricato, dovendo farne per ogni aggiusto trimestrale una domanda allo scrivano di razione, acchiudendo un notamento distinto e valutato delle partite che esigono tali reintegre; il che però figurar dee in quell'aggiusto di sussistenza che sarà per ultimarsi.

Qualora le somministrazioni di viveri e foraggi non dipendessero da contratti, e per conseguenza non avessero prezzi fissi, ma in vece fossero stati somministrati in economia, o per incarichi particolari, ed avessero offerto prezzi diversi, in questo caso si adopera per la valutazione delle risulte degli aggiusti di provvisione un prezzo conservato, derivante dalla massa delle razioni somministrate nel trimestre e dalla unione de' diversi prezzi corsi in quel tempo.

Per tutti i richiami che mai potessero competere a' corpi negli aggiusti in danaro, e per le reintegre, l'azione è prescritta a' corpi quante volte non avessero avanzata la domanda accompagnata da' corrispondenti documenti nel termine non maggiore di due mesi, da computarsi dal dì della ricevuta de' rispettivi aggiusti che dagli uffiziali commissionati in Napoli si rilasciano.

Ad oggetto di allontanare ogni ritardo nella formazione degli aggiusti in danaro e di provvisione a' corpi del reale esercito di terra e di mare, lo scrivano di razione rimette tra lo spazio non maggiore di un mese, a decorrere dal giorno dell'arrivo de' fogli di rivista, alle rispettive Intendenze militari gli aggiusti ultimati e verificati dalla controloria generale; e ne invia contemporaneamente copia in forma valida al rispettivo consiglio di amministrazione.

Le Intendenze della guerra e della marina se hanno osservazioni da fare sugli aggiusti della tesoreria generale, le dinotano in un foglio, e lo rimettono alla controloria generale, i cui impiegati fra giorni quindici da decorrere dal giorno della ricezione di ogni aggiusto, di accordo con quelli della scrivania di razione lo discutono, e gli effettivi risultamenti di tali note, sia per abboni, sia per carichi da praticarsi, figurano poi negli aggiusti de' mesi consecutivi non ancora ultimati.

In caso di discrepanza sulle osservazioni suddette, un ispettor generale di contabilità della tesoreria generale ed il capo dell'officio di verifica dell'Intendenza generale dell'esercito o della marina, cui l'aggiusto riguardi, esaminano le quistioni a' termini de' regolamenti. E qualora questi due funzionari sieno discordi nella definizione di qualche quistione, in tal caso vien portato l'affare in consiglio di tesoreria con intervento del capo del rispettivo officio di verifica, e questo consesso decide la quistione. Laddove poi anche nel consiglio di tesoreria vi sia divisione di pareri, o il pubblico ministero, o il presidente di esso non si uniformi alla maggioranza de' deliberanti, in tal caso vien l'affare rassegnato al Ministro delle finanze, il quale di concerto col Ministro di guerra e marina dà le sue diffinitive risoluzioni.

Indipendentemente dalle quantità di viveri e foraggi che occorrono per la diaria sussistenza degli uomini, de' cavalli e de' muli del real esercito, lo scrivano di razione liquida, liberandone l'importo, ogni altro oggetto di sussistenza straordinaria, sia per razioni complete da bocca sia per approvvigionamenti ordinari e straordinari di terra e di mare. Per tali oggetti però, oltre de' contratti o degli incarichi particolari, preceder deggiono sovrane approvazioni per via di rescritti, che dichiarino l'oggetto di ogni fornitura straordinaria ed il modo come discaricarne l'importo per via d'imputazione in caso di consumo, o per via di ricupero in caso di vendita per deteriorazione e rinnovazione. Sono eccettuati dalla ritualità de' sovrani rescritti soltanto quelle quantità di viveri che deggiono imbarcarsi sopra i reali legni in corso, pe' quali la scrivania di razione uniformar si dee alla particolare ordinanza di marina.

Condizioni per le liberanze de' trattamenti e dei soldi de' funzionari ed impiegati civili, e dei militari isolati.

Per le liberanze di prima classe relative ai trattamenti e soldi di tutti i funzionari ed impiegati civili, e degli uffiziali isolati di terra e di mare, concorrer deggiono i seguenti documenti, cioè:

1.° *Per quelli del ramo civile*, il certificato di esistenza e del servizio prestato;

2.° *Per quelli degli uffiziali isolati* del ramo militare di qualunque grado e classe, contemplati nelle diverse tariffe dell'armata di terra e di mare, il certificato di esistenza de' commissari di guerra, o di quelli che ne assumeranno le funzioni.

I Ministri Consiglieri di Stato, i Consiglieri di Stato, i Ministri Segretari di Stato ed i Direttori delle reali Segreterie e Ministeri di stato non han bisogno di documentare la loro esistenza, e molto meno il servizio prestato; l'una e l'altra circostanza vien bastantemente documentata dall'esercizio delle loro cariche.

Il Corpo diplomatico in tutte le sue classi, non potendo in tempo opportuno documentare la sua esistenza, supplisce a ciò un foglio mensuale, con cui il Ministro degli affari esteri avvisa la scrivania di razione delle variazioni che potranno mai essere alla sua conoscenza, sia in quanto all'esistenza degl' individui, sia in quanto all'esercizio cominciato in caso di nuova carica o di traslocazione da una corte all'altra.

I Generali, i Comandanti di provincia, di piazze e di forti, del pari che gli ordinatori posson documentare la loro esistenza con certi-

ficati sottoscritti da essi stessi, da inviarsi ai commissari di guerra per portarli presenti nelle riviste mensuali.

I sussidiari de' diversi ruoli provvisorii della tesoreria generale che fan parte degli esiti di prima classe, sono esentati dall'obbligo di documentare il servizio prestato fino a che non vien loro ingiunto un servizio qualunque, e basta per essi di prodursi la fede di vita de' notai certificatori, i quali per Napoli esser possono quelli soltanto che vi si trovano destinati dal Ministero delle Finanze.

Ma in que' comuni dove non esistono notai certificatori, suppliscono le loro veci i notai particolari o i sindaci. Le fedi però de' sindaci van vidimate dal sotto intendente del distretto.

Il servizio prestato dagli uffiziali de' Ministeri di stato e della tesoreria generale vien certificato da' Direttori o da' segretari generali, o dagli uffiziali maggiori o di ripartimento, a norma delle istruzioni e piani organici.

Il servizio prestato da tutti gl' impiegati delle amministrazioni dipendenti da' diversi Ministeri, vien certificato dal direttore, amministratore, o capo del rispettivo ramo così civile che militare.

I soldi degl' impiegati civili cominciano a decorrere dal dì del possesso, previo il giuramento, a' termini di quanto trovasi adottato ne' particolari stabilimenti di ciascun Ministero.

Quelli degli uffiziali militari di terra e di mare decorrono egualmente dal dì del possesso, da riconoscersi da' fogli di rivista, ed anche previo giuramento.

Gli atti di giuramento sì per gl' impiegati civili che pe' militari, pervenir deggiono alla regia scrivania di razione per organo de' rispettivi Ministeri.

I soldi de' militari isolati di terra e di mare destinati in tutte le provincie e valli del regno, compresi gli emolumenti periodici loro attribuiti dalle tariffe vigenti, sono pagati dal dì primo di gennaio 1824 in poi con liberanze spedite direttamente in testa loro in tutti i punti de' reali dominii al di quà ed al di là del Faro, e con le seguenti norme:

I militari di ambi i suddetti rami dimoranti nel governo di Napoli e nelle città di Palermo e Messina, son rivistati da' commissari di guerra, e da quelli de' ruoli e delle rassegna per la marina, nella giornata de' ventisette di ciascun mese; e sopra gli estratti di rivista, da spedirsi subito allo scrivano di razione ed a' suoi sostituti di Palermo e di Messina, son pagati degli averi dello stesso mese che va a spirare.

Quelli poi esistenti nelle altre provincie o valli del regno passan rivista nel primo giorno di ciascun mese; e gli estratti di tali riviste arrivar deggiono allo scrivano di razione ed a' suoi sostituti di Palermo e Messina non più tardi del giorno dodici del mese medesimo. Con tai documenti si spediscono le liberanze del mese che corre sopra il luogo del rispettivo destino, le quali producono le disposizioni di pagamento effettivo non più tardi del giorno trenta del mese stesso.

I ricevitori generali e distrettuali, in vista delle corrispondenti autorizzazioni della tesoreria o suoi sostituti, pagano subito gli uffiziali, le di cui firme legalizzate, nel modo stesso che si osserva per ogni altro pagamento di simile natura, servon poi di documento per l'esistenza dell'intero mese.

Nelle riviste del mese seguente si tien conto delle mutazioni avvenute dopo passata la rivista al primo del precedente mese, tanto per parte de' commessari di guerra per la presenza o assenza, quanto per parte della tesoreria generale e de' sostituti di essa per aumentare e dedurre la rata degli averi corrispondenti.

Nel caso di passaggio al ritiro, si conteggia tra la tesoreria generale e la direzione generale del gran libro del debito pubblico, a seconda degli speciali decreti del Re delle relative liquidazioni.

Nel caso di morte di qualche militare per lo quale si trovi spedito il mandato di pagamento privo per conseguenza della legale firma dell'interessato, viene un tal mandato respinto alla tesoreria generale per annullarlo con le regole amministrative, salvo il diritto agli eredi di chiedere per le vie ordinarie la rata del soldo dovuto sino al giorno della morte; a quale oggetto rimane vietato a' ricevitori generali e distrettuali di ammettere per simili pagamenti di soldo agli uffiziali isolati di terra e di mare procure di qualunque notaio, dovendo le quietanze essere sottoscritte di proprio pugno degl' interessati, e col *visto* de' ricevitori generali e distrettuali, da servire un tal *visto* per l'autenticità delle firma.

Per facilitare agl' impiegati del ramo civile, che sono e saranno destinati in tutti i punti dei reali dominii, la riscossione de' soldi, e rimuoverne il ritardo, che ne avverrebbe se dovessero spedirsi le liberanze dopo pervenuti i certificati di esistenza e di servizio prestato dal dì primo di gennaio 1824 in poi venne adottato il seguente sistema, cioè:

Per quelli di Napoli soltanto la spedizione delle liberanze si fa in fine di ciascun mese per banco in testa loro, in vista de' certificati che l'autorità ed i funzionari destinati a rilasciarli come si è detto, deggiono far pervenire allo scrivano di razione il dì venti di ciascun mese.

E per quelli destinati ne' distretti della provincia di Napoli e di tutte le altre provincie del regno lo scrivano di razione forma in principio del prossimo entrante anno gli stati individuali ed in doppia spedizione, distinti per Ministeri, per provincia, per distretti e per capitoli degli stati discussi, dimostrando quanto spetti a ciascuno mensualmente per soldo netto del due e

mezzo per cento pel fondo vedovile e de' ritirati, e quindi per ogni altro emolumento di cui trovasi in possesso.

Di detti stati una spedizione vien dallo scrivano di razione rimessa a' controlori provinciali, co' quali si mette il funzionario in corrispondenza, perchè sorveglino e controllino gli analoghi pagamenti a carico de' ricevitori generali e distrettuali: e l'altra spedizione degli stati suddetti è dallo stesso scrivano di razione rimessa al pagator generale, il quale formandone gli esemplari corrispondenti, li rimette a' suoi sostituti pagatori nelle provincie, autorizzandoli a farne eseguire il puntuale pagamento appena spirato ogni mese, ed in vista de' certificati di esistenza e servizio.

Ogni qualunque movimento che dopo la spedizione di detti stati perviene allo scrivano di razione, vien da questo partecipato a' controlori provinciali i quali, trascrivendoli letteralmente ne fanno invio a' ricevitori generali e distrettuali, dietro di loro ricevuta nel registro. E così vengonsi a conoscere tutte le variazioni da tenersi presenti nella esecuzione de' pagamenti che non più corrispondono a' primitivi stati.

Appoderazioni.

Soltanto gl' isolati militari e gl' impiegati civili dimoranti nel governo di Napoli possono essere pagati per mezzo degli *appoderati*, quante volte costoro vengon nominati da' ministeri. Son conservate altresì le appoderazioni per gl' individui che non hanno assiento della forza attiva de' dazi indiretti, dell' amministrazione delle poste, de' reali lotti, delle acque e foreste e cacce, della regia zecca, della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico (a) del pari che per quelli de' legni della real marina. E continuano le appoderazioni per le spese urgenti di queste amministrazioni e di altre ancora che ne potessero aver bisogno, per la celerità del servizio e per lo accerto de' reali interessi.

Norma per gli appoderati.

Gli appoderati eligendi da' Ministri, van soggetti alle seguenti norme, cioè.

1.° Essi sono contabili materiali verso la tesoreria generale, e per conseguenza corrispondono direttamente col regio scrivano di razione; e dipendono dalla tesoreria medesima per tutto ciò che riguarda introito ed esito della rispettiva appoderazione.

2.° Ciascun appoderato nell' uscire da un tale esercizio rende il conto al suo successore, il quale, accettato che l' abbia, s' intende responsabile di tutte le operazioni del suo antecessore. In caso di dubbi se ne fa rapporto al Ministro delle finanze. Il silenzio che serba l' appoderato successore nello assumere le funzioni dell' antecessore, è un indizio dell' accettazione del conto di questo, e da ciò solo emerge la sua responsabilità per la gestione dell' appoderato che rimpiazza.

3.° Ricevono per lo primo mese dal regio scrivano di razione lo stato generale degl' individui relativi a ciascuna appoderazione co' soldi ed emolumenti dovuti a' medesimi, e san quindi avvisati officialmente dal detto funzionario di ogni aumento, o diminuzione che avvenir potesse dopo ricevuto quel primo stato.

4.° Vien loro liberata in fine di ciascun mese dalla tesoreria generale una somma equivalente in buon conto a' soldi da pagarsi a carico di ognuno di essi.

5.° Non possono ricevere un secondo abbonconto se non dopo aver giustificato il primo.

6.° La giustificazione della somma ricevuta dee consistere nel conto da rimettere al regio scrivano di razione in doppia spedizione non più tardi del giorno quindici di ciascun mese pel mese precedente.

In questo caso è portata ad introito la somma ricevuta dalla tesoreria generale, e ad esito i soldi ed altri emolumenti pagati agl' impiegati o agli uffiziali compresi nella rispettiva appoderazione.

7.° Unir deggiono al conto gli analoghi documenti, cioè i certificati di esistenza e servizio prestato, i fogli di rivista e le ricevute delle parti prendenti, nell'intelligenza che non possono ammettersi procure, ma le ricevute esser deggiono sottoscritte dagl' interessati medesimi, e vistate dagli appoderati, valendo il detto *visto* per autenticità della firma. Per gli analfabeti vien supplito col *segno di croce*, con l' intervento di due testimoni e col *visto* dell' appoderato.

Dalla presentazione de' documenti sono eccettuati gli appoderati di quelle reali segreterie e Ministeri di stato, pe' quali i rispettivi Ministri stimano opportuno di far continuare il sistema delle appoderazioni. In giustificazione dell' impiego de' fondi ricevuti, questa classe di appoderati è facoltata, giusta lo stabilimento in vigore, a rimettere uno stato emarginato degli uffiziali compresi nell' appoderazione, il quale serve di documento alla scrivania di razione pel ricevo de' soldi pagati loro dagli appoderati.

8.° Delle risulte di debito o di credito degli appoderati nel rispettivo conto lo scrivano di razione tien ragione nello spedire il primo abbonconto che segue la liquidazione del conto medesimo.

9.° Gli appoderati delle spese urgenti delle diverse amministrazioni sono egualmente contabili materiali verso la tesoreria generale, e corrispondono con lo scrivano di razione; beninteso che

(a) Il disposto per queste cinque amministrazioni è provvisorio, finchè non avranno assiento.

la giustifica del rispettivo conto è data in fine di ogni trimestre, e precisamente nel corso del primo mese del trimestre seguente, ponendosi all'appoggio gli analoghi documenti.

10.° E finalmente in principio di ogni anno vien rilasciato dallo scrivano di razione a ciascun appoderato un libretto, in cui il pagator generale della tesoreria generale ed i suoi sostituti nelle provincie e nelle valli registrar deggiono tutti i pagamenti che per effetto delle liberanze dello scrivano di razione e de'suoi sostituti sono stati fatti all'appoderato.

Degli stati decennali.

In fine di ogni decade son tenuti i ricevitori generali di rimettere al tesorier generale per numerario, tutti i documenti contestanti gli esiti di sopra descritti, e separatamente dagli altri esiti che eseguir deggiono in forza di mandati del pagatore generale, e de' *boni a matrice* degli Intendenti e di altre autorità sulle somme poste a loro disposizione, descrivendosi in uno stato in triplice spedizione, secondo il modello che loro trasmetterà il regio scrivano di razione. Il tesoriere generale accusando ricezione dei documenti in piè di uno degli stati, lo invia a' suoi sostituiti per loro cautela provvisoria, e quindi trasmette allo scrivano di razione i documenti medesimi con le altre due copie degli stati. Lo scrivano di razione, fattane eseguire la verifica con le scritture e con gli elementi che possiede nel suo ufficio, dispone le liberanze di regolarizzazione, previo il discarico e la scritturazione di esse nella sua contabilità, rimettendo una spedizione di detti stati al tesoriere generale con la dichiarazione di essersi riconosciuti regolari.

Per effetto di queste operazioni incontrando lo scrivano di razione documenti difettosi o irregolari, li rimette al controloro provinciale per procurarne la regolarizzazione da' ricevitori generali e distrettuali, deducendone l'ammontare in piè degli stati.

La regolarizzazione poi de' documenti rifiutati pervenir dee allo scrivano di razione per l'organo de' controlori provinciali non più tardi di giorni venti dalla data della ricezione, e con duplicati stati suppletori, per praticarsi su di essi le stesse operazioni di risulta.

Lo scrivano di razione subito che avrà avuto tali documenti regolarizzati, li fa nuovamente verificare fra lo spazio preciso di una settimana, osservando se gli adempimenti sieno stati eseguiti a tenore della lettera di rifiuto. Occorrendo però di dover respingere nuovamente qualche documento per non essere stato completamente regolarizzato, il ricevitor generale è tenuto di regolarizzarlo fra un'altra settimana; elasso il qual termine resta di niun valore, e l'importo va a suo danno. La stessa misura di rigore è prescritta contro i ricevitori generali per que' documenti rifiutati due volte, che quantunque restituiti in tempo debito, sieno nel caso di essere rifiutati la terza volta; non sono allora più rimessi nelle provincie; ma ne vien fatto rapporto al Ministro delle finanze per gli espedienti di rigore che si crederanno convenienti.

Liberanze semestrali a' capitalisti creditori della regia corte.

Per gli interessi da liberarsi semestralmente a' capitalisti creditori della regia corte, sia pel ramo degli emigrati, che per ogni altro cespite liquidato a loro favore dalla commessione creata co' decreti del 23 marzo 1818 e del 5 marzo 1819, non occorre di esigersi altro documento, all'infuori di quelli ch'emerger possono dagli stati di liquidazione. Tai creditori però non possono esser pagati dopo l'assiento fattone, se non quando han giustificato di non essere debitori della tesoreria generale o di altre amministrazioni fiscali.

Liquidazione e liberanze per le spese di seconda classe ne' dominii ol di quà del Faro.

Disposizioni generali.

Gli esiti di seconda classe per tutti i Ministeri non possono disporsi dallo scrivano di razione come le sue liberanze, senza che prima non sieno a lui pervenuti gli ordinativi da' rispettivi Ministeri o dalle rispettive Intendenze per la guerra e marina.

Nessun documento però richiedesi per gli ordinativi che da' Ministri di guerra e marina vengon tratti per saldo e final pagamento per l'acquisto di materiali, e per lavori, fabbriche ed altro, per ognuno de' quali il Ministro ordinatore, e per esso i rispettivi Intendenti militari unir deggiono un ristretto del conto denotante il genere acquistato o il lavoro ultimato col suo importo e coll'indicazione degli ordinativi di conto tratti precedentemente per l'oggetto medesimo.

Sono eccettuati gli ordinativi di seconda classe che vengon tratti per ispese decorse, indennità di accesso de' magistrati, per indennità di giro dei verificatori, ispettori, controlori ed altri agenti fiscali dipendenti da' diversi Ministeri, pe' quali vanno uniti agli ordinativi gli analoghi documenti contestanti l'importo della spesa occorsa.

Ministero degli affari interni.

Sono benanche eccettuati gli ordinativi di seconda classe del Ministero degli affari interni ch'esser deggiono accompagnati da' documenti come qui appresso.

1.° Per le spese destinate al mantenimento degli offici del Ministero degli affari interni e delle diverse amministrazioni che ne dipendono, non

vi è obbligo di unire alcun documento in appoggio degli ordinativi, considerandosi accordate le somme rispettive in linea di transazione.

2.° Per la spedizione delle staffette, per porto delle lettere esterne e pel trasporto de' diversi oggetti pel mezzo del procaccio ad uso del Ministero degli affari interni, gli ordinativi portano in appoggio lo statino formato nella direzione generale delle poste, in cui viene indicata la somma da pagarsi.

3.° Per le gratificazioni o sussidi conviene distinguere se sieno personali, o vengano pagati a qualche sottordinatore, a di cui carico rimane la distribuzione de' medesimi. Pe' primi gli ordinativi portano in appoggio la sola fede di vita di un notaio certificatore, pe' secondi non occorre alcun documento. Però se taluna delle gratificazioni portasse con sè l'obbligo di un servizio della persona cui è pagabile, allora, oltre il certificato di vita, conviene spedire anche il certificato di servizio vistato dal capo di quell'amministrazione in cui serve, giusta le indicazioni date negli ordinativi.

Similmente, se un sussidio o una gratificazione fosse accordata con qualche speciale condizione, l'ordinativo esser dee accompagnato da un certificato in cui dal capo della rispettiva amministrazione rimane adempiuta, salvo i casi particolari in cui piacesse al Re dispensare alla regola.

4.° Pe' soccorsi annuali e pe' supplimenti di dotazione a' diversi stabilimenti di beneficenza o di pubblica istruzione, siccome per la maggior parte de' medesimi le somme che vengon disposte a di loro favore formano solamente parte dell'introito che vien poi completato con le particolari dotazioni che loro provengono da altri cespiti, niun documento dee rimettersi in appoggio degli ordinativi, mentre i primi sono obbligati a dare il loro conto presso i Consigli degli ospizi e nella gran corte de' conti, ed i secondi presso la gran corte suddetta. Intanto nello stato discusso annuale per modo di osservazione viene indicata l'autorità, presso la quale ciascuno di tali stabilimenti è obbligato di dare il conto complessivo dell'intera amministrazione.

5.° Per le spese e dotazioni agli stabilimenti non compresi fra quelli sopra enunciati esser deggiono speditii in ciascun mese ordinativi di abbonconto; ed ogni conto trimestrale portar dee in appoggio il bilancio dell'introito ed esito accompagnato da' contratti, ove ve ne sieno. In tal caso i pagamenti van diretti a' capi di amministrazione o alle commissioni amministrative, che hanno in conseguenza l'obbligo di esibire gli stati delle spese occorse co' corrispondenti movimenti, oltre i ricevi degli appaltatori. Per le spese in economia gli ordinativi vengono similmente spediti a favore degli amministratori i quali ai bilanci trimestrali unir deggiono la superiore approvazione pel metodo tenuto, le *mercuriali* o gli apprezzi de' periti, lo stato de' movimenti ed i ricevi delle parti prendenti.

6.° Per le spese occorrenti al mantenimento della regia Università degli studi e de' gabinetti che ne dipendono, per le cliniche, per l'istituto d'incoraggiamento, per la biblioteca Brancacciana, pel museo Poliano, per la chiesa di S. Martino, per l'incoraggiamento di vaccinazione e per la scuola di scenografia, vengono spediti, secondo il bisogno, ordinativi di abbonconto. I capi di amministrazione presentano il loro conto trimestrale presso il Ministro degl' affari interni che ha cura di metterlo in appoggio degli ordinativi da trasmettersi alla tesoreria generale. Tai conti son vistati ed approvati dalle autorità cui sono subordinati, e corredati da' ricevi delle parti prendenti. Ove per taluno degl' indicati stabilimenti esistessero istruzioni speciali, il conto degli amministratori è renduto nelle forme in quelle prescritte. Nello stato discusso annuale si fan rilevare siffatte circostanze.

7.° Per le somme destinate al mantenimento di diversi comuni del regno per mancanza di rendite patrimoniali o di gabelle civiche, i fondi son liberati a' rispettivi Intendenti, e gli amministratori comunali ne rendon conto giusta le disposizioni contenute nella legge del 12 dicembre 1816.

8.° Per gli assegnamenti a' teatri e per le opere pubbliche ch' esser mai possono ordinate dal Re a carico del dipartimento degli affari interni, all'infuori del contratto che accompagna il primo ordinativo, niun altro documento dee rimettersi nella tesoreria generale, a meno che non venisse diversamente ordinato dal Re per le novelle opere o pe' nuovi appalti che avranno luogo.

9.° Pe' fondi provinciali la tesoreria generale si limita all' esame di quei soli documenti che il ministro ordinatore rimette in appoggio degli ordinativi, quando corrispondano alle indicazioni apposte negli ordinativi medesimi, e sieno corredati delle firme dell' autorità competenti.

Ministero della guerra.

La liquidazione degli oggetti del materiale della guerra e marina conosciuti sotto la seconda classe rimane a carico delle rispettive Intendenze generali, le quali ne rimangono contabili dirette verso la gran corte de' conti, e quindi obbligate di rimettere alla medesima i conti appoggiati da' rispettivi documenti non più tardi del mese di settembre di ciascun anno per l'anno precedente.

Ordinativi in crediti di banco.

Per gli ordinativi di seconda classe che vengon tratti per aprirsi crediti in banco ad ordinatori, a commessari di guerra e di marina, all' Inten-

dente di Napoli e ad altre autorità civili e militari, la scrivania di razione rilascia le sue liberanze su' mandati che le vengon dirette dalle autorità suddette.

Ordinativi in crediti nelle provincie.

Per gli ordinativi di seconda classe co' quali si aprono crediti nelle provincie del regno alle autorità ed a' funzionari di sopra espressi, le liberanze della scrivania di razione prescrivono a' ricevitori generali di tenere l'ammontare alla disposizione delle autorità medesime, le quali non possono avvalersene se non co' loro *boni a matrice* a favore di quelle persone per le quali tali fondi deggiono impiegarsi. (1)

Obblighi di col ro a cui disposizione sono aperti de' crediti.

È vietato alle autorità ed a' funzionari sì civili che militari, a disposizione de' quali sono aperti de' crediti, di poter tirare mandati o *boni* a di loro favore, dovendosi indicare ne' medesimi il nome ed il cognome delle parti prendenti, l'oggetto de' pagamenti e le somme o per acconto o per saldo, uniformemente a quanto verrà in seguito indicato per gli *ordinativi di saldo*; nell'intelligenza che deggiono le autorità e funzionari rimetterne copia al Ministero da cui essi dipendono, per la verifica, liquidazione ed approvazione del conto, salvo sempre il giudizio della gran corte de' conti che potrà risultare nella discussione dello stesso, sia in quanto all'autorità che l'ha formato, sia in quanto al Ministero, e per esso al suo agente che lo abbia ammesso ed approvato. — Sono eccettuati i pagamenti da farsi per le opere pubbliche provinciali dipendenti dal Ministero degli affari interni, per le quali è tenuto conto non solo de' crediti che venir possono aperti dal Ministero co' suoi ordinativi agl' Intendenti, ma benanche delle autorizzazioni del Ministro delle finanze per accettarsi i mandati degl' Intendenti a favore de' cassieri delle opere pubbliche dipendenti non già dagl' Intendenti, ma sibbene dalle deputazioni delle opere pubbliche provinciali.

Liquidazione e liberanze per le spese di terza classe ne' domini al di quà del Faro.

Tutti gli ordinativi di terza classe che ordinariamente riguardano oggetti straordinari ed imprevisti, e senza de' quali lo scrivano di razione non può fare le liberanze analoghe, han bisogno della sovrana approvazione; e deggiono i Ministri unire agli ordinativi il rapporto originale con la sacra firma del Re, ed indicare nei medesimi in qual momento di simili esiti, segnata co' sagri caratteri, la somma ordinata sia compresa.

(1) Vedine però una eccezione all' art. VII *del pagator generale*.

Sono eccettuati quegli ordinativi di terza classe, pe' quali i Ministri avranno ottenuto da S. M. ne' rispettivi stati discussi di poter esser tratti senza altra sovrana intelligenza.

Delle spese de' ponti e strade ne' domini al di quà del Faro.

Il ramo riunito de' ponti e strade, acque e foreste e della caccia, è diviso in personale e materiale; e la tesoreria generale osserva le seguenti norme per la esecuzione de' pagamenti destinati a un tal servizio.

I soldi degl' impiegati liberati sulla prima classe per mezzo degli assienti e con la stessa regola stabilita per tutte le altre amministrazioni del regno.

In quanto alle spese del materiale si eseguono queste regole.

I lavori delle strade di regio conto possono eseguirsi in quattro modi, cioè:

1.° per appalto, o sia contratto all' asta pubblica, e colla solennità de' fatali prescritti dalle leggi vigenti;

2.° per ordine, o sia per la elezione particolare che si fa dell' individuo che dee eseguire i lavori;

3.° per economia, in mancanza di contratti;

4.° per sommissione, o sia per offerta segreta.

Nel primo modo i contratti deggiono fissare i prezzi definitivi del lavoro e le condizioni analoghe che il direttor generale o gl' Intendenti crederanno di stabilire pe' vantaggi del lavoro da farsi.

Nel secondo l'opera è affidata ad un intraprenditore, il quale vien sorvegliato e diretto da un ingegnere de' ponti e strade del regno o da un perito da eligersi dagl' Intendenti, il quale giudicar dee del prezzo a corrispondenza della qualità del lavoro eseguito, quando un tal prezzo non siasi convenuto dall' Intendente ad una ragione fissa.

Nel terzo modo, quando il direttor generale, o gl' Intendenti per mancanza di un partito dovesser disporre un lavoro per economia, procurar deggiono l'acquisto de' materiali, la mano d'opera e tutt' altro che occorrer potrà pel lavoro.

E nel quarto finalmente, allorchè il direttor generale o gl' Intendenti stimeranno di procurare per un lavoro da farsi una licitazione segreta per ottenere sul prezzo delle offerte un ribasso, accordar deggiono la esecuzione dell' opera al minore offerente. — Tutte queste disposizioni dovran venire approvate dal Ministro delle finanze.

Ogni strada nuova del regno di regio conto esser dee approvata con decreto del Re.

Le *spese relative al mantenimento delle strade* appartengono alla seconda classe, e van soggette in conseguenza agli ordinativi del Ministro delle finanze. Son esse eseguite dal dì primo di gennaio 1824 in poi nel seguente modo, cioè:

Il direttor generale de' ponti e strade rimette subito al Ministro delle finanze le copie legali di tutti i contratti e di tutte le convenzioni stabilite co' diversi partitari, accompagnate da un elenco in doppia spedizione. Ed in fine di ciascun mese il direttor generale, facendosi rimettere dagl' Intendenti delle provincie i certificati della manutenzione eseguita delle strade a carico di ogni partitario, ne fa l' invio al Ministero accompagnandolo con un elenco in tripla spedizione. — La scrivania di razione ricevendo dal Ministero i contratti ed i certificati mensuali del servizio adempito con corrispondenti ordinativi, stabilisce co' primi il conto corrente a ciascun partitario, e spedisce co' secondi le liberanze direttamente a di loro favore, discaricandone le sue scritture sopra que' luoghi che saranno indicati negli elenchi.

Le spese relative alla costruzione ed alla riattazione delle strade appartengono del pari alla seconda classe, e son pagate nel seguente modo.

In fine di ogni mese il direttor generale fa la domanda al Ministro delle finanze de' fondi che prudenzialmente saran creduti necessari di erogarsi, distinguendo il servizio di ciascuna strada e di ciascuna provincia. — Il Ministro dietro tali domande appronta gli ordinativi corrispondenti su la tesoreria generale alla disposizione degl' Intendenti, i quali avendo credito aperto co' mandati del pagator generale dietro le liberanze dello scrivano di razione, rilasciano i loro *boni a matrice* a favore de' partitari e degl' interessati diretti pe' lavori eseguiti, sempre però co' documenti in appoggio su le norme sopra indicate e co' sistemi organici della direzione generale dei ponti e strade.

Gl' Intendenti provinciali deggion poi sotto la loro responsabilità rendere il conto annuale delle spese da essi disposte co' loro *boni* per la sola costruzione e riattazione delle strade di ciascuna provincia, giacchè quelle che si erogano per la loro manutenzione rimangono a carico della tesoreria generale, la quale, come si è detto, fa i pagamenti direttamente a' partitari. — Tai conti annuali si rimettono non più tardi del quarto mese, o sia per tutto aprile di ciascun anno per l' anno precedente, al direttor generale de' ponti e strade, distinguendosi i lavori eseguiti o principiati e da terminarsi, e bilanciando l' ammontar di essi co' pagamenti fatti. — Si fa in fine de' conti annuali una ricapitolazione di tutti i lavori occorsi nell' anno con la stessa distinzione unendovi tutti i documenti originali voluti per lo servizio delle strade da' regolamenti organici di questo ramo e le matrici de' *boni* rilasciati a ciascun interessato. — Il direttor generale fra lo spazio di due mesi dopo ricevuti i conti, o sia non più tardi della fine di giugno di ciascun anno per l' anno antecedente, li fa esaminare concordandoli in tutte le parti con completa regolarità, e trovatili esatti, li munisce del suo *visto e verificato*, e ne fa l' invio al Ministro di finanze, da cui dopo un esame sommario si passeranno alla scrivania di razione. Questa allora centralizzandoli con tutti gli altri conti e documenti, li trasmetterà alla gran Corte de' conti ne' conti generali di sua gestione annuale per la debita discussione.

La gran Corte de' conti ricevendoli unitamente ad una dimostrazione generale di essi per tutte le provincie, o sia ricevendo il conto morale del direttor generale de' ponti e strade, ed incontrando delle irregolarità, o avendo motivo di far delle osservazioni, si dirige a' rispettivi Intendenti, come quelli che avendo amministrati i fondi corrispondenti, risultano per conseguenza contabili materiali di siffatta amministrazione e tenuti per legge a rispondere e regolarizzare ogni qualunque detrimento che potessero risentire i reali interessi.

Delle spese delle prigioni civili ne' dominii al di quà del Faro.

Il servizio delle prigioni civili a carico del Ministero degli affari interni viene anche distinto in personale e materiale, ma l' uno e l' altro è dichiarato esito di seconda classe.

Per lo pagamento del personale fissato col real decreto del dì primo di gennaio 1817, il Ministero degli affari interni su' crediti del suo stato discusso, *fondi generali*, trae ordinativi a disposizione degl' Intendenti per lo servizio di tutte le prigioni del regno per abbonconto di soldi di ciascun mese, eccetto soltanto per quelli dell' amministrazione delle prigioni di Napoli.

Gl' Intendenti dispongono co' loro *boni a matrice* il pagamento mensuale de' soldi dovuti agli impiegati, facendo in dorso delle matrici de' *boni* certificare l' esistenza ed il servizio prestato dai procuratori regi delle Corti civili o criminali, e da' giudici regi ne' luoghi ove non risiedono le Corti.

Ogni altro soldo straordinario e qualunque gratificazione che potrà accordarsi a di più di quanto fu fissato col decreto del dì primo di gennaio 1817, ha bisogno della sovrana autorizzazione per via di reali rescritti da comunicarsi alla scrivania di razione per organo del Ministero delle finanze.

In fine del secondo trimestre, e non più tardi del mese seguente, gl' Intendenti fan pervenire al Ministero degli affari interni il conto o sia bilancio dell' introito e de' pagamenti fatti, e di quelli da farsi in saldo del trimestre, in triplice spedizione, unendovi le matrici quietanzate dalle parti prendenti e vistate dagl' Intendenti.

Il ministro facendo praticare sopra de' conti un esame sommario, li rimette alla scrivania di razione co' documenti in doppia spedizione di ciascun conto (dovendo una di esse servire per la controloria generale), e cogli ordinativi di saldo.

Son disposte le liberanze sugli abbonconti ordinanzati sino alla fine del secondo trimestre, tempo in cui pervenir deggiono alla scrivania di razione i conti del primo; e così anche si pratica pe' trimestri successivi di ciascun anno: ma venendo ritardati i conti per un tempo maggiore, è autorizzata l'officina di sospendere le liberanze dal settimo mese in poi e di farne rapporto al Ministro degli affari interni, rendendone intanto consapevole anche il Ministro delle finanze.

Il mantenimento de' detenuti sani ed infermi nelle prigioni ed ospedali civili di tutto il regno può essere regolato o con un partito generale, o con diversi partiti, o per economia; ma in qualunque modo sempre appartiene alla seconda classe dello stato discusso del Ministro degli affari interni, *fondi generali*, ed è pagato per mezzo degli ordinativi del Ministero.

Essendovi un partito generale, o partiti particolari per provincie, lo scrivano di razione dispone le sue liberanze a norma del convenuto ne' medesimi sia in quanto a' prezzi; sia in quanto a' periodi, sia finalmente in quanto alle circostanze particolari che mai si fossero convenute

Il Ministro degli affari interni su' quadri di effettivo che gl' intendenti gli dirigono del numero de' detenuti sani ed infermi esistenti al primo giorno di ciascun mese, trae gli ordinativi di abbonconto mensuale sulla tesoreria generale a favore de' partitari corrispondenti ed ai termini del rispettivo contratto.

In fine di ciascun trimestre, e nel corso del primo mese del trimestre seguente, il fornitore generale o i partitari particolari fanno pervenire al Ministero degli affari interni o direttamente, o per mezzo degl' Intendenti delle provincie, il bilancio in triplice spedizione degli alimenti somministrati a' detenuti nel trimestre, dimostrandone l' importo a' prezzi del contratto, colla deduzione degli abbonconti ricevuti, e colla risulta o di debito o di credito, unendovi gli analoghi documenti.

Il Ministro, verificati i bilanci, li rimette alla scrivania di razione in doppia spedizione, (da servire una per la controloria generale) co' documenti, accompagnandovi gli ordinativi di saldo nel caso di avanzo del fornitore. Nel caso poi di debito, ne terrà conto per diminuirne l' ammontare sul primo abbonconto che dovrà disporre.

La scrivania di razione esamina i bilanci prima di dar corso agli ordinativi di saldo; ed avendo motivo di farvi delle modificazioni, ne diminuisce l'ammontare dagli ordinativi, facendone rapporto al Ministro, ed esprimendo in piè del bilancio le riduzioni.

In caso poi che il bilancio presentasse un debito, si tien conto delle modificazioni nel trimestre posteriore. Affinchè il Ministero degli affari interni possa essere nel caso di spedire gli ordinativi di abbonconto del primo mese di ciascun anno, gl' intendenti delle provincie stabilire deggiono e rimettere ne' primi giorni dell' anno al Ministero le liste nominative.

Gli stati poi mensuali che il Ministero fa pervenire in doppia spedizione allo scrivano di razione fan conoscere distintamente ed individualmente i movimenti de' detenuti, sia per uscita dalle prigioni, per morte o altro, sia per entrata o sortita, osservandosi ne' movimenti la norma delle giornate progressive dal primo sino all'ultimo giorno del mese, onde ottenersi una maggior facilità nella composizione e verifica della ricapitolazione in dorso di detti stati.

Deggiono unirsi agli stati mensuali i biglietti di ammissione firmati dagl' intendenti, o in loro mancanza dalle altre autorità prescritte dal regolamento delle prigioni cui potessero rigoardare, come ancora deggiono unirsi i biglietti di uscita sia dalle prigioni, sia dagli ospedali giusta l' altro modello che del pari verrà loro trasmesso.

Le date de' biglietti di entrata ed uscita saranno poste in lettere.

Ogni viziatura farà rigettarli, con farsene la deduzione de' viveri corrispondenti.

Ne' casi in cui la sussistenza de' detenuti sani ed infermi è regolata per economia, il metodo di giustificarla e di liquidarla viene eseguito cogli stessi documenti di sopra espressi; ma deggiano concorrervi le ministeriali autorizzazioni, qualora il Ministro degli affari interni non credesse benanche di provocare dal Re la sovrana sanzione.

I prezzi degli alimenti son giustificati dalle competenti *mercuriali*, quando non siensi fatti de' contratti parziali.

Ed i pagamenti van documentati colle matrici de' *boni* che si rilasciano agl' incaricati nell'acquisto de' generi medesimi.

Il servizio in economia è ordinariamente addossato agli amministratori, qualora il Ministro degli affari interni non disponga diversamente; nel quale caso dee parteciparlo alla scrivania di razione per le analoghe disposizioni di risulta.

Si stabilisce infine che regolandosi questo servizio in economia, ogni spesa straordinaria ed estranea a' consueti viveri ed altre somministrazioni dee dagli amministratori giustificarsi colle copie legali delle autorizzazioni ministeriali o approvazioni ricevutene.

La composizione degli alimenti ed il regime intrinseco in generale de' detenuti civili son rilevati dal regolamento organico approvato col decreto de' 18 dicembre 1817.

Verificandosi che i conti e documenti da rimettersi dagl' Intendenti delle provincie non pervenissero ne' periodi prescritti ne' diversi articoli precedenti, o se ne rimanessero taluni non adempiti a' termini degli stabilimenti, nel primo caso la scrivania di razione può sospendere (e-

selusa qualunque circostanza straordinaria definita da' Ministri) la spedizione delle liberanze per lo pagamento de' fondi destinati al mantenimento delle officine delle Intendenze; e nel secondo caso può tener sospeso il pagamento di una somma eguale all' importo de' documenti illegali per rimborsarla all' arrivo de' documenti rettificati.

Quante volte finalmente il servizio delle prigioni si eseguisse per appalto ed occorressero delle spese in esso non prevedutesi liberano sopra ordinativi del Ministro degli affari interni i fondi che si giudicano necessari, a favore degli amministratori che sono obbligati a renderne conto presso la tesoreria generale, rimettendosi i documenti dal Ministro o con lettera allo scrivano di razione, o acchiudendoli nell' ordinativo di saldo se rimanesse ancora qualche somma da pagarsi. Ciascuna partita di esito porta in giustificazione, oltre al ricevo ed apprezzo, la copia di autorizzazione sovrana, quando non si sia comunicato precedentemente qualche sovrano rescritto per lo stesso oggetto di spesa; nel qual caso se ne dee far menzione nell' ordinativo.

Delle spese de' diversi instituti dipendenti dal Ministero degli affari interni ne' dominii al di quà del Faro.

Il convitto del carminello, la giunta di pubblica istruzione, i conservatorii di musica, le scuole normali ed ex gesuitiche, le scuole gratuite delle fanciulle e lo stabilimento della veterinaria dipendono, in quanto a' soldi soltanto, dalla scrivania di razione e dalla controloria generale, e son pagati per mezzo degli assienti su la prima classe degli stati discussi del Ministero degli affari interni.

L' archivio generale, la soprintendenza generale di salute, le case di correzione, i reali licei, e le altre case di educazione son pagate su la seconda classe, o sia con ordinativi del Ministero degli affari interni, o per intero o per una parte de' loro bisogni. Questi stabilimenti rendono i di loro conti alla gran corte de' conti in fine di ciascun anno co' documenti giustificativi degli introiti e degli esiti del rispettivo stabilimento, secondo i regolamenti attualmente in vigore.

Dovendosi però ottenere nella scrivania di razione gli assienti degli impiegati in questi stabilimenti, sono nell' obbligo i loro capi di rimettere direttamente alla officina in fine di ciascun mese i ruoli emarginati de' rispettivi impiegati, dimostrando il soldo pagato a ciascuno netto del due e mezzo per cento pel fondo delle vedove e dei ritirati, e la rata loro ritenuta per questo oggetto, del di cui ammontare i capi de' detti stabilimenti far deggiono mensualmente il versamento con polizze a favore del tesoriere generale, il quale prima di farsene introito, si assicura dal regio Scrivano di razione se le quantità ritenute sieno in corrispondenza degli assienti stabiliti.

De' sostituti dello scrivano di razione per le spese ne' dominii al di là del Faro.

I sostituti dello scrivano di razione ne' reali dominii oltre il Faro ricevono da questo funzionario un notamento degli uffiziali isolati di terra e di mare di qualunque grado, per istabilire colà la corrispondente scrittura degli assienti, la quale vien poi modificata da' movimenti posteriori, secondo gli avvisi officiali che volta per volta ricevono dal funzionario medesimo. Quest' ultimo per poter far pervenire un tal notamento, ne dee preventivamente ricevere lo stato individuale dal Ministro della guerra e della marina, nello stesso modo che si pratica per gli offiziali isolati di destino ne' reali dominii al di quà del Faro (a).

Viene spedito altresì dallo scrivano di razione a' sostituti un altro estratto dello stato discusso della guerra e marina, per la parte de' crediti che vengon accordati per lo servizio de' citati due rami in que' reali dominii, e questo primitivo estratto è del pari regolato dagli aumenti o dalle inversioni de' crediti che per la regolarità del servizio esser potessero necessari, e per le quali è cura dello scrivano di razione di passarne volta per volta gli analoghi avvisi a' suoi sostituti.

Questi agenti spediscono le loro liberanze provvisorie, dirigendole ai sostituti del pagator generale col *verificato* de' sostituti del controloro generale, ma soltanto pe' seguenti oggetti, cioè:

1.° Pe' soldi ed altri emolumenti dovuti agli uffiziali isolati di guerra e marina;

2.° Per gli abbonconti di paghe, prest ed indennità spettanti a' corpi colà stazionati;

3.° Per gli abbonconti delle sussistenze, o sieno viveri, foraggi e razioni da bocca a bordo dei reali legni da guerra, a favore de' fornitori o di altri incaricati.

4.° Per gli abbonconti degli ospedali, cioè vitto, medicamenti e mobilio pe' militari infermi di terra e di mare, che saranno curati in quegli ospedali militari.

5.° Pe' saldi semestrali delle sussistenze, e dei generi degli ospedali espressi di sopra, qualora simili oggetti dipendano da un appalto partico-

(a) *Disposizione transitoria.* E qualora per la fine di gennaio del prossimo venturo anno 1824. gli anzidetti sostituti non ancora avranno ricevuto il notamento indicato, in questo caso i pagamenti delle classi d' isolati son disposti da' sostituti medesimi sopra i fogli di rivista de' commessari di guerra, bonificandosi soltanto gli averi attribuiti colle tariffe vigenti, secondo i rispettivi gradi e nella posizione in cui si troverà ciascun uffiziale isolato. Ogni altro avere straordinario che potrà appartenere a' medesimi, sarà loro bonificato col richiamo de' mesi antecedenti, in vista del divisato notamento di assiento.

lare stabilito pel solo servizio di que' reali domìnii.

6.° E finalmente per gli ordinativi che su' capitoli di seconda e terza classe potranno trarsi da' due vice-Intendenti dell' esercito e da' capi di servizio della real marina, a tenore di ciò che trovasi stabilito nelle rispettive ordinanze di amministrazione.

La spedizione delle liberanze per gli oggetti sopra espressi è regolata da' sostituti cogli stessi documenti e colle stesse regole ed analogamente alle ordinanze amministrative di terra e di mare per lo servizio di que' reali domini.

Gli aggiusti di soldi e di provvisione a' reggimenti e corpi del real esercito di residenza o di transito nella Sicilia, dal dì primo di gennaio 1824 in poi formarsi deggiono in Napoli dallo Scrivano di razione, e non già da' suoi sostituti in que' reali dominii; e per conseguenza ogni liberanza di saldo che deriva da quegli aggiusti, esser dee disposta dallo scrivano di razione con suoi ordini sopra i rispettivi sostituti.

Le liquidazioni delle sussistenze in generale, e de' viveri, della medela e del mobilio degli ospedali militari, allorchè non dipendano da un appalto generale, ma da contratti particolari, per lo solo servizio della Sicilia, son preparate da' suoi sostituti liberandone provvisoriamente gli avanzi che potessero risultarne, e quindi vengon trasmesse allo scrivano di razione in doppia spedizione e con tutti i documenti originali per essere corroborate di firma da questo funzionario trovandole regolari, con dar loro avviso dei risultamenti.

Per potersi eseguire quanto sta di sopra prescritto deggiono i sostituti dello scrivano di razione in Palermo e Messina rimettere al tesoriere generale in fine di ciascun mese, e non più tardi del giorno dieci del mese seguente, una distinta dimostrazione in quadrupla spedizione di tutte le liberanze da essi rilasciate, ed a questa dimostrazione unir deggiono tutti i documenti originali che han ritirati per le liberanze rilasciate. Il tesoriere generale passa le dimostrazioni e i documenti suddetti allo scrivano di razione per le operazioni delle quali or ora è parola.

Lo scrivano di razione in vista della dimostrazione ne fa eseguire la verifica co' documenti; e trovandola regolare la certifica in piedi di una di esse, e la respingerà al corrispondente suo sostituto per cautela della sua officina: e viceversa, trovando de' documenti mancanti o difettosi, ne deduce l' ammontare dalla somma totale; e nel rimetterla al suo sostituto indica i motivi della deduzione fatta per ottenerne la correzione, la quale esser dee accompagnata da un' altra dimostrazione suppletoria anche in quadrupla spedizione, sopra di cui si pratica l' eguale verifica.

Dopo di ciò lo scrivano di razione rimettendo al tesoriere generale un' altra copia della dimostrazione colle osservazioni, se mai ve ne sieno, per lo conteggio che lo riguarda per l' annuo pagamento delle once settecentomila, spedisce le liberanze di regolarizzazione, e fa discaricare l' esito su la scrittura degli assienti e degli stati discussi, e dispone la formazione degli aggiusti di soldi e di provvisione a' reggimenti e corpi del real esercito stazionati nella Sicilia, del pari che le liquidazioni delle sussistenze e degli ospedali a favore degl' incaricati o partitari. — Tali aggiusti subiscono poi lo stesso esame presso le corrispondenti officine di verifiche, come sta prescritto per gli aggiusti de' corpi staziunati ne' reali dominii al di quà del Faro.

De' bilanci e del chiudimento annuale della scrittura dello scrivano di razione.

Lo scrivano di razione in fine di ciascun mese, e non più tardi del giorno quindici del mese seguente, stabilir dee e rimettere al Ministro delle finanze lo stato di situazione, o sia un bilancio generale distinto per ministeri e per capitoli de' crediti accordati e delle liberanze spedite sul duodecimo cumulato per conto di tutti i Ministeri, e fa contemporaneamente pervenire a ciascuno de' Ministeri un estratto della situazione. Tali stati generali son corroborati dal *visto* e *verificato* del controloro generale.

A 31 di dicembre di ciascun anno lo scrivano di razione chiude il conto dello stato discusso di ogni Ministero, e deducendo dal credito accordato nel corso dell' anno l' ammontare delle liberanze spedite, annulla il residuo che ne risulta per sola formalità di scrittura, dando termine con ciò alla sua gestione annuale; ben inteso però che per effetto di questa operazione troppo necessaria per la celere formazione dei conti, il credito residuale di ciascun capitolo, come sopra annullato per formalità di scrittura, vien fatto rinascere colla dicitura *Resta dell' anno precedente*; e per questa misura ha luogo dal dì primo di gennaio del secondo anno la continuazione delle liberanze de' pagamenti relativi all' anno precedente, ma in registri separati.

In fine di un biennio poi, o sia al dì trentuno di dicembre del secondo anno di ciascuno esercizio tutti i residui di credito rimasti disponibili, son definitivamente annullati e dichiarati fondi liberi. Si eccettuano da questa misura soltanto i residui de' crediti su' fondi provinciali, che formeranno sempre un cumulo annuale disponibile dal Ministero degli affari interni.

Le liberanze spedite a tutto il dì 31 di dicembre di ciascun anno su' crediti dello stesso esercizio, e che per la chiusura de' conti non si troveranno adempite di pagamento, sono annullate e rinnovate senz' alcuna formalità sulla ge-

stione seguente; ma non sono rinnovate quelle apedite sulle reste de' crediti dell' anno precedente, restando queste seconde annullate e comprese ne' fondi liberi di sopra espressi.

Ammortizzandosi i residui de' crediti e le liberanze non estinte, non rimane cancellato il diritto che possa mai appartenere agli interessati per qualunque oggetto compreso nelle varie classi dello stato discusso, e che per remora di giustificazione o di liquidazione, o di altro legittimo motivo qualunque, non abbia potuto essere soddisfatto nel corso di un biennio. In conseguenza di che qualunque pagamento che per ragione liquida dee farsi in seguito, ha effetto sul credito che su la gestione corrente viene dal Re accordato a ciascun Ministero per conto di arretrati di esercizi chiusi.

Regolarizzazione de' pagamenti che per casi di urgenza si eseguono in linea provvisoria dalla tesoreria generale.

La sicurezza degl' interessi del regio erario e la regolarità de' conti delle spese pubbliche emergendo principalmente dalla esatta esecuzione delle disposizioni consegnate col regolamento annesso al real decreto de' 15 di dicembre 1823. sul servizio della tesoreria generale e delle varie dipendenze dello stato, le quali colla tesoreria medesima han rapporto; sono richiamate alla più stretta osservanza cosiffatte disposizioni, in quanto al modo secondo cui deggiono effettuarsi i pagamenti attinenti ad ognuna delle tre classi nelle quali si ripartiscono gli esiti tutti dello stato.

Qualora però l' urgenza del servizio non permettesse talvolta di darsi luogo a tutte le ritualità sopra stabilite, per dover procedere alla esecuzione di un pagamento, ovvero non esistesse o fosse esaurito il credito apposito sullo stato discusso corrispondente; la tesoreria generale per gli esiti della prima classe, e le reali segreterie e Ministeri di Stato rispettivi per quelli relativi alle ultime due, sono facoltati in tai casi di urgenza a rivolgersi al Ministro segretario di Stato delle finanze, per ottenere le disposizioni opportune onde autorizzarsi il pagamento in linea provvisoria.

Subitochè il pagamento sarà esatto ed in tal modo effettuato, il Ministro per conto di cui avrà esso avuto luogo, dovrà procederne alla regolarizzazione, onde possa figurar convenevolmente su le scritture della tesoreria generale, sia con trarne l' analogo ordinativo, sia con provocare dal Re l' apertura del credito, laddove manchi sullo stato discusso, sia in fine col rimettere alla tesoreria que' documenti che per avventura non han potuto essere precedentemente inviati. — Ma una tale regolarizzazione oltrepassar non dee la fine del mese, nel corso del quale il pagamento provvisorio fosse stato eseguito. Laddove terminato il mese, il pagamento provvisorio non abbia potuto ricevere la sua debita regolarizzazione per de' motivi ragionevoli, il Ministro cui esso si riferisce, dee sottoporre alla sovrana intelligenza questi motivi, con proporre al tempo stesso le misure che giudicherà proprie ad ottenersi la regolarizzazione indicata.

La tesoreria generale dee far conoscere con suo rapporto in ogni fine di mese al Ministro delle finanze i pagamenti che per casi di urgenza avessero mai avuto luogo nel corso del mese in forma provvisoria per conto delle diverse Segreterie e Ministeri di Stato, indicando i pagamenti che sono stati regolarizzati, e gli altri che mancassero tuttavia di tale adempimento; su di che lo stesso Ministro rassegnar dee al Re speciale rapporto. *Dec. e Reg. del 5 dicembre* 1825.

ART. VI. *Del pagator generale.*

Al pagator generale è affidata la esecuzione degli esiti, dietro le liberanze dello scrivano di razione vidimate dal controloro generale.

Questi esiti si fanno o in Napoli o nelle provincie. Nel primo caso i pagamenti si eseguono o con polizze di banco o con lavori rappresentanti numerario sopra i fondi che si passano dal tesoriere generale. Nel secondo, si fanno i pagamenti da' ricevitori generali, direttamente su le liberanze dello scrivano di razione per le spese di prima classe, con mandati della pagatoria per quelle di seconda e di terza.

Il pagator generale rende annuo conto della sua gestione alla gran corte de' conti.

All' introito si dà debito di tutte le somme versategli dal tesorier generale, distinte per natura di valori, nel corso dell' anno, del pari che delle reste dell' anno antecedente.

All' esito si dà credito delle somme pagate, anche per natura di valori ed a carico di ciascun Ministero, in estinzione delle corrispondenti liberanze che gli si spediscono dalla scrivania di razione, vidimate dal controloro generale.

L' ammontare dell' introito dee conseguentemente corrispondere con l' ammontare dell' esito che porta il tesoriere generale per l' anno stesso.

Gli esiti son giustificati da' documenti riuniti in altrettanti volumi per quanti sono i Ministeri. *d. Reg. del* 1823, *art.* 8, 11; 123 *a* 137; *e* 188 *a* 199.

I mandati da spedirsi dal pagator generale sopra i ricevitori delle provincie come suoi sostituti, relativi a' pagamenti di seconda e terza classe, saranno regolati nel modo espresso nelle corrispondenti liberanze rilasciate dalla scrivania di razione e vidimate dal controloro generale. Quest'ultimo funzionario avrà cura di prenderne nota distinta, con passare gli avvisi corrispondenti a' controlori delle provincie suoi sostituti per averne ragione nell' atto del pagamento.

Affinchè questa parte di servizio sia regolata a dovere dalla pagatoria generale, il controloro

generale procurerà che le liberanze sieno passate al pagator generale non più tardi del giorno precedente di ciascun corriere, onde potersi dar luogo alla spedizione de'mandati, eccetto solamente qualche pagamento di urgenza che dovrà necessariamente spedirsi nel giorno stesso del corriere.

Sarà ogni esito ammesso in favor del pagator generale qualora, in appoggio delle corrispondenti liberanze, pe' pagamenti in valori rappresentanti numerario (per quanto riguardano effetti di scadenza), si avrà ricevuta delle parti prendenti, a favore delle quali sono disposti: per quelli poi che riguardano regolarizzazione, gli stati originali firmati dal tesoriere generale; pe'pagamenti da eseguirsi nelle provincie, i mandati quietanzati dalle parti, vistati da'controlori provinciali col bollo de' ricevitori generali (1).

Il pagator generale riceverà per mezzo del tesoriere generale ed in ogni decade i documenti di esito che si rimetteranno da' ricevitori generali per pagamenti da essi loro fatti in virtù di mandati o *boni* accennati nell' articolo precedente, accompagnati da uno stato d' invio che dimostri l' ammontare di detti documenti colla distinzione degli esercizi. In fine della stessa decade i controlori provinciali rimetteranno al controloro generale il notamento distinto dei pagamenti tratto dalle proprie scritture, perchè possa questo funzionario farne prendere registro nella sua officina.

Il suddetto pagator generale farà sollecitamente stabilire l' esame degli enunciati documenti; e trovandoli in regola gli ammetterà a suo debito, dandone credito al tesoriere generale, coi fondi d'amministrazione del quale sono stati eseguiti i pagamenti: laddove poi fossero riconosciuti irregolari o difettosi, ne farà il rifiuto, respingendoli di nuovo al ricevitore generale cui riguardavano, e passandone notizia al controloro generale per le operazioni di concordanza da sua parte.

Dall' ammontare de' documenti di esito che dal pagator generale saranno stati trovati ricettibili, dopo averne presa scrittura a favore del tesoriere generale ne saranno rilasciate le ricevute contabili a' respettivi ricevitori generali che dovranno esibirle in discarico de loro conti. Tali ricevute dinoteranno la data dell' invio, l' importo di esso, la parte rifiutata (nel caso vi sia) e tutt' altro che si crederà necessario. Esse saranno formate a matrice; e dopo essere state segnate dal pagator generale e vidimate dal controloro generale, verranno spedite al tesoriere generale, il quale ne prenderà ragione sulle sue scritture, dandone credito a' diversi ricevitori generali cui sono dirette, e debito al pagator generale suddetto, e le munirà della sua firma. Riterrà presso di se per cautela la matrice, e restituirà allo stesso pagator generale la ricevuta contabile perchè possa costui farne l' invio a' di lui sostituti nelle provincie

Gl' Intendanti, i commessari ordinatori e gli altri funzionari nelle provincie, cui verranno liberate delle somme per oggetti di real servizio per conto de' ripartimenti della guerra, degli affari interni e di altri Ministeri, potranno disporre dell' importo sopra i ricevitori generali in partite diverse secondo il bisogno, mediante loro *boni* parziali, a favore però delle parti prendenti e non già di essi medesimi o de' loro impiegati. Le somme quindi che verranno liberate per tal causa, porteranno la dicitura a *disposizione* tanto nelle liberanze della regia scrivania di razione, quanto ne' mandati del pagator generale.

Qualora però per qualche caso straordinario le somme dovessero pagarsi direttamente a' citati funzionari delle provincie, come verrebbe espresso negli ordinativi degl' indicati ripartimenti della guerra e degli affari interni, o di qualsivoglia altro ministero, in tal caso le liberanze della scrivania di razione ed i mandati della pagatoria generale porteranno la dicitura a *favore*, ed i ricevitori generali eseguiranno il pagamento direttamente a' citati funzionari.

I boni di cui di sopra è parola, dovranno essere formati a matrice, indicando la somma del credito che il pagator generale ha aperto a' procitati funzionari, il numero e la data del mandato che contiene il credito, del pari che tutti gli altri dettagli che si crederanno necessari, con dichiarazione che detti *boni* sieno puramente e semplicemente da pagarsi alle parti prendenti, senza dare al ricevitore l' obbligo di verificare le condizioni che debbonsi presumere verificate dagl' Intendenti o Ordinatori. I ricevitori generali in ogni chiusura decadaria di cassa, per questi esiti in vece di rimettere al pagator generale i di lui mandati debitamente quietanzati, come praticar debbono per tutti gli altri pagamenti loro gravati, spediranno al medesimo i *boni* de' suddetti Intendenti, commessari ordinatori ed altri funzionari, accompagnati da uno stato di dettaglio conforme al modello che loro sarà inviato, e passeranno a' medesimi le matrici de' *boni* anzidetti perchè possano costoro avvalersene nella reddizione del conto dell' impiego de' fondi ricevuti. Il pagator generale procederà in seguito alla verifica di detti *boni*, per quanto semplicemente e solamente riguarda la sussistenza del credito e la firma della parte prendente, a favore della quale è disposta la somma, e trovandoli compresi in tal credito ne rilascerà le ricevute contabili.

A misura che rimarrà estinto dal pagator generale ciascun mandato di qualcheduno de' crediti aperti, come sopra, a favore degl' Intendenti, commessari ordinatori o altri funzionari,

(1) Se n' eccettuano i mandati che riguardano somme poste a disposizione delle diverse autorità per oggetti di real servizio, per le quali dovranno unirsi alle liberanze i *boni* tratti dalle autorità medesime, *Reg. del* 1823 *art.* 130.

sarà cura del ricevitor generale di passarlo nelle mani di quelle autorità cui appartiene, col dettaglio distinto in dorso de' *boni* tratti sopra di essi e colla dichiarazione della loro estensione.

Con questa misura non s' intendono dispensati gl' Intendenti, i commissari ordinatori o gli altri funzionari dal dover rendere conto a' rispettivi dipartimenti da cui dipendono, dell' uso fatto delle somme riscosse co' dinotati loro *boni* accompagnandovi le matrici di essi e tutti i documenti all' appoggio, che a tal oggetto ritireranno dalle parti prendenti e conserveranno presso di loro, senza farli passare a' ricevitori generali nell' atto della spedizione de' *boni*.

Siccome fra le somme che si pongono a disposizione degl' Intendenti per le spese del real servizio a carico del Ministero degli affari interni si comprendono quelle che riguardano i fondi provinciali, su di che con real decreto del 19 di novembre 1819 venne ordinato di essere le somme non pagate nel corso di un biennio esentate dalla deduzione diffinitiva prescritta nella real determinazione del 31 dicembre 1817, ma bensì farsi di esse il passaggio da un anno all' altro; avendo l' esperienza fatto conoscere che il trasporto di tali reste forma un inviluppo nelle scritture della real tesoreria così pel conto da tenersi di tante piccole partite rimaste inestinte, che per la dimostrazione da esibirsi alla gran corte de' conti e ad oggetto che questa parte di servizio sia regolarmente eseguita, resta stabilito:

1.° Che le somme riguardanti tali residui, e che risultano dalla chiusura del conto dello spirato anno 1823, sieno distinte in due rubriche con due stati separati, uno che dimostri l' ammontare delle partite non estinte fino all' anno 1822, e l' altro di quelle dell' anno 1823.

2.° L' ammontare del primo stato sarà dedotto dalle scritture della real tesoreria, ma sarà nel tempo stesso considerato come un credito suppletorio di aumento al capitolo dello stato discusso de' fondi provinciali dell' esercizio dell' anno seguente colla dicitura: *Reste anteriori non estinte*.

3.° Nel caso che gl' Intendenti fossero obbligati di dover disporre di tali reste, ne faranno le corrispondenti richieste al Ministro Segretario di stato degli affari interni, da cui riconoscendosene la necessità, saranno tratti gli ordinativi sulla real tesoreria a fronte del citato credito di residui anteriori non estinti.

4. L' ammontare delle reste poi che risulta dal secondo stato, sarà eziandio dedotto, ma riportato immediatamente al conto nuovo dell'anno seguente, di cui gl' Intendenti ne possono disporre senza aver bisogno di nuova autorizzazione, egualmente come si pratica per tutti gli altri rami della real tesoreria.

Questo metodo sarà regolato in avvenire ed in ogni chiusura di conto dell' anno, coll' avvertenza che gli stati enunciati di sopra sieno formati in quadrupla spedizione, da passarsi una al Ministro Segretario di stato degli affari interni, un' altra al controloro generale, la terza al regio scrivano di razione, e la quarta al pagator generale, per eseguirsi da ciascuno le operazioni che lo riguardano.

Ad oggetto di eseguirsi meglio la verifica dei documenti di esito e la regolarizzazione de' documenti difettosi così per parte del pagatore, che dei ricevitori generali, resta determinato che il pagator generale sarà tenuto fra lo spazio di giorni quindici, a contare dal giorno in cui gli saranno pervenuti i documenti, di far verificare dagl'impiegati della sua officina gl' invii de' ricevitori generali e di conoscerne la validità. I documenti difettosi saranno respinti direttamente dal pagatore a' ricevitori, con esprimere nelle lettere la causa del rifiuto, dandone conoscenza al controloro generale perchè possa costui avvertirne i controlori provinciali. I ricevitori generali saranno nell' obbligo, fra lo spazio non maggiore di quindici giorni di farli regolarizzare e rimetterli nuovamente con un invio suppletorio al pagator generale, citando non solo il numero e la data dell' invio primitivo, ma benanche il numero e la data della lettera colla quale gli hanno ricevuti dal pagatore.

Il pagatore generale subito che avrà avuto tali documenti regolarizzati, li farà nuovamente verificare fra lo spazio preciso di una settimana, osservando se gli adempimenti sieno stati eseguiti a tenore della lettera di rifiuto, e per quelli debitamente regolarizzati spedirà immediatamente le corrispondenti ricevute contabili anche suppletorie, come si è detto di sopra per l' invio primitivo.

Occorrendo di dover respingere nuovamente qualche documento per non essere stato completamente regolarizzato, il ricevitore generale sarà tenuto di regolarizzarlo fra un' altra settimana, il quale termine elasso, il documento retterà di nessun valore, e l' importo andrà a di lui danno. La stessa misura di rigore rimane prescritta contro i detti ricevitori generali per que' documenti rifiutati due volte, che quantunque restituiti in tempo debito, fossero nel caso di essere rifiutati per la terza volta, giacchè non saranno più rimessi nelle provincie; anzi il pagator generale farà rapporto al Ministro di finanze, proponendo delle misure di rigore contro quei contabili che per la causa di sopra espressa facessero conoscere la di loro lentezza, negligenza o imperizia.

Le operazioni espresse di sopra saranno regolate in modo che per la fine di marzo di ogni anno il pagator generale si trovi di aver diffinita l' intera verifica de' documenti ricevuti per tutto il trentuno di dicembre dell' anno precedente, o di aver restituito tutti gl' irregolari nel modo di sopra enunciato, in guisa che dopo il dì tren-

tuno di marzo non vi sia più invio o rinvio dei documenti, ad oggetto di poter riscuotere da' suoi sostituti non più tardi della fine di aprile lo stato de' pagamenti disposti nelle di loro casse e non eseguiti, salvo, dopo eseguiti pienamente dal ricevitor generale gli effetti di rifiuto, di aver ricorso alla gran Corte de' Conti per obbligare il pagator generale all' ammissione del rifiuto. Nel ricorso dovrà esprimersi di essersi già eseguite nelle scritture le operazioni per gli effetti del rifiuto.

I ricevitori generali dovranno in gennaio di ciascun anno, in un giorno che verrà determinato, procedere alla chiusura delle rispettive casse per l' anno scorso: in conseguenza di ciò potranno i medesimi per tutto il detto dì proseguire indistintamente i pagamenti tanto per l'anno ultimo che per l' anno anteriore. Eseguita che sarà la detta chiusura, formeranno lo stato di ciò che è rimasto a pagarsi a tutto il dì trentuno di dicembre dello scorso anno. Per quanto riguarda i residui di tale ultimo anno, ne faranno la deduzione sulle loro scritture, e nello stesso tempo vi eseguiranno il passaggio a conto nuovo dell' anno seguente senza alcuna interruzione di pagamento, attendendo le nuove autorizzazioni subito che sarà ultimato l' appuramento di tali residui. Per quanto riguarda poi i residui dell'anno anteriore, ne faranno la deduzione definitiva a tenore di quanto si trova prescritto nella sovrana determinazione de' 31 dicembre 1817.

Gli stati de' ricevitori generali di cui è parola, dovranno essere verificati dal pagator generale, il quale trovandoli uniformi al risultamento de' residui che presenteranno le sue scritture, eseguirà nelle medesime le stesse operazioni di deduzione e passaggio, ed indi ne formerà i corrispondenti notamenti in tripla spedizione che rimetterà alla controloria generale, la quale ne riterrà una per se, la seconda la rimetterà al regio scrivano di razione per le rispettive operazioni di loro parte, e la terza munita delle firme de' suddetti funzionari sarà restituita al pagator generale per presentarla alla gran corte dei conti in appoggio del suo conto.

Ne' dominii oltre il faro vi saranno, del pari che si è detto pe' due sostituti del tesoriere generale, due pagatori nelle stesse persone degli anzidetti sostituti, uno in Palermo per le valli di Palermo, Trapani, e Caltanissetta, e l' altro in Messina per le valli di Messina, Catania e Siracusa, i quali verranno incaricati di eseguire i pagamenti per lo ramo di guerra e marina. Essi assumeranno il titolo di *sostituti del pagator generale*, e dovranno tenere una corrispondenza con quest' ultimo funzionario per tutto ciò che concerne l' andamento di questa parte di servizio. A qual effetto dovranno rimettere al esso pagator generale in fine di ciascun mese un bilancio distinto degli esiti fatti pe' due ministeri suddetti della guerra e marina.

Art. VII. *Del Controloro generale.*

Il controloro generale è il sostituto del ministro delle finanze in tutto ciò che riguarda perfezione e spesa della rendita pubblica. Egli è il fiscale delle diverse officine della tesoreria. Tutti gl' introiti, tutti gli esiti, qualunque atto, qualunque operazione che in essa si eseguono non son riputati validi se non se ne sia presa ragione dal controloro generale.

E per mezzo de' controlori delle ricevitorie provinciali e distrettuali, vigila su gl' introiti e gli esiti di tutte le casse regie.

Indipendentemente da queste attribuzioni, egli adempie le funzioni di presidente del consiglio di tesoreria in caso d' impedimento del Ministro o del direttore della segreteria.

Ed anch' egli rende annualmente il suo conto morale alla gran corte de' conti, distinto in tre dimostrazioni: 1.° in concordanza col conto del tesoriere generale., 2.° con quello del pagator generale; 3.° con quello dello scrivano di razione: *d. Reg. del* 1823, *art.* 8. *ad* 11; 38 *a* 136, e 190.

Controllo generale.

Il controlor generale, come abbiamo già detto, è il sostituto del Ministro delle finanze, e il fiscale delle diverse officine della tesoreria. Ad oggetto di poterne esattamente disimpegnare le funzioni, riceve gli stessi elementi, le stesse scritture di tutte le officine per la concordanza delle operazioni della tesoreria generale.

Egli debb' essere sempre nello stato di dare ad ogni richiesta al Ministro delle finanze le notizie relative al servizio della tesoreria ed alla situazione della medesima.

Le ricevute che si rilasciano tanto dal tesoriere quanto dal pagatore, saranno da lui vidimate dopo esserne stata presa ragione nelle scritture della controloria.

Oltre alla situazione de' fondi, il controloro generale debb' essere in grado di far conoscere ad ogni richiesta del Ministro la situazione della tesoreria in generale e del pagatore tanto verso la tesoreria, quanto verso i contabili co' quali sono in relazione.

In ogni mese dee presentare lo stato degli introiti fatti in numerario o valori di ogni specie, distinto per casse e per contribuzioni dirette o indirette, ed estraordinarie; come altresì lo stato di situazione mensuale de' crediti di ciascun Ministero, e la situazione generale del tesoriere, dello scrivano di razione, del pagatore e di ogni contabile immediato della tesoreria. Tali stati saranno preparati dalle rispettive officine, controllati e vidimati da esso controloro generale.

Dee parimente presentare mensualmente la situazione del portafoglio della tesoreria e la situazione delle contribuzioni dirette paragonata coll' impor-

to delle obbliganze scadute di ciascun ricevitore generale.

Riceve dalla scrivania di razione tutte le liberanze di pagamento, le quali dopo le debite e sollecite verifiche, saranno da lui vidimate e respinte alla scrivania di razione che ne prende registro e le passa di nuovo alla controloria.

Il controloro, trattandosi di pagamenti da farsi in Napoli per banco o in valori di portafoglio, presenta lo stato delle liberanze al Ministro delle finanze, il quale fa la ripartizione de'fondi, dopo di che il controloro la passa al pagator generale perchè ne esegua il pagamento.

Trattandosi di pagamenti disposti sulle provincie, il controloro generale esamina la situazione delle rispettive casse, e in ogni decade destina quelle liberanze che potranno avere il loro corso; e dopo averne conosciuto l' ammontare, ne passa avviso officiale allo stesso tesoriere generale perchè possa mettere a disposizione del'pagator generale i fondi corrispondenti in ciascuna provincia.

Dà conoscenza a' controlori delle provincie dei mandati che il pagator generale spedisce sulle casse de' ricevitori generali, facendo pervenire i suoi avvisi contemporaneamente a' mandatari stessi.

Riceve dal Ministro delle finanze lo stato delle obbliganze tanto de' ricevitori generali e distrettuali, quanto de' percettori: prende registro nelle sue scritture di tali obbliganze come altresì delle cambiali e di ogni altro titolo di eredito del fisco, che versa nella cassa del tesoriere generale.

È in diretta corrispondenza co' controlori delle ricevitorie generali e distrettuali, da' quali riceve tutti gli elementi necessari per conoscere lo stato delle casse de' ricevitori, secondo le restrizioni che giudica dover od essi comunicare.

Le carte contabili che i controlori suddetti delle ricevitorie generali e distrettuali sono obbligati di far pervenire al controloro generale, sono dagli stessi ricevitori somministrate onde farsene la concordanza prima di essere spedite.

Il servizio e le attribuzioni de' controlori provinciali e distrettuali son quelle determinate col decreto del 25 dicembre 1815 e con le istruzioni de' 25 dicembre 1816, v. la sez. IV. della parte II. I controlori provinciali e distrettuali facendo parte dello commessione che si riunisce a' principii di ogni mese per sorvegliare lo stato della percezione, vi avranno il voto deliberativo, ed avranno cura che da' ricevitori sieno eseguite le deliberazioni della commessione soddetta.

Indipendentemente dalle sopraddette attribuzioni, il controloro generale disimpegna le funzioni di presidente del consiglio di tesoreria, in caso d' impedimento del Ministro delle finanze o del Direttore della Segreteria, per tutti gli affari che vengono ad esso consiglio rimessi dal Ministro, e per gli altri che riguardano il servizio della tesoreria stessa, i quali meritar possono una discussione.

Il controloro ha alla sua immediazione i due ispettori generali di contabilità, della di cui opera può avvalersi per gli affari di maggior importanza della tesoreria generale, e de' due sostituti ne' dominii oltre il faro.

Per lo servizio della guerra e marina ne' dominii al di là del Faro, del pari che si è detto per lo tesoriere generale, vi saranno due funzionari uno in Palermo per le valli di Palermo Trapani, Girgenti e Caltanissetta, e l' altro in Messina per le valli di Messina, Catania e Siracusa, i quali assumeranno il titolo di *sostituti del controloro generale*, e saranno in diretta corrispondenza con questo funzionario in Napoli, dal quale riceveranno le analoghe istruzioni.

Qualunque operazione d' introito o esito che dovrà essere fatta da'due sostituti del tesoriere generale e del pagatore generale, non sarà riputata valida senza l' intervento de'sostituti del controloro generale. Gli stati di situazione, i bilanci mensuali ed i conti annuali saranno parimente corroborati dal *visto* degli anzidetti funzionari sostituti. Lo stesso dovrà intendersi per le operazioni de' sostituti dello Scrivano di razione nelle quali dovranno intervenire sempre il *visto* e la *presa ragione* de' sostituti del controloro generale. *Reg. del 1823 art. 140 a 156.*

ART. VIII. *Dell'agente del contenzioso.*

Son dirette le sue funzioni alla tutela e alla difesa degl' interessi e de' diritti della tesoreria generale. Egli è la persona legittima che dee essere intesa ne' giudizi attivi o passivi d' interesse della tesoreria presso tutti i tribunali e corti giudiziarie, civili e criminali, e contenziose amministrative. Tutti i titoli di eredito o di diritti qualunque, che non si potessero esigere o che fossero suscettivi di opposizioni, sono rimessi a lui per farli giudiziariamente valere: e ne tiene perciò conto col tesorier generale. Astringe in via amministrativa, anche con sequestri amministrativi, al pagamento que' ricevitori o altri contabili contro de' quali gli saranno stati rimessi i titoli o le significatorie, e ne fa valere i diritti e i privilegi a' termini del *dec. del* 16 *dicembre* 1813 e degli *art.* 1934 *a* 1940 *del c. c.*

Agisce contro i ricevitori e chiunque altro amministra fondi e rami addetti alla tesoreria, e ne prende quelle iscrizioni ipotecarie che crede utili ed opportune. — In caso di morte, di dimissione, o di cessazione per qualunque altra causa de' contabili dal loro impiego, è incaricato di esaminare le loro dimande o quelle dei loro eredi, relativamente alla restituzione delle cauzioni ed alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, e ne propone col suo avviso la risoluzione del Ministro. — Esamina tutti i contratti e le cautele che gli accompagnano, e prende l'autorizzazione del Ministro per procedersene alla stipula. — È inoltre di suo carico l' apporre in

piede de' pagamenti che si fanno alla tesoreria con polizze o fedi di credito, le riserve e proteste che crede convenienti, a termini del decreto del 20 ottobre 1817. — È inteso ed ha suprema ispezione su' giudizi attivi e passivi riguardanti tutte le amministrazioni finanziere, a' termini del dec. Reg. del 21 aprile 1820. — Dà i suoi avvisi, quando ne è richiesto o dal Ministro o da qualunque capo delle amministrazioni finanziere, su tutti i dubbi che interessar possono la tesoreria riguardo a' sequestri, intestazione, pagamenti, esazione ec. — Tutti i funzionari pubblici sono in obbligo di somministrargli notizie, schiarimenti, scritture, documenti che richiederà loro per affari che risguardano, non solo la tesoreria, ma tutte le dipendenze finanziere: a quale effetto è in corrispondenza con tutte le autorità giudiziarie ed amministrative. *Reg. del 15 dicembre* 1823 *art.* 164 *a* 173.

Art. IX. *Degl' ispettori generali di contabilità, e del Consiglio di Tesoreria.*

Sono sotto gli ordini del Ministro tanto pel servizio della tesoreria, quanto per altri disimpegni estranei, anche fuori della capitale. Il controloro generale può avvalersi della loro opera per affari d' importanza. Intervengono di uffizio in tutte le chiusure di scrittura della tesoreria generale e nella verifica delle casse. *d. Reg. del* 1823, *art.* 13 e 159 *a* 163.

Del consiglio di Tesoreria.

È destinato alla discussione non solo degli affari che gli si passano dal Ministro delle finanze, ma a proporre altresì quelle disposizioni che si crederanno più analoghe al servizio della tesoreria. — È inoltre nell' obbligo di discutere e pronunziare sul contenzioso che surge nella verifica degli aggiusti da farsi per parte della guerra e della marina, ne' termini dell' ordinanza amministrativa di questi due rami. E infine dee discutere tutte le altre pendenze che nascono per parte delle officine della tesoreria generale nell' andamento del servizio ad esse affidato, *d. Reg. del* 1823, *art.* 174 a 179.

Art. X. *De' ricevitori generali e distrettuali.*

I ricevitori generali di provincia ed i ricevitori distrettuali van considerati come uffiziali della real tesoreria generale, de' quali godono gli onori e vestono l' uniforme, i primi come capi di ripartimento, i secondi come capi di sezione. *Dec. del* 12 *dicembre* 1816.

I ricevitori generali, la cui percezione in contribuzioni dirette oltrepassi la somma di ducati trecentomila, sono di prima classe; e il son di seconda gli altri di minor carico.

I compensi della risponsabilità, della spesa e mantenimento de' loro impiegati rimangono stabiliti nel seguente modo:

Pei ricevitori generali di 1.ª classe gli averi saranno al *minumum* di ducati 5,100, oltre il soldo;

Per questi di 2.ª classe di ducati 4,740 oltre il soldo;

Pei ricevitori distrettuali di 1.ª classe al *minimum* di ducati 1,784, oltre il soldo;

Per quei di 2.ª classe al *minimum* di ducati 1,664 oltre il soldo, *ivi*.

Il pagamento de' loro averi si fissò a rate mensuali. Il ricevitore generale di Napoli continuò secondo l' antico sistema. *dec. del* 3 *maggio* 1819.

Di ciò che importa il servizio di questi agenti finanzieri, si è detto abbastanza nel descrivere le relazioni che hanno co' capi di officio della real tesoreria generale. Per ciò che ha rapporto alla loro responsabilità, V. la sez. XIX.

Appendice. — *Reali dominii al di là del Faro.*

Organizzazione della tesoreria generale.

Nella tesoreria generale di Palermo, come abbiam veduto per la real tesoreria generale di Napoli, tutti gli affari si riuniscono, tutti gli introiti ed esiti dell' erario, compresi quelli dipendenti dai fondi provinciali.

Per tali fondi *provinciali* s' intendono.

1.º La sopraimposta delle otto grana addizionali al contributo fondiario, intitolata *fondo comune* per tutte le valli;

2.º La sopraimposta facoltativa allo stesso contributo, intitolata *fondo speciale* per ciascuna valle in particolare.

Gl' introiti tanto del fondo comune, quanto del fondo speciale, sono regolati e diretti dalla tesoreria generale come ogni altro introito dell' erario. A misura però che ne fa l' introito, la tesoreria ne eseguirà il versamento in massa alle casse provinciali delle valli rispettive in quelle proporzionali quote che corrispondono alla competenza di ciascuna valle. Tale versamento nelle casse provinciali rappresentato come l' esito che la tesoreria fa della somma introitata. Gli esiti poi a dettaglio dell' uno e dell' altro fondo provinciale sono adempiti dagl' Intendenti, a' termini degli stati discussi provinciali approvati da S. M.; e ne rendono il conto secondo gli statuti dell' amministrazione civile.

Non vanno espressi nelle sopraddette disposizioni pe' fondi provinciali, e sono perciò direttamente introitati nelle casse particolari delle valli i ratizzi su de' comuni, ed il prodotto di ogni altra imposta la quale da' consigli provinciali votata, e da S. M. approvata per oggetto di opere pubbliche, non abbia verun rapporto con le contribuzioni dello Stato.

Gl' introiti che si eseguono nelle casse della tesoreria, sono lordi di spesa, tranne per ora

quelli della *lotteria*, in conseguenza dell' eccezione di cui sarà parola in appresso.

Tutto il servizio della tesoreria generale è regolato da quattro capi di officio instituiti col real decreto de' 10 di gennajo 1825, quali sono il *tesorier generale*, lo *scrivano di razione*, il *pagator generale* ed il *controloro generale*.

La sorveglianza superiore degl' introiti, subordinata sempre al Luogotenente generale, è affidata al tesoriere generale.

Le operazioni riguardanti gli esiti sono affidati in parte allo scrivano di razione, ed in parte al pagator generale, come sarà in seguito dichiarato.

Il controloro generale concorre nelle operazioni di tutti e tre i suddetti capi di officio, ed è il fiscale de' medesimi.

Oltre a questi capi di officio, vi sono nella tesoreria generale quattro segretari generali. Sono questi nominati dal Re. Dirigono il servizio interno delle quattro corrispondenti officine; ed in caso di assenza o impedimento de' rispettivi capi di officio, li rimpiazzano e ne assumono tutte le funzioni ed attribuzioni: ben inteso che per la tesoreria d' introito, e per la pagatoria non possono i segretari generali segnare veruna disposizione che produca introito o esito, senza una speciale autorizzazione del Luogotenente generale.

Alla immediazione del controloro generale vi è un *ispettor generale di contabilità*, nominato parimente dal Re, ed incaricato di sorvegliare l'andamento della scrittura nelle rispettive officine; secondo sarà dichiarato in appresso.

L' agente del contenzioso venne instituito coll' art. 7 del decreto del 10 gennaio 1825 per tutti gli affari litigiosi della tesoreria generale e delle diverse amministrazioni finanziere. Alla sua immediazione ha un segretario da prescegliersi fra 'l ceto de' legali, con la facoltà di supplire alle sue veci in caso d' impedimento o assenza anche momentanea. Costui fa numero fra' capi di ripartimento della tesoreria.

I patrocinatori sono proposti dall' agente del contenzioso, ed approvati dal Luogotenente generale.

Ciascuna delle officine della tesoreria generale, compresa quella dell' agente del contenzioso, è distribuita in ripartimenti ed in sezioni. *dec. e Reg. del* 17 *agosto* 1825.

Del tesoriere generale.

Il tesoriere generale raccoglie e tiene conto e registro di tutti gl' introiti ordinari e straordinari appartenenti all' erario, e di quelli ancora che provengono da' fondi provinciali, e ne sorveglia la puntuale ed esatta riscossione al tempo delle rispettive scadenze.

A quest' oggetto nell' officio del tesoriere generale si tengono:

1.° I ruoli delle contribuzioni dirette distinti per ogni valle, per prendersene ragione nella corrispondente scrittura, con metterne l'ammontare a debito del ricevitore distrettuale o provinciale;

2.° Lo stato di tutte le obbliganze sottoscritte da' ricevitori distrettuali e provinciali per le contribuzioni dirette di ciascun anno, affinchè possa prendersene ragione dal tesoriere generale e curarsene la esecuzione;

3.° La scrittura della parte attiva dello stato discusso generale divisa in tante rubriche, quanti sono gli articoli d' introito regio, affinchè contrappouendosi a ciascun articolo d' introito i versamenti che si fanno in banco in numerario, o in valori per numerario, si possano sempre conoscere il progresso ed il risultamento della esazione di ciascun anno per tutti gli oggetti che abbisognano;

4.° La scrittura de' fondi provinciali, la quale non consiste in altro che nel conto del carico in massa tanto del fondo comune quanto del fondo speciale, diviso l' uno e l' altro in sette quote corrispondenti alle rispettive valli, con doversi sotto la rubrica di ciascuna quota notare gl' introiti relativi, e contrapporre a' medesimi i versamenti che avranno luogo in favore delle casse provinciali a termini dell'articolo del presente regolamento.

Dovendosi conoscere dalla scrittura che si tiene presso l' ufficio del tesoriere generale il dettaglio de' versamenti per introiti regi e la loro rispettiva provegnenza; tutte le somme di conto regio, comprese a' termini dell' articolo primo, e quelle de' fondi provinciali, si verseranno in banco sotto unico conto con l' intestazione di *conto della tesoreria generale*.

In conseguenza di ciò non han più luogo nei banchi di Palermo e Messina le particolari intestazioni di diversi conti delle dipendenze finanziere e del fondo comune provinciale, dovendo tutte le particolari amministrazioni di conto regio versare in banco gl' introiti al conto suddetto della tesoreria generale.

Il tesoriere generale dirige per effetto delle sue attribuzioni tutte le operazioni de' suoi agenti diretti nelle rispettive valli e distretti, quali sono i ricevitori provinciali e distrettuali, non solamente per quanto riguardar possa il metodo della scrittura, ma ancora per ciò che comprende l' incasso degl' introiti. A quest' oggetto ciascun ricevitore provinciale è in obbligo di trasmettere al tesoriere generale in ogni decade:

1.° gli stati di situazione,

2.° gli estratti del giornale di cassa,

3.° le matrici delle ricevute.

Ciascun ricevitore distrettuale trasmetterà allo stesso tesoriere generale.

1.° gli estratti di cassa in ogni decade,

2.° le matrici delle ricevute in ogni decade,

3.° gli stati di situazione generale.

Tutti questi elementi necessari per conoscersi

lo stato di situazione delle rispettive casse, compilati secondo i modelli che i suddetti ricevitori ricevono dal tesoriere generale.

Il tesorier generale con l'autorizzazione del luogotenente generale può infligere multe a danno di quei ricevitori provinciali o distrettuali che mai fossero oscitanti nell'adempimento de' loro doveri.

Può ancora proporre al Luogotenente generale la verifica, secondo il bisogno, delle casse di que' ricevitori che dessero sospetto di malversazione, o che presentassero un considerevole arretrato nella percezione; e può in oltre proporre la sospensione o destituzione di quelli, che per effetto delle verifiche eseguite, risultassero malversatori.

Nel caso che qualche ricevitore provinciale o distrettuale mancasse di soddisfare a tempo debito, o in tutto o in parte, qualcuna delle obbligazze da esso sottoscritte per lo importare delle contribuzioni dirette; potrà il tesoriere generale dirigersi all' intendente della valle corrispondente, affinchè questi destini un commessario a spese del suddetto ricevitore, da rimanere per quel tempo che si crederà necessario.

La durata della coazione spedita contra tal ricevitore, e le disposizioni da darsi in caso di continuato inadempimento, vengon di accordo col controloro generale regolate volta per volta dal tesoriere generale, il quale prende all' uopo gli ordini dal Luogotenente generale.

Il tesoriere generale è parimente autorizzato a sorprendere le casse delle diverse amministrazioni finanziere tosto che avesse fondate ragioni di ciò praticare. In tal caso però il verificatore destinato all'oggetto dovrà prima di eseguire la verifica, presentare al capo dell' amministrazione gli ordini ricevuti, per mettersi con lui di accordo nell' eseguire la commessione.

Limitandosi le attribuzioni del tesoriere generale alla sorveglianza ed ispezione di tutti gl' introiti regi, non può eseguire esisti di regio conto oltre ai seguenti:

1.° I versamenti in favore del pagator generale in seguito di avviso scritto del controloro generale;

2.° Le gire delle quote mensuali di guerra e marina sul contingente di annue once settecentomila;

3.° I versamenti della quota dovuta in once novemila annue in favore della soprantendenza generale di ponti e strade;

4.° Le anticipazioni all'agente del contenzioso per ispese di liti, da regolarsi cosiffatte anticipazioni, del pari che le restituzioni che ne derivano quando si tratti di spese ricuperabili, a tenore del regolamento che sarà per disporne il Luogotenente generale;

5.° Le sovvenzioni di fondi che potranno bisoguare alle casse de' ricevitori delle valli, laddove i pagamenti gravati loro, fossero per qualche circostanza superiori alle rispettive risorse;

6.° Finalmente i versamenti de' fondi provinciali in favore delle casse provinciali. *Dec. e Reg. del 17 agosto 1825, art. 10 a 17.*

Dello scrivano di razione

Lo scrivano di razione prepara tutti gli esisti di conto regio.

1.° Con praticare la liquidazione del diritto e della spettanza tanto per tutti gli averi del personale, quanto per ispese di sussistenza e del materiale;

2.° Con ispedirne in seguito le corrispondenti liberanze.

Nella scrivania di razione è tenuta la scrittura di tutta la parte passiva dello stato discusso generale, distinta in tante particolari rubriche, quanti sono i diversi articoli di esito.

Nelle diverse rubriche di esito sanzionate nello stato discusso generale sono contrapposte le liberanze che lo scrivano di razione è per ispedire.

Affinchè la scrivania di razione possa eseguire nel suo officio la liquidazione per gli averi del personale, dee tenere inoltre la scrittura per lo *assiento* de' così detti *creditori dello stato*, e di tutti gl' impiegati nell' amministrazione generale, siccome ancora i ruoli provvisorii conosciuti sin oggi, e che potranno stabilirsi in appresso per tutte le spese di regio conto che verranno in seguito enumerate.

Siccome gli esisti appartenenti al ramo di guerra e marina si eseguono, come abbiam veduto, in forza del regolamento del 15 dicembre 1823, da' due rispettivi officii finanzieri di Palermo e di Messina, che sono considerati come diramazioni della tesoreria generale di Napoli; così nella tesoreria generale in Sicilia non si tiene veruna scrittura per ciò che riguarda il solo personale e il materiale de' reali eserciti. E perciò da quell' epoca in tutte le casse particolari delle dipendenze finanziere cessarono tutti gli esisti nel modo pria praticato.

In conseguenza di che vien tenuta soltanto nella scrivania di razione di Palermo la scrittura di tutti gl' impiegati addetti a' diversi distretti o valli, di tutti gl'impiegati dell' amministrazione delle poste, di quelle delle dogane, e di qualunque altra dipendenza, ove prima erano pagati da una cassa particolare. — Sono eccettuati provvisoriamente da questa disposizione gl' impiegati della lotteria, i quali percepiscono i loro averi in modo particolare, ed in gran parte per via de' così detti *pezzotti*.

Perchè la scrivania di razione possa anche eseguire la liquidazione delle spettanze do' fornitori di sussistenze o altro risguardante il materiale, è necessario che presso il suo officio si riuniscano tutti i corrispondenti contratti che possono riguardare gli oggetti sopraindicati.

Le liberanze disposte dallo scrivano di razione in seguito della corrispondente liquidazione di diritto e di spettanza, son verificate e vidi-

mate dal controloro generale, e quindi respinte al pagator generale perchè questi esegua le ulteriori operazioni di esito.

Tutte le spese di conto regio, cui si riferiscono le operazioni della scrivania di razione e della pagatoria generale, restano distinte nelle tra seguenti classi:

1.° Le spese dette di *prima classe* riguarderanno i soldi, i soprassoldi, le indennità di ogni natura, ed ogni altro emolumento attaccato al soldo, compresi i premii a coloro che danno cauzione per impieghi loro affidati;

Le somministrazioni di vitto, mobilio, vestiario e medicamenti;

I ruoli provvisori conosciuti in oggi, e che potranno stabilirsi in appresso per sussidi mensuali sotto qualunque rapporto, comprese le sovvenzioni a' presidiari ed a' servi di pena; le pensioni di grazia; gli assegnamenti vedovili e di ritiro;

Le somme duvute a' così detti *creditori dello stato*, compresi i compensamenti assegnati a' possessori degli offici e diritti aboliti.

2.° Le spese di *seconda classe* abbracciano quelle che sono riferibili al materiale, alla costruzione di fabbriche o di altre opere necessarie al servizio, all' acquisto di stampe; ed altri oggetti di simil natura specificati nello stato discusso generale.

3.° Le spese di *terza classe* in fine sono quelle che comprendono tutti gli esiti straordinari ed impreveduti.

La scrivania di razione non ha bisogno di alcun ordinativo per eseguire le liberanze relative alle spese di prima classe, ma può disporle sotto la propria responsabilità e sotto quella del controloro generale con la scorta sempre degli *assienti* e de' documenti rispettivi. Per le spese però di seconda e terza classe lo scrivano di razione non può eseguire liberanze senza i corrispondenti ordinativi del luogotenente generale distinti per capitoli e per classi; senza che per quelli della terza classe non ne sia ancora autorizzato il pagamento e l' imputazione col mezzo dell' originale rapporto del Ministro delle finanze portante la real sanzione al margine; e senza che in fine non abbia liquidati e verificati que' documenti, che negli ordinativi del Luogotenente generale si accompagnano per appoggiare il pagamento ordinanzato.

Per le liberanze di prima classe relative ai trattamenti ed ai soldi di tutti i funzionari ed impiegati civili, è necessario il certificato di esistenza e del servizio prestato.—Sono eccettuati da un tale obbligo i trattamenti del Luogotenente generale e del segretario del governo, giacchè la loro esistenza ed il loro servizio sono abbastanza documenti dell' esercizio della loro carica.

I sussidiari che gravitano sul ruolo provvisorio della tesoreria generale, sono esentati dall' obbligo di documentare il servizio prestato sino a che non venga loro addossato un servizio qualunque, ma deggion documentare soltanto l' esistenza e le condizioni che saranno state imposte da S. M. nella concessione dell' assegnamento.

I soldi degli impiegati civili cominciano a correre dal giorno del possesso, previo il giuramento.

Lo scrivano di razione per tutti gl' impiegati destinati ne' distretti di tutte le valli forma in principio di ciascun anno gli stati individuali ad in doppia spedizione, distinti per valli e distretti, con la dimostrazione di quanto spetta a ciascuno mensualmente per soldo netto di peso, e per ogni altro emolumento di cui trovasi in possesso all' epoca della formazione di tali stati, de' quali uno ne spedisce a' controlori provinciali e distrettuali perchè controllino e sorveglino gli analoghi pagamenti da farsi da' ricevitori provinciali e distrettuali; e ne rimette un altro al pagator generale affinchè il medesimo possa farne eseguire il puntuale pagamento in ogni mese da' suoi sostituiti, quali sono i ricevitori provinciali e distrettuali, in vista de' certificati di esistenza e di servizio. *Dec. e Reg. del 17 agosto 1825, art. 17 a 35.*

Del pagator generale.

Il pagator generale esegue tutti gli esiti riferibili alle spese di regio conto, previa la liquidazione e le liberanze della scrivania di razione.

Le liberanze suddette tostochè sono eseguite nella scrivania di razione, deggiono esaminarsi e vidimarsi dal controloro generale; e quindi rimettersi al pagator generale il quale, con la scorta de' medesimi, rilascia le corrispondenti *polizze* se si tratta di pagamenti da eseguirsi in banco, o i corrispondenti *mandati* se i pagamenti dovranno adempirsi da' ricevitori provinciali o distrettuali. *Dec. e Reg. del 17 agosto 1825, art. 36 e 37.*

Del controloro generale.

Il controloro generale è il fiscale di tutte le operazioni della tesoreria generale, ed interviene nella esecuzione delle rispettive incumbenze di ciascun officio.

Dee in conseguenza di ciò avere nel suo officio tutti gli elementi e tutte le scritture per risultamenti, che si mantengono divisatamente negli altri offici.

Son quindi nella controloria generale tenuti parimenti i ruoli delle contribuzioni dirette, distinti per valli e distretti, la scrittura che comprenda gli assienti, tutto il personale cioè degl' impiegati, de' così detti *creditori dello stato* e di tutti coloro che fan parte de' ruoli provvisorii di sopra indicati; e la riunione di tutti i contratti riferibili alle sussistenze, vestiario, medicamenti, materiale ed altro. È in fine riunita nella controloria generale la scrittura complessi-

va tanto della parte attiva, quanto della parte passiva dello stato discusso generale, distinta nei rispettivi articoli d' introiti ed esiti, con praticarvisi le contrapposizioni sopriodicate.

Il controloro generale dee ad ogni richiesta del Luogotenente generale dimostrare al medesimo la posizione della tesoreria generale e lo stato attuale de' suoi fondi. E in ogni mese dee presentare al medesimo lo stato degl' introiti del mese precedente, distinto per casse e per contribuzioni dirette, indirette e straordinarie. Dee del pari presentargli mensualmente la situazione del portafoglio della tesoreria generale, e la situazione delle contribuzioni dirette paragonate coll' ammontare delle obbligazioni scadute di ciascuo ricevitore.

Il controloro generale, in conseguenza di quanto si è stabilito sopra, ricever dee dalla scrivania di razione tutte le liberanze di pagamenti, le quali dopo le debite e sollecite verifiche son vidimate e respinte alla scrivania di razione, con doverne questa prender registro e passarle di nuovo alla controloria.

Trattandosi di pagamenti da farsi nel banco di Palermo, presenta lo stato delle liberanze al Luogotenente generale, il quale ne dispone la ripartizione in proporzione de fondi, con apporvi il corrispondente *si paghi*, dopo di che le passa al pagator generale per eseguirne il pagamento.

Trattandosi poi di pagamenti da eseguirsi nelle rispettive valli o distretti, il controloro generale di accordo col tesoriere esamina la situazione delle rispettive casse, designando in ogni decade quelle liberanze che potranno aver corso; e dopo di averle presentate al Luogotenente generale per la corrispondente autorizzazione, ne passa avviso officiale al tesoriere generale onde costui possa mettere a disposizione del pagator generale i fondi corrispondenti a ciascuna valle o distretto.

E il controloro generale in istretta corrispondenza co' controlori provinciali e distrettuali, i quali gli dan conto in ogni decade dello stato delle casse locali. *Dec. e Reg. del 17 agosto 1825, art. 38 a 47.*

Dell' ispettor generale di contabilità.

L' ispettore generale di contabilità è sotto gli ordini del Luogotenente generale ed alla immediazione del controloro generale tanto pel servizio della tesoreria, quanto per altre incumbenze estranee. Egli è permanente in Palermo, salve quelle commessioni fuori la capitale, che vorrà affidargli il Luogotenente generale.

L' ispettore generale dee sorvegliare al servizio della tesoreria generale, e può di accordo co' capi di ufficio rispettivi e loro segretari generali esaminar le scritture delle diverse officine per vedere se sieno al corrente, e prender conto de' lavori parziali degl' impiegati.

Ha in oltre la facoltà di osservare le scritture degli altri rami di finanze, e di verificarne le rispettive casse previo sempre l' incarico del Luogotenente generale, o del controloro generale. In tai casi però dee prima mettersi di accordo co' direttori generali o altri capi delle amministrazioni finanziere, e render loro ostensivo l' incarico superiormente ricevuto. *dec. e Reg. del 17 agosto 1825, art. 48 a 50.*

Dell' agente del contenzioso.

L' agente del contenzioso, da prescegliersi sempre giusta l' articolo 7. del real decreto del 10 gennaio 1825 fra i magistrati della gran corte de' conti di que' reali dominii, ha la tutela e la difesa degl' interessi e de' diritti della tesoreria generale.

A quest' oggetto esser dee sempre inteso nel giudizi attivi e passivi d' interesse della tesoreria e delle diverse amministrazioni finanziere; e per mezzo di patrocinatori da lui proposti e dal Luogotenente generale approvati, ne cura la difesa presso tutti i tribunali e Corti giudiziarie civili e criminali, e presso i giudici del contenzioso amministrativo: può anche, quando il credesse utile e necessario agli interessi della tesoreria e delle amministrazioni finanziere, intervenire nei tribunali e nelle corti dove si tratta il giudizio.

Son rimessi all' agente del contenzioso tutti i titoli di credito o di diritto, quantunque appartenenti alla tesoreria, che non si potranno esigere, o che fossero suscettivi di opposizione, ed ha egli cura di far valere le ragioni della tesoreria presso le rispettive autorità giudiziarie.

A questo effetto tiene nella sua officina per le dipendenze contenziose una scrittura di conto corrente colla tesoreria generale, nella quale dà credito alla medesima di tutti i titoli che gli sono rimessi, e dà debito delle somme realizzate che le saranno versate, e per le quali risenote le ricevute contabili. — Sono eccettuati da queste disposizioni que' titoli che il tesoriere generale credesse più utile di esigere in Palermo, o per mezzo de' suoi agenti nelle valli.

Astringe in via amministrativa al pagamento que' ricevitori o altri contabili contro i quali gli son rimessi dalla tesoreria generale o dal Luogotenente generale i titoli contabili risultanti da liquidazione, e può agire contro i ricevitori o qualunque altro amministratore de' fondi regi, con prendere le iscrizioni ipotecarie che crede utili e necessarie ne' casi particolari.

Esamina i contratti tutti, le rispettive cautele che gli accompagnano, e che formar si deggiono dalla tesoreria generale, alla stipula de' quali dev' anche intervenire quando ne venga facultato dal Luogotenente generale. Deve però di officio intervenire ne' contratti per cessioni di ragioni, quietanze, e per radiazioni o riduzioni

d'iscrizione ipotecaria a favore di quei che si trovano di aver estinto legalmente o diminuito le loro obbligazioni verso la tesoreria generale.

Tutte le volte che vien richiesto dal Luogotenente generale, o da qualunque capo delle amministrazioni finanziere sopra particolari dubbi che interessar possano la tesoreria generale, dà egli il suo avviso, ed esegue tutte le commessioni che gli vengono affidate dal Luogotenente generale.

È incaricato di esaminare le circostanze prescritte da' sovrani stabilimenti, perchè un relegato possa godere il sussidio di tre carlini siciliani in vece di grana tredici.

Tutti i funzionari pubblici sono obbligati di somministrargli le notizie, gli schiarimenti, le scritture, i documenti che lor richiede per affari che riguardano non solo la real tesoreria, ma tutte le dipendenze finanziere; ed a questo effetto egli ha corrispondenza cogl' Intendenti, co' procuratori generali e regi di tutti i tribunali, con le corti civili e criminali, co' direttori ed amministratori generali, co' ricevitori generali e distrettuali, co' conservatori d' ipoteca, o con qualunque autorità quando il bisogno lo richiede. *dec.* e *Reg. del* 17 *agosto* 1825, *art.* 51 *a* 58.

Del consiglio di tesoreria.

Il *consiglio di tesoreria* è composto, a' termini dell' articolo 8 del decreto del 10 gennaio 1825, da' quattro capi di ufficio, e dall' agente del contenzioso. Formano anche parte del consiglio i segretari generali e l' ispettore generale.

Il presidente naturale di tal consiglio è il Luogotenente generale, ed in sua vece il controloro generale; ed essendo costui impedito, ne assume temporaneamente la presidenza il più anziano degli altri tre capi di officio.

L' agente del contenzioso vi disimpegna le funzioni di pubblico ministero.

L' ispettor generale di contabilità vi funziona da commessario relatore, e da segretario il segretario generale del controloro.

I quattro capi di officio hanno voto deliberativo; i segretari generali e l' ispettor generale di contabilità, semplicemente consultivo.

Il Consiglio di tesoreria è destinato a discutere non solo gli affari di cui sarà incaricato dal Luogotenente generale, ma ben anche a proporre allo stesso quelle disposizioni che si crederanno più analoghe ad assicurare il servizio della tesoreria. È anche in obbligo questo consiglio di discutere e di pronunziare sul contenzioso che sorge in tutte le vertenze che nascono per parte delle officine della tesoreria generale nello andamento del servizio allo stesso affidato. *Dec. e Reg. del* 17 *agosto* 1825, *art.* 59 *a* 61.

De' ricevitori e percettori.

Ed anche le casse minori sparse per le valli di que' reali domini ebber la seguente recentissima organizzazione.

» A contare dal dì primo di gennaio 1825, le funzioni che attualmente esercitano in que' nostri dominii i così detti *segreti e prosegreti*, saranno limitatamente concentrate in quelle che riguardano la percezione, la conservazione e la trasmessione de' fondi regi.

I sopraddetti agenti finanzieri prenderanno perciò le denominazioni seguenti:

Saranno chiamati *percettori comunali* quelli che risedendo in un comune non capo luogo di distretto, avranno il carico della esazione degl' introiti regi di un solo comune;

Saranno chiamati *ricevitori distrettuali* quelli che, risedendo in un comune capo luogo di distretto, avranno il carico della esazione de' fondi regi provvenienti da' percettori comunali del distretto stesso.

Oltre del ricevitore distrettuale, risederà nel comune capoluogo di distretto un percettore comunale come in tutti gli altri comuni.

La scelta di questo agente finanziere sarà fatta dal nostro Luogotenente generale, e verrà da Noi approvata.

I percettori comunali riscuoteranno direttamente da' rispettivi contribuenti la tassa fondiaria nello stesso modo che al presente si pratica, e secondo que' ruoli che attualmente risultano da' libri dei segreti, salve le rettificazioni che vi si dovranno apportare con que' metodi che facciano conoscere tutt' i passaggi delle proprietà e le rispettive mutazioni di quote.

Gli stessi percettori comunali esigeranno il dazio sul macino dagli appaltatori de' comuni rispettivi, dovendo intanto provvedersi che pel dì primo di gennaio 1825 sieno ultimati tutti gli appalti, con restare un tal dazio accollato provvisoriamente a quel comune, ove per quel giorno si trovasse tuttora in economia, e dovendone allora i percettori esigere dal comune stesso le rate.

La tassa de' negozianti, i così detti *censi e salti d' acqua*, ed i cespiti delle segrezie diverse, che nello stato discusso di quella nostra tesoreria sono parte degl' introiti regi, formeranno un altro carico di esazione diretta pe' percettori comunali, da esigersi in quanto alla tassa de' negozianti secondo la solita ripartizione che ne sarà approvata in ogni anno, ed in quel modo che attualmente si pratica; e in quanto a tutti gli altri cespiti, secondo le note che attualmente esistono ne' libri di scrittura delle segrezie e prosegrezie, salve tutte le rettificazioni che vi si dovranno apportare.

Per tutti gli altri rami d' introito provvenienti dalla classe delle contribuzioni indirette e de' rami e diritti diversi, come sono degl' introiti do-

canali, quei del registro e delle ipoteche, della lotteria, della crociata, di licenze da caccia e polizze d'armi, i percettori comunali non avranno altro obbligo se non che quello d'incassare, conservare, e quindi trasmettere i fondi che saranno versati nelle loro casse da' particolari agenti delle rispettive amministrazioni di tali rami.

In conseguenza del precedente articolo cesseranno dal dì primo di gennaio 1825 in poi tutte le altre incumbenze che attualmente esercitano i segreti e prosegreti, come agenti dell'amministrazione del registro, di quella delle dogane, e di altre particolari amministrazioni, restando essi semplici agenti della nostra tesoreria generale in que' nostri domini.

Tutt' i fondi provvenienti da' rami indicati negli articoli 5, 6 e 7, saranno da' percettori comunali versati nelle casse de' ricevitori distrettuali.

A di più delle percettorie comunali e delle ricevitorie distrettuali, risederà in ogni comune capolungo di valle un ricevitore detto *generale o provinciale*.

Costui avrà l'obbligo d'incassare, conservare, e quindi trasmettere alla tesoreria generale i fondi regi che da' rispettivi ricevitori distrettuali saranno versati nelle loro casse.

I ricevitori generali oltre alle incombenze di riunire e d'incassare i fondi delle casse distrettuali, avranno ancora l'obbligo di eseguire quegli esiti di cui saranno incaricati dal pagator generale, ed altri che risultano dal regolamento del servizio relativo alla tesoreria generale in que' nostri domini.

La disposizione contenuta nell'art. 10, per cui in un comune capoluogo di valle viene ad esigere, a parte del ricevitor generale, un ricevitore distrettuale, e per cui in Palermo, residenza della tesoreria, vanno anche a stabilirsi, come agenti della stessa, un ricevitor generale ed uno distrettuale, sarà riputata come una disposizione provvisoria e soggetta a quelle rettifiche che giudicheremo di apportarvi quando il nuovo sistema sia avviato ed assodato.

La esazione corrente degl' introiti che dovranno comporre la parte attiva dello stato discusso di quella nostra tesoreria nel vegnente anno 1825, e che sarà a carico rispettivamente di tutt' i ricevitori e percettori a contare dal dì primo di gennaio 1825, avrà principio dall' ultimo terzo della contribuzione fondiaria che andrà a maturarsi il dì 31 di dicembre 1824; come ancora dall' ultima maturazione che andrà a verificarsi in quello stesso giorno relativamente al dazio sul macino: e compreederà in oltre tutti gli altri introiti che a contare dal giorno primo di gennaio 1825 andranno maturandosi per tutti gli altri rami dello stato discusso, dovendo tutte le altre maturazioni verificatesi e non esatte a dì 31 di dicembre 1824, escluse le due ultime della fondiaria e del macino, formare lo stralcio della esazione arretrata.

Ciascun versamento da farsi da' ricevitori e percettori rispettivamente dovrà comprendere tutt' i fondi introitati sino al momento in cui si chiude il processo verbale d'invio, cosicchè non rimanga in cassa veruna somma.

Per quanto riguarda però la contribuzione fondiaria, il dazio sul macino e la tassa dei negozianti, i versamenti da eseguirsi dal percettore comunale dovranno farsi nel seguente modo:

Dalla somma de' prodotti di un quadrimestre della tassa fondiaria, del dazio sul macino e della tassa de' negozianti, sarà dedotta primieramente la decima parte: la somma residuale sarà divisa in quattro parti, la prima delle quali sarà pagata dal percettor comunale a' 15 di gennaio, e così successivamente a' 15 di ogni mese.

Con questo metodo saranno incominciati i versamenti dal dì 15 di gennaio 1825 per lo primo quadrimestre dell' anno stesso, e saranno continuati ugualmente ne' quadrimestri successivi.

In conseguenza di ciò sarà tollerato in favor de' percettori comunali un non versamento di una decima parte dello importare di un quadrimestre delle dette tre contribuzioni, o sia di tre decime parti, in tutto il corso dell' anno, per quindi versarsi nell' anno appresso, come sarà detto negli articoli seguenti.

A' 20 di gennaio 1825, e così successivamente a' 20 di ciascun mese, ogni ricevitore distrettuale sarà tenuto di versare nella cassa generale, e di tenere a disposizione del ricevitor generale la massa delle somme che giusta l'articolo precedente dovrà introitare da' percettori comunali.

Sarà solamente tollerato un non versamento uguale ad una quindicesima parte delle somme che i ricevitori distrettuali sono in diritto di riscuotere da' percettori comunali nel corso di un quadrimestre, cioè di tre quindicesimi di un anno.

A' 25 di gennaio 1825, e così successivamente a' 25 di ciascun mese, i ricevitori generali dovranno rimettere alla tesoreria generale, ovvero tenere a sua disposizione, le somme che in forza dell' articolo precedente sono autorizzati ad esigere da' ricevitori distrettuali.

Sarà solamente tollerato in favor de' ricevitori generali un non versamento di una quindicesima parte della somma che i ricevitori distrettuali dovrebbero versare in ogni quadrimestre.

La somma di tre decimi delle rate quadrimestrali ritenute da' percettori comunali, giusta l'articolo 16, sarà versata nelle casse de' ricevitori distrettuali in quattro rate uguali da' 15 di gennaio a' 15 di aprile dell' anno che segue a ciascun esercizio.

La detta somma di tre decimi dovuta in fine dell' anno da' percettori comunali di ciascun distretto, unita a quella ritenuta, giusta l' art. 17, da' ricevitori distrettuali, sarà versata da

questi ultimi nelle casse de' ricevitori generali in quattro rate uguali a contare dal 20 di gennaio sino al venti di aprile dell'anno che segue ciascun esercizio.

I ricevitori generali verseranno nella tesoreria generale anche in quattro rate uguali dal 25 di gennaio al 25 di aprile, quadrimestre che segue l'esercizio, la totalità della somma non versata, composta da quella ritenuta da' percettori comunali, da quella non versata da' ricevitori distrettuali, e da' tre quindicesimi rilasciati dagli stessi ricevitori generali.

Tutti i suddetti versamenti tanto delle rate quadrimestrali di un intero esercizio, quanto delle somme trattenute in un anno, giusta quello che si trova di sopra stabilito e da versarsi ne' primi quattro mesi dell'anno che segue, dovendo rispettivamente eseguirsi in epoche certe e stabilite, indipendentemente dalla esazione fatta in più o in meno, saranno assicurati da corrispondenti obbliganze che i suddetti agenti finanzieri dovranno sottoscrivere, cioè i percettori comunali in favor de' ricevitori distrettuali, costoro in favor de' generali, e questi ultimi in favor della tesoreria generale.

Ogni percettore comunale ed ogni ricevitore, sia distrettuale, sia generale, il quale nel giorno della scadenza di un' obbligazione non ne avrà fatto pervenire lo intero importare alla rispettiva ricevitoria o distrettuale o generale sarà per questo solo fatto e senza altra discussione soggetto alle coazioni.

Si riserba il Re di stabilire nel regolamento relativo al servizio di quella tesoreria i modi di procedimento e di coazione, di cui la tesoreria generale e gli stessi percettori e ricevitori rispettivamente potranno far uso per riscuotere le somme che ciascun di loro dee introitare.

Nello stesso regolamento sarà dal Re prescritto il sistema da osservarsi per la sorveglianza all'andamento delle casse delle rispettive percettorie e ricevitorie.

Lo stralcio della esazione arretrata a tutto dicembre 1824 sarà affidato a' detti percettori e ricevitori a contar dall'anno 1825, sotto la più stretta risponsabilità di tutti coloro che per l'innanzi funzionavano da segreti o prosegreti, senza che però i detti percettori e ricevitori sieno tenuti per tale esazione a far de' pagamenti forzosi, ma con dover ciascuno di essi introitare in conto separato le somme provenienti da tale esazione, e quindi farle arrivare alla tesoreria generale o tenerle a sua disposizione separatamente.

Qualunque reclamo si farà per parte de' percettori e ricevitori, sia per partite ritrovate inesigibili, sia per altri oggetti, non potrà impedire o attrassare nel corso di un esercizio i pagamenti delle rispettive obbliganze; ma i provvedimenti che potranno aver luogo in seguito della discussione ed esami convenienti presso i Consigli d'Intendenza e della gran Corte dei conti, potranno avere il loro effetto nell'anno appresso.

I percettori ed i ricevitori, sia generali, sia distrettuali, saranno tenuti di dare una cauzione per la sicurezza de' fondi regi.

La cauzione sarà data in beni immobili. Potrà anche darsi in iscrizioni sul gran libro del debito pubblico di Napoli, ovvero di Palermo, subito che vi sarà stabilito.

Le cauzioni che dovranno prestare, dovranno corrispondere per ciascun percettore o ricevitore ad una dodicesima parte dell'ammontare di tutti gl'introiti di un anno, sia del comune, sia del distretto, ovvero della valle corrispondente.

Le cauzioni saranno esaminate dalla gran Corte de' conti in contraddizione del pubblico ministero. Il valor capitale degl'immobili che si danno in cauzione, sarà determinato con le norme prescritte nell'art. 2059 delle *leggi civili*. Il valor capitale delle iscrizioni sul gran libro del debito pubblico di Napoli sarà ragguagliato al cinque per cento, in conformità del decreto del 20 luglio 1818.

Il trasporto de' fondi da' comuni alle rispettive casse de' ricevitori distrettuali e generali, e da queste alla tesoreria generale, continuerà a farsi per via de' capitani d'armi.

I percettori ed i ricevitori generali e distrettuali godranno a titolo d'indennità e di compensi alla loro responsabilità e spese di officine i seguenti premii:

Del tre quarti per cento per ogni cento ducati su gl'introiti della contribuzione fondiaria;

Del mezzo per cento per ogni cento ducati sul resto degl'introiti ch' essi faranno per conto dell'erario, di qualunque natura essi sieno, nessuno escluso.

Oltre a ciò a' soli ricevitori generali sarà abbonato il premio di grana dieci per ogni cento ducati de' pagamenti così civili come militari che faranno per mandati della tesoreria generale.

I ricevitori distrettuali e generali poi, oltre alle indennità sopraddetta, avranno un soldo, i primi di ducati quattrocento all'anno, ed i secondi di ducati seicento.

Si riserba il Re di meglio proporzionare pei percettori comunali il premio fissato di sopra, ove il fatto sia per giustificare la necessità di questa misura.

In que' comuni ove, per mancanza di concorrenti che offrano le condizioni stabilite col presente decreto, non possa prontamente avere effetto la regolare nomina di percettori comunali, saranno in loro vece provvisoriamente eletti degli esattori fra la classe delle persone più ben viste alle rispettive popolazioni. Saranno questi esattori nominati con approvazione dell' Intendente della valle, de' locali decurionali sotto la garentia solidale di tutti i decurioni, e saranno ob-

bligati disimpegnare le stesse funzioni, ed adempire gli stessi doveri imposti a' percettori, eccettuata soltanto la cauzione, in luogo della quale sta la garantia decurionale.

Laddove le disposizioni contenute nel presente decreto o alcune di esse non potessero, a giudizio del Luogotenente generale, cominciare ad avere il loro pieno effetto dal primo dell'entrante gennaio 1825, lo avranno dal primo momento che sarà giudicato opportuno dal Luogotenente generale medesimo in tutto o in parte. *Dec. del 30 novembre 1824.*

Disposizione transitoria.

Se al primo di gennaio 1825 non si fossero trovati ancora stabiliti nelle rispettive valli tutt' i ricevitori generali, si dispose che, ferma restando la esecuzione di tutti gli altri articoli contenuti in questo decreto, che dovessero i ricevitori distrettuali della valle o valli ove fosse mancato uno o più ricevitori generali, per tutto quel tempo che durasse la mancanza, restare obbligati direttamente verso la tesoreria generale del versamento de' fondi regii in epoche certe e determinate, e dovessero quindi trasmettere alla stessa tesoreria i fondi introitati da' percettori comunali.

Nel termine di venti giorni, a contar dalla pubblicazione del decreto, doveano tutti gli attuali segreti e prosegreti far presente al Luogotenente generale le loro dichiarazioni se avessero voluto continuare nel servizio, ed assumere le funzioni di ricevitori o percettori nei rispettivi comuni, giusta le prescrizioni del decreto; affinchè risultando altronde meritevoli delle cariche anzidette, e prestandosi da medesimi immediatamente le corrispondenti cauzioni, vi potessero essere dal Re rispettivamente nominati, ovvero dovessero i loro posti venire rimpiazzati con la scelta di altri individui che sarebbero stati creduti idonei all'uopo. *Id.*

Regolarizzazione della scrittura fra le due tesorerie.

Con decreto del 2 marzo 1818 si fissarono la quantità ed il modo di pagamento delle somme dovute dalla tesoreria de' reali dominii al di là del Faro per arretrati di ogni natura decorsi a tutta la quarta indizione (1), cioè sino al periodo del 31 agosto 1816.

Con altro decreto della data de' 4 del susseguente mese di aprile 1818, venne autorizzata su le scritture della tesoreria generale di Napoli la deduzione ed il riporto fra i *non valori* della somma di once quattrocento ottantacinquemilanovecentoquattro, tarì 14, 1, o sieno ducati un milione quattrocento cinquantasettemila settecento tredici e grana 40, risultamento della differenza, per tutta l' indicata epoca del 31 di agosto 1816, esistente nella contabilità di essa a di più di ciò che viene stabilito a debito della Sicilia nel sopra enunciato decreto del 2 di marzo 1818 per quota degli annui assegnamenti a favore della detta tesoreria di Napoli in once 700,000 pel ripartimento di guerra, e 30,000 pel corpo diplomatico.

Risultò intanto dal conteggio generale del dare ed avere fatto fra le due tesorerie che a partire dal dì 1.° di settembre 1816 a tutto il dì 31 dicembre 1818, figuravano su le scritture della tesoreria di Napoli indebitamente a carico di quella di Palermo once un milione quattrocentocinquemila novecento trentadue, tarì 1, 16, pari a ducati quattro milioni dugento diciassettemila settecento novantasei e grana 18, poichè esitati dalla prima per conto della seconda in tanti pagamenti fatti alla parte delle regie truppe esistenti in quei reali dominii, senza che per effetto della diversità de' sistemi contabili avesse potuto quest' ultima accreditarne in corrispondenza l'altra.

E perciò considerandosi che l' annullamento del suddetto indebito carico esistente contro la tesoreria di Palermo ad altro non serviva che a mettere in pareggio le scritture di amendue le tesorerie a tutta l' indicata epoca de' 31 di dicembre 1818, salva sempre rimanendo la verifica e discussione di un tal conto per la parte de' succennati pagamenti militari nelle debite forme in vista dei documenti della spesa;

Quindi con decreto del 10 luglio 1819 si ordinò:

1.° Che fosse fatta deduzione su le scritture della tesoreria generale di Napoli, e riporto fra i *non valori* della somma di once un milione quattrocento cinquemila novecento trentadue, tarì 1. 16, pari a ducati quattro milioni dugento diciassettemila settecento novantasei e grana 18, che risultavano di differenza, per l' epoca dal dì 1.° di settembre 1816 a tutto dicembre 1818, nella contabilità della medesima tra' suoi crediti nascenti dal contingente del ripartimento di guerra di esiti fatti per di lei conto e su di tal ramo della tesoreria di Sicilia.

2. Che questa sovrana disposizione non tendendo ad altro, se non che a mettere di accordo le due tesorerie su le posizioni del rispettivo dare ed avere per tutta l' epoca indicata, non esime in conseguenza le officine militari dall' obbligo di presentare nelle debite forme il conto dell' effettivo esatto e pagato per la dote del ripartimento di guerra sino al detto tempo, e di procedersi nelle stesse debite forme alla verifica e discussione di un tal conto in vista de' corrispondenti documenti da prodursi all' appoggio.

E che perciò questa disposizione non dovesse avere altro effetto che di sola regolarizzazione di scrittura. *Dec. del 10 luglio 1819.*

(1) Il computo per indizioni nella Sicilia insolare venne finalmente abolito con dec. del dì 11 novembre 1818.

Son queste le disposizioni legislative relativamente alla base del servizio delle reali Tesorerie di Napoli e di Palermo. C'intratterremo nella seguente sezione di alcune vedute generali che ci sembrano non doversi perder di mira: ma queste riflessioni si premettono pel solo filo delle idee. Ciò che riguarda l'esposizione della nostra legislazione, della giurisprudenza generale che n'emerge relativamente agl' introiti straordinari della real tesoreria, e le dilucidazioni nascenti dalla giurisprudenza della G. C. de' Conti, è argomento della sez. XVII.

SEZIONE IV. *Sviluppamento del servizio della real tesoreria generale e sue relazioni con le altre amministrazioni finanziere.*

Abbiam veduto come gl' introiti della real tesoreria generale si riuniscono in una sola cassa, divisa lo *numerario* ed in *portafoglio*; e come tutto il numerario è contenuto nella madre-fede del banco di Corte con l' intestazione *Tesoreria generale*, pag. 92.

Abbiam veduto del pari che tutti gli esiti della real Tesoreria generale si dividono altresì in due categorie; quelli cioè che si eseguono direttamente con l'opera del Banco di corte e quelli che vanno estinti per via di mandati; *Ibid.*

L' amministrazion generale del Banco delle due Sicilie va perciò considerata non solo come in relazione intima con la real tesoreria, ma eziandio come una sua dipendenza, ed in certo modo come il suo necessario complemento. Ma di ciò sarà discorso alla VII Sezione.

Abbiam veduto già tutto ciò che risguarda amministrazione interna della tesoreria generale nelle importanti funzioni della scrivania di razione. per quella parte ch'è in contatto con gl' interessi dei particolari. Altro non rimane, per compiere il quadro che ci siam proposti di esibire su la fruttificazione delle rendite dello stato che il Ministero delle finanze accumula, se non di rilegare ciò che nella prima sezione abbiamo esaminato in tesi generale su i valori in circolazione, e metterlo in confronto con le prescrizioni della nostra legislazione, relativamente a' valori di portafoglio del tesorier generale nelle sue relazioni con le casse regie, ed alla guarentigia delle di lui operazioni col ministero della controloria generale di che abbiam fatto finora la storica esposizione.

Questo esame ci conduce a risguardare con estensione di vedute le risorte dello stato non solo nell' ordinario corso del suo regolare andamento, ma anche per quegli eventuali bisogni che per circostanze straordinarie son prevedibili, ma non mai perfettamente calcolabili. Questa parte perciò del servizio dell' amministrazione finanziera è ciò che forma la parte per così dire trascendentale della scienza; quella parte la quale non sempre alle picciole vedute si adagia dee limitare di quegli economisti de' quali abbiamo combattuto nella prima sezione le superficiali dottrine, e de' quali gioverà con la storia de' fatti e con l'esempio delle amministrazioni de' popoli più culti dileguare affatto le illusorie sofisticazioni. Questo esame che trova il suo pieno disviluppamento nella V e nella VI sezione, esibir non ne può in questa se non i primi dati elementari.

Art. I. *Dell' amministrazione delle rendite pubbliche ordinarie.*

Non siamo più oggimai in quell' epoca infantile delle umane associazioni nella quale con meri servigi personali provveder si poteva a tutti i bisogni dello stato; nè in quell' altra poco da quelle prime rozzezze lontana nella quale con soli fondi patrimoniali tutti i servigi, di che lo stato ha bisogno, venivan pagati. Oltrechè scarse sempre ed insufficienti queste rendite patrimoniali riuscir deggiono; non v' ha chi ormai metter più possa in problema che l' amministrazione di tai fondi per conto pubblico risultar deggia per ogni riguardo ineconomica affatto e dispendiosissima.

Rimane perciò incontraddetto il sistema delle pubbliche imposte per contributo.

Ed eccoci alla distinzione fin dapprima da noi proposta di contribuzioni dirette e di contribuzioni indirette con quella serie di speciali caratteri che forman tra esse le cardinali differenze, pag. 39.

Ma non sarebbe egli utile il far disparire dalle une quegl' inconvenienti che le altre non offrono? questo è il gran problema che la scienza finanziera si propone a risolvere.

In economia pubblica del pari che in qualunque privata economia un precedente esame de' presuntivi introiti ed esiti addiviene di prima necessità; e tanto più agevole e regolare la seguente amministrazione riesce, quanto minori sono le eventualità che da quelle presuntive determinazioni si distaccano.

Questo precedente esame è ciò che con inglese vocabolo si è detto *Budjet*, e che con denominazione più esprimente l idea, abantico da noi dicesi *stato discusso*. Nel quale alcune spese esser ben possono limitatamente determinate, e ad altre posson bene assegnarsi definite latitudini; ma rimaner vi dee sempre una partita, un fondo di riserba per le spese imprevedute. E dall' altro canto alla determinazion degl' introiti che quelle spese bilancino, per le riflessioni altrove prodotte, *pag.* 92, fissamente determinabili non sono se non le imposizioni dirette.

Ma, presciendendo dalle idee degli economisti le quali esser deggiono a miglior luogo discusse, *p. II*, *sez. I.*, a che si ridurrebbe la pubblica rendita se per provvedere all' indispensabil bisogno di aver fondi certi disponibili, so l' unica contribuzion fondiaria venissero a ragguagliarsi

le partite dello Stato-discenso degli esiti ne' tempi determinati per le spese?

E stando anche a quella certezza di somma che assegnar possono le contribuzioni dirette in totalità ed alla fine di un esercizio; come mai ottenerla nelle varie epoche del bisogno stante la indispensabile morosità delle riscossioni?

Ed ecco ad un tempo medesimo sorgere tutte insieme la necessità delle obbliganze de' ricevitori e percettori di versare nelle casse regie ad epoche fisse somme definite; la necessità di una cauzione che ne guarentisca l'adempimento; la necessità di trasportare al sistema de' dazi diretti quello ancora degl' indiretti, mettendone a calcolo le eventualità con le ordinarie regole della valutazione de' probabili.

Lasciamo alle picciole teste mobiliate di scarsi e miseri pensieri il meschino riflesso, che per ottenere la certezza delle esazioni ad epoche e quantità determinate esser vi deggia sempre una perdita eguale alla somma de' profitti pe' capitali in quelle anticipazioni impiegate che compensar si deggiono: oltre alle molte eventualità nella latitudine delle contrattazioni, tutto questo allarme è privo affatto di fondamento. Anche nelle più umili fattorie la valutazione di tai compensi si sa mettere in equazione, e ragguagliarli e restringerli fra i giusti limiti de' vantaggi che quelle anticipazioni procurano. » Ne' secoli d'ignoranza, rifletteva assai bene il Galliani, gli uomini prendevano tanto spavento dagli accidenti del caso e della fortuna, che, non altrimenti che da un cavallo indomito e calcitrante fuggivanli paurosi, e da essi cercavano salvarsi alla meglio. La luce delle vere scienze scoperse finalmente niuna cosa esser meno fortuita del caso; avere la sue vicende un ordine costante ed una regolata ragione; e potersi tra il certo presente e l'incerto avvenire trovar proporzione. Così quietata a poco a poco la paura, cominciarono gli uomini, domesticatisi con la fortuna, a trattarla ed a giuocarvi intorno. S'udì la prima volta disputare della giustizia ne' giuochi di pura sorte; e l'arte d'indovinare, tanto vilipesa, divenne, in mano di Bernoulli, figlia delle matematiche e della verità. Da' giuochi si passò a cose più serie; e furono le navigazioni, le vite degli uomini e le ricolte delle campagne, state già tanto tempo scherno della sorte, furono, io dico, misurate, apprezzate, e contro l'arbitrio della fortuna assicurate, ponendo loro la prudenza umana le redini e le catene. Fu allora conosciuto che il valore intrinseco era sempre mutabile, secondo i gradi di probabilità che si avevano a dovere o non dover godere di qualche cosa, e si conobbe, che cento ducati lontani dalla mano d'alcuno, quando hanno cento gradi di probabilità a non perdersi e dieci a perdersi, diventano novanta ducati presenti, e per novanta si hanno a valutare in qualunque contratto o di giuoco o di baratto. Così mediante le matematiche furono raddrizzate molte convenzioni, e richiamatavi quella giustizia che le tenebre delle false scienze ne avevano discacciata. L'ardire degli uomini incontro al caso, fu calcolato e ristretto tra limiti certi e stabiliti. Quindi nacquero insiememente il cambio e l'interesse, fratelli tra loro. L'uno è l'eguagliamento tra il danaro presente e il danaro lontano di luogo, fatto con un soprappiù apparente, che s'aggiunge alle volte al danaro presente, alle volte al danaro lontano per rendere eguale il valore intrinseco o dell'uno o dell'altra, diminuito dalla minor comodità o dal minor pericolo. L'interesse è la stessa cosa fatta tra il danaro presente e il lontano di tempo, operando il tempo quello stesso che fa il luogo: e il fondamento dell'un contratto e dell'altro è l'eguaglianza del loro intrinseco valore. Tanto è ciò vero che talora nel cambio il danaro presente val meno del lontano, e dicesi cambio di sotto al pari; e le carte rappresentanti il danaro, che a buon conto non son altro che danaro futuro, molte volte hanno valuto più del contante, e questo di più è detto aggio. » *Della moneta*. — Ed ecco come tutto determinabile si rende e calcolabile.

Chè se ciò avviene nelle ordinarie transazioni de' privati, col calore dell'asta pubblica, vengono alle minime frazioni l'eventualità dei disvantaggi nelle locazioni e nella esazione forzata delle rendite dello Stato. Rimane intanto in tutta la sua ampiezza l'utilità inapprezzabile di soddisfare a' pubblici pesi precisamente in tempi determinati. Questa certezza di soddisfazione, e non bisogna perder giammai di veduta un tal principio, è ciò che forma l'essenza della bontà di un'amministrazione finanziera. E non c'impegneremo in molte parole per farne dimostrazione: la giornaliera esperienza, la storia di tutti i tempi ceri convince abbastanza; gli stessi Romani, che tanto poco nella scienza dell'amministrazion finanziera s'innoltrarono, videro anch'essi questa necessità di primo bisogno, e l'esazione del tributo e de' vettigali d'ogni genere davano a locazione, come nel cenno storico abbiam di sopra osservato, *pag.* 51.

Art. II. *De' valori di portafoglio.*

Cominciarono i Banchi, riflette il Galliani, dappoichè gli uomini per esperienza conobbero non essere i tre metalli bastanti a grandi commerci e a grandi imperi; essendochè lo stess'oro, divenuto vile in confronto de' prezzi di molte merci, dava incomodo grande e pericolo ad essere trasportato e trafficato. Quindi secondo la varietà de' costumi variamente si diede compenso a sì fatto bisogno. Dovunque era voler non giusto ne' principi che virtù ne' popoli, si pensò a rappresentare la moneta con segni che senza avere alcun valore intrinseco fossero però impossibili o almeno difficili a contraffarsi. Dove la tirannia e la mala fede non permisero che si potesse ri-

guardar come certa la possessione, qualora si possedeva un pegno sicuro della cosa pregiata, fu d'uopo appigliarsi a' corpi che contenevano un valore intrinseco tanto maggiore dell' oro, che in piccolo sito restringessero un grandissimo prezzo. Tali sono le gemme. Perciò in Oriente, dove non sono nè banchi nè sicuri mercanti, usansi le gemme come monete; e que'che fra noi sono mercatanti di Banco ivi son gioiellieri. Ne' viaggi portansi gemme come noi portiamo lettere di cambio; e finalmente si può dire che usino le gemme più per monete che per ornamento ». *Della moneta*.

E' facile il dedurre da ciò che qui pone il Galliani, che tanto maggiormente dee riputarsi un sistema governativo rapprossimato all' ideale della perfezion civile, per quanto più è agevole e proficuo il movimento de' valori di portafoglio. Il chè, legandosi co' principii stabiliti nella prima sezione su la creazion de' valori, e specialmente de' valori circolanti e de' valori fiduciari, trova nella sez. VII. il suo pieno disviluppamento.

Ma il maggior bene nella regolare circolazione di tai valori non consiste soltanto nel far valere secondo i bisogni i biglietti di credito prima della scadenza, ed adempiere conseguentemente ad impegni che gran nocumento avrebber sofferto per ritardo. L'uomo, essere eminentemente morale, dalla sola forza dell' opinione può esser mosso, e da una ferma persuasiva che le obbligazioni contratte vengan con puntualità e religiosità adempite: e questa catena morale di reciproca fiducia costituisce direi quasi esclusivamente la vita civile. Gli abitanti nelle isole Marianne, osserva molto a proposito Melchior Gioia, con una mano vi presentano quel che vogliono permutare, con l'altra prendono ciò che volete dare in cambio, nè prima lasciano il loro che abbiano ben afferrato il vostro, e scappano poscia immediatamente. *N. P. delle Sc. Econ. P. I*, *c.* 2. §. 1 Ecco lo stato più basso delle umane contrattazioni, nelle quali la reciproca confidenza è uguale a zero.

Co' valori del portafoglio non solo all'eventualità si provvede di qualche possibile ritardo, ma, portando con sè tutt' i vantaggi della circolazion de' valori nella rapidità e speditezza delle lettere di cambio, agevola in qualunque luogo del regno, e nelle occorrenze dell' esercito e del corpo diplomatico anche presso estere nazioni la possibilità di adempiere a' dovuti pagamenti col minimo delle spese di traslocazione del numerario. Ma un vantaggio anche maggiore da questa circolazion dei valori prende la sua iniziativa; la fiducia cioè corroborata al cimento delle giornaliere contrattazioni nel mondo commerciale, onde accorrere in casi di straordinari bisogni a straordinarie spese col minor aggravio possibile e con la maggiore possibile economia del pubblico erario.

Art. III. *Delle contribuzioni straordinarie degl' imprestiti*

La preveggenza del futuro è nell' essenza di ogni essere che dal dolore delle privazioni ebbe la stessa natura a maestra di mettere a serbo un ammasso di sussistenza pe' bisogni dell' avvenire; e l' ineguaglianza delle forze fisiche dell' individuo, quand' anche voglian limitarsi alle sole condizioni dell' età in due estremi di massima debolezza costituite, aggiunta alla ineguaglianza delle stagioni non sempre di pari fecondità e de' doni del suolo uniformemente prodighe, basterebbe soltanto a far tacere quelle insipide declamazioni che tanto rumore menarono da che dopo la metà del trascorso secolo si videro riprodotte, dal volgo plaudente ad ogni genere di novità vagheggiate, e coronate fin anche dell' alloro accademico. Ma i bruti anch' essi son preveggenti; e se v'ha nella razza umana esempio d' inconcepibile trascuratezza, v. la pag. 11.; su lo stesso individuo difficilmente lo stesso esempio si riunova. In qualunque possibile stato di economia v'ha dunque un necessario fondo di riserba pe' bisogni straordinari. Ma secondo il diverso sviluppamento delle umane industrie e della proficuità de' capitali nella loro energia circolanti, quest' ammasso di riserba vien differentemente determinato.

Fatta astrazione dal primo periodo sociale quando i soli personali servigi alla formazione della forza pubblica concorsero, appena che cominciarono le contribuzioni reali, allo sterminato accumulamento di ricchezze materiali le prime amministrazioni si rivolsero. Quindi enormi depositi pe' bisogni dell' annona, per marcir forse e perdersi dopo le seguenti raccolte. Quindi enormi accumulazioni di valori metallici per rimanere infruttuosamente giacenti a discapito dell'utile riproduzione.

Or più non si mette in problema che qualunque ristagno di capitali sia una sottrazione di ricchezza al pubblico patrimonio: il quale dalla somma soltanto delle ricchezze de' privati può venir costituito e per la sola nazionale opulenza giungere a vera floridezza. Ed ecco come il sistema degl' imprestiti sorge naturalmente e per sè stesso dal solo disviluppamento della progressiva perfettibilità dell' umana industria.

Intanto varie quistioni i Giureconsulti ed i Pubblicisti van qui promovendo; e dicono i primi: Egli è cosa giusta gravar le future generazioni di una imposta non ad altro scopo costituita che a riparare i danni della dissipazione degli avi? E ripetono i secondi: Non è egli più semplice e spedito ordinamento quello di levare ne' bisogni un tributo straordinario il quale, gravitando in tai casi su la classe degli opulenti, o in qualunque modo non altra conseguenza offrendo oltre quella di produrre una diminuzione di spese nel-

le private economie, lasciò sempre libero il campo, anzi aggiunse uno sprone a raddoppiare in progresso di attività e conseguentemente di mezzi a riparare le momentanee perdite. . . .

Ma l' intrattenersi lungamente in questo esame sarebbe mera iattura di tempo e d' inchiostro.

Risponderemo in poche parole a' giureconsulti che tutte le eredità si possono adire col beneficio della legge e dell' inventario; e che nel nostro caso precisamente ricorrono tutte le teoriche ch' essi con tanta acutezza discutono nell' assodar la dottrina delle lesioni. Così, senza uscire da domestici esempi, il gran Carlo di Borbone metteva ordine alle devastazioni della fortuna pubblica di che il nostro paese fu vittima nel governo viceregnale.

E ricorderemo a' secondi che, anche nelle strette vedute di ciò che volgarmente dicesi politica, il maggior elogio che può farsi ad un Ministro delle finanze, è quando si gionge a dimostrare ch' egli con picciole forze ha prodotto grandi effetti, e quando con meno sensibili aggravii ogevolar potè il concorso di tutti a' bisogni del pubblico erario anche nelle straordinarie e difficili emergenze.

Tutto apparirà viemeglio in pienissima luce nella seguente sezione. Giovi però qui esaminare, quasi preludendo, alcune opinioni di uno scrittore di gran voga col quale è spiacevol cosa il trovarci tanto frequentemente in disaccordo.

» Evvi questa differenza, dice Say, tra i particolari ed i governi nel prender valori in prestanza, che i primi il più delle volte fanno uso di questo mezzo per procurarsi fondi produttivi, ed i secondi lo adoperano per dissiparli sterilmente. I governi non prendon valori in prestanza se non per provvedere ad improvvisi bisogni, e per respingere imminenti perigli. Non sempre ottengono il loro fine, ma sempre però la somma presa in prestanza vien consumata e distrutta, e l' erario pubblico si trova aggravato dell' interesse che a tal capitale corrisponde.

» Melon dice, che i debiti dello stato son debiti della mano dritta verso la mano sinistra i quali non indeboliscono l' intero corpo. Melon è in errore. Lo stato si trova benissimo indebolito, perchè il capitale che si presta al governo vien distrutto dalle consumazioni dello stesso governo, e cessa per conseguenza di dar quel profitto o sia quell' interesse che prima del prestito dalla sua qualità di fondo produttivo si ritraeva. Con che cosa dunque lo stato paga l' interesse del suo debito? Colla porzione di un' altra rendita ch' egli trasferisce dalle mani del contribuente in quelle del creditore dello stato.

» Prima del prestito esistevano nello stato due fondi produttivi, e le due corrispondenti rendite; cioè esisteva il capitale del prestatore, ed esisteva il fondo, qualunque esso sia, dal quale il contribuente è obbligato di pagare l' interesse che a tal capitale corrisponde. Dopo il prestito di questi due fondi, non ne rimane che un solo; cioè il fondo del contribuente, la cui rendita dalla di lui mani passa in quelle del governo sotto il nome d' imposizione, e dalle mani del governo passa in quelle del prestatore sotto il nome d' interesse o di rendita; il fondo che costituisce il prestito o che ha dato luogo a questo passaggio di rendita, non esiste più, perchè il governo l' ha consumato pe' bisogni pubblici. In questa guisa per effetto del prestito il proprietario del fondo prestato non soffre veruno danno, ma lo soffre benissimo il contribuente proprietario dell' altro fondo, la cui rendita sotto il nome d' imposizione passa in potere dell' altro proprietario.

» Molte persone perchè non veggon perdita di numerario ne' debiti che il governo contrae verso i particolari, credono che neppur vi sia perdita di valore, e suppongono che tai debiti non producan altro effetto, se non quello di una semplice traslazione di ricchezze. Per porre in maggior evidenza l' errore di una tal opinione, unisco alla fine di questo capitolo un quadro sinottico in cui agevolmente si può osservare che cosa diviene il fondo prestato, e donde si attigne l' interesse che il governo ne paga. »

Ma come mai questo ingegnoso scrittore ha potuto tanto illudersi nelle sue investigazioni? Ecco in che consiste questa pretesa sua tavola sinottica.

QUADRO DEL MOVIMENTO DE' LAVORI al quale danno luogo i Prestiti verso il Governo.

Fondo generale donde derivano tutte le rendite di una nazione. Esso si compone del valor principale di tutti gli agenti naturali appropriabili (terre, canali, ec.), di tutti i capitali, e di tutte le facoltà industriose della stessa nazione. Si suppone che un tal fondo generale sia diviso in porzioni di 1000 franchi, ciascuna delle quali dia una rendita di 50 franchi: che ogni particolare possiede un maggiore o minor numero di tali porzioni secondo lo stato della sua ricchezza: e che quelle porzioni le quali son suscettibili di esser prestate si compongono di valori mobiliari per poter passare da una mano in un'altra, e sieno principalmente valori atti all'uffizio di capitale.	FONDO di MILLE franchi.	Questo fondo produce una rendita di . . .	50 FRANCHI,	Questa rendita il proprietario del fondo la consuma per proprio uso.	Queste tre porzioni del fondo generale, dalle quali prima del prestito si ricavava una rendita totale di 150 franchi, non producono più dopo il prestito che una rendita totale di 100 franchi, perchè una di tali porzioni del valore di mille franchi è stata distrutta dalla consumazione improduttiva avvenuta dopo il prestito.
	FONDO di MILLE franchi.	Questo fondo, dal quale si ricava una rendita di 50 franchi dal proprietario, essendo stato prestato al governo, e dal governo essendo stato consumato improduttivamente, non produce rendita alcuna.	50 FRANCHI.	Queste rendite si paga al proprietario del fondo prestato al governo, che nulla più produce perchè il governo l'ha consumato improduttivamente.	
	FONDO di MILLE franchi.	Questo fondo produce una rendita di 50 franchi, che il governo toglie al proprietario sotto il nome d'imposizione, e la dà in pagamento di interesse al proprietario del sopraindicato fondo, che dal governo è stato preso in prestanza ed è stato consumato improduttivamente	La rendita di questo fondo è nulla perchè è stata trasferita al fondo precedente.		
	FONDO di MILLE franchi.	Tutte le rimanenti porzioni del fondo generale possono supporsi servire per quegli altri usi cui le rispettive rendite sogliono esser applicate.			

SAY, *Trattato di Economia Politica, lib. III c. 9.*

Ma dalla semplice ispezione di questo medesimo quadro non si ravvisa egli che non già il prestito è ciò che produce la pretesa diminuzione de' 50 franchi, ma sebbene l'erronea idèa dell'autore che tutto ciò che un governo consuma, il consuma improduttivamente? Un tale errore fu da noi già combattuto alla prima sezione e con l'appoggio de' fatti, e con le autorità de' più assennati scrittori, e, quel che più importa, con l'esame diretto di tutti i coagenti alla produzione ed alla creazione de' valori. Ma quando anche si volesse far rimanere nella sua integrità la contraria sentenza; pure qui si avrebbe un danno soltanto dalle imposizioni in generale, non già speciale dai prestiti.

Ma procuriamo di spargere tuttavia qualche altro lume sopra un argomento per soverchia smania di sottilizzare annebbiato.

Art. IV. *Del credito pubblico e della circolazione de' valori.*

» Se gli economisti non avessero sparta la scienza di astrazioni metafisiche talvolta dannose, questo paragrafo sarebbe inutile », dice giocosamente Melchior Gioia per altri riguardi. Noi potremmo dire altrettanto del presente articolo.

In tutte l'età, in tutte le amministrazioni v'è stata e vi sarà sempre una eventualità la quale dall' ordinario andamento delle cose si distacca; ed il bisogno di ricorrere a straordinarie imposte si è fatto e si farà sentire in ogni tempo *v. la sez. II.* Or quando tali straordinarie circostanze si presentano, è egli miglior consiglio trar tutto subitamente nel momento stesso del bisogno dai contribuenti, o dividerlo ed attenuarlo in più rate pel tratto successivo? ecco la quistione ridotta a' suoi minimi termini. E sotto questo aspetto tutte le molte parole che profondono il prelodato Say e i partecipanti alla opinione di lui destituite affatto si mostrano di quella precision di pensieri che eravamo in diritto di esiger da loro.

Non andremo all' eccesso opposto per proclamare i vantaggi senza fine che dagl' imprestiti posson ritrarsi; ma converremo di buon grado che gl' inconvenienti che da' prestiti pubblici derivar possono, dall' abuso soltanto provengono dell' impiego ineconomico che potrà farsi delle somme improntate, non mai dall'impronto per sè stesso. E se fosse possibile portar nelle pubbliche economie quelle diligenze di che ne' privati interessi non è raro l'esempio, gli stessi improntì che si fanno dallo straniero non renderebbero, come volgarmente si dice, una nazione di quello tributaria, ma l' unica conseguenza ne sarebbe che del profitto de' capitali improntati e messi in attiva e produttiva circolazione una quota soltanto al prestatore verrebbe ad essere restituita.

Molto a proposito propone Ganilh la seguente quistione: « Che far dovrebbe un popolo il qual non avesse capitali sufficienti alla espansione di tutt' i suoi rami d'industrie e si trovasse perciò in istato d' impiegare il capitale di uno straniero in uno o più di questi rami? — Quando i capitali impiegati nell' agricoltura, nelle manifatture e nel commercio non appartengono al paese che ne fa l' impiego, e quando lo straniero che n'è il proprietario non vi risiede, in che e come la condizione del paese può divenir migliore o peggiore? Non già per la quantità della fatica messa in attività, nè pel valore aggiunto al prodotto annuo della terra e della fatica: lo stesso capitale mantiene la stessa fatica dagli stessi prodotti. E non v' ha cangiamento alcuno nella ripartizione del prodotto fra le diverse classi de' lavoratori, il salario degli operari, l' interesse del capitale ed i benefizi de' capitalisti che ne derivano proporzionalmente. Che se, dopo prelevati i salari, una parte del prodotto passa allo straniero per l' interesse del suo capitale; un tale interesse deriva già da un capitale che nel paese non era e dal quale conseguentemente nessun profitto potea trarsi; mentre dall' altro canto l' opera alla quale quel capitale straniero ha dato luogo somministrò agio alla industria, ad una fatica, e conseguentemente ad un profitto nazionale, che senza quei capitali non era a sperarsi. *Trait. de l'écon. polit, P. II. lib. II, c. 3.*

Nella quale conclusione conviene lo stesso Say, quantunque dalle sue espressioni si rilevi che dalla forza della verità vi sia più strascinato che condotto. « Quando i prestiti verso il pubblico fossero moderati, ei dice, ed i capitali che costituiscono il prestito venissero utilmente impiegati, tali prestiti sarebbero giovevoli, perchè offrirebbero un impiego profittevole a quei piccoli capitali che trovandosi in mani poco industriose, senza questa facilità di collocamento, giacerebbero inoperosi o verrebbero spesi senza profitto alcuno. Forse sotto questo solo punto di veduta i prestiti verso il pubblico possono produrre qualche bene; ma un tal bene è ben pericoloso, ove sia un' occasione pel governo a dissipare le rendite della nazione. Infatti, eccetto che la sorte principale di tali prestiti non si spenda per opere utili, come sono le strade, i canali che facilitano la navigazione, ed altre opere simili, è meglio pel pubblico che questi capitali rimangano per sempre nascosti, perchè se esso perde l' uso del fondo, almeno non è costretto a pagarne gl' interessi. Potrà dunque esser utile prender fondi in prestanza, quando possedendo un usufrutto si ha bisogno d' un capitale; ma niuno creda di lavorare per la pubblica prosperità contraendo debiti. Chiunque prende valori in prestanza per consumarli, sia egli un particolare, sia il governo, aggrava la sua rendita e l' impoverisce di tutta la sorte principale del prestito. Or è appunto ciò che fanno le nazioni quando prendon fondi in prestanza dai particolari. *Trait. d' écon polit. ub. supr.*

Juvat et ab hoste doceri.

SEZIONE V.—*Del Gran Libro del Credito pubblico.*

L' impiego del credito pubblico, secondo un moderno autore, L. C. A. Dufraisne St. Léon, consiste nel riunire in massa e prontamente una quantità di cose necessarie, ciascuna delle quali divisa sarebbe senza forza, e relativamente al bisogno, senza valore.

Due motivi diversi obbligar possono un popolo a fare un impronto: la necessità dapprima, e poi il desiderio di produrre il meglio, ovvero l'idea di allontanare un danno.

I governi far si deggiono una rigorosa legge di rigore e di probità, di combinare gl' improntì pubblici, anche in caso di necessità imperiose, in modo a non farli gravar (di soverchio) su la posterità; a far che sieno sofferti e soddisfatti per intero dalla generazione esistente all' epoca del danno e del bisogno.

Le basi del credito pubblico sono un governo legale, il rispetto per le proprietà, la pubblicità de' conti dello stato, la necessità di far camminare di fronte l' imposizione e l' imprunto.

Le somme del credito o i suoi procedimenti si dividono quasi da per tutto in debiti esigibili e in debiti consolidati. I primi nascono sempre da necessità, e derivan piuttosto da disordine che da privazioni: provano un incomodo temporaneo, e ne infliggono la pena. Dippiù, tali improntì deviano momentaneamente i capitali dalla loro vera destinazione, e il salario de' lavori produttivi per una consumazione anticipata de' prodotti futuri del lavoro. Si è detto e ripetuto che questa specie di debito pubblico favorisca la circolazione, come se i capitali restar dovessero oziosi se il Governo non li evocasse a sè. Il vantaggio di tal natura d' imprunto pe' creditori consiste nel dar loro gl' interessi in ragione de' capitali che hanno, ed a riacquistare i loro fondi sia a cambio, sia a sconto. Ma dall' altro canto, è il creditore obbligato a frequenti rinnovazioni o rimpiazzi: quindi l' agiotaggio.

Il debito fondato, o consolidato, il cui rimpiazzo non è permesso, è il più comodo pel creditore e pel debitore. Questi, ossia il Governo, riceve da una mano per versare con l' altra; e il creditore vede giungere la sua rendita a tempo fisso, senza ritenuta. Se vuol rientrare in possesso de' suoi capitali, può vendere le sue rendite senza tema di opposizione, e senz' altra formalità che dare la sua firma sul registro della tesoreria.

Abbiam voluto premettere le idee di questo autore ed esibire quasi in uno specchio il sunto della di lui opera per non ingolfarci in lunghe dispute sopra quistioni che oggimai non dovrebbero esser più nel novero delle quistioni allogate. Non è per altro che tutto ci sembri di tutta la lucidezza possibile lumeggiato: ma non siamo più nel buio di venti anni fa; e i paralogismi degli scrittori di quell' epoca son già divenuti assai più che discernibili, e da chiunque che per poco si conosca non affatto nudo in questo genere di ricerche. Per la qual cosa la sola precisione de' fatti è ciò che ormai bisogna assodare. — Ma produciamo dapprima tutta intera la teoria che questo autor ci propone e disviluppa per riconoscerne, se non altro, la nomenclatura.

Il signor Dufresne chiama rendite fittizie di uno stato tutte quelle che non riposano su le proprietà, delle terre, ma su i dadi, su le carte, la caccia, i giornali, i consumi, i titoli, ec.; in una parola, tuttociò che compone ora le contribuzioni indirette. Una presunzione di pace ne accresce in un subito la sorgente: un colpo di cannone la diminuisce di un quarto, di un terzo, di una metà: e questa incertezza e fluttuazione su la somma di un tal ramo di rendita pubblica è ciò che gli fa dare dal signor Dufresne il nome di rendita fittizia.

Finalmente egli fa il seguente calcolo del debito di Europa: Il debito pubblico d' Inghilterra, di Francia, di Napoli, del Portogallo, de' Paesi-bassi, della Prussia, dell' Austria, della Baviera, della Russia, ascende a quaranta bilioni, de' quali più di tre quarti son dovuti dall' Inghilterra. — L' opera del signor Dufresne St. Léon vide la luce in Parigi l' anno 1824.

Di un' altra opera recentissima dobbiam far parola, pubblicata tre anni dopo. Ella appartiene al nostro amico Lodovico Bianchini (*un vol. in 8, Napoli, tip. nella Pietà de' Torchini, 1827*). Ma perchè nella bocca dell' amicizia qualunque elogio sembrar potrebbe esagerato, dopo aver fatto ricordo che i più stimabili giornali letterari, fra' quali la *Revue Encyclopédique* e il *Journal Universel* di Ferroussac, ne han parlato con vantaggio, ci limiteremo a farne conoscere il disegno ne' suoi primordiali compartimenti.

Questo nostro concittadino divide il suo lavoro in tre parti: 1.° mezzi di stabilire e far fruttificare il credito; 2.° mezzi di conservarlo; 3.° mezzo di estinzione del debito.

Son mezzi di credito: *a*) l' imprestito perpetuo; *b*) la vendita delle cariche sotto forma di cauzioni; *c*) gl' imprestiti a vita; *d*) le tontine; *e*) gl' improntì rimborsabili a termine; *f*) *id.* per lotterie; *g*) *id.* per annualità.

Il debito consolidato mostra sempre le sue basi, permette sempre di valutarsene l' ammontare e paragonarvi la quantità. Il debito fluttuante (*galleggiante*) si contratta nell' oscurità e non può lungamente prolungarsi senza che le sorgenti del credito vengano alterate.

Mezzi di conservare il credito sono: *a*) la circolazione de' capitali; *b*) la creazione de' banchi di deposito, di circolazione, di sconto, di servizio.

Mezzi di estinzione del debito sono: *a*) i rimborsi; *b*) il movimento della cassa di ammortizzazione; *c*) l' impiego successivo de' fondi presi ad imprestito.

E' facile il prevedere che scopo primitivo di quest' opera era quello di dar rilievo agli espedienti adottati nella nostra amministrazione finanziera su tal riguardo.

Ed è agevole del pari il dedurne che a noi su questo argomento altro non rimane che a spigolare.

ART. I. *Teorie generali sul debito pubblico e su la sua estinzione.*

È trista cosa, dice dommaticamente Say, quella di far debiti: i Governi non fan debiti, dicono

altri, ma *creano rendite*. La prima espressione è troppo depressiva: la seconda troppo enfatica. Poniamoci nel giusto mezzo.

Abbiam veduto che le piccole mire delle particolari economie non sono applicabili al vasto obbietto dell'amministrazione delle pubbliche rendite; ma che quando anche metter si volesse con quelle al paragone, spesso l'improntar da altri que' fondi che non si hanno, lungi dal doversi riputare come cagione di deperimento, fan più che sovente le veci di un proficuo impiego, e determinano de' profitti che senza quegl'imprunti non erano sperabili. Ma, come poco fa bene avvertiva il signor Dufresne St. Léon, si comincia dapprima dal prendere a prestito per necessità, e si prosegue poi pel desiderio di produrre il meglio e di allontanare l'eventualità di un danno futuro. — Ma non i soli imprestiti costituiscono il debito pubblico.

Contraggon debiti gli stati del pari che i particolari e per servigi ricevuti e per fondi presi a prestito. Spesso i secondi ad altro non servono se non a pagare i primi: spesso però i primi senza gli ultimi esser non potrebbero provocati.

Abbiam veduto che l'assoluto difetto di fiducia forma la condizione più bassa dello stato sociale, e conseguentemente l'infimo grado di ogni politica associazione; mentre dall'altro canto la sola fiducia è quella che disviluppa prodigiosamente l'industria e conduce alla più eminente prosperità la fortuna pubblica. Intanto la progressione ascendente del credito che con la progressione della prosperità di un popolo va illimitatamente ad aumentarsi, a due diversissime conseguenze conduce i troppo audaci e i troppo timidi calcolatori: quelli tutto al credito accordando, questi volendo di soverchio restringerne e circoscriverne i limiti. Ma il credito, qualità eminentemente morale, sfugge gli ordinari calcoli delle quantità definite. Ciò che talora si osserva nel subito elaterio che dispiegar può un individuo, una famiglia nel riagir con vigore avverso una compressione soverchia, giganteggia prodigiosamente nelle grandi masse de' popoli che talora, nel momento stesso che pe' calcoli ordinari schiacciate riputar si dovrebbero da lunghi oltraggi di una continuata sciagura, comprimono vigorosamente tutte le molle di loro energia e risorgono onnipotenti dalle loro rovine. La storia antica e nuova è di tai prodigi feconbissima. Noi ci limiteremo ad un sol ricordo. Dopo la rapidità e i portenti della fortuna annibalica, dopo la strage di Canne, la prudenza del senato esalta nell'opinion pubblica il gran cuore di Varrone nel quale speranza di riordinamento della cosa pubblica fervea tuttavia vigorosa; e la fiducia risorge: Cartagine è aggredita nel centro stesso del suo potere donde minacciava servaggio e devastazione all'universo; e si vendono intanto con gran vantaggio ne' pubblici incanti que' campi stessi che l'esercito trionfatore dell'Italia occupava e da' quali già moveva nella lusinga di banchettare il terzo giorno sul Campidoglio.

Il Genio dell'amministrazione non trascenderà all'abuso de' valori fiduciari: e che cosa mai l'abuso non disnatura? Ma se non sapesse trar profitto dalla creazione di tai valori per quanta è la sfera di sua prodigiosa espansione, delle prime molle si priverebbe che sol possono spingere a prosperità incalcolabile la nazionale industria e la fortuna pubblica.

Lungi dall'arrestarci in ormai futili dispute ed inopportune su' limiti che impor si vorrebbero all'amministrazione nell'opera de' crediti e nella fruttificazione de' fiduciari valori, alla esposizione ci rivolgeremo, quasi meramente storica ed indicativa de' vari metodi finor' adottati per costituire e far valere queste nuove sorgenti di pubblica prosperità.

Ma perchè il passar di fianco ad alcune volgate opinioni non sempre ha l'aria di trasandar cose inutili, ma spesso di deviar da cose difficili: procuriam disbrigarci al più breve da un tal ginepraio.

« Sono i banchieri, dicea Montesquieu, fatti per cambiar il danaro, non già per prestarne. Se il Sovrano per altro non se ne serve che per cambiare il suo danaro, siccome gli affari suoi son sempre grandi, per quanto lieve profitto lor dia per le loro rimesse, la cosa diventa un oggetto rilevante: e se gli domandano grossi profitti, si può esser sicuro che ciò nasca da difetto dell'amministrazione. Allorchè per lo contrario sono essi impiegati nel fare degli avanzi, l'arte loro consiste nel procurarsi grossi profitti dal lor danaro, senza che altri possa accagionarli di usure. » *Liv.* XXII, *ch.* 16. — Questo acuto scrittore faceva in tal modo il racconto di ciò che si passava sotto i suoi occhi; e il suo buon senso qui assai bene gli facea ravvisare che sopra un argomento di tal fatta tutta la scienza esser vuol concentrata a semplici e pure dilucidazioni di fatto. Ma la vivacità del suo ingegno contener nol seppe fra questi limiti di prudenza, e trascorrer volle a ragionamenti, ossia a paralogismi. Ha il vanto però di aver tutto occupato il campo delle sofisticazioni su tal riguardo. Ed in fatti, comprimendo le molte parole che dopo di lui si son dette su la costituzione e il pagamento de' debiti pubblici, nulla ci è dato di rinvenir di nuovo o di più estesamente pensato.

Della costituzione de' debiti pubblici.

« Si son fatti a credere alcuni, ei dice, che uno stato debitore e creditore di sè stesso moltiplichi le proprie ricchezze ampliandone la circolazione: ed io mi penso che abbian essi confusa una carta circolante che rappresenta la mo-

neta e ch' è il segno de' profitti che ha fatto o è per fare una compagnia sul commercio, con una carta la quale rappresenta un debito. Le due prime sono vantaggiosissime allo Stato: l'ultima non può esserlo; e tutto ciò che mai possa ripromettersene ad altro non si riduce fuor che all' essere un buon pegno pe' privati del debito della nazione, ch'è quanto dire che ne procura il pagamento. « *Ibid. ch. 18.*

E che altro ci va ripetendo Say quando vuol persuaderci che i titoli de' creditori dello Stato non aumentano la massa de' valori nè tampoco la circolazione produttiva? Quando nega ai contratti, ossia a' titoli del credito de' particolari verso il Governo, la qualità di valori veri effettivi, ed esclude i capitali che tal contratti rappresentano dall'essere considerati come altrettante porzioni di ricchezza reale che accrescono la fortuna pubblica? « Il titolo, ei dice, è la pruova che un dato valore appartiene ad un dato individuo, e la ricchezza consiste nel valore che un tal titolo rappresenta, non già nella pergamena che ne dimostra il legittimo possesso. Molto meno poi è ricchezza quel titolo che neppur rappresenta la proprietà di un valor reale ed esistente, ma ch' è una delegazione che il Governo cede al prestatore onde ogni anno costui possa prender parte di quelle rendite che dovran nascere nelle mani de' contribuenti. In fatti, ove il titolo venisse ad annullarsi (come ha luogo ne' fallimenti), si perde forse nella società la porzione di ricchezza ch'esso rappresenta? No certo: allora il contribuente dispone per sè di quella porzione di rendita ch'esso avrebbe pagata al creditore dello Stato. » *Trait. d'écon. polit., liv. III, ch. 9.* E lo stesso van ripetendo a coro e il Sismondi ed altri non pochi.

In tutto questo giro di parole la caratteristica differenziale che vorrebbe stabilirsi tra i valori fiduciari circolanti de' privati da quelli che al pubblico appartengono io non veggio. Nell' una e nell'altra condizione, il titolo è del pari una prova che un dato valore appartiene ad un dato individuo, e nell' una e nell' altra condizione la ricchezza consiste nel valore che un tal titolo rappresenta e non già nella pergamena o carta bollata che ne dimostra il legittimo possesso. Il requisito inerente a'titoli de' creditori dello stato di poter circolare da una mano in un'altra, dà ad essi un valore non eguale soltanto, ma di gran lunga superiore ai viglietti di confidenza i quali, come lo stesso Say ne conviene, rimpiazzano la moneta, ne adempiono l'uffizio, ed aumentano conseguentemente la massa de' capitali. Gli uni e gli altri hanno la qualità inerente di esser convertibili in moneta sonante col mezzo del cambio, e ne seguon le leggi. E se, a condizioni eguali di scadenza, v' ha qualche cosa di differente per determinarne lo sconto; ciò soltanto derivar può dalla maggiore o minor guarentia di che son rivestiti. Or, nell' ordinario corso degli avvenimenti, la guarentia delle carte pubbliche tanto superiormente sopra quella delle carte private primeggia, quanto che la sola guarentia pubblica è di tutte le private guarentie l' eminente mallevadrice. Si parla di un fallimento. Ma fallimento non può darsi se non quando tutto l' ordine di uno Stato venga a sconvolgersi e a mancare affatto. E in questa crisi terribile, le carte private verran forse a sottrarsi a' danni del general cataclismo? Che se mai di questo sciagurato avvenimento è pur possibile l' eventualità, nella fortuna de' privati pur troppo frequenti e giornaliere se n' offrono le ripetizioni.

Si presume che ne' fallimenti pubblici il titolo può venire ad annullarsi senza che nella società si perda la porzione di ricchezza ch' esso rappresenta, il che equivarrebbe in grande quello stesso che nelle private bancarotte fraudolenti ordinariamente addiviene, e la pena del reato non n'è forse meno esemplare ed apprensiva alla repressione di un tanto misfatto. *Nunquam antecedentem scelestum deseruit pede poena claudo.*

De' soli fallimenti disgraziati noi possiam tener calcolo. Or, quantunque di essi sia comune nelle private economie l' eventualità, nella fortuna pubblica ciò non è mai da poter mettersi a calcolo: tutta la gran massa delle ricchezze nazionali è là col suo fondo di annua riproduzione inesauribile.

Finalmente, ciò che si va riproducendo riguardo alla improduttività de' fondi destinati alla composizione della forza governativa, primo e massimo agente di una produzione qualunque, dopo le riflessioni a sazietà discusse e dilucidate non val più il pregio d' intrattenervici.

Ci piace, pria di passar oltre, qui aggiungere ciò che da Melchior Gioia si riflette a proposito de' fallimenti nazionali.

« Una nazione che fallisce, ei dice, arreca, è vero, tanto danno a' suoi creditori, quanto vantaggio porta a' suoi contribuenti; giacchè le somme che ricevono quelli, sono eguali alle somme pagate da questi. Ma da ciò non si può dedurre col sullodato scrittore (Sismondi) che il fallimento d'un governo non diminuisca il capitale nazionale. Di fatti, da una parte questo atto ingiusto ed immorale scema l'attività della fatica ne' particolari, perchè scema la speranza di fruire de' propri risparmi; dall' altra in un nuovo bisogno il Governo non troverà prestiti che al 12 per 100, in vece del 3. Ora questo aumento d' interessi diviene un aumento d' imposte, il che può riuscir dannoso ai produttori. — Aggiungi che una parte del danaro esatto, sotto la forma di credito, non serve solo ad alimentare de' capitalisti oziosi, ma va in parte a vivificare le sorgenti della produzione: quindi da un fallimento governativo può essere così diminuita la rendita nazionale, come può essere diminuita la rendita d' una terra da un ostacolo che le tolga la solita irrigazione. Può essere benissimo che questo ostacolo non assorba parte

dell'acqua, ossia che questa rimanga nella stessa quantità; ma il nuovo riparto non essendo eguale al primitivo, non è impossibile che la produzione ne soffra. Se le mie 8 staia di grano s' uniscono alle vostre 8 sul vostro solaio, il numero delle staia resterà sedici come prima, a voi ne avrete più del bisogno, ed io morirò di fame: quindi cesseranno i lavori che io era solito ad eseguire. » *N. Pr. delle Sc. Econ.*

E a dileguar totalmente il falso allarme di una pubblica bancarotta, ci avvaleremo delle parole dell'autor medesimo del quale combattiamo l'opinione, come ebè alquanto acerbette e maligaanti.

« Si è detto (ei così conchiude i suoi ragionamenti intorno ai prestiti verso il Governo ed ai loro effetti generali) si è detto che il debito pubblico attaccava al Governo tutti i creditori dello Stato: e che costoro, essendo associati alla prospera ed all' avversa sorte del Governo, ne divenivano i sostegni naturali. Ciò è verissimo. Ma come questo mezzo di conservazione può applicarsi tanto ad un buono quanto ad un cattivo ordine di cose; così esso è altrettanto pericoloso per una nazione, quanto può essergli utile. Si osservi l' Inghilterra, dove per questa ragione un gran numero di persone oneste è costretto a sostenere un' amministrazione perversa. » Say, *ub. supr.*

Non è del nostro obbietto l'entrare in esame su la bontà o perversità dell'amministrazione inglese. Sappiam per altro che non tutti pensano della stessa guisa; e, siane qualunque la cagion determinante, noi ci sentiam fortemente inclinati a dissentire affatto dalla sentenza dell'autor francese. Ma, convenendo per ipotesi che una troppo inflessibile aderenza ad inveterati costumi possa ritardar talora un felice miglioramento, io non saprei vedere come mai entrar possa in una mente ragionatrice la vana lusinga di un bene di una migliorazione futura a dispetto del general costume e dell'indole nazionale, ed anche, se pur si voglia così definire, in contrasto di quella gran massa d'inerzia determinata da lunghe abitudini che oppor dee all'urto delle subite novità una resistenza invincibile. Miglioramento alcuno non avverrà giammai senza una precedente preparazion di prudenza. Ma, qualunque siasi lo stato di vita civile al quale un popolo siasi accostumato; il maggior bene che mai possa immaginarsi, quella condizione di vera prosperità che render può florida una nazione nell' interno, e rispettata e terribile allo straniero, da quel solo infrangibil legame dee ripetersi che gli interessi de' popoli e del Governo confonde in una sola inseparabile idea.

« Si è detto, prosegue Say, che seguendo il debito pubblico il grado della pubblica fiducia verso il Governo, questo, geloso di conservare un credito di cui il debito pubblico è la misura, è maggiormente interessato a ben condursi. È opportuno distinguere il *ben condursi* verso i creditori dello stato, dal *ben condursi* verso i contribuenti: il primo consiste nel puntuale pagamento degl' interessi del debito, ed il secondo nello spender poco. Il prezzo corrente delle rendite de' creditori dello Stato è una pruova della prima maniera di ben condursi, ma non già della seconda: e forse non sarebbe fuor di proposito l'asserire, che l' esatto pagamento del debito, lungi dal servir di garante di una buona amministrazione, vi tien luogo, e fa tollerare in alcuni paesi gravi e moltiplici abusi. » *Ub. supr.*

Qui parimenti l' autor francese si è fatto sedurre da quella nazionale antipatia che sol nei volgari animi allignar dovrebbe e disparire affatto in chi del santo fuoco della Verità esser dee investito, di quella santa Dea al cui cospetto tutti i geografici confini si dileguano. Ma che? I creditori dello Stato non sono anch'essi a vicenda contribuenti? Tutti coloro su' quali la pubblica rendita si ripartisce, son essi affatto stranieri alla universal comunanza, o talmente miseri da non contribuire in nulla anch' essi a quella massa soverchia di spese delle quali suppor si vogliono sproporzionati gli aggravi? — Ma certo è che i *nulla-abbienti*, se in un modo qualunque delle pubbliche rendite si fan partecipi, per l' ordinario corso delle cose umane alla classe de' proprietari e de' capitalisti fan passaggio; e conseguentemente, dopo picciolissimo intervallo, il loro personale interesse con quello di tutta la gran massa de' contribuenti viene a confondersi. Per la qual cosa, anche quest' altra malignazione cade affatto di proposito, e vana del tutto si rende ed inopportuna.

« Si è detto in favore del debito pubblico, dice finalmente l' economista francese, ch' esso offrendo a quei capitalisti che non sanno impiegare con vantaggio i loro fondi un mezzo di collocamento, ne impedisce l' invio nell' esterno. Tanto peggio, perchè è un' esca che attira i capitali verso la loro distruzione, ed aggrava la nazione dell' interesse che ne paga il Governo. È meglio che tai capitali si prestino all' estero, perchè tosto o tardi esser dovranno restituiti, ed in questo intervallo è l' estero che ne paga l'interesse. » *Ub. sup.*

È spiacevole che su questo pagamento degli annui interessi tanto vagamente e superficialmente si vada tuttavia ragionando, mettendolo a confronto anzi confondendolo co' capitali delle rendite stesse che annualmente si riproducono. — Su le rendite della moneta non è questo il luogo di far lungo discorso. Ne parleremo ampiamente all' articolo Mutuo, nella esposizione dell' ultima legge del 7 aprile 1828. Ma intanto come prescinderne affatto nell' argomento che ci occupa?

Della creazione delle rendite.

« Due pregiudizi ingombrano questo argomento, riflette molto a proposito Melchior Gioia: il

primo appartiene al popolo, il secondo ai filosofi. »

Siccome molti capitali all'istante in cui si prestano compariscono in forma di danaro, quindi crede il volgo che gl'interessi che si costituiscono, dalla qualità del danaro interamente dipendano.

Dall'altro canto Smith e i suoi comentatori, non considerando il danaro nel mondo commerciale se non come un istrumento che agevola le comunicazioni, risguardano l'interesse del prestito come indipendente affatto dalla quantità del danaro.

Intanto l'interesse de'capitali da due elementi vuol con più ragione ragguagliarsi:

1.° Dal prezzo della cosa prestata;

2.° Dall'assicurazione contro il pericolo di perderla.

Della legittimità di questi titoli non v'ha chi convenir non possa. Lunga ciò non ostante e pertinace è stata la prevenzione contro l'interesse de' capitali. Scorriamone con rapidità le vicende. Noi profitteremo in questa esposizione de' giudiziosi lavori del nostro Galliani e dell'abate Vasco.

I Romani nella loro origine, ristretti in un territorio estremamente piccolo e poco fecondo, si procuravano gran parte della sussistenza saccheggiando le messi de'loro vicini. Per divenir grandi, essi cominciarono dall'esser ladri.

L'incertezza e l'ineguaglianza del ladroneggio, rendendo infinitamente precaria la rendita di molti, non potevano questi sottrarsi alla miseria ed alla disperazione, se non togliendo a prestito dai loro concittadini ciò che questi avevano di superfluo.

Le condizioni del prestito furono sempre poco generose, perchè poca generosità si può sperare dai ladri. Ciononostante le leggi più severe ne ordinavano l'esecuzione.

Queste leggi non erano solamente severe, ma anco atroci, perchè emanavano da un popolo feroce e povero, ed erano necessarie alla sua situazione economica.

Siccome ciascun debitore non aveva altra risorta per sdebitarsi col suo creditore fuor che la sua parte del bottino sul nemico, quindi quanto più le pene contro i debitori inesatti od insolvibili erano gravi, tanto più dovevan costoro far degli sforzi nei combattimenti e divenire eroi per non andare in carcere.

La severità però delle leggi contra i debitori fu spesse volte occasione e talvolta pretesto a violenti e sanguinose sedizioni.

In questi momenti di crisi i creditori, per non perder tutto, sacrificavano alcuni de' loro diritti, o suscitavano una guerra esterna per essere pagati.

Le leggi però non furono giammai interamente abrogate, nè grande alterazione subirono, finchè i Romani ebbero bisogno di vincere per esistere.

Ma dopo che Roma ebbe devastate le nazioni per renderle felici, piegò il capo sotto lo scettro degli imperatori; le leggi sul prestito subirono allora cambiamenti, che la nuova situazione dei Romani esigeva.

Gl'Imperatori, il cui interesse era diverso da quello della repubblica, e che odiavano i patrizi perchè ne temevano il potere, si mostrarono sensibili alle sventure del popolo onde farne appoggio alla loro autorità. L'abrogazione delle antiche leggi sul prestito secondarono perfettamente le loro vedute; essa toglieva ai patrizi un mezzo che aveva contribuito non poco alle loro ricchezze e alla loro influenza sul popolo, e rendeva a questo quella indipendenza che le antiche leggi gli avevan fatto perdere. Si stabilì allora la massima, dettata in apparenza dall'umanità, ma che in sostanza le è contraria, cioè che la causa del debitore merita i maggiori riguardi.

Disparvero allora i prestiti, o non se ne fecero se non con cautele a simulazioni le quali contrabbilanciar potessero il favore accordato ai creditori. I libri del Diritto Romano presentano in ciascuna pagina la lotta tra le leggi che parteggiano pe' debitori, e le astuzie con cui i creditori tentano schermirsene.

Si suppone che i popoli moderni, allorchè conobbero ed adottarono la legislazione romana, o ne introdussero lo spirito ne' loro usi, nella stessa situazione si ritrovassero in cui erano i Romani sotto gl'Imperatori; e che i Re cercasseso di rendersi benevolo il popolo con leggi favorevoli ai debitori, a contrappeso della potenza baronale sola ardimentosa ad insorgere avverso la loro autorità.

Senza impegnarci a difendere una tale idea, si può convenire che molte leggi civili ed ecclesiastiche proscrivessero il prestito con interesse, e che durante il medio evo ne' grandi Stati di Europa un tal traffico, riputato infame, fosse abbandonato agli ebrei. La poca industria di que'tempi si alimentava de' magri capitali de' mercadanti e degli artigiani medesimi: l'industria agricola, quella che venne con più vantaggi esercitata, andava innanzi soltanto con le anticipazioni che i signori e i grandi proprietari facevano per far lavorare i loro servi e i loro coloni. Si prendeva a prestito meno per trafficare con profitto che per soddisfare ad un pressante bisogno: ed allora esigere interessi altro non era che procurarsi un profitto su la sciagura del suo prossimo. Per la qual cosa la religiosità de' principii riprovar dovea un tal calcolo che anche al presente è incognita cosa per le anime generose e condannate dalle massime della più ordinaria morale. Montesquieu attribuisce alla proscrizione del prestito ad interesse la decadenza del commercio. Ma, se questa ne fu una delle ragioni come avverte qui assai bene Say, molte altre però ve ne furono.

Dopo la scoperta dell'America, dopo l'aumento delle arti del commercio della moneta, l'usura ritrovò apologisti negli scrittori più

cristiani e ne' Governi » Claudio Salmasio, uomo di cui non v'è forse stato chi abbia avuto ingegno e letteratura più grande (sebbene ei n'abbia fatto uso solo nel piccolo), fu il primo che scrisse compiutamente delle usure con non minore dottrina che inclinazione a giustificarle. Dietro lui scrisse Niccolò Broedersen, canonico della chiesa d'Ultrcht, e poi altri: e ad essi si oppose un numero grandissimo di scrittori d'ogni nazione. Nel secolo passato si riaccese la disputa in Italia, dove Scipione Maffei, gentiluomo veronese, scrisse *dell' impiego del danaro*: e siccome l'animo suo nobile e generoso, e l'opinione della virtù e dottrina sua meritamente stabilita presso tutti, faceano conoscere non essere egli stato trasportato da passione o da riguardo alcuno, eccitò il libro negli animi di molti grandissima commozione. Gli si oppose fra Daniello Concina, dell'Ordine de' Predicatori, con due libri ripieni di fervore e fuoco incredibile, e tanto meno aspettato quanto para doversi vedere, fra uomini amici, dotti e sottoposti allo stesso Principe, maggiore placidezza. Ma furono le dispute interrotte con savio consiglio dalle supreme Autorità, conoscendosi che coloro i quali tanto ragionano del peccato dell'usura non hanno per l'ordinario avuta dalla Provvidenza facoltà da poterlo commettere, e coloro al contrario che vi potrebbero cadere, non sono stati per colpa della loro educazione posti in istato d'intendere le contrarie. » Galliani, *Della moneta*.— Abbiam già veduto come quel' autore attribuisca alle matematiche la rettificazione delle idee morali riguardo agl' interessi de'capitali. *V. la pag.* 152.

Egli è cosa evidente che fino a tanto che durò una tale oscillazione di pensieri, stabile di sistema su la costituzione del debito pubblico non era da sperarsi; e rimaner doveano nella loro integrità le riflessioni sopra esposte dal Montesquieu su l'impiego che far poteano i governi dell' opera dei banchieri. Questa classe di tanta utilità, anzi di primo bisogno per le grandi operazioni del commercio, ricevea ordinariamente vessazioni piuttosto ed aggravi che retribuzione pei servigi importanti che recava. Curiosi aneddoti ne raccolsero i nostri novellisti italiani; e nell'articolo seguente sarem per vedere come a loro riguardo specialmente fosse invalso il *valimento* di che abbiam fatto parola nel cenno storico, *pag. 80*.

Vedremo in seguito, nella sez. VII, come fra noi ed altrove i banchi ed i monti di pietà sorgessero per metter freno, come diceasi, alla insaziabile avidità de' cambisti, e i governi cominciarono a profittare con miglior sistema dei benefizi de' valori di circolazione. I pubblici amministratori infine, ammaestrati alla loro scuola, non più alla vicenda soggiacquero di esser vittima o sacrificatori del giro de' cambi e delle malleverie indecorose cui ricorrer doveano ad ogni straordinario evento di bisogni impreveduti e subitanei del pubblico erario, ma creatori divennero essi stessi de' valori di circolazione che i soli banchieri sapean dapprima mettere a profitto.

Le carte di fiducia emesse dal governo non van perciò riguardate se non come un' ampliazione e migliorazione delle lettere di cambio. E perciò tutti quei clamori, che contra l'emissione annua degl' interesi si producono, vanno accolti con quel sorriso di commiserazione col quale un esperto commerciante accoglierebbe le osservazioni di chi gli facesse rimprovero degli sconti a' quali egli soggiace senza mettere a calcolo i profitti non solo equipollenti ma esuberanti ch' ei ritrae dall' immenso ammasso de' capitali che a quegli sconti danno occasione.

Supponete che uno stato

1.° Confessi sopra tante carte quanto deve a ciascuno de'suoi debitori;

2.° Classifichi queste carte in ragione di valori più o meno grandi;

3.° Offra guarentia di rimborso legale al valor ricevuto ed entro termine prescritto;

4.° Determini il modo di rimborso;

5.° Accerti che pagherà gl'interessi finchè venga estinto il debito;

6.° Assicuri a queste carte certi privilegi nel pagamento delle imposte e nella compra de' beni demaniali, per esempio un tanto per cento sopra il valore del danaro.

Ecco tutti gli elementi de' biglietti di Stato; e le loro combinazioni binarie, ternarie ec., spiegano la differenza tra i vari biglietti di Stato ed il motivo della loro circolazione o arrenamento, del loro guadagno o della loro perdita nel cambio del danaro. V. Gioja, *n. s. delle sc. econ.*

La circolazione de' biglietti di Stato dee perciò scemare allorchè divenga oscuro o vacillante uno o più di que' cinque elementi, a misura cioè che

1.° Il credito non sia liquidato;

2.° Indeterminata sia l'epoca del rimborso;

3.° Ignoto il modo con cui un tal rimborso sarà fatto;

4.° Non siano stabiliti i fondi per eseguirlo;

5.° Vacilli l'opinione su la morale o solvibilità del Governo.

La più piccola circostanza può far disparire la confidenza.

Ed ecco come sino ad un certo punto può dirsi che l' emissione delle carte fiduciarie che fa un Governo legale ne' suoi impegni andar deggia considerata come una vera creazion di valori, dalla fede pubblica guarentiti. Percorriamone rapidamente le varie specie.

Delle varie specie de' viglietti di Stato.

Delle cinque condizioni di sopra stabilite, sarà oggetto di considerazioni particolari onde fissare la quantità più o meno alta degli annui interessi tutto ciò che ha rapporto all' epoca del rimborso, al modo con cui il rimborso sarà fatto; ma sono di prima importanza e comuni a tutti

la liquidazione della somma dovuta, la guarentia che i pagamenti saranno fatti senza ostacolo nelle epoche e ne' modi determinati; e conseguentemente la pubblica fiducia su la moralità e solvibilità del Governo. A sostener la quale giustamente si è detto che tutta vi bisogni l'azion combinata della prudenza insieme e del genio dell'amministratore, difficilmente altrui è comunicabile. Ma questa scienza ben può essere sino ad un certo punto ridotta ad arte, alla imitazione cioè degli espedienti da altri presi con profitto, ed al tenersi lontano da ciò che in altre circostanze si è rinvenuto svantaggioso. Di questa è indispensabil cosa l'occuparsi. Gl' ingegni ordinari potran trarne istruzione: i sublimi ingegni ne faran mezzi di perfezionamenti e di novella creazione.

ART. II. *Delle varie specie di debito pubblico adottate nel regno delle due Sicilie, e movimento legislativo che vi ha relazione dalla dinastia aragonese sino alla costituzione del debito consolidato.*

Alle straordinarie spese del Governo si provvedeva fra noi, come abbiam veduto nel cenno storico, dapprima con le *collette*, poi co' *donativi*. Non mancano però memorie che dell' opera de' banchieri il nostro Governo fin da tempi remotissimi si giovasse. E di fatti fin da tempi di Federico di Svevia i mercatanti lombardi e romani fecero prestiti alla corte; e nel governo degli Angioini, i genovesi, ricchissimi in contanti. Questi ultimi protrassero i loro servigi sino al governo vice regale, com' è da vedere nel Galanti nel secondo volume dell' opera tante volte da noi citata.

La fiducia però, e non bisogna giammai dimenticare un tal principio, è il primo cardine di una tal sorta di contrattazione. Quindi al mancare di quella, si cominciò a non voler più anticipar danaro se non dopo solenni cessioni di qualche specioso ramo delle rendite pubbliche. Il re Federico d'Aragona tolse ad imprestito nel 1497 ducati 16,200 al 5 per 100, e per pagamento degl' interessi assegnò in *perpetuo* ed in *burgensatico* quasi tutta la rendita delle due gabelle denominate *reale della carne* e *burgensatico*. Abbiam veduto come sotto il governo viceregnale queste rovinose assegnazioni e consegne crescessero a dismisura.

Dobbiamo all' augusto Carlo III il primo rimedio ad un tanto male con la *Giunta delle ricompre* da lui instituita circa l'anno 1751, assegnando per fondo di tale opera i frutti di alcuni diritti fiscali. Pure tanta beneficenza non fu accolta universalmente con quell' animo grato che dovea meritarsi; e il Galanti si credè nel dovere farne in tal modo l'apologia: « Non si manca di dire da molti che queste operazioni sieno perniciose, perchè ridurrebbero alla mendicità molte famiglie nobili. Ma, quando anche ciò accadesse, si moltiplicherebbero le famiglie industriose, con maggior profitto della nazione. Gli acquisti che i particolari han fatto de' fondi fiscali sono riusciti doppiamente funesti alla ricchezza nazionale. Le persone più agiate e le più intelligenti si tengono lontane dalle arti e dal commercio, da che hanno potuto ottenere una rendita sicura benchè picciola. Si potrebbe da ciò vedere che le ricompense del fisco sarebbero ancora proprie a destare dalla loro inerzia le nobili famiglie del nostro paese. » *Ub. supr.*

Nel 1807, su l'esempio del gran libro immaginato ed eseguito in Francia nel 1793, se ne instituì uno in Napoli, del quale stabilimento ecco la sostanza.

Tutti i creditori di rendita o creditori dello stato in qualunque altro modo furono obbligati a liquidare i loro crediti. Per questa operazione venne creata una Commessione liquidatrice. Di mano in mano che un credito veniva liquidato, la tesoreria (detta allor tesoro) rilasciava al creditore delle *cedole* che attestavano il valore corrispondente al credito. Erano di ventiçinque, cinquanta, cento, cinquecento, e sino di mille ducati ognuna.

Per soddisfare i creditori in tal modo liquidati furono esposti in vendita i beni dello stato, esclusi quelli per servizio del medesimo. Le cedole vi eran ricevute per pagamento.

I creditori che non impiegavano le cedole in tali acquisti erano ammessi a fare inscrivere il loro credito nel gran libro del debito pubblico alla ragione fruttifera del 5 per 100.

Il banco di corte venne incaricato del pagamento di tali rendite dalla così detta *Cassa delle rendite* in esso stabilita. Fu sanzionato che tutte le contribuzioni venissero aumentate del decimo per far fronte a tali pagamenti. Di una tale sopra imposta si faceva il versamento nella Cassa testè nominata.

Queste rendite furon fissate nel 1808 a ducati 700,000 per debito perpetuo consolidato, ed a ducati 500,000 per debito vitalizio. In tutto 1, 200,000, prodotto presuntivo della suddetta sopraimposta del decimo. — Il debito vitalizio intanto non ascendeva allora realmente se non a ducati 362,599; restavano perciò annualmente disponibili in vitalizi ducati 138,000, di eccedenza.

« Ma queste operazioni eseguite da un mal sicuro governo, lungi dal consolidare il credito altro non fecero che produrre la rovina di molti creditori dello stato. Ve ne furono tra essi di coloro che non fecero liquidare il loro credito: altri cercarono di farsi immediatamente delle cedole senza impiegarle in compra, o farle inscrivere sul Gran libro. Gli speculatori le acquistavano alla ragione del 16 al 17 per 100. Se ne fece un monopolio; e su la rovina di molti infelici, pochi volponi fecero la loro fortuna. — Altri

creditori non fecero uso delle cedole. In fine coloro che avevano seguito il Re in Sicilia non avean potuto far liquidare i loro crediti. Bianchini, *pag.* 39.

Art. III. *Stato del debito consolidato napoletano al* 1815, *e disposizioni legislative da quell' epoca in poi.*

Con proclamazione del Re data da Messina il 20 maggio 1815 si dichiarò irrevocabile la vendita de' beni dello Stato.

Ma le donazioni, dotazioni e concessioni senza pagamento di prezzo di beni stabili, di crediti, o di rendite civili fatte nell' occupazione militare rimaser senza vigore ed incapaci di effetto, come quelle che non erano sostenute dalla real promessa.

E parimente comprender non si potevano fra i beni dello Stato quelli de' sudditi del Re che si dissero emigrati.

Quindi quelle donazioni furono annullate con decreto del 14 agosto 1815.

Su le quali basi si diedero le seguenti disposizioni:

» 2.° I donatarii ed assegnatarii suddetti non soffriranno alcuna molestia pe' frutti da essi già » percepiti; a legge però che trovandosi ne' beni » donati fatte delle migliorie con loro spese, ed » industria, le medesime debbono rimaner com- » pensate con tali frutti.

» 3.° Ove piaccia a' donatarii o assegnatarii di » non valersi di tale beneficio di compensazione » pretendendo il pagamento delle migliorie; in tal » caso si farà con essi il conto de' frutti percepiti » e del valore delle migliorie; e dietro questo cal- » colo rimanendo i donatarii in credito, ne saran- » no dal nostro demanio prontamente soddisfatti.

» Quante volte i beni donati si appartenevano » ad antichi proprietari emigrati, e fatto il con- » to de' frutti e de miglioramenti, ne risultasse » un credito de' donatarii, saranno i proprietari » tenuti parimente a soddisfarlo. Essi però avran- » no la dilazione di sei mesi per adempire a tal » pagamento, sciegliendo il minimo tra lo speso » ed il migliorato.

» 4.° Trattandosi di miglioria di semplice volut- » tà, si debbono serbare le regole di diritto. »

Poi con decreto del 23 marzo 1819 furono autorizzate le liquidazioni de' crediti de' così detti *emigrati.*

Con altro decreto del 5 maggio dello stesso anno fu accordato di rinnovare la domanda di liquidazione a tutti coloro che l' avevano trascurata presso l' antica commessione. E quelli che non avean fatto uso delle antiche cedole potean presentarle alla commessione novella e ricever le nuove.

La direzione generale del Gran Libro del debito pubblico ebbe la seguente organizzazione.

Art. IV. *Della direzione generale del Gran Libro del credito pubblico e sua attuale organizzazione.*

Il personale organico della direzione generale del Gran libro è definitivamente fissato come segue:
un direttor generale,
un segretario generale,
cinque capi di officio, o sieno ripartimenti,
il primo del Segretariato,
il secondo della controleria,
il terzo dell' agenzia contabile delle rendite,
il quarto dell' agenzia contabile delle pensioni,
ed il quinto della liquidazione generale de' trasferimenti e degli affari contenziosi;
dieci uffiziali di carico,
dodici uffiziali di 1.ª classe,
sedici uffiziali di 2.ª classe,
quattordici uffiziali di 3.ª classe,
tredici soprannumerari,
sedici alunni,
tre uscieri,
un barandiere,
tre facchini, *Dec. del 17 gennaio 1823.*
De' quali ecco le funzioni.

Segretario generale.

Il segretario generale è considerato come il sostituto del direttor generale. In conseguenza egli ne rimpiazza le veci, e ne assume tutte le funzioni ed attribuzioni in caso di sua assenza o impedimento. Per le assenze momentanee egli potrà rimpiazzare le funzioni di direttor generale e sottoscrivere in sua vece le carte di ufficio, qualora ne sia debitamente autorizzato dallo stesso direttor generale.

Egli interviene nelle referende de' capi di officio, e nelle sessioni che il direttor generale stimerà di tenere co' medesimi, dove dà il suo parere; sorveglia il servizio interno delle officine, ed in generale l' andamento di tutto il servizio, sotto gli ordini immediati del direttor generale. *Reg. del 17 gennaio 1823 art. 1.*

Segretariato.

Il Segretariato è una officina che figura il centro di tutte le carte e di tutta la corrispondenza. In conseguenza il capo del detto ripartimento è colui che dee risponderne, ed è di diritto il custode di tutte le leggi, reali decreti ed altre carte originali, che risguardano disposizioni sovrane e ministeriali, sistemi e buon ordine. È egli nel dovere, ricevute che avrà dal direttor generale tutte le carte suddette originali, di esaminare gli antecedenti, se ve ne esistono, e quindi farne la referenda al detto direttor generale per le

disposizioni opportune. Se queste disposizioni sieno tali che debbono parteciparsi in copia a' capi di uffizio o ad altre amministrazioni, sarà egli che dovrà sottoscriverle.

Vi sarà un solo carico per tutti gli affari del Segretariato. Gl' impiegati dunque addetti a questo ripartimento diretti dal capo del segretariato s' incaricheranno, sotto la loro più stretta responsabilità, ciascuno per la parte che lo riguarda, cioè:

1.° Della redazione di tutte le lettere e de' rapporti riguardanti la corrispondenza col ministro delle finanze e coi capi delle altre amministrazioni non solo, che con gl' Intendenti delle provincie ed altri funzionari;

2.° Della tenuta in tutta regola de' diversi registri per ordine alfabetico, ne' quali si prende nota di tutte le carte che entrano e che sortono dalla direzione; come pure de' reali decreti di concessioni di pensioni;

3.° Di riunire tutti gli antecedenti a formarne i corrispondenti reassunti per potersi proporre al direttor generale;

4.° Di riunire e tener conto di tutte le carte e registri relativi a' pagamenti de' pensionisti, che si eseguono nelle provincie al di quà del Faro, e nella capitale de' reali dominii oltre il Faro.

5.° È finalmente di eseguire esattamente tutto ciò che sarà loro imposto dal capo del segretariato, risponsabile del buon andamento del servizio. *Reg. del 17 gennaio 1823. art. 2 e 3.*

Controlloria

Appartiene a questo ripartimento il controllo di tutte le operazioni contabili degli altri tre ripartimenti che seguono, di cui il controloro è responsabile. Ed è perciò che al medesimo debbono sommministrarsi tutti gli elementi donde possa stabilirsi una scrittura di controllo a stile semplice, tanto pel ramo delle rendite, che per le pensioni, a tutte le successive variazioni che vi potranno essere, per così avere le notizie da servirgli di regola alla controllazione.

È dell' obbligo di questo ripartimento altresì lo stabilimento di una scrittura corallaria a stile doppio, la quale riunendo in essa i conti generali a ricapitolarvi di ambi i rami, cioè rendite e pensioni, sieno per le inscrizioni, sieno per le estinzioni, sieno per l' introito ed esito giornaliere, dee dare infine dell' anno i risultamenti certi de' suddetti articoli, mediante un bilancio generale dimostrativo.

In conseguenza il controloro è nel preciso dovere di rendere nella gran corte de' conti il conto di ordine de' suddetti due rami, il quale, comprendendo i risultamenti de' due conti materiali che si danno dagli agenti contabili, serva di concordanza e di controllo a' medesimi.

Ed è perciò che il controloro è obbligato di fare immobilizzare una rendita inscritta sul Gran libro di annui ducati trecento per guarentia al Governo la sua gestione.

I doveri del suddetto ripartimento riducendosi principalmente a tre, cioè:

1.° Esame de' documenti radicali delle iscrizioni e scritturazione de' movimenti delle rendite, compresa la scrittura corollaria;

2.° Lo stesso pe' titoli del ramo delle pensioni;

3.° E la controllazione materiale de' pagamenti che derivano dall' uno e l' altro ramo; quindi è che il servizio sarà diviso in tre carichi.

Appartiene al primo il disimpegno non solo della scrittura corollaria, ma benanche quello di aver cura di tutte le carte originali relativamente alle rendite, a dividere il lavoro col controloro, in ordine all' esame de' documenti radicali delle inscrizioni, mutazioni di proprietà, atti d' immobilizzazione e disvincoli, procure, sequestri ed altro.

Come pure dovrà incaricarsi della scritturazione ne' rispettivi libri e loro pandette de' movimenti suddetti, sia per trasferimenti, sia per divisioni o riunioni, non escluse le immobilizzazioni e disvincoli, sconti de' semestri, pignorazioni e dispegni, e della formazione dello stato verificato infine di ogni semestre de' veri ed effettivi creditori che vi hanno diritto.

Riguarda l' altro carico la conservazione di tutte le carte originali, e l' esame de' documenti radicali delle inscrizioni delle pensioni, loro estinzioni, e liquidazioni di arretrati lasciati inesatti da pensionisti defunti; la scritturazione ne' rispettivi libri e pandette de' decreti di concessioni, delle iscrizioni che ne derivano, delle estinzioni; e de' sequestri ed assegnamenti che pervengono; la verifica del borderò de' decaduti dalla lista di carico, o sia *levamento* delle somme alle quali hanno diritto i pensionisti in ogni bimestre, ed i registri delle somme che debbono alla medesima contrapporsi per effetto delle estinzioni che si verificano giornalmente.

Il terzo carico sarà addetto alla materiale controllazione de' pagamenti che in dettaglio si spediscono dalle due agenzie contabili delle rendite e pensioni, incominciando dal riesame de' documenti esibiti in appoggio, e terminando col riscontro parziale delle somme descritte già negli stati, o sieno *levamenti* de' termini esigibili. Oltre a ciò, è nell' obbligo di formare il conto annuale da rendersi nella gran corte de' conti. *Reg. del 17 gennaio 1823, art. 4 a 8.*

Agenzia contabile delle rendite.

A questo ripartimento è affidata la cura di tener conto in una scrittura a stile doppio, tanto del giro contabile de' movimenti della proprietà delle rendite consolidate, sia per successioni, sia per vendite, sia per pignorazioni ed immobilizzazioni, sia per riunioni e divisioni, quanto del così detto *conto di terza*, o sia la scritturazione

no'rispettivi conti delle annualità maturate e de' pagamenti che ne risultano, col corrispondente conto di cassa pe' fondi che si somministrano alla direzione, e per l'esito che si effettuisce a favor dei creditori iscritti; dovendosi dimostrare infine dell'anno con un bilancio generale i risultamenti e l'esattezza di tutte le suddette operazioni contabili.

Il servizio di questo ripartimento sarà perciò diviso in due carichi.

L'agente contabile è risponsabile di questo ramo. È egli che dee sottoscrivere i titoli d'iscrizione, i certificati delle pignorazioni, i borderò commerciali de' semestri ed altro, prima che sieno controllati dal controloro, e che il direttore generale vi apponga la sua firma.

È egli che con la sua firma e con l'intervento solo del controloro, per effetto della decisione sovrana del 20 agosto 1818, dispone de' fondi che si somministrano alla direzione mediante la gira al cassiere, per introitarli nella madrefede della stessa direzione. È egli che ne dispone, similmente con l'intervento del detto controloro, il pagamento a favore de' creditori iscritti.

È egli finalmente obbligato di rendere annualmente il conto materiale di detto ramo nella gran corte de' conti; ed è perciò che è tenuto a far immobilizzare una rendita iscritta sul gran libro di annui ducati trecento per guarentire la sua gestione.

Il primo carico di questo ripartimento risponderà del giro contabile de' movimenti della proprietà, incaricandosi della formazione de' processi d'iscrizione, della corrispondenza col liquidator generale in atto della esecuzione de' trasferimenti de' notamenti delle rendite che si dichiarano inalienabili, e loro disvincoli, da' certificati che si emettono per le pignorazioni, de' borderò che si rilasciano per lo sconto de' semestri, della formazione del borderò, o sia spoglio in ogni semestre delle partita non esatte per due anni, che a' termini del decreto del dì primo di gennaio 1817 si depositano nella cassa di ammortizzazione; della compilazione in ogni semestre, dopo chiusa la negoziazione, dello stato bilanciato de' veri ed effettivi creditori che hanno diritto al pagamento del semestre scaduto, accompagnato da parziali fogli di pagamento, o sieno liberanze, su de' quali dovrà darsi la quietanza dalla parte prendente; della formazione dello stato di situazione mensuale da rimettersi al Ministro delle Finanze, e di tutt'altro che possa occorrere per lo esatto adempimento del servizio a regolarità della scrittura, non escluso il suo corrispondente bilancio in fine dell'anno.

Il secondo carico sarà addetto al giro contabile del conto di terze: in consegnenza si occuperà della spedizione de' pagamenti, tanto alla scadenza de' termini esigibili, quanto a misura che saranno reclamati gli arretrati rimasti inesatti, e della loro scritturazione ne' rispettivi conti pel libro maggiore; della tenuta de' libri subalterni dell'introito giornaliero che perviene alla direzione, e dell'esito che se ne fa a favor de' creditori; dell'esame delle procure e di tutti gli altri documenti che saranno presentati in appoggio de' pagamenti; della formazione del conto annuale, e di tutto ciò che l'agente contabile crederà che possa bisognare pel buon andamento del servizio. *Reg. del 17 gennaio 1823. art. 9 a 12.*

Agenzia contabile delle pensioni.

Questo ripartimento, tutto che destinato al ramo delle pensioni le quali dopo l'assento ne' rispettivi libri non soffrono quelle mutazioni rapide e frequenti cui è soggetto il ramo delle rendite consolidate, pur tuttavolta perchè riunisce diversi moltiplici lavori suddivisi in piccioli ed interessanti dettagli, a causa del forte numero de' titolari fra' quali sono ripartite le pensioni iscritte al Gran libro, ed a causa non solo del pagamento che se ne fa loro bimestralmente, ma bensì de' sequestri ed assegnamenti che tutto giorno pervengono su le medesime a nome de' creditori de' pensionati a' quali è applicabile l'articolo 17 del decreto del 3 maggio 1816; sarà perciò suddiviso in tre carichi, come in appresso verrà detto.

L'agente contabile è responsabile della contabilità di questo ramo ripartito in quattro classi, cioè:

pensioni civili;
pensioni militari;
pensioni ecclesiastiche;
pensioni di grazia.

Con l'uso di una scrittura a stile semplice di dare ed avere per ogni classe, appoggiata da diversi libri ausiliarii, del pari che da una scrittura corollaria a stile doppio, che riunendo tutti i conti generali, offrir debba in fine d'anno i risultamenti bilanciati di tutti i movimenti contabili dell'anno medesimo; egli dovrà sottoscrivere i titoli d'inscrizione a tutt'altra all'uopo pria che sieno vidimati dal controloro, e che il direttor generale vi apponga la sua firma. È egli che, a' termini della decisione sovrana menzionata di sopra, dispone de' fondi che si somministrano alla direzione, e fa i pagamenti a favore de' titolari delle pensioni, nel modo stesso che sta detto per l'agente contabile delle rendite.

Il medesimo agente contabile è nel preciso dovere di rendere il conto materiale di ogni anno della sua gestione nella gran corte de' conti, e di far immobilizzare per sua cauzione una rendita inscritta sul Gran libro di annui ducati trecento.

Sarà a cura del primo carico di questo ripartimento il disimpegno della scrittura corollaria co' corrispondenti libri subalterni d'introito ed esito; l'esame de' titoli e documenti inservienti

all' assiento delle pensioni, combinando i corrispondenti incartamenti ed incamminando l' iscrizione quando i detti documenti si trovino in regola, o rifiutandoli nel caso opposto; la tenuta de' rispettivi registri giornalieri; la redazione di tutti i rapporti al direttor generale per equivoci di nomi e cognomi tra il decreto di concessione e i documenti prodotti, e per altre cause; come pure la formazione di tutte le carte e borderò che necessitano per far pagare in Palermo o nelle altre Provincie al di quà del faro i pensionisti colà domiciliati; e finalmente dovrà tener conto particolare di tutte le estensioni delle pensioni, con l'obbligo parimente della compilazione degli stati di situazioni mensuali de' movimenti de' titoli di tali inscrizioni in corrispondenza coi crediti aperti dal Re.

Appartiene al secondo carico la scritturazione, o sia assiento nominativo ne' diversi libri maggiori di tutte le pensioni di cui si sarà compilato il rispettivo processo, o pure incartamento nelle regole; il credito ed il debito ne' conti parziali de' termini eseguibili e del pagamento che ne risulta tanto a favore de' titolari, che de' loro procuratori o creditori; lo spoglio bimestrale delle somme che sono dovute a ciascun pensionista, con la formazione de' parziali fogli, o sieno liberanze, e loro corrispondente registro chiamato *levamento*, addizionato ed appurato debitamente; lo spoglio de' decaduti in ogni bimestre, e loro borderò per ciascuna classe; la cancellazione su' detti libri maggiori della pensioni che si estinguono o per morte de' titolari, o per decadimento dal diritto, o per disposizione superiore; e finalmente i notamenti ne' rispettivi conti de' sequestri ed assegnamenti che perverranno, delle ritenute per disposizioni ministeriali, delle condizioni cui saranno sottoposte le pensioni ed altro.

È del terzo carico il dovere di ricevere giornalmente da' pensionisti o procuratori i titoli a documenti che si presentano in appoggio del pagamento de' termini esigibili, di praticarne il dovuto esame necessario alla liquidazione de' medesimi, di formare le corrispondenti polizze, e di registrarle ne' giornali rispettivi; discaricarli nei suddetti libri intitolati *levamenti*, e di formare tutti i rifiuti che possono occorrere per quei documenti che non si troveranno in regola, coo lo stabilimento d' un particolare registro. Lo stesso dovrà praticarsi per tutti i pagamenti che da pensionisti si domandano a domicilio, così nelle provincie al di quà del faro, che in Palermo, con l' aggiunzione de' parziali borderò d' invio, tanto delle polizze, che delle cambiali. Ed infine a questo carico si appartiene in ispecial modo la cura di ricevere i sequestri, e la loro diramazione negli altri carichi, per l' assiento ne' rispettivi conti aperti ne' diversi libri maggiori e ne' registri subalterni, del pari che l' obbligo della formazione del conto annuale. *Reg. del 17 gennaio 1823, art. 13 a 17.*

Liquidazione generale de' trasferimenti e degli affari contenziosi.

Per mezzo del liquidator generale si opererà la valutazione della proprietà delle rendite inscritte, sia per vendita tra le parti, sia per successione dipendente o da partaggi di famiglia, o da decisioni de' tribunali. In sua presenza se ne distenderanno gli atti. È egli che dovrà legalizzarli e che dovrà guarentire col suo *visto* i bullettini di deposito che al momento della sottoscrizione dell'atto, o della presentazione delle ordinanze de' tribunali co' rispettivi titoli, che rilasciano a favore de' nuovi intestatarii.

Il medesimo riceverà i consensi per le immobilizzazioni di dette rendite e loro disvincoli, e ne dovrà compilare gli atti.

I certificati che si emettono dalle due amministrazioni della rendite napoletane, non saranno riconosciuti legali senza la sottoscrizione del liquidator generale e del direttor generale.

Il liquidator generale è nel dovere di liquidare gli arretrati delle rendite che si versano a titolo di deposito nella cassa di ammortizzazione, e gli arretrati lasciati inesatti da pensionisti defunti, in vista de' legali documenti che se gli esibiranno; di formare le liquidazioni degli aggiusti dovuti agli uffiziali militari dal giorno in cui furono destinati al ritiro, fino al dì in cui godono della pensione. Le officine di contabilità da questo ripartimento suddiviso in due carichi ricever debbono gli elementi primordiali, dopo essere stati vidimati dal controloro della direzione, per figurare nelle di loro particolari scritture il movimento contabile de' trasferimenti, delle successioni, delle immobilizzazioni e disvincoli relativamente al ramo delle rendite, e delle liquidazioni per arretrati di pensioni e per gli aggiusti agli uffiziali ritirati.

Quindi è che il liquidator generale dovendo rispondere al governo delle suddette sue attribuzioni, è perciò nell' obbligo di far immobilizzare ona rendita di annui ducati trecento inscritta al Gran libro per sua cauzione.

Il primo carico di questo ripartimento è addetto al ramo delle rendite. In conseguenza al medesimo è affidata la formazione degli atti dei trasferimenti per vendite dopo di essersi messo in corrispondenza coll' agenzia contabile delle rendite, e dopo di essersi compilato un processetto dei documenti prescritti dalle istruzioni del governo; la liquidazione delle successioni e degli arretrati depositati alla cassa di ammortizzazione; la tenuta del registro de' certificati che si emettono dalle due amministrazioni delle rendite napoletane, e loro discarico, quando rientrano per trasferirsi; la formazione degli atti delle immobiliz-

vazioni e disvincoli con l'uso di una particolar scrittura a stile doppio; del pari che la spedizione de' certificati che ne risultano, e loro particolare registro.

L'altro carico riguarda le pensioni; è perciò addetto alla liquidazione degli arretrati delle pensioni estinte, o per morte, o per decadimento dei titolari, o per ordine superiore, in seguito della esibizione de' validi e legali documenti, con farne le partecipazioni all'agente contabile e controloro; spedire i certificati de' pagamenti, ed altro.

È addetto benanche alla liquidazione degli aggiusti dovuti agli uffiziali militari, con distendere in seguito i certificati corrispondenti per farne effettuare il pagamento; alla formazione dei certificati delle pensioni ecclesiastiche estinte, onde farne la inscrizione in testa della cassa di ammortizzazione; alla tenuta di diversi registri necessari all'uopo. *Reg. del 17 gennaio 1823*, art. 18 a 20.

Ripartimento destinato alla finalizzazione de' diversi stralci.

È del dovere di questo ripartimento, sotto la più stretta responsabilità del capo di esso, e degli uffiziali di carico, di ultimare nel più breve tempo possibile tutte le operazioni che necessitano per ottenersi i risultamenti bilanciati delle diverse contabilità abolite nel 1814, nel 1815 e nel 1818; come pure di porre termine a tutte quelle operazioni che si riferiscono all'ultimo sistema contabile approvato nel Consiglio del 20 di agosto 1818, e che forse al dì primo di gennaio 1823 avesser potuto trovarsi in arretrato.

È nell'obbligo similmente questo ripartimento di formare i conti arretrati della direzione suddetta, che debbonsi rendere nella gran Corte de' conti, la confezione de' quali dipende soprattutto dall'appuramento delle diverse contabilità menzionate di sopra.

Per mettere al corrente i suddetti lavori arretrati, fu ordinato che si osservasse l'ordine seguente:

» 1.° Trovandosi formati i conti relativi alla gestione dell'attuale direttor generale per gli anni dal 1818 al 1820, onde non impedirsi il corso de' conti correnti, sarà fatto a preferenza l'appuramento della scrittura del 1821, e saranno formati i conti dell'anno medesimo.

» 2.° Siccome una decisione sovrana del 30 giugno 1818 prescrisse che i conti riguardanti il sistema contabile che ebbe luogo dal 1808 al 1814, quando si abolì l'antica Cassa delle rendite, si fossero dati sommariamente e con una dimostrazione generale, dovendo aver luogo la liquidazione e discussione nelle forme, dal 1815 in poi, così essendosi già presentato alla gran Corte il conto completo del 1815 ed i soli conti morali del 1816 e 1817, che riguardano la gestione del passato direttor generale, conviene perciò che anche questa gestione sia messa in perfetta regola e che non resti in alcun modo imperfetta.

» In conseguenza di ciò il ripartimento suddetto si occuperà in secondo luogo all'appuramento della scrittura de' mentovati tre esercizi, ed alla formazione de' conti materiali del 1816 e 1817, compresovi il conto complessivo de' mandati a vista rilasciati in detto biennio su' ricevitori delle provincie al di quà del Faro a favor de' pensionisti colà domiciliati, da' quali deriva la concordanza delle reste di carico rapportate nel conto del 1818, che riflette la susseguente gestione a carico dell'attuale direttor generale.

» 3.° Contemporaneamente a' disimpegni suddetti dovrà ben anche mettersi in corrente l'attrasso, in cui trovasi la scrittura corollaria della controloria, fino alla gestione del corrente anno.

» 4.° E finalmente gl'impiegati di questo ripartimento si dedicheranno a finalizzare tutte le operazioni contabili relative all'antica gestione, in corrispondenza con l'abolita Cassa delle rendite degli anni dal 1808 al 1814, per chiudersi e bilanciarsi questa contabilità secondo i principii prescritti dal sistema di allora: operazioni che essendosi eseguite fino all'esercizio del 1811, si rendono perciò maggiormente necessarie per gli anni seguenti, onde serbare la uniformità del metodo contabile in un sistema che senza alcuna interruzione ha avuto la sua durata per sette anni continui, e senza delle quali non può pervenirsi alla formazione del conto sommario ed in dimostrazione ordinato col real rescritto del 30 giugno 1818.

» Sarà perciò, loro primo dovere di appurare la scrittura de' pagamenti degli esercizi 1812, 1813 e 1814, il di cui risultamento dovrà produrre il bilancio perfetto tra il carico annuale che appare da' così detti *stati di distribuzione*, co' registri giornali che offrono l'ammontar dell'esito effettuato, del pari che co' registri delle somme dedotte dal carico per effetto delle estinzioni delle pensioni.

» In seguito dal direttor generale del Gran libro saranno richieste al direttore *per interim* della già Cassa delle rendite le rescrizioni, o sieno mandati caricati sopra detta Cassa dal suddetto direttore del gran libro, nel decorso de' menzionati tre esercizi.

Queste rescrizioni, secondo si praticò per gli anni dal 1808 al 1811, rientreranno nella direzione del gran libro, e dietro un'esatto riscontro cogli stati di distribuzione saranno unite agli altri documenti esistenti ne' rispettivi processi dei parziali pagamenti liquidati dalla suddetta direzione. Dopo di ciò dell'ammontare totale di esse ne saranno rilasciate a favore del direttore dell'abolita Cassa delle rendite le corrispondenti ricevute contabili per ogni esercizio.

» Assodate quindi in tal modo le basi di questa contabilità per la gestione che ebbe principio nel 1808 e terminò nel 1814, si occuperanno

gl' impiegati di detto ripartimento alla formazione del conto generale di detti sette anni, nel modo che fu indicato nel suddetto real rescritto del 30 giugno 1818.

« I capi di uffizio che sono alla testa de' cinque ripartimenti attivi della mentovata direzione generale, sorveglieranno a tutti i lavori che questo ripartimento dello stralcio è tenuto di eseguire, come sopra si è detto. Ciascuno per la parte che può riguardarlo, darà tutte le notizie necessarie all' uopo, e concorrerà co' suoi lumi a rendere più facili e spedite le operazioni, in guisa che nel più breve tempo possono essere completamente terminate.

« All' oggetto si riuniranno i medesimi in sessione una volta la settimana col capo di questo ripartimento, per prendere conto del lavoro fatto, per discutere i dubbi che possono insorgere, e per prendere quegli espedienti che crederanno più conducenti al conseguimento del fine che il Governo si ha proposto, quello cioè della pronta e non più dubbia finalizzazione degli stralci di detta direzione.

« Di tutto ciò che sarà trattato, discusso e risoluto nelle dette sessioni, ne sarà disteso corrispondente verbale nel registro di appuntamenti che sarà aperto all' oggetto: ed occorrendo in qualche circostanza di provocare le superiori determinazioni, ne sarà fatto rapporto al direttor generale. Il capo di ripartimento farà da segretario in queste sessioni.

« In fine di ogni mese avranno i suddetti capi d' offizio una conferenza col direttor generale, nella quale daranno conto de' lavori eseguiti nel corso di detto mese, di cui ne presenteranno uno stato circostanziato.

« Questo stato sottoscritto da' cennati capi di uffizio, dal capo di ripartimento degli stralci, vidimato dal direttor generale, sarà da questo rimesso con rapporto al Ministro delle finanze. » *Reg. del 17 gennaio 1823, art. 21 a 24.*

Disposizioni generali.

Negli articoli 2, 4, 10, 14, e 18 trovandosi detto che i rispettivi capi di uffizio sono risponsabili al Governo della esattezza del servizio, ciò non per tanto non sono esenti da una risponsabilità proporzionata al loro grado tutti gli altri impiegati, e specialmente gli offiziali di carico; anzi costoro sono i primi, da' quali il capo di uffizio può ripetere quel danno che forse la loro poca riflessione, o la inesattezza nell' adempimento del proprio dovere gli avrà potuto cagionare.

Non ostante la ripartizione degl' impiegati tra i diversi ripartimenti, secondo si vede descritto nel piano organico del personale approvato con decreto del 17 di gennaio 1823, sarà in libertà del direttor generale, su la proposizione de' capi di uffizio da se dipendenti, di cambiare la situazione particolare degl' impiegati medesimi senza mai alterarne i soldi, a proporzione del bisogno che vi sarà ed in corrispondenza de' rispettivi loro talenti. Come pure non potranno gli impiegati addetti ad un carico negarsi di prestare la loro opera in aiuto di un altro carico dello stesso ripartimento, quante volte il capo di uffizio, vista l' urgenza del servizio, tanto disponga.

Nel dì 30 di giugno di ogni anno saranno tenuti il controloro ed i due agenti contabili del Gran libro di presentare alla gran corte de' conti i rispettivi loro conti dell' anno precedente. Seguita che sarà tale prescrizione, allora avranno i medesimi acquistato diritto a pretendere la gratificazione loro accordata col piano organico diffinitivo, approvato con decreto del 17 gennaio 1823.

Ad oggetto che, non solamente gl' impiegati del Gran libro, ma sì bene tutte le autorità amministrative e giudiziarie, del pari che il pubblico interessato, conoscano quali sieno le basi dei principii fondamentali del Gran libro, resta incaricato quel direttor generale di presentare al più presto possibile al Ministro delle finanze, onde provocarne la sanzione da S. M., un lavoro completo, il quale riunendo tutte le leggi, decreti, regolamenti, istruzioni o ministeriali disposizioni emesse, presenti ad un colpo d' occhio i doveri tutti e le attribuzioni della direzione, su de' quali sono stabilite le operazioni della medesima.

Trovandosi stabilito col piano organico, che la scrittura delle rendite debba rinnovarsi in ogni sessennio, per cui in essa è stata fissata la gratificazione di ducati mille venti alla ragione di annui ducati centosettanta, da darsi a coloro che vi si dovranno straordinariamente occupare in un brevissimo periodo; perciò la tesoreria generale non potendo annualmente liberare i suddetti ducati 170, nè potendo per effetto delle sue istruzioni riportare questi crediti al di là del biennio, rimane perciò incaricata al compiere del sessennio in cui cade la rinnovazione delle scritture del Gran libro, di avvertire nel progetto dello stato discusso di quell' anno il bisogno che vi è dell' apertura del credito totale di ducati 1020, i quali saranno pagati, precedente l' ordinativo del Ministro delle finanze, ed in vista dell' assicurazione del direttor generale del Gran libro, che contesti la rinnovazione già seguita delle suddette scritture. *Reg. del 17 gennaio 1823, art. 25 a 29.*

Nuovo metodo di direzione del Gran Libro.

Gli articoli 10 ed 11 del dec. del 28 novembre 1815 vennero rivocati col dec. del 23 febbraio 1816. In vece si adottarono le seguenti istruzioni.

Metodo da osservarsi pe' pagamenti della direzione del Gran Libro in provincia, con mandati su i ricevitori generali.

1.° Il direttore del Gran libro a misura che nella sua direzione si saranno liquidati de' pagamenti richiesti da' pensionisti a domicilio, rimetterà al Ministro delle Finanze una nota sommaria de' fondi che gli necessitano in ciascuna provincia del regno per la soddisfazione di detti pagamenti.

2.° In vista di questa nota il Ministro delle finanze darà i suoi ordini, perchè de' richiesti fondi ne sieno rilasciati dal pagatore generale della real Tesoreria i corrispondenti mandati su i ricevitori generali, all' ordine del direttore del Gran libro.

3.° Tutte le volte che il pagator generale della Tesoreria dovrà rilasciare alla direzione del Gran libro i suoi mandati su le provincie, derivanti dalle disposizioni espresse negli articoli precedenti, ritirerà una ricevuta da servire di discarico al detto pagator generale nella reddizione de' suoi conti alla regia Corte de' conti.

4. I mandati del pagator generale saranno dal direttore del Gran libro girati a' ricevitori anzidetti per darne loro credito nel suo conto corrente che all' oggetto sarà aperto tra loro.

5. Il direttore del Gran libro disporrà di questo credito traendo su i ricevitori suddetti dei particolari mandati a vista, all' ordine de' rispettivi pensionisti.

6. Contemporaneamente all' invio che il detto direttore farà, secondo il solito, di tali mandati agli Intendenti delle provincie per distribuirli alle parti interessate, lo stesso direttore rimetterà un *borderò* o sia stato nominativo de' medesimi a' ricevitori generali per loro norma nella soddisfazione da farne.

7. A misura che i ricevitori generali avranno estinto detti mandati, ritirando dalla parte prendente la debita quietanza dovranno rimetterli subito al direttore del gran libro per averne credito al loro conto corrente.

8. L' invio alla direzione suddetta di tali mandati quietanzati dovrà effettuarsi in ogni settimana, accompagnato da uno stato nominativo, affinchè la direzione nel darne credito a' ricevitori nel loro ammontare, possa esser sempre a giorno delle somme che restano disponibili dai suoi crediti, per potersene avvalere nelle future tratte all' ordine de' pensionisti.

9. Non dovendo rimanere alcuna somma inoperosa, anche per incuria delle parti prendenti, nelle mani de' ricevitori, ad oggetto che il conto corrente tra questi e la direzione del gran libro possa sempre bilanciare; rimane perciò espressamente proibito a' ricevitori di soddisfare quei mandati che loro si presentassero al di là de' tre mesi dalla data de' medesimi, dovendo questi dopo l' elasso suddetto essere rinnovati dalla direzione, dietro la richiesta che ne debbono fare gl' interessati per mezzo degl' intendenti delle provincie.

10. I ricevitori generali delle provincie nel fare cassa netta in ogni decade dell' esazione fatta, giusta i regolamenti in vigore, stabiliranno coll' intervento del controloro locale una nota dei documenti estinti per conto della direzione del gran libro, e quantunque ne debbano fare invio alla direzione medesima, lo descriveranno pur nondimeno nel bilancio generale della loro gestione decadaria appartenente alla tesoreria generale.

11. Se alcuno de' ricevitori trascurasse di restituire alla direzione del Gran libro i suddetti mandati estinti come sopra, il che apporterebbe un disguido alla contabilità della medesima, allora quel direttore dovrà farne subito rapporto al Ministro delle finanze per gli ordini che ne risultano.

12. Finalmente, se le somme che si mettono alla disposizione del direttore del gran libro coi suddetti mandati del pagator generale, come si è detto nell'articolo secondo, non fossero soddisfatte da' ricevitori generali delle provincie per qualunque avvenimento; saranno sempre queste diffalcate dal carico della direzione.

Così le somme che in ciascun trimestre resteranno presso i ricevitori generali, dovranno essere dedotte da quelle che si autorizzeranno pel semestre seguente. A tal oggetto i ricevitori generali faranno conoscere quell' avanzo al tesoriere generale, ed i controlori provinciali al controloro generale, con un bilancio delle autorizzazioni date e de' pagamenti fatti. Il direttore generale del Gran libro dovrà anch' egli rimettere al controloro generale della tesoreria l' estratto del suo conto corrente co' ricevitori, certificato vero da lui, per servire di controllo alle operazioni de' ricevitori generali.

Art. V. — *Provvidenze legislative per estinzione del debito pubblico.*

Tutto ciò che risguarda acceleramento della estinzione del debito pubblico mediante l' opera sussidiaria dell' amministrazione è obbietto della seguente sezione. Qui non dobbiamo occuparci se non de' mezzi preparatorii a quelle operazioni.

Fra le molte opinioni di Adamo Smith, dalle quali ci è dispiacevol cosa il dissentire, vi è quella che una nazione non potrà estinguer giammai i suoi debiti senza un fallimento. E l' abate Terray volle nel 1772 mettere in pratica un tal domma. Questo ministro però, come abbiam veduto, *pag. 41*, confessava ingenuamente che nella sua amministrazione non v'era quistion e di giustizia. — Or tali deviazioni d' intelletto e di cuore guarda la giurisprudenza con commiserazione, e passa.

» Il ritorno del legittimo monarca nel 1815, dice il nostro amico Bianchini, e noi conveniamo perfettamente nelle sue idee, consolidò realmente il nostro credito. Il saggio regolatore delle nostre finanze fece adottare i più belli sistemi per mettere il nostro credito a livello di quello

delle altre nazioni. Sia permesso il dettagliare alcune operazioni che ciò riguardano.

I pagamenti alle scadenze cominciarono a farsi con la massima esattezza, e spesso anche con anticipazione.

Fu ordinato ancora che l'acquisto de' beni reintegrati allo stato, e di quelli riserbati a disposizione di S. M. messi in vendita, dovesse farsi in iscrizioni.

Le iscrizioni così trasferite a causa di prezzo, rimanevano immobilizzate col fatto, essendo destinate a servire di fondo alla dotazione de' Principi della Famiglia Reale; disposizione salutare che non potè mandarsi ad effetto per essere state alienate le accennate iscrizioni in tempo della rivoluzione del 1820.

Parimente venne ordinato, che ciascuno potesse acquistare i beni delle pubbliche Amministrazioni, trasferendo egual rendita in iscrizioni che vengono subito immobilizzate.

Furono stabilite due Amministrazioni, le quali facessero circolare nei paesi esteri le iscrizioni per mezzo di certificati e cuponi d'interessi.

Infine pel bene del commercio fu disposto che le iscrizioni potessero essere pignorate alla cassa di sconto. Questa instituzione venne poi imitata in Francia. V. *l'art. 8 della Sez. VII.*

Queste salutari operazioni hao dato al nostro credito tanta solidità che sembra opera di un secolo quella che è di soli pochi anni.

La rivoluzione di luglio 1820 portò un colpo terribile al nostro sistema: le iscrizioni ribassarono al 45, e non erano in nulla ricercate sì dagli esteri che da' nazionali.

Ritornate le cose allo stato primiero nel 1821, i pubblici effetti furon di nuovo in commercio; ma il nostro credito non presentava la fermezza di prima, e le iscrizioni davan soltanto 25 in 26 per cinque ducati di rendita.

Nel 1822 ritornato il Cavalier Medici al ministero, il nostro credito sembrò sostenersi con la sua opinione in modo che giunsero le nostre iscrizioni sino al 109. Ed allora si videro uscire in circolazione capitali rinchiusi, e di bel nuovo le nostre iscrizioni circolarono nell'estero e vi furono ricercatissime.

Un'altra operazione non meno rilevante delle altre è stata quella di permettere con la legge del 17 ottobre 1822 che i maioraschi per la quantità di rendita da essa prescritta, possano costituirsi anche in rendite iscritte sul gran libro quante volte fossero immobilizzate. Ed un esempio troppo segnalato, uniformandosi a questa legge lo ha dato l'ultimo nostro monarca col decreto del 30 marzo 1825, col quale instituendo un maiorasco a favore di S. A. R. il Principe di Salerno, fra gli altri beni vi comprese una rendita di ducati 150,000 inscritta sul gran libro.

Delle contrattazioni degli effetti pubblici.

Le leggi delle due Sicilie, come le Francesi, dichiarano mobili ed oggetto di commercio le iscrizioni.

La compra-vendita di esse può contrattarsi *a prezzo contante.*

Il venditore della rendita rimette l'iscrizione all'agente di cambio per farne operare il trasferimento a favore del compratore. Il prezzo è pagato al momento, che l'atto di trasferimento vien firmato dal venditore, compratore e agente di cambio.

Questa contrattazione così semplice non può indurre il capitalista in perdite. Possessore della rendita può egli attendere il momento in cui i fondi sono aumentati per disfarsene con guadagno. Al contrario allorchè vede che possono ribassare, vende e realizza il suo capitale, o senza perdita, o con pochissima.

La compra *a termini*, o *ferma*, porta seco, che il pagamento, o la consegna abbia luogo in un'epoca determinata. Alla Borsa di Parigi ordinariamente questo termine non passa la fine del mese, nel quale si è contrattato o quella del seguente.

Questa contrattazione è molto comune perchè non ha bisogno che di piccoli capitali. Le somme rappresentanti il valore delle iscrizioni, vendute o comprate, non sono che fittizie, e tutto consiste nella differenza del corso de'pubblici effetti.

Le compre *a termine su l'aumento* si fanno come quelle in contanti, fissato però un termine all'acquirente pel pagamento, e per la consegna.

Durante tal termine se il corso delle rendite aumenta, allora l'acquirente può vendere, perchè vi è del guadagno, e precisamente guadagnerà la differenza tra il prezzo di quella vendita, e quello della sua compera.

Le vendite a termine sul ribasso consistono in vendere una rendita di cui non si possiede l'iscrizione, ma consegnabile ad un'epoca determinata. Questa vendita chiamasi anche *a scoverto*, in Francia *à découvert.*

Al termine stabilito è necessario, che la parte abbia, o giustifichi di avere la somma, o l'iscrizione promessa. In questo caso il contratto non cangia la natura di compra-vendita, altrimenti è una vera scommessa. Tale è la lettera, e lo spirito degli art. 421 e 422 delle leggi penali francesi, che hanno avuto luogo anche nel nostro Regno fino al 1819. Nell'ultimo caso riferito le scommesse sui pubblici effetti erano punite con la prigionia di un mese ad un anno, e con un'ammenda da 500 a 1000 franchi. Le leggi francesi ritengono tuttora queste disposizioni.

Nelle novelle leggi penali pubblicate per le due Sicilie al 1819, gl'indicati articoli 421 e 422 rimasero soppressi con molti altri apparte-

nenti al titolo:—*De' reati relativi al commercio, alle arti, ed alle manifatture.*

In queste contrattazioni, siccome non vi ha bisogno, che di un picciolissimo capitale, così tutti corrono a farvi delle speculazioni. I loro risultamenti sono incerti per le variazioni, cui vanno soggetti i fondi pubblici, variazioni che quasi sempre da esse derivano.

Un momento di effervescenza avea moltiplicato all'infinito presso la Borsa di Napoli contratti di questa natura: vi furono delle perdite, ma diversi debitori, cui non piaceva di pagare, ricorsero al mezzo illecito di attaccare i contratti, sostenendo che fossero riducibili a' termini di una scommessa.

Lo spirito di cavillazione del foro pretendeva, che queste contrattazioni non fossero comprevendite, ad onta che la vendita, secondo l'articolo 1428 del nostro Codice Civile, « è perfetta » fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto al compratore, riguardo al venditore, ap» pena che si è convenuto della cosa, e del » prezzo, quantunque non sia seguita ancora la » tradizione, nè sia pagato il prezzo. »

La vendita *a termine* è adunque perfetta secondo le leggi delle due Sicilie, e Francesi, poichè si è bene stipulato per la cosa, e pel prezzo, non mancando nè anche le condizioni prescritte dagli articoli 1082, 1083 e 1084 delle citate leggi.

Ma le *brillanti quistioni di diritto*, la mania di far parlare il legislatore ed i contraenti come non hanno mai parlato, produssero qualche incertezza nel giudicarsi simili vertenze. Ed ove si fosse sanzionata la massima, che le accennate contrattazioni fossero scommesse, ed ove i debitori avessero potuto trovar sempre questo adito aperto, la buona fede del commercio sarebbe stata distrutta, ed il credito pubblico napoletano avrebbe ricevuto la più grande ferita.

Fu in tale circostanza, che il governo emanò il decreto del 20 maggio 1824 per troncare le quistioni, prevenire, e mettere un argine alle frodi. Fu prescritto coll' articolo 1.°, che la compra-vendita delle partite iscritte sul Gran libro non potea esser contrattata ad una scadenza, la quale eccedeva la fine del mese, immediatamente seguente a quello, in cui la compravendita si contrae. E coll' art. 2: « Quante volte » la scadenza della compra-vendita è convenuta » alla fine di un mese, s' intende ad essa aggiunto » di diritto il termine de' 10 giorni del mese seguente, che gli agenti di Cambio, secondo » l' uso della piazza, impiegheranno alla liqui» dazione delle partite messe in circolazione. »

E coll' art. 6: « Coloro i quali avendo contrattata la compra-vendita di partite iscritte » sul Gran Libro mancano di adempire rispet» tivamente la consegna del prezzo, o degli e» stratti d' iscrizione saranno considerati pel fatto » solo della mora, bancarottieri semplici, e pu» niti col secondo grado di prigionia, e coll' inter» dizione dagli atti di commercio, non minore » di due, nè maggiore di cinque anni. »

Finalmente le compre-vendite delle iscrizioni possono benanche contrattarsi *libere*, e *a premio*.

Con questo contratto una parte si obbliga, mediante una somma ricevuta che chiamasi *premio*, di trasferire all' altra o ricevere una quantità di rendita iscritta, in epoca e prezzo determinati, restando in facoltà del venditore di trasferirla, e del compratore di non accettarla perdendovi solamente il premio.

I beneficii che possono risultare al compratore non sono determinati, e possono essere grandi: al contrario la perdita è limitata: Quindi questi contratti di semplicissima combinazione non possono trascinare grandi perdite.

Le *compre libere* per speculare al ribasso o all' aumento, o qualche volta per seguire simultaneamente queste due operazioni si fanno a termine, ma questo in Napoli secondo le disposizioni del cennato decreto nè anche può essere contratto ad una scadenza la quale ecceda la fine del mese immediatamente seguente a quello in cui si contrae.

Il contratto a premio è stato, ed è comune anche al negoziato di altri effetti. Gli Olandesi che lo chiamano *adosione*, furono i primi ad introdurlo pei pubblici effetti. Esso può benissimo esser considerato come un contratto di assicurazione, mentre il premio dato dall' acquirente è per assicurarsi della rendita ad un prezzo determinato; all' opposto il venditore riceve il premio per una indennizzazione de' rischi e delle variazioni cui vanno soggette le iscrizioni. *Id. ibid.*

Giurisprudenza relativa alle iscrizioni sul Gran Libro.

Ecco quella che ci è riuscita raccogliere.

Liquidazione. — Debiti de' corpi morali. — Competenza.

Il decreto del 7 marzo 1811 intorno alla liquidazione de' crediti, non è applicabile alle corporazioni morali indistintamente, ma alle soppresse, o a quelle che il sarebbero state.

L' esame delle quistioni su la validità de' titoli dei crediti e su la prescrizione quinquennale è delle autorità giudiziarie.

Stato della controversia

D. Giovanni, D. Francesco, e D. Carolina Sylos di Bitonto, con pubblici istrumenti alienarono l' utile dominio di parecchi fondi in be-

benefizio di diversi corpi morali. Fino all' anno 1807 de' canoni convenuti fecesi a' signori Sylos pagamento, ma da indi in poi, molti tra essi ne lo sospesero. Sortite inutili le premure, D. Giovanni Sylos si richiamò al consiglio d'intendenza. Distinse il consiglio le quistioni della validità de' titoli da quelle che riguardavano i canoni arretrati, e mentre rimise le parti per le prime a' tribunali competenti, dichiarò non esservi luogo a deliberare per le altre, perchè avendo il signor Sylos trasandato dall' anno 1807 in poi la liquidazione de' suoi titoli, gli era contro la prescrizione de' cinque anni stabilita nell' art. 1277 del codice civile. Il signor Sylos reclamò contro d'una tale decisione chiedendo, che, o gli fosser renduti i fondi, o gli fosser pagati i canoni.

La gran corte de' conti,

Intese le parti; inteso il regio procurator generale cav. de Thomasis; sul rapporto del cav. Negri vice-presidente relatore;

Considerando: 1.° che il decreto del 7 marzo 1811 impose l' obbligo della liquidazione a tutti i creditori delle corporazioni religiose non soppresse ed ai creditori de' vescovadi, delle cure, e de' benefizi vacanti e non vacanti, i cui beni sarebbero naturalmente passati sotto l' amministrazione del monte frumentario: 2.° che questa disposizione avea per oggetto di eguagliare i creditori delle corporazioni soppresse a quelli che avean crediti verso corporazioni, le quali col procedere del tempo avrebbero sortito lo stesso destino: 3.° che non potendo darsi soppressione di congregazioni, capitoli e parrocchie, non può esser compreso il signor Sylos nelle disposizioni del suddetto decreto per non aver curato la liquidazione de' crediti in esame: 4.° che le dispute su la validità de' titoli de' crediti indicati e sulla prescrizione opposta alla domanda del pagamento di canoni arretrati, sieno di competenza del potere giudiziario;

Veduto il decreto del 7 marzo 1811; uniformemente alle conclusioni del p. m.;

È d' avviso:

1.° Dichiararsi non compresi i crediti del signor Sylos nelle disposizioni del decreto suddetto, e di non tenersi conto dell' eccezione proposta per la non seguita liquidazione de' crediti medesimi;

2.° Rimettersi le parti al giudizio de' tribunali competenti tanto per quel che concerne la legittimità de' titoli de' crediti del signor Sylos, quanto per l' esame della prescrizione opposta all' inchiesta della soddisfazione de' canoni arretrati.

Fatto in Napoli a' 24 di novembre 1817; ed approvato da S. M. con rescritto del 24 gennaio 1818.

Pareri della commessione consultiva de' presidenti della G. C. de' Conti.

Effetti pubblici. — Compenso de' fondi ceduti allo Stato. — Giustizia nelle permute. — Valutazione.

Le iscrizioni sul Gran libro possono esser dimandate in compenso de' fondi ceduti allo Stato. La loro valutazione debb' essere ragguagliata alla ragione corrente in piazza.

Non può obbligarsi taluno a ricevere in compenso valori meno pregevoli di quelli ceduti sebbene diano una rendita uguale.

La cosa da eseguirsi in tali casi esser dee quella di stabilirsi un capitale su la rendita dei fondi ceduti alla ragione corrente de' medesimi, ed indi autorizzarsi il proprietario ad impiegarlo in acquisto di valori di pertinenza dello Stato alla ragione stabilita dalla legge.

Sessione del 25 ottobre 1817

Stato della controversia. Con decreto del 21 luglio 1814 fu disposto di riunirsi l' isola di Nisita al demanio dello Stato per formarvisi un lazzaretto sporco, e di darsi al proprietario in compenso altrettanti fondi demaniali di una rendita uguale. Il reddito dell' isola fu regolarmente liquidato per mezzo di periti in annui duc. 2254,62 lordi, cioè 1728,64 provenienti da' fondi rustici, e in ducati 525,98 da fondi urbani; e poichè l' isola era di dominio diretto del duca Petrone e di utile dominio del marchese Bisogni, a ciascun di loro si apparteneva una porzione della rendita medesima.

In aprile 1815 (già fin dal precedente mese di gennaio era stata l' isola consegnata al demanio) l' enfiteuta e il padron diretto con pubblico strumento dichiararono, che il contratto enfiteutico e per fatto del Governo, e per loro volontà restava sciolto; e dell' annua rendita, liquidata come sopra, ducati 114,92 ne erano dovuti a Petrone, ed i rimanenti 1439,70 a Bisogni, riserbandosi ciascuno di essi di agire particolarmente pel compenso corrispondente alla sua porzione. La somma attribuita a Petrone fu composta dei seguenti elementi, cioè di ducati 700 pel canone perpetuo stabilito su l' isola; di ducati 14 per altro antico canone esistente su la stessa a favor della mensa arcivescovile di Napoli, che rimase a suo carico; di ducati 40 per una cappellania fondata dal fu presidente Astuto, ch' egli si obbligò di far celebrare nella chiesa dell' isola; di ducati 30 per compenso del diritto di abitazione che trovavasi stipulato a vantaggio del padrone diretto in due stanze del palagio di Nisita; e di altri ducati 30 finalmente accordatigli da Bisogni in forza di quella convenzione. Dippiù fu stabilito, che i diritti di devoluzione e di laudemio che Petrone vantava per effetto del suo dominio diretto restavano compensati con la som-

ma di ducati 138,31 rilasciatagli da Bisogni su di un credito che contro di lui rappresentava.

Cessata l'occupazione militare, piacque a Bisogni di agire per ottenere il compenso in beni fondi corrispondenti ai suoi ducati 1439,70 lordi. Surse allora il dubbio se il Governo avesse dovuto ritenere l'isola per lazzaretto sporco o per altro uso, ovvero restituirla al proprietario; ma in seguito di un rapporto del ministro delle finanze fu sovranamente risoluto nel dì 31 ottobre 1815, che l'isola restasse riunita al demanio dello stato, e che da questo si fossero dati in compenso altritanti fondi non di provenienza ecclesiastica, di rendita uguale a quella liquidata per detta proprietà. Agì di fatti Bisogni per ottenere per la sua porzione una casa dell'amministrazione de' beni reintegrati, e gli fu accordato a rendita per rendita, venendo così a conseguire annui ducati 1171,21 netti.

Dopo ciò ricorse il duca Petrone chiedendo in case del demanio la sua porzione di rendita. Faceva egli in tale occasione riflettere, che essendovi molta differenza fra la rendita nascente da beni rustici da lui ceduta, e quella de fondi urbani, che andava ad ottenere, era necessario per serbare una giusta uguaglianza di dare capitale alla prima, giusta il valore corrente de' beni rustici, per indi impiegare la somma che ne sarebbe derivata in acquisto di case alla ragione del 15 per 100, secondo le regole stabilite nel decreto del 25 ottobre 1813. Soggiungeva che nel darsi capitale alla sua rendita doveva aversi conto de' diritti di devoluzione e di laudemio, che erano attaccati al dominio diretto dell' isola, del padronato della chiesa ivi esistente, ch'era riserbato al padrone diretto nella censuazione, e finalmente della speciosità del fondo perduto, che unito a tante prerogative che vi erano unite, formava il lustro di sua famiglia.

Tale dimanda fu rimessa per parere al marchese Vigo, il quale opinò che, giusta la ragione serbata in tempo dell'occupazione militare nel darsi in fondi urbani il compenso de' fondi rustici perduti, alla rendita spettante al duca Petrone si dovesse dare capitale alla ragione dell' otto per cento, ed i fondi urbani se gli dovessero accordare alla ragione del dodici. Aggiunse che gli annui ducati 814,92, dovessero scemarsi de' ducati 14 pel canone alla mensa arcivescovile, il quale gravitando sul fondo doveva rimanere a carico del demanio, e degli annui ducati 40 addetti alla cappellania, che lo stesso demanio faceva celebrare nella cappella dell' isola, giusta le disposizioni del fondatore.

In seguito di tal parere il ministro in data del 16 aprile di quell' anno ordinò al signor Vigo d' indurre il duca Petrone a contentarsi di un assegnamento sul Gran libro corrispondente alla sua rendita depurata da' pesi pubblici; ma non avendo voluto lo stesso a ciò condiscendere, con ministeriale del 18 del mese di giugno fu prescritto, che gli si continuasse a corrispondere dal demanio l' annuo canone depurato dal quinto, e dagli altri pesi, rimasti a carico del governo.

Di tale risoluzione ministeriale reclamò Petrone al real trono, sostenendo non poter esser egli obbligato a continuare ad esigere il canone, mentre per precedenti sovrane disposizioni se gli apparteneva un compenso in beni fondi corrispondenti alla sua rendita; e che il capitale di questa dovesse fissarsi con tutte le considerazioni di sopra espresse, per indi darsegli, o beni rustici alla ragione corrente, o case al 15 per 100, ancorchè gli uni e le altre fossero di provenienza ecclesiastica, o finalmente iscrizioni sul Gran libro in corrispondenza del capitale suddetto.

La Maestà sua, cui furon presentate tali rimostranze, considerando che le stesse eran dirette ad attaccare la risoluzione ministeriale del 18 giugno, si benignò disporre che la commessione, avendo presenti il ricorso di Petrone, e tutte le carte relative all' affare, manifestasse il suo parere.

Premessi tali fatti la commessione elevò le seguenti quistioni:

1. Il duca Petrone poteva dimandare un compenso corrispondente alla porzione della rendita di Nisita che gli apparteneva, ovvero doveva esser contento di riscuotere dal demanio a titolo di canone la rendita medesima?

2. Nella prima ipotesi, il compenso in quali valori gli era dovuto, ed a qual ragione?

Su la prima quistione.

Considerando a che in virtù del decreto del 21 luglio 1814, e della determinazione sovrana del 21 ottobre 1816 il Governo è debitore al proprietario di Nisita, chiunque egli sia, di un compenso in beni fondi uguale alla rendita della stessa liquidata, come si è detto, in ducati 2254,62;

a Che divisa con la convenzione di aprile 1815 fra Petrone, e Bisogni l'anzidetta rendita, ne siegue esser ad ognuno dovuto il compenso proporzionato alla sua porzione;

a Che quindi la disposizione ministeriale del 18 giugno, colla quale si obbliga Petrone a riscuotere annualmente il pagamento di un canone deve intendersi relativa solamente al tempo, finchè non ottenga il compenso dovutogli, dappoichè nell'opposta ipotesi se gli verrebbe a torre un diritto fondato su la giustizia, e garentito da replicate disposizioni della suprema potestà.

Su la seconda quistione.

Considerando a che il compenso suddetto può dimandarsi, giusta le enunciate sovrane determinazioni, in beni demaniali di qualunque natura a scelta del creditore; che debbonsi esentare solamente dalla scelta i beni rustici di provenienza ecclesiastica, poichè il Governo ne ha proibita la vendita; e che fra' valori da scegliersi si potrebbero collocare benanche delle iscrizioni sul Gran libro, poichè per quanto rilevasi dalle carte rimesse, il creditore non è alieno dal riceverle, ed il governo dall' accordargliele;

« Che pria di farsi tale scelta sia regolare, giusta l'assunto di Petrone, di darsi capitale alla sua rendita, senza però aver conto de' vari diritti di devoluzione e laudemio, pei quali ebbe egli un compenso da Bisogni, com' era giusto, nella convenzione passata tra loro;

« Che invano alla fissazione del capitale si opporrebbe di doversi al creditore solamente una rendita uguale a quella che godeva, dappoichè derivando la stessa per la maggior parte da fondi rustici pregevolissimi nelle vicinanze della capitale, è di una importanza maggiore di qualunque altra che gli si accordi in una uguale quantità, ma in valori di natura diversa da quelli perduti, e che quindi sia indispensabile di ricorrere al progettato metodo onde fare che egli riceva quel compenso che fu intenzione del Governo di concedergli del tutto uguale a ciò che gli era mancato;

« Che anche inutilmente si opporrebbe di venirsi in tal guisa a render migliore la condizione di Petrone relativamente a quella del marchese Bisogni, cui il compenso è stato accordato a rendita per rendita, perchè dal fatto di costui niuna ragione può desumersi, onde negare all' altro ciò che ha diritto a pretendere;

« Che tali circostanze ad oggetto di conciliare la giustizia dovuta a Petrone col minor danno possibile del governo, alla rendita in disputa, dopo di averla scemata del canone dovuto alla mensa di Napoli, del peso della cappellania e della fondiaria sul rimanente, potrebbe darsi capitale al cinque per cento, per quanto soglionsi vendere i fondi rustici d' infima qualità nelle vicinanze della capitale, trovando il governo nella tenuità dell' indicata ragione un compenso sufficiente per quella parte di tal rendita derivante da' fondi urbani, ch'erano nell' isola;

« Che potrebbe inoltre autorizzarsi il creditore ad impiegare il capitale suddetto in acquisto di beni rustici alla ragione del sette o otto per cento in Napoli, Terra di lavoro, e ne'due Principati, e dell' otto o nove nelle altre provincie del regno, o finalmente d' iscrizioni sul gran libro alla ragione corrente in piazza;

« Per tali motivi la commessione è di avviso:

« 1.° Che al duca Petrone sia dovuto in valori di proprietà dello stato un compenso corrispondente alla rendita di ducati 814,92, che gli si appartiene su quella liquidata per l'isola di Nisita;

« 2.° Che nel fissare simil compenso debba darsi capitale alla rendita, cui ha diritto, alla ragione del cinque per 100, depurandola prima dei ducati 18 per canone dovuto alla mensa arcivescovile di Napoli, dei ducati 40 per la cappellania da celebrarsi nella chiesa dell' isola, e del peso fondiario su ciò che vi rimane;

« 3.° Finalmente che il capitale stabilito in tal modo possa essere impiegato dal creditore in acquisto a sua scelta di beni rustici, tranne quelli di provenienza ecclesiastica, alla ragione del sette o otto per cento in Napoli, Terra di lavoro, e ne'Principati, e dell'otto o nove nelle altre provincie, ovvero di fondi urbani al dieci per cento, o finalmente d' iscrizioni sul Gran libro alla ragione corrente in piazza. »

Approvato da S. M. nel dì 26 di novembre 1817, a riserva dell' ultima parte riguardante la scelta delle iscrizioni.

Debito pubblico. — Donazione.

Non può reputarsi donazione un atto, col quale siasi soddisfatto in contanti un debito dello Stato, di cui per misure di economia generale la legge aveva pronunziato l'abolizione, o permesso il pagamento in segni rappresentativi, *ossia in cedole.*

Sessione del 18 dicembre 1817.

Sul dubbio se le somme in cedole dovute dal principe Pignatelli di Cerchiara al tesoro reale, ed alla cassa di ammortizzazione per prezzo della rettoria cassinese di S. Giorgio, e per riscatto di un canone appartenente a' soppressi Teresiani di Castellone, debbansi reputare rilasciate allo stesso nel 1811, insieme con gl' interessi in contanti sin allora decorsi, per mera liberalità, come sostiene la Direzione de' beni reintegrati allo Stato, ovvero accordate in compensamento di un credito vitalizio di annui ducati 2071, 28, ch' egli rappresentava su l'abolita decima generale, e degli arretrati, che gli appartenevano per lo credito medesimo; ed in questa seconda ipotesi se sieno adattabili al caso le disposizioni del decreto del dì 15 agosto 1815.

La commessione;

Considerando, che costi del cennato credito vitalizio costituito dal Governo in favore del principe Pignatelli su la decima generale in contraccambio della rendita di varie badie conferitegli negli anni 1777 e 1790, i fondi delle quali erano stati in seguito venduti; per le necessità dello Stato;

Che un tal credito quantunque liquidato in aprile 1809 dalla commessione del debito pubblico per annui ducati 2071, 28, e per soli ducati 6460 di arretrati (somma minore della vera), non fu compreso nelle mappe allora inviate al ministero delle finanze, attesi gli ordini di sospensione dati per tutti i crediti di tale natura;

Che in questo stato di cose dimandò il principe Pignatelli di contrapporre al suo debito verso del tesoro, e della cassa di ammortizzazione non solo il suo credito vitalizio ragguagliato ad un capitale di ducati 10356, 40 in contanti, corrispondente a cinque annate, periodo al quale doveva per legge fissarsi la durata di sua vita, avendo già compiti gli anni sessanta, ma eziandio altri ducati 10603, 32 pure in contanti per tutti gli arretrati, de' quali era creditore;

Che in seguito di tale dimanda nel dì 25 marzo 1811 fu renduta la seguente determinazione: *si è rimessa al principe Pignatelli la somma, di cui egli può restar debitore verso la cassa di ammortizzazione per un riscatto di censo, e verso il tesoro reale per prezzo della tettoria di S. Giorgio, e deduzione fatta di tutti i diritti, ch' egli pretende poter esercitare, in modo che tutti i reclami da sua parte restano estinti*;

Che da siffatte parole sorga chiaro argomento di essersi voluto dar luogo ad una scambievole compensazione del debito e credito, e non già esprimere volontà di donare; e che sebbene ne' due decreti de' 12, e 26 settembre dello stesso anno, emanati per regolare gli effetti di tale determinazione, fossero corse parole di dono, tuttavia non può attribuirsi ad espressioni inavvedutamente adoperate, tali da cangiar la natura de' fatti;

Considerando che invano si opporrebbe al principe Pignatelli la teoria della *repetizione dell' indebito pagato*, sul fondamento, che in quell' epoca i creditori vitalizi non erano affatto pagati, e posteriormente furono ammessi soltanto ad una liquidazione in cedole, escludendosene sempre gli arretrati, dappoichè qualunque fosse l' ostacolo messo alla riscossione di tali crediti dalla legge civile, essi sussistevano per diritto naturale, ed il debitore che venne a pagarli, non esercitò quella liberalità indipendente da qualunque dovere, che costituisce il carattere della donazione;

Che non è indebito in legge quello, che per diritto naturale si deve, e quindi non vi è azione a ripetere ciò che si è pagato; e che per la stessa ragione non può dirsi di aver donato colui, che riconoscendo la sua obbligazione naturale l' abbia adempiuta;

Considerando, che nulla può opporsi all' atto, col quale lo stato si discaricò del pagamento della rendita vitalizia al principe Pignatelli, soddisfacendone il capitale, poichè oltre di esser ciò avvenuto per effetto di una convenzione stabilita a' termini della legge su l' incertezza della durata della vita del creditore, locchè non va soggetto a rivocazione, è da osservarsi che l' accordo è già risultato vantaggioso allo stato, essendo il creditore vissuto al di là de' cinque anni calcolati a suo favore;

Che fatto un conto delle somme dovute da Pignatelli al tesoro, ed alla cassa di ammortizzazione, compresi gl' interessi, e di quelle accordategli, come sopra, pe' suoi crediti, queste risultano maggiori;

È di avviso:

Doversi reputar rilasciato il debito del principe Pignatelli non per effetto di donazione, ma bensì in compensamento de' suoi crediti vitalizi, e di non esser in conto alcuno adattabili al suggetto caso le disposizioni del real decreto del 15 agosto 1815. — Sessione del 18 dicembre 1817.

Approvato con real rescritto del dì 15 aprile 1818.

Giurisprudenza francese.

DEBITO PUBBLICO. — COMPETENZA.

I tribunali non possono conoscere delle azioni le quali tendono a far dichiarare lo Stato per debitore.

Ecco una decisione della corte di cassazione di Francia del dì 11 messidoro anno 10, la quale consacra formalmente questa massima.

» Il commessario del governo presso il tribunale di cassazione espone esser egli incaricato dal governo di denunziare al tribunale una sentenza della giustizia di pace di Bourges, dipartimento di Cher, in data del 5 germile ultimo, la quale condanna l' amministratore del deposito di mendicità dello stesso comune a pagare al cittadino Laurent una somma di otto lire, per prezzo di una fascia che costui aveva somministrata pel servizio di quello stabilimento, giusta il bono dell' uffiziale di salute.

» Siffatta condanna è tanto più inconsiderata, quanto che nella sentenza medesima la quale la pronunzia, il giudice di pace espressamente riconosce che risulta dall' art. 23 del regolamento relativo al deposito di mendicità di Bourges, che la fascia di cui si tratta doveva essere somministrata a spese del governo, sopra l' ordine dell' uffiziale di salute.

» Essa è d' altronde tanto più straordinaria quanto che il direttore del deposito aveva dichiarato all' udienza del giudice di pace, *che egli era pronto a pagare la detta fascia, somministrandoglisi dal cittadino Laurent uno stato vidimato; e che lo soddisferebbe quando vi fosse stato autorizzato dal prefetto.*

« L' art. 13 del tit. 2 della legge del 24 agosto 1790 stabilisce *in* principio generale, che, » le funzioni giudiziarie sono distinte e rimarranno sempre separate dalle funzioni amministrative. » E colla legge del 16 fruttidoro anno 3 ripetute proibizioni son fatte a' tribunali di conoscer degli atti di amministrazione, di qualsivoglia specie, sotto le pene di dritto. »

» Ora, com' è dichiarato nella determinazione del direttorio esecutivo del 2 germile anno 5, inserita nel bollettino delle leggi, « nella classe degli affari amministrativi si collocano naturalmente tutte le operazioni le quali eseguonsi per ordine del governo da' suoi agenti immediati, sotto la sua sorveglianza e co' fondi somministrati dal pubblico tesoro. » Se (come lo stabilisce la stessa determinazione) le dimande di pagamento alle quali queste operazioni possono dar luogo, o le altre controversie che ne possono derivare, fossero portate innanzi a' tribunali ordinari, ne risulterebbe in primo luogo che l' agente del governo, il quale sol opera pe' suoi ordini e co' mezzi che ne riceve, potrebb' essere convenuto e condannato personalmente a pagar delle somme per le quali

non ha contratto realmente ne' fittiziamente alcuna obbligazione personale. — In secondo luogo (vien anche detto in quella determinazione), come ogni sentenza emanata da' tribunali trae seco la sua esecuzione, ne seguirebbe l'una delle due: o che il preposto del governo si vedrebbe spogliato della sua proprietà col mezzo de' sequestri giudiziari, o che le proprietà nazionali rimarrebbero in balia de' creditori della repubblica, i quali sarebbero in dritto, per l'autorità della cosa giudicata, di riguardarle come pegno de' loro crediti; che perciò le derrate, gli effetti e le mercanzie di cui il governo dispone col ministero de' suoi preposti, verrebbero distratti dalla loro destinazione; che le casse finanche della tesoreria nazionale sarebbero sequestrabili; che in una parola, il servizio generale potrebb' essere, non solamente avviluppato, ma totalmente interrotto. — In terzo luogo, il tribunale che su simil caso si permette di fissare una indennizzazione in favore di coloro che hanno operato pel governo, debb' essere il risultamento di una liquidazione la quale è essenzialmente riservata al potere esecutivo. — Infine, e questo inconveniente non è l'ultimo, il preposto del governo, personalmente convenuto in giudizio, potrebbe, dal suo canto, attaccare personalmente in garentia gli amministratori superiori, per essere indennizzato di tutte le condanne pronunziate contro di lui. »

» Tutti i vizi che produr potrebbero tali inconvenienti, si rinvengono nella sentenza del tribunale del giudice di pace di Bourges del 5 germile ultimo.

» E poichè è da temersi (nel modo che lo espone il ministro dell'interno nella sua lettera al ministro della giustizia del 29 dello stesso mese) che queste sorte di usurpazioni delle giustizie di pace sopra ciò che strettamente riguarda il potere amministrativo sien per riprodursi ulteriormente, il commissario del governo richiede che piaccia al tribunale di cassazione; — Visti l'art. 13 del tit. 2 della legge del 24 agosto 1790, e la legge del 16 fruttidoro anno 3; — Visto pure l'art. 80 della legge del 27 ventoso anno 8; — Cassare ed annullare, per eccesso di potere, la sentenza del tribunale di pace di Bourges del 5 germile ultimo; ordinare che, a diligenza dell'esponente, la sentenza di cassazione da pronunciarsi sia stampata e trascritta su i registri del detto tribunale di pace » ec. *Firmato* Merlin.

» Inteso il rapporto del cit. Vermeil . . . . ; Visto l'art. 13 del tit. 2 della legge del 24 agosto 1790; la legge del 16 fruttidoro anno 3, e l'art. 80 di quella del 27 ventoso anno 8; attesochè la materia su di cui il tribunale di pace di Bourges si è permesso di conoscere, era puramente amministrativa; il tribunale cassa ed annulla, per eccesso di potere, la sentenza renduta dal detto tribunale nel 5 germile ultimo. » Merlin, *Quest. de Droit.*

SEZIONE VI. — *Dell' Amministrazione generale della Cassa di ammortizzazione.*

Abbiam veduto come, fin dalla loro prima costituzione, i debiti considerar si possano divisi in due generali classi, in perpetui cioè ed in rimborsabili: come, a facilitare il vantaggio delle contrattazioni degl' imprestiti, nell' uno e nell' altro caso è di sommo profitto che i titoli de' crediti che ne risultano sieno agevolmente altrui trasferibili: e come la circolazione di tai valori fiduciari formi un aumento di pubblica ricchezza. Abbiam veduto altresì come la fiducia esser deggia considerata precipuo elemento della buona riuscita di tutte queste operazioni di finanza. Or principal fomite della fiducia è una ben constituita Cassa di ammortizzazione, della quale nella presente sezione è discorso.

Per tutta abbracciarne l' idea, dopo una rapida esposizione di ciò che risguarda in generale l' estinzione del debito pubblico, gitteremo un'occhiata su quanto trovasi stabilito ne' sistemi d' Inghilterra e di Francia a tale obbietto: e così meglio insiememente valutar potremo quello presso di noi adottato.

Art. I. — *Teorie generali su la estinzione del debito pubblico.*

Vi sono dei debiti la cui estinzione procede da sè stessa; altri ve ne sono il cui rimborso è per sua istituzione progressivamente determinato; altri finalmente che dir si protebbero perpetui. Ma questi ultimi ancora posson ben essere diminuiti se non affatto estinti.

Debiti estinguibili da per loro stessi.

Son tali tutte le pensioni. — Son queste classificate tra noi ed inscritte in tre diverse categorie.

1.° *Monte delle vedove e de' ritirati.* — Fu eretto con decreto del 3 maggio 1816 e riordinato con l' altro del 20 dicembre 1820. Questa classe è suddivisa in pensioni militari ed in pensioni civili.

2.° *Pensioni ecclesiastiche.*

3.° *Pensioni di grazia.*

Il decreto del 6 maggio 1816 ne regolò nel seguente modo l' estinzione;

Quella del monte delle vedove e de' ritirati, su i fondi speciali del 2 e mezzo per cento da servir di fondo alle nuove pensioni di giustizia.

Quella delle pensioni ecclesiastiche in deduzione o diminuzione della dote del Gran libro.

Quella delle pensioni di grazia, riserbate per la metà per altre simili concessioni ed un' altra

metà in deduzione ossia diminuzione della dote del Gran libro.

Imprestiti a rendita vitalizia.

Esempi di questo genere d'impronti si hanno in Francia per la prima volta nel 1693; tra noi dal Regno di Carlo V. Il Gran Carlo di Borbone fece un'economia di annui ducati 50,000 con estinguerne molti.

Questo genere d'impronti seguono la ragione delle ordinarie costituzioni di rendite vitalizie fra particolari, delle quali è ragionamento alla voce Contratti aleatorii Gli effetti pubblici di tal genere assai di rado hanno oltrepassato in Francia il 10 per 100.

Venalità delle cariche. — Cauzioni.

La venalità delle cariche e de' pubblici uffizi è da annoverarsi fra i debiti contratti da uno stato, quantunque le annualità vitalizie non figurino nella partita degli esiti della Tesoreria. Vi ha sempre diminuzione negl' introiti o contribuzioni almeno pel pubblico, in tutta la somma de' proventi che i compratori di quelle cariche percepiscono.

In Francia specialmente della venalità delle cariche si è fatto amplissimo e variato abuso. Colbert ne soppresse molte. Pure sotto il suo ministero nel 1664 ve n'erano 46,780. Neker nel 1781 contava 3870 cariche che nobilitavano; ma le altre erano innumerabili.

Si è molto declamato su la venalità delle cariche. I compratori, si è detto, vorran presto rimborsarsi del capitale in tal modo impiegato, e cercheranno di vendere anch'essi a tutto potere. Ma una tal riflessione non ci sembra ben fondata. Abusar si può e si abusa del pari delle cariche venali che delle gratuite: l'abuso mira interamente la immoralità personale e non già il sistema; e nel calcolo delle possibilità, se da un canto l'avidità d'arricchire non vuol essere trascurata, non vuol preterirsi dall'altro che chi può divenir compratore offre sempre miglior guarentia di probità del mendicante. Le leggi penali provveggono egualmente per entrambi contra qualunque abuso di potere: ma pel primo più assai che pel secondo la pena è più energica ed apprensiva: e ad ogni modo, se entrambi perdon la carica, il primo perde con essa anche il danaro che gli è costato per ottenerla.

Mentre tanto si declama contra la venalità delle cariche, si fa plauso alle cauzioni che per molti pubblici impieghi giustamente si esigono a guarentia della regolar gestione degli affari economici. Ma non è anche questa una specie di vendita? L'unica differenza che v'ha consiste nell'esser questa una costituzione di debiti a rendita perpetua: quella a rendita vitalizia.

Della venalità delle cariche abbiamo esempi tra noi fin dagli Angioini della seconda razza. Ma il maggior danno proveniva da quelle rendite occulte che alcuni speculatori sapean procurarsi e ben profittarne (a). L'inconveniente può dirsi attualmente sbarbicato perchè la provvidenza della nuova legislazione moltiplicò avvedutamente il numero degl' impieghi di regia nomina o ministeriale.

Tondine

Questo genere di vitalizi prende il nome da un nostro napoletano che ne fu l'inventore. Egli immaginò un imprestito di una società di arrendatori di vitalizi nella quale i sopravviventi eroditassero le rendite de' trapassati: e così l'ultimo sopravvivente prendesse tutto.

Un tal progetto fu accolto nel 1653 in Francia dal soprintendente di quelle finanze Fouchet. Pitt cercò introdurlo in Inghilterra, ma con poco buono effetto. In Francia furon prolungate sino al 1763; e le poche che vi rimanevano nel 1770 venner convertite in rendite perpetue al 4 per 100 sotto il ministero dell' abate Terrai

Imprestiti a rimborso successivo.

È ciò che ne' privati contratti dicesi debito rimborsabile a rate fisse con l'interesse a scalare; e questo è il principal fondamento di tutte le ammortizzazioni.

Tutti conoscono ormai i prodigi degl' interessi composti che gli antichi con greco nome dicevano anatocismo, e le leggi Romane con gran rigore proscrivevano, *L. 9, 15, 29. ff. de usur.; L. 28 C. e. t., ec.*, ed è notato il celebre testamento del duttore Ricard.

Ei legò 500 franchi da impiegarsi al 5 per 100 in cinque porzioni.

1.° Cento franchi che con interesse composto producevano alla fine del primo secolo 13,000 franchi, li destinava per la miglior dissertazione sul prestito ad interesse;

2.° Altri 100 franchi, che produceano alla fine del secondo secolo 1,700,000 franchi li destinava in premio alle buone opere e belle azioni;

3.° Altri 100 franchi che producevano alla fine del terzo secolo 226 milioni doveau servire alla fondazione di banchi e musei;

4.° Altri 100 franchi che produr doveano alla fine del quarto secolo 30 mila milioni servir doveano a fabbricare in Francia cento città, ciascuna di cento cinquanta mila abitanti;

5.° Gli ultimi 100 franchi che alla fine di

(a) « Nel 1783 un uomo che sapeva valutare i con» trabbandi spese ducati novecento per aver la piaz» za di soldato sopranoumerario, o di sostituto che » fosse nella Dogana di Napoli; e quest'uomo stesso « dopo circa 13 anni maritò una figlia con ducati quat« tromila di dote. Io stesso potrei far da testimonio in « questo fatto. » G. Urgaro, *prospetto economico-politico-legale del Regno di Napoli*, 1807.

cinque secoli danno quattro bilioni li destinava ad estinguere tutti i debiti di Europa, ad allevare tutt' i fanciulli, e maritare tutte le donzelle.

Ha un bel dire sir Roberto Hamilton nella sua opera *sul debito d'Inghilterra* (1) che tali cose spargono il ridicolo su la materia. Il calcolo è esattissimo: la buona intenzione del testatore commendevolissima. L'unico inconveniente è nella difficoltà della spedita amministrazione che il buon Ricard supponeva dagli esecutori testamentali.

Gl' imprestiti a rimborso successivo si fanno ordinariamente su queste basi.

Annualità.

Su queste basi è stabilito ciò che gl' Inglesi dicono *annuity* (annualità), comunque con tal nome indichino altresì le annue rendite costituite. Consiste in rendite di una somma definita che si pagano per un certo determinato tempo, alla fine del quale interesse e capitale si trovano soddisfatti. Basta che una tal somma sia maggiore per una qualunque quantità, anche minima, dell' annuo interesse che si dee. Questo soprappiù va in escomputo del capitale; e conseguentemente negli anni successivi, l' interesse si va via via minorando e il soprappiù in escomputo del capitale via via crescendo. Per esempio: sia il capitale 100, la ragione dell'interesse 10, l' annualità 11. A capo di 18 anni, capitale ed interesse sono soddisfatti.

Ammortizzazioni.

E su queste basi, e col mezzo delle *Casse d'Ammortizzazione*, i Governi sistemati han trovato il modo da estinguere i prestiti non rimborsabili. Questo mezzo, quando sia regolarmente impiegato, più di qualunque altro consolida il credito pubblico. Ecco ciò che vi è di fondamentale nelle loro operazioni.

Quando lo stato prende in prestanza una somma di cento milioni al 5 per cento, bisogna che si procuri una porzione dell' annua rendita nazionale eguale a cinque milioni, onde soddisfare gl' interessi che a questa tal somma corrispondono. A tale oggetto d'ordinario suole stabilirsi una imposizione che ogni anno somministri un equivalente valore.

Nel caso che il tributo imposto a tale oggetto dal governo somministri una somma alquanto maggiore de' 5 milioni, somma che noi faremo ascendere a 5,462,400; e qualora il Governo incarichi una cassa particolare ad impiegare al riscatto della sorte principale non solo l'esuberante di ducati 462,400 annui, ma eziandio il frutto di quelle rendite ch' essa di anno in anno va riscattando: è certo che questa cassa alla fine di 50 anni riscatterà l' intera sorte principale del prestito de' cento milioni.

Tali sono le operazioni che si eseguono dalle casse d' ammortizzazione.

L' effetto che da tali operazioni risulta deriva dall' esazione dell' interesse composto, cioè dell' interesse di un capitale al quale ogni semestre si aggiunge l' interesse del semestre che precede.

Ognun vede che col mezzo di un annuo sacrifizio non maggiore del decimo dell' interesse, in meno di 50 anni si può riscattare un capitale che frutti il 5 per 100.

Ma siccome la vendita delle iscrizioni di rendita è libera; così, qualora i possessori di esse non volessero spogliarsi de' loro crediti al pari, cioè alla ragione di 25 volte la loro rendita, allora il riscatto sarà alquanto più lungo. Ma questo allora è un segno appunto del buono stato del credito pubblico. Che se il credito fosse vacillante, e con la stessa somma riscattar si potesse una maggior somma di contratti, allora l' ammortizzazione potrà farsi in un più breve periodo. Ed in questa guisa, quanto più il credito si abbassa, tanto più la cassa d' ammortizzazione acquista risorte per innalzarlo, e quanto più tali risorte s' indeboliscono, tanto meno il credito pubblico ha bisogno del loro soccorso.

Imprestito a rimborso successivo con lotteria.

Il giuoco è una passione inerente al cuore umano, volenteroso di saggiar sua fortuna. La Lotteria, invenzione italiana, come sarem per vedere alla SEZ. II, fu combinata per la prima volta con gl' imprestiti in Inghilterra l' anno 1694. Oggimai è divenuta usitatissima industria.

Consiste un tal sistema nel distribuirsi in lotti una parte di ciò che naturalmente si distribuirebbe ad interesse: in modo che se, per esempio, si prende a prestito al 5 per 100 la somma di 10 milioni a rimborso pel capitale; unendovi la lotteria, l' interesse diminuirà al 3, per esempio; e de' rimanenti 2 per 100 se ne formeranno altrettanti lotti da distribuirsi a tempi determinati. Del resto, su questa base, sono indefinite le combinazioni che si possono immaginare.

In Francia qualche volta questi lotti si unirono alle tontine. Necker seppe aumentare la fiducia negl' imprestiti con aggiungere agl' interessi il giuoco delle lotterie.

Ed anche fra noi sen fece saggio, ma con poco buon esito, nel 1720, come sarem per vedere.

Imprestito forzoso.

L' attuale amministrazione delle nostre finanze ha sempre sdegnato di ricorrere all' odioso mezzo de' prestiti forzosi. Ma bisogna pur farne parola per compiere l' enumerazione delle diverse maniere adottate da' Governi onde provvedere a' loro straordinari bisogni.

(1) *An Inquiry concerning the rise and progresse, the rendemption and present state, and the management of the national debt of Great-Britain, by Robert Hamilton, In 8, pag. 280.*

La Francia si rivolse a questa miserabile e funesta risorta per opera del Particelli, conosciuto sotto il nome del Signor Emerì, nel Governo del cardinal Mazarini. » Creati tre milioni dugentomila lire di rendita, che doveano esser divise ai ricchi, ed ai più considerevoli cittadini, Emerì le vendè ai *finanzieri*, i quali incontrarono mille difficoltà nel ripartirle, in modo che fu egli obbligato di far rivocare l'editto.

Nel 1670, sotto il ministero di Desmarets, fu ordinato uno altro imprestito forzoso di 20,000 lire di rendita al 5 per 100 da distribuirsi alle famiglie naturalizzate. La maggior parte di queste ch'erano commercianti e ricche, per dispetto abbandonarono la Francia portando altrove gli stabilimenti della loro industria. Qual danno alla nazione per ottenere non più che un mezzo milione!

Sotto il governo repubblicano furon anche levati due imprestiti forzosi, l'uno nel 1793, l'altro nel 1796.

Il nostro regno non è stato esente da questo flagello. Il governo dell'occupazione militare nel 1806 bisognosissimo di danaro ordinò un imprestito di un 1,000,000 di ducati.

Per estinguerlo venne assegnata altrettanta somma in beni fondi già spettanti agli allora soppressi Gesuiti. Tale imprestito fu ripartito fra un designato numero di abitanti della città di Napoli in istato di poterlo soddisfare.

Il ministro delle finanze dava in riconoscenza de' pagamenti le così dette *cedole*, le quali erano ricevute come contante nell'acquisto de' suddetti beni.

Però i possessori di tali cedole potevano anche dal 1.° agosto 1807 presentarle al ministro delle finanze, che rimborsava loro il capitale unitamente agl'interessi alla ragione del 5 per 100.

Nel febbraio del 1821 un'imprestito fu ordinato di 3,000,000 di ducati. Alla parola d'imprestito forzoso si sostituì quella d'imprestito nazionale, voce allora in gran voga. Eccone la base.

Fu diviso in 150 mila azioni, ciascuna di venti ducati; e furon divise: 1.° agli assegnatari secondo il loro soldo sopra i ruoli provvisori, ed ai pensionisti secondo la stessa proporzione; 2.° agl'impiegati civili secondo i loro soldi; 3.° ad ogni provincia per esser divisi tra i proprietari, gli Arcivescovi, i Vescovi, i beneficiati ecclesiastici, i corpi morali, prendendo per misura di ripartizione l'imposta fondiaria, la notorietà di possidenza, ec.; 4.° alla capitale per un numero di obbligazioni doppio di quello delle provincie; 5.° al commercio di tutto il Regno, indipendentemente dalla ripartizione fissata per ogni provincia: per quest'ultima classe 39 mila erano le obbligazioni da ripartirsi fra i commercianti, i regi agenti di cambio, i sensali di commercio, ec.

A questo imprestito era unita una lotteria. L'interesse calcolato alla ragione del 9 per 100 a carico dello stato, compresa qualsivoglia spesa, dovea esser ripartito in tanti premi una col capitale delle obbligazioni, a misura che sarebbero state chiamate dalla sorte ad essere rimborsate. Principiando dal mese di settembre 1821, e terminando a settembre 1850, doveano essere estratti in ogni anno da una ruota, nella quale erano messi tutti i 150 numeri delle obbligazioni, una determinata quantità di essi; e contemporaneamente da un altra ruota un corrispondente numero di cartellini indicanti la somma destinata ad estinguere le obbligazioni di unita ai premi ed agl'interessi.

L'esecuzione di questo improntO *forzoso nazionale* cominciò con gran rigore. Tutto finì però al ristabilimento del primo ordine di cose.

Imprestiti a rendita perpetua

» Que' governi che son instruiti nella materia de' prestiti e delle imposizioni, dice Say, non prendon mai danaro in prestanza col patto della restituzione. I creditori dello stato, quando vogliono ritirare i loro fondi possono vendere il titolo del loro credito; e simili vendite sono più o meno vantaggiose secondo l'opinione che ha il compratore della solidità del Governo. Quando questo non è fondato su le leggi della lealtà, difficilmente trova chi voglia prestargli danaro ad una tal condizione. » Abbiam veduto come, ad onta di certe sue singolari opinioni, questo autore spesso è tratto quasi direi suo malgrado a riconoscere alcune verità che quelle affatto distruggono.

Convenendo che senza una opinione di lealtà veruno imprestito, fuor che il forzoso, può agevolmente ottenersi; certo è che ne' prestiti rimborsabili doppia è la guarentia che si esige, quella cioè della certezza di esigere le annualità e della certezza di ricuperare le quote del capitale ne' termini stabiliti, mentre ne' prestiti a rendita perpetua uno solo di questi due elementi si richiede. Del resto il vantaggio delle rendite perpetue è tutto per chi dà non per chi riceve a prestito. Checchè alcuni scrittori di pubblica economia altrimenti ne pensino, sembra non doversi mettere in problema una tal verità. È un miglioramento della moderna legislazione quello di aver renduto tutt'i *censi* ed i *canoni* redimibili. La legge su le *soggiogazioni* va annoverata fra i maggiori benefizi che dalla provvidenza del governo ottenne la nostra Sicilia insolare. V. le voci, CANONE, CENSO, SOGGIOGAZIONE. E le migliori amministrazioni, nell'atto stesso che si fanno una legge di sostenere la riputazione de' valori della fede pubblica guarentiti, non mancano di trovar modo onde disgravare le future generazioni da' debiti che per sole imperiose circostanze si trovan contratti o si contraggono a perpetuità. E perpetue sono le rendite che maggiormente in circostanze difficili e

nel disordine delle amministrazioni si contraggono, come la storia di tutti i tempi può farne testimonio; e per non uscire dal nostro paese basti rammentare i tanti arrendamenti nel governo viceregnale constituiti *mundo durante*, ad onta che ne' contratti tra privati per la bolla di Niccolò V, renduta esecutiva nel nostro Regno da Alfonso I, *pragm. 1 de cens.*, qualunque costituzione di annue rendite importasse la condizione tacita di esser redimibili. Molino, *Disput.* 385, 381.

Il perchè, par che l'inversa della proposizione di Say riputar si deggia la vera: vale a dire che que' governi che son bene instruiti nella materia de' prestiti e delle imposizioni non prendon mai danaro in prestanza *se non* col patto della restituzione. E si è bene avvertito essere stata facilissima cosa in quasi tutti gli Stati di Europa la creazione di rendite perpetue, le quali si son moltiplicate perciò all' infinito: tal che quasi da per tutto si è dovuto venir finalmente ad una riduzione.

E per l' estinzione appunto di una tal sorta di debiti il sistema delle ammortizzazioni offre il più energico espediente.

ART. II. *Della Cassa di ammortizzazione secondo il sistema inglese.*

» All' industria di una Cassa di questa natura è stato attribuito il credito che l' Inghilterra per sì lungo tempo ha conservato. Essa, non ostante un debito oltre a diciannove migliaia di milioni, moneta di Francia, tuttavia trova prestatori » esclama con ammirazione Say (a). « Ciò appunto ha fatto dire a Smith, ei prosegue, che le casse d' ammortizzazione, anzichè diminuire il debito che è l'oggetto della loro instituzione, contribuiscono a farlo viemaggiormente aumentare. I Governi, per buona ventura, sono inclinati a far abuso di tutte le loro risorte: altrimenti diverrebbero troppo potenti. »

È assai strano che questo autore, il quale nello stabilimento de' principii della pubblica economia vorrebbe che si prescindesse affatto da politiche considerazioni, vada poi suscitando ad ogni passo difficoltà per soli politici riguardi contra i più felici espedienti da' quali l'economia può trar vantaggio. — Ma una tale difficoltà, che non dovrebb'esserne una nel di lui sistema, rimarrebbe, se fosse ragionevole, in tutta la integrità nel nostro nel quale politica ed economia non solo aver deggiono un intimo addentellamento tra loro e far parte integrante d' un medesimo macchinismo; ma ricevere nel loro moto una sola ed identica spinta direttrice. Fortunatamente però ciò che si propone come un inconveniente forma il maggior elogio delle ammortizzazioni.

In qualunque sistema di economia pubblica, spingere al più sublime grado di prosperità e rendere inesauribili, se possibil fosse, le risorte dell'erario, formar dee il primo obbietto, l'unico scopo dell' amministrazione finanziera: l' unico limite che un buon amministratore dovrà imporsi è il non discendere ai bassi mezzi delle estorsioni e della fraudolenza. Ma quando la lealtà presiede alle sue operazioni, quando legittimi e regolari sono i mezzi che aumentar possono la fortuna pubblica; s' insorgerà col vano palpito d' un soverchio accrescimento di potere? con l'apprensiva di un abuso? Ma appunto nella impotenza e nella debolezza il desiderio degli abusi giganteggia; e la nobiltà ne' pensieri, la generosità nell' operare *non mai* dalla pienezza di legittimo potere si discompagnano. — Concentriamoci però a considerazioni mere economiche.

» Lo stabilimento di un fondo d' ammortizzazione è interamente illusorio, continua Say, quando con una mano si paga una porzione del debito e con l' altra si prendono nuovi fondi in prestanza; e maggiormente poi quando il nuovo debito sia maggiore del debito estinto, come è avvenuto in Inghilterra dal 1793 in avanti. Qualunque sia l'origine del valore col quale si estingue il debito, sia semplicemente una imposizione addizionale, o sia la stessa imposizione aumentata ogni anno degl' interessi degli anni precedenti; avverrà sempre che il Governo, se mentre riscatta un milione del debito principale contrae un nuovo debito per la stessa somma, rimarrà caricato d' un peso annuo precisamente uguale a quello ch' egli si toglie. Sarebbe miglior consiglio ch'ei prestasse a sè stesso le somme che destina all'ammortizzazione, perchè risparmierebbe almeno tutte le spese dell' operazione. Il che ad evidenza è stato dimostrato dal signor Hamilton che nulla lascia a desiderare su questa materia. L'enormi gravezze imposte al popolo inglese, lo scandaloso abuso che s' è fatto della facoltà di prender fondi in prestanza, e la carta-monetata ch' è stata sostituita al contante, han prodotto almeno il buon risultato di rischiarare importanti quistioni per la felicità delle nazioni, in modo che presso i nostri posteri diverrà più difficile il ritorno di simili eccessi. »

Non credo che possa andarsi più oltre nell'abuso delle parole sotto forma di ragionamento.

Il nuovo debito che un Governo è obbligato a contrarre sarà una eventualità per bisogni straordinarj: l' ammortizzazione intanto procede co' suoi benefizi dell' interesse composto nell'ordi-

(a) Il Sig. Vansittard, cancelliere dello Scacchiere, in un discorso pronunciato al parlamento in febbraio 1815 non lo fa ascendere in quell' epoca se non a 650 milioni di lire sterline, cioè a 15 in 16 migliaia di milioni di franchi. Ma ei calcola le somme introitate dall' erario pubblico, mentre bisogna calcolare le somme che dovrebbero pagarsi per estinguerlo. Veggasi l' opuscolo intitolato: *De l' Angleterre et des Anglais, par G. B. Say* 1816. Nota del signor Say. — Secondo i calcoli di questo autore prodotti nel citato opuscolo, l'Inghilterra avrebbe già dovuto far bancarotta. Ed ei non si arresta a queste fantasie: ei ne vagheggia gli affetti, come sarem per vedere.

nario andamento della estinzione di un debito già esistente. Senza l'opera dell'ammortizzazione, oltre che in vece di uno, due sarebbero i debiti; oltre che nel sistema delle regolari contrattazioni de' debiti, il nuovo importa già la costituzione di un nuovo fondo per estinguerlo: come non entrò ne' pensieri dell'economista francese che non alla sola estinzione *materiale* del debito l'opera delle ammortizzazioni è destinata, ma all'incalcolabil bene, eminentemente, di somministrar germe ed alimenti alla *morale* fiducia, creatrice unica e sola de' valori rappresentativi? — Rammentiamoci che l'alta o bassa ragione degl'interessi dalla sola evantualità del rimborso, e conseguentemente dalla sola fiducia che l'ammortizzazione promove e fomenta, è determinata. E si aggiunga, per chi da altro non lascia persuadersi che da cifre numeriche, che la cassa di ammortizzazione spesso non può dar che 10, e lo stato può aver bisogno di 1000. Alla fine delle operazioni que' 10 si eleveranno a 1000: ma fin ch'erano 10 poteano con 1000 eguagliarsi?

Dunque non è il miglior consiglio che un Governo presti a sè stesso le somme che destina all'ammortizzazione.

E sembra inconcepibile come l'autore stesso, del quale combattiamo l'opinione, convenga nella stessa sentenza: e senza nessuna altra idea intermedia di transizione; anzi con un adunque.

« È chiaro adunque, ei continua, che la prima condizione che si richiede, onde una Cassa d'ammortizzazione produca il suo effetto, è quella d'*invariabilmente impiegare il suo fondo all'uso cui è destinato*: il che per altro non si è giammai eseguito nè anche in Inghilterra, il cui governo ha fama di stabilità nelle determinazioni e di esattezza nell'adempimento delle proprie obbligazioni. Perciò gli scrittori inglesi non contano affatto su le casse d'ammortizzazione per l'estinzione del debito pubblico; e Smith con molta franchezza soggiunge che non mai il debito pubblico è stato altrimenti estinto che col mezzo del fallimento. »

Ed eccoci all'idea favorita (economicissima!) della estinzione dei debiti: il fallimento!

Ne abbiam detto abbastanza *pag. 131 e seg.*; ma per ciò che risguarda l'Inghilterra, ecco idee anche più speciali.

Così conchiude Say tutto il suo ragionamento su le ammortizzazioni.

Alcuni cercano prevedere qual sia l'effetto di un fallimento in rapporto alle sostanze de' particolari ed alla economia della nazione. Ne' casi ordinari il governo che fallisce, privando i creditori dello Stato degli annui interessi del loro credito, restituisce gli stessi interessi a' contribuenti che ne facevano il pagamento: anzi restituisce loro più di quello che toglie a' creditori, perchè li dispensa di tutte le spese della percezione dell'imposizione, e di quelle dell'amministrazione del debito pubblico. Quella nazione che sta pagando 100 milioni di annua rendita, o sia l'interesse a' debitori dello Stato, e che in oltre paga il 50 per 100 per le spese testè cennate, dichiarandosi in istato di fallimento, toglierebbe 100 milioni di rendita a' suoi creditori, ma ne restituirebbe 130 ai suoi contribuenti.

« In Inghilterra l'effetto sarebbe più complicato, perchè non già con l'imposizione il governo paga i creditori dello Stato, ma prendendo ogni anno nuove somme in prestanza per un valore quasi eguale agl'interessi del debito. E perciò quando l'Inghilterra dichiarasse il fallimento del debito pubblico, ne avverrebbe che i 40 milioni di lire sterline che più o meno in ogni anno il governo prende in prestito ad oggetto di pagare gli opportuni interessi ai creditori dello Stato, sarebbero sottratti alle consumazioni improduttive di costoro, e verrebbero applicati alla consumazione riproduttiva: giacchè egli è natural cosa il supporre che i capitalisti ch'eran disposti ad impiegare col Governo i loro capitali, sien sempre nella stessa intenzione di collocarli in un modo profittevole. E sotto questo rapporto *l'operazione del fallimento sarebbe favorevole all'accrescimento del capitale e della rendita nazionale*. Ma l'esecuzione di un tal progetto da terribili inconvenienti verrebbe accompagnata: perciocchè i 40 milioni annui verrebbero tolti ad una classe di consumatori la cui esistenza su questi mezzi unicamente si riposa, per accrescere i risparmi di que' capitalisti a' quali un tale aumento non è indispensabile. »

Non si saprebbe indovinare se qui v'abbia della ironia. Ma per onor di un autore cui per molti riguardi negar non possiamo la nostra stima, ci sentiamo prepotentemente inclinati per l'affermativa. E perciò senza più intrattenerci in dicerie, veniamo ai fatti.

Inventore del fondo di ammortizzazione fu Sir John Bernard nel 1717. Lord Stranhope che trovavasi cancelliere dello scacchiere lo fece adottare. Roberto Walpole, che fu il successore di lui, e rimase venticinque anni in carica, proseguì quanto dal suo predecessore erasi assai bene incominciato, ed il sistema si disse esser di Walpole.

Fino all'epoca di un tale stabilimento, nel modo stesso che avveniva pe' nostri arrendamenti, tutti i prodotti delle diverse imposizioni, tutti i diritti che in diverso modo si percepivano, formavano altrettanti fondi addetti ciascuno al pagamento di un differente imprestito. Questi fondi vennero tutti riuniti in tre che chiamaronsi: *fondo aggregato*-*fondo del mar sud*, *e fondo generale*, e furono destinati al pagamento di diversi interessi su i debiti esistenti.

Il *fondo aggregato* si destinò al pagamento degl'interessi dovuti alla Banca, a quelli di vari altri imprestiti ed alla *lista civile*, ossia all'assegnamento per la Casa Reale. E questo il fondo più considerevole, e si compone in gran parte dal prodotto delle dogane e dalla imposizione su la birra e sul sidro.

Il *fondo del mar sud* si destinò a pagare gl' interessi alla compagnia di questo nome, e si compone del prodotto delle imposizioni su le candele, su l'aceto, sul tabacco, e su le mercanzie delle Indie orientali. Questo fondo è il meno specioso.

Il *fondo generale* fu destinato al pagamento degli altri imprestiti, e si compone de' diritti di esportazione, della tassa su le vetture di piazza, e di altri diritti.

L'ammontare di questi tre accennati fondi superava quello degl' interessi cui erano addetti. Quindi lord Stranhope nel 1716, secondo il progetto di Bernard, propose che del soprappiù se ne formasse un quarto fondo detto di ammortizzazione per estinguere i debiti dello Stato.

Il parlamento con nobile generosità si spogliò dal 1716 del diritto di votare o ricusare le imposizioni annuali, primo ed eminente fra quelli che compongono le sue prerogative; e rendè perpetue le prestazioni e le imposizioni che questi tre fondi compongono, addette non solo al pagamento degl' interessi, ma benanche all' ammortizzazione de' capitali, affrancando in tal modo e rendendo i debitori dello Stato indipendenti dalle oscillazioni delle sue deliberazioni.

Con tale ordinamento di cose, rendute perpetue tutte le tasse che costituivano i tre fondi, non tanto a profitto dello Stato, quanto de' creditori; l' ammortizzazione divenne per l'Inghilterra una istituzione affatto nazionale. In tal modo la maggiore e miglior parte della rendita pubblica d' Inghilterra non le appartiene più, ma è ipotecata ai suoi creditori. Ed ecco perchè il credito pubblico inglese acquistò tanta solidità, a segno che il pagamento de' semestri non ha sofferto mai il minimo ritardo.

Il nuovo sistema fu ricevuto con entusiasmo dal parlamento, e dichiarato legge fondamentale dello Stato l'atto col quale venne stabilito, che il fondo di ammortizzazione non poteva essere impiegato diversamente dall' uso cui era destinato.

Uno stabilimento tanto utile e tanto bene accolto in principio, non fu in seguito secondato; ed in tredici anni altro non estinse, se non il venticinquesimo del debito.

Appoco appoco il fondo di ammortizzazione somministrò delle somme per altre operazioni, e nel 1745 era quasi esaurito.

Sir William Pitt si occupò a farlo risorgere, e nel 1786 lo ristabilì con la dotazione di 1,000,000 di lire sterline la quale veniva accresciuta delle ricompre che faceva di annualità temporanee e vitalizie, che andavano estinguendosi a suo beneficio. Giunto che sarebbe stato questo fondo a 4,000,000, non dovea più ricevere aumento.

Per uno spirito di previdenza lo stesso Pitt nel 1792 stabilì un altro fondo di ammortizzazione il quale consisteva nella imposizione della centesima parte del capitale della somma costituita sopra gli interessi di ciascun imprestito nuovo. Questa dotazione che doveva egualmente accrescersi degl' interessi della porzione ricomprata, era addetta specialmente all' imprestito che vi aveva dato luogo, e che si andava estinguendo progressivamente fra quarantacinque anni. Il debito pubblico era allora di 238 milioni di lire sterline.

In quello stesso anno la dotazione fu aumentata di altre 200,000 lire sterline.

Addigton nel 1802 riunì il gran fondo di ammortizzazione ai piccoli, onde accelerare l' estinzione del debito.

Lord Petty nel 1708 fece adottare il sistema del ventesimo in luogo del centesimo; ma uscito di carica, si ritornò all' antico sistema.

Lord Vansittart nel 1812 ristabilì alla meglio il sistema di Pitt, in modo che il fondo di ammortizzazione si è accresciuto prodigiosamente. Dal conto reso dallo stesso Vansittart nel 1816 si rileva, che la Commessione incaricata della ricompra estinse un quarto del debito esistente nel 1786.

Il Governo inglese in tal maniera è riuscito ad annullare in diverse epoche una parte degl' interessi che corrispondeva al fondo di ammortizzazione per poter diminuire nu' egual somma d' imposizioni.

E non mancano autori che han fatto dimostrazione co' loro calcoli, come, seguendo questo sistema, il debito inglese si estinguerà fra trenta anni. « Ma siccome noi non prestiamo credito a quelli che profetizzano il fallimento di questa nazione, così nè anche siamo portati a creder tanto di buona fede a questi calcoli, in cui forse delle piccole negligenze hanno portato una esagerazione così grande. Diceva un filosofo che i Matematici non si trovano mai bene nella esecuzione de' loro piani, poichè non calcolano mai tutti gli ostacoli. La commessione delle ricompre in Inghilterra, che equivale alla Cassa di Ammortizzazione, ha dal 1816 ricomprate quasi in ogni anno 2,000,000 di lire sterline. L'intenzione era di consagrare in ogni anno all' ammortizzamento 3,000,000; ma per quest' anno (1826) non è stato impiegato che solo 1,000,000 di lire sterline, ed il resto de' due milioni dicesi che sia stato destinato al rimborso de' biglietti dello Scacchiere. » *Bianchini*, *l. c.*

E questa, e non altra, è l'osservazione che giustamente può farsi al sistema delle ammortizzazioni, come a qualunque altra opera umana: l'eventualità cioè, di poter essere in ritardo al compimento delle sue operazioni nelle epoche definite. Ma in contrapposto del ritardo non è impossibil cosa che si abbia talora una evantualità di acceleramento Ed in ogni caso, se non si otterrà tutto il bene che erasi calcolato, gran parte di questo bene si otterrà certamente; e il vantaggio non si renderà giammai illusorio, come Say assumeva.

Ma dal sistema inglese al francese.

ART. III. *Della cassa di ammortizzazione secondo il sistema francese.*

Nel 1749 M. Machault, nel rettificare il sistema delle imposizioni, fece stabilire la Cassa di ammortizzazione indipendentemente dalla tesoreria, e destinar la fece al rimborso delle rendite così antiche che nuove. Fu dotata di tutto il prodotto delle imposizioni del ventesimo su le rendite territoriali, come anche dell' altra imposizione *de' due soldi per lira.*

Il prodotto di amendue era di 36,000,000 di lire. L' antico debito era di 1867,000,000. Quindi la dotazione della cassa era ad un di presso la cinquantesima parte del debito, e compiva l' estinzione in 25 anni.

In realtà un tale stabilimento così bene ordinato rese grandi servigi: ma in seguito sotto i successivi ministeri s' introdussero delle novità male a proposito, fino al punto che la Cassa venne soppressa per opera dell' abate Terrai, il quale fece ordinare che tutti i fondi destinati all' ammortizzazione fossero versati durante il tempo di otto anni alla tesoreria. Il ministro-abate assunse per ragione, che era meglio di pagare le anticipazioni che il Governo avea prese, che rimborsare le rendite. Ciò però serviva soltanto come pretesto. Necker abilissimo era per conoscere l' utilità di questo stabilimento; ma egli nel tempo stesso sentiva la necessità di farlo precedere dalla rettificazione e dal riordinamento delle imposizioni. Non gli lasciarono il tempo di poter tanto eseguire.

Riunita la suprema autorità in mano di Bonaparte, fu la Cassa stabilita sotto il ministero del Duca di Gaeta M. Gaudin n.° 1800 con la triplice attribuzione di ammortizzazione, guarentia e deposito.

Doveansi in essa versare 1.° le cauzioni dei ricevitori generali; 2.° gli arretrati delle rendite vitalizie ed ecclesiastiche; 3.° le consegne, ovvero i pubblici depositi. La massa delle cauzioni, essendo superiore alle poche obbligazioni che doveva adempire in mancanza de' ricevitori generali, veniva quasi tutta ad essere impiegata a ricomprare delle rendite, salvo a rivenderle, se il numero delle obbligazioni protestate ve l' avesse obbligata. I suoi mezzi di ricompra venivano anche aumentati dagl' interessi delle rendite vitalizie estinte, e da quelli delle rendite perpetue che essa stessa ricomprava. In quattro anni la Cassa ricomprò quattro milioni di rendite in interesse ed ottanta in capitali; ma Napoleone non sempre fece servire il fondo di ammortizzazione per la nazione, e finì di spogliarlo di quei beni che gli rimanevano nei disastrosi cento giorni.

Il mantenimento dell' armata degli alleati, e più di tutto le spese della cessata guerra, avevano fatto de' vuoti difficilissimi a ripianarsi. In tal circostanza, Luigi XVIII concepì il progetto di stabilire una cassa di Ammortizzazione, che realmente fosse stata tale. In fatti colla legge del 28 aprile 1816 furono accordati in dotazione alla nuova Cassa 20 000,000 di franchi pagabili in dodicesimo. Una tal dotazione componesi specialmente della rendita delle Poste; il rimanente è a carico del Tesoro Reale.

Nello stato discusso del 1816 il debito consolidato offriva la seguente posizione:

	Interessi	*Capitale*
Il debito consolidato al primo gennaio	74,250,000f.	1,465,000,000f.
L' arretrato consolidato secondo l' ultima valutazione.	20,000,000.	400,000,000.
I due crediti suppletorii aperti al ministero	12,000,000,	260,000,000
Totale	106,250,000	2,125,000,000.

Per l' estinzione del quale debito, impiegandosi il capitale eguale alla sua centesima parte in 21,000,000, la dotazione accordata alla cassa, come abbiamo di sopra accennato, era sufficiente; ma i quattro anni d' imposizioni di guerra ed il mantenimento delle truppe straniere di mano in mano aumentarono il debito costituito a più di un altro bilione. Fu perciò necessario coll' altra legge del 25 maggio 1817 di aumentare la dotazione in altri venti milioni. Oltre a ciò furono uniti i boschi dello Stato alla Cassa, tranne una estensione di essi riserbata a disposizione del Re, eguale a quattro milioni per gli stabilimenti ecclesiastici.

La Cassa di ammortizzazione francese compra ogni giorno alla borsa rendite consolidate al 5 per o/o, impiegandovi oltre a' fondi di sua dotazione, le somme provenienti dagl' interessi delle rendite che quotidianamente ricompra.

L' operazione della ricompra si esegue con la massima segretezza, senza che il pubblico possa penetrare quali sieno gli agenti di cambio impiegati dal ministero. In ogni tre mesi però siffatte operazioni si rendono note, il che forma la vera misura del credito.

« Un tal sistema è buono, ed avvalora il credito, solamente quando le operazioni della Cassa vanno perfettamente in regola. »

Ciascuna iscrizione di rendita ricomprata a nome della Cassa viene immobilizzata, nè può esser rimessa in circolazione sotto pena di falso. L. *del* 28 *aprile* 1816.

L' organizzazione di questo stabilimento è regolarissima: non è più cassa di guarentia: non riceve più depositi e consegne. Queste ultime operazioni si fanno da un' amministrazione separata, indipendente dalla tesoreria, e dal ministro delle finanze. Infine la cassa di ammortizzazione vien sorvegliata da una commessione composta da un pari di Francia, da due deputati della camera dei comuni, dal Presidente della corte de' conti, dal governatore della banca, e dal presidente della camera di commercio.

La Cassa di Ammortizzazione francese nel 1821, cioè cinque anni dopo la sua istituzione, possedeva già una somma di 21,090,255 franchi, di rendite ricomprate, oltre alla sua dotazione di 40 milioni. *Id. ibid.*

ART. IV. *Movimento legislativo su la estinzione del debito pubblico dalla Giunta delle ricompre stabilita dal re Carlo III sino all' anno* 1817.

Abbiam veduto nel cenno storico come il buon re Carlo III di Borbone, nel riordinare la monarchia dopo il disastroso governo viceregnale, prendesse pensiere di affrancare la rendita pubblica da' rovinosi debiti de' quali la trovò gravata; ed abbiam veduto insiememente con quai pregiudizi dovè combattere che le sue più generose intenzioni attreversavano, *p. 86*. Ecco ora la sostanza di quelle operazioni.

« La prima cosa ch'ei fece fu di offrire la restituzione de' suoi capitali a ciascun creditore assegnatario di *funzioni fiscali* del 7 per 100, o di contentarsi di ridurre questa annualità al 4 per 100. Una tal riduzione diede il benefizio di circa 200,000 ducati: altri 50,000, se ne acquistarono con l' estensione de' vitalizi a varie persone. » Galanti *descris. ec.*, t. 2, p. 159.

Furon quindi ricomprati molti arrendamenti de' sali del regno dalle mani de' particolari, assegnandosi loro le annualità parimente del 4 per 100 de' capitali somministrati alla corte (a). *Id. ibid.*

Si ricomprarono le dogane di Puglia; il peso e mezzo peso del regno; la zecca de' pesi e delle misure; vari arrendamenti su la seta; quello de' *censali*, delle carte da giuoco, ec.

Per mezzo del Tribunale della Sopraintendenza (b) molti altri corpi, sotto titoli di affitti, richiamò il Re alla sua amministrazione. Tali furono le dogane di Napoli e di Calabria; gli arrendamenti de' ferri; alcuni altri arrendamenti della seta e del sale non ricomprati.

« Questo era il primo passo, riflette il Galanti, *l. c.*, che potea tentarsi per riordinare il sistema economico del nostro paese; e gli uomini illuminati avrebber dovuto render giustizia al talento del marchese Gregorio. Questo ministro, che di picciolo stato salì a gran fortuna, divenne odioso per quel fato che tante volte decide della riputazione delle persone pubbliche. Gregorio co' suoi piani di riforme divenne esecrabile a' ricchi possessori di arrendamenti. Essi lo riguardavano come un oppressore della patria; e il popolo, che è sempre popolo, faceva eco a tali voci; senza riflettere che il marchese di Gregorio, perchè fosse divenuto il modello de' ministri agli occhi de' ricchi, conveniva che lo avesse gravato di un altro milione che bisognava per sostenere il nuovo peso del governo. »

Nel 1751 eresse il re Carlo una permanente Giunta detta delle ricompre, destinata unicamente a riscattare il pubblico patrimonio. Per fondo di tale opera furono assegnati i frutti di alcuni diritti fiscali.

« Non sembra necessario qui mostrare, dice il Galanti, di quanto accrescimento di rendita pubblica sia stata una tale economia ma solo voglio considerare che se dall' *Azienda di educazione* e dal *Monte frumentario* si fossero assegnati non più che 100,000 ducati annui ad estinguere il debito pubblico, sempre moltiplicando sul capitale il prodotto delle annualità; considerandosi queste al 4 per 100, al termine di 50 anni gli annui ducati 100,000 sarebbero divenuti ducati 610000.. finchè i diversi vettigali del regno non saranno tutti nell'amministrazione del fisco, è impossibile che lo Stato possa acquistare quell' accrescimento di forze e di ricchezze al quale venne dalla natura chiamato; ed è impossibile ancora che si possano nelle nostre finanze tentare le minime riforme. »

Ma il buon senso di questo autore non lo ha trattenuto altresì dal riflettere che « ai vecchi mali morali non convengono rimedi troppo attivi; che una lunga serie di calamità avea successivamente formato il sistema delle nostre finanze ed era impossibil cosa che il regno avesse potuto, senza esporsi a gravi inconvenienti, col lavor di un sistema più filosofico che politico, rinunziare di fatto alla sua attuale economia. » *Ub. supr.*

Pure utilissimi miglioramenti si mandavan di mano in mano ad esecuzione.

Fu inutilmente trattato circa il 1756 di sopprimere la gabella de' *minuti* in Napoli, arrendamento di tanto pregiudizio all' industria nazionale; ma appena tale idea fu riproposta al re Ferdinando, che a' 13 agosto 1778 l'odioso vettigale venne abolito.

Nel 1780 si abolì eziandio l'arrendamento del tabacco.

Nel 1785 si abolì quello della manna.

Nel 1786 fu distrutto quello dell' acquavite.

Nel 1789 si abolì l' arrendamento e 'l diritto proibitivo del zafferano.

E nell' anno medesimo furon libere dalla servitù dell' arrendamento le sete nelle provincie di Abruzzo, nella Puglia Peucezia e nella Messapia.

Nel 1789 la crudele economia fu annientata dall' uffizio del Capitano della Grascia di Terra di Lavoro e di Abruzzo.

(a) A questa operazione si aggiunse il benefizio di accrescersi dal re la misura del sale da 33 rotoli a 48 per tomolo, veggendosi che il genere era troppo gravato. Pragm. 72 *de vectigal*.

(b) Fu eretta questa Sopraintendenza nel ministero del marchese Brancaccio. Un tal tribunale formava un disordine nel nostro diritto pubblico, perchè privava la Camera della Sommaria di gran parte dell' amministrazione del patrimonio regale. Quindi venne giustamente nel 1789 abolita. V. la sez. XVIII, art. 1.

Nel 1791 disparvero i pedaggi. . .

Il riordinamento delle nostre finanze procedea con passi vigorosi sul disegno meditato già dal Gran Carlo. Ma la rivoluzione francese venne con mano di ferro a sconvolgere e rovesciare la generosa opera.

Con l'inflessibilità militare dal 1806 al 1815 ricominciò un nuovo ordine di cose.

Con lo stabilimento del Gran libro, v. pag. 135, una Cassa di ammortizzazione fu tra noi stabilita con decreto del 14 settembre 1807.

Il banco di corte venne incaricato del pagamento degl' interessi e della estinzione progressiva del debito pubblico. Vi furono stabilite all' oggetto due distinte casse, una detta *delle rendite*, l' altra di *ammortizzazione*; e vennero incaricati i governatori del banco a dirigerne le operazioni, sotto la sorveglianza e l'ispezione del Ministro delle Finanze.

La dotazione di questa Cassa fu in origine fissata ad annui ducati 250,000, provenienti dai censi e da altre rendite demaniali, il cui capitale esser non poteva alienato.

La Cassa di ammortizzazione, oltre alla ricompra delle rendite consolidate, era incaricata eziandio di una operazione secondaria, di ricever cioè le cauzioni de'ricevitori di ogni grado, di pagare le obbligazioni che i ricevitori generali avesser lasciato protestare a' loro domicilii e di costringerli al pagamento delle obbligazioni e dei *boni a vista* della Tesoreria. Il che trasformava questa Cassa in *Cassa di servizio*.

I ricevitori percepivano il 5 per 100 su le cauzioni da essi versate in numerario, gran parte del quale s' impiegava in ricompra delle rendite inscritte, e teneasi il resto in riserba onde assicurare le operazioni sopra divisate.

E di un'altra operazione estranea eziandio all'ammortizzazione fu incaricata col decreto del 19 novembre 1808; dell' amministrazione cioè delle ritenute sopra i soldi degl' impiegati destinate a formare il fondo delle loro pensioni.

Nel 1809, organizzandosi il Banco delle due Sicilie, la Cassa di ammortizzazione acquistò 800 azioni fra le 4,000 che componevano la dotazione del banco. Poi con decreto del 10 dicembre 1810 altre 3,100 azioni furono aggiunte alla dotazione della Cassa. Le rimanenti 100 azioni donate nella occupazione militare alla guardia furono del pari riunite alla Cassa di ammortizzazione col decreto del 25 aprile 1812. Così questa rimase posseditrice di tutte le 4,000 azioni del Banco.

Art. V. — *Dell' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione pel regno delle due Sicilie secondo la sua attuale organizzazione.*

Tornato il Re in questa parte de' reali dominii, avendo con decreto del 27 maggio 1816 eretta una Commessione per l' esame dello stato di questa Cassa e per proporre il modo come ricondurla alla sua istituzione; vide che per diversi provvedimenti durante l' occupazion militare, la Cassa di ammortizzazione ordinata alla estinzione del debito pubblico fosse stata deviata in cento e mille complicate operazioni tutte contrarie alla sua instituzione. Quindi considerando che dovesse esser quella unicamente diretta alla estinzione del debito pubblico, la cui instituzione non sol riconobbe utile, ma necessaria; con decreto del 1.° gennaio 1817 abolì l'antica Cassa, e ne riordinò una nuova sulle seguenti basi.

Questa cassa prende il nome di *Cassa di ammortizzazione del Regno delle due Sicilie*.

L' oggetto cui principalmente è ordinata, è quello della estinzione del debito pubblico. Ma è incaricata ancora di alcune amministrazioni secondarie, i cui risultati aver debbono indirettamente per iscopo la suddetta estinzione.

La Cassa di ammortizzazione fu esonerata dall' amministrazione del 2 1/2 per cento pel fondo delle pensioni degl' impiegati; e quindi il decreto del 19 novembre 1808 restò rivocato: siccome restò anche rivocato l' articolo 13 del decreto del 3 maggio 1816 con cui la detta ritenzione del 2 1/2 per o/o, come fondo del nuovo monte delle vedove e dei ritirati, fu data in amministrazione all' antica Cassa di ammortizzazione. Una tale ritenuta allo stesso modo che si amministrava dalla Cassa d' ammortizzazione, è ora amministrata dalla Tesoreria generale, che ne fa al Gran libro i versamenti corrispondenti pel pagamento de' pensionisti di detto monte, secondo le instruzioni del Ministro delle finanze.

Stato attivo della Cassa.

Lo stato attivo della cassa di ammortizzazione è composto:

1.° Dalle somme contanti, valore di portafoglio, crediti liquidi, fondi stabili rustici ed urbani, ed inscrizioni sul Gran libro, che le saranno versati ed assegnati dalla *Commessione dello stralcio* (1). — Queste assegnazioni, nel passaggio che le ne veniva fatto dalla Commessione, esser doveano certe e non litigiose: e finchè non fossero depurate da ogni vizio d' incertezza, rimaner doveano presso lo stesso stralcio.

2.° Dalla estinzione dal 1817 in poi delle pensioni ecclesiastiche inscritte sul Gran libro, assegnate alla Cassa d' ammortizzione col decreto del 25 dicembre dell' anno 1816.

3.° Dalle somme che le potranno essere versate dal Gran libro per consolidato, per lo corso di due

(1) La commessione dello stralcio fu incaricata a terminare le sue operazioni nel corso dell' anno 1817. Tutti i crediti o debiti che non avesser potuto per detto tempo rimanere stralciati o per giudizi pendenti o per altra cagione, dovean descriversi in uno stato da presentarsi al Re dal Ministro delle finanze per ulteriori provvedimenti. *V. in seguito la pag. 162.*

anni non reclamate da' proprietari, per restituirsi loro quando saran per farne la domanda.

4.° Da' nuovi fondi che le possono venire assegnati dal Re.

Con decreto poi del 26 novembre 1821 fecer parte dell' amministrazione della Cassa di Ammortizzazione:

1.° Il Tavoliere di Puglia con tutte le sue dipendenze e con tutti gli arretrati di esazioni, si di carico ordinario, che straordinario;

2.° I beni e fondi disponibili, e le rendite qualisivogliano dipendenti dalla direzione generale del demanio pubblico, comprese tutte le reste di esazione;

3.° I fondi dell' amministrazione de' beni riservati a disposizione del Re, comprese tutte le reste di esazioni;

4.° I fondi dell' amministrazione de' beni donati e reintegrati allo Stato, comprese tutte le reste di esazioni;

5.° Lo stralcio de' beni e delle rendite del monte Borbonico, con tutte le ragioni e diritti che ne dipendono;

6.° Finalmente i beni, i crediti, le rendite costituite di qualunque titolo o denominazione esistenti presso la real tesoreria generale, anche nel ramo del contenzioso e quelli che potrebbero ricadervi col tratto del tempo, sia per ragione di espropria o aggiudicazione forzosa, sia per ragione di cessione volontaria, sia per provegnenza d'altre amministrazioni finanziere;

Stato passivo della cassa.

Il suo stato passivo, o sia il suo debito compongono.

1.° L' intero capitale del debito consolidato del Gran libro, da estinguersi progressivamente col Monte di moltiplico instituito col detto decreto del 25 dicembre 1816.

2.° Il residuo del debito di Olanda, e suoi interessi.

3.° La restituzione delle somme versate in numerario per cauzioni antecedenti alla nuova legge, che prescrive la forma delle cauzioni in iscrizioni sul Gran libro. La restituzione avrà luogo quando, secondo le leggi, sieno adempiute le obbligazioni de' contabili.

4.° Il pagamento degl' interessi dovuti a' contabili per le cauzioni date.

5.° L' indennizzamento de' censi e capitali affrancati di proprietà delle mense vescovili, dei capitoli, delle parrocchie, e di que' luoghi pii e pubbliche instituzioni soltanto che sono rimaste in piedi in tempo dell' occupazione militare, e che tuttora sussistono. Fatto un tale indennizzamento per le annualità non pagate da giugno 1815 a tutto dicembre 1816; per lo tratto successivo la cassa di ammortizzazione di mano in mano, a misura che le sue circostanze lo permettono, dà loro un' assegnazione sul Gran libro, eguale all' annualità affrancata, depurata dalle ritenute legali.

6.° La restituzione del consolidato versato dal Gran libro alla Cassa d' ammortizzazione per mancanza di domanda di pagamento de' proprietari. Una tale restituzione ha luogo in qualunque tempo venissero i proprietari a reclamarla.

7.° Finalmente il pagamento di tutti i debiti liquidi che dalla *Commessione dello stralcio* vennero accelerati, ed ammessi, ed approvati dietro rapporto della Commessione, dal Ministro delle finanze.

Amministrazioni secondarie.

Le amministrazioni secondarie, di cui la Cassa rimase incaricata, furono le seguenti:

1.° Del fondo assegnato alle sovvenzioni degli impiegati de' vecchi tribunali;

2.° Delle eredità giacenti e beni vacanti;

3.° De' depositi giudiziari ed amministrativi;

4.° De' valori sospesi;

5.° Di altri oggetti che il Re si riserbò dichiarare.

Ciascuna di queste amministrazioni secondarie ha un conto separato, ed una separata madrefede nel banco. Il risultato d' avanzo di ciascuna amministrazione, secondo il bilancio d' ogni semestre, lasciandosi nella sua madre-fede una somma proporzionata al pagamento del debito improvvisamente ripetibile da' creditori della detta amministrazione, sarà invertito in acquisto di consolidato: e l' inscrizione sarà fatta: *Cassa di ammortizzazione del Regno delle due Sicilie. — Amministrazione secondaria. — N. N.*

È vietato alla Cassa ogni operazione attiva o passiva di sconto di cambiali, di mutui, di anticipazioni, e di qualunque altro esito, ad eccezione del pagamento di fondiaria, delle spese per manutenzione di case ed altri fondi di simile natura. La cassa non può impiegare i suoi fondi, se non in acquisto di consolidati soltanto.

Del direttore.

La cassa d' ammortizzazione è amministrata da un direttore e da un numero d' impiegati proporzionato alle sue operazioni. Il direttore in fine di ogni anno rende il suo conto alla regia corte de' conti, e ne riceve la quietanza secondo le leggi.

Il soldo del direttore e degl' impiegati, le spese di scrittoio e imprevedute, a contare dal 1.° di gennaio 1817, si pagano dalla tesoreria generale. La cassa non può far esito se non pel pagamento de' debiti sopra enunciati e per acquisto di consolidato: ogni altro esito l' è vietato.

Del cassiere e del pagatore.

Con dec. del 23 febbraio 1818 vennero stabiliti nella direzione della Cassa di ammortizzazione

un cassiere ed un pagatore incaricati di tener ragione di tutti gl' introiti ed esiti della medesima.

Furon essi dichiarati depositari dello stato discusso della direzione, e di tutte le superiori determinazioni relative agl' introiti ed esiti; ed assoggettati a rendere annualmente il conto materiale dell' amministrazione, da discutersi nella Gran Corte de' conti.

Tutti i mandati ed ordinativi di esito, di qualunque natura o forma, da spedirsi su i fondi della Cassa di ammortizzazione e tutte le altre carte contabili relative tanto all' introito, che all' esito, aver deggiono, oltre alla firma del direttor generale, quella ancora de' suddetti contabili. — La firma però del direttor generale non esonera questi contabili dalla regolarità dell' introito e dell' esito.

Un apposito regolamento definisce le ulteriori attribuzioni del cassiere e del pagatore, e le formalità sotto le quali gli esiti esser deggiono documentati e disposti. — Qualunque pagamento si facesse da' fondi della Cassa di ammortizzazione senza le formalità prescritte, è considerato come nullo in riguardo alla contabilità della Cassa; e resta a carico de' contabili che lo avranno fatto.

Il cassiere ed il pagatore della direzione della Cassa di ammortizzazione somministrar deggiono una cauzione, in rendite inscritte sul Gran libro della somma di annui ducati 300 per ciascuno. — Godono il soldo di annui ducati 840 per ciascuno; ed oltre al soldo, vien corrisposta ad ognuno di essi un' annua gratificazione di ducati 150 per indennità.

Riunione dell' amministrazione del demanio pubblico alla Cassa di Ammortizzazione.

Col decreto del dì 26 dello scorso novembre, venne ordinato che facessero parte dell' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione i fondi e beni disponibili, e le rendite qualsivogliano dipendenti dalla direzione generale del demanio pubblico, comprese tutte le reste di esazioni. Per virtù di una tale disposizione venne a rimanere abolita la direzione generale conosciuta sotto la denominazione di *demanio pubblico*;

Ma considerandosi che conveniva determinare un ramo di real servizio che rappresenti il demanio pubblico sotto qualunque rapporto che emerge da disposizioni del codice delle leggi civili e da particolari regolamenti di pubblica amministrazione; col decreto del 20 dicembre 1821 furon dichiarati applicabili all' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione tutte le disposizioni contenute nel capitolo primo del real decreto del dì 18 ottobre 1819 riguardante il demanio pubblico. E perciò l' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione assunse a quest' oggetto la denominazione ancora di *amministrazione del pubblico demanio*.

Finalmente il decreto del 5 dicembre 1825 definisce l' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico nel modo che segue:

» Art. 1.° I beni presso l' amministrazione suddetta saranno affittati per lo meno sei mesi prima del termine degli affitti correnti, mediante l' affissione de' manifesti ne' capo luoghi delle provincie, in quelli de' distretti e nei comuni ove i beni sono siti, e in altri che l' intendente, di accordo col direttore de' dazj diretti, del demanio e de' rami e diritti diversi, giudicherà opportuni.

2.° Gli affitti non possono conchiudersi che per mezzo dell' asta pubblica.

Gl' incanti si apriranno su l' imponibile fondiario, o su l' estaglio dell' ultimo affitto; ed in mancanza di affitto, su la concervazione del prodotto dell' ultimo biennio, procurandosi, per quanto è possibile, che il dato più forte debba sempre servire di base.

Non potranno aprirsi per somma minore, senza precedente deliberazione del Consiglio di amministrazione.

3.° Se il dato prescelto per l' incanto, a' termini dell' articolo precedente, non sarà maggiore di ducati dugento, l' aggiudicazione dell' affitto si farà innanzi al sindaco del comune dove sono siti i beni, o a quello di altro comune più vicino, in cui vi fosse luogo a sperare maggior vantaggio.

Al di là di ducati dugento sino a mille cinquecento gl' incanti si faranno innanzi al sottointendente del distretto; per somma maggiore, innanzi all' Intendente della provincia.

Il Consiglio d' amministrazione potrà disporre nel caso che le circostanze il consigliassero per vantaggio degl' interessi dell' amministrazione, che in vece di serbarsi quest' ordine, si facciano le aggiudicazioni presso quella delle cennate autorità che stimerà a proposito, qualunque sia l' oggetto dell' aggiudicazione, e per la provincia di Napoli, quando si trattasse di oggetto rilevante, potrà lo stesso Consiglio autorizzare che l' incanto si faccia nella direzione generale.

Tutti i suddetti funzionari in caso d' impedimento saranno rappresentati da quelli che la legge chiama a rimpiazzarli.

Per parte del demanio, quando le aggiudicazioni si faranno innanzi all' Intendente, dovrà assistervi di persona il direttore de' dazi diretti, del demanio e de' rami e diritti diversi, tranne il caso di malattia o di assenza, in cui sarà rimpiazzato da chi per legge ne fa le veci. Quando le aggiudicazioni si faranno innanzi a' sotto intendenti o sindaci, i direttori potranno delegare un agente loro dipendente.

All' aggiudicazione da farsi nella direzione generale vi assisterà il direttor generale o l' amministratore generale del ramo.

4.° Le aggiudicazioni non potranno aver luogo che nelle sessioni d' incanto innanzi a' funzio-

nari o alle autorità rispettivamente richieste dagli articoli precedenti, le subaste non potranno incominciarsi senza che prima siano al pubblico annunziate con manifesti almeno sei giorni prima se l'incanto si farà innanzi al sindaco, dieci se innanzi al sottointendente, e venti se innanzi all' Intendente o alla direzione generale.

5.° I sindaci cui saranno diretti i manifesti, ne parteciperanno il ricapito, e quindi si faranno pubblicare ed affiggere, rilasciandone il corrispondente certificato all' agente dell' amministrazione.

6.° Prima di procedersi all' incanto, i certificati saranno vistati dall' autorità che vi dovrà presedere; di che si farà menzione nel processo verbale di aggiudicazione.

7.° Il direttor generale sottoporrà al Ministro Segretario di Stato delle finanze il quaderno generale delle condizioni da servire generalmente di norma per tutti gli affitti de' beni dell' amministrazione. Una copia del quaderno suddetto, approvato dal Ministro, sarà depositata presso l'autorità che dovrà presedere agl' incanti, prima che segua la pubblicazione de' manifesti, affinchè possano i concorrenti conoscerne il contenuto.

Quando particolari circostanze consigliassero di farsi al quaderno generale qualche modificazione o aggiunzione, il direttor generale in tal caso ne farà rapporto al Ministro, attendendo gli ordini del medesimo.

8.° Saranno fatti due incanti, uno preparatorio, e l'altro diffinitivo, fra l'intervallo non minore di giorni quindici; salvo i casi di urgenza, ne' quali si potranno fare fra l' intervallo di ventiquattr' ore.

9.° Chiunque potrà essere ammesso a licitare su le offerte, purchè l'autorità che presederà agl' incanti, si sia assicurata della solvibidità dei concorrenti.

10.° Il solo Ministro delle finanze potrà, sul rapporto ragionato del direttor generale, dispensare dagl' incanti.

Quando però il dato più forte non eccederà i ducati cinquanta, potrà l'amministrazione conchiudere gli affitti senza subaste, purchè le offerte non sieno inferiori a siffatto dato.

11.° Potrà l' amministrazione generale ammettere una offerta di affitto per più corpi, se lo giudicherà conveniente, e se nella medesima sarà distinto l'estaglio che si offre per ciascun fondo.

Con la stessa distinzione verranno celebrati gl' incanti; e sarà in arbitrio de' concorrenti di produrre gli aumenti ne' termini di sopra stabiliti per uno o più fondi di quelli compresi nella offerta.

12.° Estinta la candela in qualunque grado, se ne distenderà processo verbale firmato immediatamente da' funzionari, e sarà depositato nella cancelleria dell' autorità che ha preseduto agl' incanti.

Qualora gl' incanti sieno stati cumulativi per più fondi, il processo verbale dovrà distinguere il risultamento ottenuto per ognuno di essi.

13.° Il processo verbale di aggiudicazione sarà reputato titolo autentico ed esecutivo, e come tale avrà in giudizio pronta esecuzione, del pari che ogni solenne contratto stipulato per mano di pubblico notaio.

14.° L' aggiudicatario sarà tenuto di dare cauzione di persona possidente domiciliata nella provincia, o in beni fondi a lui appartenenti. La cauzione sarà discussa ed approvata dall' agente dell'amministrazione e dall'autorità che presiede agl' incanti. Questa autorità rimarrà in ogni tempo risponsabile della validità della cauzione suddetta.

15.° Gli aggiudicatari saranno, per l'adempimento del contratto, sottoposti all' arresto personale; e di questa condizione se ne farà espressa menzione nel quaderno generale degl' incanti di cui è parola nell' articolo 6.

16.° Tutte le spese di aggiudicazione, consistenti solo nell' importo della carta di bollo e del diritto di registro, saranno a carico dell' aggiudicatario. Pe' diritti dovuti a' cancellieri e notai che avranno potuto essere adoperati nelle licitazioni, rimanendone l' importo a carico ancora degli aggiudicatari, il Ministro segretario di stato delle finanze ne determinerà l'ammontante in una tariffa che sottoporrà alla sovrana approvazione.

17.° Con le stesse formalità d'incanto, previa perizia quando sia necessaria, si procederà alla vendita de' prodotti de' beni, de' mobili e de' semoventi appartenenti all' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico, innanzi alla direzione generale, agl' Intendenti, o a' sottointendenti, o a' sindaci, secondo che gli oggetti da vendersi esistono ne' capoluoghi delle provincie, ne' distretti, o ne' comuni.

Le derrate si esporranno all' incanto sul prezzo delle *mercuriali*; ed a giudizio dell' agente dell' amministrazione e dell' autorità che presiede all' incanto potranno essere rilasciate anche per un decimo di meno ove le circostanze non permettessero diversamente.

Per le derrate che esistono ne' comuni che non hanno mercato, potrà dedursi inoltre l' importo del trasporto con attestato del sindaco del luogo più vicino al comune ove si tiene mercato, e le di cui *mercuriali* dar debbono norma all' incanto.

18.° Quando riuscissero inefficaci gli espedienti per l' affitto de' beni, si terranno in amministrazione: a qual effetto sarà special cura de' direttori provinciali e del ripartimento del ramo amministrativo della direzione generale per la provincia di Napoli di proporre al più presto possibile alla direzione stessa un piano di queste eventuali amministrazioni.

Con decreto del 2 dicembre 1817, erasi già stabilito che gli affissi in istampa che dal banco delle due Sicilie e dalla cassa di ammortizzazione fossero stati emanati, bastassero a congedare tutti gl' individui che si trovavano per tacita riconduzione inquilini

delle case del demanio affidate all'amministrazione di questi due stabilimenti, quante volte non venissero a rinnovare i rispettivi loro affitti.

Ma per l'idea intera che dobbiam formarci di questo ramo di amministrazione, v. la Sez. XV. Concentriamoci per ora alla sola opera dell'ammortizzazione.

Sviluppamento del servizio dell'ammortizzazione.

La Commessione incaricata dello stralcio della cassa di ammortizzazione, instituita con decreto del 27 maggio 1816, e confermata sino all'anno 1817 con decreto del primo gennaio dello stesso anno, e poi sino al 1818 con altro decreto del 24 dicembre 1817 fu destinata ad esaminare le prime attribuzioni della cassa di ammortizzazione e quelle che le furono successivamente affidate, distinguendo le une dalle altre, onde proporre quelle che credesse doverle restare, e quelle che ne dovessero essere dismembrate per affidarsi ad altre amministrazioni.

Fu incaricata in oltre di proporre i mezzi necessari per soddisfare i debiti correnti della cassa e le spese amministrative delle due Sicilie.

Nel breve spazio di tre anni la Cassa avea già acquistato ducati 155,775 di rendita, e di mano in mano avrebbe compiuto le sue operazioni. Ma sopraggiunta la rivoluzione del 6 luglio 1820 furono alienati non solo questa rendita, ma benanche altri ducati 130,000 che la Cassa dovè in seguito rimettere da' suoi fondi in ripiano di altrettanta rendita de' luoghi pii e de' pubblici stabilimenti; ed oltre a ciò venner distratti altri ducati 161,508 che appartenevano alle abolite amministrazioni de' beni riserbati e de' beni reintegrati allo Stato. — In tutto ducati 447,283 di annua rendita

Rimesse le cose nello stato in cui erano prima della rivoluzione, il Governo per dar riparo alle triste conseguenze di essa ed agli urgenti bisogni dello Stato fu nell'obbligo di creare altri ducati 800,000 di annua rendita. *V. il dec. del 29 maggio 1821.*

Gli antichi fondi assegnati all'ammortizzazione si trovarono conseguentemente insufficienti. Vennero perciò assegnati a quest'opera tutti i beni e le rendite che lo Stato avea disponibili, tranne quelli che il Re avrebbe stimato di eccettuare; e si ordinò che vendendosi essi in iscrizioni nel modo che con diversi precedenti decreti trovavasi disposto, il ritratto della vendita servisse ad ammortizzare una parte della rendita iscritta sul Gran libro del debito pubblico. Nell'atto che da una parte rendevasi così indispensabile di assicurare il puntuale pagamento della rendita alle ordinarie scadenze, conveniva altresì accelerare con tutti i possibili mezzi l'ammortizzazione del debito pubblico.

Ma perchè con la creazione di ducati ottocentomila di rendita col mentovato real decreto del 19 maggio disposta per far fronte agli urgenti bisogni dello Stato cagionati dalle passate sciagure del regno, non erano più sufficienti i fondi assegnati al *Monte moltiplico* istituito nella cassa di ammortizzazione per la estinzione progressiva del debito pubblico, ed altri cespiti conveniva assegnare per compiere la dotazione accessoria al pagamento semestrale della rendita iscritta sul Gran libro del debito pubblico; col decreto del 26 novembre 1827 fu ordinato che rimanessero assegnati all'amministrazione generale della cassa d'ammortizzazione, oltre ai cespiti che prima le appartenevano, gli altri sei di cui si è fatto parola alla *pag.* 159.

Queste operazioni tendenti ad estinguere il debito pubblico richiedevano l'opera di più individui noti per lumi ed esperienza, i quali secondando le cure con cui il direttore della cassa di ammortizzazione disimpegna questo ramo di real servizio, e cooperando alla riuscita di un oggetto che altamente interessa il bene dello Stato, si prestassero con saggio procedimento a tutto ciò che al fine inteso richiedesi.

Conseguentemente con altro decreto del 27 novembre 1817 si venne alle seguenti disposizioni:

« I beni disponibili e le rendite assegnate all'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione per effetto dell'articolo 3 dell'altro decreto del 26 di quel mese, tranne qualcuno de' fondi che per giuste vedute crederemo di eccettuare, escluso per ora il solo Tavoliere di Puglia, saranno dichiarati alienabili mediante il pagamento del prezzo in inscrizioni sul Gran libro del debito pubblico. Tali iscrizioni vennero trasferite all'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione per essere il loro prodotto impiegato alla estinzione del debito pubblico consolidato, in conformità delle leggi e regolamenti risguardanti il *Monte moltiplico* presso la cassa medesima instituito. »

« I fondi i quali col decreto del dì primo di gennaio 1817 furono assegnati pel *Monte moltiplico* saranno da ora innanzi intangibili ed addetti esclusivamente all'uso della sua instituzione, cioè alla estinzione del debito pubblico consolidato. »

Si riserbò il Re di accrescere anche in altro modo i fondi del detto *Monte moltiplico*.

Oltre a' beni ed alle rendite assegnate all'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione in forza del decreto del 26 dello stesso mese, venne assegnato all'amministrazione generale medesima il quinto dell'annuale contribuzione fondiaria de' reali dominii al di quà del Faro. A tal effetto, a contare dal dì primo di gennaio 1822 in poi, i ricevitori delle provincie versano presso l'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione le somme corrispondenti alla quinta parte de' loro carichi di contribuzione fondiaria.

I versamenti delle somme furon regolati nel modo stesso che praticasi pe' versamenti che eseguonsi presso la tesoreria generale, e nelle stesse epoche per questi ultimi determinate.

I ricevitori nel cominciamento di ciascun anno segnano a favore dell' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione le obbliganze pei versamenti che deggiono alle stabilite scadenze eseguire del quinto della contribuzione fondiaria all' amministrazione generale medesima assegnato.

In caso di ritardo ne' versamenti, o d' inadempimento per qualsivoglia motivo, il direttor generale dell' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione astringe i ricevitori a' termini dei regolamenti in vigore, nel modo stesso che praticasi dalla tesoreria generale; ed intanto la tesoreria generale medesima passa all' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione le somme dell' obbliganze cadute in ritardo, le quali da' primi introiti dell' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione vengono alla real tesoreria generale restituite.

Dagl' introiti che pervengono all' amministrazion generale della cassa di ammortizzazione da tutti i cespiti alla medesima assegnati, l' amministrazione generale medesima nel dì trenta giugno e nel dì trentuno dicembre di ciascun anno passa alla direzione generale del gran libro le somme occorrenti pel pagamento de' semestri del debito pubblico consolidato.

Laddove per istraordinari accidenti l' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione non potesse adempiere all' intero pieno delle somme che occorrono, la tesoreria generale somministra il supplimento; imperciocchè « la tesoreria generale medesima dee sempre considerarsi come particolarmente obbligata a soddisfare e guarentire su la generalità de' suoi fondi e delle sue risorte i creditori delle rendite iscritte al Gran libro del debito pubblico consolidato. »

Perchè le somme le quali giornalmente perverranno all' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione pe' frutti de' beni alla medesima assegnati o per qualsivoglia altro titolo, e le quantità che decadariamente vi si verseranno per la parte di contribuzione fondiaria assegnatale, non rimangano inoperose fino al tempo in cui l' amministrazione generale medesima dovrà fare i versamenti alla direzione generale del Gran libro, l' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione può impiegare le mentovate somme in modo da trarne profitto.

Sono i fondi in preferenza impiegati allo sconto de' *borderò* de' semestri delle iscrizioni: poi nello sconto di altri effetti commerciabili: e finalmente in qualunque altro modo si crederà vantaggioso. Le operazioni che a tali oggetti si riferiscono, son regolate da una commessione eretta dal Re presso l' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione, e son disposte in modo che il numerario rientri in cassa anteriormente a' maturi delle rendite, onde il pagamento si faccia infallibilmente senza ostacolo veruno alle scadenze.

Il prodotto degli sconti e delle negoziazioni di cui è quì parola, forma un fondo di aumento del *Monte moltiplico*.

Commessione specialmente incaricata dall' ammortizzazione.

Con lo stesso decreto del 27 novembre 1821, presso l' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione fu eretta la commissione della quale si è di sopra fatto parola. È preseduta dal direttor generale dell' amministrazione medesima, composta da sei distinti e ragguardevoli soggetti delle principali classi dello Stato. Il controloro generale *pro tempore* della tesoreria rappresenta il pubblico ministero, ed ha alla sua immediazione un sostituto nominato dal Re. Vi è ancora un segretario egualmente di regia nomina.

La commessione dirige tutte le operazioni che menano al fine proposto: opera in concorso col direttor generale dell' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione, incaricandosi con particolarità e dell' estinguimento del debito pubblico, e del puntuale pagamento delle rendite alle semestrali scadenze. Per tutti gli affari contenziosi interviene nella commessione l' agente del contenzioso della real tesoreria generale, e da lui son dirette le difese e le procedure a' termini del regolamento annesso al decreto del 21 aprile 1820.

La commessione medesima si riunisce nel locale ove l' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione si regge.

La Commessione decide a pluralità di voti con la presenza di cinque almeno de' suoi componenti, e non può riunirsi senza l' intervento del pubblico ministero o del suo sostituto.

Per la prima volta i sei individui della Commessione furono nominati dal Re su la proposizione del Direttore della real segreteria di stato delle finanze. Essi vengono successivamente uno in ogni anno cambiati; l' individuo che in ogni anno sottentra, è scelto dal Re su di una lista tripla che la Commessione stessa presenta alla real segreteria di stato delle finanze. Lo stesso metodo di elezione è praticato per lo segretario, in caso di vacanza.

« La Commessione, nella formazione delle liste di elezione prescritte con l' articolo precedente, avrà riguardo di preferire coloro che a' requisiti di probità e di talenti riuniscono l' altro di esser possessori di forti somme di rendite iscritte sul Gran libro del debito pubblico consolidato. Tali circostanze saranno con precisione enunciate nelle triplici liste di elezione, le quali per mezzo del Direttore della real segreteria di stato delle finanze saranno al Re sottomesse. »

Pe' primi cinque anni la Commessione decide a sorte, in fine di ciascun anno, dell' individuo che lasciar dee l' esercizio.

Si riserba il Re di rieleggere qualche individuo che abbia altre volte fatto parte della Commes-

sione, purchè venga proposto con le regole sopra determinate; e quante volte si troveranno diffinitivamente giudicati i conti dell'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione per gli anni nei quali l'individuo medesimo avrà fatto parte della Commessione.

Il Direttore dell'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione, con la Commessione presso l'amministrazione generale medesima eretta, presenta ne' principii di ogni mese alla real segreteria di stato delle finanze uno stato distinto delle operazioni attive e passive che avranno avuto luogo nel mese precedente, e de' risultamenti che avranno prodotto. Tale stato è firmato non solo dal Direttor generale, ma da tutta la commessione, dal segretario e dal ministero pubblico. Nello stato di ogni mese vengono successivamente ripetuti in reassunti i risultamenti degli stati anteriori.

Finito l'anno, e nel tempo che vien fissato dal Direttore della real segreteria di stato delle finanze, l'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione forma il conto generale dell'annata con tutti i documenti all'appoggio. Questo conto è preventivamente esaminato dalla Commessione eretta presso l'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione, i cui componenti sono nell'obbligo di munirlo delle loro firme col *visto* di approvazione, o notandovi tutte le osservazioni che crederanno necessarie.

Il conto dell'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione, dopo essere stato esaminato dalla Commessione è trasmesso alla gran corte dei conti per essere giudicato da tutte le camere riunite in seduta generale, del pari che praticasi pel conto della direzione generale del Gran libro del debito pubblico, a norma della legge del 29 maggio 1817. Un esemplare del conto medesimo vien trasmesso alla Consulta dello Stato; un altro alla real segreteria di stato delle finanze.

Un particolare regolamento stabilisce il metodo della contabilità de' diversi rami dipendenti dall'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione, e determina la esecuzione pratica di tutte le operazioni affidate all' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione ed alla Commessione presso la medesima eretta;

Nello stesso anno 1821 fu contratto altro imprestito col Sig. Rothschild e C. in altri ducati 850,000 di annua rendita. *Dec. del 5 dicembre 1821.*

Ed un altro nel seguente anno 1822 dell'annua rendita di ducati 1,100,000, cioè un milione a favor della Tesoreria, e ducati cento mila per antichi debiti legali contro lo Stato. *Dec. del 10 settembre 1822.*

Altri aumenti in fine ebbe l'annua rendita inscritta in altri ducati 470,850 per effetto della permutazione facoltativa dell'imprestito di due milioni e mezzo di lire sterline sino alla concorrenza di *L. St.* 1,500,000, e per simile permutazione di obbligazioni degl'imprestiti siciliani sino alla concorrenza di ducati 35,100; e venne incaricato il Ministro delle finanze di curarne immancabilmente l'ammortizzazione con gli stessi fondi che trovavansi addetti all'ammortizzazione delle obbligazioni da permutarsi. *Dec. del 25 febbraio 1826.*

Il nostro debito inscritto sul Gran libro ascende così ad annui ducati 4,770,850. A questi debbono aggiungersi altri annui ducati 120,000 per nuova rendita da crearsi alla soddisfazione de' creditori legali dello Stato; altri annui ducati 300,000 per rimborsare il resto dell'imprestito di *L. st.* 2,500,000 in ducati 1,000,000, e per gli interessi al 5 per 100 in *L. st.* 50,000, cioè annui ducati 300,000. In tal modo il totale del nostro debito ascende in tutto annui ducati, 5,190,850.

Il real decreto del 25 dicembre 1826 stabilisce di questo debito la progressiva estinzione. Le salutari provvidenze di quest'atto legislativo forma il diritto vigente su questo ramo di pubblica amministrazione nell'atto stesso che costituisce il più bel monumento storico della sapienza del legislatore, e delle sublimi facoltà d'intelletto e di cuore di chi presiede alle nostre finanze. Noi lo trascriviam per tenore.

« Col nostro decreto de' 28 di maggio 1826 ordinammo che essendosi provveduto all'esatto pagamento del debito pubblico colle nuove imposizioni, fossero addetti annualmente per aumento del fondo della Cassa di ammortizzazione tutti gli avanzi che risulterebbero da' diversi rami della pubblica amministrazione, non esclusi i risparmi che potranno aversi per le ulteriori rettifiche nel servizio amministrativo, onde accelerandosi il più che sia possibile l'estinzione del debito suddetto, si possano alle imposizioni apportare le corrispondenti diminuzioni ed alleviamenti. (*p. 90*).

Or volendo Noi mandare ad esecuzione quanto abbiamo prescritto col precitato decreto;

Visto il rapporto del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, che fa vedere elevarsi attualmente il debito pubblico ad annui ducati cinquemilioni centonovantamila ottocentocinquanta di rendita, cioè ducati un milione quattrocentoventimila antico debito che esisteva in giugno 1820, ed i rimanenti ducati tre milioni settecentosettantamila ottocentocinquanta di nuove rendite create nel tempo della rivoluzione anzidetta, e dopo che fu estinta in marzo 1821, per ripararne le sue dolorose conseguenze;

Volendo riportare per quanto è possibile le reali finanze in quello stesso stato di floridezza in cui erano prima del 1820;

Considerando che i fondi del Monte moltiplico istituito col decreto del 25 di dicembre 1816, e gli altri fondi da prima assegnati alla Cassa anzidetta coll'altro real decreto del dì primo di gennaio 1817, sieno divenuti insufficienti per l'accrescimento del debito, e lo sono divenuti vie più, e fuor di ogni proporzione al consegui-

mento del proposto scopo di proporzionata e progressiva ammortizzazione, per la distrazione fatta in tempo della rivoluzione della somma di annui ducati dugentottantacinquemila settecentosettantacinque, cioè annui ducati cencinquantacinquemila settecentosettantacinque che la Cassa di ammortizzazione si trovava acquistati co'detti fondi, ed annui ducati centotrentamila che la Cassa medesima ha dovuto rimettere pure da' suoi fondi in ripiano di altrettanta rendita de' luoghi pii e pubblici stabilimenti;

Considerando che in quell' epoca medesima, oltre agli anzidetti annui ducati dugentottantacinquemila settecentosettantacinque di rendita, ne furono distratti altri annui ducati centosessantunomila cinquecentotto, che appartenevano alle abolite *Amministrazioni de' beni riservati*, *e' beni donati e reintegrati allo Stato*, in tutto ducati quattrocentoquarantasettemila dugentottantatrè di annua rendita;

Considerando che risorse eventuali ed assai lievi sieno ancora quella che proviene da maggior rendita de' beni dello Stato, che a cura della Cassa medesima si vendono, e l' altra de' nuovi cespiti assegnati co' reali decreti de' 26 e 27 di novembre 1821;

Visto lo stabilimento da Noi sanzionato nello stato discusso del venturo anno 1827, di assegnarsi ducati cinquecentomila all' ammortizzazione del debito pubblico, impiegandoli in acquisto di rendite inscritte;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Dal dì primo di gennaio del prossimo venturo anno 1827 rimane fissato il fondo ordinario di ammortizzazione del debito pubblico perpetuo de' nostri reali dominj di quà del Faro all' un per cento, o sia ad un ducato di capitale per ogni cinque di rendita.

2. In conseguenza dell' articolo precedente, il fondo suddetto è fissato ad annui ducati un milione trentottomila cettosettanta, somma corrispondente all' un per cento sulla totalità del debito pubblico in annui ducati cinquemilioni centonovantamila ottocentocinquanta, giusta lo stato annesso al presente decreto, n.° 1.

Ammontare del debito pubblico.

Rendita iscritta annui.			D. 4,770,850.
che si compone delle seguenti partite, cioè:			
Antico debito consolidato come figura sullo stato discusso del 1820 . . . . D.		1,420,000 »	
Aumento fatto ne' nove mesi dal tempo intermedio, giusta il decreto degli 11 marzo 1821 . . . . »		140,000 »	
Debito contratto co' sig. Rothschild e C. giusta il decreto dei 29 maggio 1821. . . . . »		800,000 »	
Altro debito contratto co' sig. Rothschild e C. a norma del real decreto de' 5 dicembre 1821 . . . . »		840,000 »	
Aumento fatto dell' annua rendita di duc. 1,100,000 a norma del real decreto de' 10 di settembre 1822, cioè un milione a favore della tesoreria e ducati centomila per estinzione di antichi debiti legali contro lo Stato . . . . »		1,100,000 »	
Aumento per effetto del real decreto de' 25 di febbraio 1826 con cui si accordò la permutazione facoltativa di obbligazioni dell' imprestito di due milioni e mezzo di lire sterline sino alla concorrenza di lire sterline 1,500,000	D. 435,750	470,850 »	
Simile permutazione di obbligazioni siciliane sino alla concorrenza di D. 702,000.	D. 35,100		
Nuova rendita da crearsi per soddisfare gli antichi creditori legali dello Stato (1). . . . . D.		120,000 »	420,000
Resto dell' imprestito di 2,500,000 lire sterline, in lire sterline 1,000,000. Interesse al 5 per 100 L. st. 50000, che alla pari fanno annui (2) . . . . D.		300,000 »	
Sono in tutto			D. 5,190,50 »

(1) Qui si riporta solo per memoria, trattandosi di una rendita che deve ancora crearsi.

(2) Se da D. 750,000 annui d' interessi di tutto l' imprestito si deducessero i suddetti D. 435,750, il residuo sarebbe di D. 314,250. Ma la differenza in più di D. 14,250 risulta dacchè i ducati 750,000 sono al prodotto di lire sterline calcolate alla pari, mentre i ducati 435,730 lo sono al 581, giusta il contratto.

5. Il fondo ordinario degli annui ducati un milione trentottomila centosettanta sarà composto:

1.° Dalla dote attuale del Monte moltiplico, istituito col precitato real decreto de' 25 di dicembre 1816 presso la Cassa di ammortizzazione, che a malgrado delle distrazioni fatte nel tempo de' nove mesi di annui ducati cencinquantacinquemila settecentosettantacinque di conto della Cassa, e di ducati centotrentamila de' luoghi pii e pubblici stabilimenti, si compone al presente, fra pensioni estinte finora intestate al moltiplico, e rendite acquistate, di annui ducati. 157,110. 95

2.° Dall' assegno riportato a carico della real tesoreria nello stato discusso delle finanze del venturo anno 1827 . . . . 500,000. —

3.° Dal fondo fisso dell' un per cento per l'ammortizzazione dell' imprestito di due milioni e mezzo di lire sterline in annui ducati cencinquantamila, riportato parimente sullo stato discusso delle finanze fra i ducati 464,250 destinati pel detto fondo di ammortizzazione ed interessi del medesimo imprestito. . . . . D. 150,000. —

4.° Dalla progressiva estinzione delle pensioni monastiche, le quali verranno intestate alla Cassa di ammortizzazione, col godimento dal primo giorno del bimestre immediatamente seguente a quello in cui avverrà la morte o decadenza del titolare, e che calcolate approssimativamente al dieci per cento sul fondo residuale delle pensioni anzidette di annui ducati trecentodiecimila, dà annui. . . . . D. 31,000. —

5.° Dalla estinzione delle pensioni di grazia, che ascendono ora ad annui ducati centonovantamila, e rimangono fissate ad annui ducati centomila. Finchè a questo piede non si giunga, non ci sarà proposto nelle vacanze il rimpiazzo delle pensioni di grazia, che per la sola metà della massa disponibile, dovendo l' altra metà essere intestata alla Cassa di ammortizzazione, come si pratica per le pensioni monasti-

Da riportarsi D. 838,110. 95.

Riporto. D. 838,110. 95.

che. Al dieci per cento questo fondo sulla metà suddetta di economia potrà importare annui. D. 4,500. —

6.° Dalla estinzione successiva degli assegnamenti su' ruoli provvisori della tesoreria, che montano ora ad annui ducati cinquecentocinquantamila, e rimangono determinati ad annui ducati dugentomila. Nelle vacanze non potrà essere proposta che la metà, e l' altra metà dovrà intestarsi alla Cassa di ammortizzazione, come abbiamo disposto nel §. precedente per le pensioni di grazia. Al dieci per cento sulla metà anzidetta di ducati trecentocinquantamila, annui. . . D. 17,500. —

7.° Ed i rimanenti ducati centosettantottomila cinquantanove e grana cinque saranno ricavati dagli aumenti che si otterranno nelle vendite de' beni dello Stato, e dagli altri cespiti finanzieri, se vi saranno . . . . D. 178,059. 05.

Sono i suddetti D. 1,038,170. —

6. Oltre al detto fondo ordinario di ammortizzazione col suo aumento indicato all' articolo 3, rimane confermato per fondo straordinario quanto trovasi disposto nel precitato nostro decreto de' 28 di maggio 1826. In conseguenza tutti gli aumenti d' introito, e tutte le diminuzioni di esito che annualmente si otterranno a fronte delle somme prevedute negli stati discussi de' diversi Ministeri, dedotto prima però e ripianato il *deficit* che può risultare da esito superante introito nello stato discusso generale, e gli altri fondi stabiliti nel §. 7 dell' articolo precedente, saranno versati alla Cassa di ammortizzazione per impiegarli in estinzione straordinaria del debito pubblico perpetuo.

7. Per l' esatto adempimento del prescritto nell' articolo precedente, appena chiuso l' esercizio contabile di ciascun anno, il Consiglio di tesoreria rimetterà al nostro Ministro delle finanze uno stato distinto di tutti gli aumenti d' introito e risparmi di esito ottenuti nell' esercizio medesimo.

8. In vista dello stato degli avanzi, dedotto il *deficit* dello stato discusso generale, come è prescritto all' articolo 6, e la somma de' ducati 178,059. 05 stabilita all' articolo 5 §. 7 per supplimento al fondo ordinario di ammortizzazione, verrà dal Ministro delle finanze ordinato il pagamento del dippiù alla Cassa di ammortizzazione per impiegarlo in acquisto di rendite inscritte colle regole e modi che sono quì appresso indicati.

9. A contare dal dì primo di gennaio 1827 in tutti i giorni di borsa che sono particolarmente addetti alla negoziazione delle rendite, due cioè per ogni settimana, giusta il calendario che ne verrà pubblicato dal Ministero delle finanze, sarà comprata per conto della real Cassa di ammortizzazione una quantità di rendita che corrisponda alla rata de' fondi annuali come sopra assegnati per l' ammortizzazione: la ripartizione de' fondi da impiegarsi in ogni giorno di borsa sarà resa pubblica al principio di ogni semestre per le cure del nostro Ministro delle finanze.

Il supero di una borsa sarà cumulato coll' assegno della seguente.

10. Il direttore della Cassa di ammortizzazione incaricherà gli agenti di cambio di acquistar le rendite nella borsa per conto della Cassa suddetta: essi saranno però adoperati uno per volta; e si succederanno l' uno all' altro per giro.

11. La compra delle quantità di rendita corrispondente a' fondi di ammortizzazione da impiegarsi costantemente in ogni giorno di borsa, come sopra, avrà luogo sempre a pronti contanti; e per quanto sarà possibile in camera, o sia nel gabinetto degli agenti, onde rendere più ostensive le operazioni.

12. L' agente incaricato della compra dovrà assolutamente astenersi dal provocare in guisa alcuna l' aumento del corso, e meno ancora il ribasso, contrario alle mire del Governo. Le operazioni stesse dovranno produrre il movimento qualunque siasi del corso.

13. Appena chiusa la borsa, l' agente incaricato presenterà al direttor generale della Cassa di ammortizzazione la nota distinta delle compre fatte per conto della Cassa stessa, coll' indicazione de' nomi de' rispettivi venditori, e del prezzo convenuto. Questa nota sarà accompagnata al listino di borsa. Di tali note e listino il direttore suddetto ne darà immediatamente conto con suo rapporto al Ministro delle finanze.

L' agente incaricato sarà responsabile delle compre che avrà fatte.

14. Il trasferimento delle rendite comprate in ciascuna borsa dovrà farsi nel giorno immediatamente seguente, colla consegna al direttor generale della Cassa di ammortizzazione del *bollettino* del trasferimento eseguito.

15. Nel caso che l' agente non adempisse a questa prescrizione, sarà immediatamente destituito, e verrà obbligato alla rifazione de' danni sulla propria cauzione.

16. Sarà in facoltà dell' agente di cautelarsi verso le persone dalle quali avrà comprato rendite per conto della Cassa di ammortizzazione, dichiarandole responsabili rispetto a lui, nel modo stesso come egli lo è rispetto al Governo, di tutto il divario e danno che potrà risultare dalla mancanza di consegna delle partite vendute.

17. Il trasferimento delle rendite acquistate come sopra, sarà fatto alla nostra real Cassa di ammortizzazione, la quale ne terrà un conto a parte.

18. Il direttor generale del gran libro nell' atto stesso che ne farà eseguire il trasferimento alla real Cassa di ammortizzazione, vi farà apporre la nota di non potersene fare altro trasferimento, essendo del conto di ammortizzazione.

19. Il direttor generale della Cassa di ammortizzazione, in vista del *bollettino* di trasferimento, del listino di borsa e della nota di acquisto, pagherà il prezzo delle rendite a' venditori.

In ogni semestre farà la liquidazione de' diritti dovuti agli agenti a un sedicesimo per cento, e ne pagherà loro l' importo da' fondi generali della Cassa.

20. Al trenta di giugno ed al trentuno di dicembre di ogni anno una Commessione preseduta dal Ministro delle finanze, e composta dal direttor generale del gran libro, dal controloro generale, e da due pubblici negozianti destinati dalla Camera consultiva di commercio di Napoli, si recherà presso l' amministrazione generale del gran libro, verificherà la quantità della rendita acquistata nel corso del semestre, la dichiarerà estinta, ne farà quindi deduzione dalla totalità della rendita inscritta sul gran libro, e ne indicherà il residuo. Questa operazione sarà consegnata in un processo verbale, di cui sarà a cura del detto nostro Ministro pubblicato volta per volta un estratto sul giornale ufiziale del regno, e su' giornali di Francia e d' Inghilterra.

21. La somma di rendite ammortizzate in ciascun semestre sarà aggiunta, come fondo di aumento, al fondo ordinario di ammortizzazione del semestre seguente, e diminuita dall' esito riportato sullo stato discusso per lo pagamento de' semestri del debito pubblico.

22. Le obbligazioni dell' imprestito di due milioni e mezzo di lire sterline contratto a' 23 di febbraio 1824 dovendosi estinguere colla stessa regola, ed una parte di esse trovandosi permutata con rendite iscritte, e parte essendone ancora in corso, si avrà presente così nella ripartizione delle rate del fondo annuo, come sopra fissato, per l' ammortizzazione del debito pubblico, come nello impiego di esse l'esatta osservanza del precitato contratto d' imprestito de' 23 di febbraio 1824.

23. Il metodo di ammortizzazione stabilito con questo nostro decreto sarà invariabile, ed i fondi destinati ad eseguirla non potranno essere ad altro uso invertiti.

24. Tutte le disposizioni che sono in opposizione col presente decreto, restano derogate. »

Alla saggezza di queste legislative provvidenze la diligenza e la lealtà si accoppiano della più scrupolosa esecuzione. La commessione creata coll' art. 20 di questo real decreto pubblica regolarmente il

risultato delle sue operazioni nel nostro giornale uliziale ed in quelli di Francia e d'Inghilterra. Tre sono i processi verbali pubblicati fino al momento che scriviamo, pe' due semestri cioè del 1827, e primo del corrente anno 1828; ed in essi non solo integrità somma e squisita intelligenza campeggiano, ma diremmo anche Fortuna nella buona riuscita delle operazioni, se questa che volgarmente si crede cieca e capricciosa non si vedesse costantemente aggiogata al vincitor carro della prudenza del Genio che ognor ne trionfa. A ragione perciò i giornali esteri non cessan di fare della nostra amministrazion finanziera e della ben regolata economia dell'ammortizzazione gli elogi più lusinghieri. V. Ferussac, *Bull. des Scienc. géogr.*, *écon. publ.*, ec. *t. XIII, p.* 162 *a* 164.

APPENDICE *pei Reali Dominii al di là del Faro.*

Co' dec. del 21 gennaio 1817 e del 2 marzo 1818 si prescrisse il modo come soddisfare al debito dell'Erario di Sicilia; e con l'altro del 3 giugno dello stesso anno, tutti i debitori e creditori di esso per le somme in ritardo a tutto agosto 1816 furono ammessi a compensamento.

Il termine stabilito col decreto del 2 marzo 1818 per la consegna de' biglietti di credito venne prorogato con decreto del 17 agosto, e di nuovo con quello del 12 ottobre dello stesso anno; e finalmente con l'altro del 5 marzo 1819.

Il decreto del 31 agosto 1818 prescrive il modo di riceversi in soddisfazione de' pesi dovuti all'Erario i biglietti di credito rilasciati dalla Tesoreria.

Quello finalmente del 30 novembre 1824 provvede ampiamente a quest'obbietto, tanto riguardo alla prima emissione di tai biglietti di credito, quanto alla seguente loro emissione. Quest'atto legislativo è come segue:

» 1. Tutti i debiti arretrati dell'Erario de' nostri dominii oltre il Faro, di qualunque natura e di qualunque classe, contratti dopo quelli liquidati sino ad agosto 1816, e che riguardano perciò l'epoca da settembre 1816 ad agosto 1824, saranno, precedente liquidazione, soddisfatti con de' biglietti di credito, intitolati di *seconda emissione.*

» Ci riserbiamo di provvedere al più presto con altri mezzi anche straordinari al pagamento del debito che sarà trovato per conto dell'ultimo quatrimestre di questo anno, cioè da settembre a dicembre 1824, e per conto de' biglietti di credito della prima emissione scaduti e non estinti da gennaio 1823 a settembre 1824, in vista di rapporto del nostro Luogotenente generale, con cui si faccia a punto fisso conoscere la somma da doversi supplire per questi due oggetti.

» 2 La soddisfazione de' suddetti debiti arretrati dell'erario contratti da settembre 1816 ad agosto 1824 sarà adempita in quattro anni a contare da gennaio 1827, epoca in cui vanno a terminare le scadenze de' biglietti rilasciati in esecuzione del nostro decreto de' 2 di marzo 1818, e da finire a dicembre 1830. Il pagamento avrà luogo di quatrimestre in quatrimestre in dodici uguali rate, ciascuna delle quali sarà soddisfatta quindici giorni dopo la fine del rispettivo quatrimestre.

» 3 Per esecuzione de' precedenti articoli, a ciascun creditore della suddetta epoca da settembre 1816 ad agosto 1824 saranno rilasciati dodici biglietti di credito intitolati, come si è detto di *seconda emissione*, pagabili a' quindici di gennaio, a' quindici di maggio ed a' quindici di settembre di ciascun anno, ognuno de' quali conterrà la dodicesima parte della somma dovutagli. Il primo di tai biglietti porterà l'epoca della sua maturazione a' quindici di maggio 1827, e l'ultimo a' quindici di gennaio 1831.

» 4. Dalle disposizioni contenute nei due precedenti articoli sono eccettuate tutte quelle partite che sono al di sotto delle once ventiquattro, le quali verranno interamente soddisfatte con un sol pagamento, mediante il rilascio di un solo biglietto di credito scadibile a' quindici di maggio 1827.

5. Il fondo di estinzione di tai biglietti di credito di seconda emissione sarà quello stesso di once centcinquantamila annue assegnato co' nostri decreti de' 21 di gennaio 1817 e del 2 di marzo 1818 pe' biglietti della prima emissione. A questo effetto ne prolunghiamo da ora per allora l'assegnazione, volendo che questa somma sia riportata nella parte passiva degli stati discussi della tesoreria di Sicilia, i quali avranno luogo dal 1827 sino all'anno 1830.

» Di questo fondo sarà tenuto nella detta tesoreria un conto separato.

» 6. Il fondo assegnato nel precedente articolo potrà essere accresciuto o anche minorato, secondo la maggiore o minore quantità del debito che sarà per risultare dalla liquidazione da noi ordinata all'articolo primo, fermo sempre il principio della estinzione del debito nel determinato corso di quattro anni.

» 7. La consegna de' suddetti biglietti di credito comincerà ad eseguirsi dal dì primo di marzo 1825, ed avrà il suo termine all'ultimo di giugno dell'anno medesimo. Se alcuno de' creditori non avrà nel detto tempo curato di ritirarli, s'intenderà o di non aver avuto giammai verun diritto di credito, o di averlo rinunziato.

» Ci riserbiamo con cognizione di causa amministrativamente di accordare delle riabilitazioni, dietro supplica che ci sarà rimessa dal nostro Luogotenente generale.

» 8. Nel caso previsto dal nostro decreto de' 3 di giugno 1818, cioè che nella persona medesima si cumuli la qualità di creditore e di debitore per arretrati da settembre 1816 ad agosto 1824 verso l'erario di que' nostri Dominii, avrà luogo, per la cessione del credito in estinzione del debito, e per l'intestazione de' biglietti da rilasciarsi, il disposto nel decreto medesimo.

« 9. Gl' intestatari de' suddetti biglietti di credito od i loro giratari, sieno particolari, comuni, o corpi morali; godranno degli stessi favori e del le stesse abilitazioni da Noi concedute agli attuali possessori di' biglietti di credito cogli articoli 16, 17, 18, 19, e 20 del nostro decreto de' 2 di marzo 1818, e col nostro decreto de' 31 di agosto dello stesso anno; fra le quali quella di poterli anche prima delle rispettive maturazioni versare come contanti nelle casse regie in pagamento di debito di qualunque natura che abbiano con quel nostro erario, purchè però il debito riguardi l'epoca della stessa liquidazione, cioè da settembre 1816 ad agosto 1824.

« 10. Per quanto concerne la forma ed il contenuto di questi biglietti di seconda emissione, le firme ed autorizzazioni da apporvisi, le formalità da osservarsi nella loro consegna a' creditori, il modo onde rilasciarsi i biglietti pe' crediti che sieno stati in tutto o in parte ceduti, la responsabilità che contraggono, e la cautela che possono richiedere i funzionari ed impiegati finanzieri pe' biglietti che ricevono nelle loro casse, e la conoscenza infine da aversi nella conservatoria de' biglietti compensati o pagati dalla tesoreria e dalle altre casse regie per le operazioni di risulta, sarà eseguito quanto pe' biglietti della prima emissione fu prescritto negli articoli 10, 11, 12, 14, 21, 22, 23 del succennato nostro decreto de' 2 di marzo 1818.

« 11. Per la pronta ed esatta esecuzione di quanto abbiamo risoluto col presente decreto, e precisamente negli articoli 5, 6, 7, curerà il nostro Luogotenente generale che la liquidazione del debito da Noi ordinata nell'articolo primo sia eseguita con la maggior diligenza e sollecitudine possibile; autorizzandolo Noi a darvi in nostro real nome l'approvazione; con rimettere a posta corrente i duplicati degli stati nominativi per la nostra sovrana intelligenza.

« Servirà di base a siffatta liquidazione la certezza della pertinenza e della quantità del credito, fondata negli stati discussi e ne' legittimi titoli da Noi approvati.

« 12. Terminata la consegna de' biglietti di credito, il nostro Luogotenente generale nel corso del mese di agosto 1825 ne trasmetterà lo stato generale per essere sottoposto alla nostra conoscenza.

« 13. Affinchè dal primo di gennaio 1825 in poi sia sperimentata ne pagamenti quella esattezza e puntualità che si conviene, mercè un provvido stato discusso poggiante sopra solide basi, che metta la nostra tesoreria di Sicilia in istato da potere a' tempi debiti costantemente accorrere alla soddisfazione de' suoi creditori, ed all' adempimento di tutti gli altri suoi pesi; resta da Noi approvato lo stato discusso annesso all' originale del presente decreto, con cui saranno regolati gl' introiti ed esiti di quella nostra tesoreria per l'esercizio dell' anno 1825.

« 14. Il *deficit* in once 398, 786 che il suddetto stato discusso presenta nel paragone della parte attiva colla passiva, sarà supplito:

« 1.° colla ripristinazione del dazio di grana quattro siciliane a rotolo su la carne, da esigersi agli stessi termini e con gli stessi metodi adottati nella imposizione fattane nel 1817, e continuatane sino all' anno 1820; considerandosi il prodotto di questo dazio per once novantadue mila;

« 2.° Con once centosessantamila che a di più degli attuali introiti si è valutato potersi ricavare dalla correzione degli abusi che attualmente esistono nel detto ramo, e precisamente di quelli che emergono dalla presente forma del portofranco di Messina;

« 3.° Co' risparmi che saranno prodotti da' nuovi sistemi, particolarmente nella parte de' soldi relativi all' ordine giudiziario; dal miglioramento dell' amministrazione in generale, e dagli stessi effetti dell' esercizio del 1825, cioè aumenti d'introito nella parte attiva, risparmi di spese nella parte passiva;

« 4.° Colla ritenuta del dieci per cento su' soldi ed altri pagamenti, a' termini del nostro decreto de' 5 dello scorso ottobre.

« Il dippiù che verrà a mancare, sarà supplito colla esazione de' crediti dell' erario a tutto agosto 1824.

« 15. Continuerà il nostro Luogotenente generale a tenere attivata la esazione de' crediti dell' erario così di quelli riconosciuti sotto titolo di *arretrati* a tutto dicembre 1821 come degli altri dipendenti dalla rendita non esatta per conto degli anni 1822, e 1823, e de' due primi terzi del 1824. Prelevata sopra tale esazione la somma, giusta l' ultima parte del precedente articolo, necessaria per far fronte al pagamento de' pesi del 1825, sarà di tutto il più tenuto conto nell' esercizio del 1826. A questo fine il nostro Luogotenente generale nel mese di agosto dell' anno 1825 ci presenterà unitamente al progetto dello stato discusso dell' anno appresso lo stato di esazione di tali arretrati con quella distinzione che si conviene.

« 16 Il nostro Luogotenente generale darà i più efficaci e pronti provvedimenti onde sia ultimato l' incarico affidato alla Commessione instituita a' 6 di dicembre 1823 per la liquidazione de' crediti arretrati a tutto dicembre 1821, e sia al tempo stesso intrapresa e sollecitamente compiuta la liquidazione della rendita non esatta per conto degli anni 1822 e 1823, e de' due primi terzi dell' anno 1824, con rimettersene i corrispondenti stati per la nostra intelligenza e per le superiori disposizioni che possono occorrere. » *Dec. 30 novembre* 1824.

Imprestito per le strade

Il primo imprestito a rimborso successivo appare tra di noi in quello che comunemente co-

nosciuto col nome *d' Imprestito di Olanda*. Fu costituito nel mese di luglio 1807 pel capitale di 3,000,000 di fiorini, vale a dire di ducati, 1,470,000, pagabili per porzioni eguali scadenti al primo luglio, e con l'interesse del 6 per 100. Un residuo di questo debito, non pagato, nel Governo dell'occupazion militare, fu messo, come abbiam veduto, nello stato passivo della Cassa di ammortizzazione creata nel 1817.

Negl' imprestiti di tal natura vengon numerati ordinariamente i contratti; e si stabilisce il tempo in ogni anno per tirare a sorte quelli che esser deggiono rimborsati. Ed in questo modo sono stati contratti dal nostro Governo: 1.° il così detto *imprestito di Sicilia* nel 1822 per la costruzione delle strade in ducati 3,000,000; 2.° *l' imprestito con l' Inghilterra* in lire sterline 2,500,000, estinguibile con l'elasso di 36 anni; 3.° quello di 1,000,000 di ducati destinato anche per la costruzione delle strade di Sicilia, da estinguersi fra 44 anni, e con l'interesse al 5 3/8 per 100.

[illegible] primo imprestito adunque per le strade di Sic[illegible] in un milione di once venne approvato col decreto del 7 gennaio 1821; ed ulteriori disposizioni a tale oggetto venner definite con l'altro del 25 febbraio del seguente anno 1822. Il decreto del 5 marzo dell' anno medesimo esenta da ogni dazio ed anche da sequestro le obbligazioni ed i cuponi che vengon rilasciati ai mutuanti.

Del secondo imprestito stabiliscono le condizioni i tre decreti del primo luglio 1824, per la estinzione del quale da gennaio 1826 sino a dicembre 1836 si stabilisce la riscossione dell' uno e mezzo per cento di addita alla fondiaria delle sette valli di Sicilia il cui prodotto unitamente agli altri introiti addetti all'amministrazion delle strade esser dee esclusivamente impiegato alla costruzione delle Regie strade ed alla estinzione del mutuo e degl' interessi a scalare del 5 3/8 per 100 l'anno, senza potersi mai invertire ad altro uso e per qualunque siasi ragione; e finalmente che le obbligazioni ed i cuponi che si rilasceranno a' mutuanti per lo sconto della sorte sborsata e per lo pagamento degl' interessi sieno esenti da bollo, da registro e da qualsivoglia altro dazio imposto e da imporsi su le carte commerciabili, vietandosi del pari per dette obbligazioni di procedersi a sequestri ed opposizioni, o di frapporre qualsivoglia ostacolo; e ciò a somiglianza di quello che le leggi dispongono tanto per le iscrizioni sul Gran libro di Napoli, quanto pe' certificati e cuponi d'interessi che rilasciano le amministrazioni delle rendite consolidate.

Riepilogo e transizione alle sezioni seguenti.

La solidità di queste istituzioni e più la guarentia di una leale amministrazione presentano al più lusinghiera prospettiva sul progressivo miglioramento delle nostre finanze.

La creazione de' debiti contratti per straordinari bisogni certamente non è un bene assoluto; ma nessuno metterà in problema che considerar si deggia come un bene relativo quando si ponga al paragone del danno incalcolabile che produrrebbe una straordinaria imposta la qual non solo esaurisse le annue risorte de' contribuenti ma giungesse fin anche ad attaccare i fondi di riproduzione.

Non è al certo un vantaggio per una nazione crear delle rendite perpetue irredimibili; e molto meno, come nell' antico sistema inglese abbiam veduto, e nel sistema de' nostri vecchi arrendamenti, crearle con lo stabilimento di nuovi vettigali ed *assegnarli* e *consegnarli* in perpetuo ai creditori, ovvero *assegnare* e *consegnare* allo stesso modo la totalità o la porzione di vettigali già pria costituiti. Oltrecchè l' Erario verrebbe in tal modo a rimanere di mano in mano esausto affatto; oltre a che della totalità vera delle risorte di uno stato si verrebbe in tal modo a perder col tempo la memoria (a); quegli *assegnatari* que' *consegnatari* ricevon sempre il compenso delle somme di cui son creditori su la base de' prodotti del vettigale pel tempo in cui erano quando furono assegnati e consegnati; ed intanto i prodotti di qualunque vettigale per l'ordinario corso degli avvenimenti crescer deggiono e non diminuire. Quindi di una tale creazione di rendite immaginar non si può la più disastrosa. Ma posta la condizione di trovarsi di debito di tal fatta gravata una nazione; richiamare all' amministrazion centrale tutte queste inceconomiche assegnazioni e consegne; offrire a' creditori, ne' limiti che la prudenza suggerisce, una riduzion d' interessi o il rimborso; liquidare la totalità di tai debiti ed assicurarne in perpetuità la soddisfazione degl' interessi sotto la guarentia della fede pubblica; eguagliare la condizione di tutti i possessori di tai titoli di credito ed agevolarne il trasferimento e la circolazione: è un vantaggio di prim' ordine cui la sola perfezion disviluppata della scienza economica condur potea, specialmente per questi ultimi riguardi. Abbiam veduto come il Gran Carlo di Borbone desse la prima mossa a un tal sistema di miglioramento, come il suo augusto Nipote lo spingesse all' ultimo grado di perfezione.

Posta la circolazione e l' agevole trasferimento delle iscrizioni sul debito costituito, il sistema della estinzione del debito pubblico procede felicemente alla sua destinazione. Così l' opera dell' ammortizzazione e quella della iscrizione del debito consolidato si sostengono scambievolmente e si avvicendano benefizi e soccorsi. L' un sistema non potea dall' altro venir discompa-

(a) Esempi non mancano tra di noi di prestazioni di cui eran gravati i popoli, ed anche con rigore esatte, delle quali le prime concessioni erano state affatto dimenticate; e ciò nel feudale del pari che nel burgensatico. V. Galanti, *Descriz.* ec., t. II.

giunto senza che di tutta l'energia di sua potenza non venisse del pari a menomarsi. Il che non vide Say e gli altri autori de' quali ci si appoggia all'opinione (a). Ed erronee idee dovean forsi marsene tutti gli autori che delle ammortizzazioni ragionarono quando delle inscrizioni del debito consolidato e dell'opera delle ammortizzazioni su le basi dell'interesse composto oscillanti o ignote affatto erano tuttavia le operazioni (b).

Ma l'apogeo della perfezione si ottenne dal punto che i biglietti di stato acquistarono tutta la fiducia nella rapidità e speditezza della circolazione; quando non più tra i limiti di moneta plateale o mera nazionale si contennero, ma divenner cangiabili col general prodotto preferito per quanta è l'estensione del mondo commerciale; e spesso con quelli con vantaggio gareggiarono nella lotta de' cambi (c).

Così l'intero complesso delle idee che il sistema delle ammortizzazioni spingono a total lucidezza non potrà conseguirsi senza che del sistema de' banchi e delle monete non si mettano a calcolo gli speciali e combinati sussidi e tutta l'opera insiememente dell'intero macchinismo. Il che forma l'obbietto delle Sezioni che seguono.

Ma qui la riflessione fin dapprima da noi prodotta ricorre: che qualunque problema della scienza economica, quando questa ridur non si voglia a mero coacervo di empiriche nozioni o nel vago immergerla delle astrazioni e nel buio delle metafisiche sottigliezze, con vedute generali vuol esser sempre esaminato, tutte mettendo a calcolo le condizioni e i dati diversi che preparar ne deggiono la non illusoria soluzione.

SEZIONE VII. — *Dell'amministrazione Generale del Banco e della Zecca.*

Quest'amministrazione riunisce importantissime funzioni le quali per agevolarne con nitidità l'esposizione, verranno in questa e nelle seguenti tre Sezioni distaccatamente esaminate.

(a) Colquhoun; *On the wealth, power and ressources of the British empire*; C. Stokes, *Statements of the revenue and expenditure of Great Britain.*

(b) Van fra questi annoverati Montesquieu Bolinbroke, Hume, Nicholls, Blackstone, Smith, Raynal, il nostro Genovesi, ec.

(c) Su le oscillazioni del cambio degli effetti pubblici è fondato il gran giuoco alla Borsa di cui è fatto cenno alla *pag.* 143. *e seg.* Ma nel 1824 l'alzamento fu tale, che già metteva un ostacolo al proseguimento delle alienazioni de' beni-fondi appartenenti allo stato, le quali secondo i decreti del 28 maggio 1816, 3 luglio e 13 agosto 1818 e 30 dicembre 1819 non potean farsi altrimenti che con trasferimenti d'inscrizioni. Quindi col decreto del 5 aprile 1824 la prudenza legislativa dovè agevolare tali vendite anche per mezzo del danaro contante.

Art. I. *Teorie generali su i Banchi.*

I banchi sono un'invenzione italiana di cui Venezia diede il primo esempio nel 1171. L'esaurimento dell'erario pubblico in quell'epoca, prodotto dalle guerre in Oriente ed in Occidente, suggerì al doge Michele II l'idea di un prestito forzato da riscuotersi sopra i cittadini più opulenti. I creditori riuniti in società riceveano dal Governo l'interesse del capitale prestato in ragione del 4 per 100, ripartibile tra di essi in proporzione de' carati. Questa associazione formò in seguito il banco di Venezia, le cui operazioni principali consistevano nel pagamento delle cambiali e de' contratti mercantili. V'è luogo da credere che pria del 1413 il banco emetteva dei biglietti per le sue operazioni, ritenendosi però ne' limiti di banco di deposito. Savary nel suo *Dictionn. de comm.*, *t. 1*, *pag.* 817 ne fa in tal modo la descrizione.

Banco di Venezia.

» Il banco di Venezia, detto volgarmente *banco del giro*, è propriamente una casa di deposito pubblico, o una cassa generale e perpetua aperta a tutti i mercatanti e negozianti, e fondata da un editto solenne della repubblica, che tutti i pagamenti per le mercanzie all'ingrosso e delle lettere di cambio non potessero farsi altrimenti che *in banco* ossia in biglietti di banco, e che tutti i debitori e creditori fossero obbligati, gli uni di portare il loro danaro al banco, gli altri di ricevere il loro pagamento *in banco*, ossia in biglietti di banco; in modo che ogni pagamento si facesse con un semplice trasferimento degli uni agli altri. » — Così chi era creditore sul libro del banco, diveniva debitore dal momento ch'ei cedeva il suo diritto ad un altro, il quale subentrava in suo luogo come creditore ne' registri. In tal guisa le parti non altro facevano che cangiar di nome, senza necessità di fare all'oggetto verun pagamento reale ed effettivo.

Ad imitazione del banco di Venezia furono in seguito instituiti i rinomati banchi egualmente di deposito in Genova, In Amsterdam, Rotterdam, Amburgo e tra noi. Ma verso la fine del secolo XV altre operazioni a quelle originarie de' banchi si aggiunsero; e da banchi di deposito incominciarono a divenir banchi di circolazione, d'imprestiti, di sconto ec., delle quali giova conoscere le differenze.

Idea generale sui banchi.

Questa parola *banco*, o *banca* dell'Italia è passata in tutti i moderni linguaggi; comechè gli etimologisti la vadan derivando dall'antico *abaco* comune ai Romani ed ai Greci, ed indicante nel senso primitivo una tavola elevata su la quale oggetti di pregio soleano esporsi. E per

la stessa ragione tali utensili diconsi in Italia credenze, perchè con la esposizione de' metalli preziosi che vi abbondavano, del credito che nel banchiere riposasi poteva davan guarentigia. Tali sono ora le *mostre* de' nostri *cagna-cavalli*. Or tali *abachi* con inflessione italiana si dissero *banchi*, e gli *abachieri*, *banchieri*.

Col progresso del tempo *abaco* divenne esclusivamente parola impiegata in significato di luogo ove si facevano i computi; ed *abaco* si disse l'arte stessa del computare. In Inghilterra *scacchiere* e *banco* son la medesima cosa.

Presso i Romani questi tali computisti erano pubblici uffiziali. Ma perchè gl' interessi del danaro la cui definizione era loro specialmente commessa si riscuotevano mensualmente; nel Foro di Giano innalzarono il loro telonio; *calendario* fu specificamente denominato il loro uffizio; *mensa* si disse il banco, ed essi stessi *mensarii*. Quindi disse Orazio:

Mensam poni iubet, atque.
Effundi saccos nummorum, accedere plures
Ad numerandum. Sat. III, lib. II, v 148.

E Cicerone: *Si praetor dedit, a Quaestore numeravit: Quaestor a mensa publica: mensa aut ex vectigali aut ex tributo. Pro Flacc. c. 19.* Ed altrove: *Stipendium militibus per omnes annos a civitatibus, mensis palam praepositis, numeratum. In Pison, c. 36.* Ecco i nostri Banchi.

Quindi abbiamo in Livio: *Quinque viris creatis, quos mensarios ab dispensatione pecuniae appellarunt, VII. 21*; ed altrove: *Roma propter penuriam argenti Triumviri mensarii rogati ne Minucii tribuni plebis facti; VIII. 21. Omne aurum, argentum, aes signatum ad triumviros mensarios deferamus; XXVI. 36.* Ed in Cicerone: *Civitas, in qua nummus commoveri nullus potest sine quinque praetoribus, tribus quaestoribus, quatuor mensariis, qui apud illos a populo creantur. Pro Flacc., c. 19.* Ed ecco i nostri Banchieri. Se non che quelli che alle sole contrattazioni private si limitavano, prendevan nome di *argentarii*.

ART. II. *De' banchi di deposito e de' banchi di circolazione.*

Dopo le quali storiche verità, io non so con qual fondamento tutti gli scrittori di pubblica economia la creazione de' Banchi pubblici riferir vogliano al secolo XV. Certo è che di tale istituzione esempi non mancano fin dal decimo secolo come abbiam sopra veduto pel Banco di Venezia.

E con poca precisione, a quel che pare, alla sola opera de' depositi vogliono limitare i primi banchi ed alla sola speditezza de' pagamenti. Il principale vantaggio de' pagamenti eseguiti col mezzo de' banchi questi autori dimenticavano, quando della economia de' banchi di deposito si esprimevano nella seguente sentenza.

Banchi di deposito.

La Svezia che aveva monete di rame abbisognava d'un carro, ogni volta che doveva far passare una somma mediocre da una mano all'altra.

Per rimediare a questo inconveniente si stabilì un deposito pubblico o banco: ciascun negoziante vi portò la sua moneta di rame, e ricevette un viglietto che attestava il suo credito: quindi ogni volta che Pietro vuole eseguire un pagamento a Paolo, fa iscrivere ne' registri del banco il nome di questo con la rispettiva somma, per cui d'altrettanto viene scemata la sua partita.

L'istituzione de' banchi che in Isvezia trasse origine dall'incomodo peso delle monete, la trasse altrove dalla *diversità* di esse.

L'affluenza commerciale in molti piccoli Stati li costringeva a ricevere monete estere d'ogni specie. Ora

1.° La loro varietà nel peso e nel titolo;

2.° Il valor variabile attribuito ad esse dall'uso;

3.° La deficienza in molte monete antiche, perchè sbiadate, tosate, corrose;

4.° La difficoltà d'esprimere il loro valore in moneta nazionale;

5.° La conseguente renitenza di molti a riceverle, e le contese per abbassarne od innalzarne il valore;

6.° Il corso del cambio che necessariamente restava alterato, ed innalzavasi a danno di que' piccoli Stati ogni qualvolta dovevano pagare cambiali; giacchè l'incertezza del valore che si avrebbe ricevuto in essi, accresceva prezzo alle monete degli Stati esteri, che spedivano cambiali o ne ricevevano;

Il desiderio, in somma, di sciogliersi da questi inconvenienti, a cui non potevasi, come negli Stati grandi, rimediare con la rifusione delle monete, sembra essere stato il motivo dell'originaria istituzione de' banchi di Venezia, Genova, Amsterdam, Amburgo, Norimberga, benchè alcuni di essi abbiano poscia potuto servire ad altri fini.

Ciascun negoziante depose in questi banchi, sia in buona e valevole moneta, sia in barre d'oro e d'argento, sia in moneta nazionale al titolo e al peso prescritto dalla legge.

Il banco stabilì per ciascun deponente una partita e gli diede credito della somma depositata acciò egli potesse trasferirne ad altri quelle porzioni di cui era debitore.

A questi crediti fu dato il nome di moneta di banco, la quale restando inalterabile nel suo valore, dovette necessariamente guadagnare, venendo cambiata con moneta corrente soggetta a tutte le alterazioni dell'uso e della mala fede. L'*aggio* della moneta d'Amburgo per esempio che dicesi essere comunemente di 14 per 100

circa, rappresenta la differenza che si suppone esistere tra la buona moneta dello Stato al legale titolo e peso primitivo, e le monete correnti usate, tosate, deteriorate che vi affluiscono dagli Stati vicini. Per le stesse ragioni la moneta corrente in Amsterdam prima del 1609, epoca dello stabilimento del banco, perdeva il 9 per 100 a fronte della buona moneta che usciva nuova dalla zecca.

Nella città d'Amsterdam fu ordinato che tutt' i valori commerciali superiori a 100 fiorini sarebbero stati pagati con moneta di banco, ed in esso furono ricevute tutte le somme superiori a fiorini 300. Quindi,

1.° La facilità d'eseguire i pagamenti nel minimo tempo;

2.° La sicurezza delle proprietà contro tutti gli accidenti o naturali o frandolenti; giacchè la città di Amsterdam sen rendea garante;

3.° L'esenzione da qualunque diretta o indiretta confisca assicurata dalla legge a' valori deposti:

Questi motivi indussero i depositari a non levarli dal banco.

I fondi per l'esecuzione delle spese amministrative di questi banchi si ottengono con l'esazione di un diritto

1.° Sopra ciascun trasferimento di credito;

2.° Sopra prestiti fatti dal banco su la guarentia di metallo nobile in barre deposto negli uffici bancali, diritto che dopo il 1776 montò in Amsterdam al 1/1 per 100.

I banchi di deposito sono utili alle nazioni che abbondano di numerario superiore ai bisogni, e che non potrebbesi lasciare nella circolazione senza scemare il di lui valore ed innalzare in proporzione quello di tutte le mercanzie, il che cagiona imbarazzo al commercio, principalmente ne' grandi imperi. Quindi sembrano essere stati motivo dello stabilimento de' banchi di deposito:

1.° Il peso eccedente d'una specie di moneta;

2.° L'alterazione delle diverse monete affluenti su la stessa piazza;

3.° L'abbondanza della massa monetaria, o la ricchezza de le merci circolanti.

Son queste le idee che ci presentano gli economisti relativamente ai banchi di deposito. Say, *ub supr. t. II*; Gioia *ub. supr, t. I*; *ec.*

Ma limitare l'opera de' banchi di deposito a questi soli vantaggi è un privarli, come abbiam veduto, della più importante; quale è quella di dare una autenticità ne' contratti pe' pagamenti che con l'intermedio de' banchi si eseguano. E l'autenticità di pruova che prima il consenso universale di tutto il mondo commerciante, poi tutte le legislazioni de' popoli culti accordarono ai libri de' negozianti, non d'altronde che dall'antica venerazione che all'opera de' banchieri si attribuiva fin da' tempi rontani si vuol ripetere. Con qualche leggerezza è detto nella Enciclopedia, art. *Banquier* che « furonvi già presso i » romani alcune specie di Banchieri le cui funzioni erano più estese di quelle de' Banchieri moderni, perciocchè erano al tempo stesso pubblici » uffiziali, e tutt'insieme agenti di cambio, sensali, » commissionari, notai, ec. che delle compre e » vendite prendevan ragione e tutte le scritture e » gli atti formavano bisognanti all acquisto de' di» versi obbietti. » Merlin *Répert*, art *banquier*, trascrive alla lettera le stesse espressioni, e il buon Baldasseroni nel suo *Diz. di comm. art. Banchieri* suppone che questo giureconsulto ciò tragga dalla sua vasta erudizione. Ma Merlin, sì rispettabile per mille altri riguardi, alla ragion delle cose drittamente mirava, poco piccandosi di erudizione.

Quando l'opera de' banchieri considerar si voglia secondo lo stato delle nostre attuali faccende, non v'ha dubbio che stretto paragone non è da istituirsi tra i Mensarii, ed anche gli Argentarii, co' nostri attuali Banchieri, con quelli cioè che dalla sola probità e da un fondo della fiducia pubblica guarentiti, nelle proprie private case tengon cassa di ragion contante. Non così se co' Banchieri guarentiti dal Governo dal medesimo autorizzati a tener *Banco pubblico*, de' quali soltanto è qui ragionamento. Or questi dagli antichi *Mensarii ed Argentarii* di poco o nulla differivano. Sarebbe troppo lungo discorso farne dimostrazione con ciò che dicesi *costume invalso* presso tutte le città ove questi pubblici banchi furono autorizzati. Limpida prova ne abbiamo pel nostro paese, come sarem per vedere nell'art. che segue. Ma basti il limitarci per gli altri a pochi esempii.

Oltre a ciò che abbiam sopra accennato, **pag. 272**, del Banco di Venezia su l'agevolezza e l'autenticità di trasferimenti di credito, la Banca Reale d'Inghilterra, quella di Amsterdam, di Rotterdam, ec. avean per garanti della loro fede l'autorità pubblica, non solo pe' valori delle carte di credito che emettevano, ma pe' conti altresì nelle reciproche contrattazioni e pe' trasferimenti (*virement*) di tai crediti. V. Savary *Dict. de comm.* agli articoli delle città sopra annoverate.

E di un banco limitato soltanto all'opera dei depositi esempio alcuno io non seppi rinvenire, quantunque di una tal sorta di banchi di mero deposito tutti faccian parola. Lo stesso Banco di Amsterdam, del quale Say esagera l'inviolabilità del deposito (a), non mançava dell'opera de'pe-

(a). « Ognun vede che una delle condizioni essenziali a simili istituzioni è l'inviolabilità del deposito. In Amsterdam i quattro Borgomastri, o sieno ufficiali municipali ne sono i garanti. Alla fine di ogni anno nel deporre la loro autorità consegnano il deposito ai loro successori i quali dopo di averlo verificato si obbligano con giuramento di consegnarlo intatto agli altri uffiziali, dai quali l'altro anno dovranno essere rimpiazzati. Non v'è alcuno che diffidi della integrità del deposito: il più lontano sospetto basterebbe a far crollare tutte le fortune che riposano su questo pubblico pegno. In mez-

gni detta in linguaggio olandese *Bankvanleeninge*.

Ma passiamo alle idee degli economisti riguardo ai banchi di circolazione.

Banchi di Circolazione.

« Dacchè le cambiali ebbero introdotta la circolazione delle merci senza l'intervento del danaro che ne è l'equivalente, si vide che i titoli delle cose, i segni della loro proprietà potevano circolare come le cose stesse; questa cognizione suggerì probabilmente, l'idea de' Banchi. » Questa riflessione di Melchior Gioia si lega perfettamente con ciò che abbiamo fin da prima prodotto su i valori fiduciari: e considerar la dobbiamo come una conseguenza. Ma pria di venire ad ulteriori sviluppamenti, esponiamo per intero il suo sistema.

« Pria dell'esistenza de' banchi i principali mercanti ricevevano in deposito e con corresponsione d'interesse le somme de' loro vicini a patto di non restituirle se non dopo alcuni giorni d'avviso.

I mercanti traevano lucro da queste somme sia impiegandole nel loro particolare commercio, sia comprando mediante sconto le lettere di cambio non anco scadute.

I mercanti, ricevendo le dette somme in deposito davano in cambio un viglietto che esprimeva

1.° La quantità del danaro ricevuto,

2.° L'interesse per cento cui s'obbligavano,

3.° L'epoca del rimborso.

Questi biglietti, benchè si potessero negoziare come gli altri, trovavano però degli ostacoli nella circolazione, giacchè conveniva calcolare l'interesse a ciascuna epoca in cui il viglietto cambiava di mano. Questi biglietti dovevano quindi essere ricusati, soprattutto se ne era lontana la scadenza. Essi circolavano dunque, ma con difficoltà e lentezza.

Affine di accelerare il corso di queste carte, il mercante divenuto banchiere vide vantaggio nell'avvicinare l'epoca della scadenza, e conobbe per pratica che anche abbassando l'interesse, continuavano gli avventori. Egli si accorse dippiù che i viglietti non producenti interesse, ma pagabili ad epoca vicina, più facilmente circolavano de' pagabili ad epoca distante, e che finalmente era massima la circolazione di quelli che erano pagabili al presentatore in ogni tempo.

Quindi, allorchè la confidenza commerciale è giunta a certo punto in un paese, vi sono delle case di commercio che fanno la speculazione di emettere viglietti, i quali ricevuti come moneta, possono essere ad ogni istante cambiati in numerario a voglia del latore.

Supponiamo a cagione di esempio l'emissione di tanti viglietti per 100,000 franchi. Siccome di tutti questi viglietti sparsi in diversi punti della città e delle campagne giranti tra le mani di molte persone, impegnate ad eseguire diverse compre . . . , non si ricerca simultaneamente la realizzazione in danaro; quindi la casa che gli emise in vece di tenere in cassa 100,000 franchi a disposizione de' presentatori de' viglietti, ne ritiene soltanto, a cagion d'esempio, 20,000, ed impiegando gli altri 80,000 in affari fuori del circolo cui si ristringe il suo credito, ne trae un lucro che rappresenta il vantaggio dell'emissione.

Queste operazioni convengono a compagnie ricche e numerose, i cui diversi membri s'accordano a favorire il credito de' viglietti nella speranza di dividerne il lucro, che perciò si chiama *dividendo*.

Tali stabilimenti detti, *banchi di circolazione*, formati co' capitali versati da' rispettivi membri dell'associazione, ossia *caratisti* od *azionari*, emettono i loro viglietti,

1.° Accettando lettere di cambio ed altre carte di credito mediante sconto, cioè dando i loro viglietti pagabili al presentatore e circolanti come danaro sonante in pagamento de' valori, la cui scadenza è distante, deducendo l'interesse del tempo intermedio; così fanno il banco di Francia e tutt'i banchi d'Inghilterra.

2.° Prestando mediante interesse alle persone conosciute per disposte e capaci di restituire; così fanno i banchi di Scozia. I negozianti accreditati ne traggono le somme necessarie alla circolazione corrente, di modo che ciascun negoziante può impegnare tutti i suoi capitali nelle sue intraprese senza conservarne pel movimento ordinario delle sue mercanzie. Mentre il negoziante di Parigi e di Londra è costretto a tenere costantemente sia al banco pubblico, sia nella cassa privata, delle somme bastanti per eseguire i suoi pagamenti, il negoziante d'Edimburgo è sciolto da quest'obbligo penoso; egli impiega tutt'i suoi fondi, sicuro che il banco pagherà per lui in caso che sopraggiunga eventualità di pagamento.

In questo modo i prodotti della fatica che circolavano dapprima col soccorso del danaro, in seguito col mezzo delle cambiali, circolano ora col soccorso de' biglietti di confidenza, e non impiegano nel loro tragitto dal produttore al consumatore se non picciolissima quantità di moneta.

Al felice successo di tali stabilimenti è necessario che

1.° Resti ai cittadini intera libertà di ricevere o rifiutare i viglietti nel commercio.

2.° Esista una cassa che alla loro presentazione li cambii tosto in danaro,

---

so alle varie fazioni che hanno agitato quella repubblica, giammai il partito dominante ha accusato il partito depresso di averlo violato. Nel 1672, quando Luigi XIV penetrò fino ad Utrecht, il banco pagò con tanta calma e regolarità le sue polizze che niuno ha concepito sospetti su la fedeltà dell'amministrazione. Molte monete che in quella circostanza furono per la prima volta tratte dagli scrigni del banco, conservavano ancora le vestigia dell'incendio del Palazzo municipale avvenuto nel 1609, cioè pochi anni dopo la istituzione del banco. » Say, *loc. cit.*

3.° La massa de' viglietti sia proporzionata ai bisogni commerciali.

La cassa in cui si rializzano i viglietti, serve in doppio modo alla circolazione:

1.° Per la somma di danaro sonante ch' ella versa nel pubblico;

2.° Per la sicurezza che diffonde dell' esistenza d'un mezzo di soddisfare ai bisogni più pressanti, sicurezza che gli sminuisce ed allontana.

Finchè dura la sicurezza di poter cambiare il viglietto bancario in danaro effettivo ad ogn' istante; si preferisce l' uso del viglietto a quello del danaro; quindi il viglietto guadagna, e si vende al di sopra del pari.

Allorchè la sicurezza della possibile realizzazione scema, o resta protratto il termine di essa, il viglietto perde.

Perciò i tempi di pace sono i più favorevoli a questi stabilimenti; di fatti;

1.° I banchi si moltiplicarono a dismisura in un' epoca di prosperità in Inghilterra;

2.° Nelle turbolenze della Francia i tentativi per crearvi de' banchi non ebbero successo;

3.° In America si sostennero a stento durante la guerra dell' Indipendenza, e si moltiplicarono dopo la pace in tutti gli Stati Americani.

I banchi particolari si moltiplicarono in Inghilterra più che altrove (a).

1.° Perchè il banco nazionale di Londra è obbligato, per la sua situazione, a possedere costantemente un magazzino d' oro considerabile, al quale gli stabilimenti subalterni ricorrono in caso di bisogno.

2.° Lo stabilimento delle diligenze offriva grandi e spediti mezzi per trasportare oro dalla capitale alle città provinciali, e da queste a quella. Quanto più era facile ottenere oro in un momento pressante, tanto più si era tentato a diminuire la somma delle ghinee che stagnavano nelle casse; ovvero se si conservavano in cassa le stesse somme in numerario, le emissioni di viglietti erano meno azzardose.

3.° Antico e quasi generale costume induce gl' Inglesi a confidare i loro capitali ai banchieri. L' origine di questo costume si rifonde nel desiderio de' comodi che presso gl' Inglesi giunge quasi alla passione. Non solamente i negozianti, ma anco i ricchi particolari e i Grandi del Regno, alle volte gli stessi decasteri pubblici depongono nelle mani de' banchieri il loro danaro, molti senza trarne interesse, tutti per poterne disporre ad ogni ora del giorno, restando sciolti dal fastidio d' eseguire essi stessi i loro pagamenti e dal timore degli eventuali furti ed incendi. Il banchiere guarentisce di fatti non solo i capitali depositati presso di lui, ma delle false cambiali che a nome degl' interessati gli venissero presentate, cade a suo danno il pagamento. I profitti del banchiere consistono nel poter disporre de' capitali che gli vennero affidati, giacchè sebbene possa ciascuno ricercargli ad ogn' istante il suo danaro, pure siccome egli possiede i fondi di molti capitalisti, quindi ne conserva sempre abbastanza per eseguire delle speculazioni. — Questi depositi presso i banchieri procurarono all' Inghilterra il benefizio d' una immensa circolazione di fondi, che senza di essa ristagnerebbero inutilmente, comunicarono straordinaria attività all' industria, e favorirono intraprese, alle quali forse non sarebbesi pensato giammai.

L' accennata generale abitudine emergente dall' amore de' comodi favorì la circolazione de' viglietti bancari, che tra tutti i modi di pagamento sono il meno incomodo possibile. Per questa ragione molti banchi particolari esistevano in Inghilterra pria dello stabilimento del banco nazionale di Londra che avvenne nel 1694. Dopo quell' epoca dalle città principali si estesero alle più piccole e fino agli stessi villaggi.

In generale questi banchi si dirigono con certa saggezza che l' interesse detta ai caratisti. Il guadagno difatti dell' emissione dipende dal credito de' viglietti, credito che, se può ottenersi tal volta con facilità, non si serba giammai intatto senza somma prudenza, e questa consiste nel conservare un certo rapporto tra i segni de' valori circolanti nel pubblico ed i valori reali esistenti in cassa, che ne guarentiscono il pagamento.

Tali stabilimenti, che sembrano appartenere a tutt' i popoli commercianti, sono necessari negli Stati popolatissimi, in cui la negoziazione è molto attiva e la spesa degl' individui molto considerabile.

Riguardo ai banchi di circolazioni tutto ciò limitatamente attribuiscono gli economisti; ma come agli stessi banchi di deposito tutto ciò attribuir non si possa egualmente io non veggio. E nel desiderio tuttavia rimango di conoscere qual sia il banco che alla sola opera de' depositi siasi limitato.

Assumeva il Beccheria, uniformemente al pensiere di altri non pochi, che un banco sia obbligato a conservare in cassa tanto danaro quanto è il valore de' suoi viglietti circolanti. « Se chi possiede la moneta, ci dice, cessasse di poter con essa acquistar le cose che gli abbisognano, la moneta diventerebbe una materia superflua ed affatto inutile: onde chi fosse pieno d' oro, se l'oro non fosse per se stesso convertibile in altri usi, sarebbe ciò non ostante realmente povero, dunque parimenti, se i possessori di viglietti, o gli scritti al pubblico registro non potessero realizzare questo valore, ed in quella maniera che si trovano registrati, il viglietto ed il registro sarebbero una carta tinta d' inchiostro e nulla più. Dunque il valore di questo viglietto o registro consiste nel credito ch' esso ha, ossia nella sicurezza di poter essere realizzato. Ma non si può

(a) In Inghilterra nell' anno 1787 vi erano 353 banchi; nel 1799 366; nel 1800, 386.

sul banco medesimo realizzare se non tanta ricchezza reale ed effettiva quanta ve n'è stata portata. *Dunque tanti viglietti e non più possono i banchi realmente rilasciare*. Il sistema di Law è un esempio funesto d'essersi voluto allontanare da questo principio, che per esser troppo chiaro non perciò è stato esattamente eseguito, ma frequentemente anzi vi si è andato all' incontro: esempio non raro tra gli uomini. » *Meditazioni ec. to. II. pag* 147.

Ma si è assai bene osservato che non è già la certezza matematica quella che diriger dee l'uomo negli affari più importanti della vita, ma sibbene la morale probabilità; e che ogni qual volta portar si volesse la sicurezza al punto da escludere ogni possibilità di rischio, all' eventualità si corre incontro di perdere molti vantaggi: e negli affari amministrativi si aumenta la spesa ristringendo la concorrenza. È follia il pretendere di premunirsi contra tutt' i colpi della sorte. Lo zelo delle precauzioni esagerate dipende per lo più dalla ignoranza dell' amministratore, il quale non sapendo a che partito appigliarsi, scusa la sua indecisione traendo dal seno del futuro e schierandovi sotto gli occhi con esagerazione tutte le sinistre possibilità.

Della emissione de' viglietti di Banco.

Egli è un fatto da non mettersi in problema che il viglietto guadagna sul danaro allorchè v'abbia nel pubblico la sicurezza di poterlo realizzare ad ogn' istante. È un fatto parimenti che la massa de' viglietti emessi si trova impegnata in diversi affari dispersi in molte mani, lontana più o meno dalla cassa di realizzazione. Dunque la supposizione del Beccheria e di altri di soverchio timidi scrittori, che tutt' i viglietti si presentino contemporaneamente alla cassa per essere realizzati, esce dal circolo delle eventualità ordinarie. E per tenere in cassa una quantità di danaro eguale alla somma de' valori emessi, è un perdere senza necessità i vantaggi di cui è capace. « Addurre » il fatale destino del Banco di Law per provare » che il danaro in cassa non debb' essere minore » de' viglietti emessi, è un addurre la caduta d'Icaro per dimostrare agli uccelli che non deggiono » volare », riflette giocosamente, ma molto a proposito Melchior Gioia.

Del resto, non sarà meno curioso che utile il ricercare, direm con Say, se i viglietti di banco, cioè carte senza valore intrinseco, aggiungano qualche cosa alla massa generale delle ricchezze di uno Stato; e nel caso affermativo ricercare fin dove giunga la loro azione: imperciocchè ove la medesima non avesse verun confine, anche la ricchezza di uno Stato diverrebbe incommensurabile con la sola conversione di poche risme di carta in viglietti di banco. La soluzione di un tal quesito, ei prosiegue, è una delle più belle argomentazioni che si rinvengono nell'opera di Smith, ma che non sono state capite da tutti; e in tal modo cerca ricondurle alla comune intelligenza:

» I bisogni d'una nazione in proporzione della sua prosperità, richieggono una determinata quantità di ogni genere di merci. Quando di un genere v' ha quantità maggiore di quella che tali bisogni richieggono, allora o cessa la riproduzione di tal merce, o, se i produttori persister vo essero a fabbricarne, il suo valore soffrir dee diminuzione. E in quest' ultimo caso i produttori andranno in cerca di compratori che sien disposti a pagarla a miglior prezzo, ossia che in altro paese la trasportino. »

Or la moneta ceder dee alle stesse vicende delle altre merci. Quindi, essendo essa la mediatrice de' cambi, quando in un paese ve n' ha quantità proporzionata al bisogno. l'eccesso corre dove essendo di maggiore urgenza il suo intervento, addiviene più utile, e conseguentemente si paga a prezzo più caro . . . Bisogna fidare all' interesse personale la cura d'impiegare nel modo più vantaggioso quella quantità di danaro che i bisogni eccede della circolazione (*a*). Il supporre che lo Stato perda tutta quella porzione di numerario la quale esce dal suo territorio, e un supporre che il manifattore perda tutto il danaro che mette fuori della sua borsa per l'acquisto delle materie prime e delle altre cose necessarie alla sua industria: in uno stato rimarrà sempre quella quantità di numerario che i bisogni della circolazione richieggono.

In questo stato di cose, se è possibile rinvenire un mezzo come sostituire viglietti di confidenza alla metà del numrrario o della merce-moneta esistente in un paese; è chiaro che con l'emissione di tali viglietti, producendosi soprabbondanza di moneta, il valore di essa andrà declinando; e come negli altri stati non v'ha la cagione medesima di declinamento, così la moneta soprabbondante si diffonderà presso quegli stati, dove tuttavia conserva maggior valore, e dove per conseguenza può cambiarsi con una maggior quantità di merci: in altri termini, la moneta corre ne' luoghi dove le merci si vendono a più basso prezzo, e nel paese donde è uscita ritorna in sua vece un equivalente valore di altri prodotti.

La proporzione di moneta che si esporta, si prende dalla quantità della moneta metallica, essendo la sola che fuori dello Stato abbia valore. Ma siccome la porzione che esce vi riconduce un

(*a*) Abbiam veduto altrove quanto quest' interesse personale sia spessissime volte pessimo consigliere, e non è necessario tornare alla confutazione di questa massima. *V. la Sez. I. Art.* 10. E basti un tale avvertimento per tutti, ogni qual volta i principi dell' economista francese si distaccano da quelli per noi stabiliti. Giovi però l'avvertire che anche con vedute diverse si può giungere alle stesse conseguenze; o per meglio dire che queste che diconsi *conseguenze* son considerazioni estranee o almeno isolate dalle premesse dalle quali si credon derivanti: come precisamente è il caso attuale.

equivalente valore in altre merci, e siccome la esportazione di un tal metallo non produce veruna mancanza agli usi della circolazione cui era destinato, poichè è stato supplito da' viglietti, così la nazione si trova più ricca di tutte le merci ch'essa ha ricevuto dall' estero in cambio di tai metalli esportati: vale a dire che la nazione ha guadagnato l' intero valore de' viglietti messi in circolazione

Ma sebbene un tale accrescimento di capitali rechi vantaggio alla nazione che fa uso di simili mezzi, pure non bisogna spingerlo con l' immaginazione al di là de' suoi veri confini.

Per rendere la questione più semplice si è supposto di sopra, che potesse supplirsi co' biglietti di confidenza alla metà del numerario esistente in un paese. ma questa supposizione è esagerata; maggiormente allorchè si consideri che tai viglietti non conservare possono il loro pieno valore se non quando senz' alcun imbarazzo, ed in ogn' istante possono cambiarsi in moneta. E dicesi *senz' alcun imbarazzo ed in ogn' istante*, perchè, ove ciò non fosse, ognuno si asterrebbe di convertire in viglietti la sua moneta, la quale, *senz' alcun imbarazzo, ed in ogn' istante*, conserva il suo valore come moneta. Or siccome l' adempimento di queste condizioni son necessarie, perchè abbiano i viglietti lo stesso valore della moneta, fa uopo non solo della perpetua esistenza in cassa, sia in crediti commerciabili, sia in danaro, di una quantità di valori sufficienti ad estinguere tutt' i viglietti che possono presentarsi per essere cambiati in moneta metallica, ma ancora che la cassa dove i viglietti si estinguono sia di facile accesso ai portatori de' viglietti; così in un paese di qualche estensione, se la quantità de' viglietti formasse la metà della moneta necessaria alle reciproce transazioni, bisognerebbe moltiplicare oltre modo le casse di pagamento, onde agevolmente i possessori de' viglietti potessero convertirli in moneta metallica ogni volta che lor piaccia.

Ciò non ostante supponiamo che questo provvedimento sia eseguibile, e diamo per vero la possibilità di sostituire i viglietti di confidenza alla metà del numerario che la circolazione richiede; sarà utile ricercare anche secondo una tale ipotesi quanto l' accrescimento della moneta influisca sulla ricchezza della nazione.

Niuno scrittore di qualche merito ha valutato la quantità di moneta necessaria alla circolazione delle ricchezze d'uno Stato oltre alla quinta parte del valore della sua annua produzione; mentre ve ne ha alcuni che non la fanno ascendere oltre alla trentesima parte. Stabiliamo per tanto l' estremo termine ch' è in opposizione al nostro proposito, e che pare molto discosto dalla verità.

Secondo questa supposizione quello stato la cui annua produzione ascendesse a 20 milioni, non avrebbe bisogno che di soli 4 milioni di numerario; ed ove alla metà di questa somma venisse sostituita una corrispondente quantità di viglietti di confidenza, questa sostituzione non accrescerebbe la massa totale delle ricchezze di tale Stato che di soli due milioni, cioè della decima parte del prodotto d' un anno.

Ora il valore del capitale che corrisponde all' annua produzione di 20 milioni di prodotti, non può esser meno di 200 milioni, perchè questa deriva dall' esagerata supposizione, che un capitale dia la rendita del 10 per 100, cioè il 5 per 100 pel solo capitale, ed i rimanenti 5 per l' industria che lo impiega nelle opere produttive. Quindi anche secondo questa supposizione, l'aumento della ricchezza nazionale per effetto della immissione de' viglietti di confidenza, non sarebbe che la sola centesima parte del suo capitale produttivo.

Ciò non pertanto, sebbene la immissione dei viglietti di confidenza produca un aumento di capitale molto inferiore al livello al quale in varie occasioni a molte persone ne' loro calcoli immaginari piacque di farlo ascendere, pure l' accrescimento di ricchezza che ne deriva è di un altissimo valore; imperciocchè eccetto i paesi dove, come in Inghilterra, la produzione sia in una non interrotta attività, e quei dove come in Olanda, costantemente domini lo spirito di economia; in tutti gli altri non esclusi quelli che si trovano nello stato di prosperità, non si sottrae dalla consumazione improduttiva, ad oggetto di accrescere i capitali produttivi, veruna o una tenuissima porzione della loro rendita annuale. Infatti le nazioni stazionarie, come ognuno sa, non aggiungono nulla ai loro capitali; e quelle che declinano ne consumano ogni anno una porzione.

Quando il banco emette una quantità di viglietti maggior di quella che i bisogni della circolazione richieggono, ed oltre il confine in cui la fede pubblica riconosce il loro valore; allora la quantità eccedente riconduce i viglietti al banco per essere cambiati in monete, ed il banco perde tutte le spese che si richieggono per riporre ne' suoi scrigni il danaro necessario a tale operazione, e che continuamente ritornano ad uscire perchè continuamente ritornano i viglietti al banco per essere rimborsati. I banchi di Scozia, sebbene fossero stati più utili di qualunque altro, pure per non aver saputo contenersi nella emissione de' loro viglietti, in alcune epoche sono stati costretti a spedire i loro agenti in Londra ad oggetto di raccoglier danaro, e si sono sottoposti al discapito del 2 per 100 per ogni operazione, senza neppur conseguire pienamente il loro intento, perchè la moneta metallica che ai loro agenti riusciva acquistare, immediatamente veniva assorbita dalla gran quantità di viglietti che affluivano al banco per essere rimborsati. Il banco d' Inghilterra in simili circostanze fu costretto di andare in cerca di verghe per convertirle in moneta, e come questa stra-

ordinaria ricerca innalzava il prezzo alle verghe, così gli speculatori liquefacevano in verghe, e le rivendevano al banco; ed il banco per far fronte ai suoi urgenti bisogni, era obbligato rimandare in zecca le verghe ch' esso comprava a caro prezzo, quantunque in questo modo discapitasse del 2/2 e del 3 per 100 l'anno sopra un capitale di 830 mila lire sterline. Tralascio di parlare delle ultime vicende cui questo banco è andato soggetto, perchè la legge che ha dato un corso obbligatorio ai suoi viglietti, ne ha fatto interamente degenerare la primitiva istruzione. Secondo i principii su i quali sono istituiti i banchi di circolazione, il valore de' viglietti che essi emettono è rappresentato dal valore delle carte di credito in cambio delle quali, mediante una retribuzione, i viglietti sono stati ceduti. Or come tali carte di credito, in questo modo vengono ad essere il pegno d'un altra carta di credito pagabile a vista qual è il viglietto, che in loro vece è stato intromesso nella circolazione; così il banco per esser sicuro di poter estinguere tutt' i suoi viglietti nel caso che una straordinaria circostanza determinasse tutt'i possessori a chiederne il rimborso, e in questa guisa rendersi meritevole della pubblica fiducia; dovrebbe non accettare in cambio de' suoi viglietti se non quei soli titoli commerciabili che sono esigibili sulla semplice esibizione. Ma com' è difficile l'acquisto di titoli pagabili a vista e fruttabili interessi, così è necessario che almeno il banco non accetti per pegno de' suoi viglietti se non que' soli crediti i quali sieno esigibili nel più breve termine possibile. Infatti i banchi che sono saggiamente regolati non hanno mai trasgredito questo importantissimo precetto.

Da quanto sin ora abbiamo detto risulta una conseguenza fatale a vari artifiziosi sistemi ed a molti chimerici progetti che su questa materia sono stati architettati; quella cioè che i viglietti di confidenza non possano supplire, e nè anche interamente, fuor che a quella sola porzione del capital nazionale che fa l'ufficio di moneta; e che i banchi di circolazione ed i viglietti di confidenza, qualunque sieno le pompose denominazioni sotto le quali vengono presentati al pubblico, non saranno giammai atti a somministrare alle intraprese agricole, manifattrici, e commerciali verun fondo per costruire edifici, dissodar territori, scavare miniere, e per eseguire qualunque operazione nella quale il capitale rimane talmente unito all' opera, che non può a volontà del possessore essere nuovamente convertito in numerario. Infatti, siccom' è inerente all'essenza de' biglietti di confidenza di esser perpetuamente esigibili; e siccome per pegno del lor valore deve esistere nel banco un equivalente valore in numerario, o almeno in titoli di credito esigibili a breve termine, così il banco non potrà somministrar fondi per quelle intraprese nelle quali il capitale è impegnato in modo che non possa agevolmente essere convertito in danaro senza esporsi a vedersi privo di mezzi per rimborsare i biglietti de' quali i possessori chiederebbero il pagamento.

Rendiamo quest' idea più chiara con un esempio.

Supponiamo che il banco di circolazione presti ad un suo proprietario una somma di 30 mila franchi in viglietti di confidenza accettabili come danaro effettivo, e che in pegno del suo credito riceva l'ipoteca di quel medesimo podere pel cui miglioramento il proprietario ha preso in prestanza i biglietti del banco: supponiamo inoltre che con questi fondi il proprietario faccia costruire una casa rurale necessaria alla cultura del suo potere, e dia quindi i 30 mila franchi di viglietti all' imprenditore di edifici che si è incaricato della costruzione. Or se questo imprenditore dopo qualche tempo voglia riscuotere il valore di tali viglietti, è certo che il banco per estinguerli non potrà servirsi del pegno sul quale i medesimi viglietti sono stati emessi: perchè sebbene tal pegno offra una solida guarentia del credito, pure non essendo esigibile al momento, non è atto a soddisfare i viglietti che debbono essere pagati su la semplice presentazione.

I titoli che costituiscono il pegno del banco, quando sono sottoscritti da persone solvibili, e la loro scadenza non è molto lontana, offrono una sufficiente cautela del corrispondente valore de' viglietti intromessi nella circolazione. Infatti tali carte di credito, quando giunge l'epoca del pagamento, o sono estinte con danaro, o con gli stessi viglietti del banco, nel primo caso il banco riceve il mezzo onde estinguere i viglietti che ha emessi nell' atto della loro compra, e nel secondo i viglietti si estinguono da loro stessi.

Se per qualunque motivo i viglietti di confidenza cessassero di far l'ufficio di moneta, non appartiene al banco la ricerca del modo col quale sostituire altra moneta ai suoi viglietti, come non ha appartenuto ad esso la ricerca del modo onde trarre profitto dal numerario metallico che al momento della emissione de' viglietti ha sopravvanzato agli usi della circolazione. Il banco in questo caso ha, come abbiam veduto di sopra, il mezzo da estinguere i suoi viglietti, perchè possiede in portafoglio un credito di un equivalente valore: quindi l'imbarazzo è pel pubblico, il quale dovrà provvedersi d'un nuovo agente di circolazione; sia ricuperando la moneta metallica, che per effetto della emissione de' viglietti è stata messa fuori circolazione, sia supplendovi con obbligazioni dei particolari. Ma è probabile che in questo caso il pubblico, consigliato dal suo proprio interesse, ricorrerà nuovamente all' espediente del banco, il quale con tanta fedeltà ha adempito a' suoi impegni.

Ciò appunto è avvenuto al banco di Francia

nel 1814, e nel 1815, quando Parigi è stata assediata e quindi occupata dalle armate straniere, e per conseguenza dopo che queste riflessioni erano state pubblicate. Le somme che il banco avea anticipato tanto al governo quanto ai particolari e ch' erano inesigibili, non oltrepassando il capitale sborsato da' suoi azionarii ed i viglietti intromessi nella circolazione essendo rappresentati o da danaro effettivo esistente in cassa, o da carte di commercio pagabili a breve termine; così non ostante le difficili circostanze di quel tempo, i negozianti nelle loro reciproche contrattazioni continuarono a far uso de' viglietti del banco che ormai erano divenuti indispensabili, e al momento dell' invasione delle armate straniere, il banco potè senza verun imbarazzo estinguere i viglietti de' quali si chiedeva il rimborso. Ciò ha dimostrato l' utilità della istituzione d' un banco di circolazione, e quanto mai fosse vantaggioso anche allo stesso banco non fare abuso de' viglietti di circolazione.

Ora è facile il comprendere perchè tanti progetti di banchi di agricoltura, ed altri dello stesso genere, fondati su la ipotesi che i viglietti emessi sul pegno di sicure e di solide ipoteche territoriali, potessero far l' ufficio di moneta, sono periti sul nascere con discapito degli azionari o de' possessori de' viglietti.

Per questa ragione il banco territoriale ch' era stato istituito a Parigi fu costretto nel 1803 di sospendere il pagamento de' suoi viglietti in danaro effettivo, e dichiarare ch' esso avrebbe soddisfatto i possessori de' viglietti a misura che si sarebbero venduti i beni stabili su i quali i viglietti si trovavano ipotecati.

La moneta equivalendo ad un viglietto *valido* e *pagabile* al momento, non può essere supplita che da un viglietto che sia non solamente valido, ma anche *esigibile all' istante*: quindi i viglietti di cui parliamo non potevano supplire alla moneta, poichè mancava ad essi questo secondo requisito.

Per la stessa ragione le cambiali che si chiamano *carte di circolazione* non sono un valido e sicuro pegno de' viglietti di confidenza. Simili cambiali alla scadenza non si pagano se non con altre cambiali di una scadenza ancora più lontana, e che come le prime si vendono con la perdita dello sconto: queste ultime si pagano anch' esse con altre cambiali della stessa natura, e così di mano in mano pel tratto successivo. Quindi una simile operazione in rapporto al banco che compra col guadagno dello sconto simili cambiali, equivale ad un vero prestito perpetuo, poichè il primo debito si paga con un secondo, il secondo con un terzo, e così sempre. L' inconveniente che ne risulta consiste nell' intromettersi nella circolazione una quantità di viglietti maggior di quella che i bisogni della circolazione richieggono, e che il credito del banco permette; e per conseguenza i viglietti che corrispondono a tali cambiali non servendo alla permuta nè al giro de' valori reali ed effettivi, giacchè tali cambiali non rappresentano alcun valore, perennemente ritornano al banco per essere estinte. Per questa ragione l' antica cassa di sconto di Parigi nel tempo in cui era saggiamente amministrata si schermì per quanto fu in suo potere di scontare le casse di circolazione; e su ciò seguono lo stesso sistema gli attuali banchi di Francia e d' Inghilterra.

Lo stesso inconveniente ha luogo allorchè il banco, a perpetuità, a lungo termine, anticipa danaro al governo. Serva di prova il fallimento del banco d' Inghilterra. Essendo il suo credito verso il governo inesigibile, il banco non potè estinguere i viglietti che corrispondevano a tal credito; quindi i suoi viglietti ebbero un corso forzoso ed in questo modo perderono la qualità inerente ai viglietti di confidenza. Il governo non potendo somministrare al banco gli opportuni mezzi ad estinguere i di lui viglietti, è ricorso allo spediente di dispensarlo dall' adempimento di una tale obbligazione.

Thorûton in uno scritto pubblicato ad oggetto di giustificare la sospensione del pagamento dei viglietti del banco d' Inghilterra, attacca nel seguente modo i principii di Smith. La straordinaria richesta del pagamento de' viglietti, dice egli, non deriva dall' esserne stata emessa una quantità eccessiva, ma all' opposto deriva dall' esserne stata estinta una porzione di quelli già esistenti. « La diminuzione della massa circolante, » continua a dire questo scrittore, produce i fallimenti; i fallimenti spargono la costernazione; e la costernazione spinge tutti al banco per » provvedersi di ghinee. » Questi fatti sono conseguenze stiracchiate che si pongono in veduta per sostenere un paradosso. In quello stato dove la emissione di carte di confidenza ha fatto disparire una gran quantità di moneta metallica, al momento che tali carte perdono la pubblica fiducia, avvengono gravi disordini; imperciocchè viene a scemarsi l'agente de' cambi; quello che rimane non è più bastevole ai bisogni della circolazione; ed inutilmente per riparare a tal inconveniente si moltiplica l' agente di circolazione discreditato, o sia le carte di confidenza che non godono più la pubblica fiducia. Se il banco d' Inghilterra si è sostenuto a fronte di queste cagioni di rovina, ciò è dipeso: 1.° perchè presso una nazione eminentemente commerciante è di assoluta necessità un agente de' cambi qualunque, sia egli anche di carta: 2.° perchè tanto il governo quanto i banchieri di Londra essendo interessati alla conservazione del banco, sono convenuti a non chiedergli il pagamento delle somme in danaro effettivo, pagamento che certamente esso non sarebbe in caso di eseguire, se non quando lo stesso governo avrà pagato al banco le somme delle quali gli è debitore. Il banco d' Inghilterra ha prestato al governo somme maggiori dei propri capitali, sebbene a tutto rigore i capitali

non sieno un pegno necessario al pagamento dei viglietti: altrimenti i crediti esigibili a breve termine che il banco conservava nel suo portafoglio sarebbero stati sufficienti ad estinguere tutti i suoi viglietti.

Quando i banchi di circolazione sono saggiamente e con prudenza amministrati, e trovansi al coperto degli atti arbitrari del pubblico potere, i possessori de' viglietti non sono esposti ad alcun rischio. La maggiore sciagura cui essi potrebbero andar soggetti è quando nella ipotesi della mancanza totale di fiducia nella solvibilità del banco, correndo tutti in folla per cambiare i viglietti, in vece di moneta contante ricevessero col vantaggio dello sconto quelle stesse cambiali pagabili a breve scadenza che costituiscono il pegno de' viglietti de' quali essi sono possessori. Ove poi, oltre questo pegno il banco possedesse in proprietà altri fondi, allora esisterebbe una maggior guarentigia del valore de' suoi viglietti. Ma tali guarentigie sono ingannevoli apparenze ne' paesi dove l'autorità non è risponsabile, o dove la circoscrizione politica del suo popolo sia una vana illusione: in siffatti paesi la sola valevole guarentigia è la politica del gabinetto governante, e la fede pubblica verso gli stabilimenti di cui ragioniamo è una sconsigliata imprudenza.

Tali sono, se non vado errato, gli effetti della istituzione de' banchi di circolazione e della emissione de' loro viglietti in rapporto alla pubblica ed alla privata ricchezza.

Smith descrive i risultati di simili istituzioni con una strana ed ingegnosa allegoria. Il territorio di un vasto impero, secondo lui, è la massa totale de' capitali; i poderi sono i capitali produttivi; le pubbliche strade sono gli agenti della circolazione, cioè la moneta pel cui mezzo i prodotti si distribuiscono nella società. Ora, dic' egli, se venisse ad inventarsi una gran macchina, per mezzo della quale fosse possibile per aria trasportare i prodotti da un luogo ad un altro, una tal macchina ci darebbe la vera idea dei viglietti di confidenza, perchè a similitudine de' viglietti, il suo uso, rendendo superflue pel trasporto de' prodotti le pubbliche strade, il suolo ch' esse occupano potrebbe benissimo mettersi a cultura.

» Ciò non pertanto prosegue Smith, il commercio e l'industria d'una nazione in tal modo sospesi in aria su le icarie ali de' viglietti di banco, non s'innoltrerebbero con quella stessa sicurezza con la quale camminano su l'immobile suolo dell'oro e dell'argento. Oltre i pericoli ai quali e l'industria e 'l commercio andrebbero incontro per effetto dell'imprudenza e dell'imperizia de' direttori del banco, ve n'ha altri ancora che l'umana intelligenza non sa prevedere, nè prevedendoli potrebbe allontanare. Nel caso che in esito d'una guerra infelice cadesse in potere del nemico il pegno sul quale la fede pubblica accorda valore ai viglietti del banco, i disordini che risulterebbero da questa sciagura, non sono di gran lunga maggiori di quelli che nella stessa circostanza avverrebbero ove l'agente della circolazione fosse l'oro e l'argento? Ove questo caso avvenisse, allora lo strumento dei cambi perdendo tutto il suo valore, le permute non diverrebbero difficili baratti di cosa con cosa? ed il principe che fino a quel punto ha riscosso i tributi in biglietti di banco, quali risorse troverebbe negli scrigni del pubblico erario per pagare le truppe, e per provvedere agli altri bisogni dell'esercito? Quindi quel sovrano che ha a cuore la difesa del suo territorio e la stabilità del suo dominio, deve impedire non solo la smisurata moltiplicazione de' viglietti di confidenza, ch'è cagione di gravi disastri, tanto pel paese quanto per lo stesso banco che gli emette; ma ancora quella in apparenza moderata moltiplicazione di tali viglietti, la quale tende a supplire alla maggior parte dell'agente di circolazione che trovasi ne' suoi stati. »

Basta il solo contraffacimento de' viglietti per portare il disordine anche negli affari dei banchi meglio istituiti. Il contraffacimento de' viglietti è da temersi più che l'adulterazione delle monete, perchè i contraffattori sono stimolati da un maggior guadagno innalzando il valore d'un foglio di carta al livello del valore della moneta, che innalzando allo stesso livello il valore del più basso metallo, il quale ha sempre qualche valore intrinseco, maggiormente se è legato a qualche porzione di metallo fino. Anche gli ordini ed i preparativi necessari alla fabbricazione delle false monete ne rendono la esecuzione più pericolosa del contraffacimento de' viglietti. Finalmente l'esistenza della falsa moneta non nuoce al valore della buona, su la quale questa circostanza non esercita alcuna influenza: ma all'opposto il solo sospetto che nella circolazione possano esservi biglietti con tanto artifizio contraffatti che sia difficile distinguerli dai buoni, basta per indurre ognuno a rifiutare i veri per timore di non accettare i falsi. Per questa ragione i banchi han preferito estinguere i viglietti falsi, anzicchè esporre i viglietti veri ad essere avvolti nello stesso discredito.

Tra' mezzi opportuni ad impedire la eccessiva moltiplicazione de' viglietti, vi è quello di vietare la formazione di viglietti al di sotto di una somma determinata. In questo modo i viglietti del banco non servono che alla circolazione di quelle merci che dalle mani di un negoziante passano in quelle di un altro negoziante, e sono poco atti alla circolazione che ha luogo tra 'l mercante ed il consumatore. Ma il Governo ha egli il diritto d'impedire ai particolari stabilimenti di emettere per picciole somme viglietti che il pubblico riceve di buon grado? Deve in questa circostanza il governo violare quella libertà di transazioni ch' egli stesso si è obbligato di guarentire? Sì certamente; nello stesso modo ch' egli è autorizzato ad impedire la costituzione

di un edifizio o di qualunque altra opera che minacciasse la pubblica sicurezza. »

Son queste le idee di Say relativamente alla emissione de' viglietti di banco. Noi le abbiam trascritte a dimostrazione che le utili verità, da chiunque ci vengano, son sempre da noi rispettate ed obbligatorie per noi di non esser taciute. Ma non tutto il ragionamento di questo autore ci persuadè, e ne abbiamo altrove addotto i motivi. V. *la sez. I.* E perciò dispensati or ci crediamo dal soffermarvici con minuta disamina. Ci restringeremo adunque al solo ricordo che se l'economista francese escluder vorrebbe altrove fin la possibilità dell'intervento del governo da' riguardi economici; quì non solo il diritto ne reclama, ma il dovere.

Il che allo scopo primitivo della giurisprudenza ci riconduce: all'esame cioè, se oltre alla sola utilità, la giustizia ancora e il buon diritto si accompagnino alla emissione de'biglietti di banco, ed in generale all'impiego di qualunque natura di quella porzione di effetti depositati, di che la prudenza può disporre senza crollare la prima base di una tal sorta di stabilimenti: *la fiducia.*

Ma non di nuove speculazioni abbiam quì d'uopo: la quistione troviam proposta e dis-iluppata lucidamente nel nostro paese

Delle operazioni de' Banchi

Dopo di aver notata la differenza de' nostri Banchi da quelli che altrove portavano questo nome, « tali compagnie, dice il Galanti, si formarono nel principio del XVI secolo: esse misero un capitale, diviso in parti eguali, dette *azioni*. Queste si ricevevano non solo da soci negozianti, ma da altri particolari, che compravano le azioni e ne riportavano biglietti che le rappresentavano. Questi biglietti che non hanno altro garante che la fede della compagnia, corrono come moneta, ed aumentano la circolazione e l'industria. Così si formò il Banco di S. Giorgio di Genova, ed a sua imitazione, la Compagnia di Olanda. In altri luoghi il governo avendo bisogno di denaro, lo ha preso ad interesse, e per la sicurezza de' creditori ha dati i biglietti che corrono come moneta, e come quelli delle Compagnie si negoziano con maggiore o minor credito, secondo la cosa lo merita.

« Ma i nostri Banchi son meri banchi di deposito. Ciò non ostante con una certa prudenza fanno uso del danaro, che vi portano i negozianti e gli altri cittadini, come fosse un loro patrimonio privato. Oltre alle considerevoli somme che tengono impiegate nella negoziazione de' pegni, danno danaro a mutuo con interesse, mercè idonea mallevaria o assegnamento di *arrendamenti;* soccorrono con prestiti gratuiti la città di Napoli nelle sue annone, la Calabria meridionale, l'ospedale degl'Incurabili, i forni pubblici ec. » Questo è un vantaggio che lo stato ritrae da tante ricchezze oziose. I nostri Banchi con tali operazioni si moltiplicano, perchè mettono in commercio i tanti depositi, che fanno presso i Tribunali e ne' Banchi medesimi, per adempirsi le condizioni apposte a' contratti, e con ciò moltiplicano effettivamente le specie di molti milioni.

« Non vi ha dubbio che le monete quanto più rientrano nella circolazione, tanto maggior vita danno al corpo politico; ma è vero ancora che questa operazione quasi tutta si esercita nella capitale, così ricca in se stessa, e vi produce l'inconveniente medesimo che cagiona il soverchio accrescimento della moneta, ch'è di far incarire tutti i generi necessari alla vita.

« Si mette in dubbio da alcuni se i nostri Banchi possano valersi del denaro, che vi portano i particolari. Come casse pubbliche essi hanno l'obbligo di un'esatta e vigilante custodia; ma il denaro che vi si porta non forma un vero deposito da togliere il diritto di esserne, senza pregiudizio del depositante, arbitro e moderatore. Uno de' caratteri essenziali del deposito si è, che il dominio della cosa depositata resti sempre presso il padrone della cosa medesima. Quindi se essa perisce per un mero caso fortuito, e senza colpa del depositario, perisce a danno del padrone: il padrone ha diritto di ripetere la cosa in natura, nè il depositario può farlo contentare dell'equivalente; e se il depositario si serve della cosa per uso proprio, commette una specie di furto. « *L. 3 Cod. depositi vel contra.* »

« Ma il danaro che si deposita presso i nostri Banchi, perisce sempre, anche per un puro caso fortuito, a danno del Banco, ed il depositante conserva sempre il suo credito. Il Banco « quando non si tratti di un deposito regolare, o come dicono *in sacculo obsignato*, il che non cade sotto il presente argomento, non può esser costretto a restituire la stessa specie di monete che ha ricevuta, ma basta che restituisca l'equivalente. Finalmente il più delle volte il Banco, sotto gli occhi medesimi del depositante, converte il danaro che gli è stato portato in altri pagamenti. Come non vedere in tutti questi fatti una vera ed effettiva traslazione di dominio, la quale è affatto incompatibile con la natura del deposito? Non bisogna confondere il dominio della cosa, ed il diritto che rimane al padrone di poterne in qualunque tempo dimandare l'equivalente. Quindi, nel caso nostro, il Banco non è un depositario che impropriamente, ed il suo vero carattere è quello di debitore. Le frasi istesse con cui sono concepite le *fedi di credito*, ci danno questa idea. Esse dicono *si è dato credito*, e non già si è depositato. Se abusivamente si è dato il nome di deposito al contratto che passa fra i nostri Banchi e coloro che vi portano denaro, ciò non può mutare la natura della cosa, e molto meno portarci a conseguenze ripugnanti a tutti i principii.

« A questo si aggiugne (come farem pure vedere)

che l'opera grandissima de' Banchi è tutta gratuita, in servizio de'negozianti e delle case dei particolari in ogni loro bisogno; e che per tale opera ogni Banco soffre la spesa di 35 mila ducati all'anno. Ora è indubitato che, sebbene il deposito sia un contratto gratuito, tuttavia il depositario ha diritto di ripetere le spese occorse per la custodia della cosa. Quindi basterebbe il dispendio che soffrono i Banchi in servizio del pubblico, per giustificare quel profitto, che ricavano dal prestito del denaro a rischio proprio, e tacito consenso de' padroni.

« I Banchi racchiudono oltre a 21 milioni di specie monetale, ed è dimostrato che il quarto è sufficientissimo alla negoziazione de' particolari, senza menomo inconveniente. Ciò ci conferma nel sentimento da noi qui sopra dichiarato che tanti tesori stagnanti nella sola capitale, potrebbero essere di qualche vantaggio alle provincie ed alle arti. Si consideri quale sorgente di popolazione, di attività e d'industria si procurerebbe, se ciascuno de'Banchi avesse una *cassa picciola* nelle città provinciali, come Salerno, Foggia, Lecce, Gallipoli, Taranto, Cotrone, Monteleone, Reggio. Si è veduto che i Banchi hanno molto denaro sopravvanzante alla loro rendita, e molto spendono in sussidi caritativi e limosine. Se a *queste casse piccole* nelle città provinciali fosse unita una fabbrica di manifatture, conforme abbiamo desiderato, si otterrebbe il gran beneficio di accrescersi le vere ricchezze che consistono nel gran numero di uomini laboriosi. Ecco quale sarebbe, a mio avviso, il metodo semplicissimo di rendere utili allo stato i nostri banchi. »

Fin qui il Galanti. Vedremo nell' art. 6.° sino a qual punto i suoi voti sieno stati esauditi. Intanto, per corollario quasi di quanto sinora si è ragionato su la base primitiva, e diremo anche unica, de' valori fiduciari; aggiungeremo con rapidità brevi cenni su le vicende delle carte emesse in Francia sotto la guarentia della fede pubblica, e il loro tristo destino non per altra cagione accelerato se non perchè in quelle infelici epoche nè di pubblica guarentia nè di fede pubblica sostener si potea l'opinione.

Il banco di Law

Allorchè Law nel 1716 eresse il suo banco privato in Francia, impresse sui suoi biglietti la seguente iscrizione:

« La banque promet de payer au porteur à » vue. . . livres, en monnaie *de même poids et » au même titre* que la monnaie de ce jour, va- » leur reçue à Paris . . . ec.

Il banco pagò puntualmente i suoi biglietti a misura che gli venivano presentati, e il pubblico ne risentì felicissimi effetti sino al 1719.

In quell'epoca il Reggente rimborsò gli azionari, trasformò uno stabilimento privato in uno stabilimento pubblico, lo decorò col titolo di *Banco reale*, ma gli tolse il credito. Di fatti i suoi biglietti dicevano:

« La banque promet de payer au porteur à » vue . . . livres, en *espèces d'argent*, valeur » reçue à Paris ec.

Questo cambiamento, benchè leggiero in apparenza, era fondamentale in realtà. I primi biglietti stipulavano una quantità fissa di metallo, quella che conoscevasi al momento della data sotto la denominazione d'una lira. I secondi, non stipulando che delle *lire*, ammettevano tutt'i cambiamenti che piacerebbe al potere arbitrario d'introdurre nel valor reale di ciò ch'egli chiamerebbe *lire*. Si disse che questa operazione rendeva stabile la carta monetata, mentre all'opposto la assoggettava a tutte le possibile variazioni e che finirono per essere fatali al pubblico. Law si oppose con forza a questo cambiamento; e gli errori del potere, allorchè se ne sentirono le funeste conseguenze, furono attribuiti alla falsità de' principii.

Gli assegnati

Say, Gioja, ec. Gli *assegnati* creati nel corso della rivoluzione valevano ancora meno della carta monetata del Reggente. Questi prometteva almeno un pagamento in danaro: questo pagamento avrebbe potuto subire considerabile ribasso per l'alterazione delle monete. Se però il Governo fosse stato più circospetto nell'emissione della sua carta, più scrupuloso a mantenere le sue promesse, questa carta avrebbe potuto essere o presto o tardi rimborsata, mentre all'opposto gli assegnati non davano alcun diritto al rimborso *in* danaro, ma solo ad una compra di beni nazionali. Vediam dunque cosa valeva questo diritto.

I primi assegnati contenevano la promessa di pagamento a vista dalla cassa dello straordinario; sebbene però col fatto questa promessa sia rimasta sempre inadempita. Si ammettevano, come abbiam detto di sopra, in pagamento de' beni nazionali che i particolari adempivano all'incanto; ma il valore di tali beni non fu sufficiente a determinare il valore degli assegnati, perchè il prezzo nominale de' beni s'innalzava a misura che il valore degli assegnati decresceva. Il governo si applaudiva nel veder che il prezzo de' beni si elevava, perchè in questo modo estinguendosi una gran quantità di assegnati, ne poteva emettere altri senza accrescerne la massa generale. Ma esso non si accorgeva, che non era il prezzo dei beni che s'innalzava, ma era bensì quello degli assegnati che in realtà decresceva, e che quanto più il valore degli assegnati diminuiva, tanto più ve n'era bisogno d'una maggior quantità per acquistare le stesse cose di prima.

Gli ultimi *assegnati* neppur contenevano la promessa di pagamento a vista. Quasi ninno ha avvertito questa mutazione, perchè la promessa di pagamento ch'era espressa ne' precedenti asse-

gnati era interamente illusoria: ma però questa mutazione mostra con più evidenza il vizio della istituzione degli assegnati. Infatti sopra il pezzo di carta che costituiva l'assegnato si leggeva: « *Demani nazionali*, *assegnato di cento franchi*, ec. » Ora, domando io, qual poteva essere il significato delle parole di cento franchi? Qual valore questo numero rappresentava? La quantità di argento che prima chiamavasi cento franchi? No certamente, poichè era impossibile di procurarsi tal quantità di argento in cambio d'un assegnato di cento franchi. Rappresentava forse quello spazio di terra che prima si sarebbe acquistato con cento franchi? Nè tampoco, poichè per effetto degl'incanti era impossibile acquistare con un assegnato di cento franchi lo stes o spazio di terra, non esclusi i beni nazionali; ed anche nelle compre di tali beni, ch'erano ormai le sole nelle quali gli assegnati si accettassero, il loro valore era decaduto a segno che con cento franchi in assegnati non si acquistava neppure un sol pollice quadrato di terra demaniale.

Per queste ragioni indipendentemente dalla fiducia che potesse aversi nel governo di quel tempo, una somma in assegnati non rappresentava alcun valore; e non si sarebbe impedita la loro intera distruzione anche nel caso che quel governo avesse avuto per se il suffragio concorde di tutta la nazione. Posteriormente si conobbe l'errore, ma non era più tempo, perchè gli assegnati avevano interamente perduto il loro valore. Allora furono sostituiti i *mandati* cioè un'altra carta con la quale senza incanto si poteva acquistare una determinata quantità di beni nazionali. Anche questa operazione fu mal eseguita; ma oltracciò qualunque riparo sarebbe giunto inopportuno... Say, dal quale prendiamo a prestanza questi fatti e queste riflessioni, non ha il coraggio di manifestarci donde una tale inopportunità proveniva; e intanto potea disbrigarsi in due parole: OGNI FIDUCIA IN QUELLA INFELICE EPOCA ERA SPENTA!

Art. III. *Movimento legislativo su i nostri Banchi dalla loro prima istituzione sino al* 1806.

I Banchi tra di noi non sono più antichi del XV Secolo. Quelli che volevano aprir banco, per sicurezza di coloro che vi depositavano il danaro, dovevano dare malleveria di 40 mila ducati. Si esercitavano principalmente da' Toscani e più da' Genovesi. « Nell'Archivio della Camera della Sommaria esistono gli avanzi de' libri de' Banchieri, che consistono in Giornale, Cassa e Libro Maggiore. Cominciano dal 1511 e finiscono al 1604. » Galanti.

Siccome erano frequenti i fallimenti, a richiesta della città di Napoli nel 1553 fu accresciuta la malleveria a 100 mila ducati. *Pramm.* 2. *de nummulariis.* Si tenevano in Napoli questi banchi nella strada, che oggi si chiama di S. *Biagio de' librai*: passarono poi vicino al Sedile di porto, dove tuttavia la contrada ritiene il nome di *Banchi nuovi*.

La scrupolosa fedeltà, con la quale si amministravano i monti di pietà, ed i frequenti fallimenti de' banchieri, fece pensare di affidarsi a' primi i pubblici e privati depositi. Si trovò maggior sicurezza ne' banchi di questi luoghi pii; ed i banchi de' negozianti tratto tratto furono abbandonati. « *Pramm.* 1 a 4 *de nummul.*

L'ospedale degli Incurabili teneva banco, che poi fu quello del popolo, e si separò di amministrazione nel 1589. Nel 1575 furono eretti i banchi del Monte della Pietà e della Nunziata, nel 1591 quello dello Spirito Santo, nel 1596 quello di S. Eligio, nel 1597 quello de' S. Giacomo e Vittoria, nel 1600 quello de' Poveri. Nel 1640 i governatori dell'arrendamento delle farine eressero il banco del Salvatore. I banchi de' particolari finirono nel 1604. Il Toppi, *de orig. trib.* ce ne ha conservato l'elenco: ascendono a quaranta.

Differenza de' nostri banchi da quelli de' paesi esteri.

Questi nostri banchi non sono come quelli di Amsterdam, di Amburgo, di Londra, dove sono compagnie di negozianti, o si amministrano per conto dello Stato.

I nostri Banchi erano di una natura interamente diversa. Furono aperti da persone private, con la semplice approvazione del governo. Vigilavano alla lor economia alcuni privati cittadini, sotto nome di governatori, che venivano eletti dal re e servivano gratuitamente. Ricevevano il danaro di chiunque volea depositarlo, ch'era sempre pronto ad essere pagato, a disposizione del creditore, o tutto o in porzioni, con quelle condizioni, dichiarazioni e patti che gli erano più a grado.

Questo stabilimento è tutto nostro particolare, dice il Galanti. I Banchi di Napoli hanno gran danaro depositato; quelli di Olanda non hanno altra ricchezza che la fede e la fiducia. Si fa in Napoli la maggior parte de' pagamenti per polizze di Banco, onde sono di freno alle liti. I contratti, fatti per mezzo di queste polizze, hanno una fede maggiore di tutti gli altri contratti: anzi alcuni contratti, come sono quelli con lettera di cambio, non hanno la pronta esecuzione, se non quando sono accompagnati da pagamento fatto per Banco. Ma con una singolar contraddizione, le polizze di Banco hanno tutta l'efficacia quando si tratta di eccezione, e quando si tratta di azione vanno soggette a termine ordinario, come le scritture private.

Malgrado questo difetto della nostra costituzione, la fiducia de' Banchi è tale che non vi è negoziante o casa facoltosa di Napoli, che non eserciti in gran parte il suo commercio d'introito e di esito per mezzo di uno de' Banchi, on-

de tutti hanno gran concorso, e contengono tante ricchezze che si reputano immense. Si ha maggior fiducia ne' Banchi che nelle proprie case; e perciò chi cerca di mettere il suo danaro in sicura custodia nel Banco, e chi in commercio per mezzo de' biglietti, detti *fedi di credito* a Dalla *fede di credito* nascono le *polizze di banco*, perchè della somma contenuta o aggiunta alla prima, si fanno i pagamenti particolari in polizze notate su la *fede*. Questi biglietti hanno tutto il valore della moneta effettiva, ed un credito illimitato. Cosicchè tali biglietti moltiplicano i segni rappresentanti delle ricchezze, e rendono più facile la circolazione e più spedita. Questi Banchi sono stati sempre rispettati dal governo, ne' maggiori bisogni della monarchia Spagnuola e dal popolo, ne' suoi tumulti.

L' opera de' Banchi è tutta gratuita, tal che sembrano essere gli archivi e le computisterie di tutte le case de' particolari.

Dell' economia de' nostri Banchi.

Per l' ordine della scrittura e per la speditezza degli affari, i nostri Banchi erano ammirabili La loro economia consisteva in cinque officine, cioè *Cassa delle monete*, *Ruota*, *Revisione*, *Archivio*, *Segreteria*, *Razionalia*.

La cassa delle monete dava il principale moto al Banco. Ogni Banco aveva il Tesoro, dove si conservava il principale deposito. Oltre di questo vi era la cassa giornaliera, che si consegnava al cassiere maggiore. Questa cassa riceveva ed esitava tutto il danaro de' particolari, e per agevolare il commercio vi erano due tre o quattro casse piccole co'loro *sotto cassieri*, de' quali rispondeva il cassiere maggiore il quale li eleggeva, ma fra il numero degli uffiziali del banco. Quando queste casse teneano oltre a ducati 800 mila, il di più si rinchiudea nel Tesoro.

Il cassiere maggiore doveva dare malleveria di 8 mila ducati; ma i governatori da tempo in tempo ed all' improvviso faceano le *contate di cassa*. In ogni Banco vi era un uffiziale regio, incaricato a riveder le monete, con l' obbligo di tagliarle se false o scarse di peso.

La cassa pe' pegni era un ramo della cassa maggiore. I banchi prestavano sopra oro, argento e gioie, coll' interesse del 6 per 100, su le gioie davano il terzo della stima, esclusa la manifattura. Si soleano tenere i pegni per due anni; ma quando si pagava l'interesse, questo termine veniva prolungato.

La Ruota era composta di molti uffiziali, de' quali eran capi il *Libro-maggiore* ed il *Pandettario*. Da' libri d' introito e di esito della Cassa si formava il *Libro maggiore*, rinnovato in ogni sei mesi. Si chiamava *pandetta* la nota di tutti i creditori del Banco. Il *Pandettario* era il giudice che riconosceva i pagamenti che si domandavano. Il Libro maggiore su la fede di credito o su la polizza scriveva *buona*, ed il Pandettario *pagate*.

La Revisione avea in oggetto di riveder la scrittura di sei mesi, l' Archivio di conservarla. Il Revisore esaminava il conto del Libro a ggiore e ne correggeva gli errori. Tenea la scrittura degli ultimi anni, secondo l' uso de' diversi Banchi, dove di tre anni e mezzo, dove di sei anni e dov di dieci. L'Archivio conservava la scrittura dal giorno della fondazione del Banco. In ogni fine di anno, il Revisore era tenuto consegnare all'Archivario la scrittura di un intero anno, il più antico della sua revisione.

La Segreteria era l'officina del governo del Banco. Quivi era la banca dell' udienza, alla quale sedevano i governatori: quivi faceansi le sessioni e le conclusioni: si ricevevano gli ordini del Re, e si facevano tutte le cose attinenti al regolamento del Banco. Il Segretario conservava tutti questi registri ed emanava gli ordini.

La Razionalia conteneva la scrittura del patrimonio del Banco. Il suo capo, detto impropriamente *Razionale*, era ancora il fiscale del Banco, perchè invigilava sopra tutte le altre officine specialmente su le casse delle monete, e rendeva consapevole il governo di ogni accidente.

Della ragione de' nostri Banchi ha scritto un esatto trattato il Rocco, *de' Banchi di Napoli e della loro ragione*; il Galanti, *Descr. cc. t. III*; ec. Son essi che ci servon di guida in questa istorica esposizione. I sette banchi aveano uniformità di economia, e tale corrispondenza tra loro, che non altrimenti esser doveano considerati che come un solo Banco, diviso in sette officine generali. Ciò non ostante furono proibiti i *riscontri* nel 1635 e nel 1728, colle nostre prammatiche. Pramm. 10 e 12 *de Bancis*.

Riscontro era la fede di credito o la polizza *notata fede*, che si girava dal depositante, e come moneta si presentava in qualunque Banco e da chiunque. Chiamavasi *riscontro*, dal cambio che ogni banco alla fine della settimana faceva di simili fedi e polizze con tutti gli altri banchi: questo atto dicevasi *riscontrare* le polizze, e nel *riscontrare* che un Banco faceva con l'altro, il Banco debitore era tenuto saldare in contante.

I *riscontri* erano dunque le polizze o le fedi di credito, che per agevolare la negoziazione si pagavano dalla cassa, senza passarsi per Ruota, o del proprio Banco o' di altri Banchi. Ma nel passare per Ruota dopo essersi pagate, poteano trovarsi soggette a vincoli, a condizioni, a sequestri, a falsità. I *riscontri* furono adunque proibiti dalle nostre leggi, perchè da essi aveano avuto origine talvolta i mancamenti de' cassieri. Pramm. 12 detto titolo. Ma perchè si preferì il comodo del commercio al pericolo de' Banchi, tali leggi non furono giammai osservate. Tuttavolta riflette il Galanti, questi inconvenienti sono a rischio del cassiere maggiore, onde i *riscontri* non si ricevono che dalle mani di persone che hanno credito nel Banco,

e con la soscrizione loro. Ma una fuga, un fallimento o altro sinistro non ripara il pericolo. Il signor Rocco propone un metodo da adoperarsi nei *riscontri*; *t.° I. pag. 77*. Ma io crederei, che il bene del commercio esigesse, che tutt' i biglietti di Banco che non racchiudono vincolo o condizione alcuna, corressero come moneta, senza aver bisogno di alcuna soscrizione, a *Ub. supr.*

Queste riflessioni ci sembrano assai ben fondate; ma per mandarle ad effetto una lunga abitudine si opponeva de' nostri costumi e l'infelicità de' tempi a' quali andavamo incontro. Dell' opera de' banchi abbiam detto abbastanza in tesi generale. Ci limitiam perciò ad esporre lo stato de' nostri banchi nell' epoca immediatamente prossima alla grande scossa che preparò la loro ruina.

Stato de' nostri banchi nel dicembre 1788 (a).

DENOMINAZIONE de' BANCHI	INTROITI			ESITI		
	RENDITE patrimoniali	PROFITTI de' pegni (b) MUTUI E PRESTITI	TOTALE	SPESE di amministrazione	OPERE di beneficenza	TOTALE
S. Giacomo e Vittoria (o)	17,505. 92	50,026. 06	67,531. 98	38,823. 50	4,140. 00	42,963. 50
Spirito Santo (d)	16,693. 64	48,215. 56	64,909. 20	51,080. 28	9,245. 80	60,326. 08
Salvatore (e)	32,838. 80	18,489. 93	51,328. 73	26,082. 64	9,295. 92	35,378. 56
Popolo (f)	39,597. 51	23,456. 15	63,053. 66	40,256. 13	10,035. 85	50,291. 98
S. Eligio (g)	34,009. 15	25,912. 06	59,921. 21	35,723. 81	12,991. 97	48,715. 78
Pietà (h)	97,100. 00	27,000. 00	124,100. 00	67,990. 00	43,278. 00	111,268. 00
Poveri (i)	37,610. 00	53,950. 00	91,560. 00	47,000. 00	22,835. 00	69,835. 00
Totale generale	275,355. 02	247,049. 76	522,404. 78	306,956. 36	111,822. 54	418,778. 90

(a) Gli elementi ce ne vengono somministrati dal Galanti, *Descriz. ec.*, *to. III. p.* 178 *a* 186; *e pag.* 347 *a* 355.

(b) I banchi del Popolo e della Pietà non riscuotevano interesse pe' pegni di piccole somme. — Il danaro impiegato da' banchi per l'opera de' pegni è stabilito in tal modo dal Galanti al dicembre 1788.

Monte della Pietà *gratis*	duc.	570,256
—— detto con l' interesse		451,170
Monte de' poveri *gratis*		108,500
—— detto con l' interesse		412,841
Banco di S. Eligio		444,981
—— del Salvatore		410,475
—— dello Spirito Santo		590,734
—— di S. Giacomo		573,543
—— del Popolo		400,613
Totale duc.		3,963,113

(c) Chiamasi di S. Giacomo e Vittoria perchè nel 1590 dall' ospedale di S. Giacomo fu eretta una chiesa con altro ospedale che avea fondato nella regione delle mortelle Gio. d'Austria per gli Spagnuoli nel 1582, e le avea dato nome *Vittoria* in memoria della vittoria che avea riportata sopra i Turchi.

Il banco fu eretto per ordine del vicerè conte di Olivares nel 1597; e nel 1606 vi fu aperto un monte per ricevere i pegni. Questo banco era riputato il primo di Napoli per la negoziazione.

(d) Nel 1555 una compagnia di divoti che si dichiararono *illuminati dallo Spirito Santo*, sotto la direzione d' un padre domenicano, fondarono una piccola chiesa e poi un conservatorio per fanciulle *in pericolo*. Di mano in mano questo stabilimento venne ad ampliarsi. Nel 1590 i governatori del luogo ottennero il permesso di aprire banco; e nel 1629 di servirsi del danaro di esso per farne prestiti sopra pegni di oro, di argenti e gioie, con esigere l'interesse del sette per cento, che poi fu ridotto al sei.

(e) Cominciò dall' essere cassa dell'*arrendamento* delle farine. Fu trasportato alla porta piccola di S. Domenico Maggiore nel 1698.

(f) Apparteneva dapprima questo banco allo spedale degl' incurabili. Poi ebbe i suoi particolari governatori.

(g) La casa di S. Eligio fu fondata fin dal 1270 da tre signori della corte di Carlo I d' Angiò. Il banco fu aperto dallo spedale nel 1592.

(h) Il Monte della Pietà fu eretto nel 1539, ad oggetto di liberare i napoletani dalle usure degli ebrei, dando loro il danaro a piccolo interesse. Al principio quest' opera si esercitava nel cortile della Nunziata.

(i) Il monte de' Poveri fu fondato nel 1563 col fine di aprire una cassa di prestiti per sovvenire i debitori carcerati. Ebbe cominciamento nel cortile della Vicaria; e nel 1616 fece acquisto del luogo dove eresse il magnifico edifizio che ne ritiene il nome. Nel 1605 ebbe il permesso di aprir banco. Avea due casse di pegni, l' una *gratis* sino a ducati cinque, l' altra con l' interesse del 6 per 100.

Finalmente il dare di ciascun banco, cioè il totale delle fedi di credito emesse a tutto dicembre del 1788 è come segue.

S. Giacomo	5,353,037. 03.
Spirito Santo	2,832,773. 64.
Salvatore	3,149,330. 00.
Popolo	2,949,699. 18.
S. Eligio	3,048,134. 55.
Pietà	2,231,143 77.
Poveri	1,857,086. 61.
Totale	21,421,195. 78.

È agevole il comprendere che questa ingente somma di numerario non dovea poter essere realmente e materialmente esistente ne' tesori de' banchi; e che per conseguenza fin dal 1788 esser più non potevano i nostri banchi considerati come meri banchi di deposito.

Il banco dell'Annunziata avea preceduto l'imminente naufragio da più di un mezzo secolo (a).

. . . Alcuni obbietti esser vogliono da lungi trasportati per meglio ravvisarne le proporzioni che per troppa vicinanza vengon talora a confondersi.

E qui troviamo convenientissima cosa il trascrivere una ben saggia riflessione del Say a proposito delle storiche nozioni che non dobbiamo trascurar giammai relativamente ai banchi, ancorchè caduti: « Simili stabilimenti, ei dice, » sono stati istituiti in Venezia, Genova, Amsterdam, ed Amburgo La guerra devastatrice, » che ha rovesciato tant' imperi, li ha involti » nella stessa rovina. Ciò non pertanto sarà utile » far conoscere la natura di tali istituzioni che » potrebbero risorgere: il loro esame servirà an» che a rischiarare la storia de' paesi dove sono » state stabilite; e non dovevasi d'altronde trala» sciare di far cenno d'un mezzo che gli uomini » hanno inventato per supplire agli usi della » moneta. » *Trait. d' écon. polit., liv. I, ch.* » 22. §. 2.

ART. IV. *Novità introdotte nel sistema de' nostri banchi dal* 1806 *al* 1815.

Un decreto del 24 germinale anno II. approvò la *costituzione del banco di Francia* con privilegio esclusivo di far circolare i viglietti di banco. L'art. 31 di quel decreto prescrive non potersi ergere verun'altra banca ne' dipartimenti francesi senza l'autorizzazione del governo, il quale accordandone loro il privilegio limitar dovesse la somma de' viglietti da emettersi, in modo però che i biglietti non dovessero materialmente venir fabbricati se non in Parigi. Un altro decreto del 22 aprile 1808 determina definitivamente gli statuti del banco di Francia. Un altro decreto infine dato da Baionna il 18 maggio 1808 approva il progetto di organizzazione de' *Banchi di sconto del Banco di Francia*. Durante l'occupazion militare tutto fra noi modellar si dovea su quel tipo.

Un primo decreto del 29 febbraio 1816 « per » conservare il credito de' banchi della città di » Napoli e farli rispettare come proprietà parti» colari esistenti sotto la guarentia dell' interesse » generale e della fede pubblica » conferma tutte le disposizioni contenute negli editti del Re dell'anno precedente riguardo alla estinzione de' viglietti di banco ed il trasporto de' beni ceduti in pagamento de' banchi medesimi; si confermò la deputazione a quest' oggetto creata; e si prescrisse che, come per lo passato, continuassero ad aver corso i viglietti di banco detti *fedi di credito e polizze*, e che fossero ricevuti in tutte le casse dello stato in pagamento delle contribuzioni come numerario effettivo. Ma dopo quattro mesi cominciarono le riforme.

Una legge del dì undici giugno dello stesso anno, mentre manifestava « la necessità di dare ai » banchi della città di Napoli quel grado di con» fidenza che è indispensabile per la pubblica » prosperità e per la sicurezza degl'interessi pri» vati », divise dall'amministrazione di tutti gli altri banchi quella del banco di S. Giacomo che fu addetto esclusivamente al servizio *della corte*, e addisse pel mantenimento di questo banco di corte tutte le rendite patrimoniali del banco di S. Giacomo. Tutti gli altri banchi rimasti così al solo servizio de' privati, furon ridotti ad un solo, diviso però in quattro casse diverse che avessero per centro comune un' amministrazione medesima e sola, conformemente ad un piano che si disse fatto dalla deputazione degli apodissari, presentato al Ministro delle finanze, il quale di concerto con la deputazione suddetta proceder dovea alla liquidazione degl' interessi esistenti tra il banco di corte e quello de' privati, da farsi fra due mesi, sino alla quale la riscontrata, o sia il bilancio settimanale tra il banco di corte e quello de' privati dovesse sol continuarsi. Si diede una nuova forma alle polizze e fedi di credito del banco di corte, tanto pe' pagamenti in argento che in rame; e cessò dalla pubblicazione di quella legge in poi ogni obbligazione solidale tra il banco di corte e quello de' privati, non dovendo corrispondere ciascuno di essi se non de' proprj impegni particolarmente contratti. La deputazione degli apodissari fu conservata fino a nuovo ordine. Ma il decreto del 24 settembre, creando una commissione di tre consiglieri di Stato per procedere alla liquidazione del debito così del banco di corte come di quello de' privati, lasciò all' arbitrio di questa il poter adoperare all' oggetto

(a) Per mezzo di questo banco la Casa dell'Annunziata contrasse 4,500,000 ducati di debiti: onde il banco mancò nel 1701. Nel 1717 furono ceduti ai creditori annui ducati 40,000 alla ragione dell' uno per cento, ed altri ducati annui 4,000 restarono alla casa che in seguito crebbero sino a duc. 63,000.

quelli fra la deputazione degli apodissari che stimasse di prescegliere, o altri di sua fiducia.

Con la legge del 14 settembre 1807, il banco di corte venne incaricato del pagamento degl'interessi del debito scritto nel Gran libro, e della estinzione progressiva di un tal debito. Per quest'effetto vi si stabilirono due casse distinte, come abbiam già veduto, l'una col titolo di *Cassa delle rendite*, e l'altra con quello di *Cassa di ammortizzazione*. I Governatori del banco dovean dirigerne soli l'operazione a norma delle leggi e de'decreti: il Ministro delle Finanze aver ne dovea soltanto la sorveglianza e l'ispezione.

Riguardo al banco de' privati, con decreto del 26 novembre 1807 gli si assegnò un conto in censi e rendite producenti ducati 12,000 annui per completare la somma necessaria al mantenimento ed al servigio del medesimo; si ordinò che le pensioni de' giubilati e delle vedove fosser pagate dal Tesoro pubblico; e che « il Ministero delle finanze rendesse conto delle misure » da lui prese dietro gli ordini ricevuti, *per* » *assicurare la circolazione delle polizze e guarentirne il pagamento.* »

Ecco già una pubblica manifestazione del discredito nel quale le carte bancali eran tra noi cadute, e della difficoltà insormontabile per quel governo di ricondurle alla primitiva floridezza. Questo nuovo banco privato, raffazzonato da miseri avanzi di un gran naufragio fu soppresso nel seguente anno con decreto del 20 maggio. « *Esso non avea rappresentato se non infelicemente gli antichi banchi* », disse il Ministro delle finanze in un suo rapporto pubblicato in quell'epoca.

Con tal decreto tutt' i creditori de' banchi furon dichiarati creditori dello Stato, e il banco di corte venne incaricato di aprire i suoi conti correnti anche co' particolari, tanto pe' pagamenti che ricevevano dal Tesoro pubblico, quanto pe' depositi che ne' banchi si eseguivano.

Tali disposizioni però non ebber lunga durata; e con le leggi del 7 e del 22 dicembre dello stesso anno, eccoci ad una novella *organizzazione*.

In conseguenza di esse il banco di corte restò esclusivamente addetto al Tesoro pubblico, e fu chiusa in esso la Cassa de' privati. E un nuovo banco si eresse col titolo di *Banco nazionale delle due Sicilie*.

Una tale istituzione subì anch'essa dopo men di un anno il fato delle *organizzazioni* di quell'epoca. Ma prescindendo dal difetto, come che essenzialissimo, di non adagiarsi ai nostri lunghi ed invieterati costumi, e di non offrire veruna guarentia in tanta vertigine d'innovazioni, merita di esser conosciuta, ed un talento non ordinario dimostra in pubblica economia con condizioni per altro ipotetiche e non ancora per noi tuttavia applicabili. Ne son queste le basi.

Il capitale del banco era di un milione di ducati diviso in 4,000 azioni, ciascuna di ducati 250. Un tal capitale venir poteva successivamente aumentato per la creazione di nuove azioni.

La società del banco fu considerata commerciale; e conseguentemente da regolarsi secondo le leggi di eccezioni pel commercio.

L'intero corpo degli azionari veniva perciò a rimaner risponsabile per gl' impegni del banco, e ciascuno di essi sino alla concorrenza della sua azione.

Le azioni venivano rappresentate da una inscrizione nominativa su di un registro tenuto a duplicato, e del quale rilasciavasi all'azionario un estratto.

Le azioni trasferir si poteano con semplice dichiarazione del proprietario trascritta sopra i registri del banco e certificata da uno degli agenti di cambio più accreditati. Queste azioni, come mobili, eran commerciabili e non soggette ad ipoteca: eran sottoposte però all'azione de'creditori sino a che si trovavano presso del debitore.

Erano attribuzioni del banco:

1.° Aprir conti nella stessa guisa degli antichi banchi, in modo che anche le sue carte avesser fede in giudizio come per lo passato. — Ma si accordò al nuovo banco l'esazione di un piccolo diritto su le fedi di credito o polizze, ed indennizzazione delle spese di servizio, mentre l'opera de' nostri antichi banchi era, come abbiam veduto, gratuita. Una tale innovazione simpatizzar non poteva con le nostre inveterate abitudini.

2.° Ricevere in deposito tutte le somme che gli venisser confidate da' pubblici stabilimenti e da' privati; e pagar per essi le polizze tratte su la cassa sino alla concorrenza de' fondi depositati.

3.° Far delle anticipazioni sopra materie di oro e di argento, sopra monete estere, derrate, mercanzie. L'interesse in tali impieghi veniva amichevolmente regolato fra i privati depositari e la commessione del banco.

4.° Far prestiti sopra i pegni con interessi al l'8 per 100

5.° Ricevere a titolo d'impiego tutte le somme che vi fosser confidate per pagarsi in epoche convenute, ed a titolo di consegna, qualunque sorta di materie, derrate ed effetti reali.

6. Scontare tutti gli effetti di commercio, le obbligazioni verso la Tesoreria, le lettere di cambio ed i biglietti all' ordine.

7. Emettere de' viglietti pagabili a vista, calcolando però una tale emissione in modo che col numerario effettivo riserbato nel suo tesoro pagar sempre potesse i suoi viglietti *a banco aperto* alla scadenza delle carte esistenti nel suo portafoglio.

8. Rilasciar finalmente de' mandati sopra diversi luoghi del regno co' quali mantener potesse corrispondenza.

L'amministrazione del banco era affidata a sette governatori e tre censori sotto la vigilanza di un reggente nominato dal Governo.

Questo nuovo banco, con un poco di costanza e lealtà nell' amministrazione avrebbe forse potuto col tempo prosperare. Ma il banco di corte ne sentì gelosia; ed eccoci di bel nuovo ad ulteriori *organizzazioni*.

Una nuova legge del 20 novembre 1809 riunisce il banco di corte col banco nazionale delle due Sicilie in un solo col titolo di *Banco delle due Sicilie* al quale viene del pari affidato e il servizio del governo e quello dei particolari.

Il capitale dell' abolito Banco nazionale di 1,000,000 di ducati diviso in 4,000 azioni fu somministrato dal governo; e venne anche poi aumentato dal prodotto delle azioni che si realizzarono a tutto luglio 1810. — Abbiam già veduto come di queste 4,000 azioni, 3,900 dapprima e poi la totalità appartenesse alla cassa di ammortizzazione, p. 158.

Furon guarentite le polizze emesse dal Banco di corte sino al 31 dicembre del 1809; e venne ordinato che le medesime circolassero per conto del nuovo banco.

Per la estinzione di quelle polizze e per l' assegnata dotazione furono incorporati al nuovo banco alcuni altri beni ed altri cespiti ch' erano sotto la sua amministrazione vigilata dal Ministro delle Finanze.

Restarono a carico del governo tutti gli altri creditori del Banco di corte, per esser soddisfatti co' prodotti arretrati dalle rendite del medesimo banco.

I guadagni eran divisi in ogni sei mesi: quelli spettanti alla Cassa di ammortizzazione rimaner dovevano esclusivamente destinati alla estinzione del debito pubblico.

Il Banco delle due Sicilie facevano egualmente il servizio del tesoro pubblico, della tesoreria della Casa Reale, della Cassa delle rendite e di quella di ammortizzazione, dell' ordine delle due Sicilie, e di tutte le amministrazioni che risedevano in Napoli.

Seguitò questo Banco, secondo l' antico sistema, a ricevere tutte le somme che i particolari vi versavano. La cassa però che tali operazioni eseguiva era separata da quella che faceva tutto il resto del servizio per conto del governo.

I depositi de' particolari eran fiduciati come anticamente con carte di cognizioni di credito trasferibili all' infinito per mezzo di una girata e pagabili a vista con la quietanza dell' ultimo possessore.

Le fedi di credito facean fede in giudizio e prova autentica di pagamenti pe' quali erano stati impiegate; non però per istabilire pagamenti anteriori che mai avesser potuto essere enunciati nelle girate, eccetto il caso che tai pagamenti non fossero stati effettivamente fatti per mezzo di altre fedi o polizze. Come del pari le fedi di credito non potevano più servir di prova per quelle convenzioni le quali, esigendo il consenso delle due parti, non potessero per loro natura venir altrimenti confermate se non in vigore di contratti sinallagmatici.

Oltre ai servigi sopra indicati il Banco delle due Sicilie venne autorizzato a ricevere per mezzo di semplici carte di ricognizione tutt' i depositi volontari de' fondi che i particolari avesser voluto depositarvi, ed a bonificarne l' interesse. Tai fondi così depositati venivan restituiti ai proprietari unitamente agl' interessi che loro eran dovuti, dieci giorni dopo fattane la dimanda.—I fondi volontariamente versati o depositati nel banco esser non poteano sequestrati.

Poteva inoltre il Banco far de' prestiti sopra pegni o effetti di commercio sottoscritti da tre negozianti o banchieri di sperimentata solvibilità, ma per una dilazione non maggiore di sei mesi.

L' amministrazione del Banco delle due Sicilie era affidata a dodici governatori, de' quali almen sei esser doveano scelti fra i negozianti più conosciuti.

Un' ultima innovazione subì finalmente il Banco col decreto del dì 11 febbraio 1814. L' amministrazione delle proprietà assegnategli in dotazione, i cui fondi e le cui rendite guarentir doveano i suoi impegni e l' estensione delle sue operazioni, venne con quel decreto trasferita alla Cassa di ammortizzazione, come abbiam di sopra accennato, *pag.* 158.

ART. V. *Riordinamento de' nostri banchi e loro attuale organizzazione.*

Il decreto del 12 dicembre 1816 ristabilì finalmente il nostro Banco su quelle basi di solidità e di fiducia che ne' dieci anni non avea potuto riacquistare; e 'l crollato edifizio fu ricostruito secondo l' antico disegno che d' ordine del Re venne già formato da una deputazione di creditori apodissari ed approvato fin dal 1805, ma che poi per le vicende della sopravvenuta guerra non si potè mettere in esecuzione. E conseguente» mente a rimovere le molte e gravissime novità » avvenute di soppressione e ristabilimento di que» stà antica ed utilissima instituzione nazionale » durante l' occupazione militare, senza mai ve» dersi risorgere il credito pubblico, cui essa è » principalmente addetta », tutte le leggi e decreti emanati in quel periodo riguardanti i banchi furono aboliti, e specialmente la legge del 6 dicembre 1808, e i decreti del 20 novembre 1809, 18 novembre 1810 ed 11 febbraio 1813.

Con lo stesso nome di *Banco delle due Sicilie* furono intanto stabiliti e riordinati due Banchi separati e distinti: uno pel servizio della Tesoreria generale, di tutte le amministrazioni finanziere, delle opere pubbliche e del corpo municipale, distinto con la giunta alle fedi ed alle polizze notate-fedi di CASSA DI CORTE, e l' altro pel servizio di tutti i particolari della capitale e del regno e delle particolari amministrazioni, distinto con la giunta di CASSA DE' PRIVATI.

Questo nuovo riordinamento ebbe il più felice successo.

Nel 1824. Si vide con soddisfazione piena-

mente risorto il credito pubblico verso quest'antica ed utilissima instituzione.

Si osservò nel tempo stesso che l'affollamento del negoziato era tale nel banco di corte che per quanta fosse l'attività ed il numero degl'impiegati, dovea sempre sperimentarsi un ritardo nel servizio e nelle operazioni di quel banco.

Per la qual cosa il bisogno sorse di una nuova Cassa la quale fosse una cassa ausiliaria e soccorsale del banco di Corte, e con decreto del 23 agosto 1824 ne venne determinato il servizio.

Ecco conseguentemente lo stato attuale del servizio bel Banco delle due Sicilie.

ART. VI. *Della Cassa di Corte e della sua seconda Cassa soccorsale.*

La Cassa di Corte è stabilita nel locale dell'abolito banco di San Giacomo, ove resta fissata altresì l'officina della real tesoreria.

La cassa ausiliaria del banco di Corte è aperta nel locale dell'abolito banco dello Spirito Santo, e prende il nome di *Seconda Cassa di Corte allo Spirito Santo.*

L'una e l'altra cassa tiene due conti separati, uno di rame e l'altro di argento, con mettere espressamente nella epigrafe delle fedi e del bollo delle polizze le parole *Rame*, *Argento*: e ciascuna fede o polizza è soddisfatta nella stessa qualità di moneta che rappresenta, senza che sia mai permesso pagare una carta indicante rame, in argento, o al contrario.

È in libertà di tutti i particolari di potersi servire della prima e seconda cassa di corte, depositandovi il loro danaro e disponendone con girate o con notate fedi, per farne pagamenti.

Vi si ricevono come moneta effettiva le carte della Cassa de' Privati, sotto la responsabilità de' cassieri e pandettari per la loro legittimità e libero corso, con l'obbligo però di *riscontrarle* fra le 24 ore con quella cassa a cui originariamente appartengono, onde i conti apodissari de' due banchi restino sempre distinti e separati.

La cassa di corte è direttamente sotto gli ordini del Ministro delle finanze per tutte le operazioni che nella medesima convenga fare pel servizio della real tesoreria: e gli ordini manifestati con lettere Ministeriali vengono immediatamente eseguiti. A qual effetto la Cassa di Corte ha la sua dotazione distinta e separata; ed ha ipotecati per cautela de' suoi creditori tutti i Beni dello Stato, ed in modo speciale tutte le rendite del Tavoliere di Puglia, da cui resta perpetuamente guarentita la carta che rappresenta il suo numerario.

« A misura de' mezzi che la cassa suddetta avrà non solo dal fondo della propria dote che dal ristagno del numerario depositato, secondo gli ordini del Segretario di Stato Ministro delle Finanze, farà l'operazione dello sconto delle cambiali, e di anticipazioni di danaro su le mercanzie esistenti in dogana per animare sempre più il commercio ed accrescerne i fondi. Un particolar regolamento sottoscritto dal Ministro delle finanze darà la norma a queste operazioni in modo che restino soddisfatti i bisogni de' particolari, senza alcun rischio de' fondi del banco. »

Alla seconda cassa di Corte, per maggior comodo delle diverse amministrazioni finanziere resta specialmente assegnato il servizio

Del corpo Municipale,
Dell' Intendenza di Napoli,
Dell' amministrazione de' Lotti,
Dell' amministrazione delle poste,
Di quella di registro e bollo,
E di altre amministrazioni di opere pubbliche, e di pii stabilimenti che mai vogliono avvalersene.

Alla seconda cassa di corte è aggiunta l'opera delle pignorazioni per verghe d'Oro e d'argento e monete forastiere. *Dec. del 12 dic.* 1816, *art. 4 a 7; e dec. del 23 agosto* 1824.

Polizia interna del banco.

La direzione dell'interna polizia di ciascuna cassa e delle sue officine è affidata a probi e conosciuti personaggi nominati dal Re su la proposta del Ministro delle finanze, cioè un reggente, due presidenti e sei governatori, quattro de' quali scelti tra probi e distinti proprietari, uno dal ceto de' primari avvocati, ed un altro dal ceto de' negozianti accreditati: de' quali vengon ripartiti, due nel banco di corte, due nella seconda cassa di corte, e due nel banco de' privati.

Una reggenza centrale vigila su tutte le casse ed amministra le proprietà e fondi del banco. *Dec. del 12 dicembre* 1816, *art.* 12; *e dec. del 23 agosto* 1824.

Per l'ordine della scrittura e per la speditezza degli affari i nostri banchi erano ammirabili, come abbiamo sopra veduto. La loro economia consisteva in cinque officine, cioè *Cassa delle monete*, *Ruota*, *Revisione*, *Archivio*, *Segreteria*, *Razionalia.* Queste istituzioni si sono ristabilite.

Agente contabile.

Ma oltre il Razionale vi è ora nel banco delle due Sicilie un agente contabile incaricato di tener ragione di tutti gl'introiti ed esiti del medesimo. Egli è il depositario dello stato discusso e di tutte le superiori determinazioni relative agl'introiti ed esiti; ed è tenuto di rendere annualmente il conto materiale alla gran Corte de' conti, a norma del decreto del 2 febbraio 1818.

Tutti i mandati di esito, di qualunque natura essi sieno, e le altre carte contabili relative tanto all'introito, che all'esito, deggion perciò, oltre la firma del reggente, avere anche la firma dell'agente contabile; ben inteso però che la fir-

ma del reggente non lo esonera di essere risponsabile della regolarità dell' introito e dell' esito. Qualunque pagamento si facesse dal banco senza le formalità stabilite va considerato come nullo in riguardo alla contabilità del banco, e resta a carico dell' Agente che l' avesse fatto.

L' agente contabile percepisce il soldo di ducati settantadue al mese; e di più una indennità di ducati dieci mensuali per ispese di scrittoio. Presta una cauzione sul gran libro del debito pubblico di ducati seimila di capitale. *Dec. 30 giugno* 1818.

« Tutte le carte che si trovano emesse, e che si emetteranno dalle casse di tutti due i banchi, sieno fedi di credito, sieno polizze notate fedi di originale, non solo continueranno ad essere esenti da' diritti di bollo e registro, ma per accrescerne semprepiù la circolazione, e ripristinarli nel loro antico credito, serviranno di pruova nella numerazione del danaro. Come ancora tutte le dichiarazioni, convenzioni, condizioni e patti qualunque apposti nelle girate delle suddette carte formeranno quella pruova e produrranno quell' effetto che la natura e qualità dell' atto seco porta, ancorchè non sieno registrate, bastando la giornata segnata nelle stesse per la loro passata al banco, ad assicurarne la data: rimanendo soltanto soggette a registro le citazioni per atto di usciere che si faranno in dorso delle carte stesse di banco, o che sieno allegate alle medesime prima di passarsi al banco, per ritrarne il danaro, con quelle proteste che le parti crederanno di apporvi per loro cautela. Saranno parimente soggette al registro fisso le così dette partite di banco o sieno le copie estratte dalle fedi o polizze su le quali le parti vogliono fare uso legale, secondo le leggi vigenti. » *Dec. del 12 dicembre 1816, art. 13.*

Ma lo sviluppamento di questa disposizione legislativa è da cercarsi all' articolo Pruova. Qui dobbiamo limitarci alle sole operazioni del Banco delle due Sicilie nelle sue relazioni amministrative colla tesoreria generale e con le casse regie.

Relazioni del Banco delle due Sicilie col tesorier generale

È vietato al tesoriere generale d' introitare alcuna somma in numerario effettivo. I versamenti che si eseguono nella tesoreria generale dai diversi contabili, laddove consistessero in polizze di banco, vengono accreditate sotto la madre fede del tesoriere generale, girandole queste al cassiere incaricato del banco per farne introito, senza che il tesoriere generale ne possa altrimenti disporre, sotto la risponsabilità del banco stesso.

Le polizze essere non possono introitate al banco sotto la madrefede del tesoriere generale, se non vengono accompagnate da un notamento distinto per rami, cioè o di *Corte*, o di *Privati*, per materie, sottoscritto dal tesoriere generale e vidimato dal controloro generale; bene inteso che sopra di ognuna di queste polizze dovrà apporsi il bollo della tesoreria indicante la gira al cassiere del banco, per accreditarne l'importo nella madrefede della tesoreria medesima.

Gli esiti del tesoriere generale ne' versamenti che dovrà fare per banco al pagator generale, si eseguono per mezzo di polizze vistate e controllate dal controloro generale con la seguente formola. *Banco, pagate al pagator generale D... per introitarsi nella madrefede della pagatoria generale.* Il banco rimane responsabile che delle indicate polizze niun altro uso si faccia se non d' introitarsi sotto la madrefede.

Per altri esiti del tesoriere generale è autorizzato il banco di far notare su la madrefede *Tesoreria generale* le sole polizze che da lui vengono rilasciate col visto del controloro generale, e sottoscrizione del Ministro delle finanze con la seguente decretazione: *si noti al banco per D...* Il Ministro delle finanze. *Reg. del 25. dicembre* 1823, *art.* 26, 27, 36, 37.

Relazioni del banco delle due Sicilie col pagator generale.

I pagamenti in Napoli son sempre eseguiti o con polizze di banco, o con valori rappresentanti numerario, sopra i fondi che si passano dal tesoriere generale. Le polizze che si versano dal suddetto tesoriere generale son vistate dal controloro generale, come ancora gli elenchi che accompagnano i valori rappresentanti il numerario.

Le polizze da rilasciarsi sul banco son notate in due madrefedi, una in argento, e l' altra in rame, che portano l' intestazione *Pagatoria generale*. Queste polizze esser deggiono antecedentemente verificate da un impiegato della controloria generale, il quale appone la sua firma in piede di ciascuna polizza. Nelle sopraddette madrefedi esser non possono accreditate altre polizze, fuori di quelle che si versano dal tesoriere generale, le quali dal pagator generale vengono girate a' cassieri incaricati dal banco per accreditarle nelle rispettive madrefedi, senza poterle invertire in altro uso; sotto la più stretta responsabilità del banco. *Reg. del 15 dicembre* 1823 *art.* 125, e 127.

Relazione del Banco delle due Sicilie con tutte le casse regie.

Ma l' opera del Banco non è limitata alla sola capitale. Fu già voto de' nostri scrittori di pubblica economia che gli antichi Banchi avessero delle *piccole casse* nelle città provinciali più popolose e commercianti, onde l' attività e l' industria venisser così in tutta l' estensione del regno viemaggiormente animate. Ed ecco il loro voto più che soddisfatto. Possiam dire che tanti ab-

biam banchi nelle provincie per quanti sono i luoghi ove casse regie si trovano stabilite. Le quali non solo ricever deggiono per qualunque pagamento fiscale le fedi di credito e le polizze del banco delle due Sicilie; ma cambiarle altresì in moneta effettiva. *Dec. del* 5 *dicembre* 1816. Questa prescrizione legislativa è d'importanza, e noi la trascriviamo per tenore.

» 1. A contare dal giorno della pubblicazione del presente decreto tutte le casse regie in qualunque provincia del regno (non esclusi i botteghini di lotto reale, ricevitorie del demanio, delle due direzioni de' beni riserbati alla nostra disposizione e de' beni donati e reintegrati allo stato) saranno obbligate non solamente di ricevere in pagamento di contribuzioni dirette ed indirette, o di qualunque altro credito fiscale le fedi di credito e le polizze del detto banco; ma benanche di cambiarle in moneta effettiva d'argento o rame, secondo le qualità della polizza, a richiesta de' possessori, senza che vi si possano rifiutare.

» 2. Le fedi di credito o polizze, per essere ricevute o cambiate da' sopraddetti ricevitori, dovranno avere o l'ultima gira di firma conosciuta al ricevitore, o che la persona esibitrice gli sia conosciuta e sottoscritta in piedi.

» 3. A misura che i detti ricevitori o cassieri riceveranno in pagamento, è cambieranno le dette polizze o fedi, noteranno in piedi: *Ricevuta nella ricevitoria di . . . . ad dì . . . . . del mese di . . . . . . anno* . . . ed in uno squarcio noteranno la data della fede, o quella della polizza notata - fede, il nome dell' intestatario, quello dell' ultimo giratario, e quello dell'esibitore notato al piede; e quindi le verseranno come contante.

» 4. Questa nostra disposizione non riguarda che le sole nostre ricevitorie: non inducendo nel commercio de' particolari, nelle provincie del nostro regno alcuna obbligazione di ricevere polizze o fedi di credito per contanti

» 5. Confermiamo le disposizioni date dal nostro Ministro delle finanze, che in tutte le casse della nostra città di Napoli non si possano ricevere pagamenti, che per polizze di banco, sotto pena della immediata destituzione de' funzionari in caso di contravvenzione. » *Dec. del* 5 *dicembre* 1815. »

ART. VII. *Della cassa de' privati.*

La cassa de' privati è stabilita nel locale dell'antico banco della Pietà.

La cassa de' privati, quantunque resti sempre sotto la vigilanza del Ministro delle finanze, non potrà però servire ad alcuna operazione della real tesoreria. Essa per sua propria instituzione fa il servizio di tutt'i particolari della capitale e del regno e delle amministrazioni. Non può essere obbligata a ricevere come contante le carte emesse dalla cassa di Corte, se non ne sia debitrice per effetto della *riscontrata* di cui si è fatto parola di sopra, onde i conti apodissari dell' una non restino mai confusi co' conti dell' altra.

La cassa de' privati ha un solo conto, in argento; non può ricevere depositi in rame, nè dar fuori carta che lo rappresenti.

La dotazione della cassa de' privati è formata della proprietà di tutti i beni fondi, rendite, valori di obbliganze e cambiali, restituiti all'amministrazione della reggenza del banco dalla direzione della cassa di ammortizzazione in virtù del decreto del 1 ottobre 1816.

Alla Cassa de' privati è unita l'opera di pegni su le materie di oro, di argento e gioie. Ogni altro impiego del suo danaro gli è espressamente vietato. *Dec. del* 12 *dic.* 1816, *art.* 8 *a* 11; *e dec. del* 23 *agosto* 1824.

ART. VIII. *Della Cassa di Sconto.*

Fu aperta il dì 20 luglio 1818 sotto la immediata direzione e disposizione del reggente del Banco, come opera aggiunta alla cassa di corte in S. Giacomo.

Si stabilì allora che l'interesse dello sconto non fosse giammai maggiore del 6 per 100, o sia del 1/2 per 100 al mese calcolato per giorni, da potersi però diminuire dal reggente del banco per centesimi, secondo le circostanze, con autorizzazione però del Ministro delle finanze.

Una tal diminuzione si fa nota alla borsa per inserirsi ne' listini de' cambi.

Per facilitare un tal negoziato e dargli tutta quella estensione che è necessaria pel commercio, la real tesoreria fornì un'anticipazione di un milione di ducati al banco; e propriamente alla cassa di Corte, riscuotendo in luogo d'interesse, in ogni trimestre una quota de' lucri. *Dec. del* 23 *giugno* 1818.

Questa quota di lucri restò arbitrata fissamente alla ragione del 9 per 100. Il dippiù del prodotto, dedotta la suddetta prestazione e le sole spese amministrative, esser dee costantemente in ogni fine di trimestre investito in compra d'iscrizioni sul Gran libro, e mano mano che se ne sarà fatto l'acquisto, trasferito alla general tesoreria in estinzione del fondo improntato, con moderarsene per conseguenza la trimestrale prestazione, finchè estinta l'anticipazione, il fondo della cassa non sia più soggetto a prestazione alcuna.

Si aprì per tale oggetto una madre fede nella cassa di corte, a disposizione del reggente del banco, co' fondi che per detta anticipazione le venivano somministrati dalla real tesoreria.

Le condizioni dello sconto son le seguenti:

Quai valori possono scontarsi.

Le cambiali da scontarsi dovranno essere tratte tizie con tre firme, pagabili in Napoli ed accet-

cate da trattarii, o biglietti ad ordine di commercio con la stessa qualità di tre firme.

Non potranno avere scadenze più lunghe di tre mesi a scorrere.

Saranno parimente suscettibili di sconto le cambiali del Governo sulle ricevitorie generali di Capoa, Salerno, ed Avellino all' ordine de' privati, dopo che a loro cura saranno state accettate.

Saranno parimente ammessi allo sconto i boni della cassa di servizio; e finalmente potranno essere suscettibili di sconto le rendite del Gran libro, quando non rimangono a scorrere che soli tre mesi per la maturazione, o sia, non potrà farsi lo sconto che per lo primo semestre di maturazione al primo di luglio, che dal primo di aprile in poi; e per lo secondo semestre di maturazione nel primo di gennaio, che dal primo di ottobre in poi.

Interesse dello sconto.

L'interesse dello sconto è stabilito a non oltre la ragione sopra detta del 1/2 per 100 al mese; ma potrà esser minore.

Pe' valori de' quali domanderà lo sconto la tesoreria generale, e le altre amministrazioni finanziere, l' interesse sarà del 3 per 100, o sia un quarto per cento al mese.

Per le cambiali sulle ricevitorie di Capoa, Salerno ed Avellino che si sconteranno da' possessori, sarà calcolato lo sconto per cinque giorni di più della scadenza, e sarà fatta una ritenuta per compenso del trasporto del numerario alla cassa del banco di quindici centesimi, o sia grana quindici per ogni cento ducati; e per le rendite sul Gran libro, senza distinzione di numeri, sarà calcolato lo sconto per dieci giorni di più, in conseguenza de' modi de' pagamenti de' semestri, che per la moltiplicità de' numeri si eseguono ordinariamente nel corso di venti giorni.

Formalità dello sconto.

Il segretario di stato Ministro delle finanze nominerà una *commessione di quattro negozianti per lo meno*, i quali saranno incaricati di esaminare le cambiali ed altri valori da scontarsi, trovandoli in regola commerciale buoni ed ammissibili, ne daranno il loro parere in iscritto in piede dello stato, o sia borderò, come è detto più sotto; restando non solamente sul loro onore, ma moralmente responsabili della regolarità e della bontà degli effetti ammessi allo sconto. Ciascuno di essi riceverà per tale incarico una gratificazione di ducati seicento, pagabili o per sedute, o nelle ricorrenze di Pasqua e Natale, o in altro modo che dal detto Ministro d' accordo con la Commessione, sarà determinato.

Un agente de' cambi da destinarsi dal reggente del banco, e da approvarsi dal Ministro delle finanze, nel lunedì di ciascuna settimana, riceverà i valori che vorranno scontarsi e ne formerà uno stato, o sia borderò, nel quale designerà il nome dell' accettante, quello della persona che domanda lo sconto, la somma da scontarsi, il giorno della scadenza, l' ammontar dell' interesse, calcolandolo dal prossimo venerdì al giorno seguente alla scadenza inclusivi: e per le cambiali sulle ricevitorie di Salerno, Avellino e Capoa, coll' addizione di altri cinque giorni, e la ritenuta per compenso di trasporto de' quindici centisimi, e per la rendita del gran libro con l'addizione de' dieci giorni. Rimarrà l'agente risponsabile della verità della firma dell' accettaute e del girante alla cassa.

L'agente sarà benanche nel dovere di consegnare per la sera dello stesso giorno siffatto stato con le corrispondenti cambiali al primo in nomina tra i negozianti componenti la commessione stabilita come sopra, il quale la riunirà la mattina seguente o nel locale di San Giacomo, o in altro luogo che crederà opportuno, onde scrutinarne i valori, dichiarando quelli che troveranno buoni ed ammissibili e restituendoli nella giornata seguente coll' ennunciato stato all' agente. Non sarà vietato a' possessori degli effetti da scontare di procurarsi direttamente dalla commessione de' negozianti, senza l' intelligenza dell' agente, l' approvazione: rimanendo sempre obbligati, dopo l' approvazione della commessione, di passare i detti effetti allo sconto per lo mezzo dell' agente anzidetto, onde non nasca alcun dubbio su la verità delle firme.

Tutte le cambiali che si troveranno approvate da' negozianti deputati nel modo sopraindicato, saranno, prima della sera del mercoledì, passate dall' agente de' cambi alla razionalia della reggenza, con uno stato simile a quello sopra prescritto; ed il contabile trovandolo esatto per quanto riguarda la calcolazione, farà sottoscrivere dal reggente, e notare le corrispondenti polizze per la somma scontata, dedotione l' interesse, e per le cambiali delle ricevitorie di Salerno, Capoa ed Avellino, e per le rendite del Gran libro la sopraddetta ritenuta; quali polizze consegnerà all' agente la mattina del venerdì tenendo un esatto registro di tutti i nomi di coloro a' quali si sono scontati i valori, soppraccennati, e delle somme accredenzate; qual registro sarà ostensibile alla commessione de' negozianti, sempre che lo richiederanno.

Le cambiali, delle quali la tesoreria generale o altre amministrazioni finanziere domanderanno lo sconto, saranno rimesse direttamente con lettera del tesoriere generale, o de' rispettivi direttori al reggente del banco, con in piedi, *se ne permette lo sconto*, firmato dal Ministro delle finanze con borderò calcolato dallo stesso agente, e ne sarà fatto lo sconto senza passare all'esame della commessione.

Le polizze saranno rimesse alla tesoreria gene-

rale ed alle rispettive amministrazioni per mezzo dello stesso agente de' cambi.

Della esazione de' valori scontati.

Verrà nominato dal reggente stesso un esattore delle cambiali e de' sopraddetti effetti commerciali. All'esattore nel giorno precedente alla rispettiva scadenza saranno gli effetti consegnati dal razionale della reggenza contro suo ricevo, ed egli dovrà sotto la sua responsabilità, alla scadenza esigerne il pagamento dall'accettante ed in caso di rifiuto farà tra le ore 24 susseguenti alla scadenza, purchè non sia festa di doppio precetto, adempiere al *protesto per mancanza di pagamento* ai termini degli articoli 161, 162, 173 e 174 del primo libro del codice del commercio provvisoriamente in vigore (cioè 160 161, 172 e 173 delle *ll. ecc. comm.*)

Nel giorno seguente a quello del protesto, l'esattore consegnerà al contabile della reggenza le cambiali protestate unitamente all' atto di protesto, e questi prenderà immediatamente gli ordini del reggente per astringersi chi di dritto, a' termini della legge in vigore.

Per le cambiali scontate per conto delle amministrazioni finanziere, l'esattore fatto eseguire nel modo anzidetto l'atto di protesto per mancanza di pagamento, le presenterà alle amministrazioni in cui sonosi scontate, e ne esigerà prontamente il pagamento.

Tanto i negozianti componenti la commessione, quanto l' agente de' cambi addetto allo sconto, nel caso di fallimento dell' accettante, saranno nel dovere di rendere avvertito immediatamente il reggente, onde possa lo stesso far eseguire il protesto ed istituire la sua azione ai termini dell' articolo 163 del detto primo libro del citato codice (162 *ll. ecc. comm.*).

Le somme che introiterà l'esattore saranno passate con polizze al contabile, il quale, verificando l'esattezza, le farà introitare nella madrefede sopra indicata, e discaricherà l'esattore delle corrispondenti cambiali al medesimo consegnate, come pure gli saranno discaricate quelle che avrà riconsegnate al contabile stesso protestate;

De' diritti dell' esattore e dell' agente de' cambi.

Il premio dell' esattore, in cui ogni spesa è compresa, è fissato dal Ministro delle finanze. Provvisoriamente fu calcolato a carlini quattro per ogni mille ducati di esazione.

L' agente de' cambi destinato non può esigere altro diritto su i valori che si scontano sotto qualsivoglia titolo, oltre quello di grana 50 per ogni ducati 1000, che verrà pagato da colui, al quale si sono scontati i valori.

La cassa di sconto pagherà al mezzano per ogni ducati 1000 di effetti scontati grana venti, senza che possa pretendere altro, non ostante qualunque uso di commercio e stabilimento in contrario.

Per le cambiali, ed altri effetti che saranno scontati per conto della tesoreria generale, gli saranno dalla medesima pagate grana venti per ogni mille ducati, e dalla cassa grana cinque. *D.* e *Reg. del* 23 *giugno* 1818.

Ordine di scrittura ed ulteriori disposizioni.

In fine di ogni settimana, il reggente del banco rimetterà uno stato, o sia bilancio sommario della cassa al Ministero di finanze in doppia spedizione. Delle quali una è conservata nel Ministero, e l' altra rimessa al tesoriere generale per conservarla, e per farsi quelle osservazioni che crederà conducenti per la sicurezza del capitale somministrato dalla tesoreria.

Le istruzioni per lo sconto delle cambiali approvate in data del 26 di febbraio 1817, furono rivocate per tutto ciò che non v'era di corrispondente alle nuove prescrizioni. *Reg. del* 23 *giugno* 1818 (1).

---

(1) Per istorica nozione è da sapersi che nel 1820 si progettò una cassa di sconto per via d' azioni a credito de' particolari. La collezione delle leggi ne registra il seguente dec. a 22 agosto di quell' anno. — Considerando che la istituzione delle Casse di sconto presso le nazioni le più illuminate ha sempre avuto per oggetto di moderare l' interesse del denaro, di facilitare lo sconto de' biglietti di commercio, di ridurre allo stesso livello quello degli effetti della finanza, di togliere dalla inazione molti capitali che rimangono inoperosi per mancanza d' impiego, di creare delle risorse al commercio, all' agricoltura ed alla industria, di alimentare ed accrescere le transazioni sociali, e di dare ancora la più grande attività alla circolazione delle ricchezze dello stato;

Considerando che si preziosi vantaggi non possono realmente ottenersi se non se allorquando l' amministrazione di queste banche è indipendente, e quando i fondi che costituiscono il loro capitale di negozio, sono spontaneamente e solidalmente formati e regolati in maniera, che possono aumentare i mezzi di sconto, far fronte a tutte le spese che seco porta una grande amministrazione, ed assicurare nel tempo stesso a' loro azionari de' beneficii positivi;

Considerando che l' attuale Cassa di sconto altro non è che un ramo del tesoro ed un' opera del Governo, che i suoi amministratori non hanno alcuna responsabilità; che il suo capitale continuamente variabile è stato formato con una parte di danaro del tesoro dello stato, nel quale ha lasciato un voto;

Considerando infine che conservando la Cassa di sconto sulle basi attuali, sarebbe lo stesso che allontanare da questa la fiducia nazionale, privarla del credito sopra del quale tutte le banche di Europa han trovato i loro principii di utilità e prosperità, ed esporla per lungo tempo ad una funesta inerzia per essere finalmente annichilita;

Sul rapporto del nostro Ministro delle finanze, e d'accordo colla giunta provvisoria di governo; ec,

1. La Cassa di sconto creata col decreto de'23 di giugno 1818, e stabilita presso il banco delle Due Sicilie, di cui forma una dipendenza, rimane abolita dal dì 1.° di settembre prossimo. Una Cassa di sconto a credi-

Pel miglior servizio del pubblico il Ministro delle finanze diede a' 13 settembre 1822 la seguente ordinanza, modificando una prima da lui emessa a' 24 agosto 1818.

Art. 1. L' interesse dello sconto per gli effetti commerciali sarà, a coutare dal dì 15 del mese corrente, al quattro per cento per anno, e da pagarsi in ragion di giorni.

---

to de' particolari per via di azioni viene firmata, e comincerà le sue operazioni al dì 1. di detto mese.

2. La nuova Cassa di sconto prenderà a liquidare il portafoglio di quella soppressa, costituendo un conto aperto a favore della medesima,

3. Il Governo somministrerà gratuitamente il locale ove attualmente esiste la Cassa di sconto.

4. Il capitale della Cassa di sconto sarà di un milione e cinquecentomila ducati diviso in tremila azioni di 500 ducati l' una. Il Governo ne avrà duemila azioni, rappresentanti il milione che ora tiene impiegato nella Cassa di sconto.

5. Questo capitale potrà nel tratto successivo essere aumentato dall' assemblea generale; ma solo per la creazione di nuove azioni, rimanendo proibito qualunque aumento dell' azione fissata definitivamente per ducati 500 ciascuna.

6. Le azioni saranno rappresentate da una iscrizione nominativa sopra un doppio registro che sarà espressamente tenuto presso la Cassa e di cui essa rilascerà degli estratti certificati sotto il numero d' ordine progressivo.

Queste azioni potranno essere trasmessibili.

7. Il trasferimento delle medesime avrà luogo mediante delle semplici dichiarazioni de' possessi sul registro della Cassa.

Questi atti di alienazione saranno firmati da' proprietari delle azioni, o da' loro procuratori speciali, e la loro validità sarà certificata da un agente di cambio di Napoli.

8. Per essere autorizzati gli agenti di cambio a certificare questi trasferimenti, dovranno dare alla Cassa una cauzione, mediante un determinato numero di azioni da depositarsi alla Cassa medesima, e da stabilirsi dall' assemblea generale.

9. Le operazioni della Cassa di sconto consisteranno.

1.° A scontare ogni sorta di effetti di commercio pagabili in Napoli, di qualunque natura esser possano, quando però sien muniti almeno di tre firme di negozianti o commercianti che godano una notoria riputazione di solvibilità a giudizio de' direttori.

I negozianti le di cui firme saran presentate allo sconto, o alla guarentia, dovranno essere stabiliti in Napoli.

Qualunque effetto ammesso allo sconto non potrà eccedere la scadenza di tre mesi fissi.

Qualora la direzione avrà ricusato degli effetti per mancanza di solidità o di firme, riceverà in rimpiazzo di guarentia in deposito la valuta di tante azioni che eccedano di un terzo il valore che si vuole scontare.

2.° Ad aprire de' conti correnti tanto a particolari stabiliti in Napoli, che alla tesoreria generale ed agli stabilimenti pubblici; ad incaricarsi per conto loro dell' incasso de' loro effetti, ed a pagare i mandati che questi tireranno sulla Cassa fino alla concorrenza delle somme che avranno versate, o degli effetti di cui avrà essa incassato l' importo a loro credito, senza eccederne la somma, siccome avrà determinato in appresso.

3.° A fare delle anticipazioni con interessi tanto sulle verghe e monete estere di oro e di argento, che sulle rendite napolitane inscritte al gran Libro, e per le somme che la direzione determinerà.

Il termine fisso di questi depositi sarà di tre mesi; ma potrà essere prolungato allorchè la rinnovazione del deposito sarà domandata, e che converrà alla Cassa di accordarla.

4.° A ricevere quelle somme che saranno volontariamente ivi depositate.

5.° A rilasciare de' biglietti di banco al latore, o biglietti all' ordine pagabili a vista, ed in monete di oro o di argento. I biglietti di banco al latore non potranno essere al di sotto di cento ducati, nè girati a terza persona; e per quelli all' ordine non potranno condizionarsi le gire come si pratica per le fedi e polizze di banco delle due Sicilie.

L' emissione de' biglietti al latore o all' ordine dovrà regolarsi in modo che la Cassa sia sempre nel grado di pagare i propri biglietti appena le saranno presentati, con quel danaro che avrà in riserba nelle sue Casse e colle scadenze degli effetti del suo portafoglio.

10.° I biglietti della Cassa di sconto saranno esenti dal dritto di bollo,

11.° Non è permesso alla Cassa di sconto anticipare, nè costituirsi debitrice di effetti prima non depositati.

Essa rifiuterà di scontare tutti gli effetti creati collusoriamente.

12.° L' interesse al quale la Cassa farà i suoi sconti e riceverà i depositi, sarà fissato dalla direzione, e pubblicato alla borsa di Napoli,

13.° Le somme sborsate in conto corrente della Cassa, i depositi ed i fondi degli azionari non potranno mai per qualsivoglia motivo esser soggetti a sequestro o ad imposizioni di qualunque natura.

14.° La responsabilità degli azionari della Cassa non potrà mai estendersi al di là dell' ammontare delle azioni di cui saranno proprietari, nè esser mallevadori degl' impegni contratti dalla Cassa suddetta, che fino alla concorrenza della somma da ciascun azionario messa in società, giusta il capitolo III delle *leggi di eccezioni per gli affari di commercio.*

15.° La esistenza della Cassa di sconto di Napoli dovendo esser basata su' principii della più assoluta indipendenza, tutte le volte che il Governo tratterà con essa, la transazione sarà come da particolare, secondo le disposizioni dell' articolo 9.° de' presenti statuti.

16.° La Cassa sconterà, sempre che potrà, gli effetti o i *boni* della tesoreria generale sopra i suoi ricevitori tanto di Napoli, quanto delle provincie, qualora però non abbiano più di tre mesi di scadenza, e sieno pagabili in Napoli.

La tesoreria dovrà garentire questi effetti con deposito di azione della Cassa, o di rendite napolitane; purchè la valuta delle prime calcolata *alla pari*, e delle seconde al corso dell' ultima borsa, ecceda di un terzo quella degli effetti presentati allo sconto.

17.° L' assemblea generale di tutti gli azionari presenti nominerà a pluralità di suffragi un comitato generale di quaranta maggiori azionari, de' quali ciascuno dovrà per lo meno esser possessore di dieci azioni. Questo comitato potrà deliberare anche con venti azionari, qualora questi sien possessori di venti azioni ciascuno.

18.° La Cassa di sconto sarà amministrata da nove direttori, e sorvegliata da tre censori, i quali saranno nominati dal comitato generale 1 di cui due terzi almeno saranno scelti fra 'l ceto di negozianti.

19.° I direttori ed i censori, prima di entrare nell' esercizio delle loro funzioni, dovranno giustificare che ciascuno di essi, e delle loro case di commercio è proprietario; cioè:

i direttori di. . . . 10) azioni;
ed i censori di...... 6)

obbligandosi a non disporne per tutto il tempo della durata delle loro funzioni.

20. Queste funzioni saranno esercitate gratuitamente; salvo un premio di presenza, che potrà fissarsi dal comitato generale.

Art. 2. L' interesse per la pegnorazione nella cassa di sconto degli estratti d' iscrizioni e dei certificati delle due amministrazioni sarà ribassato, a contare parimenti dal dì 15 del mese corrente, al 5 per cento all'anno, ed a rata di giorni.

Art. 3. L' agente de' cambi non potrà esigere a contare ancora dal dì 15 del detto mese, altro dritto su de' valori che si scontano sotto qualsivoglia titolo, che grana cinquanta a migliaio, sino alla concorrenza di mille ducati; ossia il mezzo per mille. Ove però i valori oltrepassino i ducati mille, per la somma eccedente, non potrà esigere che sole grana tre per ogni cento ducati; e questo dritto sarà pagato da colui al quale si sono scontati i valori.

La cassa di sconto poi pagherà all' agente anzidetto per ogni ducati mille di effetti scontati, grana venti; e per le somme oltre i ducati mille, grana dodici a migliaio proporzionatamente.

Per le cambiali, ed altri effetti, che saranno scontati per conto della tesoreria generale saranno pagati dalle stesse grana venti proporzionatamente per gli effetti che non oltrepassano i ducati mille, e per gli effetti che oltrepassano questa somma, anche proporzionatamente, grana dodici a migliaio.

La cassa poi pei primi bonificherà il dritto di grana cinque a migliaio, e per le somme eccedenti grana tre a migliaio.

Art. 4. Per la pegnorazione degli estratti d'iscrizione, de' certificati delle due amministrazioni, l' agente esigerà pe' primi, che non eccedono i ducati mille, grana 50, e per le somme che oltrepassano i ducati mille grana 40 a migliaio. E pe' secondi, per la pegnorazione non eccedente ducati mille, grana trenta a migliaio: e per le somme eccedenti i ducati mille, grana 25 a migliaio.

Art. 5. Le sopraccitate istruzioni del 23 giugno,

---

21. Tre direttori ed un censore saranno rimpiazzati in ogni anno al comitato generale che si unirà il giorno 15 di gennaio, per ricevere, verificare e formare il bilancio della Cassa,

22. I direttori ed i censori che dovranno uscire, saranno estratti a sorte nel primo triennio. Essi potranno essere eletti di nuovo.

23. I direttori ed i censori si uniranno in consiglio di amministrazione per deliberare su tutti gli affari della Cassa,

Le deliberazioni del consiglio saranno prese alla maggioranza assoluta di voti.

24. I censori non avranno che voce consultiva; ma potranno fare inserire le loro osservazioni ne' processi verbali del consiglio.

25. Il consiglio generale si dividerà in tre comitati, a ciascuno de' quali sarà attaccato un censore.

26 Vi sarà il comitato dello sconto, quello de' biglietti, e quello delle casse e de' registri,

27. Un commessario del Governo sarà presso la Cassa di sconto per sorvegliare la esecuzione della legge, ed adempire le attribuzioni del ministero pubblico. Egli avrà il dritto di assistere a tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione senza voto. Avrà dritto pure di fare inserire la sua opinione ne' verbali, e dovrà rappresentare al Governo, quando si trova in opposizione al voto del comitato.

Lo stato provvederà al suo trattamento.

28. Il bilancio annuale dell'amministrazione della Cassa di sconto sarà presentato alla sanzione del Parlamento,

29. Il consiglio di amministrazione farà i suoi regolamenti d' interna amministrazione, che saranno sanzionati dal comitato generale nella sua prima seduta.

Il consiglio nominerà tutt' i suoi impiegati.

30. Il fruttato delle azioni sarà pagato a vista tutti gli anni, immediatamente dopo che il bilancio della Cassa sarà stato formato dal consiglio di amministrazione. Potrà prelevarsi dal detto fruttato una somma atta a formare un fondo di riserva alla Cassa, ed il suo ammontare sarà impiegato in rendite inscritte al gran Libro, o di altra maniera che il consiglio di amministrazione giudicherà più vantaggiosa per l' utile degli azionari.

Il comitato generale potrà fissare la quota di beneficio che sarà destinata al fondo di riserva, purchè questa non oltrepassi il sesto del fruttato medesimo,

31. Ad oggetto di trasferire la negoziazione della Cassa di sconto che viene abolita, alla nuova, sono dal Governo nominati quattro direttori ed un censore. Gli altri cinque direttori e due censori saranno nominati dal comitato generale che sarà immediatamente convocato dal commessario del Governo.

32. Questa misura straordinaria non avrà luogo in appresso, dovendosi osservare il disposto dall' articolo 18.

33. I quattro direttori ed il censore, de' quali si è parlato nell articolo 31, ed il commessario del Governo, hanno tutte le facoltà per trattare gli affari della Cassa fino alla nomina degli altri.

34. Essi faranno formare, di concerto col Reggente del banco, un triplice inventario di tutti gli effetti, e de' differenti valori che compongono l' attivo del portafoglio esistente nella Cassa, di pertinenza della tesoreria generale e del banco.

35. Riceveranno questo capitale dalle mani del Reggente, rilasciandone un loro ricevo in fine di ciascuna spedizione d' inventario, vistato dal commessario del Governo.

36. De' tre inventari in copie conforme una resterà in potere del Reggente del banco, la seconda passerà al consiglio di amministrazione della Cassa di sconto, e la terza sarà consegnata al commessario del Governo, il quale ne dirigerà una copia certificata al Ministro delle finanze.

37. Dal credito di portafoglio la Cassa di sconto preleverà un milione, in rimpiazzo del quale essa rilascerà al Reggente del banco due mila azioni; giacchè fino a detta concorrenza lo Stato s' interessa negli affari della Cassa, come tutti i particolari.

In conseguenza il Reggente del banco entrerà di dritto nell' assemblea generale degli azionari.

38. Gli azionari della Cassa non potranno richiamare le loro azioni se non scorsi i 25 anni, ma solo trasferirle, giusta l'art. 16 de' presenti statuti. Verrà l' associazione sciolta prima nel solo caso che i tre quarti degli azionari in somma lo domandassero, a' termini del prescritto del codice di commercio.

Il solo comitato centrale preseduto dal commissario del governo potrà progettare i cambiamenti, modificazioni o ampliazioni de' presenti statuti, le quali variazioni o ampliazioni non avranno forza di esecuzione, se non dopo la legale approvazione del Governo.

Questo progetto non ebbe veruna conseguenza.

l' ordinanza ministeriale del 24 agosto 1818 rimangono nel loro pieno vigore per quanto non si oppongono alla presente ordinanza.
Napoli 13 settembre 1822.

Art. IX. *Cassa di depositi e consegne.*

Nell' antico sistema de' nostri banchi essi eran quelli che riceveano i depositi giudiziari.

Durante l' occupazione militare si seguitò lo stesso sistema.

Al presente la nostra cassa di depositi e consegne sì giudiziarie che amministrative forma una delle amministrazioni secondarie che dipendono dalla Cassa di ammortizzazione per coadiuvare l' estinzione del debito pubblico, come si è di sopra accennato, *pag.* 129.

Il numerario in essa depositato si calcola a circa un milione e mezzo di ducati.

Art. X. *Della Cassa di servizio.*

Un mezzo in Francia per assicurare allo Stato la perezione ed i versamenti delle contribuzioni è la Cassa di servizio. La Tesoreria, facendo i suoi conti co' suoi debitori, i ricevitori generali, loro accorda un premio per le somme che riceve a tempo; ed all' opposto le ritiene per le somme che ritardano di versare nelle epoche stabilite, prendendo opportuni espedienti ond' essere soddisfatta.

Queste operazioni si eseguon direttamente dalla Tesoreria, ma la nostra Cassa di servizio è ben diversa dalla francese.

Ogni esito della Tesoreria venir dee immediatamente regolarizzato; ma per quegli esiti che sono urgenti e che intanto regolarizzar non si possono con quella speditezza che l' imperio della circostanza esige, dalla Cassa di servizio vengon suppliti. È perciò questa Cassa per sua istituzione succorsale alla Tesoreria, e prende i fondi dalla madre-fede di quella, esistente nel Banco delle due Sicilie.

Fa eziandio questa Cassa l'uffizio di Banca pel debito fluttuante, e per altre operazioni commerciali con l' estero.

La Cassa di servizio dipende immediatamente dal Ministro delle Finanze; e gli ordini di pagamento e i valori ch' essa emette son dal medesimo esclusivamente firmati.

I boni della Cassa di servizio sono una parte del debito fluttuante, pagabili al latore, ed a scadenza fissa; e son messi fuori dalla Tesoreria per sovvenire a qualche bisogno o al rimborso di qualche debito.

Questi boni sono oggetto di commercio. L' interesse vien regolato dal maggiore o minor credito; e come parte del debito fluttuante ne seguon tutte le fasi. Bianchini *ub. supr.*

Ultime riflessioni su i banchi.

Le diverse funzioni che da' banchi si esercitano han seguito la condizione stessa di tutte le opere umane. Da principio tutte indistintamente e cumulativamente da uno stesso banco si esercitavano; col tratto successivo di mano in mano si andarono ad isolarsi. Ma in tutto questo progresso di variazione e limitazione di opere, quel che v' ha d' indispensabile e di comune si è sempre una malleveria di fiducia cha presentar deggiono onde di profittare de' benifizi che offrono sorger possa la concorrenza. I banchi privati e pubblici, sol nel mettere a profitto i valori lor confidati prosperar possono: e ad aumentare nella pubblica opinione tutti i motivi di confidenza esser voglion rivolti tutti i pensieri degl institutori de' banchi, di che poi, quasi direi per solo meccanismo dal primo moto concepito, se i seguenti esecutori continuano a non perder giammai di mira assicurano la prosperità. Ma guai se di un sol punto ne divergono: la confidenza allora non è più.

Abbiam mostrata la nostra ripugnanza nell' ammettere banchi di mero proposito, specialmente quando l opera sia meramente gratuita, come è comune opinione che il fossero stati i nostri antichi banchi. Tutte le spese della custodia, tutte le spese di amministrazione, come mai sotto una tal condizione avrebber potuto sopportare i banchi senza venir di mano in mano, malgrado la più scrupolosa e minuta economia di amministrazione, a depauperarsi? e le spese di amministrazione dei nostri banchi assorbivano ben al di là le loro rendite patrimoniali, come alla pag. 186 è agevole il vedere. Dalle quali spese se tutto ciò che riguardava l' opera de' pegni, de' mutui ec. defalcar si volesse, rimane tuttavia una spesa ingente, e diremo ancora al vantaggio che il pubblico ritrar ne potea sproporzionata. Ma l' oggetto medesimo che nella elezione de' nostri banchi si ebbe, di por rimedio cioè alla insaziabile avidità degli usurai, già dimostra che alla sola opera de' depositi i nostri banchi esser non potevano limitati.

E la giurisprudenza era già venuta in soccorso da remotissimi tempi a moderare quel rigor di diritto che del deposito fatto avea da principio un mero atto di beneficenza. Oltre a che tutte le spese di custodia andar doveano per diritto di equità a carico del deponente; avea già stabilito Papiniano che deposito propriamente detto si avea soltanto allorchè l' identicità materiale si era in diritto di pretendere e non già una quantità equivalente della cosa depositata (a).

(a) Papiniano, nella *l.* 24 *ff. depositi vel contra*, propone la seguente quistione che molta luce può spargere sul modo del considerarsi da' romani giureconsulti la natura delle carte fiduciarie. Eccone ana;

I banchi detti di deposito non davan perciò altro che il diritto di ritirare dal banco in qualunque tempo i valori de' quali si aveva credito: i quali non potendo esser tutti ripetibili nel tempo medesimo, dava agio ed opportunità al banco di trar vantaggio delle somme probabilmente non ripetibili. E che ciò fin da' principii del passato secolo non sempre con molta prudenza si facesse, il fatto il dimostra del banco della Nunziata.

Non pare adunque ben decisa quella linea di confine che segnar si vorrebbe tra i banchi di circolazione e quelli di deposito. Appena vi ha *banco aperto*, esser vi dee necessaria circolazione di valori: ed affinchè una tale instituzione prosperar possa, di un doppio fondo di guarentigia è di necessità assoluta che si provvegga: fondo di guarentigia fisica, fondo di guarentigia morale.

Il fondo di guarentigia fisica, quello cioè che unicamente può meritare un tal nome, sarebbe pei banchi di mero deposito l'esistenza reale e materiale di tutta la quantità di moneta che i biglietti di banco rappresentano, come desiderava il Beccheria, pag. 176. Ma che un tal fondo nella sua integrità solo esister possa nel desiderio de' soverchiamente circospetti par che non possa mettersi in problema. Del resto nulla di più ineconomico immaginar si potrebbe quanto l'inoperosità di così enorme massa ristagnante di un prodotto che per la sola e dalla sola mobilità di uso prende valore.

Pertanto, che dir dovremo di quegli economisti compassatori che con formole generali, regole inflessibili prescriver vorrebbero ad ogni sorta di banco, dalle condizioni delle località e modalità de' tempi prescindendo e la matematica con la moral certezza infantilmente scambiando?

La sola prudenza definir può la quantità conveniente per provvedere a' bisogni del pronto cambio de' viglietti di banco in moneta effettiva al momento delle richieste; e la sola prudenza può fare che tali richieste le più possibilmente incomode si rendano. Ed ecco come il fondo fisico di guarentigia anche dal fondo morale nella sua maggior parte dipende. Tanto è vero che ogni qual volta di opere umane è ragionamento, la considerazioni di moralità non può giammai prescendersi?

Il fondo morale di guarentigia si compone poi da quella indispensabil fiducia la qual sola induce a persuasione che gl' impegni contratti sien per essere mandati ad effetto. Quindi *biglietto di banco* e biglietti di confidenza confonder si deggiono in una sola ed identica idea.

Principali elementi di un tal fondo sono la potenza fisica di potersi soddisfare agl' impegni contratti; una *forza preponderante* che induca necessità di adempirsi superando qualunque altro riguardo che insorger potesse a frastornarne l'adempimento. E per *forza preponderante* tutto quel complesso di motivi intender si vuole di che i Giureconsulti compongono l'idea di OBBLIGAZIONE. V. questa voce.

La possibilità di soddisfare non è guarentita dalla sola abbondanza de' beni fondi di cui si possa disporre. Non si adempie all'impegno contratto con sole carte rappresentative il trasferimento eventuale delle proprietà fondiarie, come gli architettatori del sistema degli *assegnati* immaginarono. Quei beni non erano prontamente riducibili in moneta. Chi di questa avea di bisogno e non di possessioni fondiarie cercar dovea de' compratori ed esporsi a tutte le eventualità di questo genere di alienazioni per loro natura incapaci di gran latitudine ne' vantaggi della concorrenza. I valori feudiari tanto più scapitar deggiono quanto più in piccole frazioni si sminuzzano: e de' latifondi minimo sempre esser dee il novero degli acquirenti. Ad ogni modo, l'eminente, l'unica condizione che i metalli preziosi eleva a *prodotto preferito* da tutto il genere umano per tutti i climi e per tutte le età, questo pronto mediatore d'ogni contratto e soccorritore di ogni urgente bisogno era disparso; e per riottenerlo, tanto più le carte che diceansi

---

» *Lucius Titius Sempronio salutem. Centum nummos, quos hoc die commendasti mihi, adnumerante servo Sticho actore, esse apud me, ut notum haberes, hac epistola, manu mea scripta, tibi notum facio: quae, quando voles, et ubi voles, confestim tibi numerabo.* » Su la quale carta fiduciaria il giureconsulto istituisce questo ragionamento:

» *Quaeritur*, propter usurarum incrementum? — *Respondi:* Depositi actionem locum habere: quid est enim aliud *commendare*, quam *deponere*?

» Quod ita verum est, si id actum, ut corpora nummorum *eadem* redderentur: nam si ut *tantundem* solverentur convenit, *egreditur ea res depositi notissimos terminos.* »

» In qua quaestione, si *depositi actio* non teneat, cum convenit, *tantundem*, non *idem* reddi: rationem usurarum haberi, non facile dicendum est. Et quidem constitutum, in bonae fidei iudiciis, quod ad usuras attinet, ut *tantundem* possit officium arbitri, *quanti* stipulatio: sed contra bonam fidem et depositi naturam est, usuras ab eo desiderare temporis ante moram, qui beneficium in suscipienda pecunia dedit: si tamen ab initio de usuris praestandis convenit, lex contractus servabitur. »

Ed ecco in embrione tutta la giurisprudenza relativa alle carte bancali.

Quindi sebbene il danaro depositato in qualche banco pubblico o privato venga a considerarsi come deposito irregolare ed improprio, il contratto fra'l depositante e'l depositario in sostanza non è altro che un contratto di mutuo; il dominio passa al banco depositario una col pericolo, ed altro non rimane al deponente che un puro credito, l'*azione* di ripeterne la valuta. *L. II. C. si cert. petut.* De Luca, *De credit. disc. 68*, n.° 7. Azuni, ec.

La girata di tai crediti fa subire altra metamorfosi ad un tal contratto. Quando il banco riceve e paga il danaro per ordine di un altro, non fa più figura di *depositario* ma di *mandatario*. *L.* 1 §. 12 *et seg. ff. depositi*. De Luca, *ub. sup.*, *disc.* 27, n.° 5. Ansaldo, *de commerc.*, *disc.* 90 n. 31, ec.

Ma tutto ciò pel suo pieno disviluppamento legale è da cercarsi alla parola CAMBIALE.

rappresentarlo diminuir doveano di valore; per quanto più della scarsezza della cosa rappresentata la stessa carta rappresentatrice facea solenne testimonianza.

Per la qual cosa tutto il gran fondo morale che l'opera de' banchi guarentir dee, dalla sola prudenza di amministrazione si vuol ripetere: di quella prudenza la quale, della rapida circolazione mentre promuove con tutt'i mezzi le agevolezze, quelle risorse non trascura che in momento di crisi, in una eventualità possibile di affluenza di richieste per realizzare le carte di banco, trova modo di trarre dagli scrigni dell'avarizia, o far sorgere ancora per novelle creazioni altri valori rappresentativi ed equipollenti di qualunque maniera di valore, de'quali era urgente il bisogno e nella pubblica opinione immensamente giganteggiante. Ed ecco come tutt'insieme con la necessità delle pubbliche condizioni in prossime epoche di riscossione ravvicinate, e il bisogno di moltiplicare le casse di cambio delle carte bancali, e la necessità de' rapidi trasferimenti e della perenne circolazione de' titoli del pubblico credito; il loro valore per circostanze di eventualità possibili declinante, dalla grande opera delle compre stesse per le ammortizzazioni rianimate: le organizzazioni non efimere delle casse di sconto e delle casse di servizio, delle quali da' piccoli intelletti non si san porre a calcolo i vantaggi senza fine nelle loro indispensabili operazioni suppletorie alla prosperità e fruttificazione del credito pubblico, o per soverchia timidezza se ne vanno i possibili abusi immaginosamente esagerando.

E qui ci troviamo per insensibile transizione al grande argomento delle monete trasportati. Ma' rammentiamoci, che tutte le industriose suddivisioni che l'obbietto forma del presente trattato, sol per soccorso della memoria considerar si vogliono instituite, e per allogarvi in modo reperibile i moltiplici fatti da' quali prescindere non possiamo onde esibir la materia, per quanto le nostre forze il comportano, in tutta la sua lucidezza disviluppata.

SEZIONE VIII. *Dell'amministrazione Generale delle monete.*

ART. I. *Teorie generali su le monete.*

Dopo le riflessioni proposte nella prima SEZ. di questo trattato agli *Art.* 4, 5 e 6, nulla crediam di aggiungere in questo luogo su ciò che risguarda le idee primitive che formar ci dobbiamo su la natura del prodotto preferito da tutto l'uman genere per soccorso, istrumento ed equivalente tutt'insieme per qualunque specie di contrattazioni. Abbiamo già veduto come i metalli preziosi elevati per comun consenso a questo onnipotente motore di tutti gli atti umani, e che con la energica forza delle immagini disse il maggior lirico latino più potente ancora della forza del fulmine, valutar non si possono compiutamente quando sol vengono a considerarsi nella idea astratta di moneta ma in tale astratta considerazione fa uopo altresì preliminarmente considerarli quando con nitidità valutar vogliamo tutte le quistioni che sul proposito di essa l'economia e la giurisprudenza propongono. I Romani ne fecero una Dea. I grammatici ne derivano il nome *a monendo*. Questa etimologia che i filosofi ascoltano con sorriso derisorio, contenesse mai la precisa, la vera idea della *moneta* nel preciso, nel vero filosofico concetto?

Certo è che i metalli preziosi dal solo consenso di tutto il mondo commerciale e non già dall'imperio della suprema autorità, per quanto si voglia potentissima e sapientissima, prendon valore: e certo è dall'altro canto che per trasformarsi in *moneta*, dell'impronta di un'autorità suprema han pur d'uopo che sol può guarentirne la legittimità e metterla al sicuro dalle sorprese de' falsatori.

Or questa legale impronta che di un dato volume di metallo costituisce una *moneta* è altro mai che un fidato *avvertimento* che del peso e del titolo ne cerziora le proporzioni? Nell'*alta regalia della monetazione* un Governo non potrà esercitar giammai autorità d'imperio, ma sola autorità di tutela: della massa e della bontà di una moneta esser non potrà giammai l'arbitro determinatore, ma l'avvertitore soltanto e l'indicatore autentico.

Ma ciò che forma il nostro attuale obbietto è l'esame di alcune quistioni che gli economisti e i giureconsulti propongono relativamente all'azion del governo per fissare il valore della moneta per se stessa, e la quantità degl'interessi nel loro impiego.

Del valore che il conio aggiunge al valore della merce moneta.

La qualità di moneta espone la merce destinata a quest'uso a continui e frequenti cambii. Quanto sarebbe malagevole se si dovesse andar di continuo con la bilancia alla mano e con la pietra di paragone per assicurarsi della quantità e del grado di bontà ossia del titolo del metallo che servir dee di moneta? Il conio ossia l'impronta legale che della moneta faccia tutti accorti quale sia il vero peso e il vero titolo è un vero aumento di valore che al valore della merce moneta si aggiunge.

Negli antichi costumi de' Romani relativamente alla legalità delle vendite la presenza del *pesatore* e del *saggiatore* rendeasi indispensabile. Ciò dimostra la rozzezza primitiva delle industrie commerciali. Ma è assai straordinario che Condorcet avesse mostrato desiderio di rinnovarlo a giorni nostri quando la fabbricazione delle monete lasciar vorrebbe ai particolari e farne poi esaminar l'esattezza da giurati pubblici; *Oeuvres*, 30. Conviene che le monete si fabbrichino esclusivamente dal

Governo; perchè, se ne fosse libera la manifattura, 1.° riuscirebbero più facili le contraffazioni, attesa la diversità de' conii; 2.° scemerebbe la confidenza nella finezza del titolo; 3.° sorgerebbe inquietudine su la verità dell' impronta. Lo stesso Say che non lascia mai occasione di maliguare ciò ch' esso chiama usurpazione del potere, e costantemente gl' interessi de' popoli da quelli del Governo distacca, lo stesso Say è costretto a convenire in questa sentenza. « Ordinariamente il Governo si riserva l' esercizio esclusivo di questa specie di manifattura, sia perchè può ritrarne più utile allontanando qualunque concorrente, sia piuttosto perchè egli vuole offrire ai suoi amministrati una guarentigia, la quale emanando dalla potestà sovrana, inspiri maggior fiducia di quella che deriverebbe da una manifattura privata. Infatti è assai più conveniente al popolo la guarentigia del governo, benchè talvolta sia fraudolenta, che la guarentigia privata, sia per ragione dell' uniformità delle monete, sia perchè la frode sarebbe più difficile a scoprirsi quando venisse commessa da' particolari. » *ub sup. liv. I. ch. 21*.

La zecca adunque vuol esser considerata come un diritto di privativa che a pubblico vantaggio un Governo si riserva, una fabbrica di argenteria ed oreficeria della quale il Governo guarentisce la lealtà del valore. « Il *conio* adunque, prosegue molto bene il medesimo autore, aggiunge indubitatamente valore al valore della merce-moneta. Così la quantità di argento su la quale è stato apposto il conio di 5 franchi, ha alquanto più valore della stessa quantità di argento in verga. La ragione ne è semplicissima. La manifattura eseguita su questo pezzo di metallo con la coniazione dispensa le persone che la ricevono ne' cambii dalle spese (fra le quali van compresi il tempo che si perde e l' incomodo che si soffre) che richiederebbe il *saggio* e il *peso* del metallo. Per questa ragione, anche nella ipotesi che l' industria di batter moneta fosse libera, e che l' autorità pubblica limitasse il suo potere a determinar soltanto il titolo, il peso, e l' impronta; avverrebbe sempre che il possessore di verghe le porterebbe ad un fabbricator di moneta per convertirle in danaro, e spontaneamente si sottoporrebbe alla spesa che tale operazione richiede, nella sicurezza di trovare più facilmente chi voglia accettare ne' cambii la merce-moneta ridotta in moneta o sia accompagnata da un attestato della sua qualità e del suo peso, che la stessa merce mancante di questo attestato. S' egli ritenesse le verghe ad oggetto di esimersi dal dispendio della coniazione, soggiacerebbe ad altre perdite di gran lunga più gravi. » *Ibid*.

Questo aumento di valore da due distinti elementi viene ad esser composto: 1.° dall' aumento di utilità aggiunto al valore originario che l' oro e l' argento avevano in ragione degli usi cui erano atti come metalli, mentre ad usi ulteriori soddisfar potettero col semplicemente venir prescelti all' uffizio di merce-moneta; 2.° dall' aumento di spesa per la manifattura che converte in effettive monete contanti quei metalli. Cominciamo dall' esame di questo secondo aumento, per poterci così di mano in mano agevolare all' esame del primo, che per le troppe cose dette su tal proposito, sembra di più difficile ricerca.

Spese di monetaggio.

Si suppone che i Romani nel valore della moneta non inchiudessero la spesa della manifattura.

Un capitolare di Pipino del 755 è il primo monumento francese che autorizzi le fabbriche monetarie a ritenere una porzione della materia lavorata, cioè la ventiduesima parte, ossia il 4 1/2 per 100 circa.

Un tal compenso per le spese, che chiamavansi *monetagium*, si cambiò ben presto in diritto principesco, e s' annunciò col nome di *signoraggio*.

Moderato fu sul principio un tal diritto, e non si elevò oltre al 6 1/4 per 100 sotto Luigi IX, il che eccedeva di poco la spesa della fabbricazione in un tempo in cui l' arte era rozza e la scienza poco avanzata.

L' ignoranza de' tempi fece considerare il *signoraggio* come una risorta finanziera, un' imposta che i Principi potevano esigere senza spesa.

Nella natura delle imposte v' è una forza di crescente progressione, la quale non trova limite se non nella resistenza de' popoli o nel cuore dei principi saggi.

Il *signoraggio* crebbe dunque a dismisura, eccitò le più calde lagnanze; e sotto Carlo VII giunse al 75 per 100.

Sotto il ministero di Colbert, cioè dal 1679 al 1689, il *signoraggio* cessò interamente, e il Governo regalò le monete alla nazione.

Dopo quell' epoca il diritto rinacque, ma si ristrinse al 6 7/9 per 100 per le monete d' oro, al 5 9/10 per 100 per quelle d' argento.

Al tempo della rivoluzione francese tornò in iscena l' idea di Colbert, e tornò a sparire con eguale facilità, dal 30 novembre 1795 al 15 aprile 1796.

Tutte le nazioni attualmente nel valore della moneta calcolano le spese della fabbricazione, eccettuata l' Inghilterra dal 1667 in poi. La zecca di Londra restituisce in ghinee lo stesso peso di metallo presentatole in barra al titolo della ghinea.

Gli scrittori d' economia discutendo un tale argomento, si sono divisi in due partiti. Gli uni vogliono che il Governo regali al pubblico la manifattura delle monete, gli altri sostengono che si faccia pagare a quelli che le consumano. Steward non solo approva che la spesa monetaria sia inchiusa nel valore delle monete, ma inclina ad assoggettarle ad un diritto o specie di signoraggio. Smith non ha fatta distinzione tra

la spesa e il signoraggio; egli dice soltanto che conviene sottoporre le monete ad un diritto, ma non pronuncia se questo diritto debba essere uguale alla spesa o sorpassarla; nè se un diritto minore della spesa rimedierebbe agl' inconvenienti che egli ravvisa nel sistema della sua nazione.

Tra gli scrittori che difendono l'uso Inglese, primeggiano in Italia il Beccaria e il Verri le cui opinioni giova esaminare.

» Nello stabilire il valor della moneta, dice il Beccaria, non si deè considerare che la pura quantità di metallo fino, nessun conto facendo nè della lega, nè della spesa di monetaggio, nè della minore raffinazione d' alcuna moneta.

Quanto alla lega, è di sì umile estrazione e di minimo valore, che può considerarsi uguale a zero in grazia della semplicità necessaria nel regolamento su la moneta, cosicchè una moneta che abbia lega, dee considerarsi come mancante di tanto peso quanto è quello della lega; e l'assegnare alla moneta calante il valore dell'intiera, è lo stesso che il comandare che la parte sia uguale al tutto, e che spariscano le migliori monete per dar luogo alle peggiori, le quali non suppliscono che mentalmente al reale discapito.

Non ci tratterremo a confutar l'opinione troppo generale che in grazia della semplicità necessaria nel regolamento su la moneta, la quantità della lega non sia da mettersi a calcolo; e molto meno di ciò che l' autore soggiunge in nota: « Benchè » in una gran somma di metallo fino, ei dice, » la lega possa ascendere a qualche valor sensi- » bile, pur nondimeno il non considerarsi la lega » nelle monete impure è un compenso al non » valutarsi nelle monete più pure la maggior af- » finazione dell'oro. Così la trascuranza di que- » sti due dati che compensano l' un l' altro, rende » più semplice e più pieghevole il regolamento » delle monete. » Noi sarem per vedere che un tal compenso non v'è giammai quando con tutta l'ampiezza delle vedute economiche voglia la cosa esaminarsi. Ci basta però aver qui soltanto segnalato questa disattenzione del nostro economista italiano per non immergerci in premature discussioni ed interromper di soverchio il filo del ragionamento di lui.

Quanto alle spese del monetaggio, ei prosegue, è giusto che restino a carico della nazione, ma non veggo necessità di addossarle alle monete medesime. *Questo accrescimento di valore, non appoggiato alla quantità intrinseca del metallo*, ci farebbe ricadere in quei disordini di sproporzione che i due primi teoremi insegnano di evitare (a); la confusione rientrerebbe a poco a poco nell' suo dominio, e si verrebbe di nuovo a fare un cambio di sostanza con apparenza di reale con imaginario.

Lo stesso ragionamento ci prova che le monete raffinate non devono valutarsi più delle altre non raffinate; poichè sebbene chi le converte in altri lavori risparmi le spese della raffinazione, pure il vantaggio d'alcuni deve cedere alla prima e forse unica legge di natura, l' utilità comune, la quale nella università e semplicità delle leggi consiste.

Questa predilezione delle monete più pure altro non farebbe che obbligarci a pagare una manifattura straniera o mantenere a spese nostre gli operai delle zecche raffinatrici, le quali estraendo il nostro oro non raffinato, ce ne renderebbero minore quantità di raffinato, e di tanto impoverirebbero la nazione, facendo un traffico avvantaggioso della nostra prevenzione.

Inoltre l' assegnare maggior valore alle monete più raffinate non impedirà a chi le possiede di volerne riscuotere un certo aggio da chi ne ha bisogno per qualche uso, e così si verrebbero a pagare *due volte* le stesse cose; l' una in grazia della legge, l'altra di quella fatta da chi si prevale, dell' altrui bisogno; se questi è straniero, sarà un doppio raddoppiamento di perdita.

Fin qui il Beccheria — Ei segue, così ragionando, l'opinione del Puffendorff, il qual non sapea persuadersi come mai una egual quantità di argento valer potesse più o meno in uno stesso e medesimo luogo per la sola estrinseca qualità ed esser considerato ora come mercanzia ora come moneta, *vale a dire*, sono le sue espressioni, *che una stessa ed identica cosa impiegata per misurare sè stessa, considerar si dovesse più o meno grande nello stato di cosa misuratrice o di cosa misurata. De Jure nat. et gent. L. V., c. 1 § 16.* Ma non è facile il persuadersi, al contrario, come mai un intelletto come quello del Puffendorff abbia potuto abbandonarsi a simili deviazioni. « Non sarà mai sconvenevole anzi è conforme alla ragione che a due quantità uguali di argento si dia nello stesso luogo valore diverso quando la loro forma presta servigi diversi. La bilancia di ferro *misuratrice* de' pesi, si vende forse allo stesso prezzo nello stesso luogo, che un ferro grezzo da essa *misurato* e che l'è uguale in peso? Il prezzo d' un braccio *misuratore* di qualunque estensione non è egli superiore al prezzo d' un simile ma informe pezzo di legno del quale egli è la *misura*?

Aggiungendo al valore del metallo il valore della manifattura non si corre pericolo *di fare un cambio di sostanza con apparenza di reale con immaginario*, del pari che non si corre pericolo d' incorrere in tali inconvenienti quando una casa ben costrutta si paga a maggior prezzo che i materiali di cui è composta. Facendo il contra-

(a) I due teoremi de' quali è qui parola son questi: *una egual quantità di metallo dee corrispondere ad un egual numero di lire in ogni moneta, come il totale di un metallo circolante è al totale dell' altro, così una data parte di un metallo dev' essere ad una egual parte dell' altro metallo in ogni moneta.*

rio, si uguaglierebbe contra l'uso comune di tutt'i popoli, di tutti i paesi, di tutt'i tempi, il valore della materia grezza col valore della materia manifatturata.

Riguardo a ciò che il Beccheria assume su la inutilità della raffinazione; oltre a quel che saremo per esporre determinatamente e limitatamente al grado di raffinamento al quale portar si deggiono le specie monetate, giova qui l'osservare in generale che tutto il ragionamento si riduce a provare che il ferro *ladino* non dee valutarsi più della ghisa, nè il diamante brillantato più del diamante brillantabile. — « Calcolate le vostre tariffe come vi aggrada: siccome un metallo più raffinato serve a più usi che un metallo meno raffinato, quindi il primo si pagherà sempre meno del secondo, ad onta di tutte le tariffe possibili. — Nel testo di Beccheria, invece di *metalli* ponete *bozzoli*, in vece di *secche* raffinatrici sostituite *filande*, e dimostrerete con l'ultima evidenza, dice giocosamente ma molto a proposito Melchior Gioia, che la seta apprezzar non si dee più de' bozzoli. Di fatti « questa predilezione della seta non farebbe che obbligarci a » pagare una manifattura straniera e mantenere » a spese nostre gli operai delle filande estere, » le quali estraendo i nostri bozzoli ci renderebbero una minore quantità di materia o seta raffinata, e di tanto impoverirebbero la nazione, » facendo un traffico avvantaggioso della nostra » prevenzione. »

Del resto, non si pagherà *due volte la stessa cosa* come il Beccheria assume, ma una volta sola; e nel caso che la sua ragione valesse, si pagherebbe la stessa cosa *per due motivi* e non già due volte, il che è ben diverso. Di vantaggio, non si pagherà *in grazia delle legge*, ma in forza del bisogno commerciale. Se facendo un contratto si ricevono degli zecchini con certo discapito in cambio d'altra mercanzia, non è la legge del Principe che forza, ma il libero assenso che gli accetta. Si dà e si riceve moneta qualunque, raffinata o no, così liberamente come ogni altra derrata. E di vantaggio, non al certo si può parlare ragionevolmente di *perdita*, quando si tratta di prezzo stabilito dalla libera concorrenza e tendente a procurarci una cosa necessaria alle arti ed al commercio. E molto meno si può parlare di *raddoppiamento di perdita* nel caso di venditore straniero.

Quando il Governo Inglese esegue gratuitamente la coniazione delle monete, da un lato fa dono al popolo Inglese come *consumator di moneta* delle spese di coniazione, mentre dall'altro col prezzo de' tributi si fa pagare il suo dono dallo stesso popolo nella qualità di contribuente. Say, *L. c.*

I Governi non possono regalare al pubblico la spesa monetaria senza esserne rimborsati col mezzo delle imposte. Così questo regalo non sarebbe se non illusorio per ciascun nazionale giacchè egli lo pagherebbe sotto altro nome nella sua parte di contribuzione.

Il problema si riduce adunque ai seguenti termini: le spese monetarie saranno esse pagate dai particolari quando riceveranno delle monete, o si dovranno attingere nella massa delle contribuzioni?

Sembra che le spese andar deggiano a carico di quelli che ne profittano, nella proporzione del vantaggio che ne traggono.

Ora se le spese monetarie si desumano dalla massa delle contribuzioni, colpiranno tutti i cittadini in un modo proporzionato all'imposta da essi pagata, non all'uso che fanno della moneta.

Al contrario se si esigono queste spese col mezzo di un aumento nel valore delle monete, ne resteranno affetti realmente quelli a cui le monete sono un mezzo di guadagno, ed in proporzione della quantità che essi ne impiegano.

Queste ragioni generali che sembrano poco concludenti, sono convalidate da riflessi più gravi.

1. Nella fabbricazione delle monete è assai difficile non discostarsi in più o in meno dal peso legale: quindi se le spese monetarie non fanno parte del valore delle monete, v'è interesse a fondere ed esportare le più pesanti, e quest'interesse cessa se ne fan parte. Di fatti una moneta che pesa, per esempio, due grani di più su l'oncia, che qui si suppone peso legale, sarà sempre di più d'un'oncia d'oro non monetato e privo del valore della fabbricazione. V. Mongez, *considerations générales sur les monnaies*.

2.° Le monete del corso commerciale decrescono di prezzo a misura che l'uso ne scema il peso; e talvolta anco il primo decremento giunge a superare il secondo. È quindi evidente, che se non si valutano le spese suddette, v'avrà interesse non solo a fondere le più pesanti, ma anco le altre col progresso del tempo. — Una tale deteriorazione però non va scevra d'inconvenienti, poichè ella può giungere al punto che v'abbia profitto a fondere le monete più pesanti. Dall'altro canto la variazion del valor nominale è accresciuta, poichè si ondeggia allora tra il valore del metallo fino della moneta degradata e il valore stabilito nella tariffa. E perciò sarebbe miglior consiglio, riflette questa volta molto a proposito Condorcet, *ub. supr.* « di fissare un termine a questa degradazione decretando che pei » pagamenti superiori a certa somma si potessero » rigettare i pezzi mancanti di certo peso. Con » un tale espediente tutte le buone monete uscirebbero dalla circolazione a misura che vi comparissero, e sarebbero riserbate pe' pagamenti » di somma elevata. E se di più si usasse la precauzione di non coniare picciole monete al di » là del bisogno, il vantaggio ch'esse arrecano » nella vita comune, ne sosterrebbe il valore anche in onta della degradazione. »

3.° Supposta gratuita la fabbricazione delle monete, la più piccola differenza tra il rapporto d'oro all' argento nel commercio e quello dall' oro all' argento nella tariffa recherebbe profitto a chi fondesse quel metallo, il cui valore fosse depresso, dal che risulterebbe una fusione grande di monete non solo quando questa differenza fosse costante, ma anco ne' casi in cui particolari circostanze producessero differenza momentanea; quindi crescerebbe il bisogno di rifabbricare moneta senza che ne restasse aumentata la massa, il che equivale a spese inutili per la nazione e perdita eguale di metalli.

4.° Siccome il regolamento inglese risparmia le spese dell' assaggio, perciò si portano alla zecca metalli in barra, non per bisogno di moneta, ma per accertarne il titolo e farne uso sì nell' interno dello Stato che fuori. Così allorchè debbesi spedire oro all' estero si preferiscono le ghinee alle barre, perchè quelle portano seco l' attestato del loro titolo, e quando l' estero deve spedire oro in Inghilterra, in vece di ghinee vi spedisce le barre, le quali sono accettate a valor uguale delle ghinee. Così il regolamento inglese crea un interesse a far uscire la moneta dallo Stato e non ne presenta alcuno per introdurvela. — Non è già, come bene riflette Say, che con l' invio del numerario nell' estero, lo Stato donde esce ne perda il valore, giacchè chi spedisce il suo danaro riceve un corrispondente valore in altre merci; ma nel caso attuale l' Inghilterra perde le spese di coniazione, perchè riceve dall' estero, dove manda le sue ghinee, un valore eguale al solo valore del metallo che vi spedisce, e non riceve poi nulla per la manifattura che ha convertito il metallo in moneta.

5.° Gli orefici dovendo fare per le opere della loro arte delle leghe determinate, sono obbligati di saggiare le materie che impiegano.

Questo saggio esige cognizioni che non si trovano presso tutti gli orefici, ed esige spese.

Perciò essi impiegano a preferenza quelle materie, il cui titolo è noto o vicino a quello a quale vogliono lavorare.

Offrendosi loro nelle monete una lega certa e costante, essi le fonderanno e le convertiranno in opere d' oreficeria, se il loro costo non supera quello delle barre.

Questa supposizione diviene una realtà ne' paesi, in cui i Governi non esigono le spese di fabbricazione. Si vedrà dunque l'oro e l' argento circolare perpetuamente da' fornelli delle zecche ai crogiuoli degli orefici. Ed allora il Governo, cioè tutti i contributori di quel paese pagheranno le spese di raffinazione e d'assaggio, che dovrebbero essere a carico degli orefici; o più esattamente a carico di quelli che fanno fabbricare dell' argenteria, vero oggetto di lusso. E qui ricorre la riflessione medesima. Non è già che impedir si deggia la fusione delle monete; ma inceconomica cosa è sempre nel presente caso incoraggiarla; perciocchè v' ha sempre diminuzione del valore che realmente si possiede, uguale alla materia, e più la manifattura.

Allorchè gli scrittori vantavano delle teorie per la ragione stessa per cui le donne vantavano delle mode, fu addotto a difesa della fabbricazione gratuita l'esempio dell'Inghilterra; e questo esempio bastò per indurre la convenzione nazionale a sancirle.

Si risponde che la spesa della fabbricazione gratuita in Inghilterra è una condizione dell'esistenza del banco di Londra; e che gli fu cioè imposto l' aggravio di servire il pubblico gratuitamente a conto de' vantaggi che gli guarentisce il suo privilegio esclusivo.

E di vantaggio, siccome la zecca di Londra non paga con danaro se non alcuni mesi dopo aver ricevute le barre, quindi da una parte molti preferiscono d'essere pagati con biglietti bancali, dall'altra questo ritardo debb'essere riguardato come una spesa reale, giacchè in quel frattempo il capitale presentato alla zecca non produce interesse. Quindi in Inghilterra la fabbricazione delle monete è gratuita

1.° Perchè la spesa è desunta dai profitti del banco;

2.° Perchè questo servizio è occasione di smerciare i biglietti;

3.° Perchè l' amministrazione procura di scoraggiare la concorrenza con ritardi destramente moltiplicati.

Son queste le vere cagioni che fan sostenere, per l' Inghilterra, ed esclusivamente per essa, un sistema che per tutti i riguardi riputar si vuole ineconomico; e fa sorpresa che Say, il quale lungamente si trattiene su tale argomento non le abbia rinvenute. Non sono però sfuggite alla sagacia de' nostri Italiani. V. Gioja, *t.* 1, *pag.* 184, al quale originariamente queste riflessioni appartengono. In sostanza la fabbricazione gratuita delle monete in Inghilterra non è già un bene assoluto pel sistema di qualunque zecca in generale; ma si bene un bene relativo e compensativo di maggior danno che il genio calcolatore inglese ha ben saputo determinare e mettere a profitto. — Ma seguiamo l' argomento in tutta la sua ampiezza.

Si è detto che il valore della manifattura aggiunto al valore de' metalli, non può essere considerato se non nel paese fabbricatore, giacchè spira tosto che la moneta esce dal confine.

Una tale obbiezione vien distrutta dalla esperienza; e gli stessi scrittori inglesi ci accertano che i luigi si cambiano al pari con le ghinee a Londra, benchè si sappia che i luigi

1.° Contengono diciassette millesimi d'oro meno delle ghinee,

2.° Sono caricati non solo delle spese di monetazione, ma benanche del diritto di signoraggio

Le chincaglierie francesi depongono forse su la cima delle Alpi il valore della manodopera, per

essere veraluta a Torino, a Milano e Bologna al solo valore del metallo? — Ora se le chincaglierie sono ricercate da un per cento della popolazione, le monete (specie di chincagliere) sono ricercate da tutti, e la maggiore ricerca non scemò giammai prezzo delle cose ricercate.

Il Vasco, il quale ha discusso con molta filosofia la dottrina delle monete, e il quale di maggior credito ch'altri scrittori goderebbe, se il pubblico preferisse la profondità delle idee ai fiori della rettorica, il Vasco con molta leggerezza dichiara vana la quistione che abbiamo agitata finora.

« Resta, ci dice non solo sciolta, ma dissipata e resa vana la quistione che sogliono fare gli economisti, se le spese della monetazione si debbano caricare su la moneta stessa, o sopra l'erario del Principe. Che cosa vuol dire caricare sopra la moneta le spese della di lei fabbricazione? Un Principe spende cento gigliati a comprar verghe d'oro: ne spende altri dieci a fabbricarne tante monete che siano d'egual peso e titolo ai gigliati: e si trova non averne fatto che cento di tali monete nuove. Caricherà il Principe le spese della fabbricazione sopra le monete stesse, prescrivendo che le cento monete nuove che ha fatte, si abbiano per eguali a cento dieci gigliati, sebbene in peso e titolo non equivalgono che a cento soli? Sarebbe abusare de' miei lettori, se dopo l'analisi fatta de' valori delle monete volessi qui mostrare l'assurdità di questa operazione. Dunque in regola generale, se le monete nuove saranno equivalenti in peso e titolo (ed in reputazione ancora) a quelle che si sono spese per fabbricarle, allora le monete nuove porteranno sopra di sè la spesa della monetazione; se le monete nuove avranno in commercio una maggiore estimazione di quelle che si sono spese per farle, la differenza cadrà necessariamente sopra l'erario; se l'avranno maggiore, sarà pure a profitto dell'erario quest'eccesso. » *t. I. p.* 83 e 84.

Ma in questo paragrafo ad idee saggissime, son miste alcune inesattezze. Distinguiamole:

1.° *Caricare sopra la moneta la spesa della di lei fabbricazione*, vuol dire farsi pagare da chi presenta barre alla zecca per ottener moneta, un valore che sia uguale al valore delle barre, più per esempio il 2 per 100 necessario alla fabbricazione.

2.° Siccome il Governo manifattore della moneta è il *primo* a spenderla ne' pagamenti di cui è debitore, così *caricare sopra la moneta le spese della di lei fabbricazione*, vuol dire cominciare a smerciarla a tale valore A, il qual compensi la zecca sì per la materia prima che pel susseguente lavoro. Non è egli evidente che il Governo potrebbe concederla sua moneta, ad un valore minor di A? *Pria* che il credito o discredito di una moneta, ossia la sua *riputazione*, si stabilisca, il Governo è costretto a spingerla nella circolazione, ossia a venderla per provvedere a' suoi pressanti bisogni. Ora in questa prima vendita quale norma seguirà egli se non se quella dell'artista, il quale, sebbene nel progresso del tempo venga talvolta dal corso commerciale costretto a vendere con perdita, pure comincia sempre a ricercare un prezzo che sia per lo meno uguale al costo.

Dunque dimandare se la fabbricazione delle monete debba essere gratuita o no, non è quistione vana.

3.° La supposizione di un Principe che spenda 100 gigliati per comprare verghe d'oro, ed altri dieci per fabbricarne monete uguali in peso ed in titolo ai gigliati, e non ne tragga che 100, è una supposizione generalmente erronea ora che nessun governo, eccettuato l'inglese, fabbrica moneta gratuitamente; e non può verificarsi se non in un paese nel quale s'ignorassero i metodi di fabbricazione; in questo caso il Principe non opererebbe saggiamente facendo accorto il pubblico della ignoranza de' suoi lavoranti. *V. n. S. d. S. E.*, *t. I, p.* 178 *a* 186.

Ma non sarà stata mai vana la presente disamina se ci avrà somministrati gli elementi per ben definire ciò che gli scrittori di pubblica economia vanno opinando relativamente al valor reale e al valor nominale delle monete, ed all'azione del Governo relativamente a siffatte valutazioni.

Del valor reale e del valor nominale delle monete.

Il primo di questi valori è lo stesso che il valor commerciale della moneta come prodotto preferito per tutt'i luoghi ove il commercio estende la sua regolare influenza. Il secondo, che dicesi altresì *valor legale*, è quello che il Governo v'impone, sia alterandolo sia dandolo come norma per le contrattazioni da lui guarentite. Egli è ben chiaro che quando il valor nominale ossia legale di una moneta, dal suo valor reale ossia commerciale poco si discosta; per le riflessioni prodotte nella prima Sezione del presente trattato, aver non si può allora vera moneta universale, ma soltanto una moneta limitatamente nazionale, ed anche mera plateale.

La moneta fu considerata come misura de' valori. Questa idea, comunque erronea, fu felicemente feconda di utili risultamenti, quando se ne conchiuse che non poteva alterarsi senza snaturare i cambi.

Il valor reale delle monete è composto

1.° del valore del metallo,

2.° delle spese di raffinazione,

3.° delle spese del conio.

Egli è cosa evidente che in questo caso un Governo il quale fissasse il valor legale della sua moneta per queste sole condizioni, il valor nominale ed il valor reale della medesima sarebber la cosa medesima.

Ma abbiam veduto che spesso il valor reale è

aumentato di ciò che dicesi diritto di monetaggio, o anche diminuito come nel sistema inglese, quando il valor della moneta del solo primo elemento si compone, del semplice valore cioè del metallo. L'esame di queste due ipotesi esigono tuttavia qualche ulteriore schiarimento.

Quando il valor reale della moneta viene aumentato dal diritto di signoraggio, il suo valor commerciale resta ordinariamente più basso. In queste circostanze i due valori non possono esser pareggiati se non se dal bisogno, cioè quando il vantaggio d'avere delle monete a preferenza di barre si farà sentire in modo da superare l'incomodo o l'aggravio prodotto dal diritto di signoraggio. Or questo diritto considerato

1.° Nel commercio estero, equivale ad un'imposta su l'esportazione, la quale non può essere considerabile fuor che nel caso d'un commercio favorevole;

2.° Nel commercio interno tende ad abbassare il prezzo delle manifatture d'oro e d'argento, lasciando maggior massa di metalli a loro disposizione; ma siccome non si ottiene un tal vantaggio se non recando un aggravio al pubblico, lasciando cioè le monete in istato inferiore al bisogno; quindi la faccenda si riduce a favorire un ramo di commercio a spese degli altri.

Segue da queste riflessioni che il diritto di signoraggio, ne' sani principii di economia somministrar non può veruna reale risorta al Governo il qual per esso alterar volesse il valor commerciale delle monete. Ma l'inconveniente non si osserva soltanto in una definizione arbitraria che al valor della moneta si volesse affiggere, quanto nella disproporzione del valore assegnato a vari pezzi multipli o summultipli di una stessa unità monetaria, quantunque dello stesso titolo; e viemaggiormente nella determinazione fissa circa il ragguaglio tra moneta e moneta di metallo differente. Quindi la inutilità delle tariffe pel commercio esterno, e il danno indispensabile che ne risulta pel commercio interno.

Delle tariffe monetali.

Riflettendo che i metalli essendo impiegati nelle arti e nel commercio;

1.° Ora cresce ora decresce la *dimanda* di essi,

2.° Ora cresce ora decresce l'*esibizione* di essi,

3.° Che le varie monete scemano di valore a misura che l'uso le degrada, come succede a qualunque cosa che serve agli uomini,

4.° Che i valori di metalli, come quelli delle altre merci, si regolano liberamente nelle convenzioni tra particolari e particolari, tra i particolari e il Governo.

Risulta che i valori stabiliti dalle tariffe riescono

1.° Per lo più imaginari, comechè nessun conto facciasi di essi, allorchè si serve delle monete;

2.° Talvolta lesivi a' creditori, costretti a ricevere moneta a valor nominale più alto del valore corrente;

3.° Non di rado cagione di ristagni monetali, il che equivale a scarsezza di moneta per intraprese utili; e questi ristagni succedono ogni volta che dovendosi fare pagamenti, non convenga dare le monete che si posseggono, al valor fissato dalla tariffa;

4.° Sovente causa d'esportazioni e fusioni di danaro, e questo succede quando i prezzi del commercio distando da' prezzi della tariffa, si trova guadagno a pagare in una moneta piuttosto che in un'altra. In questo caso la specie monetata che ottiene maggior valore prevalendo nel commercio, fa sparire a poco a poco le altre che meno valutano, e non vi lascia se non le più degradate.

Con le tariffe si proposero i Governi quattro scopi.

1.° Chiudere il campo alle frodi sì nazionali che estere,

2.° Scemare gli errori delle persone inesperte,

3.° Togliere le contese tra i creditori e i debitori sul modo di pagamento,

4.° Presentare ai giudici una norma ne' casi relativi a queste contese.

Ma questi scopi si ottengono, quando invece di stabilire i prezzi delle monete,

1.° La tariffa si restringe a dichiarare i prezzi correnti di esse,

2.° Si ripete siffatta dichiarazione più volte all'anno.

Supposta da una parte da alcuni scrittori, la necessità di eseguire stabili tariffe, vista dall'altra l'inconvenienza di questa stabilità, era naturale il dubbio, se all'ufficio di moneta doveasi promiscuamente ammettere l'oro e l'argento, ovvero conveniva meglio far uso dell'uno o dell'altro metallo esclusivamente. Difatti gl'incovenienti delle variazioni devono crescere a misura che crescono i metalli soggetti a variazioni e serventi ad uso di moneta.

Supponiamo che un individuo venda due moggia di grano per 100 lire. Se l'oro e l'argento esercitano egualmente la funzione di moneta, è libero il compratore di pagare con argento o con oro, ma non può essere indifferente al venditore il ricevere l'uno o l'altra specie monetata.

Se la proporzione commerciale tra i due metalli non coincide colla proporzione fissata dalla tariffa; se l'oro, il quale secondo la tariffa dovrebbe stare all'argento come 1 a 15, non stia realmente che come 1 a 14 1/2, il compratore pagherà in argento, e il venditore invece di cento lire non riceverà effettivamente che 96. Se succede all'opposto che l'oro stia all'argento come 1 a 15 1/2, quando la tariffa lo dichiara come 1 a 15, allora il compratore pagherà in oro, e il venditore non riceverà se non lire 96 in vece di 100.

Questo risultato può sembrare a primo aspetto poco importante nel minuto commercio, perchè

i cittadini divengono a vicenda compratori e venditori, quindi quanto perdono in un caso lo guadagnano in un altro; ma tale riflesso si scopre tosto fallace.

Di fatti la maggior parte de' cambi si fa con l'intervento de' commercianti, i quali quando comprano, pagano colla moneta meno vantaggiosa, e quando vendono, procurano di fissare i prezzi come se dovessero essere pagati colla moneta meno favorita, cosicchè in tutte le variazioni nel valore della monete d'oro e d'argento presentano sempre alle classi commercianti una eventualità o quasi certezza di vantaggio su le altre classi.

Gl'inconvenienti risultanti da due metalli innalzati ugualmente alla funzione di moneta, furono presto osservati da' migliori scrittori. Loke non vide altro rimedio a quest' inconvenienti se non se quello di serbare la funzione di moneta all'argento soltanto. La sua opinione fu seguita da molte popolazioni commercianti che considerato l' oro come semplice mercanzia, fanno uso del solo argento per moneta. Compariscono in questo numero Amburgo, Brema, Lubecca, Danzica, l'Olanda . . . . L' Inghilterra non diede corso alla moneta d' oro se non nel 1728.

» In una nazione commerciante dice Vasco, e principalmente nelle grandi piazze di commercio, ove una velocissima circolazione della moneta o de' segni che la rappresentano fassi per mano di gente, che sta sempre in attenzione di ritrarre da' cambi il maggior profitto; in tal paese, dico, non può sopraggiungere alcuna differenza tra moneta e moneta, nè alcuna cagione di mutazione ne' valori reciproci delle medesime, senza che la maggior parte del popolo ne resti avvertita. Ma nelle campagne o nelle città lontane dal mare, ove non può mai essere assai vivace il commercio esterno, e la circolazione di differenti specie di monete, si potrà assai utilmente dar contezza a ciascuno del popolo della quantità e qualità di metallo che forma qualunque moneta conosciuta nel paese, e di tutte quelle circostanze che possono alterare i valori delle medesime. Sarà bene per tanto stendere un catalogo di tutte queste monete ed apporvi a lato il peso e il titolo di ciascuna, quanto calo sia per le medesime tollerato presso le nazioni confinanti, ed avvertire se suole una tale moneta trovarsi comunemente calante e di quanto. »

» Riguardo al titolo sarà bene avvertire i cambiamenti che può aver sofferto una moneta in diverse date, perchè è avvenuto molte volte che la stessa moneta sia stata fabbricata d'inferior titolo nelle date posteriori, quantunque avesse il medesimo peso, il medesimo impronto, il medesimo nome. O se per avventura fosse accaduto che per frode degli operai della zecca sotto alla medesima data fossero state distribuite monete di vario titolo, ciò pure sarà bene di specificare, avvertendo se sono più comuni quelle di titolo inferiore o le altre. »

» La riputazione delle monete può dare alle medesime un valore reale maggiore o minore di quel che richiedono i rapporti de' metalli, come abbiam visto di sopra. Questo sarà dunque un articolo degno di esser segnato nella tariffa istruttiva. Così si potrà notare che lo zecchino veneziano ha un aggio pressochè in tutte le piazze. Così pure si potrà avvertire che una tale moneta o per essere screditata, o per non essere abbastanza conosciuta, ha un corso non corrispondente al valore del metallo presso una tale nazione confinante. »

» Non sarebbe che opportuno aggiungervi le tariffe delle nazioni confinanti e tutte le leggi monetarie che hanno vigore, e, se sia possibile, anche il corso abusivo che ha ciascuna moneta presso le medesime ».

» Questa tariffa istruttiva conviene che sia rifatta ciascun anno perchè vi siano notati i cambiamenti che successivamente avvengono alla moneta, e conviene che sia pubblicata in guisa d'essere tra le mani del popolo. Per tal cagione io crederei che si potessero obbligare tutti gli stampatori ad inserirla ne' loro almanacchi, poichè non v'è libro tanto sparso fra 'l popolo quanto l'almanacco. Conviene finalmente avvertire, che non si è voluto con essa tariffa determinare alcun valore alla moneta, nè legare in alcun modo la più libera circolazione della medesima, ma solo somministrare al popolo que' lumi ch'esso non può avere da sè intorno ai valori reciproci della moneta. » (Vasco tomo I. p. 73-75.)

Sembra perciò fuori di controversia che tutta l'opera del Governo su la determinazione de' valori della moneta limitar si dee alla sola guarentia che v' imprime, alla notificazione autentica del valor commerciale che il pubblico consenso le accorda, e che perciò, come fu dapprima abbiamo osservato, l'etimologia grammaticale ne presenta la sola convenientissima idea che in economia pubblica può corrisponderle. *Moneta, quod nos signi impressione vel auctoris vel pretii monet.* Spigel *in Lexic. iur. ci.*, *v. Moneta.*

Ma se senza inconvenienti non è dato alla pubblica autorità d'immischiarsi su la valutazione della moneta, può, e dee ella limitarne l' interesse? — Un tale esame è d' importanza, e quest' è il luogo di dare a ciò che alla pag. 133 accennammo un pieno disviluppamento.

Dell' interesse della moneta.

È bella la divisa che assumeva Aristotile: *mi è caro Socrate; mi è caro Platone; ma di assai mi è più cara la verità.* — Questa divisa però assumeva il filosofo di Stagira alla corte di Alessandro. E molti in circostanze quasi, anzi sempre simili, ne ripetou la parodia. Il che dimostra che le più sublimi concezioni del pensiere che vagheggiar possiamo in astratto, addivengon facilmente ridicole se ad obbietti speciali vogliam per poco applicarle. — Ebbene: questo è i

preciso caso nel quale dobbiamo imbatterci nel ragionare su *l'interesse del danaro*. Giovi concentrarsi all'uffizio di storico espositore, per quanto è possibile.

Ma ad evitare tutti i pretesti di calunnia rammentiam dapprima che una quistione di tanta importanza forse non altrove che in Italia venne con maggior calore agitata e solennemente alfin definita (a).

Noi seguiremo in questa esposizione principalmente le orme dell' abate Vasco il quale ci sembra di aver trattato un sì dilicato argomento in modo da non lasciar nulla a desiderare.

Delle usure e delle loro diverse specie

Il prezzo dell'uso del denaro si chiama *usura*.

L' idea primitiva di questa parola rappresenta il compenso che si riceve nel cedere altrui l' uso del danaro. *Usura est incrementum foenoris ab usu aeris crediti nuncupata* Isidoro, *Orig.*, *lib V*, *cap.* 25

La stessa parola e la stessa idea si estende anche alla mercede pattuita per l' uso

1.° Delle frutta, o simili corpi che si consumano e si restituiscono con *altri della medesima specie*;

2.° Delle vesti, macchine, statue, o simili corpi che si debbono *essi stessi* restituire al padrone.

Si distinguono cinque specie di usure.

1.° *Usure di tempo*, e sono quelle che corrispondono unicamente alla mercede data dal debitore per l'uso del capitale; si vede quindi che i censi perpetui sono vere usure di tempo.

2.° *Usure di pericolo*, e sono quelle che si danno in compenso del rischio che corre il creditore di perdere il capitale; appartengono a questa specie tutti i noli senza pegno o ipoteca.

3.° *Usure miste*, e sono quelle che si danno nel tempo stesso e per mercede e per compenso del rischio; i vitalizi ne sono un caso particolare.

4.° *Usure palliate*, e sono quelle che sebbene coperte da condizioni e circostanze diverse, pure all' una o all' altra delle tre suddette specie appartengono; tale si è per esempio il contratto detto *anticresi*, per cui il debitore rimette al creditore in pegno un fondo fruttifero.

Se si pattuisce che cedano al creditore i frutti del pegno in vece delle usure, il contratto è un' anticresi espressa, ed è una vera specie di usura di tempo. Quest' è il caso espresso in varie leggi romane. *L. 11, § 1, ff de pignoribus et hypoth*, *leg 14 et 17*, *cod. de usuris*.

Ma se rimettendosi dal debitore un fondo fruttifero in pegno, non si fa menzione alcuna di frutti nè di usure, allora per disposizione della legge romana. *L 8, C. pignor.* Le usure si compensano coi frutti, e questa *anticresi tacita* è un'usura di tempo palliata.

5.° *Usure giudiziarie*, e son quelle che vengono imposte dal giudice qual compenso pel ritardato pagamento, ancorchè non fossero pattuite.

Sarà facile l' osservare, riflette l'abate Vasco, che a' tempi nostri rarissime esser possono le usure di tempo. Conviene per questo che non si corra alcun rischio di perdere sul capitale, o almeno che il rischio sia tanto leggiero da potersene trascurare la considerazione. Due casi soli sembra che escludano ogni rischio, l' ipoteca o il pegno dato dal debitore. Ma il pegno può deteriorarsi o smarrirsi in mano del creditore, e l' ipoteca non è sufficiente cautela *ove si può temere* che il medesimo fondo già sia obbligato a' creditori anteriori, o che le cavillazioni del foro ne rendano dispendiosa e forse inutile almeno per lunghissimo tempo la dimanda.

Nella stessa maniera si vedrà che anche le usure di pericolo difficilmente si ristringono al compenso del rischio, ma abbracciano quasi sempre la mercede dell' uso del danaro, onde si risolvono in miste. A meno che la negoziazione non fosse di tal natura da potersi terminare in brevissimo tempo, per esempio d' un mese, chi dà una somma altrui perchè la impieghi in una certa negoziazione, terminata la quale la rende con le pattuite usure, egli certamente nel determinar queste ha riguardo non solo al pericolo cui si è sottomesso di perdere il suo capitale, ma ancora alla lunghezza del tempo durante il quale esser ne dee privato.

Non era nota al tempo della romana repubblica l'usura imposta al debitore dal giudice, ma non pattuita dal creditore. Opina Noodt, *Lib. III*, *cap. VI* che il primo ad immaginare questa nuova specie d'usura fosse stato *Labeone*, imitato poscia da Pomponio, i quali in alcune

(a) « L'enciclica di Benedetto decimoquarto venne a fare questo (il trionfo del Maffei) più nobile ancora. I nemici del Maffei mossero a cielo e terra in Roma per far proibire il suo libro; ma quell'enciclica, benchè per alcuni diversamente interpretata, a molti però sembra che sia comparsa piuttosto a canonizzarlo. E l' approvarono ancora molti dottissimi e savissimi uomini, considerando che la necessità del commercio porta seco que' contratti senza de' quali ogni commercio appunto s' impossibilita; che la legge di Dio non sembra venuta ad imbarazzare il mondo, e non parerci possibile che Dio abbia fatto una legge onde tanto incomodo pubblico accadesse: però o non intendersi bene le leggi poste agli Ebrei, o doversi interpretare secondo i bisogni della cambiata società, come lavorare si fanno i villani nei giorni festivi, e malgrado tutti i decreti de' canoni, s' apron le fiere in giornata di festa. Quanto a noi, cui per niun conto spetta il decidere su tal punto, aggiungeremo solamente, che dagli scritti pubblicati di parte e d' altra, che il rammentare sarebbe cosa infinita, può risultare per avventura, che l'opera quanto a se, benchè possa essere in alcune parti meno importanti attaccata, regge però nel suo tutto e per la chiarezza delle idee, e per la sodezza de' principii e delle ragioni, delle quali abbonda, massime nel punto principale di cui si tratta. » *Elogi del Maffei*, d' Ipp. Pindemonte.

specie di contratti, detti di buona fede, introdussero, che essendo danneggiato il creditore nel caso del ritardato pagamento, il giudice di proprio uffizio condannasse il debitore a pagare un compenso secondo la prudente estimazione del danno; e la somma prescritta per questo compenso non chiamossi già usura, perchè non era una mercede pattuita per l'uso del capitale, ma interesse, ossia latinamente *id quod interest*. Presto però si estese anche ad un tale interesse il nome di usura, dopo che per la costituzione imperiale, di cui il Noodt nel citato luogo crede autore Antonino Pio, fu generalmente ordinato che in altri casi si prescrivesse dal giudice l'interesse dovuto al creditore a titolo di ritardato pagamento, *Leg. 1 et 37, cod. de usuris*. Ecco per qual maniera ormai nel volgar linguaggio usura ed interesse sono divenuti sinonimi.

Allorchè la mercede e il compenso chiesto per l'uso e pel rischio divenne sì esorbitante che ne soffrirono i bisognosi, alla parola usura s'associarono i sentimenti d'inumanità mostrati dal venditore, ed i sentimenti di disagio provati dal compratore.

Nel linguaggio attuale la parola usura equivale a compenso inumano ed abborrito per danaro noleggiato.

Quindi gli scrittori che difendono la legittimità del compenso per la concessione dell'uso e per la possibilità della perdita del capitale, corrono pericolo d'essere condannati dal volgo che sente e non ragiona, ossia nel cui animo si risvegliano tosto alla parola usura i sentimenti d'inumanità e d'abbominazione.

E siccome l'intolleranza degli scorsi tempi cacciando gli ebrei dalle arti e dagli impieghi, vietando loro il possesso e la condotta de' terreni, li forzò a ristringersi al commercio del danaro; quindi la parola usurajo venne confusa colla parola ebreo, e si trovò caricata di nuova abbominazione per gli associati sentimenti religiosi.

Siccome però, come tutti sanno, vi sono ebrei di questa specie asco tra i cristiani, quindi si scorge agevolmente che a torto si tenterebbe di crear onta all'una religione o all'altra, giudicandone dai costumi de' suoi seguaci.

La filosofia che lascia l'intolleranza a chi manca di ragione, e che imprimendo l'infamia sulla fronte de' privati cittadini che la meritano, ne vorrebbe sciolte le diverse classi della società, la filosofia mentre crede legittima ed utile l'usura, condanna l'inumanità e la frode, qualunque sia il sentimento religioso di chi la palesa ne' suoi contratti.

Pensieri de' legislatori su le usure.

Interpetri, avvezzi a ragionare sopra cose che non comprendono, pretesero che Mosè vietasse assolutamente l'usura. Ma teologi più eruditi, e sembrano i più ragionevoli, dimostrano facilmente che questo legislatore vietasse di esigere l'usura dai poveri e non dai facoltosi. V. Maffei, *dell'interesse del danaro*; e v. *Traité des prêts de commerce ou de l'intérêt legitime ou illegitime de l'argent. Amsterdam 1759, tom. 1, p. 335 e seg.*

Dopo il codice mosaico gli eruditi ci presentano gli scritti chinesi e ci accertano che in uno dei più antichi codici di questa nazione si legge: » Chi ha dato danaro a prestito può in virtù » del suo contratto esigere dal debitore per usura » tre centesimi del capitale in ciascun mese. Cesseranno le usure quando la loro somma uguagli il capitale. Chi trasgredirà questa legge, » sarà punito con 40 bastonate, e quanto avrà » riscosso di più del permesso sarà riguardato come » un furto. »

In Atene l'usura era senza freno, come suol essere ovunque sono molti bisognosi. Il diritto de' creditori s'estendeva fino a poter vendere o ritenere schiavi i debitori morosi. Solone lasciando l'antica libertà all'usura, le tolse il diritto di schiavitù. *Salmasio, de usuris, cap. XIX. pag. 505.* La quota consueta dell'usura di tempo presso i Greci era una sesta annua del capitale, e l'usura mercantile una quinta ripartita sui dieci mesi del loro anno. *Idem. ibid., cap. 1.* V. anche lo stesso scrittore ne' libri *de mutuo*, *de modo usurarum*, *de foenore trapezitico*.

Zoroastro vietò d'accrescere la quota pattuita dell'usura, sotto pretesto che non era stato pagato il capitale nel tempo promesso. Permettendo l'usura, vietò *l'anatocismo*, ossia l'usura dell'usura. *Zend-Avesta, tom. 1, part. 2.*

Ne' primi tempi della repubblica romana l'usura fu senza limite come in Atene. Le leggi delle dodici tavole la fissarono all'unciaria, « *Duodecim tabulis sancitum ne quis unciario foenore amplius exerceret, cum antea ex libidine locupletum ageretur.* » Tacito, *Ann., VI*, cioè alla dodicesima parte del capitale, il che equivale all'8 e mezzo per cento. Chi conosce i bisogni del popolo romano, supporrà facilmente che quella legge andò in disuso; quindi i tribuni del popolo la rinnovarono nell'anno 397 di Roma, e con scandalo del Senato ridussero la detta quota alla metà nel 406, cioè a un quarto e un sesto per cento.

Si congettura che in un tumulto popolare, avvenuto nel 411 sotto il tribuno Lucio Genucio, fosse vietata ogni usura. *Tacito, l. 1, cit.* « *Invenio apud quosdam L. Genucium tribunum plebis tulisse ad populum ne foenerare liceret.* V. anche Livio *VII*, 43. Ma se il popolo può distruggere le leggi, non può distruggere i suoi bisogni; quindi l'usura rinacque.

L'usura semi-unciaria, cioè ridotta al quattro e un sesto per cento, essendo troppo piccola, non se ne contentarono i ricchi capitalisti; quindi s'introdusse la frode di riscuotere maggiori usure

dai romani stessi sotto nome de' soci del popolo romano. Fu messo freno a questa frode dalla legge sempronia circa l'anno di Roma 560; per cui si dichiarò che dai soci latini non si potessero riscuotere maggiori usure che dai cittadini di Roma. Livio, *XXXV*, 7.

Negli ultimi tempi della Repubblica furono stabilite dal Senato le usure centesime, quelle cioè per cui pagavasi al creditore ciascun mese la centesima del capitale. Cicerone, *ad Atticum*, *lib. V*, *epist. ultima*.

Oltre alle sin qui dette non trovasi nella giurisprudenza della romana repubblica altra limitazione per riguardo alle usure espressamente pattuite, eccettuati i senatori cui per testimonianza di Cicerone fu vietato anticamente di prestare ad usura. Cicerone *de leg.*, *lib. III*. Ma gl' imperatori Arcadio ed Onorio, dichiararono che questo divieto non comprendeva i figlinoli dei senatori costituiti in minore età, a poscia permisero ai senatori medesimi di riscuotere a titolo di usura l'annuo sei per cento. *Cod. Theod.*, *lib. II*, *tit. XXX*, *leg. 3* e *4*.

Non è da dimenticarsi però che per riflessione di Tacito frequente pretesto furono le usure di discordie, e popolari tumulti. E per ciò oltre alle sopra citate altre probabilmente ve n'ebbero che alla diligenza sfuggirono degli eruditi. *Vetus admodum in urbe fuit foenere malum et discordiarum seditionumque celeberrima causa*, *eoque antiquis ac minus corruptis moribus non raro cohibitum*. Tacito, *Ann. VI*, 16.

Le usure dei frutti pattuite da riscuotersi in natura continuarono senza limiti sino alla legge di Costantino, che le fissò alla somma tuttochè enorme del cinquanta per cento. *L. 1. Cod. Theod.*, *de usuris*.

Non v'è quindi luogo a sorpresa se *Bruto esigeva il 48 per cento dai popoli di Salamina*. Per poter condannare questa o altra maggior quota, converrebbe sapere se grande o piccolo rischio s' incorresse noleggiando il danaro in quel tempo ed a quegli abitanti.

Il Senatus-Consulto Macedoniano, sotto Vespasiano o sotto Claudio, su di che disputano gli eruditi, minacciò una pena a coloro che prestavano danaro ai figli di famiglia non risponsabili, obbligatisi alla restituzione quando fossero sciolti dalla patria podestà. Si rendè vana ogni azione di questi creditori contro ai loro debitori anche dopo la morte del padre, in pena dello scandalo e dei cattivi costumi che per questa specie di contratti si fomentavano nei figli di famiglia. *L. 1*, *ff. de S. C. Macedon.*

Ulpiano parla di due altre limitazioni;

La prima riguarda l'accumulamento delle usure non pagate a' suoi tempi. Queste cessavano, allorchè aggiunte le une alle altre formavano una somma uguale al capitale; e non poteva il creditore pretendere nulla più che il suo capitale, ed altrettanto per le usure ritratte. Ma non si estendeva già questa limitazione in favore di quelli che pagavano annualmente le usure pattuite: il che vuol dire che la legge puniva la fedeltà alla promessa. *L. 26*, *§. 1*, *ff. de cond. ind.*

La seconda limitazione vieta di patteggiare col debitore che non pagando egli nel tempo prescritto le usure, queste riducansi in capitale, e debba egli pagare in avvenire anche delle usure, qual patto chiamasi da Cicerone *anatocisma*. *Cic.*, *lib. V. ad Att.*, *ep. ult.*

Furono certamente vietate le usure delle usure dalle Costituzioni imperiali, e coloro che le esigevano vennero dichiarati infami da Diocleziano e Massimiano. *L. 20*, *Cod. de usuris*.

Ma non si impedirono due altre maniere di rendere fruttifere presso il debitore medesimo le prime usure.

La 1.ª maniera si fu d'interpellare il debitore al pagamento delle usure maturate, il che non trovandosi egli in caso di fare, costituire in nuovo capitale di debito le usure decorse, cosicchè le posteriori usure riscosse dal creditore non si presentavano come usure di usure, ma di usure immediate d' un capitale novello. *L. 28*, *Cod. de usuris*.

2.° Se il debitore non voleva con nuova stipulazione ridurre le usure in capitale con prometterne le usure, facevasi allora condannare dal giudice al pagamento del capitale e delle usure decorse; qual pagamento non facendosi dal debitore, era egli sottoposto all'usura di tutta la somma, e in questa guisa si riscuotevano da lui sostanzialmente le usure delle usure, benchè sotto aspetto di usure d'una somma al cui pagamento era stato condannato. *Leg. unic.*, *Cod. Theod. de usuris rei iudic.*

Giustiniano moderò assai la quota legale delle usure con legge generale, *Leg. 29*, *§ 1. Cod. de usuris*, prescrivendo che le semplici usure di tempo pa' capitali in danaro, dati a nolo da persone illustri, non oltrepassassero il terzo delle centesime, che vuol dire il quattro per cento all' anno; da tutti gli altri la mezza centesima, cioè il sei per cento.

Alle Chiese però non permise quel legislatore di prendere a nolo a maggior interesse del tre per cento. *Nov. CXX cap. IV.* Ristrinse anche poscia in favore degli agricoltori l' usura del danaro noleggiato all' annua ventiquattresima del capitale. *Nov. XXXII et XXXIV.*

Le usure di puro pericolo, che erano in prima illimitate, furono ridotte alla centesima, cioè all' anno dodici per cento. *Nov. CX.*

Le usure miste, quali solevansi allora esigere dai negozianti, Giustiniano le ridusse ai due terzi della centesima, che vuol dire all' otto per cento, e ciò fu esteso in appresso anche nel caso che non fossero state espressamente pattuita. *Nov. CXXXVI*, *cap. 4.*

Le usure de' frutti che erano state limitate

da Costantino al 50 per cento, come si disse di sopra, vennero dalla legge generale di Giustiniano ristrette al dodici, e portate poscia al 12 1/2 per cento. D. *Nov. XXXII et XXXIV.*

Ordinò egli finalmente che le usure giudiziarie non potessero eccedere i fissati confini sotto alcun pretesto di consuetudine in alcun luogo vigente.

Osservano gli scrittori che nella citata legge Giustiniano non minacciò alcuna pena ai contravventori, ma solo generalmente prescrisse che qualunque usura, oltre la legale, riscossa dai creditori, dovesse imputarsi in estinzione dei capitali, e qualunque contratto fatto in frode di questa legge fosse ridotto alla misura in essa determinata.

Con nuova legge prescrisse Giustiniano che anche le usure annualmente pagate non potessero eccedere il capitale; cosicchè chi avesse pagato per 25 anni usure al 4 per 100, non fosse più tenuto ad ulteriore pagamento di usure, e chi avesse pagato per anni 50, fosse sciolto da ogni debito anche di capitale. *Leg. 27, § 1; 29; 30, cod. de usur.*, *Nov. CXXI et CXXXVIII.*

Continuò la legislazione di Giustiniano in Oriente sino a Basilio Macedone, che cominciò a regnare nell'867. Questo Imperadore sancì la prima legge civile, che vietò l'usura come contraria al diritto divino.

Leone il Filosofo, benchè poco meritevole di questo titolo, abrogò la legge di suo padre Basilio, ed ordinò che le usure avessero luogo nei contratti di mutuo, fissandone la quota al quattro per cento. *Imp. Leon. Const. LXXXIII.*

Il medesimo Imperatore nella raccolta e correzione delle leggi Giustinianee, fatta assieme con suo fratello Costantino, pose nuovo limite all'anticresi, prescrivendo che i frutti del fondo, dato in pegno, dopo sette anni, fossero per la metà imputati in estinzione del capitale. *Delectus legum compendiarius. etc., tit. 22. V. Ius Graec. Rom., tom. II, pag. 79.*

L'Imperatore Michele Duca, nel nuovo suo codice, disteso dal proconsole Michele Attaliata, (l'ultimo pubblicato dagl'imperatori greci), rimise in pieno vigore la prima legge di Giustiniano, *Leg. 26, § 1, Cod. de usuris*, senza far menzione delle limitazioni e restrizioni posteriori.

Passato l'Impero d'Oriente sotto la dominazione de' Mussulmani, fu soggettato alle leggi di Maometto comprese nell'Alcorano, sotto cui vive ancora presentemente.

Non trovasi in questo libro veruna pena temporale minacciata agli usurai, benchè si riguardino questi come trasgressori della legge divina, perchè esercitano un mezzo odioso per accrescere le loro ricchezze. *Koran, tom. I, pag. 49, 50, 61, 69, 84; tom. II. pag. 175. Gli usurai*, leggesi in esso, *usciranno dalla tomba agitati dai demoni, perchè dissero che non vi era differenza tra la vendita e l'usura. Avrebbe Iddio permessa l'una e vietata l'altra? Chi ascolterà questo avviso del Signore, e rinuncierà al male, avrà il perdono, e sarà testimonio il Cielo della sua azione. Chi ricaderà nel delitto sarà preda di fuoco eterno. Dio allontano la sua benedizione dall'usura. Tom. I, cap. II, pag. 275.* Vedesi qui che non si dichiaran nulli i contratti usurai, che non si prescrive la restituzione delle usure riscosse, o la loro imputazione nel capitale. È dunque questa di Maometto una legge religiosa, e per nessun modo civile.

La caduta dell'impero romano in occidente non cagionò molte variazioni nella legislazione intorno all'usura. I Goti, gli Ostrogoti, i Longombardi in Italia, e i Visigoti nella Spagna e in parte della Francia lasciarono in uso le antiche leggi romane. Solo nel codice de' Visigoti, pubblicato in Ispagna dal re Egica dopo l'approvazione del sedicesimo Concilio Toledano, adunato l'anno 693, trovansi tre leggi risguardanti l'usura:

La 1.ª prescrive che perdendosi il capitale senza colpa nelle mani del debitore prima che ne abbia tratto profitto, non sia più egli tenuto a pagare l'usura promessa. *Leg. Wisig., lib. V, tit. 15, cap. 4.*

La 2.ª rinnova la tassazione dell'usura alla quota di un ottavo annuo del capitale, aggravando ai contravventori la pena che non solo sia invalida la convenzione di una quota maggiore, ma che cessi in questo caso, restringendosi il credito al solo capitale. *Ibid. leg. 8.*

La 3.ª rimette in vigore la legge Romana sopraccitata per riguardo ai frutti che si dovevano restituire con accrescimento in natura, prescrivendosi qui la quota del cinquanta per cento, che chiamavasi dai Romani usura *hemiolia o sescupla. Ibid. leg 9.* (a).

I Visigoti, i Borgognoni, i Franchi, divenuti padroni della Gallia, nulla v'innovarono per riguardo all'usura. Nulla di ciò si trova nella legge Salica, e dalle formole raccolte da Marculfo circa l'anno 990 comprendesi che era in uso libero presso i Franchi l'usura. *Lib. II, form. 25, 26, 27, 28. Appendice di Bignon form. 15, 36, 50. Sirmondi, form. 13.*

Riunitosi l'impero d'occidente sotto Carlo Magno, continuarono ad essere osservate le leggi romane, e quelle particolarmente del Codice Teodosiano, e non s'incontrano tra i capitolari di Carlo Magno o de' suoi successori nuove limitazioni all'usura.

Era cosa naturale che in questi tempi di miseria alcuni uomini facoltosi estorquessero gravissime usure da chi abbisognava del loro danaro, come

(a) Della nomenclatura delle diverse specie di usura appo i Romani vedi l'esposizione nella seguente sez. X. Derivando que' nomi dalla divisione dell'Asse, era quello il luogo conveniente ove trasportarsi.

si estorce altissimo prezzo del grano in tempo di carestia; quindi Lotario pubblicò nel castello d' Olona presso Vercelli nell' 840 la seguente legge: *Prohibemus ut nemo usuram facere praesumat post episcopi sui contestationem: quod si quis post eius interdictum facere praesumpsit, a comitibus, sicut supra dictum est, de contemptoribus praecipimus ut distringatur. Leg. Longob.*, *tit.* 54, *lib. II.* Non fu certamente vietata a tutti l' usura per questa legge, ma a quelli che ne facevano professione in modo dissumano a danno dei poveri, dopo che fosse loro intimato dai Vescovi di astenersene.

Più generale, ma nel medesimo senso, fu la legge dell' imperator Lodovico: *Quia ergo*, dic' egli, *in multimodis adinventionibus usurarum quosdam laicos et clericos* (*oblitos praeceptionis dominicae qua dicitur: Pecuniam tuam non dabis ad usuram et frugum superabundantiam non exiges, ego Dominus Deus vester*) *in tantam turpissimi lucri rabiem excrevisse cognovimus, ut in multiplicibus atque innumeris usurarum generibus sua adinventione et cupiditate repertis pauperes affligant, opprimant et exhauriant; adeo ut multi fame confecti pereant, multi etiam propriis derelictis alienas terras expetant: in quibuscumque locis hoc fieri didicimus, ne alterius fieret cum ingenti protestatione modis omnibus inhibuimus. Lud. Imp. Capit. add. 2. cap. XVII.*

Sia per queste leggi, sia per le continue esortazioni dei Vescovi che sino da' primi secoli della Chiesa costantemente declamarono contra le usure riscosse dai poveri; la professione d'usuraio, cioè di quello che invece di negoziare il suo danaro lo serbava per darlo a nolo mediante gravi usure a chi ne aveva bisogno, divenne in ogni luogo odiosissima; e quel santo re d' Inghilterra Eduardo III, che viveva nella metà del secolo XI, scacciò tutti gli usurai dal suo regno avendone veduto in Francia gl' inconvenienti. Ecco le parole del codice Inglese: *Usurarios quoque defendit rex Eduardus ne remaneret aliquis in toto regno suo; et si quis inde convictus esset quod foenus exigeret, omni substantia propria careret et postea pro exlege haberetur. Hoc autem asserebat ille rex se audisse in Curia regis Francorum dum ibidem moraretur: quod usura summa radix omnium vitiorum est. Leg. 1. Eduardi, lib. XXII.*

Non pare che si estendessero queste leggi ad ogn' interesse del danaro dato a nolo, poichè restarono in vigore le leggi romane in più luoghi, come appare da un editto dell' 864, in cui leggesi: *In illis autem regionibus, in quibus secundum legem romanam iudicantur iudicia, iuxta ipsam legem committentes talia iudicentur; quia supra illam legem vel contra ipsam legem, nec antecessores nostri quodcumque capitulum statuerunt, nec nos aliquid constituimus. Edict. Pist., an. 864; cap. XX.*

Rimangono vari esempi di vere usure sancite in que' tempi dai Vescovi stessi e da' venerati personaggi, che al fastigio della santità s' innalzarono.

Famoso esempio di usura approvata in que' tempi ci somministra il contratto di Notkero vescovo di Liegi con Ingelardo abate di San Richerio, fattosi nell' anno 989. Il vescovo diede a prestito all' abate 33 lire per anni venti, e questi gli diede in pegno alcuni poderi dell' abazia a condizione che ne ritenesse i frutti. Spicil. Luc. Acher., to. II, pag. 329. Questa è una espressa anticresi da tutti compresa fra i contratti di usura. « Questi atti, quantunque usurari, si facevano con grande solennità, dice il Tommasini, Traité du négoce, part. I, ch. 14. I vescovi che succedettero a Notkero rinnovarono più volte questo medesimo contratto. » Spicil., loc. cit., Il vescovo Notkero è nel novero de' Santi nelle addizioni al Martirologio D' Usuardo.

Altro esempio nel secolo seguente ci somministra la vita di Santa Iuvetta scritta dal monaco Ugone. Rimasta vedova nel 1581, per provvedere a sè e a' suoi figli, impiegò le poche sue sostanze presso un negoziante ad interesse. *Metuens Iuvetta, tam sibi quam filiis cavere volens in posterum, de voluntate et consilio patris consensit in hoc, ut pecunia quae sibi proveniebat ex substantiola sua publicis negotiationibus accomodaretur, ut super crescendis lucri negotiantium esset particeps; sicut multi et honesti secundum saeculum viri facere consueverant.* Fleg., *in vita B. Iuvetta, apud Bolland.*, 13. *Ian.*

Sembra adunque che sia nata in que' secoli la distinzione tra l' usura e l' onesto interesse. Mentre questo si praticava sotto la protezion delle leggi e senza minima taccia, l' usura, ossia, come intendevasi allora, l' abuso della povertà altrui per trarre dal proprio danaro smoderati profitti, era vituperatissima e da molti legislatori vietata. In vece adunque di dire, usando nel proprio senso il vocabolo usura, *è lecita l'usura moderata*, dicevasi, l' interesse moderato non è usura.

La scoperta delle pandette Fiorentine nel secolo XII fece cessare una tal distinzione. Avendo ordinato Lotario II. imperatore che il diritto Romano, novellamente ritrovato, fosse avunque la norma delle pubbliche lezioni e dei giudizi nei tribunali, Gravina, *De origine iuris, lib. I, cap.* 143. si riconobbe che qualunque interesse esatto per danaro noleggiato, quantunque ristretto fra i limiti dalla legge prescritti, era compreso sotto il nome di usura.

Sgraziatamente nacque non molto dopo la teologia scolastica, la qual sostituendo le proprie idee ai testi sacri, sfigurò i dogmi e la morale, turbò la quiete de' cittadini e le operazioni del commercio.

Avvezzi i teologi ad abborrire l' usura nel senso

limitato, poc'anzi esposto; quando intesero che anco gl'interessi moderati chiamavansi usure, si divisero in più partiti.

Assume il Vasco che in questa gara prevalesse in breve l'opinione del nostro S. Tommaso d'Aquino, il quale riguardò l'usura presa nella sua più ampia significazione come contraria al diritto naturale e divino; ma assai prima che il dottore Angelico emettesse la sua opinione su tal riguardo, il concilio tenuto in Laterano l'anno 1179 aveva fulminato d'anatema tutti gli usurai. Guit. Tiri, *lib. 21*, *c. 26*: concilio che diede occasione alla celebre nostra Const. *Soncimus*, come sarem per vedere.

Questa dottrina adottata nelle scuole influì grandemente nelle leggi riguardanti le usure, pubblicate nel secolo XIII e seguenti dai principi Cristiani. In Francia, dopo che furono da Filippo II espulsi i Giudei professanti l'usura, confiscati i loro beni ed assoluti i loro debitori, quindi richiamati i Giudei con ristringere in alcuni limiti le loro usure; dopo che Luigi VIII annullò nuovamente tutti i contratti usurai degli Ebrei: S. Luigi promulgò nell'anno 1230 una legge contro ogni usura, primo esempio di un così generale divieto. Ecco le parole della legge: » *Statuimus quod nos et barones nostri Iudaeis* » *nulla debita de caetero contrahenda faciemus* » *haberi... Debita vero quae nunc Iudaeis de-* » *bentur solvantur tribus terminis, videlicet in in-* » *stanti omnium sanctorum tertia pars, in sequenti* » *festo omnium sanctorum tertia residua pars, et* » *in alio sequenti festo omnium sanctorum, ter-* » *tia residua pars. De Christianis vero statuimus,* » *quod nullas usuras debitis contrahendis eos facie-* » *mus habere nos seu barones nostri: usuram autem* » *intelligimus quidquid est ultra sortem.* » Continuarono i successori di S. Luigi ora a vietare l'usura, ora a ristringerla a certa quota o al solo commercio; ed hanno altri alternativamente tollerato e scacciato i Giudei e i Lombardi che facevano professione di dar danaro a nolo mediante usura. Anzi essendo prevalsa, in tutti i paesi che professavano la Religione cristiana, l'opinione degli scolastici, cioè che *il mutuo è necessariamente gratuito*, che *il danaro non è per sè fruttifero*, e che per conseguenza *ogni aumento pattuito, oltre al capitale da restituirsi, è ingiusto e contrario al diritto naturale e divino*, tutte le leggi di quei paesi vietarono generalmente l'usura di tempo, come fu spiegata alla pagina 18. Questa legislazione durò, si può dire costantemente, sino al principio del XVI secolo, e tutte le leggi che vietarono l'usura, non soffersero alcuno benchè modico interesse a puro titolo di nolo, o come si dice, prestito del danaro.

Giurisprudenza che n'emerse.

La severità di queste leggi, destinate principalmente a reprimere gli eccessi dell'usura, produsse un effetto contrario. Gli uomini onesti, che non volevano nè trasgredire la legge nè meritarsi l'infamia annessa ad ogni specie d'usura non offrivano più il loro danaro a chi ne aveva bisogno, ma l'impiegavano o in comprar fondi fruttiferi, o in eriger Chiese, o in altri usi, o lo serbavano ne' loro scrigni, o nascondevano talvolta sotterra, come si usa ne' paesi dispotici. Per l'opposto gli uomini senza riputazione valevansi delle momentanee urgenze altrui, e trovarono sempre mille maniere di eludere la legge, palliando le usure sotto il velame di compre e vendite, affittamenti, cambi marittimi, ec. I debitori che non avevano altra maniera di provvedere alle loro urgenze, guardavansi dallo svelare le frodi di questi contratti; e se talvolta il facevano, le pene, a cui erano perciò sottoposti gli usurai, divenivano per essi un nuovo titolo per chiedere un compenso medianti usure più gravi.

Gli sforzi che fece il pubblico bisogno per sottrarsi all'influenza delle dottrine scolastiche, i titoli apparenti ch'egli inventò per colorire le usure allorchè non poteva far prevalere il titolo reale, cioè la concessione de' vantaggi di cui era suscettibile la cosa noleggiata, e di cui privavasi il venditore, sono i seguenti.

Del lucro cessante e del danno emergente.

1.° Si fece osservare che nel mutuo v'era per lo più danno emergente o lucro cessante pel mutuante.

Disputarono caldamente i teologi sull'uno e l'altro titolo ma principalmente sul secondo, ricusando di rinunciare alla sterilità che essi attribuivano al danaro, ed alla graziosità che dichiaravano essenziale al mutuo.

Finalmente scortata dall'autorità del dottor d'Aquino divenne generale l'idea che negli accennati casi potevasi considerare l'usura non come un profitto sul debitore, ma come un'indennizzazione del creditore, dal che nacque la distinzione delle usure lucratorie e delle compensatorie. Chiama il sullodato dottore danno emergente qualunque privazione certa che avvenga al creditore per aver dato a nolo il suo danaro. Tale sarebbe il caso di chi per soccorrere con danaro alcun altro vendesse un suo fondo fruttifero. Può egli allora esigere dal debitore a titolo d'indennizzazione l'annua usura corrispondente ai frutti di cui si è privato. Ma se il mutuante si priva di cosa che non possedesse, ma che sperava solo di avere (qual sarebbe colui che avesse in vista l'acquisto di un fondo fruttifero con fondata speranza di ottenerlo col suo capitale in danaro, e rinunciasse a questa speranza per dare quel capitale a nolo); allora può il mutuante pel lucro onesto di cui si priva, esigere parimente dal debitore un'usura corrispondente, non all'intero profitto che sperava, ma

a quanto si poteva stimare questa speranza: poichè la cosa sperata e non posseduta è di minor valore della cosa posseduta realmente. In questa maniera fu ammesso anche il titolo del lucro cessante per colorire l' usura.

Queste idee che tranquillarono alcune coscienze, incontravano ostacoli nell'esecuzione. In fatti si pattuiva nei contratti di prestito, che dovesse il debitore ricompensare il danno emergente o lucro cessante al creditore, senza determinare il modo o la somma. Era adunque necessaria in ciascun caso un' esatta verificazione delle circostanze particolari del creditore, cosa imbarazzantissima, e che avrebbe aperto il campo a liti lunghe, difficili e dispendiose.

Degl' interessi legali.

Questo imbarazzo fece nascere l'idea di determinare nel contratto la somma fissa che per titolo d' indennizzazione dovesse annualmente pagarsi ai creditori.

Ma poteva ancora nascere controversia se la somma pattuita non eccedesse la giusta compensazione del danno emergente o del lucro cessante. In questi casi ricorrevasi alla estimazione di uomini probi ed esperti, o alla consuetudine del luogo a somiglianza di quanto fu prescritto nelle leggi Romane. *L. 1, 37, ff. de usuris.*

Resosi più esteso e più vivace il commercio, massimamente dopo la scoperta delle Indie, si riconobbe generalmente che poteva chiunque trovare quando volesse un impiego fruttifero del suo danaro o in fondi stabili o nel mercimonio. Esplorarono di tempo in tempo i legislatori quanto solava fruttare in ciascun paese un capitale impiegato nell' una e nell' altra maniera, e dichiararono per legge questa quota, cosicchè furono espressamente approvate o per consuetudine almeno tollerate le usure pattuite nei contratti di mutuo sotto il nome meno odioso *d' interessi*, ancorchè si omettesse nel contratto la protesta del danno emergente o del lucro cessante, quando però gl' interessi pattuiti non eccedevano la quota fissata dalla legge sia per gl' interessi in ragione di puro tempo, sia pe' mercantili.

Interessi giudiziari.

Appartengono a questa medesima specie le usure giudiziarie prescritte dalla legge romana, abolite poscia dalle leggi generali contro l' usura, emanate nel secolo XIII e XIV, ed approvate di nuovo sotto titolo di *danno emergente* o *lucro cessante* ne' secoli posteriori. Non havvi altra differenza fra queste e gl' interessi pattuiti in somma determinata o indeterminata, se non che chiamansi *usure*, e col nome raddolcito modernamente *interessi giudiziari* quelli cui si astringe dal giudice al pagamento quel debitore che non ha restituito il capitale nel tempo prescritto dalla natura stessa del debito, o promesso nel contratto colla clausola, *sotto pena dei danni ed interessi.* Questa maniera di riscuotere usure precedette forse la consuetudine di pattuirle espressamente nel mutuo. Chi voleva evitare la taccia obbrobriosa di usuraio, senza privarsi dell' onesto lucro che aspettar potea dal suo capitale, costringeva il suo debitore alla restituzione del medesimo antro un certo breve termine, per esempio di tanti mesi o tanti giorni, sotto pena che rendendosi moroso il debitore dovesse soddisfare al creditore il danno che avrebbe sofferto pel ritardato pagamento. Questo danno, che sotto le antiche leggi romane si determinava dall' arbitrio del giudice, secondo la consuetudine di ciascun paese, nei secoli a noi più vicini, fu determinato a norma dell' interesse comune fissato dal principe. Si riconobbe facilmente che la forma artificiosa di questi contratti gli eguagliava perfettamente alle usure di tempo palliate, quindi s' introdusse l' uso di patteggiare la usure legittime dei mutui sotto nome *d' interessi.*

Anticresi.

2.° Giovò palliare le usura e renderle legittime un altro pretesto, cioè di rimettere nelle mani del creditore un pegno fruttifero, i di cui prodotti a lui si lasciarono in vece delle usure. Accertano gli scrittori che questa anticresi fu riguardata come valida, principalmente in Allemagna.

Ora però rimase vietata l' anticresi come contratto usurario, si trovò il modo di pattuirla sotto colore di vendita con riscatto; e fra gli scolastici, Soto istesso, rigidissimo avversario delle usure, consiglia le vendite con riscatto in vece dell' anticresi.

Censi.

3.° Si sostituì il nome di compra a vendita a quello di mutuo con usure in ogni genere di censi; contratti che divennero frequentissimi subito che fu generalmente vietata l'usura. Se Tizio diceva a Caio: Io vi presto mille scudi a condizione che me li restituiate fra sei anni, e frattanto mi pagherete annualmente quaranta scudi, questo contratto era dichiarato usurario a vietato dalle leggi divine ed umana. Ma se Tizio diceva in vece a Caio: quaranta scudi annui formano una parte del vostro reddito, io compro da voi questa parte al prezzo di scudi mille che vi sborso, a condizione però che dobbiate tra dieci anni ricomprare il vostro reddito sborsandomi la detta somma di mille scudi, allora questo contratto chiamavasi censo, ed era riputato lecito ed onesto.

I Pontefici non sempre condannarono questa sorta di contratti. *I censi formati con l'obbligo al venditore di estinguerli a piacimento del compratore, sono validi a cagione della lunga consuetudine*

introdotta d'apporsi un tal patto, purchè questa consuetudine sia ricevuta dalla maggior parte del popolo, non avendo in ciò rimorso di coscienza. Rota Rom., dec. 24 presso Broedersen, lib. VIII, cap. VI, pag. 1475. Da questa decisione della Rota Romana e degli autori io gran numero citati dal Broedersen si fa chiaro che erano generalmente ricevuti questi mutui palliati sotto il nome di censi, redimibili ad arbitrio anche del compratore. *Broedersen, loc. cit.*

Furono in ciò più severi i Francesi, i quali stabilirono per condizione essenziale a questi censi, chiamati da loro *constitutions de rente* o *rentes constituées*, che essi fossero perpetuamente redimibili ad arbitrio del venditore e non mai del compratore. *Domat. Lois civiles, tom. 1, liv. 1, tit. 6, pag. 75.*

Pio V nel 1569 pubblicò una bolla per cui prescrisse qual condizione essenziale al censo, che sia costituito sopra un fondo immobile, e che sia pagato in contanti nell'atto stesso della compra. Vietò in oltre tra le altre cose, che vi si apponesse l'obbligazione al venditore di riscattarlo in alcun tempo. Nei regni ove fu accettata questa bolla, essa divenne la norma per l'avvenire di questi contratti, benchè per dispensa pontificia sia stato alcune volte permesso d'allontanarsi dalla medesima nelle condizioni riputate non sostanziali. Così per riguardo all'obbligo del riscatto imposto al venditore, permise Gregorio XIII ai Siciliani d'inserirlo nelle loro costituzioni di censi, come patto semplicemente vietato per legge positiva di Pio V, e non giudicato essenzialmente contrario alla natura del censo, per cui vien distinto questo contratto dal feneratizio. Nei paesi ove non fu accettata la bolla di Pio V, continuarono a costituirsi i censi come prima (a).

Interessi privilegiati.

Non è facile cosa il determinare sotto quale pretesto o colore siansi mascherate in Francia le usure pel ritardato pagamento delle doti, dei legati, delle eredità, e quelle per qualunque modo dovute dai tutori ai loro pupilli, le quali comunemente si ripetono non dal giorno della giudiziale domanda, ma dal giorno della costituzione di dote o della dovuta restituzione per la morte del marito, per le successioni e legati dalla morte del testatore, e per le pupillari dal giorno in cui trovasi in colpa il tutore. — Sembra che contro la massima della naturale sterilità del danaro, (massima che fu base a tutte le leggi che vietarono l'usura), siansi riguardati come di sua natura fruttiferi i capitali in danaro destinati per dote o per parte di eredità. Non ebbero difficoltà di dire alcuni giureconsulti che la dote è destinata a sostenere i pesi del matrimonio, l'eredità paterna ad alimentare i figli, e quindi conchiudere che la dote e l'eredità benchè consistenti non in terre o case, ec., ma semplicemente in danari, debbono estimarsi quai fondi fruttiferi, onde spetti in diritto ai creditori di riscuoterne a guisa di frutti l'usure.

Meno assurda è la ragione per cui s'accordarono al venditore d'un fondo le usure pel ritardato pagamento del prezzo. È contro l'equità, dicevasi, che non sia simultanea la reciproca remissione del fondo e del prezzo. Finchè questo non è pagato, resta in diritto il venditore di ritenersi i frutti del fondo; se li cede al compratore, l'usura del prezzo ch'egli riscuote da lui, tien luogo del prezzo dei frutti medesimi.

Finalmente le usure dovute dai tutori furono rappresentate non tanto come un profitto del danaro sterile per sua natura di cui si fa godere il pupillo, ma piuttosto qual pena imposta dalla legge alla negligenza dei tutori, ed applicata ai pupilli medesimi.

Delle usure per ragione di pericolo, e miste.

Abbiam finora parlato de' prestiti che s'introdussero per colorire molte specie di *usure di tempo*, e non opporsi alla massima su la sterilità del danaro, per cui con leggi generali veniva vietata l'usura. Ci resta a parlare delle leggi e consuetudini introdotte ne' medesimi tempi per riguardo alle usure *di pericolo* e *miste*.

E quanto alle mercantili, si tentò sempre invano d'abolirle. Carlo V per editto del 4 ottobre 1540 contentossi di ridurre al dodici per cento le usure che pigliavano i negozianti per danari dati, come dicevasi *a prestito*.

La città di Nizza in Provenza, nel memoriale dato al suo Principe sotto il 20 marzo 1624, richiese al num. III che non fosse ridotto l'interesse de' negozianti, atteso che il privilegio degli 8 maggio 1582 l'aveva fissato al dieci per cento. Rispose il Principe a questo articolo, che l'editto non parla degl'interessi dovuti per la mora del debitore, ma li lascia nella disposizione della ragion comune.

Le leggi di Francia, che furono sempre le più severe in materia di usura, permisero le mercantili, autorizzando il cambio e ricambio sulle piazze di commercio. Così Luigi XI cogli editti del 1462 e 1467 per le fiere di Lione; così Enrico II nel 1555 per la città di Rouen; così Carlo IX nel 1560 e 1563 per tutto il Regno, fissando l'interesse mercantile al duodecimo del capitale. Enrico III negli anni 1580 e 1581, ed Enrico IV nel 1595 permisero l'erezione delle cariche di banchieri e cambisti a somiglianza di quanto si usava in Lione, Venezia, Anversa, purchè l'usura ossia il cambio non eccedesse la quota legale. L'editto dello stesso Enrico IV pubblicato nel 1601, ristrinse di nuovo le usure mercantili alle fiere di Lione. Luigi XIV, rin-

(a) V. in seguito la nostra legislazione relativamente alle usure.

novando le leggi generali contro l'usura anche mercantile nel 1673 e nel 1679, eccettuò le fiere di Lione. Fondò egli per vantaggio del commercio una cassa di prestiti, che fu poscia soppressa, e quindi ristabilita nel 1702, e fissati gl'interessi all'otto per cento, estesi sino al dieci negli anni seguenti, e ridotti al quattro nel 1715. Si possono vedere diffusamente sviluppate le leggi francesi in questo proposito, e le massime dei diversi parlamenti nell'opera *Traité des prêts de commerce*.

Per dare una più compiuta idea di questa legislazione, conviene accennare sotto qual titolo o pretesto si credettero lecite allora le usure mercantili, mentre erano in pieno vigore le opinioni contro ogni usura. Il Vasco su tal proposito instituisce il seguente ragionamento:

» Le usure mercantili, cui si ha riguardo nelle leggi testè citate, erano di due specie: una era inviluppata nella contrattazione delle cambiali, l'altra era espressa nell'interesse che si pagava ai negozianti pe' danari da loro presi a nolo.

La prima specie rendevasi plausibile sotto titolo di contratto di compra e vendita. — Il valore di ogni cosa è variabile di tempo in tempo, di luogo a luogo, secondo la varia premura dei ricevitori e degli esibitori. La medesima incostanza si verifica anco nel valore delle monete. Così, pigliando per misura comune gli scudi d'argento, i ducati d'oro potevano essere ora più ora meno apprezzati in diversi paesi; e cambiarsi or con maggiore, or con minore peso d'argento. Introdottesi le cambiali, furono anche queste necessariamente soggette alla medesima vicissitudine. Quando la piazza di Parigi era debitrice alla piazza di Lione, per evitare le spese e i pericoli del trasporto del danaro, i Parigini debitori cercavano cambiali da quelli che erano creditori verso Lione; e poichè erano più i debitori che i creditori, le cambiali acquistavano un valore, direbbesi così, maggiore dell'intrinseco. Succedendo alcuni mesi dopo il caso rovescio, scemavasi nella pubblica estimazione il valore delle cambiali. Chi dunque comperava cambiali a basso prezzo e le rivendeva alcuni mesi dopo, quando il prezzo n'era cresciuto faceva un considerabile profitto sul cambio, il quale difficilmente sarebbesi ridotto ad una determinata annua quota, poichè dipendeva meno dal maggior o minor intervallo del tempo, che dalle circostanze che variavano il valore delle cambiali. Quel profitto ciò non ostante era compreso sotto nome d'interessi o di usure, perchè in fine dava al negoziante un di più del suo capitale. Erano poco noti in quei tempi questi principii, ma si conosceva per esperienza che non potevasi in modo alcuno impedire il vario corso de' cambi senza rovinare il commercio. Si volle ciò non ostante mettere un freno alle usure che poteano introdursi sotto pretesto di cambi e ricambi, e si limitarono dalle leggi i luoghi per questo mercimonio e la quota del profitto senza prevedere l'inutilità di queste leggi, da cui ha sempre saputo con mille maniere sottrarsi il commercio.

» L'altra specie di usure mercantili consisteva, come si è detto, negl'interessi che si pagavano ai negozianti pe' capitali da essi presi a nolo. Questa usura si è colorita anche nelle stesse leggi col titolo di danno emergente. Dicevasi allora che un negoziante poteva con la compra e vendita delle mercanzie far fruttare il suo capitale il dieci o dodici per cento all'anno. Privandosi di questo guadagno per dare il capitale ad altri, era giusto che fosse per ugual quota indennizzato dal suo debitore.

» Sfuggirono ancora il rigore delle leggi generali contro l'usura le usure miste colorate sotto il nome di censi vitalizi. Non trovasi per essi alcun particolar divieto o fissazione di quota; e sono stati generalmente praticati questi censi in molti paesi senza alcuna contraddizione.

» Malgrado tante maniere approvate o tollerate dalle leggi di esercitare l'usura, mancavano ancora del necessario soccorso quelli che per breve tempo abbisognavano di qualche somma, e non potevano assicurarla se non con l'esibizione d'un pegno. Gli uomini dabbene non volevano incorrere la taccia di usurai pigliando interesse per danari noleggiati previo pegno, e le persone non curanti la propria riputazione esigevano usure enormissime qual compenso dei pericoli a cui si esponevano frodando la legge. Si credette opportuno riparo l'erezione dei Monti di pietà, ossia di banchi pubblici che dessero a' poveri mediante pegno le piccole somme di cui abbisognavano, esigendo da essi per le spese del Monte un modico interesse. I teologi più fermamente attaccati ai principii onde traevano l'ingiustizia d'ogni usura, cioè la gratuità essenziale al mutuo, e la naturale sterilità del danaro, si opposero a questa istituzione, e tacciarono i Monti di pietà quai banchi usurari.

» Ma siccome i Monti ebbero bisogno di prendere danaro a nolo per noleggiarlo ai poveri, quindi la compassione e la pietà prevalsero a' i dommi scolastici. I sommi Pontefici approvarono il puro mutuo fatto dai particolari ai Monti di pietà mediante l'usura del cinque per cento, e lo stesso mutuo fatto a' poveri mediante pegno, esigendo da' medesimi un'usura anco maggiore per le spese del monte.

» L'esito non corrispose alle benefiche intenzioni de' Sovrani e de' Pontefici, che moltiplicarono, principalmente in Italia, i monti di pietà per sollievo de' poveri. Cominciarono anzi in quei tempi non solo a tollerarsi, ma ad autorizzarsi, con espresse leggi le enormi usure giudaiche.

Le cause per cui i monti feneratizi degli Ebrei ottennero preferenza sui monti di pietà, possono ridursi alle seguenti:

1.° Accettazione di qualunque sorta di pegno dagli ebrei, mentre da' monti si ricusano le ma-

terie di lana e le altre soggette a deteriorazione;

2.° Supposizione del popolo che gli ebrei apprezzano di più i pegni di quello che facciasi dai monti.

3.° Maggior comodo a far pegni, cioè in qualunque ora del giorno presso gli ebrei;

4.° Certezza di non essere veduti dal pubblico presentando pegni ai monti ebraici, e persuasione di restare segreti dopo averli presentati;

5.° Facilità nell'ebreo in accettare monete abusive e calanti;

6.° *Idem* nel differire la vendita de' pegni per qualche loro privata occorrenza;

7.° *Idem* nel differire la vendita de' pegni a richiesta de' debitori, finchè dagl' interessi venga esausto il valore del pegno, ovvero facilità a rinnovarlo con altre picciole sovvenzioni.

» Non v'ha attualmente nazione alcuna ove siano assolutamente vietate le usure di tempo pattuite nel contratto del mutuo. In Francia, in Roma e forse in alcuni altri paesi ove non si ammette l' usura sotto il titolo preciso di mutuo, si ammette però sotto nome d' indennizzazione, e sta non già da calcolarsi sulle particolari circostanze de' contraenti, ma pattuite annualmente in somma fissa. Poichè adunque la diversità della frase impiegata nel contratto nulla varia la sostanza del medesimo, si può francamente asserire che dalle leggi veglianti è generalmente approvato il mutuo ad usura.

Non so però, prosegue il Vasco, se in alcun luogo sia permessa una usura illimitata. Tutt' i moderni codici ne prescrivono la quota variamente secondo le circostanze di ciascun paese.

Oltre alla limitazione della quota sono ancora presentemente in vigore varie altre restrizioni introdotte dalle leggi Romane nei contratti d' usura di tempo. In primo luogo osservasi in molti Stati il Senatus-Consulto Macedoniano. Per le leggi della Repubblica Fiorentina conservate nel codice Toscano si è aggiunta ancora una pena pecuniaria a chi dà a mutuo ai figli di famiglia. *Codice della legislazione Toscana, tom. IX, pag.* 111. Le Costituzioni del Re di Sardegna dichiarano nulli questi mutui; ed ove siano palliati con qualche finta vendita di mercanzie o altri mezzi illeciti, ne sottopongono gli autori anche ad altre pene. *Costituzioni di S. M. stampate in Torino nel* 1770, *lib. IV, tit.* 34, *cap.* 14, *num.* 10. Il Codice Modenese approvava i mutui fatti ai figli di famiglia coll' autorità del giudice, interposta quando siasi riconosciuta ingiusta ed irragionevole la renitenza del padre od avo a prestarvi il consenso, e senza alcuna solennità approva tali contratti *quando un figlio di famiglia contraendo un debito si fosse fatto locupleziore, a misura però e dentro i limiti della locupletazione. Codice Modenese, lib. II, tit.* 5, *num.* 2 e 3.

La severità della legge di Giustiniano, che volle estinto il debito delle usure quando queste, ancorchè annualmente già pagate, eguagliassero il capitale, *Leg.* 21, § 1, 129; l. 30. *C. de usuris*; *Nov.* CXXI *et* CXXXVIII, non è più in vigore ai nostri dì in alcun luogo ove è permesso patteggiare le usure pel mutuo. Ma se il venditore lasciasse accumulare il debito delle usure senza farne giudiziale domanda, allora, a termini delle antiche leggi Romane, *Leg.* 10. *Cod. de usuris*; *Nov.* CXXXI; *leg. I. C. Theod. de usuris rei iudicatae*, i magistrati di Piemonte non accordano al creditore, a titolo di usure decorse prima della contestazione della lite, nulla più che una somma equivalente al capitale, lasciando in suo favore indefinito il corso delle usure dopo contestata la lite. *Pratica legale*; *Torino* 1755, *tom. II, pag.* 257.

Nel Codice toscano trovasi prescritto in questa materia come segue: « *Chi ha dato o darà a persone non negozianti a cambio ordinario, sia tenuto almeno ogni sette anni far notificare per atto pubblico o in modo equivalente, al debitore la precisa somma del suo debito, altrimenti cessi l' interesse sino alla notificazione. Si eccettua dall' obbligo della notificazione il caso che i debitori vadano annualmente pagando.* » *Ordine sopra i cambi*, 31 *agosto* 1693, *num.* 2 e 5, *confermati per editto* 27 *settembre* 1782. *V. Codice della legislazione toscana, tom. X, pag.* 229, *tom. XX, pag.* 141.

L' anatocismo severamente vietato dalle leggi romane è permesso da' moderni codici in varie circostanze. Il codice modenese lo permette quando per nuovo contratto le usure decorse si convertono in capitale, purchè cessino le ipoteche assegnate nel contratto precedente. *Codice Modenese, lib. XI, tit.* 20, § 16.

I magistrati Piemontesi permettono le usure delle usure.

1.° Quando il debitore è già condannato per sentenza al pagamento delle prime usure;

2.° Quando le prime usure fanno figura di capitali, come gli annui censi vitalizi, i frutti d'una eredità dovuta . . . ;

3.° Quando si è cambiata la persona del creditore, poichè il nuovo creditore che ha pagato al precedente il capitale con le usure decorse, ha realmente sborsato tutta intiera la somma, e per essa gli si accordano le usure. *Pratica legale sovracitata, tom. II, pag.* 206 *e seg.*

Il codice fiorentino permette l' accumulamento pattuito delle usure solo per sette anni. Ecco il testo: *Chi ha dato o darà in avvenire danari a cambio*, che vuol dire ad usura, *a persone negozianti, non possa tenere il debitore sui cambi correnti*, o come suol dirsi, *con la risorta*, che vuol dire con progressive usure delle usure non pagate, *più che per sette anni, passati i quali cessino gl' interessi, o volendo far nuovo cambio con la medesima persona, cessino le ipoteche del primo contratto, e non possa farlo se non a cambio ordinario e senza risorta. Codice della legislazione toscana, tom. X, pag.* 229, *tom. XX, pag.* 141.

Le usure che si esigono a puro titolo di rischio del capitale non sono tassate dalle leggi quasi in alcun luogo, poichè l'estimazione del pericolo non può a meno d'essere varia secondo la varietà d'infinite circostanze che influiscono nel medesimo. Esse riduconsi a un vero giuoco, e sono vietate o permesse in vari paesi, come lo sono i giuochi d'azzardo. Darò di ciò un esempio tratto dalla legislazione inglese: *Chi dà danari a prestito a un negoziante che manda un vascello alle Indie Orientali può assicurare il capitale sul naviglio medesimo o su le merci che vi sono caricate, esigendo qualunque rata di benefizio resti convenuta col debitore.* Allora se il viaggio riesce felice, riscuoterà il suo capitale con l'usura pattuita; se perisce il bastimento, egli perde pure ogni cosa. Così l'usura pattuita è un compenso del pericolo a cui si espone di perdere il suo capitale. Ma se la somma rimessa eccede il valore del naviglio e della mercanzia, può il creditore pretendere da quel negoziante per obbligazione personale nulla più che l'usura comune, cioè del cinque per cento pel sopra più del capitale noleggiato. Che se taluno per puro spirito di giuoco, senza avere vascello e mercanzie imbarcate, mediante una somma ricevuta da un altro, si obbligasse personalmente con una semplice polizza di corrispondergli un certo benefizio nel caso che un tale bastimento avesse un prospero viaggio, questo contratto è riguardato come un puro giuoco, e dichiarato nullo dalle leggi inglesi, le quali eccettuano soltanto in questo caso le assicurazioni sopra i corsai e su i vascelli destinati al commercio di Spagna e di Portogallo. Sembra che questa eccezione abbia per iscopo di non disturbare il commercio lucroso di contrabbando, che fanno gl' Inglesi nei domini di Spagna e Portogallo. — Tutte le altre assicurazioni sopra i bastimenti non si possono legittimamente patteggiare che dalle persone aventi vero interesse su i bastimenti medesimi. Sono permesse oltre ciò le assicurazioni per l'insolvibilità d'un primo assicuratore, pel dubbio d'un fallimento, per la morte di chicchessia. *Blackstone loc. cit. pag. 461.*

Finalmente per riguardo alle usure miste, se queste si accostano di molto alle semplici, è stato alle medesime provveduto colla fissazione dell'interesse legale; poichè, come abbiamo già osservato di sopra, il mutuo anche con un pegno ed ipoteca non va mai scevro d'ogni pericolo: esso non è mai un impiego così sicuro come la compra di beni stabili. Quindi è che Blackstone, nel calcolare l'interesse legale d'Inghilterra lo dice composto del naturale provento del danaro e del rischio cui si espone il capitale. Egli calcola per modo di supposizione il danno emergente o lucro cessante di chi si priva del suo denaro al tre per cento annuo, cui aggiungendosi il due per cento pe' pericoli, formasi l'interesse del cinque per cento autorizzato dalla legge inglese.

Ma se le usure miste si accostano di più all'usure di pericolo, quali sono quelle che sogliono corrispondersi dai negozianti fra loro a titolo di ritardo o anticipato pagamento, esse sono più determinate dalle consuetudini di ciascun paese che dalle leggi. La legge inglese non suppone alcuna differenza tra queste e le precedenti, non accorda a titolo di usura, anche tra' negozianti, più del cinque per cento. Nulla ha determinato in questo punto la legislazione Toscana. *Codice della legislazione di Toscana tom. X, pag. 229, tom. XX, pag. 141.* In Piemonte questa usura, che chiamasi interesse mercantile, è regolata in ragione del sei per cento all'anno ed a tale rata si costringe a pagarla chiunque ha un debito per merci con un negoziante, quantunque assicurato con buona ipoteca. A coloro che non sono negozianti, non si accorda giammai usura maggiore del tre e mezzo per cento sotto verun pretesto, anche di pericolo del capitale.

Dalle cose dette risulta:

1.° Che avanti che sorgessero le dottrine scolastiche, fu generalmente riputata l'usura un contratto lecito ed equo, benchè avendone facilmente abusato i ricchi a pregiudizio de' poveri, abbiano in vari modi tentato le leggi di ristringerla in convenienti limiti;

2.° Che vietossi l'usura dalle leggi civili, quando cominciò ad essere riputata contraria al diritto naturale e divino, non cessò, ma divenne più esorbitante e più nociva;

3.° Che sgombratesi poi le tenebre dell'ignoranza, fu di nuovo da tutte le leggi ammessa, benchè in qualche luogo sotto altro nome, e si sono unicamente occupati i legislatori a prevenirne con varie limitazioni gl' inconvenienti e gli abusi. *Vasco, tom. II, pag. 142 a 240.* V. ancora Maffei, Gioia, ec., *ll. cc.*

Dopo le cose fin qui ragionate, agevole ci riuscirà l'esame delle importanti quistioni in economia politica, se convenga, e come convenga che 'l Governo determini l'interesse del danaro per norma de' cittadini; se, e come convenga che 'l determini per norma de' tribunali: il che strettamente ricongiunge co' principii di politica economia la Giurisprudenza pratica e dottrinale illustrativa della vigente legislazione riguardo alla misura degl' interessi. E questo legame il legislatore medesimo ricorda quando, fra i motivi della nostra ultima legge che regola gl' interessi convenzionali nel mutuo, una misura va ricercando *da essere regolata in modo che senza frapporre il menomo ostacolo alla circolazione del numerario, corrisponda nel tempo stesso a' principii di giustizia ed a quelli di pubblica economia. Legge del 7 aprile 1828.* La semplice esposizione di questa legge, ci servirà di guida in quel che ci rimane a dire nella parte teorica che comprende l'obbietto del presente articolo.

Esposizione della legge del 17 aprile 1828 su gl' interessi legali e convenzionali nel mutuo.

Ecco l'esposizione testuale di questa legge:

» Veduti gli articoli 1777 e 1779 delle *leggi civili*, così conceputi:

» Articolo 1777. È permessa la stipulazione » degl' interessi nel semplice mutuo, sia di da» naro, sia di derrate, o di altre cose mobili.

» Articolo 1779. L' interesse è legale o con» venzionale. L' interesse legale è fissato dalla » legge. L' interesse convenzionale può eccedere » quello fissato dalla legge, se la legge non lo » proibisce. La misura dell' interesse convenzio» nale debbe essere determinata in iscritto.

» Considerando che niuna legge espressa esistendo su la misura dell' interesse convenzionale, siasi cominciato ad abusar di frequente del silenzio della legge per pattuire e riscuotere scandalosi interessi a danno talora d' infelici padri di famiglia, il che sommo pregiudizio arreca alla proprietà, all' agricoltura, all' industria ed al commercio;

» Considerando che a reprimere questo gravissimo inconveniente sia d' uopo, ad altri provvedimenti aggiungere anche quello della misura dell' interesse convenzionale;

» Considerando che lo stabilimento di questa misura debb' essere regolato in modo che senza frapporre il menomo ostacolo alla circolazione del numerario, corrisponda nel tempo stesso a' principii di giustizia ed a quelli di pubblica economia;

» Veduto il parere della Consulta generale del regno;

» Sulla proposizione del nostro consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiam risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge:

» 1. L' interesse convenzionale, così in materia civile, come in materia commerciale, non potrà eccedere la misura dell' interesse che verrà rispettivamente indicata nel *corso degl' interessi*. Eccedendosi questa indicazione, s' incorrerà nella usura.

» 2. *Il corso degl' interessi* sarà fissato in ogni anno, e sarà pubblicato in tutti i nostri reali dominii nel semestre che precede ciascun anno. Questa pubblicazione seguirà nella forma de' regolamenti di pubblica amministrazione.

» 3. La variazione successiva nel corso degl' interessi qualora abbia luogo, non importerà alcuna variazione nella ragione dell' interesse stabilito ne' contratti, dovendo questa ragione esser determinata dal corso degl' interessi vigenti all' epoca de' contratti stessi.

» 4. Ne' nostri reali dominii al di quà del Faro i lavori necessari per la fissazione del corso degl' interessi saranno eseguiti dalla *camera consultiva di commercio in questa città* per la provincia di Napoli e per le provincie che sono limitrofe alla medesima; dal *tribunale di commercio in Monteleone* per le provincie di Calabria; dal *tribunale di commercio in Foggia* per la provincia di Capitanata e per le rimanenti provincie di questi reali dominii.

» Ne' nostri reali dominii poi al di là del Faro i lavori necessari per la fissazione del corso anzidetto saranno eseguiti dalla *Camera consultiva di commercio in Palermo* per la valle di Palermo, e per le valli di Trapani, di Girgenti e di Caltanisetta; e dalla *Camera di commercio in Messina* per la valle di Messina e per le rimanenti valli di que' nostri reali dominii.

» 5. Una istruzione particolare sarà sottoposta alla nostra approvazione da' Ministri delle reali finanze e degli affari interni, per determinare in qual modo le autorità enunciate nell'articolo precedente debbano eseguire i lavori che loro sono affidati per la fissazione del corso degl' interessi. Questa istruzione dovrà principalmente indicare quali elementi e quali circostanze di tempo o di luogo abbiansi ad avere in particolar considerazione per la fissazione anzidetta.

» 6. Il magistrato potrà ammettere a provare per via di testimoni, che l' interesse effettivamente stabilito ecceda quello fissato nel corso degl' interessi vigenti all' epoca del contratto, comunque apparentemente sembri uniforme a questo corso; semprechè nella specie tali gravissime circostanze concorrano, che abbiasi giusta ragione a dubitare essersi incorso nella *pravità usuraria*.

» 7. Il magistrato dovrà rilevare nella sua sentenza i motivi pe' quali siasi determinato ad ammettere la pruova testimoniale. Ammettendo questa pruova, non è vietato al magistrato dar luogo ad alcun provvedimento per assicurarne come di dritto la ragione del credito impugnato.

» 8. Allorchè sarà provato che l' interesse convenzionale sia stato fissato oltre quello indicato nell' articolo primo, il mutuante sarà condannato dal magistrato innanzi al quale si agita la causa, a restituire l' eccedente, se lo ha ricevuto, o a soffrire la riduzione sulla sorte principale; e potrà anche esser rinviato alla corte criminale della provincia o valle per esservi giudicato in conformità del seguente articolo.

» 9. Ogni individuo il quale sarà imputato di abbandonarsi abitualmente all' usura, sarà tradotto innanzi alla gran Corte criminale, e condannato al terzo grado di prigionia, e ad una ammenda che non potrà eccedere l' ammontare de' capitali che avrà prestati ad usura, nè esser minore del terzo di questo ammontare.

» 10. L' interesse legale sarà regolato a norma dell' interesse convenzionale, con la diminuzione però del quinto.

» 11. L' interesse indicato nel corso degli interessi sarà sempre considerato netto di ogni ritenzione *Leg. del 7 aprile* 18.8.

Ed eccone un sobrio comento.

Legislazione del Regno delle due Sicilie relativamente al mutuo.

Legislazione normanna e sveva. Nell'anno 1179 il pontefice Alessandro III convocò in Roma nella chiesa Laterana un concilio nel quale varie eresie vennero condannate e varie disposizioni si diedero per ristorare i costumi e la disciplina della Chiesa. Fra queste va annoverata quella diretta a raffrenare i contratti usurari ch'erano allora assai frequenti. Pellegrini *in castig. ad Anon. n. 101. an. 1179*; Guido *Tirio lib. 21 cap. 26*. Con questa occasione il re Guglielmo II pubblicò la Const. *Statuimus*, erroneamente dal Summonte e dal Giannattasio attribuita a Ruggieri, e da altri a Guglielmo I. V. Grimaldi, *LL. e Magistr. del Regno, t. 1, p. 449 e 561*. Ma che appartenga a Guglielmo II fu avvertito anche da Andrea di Sernia ne' suoi comenti ad una tal costituzione. In essa si stabilisce che le quistioni su tal reato decider si dovessero dalla regia Corte.

Federigo II registrando nel suo codice la costituzione di Guglielmo, vi aggiunse altre disposizioni, che formano la Const. *Usurariorum*, seconda della rubrica *De usurariis puniendis*. Spiegando Federigo in essa tutto il suo rigore contra gli usurai, non solo ordinò che dovessero andar soggetti alla pubblicazione di tutt' i loro beni; ma dichiarando pubblico un tal reato diede facoltà ad ognuno di accusarli.

È osservabile che l'imperadore Federigo esenta dal rigor della legge i giudei, perchè ei dice, in essi non potersi argomentare *foenus illicitum, divina lege prohibitum, quos constat non esse sub lege a Beatissimis Patribus instituta*: il che quanto sia vero non è questo il luogo da esaminare. Ciò non ostante dichiarò espressamente il legislatore, che non fosse lor lecito di esercitare una immoderata usura, ma d'ogni dieci once un'oncia soltanto all'anno potessero esigere, altrimenti *in nonum*, disse, *curiae nostrae componant*.

Legislazione angioina. Le stesse leggi si osservarono nella seconda dinastia de' nostri re, quantunque qualche moderazione vi si andasse introducendo, come appare dai riti della G. C. della Vicaria ordinati dalla regina Giovanna II, la quale prescrisse non potersi ricevere [illegible], ma semplicemente formar le accuse per mezzo dell'avvocato e procurator fiscale, e procedersi con la via ordinaria per la privazione de' beni. *Rit. M. Curiae 195. Item quod nullus*, et *Rit. 237 eod. princip.*

La regina Giovanna I. (a) con Lodovico suo marito aveva già prima ordinato che in simili reati bastasse la pruova della pubblica fama, e tre testimoni degni di fede ancorchè singolari. Cap. *Noviter nostrae maestati*.

Questo capitolo, unico del re Luigi, pubblicato il dì 6 luglio, della settima indizione, nella prima edizione di Venezia porta la semplice rubrica: *Litera Regis et Reginae contra usurarios*; ma nell'altra edizione del De Nigris e nelle posteriori, seguendosi la serie degli altri capitoli, v'ha la rubrica *De usuris*. Or questa lettera o sia rescritto inviarono i reali coniugi al Reggente della corte della Vicaria; e rispondendo al dubbio lor proposto da' giudici, se poteano contra gli usurai procedere per mezzo di pruova privilegiata, trattandosi di reato di difficile pruova, ne dan loro la norma; cioè che dovessero aver per convinto quell'imputato, e condannarlo alle dovute pene, qualora testimoni degni di fede deponessero aver quello con essi praticata l'usura, benchè fossero testimoni singolari ne' loro detti e deponessero nella propria causa. La ragione che i Principi ne adducono è la seguente: *Illos iuris praesidia non defendant, qui spretis Sanctorum Patrum Decretis in charitatis opprobrium, et proximi perniciem minime delinquere formidaverunt*. Conchiudono con inculcare con fervore a' giudici di osservare rigorosamente questa lor legge, qualunque ne fosse la consuetudine in contrario invalsa.

Avverte il De Nigris, *ad d. Cap.*, *n. 5*, di esser bene in tali circostanze che i giudici seguano la cautela rammentata da Bartolo onde evitare ogni eccezione che oppor potessero i rei a tal sorta di pruove, quella cioè di far prima dichiarare da testimoni di non voler ripetere le usure pagate.

Legislazione aragonese. È celebre in questo periodo la famosa bolla di Niccolò V, sanzionata da Alfonso il Magnanimo con la pramm. I *De censibus*. Il Pontefice nel 1452 (a) si dirige al Re dicendogli, essere stato da persone degne di fede avvertito che ne' due Regni di Sicilia l'avarizia e l'ambizione delle ricchezze avevano in tal guisa occecati gli occhi della gente, che spesso avveniva che la pravità usuraria venisse senza verun ritegno praticata. *Incolae et habitantes partium illarum pecuniis indigentes, eas via aliter quam foeneratorum opera quasi inauditum foenus exercentium, consequi possent; et cum eas acceperint, si in tempore percepta non restituent, brevi eorum bona insatiabili usurarum voragine miserabiliter consumuntur.*

Soggiunge che negli altri dominii di Alfonso,

(a) Erroneamente lo storico delle nostre leggi e de' nostri magistrati attribuisce il Cap. *Nuper maestatis* ec. alla stessa Giovanna I. Ma ciò imputar dobbiamo indubitatamente a quelle solite sviste che son tanto facili nelle lunghe compilazioni; e d'altro canto il Grimaldi non è da supporsi tanto poco esperto nella storia de' nostri Re da attribuire a Giovanna II il re Luigi per marito. *Et hanc veniam petimusque damusque vicissim.*

(a) Non si creda questa data uno de' frequenti errori di stampa, mentre comunemente apponesi alla prammatica la data dell'anno antecedente. Le ragioni critiche che deggion farla riferire all'anno da noi segnato posson vedersi nel Grimaldi, *l. c. tom. IV*, *pag. 349 e 350.*

come ne' regni di Aragona, di Valenza, di Maiorica, nel principato di Catalogna e nel contado di Rossiglione, qualora le università e le particolari persone, tanto ecclesiastiche che secolari, avean bisogno di danaro, con minor loro incomodo lo rinvenivano, *per venditiones annualium censualium quæ mortuà nuncupantur super domibus, possessionibus et proprietatibus, specialiter, vel etiam generaliter super omnibus bonis, redditibus, emolumentis, iuribus et rebus eorum, mediante tantum instrumento gratia redimendi onera eorum, sibi ut plurimum prospiceret et consulere censuerunt.*

Della quale specie di contratto essendosi dal Re domandato l'assenso Apostolico per introdursi nelle due Sicilie, il Pontefice pienamente annuì, come di cosa già altrove introdotta non solo per consuetudine, ma per leggi promulgate di consenso da' tre bracci ecclesiastico, militare e reale.

Decernentes et declarantes eosdem incolas et habitatores, ac civitatum et terrarum Universitates censualia praedicta modo praemisso in Regnis ipsis Siciliae citra et ultra Pharum libere et licite contrahere ac emere et vendere posse: neque propterea usurariam pravitatem committere. Dummodo alias quam ut praemittitur quodlibet annuum censuale decimam partem recepti seu pretii venditionis ipsius non excednt, et pensionibus, seu annualitalibus illorum in sortem non computatis pro totali redemptione, praeter principalem summam nihil ultra percipiatur ab emptore, vel exhibeatur a venditore: non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus ac privilegiis Apostolicis; nec non etiam municipalibus, vel regalibus et consuetudinibus Civitatum et Terrarum Regnorum praedictorum Siciliae citra et ultra Pharum iuramento confirmatione apostolica, vel quacumque firmitate alia, roboratis: etiam si de eis facienda esset specialis mentio, quae his haberi volumus, et habemus pro sufficienter expressis, caeterisque contrariis quibuscumque non obstantibus.

Secondo il tenore di questa bolla la vendita potea costituirsi su i beni di qualunque natura, ed anche le persone obbligarsi. Questa specie di censo conseguentemente era misto. E s'era permesso tanto specialmente su certi beni, quanto generalmente su tutti, segue essersi da alcuni erroneamente creduto la bolla suddetta escludere il censo personale, ma richiedere un fondo fruttifero e speciale, e non già tutti i beni in generale. Oltre che il censo personale fu dagli antichi canonisti approvato, v. Soto, Molina, ec; ed oltre al venirci dal cardinal de Luca assicurato che una tal sorta di censi fosse riputata valida nel concilio di Costanza ed avuta poi per tale da Martino V, De Luca, *de cens.*, *disp.* 32, *n.*° 8; v. anche il p. Amort, *Controv. novae moral. obs.* 5, *pag.* 352: egli è certo che l'obbligazione della persona e de' beni in generale era appunto presso di noi la personale, nella quale l'obbligo de' beni era accessorio; e non era necessario l'indagare se l'obbligato avesse o no beni, perchè poteva acquistarli, e perciò si obbligavano anche i futuri. Anzi azion reale non si accordava se fosse mancata la convenzione dell'ipoteca. Intanto l'Annisio, *de cens. c.* 2, negò la validità del censo personale presso di noi, attribuendo alla bolla di Niccolò V ciò che appartiene alla bolla di Pio V, la quale ebbe osservanza nel nostro regno, v. Grimaldi *ub. supr. pag.* 255, come nemmeno nella Spagna ed in altri luoghi cattolici di Europa. La bolla di Niccolò V è affatto particolare ed individuale per noi; ed una dichiarazione espressa ad istanza della Sicilia al di là del Faro ne fece Gregorio XIII immediato successore di Pio V. v. De Ponte, *Cons* 41, *n.* 37, *lib.* 2; Costanzo, *in L.* 3, *cod. de fiscal. usuris*; Tappia, *de iure regni*, *lib.* 4 *de censib.*, *num.* 29; Rovito *in pragm.* 1. *de censibus*; de Luca, *de censibus*, *sum. num.* 8 *et disc.* 1 *et* 32 *num.* 5; Benedetto XIV, *de synodo dioeces. lib.* 10 *cap.* 5 *num.* 5.

È da notarsi che il Pothier nel suo *Traité du contract de constitution de rentes*, *n.* 105 ci fa sapere che secondo l'uso di Francia la rendita costituita riguardavasi come un semplice credito personale contro la persona del debitore senza esservi bisogno di assegnarsi la vendita su di alcun fondo, anzi potersi costituire anche da chi non fosse proprietario di fondi.

Legislazione nel governo vice-regnale. In questo periodo si cominciò dalla Città di Napoli, qual rappresentante tutto 'l regno, a chieder grazie da' nostri monarchi, specialmente, come abbiam veduto, in occasione di nuovi donativi. Or fra queste sono da notarsi pel nostro proposito quelle chieste nel 1507 a Ferdinando il cattolico in occasione della venuta di lui in Napoli e del donativo di ducati 300,000 offertogli. Con la 43.ª si dimandò che dovesse vietarsi a' giudei di chiedere la soddisfazione de' loro antichi crediti fino al tempo di Ferdinando II inclusive, il che permetter non vollero i precedenti Monarchi; e 'l Re cattolico rispose: *placet R. g. Maiest. quod ad instantiam r. curiæ nihil petatur, nec exigatur.* E la 44.ª, che non dovessero concedersi privilegi ingiusti a' giudei. E il Re rispose seccamente, *Placet.* Ma seguentemente nel 1507, altre grazie domandandosi, con la 23.ª si chiese un generale indulto per qualunque enormissimo delitto in favor de' giudei che abitavano in Napoli, *et in futurum*, con assicurar le loro robe, le loro famiglie ed il libero andare e venire in regno e fuor di esso senza veruno impedimento. Al che si rispose: *maiestas regia mandat iudaeos non turbari indebite.* . . . In sostanza la stessa oscillazion di pensieri era tra noi che abbiam veduto di sopra regnare in Francia relativamente a questa nazione da per ogni dove riguardata come eminentemente usuraria.

Le severità della legislazione sveva ed angioina furono intanto richiamate in piena osservanza. L'imperatore Carlo V, nella sua venuta in Napoli l'anno 1535 informato essere cresciuta a dismisura la rapacità degli usurai: e in conseguenza con sua prammatica, che è la IV sotto il titolo *de usurariis*, ordinò che fosse richiamato a stretta osservanza il prescritto dell'imperator Federico, Const. *Usurariorum nequitiam*, e che si procedesse contra gli usurai manifesti *ex officio* e senza istanza delle parti. Dichiarò che uomini di tal sorta giovar non si potessero del capitolo e de' Riti della G. C. della Vicaria, perchè *i poveri oppressi per la loro impotenza non osavan promovere accuse contra tai lupi rapaci.*

Su questa *Prammatica* difficoltà promuovono i *Comentatori* nell'indagare, quali sieno quelli che dir si possono usurai manifesti. Quando tali non fossero, non potea procedersi contro di essi *ex officio*, o per denuncia delle parti in vigor del *Capitolo* della Regina Giovanna, che comincia: *Item quod prædicti Officiales*, e pe' *Riti* 196, e 237, di sopra mentovati pe' quali restò corretta la *Costituzione* di Federico. Se poi taluno curioso fosse di sapere in quanti e quali casi potea procedersi *ex officio*, li ritroverà registrati nel numero di quaranta da *Filippo Maradei* nel suo ultimo *Singolare* CCCCII. Ne avvisa intanto il *Rovito*, che se taluno mentre visse non fu dichiarato con tal nota, può ben dopo la di lui morte farsene la pruova, ad oggetto di confiscarsi i di lui beni per la pena incorsa. — L'istrumento conosciuto per usurario, in conseguenza di questa prammatica, potea anche senza istanza di parte esser rigettato dal giudice, dandosi però ad ognuno il diritto di opporvisi per quel che riguardava il proprio interesse. Capece, *decis.* 175. — Molto e lungamente discorre il Novario su le cautele da seguirsi per determinare la qualità di usuraio manifesto che qui la prammatica esige.

Legislazione Borbonica. « La somma religione, e l'amor della giustizia del Re Carlo Borbone non potè intrattenersi per non dar riparo alla pravità usuraria, che grassava allora nella nostra città; onde volle punito questo delitto con anni tre di presidio agli uomini, e con tre di penitenza alle donne, oltre le pene contenute nelle *Costituzioni*, e *Prammatiche* del Regno, permettendo alla Vicaria ed alle regie udienze di procedere criminalmente contra tai delinquenti, quantunque i contratti dipendessero da lettere di cambio. Rimaneva però il Delegato de' cambii nella libertà di procedere civilmente alla totale esecuzione delle lettere di cambio con usare di sua giurisdizione acciò il corso della giustizia non rimanesse impedito tanto ne' civili che ne' criminali giudizii. » Questa legge è del 9 ottobre 1736, ed è la pramm. quinta sotto il tit. *de usurariis*.

La sesta pramm. sotto lo stesso tit. appartiene allo stesso Re, emanata il dì 30 ottobre 1752. Si ordina con questa che oltre a ciò che trovavasi disposto nelle leggi precedenti, non solo i magistrati collegiati procedessero *ex officio* ne' reati di usura, ma vi procedessero altresì con facoltà delegata, rimota ogni appellazione. E ne privilegiò la pruova, volendo bastevoli le deposizioni di due testimoni che avesser sofferto le usure: e laddove mancassero i querelanti, se concorreva la diffamazione contra tal sorta di rei, potesse costarsi qualunque reato usurario con due o tre testimoni, ancorchè singolari, purchè deponessero di cose al reato immediate e coerenti, e fosser riputati idonei a testificare.

Finalmente l'anno 1755 relativamente alle usure moratorie rescrisse il re Carlo che tai contratti venissero ammessi purchè 1.° fossero ridotti in iscritto: 2.° che la sorte non fosse confusa con le usure; 3.° che usure di usure non potessero stipularsi giammai; 4.° che il mutuo da principio stipular si dovesse gratuito, e soltanto dopo qualche determinato tempo incominciassero a decorrere gl' interessi.

Giurisprudenza. Dalla quale legislazione la seguente giurisprudenza emergea.

L'antico rigore che qualunque genere di usura fosse proibita per diritto divino, pe' noti passi dell'Esodo, *XXII*, *25*; del Levitico, *XXV*, *35*, *36* e *37*; del Deuteronomio, *XXIII*, *19* e *20*; del Salmo *XIV*, *5*; di Ezecchiello, *XVIII*, *7* e *8* erano declinanti; e que' passi venivano limitativamente interpetrati. Benedetto XIV, *de Synodo dioecesana*, *lib. 1*, *c. 4*; *et Eiusd. Engiclica*, *1 nov. 1745*; e de' leciti lucri si produceva la divina approvazione con la parabola riferita da S. Matteo, *XXV*, 27, e da S. Luca, *XIX*, *23*: E ricevuta era pressochè da tutti la sentenza che in materia usuraria più i canonisti che i teologi seguir si doveano: *Recepta propositio est quod in materia usuraria canonistis potius quam theologis deferendum est.* De Luca, *De usuris*, *disc. 26*, *n. 5*.

Quindi tutto l'esame si riduceva a determinar la linea di confine che distinguer dovea i lucri legittimi dalla pravità usuraria.

Il *mutuo* riputavasi di sua natura *gratuito*. Quindi non altro restituir si dovea in questa sorta di contratto oltre al capitale ricevuto, senza veruno aumento. Ed era conseguentemente *usurario*, illecito qualunque lucro che si avesse voluto esigere *ratione mutui*, o come il pontefice Benedetto XIV si espresse, *ex ipsomet mutuo*, quantunque il prenditore avesse tolto a mutuo non per bisogno, ma per farne acquisti e negozi, o altri vantaggi; e quantunque la convenuta usura non fosse eccessiva, ma moderata. E ciò conseguentemente ai *can. 5*, *dist. 45*; *can. 1*, *2*, *3*, *dist. 47*; *can. 5 seg. XIV quaest. cap. 4 et sequentis de usuris.*

Potean però col contratto di mutuo altri titoli concorrere alla natura di esso non innati ed intrinseci, per cui fosse sorta una legittima cagione di esigere qualche cosa di più della sorte.

E titoli legittimi, perchè estrinseci, erano gl' indennizzamenti pel lucro che perdea il mutuante o pel danno che ne soffriva, detti nel foro *lucro cessante* e *danno emergente*. Allora le usure prendean nome di *compensatorie* anzi dismesso l'odioso vocabolo di usure, assumevan quello d' *interessi*.

Questa dottrina è seguita in tutti i tribunali presso le nazioni cattoliche: se non che solo quelli dello stato ponteficio richiedevano, e richieggono la pruova specifica del lucro perduto, o del danno sofferto; mentre in altri luoghi più popolati o più commercianti, come nel nostro regno, siffatta pruova non fu creduta necessaria, perchè l' occasione dell'impiego del danaro per tanti rami agevolmente si presume. Il cardinal de Luca ciò avverte, specialmente secondo gli usi del nostro regno, e conchiude che giusta lo stile delle regioni, e de' tribunali la quistione si vuol decidere. De Luca, *de usuris*, *disc.* 12, *n.* 24 *et* 25; *et Sum. eod.*, *n.* 13. V. anche Rovito, *ad pragm.* 1 *de usurariis*, *n.* 45; e Toro, *Suppl. decis.*, *voc. Interesse promissum.*

Altro titolo legittimo era la *mora*, ed allora le usure che diceansi *punitorie* o *moratorie*, o meno odiosamente, *interessi per la mora*. V. *Summa Astesana*, *lib. III*, *tit. II*, De Luca *Summa*, *de usur. n.* 14 et 15. Anche questo era un titolo estrinseco del mutuo: anzi allorchè avviene, il mutuo è già cessato. Quindi negli antichi nostri istrumenti di mutuo si usava dire di darsi gratuitamente il mutuo per alcuni dì, onde potersi al titolo del lucro cessante e del danno emergente aggiunger anche quello della mora. Abbiam veduto come il real dispaccio del 1755 ne faceva una condizione perchè gl' interessi avesser potuto cominciare a decorrere.

Ma non tutti convenivano dell' altro titolo *per ragion di pericolo*. Si osservava dai più rigidi che il pericolo era inseparabile dal mutuo, e che, posta la sola considerazione del pericolo, tutte le usure sarebber venute a giustificarsi. Quindi distinguevano pericolo *di fatto* da pericolo *di diritto*, limitando a quest'ultimo il solo caso nel quale, avvenendo, la sorte principale periva a danno del creditore, come nel cambio marittimo che potea da chiunque esercitarsi, e manifestamente veniva permesso dal diritto canonico, *Cap. naviganti X de usuris* e dalle leggi del Regno, com' è da vedere nelle nostre prammatiche al titolo *de assecurationibus*. Del resto sul pericolo del mutuo v. la celebre decisione della S. Congregazione *de Propaganda* renduta nel 1645 ad istanza de' missionari Cinesi.

E perciò, eran riputate usure illecite tanto quelle che si stipulavano direttamente, dandosi a mutuo cose fungibili col pattuirsi qualche cosa oltre la sorte; quanto quelle che indirettamente divenivan tali, celandosi sotto specie di altri contratti, i quali si risolveano in mutuo, e prendevan nome di *usure palliate*. *De afflictis*, *in costitutione Usurariorum nequitiam*. E riduceansi alle seguenti:

I. Se davansi ad uno in necessità di danaro merci a prezzo più caro, che poi si rivendevano a prezzo più vile. Valerio *Different. utriusq. for.*, *different.* 2 *tit. de negotiat.* Strikio, *caut. contr. sect.* 2, *cap.* 1, § 2. Un tal contratto diceasi *Mohatra*.

II. Se si fosse dato danaro per negozio, col patto di essere sempre salva la sorte. *Bulla Sixti* V. *quae incipit*: *Destabilis*;

III. Se nel pegno si fosse aggiunto la legge commissoria. *Gotofredus in tit. ff. de lege commiss.*

IV. Se si fosse sottratta l'usura nella tradizione del mutuo. *L.* 17 *de pact.*

V. Se il danaro si fosse depositato non chiuso, nè consegnato, e si fosse fatto il patto, che il deposito non restituendosi a tempo certo, si dovesse dare altra quantità oltre la depositata. Cuiacio, *in L.* 24 *C. depos.*

VI. Se per anticipazione di pagamento a più vil prezzo si fosse data la cosa, o se per differito pagamento a prezzo più caro. Leotardo, *quaest* 8.

VII. Se dal cambio secco si fosser cercate usure. *Bulla Pii V. anno* 1571.

VIII. Se nel censo consegnativo si apponeva il patto di redenzione ad arbitrio del creditore. *Prag I de censib.*

IX. Se le biade, pria di raccogliersi, stabilito un prezzo certo, si fosser vendute. *Prag.* 1. *de empt. vendit.*

Si disputò, se fosse usurario il contratto di affitto delle pecore, comunemente detto a *caposalvo*, rimanendo salvo il capitale; col compenso del pericolo, cui si espone il conduttore pagando minor lucro di quello, che in effetti riceve. — No si rispondeva, poichè la bolla di Pio V non ha luogo ne' contratti permessi dal diritto comune, quando si compensa il pericolo con la minorazione della mercede.

E sul dubbio, se illecito fosse il mutuo di ducati cento monete di regno, con restituirsi in moneta romana oltrepassante i ducati 130, come usar solevano specialmente i pescatori di Gaeta; fu creduto lecito il contratto dal consiglier de Rosa, *Resolut.* 38, *part.* 3 *crimin.*, *n.* 16 *et seq.* Maradei però *in observ. ad Sing. CCCCII p.* 358, dice, che la causa fu transatta col pagarsi ducati cento al fisco.

E per ciò che risguarda contratti mercantili, i seguenti dal maestro de Iorio eran riputati usurari:

1.° Quando il mercante, o altro creditore non avesse sofferto danno per ragione del lucro cessante o del danno emergente, restando allora un mutuo naturale, cioè un contratto, in cui *re contrahitur obligatio*; « e quando l' obbligazione nasce dalla cosa, diceasi, non può essere più di quello, che si è dato, ancorchè si fosse convenuto espressamente di darsi una cosa di più. » Stracca, *de comm.*, § 1, *qu.* 7, *part.* 2, *ampl.* 8, *n.* 292.

2.° Se l' interesse del lucro cessante si fosse esteso all' interesse d' interesse, dovendo essere solo

ristretto al primo interesse. Il creditore non poteva giammai accumulare gl' interessi arretrati col debito principale per formarne un capitale, che producesse interesse, dovendoli ridurre a quelli della somma principale che li produce. *L. 15 ff. de usur.; et l. ult* cod. eod.; l. 15 ff. *15 de usufruct. legat.* Scaccia, *ibid.* Era però diversa cosa, quando un terzo avesse pagato per un debitore d'interessi il creditore; poichè in questi casi formasi un capitale che racchiude l'antico e l'interesse decorso: perciò poteva il terzo, non soddisfatto al termine stabilito, chiedere la somma principale e l'interesse, considerato allora come unico per lui e doppio pel debitore.

3.° Erano riputati usurarii gl' interessi *lunari del Levante*, quelli cioè che esigono gli Ebrei dalle nazioni cristiane, poichè tali interessi crescono più di un terzo per 100. Savary, v. *Intérêts lunaires*.

4.° *L'aggiotaggio*, quella operazione cioè di mercimonio che si fa dai particolari, di comprar Recapiti, o Biglietti pubblici o privati, per farne profitto nella rivendita, o sivvero quell' Incetta di mercanzie, che chiamavasi dagli antichi *Monopolio*, diretta a ridurre in una sola mano un genere qualunque per poter dar legge sulla vendita. Savary, *V. Commerce en papier.*

5.° Quando si fosse dato ad un mercante il danaro per negoziarselo con patto che la sorte fosse rimasta sempre salva. Anzi sostenevano alcuni che se mai si fosse dato il danaro a negozianti col patto di riceverne il lucro senza far menzione di qualche negoziazione lecita fra di essi, s' incorresse in usura. Hevia, *lib. 2, cap. 16, n. 11.* Dottrina però limitata nel caso che in tal contratto si nascondesse o si esprimesse una società. *Id. ibid.*

6.° Quando si fossero vendute mercanzie più del giusto prezzo avendosi fede del prezzo; e quando si fosser comprate meno per pagamento anticipato. *Cap. in civitate, et cap. naviganti, de usur id. ibid, n. 16 et 19.*

7.° Quando si fossero vendute mercanzie con la fede del prezzo, affinchè il compratore avesse potuto rivenderle a prezzo più vile e il venditore ricomprarle a prezzo minore. Un tal contratto dicesi *mohatra* (v. sopra pag. 222, n.° 1.); e ad evitare la possibilità, una legge in Ispagna vieta che le mercanzie una volta vendute potessero mai ricuperarsi nè direttamente nè indirettamente. *Id. ibid. n. 27 e 28.*

8.° Ed in generale tutti que' contratti ne' quali non fosser concorse le circostanze di sopra enunciate pei contratti comuni affinchè si avesser potuto avere de' titoli estrinseci al mutuo propriamente detto.

E ci piace qui trascrivere le ultime riflessioni di questo nostro giureconsulto su tal riguardo: « L' usura, ci dice, quantunque nel senso generale esprima qualunque specie d' interesse legittimo non meno che illecito, tuttavolta però più comunemente dinota un guadagno riscosso dal mutuo in forza di mutuo, cioè un dare al mutuo un fine principale di lucro, ed un ricevere da esso più di quello che si è dato. L' usura adunque non proviene già naturalmente dallo stesso danaro come *frutto e accessione di lui. L. 62. ff. de rei vindicat. et l. 121 ff. de verb. signif.* L' usura è condannata da tutte le leggi, naturale, divina, civile e canonica. È questa però una quistione cotanto dibattuta tra gli Eretici, ed alcuni de' nostri Cattolici, i quali hanno procurato di far vedere che l' usura può essere permessa. A me non conviene di diffondermi in questo assunto, potendosi ricorrere a tanti scrittori, che hanno ventilata questa materia. Quelli che l'hanno combattuta danno delle adequate risposte ai suoi difensori che la vorrebbero permessa per non languire le arti, deteriorare il commercio, quasichè non vi fossero altri negozi legittimi nell' istesso commercio. Quel che mi preme di aggiungere si è che nel dubbio sempre si dee giudicare per l' esclusione dell'usura. Casaregi, *disc. 169, n. 44.*

» Nel contratto di mutuo senza incorrere nell'usura si possono molto bene mescolare altri patti o contratti estrinseci aggiunti, purchè sieno giusti ed eguali, dimodochè non sieno più gravosi al debitore come pienamente e dottamente sostiene il cardinal de Luca, *De usur. disc. 4, n. 3.* colla scorta di moltissimi dottori, teologi, e decisioni de' tribunali. Casaregi, *disc. 148 n. 13 et 201 n. 3.* Quel contratto però che si usa in tutte le piazze mercantili dovrà sempre riputarsi lecito e permesso, e non usurario, perchè l'uso costante ed universale rende giusto e legittimo ogni contratto, quantunque si potesse dubitare della sua usuraria pravità. *Rot. Roman. dec. 213 n. 31 et 32; Rot. Gen. de mercat. decis. 32 n. 9;* Ansaldo *disc. ultim. general. n. 40 e 42;* Casaregi *disc. 14 n. 12, 148 n. 25, 198 n. 53;* Hevia *Com. Terr. lib. 2 cap. 16 n. 35.* Lo stesso stile e costume universale, in virtù di queste autorità, dee essere osservato dal giudice come una legge inviolabile tra mercanti. De Jorio, *G. c. lib. IV, tit 6.*

Tale era lo stato della nostra legislazione e della nostra giurisprudenza relativamente agl' interessi del danaro. Il nuovo *codice per lo regno delle due Sicilie* rettifica la prima e dilucida la seconda. Ma per valutare giustamente le nuove vedute del legislatore è bene gittare preliminarmente lo sguardo su ciò che in Francia si passò quando della sanzione del tit. X, cap. 3 del lib. III. del *codice civile* fu quistione.

Nuova legislazione francese relativamente agl' interessi del danaro.

» Alcuni, disse l'oratore Bouteville, (e perchè lo dissimuleremmo noi, poichè il più puro amore del pubblico bene, e de' sentimenti degni di tutti i nostri riguardi, han dato causa al di loro allarme?), alcuni han potuto opporsi alla lettura di questa disposizione »; cioè dell'art. 1907 del c. c., corrispondente all'art. 1779 delle nostre *ll. cc.*

Se la legge, han detto, dichiara solennemente ai comodanti che possano portare tanto oltre quanto lor piace l'interesse de'capitali che lor saranno domandati, chi impedirà l'abusare degl'imbarazzi, dei bisogni, dell'infortunio del comodatario, e di stipulare un interesse del 30, del 50, e del 100 per 100, quando la posizione di quest'ultimo lo ridurrà alla dura necessità di firmare il contratto?

E se convenzioni tanto scandalose, tanto enormi, se queste spaventevoli usure, si osasse mai di prodursi innanzi ai tribunali, non saranno i giudici forse obbligati dalla legge stessa, non leggeranno essi nelle sue disposizioni il dovere di conservare e di fare eseguire così ree stipulazioni? Eh! quali eccessi non saranno mai quelli dell'usura! quali piaghe non porterà alla morale ed alla pubblica fortuna dal momento in cui si sentirà autorizzata da simiglianti esempi e dalla legge stessa?

Oh quanto noi onoriamo e rispettiamo la sorgente di queste inquietudini e di questi allarmi! e quanto poco mancherebbe per parteciparne ancor noi se, a comprenderle, fosse necessario aver comuni i sentimenti che le fanno nascere!

Ma gli uomini pregevoli che le esprimono, e che noi molto onoriamo, si degnin pure di bilanciare i motivi i quali ci rassicurano, e i quali han convinto prima di noi un governo il cui amore pel pubblico bene e il cui rispetto per la morale bastar dovrebbero per assicurarci ancor di vantaggio

Ci dicano almeno essi stessi se con gli uomini più giusti e più amici della morale, han negato il loro consenso alla legge dell'assemblea costituente, la quale dichiarò erronea la dottrina che risguardava l'alienazione del capitale come condizione in mancanza della quale ogni stipulazione d'interesse era usuraria, e che l'ha permessa nelle obbligazioni esigibili e pagabili a tempo determinato.

Coloro che sono spaventati dall'articolo 1907 non lo sono dall'articolo 1905, il quale permette la stipulazione d'interesse per ogni prestito di danaro, di derrate, o mercanzie.

Noi speriamo dimostrar loro che l'ultima delle sue disposizioni è di una profonda saviezza ed è conseguenza della prima.

Ma prima di andare più oltre, non si trascuri di osservare la saggia precauzione che lo stesso articolo 1907 presenta.

La tassa dell'interesse convenzionale, è quivi detto, esser dee fissata per iscritto.

No: i vampiri i quali abusano della miseria e dell'infortunio, non mai allo splendore del giorno destinano le vergognose stipulazioni per le quali preparano la rovina delle di loro vittime; non al cospetto dei tribunali reclamano il pagamento delle scandalose, delle spaventevoli usure che intanto arrossiscono di permettersi nell'ombra, lungi dagli occhi del pubblico consumano le loro iniquità, e ne assicurano i profitti.

Sì, cittadini legislatori, indipendentemente dai possenti motivi che giustificano, che reclamano la disposizione della legge, questa sola precauzione sarebbe una guarentia sufficiente per la morale pubblica, contra gli eccessi, contra le devastazioni dell'usura che si temono.

Noi diciamo i motivi che reclamano una tale disposizione: siam lungi dal prometterci, ed anche dall'intraprendere di dare ad una tale verità lo sviluppamento e la estensione di cui la crediam capace.

Ma la semplice precauzione di alcune verità oggi ben conosciute ed in qualche modo elementari ci basti.

Senza dubbio l'alterazione della tassa dell'interesse è un male, ed un gran male. La tassa poco alterata o molto bassa dell'interesse è in certo modo il vero garante della pubblica prosperità.

Ma ci si permettano però le seguenti osservazioni:

Un governo saggio quanto il nostro, ignora forse i grandi ed importanti mezzi da impiegare per colpire uno scopo tanto desiderabile? Vi si accosterebbe mai per mezzo di leggi proibitive?

Supponendo però che la saggezza dell'amministrazione non sia il vero, l'unico mezzo al quale ricorrer convenga, e che sia possibile concorrere utilmente allo stesso scopo con una legge la quale fissasse una tassa al di là della quale la stipulazione dell'interesse verrebbe ad essere vietata; non è manifesto che questa fissazione dipende dalla situazione attuale di uno Stato; che una legge di tal natura somiglia a tutte quelle che appartengono alla scienza dell'amministrazione ed al genio dell'amministratore; che la sola cura del codice civile, nel quale una tal legge non può trovar posto, sia di stabilire un principio, che dipende dall'occhio dell'amministratore il seguire da un momento all'altro lo stato del corpo politico la cui felicità è a lui confidata, a giudicare della influenza possibile del rimedio e del momento in cui può essere con utile saggezza adoperato.

Fin qui noi riposiamo con fidocia nel seno del governo, la di cui prudenza su di un tal punto, come su di tanti altri, è la nostra vera e miglior guarentia.

Fin l'interesse legale continuerà ad esser quello che risulterà dalle condanne giudiziarie, e che resterà lo stesso al 5 per 100, finchè non vi sarà una legge la quale lo abbia espressamente cangiato. » *Exposé, etc.*, n.° 82.

E l'altro oratore destinato di recare al corpo legislativo il voto del tribunato, si credè tuttavia nel dovere di esprimersi nella seguente sentenza:

» È permessa, dice l'articolo 1905, la stipula» zione degl'interessi nel semplice mutuo sia in » danaro, sia in derrate, o in altre cose mobili».

Questa sarà la seconda legge francese che avrà consacrato il permesso di stipulare interessi per un prestito semplice, e sarà, come quella del 3 ottobre 1789, l'espressione della volontà nazionale, munita inoltre della adesione di tutte le

autorità costituite della repubblica che han cooperato alla formazione del nostro nuovo codice civile.

Non sarà più adunque permesso di rimettere in quistione la legittimità di una tale stipulazione, agitata da così lungo tempo, e così impoliticamente prescritta per un semplice malinteso.

Si conveniva che il danaro era il segno de' valori; si era d'accordo eziandio che i valori posson esser locati, e non si voleva intanto o non si poteva convenire che il bisogno potesse esserlo ancora.

Ma perchè? Mi astengo, pel riguardo dovuto ad alcuni autori che mi pregio di rispettare, di entrare in particolari discettazioni su i fondamenti di una inconseguenza così palpabile, e che dall'altro canto è un prodotto di lodevole intenzione. È la giusta avversione per l'usura quella che fece condannare l'interesse: ma per quanto l'una è colpevole, tanto l'altra è innocente; per quanto l'una può far degl'infelici, tanto l'altro può consolarli; per quanto l'usura può nuocere al commercio, tanto l'interesse moderato può contribuire alla sua prosperità. Volete voi moltiplicare gli usurai? Proscrivete indefinitamente l'interesse. Volete paralizzare l'industria che manca di mezzi? Chiudetegli tutte le borse che potrebbero aiutarla; poichè equivale a chiuderle, il voler che si aprano gratuitamente. — Io non spingo più oltre questo parallelo. Grazie ai progressi della ragione nella distinzione tra ciò che la religione e l'onestà consigliano e ciò che esse vietano, non penso che la prosperità indefinita dell'interesse possa ormai trovar de' partigiani ben riscaldati ed illuminati, e termino con questa riflessione del nostro immortal *Montesquieu*: « Abolite tutti i mezzi onesti di prestare e prendere » ad imprestito, e si sarà stabilita una spaventevole usura . . . . . Le leggi estreme nel bene » fanno nascere un male estremo. Converrà allora pagare pel prestito del danaro, e pel rischio delle pene che la legge fulmina. »

Ma, se è permesso stipular degl'interessi, maggiormente esser dee permesso di ritenere a questo titolo quelli pagati senza stipulazione; e questo è quanto dichiara l'articolo 1906, il quale prescrive: « Il mutuatario che ha pagato interessi non » convenuti, non può ripeterli, nè imputarli sul » capitale »; dottrina ricevuta d'altronde fin qui nelle provincie regolate dal diritto scritto, giusta la massima *usurae solutae non repetuntur*, ricavata dalla *l. 3 cod. de usur.*, e questo nel tempo stesso in cui la stipula degl'interessi era vietata.

La legge intanto, permettendola, racchiuder la deve in limiti da non potersi oltrepassare; poichè un permesso indefinito darebbe un troppo grande adito alla cupidigia, che la vergogna non frenerebbe giammai.

È perciò distingue il progetto l'interesse *legale dal convenzionale*.

Il primo è fissato dalla legge; la sua tassa non potrà essere ecceduta dagl'interessi chiamati moratorii, prodotti cioè da una legale constituzione, nè da quelli che sono dovuti *ex natura rei*, ed in virtù di una legge speciale.

Il secondo, quello di cui le parti possono convenire nelle loro transazioni, può eccedere la tassa del primo. La legge però si riserba di fissarne la misura, e si comprende che questa può variare secondo la maggiore o minore attività di commercio, di facilità dell'impiego dell'industria, e secondo le altre convenzioni sociali le quali non possono essere ben valutate se non dal governo, loro perpetuo esploratore, e il più interessato a metterle in armonia co' bisogni più o meno urgenti e colle risorte più o meno abbondanti della società.

Fin qui gli oratori francesi. È agevole lo scorgere che per lo spirito de' principii legislativi in quella stagione professati, di certo linguaggio si andò in cerca col quale, mentre si lusingava il partito dominante, non si venivano ad offendere que' principii di ragione universale che la giurisprudenza di ogni età riconosce e che con più auguste idee si legano dalla gran massa della pluralità del popolo francese tuttavia venerate. E conseguentemente i principii legali ne' due art. 1905 e 1907 del *c. c.*, altro non contenendo se non massime generali, ed includendo per necessità quelle limitazioni che gli oratori francesi disvilupparono; non solo della pravità usuraria non divenivan nemmen per ombra autorizzanti, ma nella loro integrità le indispensabili limitazioni guarentivano che della equità de' contratti costituiscon le prime fondamenta, e dalle quali nessun saggio legislatore può prescindere; ed intere infatti queste limitazioni si conservano tanto nel francese, quanto nel nostro codice, com'è da vedere alle parole Lesione, restituzione in intero.

Per la qual cosa gli art. 1777 e 1779 delle nostre *ll. cc.* co' due art. 1905 e 1907 del *c. c.* perfettamente convengono.

Ed io non so come il Toullier abbia potuto emettere la seguente opinione: « La stipulazione che stabilisce l'interesse convenzionale poteva eccedere quello fissato dalla legge in forza dell'art. 1807, ma questo articolo è stato abrogato dalla legge del 3 settembre 1807. » *Cours de droit. civ. fr., t. VI, § 266.* La legge che qui cita il sommo giureconsulto di Rennes non è già un'abrogazione, ma una conseguenza soltanto, o se pur si vuole, una dilucidazione dell'articolo. La semplice lettura del complesso del codice civile lo avrebbe di ciò dovuto rendere accorto. Ma chiaramente ne fecer parola gli oratori soprammentovati quando ne disvilupparono i motivi. La legge determinante la norma da seguirsi nel fissare gl'interessi del danaro è mero affare di amministrazione che esser non può materia di stabile disposizione che invariabilmente il codice civile consacrar dovea. Il che dalla semplice esposizione, pel nostro subbietto indispensabile, di questa legge francese a dilucida-

zione della nostra, si renderà agevolissimo il comprendere.

La legge del 13 settembre 1807, riportata al seguito della quinta edizione del codice di commercio, fatta a Parigi nell'anno 1808, determina in tal modo l'interesse legale e l'interesse convenzionale:

» 1.° *L'interesse convenzionale* in materia civile non potrà eccedere il *cinque per cento*, ed in materia di commercio il *sei per cento*, senza ritenzione.

» 2.° *L'interesse legale* in materia civile sarà del *cinque per cento*, ed in materia di commercio *del sei per cento*, egualmente senza ritenzione.

» 3.° Allorchè sarà provato, che l'imprestito convenzionale sia stato fatto a una tassa eccedente quella, ch'è stata fissata all'*art. 1*, l'imprestante sarà condannato dal tribunale correzionale, avanti il quale sia richiamato, a restituire quella eccedenza che abbia ricevuto, e soffrire la riduzione sul capitale del credito; potrà ancora esser rimandato, se vi è luogo, avanti il tribunale correzionale per esservi giudicato in conformità dell'articolo seguente.

» 4.° Qualunque individuo, che sarà imputato di praticare abitualmente l'*usura*, sarà tradotto avanti il tribunale correzionale; ed essendo convinto, sarà condannato ad un'ammenda, che non potrà eccedere la metà dei capitali che avrà imprestato ad usura. Se risulterà dal processo, che vi sia stata *scroccheria*, sarà, oltre alla suddetta ammenda, condannato ad una detenzione, che non potrà eccedere due anni.

» 5.° Non è niente innovato quanto alle stipulazioni d'*interessi* per contratti, o altri atti fatti fino al giorno della pubblicazione della presente legge. »

L'ultima disposizione di questa legge indica sibbene una novella sanzione penale contra il reato dell'usura. Ma di ciò non era quistione relativamente alla dottrina che il Toullier esaminava. E per riguardi meramente civili, i primi articoli della legge altro non fanno che definire quel limite oltre il quale l'interesse del danaro dee riputarsi legale e che il codice civile supponeva allorchè disse: « che l'interesse convenzio» nale non può eccedere *quello fissato dalla leg» ge* ogni qual volta non lo proibisce. »

E di vantaggio la legge del 3 ottobre 1789, che permetteva di prestare il danaro a termine fisso, con stipulazione degl'interessi, prescriveva la condizione *secondo la misura determinata dalla legge*, senza fare innovazione alcuna agli usi del commercio.

Dippiù « la convenzione nazionale avea dichiarato il danaro una merce; e questo scandaloso decreto era una ripetizion dell'altro del 2 pratile anno III, che stabilisce: la convenzione nazionale rinnova il suo ultimo decreto, che dichiara il danaro merce. » Son queste le espressioni dello stesso Toullier. Dunque quest'atto era un abuso di potere, uno *scandalo*, giusta le idee del medesimo giureconsulto: e nella interpetrazione di un codice ch'esprimer dee non le passioni di una età, ma le norme di giustizia per le presenti e le future generazioni, motivi di *scandalo* non deggion supporsi giammai; e molto meno andarli sofisticando. — Per la qual cosa non è già che « l'art. 1907 (1779) del codice permetta nuovamente la stipulazione degl'interessi ad una misura illimitata » come il Toullier assume appoggiato su l'autorità del Maleville su quest'articolo; ma quando quivi si dice: ove *la legge nol proibisca*; altro non vuole intendersi se non che: L'interesse convenzionale può esser maggiore dell'interesse legale, e può esser anche minore od eguale ogni qualvolta la legge *amministrativa* (cui soltanto compete una tale determinazione) non prescriva altrimenti.

Ma la legge del 3 settembre 1807 proibì l'interesse convenzionale che eccedesse il cinque per cento senza deduzione in materia civile, ed il sei per cento in materia di commercio. V. *il Nouveau Répertoire* v. *Intérêts*, §. 6.

In tutto il complesso del codice non v'ha veruna allusione al considerarsi il danaro come semplice merce; che anzi l'art. 1895, perfettamente identico al nostro 1767 delle ll. cc., si esprime in questa sentenza: « L'obbligazione ri» sultante da un prestito in danari è sempre della » medesima *somma numerica* espressa nel con» tratto. Accadendo aumento, o diminuzione nel» le monete prima che scada il termine del pa» gamento, il debitore dee restituire la *somma* » *numerica prestata*, e non è obbligato a resti» tuirla se non in *monete che abbiano corso nel* » *tempo del pagamento*. »

Ci è grave non essere a nostra notizia ciò che il sommo ingegno del Toullier ha potuto produrre in dilucidazione di quest'articolo; e dal poco che accenna nel *t. VII*, *§ 53* non ci è dato nemmeno poterne far congхhiettura. Una tal quistione su la quale con tanta erudizione ed acutezza s'intrattengono e gli autori delle *pandette francesi*, *t. XIV*, *p. 74*; e il Gin. *t. VI*, *p. 120*, e'l Maleville, *t. X*, *p. 60*; ed il Bernardi, *t. IV p. 313*, e mille altri, non poteva dal professore di Rennes, con la sua solita diligenza, venir dimenticata. Essa per altro non può entrar nel disegno del presente trattato, e soltanto alla voce prestito rimetter se ne vuole il pieno disviluppamento. Ma era qui da rammentarsi, per purgare il codice civile di una macchia che non ha, di considerare cioè il danaro come una semplice merce. E ci spiace che il Toullier, fermo in questa opinione, anzi uniformandosi pienamente al parer di coloro che reputano che il danaro considerar si deggia come una semplice merce a tutte le altre paragonabile, vada altrove suscitando motivi di critica su la disposizione legislativa che alle vendite soltanto e non alle permutazioni, ed in quelle ai vendito-

ri soltanto, e non già ai compratori accorda l'azion rescissoria, come abbiamo di già osservato (a).

Quel che ora importa di esaminare e definire si è: 1.° se la legge civile prescriver deggia un limite all'interesse del danaro o rilasciare interamente all'arbitrio de' contraenti la facoltà di fissarlo secondo le occorrenze; 2.° se una tal determinazione esser deggia materia di un codice o di una legge fissa e poco variabile, ovvero di quelle determinazioni amministrative le quali, come altrove accennammo, piegar si deggiono docilmente; seguir l'andamento dell'industria e il vario sviluppamento dell'ingegno, e variar talvolta i suoi tentativi sino a mostrar tutta l'apparenza della volubilità, *pag.* 44. Che gl'interessi del danaro aver deggiano un limite, anche nelle transazioni di commercio nelle quali più ampla a favor dei contraenti accordar se ne vuole la latitudine, non è stato giammai fra i giureconsulti controverso, e Locré, che dello spirito de' codici francesi ci dà accuratissima l'istoria, non ce n' offre materia di dubitazione V. *Esprit du code de commerce*, *t.* 1, *pag.* 513 e 515, *e t.* 2, *pag.* 169.

Ma pria di venire a questo esame, tocchiamo leggiermente ciò che lo stesso autore produce relativamente all'*anatocismo*.

Così ne ragiona il Toullier: « La produzione di nuovi interessi di un capitale formato di alcuni interessi, è ciò che si chiamava anticamente *anatocismo*, espressione derivata da due parole greche, che alla lettera significano *parto geminato*, *iteratus foetus*. Ved. il *Nouveau Denisart*, v. *Anatocisme*, che le antiche leggi francesi proscrivevano severamente, anche negli affari di commercio. Ordinanza del 1673, tit. 6, art. 2.

» Proibiamo a' negozianti, mercanti ed altri, » di comprendere l'interesse col capitale nelle » lettere o biglietti di cambio, o in qualunque altro atto. » Art. 1.

» I negozianti, mercanti ed ogni altro, non » potranno prendere l'interesse dell'interesse, sot- » to qualunque pretesto che siasi. » Art. 2.

Si eccettuavano soltanto gl' interessi dovuti al minore, e de' quali il tutore dovea farne impiego, gl'interessi che un terzo paga per un debitore al di lui creditore.

La commessione incaricata della compilazione del progetto del Codice, propose di conservare l'antica proibizione dell' anatocismo. Ma si osservò nel consiglio di stato, che avendo la nuova legislazione permesso di stipulare gl' interessi nel semplice mutuo di danaro, non vi era più una ragione sufficiente per vietare l'anatocismo, poichè gl' interessi scaduti formano un capitale pel creditore, il quale, se li avesse ricevuti, avrebbe potuto impiegarli in un modo produttivo. Non si vede adunque che l'anatocismo convenzionale sia più illecito in sè dell' interesse stipulato per una somma prestata. Se il creditore può prestare ad interesse la somma che gli ha prodotto un primo capitale, perchè non potrebbe egli prestarla al suo antico debitore, cui questo nuovo prestito toglie la pena di cercare un altro mutuante? In questo secondo prestito, come nel primo, il solo abuso è biasimevole; la cosa in sè stessa non è illecita. Wolff, *Instit. Jur. nat.*, §. 651, ma l'abuso è ben facile. Sarebbe dunque possibile che l'anatocismo fosse vietato nel tempo della revisione del Codice, tanto più ch'è proscritto dalle leggi della Chiesa.

Tali sono i motivi che han fatto permettere che gl'interessi scaduti fossero aggiunti ai capitali, per produrre interessi in forza di una convenzione speciale, o di una domanda giudiziale, come lo permetteva l'antico dritto romano. Ved. Noodt, *Tract. de usuris*, *lib.* 2 *cap.* XI. Heinecc., *Antiq.*, *lib.* 3, *tit.* 15, *n.* 30 nella nota. »

Ma anche più per noi è inconcepibile come mai il diligente professore di Rennes siasi taciuto su ciò che la Giurisprudenza francese esibiva di più preciso su tal materia.

Fu trattata seriamente avanti la Corte di cassazione di Francia l'importante questione, se fossero ancora in vigore le leggi antiche, tanto relativamente all'interesse d'interesse, e all'operazione conosciuta sotto il nome di *anatocismo*, quanto relativamente all'interesse al di sopra del 5 per 100; e nel dì otto nebbioso dell'anno 10, dopo una lunga discussione di tutt'i principii relativi a questo articolo, e l'intelligenza di tutte le leggi antiche, e l'esame degli arresti che aveano approvata questa operazione negli anni 1673 e 1770, annullò quegli arresti come di manifesta contravvenzione alle leggi, alle quali dal nuovo governo non era stata fatta alcuna riforma.

Un decreto dell'anno 1808 convalidò questa massima proibendo rigorosamente, e fissando l'interesse che può aver corso nelle sociali contrattazioni. Le osservazioni portate per l'una, e per l'altra parte in questa discussione, son riferite dal Sirey, *Giurisprudenza del Tribunal di Cassazione*, t. 5, p. 274, ed è materia di somma importanza, come osserva il Baldasseroni, *Diz. di Giur. Mar. e di comm.*, *v. anticresi*, e dovrà essere in tutta la sua pienezza esaminata, come abbiam detto alla voce PRESTITO.

E per estensione, a dimostrare che il ribrezzo contra questa specie d'interessi che le leggi civili ed ecclesiastiche proscrivevano, era tuttavia generalmente vigoroso negli animi de' giureconsulti, ag-

(a) *Pag.* 11. — Rileggendo questa pagina in vece di *azion rescissoria* troviamo impresso *azion reciproca*. E indubitatamente non sarà questo il solo error tipografico incorso per equivoco forse della poca chiarezza del nostro manoscritto. Oltre ad una diligente *errata corrige* che porremo al fine del presente trattato, si son prese le più severe precauzioni per ridurle d'ora innanzi al minimo possibile. Preghiamo intanto l'indulgenza de' nostri leggitori a voler per essi supplire alle nostre mancanze in casi simili.

giungeremo che anche tra noi, sotto l'imperio del codice civile, si facea studio di ristringere ne' più brevi limiti possibili l'esecuzione dell'articolo 1154 che nelle nuove leggi veggiam felicemente tolto. Una decisione della Gran Corte civile di Trani, *del 6 dicembre 1817*, eleva questa massima: « Gl' interessi d'interessi non sono dovuti ancorchè chiesti, quando gl'interessi » principali non sono per effetto di convenzione, » ma per ministero di legge. »

E perciò nell' atto stesso che negar non possiamo la nostra espressione di stima pel buon senso del Toullier allorchè fa voti che della macchia dell' *anatocismo* venisse purgato il codice civile, approvar non possiamo il di lui parere quando con le condizioni di ogni merce le condizioni della merce-moneta va assimilando (a).

Ed eccoci alla discussione delle due disamine di sopra proposte.

1.° *È conveniente che la legge prescriva un limite all' interesse del danaro?*

Par che una tal quistione ammetter non deggia verun dubbio relativamente a tutti que' casi ne' quali la legge determina che ai capitali da restituirsi esser deggiano accoppiati gl'interessi della mora e la rifazione de' danni derivanti dall'inadempimento alle obbligazioni. A quali e quanti inconvenienti non si andrebbe egli incontro se all'arbitrio dei giudici o de' periti illimitata se ne accordasse la latitudine? *Ottima è la legge*, dicea saggiamente Bacone, *la quale il minore arbitrio possibile lascia a' magistrati; ed ottimo è il magistrato che il minore arbitrio possibile a se lascia.* E perciò, quando anche la legge si fosse taciuta a tal riguardo, la Giurisprudenza avrebbe supplito al silenzio di quella. Ed eccola brevemente questa Giurisprudenza.

Casi ne' quali son dovuti gl' interessi si rinvengono nelle nostre leggi civili, ma non ve ne sono abbastanza. Molti altri però la Giurisprudenza va determinando. Eccone alcuni dallo stesso Toullier annoverati.

Vi sono molti altri casi ne' quali il diritto romano fa decorrere gl' interessi *ipso iure*, e de' quali il Codice non parla. Per esempio, un creditore il quale si trova pagato, più del dovere o con la vendita di un pegno, o con de'godimenti, o altrimenti, deve al suo debitore gl' interessi dell' eccedente che ha ricevuto, se l' ha impiegato a proprio uso. V. Domat; *ibid. n. 8.*

Il mandatario, il socio, i quali han fatto delle anticipazioni, il primo pel suo mandante, il secondo per la società, possono esigerne l' interesse. Domat. *tit. de la Société, sect. 1r. n.° 11, et tit. 1.° des procurations et mandements. sect. 11, n. 3.*

Sotto l' impero del Codice, ciò dipende dalle circostanze. Per esempio, se il mandatario ed il socio erano autorizzati a prendere in prestito, niun dubbio può sorgere ch' essi esiger possano gl' interessi delle loro anticipazioni.

I rinvestimenti e i compensi che la comunicazione deve agli sposi; i compensi e le indennità che gli sposi debbono alla comunicazione ec., producono *ipso iure* gl' interessi dal giorno dello scioglimento di quella. Art. 1589=*1463. c.c.* Gl' interessi delle somme che si debbono conferire alla massa sono dovuti dal giorno dell' apertura della successione. Ma degl' interessi che sono dovuti *ipso iure*, sia per la natura del credito, sia per disposizione di legge, v. la parola *Interesse*. E vedine un copioso elenco, sebbene incompleto, nel *Nouveau Répertoire*, v. *intérêts* § 2; come ancora alcuni altri riportati dal Sirey, *an. 1808 pag. 18*; e il *Decr. del 17 marzo 1808*, col quale vengono stabilite le disposizioni relative agl'interessi dei crediti degli Ebrei, di che or ora faremo parola. Sirey, *anno 1808, pag. 111.*

Ed eccone altri ancora.

La *Corte di Cassazione di Francia, con arresto del 30 nebbioso anno 13*, decise che i tribunali possono aggiudicare gl' interessi, sebbene non stipulati nell' atto della data del giorno della obbligazione, se risulta dalle pruove, che le parti erano convenute, che fossero corsi gl' *interessi*. Denevers, *an 13 pag. 45.*

Gl' *interessi* dipendenti da una somma dovuta per *Biglietto all' ordine*, non possono ripetersi dal giorno della scadenza, ma solamente da quello della domanda in Giustizia. *Arresto della corte di cassazione del* 3 *nebbioso anno* 8; Sirey *vol. antico, pag.* 252. *Decisione della Corte di appello di Brusselles del 1 febbrajo* 1809. Sirey, *anno* 1810, *parte* 2 *pag.* 217.

Le nuove leggi hanno derogato alle disposizioni degli *art.* 1 e 2 *del tit.* 6 *delle ordinanze del* 1673, che proibivano di riunire in una obbligazione l' *interesse col capitale*, e di stipulare l' *interesse dell' interesse*. *Arresto della Corte di Cassazione del* 17 *glaciale anno* 12. *Decisione della corte di Limoges del* 12 *marzo* 1808. Sirey, *anno* 12, *pag.* 48 *e anno* 1808 *pag.* 153. *Denevers, anno* 12 *pag.* 180. Quindi gl' *interessi* possono essere aggiudicati in totalità dai tribunali, ancorchè per la prolungazione della istanza ammontino ad una somma più forte del capitale medesimo. *Arresto della Corte di Cassazione del* 6 *messidoro anno* 13.

Gl' *interessi* non sono dovuti tra i socii, senza convenzione, se non che per causa di anticipazioni, o pel rimborso delle Lettere di cambio, o allor quando vi sia probabilità di profitto. *Ar-*

(a) Non bisogna confondere l' *anatocismo* con l' impiego del danaro *a moltiplico*. Con questa condizione son fondati sotto la salvaguardia delle legge utilissimi stabilimenti, monti di moltiplico, casse di risparmio, ec.° — Gl' interessi, alle loro scadenze, divengono capitali essi stessi; e nulla impedisce che divenir possano lucrativi, v. la parola Anatocismo.

resto della Corte di Cassazione del 5 vendemmiaio anno 11. Sirey, anno 11 pag. 50.

Gl'interessi non sono dovuti per un impresstito di danaro, se non in quanto le parti ne abbiano convenuto. Decisione della Corte di Angers del 29 maggio 1807 Dictionn. des Arrêts, tom 11 pag. 37.

Il pagamento degl'interessi usurari esser dee imputato sul capitale, anche per le obbligazioni contratte prima della legge del 3 sett. 1807, equando l'usura non è provata almeno per un principio di prova in iscritto, i giudici possono deferire il giuramento al creditore. Decisione della Corte di Torino del 2 maggio 1807. Sirey, anno 1808 pag. 39.

Per tutti questi casi la definizione dell'interesse legale è di prima necessità, come altresì la rettificazione di quegl' interessi convenzionali che della santità de' contratti vengono a rimuovere le prime condizioni. È ben lecito, diceano i romani giureconsulti, che nelle contrattazioni l'un sopra l'altro ottener possa de' vantaggi; ma non è lecito portar tai profitti tant' oltre che ne' campi si trascenda del dolo e della fraudolenza. E là si perviene quando per avidità soverchia i giusti limiti di un discreto guadagno vengono oltrepassati.

Da' quali principii di Giurisprudenza eterna, le seguenti disposizioni fluiscono:

Le Lettere di Cambio, allor quando erano servite per mascherare un traffico vergognoso, ed operazioni usurarie, non potevano dar luogo alla Esecuzione personale. Decreto della Corte di Limoges del 10 marzo. 1808 Sirey, Anno 1808 pag. 163.

È nota la legislazione parziale riguardo agli Ebrei, gente riconosciuta in Francia per eminentemente usuraia.

Un Decreto francese del 17 marzo 1808 ha stabilite le regole le più severe relative all'usura dei crediti degli Ebrei. Denevers, anno 1808 pag. 15. Sirey, Anno 1808 pag. 111.

Un Albergatore si reputa commerciante; quindi quando egli è debitore di un Ebreo, non può allegare l'eccezione dell' Art. 4. del Decreto del 17 marzo 1808 per costringere il suo creditore a far la prova di aver fornito l'intero valore, e senza frode; d'altronde non è necessario che il credito provenga da un fatto di commercio, e basta che il debitore sia commerciante, perchè il detto Decreto non gli sia applicabile. Decreto della Corte di Appello di Trêves del 9 aprile 1809. Sirey, Anno 1809 parte 2 pag. 408.

L'art. 4 del Decreto del 17 marzo 1808, che non permette ai negozianti di opporre contra gli Ebrei l'eccezione di usura presunta, è applicabile a tutti quelli, i di cui effetti sono riguardati come effetti di commercio, e specialmente ai percettori delle contribuzioni. Decreto della Corte di Appello di Parigi del 16 aprile 1810. Sirey, anno 1810, parte 2 pag. 237.

Il debitore di un Ebreo, che oltre alla nullità assoluta della obbligazione può opporgli la presunzione, i giudici non sono tenuti di officio ad ordinare, che l'Ebreo giustifichi il pagamento della valuta per intero, e senza frode. Decreto della Corte di Cassazione del 7 giugno 1810. Sirey, anno 1810, parte I. pag. 315.

Se di due debitori solidari di un Ebreo, uno è commerciante, e l'altro non lo è, la presunzione di usura è opponibile dal commerciante egualmente, che dal non commerciante. Decreto della Corte di Colonia del 25 febb. 1809. Sirey, anno 1811, Parte 2 pag. 9.

L'eccezione resultante dall' Art. 4. del Decreto del 17 marzo 1808, che obbliga gli Ebrei a provare, che hanno somministrato il valore delle obbligazioni, delle quali reclamano il pagamento, può esser proposta dal debitore, tanto per via di azione principale, quanto per via di eccezione. Decreto della Corte di Appello di Colmar del 25 giugno 1809. Sirey, Anno 1811, parte I. pag. 60.

Il decreto del 17 marzo 1808 non era applicabile agli Ebrei della città di Livorno, per eccezione loro accordata con decreto del 16 giugno 1808. E un decreto del dì 11 aprile 1810 porta la stessa eccezione ampliata a 15 Dipartimenti ivi designati, senza comprendervi quelli di Toscana.

Se non che del profitto illegale che taluno esige sopra qualunque credito, e che strettamente dicesi usura, riconoscesi secondo le leggi molto difficile il fissare la consistenza, e molto più poterla in pratica caratterizzare in modo da potersi applicare all'esercizio la disposizione della Legge.

„Tutti gli autori esclamano contra l'abuso di questo misfatto, che offende la religione, l'umanità e l'ordine civile, ma poche sentenze si veggono contra gli usurai. Lampredi, Teoremi di Gius Pubblico universale, part. I. cap. 2 § 18.

Il Merlin, Répert. univers. tomo XIII pag. 285, fa l'istoria delle leggi emanate in Francia contra l'usura, ed il Bouchier, nelle Institut. Commerc. pag. 451, n. 2048, ripete la stessa storia con molte savie osservazioni sul proposito, ed al num. 2064 tratta dell'usura, che può aver luogo ne' contratti mercantili, e ne' marittimi. Il Pothier, Trattato del cambio merc. c. 31, esamina le stesse quistioni relativamente alle Lettere e Biglietti di Cambio."

Intanto la Corte di Torino, con Decis. del 2 maggio 1807, e l'altra di Limoges, con Decreto del 10 marzo 1808, hanno dichiarato che il Codice Civile, anche avanti la Legge speciale del 3 sett. 1807, aveva condannato l'interesse usurario, e ordinato che l'usura, essendo provata, gl' interessi percetti dovessero scomputarsi sul capitale. Diction. des Arrêts, tome II. pag 424. Sirey, Anno 1808. pag. 89 e 153.

E qui giovi notare come la giurisprudenza decisionaria era già in manifesta opposizione alle idee del sommo giureconsulto le cui opinioni combattiamo.

Intanto, scrittori che con vedute universali allo stabilimento de' diritti si rivolgono sopra una quistione di tanta importanza, non solo idee oscillanti, ma manifestamente erronee van tuttavia producendo.

Bentham, che tutt' principii di Legislazione dalle sole idee di utilità alla sua maniera considerata trar vorrebbe, e di cui abbiam dovuto fin da principio segnalar l' inconseguenza, *pag. 43*, ne rinnova presentemente lo scandalo per la traduzione in quest' anno pubblicata in Francia (a). Le opinioni di un giureconsulto di tanta fama esser vogliono esaminate.

Egli, in un suo trattato in difesa dell'usura, instituisce il seguente ragionamento.

» Le leggi, ei dice, che stabiliscono una tassa della moneta, si oppongono alle nozioni di equità e di economia sociale le quali vogliono che il nolo del danaro sia libero come il nolo delle terre, delle case, della fatica, ec. Il danaro ha un valore relativo ai bisogni della società in generale ed alla posizione particolare di coloro che cercano di prendere a prestito. Un tal valore è adunque essenzialmente variabile. I governi riconoscono essi stessi che le leggi, le quali limitano la tassa dell' interesse, sono ineseguibili. Nelle loro necessità essi accordano 5 franchi di rendita per un capitale di 60, 70 e 80 franchi, e si astengon bene dal perseguitare come usurai quelli che lor domandassero più di 6 franchi d'interesse per un capitale di 100 franchi. Nel commercio, le variazioni di valore non si mostrano sotto la denominazione d'interesse, e si mascherano sotto quella di commissione, di sconto, di cambio. Un particolare non offre un interesse alto se non perchè non può trovar danaro a miglior mercato. Opporsi ch' ei profitti de' mezzi che meglio gli convengono è un obbligarlo a ricercarne un altro più oneroso. Ed intanto l' autorità, che in tal modo interviene negli affari de' particolari, non può nè conoscere nè valutare gli elementi della loro determinazione.

Ei suppone in oltre ch' esser possan i motivi di una tal proibizione : 1.° il reprimere la prodigalità ; 2.° il mettere l' indigenza al coverto dalla estorsione ; 3.° il reprimere i progettisti ; 4.° proteggere la semplicità contro la frode. E crede dimostrare che la legge non consegue alcuno di tali oggetti ; che spesso produce un effetto totalmente contrario, e che, quando non siavi impotenza, ella diviene ingiusta e nociva. Bentham prende, contra ciò che assumeva Smith, la difesa de' progettisti, fra' quali situa tutti quelli i quali nella coltura delle arti che si chiamano utili per eccellenza, si applicano ad estendere la loro utilità, sia producendo qualche nuovo oggetto per uso dell' uomo, ignorandone la qualità, sia diminuendo il prezzo di quelli di cui è in possesso. La legge che facesse ostacolo alle innovazioni, impedirebbe qualunque progresso industriale. Birmingham e Sheffield, città manifatturiere, son debitrici della loro esistenza civile ai progettisti; ma nella seconda ch'è la più antica ed anche la più florida, si conserva da lungo tempo l'antica pratica, mentre la prima continua ad innovare e ad ingrandirsi, grazie ai progettisti.

Ed alle idee del giureconsulto inglese aggiungiamo ancor quelle che si van producendo nelle addizioni francesi.

L' opinione di Turgot su la legislazione contro l'usura non è men positiva. E vi si scorge del pari l' espressione de' pregiudizi introdotti da pie instituzioni. La forza delle cose, ei dice, ha fatto tollerare ciò che era vietato ; ma, come riflette Montesquieu, quando le leggi vietano una cosa necessaria, esse sol riescono a rendere disoneste le persone che la fanno Il danaro esser vuol considerato come una mercanzia, il cui prezzo dipende dalla convenzione. L' interesse, essendo il prezzo del danaro prestato, esso si alza quando vi sono più persone che cercano l' imprestito, e meno prestatori: si abbassa nel caso contrario. Il rischio, che può risentire il capitale nelle mani di chi ha chiesto l' imprestito, il bisogno di costui e i profitti che spera, dipendono dalle circostanze, che combinandosi col prezzo dell'interesse debbono alzarsi sovente al di sopra della tassa ordinaria del commercio. Nelle antiche republiche, l'abolizione de' debiti fu sempre il voto del popolo, il grido degli ambiziosi, che cercavano il loro favore. I ricchi dovettero qualche volta accordarli : ma era un rischio di più pe' prestatori, e l' interesse del danaro diveniva più forte. Altre volte i creditori riducevano in ischiavitù i debitori che non poteano pagare: dacchè questo diritto non esiste più, i prestatori sono meno odiosi al popolo. I piccioli venditori a minuto, che fanno imprestiti alla settimana, pagano un interesse che, calcolato sull' anno intero, sarebbe enorme ; intanto essi non si lagnano de' prestatori, da' quali non possono sciogliersi, e che li mettono nello stato di poter vivere. Questo alto prezzo è il compenso del rischio di non poter pagare, e dell'avvilimento attaccato a questo modo di far valere il danaro : egli basterebbe per una più grande concorrenza, la quale è allontanata precisamente dalle leggi contra l' usura, e da' pregiudizii ch'esse confermano. Niuno ardirebbe proporre una tassa al prezzo delle mercanzie ; ma si pretende fissare il prezzo del danaro, il quale si attacca a circostanze più delicate e più variabili. L' autore opina che il legislatore non ha nè il diritto, nè il potere di farlo ; e conchiude,

(a) *Défense de l' usure*, ou *Lettres sur les inconvéniens des lois qui fixent le taux de l' intérêt de l' argent* ; par Gérémie Bentham ; traduit de l'anglais sur la 4 edit. ; suivi d' un *Mémoire sur les prêts d'argent*, par Turgot, précédé d' une *Introduction* et d'une *dissertation, sur le prêt à intérêt* ; 1 vol. in 8. de 293 pag. ; Paris, 1828 ; Malher et Comp.

che il commercio del danaro essere dee libero, come ogni altro commercio.

Ogni qual volta di farne piato innanzi ai giudici sorger possa l'occasione, oltre al bisogno indispensabile di doversi provvedere spessissime volte alla interpretazione delle convenzioni, specialmente quando gli atti non sono autentici, o quando intervenir vi possano interessi del terzo; spessissimo gl' interessi esser deggiono definiti *di uffizio*; ed è conveniente cosa che i giudici abbiano una norma da seguire per quanto si possa invariabile, perchè i giudici sceverar non si possono dalla condizione di essere uomini, e conseguentemente non impassibili. E fra gli autori che seguono questa sentenza.

In sostanza l'autore inglese ad altro non si restringe che a dimostrare gl'inconvenienti di alcune legislazioni che una norma fissa ed invariabile stabilir vollero per gl'interessi del danaro, senza prender ragione e mettere in bilancia i gravi e moltiplici inconvenienti a' quali la stessa invariabile fissazione di un tale interesse mette ostacolo; e le idee dell'economista francese unicamente su la falsa base si riposano che sien le stesse sempre le condizioni del commercio delle merci qualunque, con quelle del commercio della merce-moneta.

Gli stessi acri propugnatori della libertà di qualunque contrattazione; quegli stessi che sembrano esser persuasi che le affezioni private si dirigano da sè stesse verso il pubblico bene, e col pubblico bene da sè stesse vadano a livellarsi; quegli stessi che, per conseguenza di una tale persuasione, escluder vorrebbero qualunque opera del governo, qualunque legge la quale intervenga ne' movimenti delle ricchezze: essi stessi convengono che'l prezzo del nolo del danaro esser deggia dall'autorità della legge determinato. Fra i quali basterà citare Adamo Smith, *t. IV pag.* 287; Destutt-Tracy, *élémens d'idéologie*, *t. IV*, *pag.* 267; e lo stesso Vasco, del quale grandissimo è lo zelo per la libertà del commercio, e il quale tutte le limitazioni delle usure pattuite per contratto tra le parti, riguarda generalmente come inutili e nocive, *t. II*, *pag.* 299 *a* 302.

Intanto tutta la quistione va ridotta alla seguente, perciocchè perfezione assoluta nelle cose umane non è da presumersi: Son maggiori o minori gl' inconvenienti che dalla illimitata libertà delle usure derivar possono?

Esaminar questo problema in tutta la sua estensione, sarebbe un vano tentativo. Basti produrre l'esempio più clamoroso, e sul quale i difensori della libertà delle usure generalmente si appoggiano; quello cioè del danaro prestato alla gioventù imprudente, pel quale diversi mezzi di repressione vanno escogitando. V. Gioia, *l. c.*, *art.* 2 § 4.

Certo è che il prezzo del nolo del danaro, ossia l'usura, cresce in ragione della improbabilità di ricuperare il capitale; questa improbabilità da due dubbi risulta relativi alla persona del debitore, cioè:

1.° Sul *potere* di pagare; e perciò l'usura è massima in Oriente ove ogni proprietà è incerta;

2.° Su la *volontà* di pagare; perciò le persone poco onorate pagano usure più forti.

Ciò posto: chi noleggia ai figli di famiglia s'espone a due rischi:

1.° Che il figlio non sopravviva al padre, cioè che si estingua il *potere* di pagare;

2.° Che il figlio, sopravvivendo al padre, non *voglia* pagare.

Questi principii sono giustissimi. Ma le conseguenze che gli oppositori alla limitazione degli interessi ne deducono, non ci sembrano esatte.

Le leggi che sciolgono il figlio, divenuto maggiore, dall' obbligo di ogni pagamento, essi dicono, accrescendo il secondo rischio, devono necessariamente far crescere l'usura, e questa conclusione è conforme ai fatti. « L'esperienza fa vedere tutto giorno, dice Vasco, che tenta in vano la legge d' impedire queste enormissime usure palliate sotto mille forme di contratti diversi. Trovano sempre gli avari il mezzo di eludere la legge; e i figli di famiglia, quando abbisognano di danaro per soddisfare le loro passioni, lo cercano e lo hanno a qualunque prezzo. Quindi più pronta, più grave la loro rovina; quindi maggiori i disordini e le cattive conseguenze della loro scostumatezza. » — Dunque, par che conchiuder si deggia con ragionevolezza maggiore, quanto più è possibile che crescer possa la malizia per eluder la legge, tanto maggiormente il governo aggiunger dee di vigilanza, e con l' apprensiva della sanzion punitrice ridurre al minimo se non estinguere affatto tanta malvagità.

Altronde, si soggiungono queste leggi:

1.° Nulla giovano per quelli che han proprietà indipendenti dalla potestà patria;

2.° Privano i figli di famiglia di que' soccorsi di cui possono abbisognare talvolta in una urgenza per conservare il proprio onore;

3.° Gl' invitano ed avvezzano alla frode, cioè a promettere una restituzione che forse hanno in mente di non fare giammai quando siano divenuti padroni.

Ma questi inconvenienti, che si van producendo, non risolvono la quistione e gli stessi propugnatori della libertà delle usure, convengono che il governo abbia ben altri mezzi per farli disparire.

Quindi il sullodato autore pensa che'l vizio debba essere piuttosto attaccato direttamente e di fronte con tutte quelle leggi di patria potestà, di educazione, di castighi, se fia d'uopo, che tendono al buon costume. Poscia proponendo:

1.° Che l'età maggiore sia fissata agli anni diciassette o diciotto;

2.° Che tutt' i contratti nelle età minori sieno riguardati come fatti da imbecilli.

3.° Che tutte le obbligazioni stipulate dai maggiori siano riconosciute per valide, soggiunse:

» La varietà de' peculii, che ha distinto la

legge ne' figli di famiglia, può somministrare le regole delle obbligazioni contratte dopo compita la maggior età. Chi non ha peculio non può contrarre che una obbligazione personale. Se dunque un maggior figlio di famiglia è privo di peculio e contrae un debito colla promessa di pagarlo, fatto che sia padrone, si troverà allora nel medesimo caso che se avesse dopo la morte del padre contratto il debito personale senza alcuna ipoteca. Chi ha peculio castrense, o tale di cui goda l'usufrutto, è per l'importare del suo peculio, riguardato come fuori della patria potestà. Chi finalmente ha solo la proprietà del suo peculio e non l'usufrutto, potrà trasferire nel suo creditore l'ipoteca sopra quella proprietà, la quale non bastando, gli resterà sempre l'azione personale contro il debitore, quando sia sciolto dalla patria potestà, per l'intera soddisfazione del suo debito. *Vasco, tom. II pag. 320-322.*

Ci è grave che il sensatissimo Gioia queste difficoltà, e questi espedienti ci vada riproponendo, *l. c.* Quando nelle condizioni c' imbattiamo di simili inconvenienti, non da un solo lato ed isolatamente considerar li dobbiamo per definire sino a qual grado spinger deggia un savio governo la provvidenza delle limitazioni nel gran sistema ch'ei dee dispiegare d'istruzione e di tutela.

Certo è che l'età inesperta e più capace di essere raggirata esiger vuole una protezione più decisa; e le leggi bastantemente vi provveggono, com' è da vedere ne' proprii siti agli art. sopraccitati, Lezione, Restituzione in intero. Io amo quella legislazione che tutt'i falli della gioventù più o meno come semplici imprudenze va considerando e con inflessibile rigore contra ogni maniera di corruzioni e di corruttori si rivolge. Fra i quali chi potrà non annoverare que' perfidi vampiri che de' più perniciosi giuochi ergendo banca, il più scandaloso de' profitti a prezzo della depravazione del pubblico costume e della desolazione delle famiglie van mercantando? E il Vasco e'l Gioia, come tutti gli uomini di buon senso, convengono in questa desolante verità: « Il piacere della crapola, della magnificenza, del libertinaggio, e soprattutto del giuoco, diventano in breve nell'incauta gioventù una passione sfrenata che non può satollarsi senza profusione di danaro. Il mal esempio di pochi è un incentivo per molti altri, ed ove non sia da provvide leggi frenato, influisce moltissimo nella pubblica scostumatezza. »

Or inconvenienti tali, una legislazione la quale non voglia limitarsi a sole idee di fisica utilità, alle quali Bentham vorrebbe concentrarla, permetter non dee e risguardare con indifferenza le origini feconde di tanta depravazione. E conseguentemente la legge stabilir dee quel limite oltre il quale il soverchio aumento dell'interesse del danaro considerar si deggia un reato.

Ma per mettere in concordia i principii di giustizia co' principii di pubblica economia, e non disseccare la prima fra le sorgenti della pubblica prosperità, la libera contrattazione cioè è rapida circolazion de' valori, ed eminentemente *del prodotto preferito, della merce-moneta*, un tal limite esser vuole secondo le circostanze variabile. Ed alla sola inflessibilità di un tal limite, alla necessità di esso, tutte le declamazioni contro la tassa legale degl'interessi del danaro si risolvono.

2.° La tassa legale degl' interessi del danaro esser dee obietto di legge amministrativa?

Per dilucidar pienamente una tal quistione rammenteremo come la diversità delle circostanze locali innalza sempre l'interesse del denaro ad una ragione più o meno alta. Ed abbiamo anche di sopra avvertito che ad oggetto appunto di una tale diversità di circostanze, variamente da' codici moderni la quantità si prescrive dell' interesse legale. Così, per esempio, nel codice di Modena è fissata al sei per cento, *Codice di Modena del 1775, lib. II, tit. 20, num. 11*; nel Fridericiano, *Codice Frederic., part. I, liv. III, tit. 6, art. 2, §. 28. tom. I. pag. 321*, e nell' Inglese, Blackstone, *Commentaries on the laws of England, tom. II, cap. 30, pag. 463*, al cinque; in Piemonte al tre e mezzo, *Manifesto senatorio, 24 aprile 1767*; nell'ex regno Lombardo-Veneto, *Codice civile del regno Lombardo-Veneto, § 194*, era al cinque con pegno, al sei senza pegno; in Francia indistintamente al cinque, *v. le pag. 226*, e fra noi negli ultimi tempi gl'interessi legali venivan fissati *per la giurisprudenza* comunemente al cinque per cento. *Decis. della gran corte civile degli Abruzzi del 28 settembre 1818; ec.*

Anche le usure palliate sotto forma di censi, sono comunemente tassate dalle moderne legislazioni ad una quota maggiore di quelle delle usure pattuite nel mutuo. Così nel codice di Modena sono tassate all' otto per cento, *Codice di Modena, lib. II, tit. 20, num. 8*; in Piemonte al sei, *Editto del 1633 12 dicembre, presso Borelli, pag. 1153.* La ragione di questa maggior quota si è la condizione in molti luoghi ricevuta dopo la bolla di Pio V, che non possa essere giammai costretto il debitore a riscattare il censo venduto. — Abbiam veduto che il re Carlo di Borbone offeriva agli arrendatari la ragione del sette per cento; e che alcuni nostri Banchi esigevano, sopra pegno, la ragion dell'otto.

Tutte queste variazioni dimostrano che i governi ben riconoscevano il principio di ragione dagli economisti proclamato e difeso con tanto calore, che l'interesse del danaro aver non può una stabile fissazione; e tutti più o meno alle condizioni di località e di tempo si adagiavano. Ma sempre più o meno una linea inflessibile a stabilir venivano oltre la quale, anche per nuove circostanze sopravvegnenti di località e di tempo, tutto come declinante alla privata usuraria considerar si dovea. Per la qual cosa, l'ultima

nostra legge del 7 aprile del corrente anno tocca il punto di perfezione della scienza delle leggi quando per la determinazione degl' interessi ai *principii di giustizia quelli di pubblica economia* ricongiunge, quando d' anno in anno la pubblicazion legale del corso degl' interessi vuol che si vada determinando; quando con le condizioni di tempo quelle ancora di località vuol che si prendano in mira, e ciò non per soli grandi compartimenti, ma per quelle suddivisioni di prudenza eziandio le quali, mentre offrono elementi bastanti di variazioni, a quelle picciole minutezze non discendono cui le leggi mirar non deggiono giammai; e quando finalmente ad autorità in certo modo più amministrative che giudiziarie ne commette la determinazione; nella forma de' regolamenti di amministrazion pubblica la pubblicazion ne prescrive; e dai lumi riuniti del Ministro delle reali finanze e del Ministro degli affari interni vuol che se ne prescriva la norma, e quegli elementi vuol che vengano indicati che le circostanze di tempo e di luogo offrir deggiono.

Noi non anticiperemo riflessioni premature su le basi che in queste istruzioni, non ancor pubblicate, saran mai per adottarsi. Ma su la prescrizion legislativa che il ministero delle finanze a quello degli affari interni ricongiunge per la giusta determinazione degl' interessi; indispensabile si rende una rapida riflessione.

» Per *usura*, dice il Vasco, s' intende ogni contratto in cui chi ha avuto roba o danaro restituisce in altro tempo o tutto insieme o a varie rate più dell' avuto, sia per l' uso del suo capitale, di cui è stato privato per alcun tempo il creditore, sia pel pericolo a cui si è esposto di perderlo.

» Restano in questa maniera esclusi dalla classe degli usurari molti contratti mercantili, ne' quali non sempre ciò ch' è maggiore dell' interesse ordinario è usura, perciocchè l' interesse mercantile è un' utilità di cose che naturalmente fruttano più in mano del commerciante, che non frutterebbero su la terra produttrice, onde ognuno è padrone di non cedere gratuitamente questa per lui naturale utilità.

» Dunque essendo il prodotto delle terre la vera misura dell' interesse del danaro; il valore di questi prodotti, ossia l' interesse della terra, paragonato con l' interesse degl' imprestiti, sarà la vera norma onde giudicare della vera prosperità degli Stati. Quando l' interesse de' prestiti è maggiore di questo interesse della terra supposta corrispondente al capitale, è segno che pochi sono i prestatori e molti i chieditori del prestito; dunque poca esuberanza di valori nelle mani de' particolari; dunque tutto ciò di cui è indizio la scarsezza e cattiva distribuzione di questi valori: il che, dopo le tante cose fin qui dette, sarebbe un far torto alla penetrazione degli uditori il qui annoverare. Supponiamo esservi un banco pubblico che riceva danaro pagando interessi di poco maggiori dell' interesse della terra corrispondente: si abbassino gl' interessi sino al livello del prodotto annuo, con l'alternativa di riprendere il capitale. Or se il più gran numero de' particolari riprende il suo capitale, egli è segno che l'agricoltura è in istato di poter prendere accrescimento; ma se malgrado la diminuzione lasciano i loro capitali sul banco, egli è segno che l' agricoltura non è più suscettibile d' accrescimento. Quando gl' interessi del danaro sono al livello dell' interesse annuo della terra, è un gran segno della prosperità dell' agricoltura; perchè sarebbe un segno che tutti fossero prestatori e quasi niun chieditore: il che significherebbe esuberanza di valori in tutte le mani che hanno proprietà su la terra. Ma sarebbe forse egualmente un segno della scarsezza delle arti e manifatture, e per conseguenza del nostro massimo travaglio possibile in una nazione. I particolari non troverebbero alla fine il migliore spaccio ed il migliore impiego de' lavori che cavano dalla terra; dunque a poco a poco dovrebbe scemare lo sforzo di render fruttifera al maggior grado la terra medesima, e minori prodotti darebbe l'agricoltura. Ma questo inconveniente non è da temersi, perchè data la libertà delle terre e del loro commercio, gl' interessi dell' imprestito verranno da se al livello dell' interesse della terra.

» Ma basta d'aver messo su la via quelli fra i medesimi lettori, che avranno compreso come la terra sia l' unica produttrice di nuovi valori, come l'immediata consumazione sia il rappresentante universale d' ogni travaglio e d'ogni azione: come per esempio l' interesse del danaro in una nazione al sei per cento possa essere equivalente all'interesse del due per cento in un' altra, perchè ambedue posson rappresentare lo stesso annuo frutto delle terre, dall' istesso numero di produttori e colla medesima facilità procurato e simili. » *Vasco, tom. II, pag.* 117. e 121.

Riepilogo di questo articolo e transizione.

Concentriamo intanto le nostre idee. — Si è detto con molta sagacia che la legislazion positiva esser non possa giammai opera del solo arbitrio, e che imperiosamente venga dettata al legislatore dalla forza delle circostanze. Una tale asertiva si avvera pienamente nella legislazione delle monete, di questo *prodotto-preferito*, il cui valore dal solo consenso di tutto il mondo commerciale viene sempre ad esser determinato; la cui rapida circolazione e pronto trasferimento di mano in mano elude ognora l' impotente coercizione di qualunque legge proibitiva; e il cui profitto, da mille elementi di bisogni variabili vien determinato, nelle moltiplici contrattazioni nelle quali non come semplice segno, misura o mezzo di *permutazione* interviene, ma come obbietto esso stesso di equipollenza di tutt' i beni de' quali altrui si trasferisce o tutta intera o solo in parte, o indefinitivamente o con limitazione di tempo, e in

tutt' i modi di passaggio la proprietà e il godimento, dalla sola reciprocanza de' cambi per interne ed esterne transazioni ottiene un corso legale di valutazione.

Per la qual cosa, nè il valore della *merce-moneta*, nè il prezzo del suo *nolo* le savie leggi vanno inflessibilmente a prescrivere; ma soltanto per quello una unità di *valor nominale* stabiliscono che divenir possa per ogni sorta di valutazioni un termine di rapporto calcolabile, ma non altro che un termine di rapporto; e pel secondo una norma indican soltanto al magistrato affinchè delle venerande bilance di Astrea non si turbi con oscillazion senza posa il santo equilibrio, ed all' apogeo si spingano della perfezione quando di quella normale non ne impone l'impotente e perniciosa inflessibilità, ma alla vigilanza amministrativa ne commette la variabile indicazione, e non altro che l' indicazione.

Libera esser dee, svincolata da inopportuni ostacoli la creazion de' prodotti, la circolazion dei valori. Ma se fra i contrattanti, nel gran sistema commerciale degl' interni ed esterni avvicendamenti di bisogni e soccorsi scambievoli, sorga mai cagion di discordie e motivi di risse; se dell' opera del magistrato si fa sentire il bisogno, sia per dilucidazione di atti ambigui, sia per reprimere le conseguenze funeste del dolo e della fraudolenza determinata *nell' atto del giudizio*, inflessibile per le *parti contendenti* esser vuol quella norma su la quale l' animo del giudice riposar si possa con perfetta acquiescenza.

All' uno ed all' altro civil bisogno accorron le leggi: dell' uno e dell' altro indispensabil mezzo di civil convivenza guarentiscono il riconoscimento con quella impronta legale, senza di che nè calcolo nè circolazion di valori ottener si potrebbe non che spedita ma nemmeno iniziante. E di sola guarentia muniscono la *merce-moneta* quando della materiale manifatturazione di essa riserbano la privativa.

Ciò vedremo in tutta la purità de' principii presso di noi stabiliti con la legge monetale del 1818, argomento dell' art. 6 di questa sez.; quando su le sole condizioni di titolo e di peso dei metalli se ne stabiliscono i rapporti. Di questi titoli e di questi pesi medesimi, anche indipendentemente dall' uffizio che prestano alla *merce-moneta*, ma con vedute generali per tutti gli usi della vita e i bisogni del commercio, la legalità insiememente e la guarentia esser dovevano col sistema monetario amichevolmente in accordo, elementi insieme e complemento dell' armonizzato sistema. E di ciò somministrano argomento le due seguenti sezioni. Intanto ci rimane preliminarmente a gettar lo sguardo sul movimento legislativo del nostro paese relativamente ad un obbietto di tanta importanza, e sul quale anche i vani tentativi e le abberrazioni stesse, di mano in mano la perfezione di cui attualmente godiamo determinarono.

ART. II. *Movimento legislativo sul nostro sistema monetario dalla fondazione della monarchia sino al governo del marchese del Carpio.*

Opera sarebbe pregevolissima e degna di occupar tutt' insieme il giureconsulto, l' amministratore e l' uomo erudito, se della storia delle nostre monete istituir si potesse compiuto ragionamento, ponendo in piena luce ciò che risguardar possa la nostra numismatica co' soccorsi combinati che la Giurisprudenza, l' Economia pubblica e l' Erudizione isolatamente, e perciò imperfettamente, somministrar possono. Ma un tal lavoro vuol riporsi tuttavia nel novero delle *desiderata*; e forse ed agio non abbiamo sul momento per nè anche semplicemente tentarlo. Pochi e scarsi barlumi appaion soltanto nella prima epoca normanna, interessantissima a questo riguardo. Quell' epoca, che ci trasporta all' età brillantissima del nostro commercio, età nella quale numerosissime città dell' una e l' altra Sicilia avean zecca particolare, e di moneta greca, latina e cufica era prodigiosa l' abbondanza; quell' epoca sol per ricerche erudite piuttosto che economiche è stata sinora vagheggiata. Un prezioso lavoro su tal riguardo trovasi soltanto intrapreso da un nostro dotto amico che delle varie scienze all' uopo cospiranti è felice posseditore (1). Ma appunto perchè ce ne ha comunicato il disegno, tutta intera a lui ed intatta rilasciar ne dobbiamo la gloria dell' esecuzione. Per la qual cosa nemmen di una congettura permetter ci possiamo la spontanea espressione, se ce ne vien l' occorrenza. Ciò sarebbe un invadere nelle altrui proprietà e forse quei pensieri che crederem nostri, esser potrebbero una ingiusta usurpazione, o un profitto illegale di que' valori de' quali ci si era affidato il deposito.

Della legislazione sveva su tale argomento abbiam nozioni più chiarite, e così successivamente pe' tempi posteriori. Tutte però mancanti tuttavia di quella estension di vedute che gli attuali progressi delle scienze esigerebbero.

Noi dobbiam limitarci, per le ragioni sopra indicate, ad esser soltanto di ciò che si è ragionato sinora su le nostre monete, meramente storico espositore.

Monete normanne e sveve.

Il Diodati, in una dotta dissertazione che ha scritto su le nostre monete, ha mostrato, che al tempo di Federico II. le monete correvano a peso. La libbra di oro era divisa in 12 once, l' oncia in 30 tarì, il tarì in 20 grana. Da nome di peso esse passarono a nomi di monete di oro.

---

(1) Vedine un picciolissimo saggio nella nostra *B. A.* luglio 1823, pag. 71.

Il *tarì era il trappeso* presente, ch'è quanto dire la trentesima parte dell' oncia. Sotto i re Angioini, per facilitare il commercio, si coniarono ancora i tarì di argento, dello stesso valore di quelli di oro.

Il grano di oro era ancora moneta di conto: 300 grana facevano un' oncia; onde un grano di oro valeva quanto il grano odierno di rame. Si battè poscia il grano di argento e con molta lega; e la cosa fu facile, perchè allora i metalli avevano un'alterata proporzione con le mercanzie. Questa moneta si adoperò nel Regno fino al principio del XVII secolo.

La division frazionaria del grano era la dodicesima, ed ogni dodicesima formava un *cavallo*, volgarmente *callo*.

È probabile congiiettura che questo sistema metrico sia una derivazione dell' antico sistema commerciale dell' antichità, per buona ventura tra noi conservato; ed altri potrebbe ben giudicarlo semplice sviluppamento naturalissimo dell' umana industria. Il sistema decimale dall' organizzazione fisica dell' uomo prende la sua necessaria iniziativa, perchè su le dita originariamente si fanno i computi. L' ultima division duodecimale è comandata da' più semplici progressi dell' industria, perchè il dodici è il primo numero tra i più bassi che offra varietà maggiore di parti aliquote.

È per l' uso delle monete in ragion di peso, nell' epoca della fondazione della monarchia del sistema metrico de' greci, sembra indubitato il costume. Per *talenti* si ha memoria di numerazion di monete sotto il regno di Tancredi: *Trancredus Richardo Acerrarum Comiti, cuius soror sua coniux erat, de qua geminam susceperat prolem, Auri talenta plurima expendenda transmisit: quibus omnes de Principatu et Terra Laboris, eidem Regi contrarios flexit ad mandatum ipsius.* Riccardo da S. Germano, *anno* 1081. Per *libbre*, anche sino all' età angioina, come da un diploma di Ugone conte di Brenda e di Lecce, conservatoci dal Summonte: *Habere similiter, et percipere debeant praeter praedictos* 400 *ducatos, alias* Libras 27 *annuatim de redditibus fluminis, etc* Summonte, *t. II, pag.* 247. E per *once* comunemente.

Chi desidera maggiori notizie su la difficilissima materia delle monete de' bassi tempi di questo Regno, potrà ricorrere alla lodata Dissertazione del Diodati, la quale nell' anno scorso fu ancora inserita nel primo volume degli *Atti della Reale Accademia delle Scienze e Belle lettere di Napoli*

Ruggiero fondatore della nostra monarchia nell' anno 1140 fece coniare il Ducato di argento, ed i Follari di rame in tre maniere, come si ha da Falcone Beneventano *ad annum* 1140. *Rex Rogerius in Ariana Civitate edictum terribile indixit, totius Italiae abhorrendum, et morti proximum et aegrotori: scilicet, ut nemo in toto eius Regno viventium Romasinas recipiat, vel in mercatibus distribuat. Et mortali consilio accepto, monetam suam introduxit: unam vero, cui* DUCATUS *nomen imposuit, octo Romasinas valentem: quae magis, magisque aerea, quam argentea tenebatur. Introduxit etiam* TRES FOLLARES AENEOS, *Romasinam unam appretiatos. De quibus horribilibus monetis totius Italiae populus paupertati et miseriae positus est et oppressus.*

Il ducato di argento ebbe l' impronta dello stesso Re da una parte con l' epigrafe ROGERIUS COMES; e dall' altra l' effigie della Vergine col Bambino in seno, e l' inscrizione, MARIA MATER DOMINI. V. Vergara, *Monete del r. di Nap. p.* 3 V. ancora le recenti dotte dissertazioni sul ducato di Ruggieri, del cavaliere Arditi, e del sig. Fusco.

Simili monete furono coniate nel modo stesso, e col solo cambiamento della loro effigie, e del loro nome, dal Re Guglielmo I, dal Re Guglielmo II, e dal Re Trancredi. V. Vergara, *l. c., p.* 3.

Federico II., tra le molte monete che fece battere, com' è da vedere nel Vergar, *l. c. pag.* 13. coniò nel 1231, in Brindisi, ed in Messina, gli AUGUSTALI D' ORO: valutati dallo stesso autore uno scudo di quel metallo, e carlini 15 d' argento di nostra moneta di regno; ossia la 4.ª parte dell' oncia di oro. Ciò si rapporta da Riccardo da San Germano, *anno* 1223. *Nummi aurei qui* AUGUSTALES *vocantur, de mandato Imperatoris in utraque Sicilia, Brundusii et Messanae eduntur .... et quilibet nummus aureus recipitur et expenditur pro quarta parte unciae; annotata figura Augustalis erat, habens ab uno latere caput hominis cum media facie, ab alio Aquilam.*

Aveano questi Augustali l' aquila colle lettere FEDERICUS da una parte, e dall' altra l' effigie dell' Imperatore, e coll' Epigrafe: CÆSAR AUGUSTUS IMPERATOR ROMANORUM.

Oltre all' *augustale* Federico II coniò anche il MEZZO AUGUSTALE

Amendue erano di buona lega, dice il Galanti. Valeva *l'augustale* sette tarì e mezzo. Quattro augustali componevano un' oncia.

» L' abate GALIANI, continua lo stesso autore, non senza apparenza di dispetto, nell' età di 20 anni impresse il 1750 un libro *della moneta*, intorno al quale aveano travagliato il marchese Rinuccini, Bartolomeo Intieri, Pasquale di Tommasi per la lingua, e più di tutti Pasquale Carcani. Nel 1780, nell' età di 50 anni, il Galiani ristampò tale libro, cui aggiunse del suo alcune annotazioni, di merito molto inferiori all' opera principale. Nell' annotazione XVIII, afferma essere stato *l' augustale* la quinta parte dell' oncia. Noi che abbiamo dovuto consultare *l' Archivio* angioino, detto della zecca, per la composizione di questa opera, possiamo assicurare che tutte le carte che ci avanzano di quell' età, ci mostrano essere stato *l' augustale* costantemente la quarta parte dell' oncia Alcuni monumenti sono stati impressi nel 2 volume, pag. 18. »

L' istesso Federico fece battere gl' IMPERIALI DI ARGENTO, come riferisce Riccardo da S. Germano *ad annum* 1236. *Hoc anno Brundusii, iussu Imperatoris; novi* IMPERIALES *cuduntur, et veteres cessati sunt.* Eran valutati quindici grana l' uno, e la decima parte di un fiorino secondo l' anonimo Milanese *de moneta ab Archiep. Mediolan. cusa*: *Quarta moneta dicebatur* IMPERIALIS, *habens Imperatoris imaginem et superscriptionem: et erat de* ARGENTO *purissimo. Decem solidi Imperialium valebant unum florenum.*

Coniò inoltre i DANARI, che Riccardo da S. Germano addita, *anno* 1228 *Mense ianuario* DENARII *novi Brundusini per Ursonem Custaldum dati sunt in S. Germano*; e le monete di rame riferite dal Vergara *loc. cit.*

Queste monete non furono alterate dal Re Corrado, e dal Re Manfredi, i quali soltanto vi sostituirono il loro impronto.

Secondo il Maurolico, *Histor. Sican. lib. III*, n. 105, l'avarizia di Guglielmo il Malo lo indusse a spandere moneta di cuoio, raccogliendo e tesaurizzando per sè per quanto potea oro ed argento.

Ed anche Federico II. fece moneta di cuoio nell'assedio di Faenza. « Una cosa degna di memoria, dice il Collenuccio, fece in questo assedio Federico, riferita dal B. Antonino Arcivescovo nelle sue Croniche... Avea Federico consumati, per le grandi spese occorse, tutt' i suoi danari, gioie ed argento; e volendo trovar rimedio al bisogno in che l' esercito si ritrovava, fece formare una moneta di corame, la quale avea da un lato la sua effigie, e dall'altra l'aquila imperiale: e postosele per decreto il valore di un *augustano di oro*, comandò per tutto che quella moneta di corame a quel prezzo da tutti i venditori e compratori in quella guerra si spendesse: promettendo per pubblico editto che finita la guerra, qualunque si trovasse avere di quelle monete ed alla camera fiscale le portasse, le faria scambiare, e restituire per ciascheduna di esse un augustano d' oro. E tutto fu inviolabilmente osservato ». *Ist. Nap. pag.* 90.

Monete Angioine.

Grandi variazioni subì il sistema monetario sotto il regno degli Angioini.

Carlo I. di Angiò, che voleva cancellare e distruggere le tracce del governo svevo, per assicurazione del Regno, cercò di abolire gli *augustali* e i *mezzi augustali*, e fece tanto che li ridusse a moneta numeraria. Egli vi surrogò il *reale* e *mezzo reale* dell' istesso peso e valore, che furono coniati nelle zecche di Barletta e di Messina.

Ma poi stabilita in Napoli la sua sede, fondò fissatamente una Regia Zecca, con fabbricarvi appositamente un magnifico palazzo dirimpetto la chiesa di S. Agostino su la piazza del Pendino. Da Ferdinando Zunica, vicerè del Regno, venne questo edifizio nell'anno 1682 rinnovato e ridotto a miglior forma; come appare dal marmo sulla porta della cappella dentro il cortile, che è il seguente:

D. O. M. Regiam Hanc Domum monetariam, sacello extructo, sacram, ut par erat, reddidit: a privatis seiunxit aedibus: a senio confectam instauravit: protracto aedificio, ampliorem fecit. Nova cudendi forma, parcimonia indigente, operariis, cincinnatum, abscissione immunem, aereum reipublicae administravit nummum, auri argentique post hoc imprimendi rotundum invicem, excellentissimus dominus Ferdinandus Joachim Fax-Sardo de Requesens et Zunica, Marchio de Los Velez, Regias in hoc regno gerens vices, cura, studio et solicitudine, Regiae Camerae Summariae, D. Antonio de Gaeta equite neapolitano et Ordinis Calatravae, a latere consiliario, Regiam Cancellariam regente, locumtenente. Anno Domini 1681.

Il GIGLIATO D' ORO equivaleva a' zecchini di Venezia, ai fiorini di Firenze, e subentrava, come abbiam detto, all' augustale, alla quinta parte cioè dell' oncia d' oro, di 15 carlini di regno. Fu così detto dall' aver da una parte il giglio di Francia, e dall' altra la Croce, con tali lettere CAROLUS DEI GRATIA REX SICILIAE, EX DUCATUS APULIAE, DUX CAPUAE. V. Muratori dissert. 28 *neque cum Florenis confundendi Liliati, sive Gigliati Aurei, nempe nummi aurei a Carolo I Siciliae et Apuliae rege eodem saeculo XIII percussi, et appellati sic, quod et Lilium francorum regum insigne fuisset inscriptum.* »

E dippiù con ciò varie monete di argento; cioè CARLINO dal suo nome, il TARÌ, il MEZZO CARLINO, ed il *Quarto del Carlino*; e ciò per eguagliarsi alla moneta Papale, divisa in *Caval.otti*, in *Pauli*, in *Grossi*, in *mezzi Grossi*.

V' erano ancora le monete di rame, il *grano*, *il tornese* ed il *denaro*. Onde Grimaldo Giacomo *de Sudario Veronicae*, che riporta una tavola di monete raccolte per ordine di Papa Innocenzio VI nell' anno 1356 riguardo alle monete del regno dice così: *In regno Siciliae citra Farum, Maxima uncia est* 60 *carolenorum liliatorum. Tarenum est duorum carolenorum. Carolenus valet decem grana. Granum valet octo denarios.*

È noto che il tornese moneta francese, fu coniato in Tours secondo il Muratori dissert. 27. *In ora Italicae gentis fuit olim familiaris vox* TORNESE: *quo nomine* TURONENSES NUMMI *designantur.*

Queste monete durarono lungamente nel regno sotto Carlo, duca di Calabria, figliuol di Roberto, se ne fa menzione in uno de' suoi capitoli: « *Saepe si quis talem, vel tales dictorum Carolenorum detulerit vel accusaverit incisores; illi convictis de crimine, vigenti lucrabitur* AUGUSTALES cap. *Iam sepae.*

Le monete introdotte nel regno dal re Carlo I di Angiò si mantennero da' seguenti monarchi sì angioini che aragonesi sino all' imperatore

Carlo V, acciocchè ciascheduno di essi vi facesse incidere il proprio impronto.

Così di Carlo II di Angiò si ha moneta con la sua immagine con lo scettro e il mondo in mano, e con l'epigrafe: CAROLUS DEI GRATIA IERUSALEM ET SICILIAE REX; e intorno a' gigli dall'altra parte: HONOR REGIS IUDICIUM DILIGIT.

Lo stesso fecero il re Ruberto, la reina Giovanna I, il re Carlo III della Pace, Ludovico II, il re Ladislao, la reina Giovanna II, Renato di Angiò, Alfonso I, Ferdinando I, Alfonso II, Ferdinando II, Federico I, Carlo VIII, Lodovico XII di Francia, Ferdinando il Cattolico e la reina Giovanna d'Aragona in unione del piccolo figlio Carlo V.

Col cap. *item permittimus* siamo informati che l'alterazione della moneta ne'primi tempi angioini cominciò ad esser feconda di gravi disordini, tal che Carlo II. solennemente ivi s'impegna che d'allora innanzi sol col consiglio di probi e pratici uomini si coniasse moneta di buona qualità; e siamo informati del pari che prima di questo principe l'emissione della nuova moneta si facea per colletta e per distribuzione forzata. V. il suddetto cap. sotto la rubrica: *Quod cudatur moneta bonae tenutae, secundum quod statui dictarum partium videbitur expedire; pro qua expendenda non fiat collecta, sed dabitur campsoribus et aliis eam sponte recipientibus; et erit perpetua.* Quei *campsori* erano i pubblici banchieri, così detti, secondo il Dufresne, *in gloss. latin.*, dalla parola *campsa* corrispondente all'italiano *cassa*. Forse meglio direbbersi *cambiatori*.

La mala industria di falsificar le monete esser dovea assai estesa in quell'epoca, veggendosi che l'Alighieri nel suo prodigioso viaggio pei tre mondi dovè costruire per quelli un particolare recinto in Male bolge.

Monete Aragonesi.

Il re Alfonso I d'Aragona coniò oltre ai REALI, una moneta detta dal suo nome ALFONSINA. Fu questa d'oro e d'argento. Dicono i nostri storici, V. Summonte. *Tom. III. pag. 338* ch'egli facesse gli alfonsini d'oro dalla statua d'oro di S. Michele Arcangelo che era sul Monte Gargano da lui fatta fondere, e da una conca d'oro nella quale fu ivi battezzato Carlo III della Pace, e dal re Alfonso poi rifatte in argento. Questa moneta fu la DOPPIA D'ORO introdotta da' tempi aragonesi nel regno della valuta di carlini ventisei.

Il re Ferdinando I di Aragona coniò anche egli moneta d'oro, ma della valuta di tredici carlini, la metà cioè degli alfonsini. Fu questa moneta in seguito sotto la reina Giovanna madre di Carlo V ridotta a dodici carlini; e poi nel viceregnato di D. Giovanni di Aragona, mutata nello SCUDO-RICCIO ebbe la valuta di undici carlini e mezzo. Crebbe poi per disposizione del duca di Medinaceli al valore di ventiquattro; e fu ragguagliata finalmente dal re Carlo di Borbone a carlini ventisei e mezzo, pari al zecchino di Venezia.

Questa moneta offre da una parte le armi di Spagna coronate da un'aquila e dall'altra il mezzo busto del re Carlo II sopra una base di palma che distende le sue foglie sul di lui capo col motto: REVIVISCIT, allusione alla grave infermità da quel re sofferta l'anno 1695.

Il re Ferdinando coniò altra moneta di argento che si nominò il CORONATO DELL'ANGELO, per due cagioni: La prima perchè, imitando il padre, liquefece la statua di argento sostituita a quella d'oro nel Gargano; insiememente tutt'i vasi sacri di quel santuario come ancora tutti gli argenti privati del vicinato per timore della guerra colà depositi: questi però, finita la guerra, venner restituiti in monete, come dice il Summonte *loc. cit.* La seconda cagione del nome si fu per avere questa moneta da una parte l'effigie di San Michele col motto IUSTA TUENDA; dall'altra l'efficie del re con l'epigrafe: FERDINANDUS DEI GRATIA REX SICILIAE HIERUSALEM ET UNGARIAE.

In Barletta aveva coniato altra moneta d'oro quando fu coronato quivi dal legato apostolico di Pio II. Da una parte v'è la Croce della ducea di Calabria con le parole FERDINANDUS ec. e dall'altra l'effigie del re assiso in trono con lo scettro alla destra, il pomo alla sinistra, al fianco destro il Legato apostolico, ed al sinistro il Prelato che fece la cerimonia della coronazione; col motto: CORONATUS, QUIA LEGITIME CERTAVIT.

Delle monete del re Alfonso II, tanto in oro che in argento ed in rame, distinta relazione ci dà il Summonte nel seguente modo: « Veniva dopo questi (parla lo storico della pompa che procedè per Napoli dopo l'incoronazione del re all'Arcivescovado) Francesco Visballo catalano, regio tesoriere con due grandi borse di velluto violato avanti cavallo, piene di monete d'oro, di argento e di rame; e quelle in ogni contrada in segno di giubilo e di allegrezza in mezzo le turbe delle genti largamente buttava; ove ogni volta dalla moltitudine si udiva a gran voci gridare, *Viva il re Alfonso, Viva il re Alfonso*. La cui moneta sin al mio tempo si è veduta andar in volta.

« E quella di oro era di tre maniere, cioè: Una di valore di cinque ducati, chiamata SIRENA che da una parte aveva la testa del re coronato col suo nome attorno, e dall'altra vi era scolpita la Sirena con l'inscrizione che diceva: *Coronatus, ut legitimè certetur;*

« L'altra era di due ducati ed avea da una faccia il volto del re coronato col suo nome attorno, e dall'altra vi era l'armellina col motto del re Ferrante MALO MORI QUAM FOEDARI;

« La terza era di un ducato con la medesima impresa,

(Queste due ultime monete diceansi le ARMELLINE.)

» Le monete di argento erano ancora di tre sorte cioè:

» Coronati di grana 11 ch' erano di due maniere, il primo aveva da una parte la croce di Gerusalemme col nome del re intorno, e dall'altra l'effigie del re sedente in maestà, alla destra del quale un Cardinale e alla sinistra un Arcivescovo che lo coronavano, con questa iscrizione attorno: Coronatus quia legitime certavit.

» L' altra moneta era di simil valuta, come s'è detto; e da una parte si scorgeva l'effigie del Re sedente in maestà con lo scettro e 'l mondo nelle mani, col Cardinale e l'Arcivescovo che 'l coronavano, con questa iscrizione: Manus tua, Domine, coronavit et unxit me: dall'altra v'era S. Michele Arcangelo con la lancia che feriva il dragone che gli era sotto i piedi con tale iscrizione: Alfonsus II Dei gratia Rex Siciliae, Hierusalem. et Ungariae.

» L'altra era di cinque grana, qual si nominava Armellina con l' Armellino scolpito e col motto che già si è detto della moneta del re Ferrante; e dall' altra faccia aveva le insegne Aragonesi col nome del Re attorno.

» L' ultima era di rame nominata Cavallo, perchè da una faccia era scolpito il volto del Re col suo nome attorno, e dall'altra vi era un cavallo con tale iscrizione attorno: Aequitas Regis, Laetitia Populi.

» Delle quali monete d'argento e di rame ne sono al presente alcune in mio potere serbate. » Così il Summonte, *t. III*, *pag.* 454

Nell' occupazione del regno fatta dal re Carlo VIII di Francia, monete di argento fece egli battere in Chieti ed in Aquila. Si veggono in esse da un lato i gigli di Francia con l' iscrizione: Carolus Dei gratia Rex Francorum; e dall' altro una croce con l' iscrizione: Civitas Teatina, ovvero: Civitas Aquilana.

Riconquistato il regno da Ferdinando II, fece questi battere in occasione della sua incoronazione una moneta co' seguenti emblemi: Da un lato, un libro in mezzo alle fiamme col motto: Recedant vetera. Dall' altro una corona con l'epigrafe: A Domino datum est istud.

Monete nel governo viceregnale.

Federico d'Aragona, cui fu involato il regno che fra loro si divisero Ludovico XII di Francia, e Ferdinando il Cattolico di Spagna, non battè moneta; ma ne coniarono immediatamente a gara i due nuovi possessori.

Ludovico vi fece scolpire il suo sembiante da una parte coll' iscrizione: Ludovicus Francorum, Regnique Neapolitani Rex, e dall'altra l'armi di Francia col motto: Perdam Babilonis nomen.

Il Re Cattolico per lo contrario, alludendo al motto di Ludovico, in una parte della sua moneta fece incidere un mazzo di gigli con un giogo di sopra e il motto: Tanto monta; dall'altra le armi di Spagna coll' epigrafe: Ferdinandus Dei gratia Rex Aragoniae, et utriusque Siciliae.

La regina Giovanna di Aragona figlinola del Re Cattolico e madre di Carlo V, nella di lui minore età, fece riconiare lo Scudo riccio di 12 carlini, siccome si è detto di sopra. Ha le armi della Spagna da una parte, e le parole: Ioanna; et Carolus, e la Croce di Gerusalemme dall'altra, co' titoli: Dei gratia Hispaniae reges et Siciliae. — L'Imperatore Carlo fece poi coniare quattro monete di rame, cioè il Quattro cavalli, il Tre cavalli, il Due cavalli, ed il cavallo, nelle quali monete, da una parte era la croce di Gerusalemme col motto: Rex justus; e dall'altra due colonne con l'epigrafe: Plus ultra.

Ma i monarchi austriaci, stabiliti già e fermi nel possesso del regno, nuova polizia di monete v' introdussero; ed è quella che fino ai nostri giorni si è conservata.

L' imperatore Carlo V; oltre le monete di rame, fece coniare il Ducato d'argento, detto volgarmente il Cianfrone con l'armi di Spagna da una parte, e l' epigrafe: Carolus V, Romanorum imperator, Rex, Austriae et utriusque Siciliae; e dall'altra Hilaritas populi. Fece coniare ancora il mezzo Cianfrone di 5 carlini, con gli stessi tipi. — Queste monete furon poi dal Duca di Alba Vicerè del Regno inalzate l' anno 1537 a carlini 12 e 6. — Fece anche Carlo zeccare il tarì, il carlino, la zannetta di 5 grana, e la cinquina di 5 tornesi, tutte in argento.

Il Re Filippo II, oltre allo scudo riccio d' oro di 11 carlini e mezzo, zeccò il ducato d' argento di carlini 10, il tarì ed il carlino, ritirando tutte le monete d' argento tosate, come dalla Pram. del Conte di Benavente Vicerè del Regno del 12. Giugno 1609. Fece battere ancora il Quattro Cavalli di rame col cornucopia di uva e spighe da una parte; ed il motto dall' altra: Publicae commoditati. Come altresì il Due cavalli, ed il Cavallo.

Nel Regno di Filippo III, il Vicerè Duca di Ossuna fece coniare il Cianfrone di 5 carlini, il quindici grana, il quattro cavalli e il due cavalli; e il Vicerè duca Borgia, il tre cinquine, ed il quindici grana.

Sotto il regno di Filippo IV si moltiplicò la moneta sì di rame che di argento. Nell' anno 1622 si coniò la Pubblica di rame: nome che le si diede pel motto publica commoditas: questa moneta avea dapprima il valore di due grana, fu poi bassata a tre tornesi. — Si zeccò la Mezza-pubblica con la croce; e questa da due tornesi fu del pari diminuita poi a nove cavalli. — Si battè nell'anno 1623 il nove cavalli con la torre — Nell'anno 1625 si coniò il tre cavalli con la croce di Gerusalemme e il motto: In hoc signo vinces — Nell'anno 1626 il tornese col Toson d'oro

E perchè nell' anno 1648 seguì la sollevazione di Tommaso Agnello, conosciuto nel nostro dialetto col nome Masaniello; quando Arrigo di Lo-

rena Duca di Guisa da Francia si portò in Napoli per aiuto de' sollevati, fe coniare una moneta di argento di QUINDICI GRANA la quale da una parte avea uno scudo con quattro lettere S. P. Q. N: *Senatus Populusque Neapolitanus*, e d' intorno ENRICUS DE LORENA DUX REIPUBLICAE NEAPOLITANAE; e dall' altra l' effigie di S. Gennaro col motto: SANCTE IANUARIAE, REGE ET PROTEGE NOS. — Fece ancora coniar la PUBBLICA di rame con le stesse parole nello scudo S. P.Q.N. e il nome suo; e nell' altra tre spighe con un canestro di frutta ed il motto PAX ET UBERTAS 1648. — E fece ancora il DUE TORNESI con le stesse lettere e 'l suo nome da una parte, e spighe e frutta dall' altra con l'epigrafe: HINC LIBERTAS 1648. — Vi fu ancora il TORNESE con le stesse lettere e il nome del duca di Guisa da una parte; ed un grappolo d'uva dall'altra col motto: LAETIFICAT 1648.

Di queste monete, quelle di rame il re Filippo IV, per compiacere il popolo, nel commercio civile di Napoli e del regno fece rimanere. Ma nello stesso anno 1648 fece rinnovare il CIANFRONE, il TARI', il CARLINO di argento, e il DUE TORNESI di rame, con le armi di Spagna da una parte e la sua effigie dall' altra.

Fin dal principio del secolo XVII molto disordine cagionarono le consumazioni, tosature e falsificazioni delle monete, com' è da vedere nelle nostre prammatiche sotto il titolo *de monetis et illas falsificantibus*. Fra queste importante è la seconda, per le prescrizioni che in essa si rinvengono che molta materia somministrarono di discussioni nel nostro Foro e che i seguenti viceré imitando ampliarono.

Vi si stabilisce la pena di ducati cento per tutti coloro che avessero osato spendere moneta d'oro e di argento la quale fosse scarsa di peso, falsa o tagliata, oltre la perdita di essa. Si vuole poi, che le cambiali si pagassero ne' banchi con monete maggiori, e non in mezzi carlini, ossia zannette che allora correvano, e che perciò ivi assister dovessero i pesatori, i quali tagliar dovessero tutte le monete scarse o false, vietandosi ai cassieri il riceverne di tal sorta, o di venderle o comprarle. Si ordinò che i possessori di quelle portar le dovessero alla Zecca, ove avrebbero ricevuto il compenso in moneta buona, meno la differenza in danno ai padroni, o de'banchi ove ve ne fossero.

Si venne poi al castigo de' delinquenti. Furon sottoposti alle stesse pene de' falsatori, incisori, diminutori delle monete tutti coloro, di qualunque sesso, che avessero loro dato ricovero o aiutati anche con accendere il fuoco, tenuto loro il lume e imprestata la casa. E perchè tai delitti commettendosi segretamente, difficile ne facevano le pruove, perciò si volle, che contra coloro, i quali ne restavano inquisiti, si fosse proceduto con la tortura, o a condanna di altra pena; e se altra volta si ritrovassero presso di loro gli ordegni atti a fabbricare moneta falsa o forbici per inciderla, ancorchè non fossero *in flagrante crimine*, e non vi fossero testimoni *de visu*, restasse in arbitrio de' tribunali di condannarli alla pena della morte naturale per aversi in tal caso come confessi e convinti. Laddove poi non si ritrovassero inquisiti, ma concorresse in loro la mala vita e fama, e vi fosse un testimonio *di visu* degno di fede, osservar si dovesse la disposizione del capitolo del regno *Iam saepè*; e quando non vi fosse il suddivisato testimonio, ma la mala fama con altri urgenti indizi, anche restasse in arbitrio de' giudici il condannarli a pena di morte.

Chiunque poi avesse tenuto cunei da zeccare qualunque moneta, tra giorni due portar li dovea alla regia zecca sotto la pena di anni dieci di galea agl' ignobili, e di relegazione ai nobili, vietandosi ai maestri di poterli lavorare sotto pena della morte senza espresso ordine de' ministri del Re. Viettossi parimente sotto gravi pene il comprar ritagli d' argento di monete, il fare *alchimio*, ossia la mistura, comminandosi la stessa pena come sopra a quei, che sapendo fabbricarsi la moneta falsa in qualche luogo subito non lo rivelassero, promettendosi a quei, che rivelavano di esser tenuti segreti, e la metà di tutto quello, che si sarebbe conseguito, o confiscato in beneficio della regia Corte, e qualora fossero complici, poteano indultarsi, scoprendo i compagni, e provando i delitti.

Con la stessa *Prammatica* vietato anche fu estraersi dal Regno per mare e per terra alcuna quantità di gioie, oro o argento in massa sotto severe pene, alle quali partecipavano tutt' i complici, facilitatori dell'estrazione, comprendendovisi i guardiani de' passi, i portolani, o altro uffiziale che a quella invigilar dovea; e per venirsi alla condanna delle imposte pene non era d' uopo, che taluno si ritrovasse *in flagranti* nell' atto dell' estrazione, ma bastava che ne restasse legittimamente convinto; e qualora si ritrovassero solamente indiziati con indizi gravi ed urgenti, doveasi procedere alla loro condanna per le pene pecuniarie, e per la perdita della terza parte de' beni, de' quali ne avrebbe ricevuto il terzo il denunciante, e quando esso fosse stato complice ne ricevea la metà di questa terza parte, godendo l'indulto. Finalmente fu ordinato, che s' incorresse nelle stesse pene anche quando delle gioie ed argento ne fosse seguito l' imbarco, o 'l carico sopra animali per estrarsi, o che si fosse rinvenuto per istrada, onde potesse giudicarsi probabilmente che andasse a caricarli: e si rivocarono tutte le licenze date per simiglianti estrazioni.

Questi rigori non davan rimedio ai mali tuttavia crescenti per la mala qualità delle monete, parte derivante dal loro consumo naturale, parte per le spesse fraudolenze che ne immettevano nel commercio delle false, parte finalmente per le alterazioni arbitrarie delle monete stesse per mala

intesa economia nella coniazione di esse praticata.

Le zannette specialmente eran tanto sfinite nel peso che neppur valevano cinque grana. Il cardinal di Zapatta ordinò con bando del 21 luglio 1621 che le monete rose dal tempo non venissero ricusate al loro valor nominale; e'l reggente di Costanzo volle aggiungervi che, sotto la real parola, alla coniazione della nuova moneta si sarebbero dal fisco ritirate e cambiate al valore che rappresentava. Il Cardinale in sostanza rinnovava un espediente fin dal 1569 preso dal conte di Benavente. Ma allora le sole monete non buone erano le zannette; ai tempi del Cardinale quasi tutte. La corte di Spagna disapprovò le misure prese dal vicerè; ed intanto quantità infinita di moneta adulterata fu introdotta nel regno da paesi stranieri: e a dispetto delle fulminate pene, la moneta venne semprepiù diminuita e falsata.

» Seriamente adunque si dovè pensare alla coniazione di una nuova moneta, e perciò si venne a stipulare un istrumento a' 13 di settembre del 1621 con alcuni mercanti, i quali si obbligarono di far venire in Napoli tre milioni di argento che coniar si dovea in moneta di tarì, i quali alle zannette dovevan sorrogarsi: ma questo cagionò il fallimento di tutt'i sette nostri pubblici banchi, e la ruina pubblica sempre più avanzavasi. Intanto aprissi la zecca nel casale della Torre del Greco, ma ad insinuazione del Reggente Casanette fu per ordine del vicerè trasportata in Napoli nel solito luogo presso il convento di S. Agostino, per così evitarsi qualche frode, che avesser potuto commettere i partitari.

» Coniata fu la nuova moneta e virtate le zannette, fu quella pubblicata ai 2 marzo del 1623, con designarsi alcuni deputati in ciascun rione della città, i quali somministrassero la nuova in compenso dell'antica che riscuotevano. Ma la prima bastar non potea per supplire la prodigiosa quantità della seconda, e quei, ai quali era questa rimasta, riprodussero le querele contro del vicerè lagnandosi che violato avesse la pubblica fede e la promessa fatta sotto la real parola di esser risarcito ogni danno; dicendo che come ingannati riputavansi. Allegavano anche l'esempio di Federigo II, il quale nel 1240 stando all'assedio di Parma, mancandogli il danaro, avea fatta coniar la moneta di cuoio con la sua effigie da una parte, essendovi dall'altra impressa l'Aquila imperiale, ma terminata poi la guerra, fu tutto puntualmente soddisfatto.

» Questo male però avvenne per la immatura pubblicazion fattane, comechè non più che un milione e mezzo se n'era coniato, e questo diede occasione ai partitari di commetter una frode; perciocchè, mancando allora l'argento promesso, ridussero in pani le ricevute zannette, di nuovo coniandole in forma della moneta nuova, e pur con questo espediente non sopplivasi alla mancanza dell'argento, perciocchè quello, che avevano non bastava a fare sei milioni, quanti ne bisognavano per lo rimpiazzo dell'abolita moneta. All'incontro alterato erasi il prezzo dell'argento e del cambio per Roma a duc. 140 di regno per 1000 scudi romani, onde non rendeva loro conto di aver l'argento da fuora; quindi fu, che per questa commessa mancanza un criminal processo fu fatto contro de' particolari, i quali in vece di tre milioni che obbligati eransi d'introdurre, appena una metà ne coniarono supplendo dippiù con le ricevute zannette, a Parrino *Teat. de' Vic. T.* 3 *pag.* 131 *et seq.*

Intanto prammatiche si succedevano a prammatiche, e con tanta frequenza che lo storico delle nostre leggi de' nostri magistrati trova opportuna questa occasione per rammentare quel pungente ricordo del Muratori, *della pubbl. fel.*, c. 10 « doversi quelle riputare leggi di quattro giorni. »

Art. III. *Movimento legislativo del nostro sistema monetario dal governo del marchese del Carpio sino al 1806.*

Chiamato al governo di questo regno il marchese del Carpio, cominciò anch'egli con la pramm. del 29 maggio 1683 a fulminare pene severissime, ed anche maggiori di quelle comminate da' suoi predecessori, perchè le monete false non s'introducessero nel regno; ma guidato dall'esempio di quello, ch'erasi praticato in tempo del cardinal Zapatta, si avvide, che questa impresa non potea recarsi ad effetto, se prima non fosse aiutata da un fondo corrispondente alla sua riuscita. Fu quindi risoluto di ordinarsi una imposizione di altre grana 15 sopra di ciascun tomolo di sale cui le piazze nobili concorsero. Ed eccoci alla emissione di quelle monete che sole ebber d'allora in poi corso legale; ed a quel sistema monetale che sino ai nostri giorni si è prolungato. Quì la storia delle nostre monete cessa di essere mero affar di erudizione, ed interessa eminentemente il giureconsulto e l'amministratore.

Delle monete di argento.

Il re Ruggiero coniò il ducato, di valore intrinseco diverso dal presente, ed avendolo fatto di maggior lega, arrestò il commercio in tutta l'Italia e rovinò il Regno.

Il *carlino*, come si è veduto, fu così detto da Carlo I, il quale fece pure il *due carlini* o sia *tarì*.

Il ducato sebbene fosse stato antico nel Regno, tuttavolta il primo ducato che il Vergara ci reca, è quello di Filippo II *Tavola* 42 *n.* 1.° *pag.* 131 » Il mezzo ducato, o sia *cianfrone*,

viene dal medesimo rapportato sotto Filippo III *Tavola* 44, *n.* 1.°, *pag.* 135. Nel 1537 furono alzate al 20 per 100, per cui il primo divenne dodici carlini, ed il secondo sei carlini. Così il ducato divenne moneta immaginaria e di conto. Si fece battere con questa nuova proporzione il tarì, il carlino, il mezzo carlino, detto pure *zannetta*, ed il quarto di carlino, o sia *cinque tornesi*, tutto di argento.

Era allora un uso generale in Europa di alterare le monete. Anche le nuove si facevano ineguali, con dare un peso non proporzionato alle antiche. Così accadeva anche fuori del Regno.

Alzamenti e variazioni senza fine succedevano in Inghilterra; e questi disordini non ebber termine se non al tempo di Newton, Locke. V. Carli, *t.* 6, *pag.* 315. La Francia non offriva spettacolo di minor confusione; ed alle consuete alterazioni del governo constituite in sistema (a), l'introduzione straordinaria si aggiunse delle monete forestiere nel tempo della lega. V. Melon, Leblanc, Dutot, ec. In Germania la confusione e la lotta reciproca delle monete de' vari principi esser non potè frenata dalle leggi severe fatte nel 1566 dalla dieta d'Augusta, nel 1570 da quella di Spira, nel 1588 dalle capitolazioni dell'imperatore Mattia, e da moltissime altre che le seguirono. V. Heineccio, *Exercit. XXXI*; tal che quella moneta dir si potea tuttavia *vilem et despectam*. Anisio, *Germ. sacra*, *t.* 2, *pag.* 494. E Napoli provincia i disordini seguiva dei quali in que' tempi la metropoli, comunque in metalli preziosi ricchissima, non erasi ancor sceverata.

Conseguenza necessaria esser ne dovea che gli stranieri pagavano ciò che dovevano con la cattiva moneta, e si facevano pagare ciò che vendevano con la buona; e questo era naturale che accadesse. Di tali errori i governi assai tardi si son corretti, e quasi in questi ultimi tempi.

Lo stile del governo di alterare le monete fu imitato da' sudditi che le tosavano. Le frequenti alterazioni da una parte e la moltiplicazione de' tesori dall' altra, produssero grandissimo sconcerto nella circolazione. Sotto Filippo II si dovè pensare a ritirare le monete tosate, con doppio aggravio de' popoli.

A ciò si aggiunga la prodigiosa varietà de' pezzi di moneta rappresentativi di diversi e moltiplici valori.

Nel Regno di Filippo III, il duca di Ossuna battè il *cinque carlini*, il *quindici grana*, ed in appresso sotto il governo del duca Borgia si battè il *sette grana e mezzo*.

Ne' tumulti popolari del 1648, dal duca di Guisa si coniò una moneta di 15 grana.

Sotto Filippo IV si coniarono il *cinque carlini*, il *tarì* ed il *carlino*, perchè le vecchie monete si rifiutavano.

Effetti delle cattive monete erano la penuria de' viveri, e la perdita del commercio. Nel governo del duca di Alba, si prese il duro espediente di privare i creditori de' Banchi del terzo: un terzo fu dato di moneta nuova, e per l' altro terzo fu assegnato il frutto della nuova *gabella*, per tale oggetto imposta del *ducato a botte*. Così infinite famiglie rimasero impoverite e deserte.

» Quando Carlo II fu acclamato re, si batterono i carlini dal suo nome. Le monete continuavano nel loro cattivo stato. » Così il Galanti (a). Noi troviamo però nella Prammatica 29. *de monetis* che il viceré di Aragona parla del carlino come di moneta falsa introdotta in quel tempo con l' impronta da una parte di tre gigli, e dall' altra di una donna; e fulmina la pena del bando dalla città e dal regno e la multa di ducati 100 contra chi lo ricevesse. — Vero è che vari carlini vennero sotto il regno di Carlo II battuti; ma questi il furono posteriormente; come or or vedremo.

L' adulterazione delle monete risentivasi specialmente in quelle de' tarì, false nella lega, false nel conio. A' 12 luglio 1677, il marchese Do los Velez ordinò che fosse esclusa dal commercio e tagliata; il 23 dello stesso mese si conobbe esser cosa non tanto agevole il distinguere i buoni tarì da' falsi; e il 6 del seguente settembre si ordinò che in ogni quartiere ossia ottina della nostra città vi fossero persone le quali dileguar potessero tra i venditori e compratori qualunque dubbio su la buona o cattiva quantità delle monete, ed altre simili persone all' uopo stesso destinar si doveano da' governatori per tutte le città e terre del regno. Intanto a' 28 del seguente settembre si credè necessario rinnovar nuovi ordini perchè gli officiali del Banco tagliassero le monete false subito che il danaro esponevasi alla loro numerazione. Questo miserabile stato delle faccende monetarie in quell' epoca rilevasi dalle prammatiche 32 a 35 sotto il titolo testè citato.

Il bisogno di rifondere ed annullare tutte le antiche monete e venire ad una nuova general coniazione era universalmente sentito e reclamato. Quest' opera era riserbata al marchese del Carpio.

Nel 1683 adunque dal conte di Hafa, marchese del Carpio e viceré di questo Regno, si attese a rinnovar le monete di argento ridotte miseramente, per una notabile tosatura, a pochissimo peso ad onta di tutti gli espedienti palliativi di cui erasi fatto uso ed abuso sino allora. E questa operazione del suo viceregnato ne ha renduto celebre il nome ne' fasti della monarchia. Le mo-

(a) Questo disordine fece che in Francia vi fossero città e province intere le quali per avere una moneta stabile pagavano al re un certo diritto di tre in tre anni. Bouchel, *Bibl. du droit franç.*, *t.* 2, *pag.* 270.

(a) Non avendo trovato notizia di questo carlino del re Carlo II, non ne diamo il tipo. Forse vi è qui un equivoco preso dal Galanti.

nete in corso tuttavia prendon data da quelle battute sotto il governo di lui.

Egli coniò il DUCATONE di grana cento con l'impronto del re Carlo II da una parte e dall'altra uno scettro coronato fra due globi e col motto UNUS NON SUFFICIT. Fece il mezzo ducatone di grana cinquanta con l'effigie del Monarca da una parte, e la Fortuna dall'altra, portante su di un globo assisa la palma in una mano e le armi di Spagna e di Sicilia nell'altra. Fece il tarì di grana 20 che ha il globo col disegno del regno di Napoli, con due cornocopii significanti giustizia e abbondanza da una parte e l'impronto del re dall'altra. E fece il carlino con l'effigie del Re da un lato e con un lione dall'altro e il motto: MAIESTATE SECURUS.—Fu intenzione nel coniar queste monete di renderle corrispondenti a quelle del vicino stato pontificio, in modo che il Ducato corrispondente alla piastra romana, il mezzo ducato alla mezza piastra, il tarì al cavallotto di Bologna e il carlino ai paoli e giulii. Ma in sostanza l'antico nostro sistema metrico venne riconsolidato. Furono queste monete battute del peso di 11 once di argento puro e uno di lega; e fino al 1687 furono coniati ducati 3,042,916 secondo il Galanti. L'abate Galiani nelle sue annotazioni al libro *Della moneta* confonde il peso di argento moneta, per cui suppone la quantità oltre a cinque milioni.

Fu considerato intanto che il prezzo dell'argento erasi aumentato, e che la nuova moneta contenea maggior valore intrinseco del valor nominale che le si era dato, dal che derivar ne potea in breve tempo la disparizione sia fondendosi, sia mandandosi fuori del regno. All'incontro le Piazze non gradivano la proposta alterazione, riputandola pregiudizievole al regno. Il vicerè lasciò persuadersene; e finchè visse la progettata alterazione non ebbe luogo.

Un tale inconveniente però non potea lungamente sostenersi. La moneta del marchese del Carpio fu pubblicata dal conte di S. Stefano suo successore con alterarsi del 10 per cento, onde divennero 3,347,207. Così il ducato divenne carlini undici, il mezzo ducato carlini cinque e mezzo, il tarì grana 22. Pramm. 40 *de monetis*.

Il conte di S. Stefano coniò anch'egli con questa proporzione la nuova moneta, nel 1688 e 1690; e ne fu battuta per 2,228,225.

Ma nell'anno 1690 il medesimo vicerè Pramm. 47 *cod.* accrebbe la moneta di altri 20 per 100. La nuova moneta battuta dal 1683 giungeva a 5,455,432; ora questo secondo accrescimento sopra tale moneta dava 1,091,086, onde crebbe numerariamente a 6,546,518.

» Questo uso frequente di alterar le monete, fece che se ne ignorasse il valore » così il Galanti.

Queste prime monete del conte di S. Stefano furono tre, cioè il TARI' di grana venti con le armi di Spagna da una parte e con l'effigie del re Carlo II dall'altra; il CARLINO con l'istessa divisa, ed il grana otto con l'immagine del re da una parte e con la croce fornita di raggi dall'altra col motto IN HOC SIGNO VINCES.

Poi nel seguente anno 1689 fece coniare altre due monete, cioè il ducato di dieci carlini e il mezzo ducato di grana cinquanta ambedue similmente con le armi di Spagna da una parte, e col sembiante del re Carlo II dall'altra.

Due anni dopo però, vale a dire nell'anno 1691 lo stesso vicerè dovè accrescere il prezzo di tutte le monete di nuova coniazione, tanto cioè le sue quanto quelle del marchese del Carpio e l'aumento fu di due grana a carlino. Conseguentemente il carlino del Marchese del Carpio fu grana tredici, il tarì grana ventisei, il mezzo Ducato carlini sei e mezzo, il Ducato carlini tredici. Così il grana otto del 1689 divenne carlino, il carlino dodici grana, il tarì ventiquattro, il mezzo Ducato sessanta, e il Ducato cento venti, e secondo questa valutazione furon battute le monete che conservano tuttavia il lor valore nominale. Hanno esse lo stesso tipo, cioè la testa coronata del Monarca da una parte e il tosone d'oro dall'altra; e sono tuttavia gli odierni carlini, tarì, mezzi ducati, e ducati.

Il re Filippo V venendo in Napoli nell'anno 1702 fece coniare le sue monete di argento cioè il CINQUE CARLINI, il TARÌ ed il CARLINO con l'effigie del Monarca senza corona in capo da una parte e con l'epigrafe PHILIPPUS V. D. G. REX HISPANIARUM ET NEAPOLIS e con le armi di Spagna inquartate co' gigli di Francia dall'altra e col motto: ILARITAS UNIVERSA.

Il re Carlo III, divenuto padrone del regno di Napoli l'anno 1807, fece coniare il carlino col suo impronto da una parte e con l'epigrafe CAROLUS III. D. G. REX HISPANIAE ET NEAPOLIS; e dall'altra parte le armi reali con le parole FIDE ET ARMIS. Eletto imperatore fè coniare nell'anno 1713 il DIECI, il CINQUE, il DUE CARLINI con l'epigrafe CAROLUS IV ROMANORUM IMPERATOR HISPANIAE, UTRIUSQUE SICILIARUM REX 1713, oltre il carlino con la sua effigie da una parte con l'iscrizione CAROLUS DEI GRATIA ROMANORUM IMPERATOR, e dall'altra con la croce di Gerusalemme e col motto: IN HOC SIGNO VINCES.

Nell'anno 1716 avendogli l'imperatrice Elisabetta sua moglie procreato un figlio maschio, fece zeccare il due carlini ed il carlino di uguale impronto, cioè coll'impronto dell'imperatore coronato di allori insieme con l'imperatrice da una parte e con l'epigrafe CAROL. ET ELISAB. IMP. e dall'altra una Pallade armata di lancia nella destra con un bambino alla sinistra col motto, PROPAGO IMPERII 1716.

Di queste monete il Galanti non c'informa il preciso quantitativo emesso dalla zecca. Ei si ristringe ad indicarcelo in massa ne' seguenti termini. « La nuova moneta si continuò a battere giusta l'ultimo alzamento, e dal 1692 fino al 1717,

in cui è stato permesso consultare i pubblici registri, trovo essersi coniati altri 6,778, 900, che uuita a' precedenti ci danno 13 milioni325 mila, 418 ducati di argento. »

Il Re Carlo di Borbone nell'anno 1734, entrando vittorioso in Napoli, fece coniare due monete di argento cioè il dodici ed il sei carlini con le armi reali di Spagna inquartate co' gigli di Parma e con le palle di Toscana da una parte e l'epigrafe: CAROLUS REX NEAPOLIS, HISPANIAE INFANS; e dall'altra il Monte Vesuvio fumante con un Nettuno alla di lui falda DE SOCIO PRINCEPS.

La stessa moneta fu riconiata nell'anno 1750 con la testa del re in vece del vesuvio da una parte, e con la divisata impresa dall'altra.

Fece ancora il Re Carlo coniare il dodici carlino con l'aquila ad una testa col motto: FAUSTO CORONATIONIS anno 1735. F. N., dall'altro prospetto l'impronto del re con l'iscrizione CAROLUS D. G. SIC: ET HIER. REX Hisp. INF. Fece coniare il sei carlini col suo impronto ed iscrizioni e con la croce adorna di fiori alle punte e tre corone col motto anzidetto; fece fare nell'anno 1736 il tre carlini cui fu imposta un'aquila come al dodici carlini.

Nell'anno 1747, essendogli nato il principe D. Filippo fece battere 100,000 ducati di carlini allusivi alla stessa nascita con l'effigie sua da una parte e della reina Maria Amalia con l'epigrafe CAROLUS UTRIUSQUE SICILIAE REX ET MARIA AMALIA REG., e dall'altra parte la fortezza che in forma di donna appoggia il fianco sinistro ad una colonna e con l'altro sostiene il real principino sul destro suo ginocchio col motto: FIRMATA SECURITAS; e di sotto CAR. AMAL. PHILIP. POPUL. SPES NAT. A. 1747.

Il re Carlo Borbone battè in gran copia il *dodici carlini*, il *sei carlini* in poco numero, il carlino, ed in piccolo numero il *mezzo carlino*.

Nel 1745 ordinò che le monete di Sicilia avessero libero corso, come le nazionali. *Pramm. 53 de monetis.*

Fra' nostri stabilimenti pubblici si ammirava la *Deputazione delle monete*, la quale veniva composta di 23 soggetti del comune di Napoli. Allorchè si dovevano metter in commercio le nuove monete, questa Deputazione si portava alla Zecca a farne i saggi, e quando non si trovava fatta a dovere, si opponeva alla *liberanza* e rappresentava al Sovrano. La nuova moneta di argento del re Carlo Borbone era stata battuta di 10 once e 18 sterlini di puro metallo a libbra, dove che l'antica era di 11 once, come si è veduto. Questo fu motivo perchè la deputazione si protestasse. Ma dal Re si ordinò la *liberanza*, perchè si ebbe in veduta, che questa nuova moneta era nel fatto eguale all'antica, che si era consumata di due sterlini a libbra.

Sotto il Re Ferdinando la nuova fabbrica per ogni libbra ebbe di puro metallo once 10 e sterlino uno e mezzo, perchè le monete furono accresciute nel peso. Ma coppellandosi il *dodici carlini* del re Carlo Borbone e i posteriori del re Ferdinando, si trova in amendue, come attesta il Galanti, di puro argento 25 trappesi 13 acini e 3/4. Ogni *Sterlino* è la ventesima parte dell'oncia. Una libbra di argento puro, detto di coppella, oggi (1789) si compra a duc. 17,50, dove che si comprava duc. 15.60 nell'anno 1691. Vedi la pramm. 48 *de monetis.*

Oggi le monete che corrono sono *grana cinque* che sono rare, il *carlino* o sia 10 grana, il *dodici grana*, il *tredici grana*, il *tarì* o grana 20, il *grana ventiquattro*, il *grana ventisei*, il *tre carlini* di Sicilia, il *quattro carlini* di Sicilia, il *carlini cinque* e mezzo ducato, il *sei carlini* di Napoli e di Sicilia, il *sessantasei grana*, il *ducato*, il *dodici carlini*, il *tredici* (carlini) e *due grana* ch'è raro. *Ibid.*, *p.365 e 366.*

Le ulteriori monete battute dal Re Ferdinando sino all'epoca che or trascorriamo sono stati il dodici carlini, il dieci carlini, il sei carlini, il tarì, il carlino. Non abbiamo dati compinti per darne di tutti i precisi ragguagli.

È da notarsi che nel 1799 il governo repubblicano coniò anche il dodici ed il sei carlini, che sono rimasti tuttavia in corso.

I. *Delle monete di oro.*

Dopo il regno di Filippo IV fino al 1749, pochissime monete di oro si sono battute nel Regno.

Prima e dopo di Filippo II, fu battuto lo scudo di oro di undici carlini e mezzo, di cui poi non si fece uso. Questa moneta ebbe gran corso nelle piazze straniere, e fu annoverata fra gli *scudi delle cinque stampe*, tanto rinomati. Nei tempi posteriori fu chiamato *scudo di oro riccio*. Il suo valore crebbe gradatamente sino a 24 carlini al tempo del VEGARA, cioè verso il 1715.

Questa è la ragione, per cui vi avevano corso le monete forestiere, e tra queste le dopple di Spagna, gli zecchini di Venezia e di Roma, i fiorini di Firenze, che oggi sono divenuti rarissimi.

Le monete del Regno tratto tratto passarono ancora in Ispagna pe' frequenti donativi, per cui rimaneva sempre impoverito.

Passato il Re Carlo in Sicilia per coronarsi nell'anno 1734 fè coniare l'oncia d'oro di carlini trenta col suo busto in una parte e con l'iscrizione: CAR. D. G. SIC. ET HIER. REX, HISP. INF. e dall'altra una fenice col motto: RESURGIT 1735.

Nel 1749 fè coniare tre altre monete d'oro, il SEI, il QUATTRO ed il DUE ducati con la sua effigie da una parte e con le lettere CAR. D. G. UTR. SIC. et HIER. REX. e dall'altra le armi di Spagna inquartate da quelle di Parma e di Toscana e cinte col tesoro, con le ampolle del sangue di S. Gennaro, la mitra ed il pastorale, con le lettere HISP. INF. 1749. M. M.

Le tre monete di oro battute nel 1749, cioè l'*oncia napolitana* del peso di 9 *trappesi* e di *acini* 17 e mezzo, e della valuta di 6 ducati; la *doppia napolitana* del valore di 2 ducati. La bontà di queste monete è di *carati* 21 1/4. L'oro puro e riputato di 24 *carati*. In Francia i *luigi* hanno 22 *carati* di oro puro, e 2 di lega. Noi ci siamo confermati alla moneta di Spagna.

Circa lo stesso tempo si era dato libero corso alle monete di Sicilia, che sono della bontà delle nostre. «Vedi la pramm. 53 *de monetis* de' 10 decembre 1745.» Queste monete di oro consistono nell'oncia e nelle due once. Abbondantissima è divenuta la prima, la quale è la metà della nostra, cioè del valore di tre ducati. « Nel 1734 sotto l'Imperatore Carlo IV fu battuta l'oncia Siciliana.» Ciò che merita di essere considerato si è, che fino al XIII secolo, per l'unità del governo, ne' due Regni è stato uniforme il peso, il nome ed il valore delle monete.« Vedete l'*Illustrazione delle monete, che si nominano nelle costituzioni delle due Sicilie* del DIODATI. » Ma sarà sempre un fenomeno stranissimo e niente concepibile, che i Siciliani, ad eccezione del canonico Schiavo, siano stati finora all' oscuro di un fatto di tanta importanza alla pubblica economia del Regno. Donde poi sia derivato, che le once, i tarì, il carlino, il grano abbiano avuto in Sicilia la metà del valore, che prima avevano conservato fino alla rivolta contro Carlo I. di Angiò, con gran meraviglia i Siciliani si mostrano ancora all' oscuro di questo fatto. Il Diodati suppone che ciò abbia potuto accadere al tempo de' re Aragonesi, per l'alterazione fatta nel valor numerario.

Converrebbe avere un idea del numerario che esiste nel Regno, cioè della quantità delle specie di oro e di argento che vi circolano. Si può aver notizia delle quantità che da un certo tempo si sono battute; ma non si potrà mai sapere la porzione che n'è stata fusa. Le nostre leggi, proibiscono fondersi ed estrarsi le monete. «*Ved. pramm.* 14 *e* 36 *de monetis.*» che se n'è perduta o che si è esportata fuori. Niuna idea possiamo formarci della quantità non picciola delle monete di Sicilia che perennemente viene tra noi; onde queste nozioni sono difficili ad acquistare, e fallacissime sono le congbietture.

Ciò che si può dire si è, che in ogni anno s' introduce nel Regno una somma di oro e di argento, proporzionata a' crediti che nel commercio abbiamo con le altre nazioni. Ma in questi due ultimi anni, la bilancia del commercio non ci è stata favorevole, onde di necessità sono state portate fuori le specie nazionali. In fatti le nostre monete di oro sono in commercio in Roma, in Genova, in Livorno e nel Levante ottomano. Quando il nostro commercio avrà ripigliato il suo ordinario corso, che abbiamo mostrato essere superiore « Vedi Il volume pag. 334» Gli stranieri nostri debitori ci riporteranno le nostre monete. Io dunque non posso altro fare, che dar il conto esatto delle specie fabbricate nella Zecca di Napoli.

Dal 1749 fino al dì 15 novembre 1785, si sono coniati in Napoli delle tre monete di oro di sopra indicate, 20 milioni, 838 mila, 345 ducati.

Il Re Ferdinando seguì nelle ulteriori coniazioni delle monete d' oro lo stesso sistema che avea trovato stabilito dall' augusto suo genitore.

Delle monete di rame.

In tal modo il Galanti ci presenta lo stato delle nostre monete di rame nel 1789:

» Corrono oggidì, ci dice, sei monete diverse e sono il *tre cavalli*; il *quattro cavalli*; *il tornese* che racchiude 6 cavalli, il *nove cavalli*; il grano o sia il *due tornesi* che racchiude 12 *cavalli*; la *pubblica* o sia grano uno e mezzo. Abbiamo veduto che il grano d' oro era prima moneta di conto, ed era la 600 parte dell' oncia di oro. Il *tre cavalli* prese tal denominazione dall' impronto del cavallo postovi da Ferdinando I.

» Il Conte CARLI, *Zecche d'Italia*, crede che la moneta de' *cavalli* siasi usata fin da' tempi di Ruggiero, ma noi non abbiamo tali monete prima di Ferdinando I, il quale ne battè un numero presso che infinito.

» Il *tornese*, (come abbiam veduto) prese il nome dalla moneta francese battuta a *Tours* dagli Angioini.

» La *pubblica* si disse così dalla sua epigrafe *publica commoditas*.

» Carlo V fece coniare anche, *uno cavallo*, il *due cavalli*, che per la loro picciolezza sono andati in disuso.» *Ub. supr., t. 3, pag. 366.*

Noi abbiam seguito l'ordine cronologico di tutte queste monete e ne abbiam notato i tipi. Avremmo desiderato poterne notare anche il titolo ed il peso; ma gli elementi ce ne mancavano. Nell'epoca attuale però le notizie ci si presentano alquanto più chiarite.

» Filippo IV nel 1622, prosegue il Galanti, fece coniare il *due grana*, che fu poi sbassato ad un grano e mezzo detto altrimenti *pubblica*; e la *mezza pubblica* o sia 9 *cavalli*. » *Ibid. p. 367.*

Non so perchè mai abbia quì voluto questo diligente autore trascurare l' importante notizia che ci trasmette il Galliani, *Della moneta*, pag. 198, che sino a questa epoca avesse corso tra noi la moneta *erosa*. Vero è che il Carli, *t. 6, pag. 246* assume che moneta *erosa* non siasi giammai tra noi permessa. Ma il Galliani ne parla in termini positivi.

Il duca d' Alba adunque, succeduto al tumultuoso governo del cardinale di Zapatta fece battere buona moneta di rame puro, co' tipi che abbiam di sopra indicati. L' *erosa* fu totalmente abolita. Il peso delle due monete fu di dodici trappesi per ogni grano. Questa disposizione ri-

duceva il valor nominale della nostra moneta di rame al suo intrinseco valore. In sostanza il duca d' Alba seguiva la stessa economia che si era stabilita nella Sicilia insolare fin dal 1531, come sarem per vedere.

Ma questo vantaggio non durò molto. Nello stesso secolo il peso del grano si ridusse a dieci trappesi, e vi si stabilì un valore immaginario del 10 per cento, il quale andò poi via via crescendo, e di mano in mano che la moneta con l'uso diveniva più guasta e consunta. V. oltre al Galiani sopranotato, Broggia, *Trat. delle monete*, *pag. 310*; Carli, *tom. 6*, *pag. 239 ec.*

Le monete di rame che fece battere il marchese del Carpio sono il due tornesi di rame con le armi di Spagna da un rovescio e con l'effigie del monarca dall'altro, il tornese con l' impronto del re da una banda e col tosone dall'altra, ed il tre cavalli con l'impronto reale da una parte e con la croce co' raggi dall' altra col motto: IN HOC SIGNO VINCES.

Sotto il regno di Filippo V le monete che si coniarono in rame portano lo stesso tipo di quelle di argento; ed in questo modo nel 1703 fu coniato il due tornesi.

« Nel 1648, ne' tumulti popolari, è sempre il Galiani che parla, furono battuti il *tornese*, il *due tornesi* e la *pubblica*. Sotto Filippo V si coniarono ancora il grano ed il tornese. Tali monete erano state battute ora di 12, ora di 10 *trappesi* a grano. » *Id. Ibid.*—Tutto ciò merita schiarimento.

Il marchese del Carpio nel 1688 si allontanò dal sistema adottato sotto il duca d' Alba. Ei ridusse il grano a dieci trappesi e vi stabilì un utile per la zecca del 10 per 100. È da notarsi che il rame nel 1688 aveva in Napoli la metà del valore che ebbe un secolo dopo. Diodati, *l. c. pag. 44*. E si avverta che il Carli, il qual fece la sua analisi su la nostra moneta di rame, riconosce che la zecca di Napoli era la più proporzionata d' ogni altra, e che il nostro sistema monetario servir doveva di rimprovero e fare invidia a tutto il resto d' Italia per ciò che spettava alla proporzione col rame. *Ub. supr.*, *pag. 245*.

» Nel regno del monarca Carlo Borbone, trovandosi la moneta di rame quasi tutta corrosa, si pensò di rifarla. Nel 1756 la nuova fu coniata di 7 trappesi a grano, perchè la valuta del rame era cresciuta.

» Si coniarono tutte le monete correnti; e da'31 maggio 1756 fino a 24 agosto 1757, si batterono *cantara* 154. 60, 3/4. Fu tale fabbrica sospesa per ordine della Camera della Sommaria, perchè il *partitario* si valeva della moneta vecchia ch' era di maggior peso, come si è pocanzi notato.

» Trovandosi oggi la moneta di rame molto più consumata, si è disposto dal Re (Ferdinando) di rifarsi interamente di 7 trappesi a grano, ch'è quanto dire conforme al conio precedente. La nuova moneta dal dì 31 luglio 1788, per tutto il dì 14 novembre 1789, in cui scriviamo il presente articolo, si è coniata nella quantità di *cantara* 915. 50. Ogni cantaro di rame monetato dà ducati 142.86. Oggi il buon rame si compra a duc. 60 a 65 il *cantaro*. » Fin qui il Galanti.

La riduzione della nostra moneta a sette trappesi per grano, fu preceduta da gravi dibattimenti.

Carlo Antonio Broggia, che nel suo trattato delle monete pubblicato nel 1743 era stato severo sostenitore del valore intrinseco, che avea dimostrato l'esistenza del valore immaginario anche nel sistema di que' tempi, e che avea disapprovato come grande errore la diminuzione del grano ad otto trappesi come avea disegnato di fare il governo alemanno, si era opposto con un'ardita scrittura alla proposta novità.

All' incontro Ferdinando Galiani ne'libri pubblicati in suo nome l' anno 1750, ne avea preparata la strada. Egli avea detto, e molto a proposito, che il cambiamento di proporzione tra il rame e i metalli preziosi, se non è grandissimo, non produce effetti; che pochi paesi vi sono in cui non v'abbia un dieci per 100 almeno di sproporzione; e che il rame, per quanto sia cattivo, non perviene quasi mai ad aver forza da luttar con l'argento e con l'oro, *pag. 213*. Avverte però che l' enorme sproporzione di 50 per 100 ch'era corsa tra la moneta d' argento e la moneta di rame del marchese del Carpio fece che in que'tempi una enorme quantità d'argento uscisse dal regno e ne restasse il rame, *pag. 219*. Ed altrove, spiegando chiaramente la sua idea, avea dimostrato ch' ei poco differiva dal sentimento di Broggia. Voleva questi che la moneta si restituisse al peso del duca d'Alba. Il Galiani si contentava che si rimanesse come era stata fissata dal marchese del Carpio, il che, secondo lui, importava la differenza di un 11 per 100. Ma nè l'uno nè l'altro eran favorevoli ad un nuovo e maggiore alzamento. V. Diodati *ub. supr*

Il sistema adottato nel 1755 fu adunque assai al di là di quello che potevano tollerare i principii del Galiani. Il peso del grano fu ridotto a sette trappesi; e perciò calcolandosi su i dati del Broggia, fu introdotto nella moneta di rame più del quaranta per 100 di valore immaginario oltre il prezzo del metallo e della manifatturazione. Un tale errore fu ben presto conosciuto; ed appena cominciata la moneta, il re ne fece sospendere l'ulteriore coniazione.

Nel 1788 si coniò nuovamente moneta di rame e perchè il prezzo del metallo si suppose cresciuto, si adottò di nuovo il sistema del 1755. Ci sia permesso su tal proposito quì trascrivere ciò che ne riflette il signor della Rovere soprintendente generale delle monete di Sicilia nelle sue erudite e ben sensate *Memorie storiche ed economiche sopra la moneta bassa* di que'reali domi-

nii. « Il rame, ei così ragiona, esser non potea molto cresciuto sopra i prezzi calcolati dal Broggia, perchè in quel medesimo tempo si è dimostrato che in Sicilia si faceva moneta di rame col sistema di Corsini simile al sistema antico di Napoli, e malgrado che il metallo si provvedeva da Napoli, da Livorno e da Trieste, pure la regia corte non vi perdeva. — Una moneta così debole in un regno così vicino cominciò a produrre qualche danno anche presso di noi. Malgrado il divieto delle monete napolitane nel nostro regno, il commercio di Calabria ne introdusse molte cattive, e molte buone ne cacciò... » Seguono molte altre sensatissime riflessioni ed utilissimi fatti che noi crediamo conveniente cosa trasportare al seguente articolo V.

Art. IV. *Sistema monetario ne' dominii al di quà del Faro dal* 1807 *al* 1815.

Occupato il Regno dall' armata francese, mentre in ramo di pubblica amministrazione facevansi grandi cangiamenti, solo il sistema monetario non soffriva significanti alterazioni.

Il Decreto del dì 12 luglio 1806 confermò le antecedenti disposizioni per quanto riguardava, che le monete estere fossero considerate come ogni altra merce, ma questa disposizione fu in parte illusoria, perchè stabilita una tariffa, colla quale furono le monete estere ragguagliate alle nostre, doveano in tal modo esser ricevute nei Banchi, ed altre Casse, ed anche così essere date in pagamento.

Col Decreto del dì 12 gennaio 1807 nè anche furono fatte innovazioni all' antico sistema, tranne al tipo delle monete.

Ciò che merita più attenzione si è la legge del 19 maggio 1811 colla quale fu sanzionato, che dovesse aver luogo nel Regno il sistema monetario già adottato in Francia. In conseguenza fu stabilita per unità monetaria la lira, ossia nuovo tarì, del peso di cinque grammi di argento puro, al titolo di nove decimi di fino.

Furono coniate due monete d' oro l' una di quaranta lire, e l'altra di venti. Le prime erano al taglio di cento cinquantacinque per *chilogramma*, e le seconde di settantasette e mezzo.

Le monete di argento furono:

1.° un quarto di lira
2.° mezza lira
3.° tre quarti di lira
4.° una lira
5.° due lire
} di peso tutte a proporzione della lira.

6.° cinque lire che prendeva anche il nome di scudo, o nuovo ducato.

In fine le monete di rame puro furono:

1.° un centesimo del peso di due grammi
2.° due centesimi
3.° tre centesimi
4.° cinque centesimi
5.° dieci centesimi
} di peso a proporzione del centesimo.

Il popolo però non poteva assuefarsi al novello sistema incontrando continuamente ostacoli a ragguagliare la vecchia colla nuova moneta; talchè quel Governo fu obbligato di rivocarlo nel 1814 con altra legge de' 18 agosto, ordinando, che avesse luogo l'antico sistema.

Fu benanche stabilito, che il titolo delle monete d'oro dovesse essere ragguagliato in modo che ciascuna moneta contenesse nel valor nominale d'ogni ducato la qualità di ventisette acini, e 675 millesimi di lega, ciò che formava un peso totale di 30 acini, e 750 millesimi al titolo di ventuno carati e cinque ottavi, ossiano 900 millesimi.

Per le monete di argento venne disposto, che fossero coniate secondo il titolo ed il peso determinato dalle Prammatiche del Regno.

Per la moneta di rame fu ordinato che dovesse essere coniata di materia pura, e che ogni grano avesse il peso di nove trappesi. Per effetto di questa legge il grano ebbe l' istesso corso, che aveva prima dell' ultimo sistema, e venne considerato come la centesima parte di un ducato, siccome anche fu stabilito, che nei conteggi fosse diviso in dieci parti eguali, ciascuna delle quali seguitasse a chiamarsi cavallo o callo.

In questo stato eran le cose quando il legittimo re fu restituito ai voti de' suoi fedelissimi in questa parte de' reali dominii.

Il sistema monetario si vide allora spinto all' ultimo grado della sua perfezione. Prima però d' innalzarci col legislatore a tanta altezza di prudenza economica, ci rimane tuttavia gittare un rapido sguardo su gli avvenimenti relativamente a quest' obbietto passatisi nell' altra parte de' reali dominii.

Art. V. *Sistema monetario ne' dominii al di là del Faro.*

Nei primi anni della monarchia il sistema monetario per l' una e l' altra parte de' reali dominii si conservò uniforme.

Abbiamo che nel 1132 Ruggiero istituisse in Messina una zecca per farvisi moneta d'oro, d'argento e di rame, e per regolarsi in essa il peso e la qualità delle monete ne' suoi dominii. *Diploma del 23 luglio 1139*.

Vi fu pure una zecca in Palermo. Vari diplomi di quel secolo fanno menzione di tareni *in impressione Siciliae ad pondus Panormi*. V. Pirri, *in notis Eccl. Pan. pag.* 130.

Antichissima fu la zecca di Palermo, ed oltre alla sua prima ricchissima numismatica, nell' occupazione saracenica monete cufiche si hanno in gran novero, fra le quali anche de' principi Normanni e Svevi. E questi sono precisamente i *tareni ad pondus Panormi*. Il papa Alessandro IV, nel 1255 confermò ai Palermitani il privilegio di aver la zecca *pro ut illam inclitae recordationis Rogerii ac Willelmi I, et praedicti Wil-*

lelmi II regum Siciliae temporibus usque ad tempus quondam Frederici olim romanorum imperatoris habuisse noscimini, etc. — Quando fu edificata la nuova zecca in Palermo nel 1681, sotto il governo del conte di San Stefano, nella iscrizione che vi si appose fu espressamente dichiarato che quella non era una nuova instituzione, ma una integrazione degli antichi diritti: SICLAM PRISTINO IURE PANORMO CONCESSAM etc. V. De la Rovere, *l. c. p. 19*.

Monete dopo il Vespro Siciliano.

Assume l'autore poco fa citato che il buon sistema monetario inculcato da Carlo d'Angiò principe di Salerno, col cap. *item permittimus*, del che abbiam fatto menzione alla p. 232, non fosse già una nuova istituzione, ma restituzione soltanto del sistema stabilito dal buon re Guglielmo II; e ne adduce la plausibilissima ragione che tutto ciò ch'erasi in quel capitolo stabilito si trova quasi parola per parola adottato dal re Giacomo ne' capitoli che questo Re pubblicò in Palermo il 2 febbraio 1286; « e non è ordinario, nè verisimile, ei riflette, che fra due nemici uno copiasse le leggi dell'altro, ma era naturale, che l'uno e l'altro concorressero nello stabilire la medesima cosa, poichè avevano interesse ambedue di copiare i sistemi di un altro Re, che ciascun di essi venerava come predecessore, e che formavano il desiderio di ambi i Regni. »

Ma il re Giacomo andò anche oltre alle vedute del Principe di Salerno. In sostanza ei volle:

1.° Che non si battesse moneta più di una volta in vita di ciascun sovrano;

2.° Che la moneta nobile fosse legale e di titolo corrispondente al consiglio de'pratici;

3.° Che la moneta bassa venisse valutata nè troppo altamente, per non cacciare la più preziosa, nè troppo vilmente per non essere cacciata essa stessa;

4.° Che le monete nuove non si diffondessero con la forza (*per collecta*), ma si dessero ai banchieri e ai mercadanti che quelle ricever volessero spontaneamente.

È più limpidamente appare nella legislazione della Sicilia al di là del Faro ciò che abbiam di sopra enunciato, che le monete cioè in quell'epoca si pesavano.

Un capitolo dello stesso re Giacomo del 1288, a riformare gli abusi che si commettevano dagli uffiziali regi nella esazione delle collette *con pesar le monete in false bilance*, ordinò che per l'avvenire l'oro, l'argento *et alia pecunia tota* fossero stati prima legalmente e diligentemente esaminati e pesati da' banchieri pubblici nel luogo rispettivo. *Cap. 58, reg. Iac., tom 1, pag. 35.*

Da un diploma del re Federico II. di Sicilia, dato in Messina l'anno 1315 si rileva che le monete correnti in quell'isola dopo *il Vespro* erano.

1.° Le ONCE
2.° Gli AUGUSTALI } d'oro

3.° I PERRIALI O RAONESI DI ARGENTO, piccole monete del valore di dieci grani, simili ai nostri *carleni* o *carlini*.

4.° I GRANI . . . .
5.° I DENARI O sia PICCIOLI . } di rame.

In questo diploma si stabilisce:

1.° Che i *perriali* si spendessero a peso; che un tal peso esser dovesse legittimo; e che la zecca di Messina ne somministrasse il campione bollatto a tutti i banchieri e mercadanti.

2.° Che il peso di queste monete da darsi in cambio per un oncia d'oro esser dovesse di.....

3.° Che nessuna antica moneta la quale non avesse il conio ultimamente da lui stabilito nella zecca di Messina fosse in corso.

Il sistema monetario della Sicilia insolare fu adunque come segue:

I *perriali* di argento aveano once 10 e sterlini 17 di argento fino per libbra;

N'entravano in una libbra once sei;

Un perriale valea dieci grani;

Un grano sei piccioli.

La moneta piccola avea mezz'oncia di fino per libbra e di una libbra si facevano 240 piccioli.

Due perriali formavano un tarì; e 30 tarì una oncia.

Prima del 1735 fu fatto un alzamento al valore de'*piccioli*. Il titolo fu conservato lo stesso, ma il peso venne diminuito, perchè di una libbra si fecero 431 piccioli e non più 240. *Diploma di Federico III del 1375.* E in quell'anno ebbero un ulteriore indebolimento e nel peso e nel titolo. L'argento fino da 10 sterlini per libbra fu ridotto a sterlini 7 1/2, e di una libbra invece di 432 si fecero 480 piccioli, mentre i *perriali*, ossia *carlini*, che allora diceansi pure *parvuli argentei*, furono lasciati *consueti et statuiti valoris, essentiae ponderis atque formae. Ibid.*

Nel 1398 correvano *carlini* di cattiva lega e d'ingiusto peso. I *piccioli* stessi ch'erano stati causa del male, aveano anch'essi sofferto danno. Il re Martino volle apportarvi rimedio, e pubblicò all'uopo un capitolo nel parlamento di Siracusa col quale si prescrisse:

1.° Che non corressero altri *carlini* oltre a quelli di buon conio e di giusta lega, com'erano stati recentemente battuti nella zecca;

2.° Che altri *piccioli* non si spendessero se non quelli del solo conio e del solo titolo attivamente stabilito, cioè di sterlini 7 1/2 di argento per ogni libbra di peso;

3.° Che gli antichi piccioli fossero venduti dai padroni agli appaltatori della zecca;

4.° Che tali appaltatori fossero obbligati a com-

prare il metallo de' *carlini* e de' *piccioli* aboliti a quel prezzo che secondo i saggi si sarebbe determinato da una giunta composta di un maestro razionale, di due giurati di Messina, de' maestri di zecca e di un'altra persona periodica;

5.° Che la giunta medesima avesse proposto qual lucro pagar dovessero gli appaltatori della Regia Corte sopra i nuovi *piccioli* da lavorarsi col metallo degli antichi, ed anche col metallo nuovo.

Il titolo de' piccioli si fissa in questo capitolo di sette sterlini e mezzo d'argento.

Coseguenza ne fu estrazione in gran copia di oro e di argento, tanto inoltrata che lo stesso re Martino nel 140 si vide costretto di vietarla con pene severissime, *cap. reg. sic.*, *tom. I pag.* 16, § 2.

È da notarsi che sotto questo re gran quantità di monete forestiere si vide sparsa nel commercio di quell'isola. Nel 1406 del ducato d'oro e del fiorino di firenze; nel 1407 del fiorino di Aragona; ec.

Nuovi capitoli per la zecca furon dati nel 1813 da Ferdinando Vega, legato e vicerè pel re Ferdinando di Aragona. Il titolo de' *piccioli* fu restituito all'antica bontà di dieci sterlini; di una libbra dovean farsi 456 *piccioli*; il diritto di signoria esser dovea di cinque grani a libbra, ossia il sei ed undici diciannovesimi per cento. Tanta moderazione però non ebbe lunga durata. Già nel 1437 ne' *piccioli* non si osservava il peso legale, e ve n'erano de' grossi e de' sottili. Si permise poi che di una libbra se ne facessero 104. E nel 1446 era così grave la differenza di proporzione fra le monete di argento e le monete basse che nella medesima le prime liquefaceansi e convertivansi con guadagno in *piccioli*, i quali rendevansi di giorno in giorno peggiori.

Nel 1460 il parlamento domandò al re Giovanni che venisse aumentato il valore delle monete d'oro, cioè del ducato veneziano, del ducato di camera, dell'alfonsino e della doppia, il che venne accordato.

Nel 1461 si assegnò un valor regolare alle monete d'oro, e proporzionalmente a quelle di argento.

Nel 1466 il vicerè Lopez Ximen de Urrea fece coniar nuova moneta; si chiamavano REALI D'ORO. Ciascuna di esse era di carati 24 del peso di trappesi 4 e mezzo, e del valore di tarì dieci; restava un avanzo di tarì 495 ed un terzo per libbra destinato alle spese della manifattura e del mantenimento della zecca.

Nel 1490 furono coniati i TARONI D'ORO. Eran d'intrinseco eguali al ducato veneto, e si facean valere tarì quattordici d'argento. Intanto per un dispaccio del 1408, un ducato veneto valeva 16 tarì in *piccioli*. Dal che segue che la moneta d'argento veniva assai meno de' *piccioli* valutata e che in questi v'era un valore immaginario. Quindi le monete d'oro e d'argento si tondevano, la moneta falsa divenne frequentissima, ed altri piccioli circolarono introdotti dallo straniero. E perciò con replicati editti il vicerè de Cuna comandò che le monete d'oro e di argento si spendessero a peso e proscrisse le monete false e i *piccioli* forestieri: Ordini con maggior rigore poi ripetuti dal vicerè Pietro Sanchez di Calatayud.

Ad onta di ciò i disordini vennero a colmo, ed attesta il Maurelico, *l. c. lib. VI. pag.* 142, che la moneta adulterina impunemente e pubblicamente da' falsari si fabbricava: in modo che fra 10 monete appena se ne rinveniva una legittima.

Il vicerè Ugo de Moncada fu dunque in necessità di far ritirare e fondere nella zecca di Messina tutta la moneta falsa e restituirla in metallo ai possessori; e per quelle d'argento fu comandato che i possessori le portassero alla zecca per fondersi e coniarsi in nuova moneta, e che per ogni oncia di argento che ne fosse risultato non altro si dovesse restituire che dieci tarì. La perdita del regno per tale operazione fu calcolata di 600,000 fiorini. *Cap.* 77 e 79 *reg. Ferd. pag.* 567 e 568.

Intanto nel 1514 il re Ferdinando autorizzò i mezzi proposti nel parlamento per ristorare i danni sofferti, moltiplicare la moneta e renderla permanente nel regno.

Si stabilì una zecca provvisoria nella città di Termini sotto la direzione della zecca di Messina, *Cap.* 80 *id. pag.* 569.

Dalla nuova moneta d'oro ed argento non solamente non si ricavò verun lucro per la regia corte, ma nemmeno si dedussero le spese di manifattura

Per pagare il lavoro di quelle d'argento, il re diede mille ducati sopra il donativo e per quelle d'oro si era già d'altra maniera provveduto. *Cap.* 18 *id.*

Per cinque anni furono destinati dall'erario 5000 ducati per anno a comperare argento ed oro in massa e farli coniare in moneta senza avervi nè perdita nè lucro. *Cap.* 82 *id. p.* 570,

Finalmente fu disposto che in ogni anno la quinta parte delle rendite de' prelati assenti s'impiegasse in compra d'oro e d'argento, i quali coniati si restituisser poi a' procuratori de' prelati suddetti. *Cap.* 83. *id.*

Una prammatica nel 1521 c'informò che in quel tempo la moneta d'oro e d'argento si comprava e vendeva come mercanzie, anche a maggior prezzo del valore legale, si ritagliava, si fondeva e si estraeva. *Pragm. regn. sic. tom. I, tit.* 72, *pragm* 1, § 6, 7, 8, 9. È chiaro che la sproporzione del valore legale di queste monete col loro valor commerciale era la cagion d'un tal disordine. Il sig. della Rovere però trova plausibili motivi per attribuirlo nella massima parte alla sproporzione de' *piccioli*. V. la sopra lodata opera sulla moneta bassa di Sicilia, *pag.* 85 a 88.

Questi disordini continuarono sino al 1531.

Nel parlamento di quell'anno convocato per ordine di Carlo V. si portò al sistema monetario quel grado di proporzione che con la posizione attuale delle cose esser poteva in accordo. « Si posero de' limiti al prezzo dell'argento in massa che andava sempre crescendo; si stabilirono alle monete d'oro e d'argento il titolo, il peso e 'l valore che esattamente meritavano, attesi i prezzi correnti de' metalli, da' quali si dedussero le sole spese senza verun diritto di signoria; ma ciò che in quella riforma veramente si distinse, fu il regolamento della moneta bassa. Si abolì la moneta erosa, sostituendosi moneta di rame semplice da valere quanto valeva il rame in massa con la giunta delle sole spese di manifattura. Il *picciolo* di rame pesò trappesi due ed un quinto e n'entrò nel numero di 163 in una libbra. Un cantaio di rame fece in moneta once 11. 9. 1. 4. Il prezzo di un cantaro di rame in massa era di once 5.» *Id. ibid.*

Questo sistema si conservò per tutto il resto del secolo, quantunque l'aumento del prezzo del rame influisse di molto nelle successive coniazioni.

Nel 1531 il prezzo del rame in massa crebbe sino ad once 11. 20 a cantaio. E perciò nella coniazione sotto il vicerè duca di Medina-Coeli il *picciolo* fu ridotto di peso a trappeso uno ed un quinto; e di un cantaio di rame si batterono *piccioli* 72,000. Nel 1568 il vicerè marchese di Pescara inculcò l'osservanza del sistema medesimo; e per l'ulteriore aumento di prezzo del rame in massa, il *picciolo* fu ridotto a cinque sesti di trappeso e si coniò per la prima volta il GRANO ossia SEI DENARI, il quale pesò cinque trappesi. Un cantaio di rame produsse *piccioli* 84,000.

E lo stesso fu praticato nel 1698 sotto il vicerè conte di Olivares. « Fa onore a questo vicerè ed ai ministri di quel tempo la cura che presero perchè la forma della moneta di rame fosse decente e perfetta. » *Id. ibid.*

Ma il sistema fu cangiato nel 1604 dal vicerè duca di Feria. Il *grano* allora fu ridotto a trappesi 3, cocci 14 e 14/23, aggiungendosi per elemento del valor nominale anche il diritto di signoria. La moneta di rame allora divenne abbondantissima. Nel 1518 fino i tributi si pagavano in moneta di rame, e'l patto di non potersi ricusare s'inseriva come clausola necessaria nei contratti di affitto.

La moneta d'argento che nel secolo precedente era stata cacciata dalla moneta d'oro alzata oltre il dovere, si vide allora ricever doppio impulso dell'uscita per l'alzamento della moneta di rame. « Malgrado tutta la severità delle leggi, e malgrado l'immenso presidio di guardie e di spie di cui erano munite le spiagge del regno, l'estrazione dell'argento era così superiore a tutti gli argini, che il governo finalmente dovè mostrare la debolezza di cedere e di patteggiare. Due bandi pubblicati in Messina nel 1618 e nel 1624, a coloro che avesser portato alla zecca monete forestiere, concedettero il permesso di estrarre altrettanta quantità di monete nazionali d'argento. Dall'anno 1607 sino al 1624 si erano battute nella zecca di Sicilia 6,472,670 once di monete di argento: e queste in quell'epoca erano tutte sparite dal regno.» *Id. ibid pag. 105 e 106.*

Inconvenienti politici accaduti in Messina l'anno 1674 diedero nuovo fomento ai mali della moneta. In quei tempi di turbolenza vi si fusero de' cannoni e ne furon fatti GRANI e TRE DENARI secondo le istruzioni del duca di Feria. Queste monete ebbero nome di *bronzine*.

Nel 1678 la zecca fu trasferita a Palermo; e circa quel tempo si diffusero per tutta l'isola monete false di rame rosso, e così sottili che in un cantaro se ne contavano sino ad once 103.10.— Questa moneta fu chiamata dal volgo *ciaulina* e *tullarita*, con le quali espressioni s'intendea denotare essere una tal moneta così leggiera da poter volar in aria soffiandovi.

Nell'anno 1686, per diminuire la spesa di manifattura e crescere in proporzione il diritto di signoria, si stabilì che la moneta di rame non più si battesse, ma semplicemente venisse fusa e gettata in forme d'arena che si chiamavano staffe. Vi si volle aggiungere anche un tre per cento di bronzo per meglio riuscire nel getto. Così alla prima depreziazione della moneta e su la scarsezza di peso, gl'inconvenienti della lega e della fusione si aggiunsero, e le falsificazioni divennero innumerabili, e l'oro e l'argento sparirono. Nel 1692 i grandi proprietari erano ridotti a pagare i loro censi in zuccaro, in frumento, ed in altri generi. I falsari profittarono della facilità che loro era stata offerta dalla legge medesima, e secondo l'espression del vicerè duca di Veraguas nella convocazione del parlamento del 1698 « uno de' più considerabili danni nati dalla malizia dei tempi era stato l'introduzione della fabbrica della moneta falsa, la quale avea posto il regno in compromesso.» *Atti del parlamento del 26 maggio 1698.* Mongitore, *t. II*, *pag. 101.* Della Rovere *ub. sub.*

Il principe di Niscemi maestro razionale del Re al patrimonio presentò al governo una dotta e sensata memoria nella quale assunse a dimostrare, non esser conveniente cosa che l'erario guadagnasse su la zecca, all'alto prezzo della moneta doversi attribuire il vero ed inevitabile incentivo della falsificazione di essa; le frequenti mutazioni di valore produrre la ruina del commercio; doversi conservare alla moneta di rame con quelle di oro e di argento la proporzione comune che hanno reciprocamente questi metalli nella estimazione degli uomini; tutto altrimenti rovesciarsi e confondersi. *Arch. della zecca di Palermo*, *f. 47*, *v. 4.* E 'l re Carlo con dispaccio del 5 agosto 1697, dichiarò analogamente a quelle vedute che la nuova fabbrica di moneta di rame si facesse col valore intrinseco, dedotte le spese, *considerando esser questo l'unico mezzo per gua-*

rirsi il male tante volte sofferto Ibid , v. 1 f. 144.

La nuova moneta fu cambiata con egual numero e quantità delle false che venner proibite e ritirate. Tutta la moneta falsa cambiata fu di once 42,191. 12-17: in questo cambio i particolari perdettero soltanto once 2095.177-8, e lo stato impiegò once 40,095.25.9. Ciò che se ne raccolse fu una massa di metallo del peso di cantari 756.83.9, parte in rame e parte in bronzo, valutata per once 13. 875 10 12; e perciò la perdita effettiva dello stato dee ragguagliarsi ad once 26,581, 17. 17.

Ma oltre la moneta falsa ritirò e cambiò anche la moneta *budata* del conte di San-Stefano, la quale si cambiò *grano per grano*. La perdita per questa seconda operazione ascese ad once 4323. 10. 13.

Finalmente stabilitosi che tutta la moneta di rame non avesse dovuto più avere diminuzione del diritto di signoria (ragguagliata a circa il quarto del valore , cioè al venticinque per cento), fu del pari ritirata e cambiata *grano per grano*. tutta l'altra moneta debole la quale non più era in accordo con le nuove proporzioni. E ciò importò altra perdita di once 21,389. 5. 18.

Un donativo straordinario di 200,000 scudi supplì a tutte queste spese.

Anche il palazzo della zecca ebbe notabilissimo miglioramento. Dismessa la zecca che il conte di San-Stefano aveva accomodato in Palermo nella contrada della *panneria* , fu trasportata nel decente palazzo a tal uopo edificato nel piano della marina con la spesa di once 8000.

» Il sistema delle monete di oro e d'argento di Sicilia nell'anno 1735 fu condotto dall'augusto Carlo III alla sua vera perfezione , e durò per lungo tempo in una calma invidiabile , come vi durano le cose perfette. Tuttavia i primi e gli ultimi anni del secolo XVIII soffrirono molto , quelli per la continuazione de' mali del secolo passato non ancora riparati , questi per la naturale instabilità delle cose umane , per la quale i migliori sistemi vacillano quando non si vanno adattando al movimenti della base su la quale sono edificate » Della-Rovere *l. c. pag. 144.*

Nel 1714, 1718, 1719 e 1734 si deviò dalla rigida osservanza del sistema , e si coniarono monete di rame di Francia sotto Vittorio Amedeo , monete di bronzo negli assedii di Messina e di Siracusa, e nuovamente nel secondo blocco di Siracusa. Queste all' ingresso del re Carlo III furono ritirate.

Frattanto circa i prezzi del rame puro e della manifattura i dati non eran più quelli del 1698. La regia corte non poteva più batter moneta senza soffrirvi perdita. Per mantenersi adunque in vigore il sistema , bisognava in proporzione diminuire il peso della moneta . . . Un altro riguardo si ebbe presente.

» Si stabilì per essa di coniare moneta di rame puro di Venezia. La quantità da farsi in seguito fu fissata in once 28,000. 217. L'impresa fu ritenuta in economia per conto della regia corte.

Il rame doveva comperarsi a quanto miglior mercato si potesse.

La spesa di manifattura , esclusi gli ordigni , non doveva eccedere per ogni cantaro . . . . 7. 1. 10.

Dovevano rimanere per prezzo di rame, per supplimento di salari , per restaurazione , a nuova formazione di ordigni , e per dare qualche soccorso alle spese del ritiro delle monete cattive . . . . 22. 28. 10.

Perciò il *grano* doveva pesare cinque trappesi, ed un cantaro doveva dare in moneta. . . . . . . *one.* 3. 00 00.

A misura che s'andava lavorando la moneta nuova, si doveva con effetto andar raccogliendo l'antica rimasta dalle dette quattro epoche , cominciando da quella del 1715 , e terminando sino a quella del 1734, e cambiando ogni *grano* vecchio con un *grano* nuovo.

Questi ragguagli ci vengono somministrati dal diligentissimo Signor Della-Rovere. L'importanza dell'ultimo periodo è tale , che crediamo indispensabile che egli stesso direttamente e non più in compendio ne ragioni. Ciò ch'ei dice , si lega direttamente alle storiche nozioni che su lo stato delle nostre monete basse di tutti i domini di S. M. non è lecito ignorare.

» Non è meraviglia, se il buon sistema delle monete basse siciliane fu rovesciato da quella stessa tempesta delle cose politiche di Europa che distrusse edifizi assai più solidi ed antichi. Sul finire dell'anno 1798 venne S. M. ad onorare questa capitale con la sua augusta presenza. Il seguito numeroso di persone di ogni ceto , che accompagnò la Real Corte di Napoli , portò in questo Regno assai più moneta napolitana di quella che vi avea condotto nel 1720 la cassa militare del conte di Mercy. Il timore di far soffrire nuove perdite a persone che ne avcano sofferto troppo , fece derogare alle antiche leggi , e furono autorizzate a correre nel nostro commercio anche quelle medesime monete di rame , delle quali il Re poco tempo prima non ei aveva voluto permettere nemmeno l'imitazione.

Ecco come questa necessaria tolleranza diffuse il contagio. Gl'impresari della zecca , passato un anno , domandarono il permesso di adottare anche per la moneta di rame siciliana il peso , e le divisioni di quella di Napoli. Il tribunale del real patrimonio volle sentire il marchese Ugo ch'era allora maestro di zecca. Ugo si uniformò a questo progetto , perchè vi trovò le circostanze più propizie di quelle , ch'erano state nel 1797 , quando l'aveva proposto altra volta il suo predecessore d'Orgemont. La sua rappresentanza degli 8 di marzo 1800 merita d'esser letta. Egli mostrò che non ignorava i retti princi-

più regolatori di questo ramo di economia politica; ma confessò che ignorava i fatti. Dato che la moneta di Napoli era assai più debole della nostra: Dato che, rotti gli antichi argini, il nostro Regno era stato inondato di tal moneta, ed aveva essa acquistato lo stesso corso della siciliana, in guisa che potevasi entrambe promiscuamente e liberamente cambiare: dato che le circostanze infelici de' tempi non permettevano una coraggiosa e dolorosa rivocazione di questa tolleranza; non restava altro arbitrio che uniformare la moneta di Sicilia a quella di Napoli.

Diceva questo maestro di zecca parlando della riforma fatta in Napoli nel 1755. « Non occorre riesaminare i motivi che indussero il Governo di Napoli a fare quest'alterazione. È fuor di dubbio che dovettero precedere i calcoli più esatti su la comune proporzione, e che si sia dato questo passo per adattarsi al livello comune. »

Fin quì egli non faceva che ripetere ciò che aveva detto tre anni prima il suo predecessore. Ma aggiungeva poi parlando della nostra moneta di rame: « L'unica sproporzione, chè in essa si può ragionevolmente temere è quella che ha con la moneta di Napoli, giacchè la vicinanza di questi due regni, e la loro sorte di dipendere insieme dall'augusto dominio di V. M. vi fanno circolare reciprocamente anche le loro monete di rame. Per noi dunque basta solo che si sia fatta in Napoli l'indicata alterazione, per doversi anche eseguire in Sicilia. È evidente che nello stato presente una libbra d'argento monetato si cambia in Sicilia con libbre 47 e mezza di rame, ed in Napoli con libbre 33 ed un terzo. Nel cambio dunque d'ogni libbra d'argento vi ha il vantaggio di più di 14 libbre di rame a favore del Regno di Napoli. L'esperienza ci dimostra i tristi effetti di questo cambio. Fa meraviglia la gran quantità di moneta di rame, che si formò nella nostra zecca nella fine del secolo XVII, e la cui spesa costò al regno circa 400,000 scudi. Se si aggiunge a questa la quantità non indifferente, che se n'è fatta nel secolo XVIII, dovrebbe trovarsene in Sicilia una somma prodigiosa. Trattanto la quantità che n'esiste, non è tale, e la maggior parte è falsa e ritagliata, perchè quell'equilibrio, che non produce la legge nelle monete, lo produce sovente la mano de' tosatori, de' falsari e de' cambisti ec. »

I principii erano giustissimi, ed erano quelli stessi, la cui verità è stata dimostrata in queste memorie coi fatti costanti di sette secoli. Ciò che sarebbe stato ripugnante a tutte le regole, era il far correre insieme monete dello stesso metallo e dello stesso valore, ma di peso notabilmente diverso, e 'l voler conservare livello differente fra le zecche di due regni, ne' quali la circolazione del danaro era già comune ed aperta. Non restava dunque la scelta che fra i due estremi: o abolire totalmente la moneta debole e reintegrare per la moneta del regno l'antica severa disciplina: o non conservare nella moneta forte un valore intrinseco inutile che sarebbe corroso ed annientato dal corso contemporaneo della debole. Nella somma difficoltà di adottare il primo dei due espedienti si preferì il secondo, e si volle che anche questo regno corresse la sorte, che era toccata a quello di Napoli.

Con real dispaccio de' 4 giugno 1801, essendo Ministro di Azienda il Priore Siratti, S. M. ordinò che si coniassero cantara 50 di moneta di rame secondo il peso, e le specie delle monete di rame di Napoli, e se ne facessero *baiocchi*, *grani*, *tre piccioli* e monete da cinque e da dieci grani. In seguito furono proposte le istruzioni del marchese Ugo, e furono autorizzate dal tribunale del Real patrimonio con dispaccio degli 8 dicembre dell'anno medesimo. Ecco ciò che in esse fu prescritto.

Il diritto di signoria doveva essere per ogni cantaro . . . . 15. 15.

Dovevano rimanere per prezzo di rame e spese di manifattura, compresi i diritti degli uffiziali. . . . . 27. 10.

Il grano dovea pesare trappesi tre e mezzo, e le monete maggiori o minori in proporzione, e perciò di un cantaro di rame dovevano farsi. . . . 42. 25.

Queste istruzioni che furono dettate dalla necessità, e che furono scelte, non come un bene ma come il minore de' mali, ridussero la moneta bassa di Sicilia a peggior condizione di quella del duca di Feria, che aveva cagionato tanti danni nel secolo XVII. Quella non aveva, che un 22 per 100 di valore immaginario, e questa n'ebbe più del 35.

Ma bisogna ripetere che la causa del male non furono le istruzioni. Senza di esse, e prima di esse la moneta di Napoli, che aveva gli stessi inconvenienti, ed anche maggiori, perchè era sproporzionata con se stessa, correva nel nostro commercio per effetto dell'editto del 1799, e ciò bastava, perchè gli stranieri o i falsari profittassero dell'occasione. In fatti in un anno, e due mesi corsi dall'epoca, in cui erano state introdotte le monete Napolitane, sino a quella in cui scriveva il marchese Ugo, era sparita una gran parte della nostra moneta buona, e gran copia se n'era introdotta di logora, ritagliata e falsa.

La moneta nuova non diminuì nè accrebbe il male. Ma esso da se medesimo camminava a gran passo, e percorreva rapidamente i soliti periodi. Quella che passava per moneta legittima della zecca di Napoli, era già assai più debole di quella che aveva prescritto la legge del 1755. Se ne fece la pruova nella nostra zecca a 4 luglio 1800. Il *dieci tornesi*, che doveva pesare 35 trappesi non ne pesò che 27. Così un cantaro di rame dava più di 55 once in moneta.

Questa moneta così debole fu la più esposta alla falsificazione. Ne' principii del 1804 il tribu-

nale del real patrimonio fece esaminare e riconoscere nella zecca le mostre di talune monete false che correvano nel regno. I periti riferivano che esse erano monete da dieci, e da otto *tornesi* con l'impronta napolitana composte di rame impuro, o gettate in creta, e non coniate in veruna zecca.

Nello stesso anno l'estensione delle monete di oro e d'argento, era così smoderata che con ordine circolare del 6 novembre si dovettero rinnovare le severe minacce delle antiche prammatiche contro gli estrattori de' metalli preziosi.

Finalmente nel 1805 il disordine avea fatto tali progressi che, come suole avvenire ne' grandi mali, i rimedi medesimi vi servirono di alimento, e vi somministrarono una forza nuova ed impensata.

L'imbarazzo ed il cattivo aspetto della moneta falsa cominciava ad esser sensibile alle popolazioni. Molti avvisi pervenivano al tribunal del real patrimonio di sconcerti accaduti nel regno. Il tribunale, nella impossibilità di proibire all'istante la moneta falsa, pensò giustamente ad arrestarne la moltiplicazione; ed imitando la prammatica del conte di S. Stefano del 9 marzo 1686, spedì un ordine circolare il dì 5 luglio con cui fu prescritto a tutti i Proconservatori d'indagare i falsari, e compilarne i processi; ma niente fu aggiunto per vietare o permettere espressamente il corso della moneta illegittima. Nel tempo medesimo non lasciò di esporre al governo i gravi danni che'l corso di essa avrebbe potuto cagionare, e propose la necessità di adoprarsi l'estremo rigore per estirpare gli autori di un delitto di così fatali conseguenze. A corrispondenza di questa insinuazione il governo diede degli efficaci ordini ai Magistrati.

Ma il danno era più grande, o era più conosciuto di quello del 1686. Questa circolare non produsse quella tolleranza indiretta della moneta falsa, che aveva ottenuto il conte di S. Stefano senza l'espressa autorizzazione della legge. Il popolo che vedeva l'indegnità della moneta, prese l'accennata circolare, come un bando proibitivo del suo corso e cominciò a rifiutarla. Vari inconvenienti accaddero nelle piazze di Palermo che il Pretore dovè sedare permettendo con ordini a voce che la moneta falsa si continuasse a spendere. Lo stesso avveniva nelle popolazioni del regno. I giurati di Mazara rappresentarono al Luogo-tenente del Re, Principe di Cutò, che in quella città i venditori di commestibili ricusavano la moneta di rame pel timore d'esser falsa o adulterata, e che questo impedimento recava molto disturbo alla povera gente. Quindi il tribunale, in seguito di un biglietto del Luogotenente de' 26 luglio, per evitare disordini maggiori, fu costretto a fare una dichiarazione, che forse non s'era giammai fatta in casi simili. Con altra circolare del 13 agosto fu spiegata quella del 5 luglio, manifestandosi, che in quella si era soltanto ordinata l'inquisizione contra i fabbricatori e gl'introduttori della moneta falsa, ma non si era proibito il corso della moneta esistente fu perciò comandato che fino a nuov'ordine essa proseguisse ad essere ammessa in commercio.

Il disegno del tribunale era stato giusto. Da una parte dovevasi cedere alla necessità, e calmare gli sconcerti, riservando l'estirpazione intera della moneta falsa al tempo, in cui si sarebbe avuto il mezzo di rimpiazzarla e ritirarla quietamente. Dall'altra parte se ne doveva arrestare la moltiplicazione, e per questo era necessario lo zelo, e'l rigore dei magistrati.

Ma i nuovi disastri politici interruppero il disegno, e diedero al male una estensione ch'esso forse non aveva giammai avuto. Nei principii del 1806 si aprì nuovamente la guerra. Ritornò la Real Corte in Palermo. Con la truppa e con l'altra gente che seguì questo passaggio, divenne più abbondante la moneta cattiva, e quanto più questa abbondava, tanto più dispendioso e difficile compariva il ritirarla e tanto maggiormente gli ostacoli sorgevano contra l'impresa di una grande riforma.

Frattanto la circolare del 13 agosto 1805 che, se fosse stata seguita da una riforma vicina, sarebbe stata opportuna ed innocente, divenne il fondamento di uno sconcerto assai peggiore di tutti quelli che si erano veduti. Per l'addietro la moneta falsa era stata sempre proscritta; e se qualche volta si era tollerata per poco tempo, ciò si era fatto senza il consenso della legge. Ora essa divenne legittima. La circolare del 13 agosto consegnò alle mani dei falsari l'impronto dell'autorità pubblica. La zecca ch'è l'esercizio di uno de' più gelosi diritti della suprema potestà, fu abbandonata e divisa nelle case de' malvagi. Il delitto fu minacciato con una mano, ma premiato ed animato e legittimato con l'altra. Le idee di proporzione, di equilibrio, di titolo, di peso, di rimedio, di saggio furono tutte rinunziate e cancellate.

Non si può osservare senza pena questo passo che le circostanze imperiose de' tempi infelici ci han costretto a dare in dietro senza volerlo e senza avvedercene. La facoltà di batter moneta, e di regolarne l'impronta, la qualità, il valore ed il peso in tutte le nazioni, ove il sovrano potere ha avuto la consistenza e la forza necessaria, è stata una delle regalie inalienabili. I privati l'hanno esercitata qualche volta nell'epoche della debolezza de' governi. Ma se n'è conosciuto poi il male, e questa funzione importante è stata reintegrata alla sovranità, dalla quale dev'essere inseparabile.

La repubblica di Roma, nelle angustie della guerra di Mitridate, lasciò il corso delle monete in balia dell'arbitrio popolare. Niuno, secondo Cicerone, sapeva in quel tempo ciò che possedeva. Il disordine crebbe a segno che i medesimi Tribuni della plebe implorarono il collegio dei Pretori, e questi con un editto rivocarono l'abuso. *De Officiis, lib. III c. 20.*

Sotto gl'Imperatori i privati ebbero qualche volta lo speciale permesso di coniare moneta di rame. Ma nell'anno 393 Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, non solamente vietarono l'esercizio di questa facoltà indebitamente strappata, ma eziandio la dichiararono delitto soggetto a castigo. *Cod. Theod., lib 9, t. 21, 1. 10.*

In Francia, sino al secolo XIV, vi furono persone alle quali, o per legge, o per consuetudine, o per privilegio competeva il diritto di coniar moneta. Le differenze e le frodi, che ne nascevano a danno delle monete del Re, fecero divenire quest'uso perniciosissimo. Il Papa Giovanni XXII nell'anno 1322 pubblicò contro di costoro la scomunica. *Extr. Iohan. XXII, tit. 10, c. un.* Nello stesso tempo i Principi rivocarono e ricomprarono concessioni, separando dalla comunione de' sudditi quello che era diritto di maestà, e ricusando di dar più ai privati la qualità di colleghi nell'esercizio del principato. V. *Gothofrede in E. Ih., t. 3, pag. 192.*

Nell'impero Germanico la facoltà di batter monete, e di stabilire ed esaminare il loro valore appartenne per molto tempo ai corpi di monetari privati che stavano nelle città principali. Ma veduti gl'immensi disordini che ne scaturivano, questa facoltà fu richiamata ai circoli immediati ed all'Imperatore sin dai tempi di Massimiliano I nelle costituzioni della Dieta di Friburgo dell'anno 1497.

Ora, la circolare del 13 agosto seguita dagli ostacoli che impedirono una generosa risoluzione, non solamente separò dalla corona di Sicilia il diritto di monetare che non se n'era mai dismembrato, ma quel ch'è notabile in questo avvenimento singolare, lasciò l'indicato diritto di maestà in balìa del popolo, e lo sciolse di qualunque freno. In tal guisa noi non già ritorniamo alla condizione de' governi deboli, che avevano conceduto questa regalia a privati collegi, o corpi, o persone distinte, ma ci riducemmo ad esser peggiori delle nazioni non ancora riunite sotto la potestà civile. Queste non conoscono ne'loro commerci che qualche segno stabilito dalla convenzione comune, e noi siamo stati obbligati dalla legge a cambiare i nostri beni con una materia che non ha prezzo nè naturalmente nè per consenso. Sei anni che sono corsi in questa posizione, hanno ridotto l'affare agli eccessi seguenti.

La moneta bassa di Sicilia non è più moneta, perchè non ha nè forma, nè conio, nè sostanza, nè peso definito. Essa è peggiore delle conchiglie, della carta, del ferro, del cuoio e di tutte le materie vili, delle quali le nazioni selvagge e straordinarie si son servite per computare e permutare i valori. Quelle avevano sempre un numero definito, o una impronta pubblica; ma questa non può servire di misura, perchè niente ha di certo.

Delle monete di rame non false non esiste, o almeno non appare che un picciolissimo avanzo. La zecca di Sicilia dal duca di Veraguas in poi ne ha coniato presso a 102,000 once. Molte altre quantità ne ha introdotte il commercio di Napoli. Frattanto appena, e raramente se ne vedono alcune: tanto è facile ad ogni miserabile che non ha capitali e non ha arte, il fonderle, e moltiplicarle.

Questa miniera di ricchezza immaginaria che ad ognuno è lecito di scavare, e in cui ognuno attinge delle larve permutabili con la ricchezza vera, sta dilatando l'arte d'esercitarla a danno di tutti agli altri mestieri onesti. Vi è già un gran numero di persone che nel deposito pubblico del travaglio e dei beni mettono negazioni e prendono cose.

Quel ch'è più da notarsi, la durata e l'ugualità non si trovano, che ne'buoni sistemi. I falsi degenerano sempre, e vanno all'infinito. Gli errori di economia sono simili ai corpi sferici sopra un piano inclinato: cadranno sempre fino all'ultimo precipizio. In altri pochi anni il popolo avrà trovato l'arte di vivere senza travagliare, finchè l'abuso si discrediterà esso stesso, e a canto di mucchi immensi di moneta non si troverà più come vivere.

Il nuovo Maestro di zecca Tenente Colonnello D. Vincenzo Benenati, con rappresentanza del 1 novembre 1811, ha esposto a S. M. in tutta la sua chiarezza lo stato del male e la necessità estrema di un rimedio pronto. Ha detto, che due soli modi vi sono per arrestarlo: uno debole e poco efficace, ma che è necessario per servir di freno nel momento presente, e questo è la severità de castigo contro i falsari: l'altro unico ed idoneo ad estinguere il disordine nella radice, ma che merita riflessione e preparazione, e questo è l'abolizione assoluta della moneta cattiva. Lo stesso Maestro di zecca con altra rappresentanza de'25 del mese medesimo ha presentato a S. M. il risultato degli esperimenti da lui fatti sopra il bronzo di alcuni attrezzi antichi della reale artiglieria da disfarsi, ed ha proposto di destinarsi questi attrezzi alla riforma generale della moneta di rame, nella quale i governi precedenti han voluto impiegare delle immense spese.

S. M. si è degnata di accogliere queste importanti suppliche, e con real dispaccio de' 5 dicembre 1811 ha dato le seguenti sagge provvidenze:

I. Ha ordinato al Tribunale della Gran Corte di rimettere in vigore l'osservanza delle leggi contra'l delitto della falsificazione della moneta, e di dare in questi tempi di tanta frequenza del mentovato delitto un esempio di rigorosa giustizia, che ne arresti il progresso.

II. Ha formato una giunta, che discuta e proponga sollecitamente ciò che convenga fare circa l'interessante materia della monetazione del rame.

III. Ha comandato che si conservino per uso della Regia zecca quei cannoni e mortai inutili agli usi dell'artiglieria che si trovano nella real fonderia per vendersi, e che la zecca ne paghi il valore al ramo militare. »

Fin qui il Della Rovere, uno de' componenti della giunta sopra mentovata. Le operazioni di essa fan parte preparatoria di quel sistema monetario di che presentemente godiamo. Ed avrem campo di farne ragionamento nell'articolo che segue.

Art VI. *Della legge monetale del* 1818.

Se la virtù fosse visibile, diceva Platone, nessuno ristar si potrebbe dal non amarla. Ma disgraziatamente per la massima parte dell'uman genere, assai rare volte questa amabile divinità non si scambia alle inferme qualità visive di chi pur vorrebbe vagheggiarla, in tutti que'mostruosi aborti e laidi fantomi che di virtù assumono la mentita maschera, e giungon fin anche con la loro turpitudine a menomarne la santità del nome.

Della legge del 1818 riguardante l'attual nostro sistema monetario è tanta la bellezza che il solo semplicemente esibirla basterebbe a formarne il maggior degli elogi. Ma non tutti hanno occhi da giureconsulto e da pubblicista per nettamente scorgerne la natìa venustà. Ci crediamo perciò nel dovere aggiugnere ad essa un sobrio comento. Le più dilicate quistioni di politica economia in affare di monetaggio vengon così ad esservi armonicamente raggruppate, e poste a quel favore di luce che ne rendono per tutti visibile l'incantatrice prospettiva.

La prammatica del 1805 avea renduta libera la esportazione delle monete, e libero ne era nella importazione il commercio col prescriversi non doversi le monete estere ricevere a corso legale, ma considerarsi soltanto come mercanzie da correre in commercio nelle ordinarie valutazioni del titolo di esse e con gli ordinari avvicendamenti che costituiscono le fasi variabili del cambio. Fin da quell'epoca ripeter si vuole il primo germe di prudenza legislativa che poi fruttò la stabilità del sistema del quale or siam per dare l'esposizione. Noi trascureremo le disposizioni intermedie per tutte allogarle al loro sito in questa legge che vuol essere considerata come un atto legislativo insiememente ed una elementare istruzione.

Vedute del legislatore.

» Dopo maturo esame, disse il Re, del decreto del 18 agosto dell'anno 1814, con cui fu da'Francesi richiamato in osservanza l'antico sistema monetario del regno, in ogni tempo comune a' nostri dominii di quà e di là del Faro, ed abolito il conto in lire e centesimi da esso loro ordinato l'anno 1811 abbiamo veduto che le sue disposizioni riguardanti le monete di oro, lungi di seguirlo, l'avessero anzi invertito, nè altro sistema conforme ai sani principii di pubblica economia vi avessero sostituito. Laonde ad ordinar venne un sistema monetario compiuto in tutte le sue parti, e fondato sul sacro principio del maggior bene de' suoi amatissimi sudditi; e beuanche a riunire in una sola legge quella parte delle antiche ordinazioni che nella sua saggezza credè degne di essere mantenute. »

Prima però d'innoltrarci all'esame delle sovrane disposizioni che in questa legge si riuniscono, giovi il premettere alcune diffinizioni indispensabili onde rimuovere qualunque imbarazzo agl'ignari del linguaggio dagli economisti adoperato.

Del prezzo delle monete.

Il *Prezzo reale* è il sacrifizio che si fa dal consumatore per procurarsi la cosa di cui manca. I travagli più o meno penosi cui è condannata la maggior parte della popolazione, presentano la prima e più sensibile idea del prezzo reale a che ella compra la sussistenza. Allontanandosi dai travagli materiali e passando per gl'intellettuali, il sacrifizio sembra minore agli occhi del volgo, che non vede la fatica dello spirito e tutte le agitazioni e le inquietudini che l'accompagnano. Il sacrifizio è realmente minimo nelle persone che dotate di superfluo vivono senza travaglio, ed in un ozio detto beato da quelli che non conoscono la noia che lo corrode. « Così il Gioia. Tutto questo discorso ci sembra ingarbugliato. Noi abbiamo alla I sezione cercato di dilucidare la differenza che v'ha tra valore e prezzo; quest'ultimo si ottiene soltanto allorchè v'ha un *prodotto preferito* da potersi mettere a ragguaglio. *Prezzo* è adunque il valore di una cosa espressa in *moneta*, sia ella di qualunque sorta; ed il prezzo reale, che dicesi anche *naturale* è la somma totale di tutte le specie di produzione, nelle quali van compresi i profitti delle varie specie d'industrie e delle varie specie di capitali di cui abbiam tenuto nella sezione suddetta minuto ragionamento.

Il *Prezzo nominale*. « È il numero e peso delle monete correnti, ossia la quantità di danaro che si sborsa nella compra di una merce, o di un servizio. Per esempio dicendo che 'l frumento si paga 50 lire di Milano al moggio, ed il servigio d'un domestico 40 soldi al giorno, s'indica il loro prezzo nominale detto anche numerico. « Ed anche ciò vuol esser dilucidato. Questo prezzo nominale, o sia numerico, dipende sibbene dal *numero e peso delle monete correnti*; ma per precisarne l'idea, è necessario avvertire che del prezzo reale, delle cose, ed eminentemente della moneta è difficilissimo ottenere preciso matematico ragguaglio, numerosissimi essendo e variabilissimi gli elementi che metter si deggiono a calcolo. Vero è che nel general mercato di tutto il mondo commerciale alla realtà ossia naturale determinazione del prezzo approssimativamente si perviene.

Ma qualunque sia la nozione che aver si possa di una tale valutazione, sempre più o meno dalla precisione esattissima ci troviam distanti. Ecco perciò il bisogno di rimaner paghi di una valutazione qualunque onde sceverarci dall'incomodo di una eterna perplessità. Ed ecco perciò che dee necessariamente convenirsi ad una valutazione il men che si possa arbitraria, onde aversi, se non altro, un appoggio ai computi ne' ragguagli ulteriori che dobbiam fare; e questo è allora ciò che diciamo prezzo *nominale* o *numerico*. — Ma perchè una tal determinazione ordinariamente per opera della legge vien fatta, o da una lunga consuetudine la qual di legge abbia ottenuto il vigore; perciò *prezzo reale* e *prezzo legale* relativamente a un tal riguardo esprimono la medesima idea.

III. *Prezzo giusto.* È quello per cui il compratore può divenir venditore, e'l venditore compratore senza discapito, o guadagno sensibile. Alterano questo prezzo gli errori e le frodi, da cui risulta lesione grande, enorme, enormissima all'uno o all'altro de'contraenti. Le leggi, volendo da una parte mantenere la sicurezza ne' contratti, e dall'altra non volendo proteggere la frode o l'errore, determinano i gradi di lesione che ne autorizzano la rottura o ne guarentiscono il diritto all'uno o all'altro de'contraenti, o ad entrambi.

IV. *Prezzo comune.* È fondato sopra un bisogno da tutti sentito e da ognuno costantemente. È quello che si paga su la piazza. — Abusivamente si parla anche del prezzo comune delle cose rare, ed è quello che siffatte cose ottengono presso i rispettivi amatori. Un tal prezzo però è alquanto arbitrario, cioè poco conosciuto e sol suscettibile di pochi concorrenti. Il prezzo di queste cose sembra meglio collocato tra i *prezzi d'affezione*, de' quali più a basso.

V. *Prezzo venale.* È prezzo d'asta o d'incanto, il quale può essere maggiore del comune e del giusto, se viene esagerato dall'ardore de' concorrenti, e può essere minore, se è tolta la concorrenza dalla collusione e da altre cause. Quindi il prezzo comune, *non il prezzo d'asta, può servire a decidere i casi di prezzi dubbi e controversi.*

VI. *Prezzo legale.* È determinato dalla pubblica autorità sì per impedire che i venditori abusino dell'ignoranza e del bisogno de' compratori, o per dare ai tribunali una norma ne'casi di prezzi non precisati e contenziosi. Il prezzo legale è per lo più discorde dal prezzo comune, detto *abusivo*, allorchè si tratta di monete. — Abbiam veduto al n.° 2 come questo prezzo dicesi talora anche prezzo nominale parlandosi di moneta.

VII. *Prezzo di monopolio.* Risulta dalla vendita o compra esclusiva fatta da un solo uomo, da una sola compagnia. La stessa denominazione s' applica però estensivamente a tutt' i casi, in cui una o più cause qualunque ristringono la concorrenza de' venditori o compratori.

VIII. *Prezzo corrente.* È il prezzo al quale correntemente le cose si vendono in ciascun luogo. Un tal prezzo si stabilisce nel conflitto tra coloro che han bisogno di vendere e quelli che han bisogno di comprare. Esso è sempre relativo, ma costantemente tende ad avvicinarsi al prezzo naturale. Esclude sempre il prezzo di monopolio. Può confondersi talora e scambiarsi col prezzo comune e col prezzo venale.

IX. *Prezzo necessario.* Basso al punto che, se divenisse minore, vi sarebbe perdita nella produzione della cosa venduta. Così i prodotti della pesca e della caccia, ove sono queste libere, non possono essere venduti ad un prezzo minore di quanto è necessario per fare sussistere il pescatore e'l cacciatore. Si dica lo stesso di qualunque altro lavoro o servigio.

X. *Prezzo intrinseco.* È quello, a parlar con giustezza, che ha in se il prezzo reale insiememente e il prezzo necessario. Ma comunemente dicesi di quello che comprende in se, oltre il prezzo necessario, una retribuzione pagata al proprietario del terreno a compenso dell'opera della natura nella produzione della materia prima. Il prezzo intrinseco di una manifattura è composto del prezzo necessario e del profitto dell' intraprenditore che la dirige o la mette in contatto del consumatore, il tutto calcolato al prezzo comune in tempo e luogo dato. Volgarmente s' intende per prezzo intrinseco il prezzo della materia, e per estrinseco quello della manifattura, distinzione più apparente che reale, perchè anco il prezzo della manifattura è determinato dalle stesse considerazioni, che determinano il prezzo della materia prima.

XI. *Prezzo accidentale.* È l' intrinseco unito all'aumento prodotto da una imposta. Questo prezzo comprende, oltre al capitale sborsato per l'imposta, il profitto che con esso sarebbesi ottenuto da chi lo sborsò.

XII. *Prezzo d'affezione.* È quello ch'è fondato su di un sentimento che agisce sopra pochi ed incostantemente. Un tal sentimento, a misura che da un individuo s' estende ad una parte considerabile d' una nazione, dà luogo a prezzi più fissi. È stato detto che se il piccolo lago di Caprahow nel distretto di Boona in Affrica, sparso di bellezze naturali, fosse in Inghilterra, il proprietario non lo cederebbe per 10,000 lire sterline, in Affrica non trova un compratore.

XIII. *Prezzo relativo.* Se si riferisce alla *persona* del compratore, indica la gravezza o leggerezza del sacrifizio a fronte del potere pecuniario e del bisogno; se alle *merci*, indica la quantità rispettiva che delle une si dà in cambio delle altre.

XIV. *Prezzo medio.* È più basso del massimo e più alto del minimo: costituisce quel limite al di sopra e al di sotto del quale si regolano le alterazioni de'concorrenti. Supponendo che i diversi prezzi della stessa specie di mercanzia, per esempio

frumento, siano A, B, C, si crede comunemente che'l *prezzo medio sia uguale* ad $\frac{A + B + C}{3}$, cioè uguale *alla somma de' prezzi divisa pel loro numero*.

Egli è questo un errore palpabile, giacchè si omettono nel calcolo le quantità contrattate. Perciò siano le quantità contrattate D, E, F, i prezzi rispettivi . . A, B, C, il prezzo medio sarà $\frac{AD + BE + FC}{A + B + C}$

In sostanza: all'inalzamento o al ribassamento *reale*, che è la stessa cosa dell'aumento o della diminuzione delle spese di produzione; all'inalzamento o al ribassamento *relativo* che è l'inalzamento o il ribassamento del valore degli altri prodotti, non esclusa la moneta, e finalmente all'inalzamento e al ribassamento *nominale* che è un vero cambiamento del nome delle monete le quali servon di mezzo di paragone per apprezzar le cose, van soggetti tutti i prezzi dei quali si è fatta di sopra l'enumerazione.

Ma strettamente per ciò che risguarda la *moneta*, le cure del legislatore rivolger si deggiono a stabilire:

1.° Un valor nominale,

2.° Un valor legale.

La prima determinazione ne fissa la denominazione numerica; la seconda dà la norma per non essere sopraffatto nelle reciproche contrattazioni, e ne' diversi modi di ragguaglio tra moneta e moneta.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

1. L'unità monetaria del regno delle Due Sicilie, cui i prezzi ed ogni specie di valutazione in numerario si riportano, ha nome *ducato*. La sua materia è una massa di argento del peso di acini napolitani 515, pari a *cocci* siciliani 416 461/1000 (cioè cocci siciliani 416 e cento sessantuna millesima parte di un coccio) a grammi 22943/1000 (cioè grammi 22 e novecento quarantatre millesime parti di un grammo), e del titolo 833 1/3 millesimi, o sia di 833 1/3 millesime parti di argento puro di copella, e di 163 2/5 millesime parti di lega, che ricade a cinque sesti di argento puro ed a un sesto di lega.

2. Il ducato si divide in cento centesimi che han nome *grana* ne' domini al di quà del Faro, e *baiocchi* in quelli al di là. Al di sotto di dieci grani, o sia di 10 centesimi, il loro valore è rappresentato in moneta di rame. Da dieci grana al di sopra, il loro valore è rappresentato in moneta d'argento.

I multipli ed i summultipli in argento hanno costantemente lo stesso titolo; ed il loro peso è geometricamente proporzionato.

» 3. La tolleranza di titolo è di tre millesimi in più o in meno. Al di sopra o al di sotto di tre millesimi, le monete di argento non possono esser messe dalla zecca in circolazione.

» 4. Le monete di argento nel loro corso non son ricevute a peso; nè possono essere rifiutate, se non quando visibilmente fossero *ritagliate*, intendendosi per *ritaglio* la mancanza del loro contorno legale.

» 5. È parimenti vietato l'aggio sul cambio delle monete di argento tra loro. Nel cambio dell'oro in argento, o dell'argento in oro, l'aggio non è vietato.

» 6. Ciascun grano in rame, o sia il centesimo del ducato, è diviso in dieci parti, detti decimi del grano. In Napoli hanno nome *cavalli*, volgarmente *colli*; in Sicilia han nome *piccioli*.

» 7. Ciascun grano è del peso di acini 140, pari a cocci di Sicilia 113 131/1000, a grammi 6. 237. I suoi multipli e summultipli sono di peso geometricamente proporzionato.

» 8. La moneta d'oro ha un valore corrente, che il Governo autorizza; e quelle che da oggi innanzi saranno coniate, per giuste vedute di pubblica economia, saranno portate al titolo di 996 millesimi, che corrisponde, secondo l'antico modo di valutare la bontà dell'oro, a carati 23 904/1000 di carato.

» 9. La tolleranza del titolo per le nuove monete d'oro non sarà che di un millesimo in più o in meno. Nelle dette nuove monete di oro il titolo anzidetto ed il peso sarà notato nel suo rovescio.

» 10. Tutte le monete di argento, di rame e di oro coniate sino al giorno di oggi nelle nostre zecche di Napoli e di Palermo, sotto al nostro regno, da'nostri legittimi predecessori, in tempo dell'anarchia del 1799 e da' due ultimi occupatori de' reali dominii al di quà del Faro, si rimarranno in corso secondo il valore nominale. Per le sole monete di rame di grana due e mezzo, di grana quattro e di grana cinque, coniate precedentemente al nostro decreto de' 21 febbraio dell'anno 1816, quantunque detto valore sia in esse indicato, si rimarrà ferma la riduzione del 2 di gennaio 1815 confermata col detto nostro real decreto del 21 febbraio 1816.

» Le sole monete di oro, tanto le antiche quanto le nuove, saranno ricevute a peso. Ogni acino mancante di peso di Napoli nelle antiche monete sarà valutato grana tre; e nelle nuove grana tre e mezzo, o sia tre e cinque decimi.

» 11. Uniformemente alla nostra prammatica del 16 di gennaio 1805, ed al nostro decreto del 24 di ottobre 1815, sarà costantemente ed invariabilmente permesso di poter liberamente estrarre dal nostro regno qualunque somma in moneta effettiva in oro e in argento.

» 12. Sarà parimente permesso a chiunque po-

ter liquefare le dette monete, ridurle in verghe, ed avvalersene per lavori, per esportazioni o per altro uso.

» 13. Rimangono confermati i nostri decreti del dì 23 febbraio e del 13 di aprile di questo anno, co' quali le tariffe delle monete estere d'oro e di argento pubblicate in tempo dell'occupazione militare sono state abolite. Le sole pezze di Spagna, dette volgarmente *pezzi duri*, saranno in corso al prezzo di carlini dodici e grana quattro di Napoli, che corrispondono ne' nostri domini al di là del Faro a tarì dodici e grana otto. Le mezze pezze saranno in corso per metà del suddetto prezzo; e le loro frazioni minori non avranno alcun corso, secondochè col detto decreto del 13 di aprile è stato da Noi ordinato.

» 14. Ferma restando detta nostra disposizione, il nostro Ministro delle finanze pubblicherà una sua ordinanza pel solo regolamento del giudizio de' nostri sudditi sul valore intrinseco di dette estere monete. Questa ordinanza indicherà il loro prezzo di corrispondenza per le monete estere di argento colle nostre monete d'argento, e per le monete estere di oro con le nostre monete di oro. Calcolato il detto prezzo sulle proporzioni di fino, e per le sole monete di oro di titolo inferiore a 995 millesimi, sarà fatta la deduzione della spesa del raffinamento, onde porle col valore intrinseco delle nostre monete in perfetta proporzione. La stessa ordinanza indicherà benanche il giusto peso di ciascuna moneta estera d'oro e di argento, il suo titolo e la quantità del fino che vi si tiene, ed il prezzo ancora delle masse di dette monete a libbra per quelle di argento, e ad oncia per quelle di oro. Finalmente per le monete di oro sarà indicato ancora il valore di ogni acino mancante in corrispondenza del suo titolo. »

Abbiam trascritto l'intero primo titolo della legge affinchè meglio potesse abbracciarsene l'insieme ma fa uopo esaminarne ora con distinzione i principali compartimenti.

Si stabilisce in esso:

1.° L'unità monetale;

2.° I suoi multipli e summultipli;

3.° Il ragguaglio legale tra le monete nazionali di metallo diverso; e l'*aggio* che può essere permesso nel cambio;

4.° La libertà di ragguaglio per le monete estere;

5.° La libertà di commercio della *merce-moneta*.

Questi cinque obbietti esser vogliono dilucidati.

Della unità monetaria.

La legge stabilisce una massa di argento di determinato titolo e determinato peso per tipo fondamentale al quale tutti gli altri valori esser possano ragguagliati. Non ne segue perciò ch'il solo argento considerar si deggia realmente come moneta, secondo alcuni scrittori, di merito per altro eminentissimo, si son dati a credere.

Che il sistema monetario esser deggia basato sopra un solo metallo, e che un tal metallo esser deggia l'argento, fu idea già di Locke, e di Newton, disgustati degl'inconvenienti senza novero derivanti da' valori numerari che imprudentemente a metalli diversi in vari tempi si attribuirono. E sino ad un certo punto, e limitatamente a questo solo riguardo l'idea di quei sommi ingegni esser non può messa in discettazione.

Ma dire letteralmente con Newton e con Locke che *la moneta d'argento è la sola vera moneta*, è un dire, come giocosamente ma con sommo senno riflette il Gioia, è un dire che il braccio di legno è il solo vero braccio, la bilancia di ottone è la sola vera bilancia. L'oro, l'argento, il rame servono a vicenda di moneta, ma l'oro più che l'argento pei grandi valori, l'argento più che l'oro pei valori più piccoli, il rame più che l'argento e l'oro pe' valori piccolissimi e giornalieri.

Per provare che essere vi deggia una sola moneta di conto, tra le altre cose si dice: « Per un prestito fatto di cento corbe di frumento, mentre una corba di questo grano corrispondeva a tre di frumentone, onde stava quello a questo come 1. a 3, io mi stipulo la restituzione o di 100 corbe di frumento, o di 300 di frumentone; se intanto l'un grano all'altro viene a stare come 1 a 4, non è egli evidente, ch'il mio debitore conteggerà in frumentone, e mi pagherà in frumentone, dandomi non più 100 corbe di frumento, ma soltanto 75? E se per lo contrario venisse come 1 a 2, non è egli evidente che desso conteggerà in frumento cioè nel grano, il cui prezzo relativo si è diminuito, e mi pagherà in frumentone con quello cioè, il cui prezzo relativo si è aumentato, dandomi non più 300 corbe di frumentone, ma soltanto 200? Deesi pertanto l'unità monetaria, moneta di conto, trarre per l'equità de' contratti da un sol metallo. » — Ma un falso modo di stabilire un contratto, sarà egli mai una ragione valevole a difesa d'un sistema monetario? — Voi avete dato cento corbe di frumento, quando queste erano uguali a 300 di frumentone, benissimo; ma avete sbagliato, quando avete detto al vostro debitore: mi restituirete o cento corbe del primo grano o trecento del secondo. Voi gli dovevate dire: mi darete o 100 corbe di frumento, o tante di frumentone quante equivaleranno a 100 di frumento all'epoca della restituzione. Per uguale motivo, s'io vi ho dato un'oncia d'oro, allorchè questa è uguale a quindici d'argento, vi dirò, o mi restituirete un'oncia, o once d'argento equivalenti ad una d'oro nel tempo in cui salderete il vostro debito. — In somma il difetto del sistema non consiste ne' metalli, ma nelle denominazioni. Fate sparire le arbitrarie denominazioni; contrattate sopra pesi reali, e tutti tre i suddetti metalli vi serviranno a vicenda di moneta secondo i gradi di bisogno. *N. S. d. S. E. t. 3, pag. 134 e 135, n.*

Quel che dunque importa di esaminare si è:

1.° Se il ragguaglio tra metallo e metallo esser deggia per uso di moneta dal governo determinato, e come, onde provvedere ai giornalieri bisogni delle reciproche contrattazioni;

2.° Se un tale ragguaglio esser possa definitivamente ed invariabilmente stabilito.

Cominciamo dapprima dal premettere i fatti.

Rapporto tra l'oro e l'argento.

Dacchè gli uomini osservano il corso de' metalli, si accorgono che 'l rapporto tra l'oro e l'argento è costantemente variabile, giacchè variano le rispettive masse di questi metalli e il loro rispettivo consumo.

Dopo la conquista delle Gallie, fatta da Giulio Cesare, un'oncia d'oro valeva in Roma nove once di argento.

Dopo la scoperta delle Indie un'oncia d'oro valse quindici once di argento e più.

Si congettura da alcuni scrittori che 'l prezzo dell'oro debba scemare, cioè che un'oncia d'oro sia per equivalere forse a dodici once d'argento circa, rapporto medio che dominò in Europa prima della scoperta dell'America.

Mancano valide ragioni per approvare o condannare una tale asserzione. Vedremo in seguito i motivi, a cui il Carli l'appoggia. Intanto per procedere con ordine su questo argomento esporremo

1.° Il rapporto tra l'oro e l'argento in diversi tempi, in diversi luoghi nello stesso tempo;

2.° I metodi con cui si raccolgono questi dati;

3.° Le ragioni delle differenze.

Rapporto tra l'oro e l'argento in diversi tempi.

Non crediamo poter guarentire l'estrema esattezza di tai ragguagli. Intanto dal lavoro combinato degli eruditi con gli scrittori di pubblica economia possiamo stabilire i seguenti dati:

In Roma dal 547 al 560 il rapporto tra l'oro e l'argento era come uno a venti.

Dal 560 al 620, come uno a quattordici e due settimi.

Dal 620 al 635, circa uno a tredici ed undici diciottesimi.

Dal 635 al 650, circa uno a dodici e mezzo.

Dal 650 al 717, uno ad undici e diecinove ventunesimi.

Dalla morte d'Augusto sino a Nerone, uno ad undici e cinquantasette ottantesimi.

Dalla fine del regno di Nerone a quello di Caracalla, uno ad undici e ventitrè trenta duesimi.

Sotto Costantino il grande, uno a quattordici e mezzo.

Sotto Arcadio ed Onorio, uno a quattordici e due quinti.

Sotto Pipino in Francia, cioè nell'ottavo secolo dell'era cristiana, uno ad undici.

Sotto Carlo il Calvo nell'anno 854, uno a dodici.

Da Filippo di Valois, secolo XIII. sino ad Errico IV, nel 1609, *idem*.

Nel 1641 in Germania e Milano, uno a dodici; nella Fiandra e nei paesi bassi, uno a dodici e mezzo; nell'Inghilterra, uno a tredici ed un quinto; nella Spagna uno a tredici ed un terzo.

Nel 1655, in Francia sotto Luigi XIV, uno a quattordici e quindici sedicesimi.

Nel 1686, in Francia, uno a quindici e mezzo.

Vedi la *metrologia* di Roma de l'Isle.

Su la proporzione fra le monete d'oro e d'argento di Costantino la quale trovasi presso a poco simile a quella stabilita in Francia quasi quattordici secoli dopo, riflette il Mongez che se si considera l'alterazione di rapporto tra l'oro e l'argento che ha dovuto cagionare la scoperta dell'America, dobbiamo rimanere ben sorpresi di una tal somiglianza. *Considérations générales sur les monnaies, p. 22. a 23.* Ma osserva molto a proposito il Gioia che i Romani monstraron sempre una particolar brama di argento, e da' popoli vinti vollero sempre i tributi in questo metallo: *sed praeter alia equidem miror*, disse Plinio, *populum romanum victis gentibus in tributo semper argentum imperitasse, non aurum. Lib. XXXIII, cap.* 3. Ed è ben da notarsi la corrispondenza di una tal predilezione tra popoli che molto attaccamento tuttavia conservano per gli antichi costumi. È noto che il commercio nelle Indie orientali eseguir si dee con l'argento per farsi con vantaggio.

Ma se si eccettua poi dall'altro canto l'epoca straordinaria di Cesare in cui l'argento tolto alle Gallie comparve in Roma in quantità eccedente, il rapporto tra i due metalli nobili non oltrepassò quello di uno a dieci, il che si vede stabilito nel tributo imposto agli Etoli: *Pro argento si aurum dare mallent, convenit, dum pro argenteis decem aureus unus valeret.* Livio, *lib. XXXVIII, cap.* 9.

Rapporto fra l'oro e l'argento in diversi luoghi nello stesso tempo.

Ed anche qui altro non possiamo esibire che un ragguaglio all'ingrosso; sufficiente però per l'argomento che attualmente ci occupa. Abbiamo prescelto a quest'oggetto lo stesso quadro che ci offre il diligentissimo Gioia. Per ciò che riguarda poi le nostre monete specialmente, v. quel che ne abbiam detto alla *pag.* 141 e seg.

Proporzione dell' oro all' argento nello stesso tempo in diversi luoghi.

NAZIONI	Monete che servono di confronto		Rapporto fra l'oro e l'argento
	d' oro fino	*d' argento fino*	
Francia	Luigi	Scudi	1 a 14 1/2
Fiandra	Ducati.	Ducatoni	1 14 1/6
Olanda	*Idem.*	Pezze di tre fiorini.	1 14 17/22
Inghilterra	Ghinee	Scudi	1 15 1/14
Spagna	Doppie	Pezze da otto reali	1 14 15/24
	Semillo	*Idem.*	1 14 6/24
Portogallo	Doppie di cinque monete	Crosada	1 13 11/24
	Quarto di Lisbonina o Zecchino.	*Idem.*	1 13 11/24
			1 13 11/24
Pietorburgo	Cernoviz	Rublo	1 14 7/24
Giappone	. . . .	. . . .	1 8
Cina	. . . .	. . . .	1 10
ITALIA			
Torino	Doppie nuove	Scudi del 1755	1 14 11/24
Genova	Doppie	Scudi di S. Giovambattista	1 14 11/24
	Zecchini	Genovine	1 15 5/24
Napoli	Oncia	Ducato del 1692	1 13 5/24
	Idem.	Moneta da 12 carlini	1 14 12/24
Firenze	Zecchini	Francescone	1 14 21/24
Milano	Doppie	Filippa ducatoni	1 14 13/24
	Zecchini	Scudi	1 14 8/7
Venezia	Zecchini	Ducati	1 14 19/24
Roma	Zecchini	Scudi	1 14 4/25
Lucca	Doppia	Scudi	1 13 21/24
Rapporto medio di Europa		. . . .	1 14 107/840
Rapporto medio d' Italia		. . . .	1 14 2/3

Metodi con cui si riconosce il rapporto tra l' oro e l' argento.

» Chi ha mai conosciuto, dimanda Beccaria, e chi potrà mai conoscere quanto oro e quanto argento siavi, non in molte, ma in una sola nazione che abbia ampio commercio, e dove tali metalli sono tanto e così variamente divisi e sparsi? Rispondo, che bisogna distinguere la proporzione che passa tra i metalli bruti dalla proporzione tra i metalli coniati. Questa seconda dipende originariamente dalla prima, ove dopo che la suprema autorità avocò a se, per ovviare i frequenti disordini che gettavano nell' incertezza, e soggettavano alla frode ed al discredito ogni commercio, il privilegio di battere moneta, il Sovrano diventò quasi il solo ed il più grande posseditore dei metalli bruti e tutt' i metalli coniati doveano passare per la maggior parte nelle sue mani, sia per ragione di rifondere le vecchie monete nelle nuove, sia per ragione dei tributi. Ora delle masse rispettive d' oro e d' argento ch' egli si trovava avere, paragonandone la quantità di ciascuna potè di slancio fissare una proporzione fra l' oro e l' argento, e tanto più lusingarsi di essersi approssimato alla vera, quanto più ampia era la mole di metallo raccolto. S' egli raccogliendo da tutte le parti oro ed argento trovavasi di avere 14 volte più di questo che di quello, nel distribuire le monete ricevendo la vecchia o'l metallo non monetato, nel pagare le truppe i ministri e tutto l' ampio corredo che accompagna la pubblica autorità, si trovò in istato di cambiare senza contrasto un grano d' oro con quattordici d' argento, e di dare e far ricevere l' una per l' altra indistintamente, una moneta di 100 grani d' oro per una d' argento di 1400. Vedremo quindi, che se il Principe come principale posseditore de' metalli preziosi può fissare e determinare la loro proporzione, egli non può farlo senza suo danno sopra principii arbitrari, ma che l' interesse suo e quello de' sudditi lo sforza sempre di seguire la legge delle masse rispettive che sono in corso. Egli è naturale che fissata la proporzione tra le monete d' oro e d' argento nel passaggio e ritorno che fanno i metalli dalla zecca e dall' erario del principe alle mani de' sudditi, e dai sudditi alla zecca ed all' erario, tutt' i particolari

nelle loro contrattazioni seguono ed obbediscono ad una tale fissata proporzione. Ma sopravvenendo una nuova quantità d'oro o una nuova quantità d'argento, la proporzione antica s'altererà in due modi: primo accorgendosi il Sovrano dai tributi raccolti e da' metalli portati al conio dell'alterata quantità di metallo, perchè ricevendo da tutti indistintamente oro ed argento, s'egli dopo qualche tempo trovasi d'aver ricevuto rispettivamente più argento e meno oro di quello che prima riceveva, sarà segno evidente essersi scemato l'oro ed accresciuto l'argento, e così viceversa. In secondo luogo anche tra i particolari si altererà la proporzione tra i metalli prima che il principe lo faccia, quando si faccia sentire il bisogno d'uno de'due metalli per accrescimento o per diminuzione, perchè i possessori del metallo accresciuto daranno qualche cosa di più di questo per avere quello. I più grandi possessori dell'uno e dell'altro metallo saranno quelli che comineeranno ad alterare la proporzione, perchè sapendo appunto di essere tali dall'esame delle loro casse, si determineranno gli uni ad esigere più o meno, gli altri parimente ad offerire secondo le maggiori dimande e bisogni. Dico poi che questa alterazione di proporzione, e questo di più di metallo accresciuto rispettivamente, che si comincerà a dare pel metallo rispettivamente scemato, crescerà finchè l'uno sia all'altro come le alterate masse rispettive valutato, ma non eccederà questo limite, mentre ancorchè in una serie di particolari contratti si trovasse tale eccesso, dovrebbesi successivamente retrocedere sino al limite sovra indicato, perchè farebbesi infallibilmente sentire all'opposto il bisogno dell'altro metallo. » *T. II., p. 29 a 32.*

Da ciò risulta che l'arbitrio del Principe non può alterare i prezzi de'metalli, perchè non può alterare le loro rispettive masse. Concedere al governo il diritto di stabilire tra l'oro e l'argento un rapporto minore o maggiore del reale, è concedergli il diritto di commettere un errore di calcolo, che finisce per essergli nocivo. Se di fatti il prezzo da lui fissato è minore del commerciale, la sua zecca mancando di paste metalliche, cesserà di lavorare; se è maggiore, mancheranno i mezzi per alimentare una fabbrica tanto dispendiosa.

Se ora vogliasi indagare la proporzione che passa per esempio in Francia tra l'oro e l'argento, e vogliasi ricavarlo dall'estimazione legale delle monete ossia dalle tariffe:

1.° Si comincerà a calcolare il *titolo* per esempio del luigi, cioè coll'arte degli assaggiatori si separerà il metallo nobile dalla lega, giacchè quando confronta il valore dell'oro con quello dell'argento, intendesi sempre di oro e di argento purissimo. Il confronto tra'l metallo nobile rimasto e l'ignobile separato determina il titolo. Così, se si è separato un ventiquattresimo della moneta sottoposta all'esperimento, dicesi quell'oro di 23 carati giacchè (come or or vedremo un pezzo d'oro di qualunque peso si suppone diviso in 24 carati, e ciascun carato in 24 grani) se si separano due ventiquattresimi ed un quarto da altro ventiquattresimo, dicesi quell'oro di carati 21, grani 18. Si supponga dunque che'l titolo del luigi sia di carati 21 21/32;

2.° Con una regola di proporzione, dal prezzo di lire 24 assegnate al luigi, cioè all'oro di carati 21 21/32, si dedurrà il prezzo che corrisponderebbe all'oro di 24 carati, oro purissimo;

3.° Si eseguirà la stessa operazione su la moneta d'argento (ricordandosi che la divisione ideale dell'argento, per esplorarne il titolo, si è di denari 12, e di ciascun denaro in grani 24) e si procederà all'esame con l'accennata arte dei saggiatori; quindi risulterà il prezzo dell'argento purissimo;

4.° Confrontando il primo prezzo col secondo si avrà la richiesta proporzione, per esempio di uno a quindici.

L'operazione riesce più spedita, allorchè si paragonano i valori d'un marco d'oro e d'un marco d'argento, cioè quando si esegue l'esperienza non sopra un solo pezzo monetato, ma sopra più uniti insieme ed equivalenti in peso ad un marco. Un marco è composto di otto once, ed è invalso in quasi tutte le zecche l'uso di questa misura per determinare sia il peso di ciascuna moneta, sia il valore dei metalli. Così quando fu ordinata in Francia la fabbricazione de'luigi nel 1726, si rescrisse che ne fosse il titolo di 22 carati, e'l numero (che nel linguaggio dell'arte dicesi *il taglio*) di 30 per marco, con che restava determinato il peso di ciascuno.

Le persone poco esperte in queste operazioni resteranno sorprese, venendo a sapere che dopo i suddetti calcoli si trova diverso rapporto tra l'oro e l'argento, secondo che queste o quelle monete della stessa nazione servono di confronto. Eppure il fatto è innegabile. Di fatti il celebre Pompeo Neri, avendo con diligente calcolo ricercate le varie proporzioni vigenti nelle varie città d'Italia nel 1751, dimostrò che queste proporzioni sono diverse, secondo la diversità delle monete che chiamansi ad esame come segue:

Posta l'unità dell'oro come uno, si ha la proporzione con l'argento;

In Venezia da quattordici e quattro quinti a quindici e nove decimi;

In Roma da quattordici e diecinnove ventesimi a diecisette e cinque sesti;

In Milano, da quattordici ed un quarto a quattordici ed undici dodicesimi;

In Modena da quattordici ed un sesto a quindici e nove quattordicesimi;

In Napoli da quindici e cinque dodicesimi a sedici e sette dodicesimi;

In Bologna da quattordici ed un quarto a sedici e un quinto;

In Torino da quattordici e diecissette ventesimi a quindici e sette ottavi;

In Firenze da quattordici ed un settimo a diecissette;

In Genova da quattordici e sette dodicesimi a sedici ed un ventottesimo;

In Lucca da quattordici e due settimi a sedici ed un terzo.

Così il Neri, *Osservazioni sul prezzo legale delle monete.*

Di queste differenze sono cause:

1.° La somma difficoltà d' indovinare precisamente il titolo de' metalli nobili nel preparare le paste per le monete, e nell'evitare ogni minimo errore nel peso di ciascuna, per cui furono inventati i *rimedi*, come or ora farem vedere.

Questi rimedi di lega e di peso, diversi presso le diverse nazioni, sono cause di differenza nella moneta della stessa nazione, secondo l' abilità de' zecchieri, cosicchè compariscono in pubblico mercato dello stesso prezzo legale, monete di titolo e peso diverso.

2.° La latitudine permessa dai *rimedi* s'unisce talvolta a qualche grado di malafede ne' zecchieri, per cui alterano contro l'assenso del principe il titolo de' metalli a loro vantaggio. Osserva Mongez, che gli uffiziali in Francia per quanto sorveglianti siano stati intorno alle monete, pure non han giammai potuto prevenire gli effetti dell' avidità de' fabbricatori. *Considérations sur les monnaies*, *p. 32*.

3.° La fabbricazione delle monete fu considerata in casi di bisogni come risorta di finanza, quindi si emisero monete eguali in apparenza e in prezzo alle coniate in addietro, ma con titolo più o meno inferiori.

4.° Al valore del metallo s'unì con ragione la spesa della manifattura, ma questa venne diversamente calcolata; s' unì il diritto di signoraggio, ed esso pure ricevette diversa estensione. Talora mancando materiali alla zecca, si esibì, o con pubblico invito o ad alcuni banchieri particolari, un aggio oltre il prezzo fissato.

5.° Finalmente alcune fabbricazioni clandestine de' monetari falsi, più o meno destri, e dei tosatori delle monete, accrescono il numero delle monete alterate e calanti.

Queste circostanze ora unite ora disgiunte sono cause, per cui i pezzi della *stessa specie* di monete sottoposte a replicati saggi eseguiti con identità di metodi, danno diverse quantità di fino. Serva d' esempio il luigi il quale sperimentato in diverse zecche, presentò i seguenti risultati:

Saggi eseguiti sul luigi d' oro. in	Quantità di fino risultata carati	grani
Parigi nel 1785 . . .	21	13 1/2
Milano nel 1749 . . .	21	19 1/2
Firenze	21	18
Genova	21	22
Venezia	21	16
Torino nel 1750 . . .	21	16
Idem nel 1751 . . . in dettaglio.	21 . .	17
in massa	21 . .	13

Questi ragguagli ci sono esibiti dal Neri *ub. sup.*

» Se in vece di una sola moneta si eseguisca lo sperimento sopra le monete correnti in un paese, crescerà la differenza ne' risultati, come consta dalla tabella posta alla pag. 259 nella quale il rapporto tra l'oro e l'argento comparisce con tanta esproprriazione. Questa sola circostanza nel caso che venisse eseguita la legge, basterebbe per far passare tutto l' oro e tutto l' argento a Milano.

« E qui si noti un' altra causa di divario introdotta nelle suddette apprezzazioni legali; giacchè nel valore delle monete patrie esse includono il valor del metallo, più quello della manifattura, ed in quello delle estere il primo valore solamente, il che per le monete d' oro adduce la differenza d' uno per cento, ed in quelle d'argento di 2 1/2 circa. Se io dicessi che 'l prezzo delle scarpe fatte in Milano è uguale al prezzo del cuoio, più le spese di produzione, e quello delle scarpe fatte in Parigi è uguale al prezzo del cuoio solamente, ragionerei come ragionarono alcuni scrittori, e come si ragiona da molti Governi. » Gioia *ub. supr.*

Sembra quindi che 'l ricercato rapporto tra i metalli nobili con maggior precisione si possa ottenere dal corso commerciale od abusivo, che dal corso legale o di tariffa. « Il timore d' intorbidare un estero e vivace commercio ha persuaso alcuni Governi, dice Vasco, se non a permettere espressamente, almeno a derivare con piena acquiescenza tutto ciò che altrove in questa materia chiamasi abuso. Vi sono in Genova molte botteghe di *cambia-valute*, ove continuamente si patteggia il prezzo d' ogni sorta di moneta. Questi negozianti cavano il loro profitto dal comprare le monete a meno del corrente loro valore, e dal venderle a più. Presa dunque una media proporzionale aritmetica tra il prezzo a cui essi comprano e vendono una determinata moneta, si potrà con fondamento estimare il vero suo valore in commercio.

Fatto questo sperimento su varie monete d'oro, se ne troveranno di tempo in tempo alcune che avranno un prezzo molto sproporzionato a quello delle altre. Ciò avviene da qualche particolare ricerca che si fa in alcune circostanze di una determinata specie di moneta per particolari motivi. Allora conviene prescindere dall' estimazione di quella moneta. Dal confronto delle altre, che non hanno fra loro, in ragione dell'oro fino che contengono, grande sbilancio, si potrà riconoscere il medio prezzo comune dell' oro su quelle piazze. Fatta la stessa operazione su le monete d' argento, si conoscerà la proporzione

vigente la più prossima alla vera che sia possibile. Trovasi in alcune piazze abbondanza d'oro e d'argento in barra posto in commercio. Quivi è ancora più spedito il calcolo della vegliante proporzione ». *Loc. cit.*, *tom. III*.

Alterano alcun poco il calcolo e producono qualche incertezza ne'risultati le leggi che vietano

1.° La fusione delle monete,

2.° L'estrazione de' metalli,

3.° Gli affinamenti, gli assaggi, la separazione dei metalli fuori delle zecche;

4.° L'uso di certo metallo negli ordinari consumi, proibizione che tende ad avvilirne il prezzo.

5.° Alterano pure la detta proporzione i vari privilegi commerciali, come per es. in Ispagna il privilegio accordato al banco di S. Carlo per l'estrazione delle paste.

Gli errori, cui si va incontro seguendo il corso abusivo delle monete, si possono a norma dei bisogni rettificare consultando

1.° L'estimazione comune delle paste metalliche presso i negozianti ed artisti delle medesime, e questa notizia servirà principalmente allorchè si tratti di fabbricare monete nuove.

2.° Il rapporto fissato da' banchieri e da' cambisti nelle reciproche valutazioni d'oro e d'argento, e questa notizia indica più speditamente le vicende del cambio. Le monete difatti ricevono dall'opinione un valore, di cui non son capaci i semplici metalli: quindi meglio si sapranno i rapporti tra le monete d'oro e d'argento dai banchieri che dal confronto delle paste, come meglio si saprà da' mercanti di panni il valore relativo al panno d'Inghilterra e di Segovia, che dal calcolo del valor delle lane e delle spese trasporti e di fabbricazione.

Più cause possono produrre alterazione nel rispettivo prezzo delle monete, senza produrla nel prezzo delle paste metalliche. Per esempio possono accrescere il prezzo delle monete d'oro

1.° L'improvvisa dimanda di luigi, doppie, zecchini, ed in generale di monete d'oro per grossi pagamenti;

2.° Il credito speciale acquistato da una moneta particolare presso le ricche nazioni;

3.° L'adulterazione delle monete d'argento in bontà o peso;

4.° L'eccessiva moneta di rame.

In questi casi, in cui l'alterazione non si comunica al prezzo delle paste, la causa alteratrice può dirsi momentanea e passaggiera.

Il confronto delle diverse monete coi generi è il solo mezzo, onde conoscere quale specie di moneta ha cambiato il valore. Quella che conserverà lo stesso rapporto coi generi sarà la sola che non avrà sofferta mutazione.

All'opposto quando l'alterazione si comunica al prezzo delle paste, la causa debb'essere costante e più o meno estesa, e si rifonde sempre in cambiamenti successi o nelle quantità de' metalli, o nella somma de' consumi.

Rapporto tra l'argento e'l rame.

In quasi tutta l'Europa il valor nominale del rame è circa doppio del valor commerciale.

Essendo le monete di rame destinate al minuto commercio unicamente, nèdovendosene far uso pel commercio esterno, le hanno riguardate i Principi più come segno che come monete; quindi hanno creduto che poco importasse la quantità e qualità del metallo ond'eran composte. Trovandosi adunque in bisogno di danaro per le pubbliche spese, e non volendo caricare i sudditi d'una nuova imposizione, han creduto poter guadagnare grosse somme con avvilire il titolo o scemare il peso delle monete erose lasciandole al medesimo numerario di prima.

Quindi avvenne che cento lire per es. in moneta di rame, calcolato insieme il valor del metallo e le spese della monetazione, non arrivano in alcuni luoghi ad uguagliare il valor vero di cinquanta lire in moneta d'argento. Se la quantità delle monete erose così deteriorate non avesse mai ecceduto il bisogno dell'interna circolazione, non vi sarebbe stato gran male, perchè le monete erose sarebbero state considerate unicamente come segni atti a rappresentare le monete nobili, come fanno le monete di carta.

Se avesse voluto il popolo servirsi di tali monete per pagare i tributi al Principe, e restituirgli così la cattiva moneta che ne aveva ricevuto, sarebbe mancata ai bisogni del minuto commercio una quantità di piccole monete, ed avrebbe dovuto il popolo ricomprarle di nuovo dal principe, dandogli in cambio le buone monete d'oro e d'argento. Così non vi sarebbe stato alcun disordine, se non fosse giammai cresciuta oltre il bisogno della minuta circolazione la quantità delle monete erose. Ma seguì comunemente un tale accrescimento che si può attribuire ad una o più delle seguenti cagioni:

» I. Principi, trovandosi in bisogno di denaro, piuttosto che accrescere le imposizioni, hanno accresciuta la quantità delle monete erose deteriorate.

» II. Hanno dato qualche volta la zecca ad impresa e per tutto stipendio agl' impresari hanno loro permesso di fabbricare a proprio vantaggio una quantità di monete erose, e gl'impresari talvolta non si sono contenuti nei limiti della quantità permessa.

» III. Il vantaggio enorme che si trova nel cambio delle monete erose deteriorate contro le nobili, ha eccitato molti, specialmente forestieri, ad imitare le monete erose cattive, ed introdurne una quantità grossa nel paese, esportandone l'oro e l'argento.

» IV. Sono entrate in paese molte monete erose delle nazioni confinanti, le quali sono state facilmente accettate dal popolo, perchè erano intrinsecamente migliori delle erose proprie, seb-

bene fossero in proporzione tanto inferiori di valore alle nobili. a

Necessario effetto dell' inondazione delle monete erose si è l'aumento del prezzo delle monete nobili, giacchè ciascuno cerca di spendere le prime e ritenere le seconde.

Lo stesso effetto si fa risentire nel prezzo delle merci, poichè chi s'aspetta d'esser pagato con incomodo e cattiva moneta, chiede di più per indennizzarsi dell' incomodo e della perdita.

Questo effetto viene limitato dalle leggi che danno il diritto di ricusare ne' pagamenti la moneta di rame al di là di piccola somma determinata.

Il prezzo del rame soggiace a minori variazioni di quello degli altri metalli per più ragioni.

1.° L'insaziabile cupidità degli uomini rivolgesi assai più alle miniere d'oro e d'argento che a quelle di rame;

2.° Col rame non si fabbricano oggetti desiderati dalla moda o vietati dalle leggi suntuarie;

3.° I grossi aumassi di danaro non si fanno in monete erose, ma in monete nobili, e per conseguenza non ritornano mai in circolazione dopo esserne state lungo tempo sottratte, se non le monete d'oro e d'argento;

4.° L'estrazione o introduzione clandestina delle monete di rame è più difficile a cagione del maggior volume;

5.° Non si fondano monete di rame per usi fabbrili, se non quando n'è vietata la circolazione.

6.° Da una parte le monete di rame come più dure resistono di più alla corruzione, dall'altra l'opinione continua a ritenere il prezzo di queste monete allo stesso livello, mentre il prezzo del metallo scema.

In conseguenza, quando si conservi nello stato quella copia di monete di rame che non sia nè maggiore nè minore del bisogno nel minuto commercio, non succederanno giammai sensibili alterazioni ne' loro valori relativamente alle monete nobili d'oro e d'argento.

Si possono però prevedere cambiamenti nel prezzo del rame.

1.° A misura che si estenderà l'opinione delle sue qualità velenose negli utensili di cucina;

2.° A misura che al rame si potrà sostituire la ghisa in questi utensili.

Importanza de' vari metalli per uso di moneta.

Dall'esame finora istituito appare limpidamente che precision di ragguaglio tra metallo e metallo non potrà giammai in verun modo istituirsi con una legge stabile; e conseguentemente che ad uno di essi accordar si deggia il titolo preciso di moneta. Ma segue da ciò che gli altri metalli rimaner deggiono esclusi da un tale uffizio? Produrre inconveniente dalle valutazioni arbitrarie, o anche dalle circostanze di tempo e di luogo con saggezza determinate tra moneta e moneta di metallo diverso, ad altro non si riduce che ad un riprodurre in altra forma gl'inconvenienti stessi che derivar deggiono dall' ostinazione di voler determinare fisicamente ed invariabilmente il valore intrinseco di ciascun metallo. « Lo stesso errore che ha fatto credere potersi fissare il valore de' metalli che servono di moneta, ha fatto parimente supporre che fosse possibile fissare il rapporto tra il loro reciproco valore » dice assai bene Say; ed è tanto assurdo il credere che possa attribuirsi ad una quantità di un metallo un valore determinato, quanto segnare tra metallo e metallo stabilità di rapporto. Ma lo stesso Say è pur indotto a convenire che ciò non ostante la proporzione fissata dalla legge tra il valore del rame e il valore de' metalli preziosi, perchè la stessa legge non ha potuto autorizzare i particolari a pagare indifferentemente in rame o in metalli preziosi le somme stipulate in *lire tornesi* o in *franchi*. Per la qual ragione le sole monete accette ne' pagamenti di somme che oltrepassino il valore delle monete d'argento, sono quelle d'oro o d'argento. » *Élem, d'écon, polit.*, *t. II. pag.* 82.

Che cosa dovrebb' essere la moneta, prosegue lo stesso autore? ed uniformemente, anzi ripetendo soltanto quel che i nostri italiani avean dapprima professato, viene alla conchiusione che le monete esibir sol dovrebbero l'idea di nessun altra cosa che di altrettanti pezzi di metallo a' quali altro nome non dovesse attribuirsi oltre a quello del peso e del titolo indicato nell' impronto. Ma se ciò facesse la legge, e prescrivesse di questo titolo e di questo peso l'inalterabile determinazione, vi sarebbe egli mai tutto quel danno ch'ei va supponendo quando con termini abbreviativi dicendo *ducato* intender si deggia *una massa d'argento di tal peso e del tal titolo*?

Per la qual cosa, noi confessiam nettamente non intendere affatto il di lui linguaggio allorchè in tal modo si esprime:

» La perfetta convenienza de' preziosi metalli all' uso di moneta, quasi in tutt' i luoghi ha dato loro la preferenza, e come non vi è altra materia che sia più idonea a tale uso, così per questa parte non bisogna desiderare alcuna mutazione.

» Possiamo dirne altrettanto in rapporto alla divisione di questi metalli in porzioni eguali e maneggevoli, perchè è utilissima la coniazione di essi in pezzi di egual peso e dello stesso titolo, come si pratica oggigiorno presso la maggior parte dei popoli inciviliti: ed è parimente utile che la fabbricazione, o sia la coniazione delle monete, la quale ne guarentisce il peso e il titolo, sia riserbata esclusivamente al governo, giacchè ove fosse lecito a tutti i particolari di batter moneta, dal concorso delle loro manifatture non potrebbe attendersi una guarentigia tanto valevole.

« Ma qui, e non più oltre dovrebbe arrestarsi l'azione della pubblica autorità sulla monetazione.

» Poichè il valore dell'argento del pari che il valore di tutte le altre merci è arbitrario, e segue le reciproche convenienze degli uomini, inutilmente si pretenderebbe in un modo fisso stabilirlo nelle monete. Quindi a che fine si attribuirebbe un nome determinato al loro indeterminabile valore? Quale idea adequata potrà mai rappresentare la voce piastra, ducato, fiorino, lira sterlina, franco? Questi nomi quale altra cosa potranno significare, se non un pezzo d'oro o d'argento d'un peso e di un titolo determinato? E poichè non indicano il valore di tali pezzi di metallo, ma ne indicano soltanto il peso e il titolo, perchè dunque dovrà chiamarsi con altro nome il loro peso, e il loro titolo?

« Chi dice *cinque grammi d'argento vagliono un franco*, esprime egli altra cosa se non che *cinque grammi d'argento vagliono cinque grammi d'argento*? La parola franco in questo caso indica forse altra cosa se non l'idea di un pezzo d'argento di un titolo e di un peso determinato? Al grano, al cioccolatte, alla cera si dà forse un nome diverso quando sono divisi in ragione del loro peso? La quantità di pane, di cioccolatte, di candele del peso d'una libbra si chiama altrimenti che una libbra di pane, di cioccolatte, di candele? Perchè dunque la quantità d'argento del peso di 5 grammi dovrà chiamarsi con altro? Perchè non chiamarla semplicemente 5 grammi d'argento?

» Questa lieve rettificazione di nomenclatura che forse potrà parere di poca o di niuna importanza, è produttiva di utilissimi risultati. Quando il nome delle monete fosse il segno del loro peso, le contrattazioni non poggerebbero più sopra valori nominali ed immaginari: allora ne' cambi si cederebbe una quantità determinata ed invariabile della merce che si chiama moneta, per una quantità egualmente determinata di un'altra merce, come sarebbe il grano, la carne, i drappi, e cose simili. Nelle obbligazioni estinguibili a lontane epoche la frode non potrebbe mascherarsi, ed il debito essendo rappresentato non dal nome delle monete ma dalla quantità di argento fino che in esse si contiene, il creditore sarebbe sicuro alla scadenza di riceverne la stessa quantità.

» Dopo questa semplice e facilissima variazione di nomenclatura necessariamente crollerebbe l'assurdo sistema monetario, che a motivo del suo inviluppo non è stato mai capito, neppure da coloro che ne fanno professione; sistema che serve a mascherare la mala fede, l'ingiustizia e l'usurpazione. Allora le frandolente operazioni monetarie riuscirebbero ineseguibili, purchè non si ardisse coniare monete false; l'astuto debitore non potrebbe più sorprendere la buona fede dei suoi creditori; e la fabbricazione delle monete diverrebbe una semplicissima manifattura, che potrebbe considerarsi come un ramo dell'oreficeria. »

Tutto questo ragionamento altro non è che la ripetizione con certo non so che di esagerato, di tutto quello che sul tal proposito ne avea detto il Vasco (*Disc. su le monete*); e ci è spiacevole che il Gioia ci vada le cose medesime senza veruna riflessione ripetendo.

Ridurre tutta la facoltà e i vantaggi della moneta alla sola indicazione del peso e del titolo, non è già un accrescerne e perfezionarne i vantaggi, ma un diminuirli di molto.

Le monete intervenir deggiono come mediatori ed equivalenti insieme delle grandi e delle picciole contrattazioni. Le prime nè una sola nazione abbracciano, nè per tutte le classi della società si eseguono. Il commercio ha provveduto abbastanza ad un tal bisogno; e i ragguagli tra moneta e moneta di uno stato e tra stato e stato sono esattissimamente determinati. Che anzi da quest'arte medesima, dalla risultanza di essa deggiono le amministrazioni come abbiam veduto prender norma anzi che darne.

Ma dall'altro canto i piccioli contratti pe' minuti affari sono di primo bisogno per tutte le classi di una nazione, e per quella numerosissima e più di ogni altra di soccorsi e di protezioni bisognevole che dalla provvidenza legislativa esser deve presa specialmente in mira nel suo gran sistema d'istruzione e di tutela.

Ora ridotto, secondo questi autori, il nome della moneta alla indicazione soltanto del titolo e del peso del metallo; e conseguentemente non potendovi essere veruna idea rapportabile tra il peso di un metallo col peso di un altro se non con l'astrattissima valutazione numeraria; tutta la monetazione con l'opera di un solo metallo esser dovrebbe eseguita. Si dice che ridotte le cose all'accennata semplicità non sarebbe più possibile contrattare con valori nominali e si scemerebbe la fatica del conteggio; che in ciascun contratto si opporrebbe una mercanzia reale ad un'altra mercanzia reale. Ma che? Quando i contratti si eseguissero in questa sola ragione, le monete rimarrebbero forse, per l'incantesimo di un tal cangiamento di nome, nello stato di non mai logorarsi pel consumo e l'attrito nel circolare di mano in mano? Si otterrebbe allora quella precisa opposizione che si va millantando di una mercanzia reale con una mercanzia reale. L'impronta legale altro guarentir non può che il titolo: il peso sarà sempre calante più o meno dopo brevissimo tempo che la moneta è uscita dalla zecca, e nella zecca stessa impedir non si possono le *tolleranze* ed i *rimedi*.

E tutto ciò si avvererebbe nel caso di aversi un sol metallo per uso di moneta. E diremo quando da metallo a metallo si dee far passaggio, sia per

grandissime somme per le quali l'argento incomodissimo si rende e per la numerazione e pel trasporto; sia pei minuti contratti, quando alle picciole frazioni l'argento rendesi inetto?

Nessuno degli autori che tanta minutezza van pure ricercando, escluder vorrebbe dall'uffizio di moneta l'oro e l'argento. Intanto, se pel gran caso ch'essi fanno dell'influenza delle parole su la mente degli uomini, eliminar vorrebbero qualunque parola la quale non si limitasse ad indicar soltanto titolo e peso nel nome delle monete; e ciò che si è detto per uno de'metalli ripeter si dovesse per gli altri ancora: non verrebbe a radicarsi piuttosto nella mente degli uomini l'erronea idea che il tal peso di argento corrisponderebbe sempre a tal peso di oro a tal peso di rame invariabilmente?

Che se delle variazioni del valor di rapporto tra moneta e moneta la gran massa de' piccioli contrattanti esser dovesse informata oltre a ciò che indica la legale impronta che il tipo della moneta esprime, alle condizioni sarem risospinti di nuovo di quegl'inconvenienti che l'introduzione della moneta fece disparire, que' vantaggi disparirebbero che l'*umanità spinsero ad una nuova rivoluzione di cose, ad un maggior grado sollevandola di moto e per conseguenza di perfezione.* Indubitatamente nelle grandi contrattazioni, nelle ingegnose operazioni del commercio, di una determinazione precisa sia pur d'uopo, perchè nelle grandi somme le picciole frazioni accumulate divengono alla per fine di sensibile importanza. Ma nelle contrattazioni ordinarie, ne' giornalieri usi della vita civile, le picciole minutezze esser vogliono dal legislatore trascurate. Di una precisione per quanto si possa approssimante e non di una precisione strettamente matematica trattar si dee quando dell'utilità generale mirar si voglia il vero scopo, nella quale le picciole differenze individuali vanno a compensarsi e si rendono evanescenti.

Ciò che convien determinare ad altro dunque non si riduce se non ad avere una moneta di conto uniforme, alla quale i vari sistemi delle tre specie di monetazioni esser possono agevolmente e con minor timore d'inganno ragguagliati, specialmente pe' giornalieri piccioli bisogni della vita

Se fosse possibile, dice il Gioia, d'indurre molte nazioni a battere monete assolutamente simili nel peso e nel titolo, *ed a sbandire le sì diverse e sì inutili denominazioni*, di modo che l'impronto solo distinguesse la moneta di un paese da quella di un altro; risulterebbe che le monete di questi diversi paesi avrebbero in ciascuno un corso quasi così generale come la moneta nazionale, il che

1.° Sarebbe estremamente utile a' viaggiatori, ai commercianti di tutte le nazioni.

2.° Risparmierebbe ad essi delle spese inutili.

3.° Renderebbe più semplice il confronto dei prezzi delle derrate.

4.° Faciliterebbe le operazioni del cambio.

5.° Crescerebbe l'utilità della moneta d'oro, di pregi maggiori fornita che quella di argento. *Lib. supr., pag. 155.*

Ma tutto ciò a null'altro si riduce, se non che alla necessità d'indicare e forse limitativamente alle sole monete d'oro, il peso e il titolo del metallo in ciascun pezzo di moneta. Tutti questi vantaggi che l'economista italiano va enumerando non miran forse soltanto le grandi operazioni di commercio e i bisogni de'viaggiatori? Ma delle sole monete d'oro può essere allor quistione, e al più di quelle di argento di qualche mole. Ma per le minute monete di argento, e per la moneta di rame l'indicazione del peso sarebbe una necessaria mentita alla realtà delle cose, perciocchè nè le minute monete di argento, nè la moneta di rame sottrar si possono alla necessaria condizione del calo di peso pel giornaliero attrito che subiscono nella loro rapidissima circolazione.

Del calo delle monete.

Ecco ciò che gli economisti riflettono su questa condizione inevitabile delle monete.

I movimenti della circolazione alterano col progresso del tempo i pezzi monetati in modo da sminuirne considerabilmente il peso e cancellarne l'impronto.

A questa causa naturale di perdita s'unisce l'azione de' tosatori che con le forbici e con le lime o con frodolenti chimici processi detraggono alle monete alcuna parte tanto maggiore quanto più son esse preziose.

Questa diminuzione di metallo e cambiamento di forma, allorchè giunge a certo segno, producendo dubbio che la moneta possa essere falsificata, o timore che sia per esserne proibito il corso, rende alcuni restii a riceverla, ne rallenta la circolazione e ne degrada il prezzo.

Egli è evidente che in questo stato di cose il Governo deve fabbricare nuova moneta, come deve ristaurare le strade allorchè sono guaste.

I provvedimenti legislativi su tal riguardo esser vogliono esaminati nella loro integrità. In tal guisa la quistione testè proposta verrà ad essere nella sua massima lucidezza risoluta. Ed insiememente avrem conosciuto il perchè dal nostro legislatore le antiche denominazioni si conservassero alle nostre monete; l'aggio venisse proibito sul cambio delle monete di argento tra loro, e permesso soltanto nel cambio dell'oro in argento e dell'argento in oro; e per le sole monete di oro si adattasse la indicazione del peso, alla qual condizione, tanto le antiche che le nuove venir potessero ricevute.

Contendono tra loro gli scrittori, se il Governo ritirando dalla circolazione le monete calanti,

onde aver posta per le nuove, debbe pagarle a prezzo di tariffa, ovvero in ragione del metallo che contengono.

A favore della seconda opinione s'adducono i seguenti motivi:

1.° Chiunque vende un oggetto usato, riceve un prezzo minore di quello che lo pagò. Un uomo che rivende un abito dopo d'averlo portato, non pretende il prezzo come se il suo abito fosse nuovo;

2.° Il proprietario di una moneta usata e calante, non la ricevette al prezzo di tariffa, ma ad un prezzo minore;

3.° Se la zecca ricevesse le monete calanti a prezzo di tariffa, si aggiungerebbero nuovi stimoli all'attività de' tosatori.

A queste ragioni si risponde.

1.° Che la perdita subita dalle monete nell'uso commerciale non andò a solo vantaggio dell'ultimo proprietario che è quasi impossibile valutarla. La diminuzione del peso è una conseguenza della circolazione di molti anni, senza che si possa dire precisamente nelle mani di chi successe. Far pagare all'ultimo proprietario di uno scudo calante tutto il calo che quello subì in un mezzo secolo sarebbe lo stesso che un obbligare l'ultimo carrettiere alla ristaurazione d'una strada per cui passarono carrettieri a migliaia.

2.° Abbiamo detto che nel prezzo della moneta influisce l'opinione in modo che per esempio gli scudi vecchi si ricevono ad ugual prezzo degli scudi meno vecchi, e questi ad egual prezzo degli scudi nuovi. «Il valore di uno scu» do non è un valore per così dire invariabile, » che si determini sul peso e su la quantità che » si sa per esperienza esistere nella moneta del » paese presa a caso ed in grandi masse; quindi » si può rigorosamente dire che uno compensa » l'altro. Ogni anno le zecche fabbricano dei » pezzi nuovi, in cui contiensi tutto il metallo » puro che essi debbono contenere; in questo » stato di cose il valore della moneta non prova, » nè anche alla fine di molti anni, almeno per » ragione d'uso, una diminuzione nel suo valore.»

Del ritiro delle monete calanti.

È notabile che lo stesso Gioia il quale pur vorrebbe che dismettendosi qualunque nome alle monete conservassero soltanto quello del peso e del titolo del metallo, è l'autore appunto che in tal modo si esprime. Ed ecco come ciò che viene dalla legge prescritto relativamente al nome delle nostre monete ed al permesso del peso e dell'aggio sol quando vi sia nel cambio intervento di moneta d'oro, viene da quegli stessi di cui combattiamo l'opinione ad essere pienamente giustificato.

Gli scrittori francesi additano questa costanza di valore ne' pezzi da soldi 12 e 24, i quali per la facilità con cui circolavano insieme con gli scudi da sei lire, conservavano un valor uguale agli scudi, benchè nella stessa somma nominale vi fosse circa un quarto meno d'argento ne' pezzi usati da 12 a 24 soldi che negli scudi.

La legge francese che autorizzò le casse private e pubbliche a non riceverli più che per soldi 10 e 20, non li stimò al di sotto del valor reale, ma al di sotto del valor d'opinione a che gli aveva ricevuti l'ultimo possessore, giacchè questo valore sostenuto per così dire dal valore degli scudi era rimasto sino a lui di soldi 12 e 24, come se i pezzi non avessero subita alcuna perdita per la frizione. Si accollò dunque a lui solo tutto il calo prodotto dalle migliaia di mani per cui passarono.

2.° La forma del pezzo e il suo impronto servono precisamente allo stesso scopo, sino all'ultimo istante, benchè sul fine egli sia appena visibile, ed anche non lo sia più, come negli scellini di Inghilterra. Ora abbiamo veduto precedentemente che un pezzo di moneta ha un valore per questo solo impronto e deve averlo. Un tal valore fu riconosciuto fino al momento in cui passò tra le mani dell'ultimo possessore. Per questo motivo egli lo ricevette ad un prezzo maggiore del prezzo della barra dello stesso peso. Il valore dell'impronto sarebbe dunque perduto per lui solo, benchè egli sia forse la milionesima persona, a cui il pezzo servì.

Sembra dunque che tocchi a tutta la società cioè al pubblico tesoro, a soggiacere in questi casi al decremento successivo ed alla perdita dell'impronto, giacchè da una parte si è la società tutta quella che fece uso della moneta, dall'altra non si può ripartirne il consumo su i particolari in ragione de' vantaggi che ne ritrassero.

È giusto che ad un uomo, il quale porta verghe di metallo alla zecca, si facciano pagare le spese del monetaggio, giacchè i suoi metalli trasformati in moneta crescono di prezzo, ed egli solo ne risente tutto il vantaggio. All'opposto, quando chi porta monete calanti alla zecca, riceve un valor uguale al semplice metallo, il successo viene distribuito inegualmente ed all'azzardo, per cui può essere che 'l ricco possidente nulla paghi, e 'l meschino rivenditore paghi la massima parte.

Queste ragioni acquistano maggior forza in quei paesi, in cui il valore della moneta, oltre il metallo e la spesa, è incaricato d'un diritto di signoraggio.

In tai casi la perdita che subirebbe un particolare che si trovasse fornito di monete calanti sarebbe composta:

I. Del calo subito dalla moneta, per esempio.	1/10;
II. Della spesa del monetaggio. . .	1/20;
III. Del diritto di signoraggio. . .	1/10;
Totale. . .	7/40;

3.° Da una parte si terrebbero ferme tutte le leggi contra i tosatori delle monete, dall'altra

non si accetterebbero alla zecca que' pezzi, cui mancassero certe parti dell' impronto, che l'uso non può alterare, quali sono le lettere e i fregi che si sogliono imprimere sul contorno interamente.

Dal che segue limpidissimamente la giustizia di quella disposizione legislativa la quale prescrive: « che le monete di argento nel loro corso » non sieno ricevute a peso, nè possono essere » rifiutate se non quando visibilmente fossero *ri-* » *tagliate* intendendosi per *ritaglio* la mancanza » del loro contorno. »

La quale cosa anche maggiormente viene ad esser chiarita nell'esame di ciò che gli economisti osservano relativamente alla moneta di rame e alla moneta di *biglione* (a).

Delle monete basse.

Le monete di rame e quelle di *biglione*, a parlar propriamente, dice Say, non sono monete, poichè possono essere rifiutate nella riscossione dei crediti derivanti dalle ordinarie contrattazioni: esse servono al pagamento dei residui, che atteso il loro tenue valore non potrebbero essere soddisfatti con le monete d'oro e d'argento. L'oro e l'argento soltanto sono i metalli-moneta di quasi tutt' i popoli commercianti. Le monete di rame sono come una specie di biglietti di confidenza, o sieno segni rappresentativi di una porzione d'argento talmente tenue che non è suscettibile di essere coniata.

Considerate in questo modo le monete di rame come biglietti di confidenza, il Governo da cui vengono guarentite, dovrebbe in ogni tempo cambiarle in oro o in argento pel valore ch' esse rappresentano. Questo mezzo è il solo che possa assicurarci che di simili monete non rimarrebbe nella circolazione se non quella sola quantità che'l bisogno de'cambi richiede.

Ove ne rimanesse una quantità maggiore, allora tali monete non essendo per coloro che le posseggono tanto utili quanto sono l'oro e l'argento ch'esse rappresentano, ma di cui non ne hanno il valore, ciascuno sarebbe sollecito a trovare il modo onde esitarle, sia vendendole con discapito, sia in preferenza adoperandole ne' pagamenti delle derrate di tenue valore (quali derrate attesa questa circostanza crescerebbero di prezzo), sia finalmente facendone uso anche ne' pagamenti di somme maggiori di quelle che sarebbe lecito soddisfare con simili monete.

(a) Dicesi *biglione* una lega di metallo nella qual predomini in gran quantità il rame sopra pochissima quantità di argento. In Francia più che altrove si è fatto uso di una tal moneta; e la proporzione de' due metalli era ordinariamente di una quarta parte di argento fino a tutto il dippiù di rame. — In Italia una tal moneta dicesi anche *erosa*; come che un tal nome in senso esteso si attribuisce eziandio a qualunque specie di moneta bassa.

Or come il Governo è interessato acciocchè questa specie di moneta non discapiti ne' pagamenti, perchè in questo caso egli trarrebbe meno vantaggio da quelli che introduce nella circolazione, così d'ordinario il principe convalida con la sua autorità quest' ultimo mezzo da disfarsi delle monete di rame, autorizzando di soddisfare in simile monete le somme pagabili in argento.

Prima del 1808 in Francia era lecito dare nei pagamenti un quarantesimo di rame. Questa autorizzazione produceva lo stesso effetto di quello derivante dall' alterazione della moneta. Infatti una somma di danaro atteso una tal circostanza aveva un valore alquanto più basso di prima; e come i venditori i quali quantunque ignorassero la cagione di tale ribasso, ciò non pertanto conoscevano il vero valore delle monete correnti, così furono solleciti ad innalzare nella stessa proporzione il prezzo delle loro merci.

Non è già che ogni venditore si provvegga di bilancia e di crogiuolo, e si dia il fastidio di pesar le monete e di verificarne il titolo; ma sono le persone specialmente applicate al commercio delle materie d'oro e d'argento, che non trascurano di paragonare il valore de' metalli preziosi di cui sono formate le monete, col valore corrente di esse. Costoro sono determinati a un tal genere di ricerca per ritrarre il guadagno che può risultare dalla differenza di tali valori: ma queste stesse operazioni le quale hanno per oggetto di trar lucro dalla sproporzione tra 'l valore de' metalli preziosi e 'l valore delle monete, sono appunto quelle che rimettono nel loro livello questi valori, poichè ognuno avvertendo le perdite cui va soggetto, alza o abbassa il prezzo delle sue merci fino al punto in cui il loro valore si ponga al livello del vero valore delle monete.

Il permesso di pagare in rame una porzione delle somme che dovrebbero soddisfarsi in argento, influisce eziandio sul cambio con l'estero. Una cambiale pagabile in franchi a Parigi certamente si venderà in Amsterdam con meno vantaggio quando una parte del valore ch'essa rappresenta sarà pagato in rame. Ciò vale lo stesso che se dal franco si togliesse una quantità di argento fino, e vi si sostituisse una corrispondente quantità di lega.

Bisogna però avvertire che questa circostanza non è tanto atta a far ribassare il valore della moneta in generale quanto lo è l'alterazione del titolo del metallo. La lega non ha alcun valore intrinseco come or ora sarem per vedere mentre poi la moneta di rame che fa parte delle somme pagabili in monete d'oro o d'argento ha qualche valore intrinseco sebbene sia molto inferiore a quello della somma di danaro ch'essa rappresenta.

Se il Governo giornalmente ad ogni richiesta

cambiasse in monete d'oro o d'argento le monete di rame, si potrebbe senza inconveniente alcuno formare le monete di rame con pezzi di metallo di tenuissimo valore. In questo modo mentre i bisogni della circolazione ne assorbirebbero una gran quantità, il loro valore si conserverebbe per intero, come se il metallo di cui sono composte, valesse effettivamente la frazione delle monete d'argento delle quali ne sono il segno rappresentativo. Lo stesso effetto ha luogo in rapporto alle polizze di banco le quali sebbene non abbiano alcun valore intrinseco, pure rimangono per più anni nella circolazione, come se realmente valessero le somme che in esse si trovano enunciate. Una simile operazione senza nuocere al vero valore della moneta, darebbe al governo maggior utile di quello ch'egli ritrae dall'abuso di pagare in rame una parte delle sue obbligazioni.

Secondo queste vedute non dovrebbero temersi che i falsatori, la cui cupidigia verrebbe tanto più stimolata quanto maggior sarebbe la differenza tra valore corrente delle monete di rame e 'l valore intrinseco del metallo adoperato alla loro formazione. Il penultimo re di Sardegna quando volle ritirare una certa moneta di biglione che suo padre in circostanze difficili aveva fatto coniare, ne raccolse una quantità tripla di quella ch'era stata emessa dal governo. Lo stesso avvenne al re di Prussia quando sotto il finto nome dell'Ebreo Efraim volle ritirare la bassa moneta di biglione, che anni prima, attese le calamitose circostanze in cui si era trovato per effetto della guerra dei sette anni, aveva costretto i Sassoni ad accettare. V. Monges, *loc. cit. pag.*, 31. D'ordinario ne' paesi esteri i falsatori compiscono i loro criminosi disegni. Gl'Inglesi nel 1799 tentarono di allontanare questo inconveniente apponendo alle mezze lire sterline (*halfpence*) un leggiadro impronto e coniandole con straordinaria diligenza; perfezione alla quale difficilmente i falsatori possono giungere: *Élem. d'écon. polit.*, *lib.* 1. *chap.* 21, § 10.

Tutto questo ragionamento non ci sembra bastantemente esatto; basterebbero le ultime riflessioni prodotte dall'agevolazione che si somministra alle falsificazioni per contrabbilanciare la piccola utilità che dar potrebbe ad un governo l'emissione di una moneta bassa di valore alterato.

E si rifletta dapprima che il diritto di signoraggio che percepir potrebbe un governo su la bassa moneta non può giammai esser tale da contrabbilanciare il pericolo anzidetto. La moneta bassa, tanto maggiormente se di peso assai minore di quello che risultar dovrebbe dal poco intrinseco valore e dalla spesa della fabbricazione, non esce quasi mai dal proprio paese e non mai si fonde. E conseguentemente allorchè una nazione ne è bastantemente provveduta, il rimpiazzo di essa limitar si dee a rimpiazzar soltanto le monete che vanno a consumarsi dall'uso; e questo è opera di secoli. Ridotto questo piccolo vantaggio fra tai limiti, e ripartito agli anni che si frammettono tra l'una e l'altra coniazione, a quanta minima cosa non viene a restringersi un tal vantaggio?

Questo argomento è stato presso di noi trattato e discusso con somma ponderazione, perciocchè le speciose idee che qui l'economista francese va riproducendo, fu tra noi già vagheggiato in circostanze per altro non molto felici. Ed instrutti da domestici esempi, i nostri nazionali, e la saggezza altresì del governo, a un tanto inconveniente poser rimedio. Testimoni parlanti ne abbiamo nella moneta di cinque, quattro, e due grani e mezzo che la prudenza legislativa ha restituita al giusto valore con abbassarla a grana quattro, due e mezzo e due: e con questo valor giusto circolano tuttavia, quantunque nel tipo conservin l'impronta della loro originaria inceconomica valutazione.—E qui, sia detto di passaggio, una ragione di fatto ci si presenta a giustificazione della nostra tesi, che la designazione numerale di cui tanto si esagerano le utilità, si riducono in sostanza precisamente a nulla. Non v'ha esempio che dal nostro minuto popolo siasi preso mai sbaglio nelle giornaliere contrattazioni con la moneta testè citata quantunque il tipo mentisca la numerazione del valore. V'ha sempre una indicazione più sensibile, qual è quella della mole; e con questa indicazione nella moneta bassa, nella quale le differenze sono sensibilissime, non si sbaglia giammai.

Ma ritorniamo strettamente al nostro attuale obbietto, ed ascoltiamo il Della Rouvere che di proposito ha trattato una tal materia con forza di fatti e ragionamenti.

« Non è essa (la moneta bassa) semplicemente limitata nel commercio minuto e domestico, e destinata alla pura funzione di segno nelle picciole frazioni de'grandi valori? Non è simile alle marche da gioco, ed ai gettoni, i quali, purchè servano a computare, ed a rappresentare il diritto di chi li possiede, importa poco di qual materia, e qualità e quantità sien fatti? Qual danno può avvenire, se ciò, che si chiama grano, e che serve alla gente volgare per cambiare fra loro il prezzo delle picciole opere e delle picciole merci, composto, come in Sparta, di cuoio battuto con l'impronta dello stato, o come in Pensilvania, di carta incollata e coniata? Questa moneta che non serve nel commercio esterno, è in casa nostra non un pegno ma un semplice strumento di cambio, e per aver tutto il suo effetto non bisogna che contenga una mercanzia equivalente ciò con cui si permuta, ma basta che sia comandato o convenuto che essa sia una misura comune.

In mille maniere si potrebbe dimostrare che la cosa è diversa. Ma io scelgo quella di seguitare l'allegoria delle marche da gioco e de' gettoni. Quali sono le condizioni necessarie, perchè questi segni aiutino, ma non distruggano il gioco; facilitino la divisione del denaro, ma non ne ca-

gionino la perdita? Ognun vede che due mali si debbono assolutamente evitare: 1.° che i giocatori possono moltiplicare i gettoni nelle loro mani a capriccio, ed indipendentemente dalla fortuna o dalla scienza del gioco: 2.° che delle persone straniere possono portare gettoni simili alla tavola del gioco e riportarne danaro. Togliete prima questi due inconvenienti, e farete poi senza pericolo i gettoni anche di pietra o di creta. Ma se vi lascerete aperto l'adito, ecco ciò che ne nascerà. I giocatori rivolgeranno tutta la loro attenzione dalla cognizione del gioco all'arte di moltiplicare i gettoni: il numero di questi non sarà più la misura de'diritti del possessore, ma della di lui abilità nel saper fare de'giuochi di mano: il danaro con cui essi si cangeranno, non sarà dono della fortuna ma sarà prezzo di una materia vile che non serve a veruu uso: il gioco si scioglierà: i giocatori resteranno spogliati di danaro; ed avanzerà un mucchio immenso ed inutile di gettoni i quali prima eran segno e non ricchezza, e non saranno ora nè ricchezza nè segno.

» Ritorniamo all'oggetto della comparazione. Se la moneta bassa non fosse imitabile e moltiplicabile all'infinito; se gli uomini non potessero averne per altro modo che per lo cambio de'loro beni o della loro opera, se il commercio minuto potesse esser così difeso e guardato, che non potessero penetrarvi monete simili fabbricate fuori e cacciarne senza compenso le monete buone e tutte le altre cose preziose, sarebbe indifferente l'adoperare rame o ferro o carta o conchiglie o qualsivoglia altra materia senza pregio e senza qualità o quantità definita. Ma come è possibile nelle nostre società l'evitare tali disordini, così la moneta bassa sarà sempre la rovina dello stato, quando non conterrà in se medesima una ricchezza proporzionata al valore che rappresenta o quel ch'è, lo stesso quando non porterà dentro di sè il suo pegno o il suo mallevadore. Allora avverrà che l'arte d'imitare la moneta sarà la più ricca e la più comune: gli uomini travaglieranno a fabbricare de'segni e trascureranno le realtà e come nell'allettamento del guadagno non vi son limiti, così questo mestiere contrario alla natura della società si moltiplicherà infinitamente, e il deposito de' beni comuni che stà in mano del pubblico e si dee cambiare ma non donare, sarà rilasciato a coloro che non recheranno di proprio ne'beni nè travaglio ma solamente ombre e segni. Gli esteri si rideranno di noi. Essi ci porteranno immagini e ne riceveranno cose e finirà questo commercio disastroso e disuguale con votarci di ricchezze e riempirci di rappresentazioni le quali non avendo più niente da rappresentare, cadranno nel disprezzo e nella nullità.

» Nè si ripetano gli esempi di Sparta o d'altri paesi singolari. Se in essi il gioco d'immaginazione è durato per qualche tempo ciò si deve a circostanze che non possono esistere fra noi. Lo stato di guerra, la mancanza assoluta di commercio, la prodigiosa ed inimitabile buona fede nata da educazione e da spirito di sistema han potuto contrappesare o sospendere gli effetti dell'avidità naturale negli animi de' cittadini e de' vicini; ma in tutto il rimanente dei tempi e de' luoghi ove le circostanze si somigliano ed ove gli uomini sono ordinariamente gli stessi, l'esempio costante e perenne è stato sempre la pruova delle massime che quì si sono accennate.

Io non so per quali circostanze e per qual ragione fu introdotta in Sparta la moneta di cuoio di cui fa testimonianza Seneca, e se pure essa sia credibile o si debba riputare una tradizione popolare priva di fondamento. Ma posso bensì fare osservare che Licurgo non trascurò le giuste regole di proporzione nel valore della moneta. Egli abolì le monete d'oro e d'argento e vi sostituì quelle di ferro; ma volle che la moneta di ferro fosse di vasto peso e volume e di piccolo valore, in guisa che, secondo Plutarco, « la somma di dieci mine aveva bisogno di un gran magazzino per conservarsi e non si poteva trasportare che a schiena di giumenti. » Della Rovere *l. c., pag. 16.*

Questa verità l'autore va disviluppando con forza di ragionamenti e di esempi tratti dalla storia del nostro paese di cui ebbe agio di consultare i migliori archivi, e specialmente quelli della regia zecca di Palermo a lui accessibile più che a chiunque altro per ragione di carica ed i domestici esempi con quelli ancora delle altre nazioni va avvalorando con un parallelo continuato dall' 11.° secolo sino a'nostri giorni.

Alle osservazioni saggissime del Della Rovere aggiungeremo quel che il buon senso del Galanti ne diceva al momento quasi che quella ineconomica nostra emissione di moneta alterata si andava meditando.

Chiamasi valor numerario il valor legale, che una moneta ha con l'altra. Un ducato nostro contiene 10 carlini, un'oncia nostra 60 carlini, un'oncia di Sicilia 30 carlini nostri. Ora le monete sono segni che rappresentano tutte le cose venali, in quanto vanno fregiate di valor numerario, non in quanto sono metalli preziosi. Cosicchè esse hanno un doppio valore, uno intrinseco e naturale come metallo, l'altro estrinseco e civile come moneta. Il governo assicura col suo nome il pubblico del giusto peso, e della bontà della moneta.

Sarebbe oggetto degno di vedere le variazioni, che ha sofferto il valore delle monete da Ruggiero I, re di Sicilia, fino a' tempi nostri.

Per fare questo esame, bisogna considerare due alterazioni che si sono sofferte nelle monete. La proporzione dell'oro e dell'argento è andata variando dopo la scoperta dell'America, perchè a ragione che se n'è aumentata la massa,

il valore rappresentante è decaduto. Questa alterazione ha portato tale diminuimento di peso nelle nostre monete di argento, che il presente carlino è poco meno della metà dell'antico di Carlo I.

Alterazione maggiore è accaduta nel valore. Dopo la scoperta dell'America credesi fin oggi quadruplicata in Europa la massa dell'argento, onde se il carlino di Carlo I corrisponde nel peso a due carlini di oggidì, il suo valore era quattro volte più, ed in conseguenza l'antico carlino di Carlo I valeva quanto oggi vagliono otto carlini. « Per vedersi di quanto si è accresciuta la massa dell'oro e dell'argento, è da considerare, che Carlo I col suo capitolo *Ad hoc* condannò a morte il ladro di sei ducati. Erano circa ducati 50 del tempo presente. In un libro di *Tesoreria* del 1442 e 1443, ch'esiste nell'Archivio della Zecca, pag. 189 si legge: *Ducati 47 per un cerchio d'oro de ley di 24 carati, donato all'illustre D. Ferdinando di Aragona, per doverselo porre in testa nel giorno che fu fatto duca di Calabria, avente sei once di peso.* Da ciò si trae, che l'oro si comprava allora a duc. 9: 50 l'oncia, mentre oggi si compra al doppio. »

La terza alterazione è stata opera di finanza, quando tutti i sovrani di Europa riguardavano l'alterazione delle monete come una grand'arte del governo. Si credeva che con l'alzamento, le parole avessero forza di mutar la natura delle cose: le voci erano simili, perchè si dava, per esempio, il nome di ducato a quella moneta che prima si chiamava cinque carlini, ma le monete non erano nel fatto le stesse. Siccome l'oggetto era di pagare i creditori, e di sostenere le spese di uno stato rovinoso, con una quantità minore di oro e di argento, l'operazione portava un rimedio momentaneo e fallace ed un male reale. Col nuovo nome non potendosi dare un nuovo valore, gli uomini non si potevano illudere su l'essenza; onde il valore di tutte le cose necessarie alla vita, si alzava proporzionatamente al valor numerario, cioè alle nuove parole delle monete, poichè quelle costantemente serbano la loro proporzione col valore intrinseco di queste.

Per primo effetto di tali accrescimenti n'è risultato un incarimento progressivo nel prezzo delle fatiche e de' prodotti del suolo. A questa rivoluzione ha ancora contribuito il commercio in tutti i paesi di Europa, e non si può negare che qualche vantaggio ne abbia tratto la gente industriosa.

Per secondo effetto, mentre si cercava illudere i creditori dello stato, le rendite pubbliche si minoravano in realtà, perchè si pagavano con le nuove monete, che non avevano il nome delle antiche. Questa fu una cagione dell'accrescimento de' dazi.

Per terzo effetto, le spese dello stato trovandosi stabilite sul piede dell'antico valore, i sovrani sono divenuti sempre più ricchi, e quelli che vivevano di rendite vitalizie, di soldi e di pensioni, sono divenuti doppiamente più poveri, per lo doppio accrescimento del valore nelle monete. Se essi oggi ricevessero il medesimo peso di moneta, non riceverebbero mai il medesimo valore; ma essi non ricevono che il medesimo nome di ducati, o sia numero, e nè pure il medesimo peso. Così costoro hanno oggi bisogno di 800 ducati, per eguagliare cento ducati del XIV secolo. A questa doppia sciagura che i creditori de' censi hanno sofferto dall'accrescimento così dell'oro e dell'argento che del valor numerario, si è aggiunta poi quella de' tribunali con la riduzione dell'interesse.

Questo accrescimento del valor numerario ha finalmente nociuto a' costumi, perchè essendo rimasti i medesimi soldi a molti mestieri, si è supplito al bisogno con la ruberia e con la frode. Si comprende bene, che ciò a molti riguardi è stata una delle cause della pubblica mendicità e del pervertimento della morale de' popoli. » *ub. supr. t. II.*

Non sembra che con la sua solita esattezza si esprima il Toullier quando assume essere indifferente cosa da seguire i pagamenti con qualunque genere di moneta. « Imperciocchè, ei dice, nella » moneta non vien considerato se non il valore » che le vien dato dal Principe di ciascuno stato, *astrazion fatta da' pressi che si rappresenta* . . . Questa teoria poggia su la massima » che 'l debitore deve restituire *tantundem*, non » *idem*. « *Cours de droit civ. tom. VII. n.° 53.* Il dotto giureconsulto esclude soltanto il caso in cui vi sia espressa stipulazione in contrario; e poi il solo caso va esaminando del pagamento di somme di qualche conseguenza con moneta di lega o di rame, come saremo or ora per vedere.

Ma, in tesi generali, ciò che quel sommo giureconsulto assume dee indistintamente riputarsi vero pe' principii eterni di giustizia di cui fa egli professione di proclamare le auguste verità, in che or questo or quell'altro difetto va rimproverando ora alla legislazione positiva, ora alla giurisprudenza decisionaria. È egli mai un restituire un *tantundem* quando tra la moneta, specialmente se di diverso metallo, non si è serbato e non potea serbarsi un preciso rapporto? e per le riflessioni disviluppate in tutto il presente articolo, ragguaglio preciso, invariabile tra moneta e moneta di metallo diverso, non potrà giammai stabilirsi, e tra multipli e summultipli di una stessa quantità e qualità di metallo lungamente conservarsi.

La quistione adunque che quì doveva elevarsi sembra passata di fianco dal professore di Rennes. Ma v'ha di più, quella stessa che limitativamente circa le monete di lega e di rame va esaminando non ci sembra nella sua interezza esibita.

La moneta di lega e di rame, ei dice, dee rimanere come fu nella sua origine stabilita, per compimento delle somme, o pel pagamento di cose o derrate di poco valore. Fu invocato questo principio in un processo di cui Molineo ci ha trasmesso notizia, quale egli l'avea appresa da Francesco Benvente celebre avvocato nella corte delle monete a Parigi. Un particolare era stato condannato alle spese di un processo tassate a 30 lire. Per vendetta, costui cercò e riunì le più piccole monete fino alla concorrenza di questa somma, e le offrì al creditore, da cui furon ricusate chiedendo altra specie di moneta. Il prevosto di Parigi lo condannò a ricevere quella specie. Ma nel parlamento di Parigi, dove ne fu appellato, i prevosti delle monete furon di avviso aver egli mal giudicato, 1 perchè quella minuta moneta non era già fatta pel commercio ma solo pel cambio degli scudi e pe' compimenti delle somme; 2. perchè quella minuta moneta, quasi tutta di rame, formava assai grave peso in una somma considerevole.

Dicebant primo hanc minutissimam monetam nigram denariorum parvorum, sive parisiensium, sive turonensium non esse factam ad commercia exercenda et solvenda debita, sed solum ad commutandos maiores nummos, vel supplendum quod excurrit, quando minutum aliquid addendum vel detrahendum est summae, vel pretio. Dicebant secundo monetam hanc nigram, fere omnino esse aeream, nimisque ponderosam et onerosam in magnis summis.

Malgrado questo ragionevole parere, il Parlamento di Parigi confermò la sentenza, e Molineo, *Tract. contract. usur. n.* 748 *tom.* 2, *pag.* 305, trova giusta questa decisione; 1.° perchè quantunque assai poco valore abbia la moneta minuta (*vilissima*) basta che sia approvata dalla pubblica autorità per dover esser ricevuta in pagamento; niun conto debbe tenersi del dispiacere che soffre il creditore nel riceverla, il quale col rifiutarla commette fallo più grande del debitore che gliela dà per malizia.

Malgrado il credito di Molineo e l'arresto del parlamento di Parigi, la verità ha prevaluto. L'autorità pubblica ha sempre professato il principio verissimo esser le monete minute anche di argento, come quella di 6, 12 e 24 soldi, destinate unicamente ai compimenti delle somme, ed al pagamento delle derrate di poco valore. Ecco l'espressione del preambolo delle lettere patenti date da Luigi XVI sulla decisione del consiglio nello stesso giorno. Questo principio trovasi nella decisione del consiglio del 21 gennaio 1781, che « per ricondurre i soldi alla primitiva loro destinazione, ordina non doversene versare ne' pagamenti, se non nel caso di dar compimento a somme di danaro, quando ciò non possa farsi con gli scudi di sei franchi o di tre lire. »

Finalmente una decisione del direttorio esecutivo del 14 nevoso anno IV, parlando della moneta di rame porta, che per *soli compimenti di somme vien considerata*. Vedi Merlin. *Quest. de droit*, *v. payement*, § 3.

Questo principio è del pari fra le altre nazioni riconosciuto, ove con regolamenti si determina la quota di tale moneta che dee il creditore riceversi. Vedi l'annotatore del Comentario d'Ulrico Ubero, *ad instit. lib.3 tit.* 14, *n.* 3, *pag.* 286; Voët *in pandect. lib* 12, *tit.* 1, *n.*° 20; Bynkershoeck, *observ. lib. cap. IX.*

Ma qui conveniva distinguere il caso di una legislazione regolare negativamente alla determinazione delle monete dal caso di una legislazione arbitraria ed abusiva, la quale non potrà formar giammai giurisprudenza. Gli autori qui citati dal Toullier parlano appunto del caso in cui debba ragguagliarsi il giusto valore tra monete e moneta, sia di diversi stati, sia dello stato medesimo, ma in diverse epoche e con titolo diverso battute, il che forma ciò che nel linguaggio commerciale dicesi *cambio* ed *aggio*. Or sino a qual punto un tal *cambio*, un tale *aggio* può esser legalmente permesso? Questo era il vero punto della quistione.

L'altro esame subordinato era il discutere: Se posto che in uno stato siavi diversità di monete il cui valore intrinseco non corrisponda al valor nominale, sia perchè così fin dalla prima coniazione si trovi stabilito, sia perchè colla frizione e coll'uso sien così divenute; dovendosi fare un pagamento di somma alquanto significante, può interamente o almeno in parte esser eseguito in moneta di basso titolo o calante?

Ma simili quistioni, senza il soccorso della economia politica, non sono da affrontarsi.

Vero è che il buon senso dei giureconsulti conduce talora in casi particolari alla verità delle conchiusioni. Ma non elevandosi ai principii generali, mal si può da caso a caso far passaggio senza gravissimi inconvenienti, perchè le circostanze, che han dato luogo ad una decisione, difficilissimamente nella loro identità si riproducono. Quindi l'oscillazione su tal riguardo nella quale sembra che tuttavia si rimanga la giurisprudenza decisionaria.

Dicasi lo stesso, prosegue Toullier, delle antiche monete di 6 12 e 24 soldi, oggi ridotti a 5, 10 e 20.

Conseguenza naturale di questo principio si è che non si può obbligar chicchessia a riceverle in pagamento per una somma superiore a quelle tali quantità che non possono esser pagate in moneta di maggior valore. Ciò non pertanto un uso contrario erasi altra volta introdotto, e per reprimere l'abuso che ne deriva, una decisione del consiglio del 1 agosto 1783 ordinò *che ne' pagamenti di* 400 *lire e al di sotto non potranno essersi più di* 10 *lire di moneta di lega o di biglione, e più di una quarantesima nelle somme maggiori di* 400 *lire*.

Un' altra decisione del consiglio del 28 ago-

sto 1771 estese questa misura alle monete di 6, 12, e 24 soldi, ed ordinò che solo per *un quarantesimo potessero far parte de' pagamenti di 600 lire e al di là.*

Una terza decisione degli 11 dicembre 1774, sanzionata da lettere patenti del dì stesso ordinò *che le monete di 6 soldi, di 12 soldi e di 24 soldi non potranno più far parte dei pagamenti se non per cagione di compire una determinata somma ed in specie palese.*

E siccome i motivi che avean prodotto questa decisione si applicavano alle monete di lega, ossia *biglione*; una quarta decisione del 21 gennaio 1782 su la moneta di lega e di biglione ordinò *che per ricondurre i soldi alla loro primitiva destinazione. . . . . non saranno più dati in pagamenti lacchetti nè soldi.*

Permise soltanto di pagar numerando con monete da sei liardi o di due soldi que' residui di somme che non potevano esser compiti con gli scudi di sei franchi o di tre lire. Quindi la decisione derogò a' precedenti regolamenti che permettevano di effettuare il quarantesimo in soldi.

Questa disposizione era una conseguenza del principio che simili monete vadan considerate come unicamente addette a compiere le somme di qualche conseguenza, ed al pagamento dei minuti oggetti di poco valore. Se così è, come non può dubitarsene, ne segue che niuno può venire obbligato a riceverle se non per compimento di somma.

Un arresto intanto del direttorio esecutivo del 14 nevoso anno IV, benchè riconoscesse che la moneta di rame era destinata ai compimenti della somme, ordinò che *non potrà esser ammessa in pagamento di diritti o contribuzioni . . . . oltre il quarantesimo delle somme in moneta di rame.* Indipendentemente dal compimento, il dippiù sarà versato in monete d'oro e d'argento.

Un altro arresto del 18 vendemmiaio anno VI estese questa disposizione alla moneta di lega e di biglione detta grigia; e benchè questi arresti si riferissero al pagamento delle contribuzioni, ne fu fatta in generale l'applicazione, e senza reclami, a pagamenti fatti da' particolari a particolari, dal governo a particolari e da particolari a governo; e non potea dubitarsene per la ragione che i detti arresti rinnovavano la decisione del consiglio del 1.° agosto 1783, come fu dal Ministro del tesoro pubblico osservato in lettera del 28 novembre 1809, riferita nelle quistioni di diritto di Merlin. *Ub. supr.*

Un decreto del 18 febbraio 1808 porta che la moneta di 10 centesimi la cui formazione fu con la legge del 15 settembre 1807 ordinata, non dovesse esser data o riscossa se non allo scoverto, e non già in sacchi (1), per compir franco, e al di sotto.

(1) Qui si allude al costume di fare de' pagamenti di somme rilevanti in altrettanti sacchetti con imputarne il valore su la somma dovuta. V. Delisart, *v. pagamento n.* 28, Merlin *Répert.*, ec.

Ma questo decreto affatto particolare per una tal sorta di moneta non dee venire esteso alle altre.

Finalmente il decreto del 18 agosto 1801 ritornò alle disposizioni della decisione del consiglio del 21 gennaio 1781, ordinando che *la moneta di rame e di lega di fabbrica francese, non potrà essere impiegata nè pagamenti se non di comune consenso*, tranne il caso di compire una somma di 5 franchi. Ecco lo stato dell' attuale legislazione.

E si osservi l'espressione: *compire una somma di 5 franchi.* Risulta da ciò che non posson darsi 5 franchi in moneta di rame o di lega, come di ordinario suol dirsi. Ma solo ciò che rimane a compir la somma di 5 franchi, al più 4 franchi e 95 centesimi, il che è uniforme alla destinazione di questa moneta, *unicamente dedicata ai compimenti delle somme.*

In quanto alle antiche monete di 6, 12 e 24 soldi, ridotte con lo stesso decreto a 5, 10 e 20 soldi, e riguardo alle nuove monete di 10, 15 20 e 30 soldi, il decreto non determina la quantità che può darsene in pagamento; ma come la loro destinazione è sempre la stessa, fa d'uopo attenersi alla decisione del Consiglio del dì 11 dicembre 1774 che permette d'impiegarle sol per compimento delle somme.

Potrebbe essermi opposto che si usa darne o riceverne in una somma più grande: « La risposta è che questo uso vien dal consenso comune, a che non è abbastanza generale per far legge. » —Fin qui il Toullier, *ub. supr.*, n.° 54.

Ognun vede che la dottrina che qui produce questo grave giureconsulto è meramente locale; e nemmeno pe' bisogni della legislazione francese, adattabile con fiducia in tutte le circostanze.

Erronea ci sembra la massima che i pagamenti convenuti con una moneta far si possano con moneta diversa. La regola dell'antica giurisprudenza romana che trattandosi di cose fungibili, tra le quali è la moneta, dar si deggia *tantundem*, non *idem*, importa soltanto che la stessa identica materia, gli stessi identici pezzi di moneta dar non bisogni, ma l'istessa specie. Ed abbiamo già veduto nel passaggio che si fa da metallo a metallo, identità di valore non potrà ottenersi in modo determinato ed infallibile.

Ad evitare tai disordini la nostra legge monetale prescrive all'art. 10 che tutte le monete di argento, di rame e di oro coniate sino al giorno di oggi nelle zecche di Napoli e di Palermo, si rimarrano in corso secondo il valore *nominale*, che per le sole monete di rame di grana due e mezzo, di grana quattro e di grana cinque coniate precedentemente al decreto del 21 febbraio dell'anno 1816, quantunque detto valore sia in esse indicato, si rimarrà ferma la riduzione del 2 di gennaio 1815 confermata col detto real decreto del 21 febbraio 1816, che le sole monete di oro, tanto le antiche quanto le nuove, saranno ricevute a peso; che ogni acino

mancante di peso di Napoli nelle antiche monete sarà valutato grana tre; e nelle nuove grana tre e mezzo, o sia tre cinque decimi.

È nell'art. 4 che le monete di argento nel loro corso non sieno ricevute a peso; non possono essere rifiutate, se non quando visibilmente fossero *ritagliate*; intendendosi per *ritaglio* la mancanza del loro contorno legale.

È finalmente nell'art. 5 che rimanga parimenti vietato l'aggio sul cambio delle monete di argento tra loro. Nel cambio dell'oro in argento, o dell'argento in oro, l'aggio non è vietato.

Queste sagge prescrizioni escludono totalmente qualunque ulteriore discettazione su tal riguardo; ed illustrano insiemamente per massime generali ciò che i principii eterni di giustizia indicano in fatto di monetazione alla giurisprudenza universale, a quella cioè la quale è applicabile a tutte le età, a tutte le nazioni; e provveggono insiememente al bisogno dell'esterno e dell'interno commercio.

Se valer potesse la dottrina che il Toullier vaeheggia nella decisione del Consiglio di Francia del dì 11 dicembre 1774, che la moneta cioè di rame non potesse servire a' pagamenti al di là di picciole somme, per le quali quel diligente giureconsulto porta la scrupolosità sino ad escludere la valuta intera di 5 franchi che per esattezza matematica verrebbe almen diminuita di 5 *centesimi*; dimanderei, come mai il venditore a minuto adempir potrebbe alle sue obbligazioni quando non altrimenti che con monete di rame può fare i suoi giornalieri introiti? — Ecco la necessità pel pagamento di somme anche di qualche considerazione con moneta bassa.

Il venditore a minuto si troverebbe come straniero nella sua patria per poter riempire i suoi magazzini e provvedere a tutti que' bisogni della vita civile i quali esigono la spesa di più di pochi franchi.

Quel che abbiam detto de' venditori a minuto dir dobbiamo altresì de' pubblici ricevitori presso i quali le picciole frazioni vengono ad accumularsi in somme rispettabili; e tanto maggiormente pe' dazi indiretti di consumo e per le vendite privilegiate. A che servirebbero le monete basse, se a' soli compimenti delle somme venissero unicamente destinate? È tale l'importanza del libero corso di questa moneta che anche per quelle che nominalmente hanno per vedute ineconomiche di alcune amministrazioni un valore assai sproporzionato col loro valor reale, s'induceva il Say, come abbiam veduto, a volerle ad ogni modo riguardare come altrettanti biglietti di confidenza V. *pag.* 267.

La necessità di far uso di somme rilevanti anche in rame è riconosciuta del pari nell'opera dei banchi della quale abbiam veduto fra noi il saggio provvedimento della cassa di argento e della cassa di rame nel Banco di corte e nella sua succursale dello Spirito Santo. V. le sez. III e VII.

E perchè non si creda che sorger possono antinomie fra ciò che trovasi prescritto nella legge de' banchi ed in questa delle monete, mentre in quella si ordina che nessuna polizza in argento si cambi in rame e nessuna polizza in rame, in argento; mentre in questa il solo aggio si permette tra l'argento e l'oro o viceversa; si osservi che per lo contrario la legge de' Banchi con la legge monetale è in perfetta armonia, riguardo allo scopo che 'l legislator si propose con l'una e l'altra prescrizione.

È impossibile, come abbiam veduto sinora, che una proporzion costante conservar si possa tra il metallo, e tra i pezzi stessi dello stesso metallo; ma è indispensabile altresì che il legislatore ponga rimedio alla oscillazione perpetua nella quale s'immergerebbero tutte le umane faccende se un limite reale non s'imponesse per far disparire innanzi all'occhio de' magistrati le piccole variazioni. Ad ogni modo ne' contratti di qualche considerazione una differenza sensibile vi potrà essere nel cambio delle monete di uno stato e se non un aggio legale, un aggio convenzionale qualunque è pur forza che s'introduca. Ma se quest'ultimo dee pure tollerarsi, un aggio legale sarebbe dell'ultima inconseguenza; e tal diverrebbe se il banco cambiasse in argento polizze di rame e polizze di rame in argento. Le piccole antiche conservar più non possono con l'elasso del tempo lo stesso valor reale che aveano nell'uscir dalla zecca; ed intanto è indispensabil cosa che conservino lo stesso valor nominale per non ritornare a que' disordini de' quali abbiam tenuto ragionamento, e de' quali giova conoscere tutta l'estensione.

Esame di una opinione del Say.

» È opportuno l'osservare, dice questo autore, che quasi sempre il potere pubblico pretese di determinare la merce che dee servir di moneta. Una simile pretensione da se sola non produce grandi inconvenienti, perchè su la scelta della *merce-moneta* non vi può essere collisione fra gl'interessi del sovrano e gl'interessi del popolo. Quel governo che scegliesse per moneta una merce poco atta a quest'uso, la cambierebbe con isvantaggio, e a poco a poco il popolo prenderebbe l'abitudine di servirsi di altre cose per l'ufficio di moneta. — Così Numa, il primo che in Roma facesse coniare monete, si servì del rame che in quella epoca era opportuno ad un popolo il quale prima di questo ne faceva uso dello stesso metallo non coniato. Nella stessa guisa gli attuali governi hanno scelto per l'ufficio di moneta l'oro e l'argento; ed è sicuro che ove la scelta fosse stata libera, anche i particolari avrebbero data la preferenza a questi preziosi metalli. *Trait. d'écon. polit. liv. II, c. 21, § 5.*

Prescindiamo dall'errore perpetuo in cui cade permanentemente quest'autore nel supporre costantemente gl'interessi del popolo separati da

quelli del sovrano, come se, limitandoci ancora a sole vedute economiche, anzi fiscali, la prosperità e l'abbondanza delle ricchezze della nazione non fosse la prima e forse l'unica condizione dell'abbondanza e della ricchezza del patrimonio del sovrano; non ci sembra che men si opponesse l'economista francese quando dalla scelta sia del sovrano sia del popolo l'introduzione va supponendo della *merce-moneta*.

Un sovrano, un popolo potrà bene scegliere a suo piacimento quel prodotto preferito che servir possa agli usi di moneta entro i confini del proprio territorio, e ristrettivamente alle sole contrattazioni entro il perimetro del proprio stato. Ma si avrà allora una *merce-moneta* plateale, o al più nazionale; non già quella che di moneta merita eminentemente il nome, intermedio ed equipollente per ogni sorta di circolazione di valori nell'intero mondo commerciale. E quando si tratta di *moneta* senza verun aggiunto limitativo, della sola *merce-moneta* universale intender si vuole.

Dallo scambio però che indifferentemente si va facendo delle diverse idee che riferir dobbiamo al titolo di moneta senza precisarne le variazioni, tutti gli equivoci voglion derivarsi e le contraddizioni nelle quali, maneggiando questo argomento, s'incorre. Lo stesso esempio, assai per altro problematico di Numa che battè moneta di rame, perchè il popolo *prima di questo re facea uso dello stesso metallo non coniato*, ci sembra citato a contro senso, percciocchè non vi fu allora, secondo le espressioni del chiarissimo autore, *scelta di merce-moneta*, ma semplicemente impronto pubblico che liberava il popolo dall'imbarazzo di andarne tuttavia verificando il peso volta per volta che ne occorreva il bisogno. E la scelta della *merce-moneta* che Numa *coniò*, non fu già *scelta* del popolo cui Numa governava; era già *scelta* di tutta la gente italica, di tutti i commercianti fenicii e tirrenici, di tutto il mondo commerciante in somma di quella stagione.

Sarebbe inutile ridondanza di lusso erudito volere andare rintracciando tutte le specie di merci che han servito e servono tuttavia di *moneta* per alcune limitate contrattazioni (a). Ma sempre ricorre la riflessione per noi prodotta fin dal principio di questo trattato, che tai prodotti preferiti han sì bene qualità di moneta, ma strettamente entro alcuni brevi confini territoriali, sol come prodotto preferito per alcune specie di contrattazioni. Ed anche per queste specie di *merci-monete*, non v'è *scelta* giammai di questo o quel popolo, di questo o quell'altro sovrano, ma v'è soltanto *occasione* da circostanze speciali determinata per servirsi della tale o tale altra merce come prodotto preferito per alcuni generali usi ed estesi bisogni.

Per le quali idee, dando esclusivamente il nome di moneta ai soli metalli, e fra questi al solo oro, argento e rame che appo tutte le nazioni antiche e nuove fanno uffizio di moneta; la merce stessa considerar bisogna da per sè, il valore arbitrario ma necessario che hanno, il valore aggiunto dall'impiego che può farsene come moneta, e'l valore che il pubblico impronto, che la guarentia del sovrano vi aggiunge è ciò che bisogna esaminare; e sempre nelle tre vedute sopra indicate di *merce-moneta plateale*, di *merce-moneta nazionale*, di *merce-moneta universale*.

Ed estendendo l'*idea di nazione* a tutto quanto un tratto di paese regolato da uniformi principii di civil costume e da legami di dipendenze e di amicizie scambievoli, come per esempio la gran famiglia europea nel sistema delle alleanze confederate; considerar possiamo l'argento come moneta da poter servire a questi tali bisogni nel triplo riguardo di moneta universale insieme, nazionale e plateale; l'oro come semplice moneta universale; il rame come moneta meramente plateale, il cui servigio cioè superar non possa i confini di un particolare stato; e conseguentemente per questo solo speciale bisogno le riflessioni dell'economista francese aver potrebbero qualche appoggio, con le limitazioni per altro delle quali sarem per fare discorso, e nelle quali egli medesimo conviene.

Resta intanto stabilito, per ciò che riguarda *scelta*, non esser vero che cometttendosi questa all'arbitrio, *produr non possa grandi inconvenienti, e che a poco a poco verrebbe a prendersi l'abitudine di servirsene*. « È da dire piuttosto che » nelle nazioni, dall'uso e non già dall'autorità » del governo è stata introdotta come moneta una

(a) Fecero l'uffizio di moneta presso i Numidi, gli Sciti, i Traci, i Pelasgi, i Tartari, le *pecore e i buoi*; in Terranova il merluzzo *secco*; presso i Romani prima di Numa, in Costantinopoli nell'VIII secolo; in Francia nel XIII, ec. ec. il *cuolo*; nelle Indie maldive, nel Ceylan, e in alcune parti delle Indie e dell'Africa, le *conchiglie o gusci detti cauris*; presso i Romani prima di Numa, la *terra cotta*; in Etiopia al tempo de'Cartaginesi, certe *pietre lucente* segnate con qualche nota; nell'Abissinia e nell'Etiopia il *sale*; in Oriente le *gemme*; in Virginia il *tabacco*; in alcune colonie Inglesi nelle Indie orientali, lo *zucchero*; in America i frutti di *cacao*; in alcuni paesi delle India orientali le *mandorle di Lar*; in alcune contrade delle Indie orientali il *piombo e lo stagno*; presso gli antichi Spartani, gli antichi Britanni e gli Africani, le *barre di ferro*; in qualche miserabile villaggio di Scozia, i *chiodi di ferro*; nell'India al tempo di Marco Polo, o solo nel regno del Catai, *certi viglietti col nome del re, forse fatti con foglia de gelsi*; in Olanda all'epoca della guerra per l'indipendenza, negli stati uniti dell'America nella stessa crisi, in Francia all'epoca della rivoluzione, *bullettini di carta* . . . *V. Gioia*, t. I, *pag.* 138 a 143. — Questo catalogo potrebbe estendersi di vantaggio quando tutti annoverar si volessero i prodotti preferiti che in certi tali luoghi si accettano facilmente in cambio di altri prodotti, e che vanno perciò considerati come facenti uffizio di *moneta* nella iniziativa di essa. *V. la Sez. I.*

» piuttosto che un' altra qualità di merci, per-
» chè l' impronto che'l governo appone alla mo-
» neta non costringe i cittadini, almeno ne'luo-
» ghi dove la proprietà è rispettata, a cedere la
» propria merce in cambio de' pezzi di metallo
» su i quali l' impronto è stato apposto. Nelle
» contrattazioni le monete coniate non si accet-
» tano in cambio de' prodotti per ragione del co-
» nio, ma per la convenienza che i contraenti
» in essa ritrovano sarebbero pronti ad accettare
» in preferenza qualunque altra merce o anche
» le verghe di oro o di argento, ove traessero
» più vantaggio ricevendo tali prodotti che ri-
» scuotendo monete coniate » come lo stesso au-
tore altrove si esprime. *Ub. supr.* § 1. Ed è no-
tabile che alla diligenza del Gioia il quale le
contraddizioni più spiccanti degli economisti va
mettendo in parallelo, sia sfuggita la presente di
non lieve importanza.

Delle funzioni de' tre metalli per uso di moneta.
Gli economisti, come abbiam veduto, escluder
vorrebbero la moneta bassa dalle funzioni di mo-
neta propriamente detta; ed alcuni tra di essi la
van fiancheggiando considerando come soltanto prezzi
rappresentativi di valori fiduciari. Noi ci siam
creduti nel dovere di combattere una tale opinio-
ne la qual condusse ad errori anche quelle am-
ministrazioni le quali, non per sordide vedute di
guadagno di cui abbiam dimostrata la tenuità di
oggetti, ma per semplice buona fede alla emis-
sione della bassa moneta incorrispondente al suo
valor reale si piegarono. — La cagion vera della
depreziazione della moneta di rame nel commer-
cio tra Stato e Stato, è nella sola condizione che
nel prezzo di essa moneta la spesa della fabbri-
cazione è di soverchio alterata in proporzione del
valore intrinseco del metallo. E perciò fra Stato
e Stato, quando i metalli monetati altro valore aver
non possono se non quello dell' intrinseco, più il
valore del conio per quanto sol ne assicuri il ti-
tolo, disvantaggiosa affatto riuscir ne dee la per-
mutazione.

Se le monete di rame goder potessero dell' uf-
fizio di moneta reciprocamente fra Stato e Stato,
l' inconveniente della spesa di monetaggio dispa-
rirebbe, come disparisce ne' mercati de' luoghi di
confine, dove la promiscuità delle monete basse
d' ambo gli Stati promiscui viene ad essere ordi-
nariamente tollerata.

V' ha dunque nell' uffizio di moneta certo van-
taggio talmente ad esso inerente che non per opera
de' governi, ma pel vantaggio delle mutue con-
trattazioni dal pubblico consenso medesimo spon-
taneamente sorge e si consolida. Ciò vedremo an-
che più limpidamente or ora. Ma giovi per ora
ritenere che dall' uffizio solo di moneta già un
valore si aggiunge al valor del metallo, come
dall' addizione di qualunque servigio il valore si
accresce di una produzione qualunque.

E questo valore addizionale sensibilissimo di-
viene in proporzione del valore intrinseco nelle
picciole monete. Per la qual cosa non per le sole
monete di basso metallo, ma per le picciole mo-
nete altresì di argento, vien questo fenomeno a
sperimentarsi. Destinate queste ad una rapida
incessante circolazione, più che mai soggiacciono
alla forza dell' attrito e ben presto vengono a di-
minuire di peso. Sparirebbe in esse l' uffizio di
moneta se si dovesse con la bilancia in mano ad
ogni momento andar verificando il peso legale.
Unica eccezione ne fa l' oro, nel quale il valore
intrinseco è di tanta importanza che qualunque
diminuzione, benchè minima, non è da trascurarsi.

E perciò nell' uffizio de' metalli come moneta
tre considerazioni esser vogliono ben diverse e
distinte:

1.° Addizione di valore all' intrinseco del me-
tallo pel solo riguardo di essere stato dal comun
uso addetto a servir di materia alla moneta;

2.° Addizione di valore cagionato dalla im-
pronta del governo che ne guarentisce il titolo;

3.° Addizione di valore per la stessa impronta
che ne determina il peso.

Questo terzo requisito è affatto nullo per l' oro.
Le monete di questo metallo furono e saranno sem-
pre verificabili col peso; e ciò per nulla pre-
giudica al suo uffizio di moneta, perchè l' im-
pronta legale che ne assicura il titolo è già da
per se un grandissimo requisito. Testimonio le
barre d' oro che si trasportano alla zecca d' In-
ghilterra per trasformarsi in moneta. Già questa
sola trasformazione ne aumenta la valuta, quan-
tunque la zecca di Londra non esiga verun di-
ritto non che di signoraggio ma di semplice ma-
nifattura.

Ed ecco come nel tempo stesso che le monete
d' oro fan l' uffizio di moneta, pure sempre
qual semplice mercanzia vengono ad essere con-
siderate. Ed ecco come ottima è quella legge la
quale alle monete d'oro impone soltanto la marca
del titolo e del peso, ma esige nel tempo stesso
che a peso esser deggiano ricevute.

Per le funzioni delle monete di argento, il
peso si rende valutabile soltanto allorchè cessas-
sero di esser tali e considerar si volessero come
semplice merce metallica. Ma gl' inconvenienti si
riducono a frazioni infinitesime nelle picciole
somme, e specialmente nelle picciole monete per
la loro rapida circolazione soggette a consumo.
E qual sarebbe il disordine ne' continui usi della
vita se di esse la legge venisse a prescrivere o
tollerare che si ricevessero a peso? Qual mai po-
trebbe essere la latitudine di una tal tolleranza?
Vedremo tra poco che nell' atto stesso della fab-
bricazione della moneta nell' opera stessa della
zecca, una certa tolleranza non può escludersi af-
fatto. Ma se in quella prima operazione, una tal
quale tolleranza venir può sino ad un certo punto
determinata; qual sarebbe il limite da doversi
prescrivere alla tolleranza che prender dee ca-
gione dal giornaliero attrito che la moneta subir
dee? Una tal latitudine esser può soltanto segnata

dall' opera stessa della consumazione; quando cioè, il pezzo di moneta più non conserva l'impronta che lo distingue da qualunque altro pezzo di metallo della stessa specie; quando cioè, perduto l'impronto cessò di esser moneta e perciò ottima è quella prescrizione legislativa la qual prescrive che « le monete di argento nel loro » corso non sien ricevute a peso, e non possono » essere rifiutate se non quando fossero visibil» mente ritagliate intendendosi per ritaglio la » mancanza del loro contorno legale. »

E le medesime considerazioni acquistano maggior forza per ciò che riguarda le monete di rame.

Due perciò sono, a parlar con precisione i metalli destinati a prestar l' uffizio di moneta, l' argento e 'l rame. L'oro, anche sotto specie monetata, è dal pubblico costume e sarà sempre risguardato come mera mercanzia.

Intanto questa duplicità di materia che servir dee ad uso di moneta, non è affatto esente da qualche picciolo inconveniente. Il passaggio di valutazione da metallo a metallo è sempre difficile ad ottenersi in modo stabile ed invariato. Ma un tale inconveniente non è mai tanto sensibile tra l' argento e il rame, quanto il sarebbe tra l' argento e l'oro: comechè forse i pubblici economisti il vadano di soverchio esagerando.

Delle variazioni tra il prezzo di tariffa e il prezzo de' metalli destinati ad uso di moneta.

La differenza tra 'l prezzo reale de' metalli ed il loro prezzo di tariffa può sembrare a primo aspetto di poca importanza nel minuto commercio, perchè i cittadini divengono a vicenda compratori e venditori; e perciò quando perdono in un caso lo guadagnano in un altro. Ma una tale riflessione si scopre ben presto fallace. Di fatti la maggior parte de' cambi si fa con l' intervento de' commercianti i quali quando comprano, pagano con la moneta meno vantaggiosa, e quando vendono procurano di fissare i prezzi come se dovessero esser pagati con la moneta meno favorita. E perciò in tutt'i casi le variazioni nel valore delle monete d'oro e d'argento presentano sempre alle classi commercianti una eventualità o quasi certezza di vantaggio su le altre classi.

Gl' inconvenienti risultanti da due metalli innalzati ugualmente alla funzione di moneta, furono presto osservati da' migliori scrittori. Locke non vide altro rimedio a questo inconveniente se non se quello di serbare la funzione di moneta all' argento soltanto. E la sua opinione fu seguita da molte popolazioni commercianti, le quali, considerando l'oro come semplice mercanzia, fanno uso del solo argento come moneta. Sono di questo novero Amburgo, Brema, Lubecca, Danzica, l'Olanda, ec. L'Inghilterra non diede corso alla moneta d'oro prima del 1728.

Il Gioia si dichiara d'opinione contraria a quella di Locke. Ei dapprima cerca di mostrare la preferenza dovuta alla funzione di moneta; e poi pe' bisogni del minuto commercio stabilisce la continuazione della moneta d'argento perchè l'oro riuscirebbe incomodo a rappresentare tenui valori, atteso la picciolezza de' pezzi cui dovrebbe esser ridotta, come riuscirebbe incomodo l' argento a rappresentare valori grandi, atteso l'eccedente suo peso.

Può vedersi alla pag. 170 del 1 vol. il minuto confronto che questo autore istituisce tra le qualità dell'argento e dell'oro relativamente alle funzioni monetarie. Noi non insisteremo su questi ragguagli. Non si tratta di escluder l'oro e l'argento dalle funzioni di moneta; si tratta soltanto di metter questi metalli in giusta proporzione tra loro, in modo che il cambio l'uno all'altro produr non possa nocumento o servir di ostacolo nella circolazione. Or presentato sotto questo aspetto il problema, esso non sembra di molto facile soluzione.

» In una nazione commerciante, dice Vasco, e principalmente nelle grandi piazze di commercio, ove una velocissima circolazione della moneta o dei segni che la rappresentano fassi per mano di gente, che sta sempre in attenzione di ritrarre dai cambii il maggior profitto: in tal paese, dico, non può sopraggiungere alcuna differenza tra moneta e moneta, nè alcuna cagione di mutazione nei valori reciproci delle medesime senza che la maggior parte del popolo ne resti avvertita. Ma nelle campagne o nelle città lontane dal mare, ove non può mai essere vivace il commercio esterno e la circolazione di differenti specie di monete, si potrà assai utilmente dar contezza a ciascuno del popolo della quantità e qualità di metallo che forma qualunque moneta conosciuta nel paese, e di tutte quelle circostanze che possono alterare i valori delle medesime. Sarà bene per tanto stendere un catalogo di tutte queste monete ed apporvi a lato il peso e il titolo di ciascuna, quanto calo sia per le medesime tollerato presso alle nazioni confinanti, ed avvertire se suole una tale moneta trovarsi comunemente calante e di quanto.

» Riguardo al titolo sarà bene avvertire i cambiamenti che può aver sofferto una moneta in diverse date, perchè è avvenuto molte volte che la stessa moneta sia stata fabbricata d' inferiore titolo nelle date posteriori, quantunque avesse il medesimo peso, il medesimo impronto, il medesimo nome. O se per avventura fosse accaduto che per frode degli operai della zecca sotto alla medesima data fossero state distribuite monete di vario titolo, ciò pure sarà bene di specificare, avvertendo se sono più comuni quelle de' titoli inferiori o le altre.

» La riputazione delle monete può dare alle medesime un valore reale maggiore o minore di quel che richiedono i rapporti del metallo. Que-

sto sarà dunque un articolo degno di esser segnato nella tariffa istruttiva.

» Non sarebbe che opportuno aggiungervi le tariffe delle nazioni confinanti e tutte le leggi monetarie che hanno vigore, e, se fia possibile, anche il corso abusivo che ciascuna moneta ha presso le medesime.

» Questa tariffa istruttiva conviene che sia rifatta ciascun anno perchè vi siano notati i cambiamenti che successivamente avvengono alla moneta, e conviene che sia pubblicata in guisa da essere tra le mani del popolo. A tal ragione, io crederei che si potessero obbligare tutti gli stampatori ad inserirla ne' loro almanacchi, perchè non v'è libro tanto sparso fra 'l popolo quanto l'almanacco.

» Conviene finalmente avvertire che non si è voluto in essa tariffa determinare alcun valore alla moneta, nè legare in alcun modo la più libera circolazione delle medesime, ma solo somministrare al popolo quei lumi ch'esso non può avere da se intorno ai valori reciproci delle monete. » Così questo minutissimo autore, *tom. I, pag. 73 a 75*.

Ma noi abbiam veduto che tanta minutezza di ricerca, nè il legislatore occupar dee, nè la gran massa popolare realmente occupa nelle minute giornaliere contrattazioni. Non è già che le vedute dell' economista esser deggiano diverse dalle vedute del giureconsulto; ma il primo trascura sempre le vedute morali dalle quali il giureconsulto non dee giammai prescindere; ed esattezza matematica non è la cosa medesima che esattezza di diritto. Il che i giureconsulti romani con enfasi di espressione confessarono allorchè dissero *esser lecito ai contrattanti in certa guisa circonvenirsi a vicenda*.

Ma con vedute altresì meramente economiche, esaminando il progetto delle tariffe periodiche che si vorrebbero introdurre, per giungere quanto più si possa a quella precision matematica che tanto si vagheggia, sarebbe necessario scemarne quanto più si potesse la distanza, e ravvicinare un' epoca all' altra al modo stesso e forse anche più celeramente delle pubblicazioni de' listini di cambio. Or vedete a quanta fluttuazione sarebber soggette le funzioni di quelli agenti delle reciproche contrattazioni, i quali se non sono pre-essi segni e misure de' valori, indicar però ne deggiono sino ad un certo punto la norma.

Ma di vantaggio: « siccome si prevederà qual cambiamento sarà per subire il sistema monetario dalla rinnovazione della tariffa; perciò la moneta che dee decadere di prezzo sarà spinta nella circolazione, o servirà ai più grossi pagamenti: il che vuol dire che succederà ristagno nelle altre. » Avverrebbe però, come suppone il Gioia, che un tale inconveniente che nel caso di tariffa stabile è uguale, per esempio a dieci, diverrebbe nel caso di tariffa periodica uguale per esempio a cinque? cioè che non sarebbe egli tale da indurre alla fusione della moneta stagnante e far perdere il prezzo della manifattura, giacchè si prevederebbe che all'epoca della tariffa seguente verrebbe rialzato il suo valore? — Io non so se una tal previdenza nel futuro possa esser sempre valevole ad influire e contrabilanciare i bisogni del presente. Ma sarà sempre vero che in questa compilazione, il creditore verrebbe ognor pagato con metallo di cui si prevederebbe il ribasso del valore; e come lo stesso Gioia, forza è che conchiuda, resterebbe egli danneggiato come se la tariffa fosse stabile. E l'altro inconveniente sussisterà tuttavia, quello cioè che se si fissa il metodo per determinare il valor medio o l'*adequato* fra' correnti su le diverse piazze, è possibile il ritrovare qualche operazione fittizia, qualche giro di mano che influisca sopra questa determinazione; e se non fissi, cioè se lasciasi all' autorità tutto l'arbitrio, è possibile d'ingannarla. Si speculerà adunque su questo futuro *adequato*, e l'epoca di ciascun cambiamento sarà un' epoca di ristagno e di agiotaggio.

Un'altro espediente si è proposto per ovviare agl' inconvenienti della duplicità di moneta: quello cioè che 'l governo ordini doversi i pagamenti superiori ad una certa somma eseguire, metà con moneta d'oro, metà con moneta d'argento.

Questo secondo progetto ha due vantaggi e tre inconvenienti.

I vantaggi sono:

1.° Dividere i profitti e le perdite risultanti dalle variazioni su i debitori e creditori,

2.° Scemare la massa della moneta stagnante.

Gl' inconvenienti sono:

1.° Obbligo di stabilire un certo equilibrio nella fabbricazione delle monete, il che può divenire limite incomodo al bisogno;

2.° Obbligo di pagare in una proporzione determinata, il che può esser gravoso ai particolari nel pagamento de'salarii, degli affitti, delle imposte;

3.° Supponiamo che l'unità nominale o di tariffa sia uguale a mezza libbra d'argento (6 once) ed a mezz'oncia d'oro, e che il rapporto commerciale tra l'oro e l'argento sia come a 16; egli è chiaro che 'l possessore della moneta d'oro e 'l possessore della moneta d'argento si troveranno in situazione simile, deggiano essi pagare o ricevere. Ma se al contrario, l'oro nel commercio sol valesse 14 volte l'argento; quegli che ha moneta d'argento per una metà di quanto possiede, potrebbe fonderla, e cambiandola con oro procurarsi più monete d'oro che non gli abbisognano per uguagliarle alla metà di quanto avea in argento, e quindi eseguire un pagamento nominalmente uguale, conservando alcune monete d'oro. Si scorge però che, posta la necessità di pagare metà in argento, egli non può procacciarsi se non la metà del profitto che avrebbe potuto pagare tutto in oro. Un tal profitto durerà fino al momento in cui, tolti dalla circolazione i

pezzi più pesanti, li potrà far uso della moneta d'argento degradata. Un tal metodo ridurrebbe adunque la moneta d'argento alla quantità ed al punto in cui la loro degradazione combinata con la necessità di eseguire i pagamenti per metà in argento, ristabilirebbe l'equilibrio tra i valori della tariffa ed i valori del commercio. Per esempio, io debbo pagare 100 libbre, cioè 50 libbre d'argento e 50 once d'oro, e mi trovo possessore di 100 libbre d'argento, con cinquanta delle quali posso comprare 57 once ed un quarto di oro; io coglierò adunque vantaggio nel fonderle. Ma se le mie monete sono degradate dall'uso, il vantaggio della fusione riuscirà assai piccolo; e dall'altro canto se la moneta d'argento è divenuta rara, quegli che ne ha bisogno pe' suoi pagamenti dovrà comprarla a più caro prezzo. Io venderò adunque la mia moneta in vece di fonderla. — È facile il vedere che invece della metà si può stabilire altra proporzione, ed esigere, per esempio, due terzi in oro ed un terzo di argento, e reciprocamente. Se il metallo, il cui valore nella tariffa è fissato al di sotto del valor commerciale, è quello di cui si esige ne' pagamenti la maggior quantità, agevolmente si scorge che 'l vantaggio di fonderlo lo scema, almeno allorchè esso comincia a divenir raro, e la massa che ne esiste in moneta si avvicina alla proporzione stabilita nei pagamenti. — Queste riflessioni appartengono al Gioia, *l. c.*, *pag.* 173 *e* 174.

Tutto questo però, come abbiam fin da prima enunciato, alla sola difficoltà di preciso rapporto tra l'oro e l'argento s'incontra quando ad entrambi di questi metalli attribuir si voglia l'uffizio di moneta con fissa ed invariabile proporzione del loro valore legale. Non è così se l'uffizio di moneta viene ad attribuirsi soltanto all'argento e al rame i cui rapporti son poco variabili. *V. le pag.* 258 *a* 263.

Prima della fusione della moneta d'oro che ebbe luogo in francia nel 1785, il luigi d'oro si cambiava in argento per 25 lire e qualche soldo. Allora ognuno, attesa questa circostanza, andava cauto a non soddisfare in oro le sue obbligazioni stipulate in lire, perchè pagando in luigi, in vece di 24 lire ne avrebbe effettivamente pagato 25 ed 8 o 10 soldi per ogni 24 lire contenute nel suo debito. Dopo questa fusione le nuove monete d'oro essendo state diminuite di un 16esimo, il luigi ebbe presso a poco il valore di 24 lire in argento; quindi indifferentemente ognuno ha fatto i suoi pagamenti ed ha riscosso i suoi crediti tanto in luigi d'oro quanto in moneta d'argento. Ciò non per tanto, riflette Say, i pagamenti in argento furono più comuni sia a cagione dell'uso già introdotto, sia perchè essendo la moneta d'oro più di quella d'argento esposta alla cupidigia de' tosatori e de' falsatori, richiede maggiori cautele.

In Inghilterra un diverso provvedimento ha prodotto conseguenze diverse. Nel 1728 il corso naturale de' cambi avea stabilito il rapporto tra 'l valore dell'oro fino, e quello dell'argento fino a ragione di 1 a 15 e 9/124, o sia (riducendo la frazione e tralasciando il residuo) alla ragione di 1 a 15 ed 1/14. Così, giusta una tal proporzione, con un'oncia d'oro si compravano once 15 ed 1/14 d'argento; e su questa medesima proporzione essendosi fissata la quantità di metallo che contener si dovea nelle rispettive monete di oro e d'argento, così un'oncia d'oro monetato prese il nome di 3 lire 17 soldi e 10 1/2 denari sterlini; e del pari once 15 ed 1/14 d'argento presero la stessa denominazione. — Ma siccome un sol rapporto era fondato sopra quantità per loro natura variabili; così, a misura che 'l valore dei due metalli ebbe variazione in più o in meno, anche il loro rapporto subir dovea le alterazioni medesime di accrescimento o diminuzione. Infatti dopo quell'epoca essendo divenuto più comune l'uso del vasellame e delle suppellettili d'argento, ed avendone il commercio delle suddette assorbito grandi quantità, così l'argento fu più generalmente richiesto, e 'l rapporto tra 'l suo valore ed il valor dell'oro si ridusse alla ragione di 14 1/14 ad 1. Per la qual cosa la quantità d'argento coniata che valeva 3 lire 17 soldi e denari 10 e 1/2 sterlini, fondendosi in verghe potea cambiarsi con 4 lire sterline in oro, e così tornava più conto a fondere le monete d'argento che adoperarle ne' pagamenti. In fatti fino al 1799, epoca in cui fu autorizzato il banco d'Inghilterra a sospendere pagamenti in danaro contante, tutt'i pagamenti si facevano in oro.

« Dal che si deduce esser impossibil cosa nella pratica attribuire un valor fisso alle merci, essendo un tal valore per sua natura variabile; e perciò bisogna lasciare che 'l valor dell'oro e dell'argento, come quello di tutte le altre cose, si proporzioni da sè col valor degli altri prodotti. — E ciò che abbiam detto sul rapporto dell'oro e dell'argento, può applicarsi al rapporto tra lo argento e 'l rame, e generalmente al rapporto reciproco di tutt'i metalli. È tanto assurdo il credere che attribuir si possa alla quantità di rame esistente in 20 soldi il valore della quantità d'argento esistente in una lira, quanto è assurdo il supporre che attribuir si possa alla quantità d'argento esistente in 24 lire il valore della quantità d'oro esistente in un luigi. » Say *l. c.* § 8.

Veramente potrebbe ben impugnarsi la parità di condizione di questi due assurdi. E lo stesso autor ne conviene quando soggiunge: » Ciò non ostante la proporzione fissata dalla legge tra 'l valore del rame e 'l valore de' metalli preziosi non ha prodotto gravi inconvenienti perchè la stessa legge non ha potuto autorizzare i particolari di pagare indifferentemente in rame o in metalli preziosi le somme stipulate in *lire tornesi* o in franchi. Per la qual cosa le sole monete accette nei pagamenti di somme che oltrepassino il valore

delle monete d'argento, son quelle d'oro e d'argento. » *ub. supr.*

E qui le stesse riflessioni ricorrono di sopra prodotte, *pag.* 271 *e seg.* È questo un recidere il nodo e non già scioglierlo.

Indubitatamente preciso ragguaglio ed invariabile nel rapporto de' valori de' tre metalli destinati all'uso della moneta non si otterrà giammai. Ma intanto senza una determinazione legale di tal rapporto, alle funzioni di moneta que' metalli adempir non potrebbero.

Ridurre ad un sol metallo la funzione di moneta non toglierebbe gl' inconvenienti. I metalli sono sempre più o meno alterabili; l'uso li consuma a poco a poco; e tra moneta e moneta più o men degradata, quantunque dello stesso metallo e dello stesso titolo, precision di ragguaglio non vi potrà essere giammai. Nel momento stesso della loro fabbricazione, anche prima ch'escano dalla zecca una certa latitudine di *tolleranza* uopo è che si conceda.

Per l' alto prezzo dell' oro, le monete di un tal metallo presentano su questo riguardo sensibili inconvenienti. L' oro perciò adempir può soltanto all'uffizio di moneta imperfettamente. È sempre necessario che se ne verifichi il peso con la bilancia in mano. È necessario che se ne faccia cambio con monete di minor valore pe' comuni e giornalieri bisogni della vita. Dunque materia per la vera moneta sarà l' argento. La diminuzione di peso che può subire con l'uso, non è così grande da sbilanciare la determinazione de' valori nè varii contratti. Ma qualche differenza, benchè piccola, benchè poco valutabile, vi sarà sempre tra moneta e moneta.

E se ciò avviene nella moneta di un sol metallo, dovrà esagerarsi una tale differenza quando dalla moneta d' argento a quella di altro metallo si fa passaggio. Ed abbiam veduto a quanto poco, variazioni tra il rapporto dell' argento con quello del rame vanno a ridursi, *pag.* 262, quantità che nelle picciole somme e ne' cambi di moneta e moneta, viene ad essere assai tenue.

Ed ecco perchè come abbiam già detto aggio legale tra moneta e moneta, sia d' argento sia di rame, non dee dal legislatore stabilirsi.

A ciò si aggiunga il valore addizionale che il conio aggiunge al valor de' metalli per la sola cagione di poter adempiere all' uffizio di moneta.

Del valore che il conio aggiunge alla merce-moneta.

La qualità di moneta espone la merce destinata a quest' uso, o sia l'oro e l'argento, a continui ed a frequenti cambi. Sono ben poche quelle persone che nel corso di un giorno non facciano molte compre e vendite: quindi quanto sarebbe mai malagevole, se ciascuno dovesse andare colla bilancia alla mano per assicurarsi se la quantità d' argento e di oro ch' egli dà e riceve nelle compre e nelle vendite, sia quella che corrisponde al valore delle cose! Quanti sbagli e quante contese non avverrebbero ogni momento a cagione della disadattaggine o della mala fede di alcuni; ed a cagione della imperfezione degli strumenti che debbonsi adoperare!

Di più l'oro e l' argento con l' unione d'altri metalli meno preziosi possono subire un' alterazione difficile a riconoscersi ad occhio nudo. Per verificare la loro purità, bisogna eseguire una complicata operazione chimica, che richiede molta destrezza e molta intelligenza per parte dell'esecutore. Quanta facilitazione dunque non ricevono i cambi dal conio apposto alle monete, onde serva di attestato del loro peso e della loro qualità!

L' arte del monetiere esegue questa operazione riducendo il metallo col quale debbono formarsi le monete ad un titolo determinato, e suddividendolo in parti di un peso egualmente determinato. Ordinariamente il Governo si riserva l'esercizio esclusivo di questa specie di manifattura, sia perchè può ritrarne più utile allontanando qualunque concorrente, sia piuttosto perchè egli vuole offrire ai suoi amministrati una guarentigia, che emanando dalla potestà sovrana, inspiri maggior fiducia di quella che deriverebbe da una manifattura privata. Infatti è assai più conveniente al popolo la guarentigia del governo, benchè talvolta sia frodolenta, che la guarentigia privata, sia per ragione dell' uniformità delle monete, sia perchè la frode sarebbe più difficile a scoprirsi ove venisse commessa da' particolari.

Il *conio* dunque indubitatamente aggiunge valore al valore della merce-moneta. Così, la quantità di argento su la quale è stato apposto il conio di 5 franchi ha alquanto più valore della stessa quantità di argento in verga. La ragione ne è semplicissima. La manifattura eseguita su questo pezzo di metallo con la coniazione, dispensa le persone che la ricevono ne' cambi dalle spese (fra le quali si deve comprendere il tempo che si perde e l' incomodo che si soffre) che richiederebbe il *saggio* e il *peso* del metallo. Per questa ragione anche nella ipotesi che l'industria di batter moneta fosse libera, e che l' autorità pubblica limitasse il suo potere a determinar soltanto il titolo, il peso, e l' impronto; avverrebbe sempre che 'l possessore di verghe le porterebbe ad un fabbricator di moneta per convertirle in danaro, e spontaneamente si sottoporrebbe alla spesa che tale operazione richiede, nella sicurezza di trovare più facilmente chi voglia accettare ne' cambi la merce-moneta ridotta in moneta o sia accompagnata da un attestato della sua qualità e del suo peso, che la stessa merce mancante di questo attestato. S' egli ritenesse le verghe ad oggetto di esimersi dal dispendio della coniazione, soggiacerebbe ad altre perdite di gran lunga maggiori.

Le piastre presentano un curioso esempio del valore che 'l conio aggiunge al valore del metal-

lo. Quando gli Americani degli Stati-Uniti vollero coniare i loro *dollari*, essendo questi perfettamente eguali alle piastre, posero sotto il conio le stesse piastre spagnuole, e senza nulla togliere o aggiungere nè al loro titolo nè al loro peso, le convertirono in dollari col solo cambiamento dell' impronto. Ora questo cambiamento di effigie ha fatto sì che i Chinesi e gli altri popoli dell' Asia rifiutarono le stesse piastre spagnuole pel valore delle piastre, perchè portavano un altro impronto ed avevano un altro nome. Essi davano maggior quantità di merci in cambio di 100 piastre che in cambio di 100 dollari, benchè sotto l' una e sotto l' altra forma si contenesse la stessa quantità e la stessa qualità di argento: in questo modo il governo americano, col sostituire un bello impronto all' impronto delle piastre, ne diminuiva il valore. Quel governo pensò di valersi di questa circostanza per impedire la grande esportazione del numerario che i suoi nazionali trasportavano in Asia; quindi ordinò che tutte le esportazioni di denaro dovessero farsi in dollari, nella sicurezza che i negozianti, atteso il discapito che avrebbero sofferto nell' estero portando dollari, preferirebbero caricare i prodotti dell' industria della Confederazione. Così, il governo americano dopo avere svilito il prezzo delle piastre convertendole in dollari, ciò ch' era di lieve danno per quelle che rimanevano nel paese, volle che se ne facesse l' uso il più avantaggioso all' industria, quello cioè di servirsene nelle relazioni commerciali con quei popoli che pagavano questa merce al più basso prezzo.

Doveva invece lasciar libera la esportazione de' valori sotto quella forma che ciascuno avrebbe creduto più conveniente, perchè l' interesse personale fa distinguere quale merce portata nell' estero dà luogo al ritorno di maggiori valori.

Or che dovrà dirsi del governo spagnuolo, la cui fedeltà nel conio delle sue piastre gli permette di cambiarle con vantaggio nell' estero, o sia cambiarle con valori superiori al loro valore intrinseco, e pure vieta un commercio sì vantaggioso per la sua nazione, un commercio che dà spaccio ad un prodotto del suo suolo che sono i metalli preziosi, modificato inoltre da un lavoro sì largamente compensato?

Da tutto quanto si è detto di sopra risulta, che la coniazione delle monete accresce il valore del metallo che fa l' ufficio di merce-moneta in ragione dell' utilità che aggiunge allo stesso metallo, qualunque sieno le spese che la coniazione richiegga ed il diritto che a tale oggetto vagliasi imporre: che il governo, nella qualità di manifattore di moneta privilegiato, può guadagnare tutto il valore aggiunto al metallo nel modo sopra espresso: che non è in suo potere di accrescere tale guadagno ne' pagamenti ch' egli esegue per effetto degli obblighi che liberamente contrae; e che in rapporto alle contrattazioni ulteriori neppure può senza frode procurarsi tale accrescimento di guadagno. *Trait. d' écon. pol.*, *l. 1*, *L. XX*, § 3.

Ed ecco un altro fra i mille casi ne' quali dalle considerazioni di economia politica escluder non si possono le idee morali. Stando a mere fisiche considerazioni, qual valore aver potevano le piastre di Spagna a fronte de' dolleri degli stati uniti? Ma l' opinione, regina dell' universo morale, vi trovava una differenza nel lungo e costante esperimento della buona fede spagnuola.

Resta sempreppiù dimostrato che la *fiducia* è costantemente una e forse la precipua delle cagioni che dan valore alle cose, come abbiam fin dapprima cercato di far dimostrazione. Gli economisti che da questo essenziale elemento della creazion de' valori prescindono, in molti fenomeni imbatter si deggiono con le loro monche dottrine inesplicabili.

Giovi per ora la general conclusione che 'l conio aggiunge un valore ai pezzi di metallo destinati a far l' uffizio di moneta. Dal che limpidissima ne deriva la conseguenza, che le piccole frazioni differenziali tra 'l preciso matematico ragguaglio da moneta a moneta sono da trascurarsi; ovvero, per adottar la frase degli stessi matematici, sono quantità evanescenti ed eliminabili.

Che anzi: se di queste tali quantità si dovesse tener ragione, e star di continuo con la bilancia in mano a verificarle, i pezzi di metallo destinati a far l' uffizio di moneta cesserebbero di esser moneta: verità la quale non bisogna giammai perder di veduta.

Dunque *aggio* ammetter non si dee nel cambio tra *moneta e moneta*, quando questa parola voglia prendersi nel suo pieno ed estesissimo significato. Una prescrizione legislativa la quale permettesse l'introduzione di quest'aggio, per precisione soverchia la quale soltanto alle minutezze de' cambisti vuol rilasciarsi, verrebber a depreziar non solo ma ad estinguer di mano in mano l'essenza stessa della moneta, ed a ridurre a pezzi di metallo destinati a quest' uffizio, a meri metalli con la sola impronta di guarentia che ne assicuri il titolo. Ma v'ha di più.

Del titolo delle monete.

Nel linguaggio economico il titolo della moneta non importa già una distinzione tra metallo e metallo o tra prezzo e prezzo nel metallo medesimo. Titolo importa determinazione di rapporto su la quantità de' metalli che si fondono insieme per materia della moneta. E v' ha dippiù, per speciale accettazione della parola lega in economia, s'intende soltanto per essa la quantità del metallo basso che col metallo più prezioso si unisce.

Il peso della moneta è perciò uguale al peso del metallo puro, oro o argento, più il peso della lega; e la bontà della moneta significa la maggiore o minore quantità di metallo puro, e reciprocamente la minore o maggiore quantità di

metallo inferiore che sotto il peso vi si contengono.

» Se in una moneta di argento, disse conseguentemente il Beccheria, vi siano ventidue denari di puro argento e due di metallo vile o di lega, ed in altra simile sianvi ventitrè denari di argento ed un solo di lega, si dirà che le due monete sono del medesimo peso, ma che la prima è d'inferiore qualità della seconda.

» Per giudicare e valutare la bontà dell'oro si è adottato generalmente il metodo di dividere il peso d'una moneta qualunque in ventiquattro parti, e di trovare quante di queste sieno d'oro fino e quante di lega. Queste parti di una immaginaria divisione chiamansi di ventiquattro carati; e perciò l'oro meno puro sarà di ventitrè, ventidue, ventuno, venti ec. carati, i quali numeri indicano la purità d'oro fino e la quantità di lega contenuta in ciascuna moneta; onde una moneta di oro della bontà di ventidue carati significa che delle ventiquattro parti di tutte, nelle quali tutto il peso si divide, ventidue sono d'oro e due di materia estranea ed eterogenea. » *T. 2, pag. 22*

Questo antico modo di valutazione è assai comune in commercio, di modo che il nostro legislatore dovendo nell'art. 8 della legge monetale determinare il tipo delle monete d'oro, alla determinazione decimale credè conveniente cosa aggiungervi anche quella per carati.

Nell'argento, prosegue il Beccheria, si divide la massa in dodici parti che chiamansi denari, e si valuta la bontà dell'argento con indicare quante di queste parti o denari sieno d'argento fino e puro, e quante di lega. Così una moneta d'argento dirassi alla bontà di undici denari quando, dividendone il peso in dodici parti, si troveranno sempre undici parti di argento puro ed una di lega, ossia un dodicesimo di metallo eterogeneo, ed undici dodicesimi di argento puro in ciascuna e qualunque porzione di quella moneta. Questa bontà valutata sopra ventiquattro carati per l'oro e sopra denari dodici per l'argento chiamasi titolo. Onde il conio della moneta autentica dovrebbe autenticare due cose, cioè il peso e il titolo. *Ibid. pag. 24.*

Il titolo adunque altro non è che il rapporto tra il metallo fino e la lega.

Persone saggissime desiderarono che nella fabbricazione delle monete si facesse uso di metalli ridotti all'ultimo grado di finezza. Con questa idea proponevasi

1.° Di torre l'arbitrio nella proporzione del metallo fino alla lega, arbitrio che cagionò tanti disordini;

2.° D'indurre le diverse nazioni a far uso dello stesso titolo;

3.° Di rendere più semplici le operazioni del cambio, cioè di risparmiare fatica, errori e frodi;

4.° D'introdurre nel commercio metalli purissimi a vantaggio delle arti che ne fanno uso;

5.° Dispensare dalla necessità di lasciare al monetiere alcuna latitudine sul titolo, perchè nell'accennata ipotesi non altro s'introdurrebbe nelle fusioni che metalli puri.

Ma questa bella idea fu dimostrata ineseguibile dalla esperienza; e due ragioni dimostrano la necessità della lega.

1.° *Allorchè la massima durata s'oppone alla massima perfezione conviene sacrificare questa a quella.* Il ministro Clavière propose di fabbricare le monete con oro ed argento ridotto al più alto grado di purezza, cui puossi giungere coi nostri metodi di raffinazione, e chiamarle once d'oro fino, once d'argento fino. Ma questa idea, che era fatta per sedurre la sua semplicità, fu distrutta dagli sperimenti eseguiti dall'accademia delle scienze. Furono questi fatti in dagli attraversati da essi guarniti di manubri, dapprima sopra pezzi d'argento puro, poscia sopra pezzi d'argento con lega, che venivano agitati insieme. Il risultato di queste curiose esperienze insegnò che i metalli puri restavano presto alterati dalla frizione, e che la più debole lega, anche la lega d'un decimo, procurava loro resistenza più durevole. I zecchieri dicono altronde che per depurare completamente i metalli, sarebbero necessarie manipolazioni dispendiosissime che renderebbero più costosa la fabbricazione della manifattura chiamata moneta; e quelli di Parigi sostengono che non sia possibile depurar l'oro oltre la bontà di carati ventitrè e quindici sedicesimi.

2.° *La spesa della raffinazione.* Per condurre l'oro e l'argento all'ultimo grado di finezza, cioè separarlo totalmente da ogni metallo estraneo, la spesa supererebbe il valore del metallo comune estratto. Quindi, sebbene i metalli nobili sieno uniti ad una certa quantità di rame, ciò non ostante suol considerarsi nelle monete il valore del metallo fino: per es. in un pezzo da cinque franchi sol si veggono grammi due e mezzo di argento fino, sebbene il suo peso totale sia grammi venticinque compreso il rame.

Prima della scoverta dell'America e da quell'epoca sino alla metà del XVII secolo, gli Europei fabbricavano le monete con oro ed argento raccolti ne' fiumi od estratti dalle miniere, che circolavano nel commercio sotto la forma di barre ad ogni sorta di titoli. Per ridurre queste materie al titolo costante delle monete di ciascun paese, era necessario raffinarle, cioè separarle dai metalli meno preziosi cui trovansi unite. Fino a quell'epoca le spese della raffinazione fecero parte del valor reale delle monete.

All'epoca suddetta gli Spagnuoli e i Portoghesi, sia per accrescere lavoro ai loro concittadini, sia per procurarsi il mezzo d'esigere un'imposta dagli esteri, risolvettero di non lasciar uscire l'oro e l'argento dalle loro officine collocate nelle miniere, se non sotto la forma di moneta. Queste monete d'oro e d'argento alimentarono altra

quasi esclusivamente gli stabilimenti monetari degli altri stati Europei. Videro questi ben tosto nell' impiego delle piastre, delle pistole e delle portoghesi un mezzo da risparmiare la spesa della raffinazione, adottando per le loro monete una lega simile a quella delle monete della Spagna e del Portogallo, o poco diverse.

D' allora in poi più o meno i Governi di poco alterarono la proporzione della lega, specialmente nelle monete d' argento, quantunque sensibilissime tuttavia ne rimangono le differenze, come sarem per vedere nell' art. 4.

Il titolo delle monete francesi, così d'oro che d' argento fu fissato con la legge del 28 termidoro anno III, e fu per entrambe di nove decimi di metallo fino ed uno di lega, mirandosi al doppio oggetto, 1.° de' vantaggi della numerazione decimale, 2.° l' avvicinarsi appunto di molto al titolo delle monete spagnuole e portoghesi, in modo che per la fabbricazione di quelle monete quasi altro non si richiede che la fusione.

Relativamente al metallo di lega nelle monete d'oro, la sostituzione del rame all' argento quasi un secolo fa venne adottata in Francia, mentre nelle monete inglesi continua la lega di argento. E ne rende preferibile il costume, l' ottenersi che si fa col rame una maggiore economia, una maggiore durezza, un colore più aggradevole, ed il potersi impiegare all'uopo i rottami delle chincaglierie le quali ordinariamente hanno la lega in rame.

De' rimedi, ossia della latitudine della tolleranza per gli errori nel peso e nel titolo.

Sebbene si possa ad ogn' istante conoscere il rapporto dell' argento alla lega in un pezzo dato, e 'l peso di questo, con tutta l' esattezza di cui è capace l' arte dell' assaggiatore e del pesatore, pure siccome nella fabbricazione molta spesa richiederebbe una tale precisione, e nella moltiplicità dell' opera è cosa agevole cadere in piccioli sbagli, è di prima necessità che la legge accordi al monetiere certa latitudine entro i confini della quale la sua opera venir possa tollerata. «Siccome fa uopo, dice Gioia, fabbricare i pezzi monetari d' un peso determinato A, ed impiegarvi metallo a tale titolo B; e siccome le operazioni per giungere a questo grado di esattezza, soprattutto relativamente al titolo, costerebbero più dell' inconveniente risultante dall' errore; quindi la legge è costretta a lasciare certa latitudine C, ossia riguardare per buona la sua moneta, benchè non abbia precisamente il titolo e 'l peso prescritto.

» Egli è chiaro che degli errori possono succedere in più o meno. Dagli errori in più resterebbe danneggiata la fabbrica, ossia la zecca, dagli errori in meno resterebbe danneggiato il compratore della moneta.

» La citata legge francese non omise precauzione per assicurare l'esattezza della manifattura, o almeno di avvicinarsi per quanto la natura delle cose lo permette. In questa legge fu divisa per metà la latitudine C lasciata al fabbricatore, cioè metà al di sopra, e metà al di sotto sì di A che di B; poscia fu spinto l' interesse del direttore della zecca ad accostarsi continuamente verso questo punto centrale, come che per lui più distante dal pericolo, giacchè la legge obbliga il direttore a rifondere a sue spese tutte le monete che oltrepassassero la metà di C sì in più che in meno. Egli è quindi interessato a dirigere il suo talento verso il punto che lo allontana di più dall'obbligo di una rifusione, e questo punto si è il titolo di nove decimi fissato dalla legge.

Un tal rimedio a norma della legge francese è come segue. *Per le materie d'oro*

Nel peso al di sopra o al di sotto, i quattro centesimi;

Nel titolo, *idem* tre millesimi;

Per le monete di argento

Nel peso al di sopra o al di sotto due centesimi;

Nel titolo, *idem* sette millesimi. » *Ub. sup. pag.* 163.

Del marco di zecca.

Ma verificare una tale latitudine di tolleranza moneta per moneta, sarebbe impossibil cosa; e rimetterne all' azzardo la scelta, sarebbe un rischiar molto nel risultato dell' evento. E per ciò che riguarda tolleranza di peso, è antico costume nelle zecche prendere alcune determinate quantità, e farne così in massa il ragguaglio. Or queste tali determinate masse è ciò che si denomina *marchi*. V. ciò che saremo per dire al titolo VI della legge.

Conchiusioni.

Intanto, per le cose finor ragionate, e nel che tutti gli economisti convengono, rimane pienamente stabilito che nel corso delle monete certa latitudine uopo è che si accordi, in modo che il ragguaglio legale tra le monete *nazionali* di metallo diverso seguir possa un ordine numerico progressivo, senza intoppi ed oscillazioni nelle ordinarie multiplici contrattazioni, specialmente del minuto commercio: senza di una tale condizione, i pezzi di metallo destinati a far lo uffizio di moneta, cesserebbero di esser moneta. Non è pertanto che un tal ragguaglio commetter si possa all' arbitrio, e di proporzionatamente alterare il valor relativo de' multipli e summultipli di una unità monetaria. Un tale arbitrio produrrebbe un abuso del quale quegli stessi che ne fossero gl' inconsiderati autori sarebbero i primi a risentirne le ree conseguenze. Fu un tal disordine relativamente ai metalli preziosi opera soltanto di

tempi d'ignoranza e di tumultuose effervescenze; e per la bassa moneta, illusione soltanto di speculative opinioni delle quali i migliori ingegni non san tuttavia purgarsi, ed alle quali ci siam creduti nel dovere di combattere l'erroneità, sostenuti dalla forza degli esempi stranieri e domestici. Non la sola moneta bassa va considerata come altrettanti valori fiduciari pronti a cambiarsi con moneta di buon conto; ma le picciole monete altresì, soggette a continua ma lenta consumazione, entrar deggiono nella stessa riga. Abbiam veduto che le picciole differenze per diminuzione di peso dal loro valor reale riduconsi a quantità frazionarie, e direi infinitesimali quando vogliansi mettere in bilancia con valori specifici che conservano finchè servir possano tuttavia all'uffizio di moneta.

Questa tolleranza però ha un limite:

1.° Se i pezzi di metallo destinati all'uffizio di moneta perdan l'impronta che li distingua per tali;

2.° Se variazioni sensibili avvenir possano tra il valor relativo da metallo a metallo dopo la fissazione che servì di base al ragguaglio nella legge delle monete.

3.° Se nelle grandi contrattazioni i pezzi monetati vengono a perdere, per dir così, la qualità di moneta ed a considerar si vengano in certo modo quasi masse metalliche.

Per queste considerazioni l'unità monetale è quella soltanto che potrà essere definitivamente stabilita; e conseguentemente tutta la serie ascendente e discendente de'suoi multipli e summultipli.

Questa unità monetaria darà fisicamente una quantità determinata di metallo del tal peso e del tal titolo; ma non potrà designar giammai una determinazione di valore ne'suoi rapporti con altre cose valutabili. E in questo senso è più che vero ciò che gli economisti assumono, non esser cioè la moneta nè segno nè misura costante de'valori. Ma per le cose e in questa e nella prima sezione ragionate segno e misura normale sarà sempre di qualunque valore ne' civili bisogni della vita privata e pubblica. Questa qualità morale è ciò che eminentemente costituisce l'uffizio di moneta.

I multipli e i summultipli di una tale unità seguir deggiono la condizione stessa della loro generatrice. Se discostar si potessero dalla costanza de' loro necessari rapporti, cesserebbero di adempiere alle funzioni cui sono destinati. E perciò, siccome i pezzi della unità monetaria, per conservare nella integrità della sua vigoria il loro uffizio di moneta, uopo è che nella merce materiale destinata a quest'uso si conceda qualche fittizia *tolleranza*; così del pari pe' suoi multipli e summultipli una tal tolleranza proporzionalmente conceder si vuole.

Considerandosi la merce moneta di una sola qualità (che pe'motivi sopra indicati eminentemente è l'argento), i pezzi di questo metallo destinati per moneta esser deggiono in corso secondo il loro valor nominale. Se fosser soggetti a peso, se ammetter si potesse aggio tra pezzo e pezzo, la qualità di *moneta* sparirebbe.

Ma passando da metallo a metallo, due casi si presentano:

1.° Nel passaggio dall'argento all'oro, grandi valori si presentano pei quali le differenze esser possono sensibili, oltre alla variazione di maggior rilievo e di più frequente oscillazione tra 'l valore relativo di questi due metalli;

2.° Passando da l'argento al rame, ordinariamente incontrar ci dobbiamo in piccioli valori, e perciò in differenze poco valutabili oltre alla quasi costante fissità di rapporto tra i valori di questi due metalli.

Dunque l'oro soltanto va pesato, e per l'oro soltanto esser vi può un aggio legale.

Dunque per le monete di argento e le monete di rame permetter non si può peso, permetter non si può aggio legale.

Intanto, quasi invertendo la loro originaria destinazione, le monete d'oro impiegar si possono per picciole contrattazioni e per somme rilevanti quelle di rame. E perciò la mancanza di peso nelle monete d'oro aver voleva una norma di ragguaglio; e questa è determinata nell'art. 10 della legge monetale. E perciò il banco de' privati ha solo conto in argento; e nel banco di corte e nella sua succorsale, tra i conti della cassa in argento con quelli della cassa in rame, non vi è reciprocanza.

Rimarrebbe, pel pieno disviluppamento del primo titolo della legge, ad esaminare le sue salutari disposizioni su la libertà di ragguaglio per le monete estere; su la libertà di commercio della merce-moneta. Ma di questi due oggetti dovremo in seguito intrattenerci. Ora, per ciò che risguarda la fabbricazione delle nostre monete, uopo è che per bocca del legislatore medesimo se ne ascoltino le prescrizioni.

TITOLO II.

Monete di argento

» 15. Da oggi innanzi non saranno coniate in argento, che le sole quattro seguenti monete.

Il *carlino* del peso di Napoli acini 51 1/2, pari a cocci di Sicilia 41, 61/100, a grammi 2, 294. La tolleranza di peso sarà di un acino. Cinquanta carlini formeranno il marco di zecca: la sua tolleranza sarà di quaranta acini, pari a cocci Siciliani 32 323/1000, a grammi 1, 782.

» La stessa moneta ne'nostri dominii al di là del faro ha nome *tarì*.

Il *due carlini* del peso di Napoli acini 103, pari a cocci di Sicilia 83 33/100, a grammi 4, 588. La tolleranza di peso sarà di un acino. Cento monete di due carlini formeranno il marco di zecca. La sua tolleranza sarà di 80 acini, pari a

cocci siciliani 64 546/1000, a grammi 3, 564.

» La detta moneta ne' dominii al di là del Faro ha nome *due tarì*.

» Il *sei carlini* del peso di Napoli acini 309, pari a cocci di Sicilia 249 69/100, a grammi 13, 765. La tolleranza di peso sarà di un acino. Dugento monete di sei carlini formeranno il marco di zecca. La sua tolleranza sarà di acini 160, pari a cocci 129,293/1000, a grammi 7, 128.

La detta moneta ne' dominii al di là del Faro ha nome *sei tarì*.

Il *dodici carlini* del peso di Napoli acini 618, pari a cocci di Sicilia 499 39/100, a grammi 27, 532.

La tolleranza di peso sarà di due acini. Dugentocinquanta monete di dodici carlini formeranno il marco di zecca. La sua tolleranza sarà di acini 400, pari a cocci siciliani 323 232/1000, a grammi 17, 820.

La detta moneta ne' dominii al di là del faro ha nome *scudo* o *dodici tarì*.

TITOLO III.

Monete di oro.

16. Saranno coniate da oggi innanzi le seguenti monete di oro.

Le *oncette* di peso acini 85 di Napoli, pari a cocci di Sicilia 68, 686/1000, a grammi 3, 786.

Il loro valore corrente sarà di ducati tre.

Le *quintuple* di peso acini 425 di Napoli, pari a cocci di Sicilia 343,434/1000, a grammi 18,933.

Il loro valore corrente sarà di ducati quindici.

Le *decuple* di peso acini 850 di Napoli, pari a cocci di Sicilia 686,868/1000, a grammi 37, 867.

Il loro valore corrente sarà di ducati trenta.

Non sarà ammessa nella nostra zecca per le nuove monete di oro tolleranza di peso maggiore di 10/64 di acino, pari a 1/8 di coccio, pari a sette millesimi di grammi. Il marco di cento monete non avrà tolleranza maggiore di acini 12 3/6, pari a cocci 10, a grammi 0,551 millesimi. »

Ma l' uso inveterato di aver le nostre *doppie* d' oro fece sentire nel commercio il bisogno di una quarta moneta. E conseguentemente

» Art. 1. Rimanendo ferme in tutta la loro estensione le disposizioni contenute nella legge del 20 di aprile 1818, da oggi innanzi, oltre le tre specie di monete di oro fissate nella legge anzidetta, sarà coniata ancora nella nostra regia zecca la *dupla* di oro di peso acini 170 di Napoli, pari a cocci di Sicilia 137, 373/1000, a grammi 7, 573. Il suo valore corrente sarà di ducati sei.

» 2. Per titolo della *dupla*, e per la tolleranza così del titolo medesimo, come del peso, saranno esattamente osservate le norme prescritte negli articoli 8, 9 e 16 di detta legge del 20 di aprile 1818 » *Decreto del 15 aprile 1826.*

TITOLO IV.

Monete di rame.

» 17. Da oggi innanzi nella nostra zecca saranno coniate le seguenti monete di rame.

» Il *mezzo grano* volgarmente detto *tornese*, di peso di Napoli acini 70, pari a cocci di Sicilia 56,56/100 a grammi 3, 118. Venti monete di mezzo grano formeranno il marco di zecca: la sua tolleranza di peso sarà di acini 60, pari a cocci siciliani 48 48/100, a grammi 2, 673.

» Questa moneta ha nome in Sicilia *grano siciliano* o sia *mezzo baiocco*.

» Il grano del peso di Napoli 140, pari a cocci di Sicilia 113 13/100, a grammi 6, 237. Venti monete di un grano formeranno il marco di zecca. La sua tolleranza di peso sarà di acini 120, pari a cocci siciliani 96,97/100, a grammi 5, 346.

» Questa moneta in Sicilia ha noma *baiocco* o sia *due grana* siciliane.

» Il *due grana e mezzo* volgarmente detto *cinquina* del peso di Napoli acini 350, pari a cocci di Sicilia 283 82/100, a grammi 15, 592. Venti monete di due grana e mezzo formeranno il marco di zecca: la sua tolleranza di peso sarà di acini 300, pari a cocci siciliani 242,42/100, a grammi 13, 365.

» Questa moneta in Sicilia ha nome *cinque grana* siciliane, o sia *due baiocchi e mezzo*.

» Il cinque grana del peso di Napoli acini 700, pari a cocci di Sicilia 565,65 /100, a grammi 31 185. Venti monete di cinque grana formeranno il marco di zecca: la sua tolleranza di peso sarà di acini 600, pari a cocci siciliani 484,84/100, a grammi 26,730.

» Questa moneta in Sicilia ha nome *dieci grana* siciliane o sia *cinque baiocchi.* »

Questi tre titoli sono di molta importanza; ma tutto ciò che in essi si prescrive riguarda precisamente regolamenti interni della zecca medesima, argomento speciale del nostro art. VII. A poche riflessioni conseguentemente siam chiamati, ricevendo questi tre titoli piena dilucidazione dalle cose dette riguardo alle *disposizioni generali* contenute nel titolo I. Altro non rimane che il limitarci a brevissimi ricordi.

Del valor nominale delle monete.

Noi siamo talmente abituati a formarci l' idea del prezzo dal confronto tra la quantità delle merci ricevute, e la quantità del danaro sborsato che duriam fatica a concepire un prezzo il qual non sia numerico.

Ciò non ostante egli è chiara cosa che considerar si possono le variazioni assolute e relative

de' prezzi delle merci senza prendere all'esame l'intervento del danaro. Vero è che essendo la moneta una merce essa stessa, subir può variazioni ed alterare conseguentemente da per sè e condizioni del cambio. Ma per lo più non è il danaro ciò che forma l'alterazione de' prezzi; ma sibbene lo spostamento de' reciproci rapporti di valore tra merce e merce. Se la lana per esempio viene ad acquistare un triplo prezzo, ella sarà pagata con tripla quantità di vino, pane, carne ec., sia che 'l cambio succede direttamente come ne' baratti, sia che intervengano le monete. Un fornaio infatti, il quale al prezzo di sei libbre di pane che vendeva a trenta soldi potea procurarsi una libbra di lana allo stesso prezzo: sarà obbligato sacrificarne libbre diciotto per pagare la lana se questa siasi triplicata di valore.

Ora se vogliam confrontare il valore del danaro con quello delle altre merci, da due lati dobbiamo considerarlo, cioè:

1.° Dal lato della quantità soggetta a diminuzione ed aumento;

2.° Dal lato de' nomi, occasioni di errori e di frodi.

I. Il danaro, come tutte le altre merci, ha subita un'alterazione reale, cioè diminuzione di costo ed aumento di quantità, ed un'alterazione relativa in mezzo alle variazioni delle altre merci.

Dopo la scoperta delle miniere d'America, la quantità del danaro essendosi quadruplicata, il suo valore dovette scemare di tre quarti a fronte d una merce, il cui valore fosse rimasto lo stesso, come si presume quello del grano. Quindi, si danno attualmente 4 once di argento per una misura di grano, che nel 1500 compravasi con un' oncia circa.

Una mercanzia, il cui valore dopo la suddetta epoca si fosse abbassato di tre quarti, conserverebbe relativamente al danaro un valor doppio di quello che aveva pria dell'epoca accennata; giacchè, se questa mercanzia che valeva allora una oncia d'argento, non fosse decaduta di prezzo, varrebbe attualmente once quattro; ma, secondo la supposizione, il suo prezzo si è abbassato della metà; dunque del valore once due, cioè il doppio di quello che valeva anticamente.

Tali essendo le variazioni assolute e relative che successero nel valor del danaro, e potendo succederne altre simili, risulta che 'l danaro non può servire di misura ai valori in tempi distanti.

II. Indipendentemente dalle accennate variazioni, altre ne avvennero ne' nomi che in differenti epoche si diedero alla stessa quantità di metalli, che con gli stessi nomi vennero indicati.

Nel 1514 un'oncia d'argento, dice Say, denominavasi soldi 30; attualmente un'oncia dello stesso argento o presso a poco si denomina sei franchi. Per pagare la stessa quantità d'argento che pagavasi, dando 30 soldi, converrebbe dunque ai nostri tempi pagare fr. sei. Ma dando la stessa quantità d'argento, non si darebbe lo stesso valore; giacchè l'oncia d'argento non vale più ciò che valeva, ed in vece d'una conviene darne quattro per eguagliar le partite. Sono dunque attualmente necessari 24 fr. per saldare un valore uguale ai 30 soldi antichi. Colui dunque che pagasse ciò che noi chiamiamo ai nostri giorni 30 soldi, per una vendita di 30 soldi, contrattata nel 1614, pagherebbe con *nome* uguale, ma con valor ben diverso da quello, cui mirarono i contraenti.

È impossibile, dopo una valutazione espressa in moneta, formarsi un' idea del valore di una cosa, se non durante lo spazio di tempo e di luogo, in cui non solamente il nome della moneta, ma il valore della sua materia non cambiarono, altrimenti non si ottiene che una valutazione nominale, cioè nulla. Dire che lo staio di frumento valeva 30 soldi nel 1514, senza dire ciò che valevano questi 30 soldi, è additare una stima che non presenta alcuna idea, o ne presenta una falsa. Il nome della moneta non serve nelle valutazioni che in quanto indica la quantità del metallo contenuto nel prezzo annunciato. Egli serve ad apprezzare la quantità, ma non a determinare i valori, allorchè d'altro tempo si tratti e d'altri luoghi.

A queste riflessioni del Gioia aggiungeremo per conchiusione quelle del Neri.

» La maggior parte, dice questo scrittore, equivocano in quei nomi di lire o soldi o danari, o altri che si adoperano per dinotare i gradi del valore. Questi nomi non vogliono dir altro che unità, ventesimi dell'unità e duodecimo del ventesimo. Le unità non significano niente, se non sono circoscritte da un campione materiale che ne definisca la loro importanza. Sicchè le leggi che accrescono il valore numerario non fanno altro che dire che quella data moneta che si è divisa sino al presente in cinque unità, domani comincia a dividersi in dieci, e in ciò la legge resta obbedita. Ma la legge non può dire e non può fare che le unità d'oggi sieno equipollenti alla unità di domani. Per questo il numero delle unità necessarie a dinotare i prezzi di tutte le cose si accresce, e tutte le cose, variato solo il modo di numerare, rimangono tra loro nella solida e naturale equipollenza. »

Intanto, abbiam veduto nel cenno storico su la legislazione monetale del nostro regno che un eccessivo abuso nel valor nominale delle monete risale ai primi anni della fondazione della monarchia. Ma un tale abuso, abbiam detto poco far vuol attribuirsi soltanto a' secoli d'ignoranza o a' tempi di troppa tumultuosa effervescenza. Ciò apparirà chiaramente da' seguenti fatti.

Dell' abuso del valor nominale della moneta.

Si attribuisce in Francia la prima alterazione della moneta a Filippo I. Ei mischiò un terzo di lega alla lira d'argento di Carlomagno, la quale pesava dodici once, e diede lo stesso nome di *lira* ad una moneta la quale, in vece di dodici once d'argento fino, ne conteneva soltanto once 8. Quel principe, dice Say, credè che la sua nuova lira avrebbe avuto lo stesso valore della lira de' suoi antecessori: essa però sol ne valeva le due terze parti, perchè dopo quell'alterazione, con la moneta di una lira non si acquistarono se non le due terze parti di quelle cose che prima si ricevevano in cambio della stessa moneta. I creditori del re e quelli de' particolari, riscuotendo in simile moneta i loro crediti, perdevano la terza parte delle somme loro dovute, ed i padroni de' poderi discapitarono anch' essi della terza parte su l'affitto de' loro fondi. Ne' nuovi contratti poi, mettendo in calcolo la diminuzione del valore della lira, innalzarono nella stessa proporzione il valore degli affitti: e similmente il valore di tutte le cose in rapporto alla lira subì la stessa variazione in modo che si stabilì tra questi valori lo stesso equilibrio di prima.

Una tale operazione adunque serva a commettere ed autorizzare molte ingiustizie, ma non fu capace di dare ad una lira composta di 8 once di argento puro, lo stesso valore che prima aveva la lira composta di 12 once.

Nel 1113, continua lo stesso autore, la lira conteneva soltanto 6 once di argento fino. Al principio del regno di Luigi VII fu ridotta a 4 once, ed in seguito San Luigi diede il nome di lira ad una moneta che conteneva 2 once, 6 grossi e 6 grani di argento. Si legge ne' Prolegomeni di Leblanc, pag. 26, che 'l soldo di S. Luigi pesava un grosso e sette grani e mezzo; quindi la lira che si compone di 20 soldi aver dovea il peso ora indicato. Finalmente, nell' epoca della rivoluzione francese la moneta che portava lo stesso nome di lira, era composta della sesta parte di un' oncia d' argento; in guisa tale che la lira tornese conteneva non altro che la 72esima parte dell' argento che si conteneva nella lira tornese del tempo di Carlomagno.

Ma, sia diminuendo il volume e 'l peso in argento, sia alterandone il titolo, sia alterando la numerazione della unità monetale, chiamando per esempio 4 lire quella moneta che prima ne portava il nome di 3: tutti questi modi di alterazione in risultamento vengono a confondersi in un solo, perchè non producono altro effetto che la diminuzione della quantità di argento fino che si conteneva nella moneta chiamata *lira tornese*. Or, a tale diminuzione fu inopportunamente attribuito il nome di *accrescimento nelle monete*, perchè ne accresceva il valor nominale; mentre con più ragione si sarebbe detto *diminuzione delle monete*, perchè era una vera diminuzione del metallo fino che contenevasi nelle monete portanti lo stesso nome: metallo fino che è solo l'essenza della moneta.

Sebbene la quantità di argento che si conteneva in una lira, prosegue Say, siasi progressivamente diminuita da' tempi di Carlomagno sino ai nostri giorni, pure in diverse epoche alcuni sovrani l'hanno aumentata, soprattutto da S. Luigi in poi. È facile l' indovinare le ragioni sì della diminuzione che dell' accrescimento. I principi che diminuivano la quantità d' argento contenuta nelle lire, pagavano i loro debiti con una quantità d' argento minore di quella ch'era dovuta ai creditori. Ma essi non consideravano che nelle loro persone alla qualità di debitore andava unita anche quella di creditore, in rapporto ai contribuenti dello stato; in guisa tale che la porzione d' argento che da un lato toglievano ai loro creditori, la perdevano dall' altro nella riscossione de' tributi.

Di più, mentre il re in questo modo riscoteva da' tributi una minore quantità di argento di prima, le sue spese ne richiedevano la stessa quantità, perchè il prezzo nominale delle merci s' innalzava in proporzione della diminuzione della quantità di argento contenuta nella lira. Quando fu chiamata 4 lire la quantità di argento che prima chiamavasi 3 lire, il governo pagava 4 lire le stesse cose che prima pagava 3. Quindi era costretto, per provvedere ai bisogni dello stato, di accrescere gli antichi tributi o imporne dei nuovi; cioè, era obbligato di chiedere ai suoi sudditi un maggior numero di lire per introitare la stessa quantità di argento di prima. Ma come simili misure, sebbene non facciano pagare ai contribuenti maggiori valori di prima, ciò non ostante sono per loro natura odiose, così riuscendo esse di difficile esecuzione nella pratica, si adottava l'espediente detto della *forte moneta*; o sia si accresceva la quantità d' argento che contenevasi nella lira diminuita, affinchè il popolo, quantunque continuasse a pagare lo stesso numero di lire di prima, in realtà pagava una maggior quantità di argento. Per questa ragione l'accrescimento del metallo fino nella moneta segna presso a poco l'epoca dello stabilimento de' tributi permanenti. Prima di tale stabilimento i Sovrani non avevano alcuno interesse ad accrescere il valore intrinseco delle monete.

Non bisogna credere che queste numerose variazioni, cui le monete sono andate soggette, sieno state eseguite nella pratica con quella stessa chiarezza e semplicità con la quale, per la più facile intelligenza del lettore, sono state da noi esposte. Alle volte l'alterazione non era palese, e si procurava nasconderla al popolo per quanto più tempo fosse possibile; quindi quell' oscuro e misterioso gergo che in questa materia fu adoperato

ad oggetto di maggiormente conchiudere le idee. Filippo di Valois, quando nel 1350 ridusse la moneta, ordinò agli uffiziali della zecca di non palesare la diminuzione che le monete andavano a subire, e gli obbligò a giurare sul vangelo che avrebbero conservato il segreto affinchè i negozianti potessero essere tratti in inganno. « Annunciate ai mercati, ei disse, il corso del marco d'oro puro, onde i mercanti non si avvedano dell' alterazione. » Sotto il regno di Giovanni, si rinvengono molti esempii di questa natura. Le Blanc, *trattato storico della moneta*, *pag.* 251.

Altre volte non si alterava che una sola specie di moneta, lasciando le altre nello stato di prima; e ne avveniva che la lira in moneta rappresentava una maggiore o minore quantità di argento di quella che ne rappresentasse in altra moneta di specie diversa. Finalmente per addensire sempre più il velo che nascondeva le loro operazioni, i particolari venivano costretti nelle loro contrattazioni a valutare le cose, ora in lire e soldi, ora in scudi, ed a pagare poi con monete che non erano nè scudi nè soldi nè lire, ma erano multipli o frazioni di queste monete ideali. Quei governi che hanno adoperato questi meschini e vituperevoli espedienti, possono considerarsi come falsatori armati del pubblico potere.

Ognuno vede qual danno dovea risultare per l'industria, e per tutte le altre sorgenti della prosperità delle nazioni. Questa sciagura è giunta sì oltre che in varie epoche della storia francese le operazioni su le monete han fatto sparire intieramente ogni genere di commercio. Filippo il Bello fece fuggire dalle fiere della Francia tutt'i negozianti esteri perchè costringeva costoro a ricevere in pagamento delle loro merci la sua moneta discreditata, e vietava ai medesimi di contrattare in quelle monete ch' erano di loro confidenza. Le Blanc *trattato delle monete*, *pag.* 27. Filippo di Valois operò nello stesso modo riguardo alle monete d'oro. Narra uno storico di quel tempo (Matteo Villani) che quasi tutt'i negozianti esteri si astennero di trafficare nel suo regno; che gli stessi Francesi, dopo aver sofferto grandissime perdite a motivo delle frequenti variazioni delle monete e dell'incertezza del valore di esse, andarono a stabilirsi in altri paesi; e che gli altri cittadini di qualunque classe caddero anch'essi nella miseria, per la qual cosa, soggiunge lo storico, il re non era affatto amato dai suoi sudditi.

Questi esempi sono tratti dalla sola storia francese: la storia di quasi tutti i popoli tanto antichi come moderni, non esclusi i governi popolari, ce ne offre altri della stessa natura. I romani nelle più gloriose epoche della loro libertà, defraudarono i lor creditori alterando il valore intrinseco della monete. Nella prima guerra punica ridussero a due once di rame che l'asse ne pesava 12, e nella seconda lo ridussero ad un' oncia sola. Montesquieu, *Spirito delle leggi*, *lib. XXII*, *cap. II*.

La Pensilvania, la quale anche prima della guerra d'America in rapporto alle monete operava come stato indipendente, nel 1722 prescrisse che una lira sterlina dovesse accettarsi per una lira e cinque soldi sterlini. Smith, *Ricchezze delle Nazioni*, *lib. II*, *cap.* 2: gli stati uniti ed anche la Francia, divenuti repubbliche, hanno fatto peggio.

» Se taluno volesse, dice Stëuart, narrare minutamente tutti gli artifizii che furono immaginati per ottenebrare le idee de' popoli su le monete, e per mascherare sotto le apparenze del bene e del giusto le alterazioni che i principi han fatto subire alle monete, comporrebbe un' opera colossale ». Stëuart, *tom. I*, *pag.* 553. Egli avrebbe potuto soggiungere, che una tale opera, benchè così voluminosa, neppure sarebbe stata sufficiente a rischiarare le menti; nè avrebbe impedita l' invenzione e l'adozione di altri artifizii non ancora conosciuti. Per guarentirci dalle insidie bisogna dileguare il limo nel quale simili abusi germogliano, onde possano facilmente essere avvertiti e possano quindi essere distrutti nel nascere.

Nè bisogna supporre che i governi vengano privati di un prezioso vantaggio perdendo il potere di nuocere. L'inganno e la frode procura brevi guadagni e lunghissime perdite. Non v'è sentimento del cuore umano che tanto renda perspicace l' intelletto, e che sia capace a far fermentare anche i più torpidi ingegni, quanto l' interesse personale. Quindi gli atti dell'autorità pubblica che più difficilmente traggono in inganno gli amministrati sono quelli appunto che feriscono il loro interesse.

Quindi, quando l'astuzia non colpisce che i mal accorti, essa ha poco successo. Quando poi è accompagnata dalla mala fede, in modo che anche coloro che l'avvertono non possono guarentirsene, allora ognuno piega la fronte al potere nell'atto stesso che conosce l'insidia. Così facendo, la fiducia pubblica svanisce, ed il governo, pel meschino e momentaneo guadagno che ritrae dalla frode, perde la confidenza de' sudditi, cioè il più efficace mezzo del suo potere. Oltracciò, il più delle volte il vantaggio di questi obbrobriosi espedienti è ingoiato dai pochi agenti destinati a porli in opra, ed al governo non rimane che l'odio de' popoli e l' umiliazione di averli adottati.

I saggi governi con miglior consiglio sdegnano le misure vergognose e funeste, e si appigliano ai provvedimenti di vera utilità, che non vengono mai meno. È dunque giovevole ai loro interessi allontanarli alle provvidenze di un immancabile successo.

L'effetto immediato dell' alterazione delle monete è la diminuzione de' crediti esigibili in moneta; la diminuzione delle rendite vitalizie ed anche mutabili, a carico dello stato o de' particolari; e la diminuzione degli stipendii, pensioni, affitti, locazioni, e di qualunque altro valore

pagabile in moneta. Una tale diminuzione altrettanto guadagno procura al debitore quanto danno arreca al creditore, perchè autorizza il debitore a defraudare su la somma totale del suo debito il valore del metallo fino che dal governo è stato tolto su la quantità delle monete ch'egli paga al creditore in virtù della sua obbligazione. Ciò fa vedere che 'l governo il quale ricorre a simili mezzi non solo procura a se un illecito guadagno, ma stimola tutt' i debitori dello stato a farne altrettanto.

Alcuni governi però, con l'accrescere o scemare la quantità di metallo fino che si conteneva nelle monete, certamente non ebbero in pensiero di permettere ai loro amministrati di valersi di questa circostanza nelle loro private relazioni. Il motivo che ha determinato i governi ad adottare simili misure, essendo stato quello di pagar meno ai loro creditori o riscuotere più dai debitori, e non già di dar luogo agli stessi vantaggi ed alle medesime perdite tra particolare e particolare; così talvolta al momento ch'essi hanno alterata la moneta, hanno poi costretto i particolari a fare ed a ricevere i reciproci pagamenti in moneta non alterata, o pure nella nuova moneta, ma nel rapporto che si sarebbe stabilito tra l'una e l'altra. *Veggasi l' editto di Filippo di Bello pubblicato nel* 1302: *quei di Filippo di Valois pubblicati nel* 1329 *e nel* 1343; *quello del re Giovanni pubblicato nel* 1354, *e quello di Carlo VI pubblicato nel* 1421.

Anche la storia romana somministra esempii di simili provvedimenti. Il governo di Roma, nella seconda guerra punica ridusse ad una sola oncia di rame l' *as* che prima era composta di due once; e quantunque anche dopo la riduzione della repubblica continuasse a pagare *as* i suoi debiti, cioè pagare la metà soltanto delle somme contenute nel debito, pure ordinò che le obbligazioni tra particolari dovessero calcolarsi in *danari*. Or come il danaro che prima dell'alterazione valeva 10 *as*, dopo per ordine del governo ne valse 16, così il particolare che doveva pagare un danaro o sia 20 once di rame, ne ha pagato 16, non già 10 come faceva il governo. In questo modo, mentre la repubblica ha defraudato i particolari della metà de' loro crediti verso di essa, i debitori privati non defraudarono i loro creditori che della quinta parte soltanto delle somme ch' erano loro dovute.

Alcuni han supposto che la diminuzione del credito derivante dall' alterazione delle monete non meriti il nome di frode, perchè ciascun creditore può cedere per lo stesso valore quelle monete che egli riceve in pagamento de' suoi crediti.

Il creditore dello stato non potrà mai rimborsarsi della perdita che soffre nella riscossione dei suoi crediti, perchè l'effetto dell' alterazione delle monete è o la diminuzione delle sue rendite, o l' accrescimento del prezzo delle cose di cui egli deve provvedersi.

Può soltanto compensarsi in qualche modo di tali perdite nel pagamento de' debiti ch' egli può aver contratto verso altre persone, poichè paga i suoi creditori con lo stesso vantaggio col quale l' erario pubblico ha pagato i suoi. Ma è poi certo che i creditori dello stato sieno tutti debitori verso i suoi creditori, e lo sieno della stessa somma ch' è loro dovuta dal governo, onde il compenso potesse essere esatto? Ed è poi certo che mentre essi sono debitori verso alcuni particolari non sieno poi creditori verso altri, in modo che la perdita che vengono a soffrire in questa qualità non sia distrutta dal guadagno che traggono nell' altra? Dunque l' ingiustizia che i creditori dello stato sono autorizzati a commettere verso i loro creditori privati, neppure può compensarli del danno che soffrono dall' alterazione della moneta.

Ma oltre a questi inconvenienti particolari, l' alterazione della moneta è cagione di disordini assai più gravi e più generali, poichè attaccano le stesse sorgenti della ricchezza e della pubblica prosperità.

L' alterazione delle monete produce uno sconvolgimento universale ne' prezzi di tutt' i prodotti, ed una incertezza timorosa su i risultati delle operazioni dell' industria. Questa incertezza distrugge la fede pubblica, scoraggia i produttori, e paralizza il movimento produttivo: i possessori de' capitali metallici sono restii nel confidare agli uomini industriosi il loro numerario, nel dubbio di riscuoterne minor quantità nell' epoca in cui dovrà essere loro restituito; quindi la giacenza de' capitali e la tassa de' prezzi delle derrate che suole accompagnare la degradazione delle monete, danno l' ultimo crollo alla produzione.

Anche la morale pubblica risente i perniciosi effetti di simili misure. Esse, confondendo per un dato tempo le idee sul vero valore delle monete, autorizzano lo scaltro raggiratore ad insidiare l' uomo onesto e di buona fede; tolgono al furto ed alla frode il carattere criminoso, e mettono in collisione l' interesse personale con la probità, e l' autorità delle leggi col riposo della coscienza.

A queste riflessioni del Say aggiungeremo alcune riflessioni del nostro Galanti.

Questi strumenti preziosi della circolazione, ei dice, queste misure di ogni valore, al tempo dei nostri re Normanni e Svevi si battevano principalmente nelle zecche di Amalfi e di Brindisi. « Secondo i tempi vi furono zecche di monete anche in Gaeta, in Capua, in Salerno, in Taranto ec. ». La zecca di Napoli cominciò colla fede che vi fecero i re Angioini, che col ridurre tutto alla capitale, disertarono il regno, « Sotto i re Angioini si continuò per qualche tempo a coniare le monete nelle provincie, e fra l' altro in Chieti e nell' Aquila ».

Il fisco non dovrebbe fare alcun profitto su le monete, e la spesa della loro fabbrica dovrebbe essere a carico dello stato. Ma non tutti i governi di Europa pensano a questo modo, e non

siamo obbligati di confermarci all' uso generale e il nostro Re non riceve niun beneficio su la moneta di oro. Su quella di argento ha grana 3 a libbra. » *Descris. ec. t. III.*

Abbiamo già veduto come questa idea dal solo sistema della zecca d' Inghilterra può essere appoggiata, ed abbiam veduto parimente che sol per vedute politiche e circostanze locali relative alla circolazione de' biglietti di banco può venir tuttavia conservata.

Intanto il Beccaria e il Verri si fanno a difenderla co' ragionamenti che seguono.

Assume il primo che il conio fatto al metallo nè aggiunga nè tolga valore alla moneta, non altro essendo che un solenne attestato di chi rappresenta la nazione della quantità e finezza del metallo, *t. II. pag. 201.*

Il Verri segue la stessa opinione e sostiene che la moneta non riceve valore alcuno dall' impronto, *t. I. pag. 16.* « L' antico giureconsulto Paolo, ei prosegue, conobbe luminosamente il principio regolatore delle monete, il nostro italiano Davanzati con precisione pure lo conobbe in un secolo nel quale le viste dell' economia pubblica erano generalmente ignote. Giovanni Lock le sviluppò poscia nell' Inghilterra: altri in seguito ne trattarono presso altre nazioni. Questo principio si è che il valore di una moneta non può mai essere altro che il valore del metallo; e il valore desumesi dall' opinione comune. » *t. II, pag. 296.*

Ma questa opinione comune appunto è ciò che decide la quistione. Un pezzo di metallo ridotto a moneta esser dee maggiore del valor di un pezzo rimasto in barra; e l' esperienza giornaliera conferma una tale verità. Di fatti, preferiscono lo zecchino, e qualche altra moneta ancora di buona lega, alle doppie, e lo pagano di più, perchè la di lui carezza risparmia loro la spesa e il tempo della raffinatura, e gli argentieri comprano a maggior prezzo le genovine che gli scudi, perchè a far uso delle prime basta che v' aggiungano la sufficiente porzione di rame, mentre ad adoperare i secondi dovrebbero prima raffinarli. E perciò il commercio de' metalli, allorchè dal venditore e compratore si è stabilito il prezzo dell' oro fino, e ritrovata col saggio della pasta la precisa qualità di esso contenuta in una barra, si deducono sempre, e ciò senza bisogno di patto espresso, ma per tacita ed universale convenzione. Si deducono dal prezzo soldi 20 per oncia, importo della spesa di raffinazione che 'l compratore dee subire onde ottenere la qualità di oro fino che si propose di acquistare. Gioia, *t. I, pag. 164.*

La fattura del coniatore accrebbe così valore al metallo, come la fattura del vasaio lo accresceva alla creta ridotta allo stato di vaso. E siccome il servigio reso dalla *creta-vaso* è la ragione del maggior prezzo relativamente a quello della creta greggia, così i soprraindicati servigi resi dal *metallo-moneta* sono la ragione del maggior prezzo relativamente a quello del *metallo-barra*. Il panno che dalla bottega del sarto esce sotto la forma d' abito, non ha egli un prezzo maggiore del panno, che esce intero dalla bottega del mercante?

Non confondiamo il valore aggiunto ai metalli preziosi dal monetaggio col valore che essi acquistarono come mercanzia, dacchè furono adoperati come moneta. Questo nuovo uso accrescendo il consumo del metallo dovette accrescerne il prezzo. Ma questo aumento di prezzo è comune a tutta la massa dell' oro e dell' argento: un orologio d' oro vale di più che se l' oro non servisse ad uso di moneta, come un luigi vale di più che se l' oro non servisse a fare orologi. All' opposto il valore del monetaggio è particolare alla moneta, come è particolare all' orologio il nuovo valore che gli ha procurato l' orologiaio. *Ibid. pag. 165.*

A queste riflessioni si aggiungono le vedute per noi esposte alla *pag. 199 e seg.*; e tutta la prudenza legislativa avrem rilevato che negli art. 11 e 12 riluce, e che armonicamente co' titoli II, III e IV si lega.

Abbiam veduto come il valore reale di una moneta, venga composto dalla somma di tre valori; cioè 1.° del valore del metallo; 2.° delle spese di raffinazione; 3.° delle spese del conio.

Vietare la fusione delle monete è adunque un distruggere parte del loro valore.

Supponiamo che la zecca avesse un secreto per cui le monete, dopo di essere coniate, perdessero ogni fusibilità e duttilità. Chiara cosa è che divenute così agli usi fabbrili, cesserebbero d' essere oggetto di ricerca per molti nell' interno d uno Stato, giacchè in questa ipotesi si trasformerebbero, per così dire, in tanti pezzi di carta. Ora in parità di circostanza il valore di una cosa qualunque decresce a misura che decresce la domanda.

Quando fosse possibile ottenere l'esecuzione della legge, non sarebbe possibile d' impedire che l'arte de' gallonieri, battitori e tiratori d' oro e d'argento, gli orefici e gli argentieri uscissero dallo stato insieme con la moneta.

Lo sviluppamento di una tale dottrina è da cercarsi alla *sez.* XIX. — Avvertiremo intanto che quistioni di tale importanza non sono rimaste intatte appo i nostri giureconsulti, anche del novero di quelli che comunemente più agli usi forensi sembran dedicati che a teoretiche speculazioni. Così il Costanzo ne' suoi comenti su le prammatiche esamina: 1.° Se possa accrescersi il valore della moneta solamente per qualche giusta causa; 2.° Se possa il Principe mutarne il valore senza consenso del popolo; 3.° Se nel coniarsi le monete possa trascurarsi di aver presente la giustizia commutativa; 4.° Quando debba rifarsi il danno cagionato dalla moneta di picciol peso; 5.° Se il Principe sia egli tenuto a far la spesa per la costruzione della nuova moneta, pel qual effetto gli convenga accrescerne

il valore, ec. E fin anche l'esame va promovendo di una quistione la qual sembra piuttosto argomento di morale che di giurisprudenza: Se un Ministro del Principe, sapendo che mutar si dovesse la moneta, o che qualche tassa impor si dovesse a' prezzi del vino e del frumento, o che tal copia se ne dovesse introdurre che basso verrebbe poi a risultarne il prezzo, servir si potesse di una tal notizia e venderlo a prezzo maggiore? — Fra le fluttuanti opinioni, anche de' filosofi, ci crede, che prevaler possa quella de' teologi i quali vogliono non esser tenuto a restituzione colui che avesse avuto questa scienza e l' avesse dissimulata; benchè però San Tommaso, 2. 2. *qu. 77 art. 3*, lungi dal probabilismo, opini che l' nomo di perfetta morale sia tenuto a rivelarlo. Ma non mancarono i nostri forensi di scrivere sopra una tal quistione producendo ed appoggiando in diverse guise le loro varie opinioni; anzi vengono altresì all'esame se il danno della mutazione della moneta ritorni al cessionario o al cedente. V. Galiota, *cont. 16*; Maranta, *cont. 138*; Larrea, *leg. 83, 84* e *85*.

Della forma delle monete.

Come nella raffinazione de'metalli destinati al- l'uso di moneta vi è certo limite per assicurarne la maggior durata, così per la forma della moneta c' incontriamo in una limitazione *allora la durata s' oppone al comun uso*, e *si deve sacrificare quella a questo*. Per esempio, acciò la durata delle monete fosse massima, converrebbe che la frizione cui soggiacciono, fosse minima: ora la frizione è proporzionata all' estensione della superficie toccata; quindi tra due pezzi metallici dello stesso peso, quello si consumerà meno, che presenterà minor superficie al contatto: converrebbe quindi che le monete fossero di forma sferica. Ora questa forma ne renderebbe incomodo l'uso.

Dopo la sfera, offrirebbe minor superficie un cilindro lungo ugualmente che largo, ma riuscirebbe egualmente incomodo per la facilità di rotolare; perciò la forma che combina l'agevolezza dell' uso con la massima durata, sarà un cilindro compresso in modo che le monete siano piuttosto grosse che estese. Quindi, acciò l' impronto resista di più, sì per scemare le necessità di rifabbricare le monete che per rendere più difficili le contraffazioni, conviene che la moneta abbia la superficie concava da ambe le parti, giacchè, com' è stato detto, l' impronto saliente scema la durata accrescendo la frizione.

Altro a dir non ci resta se non della impronta stessa della moneta oggetto del titolo V, e della verifica delle monete nell' ufficina stessa della loro coniazione.

Della impronta delle monete.

La necessità di fabbricare annualmente moneta, dice Melchior Gioia, risulta da tre consumi:

1.° Dalla frizione cui soggiacciono le monete ne' movimenti commerciali in ragione della loro superficie, per cui sbiadandosi a poco a poco finiscono per essere inette a rappresentare il valore primitivo; e divengono occasioni di contraffazioni.

2.° Dalle fusioni che si fanno dagli orefici; anche quando non v'è profitto a fonderle; per esempio nelle città in cui non è attivo il commercio dei metalli si soglion fondere delle monete per procurarsi la picco1a qualità di cui si abbisogna o risparmiarsi la pena della raffinazione.

3.° Dalla uscita delle monete nazionali, anche quando non vi è interesse a farle uscire, il che succede ne' casi di guerra, di sussidi pagati agli esteri, interessi de'capitali dovuti, commerci passivi, ossia compra di prodotti e manifatture estere, pagamenti agli agenti diplomatici, ec.

Questo autore dimenticava un altro importante oggetto, quale è quello di tramandare alla posterità i fasti della nazione e le immagini de' Re. Quest' oggetto trascende, è vero, le ordinarie vedute della politica economia; ma non quella la quale nell' intero complesso delle cure di Governo fa scopo delle sue meditazioni e ne lega co' suoi principii l' armonizzata reciprocanza.

Bene e saggiamente il nostro Cassiodoro diceva che le monete, le quali, come abbiam veduto, il nome sortirono dall' *ammonire*, ebbero fra gli altri utilissimi oggetti anche quello di tramandare ai tardi nipoti il volto de' Principi, ed insiem col volto i fatti più gloriosi e memorandi da essoloro in pace e in guerra nobilmente operati. E talvolta a eran esse depositarie delle leggi promulgate a beneficio de' popoli; intorno al quale argomento si sono con lode versati due bravi tedeschi lo Heineccio e lo Hommelio... Toglietemi d' innanzi agli occhi tutti quanti i libri, e lasciatemi le monete; ed io col solo aiuto di esse vi tesserò la storia più ordinata e compiuta. » *V. la memoria Epistolare distesa dal Cav. Arditi, e indritta a S. E. il Cav. D. Luigi de Medici, ec.*; 1815.

Riguardo al tipo delle monete esser non vi può conseguentemente stabile prescrizion legislativa. E perciò « e per l' amara perdita dell' augusto » Genitore essendo piaciuto alla divina provvi- » denza elevare al Trono del regno delle Due » Sicilie la Maestà del nostro attuale benefico » Sovrano FRANCESCO I. » la legge monetale esser dovea modificata per ciò che riguarda il tipo delle monete. Alla qual cosa provvide il Re col decreto del 21 marzo 1825. Noi riuniremo testualmente l' una e l'altra sovrana disposizione.

Titolo V.

Tipo delle monete.

Monete d' argento.

» 11. Sopra una delle superficie, vi sarà la nostra effigie con la leggenda: *Ferdinandus I. Dei*

gratia regni Siciliarum et Hierusalem Rex. Al rovescio le nostre armi con la leggenda *Hispaniarum Infans*; ed il suo valore iu centesimi o sia grana. Nel contorno poi delle monete di dodici carlini, e sei carlini a lettere incavate, vi sarà incisa la leggenda: *Providentia optimi Principis*. Le altre monete avranno il contorno liscio. *L. del 20 aprile 1818*.

Monete di oro.

» Da un lato porteranno la nostra effigie con la leggenda: *Ferdinandus I. regni Siciliarum Rex*. Nel rovescio vi sarà il genio de' Borboni colla leggenda: *Hispaniarum Infans*; ed in piedi vi sarà noto il titolo, il peso, ed il valore corrente. Nel contorno delle quintuple, e delle decuple vi sarà la stessa leggenda *Providentia optimi Principis*. Le oncette avranno il contorno liscio. *Id.*

» 3. Il tipo della moneta di ducati sei sarà il seguente. Nel ritto verrà impressa la nostra effigie con la leggenda, *FRANCISCUS I. DEI GRATIA REX*; nel rovescio vi sarà il Genio dei Borboni con la leggenda, *REGNI UTRIUSQUE SICILIAE ET HIERUSALEM*; ed in piedi verrà notato il titolo, il peso ed il valore, come trovasi prescritto nell' articolo 18 della precitata legge del 20 di aprile 1818.

» Il contorno della moneta sarà di lavoro riccio. *Dec. del 15 aprile 1826*.

Monete di rame.

» Da un lato vi sarà la nostra effigie colla leggenda: *Ferdinandus I. Dei gratia regni Siciliarum et Hierusalem Rex*. Dall' altro, il valore nominale e l'indicazione dell'anno della coniazione. *Legge del 20 aprile 1818*.

» 1. Il sistema monetario prescritto colla detta legge de' 20 aprile 1818 rimane nel suo pieno vigore, ad eccezione del titolo V di essa, risguardante il *tipo* delle monete, il quale è abrogato.

» 2. Il *tipo* che porteranno le monete nuove di oro, di argento e di rame, che da ora in avanti verranno coniate ne' detti nostri reali dominii, sarà il seguente:

» Le monete di argento avranno da una parte la nostra effigie con la leggenda FRANCISCUS I. DEI GRATIA REX, e dall' altra le nostre armi con la leggenda REGNI UTRIUSQUE SICILIÆ ET HIERUSALEM ec.; ed il loro valore in centesimi o sia grana.

» Nel contorno delle monete di dodici carlini e sei carlini vi sarà incisa la leggenda a lettere incavate: PROVIDENTIA OPTIMI PRINCIPIS. Le monete poi del due carlini e del carlino avranno il contorno liscio.

» Le monete di oro porteranno da un lato la nostra effigie con la leggenda FRANCISCUS I. DEI GRATIA REX. Nel rovescio vi sarà il Genio dei BORBONI con la leggenda UTRIUSQUE SICILIÆ ET HIERUSALEM ec. In piedi vi sarà notato il titolo, il peso ed il valore corrente. Nel contorno delle quintuple e delle decuple vi sarà a lettere incavate la stessa leggenda: PROVIDENTIA OPTIMI PRINCIPIS. Le oncette avranno il contorno liscio.

» Sulle monete di rame vi sarà anche da un lato la nostra effigie con la leggenda FRANCISCUS I. DEI GRATIA REGNI UTRIUSQUE SICILIÆ ET HIERUSALEM REX. Nel rovescio vi si leggerà il valore nominale e la indicazione dell' anno della monetazione. Il loro contorno sarà liscio. *Dec. del 21 marzo 1825*.

ART. VII.—*Organizzazione attuale delle reali zecche di Napoli e di Palermo.*

Dopo quel che abbiamo riferito su la parte storica delle nostre zecche, nulla qui ci rimane ad aggiungere. La loro economia è ristabilita su l'antico sistema. La verifica soltanto delle monete che prima era nelle attribuzioni del corpo municipale, si esegue ora secondo le prescrizioni che tuttavia ci rimangono ad esporre della legge monetale, e che ne compongono il sesto titolo.

TITOLO VI.

Della verifica delle monete della zecca.

» 19. Le monete fabbricate nella nostra zecca non potranno esser messe in corso, se prima non ne sia stato verificato il titolo ed il peso, a' termini della presente legge.

20. La verifica anzidetta sarà fatta da una commessione composta;
dal Segretario di Stato Ministro delle finanze,
dal presidente e procuratore generale } della gran Corte dei conti
dall' intendente e dal sindaco } di Napoli,
dal direttore generale dell' amministrazione delle monete, dal razionale della zecca e dal segretario per la redazione de' verbali, a' termini del nostro decreto del 13 di settembre 1815.

» 21. La commessione, dopo le verifiche, secondo i metodi finora praticati, formerà processo verbale con cui sarà contestato essersi trovato il titolo ed il peso, a' termini della presente legge.

» 22. I saggi del titolo saranno fatti con tutte le regole chimiche, e saranno depositati nella nostra zecca.

» In caso di frode nella esecuzione de' saggi, gli autori, fautori e complici saranno puniti come monetari falsi.

» Nelle nostre operazioni di verifica nella nostra zecca sarà tenuto il metodo finora praticato.

» 23. Le disposizioni delle prammatiche, delle

leggi, de' decreti e de' rescritti, contrarie alla presente legge, sono rivocate.

Il comentario a queste sovrane disposizioni è da cercarsi alla sez. XIX.

ART. VIII. *Del corso delle monete straniere, e tavole di ragguaglio tra quelle e le nostre.*

Dec. 13 *aprile* 1818.

» Considerando che il nostro decreto de' 23 di febbraio di questo anno abbia consacrato il principio di pubblica economia, *le monete estere di oro e di argento non essere che preziosi metalli la di cui valutazione dipende dal cambio, o sia dal rapporto del debito e credito delle nostre piazze.*

» Considerando che cogli articoli 1 e 3 dell'anzidetto decreto, le tariffe pubblicate in tempo dell'occupazione militare sono state abolite per le monete di oro, e per quelle di argento provvisoriamente lasciate in vigore;

» Volendo Noi anche alle monete estere di argento diffinitivamente applicare lo stesso principio;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle finanze;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

» 1.° Le tariffe delle monete estere di argento, pubblicate in tempo dell' occupazione militare, non saranno più in vigore: e le dette monete, al pari di quelle di oro, non saranno valutate nel nostro regno delle Due Sicilie, che come metallo. Le borse de' cambi di Napoli, di Palermo e di Messina ne' loro listini settimanili ne indicheranno il corso. Questo corso fissato a questo modo, come quello di ogni derrata di commercio, non produrrà obbligazione a riceverle in pagamento, ma servirà soltanto di norma nei giudizi di commercio, secondo che le leggi prescrivono.

» 2. Sarà solo eccezione a questa regola la moneta di Spagna detta *pezze di Spagna*, o *pezze dure*, di coniazione anteriore al corrente anno 1818. Questa moneta in riguardo di esser nel levante nelle transazioni commerciali ricevuta in preferenza di ogni altra, e di essere stata in corso autorizzata per molti anni ne'nostri dominii al di là del Faro, sarà d' oggi innanzi generalmente in corso in tutto il nostro regno; le *piastre o pezzi duri*, al prezzo di carlini dodici e grana quattro di Napoli, pari ne' nostri dominii al di là del Faro a tarì dodici e grana otto; e le di loro metà, o siano i *mezzi pezzi duri* saranno parimente in corso per metà del suddetto prezzo.

» 3. Per le *pezze di Spagna* di coniazione di questo anno e degli anni successivi, ci riserbiamo di accordar loro lo stesso corso, dopo che ne sarà fatto il saggio nella nostra zecca.

» 4. In conseguenza dell' articolo 2 le *pezze e mezze pezze di Spagna* non potranno essere rifiutate in pagamento che quando sieno *ritagliate* intendendosi per *ritaglio* la mancanza del loro contorno legale. »

Le prescrizioni che in questo real decreto si contengono formano l'elogio dell'amministrazione dalla quale emanano e della sapienza legislativa che le imprime vita e movimento. Per tutta valutarne l'importanza, ripercorriamo il cammino già fatto con differenza di vedute; e ciò che si è offerto alle nostre meditazioni sotto l' aspetto della erudizione, con generali riguardi ricontempliamo di nuovo sul tipo ideale della perfezione di cui la giurisprudenza universale formar dee scopo delle sue ricerche, e di cui avventurosamente per noi la nostra legislazione attuale ci offre il modello.

Della circolazione del danaro.

Si è molto ragionato su tale argomento. Non sembra però che questo argomento siasi finora esaurito.

La circolazione del danaro ha molta analogia colla circolazione del sangue, quindi tutti gli scrittori, che della ricchezza pubblica s' occuparono, non omisero di paragonare l' una all' altra.

Canard ha spinto questo paragone all' eccesso, fissando punti di somiglianza tra tutte le ramificazioni della fatica e quelle dell' *aorta*, dell' *arteria*, della *vena polmonare*, ec. Il risultato di questo confronto si è che, *il magazzino di un negoziante può essere eguagliato ad uno de' ventricoli del cuore e la sua cassa all' altro.*

Non è cosa rara che gli scrittori si sforzino di render difficile un argomento per mostrare la loro abilità nello svilupparlo. E certamente per ispiegare ciò che abbiamo sott' occhio, non si dee ricorrere a ciò che sfugge al nostro sguardo, e supporre cognizioni superiori all' intelligenza media de' lettori.

Pochissima esperienza basta per accorgersi che il danaro si ammassa in certi serbatoi per distribuirsi in certi canali, e da questi ritorna a quelli per riprendere lo stesso corso.

Le vendite giornaliere fatte dall' affittuario sul mercato gli producono le grosse somme ch' egli sparge su le *campagne* per spese di coltivazione; spende nei *villaggi* per la compra degli strumenti; porta alla *città* pel pagamento degli affitti ne' tempi convenuti.

Il proprietario, nel cui scrigno s' uniscono le grosse somme degli affitti, le divide su i *domestici* che gli fanno ala nelle anticamere, su gli *artisti* che lo disannoiano con nuove manifatture, su i *mercanti* che gli offrono merci provenienti da paesi stranieri; su gli *affittuari* che somministrano il grano, il vino, le carni, ec., ec.

L' artista, vendendo ad una ad una le sue manifatture, raccoglie le somme necessarie per pagare ogni sei mesi le *materie prime*, ogni settimana i suoi *lavoranti*.

Il negoziante riceve dai *rivenditori al minuto* il danaro che dee spedire ogni anno a' suoi *corrispondenti*, da cui riceve le merci.

Si dica lo stesso del governo, a cui pochi centesimi per ducato d' estimo, raccolti sopra tutti i fondi, gli formano le rispettabili masse d'oro e d'argento, ch' egli distribuisce su le varie braccia che lo aiutano a mantenere l' ordine pubblico e promuovere la ricchezza nazionale.

La stessa esperienza dimostra che l' affittuario spende poco danaro nelle campagne, giacchè compensa in parte le giornate de' lavoratori e gli strumenti agrari con grano, vino, bestiami.

Le città sono adunque i grandi serbatoi, in cui entra e da cui esce il danaro per un movimento, che si sostiene e si rinnova costantemente. Di fatti, se si eccettuano alcuni grandi proprietari e capitalisti, che hanno per massima di conservare nello scrigno il danaro bisognevole per un anno, gli altri cittadini o cambiano tosto il danaro con altre merci, o cercano di prestarlo ad interesse.

Si può dire che cinque sesti del popolo non ritiene le stesse monete in casa per due giorni, giacchè, sebbene molti artisti siano pagati alla settimana, il danaro che ricevono, o lo cambiano tosto in provviste pe' giorni seguenti, o con esso estinguono i piccoli debiti anteriori.

Questa rapida circolazione del danaro può essere in parte interrotta:

1.° Dalle monete alterate, come si disse altrove;

2.° Dalla sospensione degli affari politici che consiglia risparmi attuali per non mancare di risorte nel futuro;

3.° Dal timore di comparir ricco sotto un governo dispotico;

4.° Da tutte le leggi che compromettono la sicurezza e la proprietà.

Alla rapida circolazione del danaro tra Stato e Stato oppongono ostacolo:

1.° Le distanze per cui il prezzo dell' argento divenendo sempre più costoso, gli si preferisce l'oro, e quindi le cambiali;

2.° La diversità del linguaggio, degli usi, dei costumi;

3.° Le leggi de' governi che vietano l' entrata o l' uscita a queste o a quelle monete.

In onta di questi ostacoli il danaro entra in un paese che prospera, come pria della rivoluzione lo dimostrava l' Olanda, ed esce da uno stato che decade, come dopo la rivoluzione lo dimostrò l' Olanda stessa.

Gli economisti dimandano, se v' ha proporzione determinata e nota tra 'l danaro e le merci che egli fa circolare, ed in caso di dubbio, se l' abbondanza de' metalli monetati sia vantaggiosa, nociva o indifferente ai progressi della ricchezza.

Congetture vaghe, incerte, incapaci di stabilire una dottrina positiva, furono il risultato dell' esame che fecero di questa quistione vari scrittori celebri.

William Petty opinava che era necessario all' Inghilterra una quantità di danaro uguale alla somma:

1.° Della metà della rendita annua de' terreni,

2.° Di un quarto della rendita delle case,

3.° Della spesa settimanale di tutto il popolo,

4.° Del valore del quarto delle merci esportate.

Davenant, che riporta l' opinione di William Petty, la riguarda come solida e ben fondata. *Discours sur la protection et les soins dûs au commerce*, *t. I*, *pag. 440-441*.

Cantilon giudica che 'l danaro circolante negli stati d' Europa, preso in massa, è per lo meno uguale alla metà del prodotto delle terre, o al più a due terzi. *Essai sur la nature du commerce*, *liv. 2*, *chap. 3*.

Montesquieu pensava che la quantità del danaro riputar si deggia come cosa quasi indifferente, perchè l' aumento o 'l decremento lo proporzionava ai bisogni.

Condillac suppone che la quantità del danaro necessario al commercio è presso a poco uguale al valore de' prodotti consumati nelle città. *Le commerce et le Gouvernement*, *pag. 140*.

Adamo Smith non ha adottata nè combattuta alcuna opinione sopra questo argomento. Egli si contenta d' osservare che è forse impossibile di conoscere il rapporto tra la moneta circolante, e la totalità del prodotto annuo messo in circolazione. Diversi scrittori, egli dice, portarono questo rapporto ad un quinto, un decimo, un ventesimo, un trentesimo di quel prodotto.

Da queste diverse opinioni si può con certezza conchiudere che 'l problema non è ancora risoluto, e forse riguardar si dee come insolubile. Di fatti:

1.° La circolazione de' prodotti in un paese agricola richiede minor danaro, che in un paese manifatturiero;

2.° La circolazione che si eseguisce col soccorso de' banchi accreditati, esclude quel danaro che veniva richiesto dalla circolazione priva di questo soccorso;

3.° Un paese che gode di gran credito è limitato e circoscritto dalla natura del governo e dalla imperfezione delle leggi;

4.° Gli usi stessi ne' pagamenti aprono il campo a nuove differenze. Di fatti supponete che nel paese A si paghino gli affitti una volta all' anno, e questi equivalgano a 2000 once d' argento, e che nel paese B si paghino in due rate, ma in eguale quantità. È chiaro che se nel primo paese richieggonsi 2000 once, basterebbero 1000 al secondo; giacchè queste 1000, dopo essere state pagate ai proprietari nel primo semestre, potranno rientrare nella circolazione, ed eseguire il pagamento del secondo.

Non potendo sciogliere una tal quistione, ci ridurremo a dire che:

1.° Nel piccolo commercio la somma delle monete necessarie è tanto minore quanto più v'interviene il credito.

Il marchese Beccaria ha sparso alcune idee metafisiche sopra questo argomento, forse senza aggiungervi un solo grado di luce. Ad uso de' lettori speculativi adduco il testo nella nota.

Su la seconda parte della quistione cioè, se l'abbondanza de' metalli sia utile, indifferente o nociva ai progressi delle ricchezze, la maggior parte degli scrittori dello scorso secolo conviene nel dichiararla nociva. Furono essi condotti a un tal sentimento da quelle leggi importune le quali, per conservar abbondante danaro nello stato, ne vietavano l'esportazione.

L'inconseguenza di queste leggi non impedisce il vedere che può essere falso *in parte* il raziocinio, a cui i filosofi l'appoggiano. Essi dicono che 'l danaro, scarseggiando, ottiene doppio valore, e che perciò il moto commerciale si eseguisce con 10 monete in vece di 20; che abbondando, scema il valore, e che perciò il moto commerciale si eseguisce con 20 in vece di 10. E siccome è meglio eseguir con materia come 10 che con materia come 20, quindi la scarsezza è preferibile all' abbondanza.

» Per accorgersi che questo raziocinio può divenir difettoso, si supponga, dice Gioia, che invece del danaro si parli delle bilance. È facil cosa il vedere che la scarsezza delle bilance può produrre imbarazzo al commercio, e 'l loro alto prezzo impedirne l'uso a molti venditori. Il mercato essendo composto a cagione d'esempio di 200 venditori, il movimento delle vendite sarà assai lento, se non vi sono che 10 bilance, le quali passino da una mano all' altra, e sarà celere se ve ne sono 200. Ma se in vece di 200 vogliamo che esistano sul mercato 1000 bilance, noi avremo un valore come 800 ridotto a zero, e che altronde potrebbe essere cambiato in altre cose necessarie, comode, aggradevoli, come per es. in scanni, sopra cui sedessero i venditori, invece d'eseguire le vendite in piede. — I governi e gli scrittori contendono adunque tra di loro, perchè quando i venditori sono 200, i governi vogliono 1000 bilance e non scanni, e gli scrittori vogliono scanni e 10 bilance soltanto. » *Ub. supr. pag. 127.*

Gittiamo intanto una rapida occhiata su le opinioni finora emesse su la quantità de' metalli preziosi posti in circolazione.

Della massa metallica in circolazione.

Gli antichi storici, che in mezzo ai loro ricordi di critica, lasciarono trapelare l'amore del maraviglioso, ci mostrano l'oro e l'argento in tanta copia che i nostri tempi a fronte de' loro ci sembrano estremamente meschini.

I racconti d'Erodoto, di Plutarco, d'Ateneo, ripetiti religiosamente da' più gravi scrittori moderni, ritrovano fede ne' giovani che li leggono, quando il loro spirito è sprovvisto di critica, e il loro animo è avido di sensazioni gagliarde.

L'inclinazione poi ad esagerare le cose passate è un difetto della nostra immaginazione, la quale si compiace ad ingrandire tutto ciò che distintamente non conosce.

A queste fonti d'errori s'unisce la fallacia delle parole che negli antichi scrittori ora significano pesi ed ora monete; gli errori de' copisti e traduttori che tante volte alle altrui idee sostituirono le proprie; le diverse spiegazioni che alle antiche unità nominali furono date dagli scrittori moderni, l'abitudine del nostro animo di supporre somiglianza totale, là ove compariscono alcuni tratti simili per cui facilmente ad una nazione appena uscita dallo stato selvaggio, talvolta applichiamo tacitamente tutte le idee d'uno Stato incivilito.

Quindi non è meraviglia, se dopo avere scorsi centinaia di volumi, sul valore delle monete Greche e Romane, altro sentimento non resta che il dispiacere d'aver perduto il proprio tempo leggendoli, giacchè tanta fatica non giunge a sgombrare la nube d'incertezza che siffatti argomenti ravvolge.

Per dare un cenno delle suddette esagerazioni addurrò alcuni fatti.

1.° Il buon Rollin ci dice che Arpalo governatore di Babilonia, volendo corrompere Demostene, gli presentò una bella tazza d'oro, invitandolo a pesarla con la mano, onde conoscerne il valore; che Demostene, il quale la ritrovò alquanto grave, avendo chiesto quanto pesava, gli fu risposto: venti talenti d'oro. Ma lo storico discreto non valutando questi talenti che in argento, ne porta il prezzo a 120 mila fr. moneta attuale. Questa spiegazione ci dà una tazza pesante un quintale d'oro, quindi sol atta a comparire su la mensa dell'eroe di Rabelais.

2.° La tazza di Semiramide, apparentemente pe' riguardi dovuti alla debolezza del suo sesso, non pesa che 15 talenti, cioè 75 libbre.

3.° I deputati di un piccolo re di Cibirra offrono ad un console romano una corona d'oro dello stesso peso.

4.° Questo è nulla, se si confronta con l'enorme massa d'oro e d'argento che Sardanapalo fece gettare sul rogo. Oltre 150 letti e 150 tavole, tutto d'oro massiccio, egli fece versare 1000 miriadi di talenti d'oro, e 10000 miriadi di talenti d'argento, il che, valutando l'oro sul rapporto di 1 a 12, dà 220,000,000 di talenti d'argento; ossia calcolando con minimi valori 1320 miliardi di franchi, cioè una massa almeno 20 volte superiore alla massa de' metalli preziosi che sia giammai comparsa su la superficie del globo.

A fianco di questa esagerazione si trova una serie di fatti quasi interamente contrari:

1.° La massa totale de' popoli incivilití era nei tempi antichi molto minore delle masse attuali,

il che è quasi certo indizio di molto minore quantità di metalli preziosi.

2.° La legge Licinia comparsa nell' anno di Roma 650, e che aveva per oggetto di ristringere il lusso delle mense, fissò a 30 assi per testa la spesa d'un pranzo di cerimonia. Ora quand' anche si contassero questi 30 assi per 3 danari d'argenio, equivarrebbero ad un franco e 25 centesimi: ma allora il danaro valeva 16 assi, così quella spesa è minore di 65 centesimi per testa. Ciò non ostante questa legge è più di 60 anni posteriore alla disfatta d'Antioco, e a quella di Persio, due eventi che si crede generalmente abbiano introdotta nella repubblica grande abbondanza di metalli preziosi.

3.° Vari tratti storici dimostrano che i vasi d'argento erano poco comuni a Roma. È noto che i deputati di Cartagine avendo riconosciuto che differenti case de' Senatori ove venivano invitati a pranzo, era sempre la stessa argenteria che compariva su le mense, ne fecero oggetto di palese scherzo.

4.° La storia ci dice che i Consoli, per alimentare la fabbrica delle monete, furono più di una volta ridotti a spogliare i tempi o ad unire l'oro e l'argento con rame o ferro in proporzione fortissima.

5.° I due più pesanti pezzi di metallo prezioso che da i secoli antichi siano giunti sino a noi, sembrano gli scudi votivi trovati l'uno nel Rodano nel 1656, l'altro nella terra del *passage* nel 1714, deposti entrambi nel gabinetto del re di Francia. Ciascuno di questi pezzi non oltrepassa in peso 42 marchi parigini. Eppure il primo era un regalo offerto ad un vincitore di Cartagine, città la più ricca in miniere.

6.° Se fosse vero ciò che racconta Polibio, *lib. II*, *cap. 15*, cioè che lo scotto in tutti gli alberghi delle grandi città d'Italia non superava mezzo asse, il che è meno di 2 centesimi; se si potesse prestar fede a Plinio, *lib. XIV*, *cap. 14*, allorchè dice che un regolamento de' Censori vietò nel 695 di vendere il vino Greco più di otto assi o mezzo danaro all'anfora, il che equivalerebbe a 2 centesimi per una pinta di Parigi; se fossero veri questi racconti, certamente esagerati, risulterebbe quant'era alto il prezzo de' metalli, quindi quant'era scarsa la loro quantità; giacchè la storia non presenta motivo ragionevole per avvilir quello delle derrate.

7.° L'irruzione de' Barbari, la distruzione del Romano impero, i lunghi disordini che ne seguirono, poterono fare sparire molti metalli preziosi, ma questa scomparsa non fu che momentanea; essi furono nascosti ma non distrutti e quando i Governi ricominciarono ad organizzarsi, l'oro e l'argento dovettero ricomparire. Questi metalli tra tutte le ricchezze mobili sono le meno distruttibili, quella che corre minori pericoli in mezzo ai saccheggi e furori della guerra; quella che i popoli barbari hanno ricercata con maggiore avidità, quella finalmente che il loro furore non tentò di annientare. Ora, che i metalli preziosi si fossero scarsi ne' tempi di mezzo, si può dedurre dalle molte corone degli antichi sovrani dissotterrate ne' tempi moderni, corone che sono di solo rame indorato nel quale stavano incastrate pietre preziose.

8.° A norma de' principii esposti nell' antecedente sezione si può giudicare della quantità e del valore de' metalli, dal prezzo nominale che sborsavasi pel più ordinario alimento del popolo. Ora:

Ai tempi di Solone, il grano nell' Attica era di una dramma il medimno, Plutarco, *Vita di Solone*. Una tal misura secondo Garnier, pesava circa 17 libbre parigine, peso di marco; il che darebbe tre fr. 15 centesimi a staio.

Negli ultimi tempi della repubblica romana il moggio di grano pesava 24 libbre romane, e si vendeva comunemente da 3 a 4 sesterzi. Cicerone *in Ver.*, vale a dire, secondo lo stesso autore, di 4 a 5 franchi a staio.

Dopo l'incendio di Roma, Nerone fissò il moggio di grano a 3 sesterzi. Tacito, *an. lib. 25*. E col prezzo che dapprima era l'ordinario, sembrò allora estremamente moderato. A questo conto il nostro staio sarebbe divenuto meno di 4 fr. ma l'editto di Nerone avea per oggetto di piacere al popolo; così si può credere che questo prezzo lasciato alla sua libertà naturale, sarebbe montato alla stessa altezza che nel secolo precedente . . . .

Sotto Valentiniano III nell' anno 446 della nostra era volgare il soldo d'oro del peso di 84 granelli, del valore di circa 14 fr. è reputato dover comprare 40 moggi di grano, che rispondono a due stai e cinque ottavi: ciò che porta lo staio al prezzo di 5 fr., 30 centesimi.

Intanto, a misura che la civilizzazione venne a dilatarsi sopra una più grande superficie o che i metalli preziosi vennero a consumarsi in una proporzione più forte della provvisione annuale fornita dalle miniere che allora si scavavano, la rarità dell' argento ed in conseguenza il suo valore dovettero aumentare insensibilmente di qualche cosa. Così sembra che dopo quest' epoca fino alla scoverta delle miniere dell' America, il prezzo naturale ed ordinario della stessa misura di grano è bassato di circa una quinta parte o di un franco presso a poco.

Sotto Carlo Magno il moggio di grano fu regolato, nell' annata comune, al prezzo di 4 danari *Reglement fait au concile de Francfort en 794*. (Voyez Baluz. *capitul.*, *tom. 1 pag. 263*), e come per lo stesso capitolare le 24 lire di pane furono tassate ad un danaro, è verisimile che questo moggio corrispondeva ad 80 delle nostre libbre, o ad un terzo del nostro moggio, perchè questa quantità di grano doveva rendere circa 100 libbre di pane bigio, tal quale si consumava

allora, secondo tutta l'apparenza. Or il danaro di Carlo Magno conteneva 28 granelli e 4/5 di argento al titolo di 11 danari e 1/2 di fino, come se ne può giudicare da quelli che noi abbiamo conservati, e come risulta d'altronde dalla divisione della libbra in 12 once, peso di marco, in 240 dan., come ella fu stabilita da questo imperatore. Questo danaro rispondeva dunque a circa 35 centesimi, ed il nostro moggio attuale, il quale avrebbe costato 12 di questi danari o un soldo carlovingio, si sarebbe venduto 4 fr. e 20 centesimi.

Dopo la tavola del prezzo de' grani inserita nell'opera di Smith, *tom. 2, pag. 143*, si vede che 'l prezzo medio del moggio calcolato sopra 50 prezzi annuali, in uno spazio di quasi 76 anni (1444 a 1520), monta a 4 fr., 25 centesimi, cioè non si allontana che di 5 centesimi dal prezzo di Carlo Magno.

Passato quest'anno 1520, il prezzo si elevò con una grande rapidità, perchè allora i tesori dell'America cominciavano a versarsi in Europa, e vi rabbassavano sensibilmente il valore dell'argento. Al fine di un più corto periodo, il moggio monta ad un prezzo 3 e 4 volte al di sotto di quello che gli danno costantemente le testimonianze dell'istorie dopo che si han potuto raccoglierle, cioè rimontando fino a circa 2000 anni. Garnier, *nelle sue istruttive note all'opera di Smith su le ricchezze delle nazioni*.

I fatti e la ragione ci consigliano dunque a distinguere ne' racconti storici le cose credibili da quelle che oltrepassano ogni limite di verosimiglianza: si può ammettere per esempio, dice Garnier, *nelle citate note all'opera di Smith*, che la somma votata dalle città della Grecia, per fornire alle spese della riedificazione del tempio di Delfo sarà montata a 1,800 mila fr. Rollin, *histoire ancienne, liv. X, chap. 3.* Ma non si accorderà che sieno stati dispensati 72 milioni di fr. ai funerali di Efestione, *id. ibid. liv. XV, § 18*, perchè non vi è più alcuna proporzione tra queste due somme. Che un pesce raro e ricercato, di una grossezza mostruosa, offerto in complimento all'imperatore Tiberio, ed inviato per questo qui al mercato per ivi esser venduto, sia stato, per l'effetto della concorrenza di due più ricchi ghiottoni della capitale del mondo, portato fino a 5000 sesterzi che formano circa 18 luigi; Crevier, *histoire des empereurs. liv. V § 4*, non v'ha niente di sorprendente; ma che Apicio abbia speso per la sua tavola 100,000,000 di sesterzi (quasi 9,000,000 di fr.), e che ridotto al decimo di questa somma, egli si sia data la morte, riguardandosi come condannato alla fame, *Valere Maxime, liv. 90*; che le piccole cene di Lucullo, nel salone di Apollo, costassero comunemente 40 mila fr., Plutarque, *vie de Lucullus*; che i menomi pasti di Vitellio sieno stati al doppio di detta somma, Svetonio cap. 13; che Caligola abbia mangiato in un solo pranzo 10,000,000 di sesterzi che eguagliavano 875,000 fr., Seneca *de Consolatione*; che un solo piatto di uccelli su la tavola del commediante Esopo sia costato più di 50,000 fr., Plinio, *libro 10, cap. 51 e lib. 35, cap. 12.* Tertulliano, *de pallio cap. 5*; queste sono tante stravaganze delle quali bisogna ricercar l'origine nella inattenzione ed ignoranza de' copisti, ma soprattutto in quella credulità puerile che si pasce con avidità de' fatti i più esagerati ed i meno verisimili.

Se il prodotto delle miniere, dice Say, aumenta nella stessa proporzione che l'industria, il valore de' metalli resterà lo stesso: cioè a poco presso ciò ch'è arrivato dopo 200 anni. In questo spazio di tempo, il prodotto delle monete è sempre stato in aumento e la dimanda è sempre aumentata assai. Humboldt, *Essai polit. sur la Nouv. Esp. in 8 tom. IV, pag. 149.*

La massa dell'oro e dell'argento sempre più si aumenta in Europa. Si crede che in ogni secolo cresca di un terzo, e per conseguenza, dedotto il consumo, a tale proporzione, si deve aumentare il prezzo delle fatiche, delle derrate e delle manifatture. Egli è chiaro, che le imposizioni attuali non saranno sufficienti a sostenere i pesi dello stato; di qui ad un secolo coloro che posseggono capitali sempre più diverranno poveri, e coloro che posseggono terreni sempre più saranno ricchi. Si vuole qui avvertire, che l'accrescimento del valor numerario nelle monete, sarà utile quando tenderà a rimetterle nella nuova proporzione, che l'oro avrà acquistata con l'argento. È chiaro ch'essa sarà relativa alle loro masse, e che queste si alterano continuamente.

Se ci atteniamo all'opinione degli autori spagnuoli i più commendevoli per la loro circospezione e per l'esattezza delle loro ricerche, si può senza tema di esagerazione valutare la quantità delle materie d'oro e di argento entrata nei porti di Spagna, dalla scoverta delle miniere dell'America sino al presente a 56 milliardi di franchi e 180 milioni moneta corrente. In questo calcolo essi valutano la quantità trasportata in Europa in frode de' diritti della corona ad una somma eguale alla quantità dichiarata su i registri, ed essi danno questa valuta per moderata. Herrere pretende che non v'ha più di un terzo dell'argento del Potosi che paghi il diritto dovuto al re di Spagna.

Secondo un'autorità di gran peso su questa materia, quella di D. Rodrigues Campomanes, fiscale del real consiglio sovrano, e direttore dell'accademia d'istoria che ha pubblicato da 25 anni eccellenti trattati su diversi soggetti di economia politica, il prodotto totale attuale delle miniere dell'America Spagnuola, compreso tutto ciò che si è inviato in Europa con quello che può restarne nel paese, o passar direttamente in altre parti del mondo, dev'esser valutato a 30,000,000 di piastre per anno.

Ma si può contare lungo tempo ancora sopra un eguale prodotto? questo è che sembrano smentire le più forti probabilità.

Quando si scoprirono miniere del Potosi nel 1545 le vene erano quasi a fior di terra, e il minerale sì ricco, che il raffinamento si faceva con la semplice fusione senza travaglio e senza spesa. Soltanto dopo 40 anni fu impiegato il mercurio. Ora che queste miniere hanno subito uno scavamento non interrotto di due secoli e mezzo, le vene sono ad una tale profondità che l'estrazione del minerale è divenuta estremamente dispendiosa. Queste miniere d'altronde presentano nella loro posizione una circostanza contraria a ciò che si è osservato nelle altre; ed è che a misura che lo scavo è spinto più avanti, le vene si sono mostrate meno ricche, e più ristrette, a tal punto, dice il dottore Robertson, che fa sorpresa la perseveranza degli Spagnuoli a continuarne lo scavamento. Altre miniere sono state successivamente scoverte, ma da per tutto le ricchezze del minerale va mancando.

È vero che queste contrade sembrano occultare un fondo inesauribile di metalli preziosi, e ciascun giorno nuove scoverte vengono a rimpiazzare le miniere che si è forzato abbandonare. Non sono più di 30 anni, che l'accidente indicò le ricche miniere d'oro di Cineguilla nella provincia di Sonora, ove in una pianura di 14 leghe di estensione l'oro si è offerto a 16 pollici di profondità solamente ed in granelli così grandi che qualcheduno eccede il peso di nove marchi. Secondo un rapporto pubblicato al Messico in giugno 1771 citato dal dottore Robertson, è stato trovato nella miniera di Tecorato in Cinaloa un granello d'oro di 22 carati di fino del peso di 16 marchi 4 once 4 ottavi, peso di castiglia, cioè 15 marchi, 4 once, e gr. 3,30, peso di marco. Questo pezzo di metallo fu trasportato nel gabinetto reale di Madrid. Dopo l'epoca di una tale scoverta, la proporzione dell'oro all'argento non è variata ma piuttosto accresciuta; bisogna dunque conchiudere che 'l prodotto delle miniere d'argento è a proporzione abbondante.

Ma i travagli dello scavamento delle miniere sono ancora limitati per la difficoltà di non poter procurarsi mercurio in quantità sufficiente. Al Perù vi è la famosa miniera di Buanaca Celica scoverta nel 1563 che fornisce ancora tutto il mercurio che si consuma dall'affinamento. La proprietà di questa miniera fu riservata alla corona alla quale si paga tutto il valore del mercurio che prendono gl'intraprenditori. Altre volte ancora, oltre questo valore, vi era un dritto fiscale del quinto in sopra del prezzo che si pagava al re, e che faceva montare il prezzo del quintale di mercurio ad 80 piastre. Nel timore di scoraggiare lo scavamento delle miniere al punto di farle abbandonare, si fu in obbligo di sopprimere questo diritto nel 1761, ed il re fornisce il mercurio a 60 piastre il quintale.

Nelle spedizioni che fanno le fabbriche d'oro e d'argento della loro mercanzia, il titolo è fedelmente conservato a circa 11 parti di fino su 12. Intanto le casse di argento sono spedite senza esame nè verifica preliminare, e da tanti anni che questo commercio si fa con questa nobile confidenza, non si osserva se non un solo esempio di frode. Nel 1654 tutto l'argento moneta portato dal Perù a Porto Bello si trovò alterato al punto di non contenere se non quattro quinti di fino. I negozianti spagnuoli, sempre fedeli ai loro principii di onore, presero tutta la perdita a loro conto, ed indennizzarono gli stranieri loro commettenti. L'autore della frode ch'era il tesoriere delle finanze del Perù, fu processato e bruciato in piazza pubblica.

Di quest'immensa quantità di metalli preziosi che la Spagna riceve ciascun anno, non ritiene quasi niente; e quantunque Smith annunzia che questi metalli sembrano più comuni di prima, pure tutte le autorità concordano nell'esclamare che la povertà del paese l'ha spossato anche di questi metalli. Ustaritz il quale scrisse nel 1724 un eccellente trattato della teoria e della pratica del commercio, pretende che in tutta la Spagna non vi fossero più di 100 milioni di piastre, tanto in monete che in vasellami e bigiotterie.

Non v'è dubbio che lo stato di spossamento e di miseria in cui languisce la Spagna da due secoli, non debba attribuirsi agli ingannevoli doni ricevuti dalla fortuna. Accade alle nazioni, dice Robertson, come agl'individui: quando la loro opulenza cresce lentamente e per gradi, questa alimenta e conserva quell'attività che è tanto vantaggiosa al commercio, allorchè con adoperazioni sagge e moderate si dirige; ma se al contrario v'ha subitanea affluenza di ricchezze derivanti da fondi riservati, allora vengono a scolare come un torrente, allora l'industria si trova rovesciata e 'l commercio trasportato alle imprese più temerarie. Parea che Carlo V avesse avuto prudenza per non versare i tesori dell'America che con circospezione; ma suo figlio Filippo II ne abusò, ne inondò l'Europa e rovinò il suo paese. L'industria degli Spagnuoli disertò e tirarono dall'Europa i loro viveri, i loro abiti e gli strumenti di lavoro. I loro sforzi tornarono verso lo scavamento delle miniere del nuovo mondo per moltiplicarne il prodotto. Ma un prodotto di cui la natura si avvilisce moltiplicandosi, spossa il travaglio che lo fa nascere. Così le miniere d'America, malgrado la loro abbondanza, non potevano bastare a pagare i prodotti di Europa il cui prezzo cresceva ogni giorno. Tal fu l'effetto che rovinò l'industria della Spagna che nel XVI secolo univa a Siviglia 1600 mestieri e 130,000 operari impiegati alle manifatture di lana e di seta; sotto Filippo III non ebbe nè marina, nè commercio, nè manifattura; la popolazione cadde ai gradi più bassi e fu ridotta ad

impiegare nelle transazioni domestiche una utile moneta di cuoio, alla quale il Principe attribuiva valore di argento.

Il quinto del re di Portogallo sul prodotto delle monete del Brasile è valutato ad 8700 marchi di Francia: ciò che suppone un prodotto del valore di 33 milioni di franchi; ma un terzo almeno del prodotto se ne scappa con frode.

Posti questi fatti, sarà agevole il comprendere quali difficoltà deggion sorgere per la giusta precisa valutazione.

1.° delle monete antiche,

2.° delle monete straniere.

Ecco intanto quali per approssimazione esser ne possono i risultati.

Qual diligenza bisogna adoperare nella valutazione delle somme riferite dalla storia.

I più illuminati storici moderni nel ragguagliare le somme delle quali fa menzione la storia antica, con le monete de' nostri tempi, si contentano di ridurre a moneta corrente la quantità di oro e d'argento effettivo esistente nelle somme di cui vogliono fare il ragguaglio.

Questo calcolo è fallace, perchè il valore attuale di quantità di metallo esistente nelle monete antiche non ci dà l'idea esatta del valore che tale quantità di metallo avea in quel tempo, ed il vero ragguaglio consiste appunto nella conoscenza precisa di tal valore. Per ottenerla è d'uopo porre in calcolo anche le variazioni che il metallo in generale ha subìto nel progresso del tempo.

Chiariamo ciò con alcuni esempi. Voltaire nel suo *Saggio su la storia universale, tom. XVII in 8.°, pag. 394 delle Opere complete*, dice, che Carlo V dispose che i figli di Francia dovessero ricevere un appannaggio di dodici mila lire di rendita; e come Voltaire valuta questa somma cento mila delle attuali lire, così con ragione fa avvertire che un simile appannaggio non è molto pe' figli di un re.

Ecco i dati su i quali Voltaire ha poggiato il suo calcolo. Ne' tempi di Carlo V, egli dice, il marco d'argento fino valeva 6 lire circa; quindi nella somma di 12,000 lire si contenevano 2,000 marchi d'argento. Or come oggi il marco d'argento vale 50 lire, così 12,000 lire dei tempi di Carlo V, equivagliono a 100,000 delle lire attuali. In questa valutazione Voltaire non ha avvertito, che l'argento in generale, e per conseguenza i 2,000 marchi di cui egli si occupava, ne' tempi di Carlo V avevano un valore molto superiore al valore ch'essi avevano nel suo tempo; per convincerci di questa verità paragoniamo il valore del marco d'argento col valore di uno staio di grano nell'una e nell'altra epoca.

Da Filippo-Augusto cioè dal 1200 fino all'anno 1620, epoca del regno di Carlo V, il valore della *nona* parte d'un marco d'argento, qualunque fosse la sua denominazione, era eguale al valore d'uno staio di grano. Ne' tempi in cui Voltaire scriveva, il marco d'argento puro valeva 54 lire, e lo staio di grano ne valeva 24; quindi il loro valore era nel rapporto di 54 a 24, vale a dire il valore d'uno staio di grano era eguale al valore di *quattro none* parti del marco d'argento; ed è probabile che anche il valore delle altre derrate fosse nella stessa proporzione col valor dell'argento. Dunque la stessa quantità d'argento ne' tempi di Carlo V aveva un valore quadruplo del valore che aveva ne' tempi di Voltaire, e per conseguenza i 2,000 marchi di argento ch'erano costituiti in appannaggio de' figli di Francia, avendo il valore di 8,000 marchi de' tempi di Voltaire, equivagliono alla somma di 400,000 franchi, non già a quella di 100,000. Posto ciò, la riflessione di Voltaire su la modacità di tale appannaggio merita qualche restrizione.

Raynal, sebbene abbia scritto sopra materie commerciali, pure è caduto nello stesso errore. Egli valuta 36 milioni delle nostre lire la rendita pubblica della Francia che sotto il regno di Luigi XII ascendeva a 7,650,000 lire di quel tempo, allorchè il marco d'argento valeva 11 lire, dunque la somma di 7,650,000 lire conteneva 695,454 marchi d'argento: calcolata questa quantità d'argento su la tariffa dei tempi di Raynal, si ha per risultato la somma di 36 milioni di lire di quel tempo eguale ai 7,650,000 di lire de' tempi di Luigi XII. Ma ciò non basta per conoscere il vero valore che questa quantità di metallo aveva in quel tempo: bisogna inoltre, atteso il ribasso che ha sofferto il valore del metallo come abbiamo osservato di sopra, moltiplicare per quattro il risultato in lire attuali, e così si ha per vero valore delle rendite pubbliche che si riscuotevano sotto il regno di Luigi XII, 144 milioni di franchi, non già 36 milioni come ha calcolato Raynal.

Si legge in Svetonio, che Cesare fece dono a Servilia di una perla del valore di sei milioni di sesterzi. I traduttori di questo storico, Laharpe, l'Évesque, valutano tale somma a 1,200,000 de' nostri franchi. Non molto lungi nello stesso Svetonio si legge, che Cesare fece vendere in Italia le verghe d'oro, frutto delle sue rapine nelle Gallie, alla ragione di 3,000 sesterzi la libbra. Questa notizia scopre l'errore del calcolo fatto da' traduttori di Svetonio nel valutare il donativo fatto a Servilia. La libbra de' Romani, secondo le Blanc, pesava once 10 2/3: or come vi è ragione a credere che il valore dell'oro ne' tempi di Cesare fosse il triplo del valore attuale, così una libbra d'oro o sia 3,000 sesterzi in quel tempo avevano un valore eguale all'attuale valore di 32 once d'oro; cioè a 3,036 delle nostre lire. Conosciuto in questo modo il valore de' 3,000 sesterzi, possiamo con più ragione asserire, che li valore del donativo di Cesare ascende a 7,072,000

franchi, somma molto al di sopra di quella riferita da' traduttori di Svetonio. Per effetto dello stesso errore i traduttori di questo storico, senza volerlo, diminuiscono molto il valore delle sconsigliate profusioni de'cattivi imperatori. Essi dicono che Caligola in meno di un anno dilapidò i tesori raccolti da Tiberio, i quali ascendevano a 2 migliardi e 700 milioni di sesterzi: Laharpe equipara questa somma a 540 milioni di lire, supponendo com'è probabile, che'l valore dell'oro non abbia sofferto notabile variazione da Cesare a Caligola, essa ascende a quasi 3 migliardi di lire. In fatti non può concepirsi com'egli avrebbe potuto dare esecuzione alle sue dispendiosissime pazzie con una somma di minor valore.

Orazio nella 2.ª Epistola del Lib. II, parla di un esteso podere del valore di 300 mila sesterzi, e secondo i dati stabiliti di sopra, questa somma equivale a più di 300 mila franchi: or il comentatore di questo illustre poeta (Dacier) non la valuta oltre i 25,500 franchi.

Quando, non ostante l'opposizione del tribuno Metello, Cesare s'impadronì del tesoro pubblico, si crede che vi avesse trovato 4,103 libbre d'oro e 80,000 libbre d'argento. Vertot, non so su quali dati, valuta questa usurpazione 2,911,100 lire tornesi.

Per acquistare un'idea esatta del valore di questa massa di metallo, bisogna ridurre le 4,130 libbre romane in libbre francesi, alla ragione di once 10 2/3 per ogni libbra romana; ciò che dà un peso di 44,052 once. Or, come l'oro in quei tempi valeva il triplo di oggi, così le 4,130 libbre d'oro tolte da Cesare valevano quanto oggi vagliono 132,156 once, cioè 12,530,346 franchi; nella supposizione però che quell'oro fosse dello stesso titolo delle nostre monete.

Parimente le 80,000 libbre romane d'argento avevano in quel tempo lo stesso valore che oggi hanno 320,000 delle nostre libbre, cioè 20,915,735 franchi; supponendo similmente che quel metallo fosse dello stesso titolo delle nostre monete, e che quella libbra equivalesse ad once 10 2/3.

Quindi la quantità di oro e di argento che Cesare tolse dal pubblico tesoro conteneva un valore di 33,446,081 de'nostri franchi, somma come ognun vede molto al di sopra de'tre milioni rapportati da Vertot.

Queste riflessioni ci fan vedere quanta maggiore accortezza bisogna usare nell'ammettere le valutazioni fatte da storici meno dotti e meno giudiziosi di quelli accennati di sopra. Nella storia antica di Rollin, e nella storia ecclesiastica di Fleury i talenti, le mine, i sesterzi sono calcolati secondo le valutazioni fatte da alcuni letterati sotto il ministero di Colbert, le quali sono tutte inesatte: 1.° Perchè è molto problematica la quantità di metallo prezioso che si conteneva nelle monete. 2.° Perchè il valore di tali metalli ha notabilmente variato da que'tempi fino a Colbert. 3.° Perchè nel ragguaglio fatto sotto questo ministero si è calcolato il valore dell'argento alla ragione di lire 26 e soldi 10 il marco, come si riceveva alla zecca, mentre ne'tempi di Rollin questo valore aveva sofferto qualche alterazione. 4.° Finalmente, perchè anche la tariffa delle monete è cambiata, rappresentando oggi la lira tornese una minor quantità d'argento di quella che rappresentava la lire tornese di quel tempo. Quindi il lettore di Rollin, che prestasse fede alle valutazioni fatte da lui, acquisterebbe fallaci nozioni su le rendite e su le spese pubbliche degli antichi stati, sul loro commercio, su la loro potenza, e su tutti gli oggetti della loro economia.

Sono lungi dal supporre che lo storico possa rintracciare dati sicuri per istabilire i suoi calcoli; ma sono però d'opinione che nel ragguaglio del valore antico, ed anche di quelli del medio-evo co'valori de'nostri tempi, è possibile non andar molto discosto dalla verità. A tale oggetto nell'eseguire simili ragguagli bisogna; 1.° indagare con l'aiuto dell'archeologia la quantità di metallo puro che si conteneva nella moneta antica di cui vogliasi conoscere il valore; 2.° nel caso che questa moneta appartenga ad epoche anteriori al regno di Carlo V, cioè prima del 1520, bisogna moltiplicare la quantità del metallo ch'essa contiene per 4 s'è d'oro, per 3 s'è d'argento, perchè la scoverta delle miniere dell'America ha fatto ribassare il valore dell'oro alla ragione di 3 a 1, e quello dell'argento alla ragione di 3 a 1; finalmente bisogna ridurre la quantità del metallo che si avrà da tale moltiplicazione in moneta corrente nel tempo e luogo in cui si fa il ragguaglio.

Dal 1520 in poi, il valore dell'argento è andato sempre decrescendo sino al regno di Errico IV, cioè sino ai primi anni del secolo 17. Questa diminuzione di valore può benissimo valutarsi prendendo per norma l'accrescimento di prezzo di quelle derrate il cui valor reale sia rimasto allo stesso livello. Quindi per conoscere adequatamente il valor del marco d'argento durante tale intervallo, bisogna accrescerlo in ragione inversa del prezzo delle derrate, calcolato su la quantità effettiva del metallo che si riscuoteva nella vendita, non già sul nome delle monete.

Dal principio del secolo 17 in poi non vi è ragione per farci credere che'l valore dell'argento abbia sofferto notabili diminuzioni, poichè con la stessa quantità d'argento fino si è sempre potuto acquistare la stessa quantità di cose; perciò la estimazione del marco d'argento da quell'epoca fino ai giorni nostri, può farsi senza sottoporre il suo valore ad alcuna operazione, bastando la riduzione del valore in moneta corrente secondo il corso dell'argento fino al momento che si esegue il ragguaglio.

Così per esempio per conoscere il valore de'36 milioni di lire tornesi, che come si legge nelle memorie di Sully, questo ministero aveva ammas-

sato ad oggetto di dare esecuzione ai grandi disegni di Errico IV contra la casa d'Austria, basta indagare la quantità di metallo puro che in tal somma si conteneva, e quindi valutarla al corso attuale. Il marco d'argento valeva in quell'epoca 22 lire tornesi, quindi i 36 milioni di lire contenevano 1,636,363 marchi ed once 5 d'argento. Dall'epoca in cui si ragiona sino ai giorni nostri, questo metallo non avendo subito notabili variazioni, poichè allora colla stessa quantità di argento si comprava la stessa quantità di grano che si compra ai giorni nostri, e la somma ammassata da Sully contenendo 1,636,363 marchi e 5 once d'argento, o sia 399,588,018 *grammi* d'argento fino coniato valeva 88,797,315 de' nostri franchi.

Con questa somma è certo che ne' tempi attuali non potrebbero compiersi vasti disegni; ma però oggi la tattica militare ha molto progredito, ed è di gran lunga più dispendiosa non solo di nome, ma anche di fatto.

Ragguaglio delle monete correnti.

Per quel che riguarda le nostre monete, abbiam veduto che siccome diversi principi hanno regnato nel nostro paese, così abbiamo avuto gran varietà di monete. I conti oggi si tengono in *ducati*, *tarì*, *carlini*, *grana* e *calli*. Il ducato vien composto di 5 tarì o di 10 carlini, e corrisponde quasi a lire 4 e soldi 5 di Francia; il tarì si compone di due carlini, il carlino di 10 grana; il grano di dua tornesi; il tornese di sei cavalli.

Abbiam veduto altresì che dapprima il conto si teneva in once e questo uso si è conservato nelle dogane, nel pagamento dei tributi diretti, come pure nelle pene che si esigono da'tribunali. L'oncia è la valuta di sei ducati. L'oncia d'oro nel XIII secolo era moneta di conto, non solo del regno di Puglia, ma della Sicilia ancora.

Abbiam veduto ancora che il grano era la 600 parte dell'oncia d'oro « del peso di 600 vaghi di grano » (a parere di Giambattista Pacciuochelli, *Regno di Napoli in prospettiva*, *in exordio*), il quale discorrendo delle monete del regno, nota: « La moneta di rame in tempo dei medesimi monarchi normanni e svevi chiamavasi grano, mezzo grano, danaro, un cavallo. Il grano di dodici cavalli, il mezzo di sei, il danaro di due e il cavallo di uno. Diceasi grano, corrispondente ad un acino d'oro, come abbiamo sopraccennato. »

Carlo I, dal suo nome fece coniare il carlino. Fu di oro e di argento: quello di argento valeva 10 grana: quello di oro valeva 15 carlini di argento, ch'è quanto dire quanto l'*augustale*.

Sotto Alfonso di Aragona si batterono, oltre i *reali*, gli *alfonsini* di oro e di argento: sotto Ferdinando i *coronati*. Ma questi non possono essere argomento del nostro lavoro, e sono riserbati agl'illustratori delle antichità della nostra Patria.

Si è conservato il valor legale dell'oncia di oro ed i nomi di ducati, di tarì, di carlini, di grana, di tornese e di cavalli: tutto il resto si è mutato. E gli stessi cavalli non sono più frazioni duodecimali, ma semplici decimali de'grani.

Noi dobbiamo ammettere intanto che essendosi tra noi per la legge del 19 maggio 1811 prescritta l'adozione del sistema metrico francese, torcendo nuovi valori ad antiche denominazioni, come sarem per vedere alla *sez. x*; anche le monete subirono lo stesso fatto. Si coniarono lire e centesimi; e le nostre monete ebbero la seguente valutazione.

MONETE		RAGGUAGLIO	
metallo	denominazione	Lire	cent.
ORO	Pezzi di sei ducati.	26	40
	Idem. di quattro. .	17	60
	Idem. di tre	13	20
	Idem. di due. . . .	8	80
ARGENTO	Pezzi di g.ª 132. .	5	80
	Idem. di g.ª 66. .	2	90
	Ducato.	4	40
	Mezzo ducato . . .	2	20
	Pezzi di g.ª 120. .	5	28
	Idem. di g.ª 60. .	2	64
	Idem. di g.ª 40. .	1	76
	Idem. di g.ª 30. .	1	32
	Idem. di g.ª 26. .	1	14
	Idem. di g.ª 24. .	1	05
	Idem. di g.ª 20. .		88
	Idem. di g.ª 13. .		57
	Idem. di g.ª 12. .		52
	Idem. di 10		44
	Idem. di 5.		22
RAME	Le monete di rame furono ragguagliate ad un centesimo ogni tre cavalli.		

Così per questa operazione noi divenimmo stranieri nella nostra patria. — Ma il sistema decimale di cui tanto in quell'epoca si andavano esagerando i vantaggi, non era quello precisamente che, fin dalla fondazione della monarchia, era stato tra di noi introdotto, e seguito costantemente poi a traverso le variazioni di tante diverse dinastie regnanti?

Vero è che altrove, una riforma nel sistema monetario veniva declamata da una direm così capricciosa determinazione de' summultipli della unità monetaria, e dalla indecisione medesima di questa stessa unità.

Delle relazioni tra moneta e moneta.

» Secondo l'antico sistema l'unità monetaria è il marco. Il marco è uguale ad 8 once.—L'oncia a 8 grossi.—Il grosso a 72 grani.— Peso totale del marco, 4608 grani. —

L'idea del grano resta indeterminata, giacchè un grano di frumento può differire da un altro come l'uno differisce dalla metà e più.

La parola *grano* indica qui una cosa *fisica*, più abbasso la stessa parola indicherà una cosa *immaginaria*

Dall'unione dell'oncia risulta la libbra, ma a questa stessa parola corrispondono nello stesso stato 12, 16, 18, 28, e 30 once.

Una massa d'oro si suppone divisa com'è stato detto in 24 parti o carati.

Il carato si suddivide in 32 parti ossia trentaduesimi; quindi una massa d'oro si suppone mentalmente divisa in 768 trentaduesimi.

Il marco d'oro è in conseguenza uguale a 6 grani (quota risultante della divisione di 4608 per 768).

Una massa d'argento si suppone divisa in 12 denari.

Il danaro si suddivide in 24 *grani* (parola indicante cosa *immaginaria*): quindi una massa di argento si suppone mentalmente divisa in 288 grani.

Il marco d'argento è in conseguenza uguale a 16 grani fisici (quota risultante dalla divisione di 4608 per 288).

L'introduzione del sistema nominale delle lire, de'soldi, de' denari portò al colmo la confusione delle idee, e 'l danno.

1.° Perchè questi valori nominali si suddivisero diversamente presso le diverse nazioni. (Per esempio non avendo alcuna nazione danari effettivi, il soldo non si divide comunemente che in sei, in cinque, in quattro o in due monete effettive. Così il soldo Bolognese e Piemontese non ha che tre divisori, il 6, il 3, il 2. Il soldo Romano non ne ha che uno, il 5. Il Milanese ne ha due il 4, il 2. Il Veneziano un solo, il 2)

2.° Alle stesse parole di lire e di soldi corrisposero diverse quantità di metalli presso le diverse nazioni.

3.° Cambiandosi i rapporti tra i metalli si eseguiscono i pagamenti con lo stesso numero di lire, ma con valori reali assai diversi. » Gioja, *ubi supra*.

Presentemente in Francia si calcola per decimale. L'unità monetale è il franco, ragguagliato sul tipo del sistema metrico, come sarem per vedere. Ed anche la lega è decimale.

Questo sistema è stato quasi universalmente seguito, se non riguardo alla quantità del metallo ed al rapporto della lega circa l'unità monetaria, riguardo almeno al sistema numerico nelle sue frazioni.

Il qual sistema, come abbiamo di già avvertito, è agevole sì bene ne'calcoli, ma non comodo abbastanza per le minute contrattazioni. Vero è che le frazioni non decimali altro non importano se non divisioni da farsi; ma i decimali stessi sono spesso indivisibili, mentre la divisione duodecimale o sessagesimale esibisce un numero assai più copioso di divisioni belle e fatte.

Checchè ne sia, la maggior parte degli Stati di Europa dal 1815 in poi han portato de' cangiamenti ne' loro sistemi de' pesi, delle misure e delle monete. Quindi nuovi lavori su questo genere di ricerche son divenuti indispensabili e di prima necessità. Fra le opere pubbliche su tal riguardo spiccano quelle del Kelly in Inghilterra, e di Lochmann in Germania.

L'autore Inglese è stato secondato dal suo governo, le cui relazioni son tanto numerose ed estese. Una gran quantità di monete sono state a tale oggetto saggiate nella zecca di Londra. *Il Computista universale* di Kelly sarà per lungo tempo un' opera utilissima e preziosa, specialmente in Inghilterra.

L'opera di Lochmann è in un piano anche più esteso. Le sue *Tavole per la riduzione delle misure di lunghezza e di capacità, come ancora de'pesi e delle monete* sono di grandissimo vantaggio. Bisogna confessare però che per ciò che riguarda le monete abbia di molto profittato dell' opera dell' autore Inglese.

Tra noi nel 1818 il Signor Robbio pubblicò il suo *Calcolatore mercantile* col ragguaglio dei pesi, misure e monete delle principali piazze; e questo lavoro è stato eseguito con molta diligenza.

Finalmente, nell'*Elbe-Blatt* del 1827, molte importanti notizie trovansi raccolte relativamente alle recenti ultime innovazioni su quest' oggetto.

Da tutti questi fondi son tratti gli elementi delle tavole per noi compilate.

Nel ragguaglio che esibiremo, non si cerchi con soverchia minutezza precisione di rapporti. Il cambio soltanto, per le circostanze delle quali abbiam lungamente ragionato, è 'l regolatore e l'arbitro di queste proporzioni, e spesso, da circostanze estranee affatto a vedute di pubblica economia determinato. E perciò in tutte le somme numeriche che saremo per esibire, aggiunger si dee sempre la condizione di *circa*, *più o meno*, *a un di presso*.

Ragguaglio delle monete straniere con le nostre.

DESIGNAZIONE delle PIAZZE	MONETE STRANIERE			CAMBIO CON MONETE NAPOLITANE			USO delle Cambiali
	QUALITA'	DENOMINAZIONE	RAPPORTO	duc.	gr.	cent.	
ALESSANDRIA D'EGITTO (1)...	Oro...	Zenzerli	Medini 107	2	50		
		Zecchino Fonducli	*Idem* 146	2	20		
		Idem. Zermabub	*Idem* 110		66		
	Argento...	Piastra di 40 parà	Asperi 201		20		
		Idem di 33 medini	*Id.* 99		60		
	Rame...	Medino	Borbi 8		1	80	
		Aspero	*Idem* 2,66			60	
AMBURGO (2)...	Oro...	Portugalese	Zecchini 10	24			giorni 99 data
	Argento...	Ristallero	Marchi 3	1	30		
	Di banco..	Marco Lubs	Soldi Lubs 16		42		
AMSTERDAM (3).	Oro...	Ruider	Fiorini 14	7			*Idem*
		Zecchino	*Id.* 5,15	2	50		
	Argento...	Ducatone	Stuber 63	1	40		
		Fior. corrente	Soldi cor. 20		48		
ANNOVER (4)...	....	....	....				
AUGUSTA (5)...	Oro.....	Fiorino d'oro	Fiorini cor. 3	1	80		
	Argento...	Ristallero effettivo	*Id.* 2	1	16		
		Fiorino corrente	Karandani 60		58		

Segue

NOTE

(1) Sul ragguaglio delle monete turche v. COSTANTINOPOLI.

(2) Il Portugalese vien considerato come medaglia d'oro, e pesa 20 zecchini. Questo zecchino si valuta 6 Marchi Lubs banco; ed un Marco Lubs vale 16 soldi Lubs banco.

Un Ristallero d'argento vale 3 Marchi banco, ovvero 3 marchi, 12 soldi e 5 denari correnti.

Dalla moneta di banco alla corrente vi è l'aggio del 20 per 100 circa, cioè 100 Marchi banco, valgono circa 120 Marchi correnti.

Un Tallero corrente vale soldi 48 correnti.

(3) Un Ruider d'oro vale 14 fiorini. Un Zecchino d'oro vale fiorini 51/4 circa; ed un fiorino d'oro vale 28 Stuber d'Olanda.

Il Ducatone d'argento, vale 63 Stuber. Il Tallero d'argento effettivo, e'l Tallero d'Albertò vale 50 Stuber.

Il Fiorino banco dividesi in 20 Stuber, ed uno Stuber in 16 denari d'Olanda.

Fiorini banco 100, sono circa Fiorini correnti 104.

Il sistema metrico francese introdotto da lungo tempo in una gran parte de' paesi bassi è stato adottato nel 1820 dal Governo, ed esser dee il suo sistema legale in uso in tutto 'l regno. Ma si son cambiati i nomi sostituendovi nomi volgari Olandesi.

Si era adottato nel 1816 il sistema decimale per le monete. Il Fiorino che vale fr. 2, 14 si divide in 100 parti chiamati *cents*. Vi sono delle pezze da 50, da 10 e da 5 *cents*.

(4) Vi si conta per Talleri di 13 1/3 al marco di Colonia d'argento. — Il Tallero si divide in 24 Grossi buoni, e vale fr. 3, 90.—Il Grosso buono vale fr. 0,16.

(5) Il fiorino d'oro vale 3 fiorini correnti, ovvero 3 fiorini e 40 Karantsni, moneta dell'Impero. Il zecchino vale 4 fior. e 12 Kar. correnti, ovvero 5 fior. circa in moneta Imperiale.

Il Ristallero d'argento nuovo vale 2 fior. correnti, o sia 2. fior. e 24 Kar. moneta. Un fiorino corrente vale 60 Kar.

Ragguaglio tra i fiorini correnti di Augusta e fiorini imperiali 10 a 12.

Segue il ragguaglio delle monete straniere con le nostre.

ANCONA (1).	. . . . . .	. . . .	. . . .	. . .	. . .	. . .	Giorni 30 data
BARCELLONA (2). .	Oro. . . .	Quadruplo	Scudi d'oro 4	19	35		
		Dublone, o pistola d' oro	Reali 80	4	80		
		Scudo d' oro	Libro cat. 3,23/32	4	84		
	Argento. .	Libra catalana	Soldi 20		66		
		Reale viglione	Maravedis 34		6		
BOLOGNA	Argento. .	Lira corrente	Paoli 2		24		
	Rame. .	Bologuino	Quatrini 6		1	20	
BRABANTE.	Oro. . . .	Sovrana	Stuber 350	8			
		Ducato d' oro	*Id.* 101	2	50		
	Argento. .	Ducatone	*Id.* 61	1	50		
		Corona	*Id.* 54	1	30		
BREMA (3).	Oro. . . .	Zecchino	Ristalleri 2,3/4	2	50		
	Argento...	Tallero	Grott 96	1	30		
		Grott	Denari 4		1	35	
CADICE E MADRID(4)	Oro... . .	Doppia quadrupla	Piastre 16	19	35		giorni 90 data
		Doblone	*Id.* 4	4	84		
	Argento. .	Pezzo duro	Reali vigl. 20	1	24		
		Reale viglione	Maravedis 34		6	25	
COPENAGHEN(5). . .	Oro.. . .	Zecchino corrente	Mar. Lubs 5	2			
		Cristiano	*Id.* 13	4	80		
	Argento	Ristallero	*Id.* 3	1	30		
COSTANTINOPOLI (6).	Oro.. . .	Zecchino	Piastre 5	2			
	Argento..	Piastra	Parà 40		40		
	Rame... .	Parà	Aspri 3		1		

Segue

NOTE

(1) V. Roma.
(2) V. Madrid.
(3) Il Zecchino di Brema vale 2, 3/4 Un Ristallero fa 6 testoni.
(4) Il Dublone de' Aocho, o sia doppia quadrupla vale 16 piastre o 320 reali viglioni. La doppia semplice da 4 piastre, vale 80 reali viglioni.
Il pezzo duro, o piastra forte d' argento coniato nell'America Spagnuola vale 10 reali di Platta nuova, ovvero 20 reali viglioni.
Un pezzo di due marchi di banco 0, 93 1/3
Idem di 24 Scellini di banco 0, 70
Le monete d' oro non hanno valor legale.
(5) Il zecchino corrente dell' anno 1757 vale 2 ristalleri. ovvero 12 Marchi Danesi che sono 6 Marchi Lubs.
Il Ristallero, specie d' argento, vale 6 Marchi Danesi, ovvero 3 Marchi Lubs.
Un Cristiano d'oro vale 13 Marchi Lubs.
La Corona d' argento vale due Marchi, valuta di Corona.
Un Marco Lubs fa due Marchi Danesi, e dividesi in 16 Scellini Lubs, o 32 soldi Danesi.
Per un' ordinanza del 5 gennaio 1813, tutt'i titoli delle antiche monete sono annullate. Una sola specie di moneta si batte ora in quel regno, e nelle Duce che ne dipendono: i conti dovran farsi da per tutto secondo lo stesso valore.
Questa moneta unica è lo Scudo o *Riedaler* di banco, del valore di 6 marchi o 96 scellini, e di 18 e 1/2 al Marco di Colonia d' argento fino. Dicesi Scudo di banco, perchè il banco dello Stato è incaricato a stabilire il nuovo sistema monetario.
Lo Scudo di banco del 1814 vale fr. 2, 80.
(6) Il Zecchino o Sultanino d' oro chiamato ancora Fonducli contiene 5 piastre. Il Zecchino Zerimahbubo Gingerli vale 3 piastre e mezza.
La Piastra turca d' argento vale 40 Parà, o 120 Aspri correnti; e chiamasi ancora Grouch.
La Salota d' argento vecchia vale 30 Parà; e la nuova ne vale 26.
Il Parà vale 3 Aspri; e 5 Aspri buoni fanno 6 Aspri correnti.

Segue il ragguaglio delle monete straniere con le nostre.

Danzica (1).	Oro. . .	Zecchino	Fiorini	12	3	50		
	Argento. .	Tallero	Grossi	90		83		
	Rame. . .	Grosso	Scellini	3		1		
			Lire tornesi	24	5	40		
Francia (2). . . .	Oro. . . .	Luigi						
	Argento. . .	Scudo da 6 lire	Idem.	6	1	34		
		Lira tornese	Soldi	20		22	33	
		Franco	Centesimi	100		24		
Francfort sul Meno (3).	Oro. . . .	Zecchino			2	50		
	Argento. .	Testone				20		
Genova (4). . . .	Oro . . .	Doppione	Lire F. B.	96	18			Giorni 40 data
	Argento. .	Scudo d' argento	Id.	9	1	80		
		Lira	Soldi	20		20		
Ginevra (5). . . .	Oro. . . .	Doppia nuova	Lire corr.	10	3	50		
	Argento. . .	Bajoire vecchio	Id.	3,78	1	30		
		Patagone (Scudo)	Id.	3	1	5		
		Lira corrente	Soldi cor.	20		35		
Lione (6).	. . . .	. . . .	. . . .	. . .	. .	. .	. . .	giorni 80 data
Lipsia (7).	Oro . . .	Augusto	Ristalleri	5	4	80		
		Zecchino	Ristalleri	2	2	20		
	Argento. . .	Tallero effettivo	Fiorini	2	1	25		
		Ristallero corrente	Fiorino	1,1/4		88		

Segue

NOTE

(1) Il Tallero d' argento vecchio vale 3 fiorini. Un grosso fa 3 Scellini o 18 Psennige (danari.)

Il fiorino vale circa 28 grana di Napoli.

(2) Il Luigi d' oro coniato dal 1785 in poi vale 24 lire tornesi. Il doppio Luigi vale 48 lire.

Lo scudo di Francia d' argento vale 6 lire tornesi. La lira tornese vale 20 soldi, e 'l soldo 12 danari. Lire tornesi 81 fanno 80 franchi.

Il Franco, nuova moneta d' argento, in Francia contiene 100 centesimi. V' è la moneta d' oro di 20 e 40 fr.; e la moneta d' argento di 5 franchi.

(3) Un Zecchino dell' Impero vale 4 lire e 16 Karandani correnti.

Il Ristallero vale un Fiorino e mezzo.

Il Tallero d' argento vale Fiorini 2 e 13 Karandani; e 'l Testone d' argento fa 20 Karandani.

Un Fiorino fa 15 batz, o 60 Karandani; e 100 Fiorini correnti sono 130 Fiorini Imperiali.

(4) Il Doppione vale 26 lire di Genova. La doppia vale 18 lire e 16 soldi di Banco, o 23 lire e 12 soldi correnti o fuori Banco. Il Zecchino d' oro vale 13 L. e 10 S. fuori Banco. Lo scudo di S. Giovanbattista d' argento vale 5 L. La Genovina d' argento vale 9 L. e 10 S., La lira fa 20 soldi e 'l soldo 12 danari.

(5) La doppia vecchia di Ginevra vale L. 10 e S. 10 correnti. La lira nuova dal 1752 in poi vale 10 L. correnti.

Il Bajoire vecchio d' argento vale L. 3 e S. 15. Lo Scudo d' argento o Tallero, che chiamasi anche Patagon, vale 3 L.

La lira corrente dividesi in 20 soldi e 'l soldo in 12 danari.

La Repubblica Elvetica ha fatto coniare nel 1800 de' pezzi d' oro della valuta d' un Carolino. — Le Pezze d' argento nuovamente battute han soltanto cambiato di tipo.

(6) V. Marsiglia.

(7) Un Augusto d' oro dell' Elettorato di Sassonia vale 5 Ristalleri. Il zecchino vale 20 Grossi.

Un Tallero effettivo vale 2 fiorini o 32 Grossi buoni. Un Ristallero fa fiorino 1 1/2. Un Grosso fa 12 danari.

Segue il ragguaglio delle monete straniere con le nostre.

Lisbona (1)	Oro	Dobragon	Rees	12800	18			giorni 90 data
		Lisbooina	Crus. d'oro	10	10	20		
	Argento	Crusato nuovo	Rees	400		55		
		Testone	Rees	100		14		
Livorno (2)	Oro	Ruspone	Zecchini	3	8			giorni 35 data
		Zecchino Gigliato	Paoli	20	2	66		
	Argento	Francescone	*Id.*	10	1	27		
		Pezza effettiva	Lire buone	5,75	1	18		
		Lire di Firenze	Soldi effet.	20		19	75	
Londra e Nuova Iorc (3)	Oro	Ghinea	Scellini	21	6			giorni 90 data
	Argento	Corona (Tallero)	*Id.*	5	1	40		
Malta (4)	Argento	Scudo	Tarì	12		48		
Marsiglia (5)	Argento	Lira tornese	Soldi	20		22		giorni 70 data
		Franco	Centesimi	100		24		
	Mon. di conto	Scudo di cambio	Lire tornesi	3		66		
Milano (6)	Oro	Sovrano	Lire cor.	45	8			
		Doppia	*Idem.*	25	4	70		
		Zecchino	Lire	15	2	70		
	Argento	Ducatone	Lire	8,3/5	1	50		Giorni 40 data
		Lira corrente	Soldi	20		18		
		Lira Italiana	Centesimi	100		22	33	

Segue

NOTE

(1) Il Dobragon d'oro, che prima del 1722 valeva 20000 Rees vale ora 24000 Rees. La Lisbouina valeva 4000 Rees, ora vale 4800 Rees, ossiano 10 Crusados nuovi d'oro.

Il Crusato nuovo, o sia crociato d'argento vale 480 Rees.

(2) In Livorno v'è la moneta buona e la moneta lunga.

La Pezza da 8 reali, la quale è moneta immaginaria, vale 6 lire moneta lunga: dividesi in 20 soldi, e 'l soldo in 12 danari.

La Pezza effettiva d'argento vale L. 5, 75 moneta buona, o siano soldi 115. Lire 100 moneta buona sono lire 104, 8/23 esimi moneta lunga.

Su la moneta d'oro vi è l'aggio del 7 per 100; vale a dire che 100 Pezze in oro sono 107 Pezze in argento.

Il Ruspone d'oro vale 3 Zecchini, o 40 lire.

Il Zecchino Gigliato vale 20 Paoli; o lire 13 1/3.

Il Francescone o Leopoldino d'argento vale 10 Paoli, o lire 6 2/3.

Un Ducatone d'argento vale 7 lire.

La Lira dividesi in 20 soldi ed un soldo in 12 danari.

Il Testone fa 3 Paoli. Un Paolo o Giulio 8 Grazie: una Grazia fa 5 quattrini, e corrisponde a circa grana 1,75 di Napoli.

(3) La Guignea o Ghinea d'oro in Londra vale 21 Scellini o siano soldi sterlini.

La lira sterlina (Pound) è una moneta immaginaria, e serve soltanto per le scritture e pel conteggio in Inghilterra. Questa lira dividesi in 20 scellini o soldi sterlini; ed un soldo in 12 danari sterlini.

La Corona o Tallero (Crown) è moneta effettiva d'argento e vale 5 scellini. Uno scellino corrisponde a circa grana 28 di Napoli.

Una nuova moneta d'oro, denominata Sovrana, è stata messa in circolazione dopo il 1816.

Una Lira sterlina in oro vale 25 Franchi, e 21 centesimi.

Uno Scellino del 1816 vale un Franco e 16 centesimi.

(4) Lo Scudo d'argento di Malta vale 12 tarì; un tarì due carlini, o 20 grana; e vale circa grana 4 di Napoli.

(5) Per lo passato Napoli fissava il cambio per Marsiglia, Lione e Parigi a soldi 85 più o meno per un ducato; ma ora per quelle piazze è di grana 22, più o meno per un franco.

(6) La lira corrente dividesi in 20 soldi; ed un soldo in 12 danari. Lire correnti 27000 corrispondono in Milano a lire italiane 20723.

Nella patente Imperiale del 1 novembre 1823

Parigi (1).	. . . . .	. . . . .	. . . . .		. . .	. . .	. . .	giorni 8 data
Pietroburgo e Odessa (2) . . .	Oro. . . .	Imperiale nuovo	Rubli vecchi	10	9	20		
		Zecchino	*Id.*	2,80	2	50		
	Argento...	Rublo	Kopeki	100		90		
Prussia Berlino (3). . . .	Oro . . .	Federico	Ristalleri	5	4	80		
		Zecchino	*Id.*	2,75	2	50		
	Argento...	Tallero	Gros. buoni	24		90		
		Grosso buono	Phennige	12		3		
Riga (4).	Argento...	Tallero d' Alberto	Tallero cor.	1 1/3	1	25		
		Fiorino *idem.*	Grossi cor.	40		42		
		Grosso *idem.*	Grossi cor.	1 1/3		1	36	giorni 30 data
Roma (5).	Oro . . .	Doppia nuova	Scudi	3,15	3	88		
		Zecchino	Paoli	21,50	2	65		
	Argento...	Scudo	*Id.*	10	1	22		
		Testone	*Id.*	3		37		
		Giulio (Paolo) . .	Baiocchi	10		12	50	
	Rame	Baiocco	Quattrini	5		1	25	

Segue

NOTE

relativamente al nuovo sistema monetario, le dimensioni della moneta son fissate in Millimetri, chiamati Atomi, e i pesi in grammi chiamati denari.

A contare dal 1824 del regno Lombardo-Veneto si dee contare per lire austriache di 60 al Marco d'argento fino di Colonia; in modo che 5 lire austriache deggion valere 2 Fiorini di convenzione, ed una Lira austriaca 20 *Kreuzer*, o sia 86 2/3 centesimi di Francia.

E perciò la Lira austriaca altro non è che la pezza di 20 *Kreuzer* che in Germania si chiama *Kopfstück*, Testoni; ma si divide in 100 centesimi.

Le nuove monete d'oro e d'argento esser deggiono al titolo di 0, 9 di fino, come in Francia.

(1) V. Francia.

(2) In Pietroburgo un Imperiale d'oro vale 10 Rubli di nuovo conio, e potrebbe valere fino a ducati 20 circa di Napoli. — Lo Zecchino o Ducato d'oro nel 1755 valeva Rubli 2 1/4; ma nel 1764 prese il valore di Rubli 2 4/5.

Il Rublo d'argento dividesi in 10 Griwnas, o in 100 Kopeki. Il Rublo di vecchio conio vale 8 o 9 carlini circa; ma il Rublo nuovo potrebbe valere 9 a 10 carlini circa di Napoli.

Un Griwna vale Altins 3 1/3, e 10 Kopeki; un Altin fa 3 Kopeki; ed un Kopeko di rame fa 2 Denuschki, o 4 Poluschki.

(3) Il Federico d'oro, che vale 5 Ristalleri, è di 25 per 100 circa inferiore alla moneta di banco di Prussia. Lo Zecchino è 20 per 100 circa inferiore alla stessa moneta di banco e vale 2 Ristalleri e 18 Grossi.

Conformemente alle due ordinanze su le monete, l'una del 30 settembre 1821, l'altra del 22 giugno 1823 non dee più contarsi negli Stati Prussiani se non per Talleri, Scudi, da 14 al Marco d'argento fino di Prussia; il Tallero, di 30 *Silbergros*; il *Silbergros* di 12 *Psennigs*: Il Tallero vale fr. 3. 71. Il valore intrinseco del *Silbergros* è di fr 0, 10.

Un Tallero d'argento fa 24 Grossi buoni correnti di Prussia; ed un Grosso, fa 12 Phennige.

Il Ristallero è moneta di conteggio, e vale 18 2/7 Grossi banco, o 24 Grossi correnti.

(4) Il Tallero d'Alberto fa 1 1/3 Tallero corrente e dividesi in 3 fiorini o in 90 Grossi di Alberto. Un fiorino d'Alberto fa 30 Grossi di Alberto o 40 Grossi correnti, e un Grosso di Alberto fa 1 1/3 Grossi correnti.

(5) La doppia nuova romana del 1777 vale Paoli 31 1/2. Lo Zecchino d'oro vale 2 scudi e 15 baiocchi.

Lo scudo d'argento vale 10 Paoli e 100 baiocchi.

Il Papetto d'argento 20 baiocchi.

Un Testone d'argento fa 30 baiocchi.

Il Paolo d'argento vale 10 baiocchi; il Grosso ne vale 5, e'l mezzo Grosso 2 1/2.

Un Baiocco di rame vale 5 quattrini

Segue il ragguaglio delle monete straniere con le nostre.

Smirne e Salonicco (1).	Argento . . .	Piastra	Temins	12		60		
		Tenin	Parà	3 1/3		5		
	Rame. . .	Parà	Aspri corr.	3		1	50	
Svezia (2).	Oro . . .	Zecchino	Scellini	94	2	40		
	Argento. .	Ristallero specie	*Idem*	48	1	22		
		Daler d' argento	*Idem.*	8		20		
Torino e Sardegna. (3).	Oro . . .	Doppia nuova	Lire	24	6	40		
	Argento. .	Scudo	*Id.*	6	1	60		
		Lira Piemontese	Soldi	20		27		
		Lira di Sardegna	Lira	1,60		43		
Trieste (4). . . .	Immaginaria.	Zecchino	Fiorini cor.	4,25	2	50		60
	Argento . . .	Fior. cor. di Vienna	Karantani	60		59		
Tunisi (5).	Oro . . .	Sultanina	Aspri	100	8			
	Argento. .	Nasara	*Idem.*	52	1			
		Piastra	*Id.*		1			
Varsavia (6). . . .	Oro . . .	*Zecchino*	Fiorini dop.	9	2	66		
	Argento. .	Tallero nuovo	*Idem.*	3		90		
		Fior. di Pol. g.	Grossi	15		14		
		Id. P.	*Id.*	30		28		

Segue

NOTE

(1) La Piastra d'argento chiamata da' turchi *Grouch* o *Aslana*, dividesi in 12 Tenin, ossiano 80 Aspri buoni che fanno 120 Aspri correnti. Un Tenin vale Parà 3 1/3 o Medini 8 1/3. Un Parà fa 2 Aspri buoni o sieno 3 Aspri correnti.

(2) Uno zecchino d' oro tanto in Stokolm che in Goten burgo vale un Ristallero e 46 scellini specie. Questo zecchino chiamasi anche Ducato d' oro.

Il Ristallero, specie d' argento, vale Dalers 6, o scellini 48. Un Taler d' argento fa 8 scellini; ed uno scellino 12 Rundstuk, o sieno Aers di rame.

(3) Tanto nel Piemonte che nella Savoia si conteggia con la stessa moneta.

La doppia nuova vale 24 lire Piemontesi; lo scudo d' argento 6. — La doppia d' oro antica è chiamata ancora Pistola.

Il Carlino d'oro o Doppia quintupla vale 120 lire.

La lira Piemontese dividesi in 20 soldi, e'l soldo in 12 denari.

La lira di Sardegna dividesi anche in 20 soldi; e lire 2 1/2 o sieno 10 reali fanno uno scudo di Sardegna.

(4) In Trieste vi è la moneta buona o sia effettiva, e la moneta lunga abusiva, ovvero valuta di piazza la quale è immaginaria.

Lo zecchino è moneta immaginaria, e vale fiorini correnti di Vienna 4 1/4.

Il Ducato nemmeno è moneta coniata, e vale lire correnti effettive 6.

Un fiorino effettivo di Vienna fa 20 Grossi ossiano 60 karantani.

La lira corrente è moneta effettiva, e la lira di piazza è moneta immaginaria. — Ambe queste lire si dividono in 20 soldi. — 45 lire correnti fanno 46 lire di piazza.

(5) Vi è anche la Doublas che vale 24 Aspri. Un Aspro dividesi in 12 Burbes di rame.

(6) Lo zecchino di Polonia vale 9 fiorini di Polonia piccoli o 18 fiorini di Polonia grandi.

Un Tallero d' argento effettivo vale 6 fiorini di Polonia grandi o 3 fiorini di Polonia piccoli.

Un fiorino di Polonia piccolo, fa 30 Grossi della piccola moneta, ovvero 60 Grossi della grande. Un fiorino di Polonia grande fa 15 Grossi della piccola ovvero 30 Grossi della grande. — Un Grosso piccolo ne fa 2 della grande.

Segue il ragguaglio delle monete straniere con le nostre.

VENEZIA (1). . . .	Oro . . .	Doppia	Lire picc.	38	4	60		
		Zecchino	*Idem.*	22	2	72		
	Argento. .	Ducato effettivo	*Id.*	8		94		
		Lira italiana	Soldi st.	20		22	33	40
		Lira piccola.	Soldi picc.	20		12		
VIENNA ED UNGHERIA (2).	Oro . . .	Sovrano	Fiorini	13, 33	8			
		Zec. Cremitz.	*Idem.*	4,50	2	64		
		Unghero	*Id.*		2	64		
	Argento. .	Tallero Imperiale	*Id.*	2	1	17		70
		Fior. cor.	Karantani	60		60		
		Pezzo da 20 Kar.	Grossi	6,66		20		
		Tal. d' Ungheria	Fiorini	2	1	17		
ZURIGO (3).	Oro . . .	Zecchino	Fiorini	4,30	2	50		
	Argento. .	Fiorino	Karantani	60		59		

NOTE

(1) La Doppia di Venezia vale 38 lire piccole; il zecchino ne vale 22.—Il Ducato d'oro vale 14 lire piccole.

Lo scudo della Croce d'argento vale 12 lire ed 8 soldi.—Il Ducatone vale 11 lire.—Il Ducato effettivo d'argento vale 8 lire.

La lira piccola fa 20 soldi, detti anche Marchetti, ed un soldo si divide in 12 danari.

La lira italiana di Venezia si divide anche in centesimi. Lire italiane 20723 corrispondono a lire piccole 40500.

(2) Un Sovrano d'oro in Vienna vale fiorini 13 e Karantani 20. — Il zecchino Imperiale vale fiorini 4 e Karantani 30.

Il Tallero Imperiale d'argento vale 2 fiorini.—Il fiorino dividesi in 60 Karantani, o sieno 3 pezzi da 60 Karantani.—Un Karantano si divide in 4 Pfennige (danari).

(3) Il zecchino d'oro in Zurigo vale 4 fiorini e 18 Karantani. Questo zecchino chiamasi anche Ducato.

Il Tallero o Scudo d'argento vale 2 fiorini, ovvero 80 scellini.—Un fiorino fa 40 scellini e 60 Karantani.

Un Batz fa scellini 2 1/2, o Karantani 3 3/4. —Un Karantano si divide in 8 Oboli.

Sarebbe stato desiderabile che di tutte queste monete avessimo potuto esibire altresì il titolo e'l peso. Ma ci mancavano i mezzi per render completo il nostro lavoro nell'oggetto che ci siam proposti di riunire tutte le piazze commerciali con cui la nostra è in corrispondenza. Soggiungerem soltanto che i Governi sì moderni che antichi, per oggetti che non incumbe l'esaminare, conservando lo stesso nome alle monete, ne alterarono il valor reale, cioè ne scemarono il peso o il titolo. In tutta l'Europa la moneta corrente chiamavasi in origine lira e conteneva certo peso di argento. Alterando questa moneta, si è continuato a chiamarla lira, benchè in Inghilterra, in cui l'alterazione fu minima, la lira attuale non pesi che un terzo della lira antica, e benchè in Parma, in cui l'alterazione fu massima, la lira attuale non pesi che la trentesima parte del peso originario.

Le diverse denominazioni monetarie imposte alle stesse quantità di metallo, possono indurre in errore egualmente che le stesse denominazioni imposte a quantità di metalli diverse. Queste denominazioni non possono alterare il peso de' corpi perchè se invece d'imporre ad un' oncia d'argento il nome *d'uno scudo*, se le imponga quello di *due scudi*, converrà pagare due scudi ciò che si sarebbe pagato uno scudo, cioè due once in vece di un'oncia d'argento. Ma allorchè si sarà fatto un contratto pagabile a termine e stipulato in scudi, si resterà esposti all'eventualità di ricevere per ciascuno scudo mez 'oncia d'argento invece di un' oncia, che ero lo scopo del venditore e del compratore. Questo cambiamento di nome farà ingiustamente perdere agli uni ciò che farà guadagnare agli altri.

Allorchè dunque si vogliano confrontare i valori nominali successi in epoche diverse, conviene,

Il Rettificare gli errori cagionati

Dall' *identità de' nomi apposti a pesi diversi di metallo*,

Dalla *diversità de' nomi apposti a pesi simili;*

1° Conguagliare i valori diversi risultanti dalla varia quantità di metalli a fronte delle altre mercanzie.

Si scostano dunque dalle norme della giustizia quelli che dicono, che per la restituzione d'un antico capitale, basta sborsare;

Un numero di lire uguali a quello che fu pagato,
Tante once d'argento quante furono consegnate.

La prima opinione può ridurre in certi paesi, come a Parma, un antico capitale quasi al novecentesimo del suo valore primitivo.

La seconda lo riduce ad un quarto.

» Nelle restituzioni, dice il conte Verri, i tribunali si attengono al primo metodo del numerario, che ha per sè la lunga pratica e la semplicità, e forse ha cessato d'essere ingiusto dappoichè la costumanza essendo generalmente stabilita da secoli quando si fece il prestito, si assoggettò il capitalista all'eventuale diminuzione, compensandosi sugl' interessi che correvano in que' tempi, ed in meno di dieci anni facevano rimborsare il capitale. »

Al quale riflesso rispondo, che il capitalista non poteva prevedere l'improvvisa abbondanza di metalli americani, la quale scemò il loro prezzo, che gli alti interessi d'allora erano necessari per compensare i pericoli, proporzionati alla scarsezza del danaro.

Altro non rimane per compiere la storia delle opinioni sul sistema monetario che ci ha sinora occupati, se non che gittare un rapido sguardo sopra ciò che sul commercio delle monete si è dai giureconsulti prodotto.

Del commercio delle monete.

Se la moneta considerar si deggia come una mercanzia fu quistione lungamente agitata. Ne diede occasione la prima legge del Digesto *de contrah. empt.* che noi abbiamo nella sez. I disviluppata. « *Origo emendi, vendendique a permutationibus coepit. Olim enim non ita erat Nummus, neque aliud* Merx, *aliud* Pretium *vocabatur, sed unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerum, utilibus inutilia permutabat, quando plerumque evenit, ut quod alteri superest, alteri desit. Sed quia non semper nec facile concurrebat, ut quum Tu haberes, quod Ego desiderarem, invicem haberem, quod Tu accipere velles: electa materia est, cuius publica ac perpetua aestimatio difficultatibus permutationem aequalitate quantitatis subveniret: eaque materia, forma publica percussa, usum, dominiumque, non tam ex substantia praebet, quam ex quantitate: nec ultra* Merx, *utrumque, sed alterum* Pretium *vocatur.* » Ed ecco distinta chiaramente la moneta dalla mercanzia.

Gl' interpreti però van ricercando che cosa significhi quella parola *quantitas*. Alcuni la cambiano in *qualitatem*, altri la intendono per stima e valor del danaro. Così pensarono il Duareno e l'Ottomano; ma la loro opinione è impugnata dal Salmasio, *de usuris*, *cap.* 15, per la ragione che non mai la quantità significar possa la stima; e sarebbe male a proposito il dirsi che la stima ripari la difficoltà della permuta con l'eguaglianza della stima; o sia della quantità: ed opina perciò che intender si deggia pel numero e per l'abbondanza di molti danari. Il Perizonio nella sua erudita dissertazione *de aere gravi*, § 2, non trova ragionevole questa interpretazione del Salmasio, ed intende la quantità per lo prezzo e per la somma che si dee eguagliare alle merci che si comprano. Il che vien comprovato dalle frasi, *quanti ea res est*, *quanti constat*, *quanti inemptum est*, cose tutte che si riferiscono al prezzo della cosa che si è comprata e come dal contesto altresì può rilevarsi delle *L.* 18 § *I ff. de milit. testam. l.* 37 *ad leg. Falcid.* § 4 *cod. de hered.*; *vel act. vend. l.* 21; *ff. de operis novi nunc.* § 4 *et* 7. Dal che segue che quella *publica et perpetua aestimatio electae materiae*, di cui parla Paolo, è differente da quella *quantità*, la cui *eguaglianza* relativa alle merci ce ne dà il prezzo. Quella s'intende in un senso più esteso, perchè quella materia è stata *pubblicamente* quasi da tutti i popoli, ed *in perpetuum* giudicata idonea pe' suoi vari usi, presenti e futuri, certi ed incerti, per occupare il luogo dell'altra merce nella permutazione corrispondente a qualsivoglia mercanzia per la sua diversa quantità secondo la diversità del prezzo. A questa *quantità*, la cui *eguaglianza soccorre alle difficoltà della permuta*, si prende in un senso più stretto per notare il proprio prezzo di ciascuna merce, preso da quella materia per eguagliare quel che a noi piace di quelle merci. Iorio, *Giur. del comm. t. I, pag.* 314.

» Considerata la moneta nella sua origine, e come e perchè introdotta, si vede chiaramente che non sia mercanzia. Ella n'è il valore, n'è il prezzo, n'è la misura, ella la rappresenta e n'è espressamente distinta. Ciò non ostante, i metalli divenendo moneta, non è cessata di essere una mercanzia: hanno una cosa di più con l'esser moneta; ma non han lasciato di essere quel che sono, perchè non avrebber valore come moneta se non continuassero ad averne come mercanzia. Chi adunque considera la moneta come un segno rappresentativo del valore delle cose si esprime con poca esattezza, perchè par che la riguardi come un segno scelto arbitrariamente e che non ha se non un valore di convenzione. » *Ibid.*, *pag.* 318. — E qui si osservi l'esattezza del nostro giureconsulto, il quale delle vedute economiche non credeva estranea la dottrina nel parlar di Leggi e di Giurisprudenza. Non dissimuleremo però che un tal modo di trattare la Giurisprudenza non è cosa nè nuova nè rara; e soltanto recentemente da qualche oscuro rabulone può pensarsi il contrario.

Baldo, *in L. 3 C. de naut. Foen.*, *sub. n.*

3, nota che essendo proscritta la nave per ragione delle mercanzie illecite, si confisca anche il danaro ch'era su la nave stessa. Le merci adunque ei confonde col danaro e sotto 'l nome di mercanzie egli intende anche il danaro. E questa verità così essenziale ed importante ecco come si fa ricavare da varie leggi ed argomenti del diritto comune.

» Il giureconsulto *in l. mercis. ff. de verb. signif.* dice che la mercanzia ha relazione con le cose mobili. Le cose mobili sono quelle, che si muovono, *l. moventium ff. eod.* tutto al contrario delle cose immobili, le quali non si possono trasportare da un luogo all' altro, ed in conseguenza l'oro, l'argento, il danaro, il bestiame, i libri, sono compresi tra le cose mobili. Decio è quegli, che ne adduce le pruove in un luogo, *cons.* 472, *et sequ.*, e parlandone più diffusamente in un altro, *cons.* 381, considera tre specie di fatti su le parole del Giureconsulto. *In l. si chorus* § 1 *ff. de leg.* 3. La prima si è quando si fa un legato dei mobili, ed allora non vi son compresi i danari che son riposti, e destinati per darsi a mutuo. Che se in questo caso il Giureconsulto eccettua il danaro che dovea darsi a mutuo, dee includere nel legato de' mobili, e considerare fra i mobili tutto quel danaro che non è per tal uso, ed in conseguenza qualunque esso siasi. La ragione viene dalla stessa legge, perchè l'eccezione fatta in un caso conferma la regola negli altri non eccettuati, *l. quaesitum* §. *denique ff. de fund. Instr.*

La seconda specie riguarda il legato de' mobili in cui s' includono i danari riposti *caussa praesidii*, ed in conseguenza tali danari, quantunque destinati per un cert' uso, vi sono compresi. Questo caso sarebbe una eccezione dell' eccezione. Come nel primo pareva che 'l danaro riposto non era compreso, ed era un' eccezione della regola generale, che lo comprendeva: qui a questa eccezione si replica, e si dice, che se 'l danaro fosse riposto *praesidii caussa*, anche il danaro vi è sottinteso. Finalmente, per sostenere che nel legato de' mobili viene compreso il danaro, egli riflette che, come il danaro si può maneggiare e muovere, viene con ragione ad esser compreso sotto il legato de' mobili citando vari Autori, i quali discorrono appoggiati alle leggi. *Auth. de nuptiis* § *quia parum vers. in text. aliis mobilibus*, *l. moventium ff de fide signif.*

Ecco però la legge *l. si chorus.* § 1 *de leg.* 3 su la quale si appoggia il suo discorso. *His verbis: Quae ibi mobilia mea erunt, do, lego. Nummos ibi repositos ut mutuo darentur, non esse legatos Proculus ait, at eos, quos praesidii causa repositos habeat (ut quibusdam bellis civilibus factitasset) eos legato contineri: et saepe audisse se rusticos senes ita dicentes, pecuniam sine peculio fragilem esse, peculium appellantes, quod praesidii caussa reponeretur.* Decio su questa legge fa quel discorso, che si è inteso più sopra. La Glossa ne fa un altro, e dice che come quel primo danaro era facile a perdersi perchè mobile, non era incluso nel legato, ed il secondo non così fragile come il primo vi era compreso. Io, appigliandomi al sentimento di Decio, dico così. Come il primo danaro era già destinato per farne un impiego, per l' acquisto di un credito, era cosa immobile, ed in conseguenza non era compreso nel legato de' mobili, il secondo come restava per uso del padrone, o sia del testatore, il quale se lo conservava per quelle contingenze, era rimasto nella natura delle cose mobili, e perciò vi era incluso. Nè questo sentimento riceve ostacolo da Paolo, *in l.* 1 *de rer. permut.* il quale dice: *sicut aliud est vendere, aliud emere: alius emptor, alius venditor; ita aliud pretium, aliud merx*, sicchè si potesse argomentare che 'l danaro sia differente dalla merce. La natura del contratto di compra e vendita fa che 'l danaro sia diverso dalla merce, perchè siccome altro è il comprare, ed altro è il vendere, così altro è il prezzo ed altro la cosa venduta. *Stracca ib.* Il danaro in questo contratto dee assolutamente distinguersi dalla merce, o sia dalla cosa venduta, la quale può essere mobile ed immobile; altrimenti non vi è compra e vendita.

Tale è il discorso che fanno i Forensi su questa questione ricavandolo dalle leggi. Essi piuttosto lo hanno argomentato dall' essere il danaro una cosa mobile, ed in conseguenza riferirsi alle mercanzie, che cadono fra le cose mobili. Avrei voluto però che la legge vi si fosse più chiaramente spiegata, sicchè non tanto avessimo bisogno di argomenti in questo genere, ma vi fossero più chiare disposizioni legali. Io però, siccome non ho dovuto tralasciare in questa quistione quel che le leggi ne hanno lasciato travedere, così passo ad esaminarla secondo quello che al presente si pratica, e come la pensano gli scrittori di economia.

La moneta è un prezzo di metallo, o d'oro, o d'argento, o di rame: è in grazia del suo peso, s'è d'oro, vale tante monete d'argento in ragione della comune proporzione de' metalli: s'è d'argento, ne vale tante di rame. Il rame adunque è considerato come misura degli altri metalli e per conseguenza di niun valor proprio, se non riguardo a quelle cose, delle quali forma il prezzo. Questo valore regolato sul solo peso de' metalli è chiamato col nome di *valore intrinseco*. Questa moneta porta un conio, cioè un impronto con figure e con lettere, e questo conio è fatto dalle pubbliche zecche. Per quest' impronto, che ricerca non poca spesa, e pel lavoro dei metalli, la moneta ha in se qualche pregio di più: onde come oro semplice pesando per esempio carati 17, valeva 24 lire Veneziane; come moneta coniata varrà cinque, o sei o dieci soldi di più. Questo valore è chiamato *valore estrinseco*. Carli, *Diss.* 1 *dell' Origine e Commercio delle monete* § 15.

E poichè tutte le Nazioni hanno la propria zecca, tutte alla propria moneta debbono darè questo *valore estrinseco*, e su questo tutte le Nazioni possono equilibrarsi. Può l' Inghilterra valutar le monete degli altri paesi col solo prezzo *dell' intrinseco valore*, che portano in se, e possono gli altri paesi allo stesso prezzo dar corso a quelle d' Inghilterra. Ecco l'equilibrio nel Commercio delle monete. Il *valore estrinseco* non cade solamente sopra monete d' oro, o argento fino, ma anche sopra quelle, che essendo d' oro e d' argento, hanno dentro di se vile materia di rame mescolato, la quale, oltre al render più vile la moneta, accresce la difficoltà al sommo grado, onde potersi ottenere il noto equilibrio. Questa mescolanza chiamasi *lega*, e dicendosi che la tal moneta pesa tanto, ed ha tanto di *lega*, intendesi di aver tanto di vil materia. Questa *lega* è passata in ogni angolo della terra, non ritrovandosi quasi moneta alcuna, la quale non sia contaminata da qualche porzione di *bassa lega*. *Id. ib.*

I politici dicono che il danaro, a parlar propriamente, non è una mercanzia, ma semplicemente è un istromento pel commercio, essendosi convenuto universalmente che servirebbe ad agevolare il cambio d'una derrata con l'altra. Hume *discours polit. disc.* 3 *sur l' Argent*. Questa è una verità, che si è veduta più sopra. Ma a dire il vero due sorte di commerci si fanno oggidì. Il primo si è di danaro con roba; ed il secondo di danari con danari: L' oro e l' argento sono considerati come mercanzie, e non si dice più, *baruttare*, e *cambiar zecchini e doppie* ma comprar doppie e zecchini. A me preme per mio particolar profitto mandar una o altra specie di moneta in qualche paese, e la ricerco. Chi me la dà, conoscendo la premura mia, e forse il mio guadagno, se ne approfitta, e mi chiama a contratto. A me poco importa il contrattare una porzione del mio guadagno, e perciò mi converrà dare un quarto, un mezzo, ed anche tre quarti, l' uno o l' uno e mezzo per cento, ed allora avrò fatto la compra della moneta e dicesi dar *aggio*. Carli, *ib.* § 19.

Niuno cerca senza profitto, e se in un paese si forma incetto di una tal moneta, certamente in quello è valutata meno che in altri. E perchè varie sono le spezie di monete correnti, parte d' oro e parte d'argento, così l' incetto andrà a gradi. Si cercheranno prima per esempio le doppie di Spagna, e si cambieranno con zecchini: si estrarranno indi questi, e si vorranno. Ungari, se tra questi si troverà sproporzione. Si baratteranno poi gli Ungari con gli scudi, questi coi Filippi, e da' Filippi si anderà ai ducati d' argento, d' altra moneta, da cui sollecitamente si farà passaggio al vile rame. Ecco l' *attrazione* delle monete, o per dirla nel nostro linguaggio, il commercio delle monete. Le monete hanno il loro prezzo perchè non sono più che metalli, e sintanto che durerà la maniera di saggiarle e fonderle, tramutandole in verghe e in vasellami, o in altrettante monete di conio diverso, saranno sempre soggette a' danni dell' intrinseca sproporzione. *Id. ib.*

Molte sono le spezie di monete d' oro, e di argento, e a tutte si danno i prezzi. Quindi può succedere che non solamente l' oro non sia ben ragguagliato con l' argento, ma altresì che una specie di moneta d' oro abbia con quella d' argento una tal proporzione, e che un' altra ne abbia un' altra, e così trovarsi tanta varietà di proporzioni quanti sono i generi delle monete. Il conio ed il credito di una moneta ne accresce il pregio, ed in conseguenza ne accresce la ricerca, la quale è un semplice affare di privato commercio. Chi ha traffico in Turchia sa che i Turchi non amano che gli zecchini di Venezia, e i Talleri d' Austria. Quindi per mezzo de' corrispondenti, o direttamente o indirettamente ne fanno incetto, e per conseguenza tali monete cambiano natura, e diventano merci di contratto. Così aumentano di pregio, e fanno aggio, *Id. ib.* Ed ecco come nel linguaggio corrente di commercio la moneta può essere considerata come mercanzia.

Questa qualità vi comparirebbe ancora quando succedesse l' alterazione delle monete. Se un governo, in cui fiorisse il commercio col rimanente delle nazioni, minorasse o accrescesse il prezzo delle monete straniere, se accrescesse o mancasse quello delle proprie, valutando per esempio per 220 o pure 180 monete di rame, quella moneta d' argento e d' oro che prima ne valeva 200, se finalmente, stando fermo il prezzo di 200 monete di rame, accrescesse la *lega* in quelle d' argento e d' oro correnti, introducendovi maggior copia di rame, questa è quella che si chiama *alterazione* di moneta. E siccome nel primo caso si chiama alterazione di prezzo, così nel secondo si può chiamare alterazione di lega. L' alterazione di prezzo alle volte è in aumento dandosi alla moneta più valore del giusto; altre volte è in discapito valutandola per meno di quello che si dee, *Id. ib.*

Una tale alterazione si è veduta praticare in tutti i tempi da alcuni Governi, ed in conseguenza si è considerato che'l valor della moneta sia arbitrario, e non altrimenti intrinseco. Gli stoici furono di questo sentimento e perchè la maggior parte de' Giureconsulti Romani furono di questa setta, la loro opinione passò nel corpo delle leggi civili. Veggasi il titolo del Codice *de Veteris Numismatis potestate*, dove gl' imperadori vollero che, diminuitosi il valor del danaro, si dovesse anche diminuire il prezzo delle cose, *l.* 2. *C. h. t.* e che non fosse permesso sotto gravissime pene ai privati di rendere vile il valor delle monete, dovendo le medesime avere l' istesso valore, ed essendo permesso al solo Principe per qualchè causa di farvi l' alte-

razione *l. 3 C. eod. Perez. ad h. l.* È degna da leggersi a questo proposito l'eruditissima dissertazione di Gotofredo, *de mutatione, et augmento monetae aureae ad explicationem l. 2 C. de veter. numism. potest.*; siccome ancora l'altra non meno erudita di Perizonio, *de aere gravi* § 16 *et seqq.* dove questi grandi uomini ci fanno vedere come presso i Romani il valor della moneta ricevesse delle alterazioni.

Ma debbo conciliare una dissonanza, che si trova in queste leggi. Una legge *l. 1 ff. de contrahend. empt.* ci fa vedere che 'l valor della moneta non si possa cambiare, perchè elettasi una volta questa materia, il suo valore è pubblico e perpetuo. Ulpiano, *in l. 3 de. in lit. iur.*, dice l'istesso, cioè che 'l valor del danaro è una cosa certa e determinata; e Caio, *in l. 4 de eo quod certo loco*, che'l danaro ha per tutto l'istesso valore, sicchè non si può rifiutare da chi distrae sotto gravi pene. *L. 1 C. de veteris numismatis potest.* Ma dall'altra parte Modestino *in l. 20 ff. de aur. et arg. legat.* ci fa sapere che 'l valore delle monete si cambia quando ci dice: *Cum certum auri, vel argenti pondus, si non species designata sit, non materia, sed pretium praesentis temporis praestari debet.* Egli intanto parla del tempo presente, perchè continua era la mutazione del valore della moneta, siccome anche l'attesta Plinio, quando non volessimo esserne convinti da altre leggi. *L. 2 C. de veteris numis. potest.* Questa dissonanza però si può accordare quando si dicesse che le prime leggi parlano del valor della moneta già fissato, e finchè non se ne faccia dallo Stato il cambiamento.

La Storia antica e moderna ci somministra mille esempii dell'alterazione delle monete fatta dai Principi ne' loro stati credendola confacente ai bisogni. Gli scrittori anche hanno preso la penna per farne vedere i danni, che ne avvengono o i vantaggi. Intorno all'anno 1736 si rinacese in Francia, tra Melon e Dutor, la vecchia questione intorno all'avanzamento del valor numerario della moneta, e se giova a' popoli e al Sovrano un siffatto accrescimento. Melon trovavasi avere scritto nel suo *Saggio politico sul Commercio* stampato nel 1734 che tali cambiamenti, quantunque non sieno da tentarsi pel grande sconcerto, che possono arrecare, e alla circolazione ed al commercio, pure qualche volta sono necessarii per sollevare i debitori dello stato. Ma Dutor nelle sue *Riflessioni politiche sopra l'Erario*, e'l *Commercio* pubblicate all'Aia nel 1738 si studiò di far vedere le perniciose conseguenze del sistema di Melon, e che l'utilità che questi ne abbia vantata sia una illusione. L'Abate de *Saint Pierre* nel suo discorso *contre l'argumentation Monnoyes, et en faveur des Annuites*, che si legge nel secondo tomo delle sue opere dà il suo voto per la sentenza sostenuta, e difesa da Dutor, siccome lo era stata anche dal Locke, e queste tre opere si veggono raccolte insieme in un tomo stampato in Venezia nel 1654, dove tutta la controversia è posta nel suo aspetto.

Il conte Carli anch'è entrato in questo campo. Egli, dopo aver data l'idea dell'alterazione delle monete, passa a far vedere i danni che ne avvengono alle nazioni per queste variazioni, e lo dimostra per mezzo di fatti storici antichi e moderni, piuttosto che per via di ragione. *Ib.* § 17, 18 e 19. Se fossi richiesto del mio sentimento io risponderò di non esser questo il luogo ed il tempo, perchè è affare che appartiene allo stato, e non al giureconsulto. Darò solamente la ragione perchè ne abbia fatta parola ed è quella della presente questione, dove esaminando se la moneta sia mercanzia, ognuno già vede che discutendosi il punto se se ne possa accrescere e diminuire il prezzo, gli autori che l'hanno trattato hanno dovuto avere riguardo al l'argomento di questo titolo.

Ma per questa quistione vi è un fatto, che mi pare sostanziale, e non da tralasciarsi. Si è fatto vedere da taluni quanto si sia alzato il sistema monetario da un secolo in quà negli stati d'Italia, e negli altri di Europa, e specialmente l'aumento fatto da dodici anni a questa parte. Chi ha accresciuto il prezzo alle monete: chi ha coniato le nuove, scemandole di peso: chi le ha peggiorate di lega, diminuendone la quantità del metallo fino: in somma, da per tutto si sono alterate, mentre la nostra zecca si è conservata sempre nell'istesso tenore. E quindi le nostre monete sono diventate *forti* come suol dirsi, vale a dire molto migliori, e più vantaggiose di quelle degli altri paesi forestieri. In tale disuguaglianza le nostre monete si cambiano tutte con l'aggio, e si paga di più di quello, che vagliono in Napoli. In Torino nell'anno 1788 e 1789 la nostra oncia, che qui corre per carlini trenta, valeva undici lire e cinque soldi, cioè carlini trentuno. In Marsiglia era valutata per tredici lire e tre soldi, che equivagliono a carlini treutuno e grana sei. In Venezia correva ordinariamente per lire ventiquattro e mezzo, che corrispondono a carlini trentuno e grana due e mezzo: e la nostra moneta d'argento di dodici carlini valeva dieci lire che corrispondono a carlini dodici e grana cinque. In Genova, dove si usa grande attenzione su le monete straniere, l'oncia giunse a valutarsi a lire sedici, e soldi sedici, che equivalgono a più di carlini trentasei, e si è fatto il calcolo che la nostra moneta d'oro dà ivi di guadagno più del dieci per cento, e l'argento il quattro per cento, e così in tutti gli altri luoghi stranieri. Quindi ad ognuno torna conto di cacciar fuori monete, il che si pratica dai mercanti, e da molte persone, che si sono impiegate particolarmente per questa lucrosa industria. E questo gran fatto è quello, che viene a risolvere e decidere che la moneta

possa essere merranzia. Finalmente per la risoluzione di questo dubbio bisogna dar un'occhiata al contratto del cambio, che ha tanto corso nel Commercio. Questo contratto non è altro che una compra del danaro assente col presente, cambiandosi questo con quello mediante qualche prezzo, e quantunque il danaro sia stato propriamente inventato per prezzo delle cose vendibili, pure considerato come corpo, ancor esso si vende e si permuta. E se data l'rguaglianza del valore intrinseco, tanto dovesse valere il danaro presente, quanto l'assente, e così farsi 'l cambio alla pari, tuttavia la giustizia commutativa per le diverse circostanze vi conosce lo sparggio, ed avviene che il Cambio il più delle volte si faccia con utile ed il capitale si aumenti; alle volte però si fa con danno, ed il capitale si diminuisce. Casaregis, *disc. 26*, *n. 15*, *disc. 218*, *n. 16 et seqq. ubi varii.*

Fin quì il de Jorio. — E per riunire in breve ciò che col lungo discorso si è tentato sinora di mettere in pieno lume, soggiungeremo alcune idee del Galanti.

Le vere ricchezze non consistono nella massa de' metalli preziosi, dicea questo nostro giureconsulto, ma ne' frutti della terra e nell' attività degli uomini laboriosi. Conviene sempre ricordarci, che gli uomini laboriosi costituiscono la più lucrosa mercanzia dello stato, perchè sono quelli che ci procurano i nostri alimenti, i nostri comodi, i nostri piaceri. L'oro e l'argento monetato, o sia il denaro, non ci dà che una facile ed abbondante circolazione dei prodotti della terra e delle arti, onde da' politici vien chiamato *l'olio del carro del commercio*. Noi non abbiamo bisogno di metalli ricchi: basta il dare un' occhiata alle chiese. Abbiamo molto più moneta che non bisogna alla circolazione, come si è potuto rilevare dalle cose innanzi dette; ma abbiamo bisogno di circolazione maggiore. Si è mostrato che per difetto di questa circolazione, il denaro per diversi canali va a ristagnare nella capitale, per cui le provincie sono deserte. La moneta è utile, quando la circolazione è diretta ad accrescere il numero degli agricoltori e de' manifattori, più che le opere di lusso, ad accrescere la marina mercantile più che il fasto odioso e la ridicola vanità. Il denaro che viene alla capitale, s'impiega in *arrendamenti*, in genti di livrea, in cuochi, in mode straniere.

L'interesse del danaro ne' censi ci fa conoscere meglio questa differenza. In Napoli è del 2 al 4 per 100; nelle provincie del 5 ad 8 per 100. A proporzione che vi sarà più danaro in un paese, le cose della vita alzano di prezzo.

Il danaro è una mercanzia come tutte le altre, e può dirsi la prima delle mercanzie, in quanto è immagine di tutte le ricchezze, e da queste reciprocamente è rappresentata. Siccome più delle altre riproduce, la quantità del numerario e la maggiore o minore circolazione, entrano a regolare l'interesse, o sia il frutto. L'interesse può essere basso, quando il danaro si stagna, e quando vi è gran concorso di persone che cercano d'impiegarlo: può essere altro quando vi è gran concorso di negozianti, cioè quando vi sarà grande attività nell' industria, gran circolazione e gran lucro nel commercio.

Essendo il denaro una vera mercanzia, doveva essere abbandonata a se stessa, come tutte le altre mercanzie. In conseguenza, sembra che l'interesse dovesse essere libero, mentre, come dice bene il Necker, *De l'administration des finances de la France*, dev' essere il punto di riunione delle convenevolezze delle due parti. L' interesse usurario non si conosce nel commercio, dove i profitti sono indeterminati ma sempre vantaggiosi. I contratti de' censi debbono avere altra norma. Necker crede essere buon partito pel governo l' additare un interesse legale per gli atti pubblici. Io però sono certo, che la libertà anche in questo caso non possa esser dannosa. Siccome l'interesse è sempre il risultato di diverse proporzioni, gli uomini adotteranno generalmente quello che meglio potrà loro convenire. L'interesse odioso ed usurario è propriamente quello che riguarda l' abuso verso la debolezza o la demenza. Su di tale materia i nostri teologi, i nostri moralisti ed i nostri forensi, per mal conoscerla, hanno scritto cose molte assurde, e sono stati cagione di profferirsi ne' tribunali molte decisioni del pari ingiuste che nocive. Questo metodo ha dato nascita a quell' usura, che si voleva proscrivere e dannare; poichè maggiore prezzo si è voluto trarre a proporzione del doppio pericolo che si correva di un' azione riguardata come illecita, e come tale vietata.

Il Jorio scriveva nel 1799; il Galanti anche prima di quell'epoca. E noi con compiacenza riproduciamo la di loro dottrina, come quella che a due consolanti deduzioni ci conduce: la prima, che le buone discipline non furono nel nostro Foro giammai trascurate, e che d'ingegni felicissimi fu il nostro paese abbondante anche prima di que'che si dicono nuovi rivolgimenti di pensieri, occasionati da straniero impulso; la seconda, che l'ampiezza delle cognizioni ad ogni passo si mostra di prima necessità al giureconsulto il quale, nelle quistioni ch'è chiamato a risolvere, non voglia rimaner pago de' semplici formolarii e del servil meccanismo di ricalcare le altrui pedate per sola somiglianza e prossimità di esempii.

E ciò basti relativamente alla dottrina delle monete; quantunque pel lungo cammino da noi tenuto, altro non abbiam fatto che gittare rapidissimi sguardi alla moltiplicità degli oggetti che ad ogni passo ci si affollavan d' intorno.

SEZIONE IX. — *Delle officine di guarentia e della bollazione de' metalli preziosi.*

Un importantissimo ramo dell' amministrazion generale delle monete è l' officina di guarentia per la bollazione de' metalli preziosi.

Il pubblico vantaggio reclama che la libertà del commercio riceva per alcuni rami d'industria alcune salutari limitazioni, senza di che la pubblica sicurezza e la salute pubblica verrebbero compromesse, e disordini senza novero nelle ordinarie faccende della vita civile s' introdurrebbero. Questa verità verrà posta in piena luce nelle sezioni IV e XV della terza parte di questo trattato. Qui ci limitiamo alla sola esposizione della parte legislativa su l' industria e sul commercio dell' argento e dell' oro onde incoraggiar la prima e svincolare il secondo, con rimovere gl' importuni e perniciosi attentati della fraudolenza e della mala fede.

La facoltà con la quale il compratore di gioie o di altri lavori di oro e di argento potrebbero essere ingannati da' venditori su lo spaccio delle materie, ha fatto stabilire un bollo di guarentia che speziali officiali vi appongono prima che sieno messe in commercio.

I recenti provvedimenti su quest' oggetto sono ne' decreti del 17 dicembre 1808, 11 febbraio, 10 marzo, 4 aprile 1809, 26 gennaio 1810, 4 gennaio, 22 marzo 1811, e 4 dicembre 1812, e ne' reali dec. degli 11 giugno 1816, 26 agosto 1812, e 30 aprile 1825, e 14 aprile 1826; e in fine negli art. 282 a 286 delle leggi penali. — Ma le provvidenze legislative su tal riguardo non sono di recente istituzione.

Con la prammatica 11 *de monetis* si ordinò che tutti gli orefici argentieri o bancherottieri, tanto in Napoli che per 40 miglia intorno, non avesser potuto lavorare alcuno argento, senza prima averlo fatto vedere a' consoli, a' quali dar doveasi notizia del lavoro da farsi, e donde fosse pervenuto. Dovean poi quelli tutto registrare, e riconoscere appresso il promesso lavoro, e marcarlo, sotto diverse comminate pene. Per lo regno deputar si doveano persone, che adempissero a quanto in Napoli si facea da' consoli. Fu anche vietato ogni qualunque lavoro di argento a' Calderai, Ferrari, Armieri, Battitori d'oro e Zingari sotto la pena di anni tre di galea; e se contra di essi fosse concorsa solo la cattiva fama, fosse ciò bastante indizio di tortura per delitto di monetario. Così parimenti lavorar non poteasi argento che fosse di minor qualità di quella de' carlini, nè altro lavoro piano, come di piastre, piance, e somigliante, se non che di giorno, e nella bottega aperta, sotto la pena di perderne il valore, e di anni tre di galea.

Una prima organizzazione delle officine di guarentia per le materie d'oro e d'argento si ebbe, come abbiam detto, con la legge del *17 dicembre 1808*. In essa si fissarono i titoli, i bolli e i diritti da esigersi nella bollazione e venner determinate le funzioni degl' impiegati nell' officina di guarentia e i doveri de' fabbricanti e mercanti delle materie d' oro e d' argento. Da questa legge, fodamentale su tale obbietto, noi trarremo ciò che rimane tuttavia in vigore, con supplirvi ne' vari titoli le seguenti variazioni che vi han corrispondenza. Le nuove prescrizioni per la Sicilia oltre il Faro saran riferite in appendice al fine di questa sezione.

Per ciò che riguarda prescrizioni generali, oltre a quella che andremo indicando in appresso alle rispettive rubriche, ecco ciò che di nuovo venne ordinato.

Col decreto del dì 11 giugno 1816 l' industria di fondere e raffinare i metalli preziosi fu renduta libera per Napoli. Rimase perciò abolito il diritto proibitivo delle fonderie e raffinerie stabilite nel rione del Lavinaro. Chiunque avesse voluto separare oro ed argento per industria e non per proprio uso dovea farne però dichiarazione tanto alla municipalità ed all' intendenza per tenersene registro, quanto alla direzione della zecca, per ottenerne autorizzazione.

L' articolo 8 del decreto del 10 agosto 1824 dichiara in contravvenzione anche per la parte doganale, e quindi soggetti alla confisca gli orologi, le bigiotterie e tutti i lavori esteri che essendo sottoposti al bollo o sia al marchio di guarentia in forza delle leggi della regia zecca si trovassero in circolazione presso i venditori senza il detto bollo o marchio.

Con decreto del 3 settembre 1824 si assegnò un termine per eseguire un tale obbligo.

Il decreto del 22 settembre 1823 prescrive le prime norme su tale oggetto.

De' titoli de' lavori d' oro e d' argento.

Abbiam veduto alla pag. 280 ciò che importa questa parola titolo ne' lavori d' oro e d'argento. Con la legge del 17 dicembre tre furono i titoli pe' lavori d' oro, e due pe' lavori d' argento.

Oro.

N.° 1.° di millesimi 917, ossia carati 22
» 2.° di millesimi 834, o sia carati 20
» 3.° di millesimi 750, o sia carati 18

Argento.

N.° 1.° di millesimi 917, o sia once 11
» 2.° di millesimi 834, o sia once 10

Fu stabilito il rimedio o sia la tolleranza per la lega la quale fu fissata a 3 millesimi, pe' lavori d'oro ed a 5 millesimi, per quelli d' argento. I titoli intermedii van sempre valutati e bollati al valore del titolo più basso di quelli sopra fissati.

A norma d' uno de' detti titoli libera è la fabbricazione dell' oro e dell' argento, qualunque sia il volume o il genere de' pezzi fabbricati. Tutto ciò nella *d. L. dei 17 dicembre*. Ma

col seguente decreto degli 11 febbraio 1809 fu prescritto che ne' lavori d'oro e d'argento, di peso minore di mezz'oncia, ne' quali per lo più si trovano delle saldature, la tolleranza ossia il rimedio fosse di 10 millesimi, rimanendo per gli altri fissa la precedente determinazione.

E col decreto medesimo, pe' lavori d'oro fabbricati prima della legge del 1808, si stabilirono anche i bolli pe' carati 17, 16, 15, 14, 13 e 12; in modo che i numeri progressivi per l'indicazione del titolo venivano ad essere indicati co' numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Con l'articolo 6 del decreto del dì 11 giugno 1816, era stato ordinato che le verghe della raffineria di argento, che debbon essere presentate alla guarentia, non si fossero ammesse quando avessero contenuto più di dodici millesimi di lega. Ma in seguito, avendo l'esperienza addimostrato che obbligandosi i raffinatori a raffinare all'indicato titolo, si assoggettano ad una difficile operazione, e che d'altronde può accordarsi a' medesimi altra piccola tolleranza senza pubblico danno. E perciò, per una nuova sovrana disposizione, è ora permesso sulle verghe di argento raffinato una tolleranza di altri quattro millesimi. Potranno quindi esser liberate dall'officina di guarentia le dette verghe raffinate, qualora non contengano di lega più di sedici millesimi. *Dec. 26. agosto 1822.*

Finalmente, desiderando il Re pel vantaggio de' suoi amatissimi sudditi, che i valori di lustrini, galloni e frange, ed altre opere di argento ed oro filato ricevano quel miglioramento che si richiede per la loro intrinseca bontà, onde nello smaltirli sia assicurata la fede pubblica, e si renda sempre più facile e spedito ne' nostri reali dominii il commercio di tali manifatture; con decreto del 28 aprile 1828 ordinò quanto segue:

1. L'industria di fondere ed affinare i metalli preziosi ne' nostri reali dominii di quà del faro è resa libera. Qualunque disposizione contenuta nelle antiche prammatiche sotto il titolo *de monetis*, e ne' dispacci riguardanti lo stesso oggetto, rimane annullata.

2. Il dritto di grana quarantadue e mezzo per ogni libbra di argento, e di grana sessantacinque per ogni libbra di oro, sin' ora percepito su di detti metalli affinati, rimane abolito.

3. Sono eccettuate dalla disposizione dell' articolo precedente le sole verghe di argento affinate che vogliono impiegarsi pe' lavori di lustrini, galloni ed altre manifatture di tal genere, per le quali sarà pagato un dritto di grana venti per ogni libbra. Le anzidette verghe dovranno contenere non meno di millesimi novecentottantaquattro di *fino*; ed i proprietari saranno tenuti di presentarle nella officina della guarentia per essere saggiate e mercate col bollo della guarentia.

4. Il diritto di sopra mentovato di grana venti per ogni libbra verrà riscosso dal ricevitore dell'officina di garantia, alla quale, per effetto del real decreto de' 26 luglio 1824 venne riunita quella stabilita finora al Lavinajo, che rimase soppressa. Oltre di tale diritto, per le spese del saggio si pagheranno grana venti per ciascuna verga, giusta l'articolo primo del decreto de' 22 settembre 1823

5. Le foglie di oro da applicarsi sull' argento affinato pe' lavori di galloni ed altre simili opere, debbono essere del titolo non minore di millesimi novecentonovantadue.

6. Le verghe di argento affinate riconosciute dall' officina di guarentia di giusto titolo, debbono passare nell'officina de' mangani ed argani stabilita nella regia zecca per essere sgrossate e tirate fino al diametro di una linea. Nell' anzidetta officina gli artefici saranno prescelti dalla direzione generale dell' amministrazione delle monete tra coloro che attualmente esercitano quest' arte, e che riuniscono i requisiti d'idoneità e buona morale. Avranno dalla stessa direzione generale una patente, nella quale sarà particolarmente dichiarato di essere l'individuo di mestiere tiratore o arganaro addetto all' officina de' mangani ed argani delle regie zecce.

7. Tutti coloro che vorranno esercitare l'arte di tiratore di oro e di argento in fili sottili, dovranno esser muniti anche di una patente che loro verrà spedita ne' modi soliti dalla direzione generale dell' amministrazione delle monete. Potranno i medesimi adoperare soltanto le trafile da una linea in sotto.

8. I contravventori agli articoli precedenti saranno assoggettati alla confisca delle materie e macchine trovate in frode al disposto del presente decreto e ad un'ammenda di ducati dugento.

9. Trovandosi presso de' negozianti e de' manifattori lavori di lustrini, di galloni ed altre opere di argento ed oro filato non de' titoli prescritti negli articoli 3 e 5 del presente decreto, incorreranno in una pena, che sarà per la prima volta di ducati cinquanta, per la seconda di ducati cento e per la terza di ducati trecento; e verrà loro interdetto di più commerciare in materia di oro e di argento.

10. Tutte le altre disposizioni relative all' industria di fondere ed affinare le materie preziose, contenute in altre precedenti leggi, decreti e regolamenti, rimangono nel loro pieno vigore, qualora non si oppongano al disposto del presente decreto. *Dec. del 28 aprile 1825.*

De' bolli de' calori d'oro e d'argento.

La guarentia de' titoli è assicurata dai bolli sopra ciascun lavoro, sia d'oro, sia d'argento. I bolli sono tre: 1.° del fabbricante; 2.° del saggiatore; 3.° del titolo della materia impiegata. Il bollo del fabbricante contiene, oltre le iniziali del suo nome e cognome, un'emblema scelto a suo piacimento, ma da non potersi variare se non per giuste ragioni, e con l'obbligo di ma-

nifestarlo formalmente non meno alla municipalità che all' officina di guarentia. — Lo stesso fabbricante ve lo imprime prima di presentare la sua manifattura al saggiatore.

Il bollo del saggiatore contiene un emblema stabilito dall' amministrazione della zecca delle monete.

Il bollo del titolo consiste in una testa di donna veduta di faccia, ornata in forma di partenope, più grande pe' lavori di argento, alquanto più piccola pe' lavori d' oro. Ha inoltre una delle cifre arabe 1,2,3,4,e 5 per dinotare i titoli sopra stabiliti, i tre primi per l' oro, gli ultimi due per l' argento. Dopo che il saggiatore avrà inscritto ed impresso un tal bollo, rimane risponsabile de' valori del titolo.

I bolli si conservano in una cassa a tre chiavi e sotto la custodia degl' impiegati del burò di guarentia.

Oltre a questi tre bolli, se ne stabilì un altro temporaneo per le opere già fabbricate ed esistenti all' epoca della pubblicazione della legge. — Siccome tutti gli artefici fabbricanti e commercianti de' lavori d' oro e d' argento, saranno obbligati fra due mesi per la capitale, e fra quattro mesi per le provincie, dopo la pubblicazione della presente legge, di presentare tutte le loro opere all' officina di guarentia, per esser bollate con un bollo corrispondente ad uno de' titoli fissati come sopra: così, qualora nella esibizione di detti generi se ne trovassero di una qualità inferiore, i titoli suddetti benchè a tenore delle antiche leggi del regno non si dovrebbero tollerare, perchè inferiori al titolo dalle stesse leggi fissato, pure avendo riguardo al disordine in cui finora è stato questo affare, permettiamo che nel termine suddetto si possano presentare nell' officina di guarentia: e pagando non solo la spesa del saggio, ma anche la metà del dritto fissato nella presente legge, verranno segnati d' un bollo che porterà la lettera V (dinotando vecchio), e d' un numero arabo corrispondente al grado di fino che vi sarà contenuto, nel modo seguente.

Per l' oro.

Al di sotto di millesimi 15o o sia di carati 18 sino a millesimi 626 o sia di carati 15, il bollo portar dovea la lettera V ed il numero 1; al di sotto di millesimi 626 sino a 5oo, o sia di carati 12 portar dovea egualmente la lettera V ed il numero 2.

Per l' argento.

Al di sotto di millesimi 834 o sia once 10, sino a 664, o sia once 8, portar dovea la lettera V ed il numero 3; al di sotto di millesimi 664 sino a 5oo o sia once 6, portar dovea la lettera V ed il numero 4.

Al di sotto di questi gradi, come la proporzione sarebbe stata meno della metà di fino, i pezzi fabbricati esser doveano rotti e restituiti a' fabbricanti.

Questi bolli temporanei esser doveano rotti nei quattro mesi dopo l' apertura dell' officina di guarentia; e da quell' epoca in avanti i bolli esser doveano messi soltanto a pezzi fabbricati col titolo della legge.

Un' altra specie di bollo nell' officina di guarentia fu destinato ad indicare il titolo delle verghe d' oro e d' argento che si avessero voluto presentare prima di esser messe in vendita. Portava un tal bollo la testa di un vulcano veduto di faccia, e 'l numero de' millesimi di fino. — Siccome le verghe non contengono prezzo d' industria, così vennero esentate dal diritto di bollo. Il proprietario era sol tenuto a pagarne la spesa del saggio

Un altro bollo fu destinato per le manifatture provenienti dall' estero. Avea un tal bollo la lettera S con uno de' numeri arabi corrispondenti a' varii titoli come sopra stabiliti.

Ai fabbricanti di falsi bolli e a quelli che mai ne facessero uso fu comminata la pena di 10 anni di ferri e la confisca delle opere. *d. l. del 17 dic. 1808, agli art. 5 a 15.*

Col decreto del 17 dicembre 1808 rimase soppresso il bollo del titolo delle materie d' oro e d' argento, restando però conservato il numero indicante il titolo, da imprimersi sotto il bollo del saggiatore.

Per lo stesso decreto, su i lavori d' oro fabbricati prima della legge del 17 dicembre si stabilirono, come abbiam veduto, anche i bolli di carati 17 e 16, e così progressivamente discendendo sino al bollo di carati 12 co' numeri 1, 2, 3, 4. 5, 6 e 7, per indicazione del titolo. — E si ordinò che ne' lavori picciolissimi fosse impresso il solo bollo del saggiatore col numero indicante il titolo.

Col decreto poi del 15 dicembre 1823 si prescrisse l' uso di un nuovo bollo per le materie d' oro e d' argento, consistente nella testa di Partenope di profilo.

Del diritto di guarentia su i lavori d' oro e d' argento.

Questo diritto fu del 6 per 100 per l' oro, e del 3 per l' argento sul valore delle materie fine che si contengono ne' metalli per tutte le opere da fabbricarsi di nuovo o da mettersi in commercio.

Le opere d' oro e d' argento provenienti dall' estero esser doveano presentate agl' impiegati della dogana, per esservi dichiarate, pesate, piombate e mandate all' officina di guarentia per essere bollate. Il diritto fu stabilito eguale a quello delle opere fabbricate nel regno. Si eccettuarono gli oggetti d' oro e d' argento fino al peso di due libbre.

Allorchè le opere d'oro e d'argento venute dall'estero, ed introdotte nel regno senza pagamento di dritto in forza delle eccezioni fatte si mettessero in commercio, doveano esser portate al burò di guarentia, per esser bollate a tenore della legge; pagandosi lo stesso diritto stabilito. Questa disposizione è comune a tutt'i privati possessori d'oro ed argento, allorchè volessero metterlo in vendita.

Tutt'i commercianti di manifatture e *bigiotterie* straniere, introdotte all'epoca della pubblicazione della legge, doveau presentarle all'officina di guarentia per esser bollate, fra lo spazio di 30 giorni dalla pubblicazione della legge: il diritto venne stabilito per la metà, oltre alle spese del saggio.

Per le opere nuove da inviarsi fuori per vendersi agli stranieri, se si fosser pagati diritti di guarentia, questi dovean restituirsi per due terzi al fabbricante. La restituzione dovea farsi in vista del certificato dell'amministratore delle dogane, attestante l'uscita dal regno di detti valori.

I lavori d'oro e d'argento ricever non si potevano in pegno ne' banchi senza esser bollati. *d. l. del* 17 *dic.* 1808, *art.* 16 *a* 22.

Col decreto degli 11 febbraio 1809 il diritto di guarentia fu ribassato al 3 per 100 sopra le materie d'oro, ed al 2 sopra quelle di argento.

Tai diritti però si trovarono gravosi alla classe de'commercianti di tal genere. E perciò, rimanendo ferme tutte le altre disposizioni riguardanti le officine dell'amministrazione delle monete e della guarentia, ed i titoli de'lavori d'oro e d'argento contenuti in quegli atti legislativi, con decreto del 23 settembre 1823 si prescrisse:

1.° Che dal dì primo del venturo mese di gennaio 1824 sulle verghe di oro e di argento, da saggiarsi nella regia zecca per uso proprio de'particolari possessori di qualunque peso, si fosse esatto nell'officina de' saggi un diritto di grana settanta per ogni saggio a millesimi sulle verghe di oro, e di grana venti su quello di argento; e che nell'officina di guarentia si esigesse dal saggiatore un diritto di grana venti per ogni saggio su quelle verghe raffinate di argento che debbono essere tirate per uso de' galloni nelle trafile ad argano stabilite nel palazzo della stessa regia zecca.

Che i particolari poi che portassero verghe di oro e di argento nella zecca, sia per monetarle, sia per passarle in pegno al banco, pagassero per ogni saggio di oro grana trentacinque, cioè grana venti per la prova, e grana quindici per la comprova; e per ogni saggio di argento grana otto, cioè grana cinque per la prova, e grana tre per la comprova.

2.° Che dal detto dì primo gennaio 1824 il diritto di guarentia fissato coll'articolo 6 del decreto del dì 11 febbraio 1809 al 3 per cento sulle manifatture di oro, ed al due per cento su quelle di argento, fosse ridotto al due per cento su' lavori di oro, ed all'uno per cento su quelli di argento.

3.° Che per le spese del saggio sulle manifatture di oro e di argento fosse pagato il decimo del diritto di guarentia come sopra stabilito.

4.° Che il saggiatore dell'officina di guarentia col prodotto del decimo suddetto soddisfacesse i soldi de' suoi aiutanti e la metà di ciò che pria pagava a diversi impiegati dell'officina medesima di guarentia, e facesse tutte le spese occorrenti per l'esercizio delle sue funzioni; e che qualora dalla percezione del detto decimo il saggiatore, oltre gli enunciati soldi, pagamenti e spese, non venisse a conseguire annui ducati novecentosessanta netti a suo favore, ne fosse della mancanza rimborsato in fine di ogni anno dall'amministrazione delle monete.

5.° Finalmente, che il ministro delle finanze formasse un regolamento per istabilire il modo dell'esecuzione degli articoli 1, 3 e 4 di questa sovrana disposizione.

(Non erano già più soggette a bollo di guarentia le verghe d'oro e d'argento. (*Dec. del* 30 *aprile* 1825).

Delle officine di guarentia.

» 23. Vi sarà per ora nella sola città di Napoli un'officina di guarentia, stabilita per fare il saggio, per assicurare i titoli de'lavori d'oro e d'argento, come delle verghe di queste materie, che vi saranno presentate, e per percepire, allorchè verranno bollate, i dritti imposti dalla legge. Saranno nelle altre parti del regno stabilite in appresso tante officine di guarentia, quante saran credute necessarie.

24. Tutte le autorità finora conosciute nel nostro regno per questa materia, e specialmente i così detti consoli dell'arte degli orefici, al momento della pubblicazione della presente legge cesseranno d'avere ogni ingerenza in questa materia, e non potranno sotto qualunque titolo esigere tassa alcuna su i lavori d'oro e d'argento.

25. L'officina di guarentia sarà composta di tre principali impiegati; cioè d'un saggiatore, d'un ricevitore e d'un controloro. Il numero dei loro subalterni verrà fissato dal Ministro delle finanze in ragione del bisogno del commercio.

26. L'amministrazione delle monete, o sia della zecca, invigilerà all'officina di guarentia, relativamente alla parte che riguarda l'arte, ed all'esattezza de' titoli delle opere d'oro e d'argento, che si metteranno in commercio.

27. L'amministrazione de' diritti riuniti invigilerà all'officina di guarentia, relativamente alle spese ed esazione de' diritti.

28. Il saggiatore sarà nominato dall' Intendente.

Egli però non potrà esercitarne le funzioni, se non dopochè avrà ottenuto un certificato di capacità dall'amministrazione della zecca.

29. L'amministrazione de' diritti riuniti nominerà il ricevitore dell'officina di guarentia, dopochè ne avrà ottenuto la corrispondente pleggeria.

30. Il controloro sarà nominato dal Ministero delle finanze.

31. Il saggiatore non avrà alcun soldo, ma incasserà a suo beneficio le spese del saggio, le quali saranno definitivamente fissate dall' amministrazione della zecca.

32. I soldi del ricevitore, del controloro e de' subalterni saranno da Noi determinati su la proposta del Ministro delle finanze.

33. Il saggiatore si provvederà a sue spese di tutto ciò ch' è necessario all' esercizio delle sue funzioni; solamente l'amministrazione della zecca somministrerà all' officina i bolli e la macchina per bollare. Le spese del registro e le altre saranno regolate dall'amministrazione de' diritti riuniti, sotto l' approvazione del Ministro delle finanze. L' intendente che nominerà il saggiatore, determinerà un locale convenevole all' officina, nella casa municipale.

34. Il saggiatore, il ricevitore ed il controloro dell' officina, avranno ciascuno una delle chiavi della cassa, nella quale saranno rinchiusi i bolli. »

Delle funzioni degl' impiegati del bollo di guarentia.

35. Il saggiatore non riceverà i lavori d'oro e d'argento per saggiarli o bollarli, se non quando saranno stati precedentemente bollati dal fabbricante.

36. Egli non impiegherà nelle sue operazioni che le materie ed essenze chimiche preparate nell' officina della zecca, che dovrà a sue spese acquistare: e solo la spesa del trasporto di queste materie sarà compresa tra le spese di amministrazione di questa officina.

37. Allorchè dopo il saggio i lavori d' oro e d' argento saranno trovati conformi ad uno de' titoli prescritti con la presente legge, il saggiatore ne iscriverà la menzione su d' un registro destinato a quest' effetto, il quale sarà cifrato dal sindaco. Di poi i lavori saran passati al ricevitore, con un estratto del registro del saggiatore, indicante il titolo verificato.

38. Il ricevitore peserà i lavori che gli verranno così presentati, e percepirà il dritto di guarentia uniformemente alla presente legge. Egli farà appresso menzione nel suo registro, che sarà parimente cifrato, della natura del lavoro, del suo titolo, del suo peso, e della somma che gli sarà stata pagata per dritto. Fatto tal notamento sul registro, egli scriverà sopra l'estratto del registro del saggiatore il peso de' lavori e la soddisfazione del dritto, e rimetterà questo estratto al controloro.

39. Il controloro avrà un registro parimente cifrato, come quello del saggiatore, e vi trascriverà l'estratto del registro ricevuto. Dopo di ciò, prenderà dalla cassa a tre chiavi il bollo dell' officina, e quello indicativo del titolo e gli applicherà sul lavoro, in presenza del proprietario.

40. Ne' lavori che saranno composti di molti piccoli pezzi, non sarà apposto che un solo bollo appresso a quello del fabbricante.

41. Allorchè il titolo d'un' opera d'oro e d'argento sarà trovato inferiore al più basso titolo prescritto dalla legge, potrà procedersi ad un secondo saggio, su la dimanda però del proprietario. Se il secondo saggio confermerà il primo, il proprietario pagherà la spesa del doppio saggio, e l'opera sarà rotta in sua presenza, e gli sarà restituita. Se il secondo saggio sarà difforme dal primo, il proprietario non pagherà che un saggio solo.

42. In caso di controversia su i titoli, si prenderà la particella di saggio sul lavoro, e suggellata non meno dal fabbricante che dal saggiatore, sarà inviata all' amministrazione della zecca, che la farà saggiare nel suo lavoratorio, in presenza dell' ispettore de' saggi.

43. Durante quest' intervallo di tempo, il lavoro resterà nell' officina di guarentia sotto i suggelli del saggiatore e del fabbricante: ed allorchè l'amministrazione della zecca avrà fatto conoscere il risultato del suo saggio, l'opera sarà definitivamente bollata, conforme a questo risultato.

44. Se dopo questa decisione il risultato sarà contrario al saggiatore, le spese di trasporto e di saggio saranno a suo carico. Nel caso opposto saran pagate dal fabbricante.

45. Se un privato possessore di un lavoro che avrà tutti i bolli prescritti dalla legge, sospetterà che 'l lavoro non contenga il titolo indicato, potrà mandarlo all' amministrazione della zecca, che lo farà saggiare con le formalità prescritte pel saggio delle monete. Se questo saggio darà un titolo più basso, il saggiatore sarà condannato per la prima volta ad una pena di duc. 50, per la seconda, di duc. 150, e la terza volta sarà destituito, ed il proprietario sarà indennizzato.

46. In tutt'i suddetti casi le piccole parti che saranno servite al saggio, saranno restituite al proprietario del lavoro.

47 Il saggiatore dell'officina di guarentia potrà tenere sotto la sua responsabilità tutti quegli aiutanti che crederà necessari al bisogno. *d. l. del 17 dicembre 1808 dall' art. 35 a 47.*

Delle obbligazioni de' fabbricanti e mercanti de' lavori d'oro e d'argento.

48. Gli antichi fabbricanti di lavori d'oro e d'argento avranno soltanto l'obbligo di far conoscere al sindaco della municipalità i loro nomi e cognomi, la strada ed il numero della loro bottega, ed il loro particolare bollo che vorranno adottare, inciso sopra un pezzo di rame

a cio destinato. La municipalità invigilerà che lo stesso simbolo non sia impiegato da due fabbricanti.

49. Chiunque dopo la pubblicazione della presente legge vorrà esser dichiarato maestro di bottega, dovrà presentarsi nell'officina della zecca, e dovrà ricevere una patente che lo autorizzi ad esercitare in capo la sua professione.

50. Tanto il sindaco per gli antichi fabbricanti, quanto l'amministrazione della zecca pei nuovi, avranno cura di mandarne i registri all'officina di guarentia.

51. Chiunque si limita al commercio de' lavori d'oro e d'argento, senza intraprenderne la manifattura, non è tenuto che a farne solamente registrare la sua dichiarazione nella casa centrale della municipalità.

52. Tanto i fabbricanti quanto i commercianti d'oro e d'argento lavorato e non lavorato, fra trenta giorni al più tardi dopo la pubblicazione della presente legge, dovranno tenere un registro cifrato dal sindaco, su di cui essi scriveranno la natura, il numero, il peso, ed il titolo delle materie e lavori ch'essi compreranno e venderanno, con la indicazione dei nomi ed abitazioni di quelli da cui gli avran comprati.

53. Essi non potranno comprare che da persone conosciute, o che abbiano la responsabilità di persone da essi conosciute.

54. Essi saranno obbligati a presentare i loro registri alle autorità pubbliche, tutte le volte che loro saranno richiesti.

55. Essi consegneranno a' compratori de' bigliettini enunciativi della specie, del titolo, del peso e delle opere ch'essi avran loro vendute, con la specificazione delle opere, se sono nuove, o vecchie. Questi biglietti preparati, e che saranno somministrati al fabbricante o mercante dell'amministrazione de' dritti riuniti, avranno in tutto 'l regno lo stesso formolario, che sarà stampato, il venditore vi scriverà a mano la designazione del lavoro, il suo peso ed il suo titolo designato in questa legge stabiliti: vi metterà la data e la sua firma.

56. I contravventori ad una delle disposizioni degli articoli antecedenti saranno condannati per la prima volta ad una pena di ducati 50, e la seconda ad una di ducati 100: la terza volta la pena sarà di ducati 300, e sarà loro interdetto di più commerciare in materia d'oro e d'argento, sotto la pena di confisca di tutti gli oggetti di loro commercio.

57. Le disposizioni degli art. 48 e seguenti sono applicabili ai fabbricanti e mercanti di galloni, tessiture, ricami, e d'altre opere in filo d'oro e d'argento.

Quelli che venderanno per fino, per le opere di questa natura, oro ed argento falso; incorreranno, oltre della restituzione del prezzo a colui che hanno ingannato, in una pena che sarà di duc. 50 per la prima volta, di 100 per la seconda, e di 300 per la terza, con la interdizione d'ogni commercio d'oro e d'argento.

58. Tutt'i fabbricanti e mercanti saranno tenuti fra lo spazio di due mesi ad eseguire la disposizione dell'art. 11 della presente legge.

59 I gioiellieri non saranno tenuti di portare all'officina di guarentia le opere montate in pietre fine o false, in perle, nè quelle smaltate in tutte le loro parti, o alle quali sono adattati i cristalli: ma saranno obbligati a tenere un registro cifrato, come quello de' mercanti o fabbricanti de' lavori d'oro e d'argento, ad oggetto di descrivere ogni giorno le compre e vendite che hanno fatte.

60. Essi saranno tenuti, come i fabbricanti d'oro e d'argento, di consegnare ai compratori un biglietto egualmente somministrato dall'amministrazione de' diritti riuniti, e sul quale essi descriveranno la natura e la forma di ciascuna opera, come il numero e la qualità delle pietre di cui sarà composta.

61. I contravventori a questi due articoli saranno soggetti alle stesse pene de' commercianti d'oro e d'argento.

62. È proibito ai gioiellieri di mischiare nella stessa opera pietre false e fine, senza dichiararlo ai compratori, sotto pena di restituire a' medesimi il valore che avrebbero avuto le pietre, se fossero state fine, e di pagare una pena al fisco di duc. 150 per la prima volta, che sarà tripla la seconda volta: e la terza essi saran dichiarati incapaci di esercitare l'arte di gioiellieri, e gli effetti del loro magazzino saranno confiscati.

63. Quando un orefice morrà, il suo bollo sarà rimesso nello spazio di un mese al burò di guarentia per esser cancellato.

Durante questo tempo, l'erede sarà risponsabile dell'uso che ne sarà fatto, come se fosse fabbricante in esercizio.

64. Se un fabbricante lascia il commercio della sua arte, rimetterà il suo bollo all'officina di guarentia, per esser rotto avanti di lui. Se egli vorrà allontanarsi più di sei mesi, depositerà il suo bollo nel burò di guarentia; ed i suoi giovani potranno in sua assenza presentare in quella officina le opere, per farvi mettere il bollo del fabbricante.

65. I mercanti di lavori d'oro e d'argento ambulanti, che girano per le fiere, son tenuti al loro arrivo in una università di presentarsi al sindaco, o a chi ne fa le veci, e di mostrargli i biglietti de' maestri e mercanti, che abbiano lor consegnato i lavori d'oro e d'argento che portano.

In riguardo ai lavori che essi avessero acquistati anteriormente alla presente legge, saranno dopo due mesi dalla pubblicazione della medesima obbligati a dichiararli all'officina di guarentia, in conformità dell'art. 11: e facendo bollare i loro oggetti, saranno dispensati dal dover giustificare l'origine della compra de' loro lavori.

66. Il sindaco, o chi ne fa le veci, farà arre-

stare e rimettere al tribunale di polizia correzionale il venditore co' suoi lavori, qualora questi non facesse la dichiarazione, non avesse i biglietti, o le opere non avessero i bolli prescritti nella presente legge: e saranno questi mercanti ambulanti soggetti alle stesse pene degli altri. *D. L. del 17 dic. 1806.*

Appendice *pe' reali dominii al di là del faro.*

Ma nella Sicilia al di là del faro inconvenienti ancora si sperimentarono ne' lavori d'oro e d'argento, per l'incerta qualità del titolo, pel modo illegale di annunziarlo, per la differenza de' bolli, per gli abusi in somma che risultar doveano dall'esser colà tuttavia vigente la consuetudine di rimanere la dilicata operazione d'imprimere l'impronta di lealtà alle materie preziose non agli agenti del governo, ma a' soli consoli dell'arte. Il legislatore vide quest' inconvenienti e vi apportò i primi rimedi fin dal 1819. In aprile però del 1826 stabilmente tutto il sistema della bollazione fu armonizzato in modo da ottenersi uniformità di risultamenti non solo per le varie valli di que' reali dominii, ma per tutti i luoghi altresì di quest' altra parte del regno. Quest' atto legislativo è di somma importanza; e noi ci facciamo il dovere di darne compiuta la spiegazione.

Conosciuta sin dal 1819 la necessità di togliersi gl' inconvenienti che si sperimentavano ne' nostri dominii di là del Faro per la incerta qualità del titolo de' lavori d'oro e d'argento, per lo illegale modo di annunziarlo e per la differenza dei bolli destinati ad assicurarne la lealtà, esistenti per altro in mano de' consoli d'arte in vece di esserlo presso di agenti del Governo, alcune preliminari disposizioni si eran dettate colla sovrana determinazione del 5 aprile di quell' anno, onde stabilirsi con regole quanto certe altrettanto uniformi, in Sicilia, la guarentia de' metalli preziosi ne' loro lavori sotto gli auspici e la direzione del Governo, e rimuoversi le frodi e le sorprese che sì facilmente si nascondono sotto una mal autorizzata diversità di titoli.

Volendo ora noi dar compimento ad un disegno di sì grave importanza che tanto interessa la pubblica buona fede nel commercio, e concentrar tutte le operazioni che risultano da tal guarentia nello stabilimento più adatto, qual è quello della regia zecca in Palermo, e sotto la cura del direttore generale de' rami e diritti diversi, cui per l'articolo 6 del decreto del dì primo di giugno 1819 si appartiene l'amministrazione così della zecca, come del burò di guarentia;

Sulla proposizione del nostro consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue:

1.° « Le formalità che si ricercano per dare una salda guarentia a' lavori d'oro e d'argento in Sicilia procedendo da operazioni tutte proprie di una regia zecca e de' suoi principali impiegati, sarà aggiunta alle ordinarie officine della regia zecca di Palermo, e dentro al di lei stesso locale, un' altra officina così detta *di guarentia de' lavori d'oro e d'argento*, per disimpegnarvi, sotto l'immediata cura dell' amministratore della zecca medesima, le incumbenze determinate dall' articolo 30 del presente decreto.

Una simile officina sarà stabilita in Messina, ed un' altra in Catania, in que' locali che, a giudizio del nostro Luogotenente generale, saranno riconosciuti più opportuni.

Laddove il ben del servizio e particolari circostanze potranno esigerlo, ci riserbiamo, in vista di rapporti del nostro Luogotenente generale, di prendere in considerazione le istanze di altri comuni per lo stabilimento anche in essi di somiglianti officine di guarentia, dipendenti sempre del pari da quella centrale di Palermo.

2.° La guarentia de' lavori d'oro e d'argento, come uno degli oggetti inerenti alla regia zecca, rimane compresa, in conformità di quanto erasi disposto col decreto del dì primo di giugno 1819, fra' carichi attribuiti alla direzione generale dei rami e diritti diversi, così per la parte che riguarda l'arte e la esattezza de' titoli delle opere d'oro e d'argento che si mettono in commercio, come per l'amministrazione de' diritti e delle spese.

De' titoli de' lavori d'oro e d'argento.

3.° Dalla pubblicazione del presente decreto non si potrà lavorare in Sicilia alcun oggetto d'oro o d'argento che non contenga una delle diverse quantità di metallo *fino* fissata nel seguente articolo.

4.° Vi saranno sei titoli pe' lavori d'oro e due pe' lavori d'argento, segnati co' seguenti numeri arabi:

Oro

N.° 1.° di millesimi 916 2/3, o sia di carati 22.
» 2.° di millesimi 833 1/3, o sia di carati 20.
» 3.° di millesimi 750 » o sia di carati 18.
» 4.° di millesimi 666 2/3, o sia di carati 16.
» 5.° di millesimi 583 1/3, o sia di carati 14.
» 6.° di millesimi 500 » o sia di carati 12.

Argento

» 7.° di millesimi 916 2/3, o sia di once 11.
» 8.° di millesimi 833 1/3, o sia di once 10.

5.° Le opere d'argento fatte in Sicilia prima del presente decreto, purchè sieno esibite nel termine prescritto dall' articolo 18, saranno ammesse e bollate anche co' seguenti due altri titoli,
n.° 9.° di millesimi 666 2/3, o sia di once 8.
» 10.° di millesimi 500 » o sia di once 6.

6.° Le opere estere di oro saranno ammesse nella guarentia, purchè contengano uno de' titoli indicati nell' articolo 4. Le opere estere poi di ar-

genuo saranno parimente ammesse, qualora non siano inferiori al titolo 9.º di millesimi 666 2/3, o sia di once otto di *fino*.

7. Il rimedio, o sia la tolleranza sarà di tre millesimi pe' lavori d'oro, e di cinque millesimi per quelli d'argento. Ne' lavori d'oro e d'argento, che sono di peso minore di mezz'oncia, ne'quali per lo più si trovano delle saldature, il rimedio ovvero la tolleranza sarà di dieci millesimi.

8. I fabbricanti potranno impiegare ne' loro lavori l'oro e l'argento a norma de' titoli di sopra fissati, qualunque sia il volume o il genere de' pezzi fabbricati.

Se qualche manifattura nel saggiarsi si trovasse di un titolo intermedio fra due di quelli dal presente decreto permessi, sarà bollata al titolo inferiore di esso.

De' bolli de' lavori d'oro e d'argento.

9. La guarentia de' titoli delle opere d'oro e d'argento sarà assicurata da marchi o bolli che verranno applicati sopra ciascun lavoro in seguito de' saggi fatti delle materie, nel modo che sarà fissato negli articoli seguenti.

10. Sopra ciascun lavoro fatto in Sicilia, sia d'oro, sia d'argento, vi saranno tre bolli, cioè il bollo del frabbricante, il bollo del saggiatore ed il bollo della guarentia.

11. Il bollo del fabbricante conterrà le lettere iniziali del suo nome e cognome ed un emblema scelto a suo piacimento, che verrà manifestato formalmente alla direzione generale de'rami e diritti diversi. Questo emblema non potrà essere cambiato se non per giuste ragioni, e coll'eguale manifestazione della medesima direzione. L'indicato bollo sarà impresso dallo stesso fabbricante su la sua manifattura prima di presentarla all'officina di guarentia.

Il bollo del saggiatore consisterà in un emblema a sua scelta ed approvato dalla direzione generale de' rami e diritti diversi.

Quello della guarentia sarà per tutta la Sicilia una testa di Cerere, nella quale verranno impressi i numeri arabi destinati a distinguere i diversi titoli.

Ne' lavori in cui non si possono applicare tre bolli sarà trascurato quello del fabbricante.

12. Le manifatture d'argento siciliane anteriori al presenta decreto, trovate di uno de'due titoli indicati nell'articolo 18, saranno bollate nell'officina della guarentia co' bolli del saggiatore e della guarentia, e vi sarà aggiunta per distintivo la lettera *V.* dinotante *vecchio*, e vi sarà inscritto il numero arabo corrispondente al rispettivo titolo.

13. Su le manifatture d'oro e d'argento estere che trovansi de' titoli stabiliti nell'articolo 4, verranno applicati i bolli del saggiatore e della guarentia col numero arabo che vi corrisponde.

14. Sulle manifatture d'argento estera dal titolo di millesimi 833 1/3 sino a millesimi 666 2/3, o sia da once dieci ad once otto di *fino*, verranno applicati i bolli del saggiatore della guarentia; ma in quest'ultimo, in vece del numero arabo, verrà apposta la lettera E dinotante *estere*.

15 Dalle disposizioni contenute ne'due precedenti articoli 13 e 14 si eccettuano le opere additate nell'articolo 26.

16. Le manifatture d'oro che abbiano minor bontà del titolo di 500 millesimi, o sia di carati 12; i lavori d'argento fatti in Sicilia di bontà minore di millesimi 833 1/3, ossia di once dieci; le manifatture di argento estere di bontà inferiore a millesimi 666 2/3, o sia di once otto di *fino*; le manifatture di argento vecchie di Sicilia che si presenteranno nell'officina di guarentia nel termine prescritto dall'articolo 18, di bontà inferiore a millesimi 500, o sia ad once sei, verranno parimente rotte e restituite a' proprietari.

17. I bolli della guarentia saranno conservati in una cassa a tre chiavi, e sotto la custodia degl'impiegati nell'officina di guarentia.

Un regolamento formato dalla direzione generale de' rami e diritti diversi ed approvato dal nostro Luogotenente generale, fisserà il modo onde venir assicurata la conservazione delle madri e de' punzoni de' bolli pel servizio corrente, e dei bolli inservibili o sia inutilizzati.

18. Tutti gli artefici, fabbricanti e commercianti di lavori d'oro e di argento saranno obbligati fra due mesi per Palermo, Messina e Catania, e fra quattro mesi per gli altri luoghi della Sicilia, a contare dal dì della pubblicazione del presente decreto, a presentare le manifatture che tengono in vendita alle officine di guarentia, e farvi apporre i bolli che vi corrispondono secondo il decreto medesimo.

19. Lo stesso termine di due mesi per Palermo, Messina e Catania, e di quattro mesi per gli altri luoghi sarà pure accordato pe' lavori d'oro e d'argento esteri esistenti presso de'commercianti all'epoca della pubblicazione del presente decreto.

20. Tutti i lavori d'oro e d'argento possednti da' particolari prima della pubblicazione del presente decreto, non saranno obbligati alla presentazione ed al bollo nelle officine di guarentia che quando saranno posti in vendita da' fabbricanti o da' commercianti che ne faranno acquisto.

21. Quattro mesi dopo l'apertura delle officine di guarentia i bolli con la lettera V. prescritti nell'articolo 12 saranno rotti, e da quell'epoca in poi il bollo della guarentia non sarà messo che a' soli pezzi fabbricati secondo l'articolo 4 del presente decreto.

22. Elassi i quattro mesi prescritti nell'articolo precedente, e rotti i bolli con la lettera *V.*, come nell'articolo medesimo sta prescritto, tutte le opere d'oro e d'argento di cui i privati sono possessori, volendosi mettera in vendita, do-

vranno essere portate nell'officina di guarentia per esser bollate legalmente col pagamento del diritto stabilito, qualora il risultamento del saggio faccia conoscere che il loro titolo sia uno di quelli determinati coll' articolo 4 del presente decreto. Qualora poi il loro titolo risultasse inferiore a quelli stabiliti col detto art. 4, allora le opere suddette saranno rotte e restituite a' proprietari di esse, come si è disposto all' art. 16.

23. I fabbricanti di falsi bolli e quelli che ne faranno uso, saranno condannati a dieci anni di ferri, e le opere con tali falsi bolli saranno confiscate. Le opere nuove estere che si rinverranno prive de' bolli di guarentia, saranno parimente confiscate. Le opere poi vecchie estere, le nuove e le vecchie di Sicilia, che si troveranno in commercio senza il bollo della guarentia, saranno in contravvenzione alle leggi di guarentia, ed i proprietari delle medesime verranno condannati a norma dell' articolo 59 del presente decreto.

Del diritto di guarentia su i lavori d'oro e d'argento.

24. Sarà esatto un diritto di guarentia in tutte le opere fabbricate di nuovo, o che si vorranno bollare per metterle in commercio. Questo diritto sarà del due per cento per l' oro e dell' uno per cento per l'argento sul valore delle materie *fine* che si contengono ne' detti metalli.

25. Le opere d' oro e d' argento che vengono dagli esteri, dovranno esser presentate agl'impiegati delle dogane per esservi dichiarate, pesate, piombate e mandate all'officina di guarentia, dove saranno bollate a tenore degli articoli 13 e 14, e pagheranno i diritti eguali a quelli delle opere fatte in Sicilia.

26. Sono eccettuati dalla disposizione del precedente articolo gli oggetti d'oro e d'argento appartenenti agli Ambasciatori ed inviati delle potenze straniere, come pure le galanterie d'oro all' uso personale di tutti i viaggiatori, e quelle di argento fino al peso di due libbre.

27. Nel caso che le opere accennate nell'articolo precedente vogliano mettersi in commercio, dovranno prima essere soggettate alle leggi doganali, ed indi essere bollate in guarentia co'pagamenti de'diritti corrispondenti.

28. Gli artefici, fabbricanti e mercanti, che secondo gli articoli 18 e 19 faranno bollare nel prescritto termine i lavori d'oro o d'argento fatti qui, o venuti da paesi esteri prima della pubblicazione del presente decreto, pagheranno soltanto metà del diritto di guarentia e le spese del saggio.

29. Allorchè le opere nuove d' oro e d'argento fabbricate in Sicilia, e che avranno pagato il diritto di guarentia, si vorranno inviare fuori per vendersi agli stranieri, saranno restituite al fabbricante due terze parti del diritto di guarentia pagato. Questa restituzione avrà luogo in vista del certificato dell' amministratore delle dogane che attesti l' uscita de' detti lavori.

Delle officine di guarentia.

30. Le officine di guarentia instituite coll'articolo primo del presente decreto sotto l' immediata cura dell' amministratore locale della zecca e di chi lo rappresenti in Messina ed in Catania, e sotto la dipendenza del direttor generale de'rami e diritti diversi, sono incaricate di saggiare ed assicurare i titoli de' lavori d' oro e d' argento e delle verghe di queste materie che vi saranno presentate, di apporvi i corrispondenti bolli, e di esigere i diritti secondo la legge.

31. Tutte le autorità finora conosciute in Sicilia per queste operazioni, al momento della pubblicazione del presente decreto cesseranno di prendervi alcuna parte, e non potranno, sotto qualunque titolo, esigere tassa veruna su i lavori d' oro e d' argento.

32. Ogni officina di guarentia sarà composta di tre principali impiegati, un saggiatore, un ricevitore ed un controloro. Il numero de' loro subalterni sarà fissato dal nostro Luogotenente generale in ragione del bisogno.

33. In Palermo le funzioni di saggiatore della guarentia saranno esercitate dal maestro di pruova, o sia saggiatore della regia zecca; quelle di ricevitore da uno de' credenzieri di essa destinato dal nostro Luogotenente generale; e quelle di controloro dal maestro credenziere della zecca medesima. I subalterni saranno scelti dal Luogotenente generale a proposizione del direttore generale de' rami e diritti diversi.

34. In Messina ed in Catania i saggiatori e i loro subalterni saranno scelti dal nostro Luogotenente generale a proposizione del direttor generale de' rami e diritti diversi; ma non potranno esercitare le loro funzioni senza un certificato di capacità spedito dalla regia zecca.

35. Nelle dette due città i controlori, i ricevitori ed i loro subalterni saranno parimente eletti dal Luogotenente generale a proposizione del direttor generale de' rami e dritti diversi.

36. I ricevitori di tutte le tre officine saranno obbligati a prestar cauzione nella somma che dal nostro Luogotenente generale sarà determinata come cautela sufficiente.

37. Da coloro che avranno pagato il diritto di guarentia il saggiatore esigerà un'altra prestazione corrispondente al decimo del detto diritto, e se l' approprierà a titolo di spese di saggio. Sul prodotto del detto decimo pagherà i suoi aiutanti, e farà le spese necessarie all' esercizio delle sue funzioni.

38. Il diritto di guarentia sarà passato da' ricevitori alla tesoreria. L'erario all' incontro pagherà ad essi ed a' controlori la mercede proporzionata alle loro fatiche, e provvederà alle spese

occorrenti, eccettuate quelle che per l'articolo precedente sono a carico del saggiatore.

In vista di giusti titoli che potranno essere esibiti per parte delle chiese dagli argentieri di Palermo e di Messina, e sopra rapporti del nostro Luogotenente generale, ci riserbiamo di provvedere il conveniente sul compensamento, sempre che potesse alle medesime legittimamente competere, de' diritti che percepivano sull'antico bollo.

39. Per lo primo anno le mercedi consisteranno in discrete gratificazioni ad arbitrio del nostro Luogotenente generale, ed in riguardo all'importanza e alla esattezza del servizio. I saggiatori non godranno di tali gratificazioni se non ne' soli casi ne' quali il prodotto del decimo stabilito nell'articolo 37 sia insufficiente a compensare le spese e l'opera loro.

40. Scorso il primo anno, e conosciute con la sperienza la quantità e la qualità del servizio, saranno da Noi stabiliti i soldi permanenti a proposizione del Luogotenente generale.

41. Il saggiatore, il ricevitore o il controloro di ognuna delle officine di guarentia avranno ciascuno presso di se una delle chiavi della cassa ove stanno conservati i bolli, secondo l'articolo 17.

Delle funzioni degli impiegati delle officine di guarentia.

42. Il saggiatore non riceverà i lavori d'oro e d'argento fabbricati in Sicilia per saggiarli e bollarli, se non quando saranno stati precedentemente bollati dal fabbricante.

Il fabbricante è tenuto di presentarli prima di essere imbiancati ed imbruniti.

43. Il saggiatore non impiegherà nelle sue operazioni che le materie e sostanze chimiche preparate nell'officina della regia zecca, che dovrà a sue spese acquistare; e solo la spesa del trasporto di queste materie sarà compresa tra le spese di amministrazione della guarentia.

44. Allorchè dopo il saggio i lavori d'oro e d'argento saranno trovati conformi ad uno dei titoli prescritti nel presente decreto, il saggiatore inscriverà la menzione sopra di un registro destinato a questo effetto, alla di cui tenuta vegliera particolarmente l'amministratore della zecca e chi lo rappresenta in Messina ed in Catania. In seguito i lavori saranno passati al ricevitore con un estratto del registro del saggiatore indicante il titolo verificato.

45. Il ricevitore peserà i lavori che gli verranno così presentati, ed esigerà il diritto di guarenzia stabilito dal presente decreto. Indi nel suo registro, alla cui tenuta dovrà l'amministratore della zecca o chi lo rappresenta portar similmente particolar vigilanza, farà menzione della natura del lavoro, del suo titolo, del suo peso, e della somma che gli sarà stata pagata per diritto. Fatta tal nota sul registro, egli scriverà sopra l'estratto del registro del saggiatore il peso de' lavori e la soddisfazione del diritto e rimetterà questo estratto al controloro.

46. Il controloro avrà un registro, ugualmente sottoposto alla particolar sorveglianza dell'amministratore o di chi lo rappresenti, e vi trascriverà l'estratto del registro ricevuto. Dopo di ciò prenderà dalla cassa a tre chiavi il bollo corrispondente e l'applicherà al lavoro in presenza dell'esibitore.

47. Quando il titolo di un'opera sarà trovato inferiore al più basso titolo prescritto dal presente decreto, si potrà procedere ad un secondo saggio sulla dimanda del proprietario. Se il secondo saggio confermerà il primo, il proprietario pagherà la spesa di esso, e l'opera sarà rotta in sua presenza, e gli sarà restituita. Se il secondo saggio sarà difforme dal primo, egli non pagherà tale spesa.

48. In caso di contrasto su i titoli, si prenderà la particella di saggio sul lavoro, e suggellata dal fabbricante e dal saggiatore sarà inviata alla regia zecca, ed ivi sarà saggiata dal regio comprovatore alla presenza degli uffiziali ordinari della zecca medesima e di due periti improvvisamente scelti dal direttor generale de' rami e diritti diversi.

49. Durante questo intervallo, l'opera resterà nell'officina di guarentia sotto i suggelli del saggiatore e del fabbricante; e quando l'amministrazione della zecca avrà fatto conoscere il risultamento del suo saggio, l'opera sarà diffinitivamente bollata o rotta secondo il detto risultamento.

50. Se dopo questa decisione il risultamento sarà contrario al saggiatore, le spese di trasporto e di saggio saranno a suo carico. Nel caso opposto saranno pagate dal fabbricante.

51. Se un privato possessore di un lavoro che avrà tutti i bolli prescritti dal presente decreto, sospetterà che il lavoro non contenga il titolo indicato, potrà mandarlo all'amministratore della zecca, il quale lo farà saggiare con le formalità ordinate nell'articolo 48. Se questo saggio darà un titolo più basso, il saggiatore sarà condannato per la prima volta ad una pena di once venti, per la seconda di once sessanta e la terza volta sarà rimosso. In tutti i casi dovrà indennizzare il proprietario.

52. In tutti i suddetti casi le picciole parti che avranno servito al saggio, saranno restituite al proprietario del lavoro.

53. I saggiatori potranno presentare le loro osservazioni circa il numero e le persone de' loro subalterni. Queste osservazioni saranno tenute presenti dal direttor generale de' rami e diritti diversi e dal Luogotenente generale nel fissarsi la scelta di tali subalterni, secondo gli articoli 33 e 34. Saranno quindi i saggiatori sempre risponsabili de' risultamenti delle suddette osservazioni.

Delle obbligazioni de' fabbricanti e mercanti de' lavori d'oro e d' argento.

54. Gli attuali fabbricanti di lavori d' oro e d' argento che vorranno continuare ad esercitare il loro mestiere, debbono fra 'l termine di mesi quattro munirsi di una patente, che verrà loro rilasciata dalla direzione generale de' rami e diritti diversi, *gratis*.

55. Chiunque dopo la pubblicazione del presente decreto vorrà essere dichiarato fabbricante di lavori d' oro e d' argento, dovrà presentarsi alla direzione generale de' rami e diritti diversi per ricevere la patente che lo autorizza ad esercitare in capo un tal mestiere.

56. Ogni fabbricante per ottenere la patente dovrà esibire alla direzione generale de' rami e diritti diversi una laminetta di rame in cui sarà inciso il suo nome e cognome, la strada, il numero della bottega, ed il particolare bollo che vorrà adottare.

57. I fabbricanti e commercianti de' lavori di oro e d' argento lavorato e non lavorato non potranno comprare la materia o i lavori se non da persone conosciute, o che abbiano la responsabilità di persone da essi conosciute.

58. I fabbricanti e commercianti de' lavori di oro e d' argento non potranno ricusarsi di consegnare a' compratori de' biglietti da essi firmati, enunciativi delle specie del titolo, del peso e del prezzo delle opere che avranno loro vendute.

59. I contravventori ad una delle disposizioni contenute ne' precedenti articoli saranno condannati alla multa di once trenta; per la seconda di once sessanta; e la terza volta la pena sarà di once cento, e sarà loro interdetto di più trafficare di materie d' oro e d'argento, sotto pena di confisca di tutti gli oggetti del loro commercio.

60. Quanto si è disposto dall' articolo 54 al 59 è anche applicabile a' fabbricanti e mercanti di galloni, tessiture ed altre opere in filo d' oro e d'argento. Quelli, che nelle opere di questa natura venderanno oro ed argento falso per fino, oltre di essere obbligati alla restituzione del prezzo, incorreranno nelle pene prescritte nell' articolo 59.

61. I gioiellieri non saranno tenuti a portare nella officina di guarentia le opere montate in pietre fine o false, o in perle, nè quelle smaltate in tutte le loro parti, o alle quali sono adattati i cristalli; ma non potranno ricusarsi di consegnare a' compratori de' biglietti da essi firmati, esprimenti la specie, il titolo, il peso ed il prezzo delle opere che avranno loro vendute; e saranno in ogni caso di trasgressione soggetti alla multa di once venti.

62. È proibito a' gioiellieri di mischiare nella stessa opera pietre false e fine senza dichiararlo a' compratori nel biglietto corrispondente, e ciò sotto la pena di restituire a' compratori il valore che avrebbero avuto le pietre se fossero state fine, e di pagare una multa al fisco di once cinquanta per la prima volta; che sarà tripla per la seconda volta; e la terza saranno dichiarati incapaci d'esercitare l' arte di gioielliere, e gli effetti del loro magazzino saranno confiscati.

63. Quando un fabbricante morrà, il suo bollo sarà in un mese rimesso all' officina di guarentia per esser cancellato. Fino a questa operazione l' erede sarà sempre responsabile dell' uso che sarà fatto di tal bollo, come se fosse egli fabbricante in esercizio.

64. Se un fabbricante lascerà il commercio dell' arte sua, presenterà il suo bollo all' officina di guarentia per essere rotto davanti di lui. Se egli vorrà allontanarsi più di sei mesi, depositerà il suo bollo nella detta officina; ed i suoi giovani da lui autorizzati, in sua assenza potranno presentare in quella le sue opere per farvi mettere il bollo del fabbricante. Pe' casi di trasgressione saranno applicabili le multe prescritte all' articolo 59.

65. Il prodotto delle multe e delle confische in tutti i casi previsti dal presente decreto sarà diviso fra l' erario, gli scopritori e gl' impiegati, a seconda de' regolamenti in vigore per le contravvenzioni in materia di dogana.

Reciprocanza di autenticità de' bolli di guarentia nelle due sicilie.

66. Tutte le opere d' oro e d' argento bollate dalla guarentia de' nostri dominii di qua del faro non saranno soggette al bollo di guarentia portandosi in Sicilia, e viceversa per le opere d'oro e d' argento bollate dalla guarentia di Sicilia che saranno portate ne' suddetti nostri dominii di qua del faro. *Dec. del 14 aprile 1826.*

SEZIONE X.—*De' pesi e delle misure legali.*

Importantissimo è questo argomento; ma insiememente di difficilissima esecuzione; quando condur si volesse a quella precisa esattezza che i matematici vorrebbero, e quando di tutti i pesi e di tutte le misure, anche della nostra sola nazione, far si volesse il preciso novero e 'l preciso ragguaglio. Ed oltre a ciò un sì lungo lavoro e laborioso, massime se portar si volesse lo sguardo a' tempi andati, crescerebbe oltre ogni credere, e la determinazione di un sol nome; di un sol ragguaglio, verrebbe ad essere obbietto di vastissima erudizione da esercitar l' opera più dell' accademico che del giureconsulto.

Il commercio intanto co' numerosi soccorsi delle tavole di ragguaglio che alla giornata si moltiplicano e si vanno di mano in mano perfezionando, non è giunto, per dir così, che a sgrossar la materia e tenersi ad un dipresso.

Forse da queste considerazioni fu determinato l'autore dello spirito delle leggi, *lib. XXIX, cap. 18*, quando fra le idee di uniformità che egli crede mal convenire al legislatore mette quella de'pesi e delle misure del commercio. Intanto, se all'arbitrio, e potrem dire anche al capriccio si lasciasse libera la determinazione de' pesi e delle misure, qual confusione non ne avverrebbe nelle giornaliere contrattazioni, negli ordinari e frequentissimi bisogni della vita civile? E quel che specialmente importa per la scienza della giustizia, qual disordine ed incertezza non emergerebbero per l' adempimento delle obbligazioni?

Quindi essenzialissimo obbietto della giurisprudenza è la cognizione e il ragguaglio delle misure e de' pesi legali. Noi ci limiteremo a ciò che v' ha soltanto d' indispensabile per gli ordinari usi del foro e per quelle storiche nozioni che sarebbe un torto pel giureconsulto l'ignorare.

ART. I. *Cenno storico su le misure e su i pesi del regno, e dell' uffizio de' campioni.*

L' importante obbietto della determinazione dei pesi e delle misure legali era commesso appo i romani agli Edili, durante il reggimento popolare, v. Giovenale, *sat. X, v.° 10*, e Persio, *sat. I, v. 103*; ed al Prefetto della città sotto il principato. In tempi remotissimi però è probabile conghiettura che al collegio de' Pontefici una tale incumbenza si addicesse. Certo è che l' interessare la Divinità per l' esattezza delle misure onde colpire il delitto di minorarle con una giustizia più che umana, fu idea favorita degli antichi legislatori; come dell' anfora disse Palemone presso i Romani, *de pond. et mens.*

Quam ne violare liceret
Sacravere Iovi Tarpeio in monte Quirites.

Che Vespasiano stabilisse la conservazione del campione delle misure nel campidoglio si rileva dalla seguente iscrizione.

IMPER. CAES. VESPAS. VI.
I. CAES. AUG. F. IV. COSS.
MENSURAE EXACTAE IN CAPITOLIO.
P. X.

Abbiamo nel codice giustinianeo ne' tit. 70 e 71 del lib. X le disposizioni date dagli imperatori su quest' obbietto. Tra le quali sono importanti quelle degl'imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, i quali ordinarono che il campione legale pe' bisogni del commercio e per la legittimità della riscossione delle pubbliche imposte esser potesse a cognizione di ognuno in tutte le provincie dell' imperio. *La l. 9 C. de susceptor. praepos.* et *arcar.* dice così: *Modios aeneos vel lapideos cum sextariis atque ponderibus per mansiones singulasque civitates jussimus collocari; ut unusquisque tributarius sub oculis constitutis rerum omnium modis, sciat quid debeat susceptoribus dare: ita, ut si quis susceptorum conditorum modiorum sextariorumque vel ponderum normam putaverit excendendam, poenam se sciat competentem esse subiturum.*

E che la conservazione de' campioni esser dovesse ne' tempii, l' abbiamo nella novella di Giustiniano CXXVIII cap. XIII. V. anche la nov. XVII, cap. VI et VII, § 1.

Noi abbiamo un esempio patrio per la illustrazione di questo antico costume. L'unità della nostra misura lineare, o sia la canna napoletana si conserva tuttavia nell'arcivescovado ove è probabile ancora che il campione delle misure di capacità si conservasse.

Che il diritto di determinare e render legale le unità di peso e di misura sia inerente all' autorità sovrana è fuori di controversia tra i pubblicisti. Nel medio evo fecesi novero delle *regalie*.

Per ciò che riguarda poi specialmente la nostra legislazione, abbiamo che sotto i *Normanni* e gli *Svevi* venisse stabilito:

1.° Che tutte le cose, specialmente le fungibili, fossero vendute a peso e misura. Const. *ad legitima pondera.*

2.° Che questi fossero legittimamente costituiti dalla Regia camera, alla quale per servirsene si pagasse un vettigale. Const. *mercatores.*

3.° Che gli esemplari di essi si conservassero dai baglivi locali, i quali in ogni mese con somma diligenza curassero che da' mercadanti non venissero adulterati. Const. *ad officium bajalorum.*

4.° Che i falsificatori, e quelli che si servissero di pesi e misure non stabilite dalla regia corte fossero puniti per la prima volta con l'ammenda di una libbra di oro purissimo, det. const. *ad legitima pondera*; di due se sen fossero serviti a danno de' forestieri, const. *poenas contra*; la qual pena da' baglivi si esigeva a profitto del Fisco, det. const. *ad officium bajolorum.*

5.° Che gli impotenti a pagare, per la prima volta co' pesi e con le misure fraudolenti appesi al collo fossero pubblicamente frustati; la seconda volta avessero tagliata la mano; la terza finalmente impiccati per la gola, det. const. *ad legitima pondera.*

Gli *Angioini* poi attribuirono ai pubblicani ossia ai *Secreti* il diritto di verificare i pesi e le misure, e trovandoli falsi inquirere contro di essi ed esigerne la pena; fu però loro vietato di riscuotere veruna somma dai venditori quante volte nulla di falso vi avessero rinvenuto. Cap. idem *prelicti secreti.* Ma ne' tempi posteriori il diritto di costituire e segnare i pesi, e le misure in ciascuna università, fu attribuito al tribunale della regia Zecca, con alcuni proventi pecuniari che esigeva, e le multe che infliggeva ai falsari o ad altri, che di legitimi pesi e misure non si fossero avvaluti. Il tribunale della Zecca questi diritti esercitava per mezzo di com-

missari che da pertutto spediva i quali dinanzi ai capitani, i sindaci, ed eletti delle università doveano procedere al loro ufficio, senza gravare della più minima spesa le università, o estorquere pena qualunque delle medesime, quantunque frode o dolo rinvenissero ne' pesi e misure, nel qual caso subirne doveano la pena i soli amministratori. Pramm. 1. *de ponder. et mensur.*

Ciò non ostante spesse concussioni dai Commissari della regia Zecca nell' adempimento del loro ufficio si commettevano; ad evitar le quali fu stabilito che la giurisdizione de' pesi, e delle misure, alle università si vendesse col dritto di esigere i proventi, e le multe da contravventori, eccetto la città di Napoli, e suoi casali, e le fiere del regno, che rimaner doveano nella giurisdizione del tribunale della regia Zecca, Pramm. 2 *de ponder. et mensur.*

La vendita poi ne fu eseguita per la pramm. 3 dello stesso titolo, e 'l prezzo ridotto ad annui ducati 70 mila che proporzionalmente venne alle varie università distribuito, dedotti gli emolumenti che dalla regia Zecca si percepivano in Napoli, e suoi casali, e nelle fiere, ne' quali la giurisdizione gli fu conservata. È da avvertirsi però, che le quote di questo annuo pagamento, che pel dritto de' pesi, e delle misure per ragione di fuochi fu ripartita, venne a confondersi coi carlini 42 e poi 47, ai quali fu ridotto il tributo de' fuochi come abbiam sopra notato, *sez. II.*

Questa è la storia delle nostre disposizioni legislative relativamente ai pesi ed alle misure. Non è dunque vero, come qualche nostro scrittore ha asserito, che oltre alle università un tal dritto anche dai Baroni si esercitasse, anzi espressamente nella seconda delle citate prammatiche ciò viene proibito. Quel che v' ha soltanto da notarsi è la giurisprudenza favorevolmente introdotta verso i Baroni per due casi: 1.° se i Baroni avesser ciò convenuto con l' università e la convenzione si trovasse munita di regio assenso; 2.° se i Baroni mostrar potessero legittima prescrizione contra l' università, prescrizione per altro la quale esser doveva immemorabile e non poggiata affatto da titoli viziosi. Basta, *I. P. Neap.* § 939.

Ed ecco come nel nostro regno ogni paese avea i suoi pesi e le sue misure regolate dall' arbitrio de' popoli e de' Baroni, come assume il Galanti.

Fra gli stabilimenti di Ferdinando I. d'Aragona dee annoverarsi quello di rendere uniforme i pesi, e le misure in tutte le provincie del regno con la sua costituzione del 6 aprile 1480. Ordinò egli di segnarsi del suo nome, e fece scolpire tutte le misure, ed allogarle nel cortile del castello capuano, dove oggi ancora si veggono con questa iscrizione: FERDINANDUS REX IN UTILITATEM REIPUBLICAE, HAS MENSURAS PER MAGISTROS RATIONALES FIERI MANDAVIT. Indi ordinò, che in tutto il regno fossero osservate, con annullare ogni privilegio, ed esenzione. Si stabilì che in tutte le città delle provincie tutte le misure si tenessero formate di pietra, ed esposte al pubblico per potersi in ogni occasione riconoscere e consultare. — Ma le buone leggi di questo principe per le rivoluzioni accadute nello stato non ebbero tempo di stabilirsi, e come avvenne negli altri oggetti, anche in questa parte le cose del regno tornarono all' antica confusione, ed al primo disordine.

Quindi i pesi e le misure continuarono ad essere vari secondo i diversi luoghi; si segnavano sì bene con l' autorità pubblica della contrada, ma l' arbitrio e l' uso n' erano spesso i moderatori.

Il re Ferdinando IV. di Borbone con la prammatica del 7 maggio 1768, che è la 105 sotto il titolo *de pond. et mens.*, ordinò la eguaglianza della misura del tomolo per tutto il regno; e quando Almieri e Pecorari regolavano l' amministrazione delle dogane, si cercò di ridurre allo *staro* di Napoli la misura di Gallipoli e di altri paesi ove sono depositi di olio e si formarono i corrispondenti campioni all' obbietto, come saremo per vedere. La varietà non per tanto delle misure e dei pesi sussiste tuttavia.

Misure lineari.

Sembra, che il solo palmo napolitano fosse stato uniforme in tutto il regno: esso è antichissimo, e si trova tuttavia depositato, come abbiam detto nel duomo.

Si compone questo palmo di 10 pollici meno un quarto, cioè due pollici ed un quarto del piede di Parigi; e secondo il nuovo sistema metrico, di centimetri 26; ovvero secondo la minutezza del calcolo, metro 0, 263669.

Si divide il palmo in 12 once, ed ogni oncia in 5 linee, dette pure *Minuti*.

Di otto palmi si compone la *Canna*.

Per le misure lineari abbiamo ancora il *braccio* di palmi due e mezzo.

Per le misure agrarie v' ha il *Moggio*, detto ancora tomolo.

Quella di Caserta, e di Alife, è di trenta passi, ogni passo di 30 *passitelli*, ed ogni *passitello* di palmi 7 ed un terzo. Palmi 240 fanno il lato di un Moggio quadrato.

Il Moggio di Capua costa di 30 passi, ogni passo di 30 passitelli, ed ogni passitello di palmi 7 ed un quinto. E perciò per aversi un Moggio quadrato ci vogliono 215 palmi per ogni lato.

Il Moggio di Aversa costa di 30 passi, ogni passo di 30 passitelli, ed ogni passitello di palmi 8 ed un quarto. Onde per formare questo moggio quadrato ci vogliono palmi 247 1/2 per ogni lato.

Nel Sannio generalmente il tomolo è di 25 passi, ma il passo in alcuni luoghi è di palmi 7, in altri di palmi 7 1/3.

In Lecce il tomolo si compone di 2500 pa quadrati, cioè di 15000 palmi quadrati: in altri luoghi della provincia il tomolo è di 2400 passi.

Nella Puglia si usa il *carro* e la *versura*.

Il Carro si compone di 20 versure. La versura è una superficie quadrata, la cui radice ossia lato è di 60 passi, ciascuno de' quali si compone di 7 palmi. Quindi ogni versura contiene 3600 passi quadrati, ossia 25200 palmi quadrati.

Siccome l'estensione del moggio non è la stessa in tutti i luoghi del regno, si valuta nella Puglia una versura per tre moggi, ciascuno di 1200 passi quadrati, ovvero di 8400 palmi quadrati, mentre in altri luoghi il moggio racchiude 900 passi quadrati.

Nel regno si usa pure la *catena*, ed il *compasso*, per misurare l'estensione delle terre ci de' luoghi. La catena si divide in 10 passi, il passo in 7 palmi. Il compasso è una misura di 6 palmi.

Mille passi, ossia 6000 palmi compongono il miglio di Lecce.

Il miglio italiano è di pertiche, o tese 952, la pertica di 6 piedi parigini, il piede parigino di 12 pollici. Galanti, *Descr. ec. t. III, p. 376*.

Misure di capacità de' solidi.

Il tomolo si usa ancora per misurare frumenti, biade, castagne, noci, ghiande, etc. esso è pure vario in tutte le provincie.

Vi sono le divisioni del *mezzo tomolo* (detto volgarmente *mezzetto*) del *quarto*, della *misura*.

In Napoli il tomolo si compone di 24 misure, nella provincia, dove il tomolo sia lo stesso che il napoletano, è di 16 misure.

Nella provincia di Lecce tali misure si chiamono *quartullo*, *mensa*, *mina*, o pure *cannata*. Quivi il tomolo si compone di due quartulli. Col quartullo si misurano, oltre le vettovaglie, le olive, ed altri generi a *raso* o a *colmo*. Contiene il quartullo 24 rotola di peso di buon grano. Questo è in fatti il mezzo tomolo, per cui a Gallipoli, ed al capo di Leuca chiamasi pure *mezzetto*, a Taranto *menzullo*. Il quartullo si suddivide in 4 *stuppelli*, lo stuppello in mezzo *stuppello*, ed in altre parti più piccole per comodo de' venditori a minuto. *Id. ibid. p. 377*.

Misure di capacità de' liquidi.

Nella Calabria Meridionale l'olio si vende in alcuni paesi con una misura che dicesi *libbra* ed è di 44 once di peso; in altri con un vaso detto militro che è di 90 once.

Nelle vendite in grosso si usa la *botte di mare* che vien composta di tre some, e ciascuna soma di 16 *stari* napolitani; onde la botte di mare è di 48 stari.

Nella provincia di Otranto l'olio si misura con la mina o cannata, che è un vaso di creta. Due mine a Gallipoli ed a Lecce compongono lo staro, e 10 stari la *soma*.

Lo staro si compone di 16 rotoli.

La mina si suddivide in 2 quarte, ogni quarta in otto pignatelle, ed ogni pignatella contiene 10 once di olio chiaro. — Ma non tutto l'olio della provincia è dello stesso peso.

Generalmente può dirsi, che uno staro pesa 50 libbre ed 8 once, ed una soma pesa 506 libbre ed 8 once.

La mina o cannata di Taranto è più grande di quella di Gallipoli, ma più grande di questa di Taranto è poi quella di Oira.

In questa provincia con la mina si misura pure il mele.

In Napoli lo staro è di rotola 10 1/3

Nel Sannio ed in alcuni luoghi è di 10. caraffe, in altri luoghi è di 11 caraffe; ed altri paesi usano altre misure.

La caraffa è pure varia secondo i paesi. Questa è in generale la misura de' liquidi; soprattutto del vino.

In Napoli la caraffa è di 33 once di peso, in altri luoghi è di 36 once, in altri di 40, in altri di 45, in Calabria giunge fino a 60.

In Napoli 66 caraffe fanno un barile, e 12 barili una botte. Nelle provincie il numero delle caraffe che compongono il barile è così vario come il numero delle once, che compone la caraffa.

Nella provincia di terra d'Otranto, la *mensa* con la quale si misura il mosto, il vino, l'aceto, il vin cotto. Questa mensa è un vaso di terra rustica, e si compone di 16 caraffe ogni 32 misure, perchè 2 misure fanno una caraffa.

La misura corrispoude alla libbra, vale a dire a 12 once.

La misura è ancora un vaso di creta. — Nelle osterie la misura chiamasi pure *foglietta*, e vi è la *mezza misura* e *la mezza foglietta*.

Una *quarta* di vino contiene sei misure o tre caraffe.

Il vino in grosso si vende a soma. In Lecce 24 caraffe, ossia 48 misure compongono il barile Leccese, ed ogni soma si compone di 10 barili. In altri luoghi della provincia, come Nardò, Otranto, Brindisi, Francavilla ec. 10 barili di Lecce fanno barili 7 1/2. In Alessano, ed in tutti i luoghi del capo, la misura è anche varia, perchè di 10 barili Leccesi non ne fanno che quattro.

Pesi.

Anche *tomolo* dicesi in Napoli il peso di 40 rotola di farina.

Per pesare qualunque corpo duro o liquido, in tutto il regno si usa la stadera e la bilancia, ma il *rotolo* è quello che sempre ne regola la quantità.

Il rotolo si compone di 33 once, e 100 rotoli formano un cantaio. Quanto il peso è grande

si usa la stadera, e si fa a caotaro: la carne, le frutta, il pane etc. si pesano a rotoli, e' si usa la bilancia.

Le bilance sono ancora di diverso peso, secondo la quantità de' rotoli. Le piccole bilance pesano a libbre e ad once, e si usano dagli argentieri e speziali.

La libbra generalmente si compone di 12 once, l'oncia di 10 *dramme*, la dramma di tre scrupoli, lo scrupolo di 20 *acini*, ossia granelli di grano.

Si pesa a libbra il cotone, la seta, il tabacco, la cera, le candele di sego, etc.

Nella Puglia pel pane, formaggio, lana, etc. si usa la *pesa* che è una specie di bilancione di legno: essa è di 20 rotola e mezzo.

Il fascio di canape rotto in Terra di Tavoro è di 80 rotola. *Id. ibid. p. 378.*

Art. II *Stato attuale della nostra Legislazione relativamente ai pesi ed alle misure.*

Nel 1811 sorse il pensiere fra noi di ridurre all' uniformità tutt'i pesi e tutte le misure del regno. Si considerò che la moltiplice varietà dei pesi e delle misure arresta il commercio, produce sovente degli errori e dà luogo ordinariamente alla frode. Si considerò che i campioni in uso producevano degli inconvenienti, tanto per la loro struttura, quanto per le materie delle quali son costrutti; e si considerò finalmente che le copie che se n' estraggono (misure e pesi campionati) per uso del commercio producevano delle differenze non meno per la cagione suddetta che pel metodo inesatto che si praticava per estrarle. Si ordinò conseguentemente:

1.° Che il sistema decimale de'pesi e delle misure stabilito in Francia fosse adottato nel regno dal 1 di gennaio dell'anno 1812.

2.° Che i nomi delle misure, tanto di lunghezza e di superficie, quanto di capacità e di solidità, come anche quelli de'pesi e de'valori loro fosser determinati nel modo che segue:

NOMI SISTEMATICI	NOMI D'USO	TRADUZIONE DE'NOMI SISTEMATICI
	MISURE LINEARI O DI LUNGHEZZA	
Miriametro	. . . .	Diecimila metri
Chilometro	Nuovo miglio	Mille metri
Ettometro	. . . .	Cento metri
Decametro	. . . .	Dieci metri
METRO	Nuova canna	Unità fondamentale, diecimilionesima parte del quarto del meridiano terrestre.
Decimetro	Nuovo palmo	Decima parte del metro
Centimetro	Nuova oncia	Centesima parte del metro
Millimetro	Nuovo minuto	Millesima parte del metro.
	MISURE AGRARIE	
Chiliaro	. . . .	Mille ari, o dieci ettometri qu.
Ettaro	. . . .	Cento ari o ettometro quad.
Decaro	Nuovo moggio	Dieci ari
ARO	. . . .	Decametro quadrato
Deciaro	. . . .	Decima parte dell'aro
Centiaro	Nuova canna quad.	Centes. parte dell'aro o metro quadrato
	MISURE DI CAPACITA' PE' LIQUIDI	
Ettolitro	. . . .	Cento litri
Decalitro	Nuovo barile da vino Nuovo stajo da olio	Dieci litri
LITRO.	Nuova caraffa di botte pel vino Nuovo quarto misura da olio	Decimetro cubo
Decilitro	. . . .	Decima parte del litro

Sigue

NOMI SISTEMATICI	NOMI D'USO	TRADUZIONE DE' NOMI SISTEMATICI
	MISURE DI CAPACITA' PER GLI ARIDI	
CHILOLITRO	. . . .	Mille litri
ETTOLITRO	Nuovo tomolo	Cento litri
DECALITRO	. . . .	Dieci litri
LITRO	Nuova misura	Decimetro cubo
DECILITRO	. . . .	Decima parte del litro
CENTILITRO	. . . .	Centesima parte del litro
	MISURE DI SOLIDITA'	
DECASTERO	. . . .	Dieci steri
STERO	Nuova canna cuba	Metro cubo
DECISTERO	. . . .	Decima parte dello stero
CENTISTERO	. . . .	Centesima parte dello stero
	PESI	
CENTO CHILOGRAMMI	Nuovo cantaio	Centomila grammi
MIRIAGRAMMO	. . . .	Diecimila grammi
CHILOGRAMMO	Nuova libbra	Mille grammi
ETTOGRAMMO	. . . .	Cento grammi
DECAGRAMMO	Nuova oncia	Dieci grammi
GRAMMO	Nuovo trappeso	Peso di un centimetro cubo di acqua pura alla temparatura del diaccio fondente
DECIGRAMMO	Nuovo acino	Decima parte del grammo
CENTIGRAMMO	. . . .	Centes. parte del grammo
MILLIGRAMMO	. . . .	Millesima parte del grammo

3.° Che a contare dal gennaio 1812, le autorità civili e militari, le amministrazioni e i lori impiegati, i notai, gli architetti, gli agrimensori e tutti quelli in generale i quali avessero un carattere pubblico, fosser tenuti ad esprimere nel modo di sopra descritto i valori de' pesi e delle misure che potessero aver luogo ne' loro atti, conti, registri, dichiarazioni, attestati, o altre scritture di qualsivoglia specie che dovessero o potessero esser prodotte.—Si permise però sino a tutto l'anno 1812, per prevenire ogni errore, di notare immediatamente dopo il valor decimale quello corrispondente all' antico sistema, soggiungendo l' indicazione: antiche misure di Napoli.

4.° Che ogni contravventore fosse punito con un' ammenda di ducati sei a carico dell'uffiziale pubblico che avesse passata, vidimata o firmata la scrittura, senza che, sotto qualunque pretesto, potesse farsi ricadere a danno delle parti per le quali la scrittura fosse stata passata, vidimata o firmata.

5.° Il ministro dell' interno dovea far compilare e pubblicare nel più breve tempo una istruzione sul modo di adoperare le nuove misure con una tavola de' loro rapporti con quelle ch' erano già in uso; e servir dovevano di base a questo lavoro le unità di queste misure determinate nel modo seguente;

Corrispondenza delle attuali misure e pesi di Napoli con quelli del sistema decimale francese.

MISURE E PESI DI NAPOLI	MISURE LINEARI FRANC.	MISURE DI CAPACITA' FRANC.	PESI FRANCESI
	Metro	Litri	Grammi
Misura lineare, palmo	0,26367		
Caraffa di vino, detta di vendita a minuto.	. . . . . .	0,660419	
Caraffa di vino detta di botte	. . . . . .	0,727027	
Misura da olio detta quarto. .	. . . . . .	0,619534	
Misura per gli aridi detta tomolo	. . . . . .	55,234	
Peso Libbra	. . . . . .	. . . . . .	320,759

Le istruzioni delle quali è parola in questo art doveau far parte dell' insegnamento in tutti gli stabilimenti di pubblica istruzione, non eccettuate le scuole primarie de' comuni.

6.° Lo stesso Ministro fu incaricato di far eseguire i campioni o modelli in numero sufficiente per esser rimessi in tutti i comuni di residenza degl' intendenti e sottointendenti, ne' capi luoghi dei circondari, e nel minor tempo possibile in tutt' i comuni del regno dove rimaner doveano depositati.—Dovea render anche le opportune disposizioni perchè i particolari procurar si potessero a giusto prezzo e con facilità pesi e misure conformi a tali campioni.

7.° Si proibì a qualunque artefice, fabbricaote, negoziante o altra qualunque persona, di costruire o vendere pesi e misure del nuovo sistema senza esserne autorizzato per mezzo di una patente da rimettersi dal Ministro dell' interno, e vidimarsi e registrarsi presso l' Intendente della provincia.

8.° Con decreto del 10 dicembre 1810 eransi stabilite delle officine di verificazione e di estimo pubblico. Io queste appor si doveano a' nuovi pesi ed alle nuove misure le impronte dello stato e quelle particolari delle rispettive officine. Il Ministero dell' interno dovea far compilare i regolamenti secondo i quali dovevano i verificatori esercitare le loro funzioni.

9.° Dal 1 di gennaio 1812 io poi dovea rimanere interdetto in tutto il regno ogni qualunque costruzione, vendita, importazione o distribuzione di antiche misure o pesi, sotto pena di un' ammenda di ducati dodici per la prima volta, e del doppio in caso di recidiva, oltre alla confisca degli oggetti costrutti, importati o venduti in contravvenzione.

10.° A contare dall'epoca anddetta tutt'i commercianti, negozianti ed artefici doveano essere provveduti e servirsi esclusivamente pel loro negozio o esercizio della loro arte, de' pesi e delle misure conformi ai nuovi campioni e legalizzati come sopra. Adoprar non poteano se non tali misure in tutt' i loro libri, fatture e scritture di qualunque specie. Ed aveano perciò l'obbligo di tenere affisse nelle loro officine o botteghe rispettive la tavole di riduzione.

11.° Finalmente a qualunque altra misura, oltre a quelle adoperate nell' Imperio francese che volesse adottarsi per comodità di uso, di riduzione, esser dovea sempre moltiplice e summoltiplice. »

Questa legge data in Rambouillet il dì 19 maggio 1811 fu accolta con entusiasmo da tutti gli accademici e da' pochi che profittar poteano nell'essere impiegati alla direzione ed alla manifattura de' nuovi pesi e delle nuove misure. La maggior parte gridò al disordine ed alla confusione. Pochi deplorarono la precipitanza di una operazione che riuscir poteva di vantaggio quando fosse stata maturamente preparata, e rammentarono le riflessioni del Montesquieu e l' esempio patrio di Ferdinando I d' Aragona.

Non lieve inconveniente era quello di conservare le antiche denominazioni e variarne intanto il valore; ed era cosa assai strana pel nostro popolo che una canna esser non dovesse più di 8 ma di dieci palmi; un barile non più di sessanta ma di dieci caraffe, e il nuovo *staio di olio* di dieci nuovi *quarti*. Questo contrassenso grammaticale non mancò di spargere il ridicolo sopra una operazione che ridur si dovea alla semplice unità di peso e di misura legale lasciandone i multipli e specialmente i summultipli all' arbitrio dell' uso. Abbiam già veduto antecedentemente che la progressione decimale comodissima per le somme

prova grandi inconvenienti nelle divisioni, altro non potendo avere con esattezza se non la divisione per 2 e per 5, vale a dire una sola divisione; mentre la duodecimale ha la divisione per 2, 4, 8, 3, 6, 9, ec.

Ma il disordine maggiore nacque nella esecuzione. Nel mezzo anno che rimaneva dalla pubblicazione della legge e nell'anno seguente, termine destinato all'abolizione totale degli antichi pesi e delle antiche misure, vi fù gran forza di discorsi, di discussioni e di spese; ma della fabbricazione de' campioni si fece un monopolio, ed impossibile si rendè conseguentemente provvederne a proporzione de' bisogni anche negli anni successivi.

Le istruzioni e le tavole di ragguaglio furon pubblicate dal Ministro dell'interno l'anno 1813; esse consistono nelle nozioni elementari del calcolo decimale tratto dall'aritmetica elementare di Lacroix e da 83 tavole di ragguaglio; e ciò fu creduto di popolare intelligenza. Il popolo non ne intese nulla... Le antiche misure son ritornate in uso.

Quel che è ora l'importante si riduce alla cognizione delle misure e de' pesi, dichiarati legali per la verifica e l'impronta che vi appone il pubblico uffiziale, che ritiene tuttavia l'antico nome di campione. Ed importante cosa sarebbe il conoscere il ragguaglio di questi pesi e di queste misure con le principali piazze con le quali è in corrispondenza il nostro commercio.

Un tal ragguaglio però verrà limitato alle sole unità. Conosciuto il rapporto di queste, è facile formare il calcolo de' loro multipli e summultipli.

ART. III. *Ragguaglio de' pesi e delle misure legali del regno delle due Sicilie col sistema metrico e con le misure ed i pesi delle principali piazze di commercio.*

Cominceremo dal far parola del sistema numerico dei Romani, e specialmente della divisione dell'asse per la intelligenza delle antiche leggi ed adempiere a quanto abbiam promesso nella sez. *VIII*. Ciò faremo con la massima brevità, essendo un tal suggetto esaurito per cura dei nostri giureconsulti eruditi, Cujacio, *Observ. 19* e *31*; Gotofredo *ad leg.* XII *tab.*; Salmasio, *de mod. usur*; Gravina *ad XII tab.*, ec., e specialmente Balbo *de asse*.

Questa parola *asse* importava appo i Romani una unità qualunque divisibile in dodici parti chiamate once; e specialmente un certo peso di rame che si disse *assipondium*. Derivò la parola asse dal dialetto dorico de' Siculi e Tarantini, da' quali tutto ciò che importa parole di commercio fu tratto specialmente da' Romani (a).

Dal dorico *aes* i Tarantini ed i Siculi fecero *asse*; e quindi i Romani ritennero i due vocaboli *aes* ed *asse* per indicare l'unità monetaria che fu di rame, e il peso di essa. Poi siccome i Siculi dicevano indifferentemente *as* e *libbra*, ne avvenne che i Romani chiamassero l'*asse* altresì *libbra*. E di fatti libbrali furono gli assi dei Romani sino alla prima guerra punica. E che la suddivisione dell'asse ossia della libbra in dodici *once* fosse in uso appo i Siciliani, da un lucido luogo di Giulio Polluce si trae, *lib. IX*, *cap.* 6, *segm.* 80.

Queste dodici once ebbero poi ciascuna una special denominazione, due once si dissero DEUNX quasi *uncia una dempta*, per la proprietà della preposizione *de*, la quale in composizione delle parole importa diminuzione, come *demens*, *destruere*, *unde viginti*, *duo de viginti*, ec.

Dieci once si dissero DEXTANS, quasi *desextans* cioè tolta la sesta parte. Si dissero altresì DECUNX quasi *decem unciae*.

Nove once si dissero DODRANS, quasi *dequadrans*, cioè tolto un quadrante, vale a dire la quarta parte dell'asse.

Otto once ebbero il nome di BES, sia dall'antico *des* come congh̀iettura Varrone, sia quasi *bis triens* secondo Festo.

E perciò probabile è l'opinione di quegli eruditi i quali preferiscono la lezione di BESSIS a quella di BES.

Sette once si dissero SEPTUNX del che chiarissima è l'etimologia.

Sei once si dissero SEMIS, quasi *semiassis*.

Cinque once, QUINCUNX.

Quattro once TRIENS, cioè la terza parte dell'asse.

Tre once QUADRANS, cioè la quarta parte dell'asse.

Due once SEXTANS cioè la sesta parte dell'asse.

Ed ecco le ulteriori suddivisioni dell'oncia SEMUNCIA, la metà; duella, ovvero binae sextuale, la terza parte; *sicilicum*, ed anche *sicilicus* la quarta parte; sextula la sesta parte, e sarebbe l'ultima frazione secondo Varrone. Ma vi era anche l'ottava parte dell'oncia chiamata DRACHMA; la duodecima detta hemisescla, ovvero DIMIDIASEXTULA, la sedicesima, TREMISSIS; la vigesima quarta SCRUPULUS.

Abbiam veduto di sopra cha l'asse si denominò ancora ASSIPONDIUM.

E perciò DUPONDIUS importava due assi, ec. V. gli autori sopraccitati.

(a) Questa è l'opinione comune de' nostri giureconsulti de' nostri eruditi. Noi pensiamo però che le prime parole di commercio fossero tratte da' nostri Tirrenici; perciocchè molto prima della guerra tarantina i Romani erano in intima corrispondenza co' Greci della nostra Campania, specialmente con Napoli che restò sempre in federazione libera co' Romani fin anche sotto gl' imperatori. Ma non è questo il luogo di discutere ed assodare questa importante circostanza della storia del nostro paese.

Ragguaglio de' nostri pesi e delle nostre misure col sistema metrico

DENOMINAZIONE	RAPPORTO		CORRISPONDENZA COL SISTEMA METRICO	
			DENOMINAZIONE	QUANTITA'
	I. PESI			
Cantaro	Decine	25	Chilogrammi	89, 28
Decina	Rotola	4	*Idem.*	3, 57
Rotolo	Once	33 1/3	Ettogrammi	8, 92
Oncia	Trappesi	30	Decagrammi	2, 678
Trappeso	Acini	20	Decigrammi	8, 926
Acino	. . . .		Centigrammi	4, 4
Libbra	Once	12	Ettogrammi	3, 21
Oncia de' farmacisti	Dramme	10	Decagrammi	2, 678
Dramma'	Scrupoli	3	Grammi	2, 678
Scrupolo	Acini	20	Decigrammi	8, 926
Carato per le gioie	Grani	4	Centrigrammi	20,
Grano	Acino	1.153	*Idem.*	5
	II. MISURE DI LUNGHEZZA			
Canna	Palmi	8	Metri	2, 13
Palmo	Once	12	Centimetri	26, 36
Oncia	Minuti	5	*Idem.*	21, 19
Minuto	Punti	2	Millimetri	4, 394
Punto	. . . .		*Idem.*	2, 197
Passo	Palmi	7 1/2	Decimetri	19, 33
Miglio	. . . .		Metri	1852, 281
	III. MISURE AGRARIE			
Moggio	Quarte	10	Ari	33, 648
Quarta	None	9	*Idem.*	3, 3648
Nona	Quinte	5	Deciari	3, 738
Quinta	Passi	2	Centiari	7, 47
Passo	. . . .		*Idem.*	3, 73
	IV. MISURE DI VOLUME			
Canna	. . . .		Steri	385, 385
Palmo	. . . .		Decimetri cub.	18, 331
Oncia	. . . .		*Idem.*	10, 608
Minuto	. . . .		Millimetri	80,
Punto	. . . .		*Idem.*	1
	V. MISURE DI CAPACITA' PE' LIQUIDI			
Carro	Botti	2	Litri	1046, 9148
Botte	Barili	12	*Idem.*	523, 4594
Barile	Caraffe	60	*Idem.*	43, 6216
Caraffa da botte	. . . .		*Idem.*	0, 727
Idem. di vendita a min.°	. . . .		*Idem.*	0, 66
Salma	Staia	16	*Idem.*	158, 6
Staio	Quarti	16	*Idem.*	9, 912
Quarto	Misurelli	6	Centelitri	61, 95
Misurello	Quartardi	4	*Idem.*	5, 1627
Quartarolo	. . . .		*Idem.*	1, 29
	VI. MISURE DI CAPACITA' PER GLI ARIDI			
Carro	Tomoli	36	Litri	1788, 424
Tomolo	Misure	24	*Idem.*	55, 234
Misura	. . . .		*dem.*	2, 3

I. Abbiam veduto alla pagina 328 che le bilance hanno diversità di peso secondo la diversità de' rotoli, giusta quel che ne diceva il nostro Galanti. Or noi dobbiamo avvertire che questa diversità di pesi, nel modo che abbiam fissato nella tavola, vuol esser distinto pel peso in grosso e per quello a minuto. Il peso in grosso ha per unità il rotolo, 100 de' quali compongono il cantaio. I summultipli sono una metà, un terzo, un quarto, ec. di rotolo.—L' unità poi pel peso a minuto, e specialmente per gli orefici, è l'oncia, divisa in 30 trappesi, ossia 600 acini. Dodici di queste once formano la libbra, come nella piazza di Napoli 33 1/3 di queste once compongono il rotolo.

In Sicilia, pel sopraccitato decreto del 30 novembre 1824, il rotolo a cantaio differisce da quello di Napoli dell' 11 per 100 in meno; la libbra o l'oncia dell' uno per 100. Ma il ragguaglio mercantile de' pesi della Sicilia insolare è come segue: cantaio di sic. rot. 89 1/2 nap.; e perciò il rotolo sic. equivale ad once 11, tr. 28, ac. 4. — V' ha in Sicilia il peso grosso e il peso sottile. L' oncia grossa equivale ad once 2, tr. 14, ac. 11 3/5 nap.; l' oncia sottile a tr. 29, ac. 17. E il coccio siciliano ad acini 1 3/13.

Per le provincie della penisola, il rotolo di Puglia è come quello di Napoli di once 33 1/3; ma in Foggia la lana si pesa a rubbi, ed ogni rubbio vale circa rotoli 91/2 sino a libbre 26. Il rotolo di Basilicata corrisponde ad once 36 di nap. Il rotolo grosso di Calabria ad once 48, e il rotolo piccolo di Calabria ad once 33 1/3 come in Napoli.

II. A quel che abbiam detto alla pagina 336, aggiungeremo soltanto che secondo la legge doganale il sistema metrico della Sicilia per le misure lineari differisce del 2 per 100 in meno. Decreto del 30 novembre 1824. V. la sez. 5.ª della 3.ª parte di questo trattato. — Intanto nel commercio, la canna di Sicilia si ragguaglia a palmi 7 1/2 di Napoli.

III. e IV. Per le misure quadrate e le misure di volume, V. quel che abbiam detto di sopra alla pag. 316.

V. Le misure di capacità sono le più difficili a ragguagliarsi quante volte giunger si voglia alla scrupolosa precision matematica. Il nostro amico D. Raimondo Grimaldi fin dal 1810 ne fece un importante lavoro, rettificando le anomalie de' ragguagli fatti precedentemente da Lalande, Arbuthnot, Brioschi, Oriani, ec. Noi invitiamo i nostri leggitori a gittar l'occhio nelle occorrenze su quest' opuscolo nel quale il ragguaglio è portato sino all' ottavo decimale. — Noi dobbiam contentarci di non discendere a tanta minutezza, ed appagarci soltanto di ciò che può provvedere ai comuni bisogni.

Appunto per la difficoltà della precisione delle misure di capacità, aggiungeremo primieramente il rapporto di peso, e passerem poi a notare le provvidenze legislative e governative su tal riguardo.

Per le misure di capacità de' liquidi distinguer conviene la misura de' vini e dell' acquavite da quelle degli olii.

Pel vino bisogna primieramente distinguere la caraffa da botte da quella delle vendite minute; o come dicesi io commercio quella del vino in città da quella del vino in campagna. La prima pesa once 28. L' acquavite in Napoli è di due qualità, cioè a pruova d' Olanda di 20 punti, o sia di gradi 90 a 92 inglesi, ed a pruova d' olio di punti 24 o sia di gradi 108 a 110 inglesi, e si spedisce per l' estero nelle pippe di legname di cerro, o castagno con cerchi di ferro, del contenuto vacuo di barili 12, 13, a 16 napolitani per ogni pippa. — Nei noleggi de' bastimenti in Napoli si conteggiano 21 barili di vino per ogni tonnellata. E nella compra dell' acquavite si calcolano 66 volte per una botte.

Per ciò che riguarda le misure stesse, riuscendo difficilissimo formare, specialmente per le botti ed i barili vasi dell'ultima precisione, vi è una tolleranza, la quale essendo divenuta abusiva ebbe la seguente moderazione.

Il Corpo della Città, in esecuzione de' reali ordini, emanò bando di non potersi costruire e per conseguenza marchiare nell' uffizio del Campione del legname botti, mezze botti ed altri recipienti da esporre vino, acquavite ed aceto, se non nella seguente misura, prendendo per base la capacità di ogni barile di caraffe 60.

Botte di barili dodici caraffe 710.

Mezza botte di barili sei, caraffe 360.

Botte di estrazione di barili 16, caraffe 690.

Mezza botte di estrazione di barili otto, caraffe 480.

Quartarolo della botte di barili 12 in barili tre, caraffe 180.

Quartarolo della botte di estrazione di barili 16 in barili 4, caraffe 240.

E così s' intenda ancora pei recipienti rifatti.

La costruzione poi de' barili, mezzi barili e quarti di barili debbe farsi da chi spetta, cioè i barili nella capacità di caraffe 60, i mezzi barili di caraffe 30 ed i quarti di barili di caraffe 15.

Coloro, che altrimenti faranno, incorreranno nella multa di ducati 6 da riscuotersi a favore del corpo di città proprietario dell' uffizio del Campione, e l' esercente l' uffizio medesimo non potrà adeguare i recipienti suddetti, nè apporre il marchio sovranamente fissato, se non sono della misura sopra indicata, e prenderà in contravvenzione quelli, che si troveranno di misura diversa, restando i medesimi aggiudicati a beneficio del corpo di città, insieme con la multa, con rilasciarsi al contravventore un cartellino firmato dal suddetto corpo della città e da chi legalmente lo rappresenta, indicante la multa inflittagli, ed il recipiente preso in contravvenzione. A questo

effetto si terrà un registro numerato e cifrato dal detto corpo della città, nel quale siffatte multe saranno inscritte a tenore dell' art. 145 della L. Am., per venir versate nella cassa del corpo di città.

Ma in vigore del decreto del 12 aprile 1813, nel cambiarsi e nell' esigersi il dazio, non dee tenersi conto di picciole differenze, le quali però nel modo seguente sono determinate.

Per una botte di 12 barili ne è limitata la differenza a sole caraffe 6; e così proporzionatamente pe' recipienti inferiori.

Rispetto poi al contromarchio su' vecchi recipienti, il Re approvò i modelli de' contromarchi dalla città proposti.

E conseguentemente si permette di continuarsi a far uso de' recipienti per lo innanzi costruiti, ma deggiono essere sottoposti ad un contromarchio, onde far conoscere l' eccesso che vi esiste.

I contravventori son soggetti alla multa come sopra si è detto, ed alla perdita dei recipienti, o che si ritengano, o che si trovino in commercio, o che si presentino alle barriere doganali, senza trovarsi muniti di siffatta formalità.

A tutti i denuncianti delle dette contravvenzioni si darà il quarto della multa.

La botte di vino del nuovo sistema stabilito in Sicilia, contiene 4 salme nuove. La salma nuova pesa libbre 352 circa di quell' isola, e contiene 8 barili; il barile 2 quartare; la quartara 20 quartucci. Questa salma di Palermo e Messina è 12 e mezzo per 100 più forte di quella di Siracusa; su questo piede 100 salme di Messina e Palermo corrispondono a 112 1/2 salme di Siracusa. — La salma antica, con la quale vendesi l' acquavite, l' agro di limone, ec. in Sicilia, si divide in 8 quartari; il quartaro in 12 quartucci, e 12 salme si conteggiano per una botte di vino.

Secondo la legge doganale per ogni barile o botte di Sicilia v' è la differenza del 21 per 100 in meno. *Dec. del* 30 *novembre* 1824. Ma in commercio la salma nuova si calcola per 2 barili nap., e la salma antica per un barile e 46 caraffe nap.

Per gli olii, l' unità di misura in Napoli è lo staio il qual si ragguaglia a rotola 10 1/3, ed ha le suddivisioni sopra notate. Nelle provincie del regno gli olii si contrattano alla vela, cioè a dire chiari, gialli e lampanti. La botte d' olio di Calabria contiene 44 staia che formano 454 rotoli misura e peso netto di Napoli. La salma di Calabria alla vela pesa rotoli 160; quella di Bari, rotoli 170; la salma grossa di Taranto, rotoli 198; quella di Brindisi rotoli 160. La salma di Gallipoli si divide in 10 staia che equivalgono a 16 staia, ovvero rotoli 165 1/3 misura e peso di Napoli. Lo staio di Gallipoli dividesi in 32 pignatelli, o corrisponde a staio 3/5 di Napoli.

L' unità di misura per gli olii è il caffiso, corrispondente a staio 1 1/5 rot. 12 2/5 misura e peso di Napoli. Caffisi 8 formano il cantaro d' olio di Sicilia — Per *Dec. del* 1826, gli olii nelle dogane di Sicilia van calcolati a peso dello staio di Napoli come sopra definito.

È necessaria qui un' avvertenza. L' autore sopra lodato *delle misure napolitane di capacità* suppone che lo staio di Napoli si divida in 16 quarti ed un misurello, cioè di 97 misurelli; e chiama *gotica* una tale suddivisione. Ma egli è stato indotto in quest' equivoco dalla sua stessa eccessiva esattezza. Egli ha esaminato il misurello dell' olio per vendite a minuto. Ma questo, come tutte le altre misure campionate ha un centesimo circa di differenza in meno, tolleranza che si accorda per la diminuzione indispensabile di tutte le vendite minute.

VI. Abbiam notato nella tavola le misure di capacità de' solidi riguardo al grano. Il carro di orzo si calcola per 48 tomoli, e quello dell' avena per 50. E qui intendiamo il tomolo raso. Ma vi è anche il tomolo colmo. Comunemente si conteggiano 6 tomoli colmi per 7 tomoli rasi — In alcune provincie il grano dividesi in 2 mezzetti, ovvero in 24 misure; in alcune altre dividesi in 4 stoppelli o siano 32 misurette. — Il grano ridotto in farina si vende a tomoli di rotoli 40. Tomoli 2 1/2 o sia un sacco formano il cantaro di farina; tomoli 3 formano il sacco di grano. — I frutti secchi, come castagne, noci, nocelle ec. si vendono a varro, il quale contiene 32 misure; ma suol rendere sino a 36 misure, ossia tomolo 1 1/2 circa.

In Sicilia il grano si vende a salma generale, ovvero comune. Questa contiene 4 bisacce da 4 tomoli l' una, o siano 16 tomoli; ed ogni tomolo dividesi in 4 quarti. La salma generale corrisponde a 5 tomoli nap.; la salma grossa a tomoli 6 e misure 6 nap. Il legume si vende a salma grossa, anche di 16 tomoli. In Catania con questa misura si fanno le vendite de' grani. Il sale in Sicilia vendesi egualmente a salma, e corrisponde a circa tomoli 12 di grano di Napoli: 2 di queste salme formano la tonnellata Inglese.

Ragguaglio de' pesi e delle misure straniere co' pesi e con le misure napolitane.

Questo ragguaglio su le condizioni mercantili è l' unico d' importanza pel giureconsulto. Chi desiderasse poi un' estrema precisione in tai ragguagli può consultare le opere sopraccitate alla pag. 301.

Alessandria di Egitto. L' unità di peso è l' oca, composta di 400 dramme: Una dramma corrisponde a trappesi 3 ed acini 11 nap. — Vi si conteggia per cantara e rotoli; 100 rotoli formano anche ivi un cantaro. Il rotolo semplice corrisponde a dramme 154. — Quattro altre specie di ro-

toli si usano in Alessandria, che formano altrettante specie di cantaia. 100 rotoli forfori equivalgono a rot. 47 di Napoli, e si estendono anche a libbre 130. 100 rotoli zauri equivalgono ad 1 cantaio e 5 rotoli nap. 100 rotoli zaidini a rot. 55 e si estendono anche a 180 libbre. 100 rotoli mina equivalgono ad 84 rot. nap. e si estendono a libbre 233 1/3.

Il cantaio comune d' Alessandria deve distinguersi da quello di Costantinopoli; il primo pesa oche 36 1/2, il secondo oche 44.

La picca è misura di lunghezza in Alessandria, la quale tira 304 linee di Francia.

Per le misure di capacità de' grani, l' unità è il quillotto, corrispondente a tomoli 3 e misure 4, circa rotoli 150. 92 centesimi di quillotto formano il rebib o. — Vi è anche l' ardep che 156 oche come misura di grano, e circa 147 oche per misura di riso. Il primo corrisponde a tomoli 5, il secondo a 4 1/2.

Amburgo. L'unità di peso è l'oncia che equivale ad oncia 1, trap. 3, ac. 15 nap.—La metà dell' oncia dicesi loth. Once 8 formano il marco di Colonia; once 16, la libbra; libbre 14 il lispfund; libbre 112 il cantaro.

Il bracc o di Amburgo (Elle), equivale a palmi 2 1/5.

Il Braccio (Elle) d'Amburgo contiene 2 piedi; un piede (Fuss) fa 12 once, e l'oncia 8 ottavi. Il Braccio di Brabante fa 4 quarte, e Braccia 100 di Brabante fanno 128 Braccia di Amburgo. Il miglio o lega contiene 2000 pertiche, o 26.292 piedi d' Amburgo.

Per le misure de' solidi l' unità di misura è l' himpten, che equivale a mis. 12, circa rot. 24; e il last corrispondente a circa tom.60. — Il last è la gran misura del grano, equivalente a 2 tonnellate. Contiene 3 rubbia (Wispel, 30 moggia, schefels), 60 botti, 120 himten. 480 spinti. — Il rubbio si divide in 10 moggia; il moggio in 2 botti; la botte in 2 himten; un himten in 4 spinti, ed 1 spinto 4 mass grandi, 1 mass grande vale 8 mass piccoli; il last d'orzo e di avena contiene soltanto 2 rubbia.—V'è anche lo stock altra misura per l' orzo che contiene last 1 1/2 di grano, e dividesi in 90 botti.

La misura per l'olio è il fass (botte, corrispondente a staia 43 e 2/3, cioè rotoli 451. — Pe' vini e l' acquavite l'unità di misura è il fuder (botte, equivalente a botte 1, barili 7, caraffe 40 1 fuder di aino contiene 6 ahm, un ahm 4 anker; 1 anker 10 fogliette (stubgen) 1 foglietta 2 cannen (boccali). — Il barile con cui vendesi l'acquavite dicesi stuckfass e vale 60 fogliette (stubgen). — Il barile (tonna) di birra dee contenere precisamente 48 fogliette stubgen).

Amsterdam. L' unità di peso è l'oncia, e corrisponde ad oncia 1, trap. 4, acini 5 1/2. nap. L' oncia dividesi in 20 erigels; 16 once formano la libbra; 15 libbre il lisfund; 100 libbre il cantaro. Il marco di Troysè di Vonce.

Unità di misura lineare è il piede corrispondente ad un palmo ed 8 centesimi di Napoli. Il Braccio d' Olanda contiene 2 piedi, e 4 1/2 pollici. Il Braccio Fiammingo contiene 2 piedi e 5 1/2 pollici, ed un piede fa 11 pollici. Braccia 100 Fiamminghe fanno 103 circa Braccia d' Amsterdam. Uo Roed (Canna) fa 13 Uoet (piedi). Un Morgen (Jugero) fa 600 Ruthen (Verghe quadrate), ed una lega d' Olanda contiene 20,692 piedi di Fabbrica.

Per le misure di capacità l' unità è il last, ed equivale a circa tomoli 54 3/4. Il last contiene 21 e 3/5 botticelle (tonne); la botticella moggio 1 1/4; il moggio (mudde) sacco 1 1/3; il sacco staia 3; lo staio (schepel) 4 quarti; il quarto (vierdvat) 8 cop. — La botte d'olio d' uliva chiamasi vatt e corrisponde a staia 88, rot. 909. Dividesi in 717 mingelen; il mingel si calcola libbre 2 1/4 a 1/2 d' Amsterdam. — Pel vino l' unità è l' aam corrispondente a barili 3, caraffe 24. L' aam è composto di 4 anckers; l' anckers di 32 minchelen in 2 pinte; il barile di birra contiene 128 mingelen e perciò è simile all' aam.

Ancona. L' unità di misura è l' oncia, corrispondente ad oncia 1, trap. 1, acini 13 nap. — L' oncia si suddivide in 8 dramme, 12 once fanno la libbra, 25 libbre il rubbio, 6 rubbi il cantaro. — Il peso di Ancona è 4 per 100 più leggiero del peso grosso di Civitavecchia.

Per le misure di capacità l' unità di misura è il rubbio, corrispondente a tomoli 4, 9 1/10, rotoli 236. Dividesi il rubbio di grano in 8 lappe, la lappa in 4 sacchi, il sacco in 3 staia. — Per la misura degli olii l' unità è il metro, corrispondente a staia 2, cioè rotoli 2 2/3. Il metro contiene 12 boccali. — Una soma di vino e di altri liquidi contiene in Ancona 48 boccali ed 1 boccale dividesi in 4 fogliette. La soma corrisponde a circa 90 a 95 caraffe di Napoli.

Anversa. L' unità di peso è l' oncia, corrispondente ad oncia 1 trappesi 2, acini 9 e 4/5 nap. Per le misure di capacità l' unità di misura è il viertel, corrispondente a tomolo 1 misure 11. Il viertel si divide in 4 mucken. 1 last contiene viertels 37 1/2. — La misura dell' olio è l' ahm, corrispondente a staia 14 1/2, rotoli 150. Un ahm contiene 50 stoopen. — Pe' vini e le acquavite la misura è l' aim corrispondente a barili 3, caraffe 16. L' aim dividesi in 4 anker, l' ancker in 16 stoopen. Un both o botte di vino in Anversa contiene 152 stoopen.— Un donne di birra ne contiene 54.

Augusta. L' unità di peso è il loth, corrispondente a trappesi 16, acini 4, 9 nap. Si divide il loth in 4 grossi. 16 loth formano il marco. Vi

ha la libbra di peso grosso e quella di peso sottile.

La libbra del peso grosso in Augusta è composta di loth 33 1/4 e chiamasi peso di vettura; la libbra del peso sottile contiene 32 loth e chiamasi peso mercantile. Questa seconda essendo quella di cui si fa uso colà pel commercio ordinario è stata adottata nel ragguaglio della presente tavola con la suddetta piazza. Libbre 100 peso di vettura sono libbre 103 e 29/32 peso mercantile. Le 100 libbre peso sottile si estendono anche a libbre 144 2/5.

L' unità per le misure di lunghezza è il piede, corrispondente a palmo 1/11. — In Augusta vi è il Braccio grande che sono 102 1/5 Braccia piccole. Il piede è la metà del Braccio piccolo, corrispondente a grana 58 circa di Napoli.

Per le misure di capacità v' ha lo scaffiello, corrispondente a tomoli 3, misure 20. Si divide in 8 metzen (metadelle); la metadella in 4 vierling, il vierling in 4 viertheil, o siano quarti. — Per gli olii v' ha il fuder (botte), corrispondenta a staia 58 2/3, rotoli 606. Dividesi in 8 jets; il jets in 96 boccali; 1 boccale in 4 quarti; 1, quarto in 2 achtle.—Pe' vini il fuder (botte) equivale a botte 1, barile 1. Si divide in 8 jets; 1 jets in 2 muiden; 1 muiden in 6 beson; 1 beson in 8 boccali; 1 boccale in 2 seidle; 1 seidle in 2 quartle ed 1 quartle in 2 actle. V' ha l'emero che contiene 64 haic, e corrisponde a barili 4 4/5

Barcellona. L' unità di peso è l' oncia, corrispondente ad oncia 1, trappesi 7, acini 13 nap. Si suddivide in 4 quarti; ed ogni quarto in 20 argirnsos; argienso in 36 acini. Once 8 formano il marco; 12 once la libbra; e 26 libbre l'arrobba; 4 arrobbe compongono il cantaio. — Il suddetto cantaro di Barcellona è composto di libbre 104 di colà, e pe' generi soggetti a diminuzione (sfrido) può calcolarsi rotoli 46 1/2 circa di Napoli.

Misure di lunghezza sono la canna, la vara, il palmo. La canna di Barcellona contiene 2 Vare o 8 palmi; la Vara fa 4 palmi, ed il palmo corrisponde a 3/4 del palmo di Napoli.

Per le misure di capacità de' grani, l' unità è la quartera, corrispondente a tomolo 1, misure 7, ossia rotoli 60. La quartera contiene 12 cortat. Una salma contiene 4 quartere; ed una carga quartere 2 1/2. — Per la misura d' olio v'è la tipa (botte) contenente staia 43 2/3, cioè rotola 451. Una piga d'olio di Majorca fa 107 cortat. Una carga d'olio contiene 11 arrobbe ossia 30 cortas; ogni corta 4 quartas. — Del vino o acquavite 1 piga o botte corrisponde a barili 10, caraffe 20. Contiene 4 carghe; ogni carga 16 cortas; ogni corta 4 quartas.

Basilea. L' unità di peso è l' oncia, corrispondente ad oncia 1, trappesi 3, acini 15 nap. Si suddivide in 2 loth. Once 8 formano il marco; 16 la libbra; e 100 libbre il quintale.

Per le misure di capacità v'è il saume (soma), corrispondente a 6 barili; Ohm (botticelli), ovvero 96 pinte misura vecchia che fanno 120 pinte misura nuova. Un hom contiene 32 pinte vecchie o 40 pinte di misura nuova, e si calcola per 10 libbre. — L' acquavite a minuto vendesi a maas, che corrisponde a circa 3/5 della caraffa di Napoli.

Berlino. L' unità di peso è l' oncia che corrisponde ad oncia 1, trappesi 2, acini 9 e 4/5 nap. L' oncia si suddivide in 2 loth. Once 8 formano il marco; 16 la libbra; e libbre 288, 46 lo schiffpfund.

Per le misure di capacità, 1 fuder di vino contiene 4 oxhoft. 1 oxhoft dividesi in 3 heimer; 1 heimer in 2 ancker, 1 ancker in 32 quart 1 quart in 2 nassel. 1 quart corrisponde ad 1/3 della nostra caraffa.

Bologna. L' unità di peso è l' oncia che corrisponde ad oncia 1, trappesi 4, acini 5 1/2 nap. Si suddivide l' oncia in 16 ferlini, ed 1 ferlino in 10 carati. Once 8 formano il marco di Olanda, e 12 once la libbra.

Per le misure di lunghezza v' ha il piede ed il braccio. Il Braccio dividesi in 20 once; un piede in 12 once. Il miglio Bolognese contiene 500 pertiche. La pertica contiene 10 piedi, e corrisponde a 14 2/5 palmi di Napoli.

Per le misure di capacità de' grani v'ha la corba che contiene 2 staia. Lo staio dividesi in 4 quartaroli; il quartarolo in 4 cupi o quarticini. La orba di frusta contiene 3 staia; lo staio di Bologna corrisponde a misure nap. 16 e 4/5; cioè rotoli 33 —L'olio si vende a libbra di 12,e 25 di queste libbre formano ciò che quivi dicesi *peso*.

Bordeaux. L'unità di peso è l'oncia che corrisponde ad oncia una, tr. 4, acini 7 2/5 nap. Differisce dall' oncia comune di Francia per 22/100 in meno. Del rimanente i multipli e summultipli seguono la stessa progressione.

Brema. L'unità di misura è l'oncia, che corrisponde ad oncia 1, tr. 4, acini 14 nap. Si divide in due loth. 16 once formano una libbra; mezza libbra il marco; 100 libbre il quintale; 10 lo stein piccolo; 20 lo stein grande; 120 il Waag.

L' unità di lunghezza è il piede corrispondente a palmo 1. Il braccio di Brema contiene 2 piedi ovvero 4 quarte, e dividesi in pollici 12, ovvero 10 secondo il sistema decimale.

Per le misure di capacità vi ha il last corrispondente a circa tomoli 53 2/5. Contiene 4 quarti; il quarto 10 scheffels; lo scheffel 4 viertels.—Per la misura degli olii v' ha il quintale corrispondente a staia 5 e 1/2 che equivalgono a rotoli 57 3/4. Il quintale dell' olio di uliva pesa libbre 100 di Brema. — L' oglio di pesce poi si vende a oxhoft che contiene due barili (tonneu); e un barile 96 mengels

CADICE. L'unità di misura è l'oncia corrispondente ad oncia 1, tr. 2, ac. 6 1/12. Si divide in 6 1/4 castillani; ed ogni castillano in 8 tomini; 8 once formano il marco di Castiglia; 16 la libbra; 25 libbre l'arrobba; e 4 arrobbe il cantaro. Il cantaro di Cadice e Madrid contiene 4 arrobbe, e si divide in 100 libbre. Su questo piede l'arrobba pesa 25 libbre, la quale, pe' generi coloniali soggetti a sfrido, può calcolarsi rotoli 12 1/2 di Napoli.

La misura di lunghezza è la vara corrispondente a palmi 3 1/5. La vara fa 3 piedi, ed una lega comune contiene 6,666 2/3 vare, ovvero 20,000 piedi.

Per le misure di capacità de' solidi v'ha la fanega corrispondente a tomolo 1 misura 2/3 o rotoli 51. Si suddivide in 12 almude dette anche calamine. 48 faneghe formano il last, il quale dividesi in 4 cahizos. — Una pipa o botte d'olio, corrisponde a staja 43 2/3 cioè 457 rotoli. Contiene 34 arrobbe minori. — L'arrobba, come misura di fluidi, si divide in 8 azumbres, ovvero 32 quartillos. — 32 arrobbe minori corrispondono a 45 arrobbe maggiori. — Pe' vini la botte in Cadice e Madrid contiene 30 arrobbe maggiori. La pipa è di arrobbe maggiori 27 1/2.

CAIRO. Per l'unità di peso l'oca corrisponde a rotolo 1 2/5. Si divide in 400 dramme. L'oca, misura di capacità corrisponde a 3/3 della nostra misura. Oche 156 formano l'ardep di Rosetta.

CANARIE ISOLE. La pipa o botte dell'isole Canarie è alquanto più grande della Spagnuola. 100 pipe delle Canarie sono 101 1/3 circa di Cadice.

CIVITAVECCHIA. L'unità di peso è l'oncia, corrispondente ad oncia 1, tr. 2, ac. 6, 1/20. Pe' multipli e summultipli v. Roma. — Il cantaro peso grosso di Civitavecchia contiene libbre 150. Trattandosi di allume di Rocca ec., si calcola a rotoli 58 di Napoli; ma per altri generi soggetti al detto sfrido, deve ragguagliarsi a rotoli 57 1/2 circa.

COLONIA. L'unità di misura è l'oncia, corrispondente ad oncia 1, tr. 3, ac. 14 4/5. 6 once formano la libbra.

COPENAGHEN. L'unità di peso è l'oncia, corrispondente ad oncia 1, tr. 4, ac. 14. Si suddivide in 2 loth. Once 16 formano la libbra, 16 di queste il liespfund; 100 libbre il quintale. Lo schiffpfund (chiamato libbra navale) in Copenaghen contiene 320 libbre di quella piazza. Il Waag è di 36 libbre della medesima.

L'unità di lunghezza è il Braccio corrispondente a palmi 2 2/5. Il Braccio di Danimarca contiene 2 piedi; il piede 2 quarte ovvero 12 pollici cubi del Reno. La verga per misurare la terra fa 5 braccia, ovvero 10 piedi, e corrisponde a palmi 12 di Napoli.

Il miglio o lega Danese contiene 2,400 verghe di Danimarca.

Per le misure di capacità pe' vini, l'anker corrisponde a 48 caraffe nap. Si suddivide in 10 stubgen, e questo in boccette 15 1/2. — La botte grande del vino in Copenaghen chiamasi (Stuck-Faas). Questa contiene Fuder (Botte) 1 1/14; ahm, o botticelli 7 1/2, Anker 30; stubgen (fogliette) 300. Un Fuder dividesi in 24 anker; una pipa in 12 anker; un Oxhoft in 6 anker; un ahm in 4 anker; 1 anker in 10 stubgen; 1 stubgen in 1 15/16 Kannen (Boccali). — Un barile, misura di birra, dee contenere 136 boccali d'acqua. — Per l'acquavite si usa il 36 quarti, uguale a quello d'Amburgo. — Il quintale d'olio dee intendersi per un peso di 100 libbre di Danimarca. — Pel grano v'ha lo staio, Scheffel, corrispondente a misure 8 nap., o sia rotoli 16. Si suddivide in 4 quarti, viertels, e questo in 2 schipp. Staia 8 formano il barile; 22 barili comuneo formano il last.

COSTANTINOPOLI. L'unità di peso è l'oca, corrispondente a libbre 3, once 11, tr. 8, ac. 8. L'oca si suddivide in 400 dramme. Oche 6 formano il Batman, e 44 il cantaro.

Il cantaro di Costantinopoli, per uso del commercio, contiene 44 oche o siano 100 rotoli, un'oca contiene 4 Chekys ovvero 400 dramme. Su questo piede il Cheky pesa 100 dramme, e si usa per l'oro e per l'argento.

L'unità di lunghezza è il braccio che chiamasi (Pik) ovvero (Arseyh), e vi è il grande, e il piccolo. Il Pik grande serve per misurare le lanerie, ed il piccolo, che chiamasi anche nationale, serve per le merci di seta, di bambagia e di tela. 100 piks grandi corrispondono a 105 piks piccoli. Un Berris misura itineraria in Turchia corrisponde a 775 canne di Napoli o sia 9/10 circa del nostro miglio.

Per le misure di capacità si usa l'alma corrispondente a caraffe 7 1/4. 55 alme formano il meter. Un meter di olio pesa 8 oche.

Per la misura del grano, un'oca equivale a 3 quarti della nostra misura. 22 oche formano il chilò; 4 chilò il fortin. — In Cipro la misura del grano chiamasi medimno e corrisponde a tomolo 1 1/3 circa di Napoli. 40 medimni formano un last di Amsterdam. V'ha due altre misure, una detta *mogosa* e pesa 14 oche; l'altra *coffino* corrispondente a misure 8 2/3 di Napoli.

DANZICA. L'unità di misura è l'oncia, corrispondente ad oncia 1, ac. 8 1/5 di Napoli. Il quintale di Danzica contiene libbre 110 o siano 5 stein di libbre 22 l'uno. La libbra di Danzica si divide in 16 once.

Unità di misura lineare è il piede corrispondente a palmo 1 8/100. Il braccio contiene 2 piedi, o quattro quarte, ed il piede fa 12 pollici. Una verga contiene 7 1/2 Braccia, ed un miglio o sia lega di Prussia si calcola per 1.800 verghe, ovvero 27000 piedi di Danzica di lunghezza.

Per le misure di capacità de' liquidi è l'anker

corrispondente ad un nostro barile. Un Last di vino, o acquavite in Danzica contiene 2 Fuder (Botti); una Botte 4 Oxhoft; un Oxhoft 1 1/2 Ahm; l'Ahm 4 anker; un ancker 5 quarti ed un quarto stoff 5 1/2. — Il last fa solire 4 pipe di vino delicato, a liquore; 4 4/5 pipe vino di Spagna; 6 botti di birra. La botte di birra fa 2 barili; un barile 90 stof ed uno stoff 4 quarti. — Lo stein d'olio pesa libbre 22 di Danzica; e chiamasi anche pietra. Corrisponde a staio 1 1/24, o sia rotoli 12 3/4. Lo staio, scheffel di frumento equivale a misure 22 nap. 60 staia formano il last. Il last grande poi preparato per la birra dee contenere last 1 1/2 ordinario.

Dresda. L'unità di misura lineare è il piede, corrispondente a palmo 1 8/100. La canna (Stab) di Sassonia fa 2 braccia; un braccio fa 2 piedi; un piede fa 12 pollici, ed una verga fa 8 braccia. La lega di Sassonia fa 2,000 verghe, o braccia 16,000.

Per le misure di capacità de' liquidi l'emero (eimer), corrisponde a caraffe 78 di Napoli. Il fader, botte, di vino contiene 12 eimere; un eimer fa 72 Kannen (boccali); un Kannen 2 nossel. Un quintale d'olio di Dresda dee pesare libbre 110 peso di Lipsia, corrispondente a circa rotoli 57 1/2 di Napoli. — Per la misura de' grani v'ha lo staio, scheffel, corrispondente a tomoli 2 di Napoli, cioè rotoli 96. Staja 12 formano il moggio, malter; 2 malter il wispel, il qual si divide altresì in 384 metzen, metadelle.

Francfort sul meno. Pe' pesi questa città adotta quelli di Brabino. V. questa voce.

L'unità del peso è il loth corrispondente a tr. 16, ac. 15. Loth 32 formano la libbra sottile; 34 la libbra forte.

In Francfort si usano 3 sorte di braccio, cioè Braccio da tela, braccio di Brabante ed Aune di Parigi. Vedi Brabante e Francia. Il braccio fa 2 1/3 palmi, e la canna più piccola fa 9 palmi di Genova, che corrisponde a palmi 8 1/2 circa di Napoli. Il miglio poi è presso a poco quanto quello di Piemonte.

Per le misure di capacità vi è l'ohm, corrispondente a barili 3, caraffe 20. Si suddivide in 32 viertel; questo in 4 boccali, ed un boccale in 4 scoppen. — Per gli olii un quintale, corrispondente a staia 5 3/5, rot. 57 9/10 di Napoli; dee contenere 100 libbre peso di centinaio, peso forte; e 108 peso sottile. — Pel grano v'è il moggio, malter, corrispondente a circa 2 de' nostri tomoli. Il moggio, detto altrimenti achtel, contiene 4 simmer; questo 2 metadelle, metzen; la metadella 2 sechtar, e questo 4 gescheid, misura. In Magonza poi il moggio contiene 4 simmer, questo 16 kümpf; e questo 64 gescheid.

Genova. L'unità di peso è l'oncia che corrisponde ad oncia 1, ac. 6 di Napoli. Un'oncia si suddivide in 24 denari; un denaro in 24 grani. 12 once formano la libbra, 25 libbre un rubbio. V'ha il cantaro grosso e il sottile. Il cantara di Genova peso grosso ivi si adopra dalla dogana per pesare tutte le mercanzie. Il cantaro del peso sottile serve a pesare tutte le mercanzie fuori della dogana e contiene 6 rubbi. Il primo si divide in 100 rotoli, ed il secondo in 150 libbre. La differenza del peso grosso al sottile è del 10 per 100; vale a dire che 100 rotoli del peso grosso sono rotoli 1000 del peso sottile. Un tal peso si estende anche a 180 libbre; ed il cantaro del peso sottile a libbre 147 1/2.

Il Braccio di Genova fa palmi 2 1/3, e la canna più piccola fa 9 palmi di Genova, che corrispondono a circa palmi 8 1/2 di Napoli.

Per le misure de' vini, la mezzarola, detta altrimenti soma, corrisponde a barili 3, caraffe 20 di Napoli. Si suddivide in 2 barili; ognuno di questi in 50 pinte; il barile con cui si misura l'acquavite contiene 90 amole, ovvero 50 pinte. — La misura dell'olio in Genova chiamasi barile, la quale si divide in due mezzi barile; ognuna di queste in 2 quarti e il quarto in 32 quarteroni. Un quarterone equivale ad once 17 1/3 di Napoli. — Per la misura de' grani la mina equivale a tomoli 2; misure 5 1/3. Si suddivide in 8 quarte, la quarta in 12 cambette e la cambetta in 4 misurette. — Il mondino di sale contiene 8 mine, misura di grano.

Ginevra. L'unità di peso è l'oncia, equivalente ad oncia 1, tr. 4. V'ha in Ginevra il peso grosso ed il peso piccolo; la differenza dall'uno all'altro è del 20 per 100. Così la libbra grossa è di once 18; quella di peso sottile di once 15.

L'unità lineare è il piede corrispondente a palmo 1 4/5 di Napoli. In Ginevra si usa l'Aune di Francia per misurare le stoffe di seta, e panni, ed il braccio di Ginevra per le tele al minuto, il quale è lungo 507 linee di Francia. La differenza dell'Aune al Braccio è del 4 per 100.

Per le misure di capacità: lo schar, misura del vino ed altri liquidi corrisponde a 10 barili circa di Napoli. Lo schar contiene 14 sestiers. Un sestier 48 pots, pinte. — Un quintale d'olio contiene 100 libbre peso grosso di Ginevra, corrispondente a staia 6, cioè rotoli 61. — La misura del grano dicesi coupe: pesa 110 libbre peso grosso di quella piazza: corrisponde a tomola 1, misure 22, cioè rotoli 70.

Lipsia. L'unità di peso è l'oncia, corrispondente ad oncia 1, tr. 2, ac. 14. Il quintale di Lipsia contiene 110 libbre o siano 5 stein. Lo stein pesa 22 libbre, e la libbra si divide in 16 once.

L'unità lineare è il piede, corrispondente a palmo 1 8/100. La canna di Lipsia chiamasi

(Stab). e fa 2 Braccia; ed il Braccio fa 2 piedi; ed il piede 12 pollici. Un Klafter (tesa) fa 3 Braccia. La verga fa 7 1/2 Braccia; ed una Lega di Sassonia fa 2000 verghe.

Per le misure di capacità: pe' vini vi è il fas, botte, corrispondente a barili 9, caraffe 20 nap. Contiene 5 eimer; un eimer 63 boccali. Due heimer formano l'Ahm, la qual si suddivide in 126 cannen; un canne in 2 nossel; e questo in 4 quartiers. — Un Oxhoft di acquavite di Francia contiene 3 eimer o 189 boccali. — Una botte di birra fa 300 boccali, misura d' osteria. — Un quintale d' olio equivale a staia 5 2/3, cioè 58 rotoli circa di Napoli. Pesa 110 libbre sottili di quella piazza e formano 5 steia. — Lo scheffel è lo stesso di quello di Dresda introdotto in Lipsia nel 1722. Per tutto l' elettorato di Sassonia lo scheffel di Lipsia non è più in uso nel negozio de' grani. Per altro 100 scheffels di Lipsia fanno 131 1/4 scheffel di Dresda, e corrispondono a tomoli 262 circa di Napoli. — L' antica misura del grano di Lipsia chiamasi Wispel (moggio), il quale contiene due malter, 24 scheffels, 96 viertels, 883 metzen (bozzoli), 1536 massgen piccole misure.

LISBONA. L'unità di peso è l'oncia, corrispondente ad oncia 1, tr. 2, ac. 9 di Napoli. Si suddivide in 8 ottavi; questo in 3 scrupoli; lo scrupolo in 24 grani. Once 8 formano il marco; 16 la libbra. Libbre 32 l' arrobba; libbre 128 il cantaro. — In Porto-Porto, ed in alcuni altri luoghi del Portogallo la libbra chiamasi arratella, 32 delle quali formano quivi l' arrobba. Aratelle 100 di Porto-Porto corrispondono a rotoli 52 a 54 circa di Napoli.

Unità di lunghezza è la vara, corrispondente a circa palmi 4 1/6 di Napoli. Si divide in 5 palmi, 3 di questi palmi formano il covado e la metà del covado, il piede. Il covado di Porto corrisponde a 98/100 del covado di Lisbona. — La lega comune di Portogallo è 3 42/100 miglia d'Italia.

Per le misure di capacità de' liquidi v' è l'almuda corrispondente a caraffe 24 di Napoli. Dividesi l' almuda in 2 alquieras; un' alquiera in 6 canhadas; ed un canhada in 4 quartillos. Il canhada non è uguale in tutto il regno del Portogallo: quello di Porto è maggiore di quello di Lisbona del 31 per 100, corrispondente a caraffe 2 3/5 di Napoli. — La tonnellada con la quale si fissa il noleggio de' bastimenti per le cose fluide contiene 2 pipas (botti); ed una pipa 52 almudas. Per gli olii la botte, pipa, contiene 26 almudas; l' almuda 2 alquieras; l' alquiera 6 canhadas, ed 1 canhada 4 quartillos. Anche per gli olii il canhada in Porto è del 31 per 100 maggiore di quello di Lisbona, e pesa circa rotoli 2 di Napoli.

La misura del grano e del sale chiamasi maio (maggio), corrispondente a tomoli 15 ed una metà di Napoli. Contiene 15 faneghe; la fanega 4 alquiere, l'alquiera 2 meyos; il meyo 2 quartos; il quarto 2 outavas, 2 mequias. L'alquiera di Porto è del 22 per 100 circa dell'alquiera di Lisbona.

LIVORNO. L' unità di peso è l'oncia, corrispondente ad oncia 1, tr. 1, ac. 10. Si divide in 24 danari, ogni danaro in 24 grani. V'è in Livorno il peso di stadera e'l peso di bilancia e bilancione. Il primo per tutte le mercanzie comuni che si comprano e vendono a centinaia, a migliaio, a cantaio; il secondo per le merci più fine, come sete, zaffrano, ec. La libbra di stadera, divisa colà in 12 once, corrisponde ad una libbra, 21 tr., 12 acini; quella di bilancia, con la stessa suddivisione, corrisponde a libbra 1, trap. 18. Il cantaro perciò nel primo caso è di libbra di st. 160, e di libbra di bilancia 150. — La libbra della città di Siena si divide del pari in 12 once; ma corrisponde soltanto a grani 6711 del peso di Livorno il che forma la differenza del 3 per 100 circa.

L' unità di lunghezza è la canna corrispondente a palmi 8 3/5. Si suddivide in 4 Braccia, il Braccio dividesi in 20 soldi o siano once, il soldo in 12 danari. Il miglio contiene 3,000 passi, il passo 3 braccia, ed il braccio si divide in millesimi.

Per le misure di capacità: la soma di vino equivale a 2 de' nostri barili. La soma di Livorno si divide in 2 barili; il barile in 20 fiaschi; ogni fiasco in 2 boccali; ogni boccale in 2 mezzette, in 4 quartucci. Questo barile pesa in umido netto libbre 133 1/3. — In Siena il barile del vino si divide in 2 staia; lo staio in 16 boccali; il boccale in 4 quartucci. Corrisponde un tal barile a 18 3/4 fiaschi di Livorno. — Lo staio d' olio vale staia 10 2/3 di Napoli, cioè rotoli 20. Si suddivide in 16 fiaschi e'l fiasco in 8 quartucci. — Il barile di Siena pesa 88 libbre nette di olio e si divide in 2 staia; lo staio in 16 boccali, e il boccale in 4 quartucci.

Per le misure di grano v' ha lo staio, corrispondente a misure 10, 2/3 di Nap. Si suddivide in 128 bussolt. Tre staia formano il sacco; 8 il moggio. — In Firenze lo staio, dividesi in 4 quarte; il quarto in 16 quartucce. In Siena poi lo staio del grano si divide in 16 boccali; e 100 staia di Siena equivalgono a staia 293, quarto 1 e quartucci 7 degli altri pesi di Toscana.

LONDRA. L' unità di peso è l'oncia, che corrisponde ad oncia 1, tr. 4, ac. 18 nap. Si suddivide in 20 danari; ed ogni danaro in 24 grani. Quest' oncia è quella che in Londra diccsi di Troy, delle quali formano la libbra peso di Troy. V'ha inoltre l' oncia avoir dupoids che si compone di 16 once. — Una tonnellata (tun) di Londra contiene 20 cantara inglesi; il cantaro 4 quarters, cioè 112 libbre avoir dupoids. V' ha

inoltre il quartera, che sarebbe per così dire l'arrobba di Londra, e contiene 28 libbre avoir dupoids. —Il peso di Troy serve per le materie preziose.

L'unità di lunghezza è il piede, corrispondente a circa palmo 1 1/8 di Napoli. Un yard Inglese contiene 3 piedi. Il Braccio detto (Ell) è lungo 45 pollici, ed il Braccio detto (Gode) tira 27 5/8 pollici. Un piede si divide in 12 pollici, ed un miglio contiene 5,000 piedi.

Per le misure di capacità: un tun di vino o acquavite contiene 2 pipes. Una pipa 126 galloni; un gallone 8 pinte. Altre misure sono il punchion che contiene 84 galloni; l'hogshead di 63 galloni; il rundlet di 18 galloni. — Un tun di birra fatta con lupoli contiene 2 pipes, ore 216 galloni; ed un gallone di birra pieno d'acqua dolce pesa libbre 10 ed once 3 avoir dupoids. — Un last di ale, ossia birra bianca inglese senza lupoli, contiene 8 hogsheads, o sia 384 galloni. —L'olio di ulive si vende a tun di 236 galloni e contiene 2 pipes. Il gallone d'olio pesa libbre 7 1/2 avoir dupoids; e pieno d'acqua dolce peserebbe libbre 8 1/3 dello stesso peso, corrispondente a rotoli 4 1/4 circa nap.

Il last di grano corrisponde a circa tomoli 52 1/2 di Napoli; si divide in 10 quartere; la quartera in 8 bushels, il bushel in 8 galloni; 1 gallone in 4 quarti; 1 quarto in 2 pinte.

MALTA. L'unità di peso è il rotolo; ma bisogna distinguere il rotolo di 30 once da quello di 33; il primo corrisponde a libbre 2, once 5, tr. 19, ac. 7 nap.; il secondo a libbre 2 e once 9; 100 delle prime formano il cantaro comune; 100 delle seconde il cantaro grosso. Con quest' ultimo peso vendonsi borro, carni, cuoia, formaggi, pesce ec. Il cantaro grosso è però abolito in commercio.

La differenza dal cantaro comune di Malta al cantaro grosso è dell' 11 per 100, circa.

L'unità di lunghezza in Malta è la canna che dividesi in 8 palmi ed è quasi simile a quella di Napoli.

Per le misure di capacità v'è il barile pe' vini, corrispondente a 56 delle nostre caraffe. — La misura degli olii è il cafisso di 24 rotoli. Un cafisso corrisponde a staia 2 7/100, cioè rotoli 21 2/5 nap. — Per la misura di grani, orzi, semi di lino, ec. v'è la salma rasa, corrispondente a 5 tomoli nap.; e pe' legumi la salma colma corrispondente a tomoli 5, misure 18.

MARSIGLIA. L'unità di peso è l'oncia di marco corrispondente ad oncia 1, tr. 4, ac. 6 3/4 nap. Bisogna distinguere il peso di table, ossia di città, il quale è il 20 per 100 più leggiero del peso di marco. 100 libbre di quest' ultimo corrispondono a 120 del primo.

L'unità di lunghezza è il palmo corrispondente a once 11 1/4 di Napoli. Dividesi in 8 palmi, e tira 890 linee di Francia.

Per le misure di capacità la millerole di vino corrisponde a barile 1, caraffe 24 nap. Si divide in 60 pots, e millerole 3 1/2 si considerano eguali ad un oxhoft di Bordeaux. — L'acquavite di Marsiglia si pesa con le botti e si vende a quintale, ossia centinaia di libbre. 100 poids dupais è corrispondente a rotoli 44 1/2 a 45 di Napoli, ovvero caraffe 53. — Una velte di vino equivale ad 11 caraffe nap. ed una velte di acquavite a rotoli 9 1/2 circa.

MILANO. L'unità di peso è l'oncia che corrisponde ad oncia 1, tr. 3. Si suddivide in 24 danari; ed ogni danaro in 24 grani. 8 once formano il marco. La libbra è grossa e sottile, la prima di once 28, la seconda di 12. V'è anche la libbra di 32 once. Il rubbio grosso è di 25 once grosse, da non confondersi col rubbio piccolo con cui si vende l'olio, come saremo or ora per vedere.

Il Braccio è l'unica misura di lunghezza in Milano. Il miglio tira 2,780 Braccia circa, e si calcolano 66 2/3 miglia per un grado geografico. 100 Braccia di Milano, pari a metri 59, 4936, o siano canne 28 circa di Napoli, corrispondono a 89 60/100 Braccia d'Ancona, a 88 88/100 Braccia d'Arona; a 87 6/100 Braccia di Bassano, 27 36/100 Braccia di Belluno, a 96 22/100 Braccia di Bergamo, a 92 95/100 Braccia di Bologna; a 76 56/100 Braccia di Bolzano; a 82 25/100 Braccia di Brescia; a 93 30/100 Braccia di Cento; a 89 25/100 Braccia di Cervia; a 88 68/100 Braccia di Chiavenna; a 100 Braccia di Como; a 88 77/100 Braccia di Crema; a 100 Braccia di Cremona; a 124 piedi di Faenza; a 88 32/100 Braccia di Ferrara; a 102 4/100 Braccia di Firenze; a 95 66/100 Braccia di Forlì; a 88 76/100 Braccia di Fossombrone; a 238 83/100 palmi di Genova; a 93 5/100 Braccia d'Imola; a 100 Braccia di Lodi; a 102 4/100 Braccia di Livorno; a 25 51/100 canne di Livorno; a 58 5/100 Aune e yarde di Londra; a 88 76/100 Braccia di Macerata; a 93 25/100 Braccia di Mantova; a 93 96/100 Braccia di Modena; a 88 o 95/100 Braccia da Panno di Novara; a 113 49/100 Braccia da seta di Novara; a 87 36/100 Braccia di Padova; a 49 96/100 Aune di Parigi; a 72 4/100 Braccia da panno di Parma; a 101 25/100 Braccia da seta di Parma; a 100 Braccia di Pavia; a 92 51/100 Braccia di Ravenna; a 92 81/100 Braccia di Reggio; a 94 21/100 Braccia di Rimini; a 29 86/100 canne di Roma; a 266 80/100 palmi di Roma; a 88 82/100 Braccia di Rovigo; a 89 60/100 Braccia di Sinigaglia; a 88 57/100 Braccia di Sondrio; a 105 27/100 Rasi di Torino; a 102 4/100 Braccia di Toscana; a 54 84/100 Braccia di Trento, a 100 Braccia di Treviglio, a 87 98/100 Braccia da panno di Treviso; a 93 93/100 Braccia da seta di Treviso; a 87 91/100 Braccia da lana di Trieste; a 92 64/100 Braccia da se-

ta di Trieste; a 93 50/100 Braccia d' Udine; a 87 36/100 braccia da panno di Udine; a 87 5/100 Braccia da lana di Venezia; a 93 14/100 Braccia da seta di Venezia, a 91 67/100 Braccia lunghe di Verona a 92 60/100 corte di Verona; a 76 56/100 Ellen o Braccia di Vienna; a 31 36/100 Klafeter di Vienna; a 86 18/100 Braccia di Vicenza; a 89 4/100 Braccia di Vigevano.

Per le misure di capacità, vi è la brenta, misura del vino ed altri liquidi che contiene 3 staia; ogni staio 2 mine; una mina 2 quartari; ogni quartaro 4 pinte ed ogni pinta 8 piccoli boccali. Può dividersi la brenta di Milano anche in 96 boccali grandi. Il ragguaglio della brenta di Milano con le altre del regno Lombardo-Veneto è il seguente. — Brente 100 di Milano, pari a some 75. 5544/10000 nuova misura, o siano botti 13 1/3 di Napoli, corrispondono a 108 55/100 some di Ancona; a 135 50/100 brente d' Arona; a 104 33/100 mastelli di Bassano, a 101 9/100 mastelli di Belluno, a 106 88/100 brente di Bergamo; a 96 13/100 corbe di Bologna; a 133 55/100 eimer di Bolzano; a 151 89/100 Zerle di Brescia; a 83 42/100 corbe di Cento, a 112 91/100 some di Cervia; a 69 26/100 brente di Chiavenna; a 84 13/100 brente di Como; a 155 67/100 brente di Crema; a 159 17/100 brente di Cremona, a 104 2/100 some di Faenza; a 133 5/100 mastelli di Ferrara; a 165 94/100 Barili di Firenze; a 106 27/100 some di Forlì; a 79 72/100 some di Fossombrone; a 95 61/100 barili di Genova, a 101 17/100 corbe d' Imola; a 133 33/100 brente d' Intra; a 144 12/100 brente di Lodi; a 165 94/100 barili di Livorno; a 31 63/100 hogshead di Londra; a 91 88/100 mastelli di Macerata; a 138 17/100 soglie di Mantova; a 74 21/100 quartari di Modena; a 133 33/100 brente di Novara; a 106 mastelli di Padova; a 28 16/100 moggia di Parigi; a 106 82/100 brente di Parma; a 105 75/100 brente di Pavia; a 140 51/100 brente di Ravenna; a 99 54/100 brente di Reggio; a 99 24/100 some di Rimini; a 131 32/100 barili di Roma; a 72 10/100 mastelli di Rovigo; a 63 78/100 some di Sinigaglia; a 57 86/100 some di Sondrio; a 153 41/100 brente di Torino; a 72 18/100 brente di Trento; a 100 brente di Treviglio; a 96 88/100 Conzi di Treviso; a 115 7/100 Orne di Trieste; a 95 27/100 Conzi di Udine; a 704 7/100 secchii di Venezia; a 117 34/100 barili di Venezia, a 107 15/100 brente di Verona; a 133 55/100 eimer di Vienna; a 66 34/100 mastelli di Vicenza; a 100 brente di Vigevano. L' olio in Milano si vende a rubbio il quale pesa libbre 25 di once 32 per libbra; e dee distinguersi dal rubbio grosso come abbiam detto di sopra. Il rubbio d' olio di Milano corrisponde a staia 2 1/4 nap., cioè rotoli 23 1/4. La misura del grano e di altre vettovaglie è la mina, corrispondente a tomoli 72 e misure 20 nap. Contiene 14 rubbi. Il rubbio dividesi in 2 moggia; un moggio in 8 staia ed uno staio in 2 starelli. — Una soma di riso contiene moggio 1 1/2 ovvero staia 12; e pesa circa 130 peso grosso di Milano. — La carica d' avena contiene 9 staia, ed uno staio 2 starelli.

PARIGI. È conveniente conoscere, oltre al sistema metrico in vigore per tutto 'l regno di Francia, anche quello degli antichi pesi e delle antiche misure che tuttavia si conservano negli usi economici e nelle transazioni di commercio. Quelle che offrono notabili differenze si son notate a' nomi rispettivi delle principali piazze. Le altre sono come segue.

L' unità di peso è l' oncia corrispondente ad oncia 1, tr. 4, ac. 6/4 nap. Si divide in 8 grossi; il grosso in 3 danari; il danaro in 24 grani. 8 once formano il marco, e 16 once di marco la libbra. Il quintale vale 100 libbre e il millier 10 quintali. Ciò che dicesi carica è la terza parte del millier, in modo che cariche 3 1/3 formano il millier, cioè 10 quintali di peso, ossia 1000 libbre peso di marco.

L' aune di Parigi, corrisponde a palmi 4 1/2 nap. Contiene linee 516 5/6 di Francia Il piede Parigino corrisponde a palmo 1 23/100 nap. La tesa è di 6 piedi. La lega comune è di 2280 tese; la lega delle poste Parigine è di 2000 tese.

Per le misure di capacità: il Tonneau o sia muid (botte) di vino su la feccia in Parigi si calcola 37 1/2 setiers (velte) del peso di 666 lib. Il muid di vino chiaro contiene 36 setiers; un setier 8 pinte. La pinta corrisponde a caraffa 1 1/4 nap. — Il poinçon di acquavite contiene 27 setiers o velte, e corrisponde a barili 4, caraffe 40 nap. — Il muid per l' olio equivaleva a staia 29, cioè rotola 300 circa. Ora si usa il quintale metrico di litri 54, 16. — L' antica misura de' grani chiamasi egualmente muid e tonneau. Equivale a circa 32 de' nostri tomoli. Dividesi in 12 settieri; il settiere in 2 mine; la mina in 2 minots; il minot in 3 boisseaux; e 'l boisseau in 16 litrons. — Par l' avena il muid contiene 288 boisseaux.

PIETROBURGO. L' unità di peso è il loth corrispondente a tr. 14, ac. 5. 3/4; si suddivide in 3 solotnic, e questo in 96 particelle. 32 loth formano la libbra; 40 libbre il pud; 400 libbre il berkowitz. Misura di lunghezza è l' arschina corrispondente a palmi 2 2/3 nap. L' Arschina, o sia Braccio dividesi in 16 Werschok. Un Werst o miglio di Russia contiene 500 Saschine, o 1500 Arschine, ed il Werschok fa 1 3/4 piede inglese.

Per le misure di capacità, la botte di vino (sarakowoi) corrisponde a 6 de' nostri barili. Contiene 13 1/3 anfore, o 40 wedri, un wedro 8 kruschka. 40 wedri fanno il sarakowoi. — Il Pud, misura dell'olio, contiene 400 libbre, e corrisponde a staio 1 4/5, cioè rotoli 18 1/3 nap.; 10 pud. fanno un berkowitz. Pel grano, la

misura chiamasi ezetwer o tschetwer; e corrisponde a tomoli 3, misure 16 di Napoli. Si divide in 2 osmin; un osmin in 2 payock; un payock in 2 tschetwerik; un tschetwerik in 4 tschetwerki; ed un tschetwerki in 2 garzem. — Lo tschetwerk non è uguale in tutte le provincie della Russia.

Roma. L'unità di peso è l' oncia, corrispondente ad oncia 1, tr. 1, ac. 13 3/10. Si suddivide il 24 danari e 'l danaro in 24 grani; 12 once formano la libbra; 100 libbre il cantaro sottile. Per cantaro grosso in Roma s' intende talvolta il peso di 10 cantara sottili o sia di 1000 libbre; 100 delle quali formano ivi il cantaro sottile, mentre poi nello stato romano vi è ancora il cantaro di 150 libbre peso sottile, che corrisponde a rotoli 57 di Napoli, ed il cantaro di 150 libbre peso grosso, che corrisponde a rotolí 57 3/4 di Napoli.

Misura di lunghezza è la canna, corrispondente a palmi 7 3/5 nap. La canna pei drappi ec. in Roma dividesi in 8 palmi, il palmo in 12 once. Il miglio Romano tira 724 canne circa di Roma, e corrisponde a circa 4/5 del miglio Napoletano.

Per le misure di capacità: la botte di vino corrisponde a 9 barrili circa di Napoli. Si divide in 8 barili; il barile in 31 boccali ed un boccale in 4 fogliette. — Questo boccale di misura dee distinguersi dal boccale di peso con cui più comunemente vendesi l'olio. Quest' ultimo corrisponde a circa rotolo 1 1/2 nap.; 18 di questi boccali formano il barile e dividesi il boccale in 4 fogliette. — La misura del grano è il rubbio corrispondente a circa 5 de' nostri tomoli. Dividesi il rubbio in 4 quarti e 'l quarto in 3 staia. — Il rubbio de' legumi differisce in meno dal rubbio del grano per circa il 12 per 100.

Smirne e Salonic. L' unità di peso è l' oca corrispondente a libbre 3, once 9 nap. Tanto il cantaro di oche 45 quanto il cantaro di oche 44 si divide in 100 rotoli. Il cantaro di oche 45 contiene batmans 7 1/2 e serve generalmente per uso del commercio. Il cantaro di oche 44 si adopra solamente per alcune mercanzie, come stagno d'Inghilterra, cotone, lana, pelle di bufalo, marrocchini, ec. Il rotolo del primo chiamasi grosso e contiene 180 dramme; quello del secondo chiamasi sottile, e contiene 176 dramme. La differenza è di 2 e 3/11 per 100. Il batmaas contiene 6 oche; l'oca 400 dramme; lo scekie 800 dramme ed il teffe 610 dramme.

In Smirne si vende inoltre il caffè a 100 oche; il mastice a Kas di 70 oche; e l'oppio sckie di 250 dramme, e il zafferano a oche di 120 dramme.

L' unità di lunghezza è il pik corrispondente a palmi 1 1/2 nap. La misura delle stoffe in Smirne è di due sorte: una chiamasi Pik, della lunghezza di 296 linee di Francia, e l' altra Indise, lunga 277 1/2 di dette linee. La differenza è di 6 1/3 per cento; vale a dire che 100 Piki fanno 106 2/3 Indise.

La misura de' liquidi in Smirne si calcola del pari in oche. oche 100 fanno 1 barile e 35 caraffe nap. — Un quintale d'olio contiene 45 oche, e corrisponde a staia 6 1/5, cioè rotoli 66 circa nap. Misura del grano è il fortin, corrispondente a tomoli 2, misure 16 di Napoli. Dividesi in 4 Kiloz o quillots. Ma il Kiloz di Salonicco è maggiore di quello di Smirne.

Stockolm. L'unità di peso è il Loth corrispondente a trappesi 15, acini 15 e 1/3. Il marco ne contiene 16. Si suddivide il loth in quattro quarti; ed ogni quarto in grana 68 1/2. La libbra là dei farmacisti pesa 7416 grana di Svezia. — Il peso di commercio detto peso di vettovaglie è 33 per cento maggiore del peso da ferro; vale a dire che libbre 100 peso vettovaglie sono libbre 133 peso da ferro. La libbra di vettovaglie si divide in 32 Lotd e contiene 8848 grani di Svezia. La libbra da ferro chiamasi ancora (Marca), e contiene 7078 grani di Svezia. La libbra navale contiene 20 Lispfund ovvero 400 libbre di vettovaglie. La libbra navale peso scalatico, o sia da ferro, contiene 16 Lispfund, ovvero 320 libbre di vettovaglie. Il quintale 120 libbre. Un Waage di Stagno 165 libbre. Un stein di Lana 32 libbre.

Per le misure lineari vi è il piede (Fot) che corrisponde a palmo 1 e 1/8 nap. Un Faden, misura di lunghezza in Svezia fa 3 Braccia, o 6 piedi; un Braccio fa due piedi, o 4 Quarter. La verga fa 8 Braccia o 16 piedi, un piede fa 2 Quarter o 12 pollici, ed un miglio fa 6,000 Faden, o siano 18,000 Braccia.

La misura di capacità pe' liquidi è l'ahm, corrispondente a barili 3, caraffe 20 di Napoli. Un ahme si suddivide in quattro Anker. L'Anker in 15 boccali. Una pipe (botte) di vino o acquavite contiene 2 Oxhoft; un oxhfot 6 anker; e l'anker 60 kanner (boccali). Un tonne (barile) importa 48 boccali. Il boccale si divide in 2 stop. Il barile per la pece e 'l catrame è più scarso. — Il boccale di olio corrisponde a rotoli 3 3/5 di Napoli. — La misura del grano è il barile (tunna), corrispondente a tomoli 2 misure 18 nap. Si divide in 2 Spanne; la Spanne in 4 fiarding (quarti); il quarto in 4 Kappor; un Kappor fa Kannar (boccali) 1 3/4; il boccale in 2 Stoop.

Torino. L' unità di peso è l' oncia corrispondente ad oncia 1, trap. 4, ac. 5/4. L'oncia si divide in 24 danari; il danaro in 24 grani; e il grano in 24 granotti. 8 once formano il Marco; 12 la libbra, e 25 libbre il rubbo. La libbra de' farmacisti contiene in Torino 26 dramme; l'oncia 8 dramme; la dramma tre Scrupoli, e lo scrupolo 20 grani. — Per le gemme il peso è a carato da 4 grani peso di marco.

L' unità di lunghezza è la canna, corrispondente circa a palmi 8 3/4 nap. Il Raso, misura di lunghezza per le stoffe, panni, e tele in

Torino, tira 265 linee di Francia. Il piede geometrico dividesi in 6 once di 12 linee l' una. Un Trabucco, misura degli Architetti, ec., contiene 6 piedi geometriei, ed 800 Trabucchi formano un miglio. In Sardegna poi si usa la canna, la quale contiene 8 palmi, e corrisponde a Rasitre 3 30/100 di Torino.

Trieste. Fin dal 1756 in Trieste si usa generalmente il peso a funti di Vienna, ma è permesso ai negozianti il servirsi del peso grosso e sottile di Venezia. V. Venezia e Vienna.

Tre sono le misure di lunghezza che usano in Trieste cioè il Braccio di Vienna; il Braccio da panno la Venezia, ed il Braccio da seta in Venezia. 100 Braccia di Vienna sono 113 1/5 Braccia da panno, ovvero 119., 50 Braccia di Venezia. Il Passo con cui si misurano le legna da costruzione, e da fuoco fa 5 piedi, ed il piede 12 once. Il miglio è simile alla lega di Germania.

Per le misure di capacità: L'orna è la misura più comune in Trieste pe' generi liquidi, tanto all' ingrosso che a minuto o corrisponde a barile 1, caraffe 20 nap. Si divide in 12 scodelle; la scodella in boccali 3, 33/100; il boccale in 4 boccette. Boccali 46 formano il barile. Nelle compre e vendite del vino estero, aceto ed acquavite il barile è di 46 boccali. — L'olio all'ingrosso si misura ad orna, corrispondente a circa Staia 6 2/5, rotoli 66 nap. Contiene 40 boccali, e si divide in 180 libbre di misura dette abusivamente funti, perchè 100 di queste libbre corrispondono da 105 1/2 sino a 109 funti di Vienna, secondo la grassezza dell'olio. — Pei grani si usa lo staio corrispondente a tomolo 1, misure 13 di Napoli. Si divide lo Staio in 3 Polonicki. 95 di queste Staia equivalgono a 37 Metzen di Vienna

Tunisi. L'unità di peso è l'oncia; ma convien distinguere l'oncia di commercio dall'oncia peso d'oro. La prima corrisponde ad oncia 1, trap. 3, ac. 15; la seconda ad oncia 1, trap. 5, ac. 8. 16 once formano il rotolo. Tanto il cantaro di Tunisi che quello di Tripoli contiene 100 rotoli; il rotolo dividesi in 16 once; e l'oncia di Tripoli in 8 (termini) così detti in quella piazza. La misura di lunghezza di Tunisi è di 3 sorte, cioè Pik da lana, Pik da seta, e Pik da tela. 100 Pik da lana corrispondono a 106 2/3 Pik da seta, ed a 142 1/3 Pik da tela. La Picca d'Algieri corrisponde a palmo 1 4/5 di Napoli.

Per le misure di capacità: il mataro del vino corrisponde a circa 13 caraffe nap. Quello per olio è doppio del primo ed equivale a staio 1 97/100; rotoli 20 1/3 di Napoli. — La misura de' grani è il caffiso. Riguardo al contenuto del Vacuo di un caffiso, misura de' grani di Tunisi, gli autori antichi non son d'accordo co' moderni.

Valenza ed Alicante. Vi è il peso grosso e il peso sottile. La libbra grossa equivale a libbra 1, once 7, tr. 9, ac. 19 9/10 di Napoli; la libbra sottile a libbra 1, tr. 12, ac. 12, la differenza dal peso grosso al sottile è del 50 per cento. Il cantaro di Alicante contiene 4 arrobbe; l'arrobba 24 libbre.

Varsavia. Vi è il peso antico e'l peso nuovo. La libbra peso antico equivale a libbra 1, once 2, tr. 2, ac. 9 9/10 di Napoli; la libbra peso nuovo equivale a libbra 1, once 3. — Il marco di Varsavia corrisponde ad once 7, tr. 24, ac. 15 3/5. — Il marco di Cracovia ad onc. 7, tr. 20, ac. 15 2/5. — Il marco di Gwilna ad once 7, tr. 15.

Il nuovo Braccio di Polonia è della lunghezza di 273 linee di Francia. Il piede di Cracovia tira 158 linee di Francia; ed 1 miglio Polonia fa 9287 braccia, che corrisponde a tre miglia circa di Napoli.

La misura di capacità pe' vini è il boccale, Garnize, corrispondente a caraffe 40 1/5 mona di Napoli. Dividesi in quattro quarti. Il Garnize non è eguale in tutti i luoghi della Polonia. Quello di Cracovia vale 9 delle nostre caraffe; quello di Lublino ne vale 5 circa; e quello di Sandomir circa 6. Si divide il Garnize in quattro quarti. — Il quintale d'olio equivale a staia 4 3/5, cioè rotoli 45 e 1/2. È del peso di 100 libbre nuovo di Polonia. — Il Korzec (Staio) di grano corrisponde a circa un nostro tomolo. — Un Last di Polonia contiene 60 Korzec, altrimenti detti Koretz; un Korzec (staio) si conteggia in Cracovia a 16 Garniec (Boccali); in Sandowir a 24; in Lublino a 28, e in Varsavia a 32 Garniec.

Venezia. Vi è il peso grosso e il peso sottile. La differenza dal peso grosso al peso sottile di Venezia è del 58 per 100; vale a dire che libbre 100 grosse sono libbre 158 sottili. La libbra grossa dividesi in 12 once, e serve per le merci ordinario. La libbra sottile anche contiene 12 once, ma deve notarsi che questa libbra per uso della seta cruda, droghe, cere, ec., si divide in once, mezze e quarte, servendo a pesare seta da cucire, ec., dividesi in sazi 72; servendo poi a medicinali, ec., si divide in dramme 96; la dramma in tre scrupoli: lo scrupolo in grani 20 1/3. Il marco per pesare l'oro e l'argento contiene 8 once; l'oncia 4/4; il quarto 36 carati, ed il carato 4 grani.

Per le misura di lunghezza in Venezia vi è il Braccio da lana, e il Braccio da seta. Il primo corrisponde a palmi 1/2; il secondo a palmo 1/3 nap. Il passo fa 5 piedi, ed un piede 12 once. Il miglio corrisponde a canne 895, ovvero miglio 1, 11/1000 di Napoli.

La misura di capacità è l'anfora riguardo al vino, ma convien distinguere l'anfora di dazio dall' anfora di cantina. La prima corrisponde a botte 1, barili 2; la seconda a barili 12, caraffe 16. — L'anfora, misura di dazio, contieno 9 Bigonzi, 16 Quarti, 64 Secchi. Un Bigonzo fa 4 Quarti, o 16 Secchi. L'Anfora, misura di

Cantina contiene 4 Bigonzi, 8 mastelli, 56 Secchi, 224 Bozze. Un Bigonzo fa 2 mastelli, un mastello fa 7 Secchi, e un Secchio fa 4 bozze altrimenti dette libbre.

La misura dell' olio è il miro, corrispondente a Staio 1 1/2, rotoli 15 1/2 di Napoli. L' olio si vende a Venezia tanto a misura che a peso. Il migliaio si compone di 40 miri, ognuno di 25 libbre di misura. Mille libbre di misure componenti il migliaio equivalgono a 1210 libbre peso grosso di Venezia. — La misura del grano è lo staio, corrispondente a tomolo 1, misure 13 di Napoli. Quattro staia compongono il moggio e lo staio dividesi in 4 quarti, il quarto in 4 quartaroli. Dello stesso staio si fa uso in Trieste.

Vienna. L'unità di misura è il funt, corrispondente a lib. 1 once 9 nap. Il gran peso di Vienna chiamasi Saum (somma) il quale contiene Pietre 13 3/4 o sieno 725 Funti. Una pietra fa 20 Funti, un Funto dividesi in 16 once, ed un' oncia in 2 lotti. Il marco in 16 lotti; il lotto in 4 quartini, il quartino in 4 denari ed il denaro in grani 18 27/52.

Per le misure lineari v' ha il piede, corrispondente a palmo 1 1/5 di Napoli, e il braccio (Elle) corrispondente a tre palmi. Il piede dividesi in 12 once. Un Elle (Braccio) di Vienna tira 344 1/2 linee di Francia, Il Klafter (Pertica) fa 6 piedi; il piede 12 once. Una lega di Germania (miglio) corrisponde a 4 miglia napoletane, e 15 di queste leghe formano un grado geografico. Il miglio d' Ungheria poi fa 4 e 97/100 miglia di Napoli, e 12 di queste miglia fanno 1 grado.

Per le misure di capacità, il fuder (botte) di vino, corrisponde a botti 3, funti 6. Contiene 32 bimer (Emeri), 128 Viertel, 1280 Boccali, 2240 Ropfe (Test..), 5376 Serdel (boccette). Un Dreyling fa 30 Emeri; un Emero 4 Viertel (Quarti); un Viertel 10 maass (Boccali); un Boccale fa 1 3/4 Teste, ed una Testa fa 2 2/5 boccette.

Misura dell' olio è l' emero, corrispondente a staia 6 2/5 di Napoli. Dividesi in 40 Boccali; un boccale in funti 2 65/100; un funt in 16 once. — La misura del grano in Vienna chiamasi muth (moggio); e contiene 40 de' nostri tomoli, dividesi il moggio in 30 metzen (mezzadelle); la metadella in 4 quarti (Viertel); e il quarto in 4 misurette (massel), 2 massel formano l'achtel (ottavo). — La misura più usitata presentemente nel regno d' Ungheria è il metzen di Vienna; ma si usano in qualche luogo le misure vecchie. Così 100 metzen di Pest corrispondono a 226 metzen di Vienna; 100 metzen di Presburgo sono 150 di Vienna, ec.

Zante e Cefalonia. Tanto in Zante, che in Cefalonia, ed in alcune altre Isole Jonie si usa il peso grosso veneto, per cui riguardo alle sue divisioni, vedasi Venezia, e solo si noti, che nell'isola di Corfù il Quintale contiene 100 libbre; la libbra per le merci grosse dividesi in 16 once, e quella che si adopera per le merci sopraffine dividesi in 12 once. Libbre 100 di once 16 di Corfù possono rendere rotoli 45 circa di Napoli.

Riguardo alle misure di liquidi v. Venezia. — La misura che si usa pe' grani è il bazillo, uguale al mezzo sacco di Livorno, e corrispondente a 16 delle nostre misure.

Zurigo-Zurzach. L' unità di peso è il Loth di Marco corrispondente a trappesi 16, ac. 9 3/10. Dividesi in 4 quarti. 16 Loth formano il marco. V'ha la libbra grossa e la libbra sottile. La differenza dal peso grosso al peso sottile di Zurigo è del 12 per 100; vale a dire che libbre 100 grosse, sono libbre 112 circa sottili. La libbra grossa dividesi in 18 once, e la libbra sottile in 16 once, che chiamasi peso d' Antorfer. Il peso di Zurzach dovrebb' esser simile a quello di Zurigo; ma secondo il Mentore, libbre 100 grosse sono rotoli 55 di Napoli circa.

L' unità di lunghezza è il piede, corrispondente a palmo 1 15/100 di Napoli. Si divide in 12 once, 2 piedi formano il braccio.

Il Braccio di Zurigo (Elle) è lungo 2 piedi; il piede (Wer Kschuh) si divide in 12 once e l' oncia in 12 linee. La verga fa 5 braccia; o 10 piedi, e corrisponde a palmi 11 1/2 di Napoli. Il Klafter corrisponde a 7 palmi circa di Napoli. La verga quadrata fa 100 piedi quadrati, ed il jugero (Iuchart) di Zurigo contiene 360 verghe quadrate.

Per le misure di capacità, riguardo ai vini, ve n'ha di due sorte, cioè per la misura torbida, e per la misura chiara. Il Saum (Soma) di misura torbida contiene 1 1/2 Emeri, 6 Viertel. 48 Kopf, o 96 Maas (Boccali). Il Saum di misura chiara, o sia d' Eduerlio, contiene 1 1/2 Emeri, 6 Viertel, 45 kopf, o 90 Maass (Boccali): un Emero fa 60 Boccali, un Viertel fa 15 Boccali; ed un Boccale 2 quarti. — Il primo è un decimo maggiore del secondo. Su questo piede 100 Boccali della torbida danno 246 caraffe; e 100 Boccali della chiara fanno 222 a 225 caraffe di Napoli. — Per gli olii il quintale corrisponde a staia 5 4/5, rot. 60 di Napoli; e il boccale corrisponde a rotolo 1 1/2 — Il Mült (misura) pel grano, orzo, segala, piselli e fave corrisponde a tomolo 1 e misure 13 Nap.

Si divide in 4 Viertel; un Viertel in 4 vierling, ed un vierling in 4 massli. L' immi è la 9.ª parte del Viertel. — I legumi, frutti col guscio, ec. si misurano a malter corrispondente a tomoli 6 e misure 6 Nap. Dividesi il malter in 16 viertel; ed uno di questi è del 2 2/15 maggiore di quello sopra descritto.

SEZIONE XI. — *Amministrazione generale delle poste e de' procacci.*

Il servizio di quest' amministrazione riguarda
1.° la spedizione, la diramazione e la distribuzione della corrispondenza, così pubblica come privata, tanto nel regno quanto fuori regno;
2.° Le poste de' cavalli addette non erano al trasporto della corrispondenza nè all' uso di viaggiatore;
3.° Le vetture corriere e le diligenze giornaliere per uso de' viaggiatori;
4.° I procacci destinati al trasporto degli effetti de' privati e de' fondi della real tesoreria generale.

Cominciamo da alcune storiche nozioni.

ART. I. *Cenno storico sul movimento legislativo relativamente al corso pubblico dalla sua prima institusione sotto gl' imperadori romani fino a' giorni nostr.*

Amministrazione generale delle poste e procacci.

I moderni economisti annoverano fra le cagioni acceleratrici della moderna civiltà la speditezza delle reciproche comunicazioni per mezzo delle poste. Vandermonde, *Leç. aux écol. norm.* Ma l' institozione delle poste non è obbietto di sola economia pubblica, di soli vantaggi commerciali (a); e non può dirsi precisamente vera moderna instituzione.

Nelle vedute di Buon-Governo che ci presentò Senofonte nella Ciropedia, *lib. III, p. 232*, ei dipinge il suo eroe come institutore di un corso pubblico organizzato per le centoventi provincie dell' impero, per mezzo di corrieri a cavallo distribuiti in varie stazioni per la rapida comunicazione di giorno o di notte fra i vari governatori delle provincie e il centro del governo. E che una simile instituzione fosse anche nel governo imperiale di Roma, appare e dagli storici (b) e dal diritto del codice al tit. *de cursu publ.* E di vantaggio rilevar possiamo da Cassiodoro, *Variar. lib. VI, ep. 6*, che il servizio delle poste non era nel medio evo abbandonato.

Vero è che per lo sminuzzamento che poi successe de' grandi stati, e molto più per le gelosie de' piccioli dinasti, le estese comunicazioni si videro interrotte; ogni stato si concentrò nelle relazioni fra i propri confini; e nella loro ristrettezza del servizio delle poste non si sentì l' imperioso bisogno. Che anzi tra di noi per la constit. *Statuimus* abbiamo pruove positive che a' tempi di Federico II non avevamo poste. L' institnzione di esse si riferisce al regno di Carlo V. Ed a quell' epoca infatti il corso pubblico ebbe un servizio regolare, e i corrieri presero il nome di *ordinarii* perchè in giorni determinati prestavano la loro opera, rimanendo il nome di *staffette* a que' corrieri, che per corsi straordinari s' inviavano. Nel regno di Filippo secondo ebbe poi il suo incominciamento anche il servizio de' procacci. V. Van-Horningk, *de reg. post. iur.*; Basta, *I. P. Neap.* § 890 a 795. V. anche il tit. delle nostre pramm. *de officio praefecti cursorum*, cioè dell' uffizio del Corriere maggiore; e Tassone, *de ante fato*, *vers. 3, obs. 3*; Sorgente, *pag. 449*; ec.

Per acquistare una certa idea sul servizio delle poste nell' epoca prossimamente alla sua prima instituzione gittiamo un rapido sguardo sul titolo delle nostre prammatiche *de officio praefecti cursorum*.

La prima del 18 settembre 1559 pubblicata dal duca di Alcalà dà la norma che tener doveano i maestri di posta intorno all' amministrazione e all' esercizio del loro impiego.

S' incarica la fedeltà e la sollecitudine nel ricevere e nell' inviar le lettere, perchè non se ne ritardasse il cammino.

Si ordina di non doversi pubblicar notizie che mai fossero state scritte, senza comunicarle prima al vicerè ed averne ottenuto il permesso.

Si proibisce di consegnar le lettere a qualunque persona senza averne prima ottenuta la licenza.

Si ordina a' postiglioni di dar notizia di tutte le persone che fosser venute con la posta.

Si proibisce di spedire postiglione o staffetta senza averne ottenuto licenza.

Si ordina di non darsi le poste per lo cammino a veruna persona senza esservi la patente del maestro di posta da spedirsi precedente l' ottenuta licenza.

Si prescrivono minute istruzioni da eseguirsi quando spedivansi staffette per Roma o altrove, nel regno e fuori di esso.

Si ordina che a' corrieri dar non si dovesse più della decima del loro viaggio; e che ogni corriere fosse finito di pagare appena appariva che l' ordine ricevuto fosse stato da lui eseguito.

Si dà la norma da tenersi per pagarsi i due uomini ch' erano addetti a servire le poste della Puglia.

Si dà riparo alla tardità di servizio che facevasi da sei corrieri pedoni ordinari de' quali servivasi la regia corte.

Si dà la libertà a' corrieri di servire altre persone particolari ad onta che i mastri di posta vi si opponessero; ma si vieta a questi ultimi di

---

(a) *Per hos enim princeps intelligit exiguo tempore quid ubique geratur, motus gliscentes compescit, mandata dat subditis, et magistratus sua ad eum obsequia et responsa deferunt: per hos legati explorant arcana et sciunt quid in aulis principum agatur: per hos merces suas per orbem mercatores distrahunt, pecunias quocumque locorum paucis verbis mittunt et, ut paucis cum Cassiodoro (lib. 6, variarum, Epist. 6:) dicam, omnes beneficio isto celeritatis sollicitudines et desideria sua expediunt.* Pertz. *jur. publ. pag* 63.

(b) *Augustus sane quo celerius ac sub manum annunciari cognoscique posset quid in provincia quaque inveneretur, iuvenes primo modicis intervallis per militares vias, dein vehicula disposuit.* Svetonio, *Aug. 44.*

permettere a' corrieri ch' estraessero dal regno danaro, oro, gioie e sete in contrabbando.

Si ordina finalmente che alterar non si potesse il pagamento delle poste finchè non si fosse fatta o pubblicata la nuova pandetta.

È questo il contenuto ne' 15 §§ di questa prima prammatica.

Poi lo stesso duca di Alcalà a' 28 settembre del 1564 pubblicò altro bando col quale vietò il frodare indirettamente agli ordinari procacci col mandarsi in Roma comitiva di cavalli accompagnati da più persone trasportando roba, e permise soltanto di prendere a fitto i cavalli dalle particolari persone, e d' inviar corrieri a piedi senza chieder licenza dal maestro di posta. Di questo bando ne ordinò poi l' osservanza il cardinal di Granvela il 16 gennaio 1572.

Un nuovo riordinamento ebbe il servizio delle poste nel 1742; ed altre disposizioni seguentemente si diedero, com' è da vedere nelle prammatiche del 1764 e 1765 dello stesso titolo. Venne tassato il tempo del cammino de' postiglioni che avean cura di portar le valige e i valigiotti onde non facessero lunghe dimore e più spedito divenisse il commercio; e cambiato l'antico regolamento nel dispensarsi le lettere, fu ordinato che da niuno dell' uffizio del corriere maggiore si fossero date lettere con l' anticipazione, meno che al Cardinale Arcivescovo, a Ministri stranieri, a Consiglieri di Stato, al Luogotenente di camera, al Reggente della Gran Corte, al Soprintendente della salute, ai Fiscali di camere ed all' Avvocato de' poveri, e si ampliò la tariffa del 1742.

Lo stato dell' amministrazione delle poste prima del novello riordinamento era il seguente.

La nostra corte manteneva due classi di corrieri che si chiamavano *Corrieri di Gabinetto* e *Corrieri di Calabria*. I primi erano destinati ad accompagnare il Re e la famiglia reale ne' viaggi, nelle caccie, ec. Portavano alle corti estere le nuove straordinarie, ed erano spediti tutte le settimane alla Spagna con le lettere del Re e del pubblico. I secondi portavano le lettere di Napoli in Sicilia e Roma.

Presedeva a tutti questi corrieri il *Corriere maggiore*, ch'era un segretario di stato. Egli aveva sotto di sè un Luogotenente, ed un' officina composta di un segretario, di un razionale e di altri uffiziali, ed assistito da un giureconsulto che facea le parti fiscali; e questo era ciò che si chiamava *l' Uffizio del corriere maggiore*. A questa officina era annessa la cura della rendita che producevano le poste, le lettere ed i procacci in tutte le provincie del regno. Sotto questo aspetto il *Corriere maggiore* che ad essa presedeva, era nominato *Sopraintendente generale delle poste*.

Alla stessa officina era stato destinato ora un *interventore* per gli affari economici, ora un *delegato* per gli affari contenziosi. Il primo impiego fu abolito nel 1779, ed il secondo nel 1783. Si formò allora, per miglior direzione di detta officina, una *Giunta* detta *della posta*, che si componeva di tre ministri togati, ciascuno de' quali era rispettivamente commessario degli affari di giustizia, di economia e di carteggio, e da' suffragi di tutti e tre nascevano le decisioni degli affari, dalle quali non si appellava, che al Re. Questa Giunta aveva pure un fiscale, un segretario, un procurator fiscale. Alle unioni di essa interveniva il Luogotenente della posta sopra mentovato, ma senza voto nelle decisioni. Gli affari della giustizia si esaminavano nella seconda ruota della sommaria.

Siccome il Re teneva in Roma la posta, come gli altri sovrani di Spagna e di Francia, così manteneva anche in quella capitale quattro corrieri, detti corrieri di Roma. Essi avevano la graduazione de' corrieri di Calabria. Servivano per portare a Napoli le nuove delle estrazioni del lotto, il danaro che occorreva pei presidii di Toscana a Civitavecchia, dove poi questo danaro s' imbarcava; e per le altre incombenze che venivano loro date da' ministri del Re in quella corte per mezzo del direttore di detta posta, la quale era un' altra officina simile e dipendente dall' uffizio del *Corrier maggiore* di Napoli.

Nel 1742 il monarca Carlo Borbone stabilì una posta regolata da Napoli per Costantinopoli, con passare per Durazzo di Albania l' ultimo sabato di ogni mese. Ma di una tale instituzione poco si profittò. Galanti, *ub. supr. t. I*, *p.* 257.

Nell' occupazione militare il servizio delle poste divenne una dipendenza del ministero della polizia generale.

Nel 1809 poi si stabilì *sotto l' autorità* del Ministro delle Finanze l' amministrazion generale delle poste e de' procacci composta da un direttore generale, da due ispettori, da un segretario generale e da un cassiere generale, tutti cinque di regia nomina. Il cassiere, prima di entrare in carica, dar dovea una cauzione in numerario di ducati 8,000. E si stabilì nei comuni, dove il servigio potesse esigerlo, 1.° una officina di posta amministrata da un direttore particolare, e se v'era bisogno anche da un controloro; 2.° un maestro di posta de' cavalli. I direttori particolari e i controlori nelle città particolari eran di regia nomina; nelle altre città e paesi venivan nominati dal Ministro delle Finanze. — I direttori particolari riunir potevano le funzioni di maestri di posta.

Si stabilì una nuova tassa per le lettere e pei plichi come ancora pe'fogli stampati e le mostre di mercanzie che sogliono inviarsi per la posta.

Finalmente si fece una designazione definitiva delle persone che in varii modi goder doveano la franchigia delle lettere. — *V. i 3 decreti degli 11 marzo 1809.*

Restituito il Re su questa parte de'Reali Do-

minii, l' amministrazione generale delle poste ebbe l' organizzazione che segue.

ART. II. *Stato attuale della nostra legislazione relativamente alle poste ed a' procacci.*

Il decreto del 28 agosto 1816 approva il piano organico dell' amministrazione generale delle poste. — Questo piano non è nella *Collezione delle leggi*.

Il decreto di organizzazione pe' dominii al di quà del Faro è del 25 marzo 1819.

Quello pe' dominii al di là del Faro, del 10 novembre 1819.

Son questi i cardini della legislazione attuale su le poste e i procacci. Noi trascriveremo i decreti del 1819. Le seguenti disposizioni sovrane che li vanno o dilucidando, o correggendo, o modificando, verranno allogate ai loro posti.

Organizzazione dell' amministrazion generale delle poste e de' procacci pe' reali dominii al di quà del Faro.

TITOLO I.

Dipendenza dell' amministrazione.

1. L' amministrazione generale delle poste e de' procacci de' nostri dominii di quà del Faro sarà sotto la immediata ed esclusiva dipendenza del Ministro delle finanze.

2. Per quel che riguarda le nomine de' corrieri di gabinetto, le loro spedizioni ed aggiusti, e tutt' altro che si riferisce a tale servizio per la parte diplomatica, l' amministrazione generale delle poste potrà corrispondere col Ministro degli affari esteri.

TITOLO II.

Composizione dell' amministrazione generale, e delle sue dipendenze.

3. L' amministrazione generale delle poste e de' procacci ha in Napoli una direzione generale la quale si compone

di un direttor generale,
di un ispettor generale,
di un segretario generale.
di un agente contabile.

4. Rimarranno addetti al servizio della direzione generale in Napoli

diversi uffiziali col grado di capi di officio e di capi di sezione,
due ispettori,
diversi controlori,
un corrispondente numero d' impiegati principali e subalterni,
sopraonumerari ed alunni,
trentadue corrieri ordinari e dodici corrieri sopraonumerari,
i conduttori ed i portalettere necessari al servizio :
il tutto in conformità dello stato discusso.

5. Nelle provincie il servizio è affidato a direttori di 1.ª, di 2.ª o 3.ª classe ed a semplici impiegati. La loro destinazione ed i loro soldi ed averi sono determinati dallo stato discusso.

6. I comuni dell' interno delle provincie sono serviti da' cancellieri comunali, per ciò che riguarda la spedizione e la distribuzione delle lettere, secondo il nostro decreto del dì 10 di giugno 1817.

7. Il servizio delle poste de' cavalli nelle strade principali e ne' luoghi traversali delle provincie resterà affidato a' maestri di posta.

TITOLO III.

Nomine de' funzionari e degl' impiegati, e loro promozioni.

8. Tutti gl' impiegati dell' amministrazione generale delle poste e de' procacci, ad esclusione di quelli enunciati ne' due seguenti articoli, saranno nominati da Noi sulla proposizione del nostro ministro delle finanze, al quale sarà dal direttor generale presentato il notamento de' candidati.

9. I sopraonumerari e gli alunni, i corrieri ed i conduttori, gli uscieri ed i bollatori saranno nominati dal direttor generale, il quale ne darà parte al nostro Ministro delle finanze e ne attenderà la conferma. Le piazze de' serventi e portalettere saranno provvedute dal direttor generale.

10. I maestri di posta avranno la nomina dal direttor generale, dopo che il loro contratto di affitto sarà stato approvato dal ministro delle finanze.

11. I corrieri a cavallo ed i pedoni addetti al servizio delle poste interne delle provincie saranno nominati dagl' Intendenti. Il direttor generale approverà le nomine, e provvederà di patente i pedoni ed i corrieri a cavallo.

12. Tutti gl' impiegati incaricati della esazione de' prodotti delle poste e de' procacci daranno cauzione per una somma corrispondente al prodotto netto di tre mesi, secondo la liquidazione che ne sarà fatta dall' amministrazione generale, sulla base del prodotto effettivo di un trimestre fra l' anno che precede quello in cui la cauzione si rende.

Quest' articolo subì recentemente una rettificazione. Con gli art. 599 e 791 del regolamento unito all' altro decreto dello stesso giorno, concernente il servizio della detta amministrazione

generale si trova disposto che i contabili della capitale sono nell'obbligo di versare al banco due volte la settimana i fondi che raccolgono, e che oltre la verifica mensile prescritta per le loro officine, l'agente contabile della posta è tenuto in ciascun sabato di formare certo stato di situazione onde assicurare il versamento delle somme riscosse, si consideri adunque che pe'contabili della capitale fosse eccessiva la proporzione stabilita in questo articolo 12 per l'ammontar delle di loro cauzioni. Quindi fu ordinato:

1.° Che le cauzioni di tutti i contabili dell'amministrazione generale delle poste residenti nella capitale fossero eguali al prodotto che le rispettive casse daranno nello spazio di un mese:

2.° Che le disposizioni contenute in questo articolo 12, le quali si oppongono a queste nuove prescrizioni rimanessero rivocate).

13 Daranno egualmente cauzione i maestri di posta de' cavalli per lo adempimento degli obblighi de' loro contratti. Questa cauzione sarà di ducati trecento pe' rilievi montati di sei o nove cavalli; di ducati quattrocento pe' rilievi montati di dieci fino a sedici cavalli, dugento pe' rilievi sopra cammini che trovansi montati di quattro o di un minor numero di cavalli.

(Ed anche quest' art. 13 *ricevè seguentemente una modificazione.*

Considerandosi che per le disposizioni di esso i maestri di posta mantener deggiono de' rilievi sopra cammini traversi, montati di quattro o di un minor numero di cavalli, e prestare per ciò una cauzione di ducati trecento; la qual condizione potrebbe allontanare la concorrenza negli affitti, specialmente pe' rilievi addetti a piccioli servizi; si ordinò che la cauzione che prestar debbono i maestri di posta di rilievi sopra cammini traversi, montati di quatro o di un minor numero di cavalli, sarà in ragione di ducati cinquanta per ogni cavallo. *Dec. del 27 maggio 1819.*)

14. Se a' maestri di posta di cavalli dovessero farsi anticipazioni per montare i rilievi, dovranno essi aggiungere alla cauzione indicata nel precedente articolo una somma corrispondente all'anticipazione.

15. Le cauzioni de' contabili delle officine di Napoli e da' direttori di 1.ª di 2.ª e di 3.ª classe nelle provincie saranno prestate in iscrizioni sul Gran libro, a' termini de' nostri decreti de' 28 di maggio 1816 e de'20 di loglio 1818. Gl' impiegati delle officine delle provincie potranno darle con viglietti di deposito di pubblici negozianti, o di proprietari conosciuti e di soddisfazione dei sottindendenti, ovvero de'sindaci de' comuni. I maestri di posta saranno abilitati a darle in beni fondi.

16. I contabili delle officine di Napoli ed i direttori delle provincie, i quali si trovano di aver dato una cauzione in beni fondi, potranno avvalersi di quella già data.

17. Ne' casi di passaggio ad altre officine di alcuno degli attuali impiegati si potranno far continuare le cauzioni per essi date, qualora i garanti consentano ad estenderle anche al nuovo.

18. Se il passaggio sia ad un' officina che richiegga una più forte cauzione, il supplimento sarà fornito in iscrizioni sul Gran libro.

19. Sarà in libertà degl' impiegati di ricusare un passaggio che produca promozione, quante volte non riesca loro di fornire il supplimento di cauzione.

20. È vietato di entrare nel possesso degl'impieghi che saranno da oggi innanzi conferiti, se prima non sarà data la corrispondente cauzione la quale dovrà garantire indeterminatamente il contabile e per l' impiego di cui prende l' esercizio, e per tutti gli altri ne' quali pel tratto successivo potrà essere traslocato; salvo a fornire a' termini dell' art. 18, il supplimento, laddove le nuove cariche lo richieggano.

21. Le cauzioni non potranno essere sciolte dall' amministrazion generale, se prima non siano stati dalla gran Corte de'conti diffinitivamente giudicati i conti degli esercizi ne'quali avran preso ingerenza i contabili, le di cui cauzioni si vorranno citare. Questa disposizione non è applicabile a' maestri di posta, le cauzioni de' quali potranno essere sciolte, finito l'affitto ed ultimato ogni loro interesse diretto o indiretto coll'amministrazione.

22. I portalettere che saranno destinati alla distribuzione delle lettere per la città, verseranno da ora innanzi nell'amministrazione la somma di ducati venti, la quale resterà in deposito in luogo di cauzione per sicurezza del prodotto delle lettere, che passa per le loro mani.

23. Sarà considerata non la massa degl'impiegati, sia che si trovino essi a servire presso l'amministrazione di Napoli, sia che si trovino addetti alle officine delle provincie.

24. Le promozioni alle piazze vacanti saranno fatte in ragione del merito. L'antichità nel servizio e la qualità di figlio o di stretto parente di un impiegato saranno solamente preferite in parità di merito.

25. Il merito consisterà nella buona morale, nell' assiduità e nell' abilità relativa all' impiego vacante. Si avrà soprattutto particolare riguardo per colui il quale abbia una estesa cognizione delle diverse parti del servizio.

26. Gl' impieghi nella Segreteria e nella contabilità, inferiori a quello di capo seziona e di libro maggiore, saranno conferiti per concorso nel modo che verrà determinato in un regolamento che il Ministro delle finanze sottoporrà alla nostra approvazione.

27. La stessa regola sarà tenuta pe' soprannumerari di tali officine sia nella loro ammessione, sia nel loro ascenso ad impieghi ordinari.

Titolo IV.

Attribuzioni e doveri de' funzionari e degli impiegati delle poste.

Cap. I. — *Direttor generale.*

28. Il direttor generale è il capo dell'amministrazione. Egli dispone e regola l'andamento del servizio.

29. Il direttor generale sarà egli solo in rapporto col Ministro delle finanze e cogli altri pubblici funzionari per gli affari relativi all'amministrazione delle poste.

30. Per gli affari dipendenti dagli altri Ministeri e Segreterie di Stato il Ministro delle finanze passerà gli uffizii a Ministri e Segretario di Stato, su rapporti che il direttor generale gli diriggerà.

Per gli affari urgenti il direttor generale potrà inviare i suoi rapporti a Ministri e Segretario di Stato, dandone contemporaneamente l'avviso al Ministro delle finanze: salvo ciò che si è disposto coll'art. 2 relativamente al Ministro degli affari esteri.

31. Tutti gl'impiegati dell'amministrazione saranno subordinati al direttor generale. Saranno esclusivamente diretti a lui i rapporti, le lettere, le memorie di tutt'i funzionari, e le altre carte di qualunque natura

32. Il direttor generale veglierà sulla esecuzione de'nostri reali decreti, de'regolamenti che verranno da noi emanati, e delle determinazioni del Ministro delle finanze. Egli darà in oltre tutte le disposizioni che crederà convenienti al bene del servizio.

33. Il direttor generale, precedente autorizzazione del Ministro delle finanze, potrà aprir negoziazioni co'direttori della poste degli stati stranieri, rinnovare le antiche convenzioni e farne delle nuove, sottomettendone gli atti al Ministro delle finanze il quale, dopo averli esaminati, li presenterà alla nostra approvazione.

34. Il direttor generale per mezzo delle autorità delle provincie, e de'direttori delle poste farà procedere alla ultimazione de'nuovi contratti per l'affitto delle poste de'cavalli, e pe'trasporti degli effetti de'procacci, e sottometterà gli affitti all'approvazione del Ministro delle finanze.

35. Pel disbrigo degli affari contenziosi il direttor generale adoprerà un avvocato e de'patrocinatori tanto in Napoli, quanto nelle provincie, secondo il bisogno

36. Il direttore, ne'principii di ciascun anno, presenterà lo stato discusso dell'amministrazione all'approvazione del Ministro delle finanze.

37. Lo stato discusso sarà firmato dal direttor generale, dall'ispettor generale, dal segretario generale, e dall'agente contabile.

38. Il direttor generale, in veduta de'rapporti motivati dell'agente contabile, autorizzerà lo stesso, quando lo creda giusto, a formare le certificatorie contro i contabili debitori dell'amministrazione, le quali *vistate* da lui serviranno di titolo per la riscossione delle somme per essi dovute, a norma de'regolamenti in vigore relativi ai privilegi di cui gode la tesoreria per la riscossione de'suoi crediti.

39. Il direttor generale, quando lo giudicherà conveniente, potrà far intervenire l'ispettor generale, il Segretario generale, l'agente contabile, o alcuno de'principali impiegati, nelle discussioni degli affari che potranno riguardare il contenzioso amministrativo, o'l contenzioso giudiziario, gli affitti, gl'incanti, le subaste, le cauzioni, le liquidazioni diffinitive che importano condanna contro i contabili o altri agenti dell'amministrazione, e per ogni altro oggetto che crederà opportuno.

40. Il direttor generale potrà disporre la traslazione degl'impiegati tanto di Napoli, che delle provincie. Ove si tratti d'impiegati contabili, ovvero di essi in cui il passaggio potrà portare diminuzione di soldo agl'impiegati, il direttor generale ne prenderà precedentemente l'approvazione dal Ministro delle finanze.

41. Il direttor generale potrà accordare agl'impiegati, per convenienti motivi, il congedo fino ad un mese: fino a due mesi potranno i congedi essere accordati dal Ministro delle finanze: per un tempo più lungo direttamente da Noi. Ne'casi di congedo ad impiegati contabili, dovranno costoro sostituire individui su de'quali l'amministrazione non incontri difficoltà; e dovranno rispondere dell'esercizio di essi anche, se occorra, col consenso de'loro garanti.

42. In mancanza di alcuno de'principali impiegati e specialmente de'controlori, il direttor generale potrà loro sostituire altri individui fra gl'impiegati dell'amministrazione, che egli crederà più idonei, fino a che duri l'impedimento.

43. Durante il congedo, gl'impiegati godranno solamente la metà del soldo; e senza l'autorizzazione del nostro Ministro delle finanze non potrà in niun caso esser pagato il soldo intero.

44. Il direttor generale potrà disporre la ritenuta del soldo da due giorni fino ad un mese per gl'impiegati i quali, senza causa legittima, abbandoneranno il loro posto, e per quelli i quali si renderanno oscitanti nel servizio, o commetteranno insubordinazioni.

45. In caso che le mancanze sieno più gravi e diverse da quelle enunciate nell'articolo precedente; in caso d'irregolarità per parte de'contabili, o di rifiuto di render conto del danaro o degli oggetti e delle scritture riguardanti la loro contabilità; il direttor generale potrà sospendere qualunque impiegato dalle sue funzioni, colla limitazione che per quelli di nostra nomina dovrà darne conto al Ministro delle finanze, ove la sospensione oltrepassi la durata di un mese.

46. Ove per effetto di alcuna verifica si venisse a conoscere che gl'interessi reali o del pubblico fossero in manifesto pericolo, e vi fosse una straordinaria urgenza nel ripararlo, il direttor

generale potrà disporre l' arresto de' contabili; e potrà in seguito a suo giudizio, secondo la varia natura de' casi, darne parte al Ministro delle finanze per le ulteriori disposizioni.

47. Nelle provincie gl' Intendenti, sottintendenti o i giudici regii di circondario, sulle richieste de' controlori della tesoreria generale o de' sindaci incaricati delle verifiche, potranno far uso delle stesse facoltà accordate al direttor generale, a'termini dell' articolo precedente: con che però ne debbano immediatamente dar parte all' amministrazione generale.

48. Il direttor generale potrà destituire i porta-lettere ed i serventi. Per gli altri impiegati parimenti di sua nomina potrà provocare la destituzione con dettagliato rapporto al Ministro delle finanze.

49. Le destituzioni degl' impiegati di nostra nomina saranno dal ministro delle Finanze sottoposte alla nostra approvazione.

50. Presso l' amministrazione generale delle poste sarà stabilita una *madrefede* sotto il titolo di *multe* e *vacanze*. Saranno versate in essa le somme che verranno ritenute in conseguenza degli articoli 43, 44 e 45: ed il direttor generale potrà disporne, sia per compensare gl' impiegati i quali avean supplito il servizio degl' individui assenti o multati, sia per gratificare coloro che egli crederà meritevoli. Il Ministro delle finanze per motivi convenienti potrà disporre dei fondi di tali ritenute.

51. Nella fine di ciascun mese il direttor generale rimetterà al Ministro delle finanze uno stato indicante le somme delle multe e delle vacanze, esatte nel corso del mese, e l' uso che di esse si sarà fatto.

52. Nel caso di mancanza in servizio, od insubordinazione de'corrieri, de'conduttori, de'maestri di posta, de' postieri, de' bollatori, de' serventi, de' postiglioni, de' portalettere e de' vetturali de' procacci, il direttor generale potrà farli mettere in arresto correzionalmente per mezzo della polizia o delle altre autorità competenti, fino a tre giorni; ma oltre tal tempo ne dovrà dar parte al Ministro delle finanze.

53. Il direttor generale sarà tenuto di render conto al Ministro delle finanze dell' andamento degli affari generali e de' risultamenti diffinitivi dell' amministrazione. In conseguenza nella fine di ciascun mese gli presenterà lo stato degl' introiti e degli esiti; e chiuso l' esercizio di un anno, gli farà conoscere al più presto possibile la situazione generale degl' introiti e degli esiti, accompagnata da un rapporto analitico sullo stato dell' amministrazione e su i nuovi progetti di riforma, che la sperienza e le circostanze faranno conoscere utili pel bene del servizio.

54. Il direttor generale disporrà il pagamento de' soldi agl' impiegati e le spese del servizio conformemente allo stato discusso, secondo il regolamento che sarà sottoposto alla nostra approvazione dal Ministro delle finanze, ed a tenore delle particolari disposizioni che saranno comunicate dallo stesso Ministro.

55. Nel caso di assenza momentanea o d' impedimento fino a tre giorni del direttor generale, egli sarà sostituito dall' ispettor generale per gli affari ordinari, e dal segretario generale il quale abita nel locale dell' amministrazione, per gli affari urgenti e specialmente per le spedizioni straordinarie di corrieri o di staffette. Qualora l' impedimento oltrepassi i tre giorni, l' amministrazione generale dovrà farne rapporto al Ministro delle finanze.

56. Il locale dell' amministrazione è a disposizione del direttor generale.

Cap. II. *Ispettor generale.*

57. L' ispettor generale sarà il primo collaboratore del direttor generale, ed avrà la vigilanza dei servizi diversi e soprattutto delle officine. Tutti gl' impiegati sono nel dovere di sottomettersi interamente alla sua ispezione. Egli dee prender conto particolare,

1.° Dello stato delle casse de' contabili di Napoli, che dovrà verificare almeno una volta in ciascun mese, unitamente al segretario generale ed all' agente contabile;

2.° Del celere corso delle liti, delle liquidazioni de' conti, e della esazione delle reste;

3.° Del servizio di distribuzione delle lettere e degli effetti de' procacci, esaminando i richiami che potranno esser fatti per quest' oggetto.

Dovrà esser presente, per quanto può, alle operazioni delle diverse officine; e si farà in ciò coadiuvare dagl' ispettori.

Egli terrà di tutto pienamente informato il direttor generale; ed alla fine di ciascun mese gli farà un rapporto distinto dell' andamento del servizio in generale tanto in Napoli, quanto nelle provincie, su tutt' i dettagli indicati negli articoli precedenti ed in conformità delle disposizioni del Ministro delle finanze.

58. L' ispettor generale potrà essere spedito in missione nelle provincie del regno, laddove il direttor generale lo crederà conveniente. Ove fra un mese non si sarà restituito all' amministrazione generale, ne sarà fatto rapporto motivato al Ministro delle finanze.

59. In caso d' impedimento o di assenza del direttor generale, ne adempirà le funzioni.

Cap. III. *Segretario generale.*

60. Le funzioni del segretario generale saranno.

1.° Di tenere un registro delle leggi e dei decreti, de' regolamenti di amministrazione, degli ordini o regolamenti particolari del Ministro delle finanze.

2.° Di tenere un registro di tutte le carte che arrivano e che partono dall' amministrazione;

3.° Di distribuire le carte fra' capi di sezione incaricati del lavoro de' diversi rami;

4.° Di distendere tutt' i regolamenti generali e le ordinanze del direttor generale.

5.° Di tenere un registro cifrato da lui delle determinazioni che il direttor generale prenderà per gli affari accennati nell' art. 39;

6.° Di distendere gli appuntamenti ed i processi verbali delle verifiche di cassa;

7.° Di disbrigare tutti gli affari urgenti e specialmente le spedizioni de' corrieri straordinari;

8.° Di eseguire tutte le disposizioni che gli si daranno dal direttor generale, e specialmente la corrispondenza dell' amministrazione col Ministro delle finanze;

9.° Di dar comunicazione agli agenti delle poste di tutti gli ordini del direttor generale, e de' regolamenti generali del servizio;

10.° Di rilasciare tutte le copie e certificati che saranno dimandati.

11.° Il segretario generale sarà il capo delle officine della segreteria; avrà la vigilanza sopra tutti gl' impiegati dell' amministrazione; prenderà conto di tutt' i lavori ritardati, dandone nota al direttor generale in ogni settimana; invegherà sulla buona tenuta delle carte.

61. L'ispettor generale ed il segretario generale seguiranno ogni altro incarico che stimerà di affidar loro il direttor generale.

62. In caso d'impedimento del segretario generale il direttor generale potrà sostituirgli altra persona fra gl' impiegati dell' amministrazione.

CAP. IV. *Agente contabile* (a).

63. Gl' introiti e gli esiti dipendenti dall' amministrazione generale delle poste non potranno aver luogo senza la firma dell' agente contabile. La firma del direttor generale non esonera in menoma parte l' agente contabile dalla responsabilità della regolarità dell' introito e dell' esito: il *visto* del direttor generale non prova che il suo intervento e la legalità dell' atto.

64. L'agente contabile sarà il depositario dello stato discusso.

65. Egli è nel dovere:

1.° Di riunire, di verificare e di conservare tutt' i pezzi contabili de' prodotti e delle spese, dando per essi le sue ricevute;

2.° Di prender cura della regolarizzazione delle spese, e del rimborso delle anticipazioni e degli avanzi per ispedizioni di corrieri, staffette ec.;

3.° Di dirigere la redazione degli stati, aggiusti e conti;

4.° Di ricevere tutt' i conti degli agenti delle poste, di farne seguire la liquidazione, la scritturazione e di procurarne la discussione;

5.° Di vegliare non meno all'assicurazione dei prodotti, che alla sollecita riscossione de' fondi: a tal effetto egli farà mensualmente un rapporto all' amministrazione generale tanto sulla esatta trasmessione de' bilanci eseguita dai contabili, quanto sullo stato delle casse.

6.° L' agente contabile sarà risponsabile della esattezza e regolarità di tutt' i lavori di contabilità.

7.° Egli risponderà direttamente di qualunque esito, che non sia fatto in conformità dello stato discusso, del regolamento da Noi approvato e delle particolari disposizioni ministeriali.

8.° L' agente contabile sarà nell'obbligo di formare il bilancio dello stato di cui è parola nel decreto del dì 2 di febbraio 1818, per esser trasmesso alla gran Corte de' conti nel tempo indicato nella prima mappa annessa all'enunciato decreto.

9.° Dovrà formare il conto materiale dell'amministrazione generale, e presentarlo unitamente ai conti particolari alla gran Corte de' conti, per essere ivi discusso e giudicato a suo carico, ai termini de' reali decreti de' 2 e de' 23 di febbraio 1818.

66. L' agente contabile darà, ai termini del decreto del dì 23 di febbraio 1818, una cauzione in iscrizioni sul Gran libro per una ren-

---

(a) La prima istituzione di questo uffiziale è nel *dec. del 23 febbraio 1818*. Eccone le disposizioni:

1.° Nell' amministrazione generale delle poste vi sarà un capo-contabile, o sia agente contabile incaricato di tener ragione di tutti gl'introiti ed esiti di detta amministrazione.

2.° Il capo-contabile sarà il depositario dello stato discusso delle poste, e di tutte le superiori determinazioni relative agl' introiti ed agli esiti.

A qual effetto egli sarà tenuto di rendere annualmente il conto materiale delle poste, che verrà discusso nella nostra gran corte de' conti.

3 Tutti i mandati ed ordinativi di esito, di qualunque natura e forma sieno, i quali si dovranno spedire su i fondi della posta, e tutte le altre carte contabili, oltre la firma del direttor generale, avranno ancora quella del suddetto capo-contabile. La firma del direttor generale però non esonera in minima parte il capo-contabile della responsabilità della regolarità dell introito e dell' esito.

Il direttor generale delle poste sottoporrà all' approvazione del nostro ministro delle finanze un regolamento che definisca le ulteriori attribuzioni del capo-contabile e le formalità, sotto le quali gl' introiti e gli esiti pel ramo delle poste si dovranno documentare e disporre.

4.° Qualunque pagamento si facesse dai fondi delle poste senza le formalità di sopra determinate, e senza quelle da stabilirsi col regolamento di cui è parola nell' articolo precedente, sarà considerato come nullo in riguardo alla contabilità delle poste; e quindi resterà a carico del contabile che lo avrà fatto.

5.° Il capo-contabile delle poste dovrà dare per l'importanza della carica una cauzione, in una rendita iscritta nel Gran libro, di annui ducati 360.

6.° Il capo ed agente contabile delle poste godrà il soldo di ducati 72 al mese, o sia di ducati 864 all'anno corrispondente a quello che attualmente gode il razionale di detta amministrazione.

Oltre del soldo di sopra stabilito, sarà corrisposta al capo-contabile una gratificazione di ducati 180 annui per indennità.

7.° La carica di razionale della contabilità delle poste rimarrà soppressa dal giorno in cui sarà istallata quella di capo, o sia agente contabile.

dita di ducati trecentosessanta. Nell' atto della immobilizzazione di questa somma sarà dichiarato che la cauzione garantisce non solamente l' esercizio dell' agente contabile, ma parimente il servizio degl' individui che in caso d' impedimento potranno sostituirlo, a sua proposta a sotto la sua risponsabilità.

67. In caso d' impedimento dell' agente contabile, potrà egli surrogare altro individuo approvato dal direttor generale.

CAP. V. *Direttori delle poste nelle provincie.*

68. I direttori delle officine stabilite nelle capitali delle provincie, oltre il lavoro della propria officina, avranno la vigilanza del servizio di posta dell' intera provincia.

Essi proporranno al direttor generale tutt' i mezzi per migliorare il servizio così delle poste delle lettere, come della poste de' cavalli, de' procacci, delle vetture corriere, e delle diligenze giornaliere.

69. I direttori di posta di prima classe corrisponderanno cogl' Intendenti delle provincie, per ciò che riguarda il servizio di posta interna.

70. Nelle provincie nelle quali gl' Intendenti non s' incaricano direttamente del pagamento dei corrieri di posta interna, rilasceranno essi a' direttori di 1.ª classe de' *boni* pagabili da' comuni.

71. I *boni* saranno fatti coll' anticipazione di un solo mese; ed i comuni dovranno adempierne il pagamento in preferenza di ogni altro esito.

72. I direttori di 2.ª classe e di 3.ª, e gl' impiegati delle officine corrisponderanno co' direttori di prima classe; e dimanderanno ad essi le istruzioni relative a' diversi servizi, ne' casi non preveduti da' regolamenti generali di posta.

73. Ciascuno de' direttori e degl' impiegati corrisponderà direttamente coll' amministrazione generale per gli oggetti relativi alla contabilità.

CAP. VI. *Delle indennità* (a).

1. I funzionari ed impiegati dell' amministrazione generale delle poste, i quali per affari di servizio saranno dal direttor generale spediti fuori della capitale, avranno dritto ad una indennità giornaliera, durante il tempo della commessione, ed al rimborso delle spese del viaggio, e nel modo che verrà determinato co' seguenti articoli.

2. L' indennità giornaliera è fissata a ducati tre e grana sessanta al giorno per l' ispettor generale, ed a ducati due al giorno per gl' ispettori ordinari a contare dal dì della partenza fino al dì del ritorno inclusivamente.

I capi delle officine di Napoli ed i direttori di posta di 1.ª classe, che potranno essere spediti in commessioni straordinarie, godranno l' indennità stabilita per gl' ispettori ordinari. Gli impiegati di classe inferiore godranno l' indennità di carlini dodici al giorno.

4. L' ispettor generale viaggerà sempre in posta, e riceverà il rimborso di ducati due e grana quaranta a posta percorsa, *buonemani*, stallieri, vettura ed ogni altra spesa, niuna esclusa.

5. Gl' ispettori ordinari e gli altri impiegati viaggeranno nelle vetture corriere per conto dell' amministrazione. Sono eccettuati i casi ne' quali per l' urgenza del servizio riceveranno l' ordine dal direttor generale di viaggiare in posta.

6. Allorchè gl' ispettori ordinari e gli impiegati faranno il viaggio nelle vetture corriere, non avranno dritto al rimborso di alcuna spesa. Allorchè viaggeranno in posta, riceveranno il rimborso di ducati due e grana quaranta per tutte le altre spese indicate nell' articolo 4.

7. Ove gl' ispettori e gl' impiegati saranno spediti per le visite ordinarie previste dall' articolo 321 del regolamento da noi approvato in data de' 25 di marzo, riceveranno solamente il rimborso di carlini undici a posta pel pagamento delle *buone mani*, degli stallieri e della vettura.

8. Pe' viaggi che faranno i corrieri ordinari colle valige delle lettere su' diversi cammini del regno, sarà pagata per solo loro utile l' indennità di ducati venti pel viaggio fino a Terracina, e ritorno; di ducati trenta pel viaggio fino all' Aquila, e ritorno; di ducati trentasei fino a Lecce, e ritorno; e di ducati trentasei fino a Messina, e ritorno.

9. L' officio della posta di Messina continuerà in oltre in favore de' corrieri il pagamento di ducati dodici per ogni viaggio ordinario in compenso tanto del tragitto di mare, che faranno da Villa S. Giovanni a Messina, quanto de' giorni di dimora de' corrieri in quella città.

10. Le indennità stabilite in favore de' corrieri ordinari ne' due articoli precedenti avranno luogo provvisoriamente, e fino a che non prenderemo altra determinazione, a misura delle circostanze e del numero de' corrieri.

11. Pe' viaggi straordinari nell' interno de' nostri dominii avranno diritto i corrieri al pagamento di ducati due e grana quaranta per ciascuna posta; e sarà a carico di essi il pagamento delle corse, delle *buonemani* e qualunque altra spesa.

12. Per le dimore che faranno i corrieri in qualunque punto del regno per attendere la rispedizione, avranno essi l' indennità di carlini nove al giorno. Questa indennità non sarà accordata a' corrieri nè pel giorno dell' arrivo nè pel giorno della spedizione, godendo essi in tali giorni dell' utile delle corse.

13. Il pagamento de' corrieri per le corse che faranno fuori del regno, è stabilito a ducati tre per ogni posta, a contare dalla posta di Napoli.

14. Pe' giorni ne' quali i corrieri rimarranno fermi fuori del regno per attendere le rispedizio-

(a) Queste disposizioni conservano una distinta numerazione perchè non appartengono al decreto del 25 marzo 1819, ma al decreto del 27 maggio dello stesso anno.

ni, avranno dritto all'indennità di carlini dodici al giorno colle stesse limitazioni indicate nell'articolo 11.

15. Se un corriere, adempita la sua missione, sarà licenziato senza l'incarico di portare alcun plico, potrà a sua scelta servirsi de' mezzi meno dispendiosi per ritornare nella capitale. In questo caso il corriere avrà dritto al pagamento di grana ottanta a posta; ed in oltre gli sarà pagata l'indennità di grana novanta al giorno pel tempo che si crederà necessario al ritorno, calcolandosi a ragione di venticinque miglia al giorno.

16. Il direttor generale è autorizzato a premiare straordinariamente dalla *cassa delle multe e delle vacanze* i corrieri che avranno eseguito i viaggi straordinari con somma celerità. D'altra parte potrà il direttor generale infligger delle multe a' corrieri che avranno con lentezza eseguito i viaggi: e ciò indipendentemente dalle pene alle quali potranno essere sottoposti, a' termini dell'articolo 52 del nostro decreto de' 25 di marzo. *Dec. 27 maggio 1819.*

TITOLO V.

Uniformi e prerogative degli agenti delle poste.

74. Riserbandoci di risolvere per l'uniforme del direttor generale, dell'ispettor generale, del segretario generale e dell'agente contabile, accordiamo agl'impiegati delle poste tanto in Napoli, quanto nelle provincie, un uniforme che consisterà in un abito bleu con bottoni di metallo dorato con cifre indicanti *amministrazione generale delle poste*, col collare e paramaniche scarlatto ricamati d'oro ed in un cappello con ciappa di cannottigli d'oro, senza galloni e senza fiocchi.

75. Le distinzioni pe' diversi gradi degl'impiegati saranno le seguenti.

I capi d'officina ed i capi di sezione in Napoli; gl'ispettori, i controlori e i direttori di poste di 1.ª classe nelle provincie, porteranno il ricamo alle paramaniche, al collare ed agli scudi nella unione della giamberga al di dietro.

Gli uffiziali di 1.ª classe in Napoli ed i direttori di 2.ª e di 3.ª classe nelle provincie porteranno il ricamo alle paramaniche, ed al collare.

Gli uffiziali di 2.ª e di 3.ª classe in Napoli, gl'impiegati nelle provincie ed i commessi delle direzioni porteranno lo stesso uniforme, ma col ricamo solamente alle paramaniche.

76. Gli oscieri ed i bollatori porteranno un abito bleu con collare e paramaniche di scarlatto: alle paramaniche vi sarà un gallone di oro.

77. I corrieri porteranno un abito colore bleu con collare e paramaniche di scarlatto, con un giglio ricamato in oro al collare e tre alle paramaniche: avranno un cappello appuntato senza galloni. Quando essi saranno in servizio, porteranno una piccola impresa di argento indicante lo scudo reale.

78. I maestri di posta porteranno l'uniforme simile a quello de' corrieri.

79. I conduttori lo porteranno senza i gigli alle paramaniche, ma col solo giglio al collare.

80. I portalettere avranno un'abito corto bleu con paramaniche di scarlatto, e co' bottoni colla cifra *amministrazione generale delle poste*, ed al collare un'altra cifra di lana R. P. indicante *regia posta*.

81. È accordata a' maestri di posta, durante l'esercizio delle loro funzioni, la esenzione dalla requisizione de' foraggi per la quantità corrispondente al bisogno delle scuderie.

82. I maestri di posta che risiedono in luoghi abitati, godranno la esenzione dagli alloggi militari nelle loro abitazioni e nelle scuderie. Sono escluse da questa prerogativa le abitazioni de' maestri di posta ed i rilievi siti in campagna.

83. I maestri di posta saranno esenti dalla coscrizione militare e dal servizio delle legioni provinciali.

Fin qui il *dec.* di organizzazione delle poste e de' procacci *del 25 marzo 1819*. Seguono altre sovrane disposizioni relativamente al servizio di esse, contenute in altro decreto della stessa data.

1.° *Servizio della posta delle lettere.*

L'amministrator generale delle poste farà eseguire esclusivamente il trasporto delle lettere.

Le altre lettere che da Napoli saranno spedite nell'interno de' nostri dominii di quà del Faro, verranno trasportate da' corrieri dell'amministrazione generale delle poste a tutte le officine di posta situate su' cammini principali del regno.

Le officine situate sopra cammini traversi saranno servite da postiglioni a cavallo o da corrieri a piedi.

La diramazione e la raccolta delle lettere, fra le officine di posta ed i comuni del loro circondario, saranno eseguite per mezzo de' corrieri di posta interna, a spese de' comuni.

Il trasporto delle lettere di fuori regno avrà luogo per mezzo de' corrieri dell'amministrazione generale, i quali lasceranno in Terracina le valige della corrispondenza per l'estero, e prenderanno in Fondi la consegna delle valige delle lettere di venuta.

Le lettere dirette a'nostri dominii di là del Faro, verranno raccolte e diramate rispettivamente per mezzo degli offizi di Palermo e di Messina. I corrieri dell'amministrazione generale di Napoli lasceranno e prenderanno le valige nell'officio di Messina.

Le lettere che dagli ufizii di Palermo, Messina e Napoli si spediranno per via di mare, saranno trasportate da' nostri reali *pacchetti*, a norma delle disposizioni del nostro decreto del 10 giugno 1817, che rimangono interamente in vigore.

Sulle lettere dell' interno de' nostri dominii di qua del Faro, e sopra quelle che da' nostri dominii oltre il Faro perverranno a' nostri dominii di qua del Faro; sulle lettere che s' immettono per l' estero, e che dall' estero arriveranno, l' amministrazion generale delle poste percepirà la tassa stabilita nella tariffa (a).

Sarà vietato a' vetturini, a' marinari, a' corrieri periodici a cavallo o a piedi, di trasportar lettere raccolte da più persone, o che a più persone sieno dirette.

Non cadono nella proibizione 1.° i corrieri espressi che un privato potrà spedire con iscritture e lettere particolari; 2.° i vetturini, i marinari, i corrieri, ancorchè periodici, per le sole lettere di avviso che possono recare per gli oggetti che trasportano; 3.° le scritture di peso maggiore di tre libre.

I contravventori saranno puniti con un' ammenda non minore di ducati sei nè maggiore di ducati venti in beneficio dell' amministrazione generale delle poste, da applicarsi alla *cassa di multe e vacanse*.

I direttori e gl' impiegati di poste nelle provincie, quando ne avranno l' ordine dall'amministrazione generale delle poste, dagl' intendenti o da' sottointendenti come delegati della suddetta amministrazione generale, potranno sorprendere i corrieri, i vetturini o i marinari per far constare la contravvenzione. Essi non potranno devenire alla sorpresa senza l' intervento del giudice regio del circondario, o degli agenti di polizia, o del sindaco del comune, i quali adopreranno la forza, ove la crederanno necessaria.

In Napoli le sorprese potranno esser fatte, in veduta degli ordini del direttor generale, da un impiegato principale coll' intervento degli agenti di polizia.

I processi verbali che saranno fatti nel momento della sorpresa, saranno inviati al regio giudice del circondario, per procedersi alla pronunzia della penale stabilita nell' art 11. Le lettera sorprese saranno rimesse all' amministrator generale delle poste, per essere inviate al loro destino colla tassa corrispondente alla tariffa.

La partenza de' corrieri da Napoli pe' diversi punti de'dominii al di quà del Faro ed al di là, avrà luogo nelle notti di mercoledì e di sabato. Il ritorno degli stessi corrieri in Napoli deve seguire nei giorni di lunedì e di giovedì.

Le lettere estere partiranno nel martedì la sera e nel venerdì a mezzogiorno con corrieri i quali ritorneranno in Napoli nelle mattine di giovedì e di domenica.

Niun funzionario potrà per qualunque cagione trattenere i corrieri oltre l' ora stabilita. Sarà per altro in libertà de' funzionari di spedire delle staffette, ove occorra far pervenire in qualunque punto lettere di affari urgenti.

I direttori e gl'impiegati di posta incaricati dell' invio delle lettere a' comuni dell' interno del regno, faran partire dalle loro officine i corrieri di posta interna senza alcun ritardo; e subito che avran terminato il valore che portan seco, il conteggio e la classificazione delle lettere che loro arrivano da Napoli.

Le lettere dovranno esser consegnate in totalità dalle officine di posta. Niuno potrà ricevere una parte delle lettere e ricusare le altre; salvo qualche caso in cui l' amministrazione, coll' intesa del Ministro delle finanze, sarà per decidere diversamente. Gl' impiegati delle poste non potranno in niun caso ritenere le lettere di servizio, laddove alcun funzionario non voglia ricevere in totalità le lettere private. Le lettere affrancate o assicurate potranno esser consegnate, anche rifiutandosi le lettere a pagamento.

L' amministrazione generale delle poste regolerà il servizio delle staffette delle quali i pubblici funzionari ed i privati potran valersi, per spedire lettere di affari urgenti. Le staffette saran servite da postiglioni a cavallo, i quali cambieranno in ciascun rilievo di posta.

Sarà permesso a' privati di chiedere i corrieri dell' amministrazione per ispedizioni straordinarie di loro particolare interesse, tanto per l' interno de' dominii, quanto per fuori regno. L' amministrazione generale, laddove le circostanze del servizio lo comportino, incaricherà i corrieri di tali spedizioni, sul prezzo delle quali potranno essi convenire direttamente co' privati che li richiederanno. In qualunque caso la spesa non potrà eccedere la somma fissata da' regolamenti.

2.° *Servizio de' procacci.*

I procacci son destinati a trasportare a giorni fissi da Napoli alle provincie e viceversa, e nell' interno delle provincie stesse tanto gli effetti e 'l danaro de' privati, quanto i fondi del Governo.

Per gli effetti e pel danaro che trasporteranno i procacci, sarà esatto un dritto in conformità della tariffa.

Sarà in libertà de' privati, nel rimettere gli effetti o il danaro a' procacci, di farne assicurare la valuta.

L' amministrazione generale non potrà essere obbligata di assicurare per ciascun cammino una valuta maggiore di quella indicata nel regolamento annesso all' originale del presente decreto.

Il dritto di assicurazione è fissato al due per cento sulla valuta, oltre al dritto del trasporto.

Nel caso di furti o di dispersione degli oggetti assicurati, l' amministrazione sarà obbligata di rimborsare i proprietari, qualunque sieno i motivi e le circostanze della perdita o del furto,

(a) Queste tariffe esser possono variabili; e perciò non era d' importanza il trascriverle.

nel termine di un mese dal giorno della domanda. Il rimborso sarà fatto in beneficio de' destinatari: rimarrà non però salvo agl' immettenti l' esercizio de' loro dritti a norma della legge, per trattenere un tale atto, laddove sia loro di pregiudizio.

Per le partite non assicurate l' amministrazione non incorre in alcuna risponsabilità in caso di furti o di perdite per forza maggiore. In ogni altro caso i proprietari potranno sperimentare i loro dritti contro l' amministrazione generale delle poste, la quale avrà il regresso contro gli agenti colpevoli.

I procacci continueranno ad essere scortati nel modo praticato finora. Il supremo comando dell'armata è incaricato di provvedere al servizio delle scorte.

Non potranno i procacci avere un numero minore di sette uomini di scorta. Le autorità delle provincie saranno obbligate di aumentarne il numero in tutt' i casi che sarà necessario.

La partenza de' procacci da Napoli per le provincie e l' arrivo di essi in Napoli avranno luogo ne' seguenti giorni.

I procacci destinati per le provincie ulteriori, di Capitanata, di Bari e di terra d'Otranto partiranno da Napoli nel mercoledì, e vi arriveranno il giovedì.

Que'destinati per le provincie di Terra di Lavoro, di Molise e degli Abruzzi partiranno il Giovedì da Napoli, e vi arriveranno il mercoledì.

I procacci destinati per le provincie di Principato citeriore, di Basilicata e delle Calabrie partiranno da Napoli il venerdì e vi ritorneranno il martedì.

I procacci di Salerno e di Sanseverino partiranno da Napoli ne' giorni di martedì e di sabato, e vi torneranno ne' giorni di sabato e martedì.

Le disposizioni contenute in questo titolo e nella sezione III del regolamento annesso all' originale del presente decreto avranno luogo allora quando il servizio de' procacci sarà fatto per conto dell' amministrazione delle poste.

Allorchè tal servizio fosse dato in appalto, in questo caso esso sarà regolato secondo i patti e le condizioni che potranno essere stabilite fra l' amministrazione generale delle poste e gli appaltatori, in seguito di approvazione del nostro Ministro delle finanze.

3.° *Servizio delle vetture corriere e delle diligenze giornaliere.*

Le vetture corriere e le diligenze giornaliere son destinate al trasporto delle lettere e de'viaggiatori.

La partenza delle vetture corriere pe' diversi cammini del regno e per Terracina è fissata ne' giorni stabiliti per la spedizione de' corrieri dagli articoli 14 e 15. Le diligenze giornaliere partiranno da Napoli tutt' i giorni per Salerno e per Avellino: ritorneranno in Napoli egualmente ogni giorno.

Le vetture corriere saranno accompagnate da scorte a cavallo, che cambieranno successivamente nel cammino, e che non potranno essere minori di due.

Per le piazze che saranno fittate a' viaggiatori nelle vetture corriere e nelle diligenze giornaliere, saranno percepiti i dritti stabiliti nella tariffa annessa all' originale del presente decreto, n.° III.

4.° *Servizio delle poste de' cavalli.*

Sarà mantenuto nelle strade principali e ne'luoghi traversali delle provincie il numero de' cavalli necessario per trasporto delle lettere, per le vetture corriere e per le diligenze giornaliere, per lo servizio de' viaggiatori in posta, de' corrieri straordinari e delle staffette.

Il servizio delle poste de' cavalli sarà stabilito per mezzo degli affitti, precedenti le subaste, da celebrarsi presso la Intendenze coll' intervento de' direttori delle poste. Sarà solamente nella facoltà del Ministro delle finanze, ove la circostanza o il vantaggio del servizio lo richiedano, di dispensare dalle subaste, ovvero di disporre che sieno celebrate presso l' amministrazione generale in Napoli.

La tariffa annessa all' originale del presente decreto, n.° IV, stabilisce le distanze tra i diversi rilievi delle poste, e 'l prezzo delle corse de' viaggiatori, de' corrieri e delle staffette.

È vietato agli affittatori di cavalli di stabilire rilievi fissi o impostatura straordinaria, per cambiare i cavalli nel cammino in danno de'maestri di posta.

I contravventori saranno puniti con una multa non maggiore di ducati venti in beneficio dell' amministrazione delle poste, indipendentemente dal pagamento delle corse, al quale han dritto i maestri di posta.

Le multe in caso di simili contravvenzioni saranno pronunciate da' regii giudici di circondario ed applicate alla *cassa di multe e di vacanze.*

5.° *Servizio d' invio e consegna de' fondi pubblici.*

Per l'invio e per la consegna de'fondi che si spediranno da' ricevitori delle provincie alla tesoreria generale, rimarrà nella sua piena osservanza il regolamento approvato nel dì 27 di ottobre 1817.

(Questo regolamento è del tenor che segue).

Titolo I.

Dello invio de' fondi e delle operazioni preliminari.

1. Ogni qual volta un ricevitore generale dovr inviare de' fondi al banco o altra cassa pub-

blica, l' Intendente della provincia sarà nell' obbligo d' intervenire, o di delegare un funzionario della Intendenza per assistere alla numerazione delle monete, che si farà in presenza del direttore della posta o di un uffiziale del procaccio.

Il controloro della Tesoreria generale vi dovrà parimente intervenire, e vi potrà anche essere chiamato il Comandante che sarà destinato a scortare i fondi.

Questa numerazione però non discaricherà i ricevitori generali di alcuna risponsabilità relativamente alla esattezza degl' invii del denaro; atteso che quella ha luogo per dare al Governo una garantia morale, e non per ottenere una garantia precisa degli errori che possono commettersi nel contare le somme.

2. I fondi saranno posti in sacchi una col *borderò* delle monete; e dopo essere stati chiusi col suggello del ricevitore generale, saranno pesati e depositati in casse di una conveniente solidità. Ogni sacco dovrà portare al di fuori un cartellino indicante il peso e la somma.

3. Le casse verranno ligate con corde, le di cui estremità saranno munite non solo de' suggelli dell' Intendenza, della ricevitoria generale, della controloria, e della direzione o officina di Posta, ma ancora de' suggelli particolari di ognuno de' funzionari che avranno assistito alla numerazione delle monete ed alla chiusura delle casse.

In oltre su di ciascuna cassa dovrà essere indicato il nome della provincia, il numero di ognuna di essa se saranno più d' una, ed il peso della moneta che ciascuna contiene.

Per garantire i suggelli dagli accidenti che possono essere occasionati nel trasporto delle Casse sarà apposta su di essi una piastra di latta inchiodata ne' quattro angoli.

4. Per giustificare il peso de' sacchi e delle casse mentovate ne' due articoli precedenti, i ricevitori generali saranno obbligati di non servirsi di altri pesi e bilance, che di quelli verificati e marcati dal campione della provincia.

Gl' intendenti vigileranno che in tutte le casse pubbliche non sia fatto uso di altre bilance, che di quelle riconosciute, come sopra.

5. L' Intendente farà formare per ciascun invio di fondi un processo verbale, che sarà firmato da tutte le persone che avranno assistito uffizialmente alla numerazione.

Il detto processo verbale presenterà il *borderò* de' fondi rinchiusi in ciascuna cassa; e dovrà enunciare il peso, la natura delle monete e la somma contenuta in ogni sacco.

Questo processo verbale conforme al modello n. 1.° sarà redatto in quattro copie. Una di esse resterà all' intendente, l' altra al ricevitore generale, la terza rimarrà al direttore o uffiziale del procaccio e la quarta finalmente sarà consegnata a mano al conduttore de' fondi, per esser presentata al banco in conformità di quanto verrà prescritto nell' art. 14, o ad altra cassa alla quale i fondi fossero diretti. Tutte le anzidette copie saranno munite in piedi degli stessi suggelli particolari apposti sulle casse, e ne saranno specificate le impronte per iscritto nel corpo delle copie medesime.

Appena ciò adempito, una copia dello stesso processo verbale sarà dal ricevitore generale trasmessa alla Tesoreria generale, o all' amministrazione nella cui cassa i fondi dovessero direttamente essere versati.

6. Compiute le anzidette operazioni, se il procaccio sarà pronto alla partenza, le casse così suggellate saran date in consegna al direttore o uffiziale del procaccio; in altro caso le casse medesime resteranno in deposito presso il ricevitore generale fino al dì della partenza del procaccio: nel quale giorno le casse verranno consegnate al direttore di tale stabilimento, previa una ricognizione da eseguirsi coll' intervento del controloro, tendende ad esaminare lo stato esteriore delle casse e de' suggelli, o sia la integrità delle une e degli altri.

Il direttore noterà ne' fogli di rotta il numero, il peso delle casse e le somme in esse rinchiuse; e ne farà la consegna al conduttore del procaccio, facendogli riconoscere i suggelli ed il peso delle medesime.

Fino a che questa consegna non sarà eseguita, il ricevitore generale sarà risponsabile di quei *deficit* che potrebbero risultare dalla verifica delle monete i quali peraltro dovranno essere documentati da' processi verbali in regola, di cui si parlerà quì appresso.

8. Se nel trasporto i fondi, in tutto o in parte fossero rubati, in tal caso l' ammontare della somma derubata sarà portato in esito ne' conti del ricevitor generale, dopo che egli avrà esibito il processo verbale d' invio formato giusta il modello e corroborato di tutte le firme di sopra prescritte. Il furto sarà giustificato nel modo che verrà indicato nell' art. 10.

Titolo II.

Del trasporto de' fondi e delle risponsabilità degli agenti del procaccio.

9. Dal momento che le casse saranno state consegnate a' direttori del procaccio, gli agenti dell' amministrazione di questo ramo saranno risponsabili non solo delle casse, ma benanche del peso di ciascuna di esse, del pari che della integrità de' suggelli.

10. Nel caso del rubamento della totalità o di una parte de' fondi appartenenti al Governo, il conduttore del procaccio si presenterà nello stesso istante al giudice del circondario del luogo ove il furto sarà stato commesso, se pure sia quello il luogo della sua residenza; in caso contrario si dirigerà al sindaco del comune, per

far la sua dichiarazione e dare tutte le dilucidazioni che potranno far conoscere gli autori ed i complici del furto.

Per contestare il dirubamento de' fondi, ne sarà formato dall' autorità locale un processo verbale in quattro copie che dovranno esser segnate dal conduttore del procaccio, dagli uomini componenti la scorta e dalla detta autorità che avrà ricevuta la dichiarazione. Una delle dette copie sarà diretta al procurator generale presso la Gran Corte criminale della provincia ove il furto sarà accaduto; acciò possa egli inquirere contro gli autori; la terza sarà inviata all' Intendente della detta provincia, che dovrà fare rapporto al Ministero delle finanze; e la quarta resterà nell'archivio dell' autorità del luogo ove il furto sarà stato commesso.

11. Il conduttor del procaccio non sarà definitivamente discaricato della risponsabilità de'fondi che saranno stati rubati, se non dietro i rapporti del procurator generale presso la Gran Corte criminale e dell' Intendente, da' quali apparisca di non potersi fondare alcun sospetto di frode a carico del detto conduttore.

12. Tosto che il procaccio sarà giunto in Napoli, le casse accompagnate dallo stesso conduttor del procaccio, dal Comandante della scorta e dal capo della officina del procaccio; o da chi ne sarà dal medesimo incaricato sotto la sua propria risponsabilità, saranno immediatamente inviate al banco scortate da quattro o più uomini della forza destinata alla guardia dell' amministrazione.

L'amministrazione generale de'le poste farà intesa di tale invio la Tesoreria generale, o amministrazione per di cui conto i fondi dovessero essere versati.

13. Siccome ogni ricevitor generale ha in Napoli un procuratore per sollecitare gli affari della sua carica; così ognuno di loro sarà tenuto d' incaricare il suo procuratore di assistere in sua vece alla numerazione de'fondi trasmessi al banco, o alla amministrazione cui appartengono.

I ricevitori generali faranno perciò conoscere al Ministro delle finanze ed all'amministrator generale delle poste il domicilio de' loro procuratori i quali riceveranno avviso dall' amministrazione suddetta dell' arrivo de' fondi de' loro rispettivi principali ricevitori, e dello invio che se ne farà al banco.

L' assenza di alcuno de' detti procuratori non potrà dar luogo al ricevitore generale di lui principale di alterare le operazioni fatte colle formalità prescritte dal presente regolamento, le quali faranno piena fede per la loro autenticità.

TITOLO III.

Dello arrivo de' fondi al banco.

14. All' arrivo dei fondi al banco, le casse saranno presentate insieme colla copia del verbale rilasciata al conduttor del procaccio.

Qualora gl' impiegati del banco nel riceversi le casse non abbiano cosa a dire sullo stato e sul peso delle medesime, sarà formato un processo verbale di tale ricezione, che verrà registrato in un libro destinato all' oggetto, e dovrà esser segnato dagli uffiziali incaricati della verifica, dall' impiegato del procaccio e dal procuratore del ricevitor generale, se è presente.

Il detto processo verbale dovrà contestare:

1.° Che i suggelli sieno intatti, e che le casse non sieno state aperte;

2.° Che il peso sia lo stesso di quello enunciato nel processo verbale d' invio.

Dopo eseguite tali operazioni, il conduttor del procaccio, egualmente che il comandante della scorta, resteranno discaricati di ogni responsabilità.

15. In tal caso gl' impiegati del banco, dopo aver firmato il processo verbale che avrà assicurato lo stato esteriore delle casse, potranno aprirle.

I sacchi allora saranno numerati e pesati e ne saranno verificati i suggelli ed i cartellini alla presenza dell' uffiziale de' procacci e del procuratore del ricevitor generale, se vi sarà presente.

16. Qualora il tutto si trovi in regola, si procederà immediatamente e coll' intervento delle stesse persone enunciate nel precedente articolo alla numerazione delle monete.

Una dichiarazione, conforme al modello n.° 2, di essersi ricevute le somme corrispondenti a quelle descritte nel verbale d' invio, sarà allora rilasciata all'uffiziale del procaccio che avrà assistito a tale consegna.

17. Qualora al contrario sorgesse qualche dubbio sulla integrità de' suggelli e sullo stato delle casse, o pure il peso non corrispondesse a quello enunciato nel verbale d' invio; in questi casi non potrà procedersi all' apertura delle casse, che dietro un' esame il quale sarà fatto in contraddittorio dal procurator del ricevitor generale se vi sarà presente, dall' uffiziale del procaccio, dal conduttore e da una persona che verrà destinata dal governo del banco. Costoro formeranno le loro dichiarazioni sullo stato delle casse e de' loro suggelli.

Dopo tal esame le dette casse non saranno aperte, se non coll' intervento del governatore del banco che si troverà in servizio, alla di cui presenza si dovrà verificare, se il numero dei sacchi sia quello stesso indicato nel processo verbale, e se i suggelli de'sacchi sieno intatti.

Qualora si ravvisasse rotto in qualche sacco il suggello, in tal caso si dovranno subito contare le somme che vi si trovano rinchiuse; e se ve ne manchi una parte il conduttor del procaccio ne sarà risponsabile. Se al contrario i suggelli de'sacchi si ravviseranno interi senza alcuna alterazione, la risponsabilità non potrà ricadere che sul ricevitor generale.

In ogni caso dovrà esser formato un processo verbale che sarà firmato dalle persone enunciate nel presente articolo.

18. Tutte le volte che le casse mancanti nel peso saranno aperte senza le formalità prescritte dall'articolo precedente, gl'impiegati del banco diverranno per questo solo atto risponsabili di tutto il *deficit*.

19. Gl'impiegati del banco incaricati di verificar le somme, sotto pena di destituzione non potranno contare giammai che un sacco per volta, e sempre dopo averne riconosciuti i suggelli, ed assicurato il peso nel modo indicato nell'art. 15.

20. Se nel sacco si troverà qualche *deficit* dopo essere state due volte numerate le monete che vi si conterranno in presenza del governatore, esse saranno di bel nuovo risposte nello stesso sacco per pesarsi un'altra volta; ed allora il procurator del ricevitor generale, se vi sarà presente, verificherà egli stesso il conto delle monete e riconoscerà il *deficit* se vi esiste.

21. Dopo essersi verificate le somme, si formerà un processo verbale, se mai vi sarà luogo, de' *deficit* che si troveranno. Il verbale sarà segnato dal governatore del banco che avrà assistito alla verifica, dal cassiere, dal procurator del ricevitor generale, se è presente, e dagl'impiegati che saranno stati presenti alla detta verifica.

22. Il verbale del *deficit* dovrà far conoscere in dettaglio la natura delle monete mancanti, il sacco e le casse nelle quali si sarà rinvenuto, giusta il modello n.° 3. Questo dovrà essere redatto in tre copie, una delle quali resterà al banco, un'altra ne sarà inviata alla Tesoreria generale e la terza sarà trasmessa al ricevitor generale dallo stesso banco.

23. Le monete riconosciute false saranno rotte all'istante in presenza del governatore e del procurator del contabile che ha fatta la rimessa, in caso che si trovi presente. Il procuratore potrà far verifica dei pezzi delle monete rotte, se lo giudichi a proposito. Il valore delle monete suddette sarà figurato nel *deficit*.

24. Nel caso che il procuratore rifiutasse di segnare il processo verbale del *deficit* riconosciuto, il governatore del banco lo solleciterà a manifestare in iscritto i motivi del rifiuto; ed ove a ciò anche si negasse, ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

25. I ricevitori generali terranno conto de' *deficit* che saranno documentati, secondo le instruzioni che loro darà la Tesoreria generale.

26. Ogni verifica nella quale non vi saranno le formalità prescritte nel presente regolamento, sarà riputata nulla; ed una piena risponsabilità ne ricaderà sopra di quegl'impiegati che l'avranno fatta. Nulladimeno i ricevitori generali saranno tenuti di ripianare i *deficit* che potranno esistere in quei fondi, del di cui invio avranno dato avviso, qualora i loro procuratori non avranno assistito alla numerazione delle monete, e non avranno reclamato sulle irregolarità commesse. In tal caso i contabili avranno il regresso contra i loro procuratori, e contra gl'impiegati che avran fatta la verifica irregolare.

27. Ogni impiegato nelle casse pubbliche, che sarà convinto di avere occultato del denaro proveniente da versamenti fatti per conto del Governo, sarà immediatamente destituito del suo impiego, e tradotto co' suoi complici, se ve ne esistono, avanti al tribunal criminale per esser giudicato a norma delle leggi.

Titolo IV.

Disposizioni generali.

28. I fondi che saranno inviati da un ricevitore all'altro saranno verificati al loro arrivo nel modo stesso prescritto dal presente regolamento, ma in presenza dell'Intendente o sottointendente, e del controloro della Tesoreria generale del luogo in cui si eseguirà il versamento.

Questi funzionari firmeranno, col ricevitore generale o distrettuale, e cogl'impiegati incaricati della verifica, i processi verbali de' *deficit* in caso che se ne trovassero.

29. Nel caso di rottura nelle casse o ne' suggelli delle stesse, ovvero quando si verificasse qualche mancanza nel peso delle casse medesime; ove tali rotture o mancanze di peso non fossero debitamente giustificate, i *deficit* ritrovati nei fondi saran rimborsati dagli agenti dell'amministrazione de' procacci, che saranno stati gli ultimi depositari de' fondi medesimi.

I detti agenti non avranno il regresso contra coloro da' quali i fondi sono stati loro inviati se non nel caso in cui i primi documentassero legalmente che le casse o i suggelli erano già rotti quando il deposito è passato nelle loro mani.

30. Qualunque impiegato del procaccio fosse convinto di aver rotte le casse o i suggelli sulle medesime apposti, colla intenzione, di appropriarsi i fondi che vi si contengono, sarà immediatamente arrestato, e tradotto co' suoi complici, se ve ne sieno, innanzi alla corte criminale.

31. Gl'Intendenti o i ricevitori generali avranno cura di richiedere a' comandanti militari e delle guardie civiche le truppe necessarie per iscortare i fondi appartenenti al Governo; e da questi ultimi sarà da per tutto prestato il braccio forte agl'impiegati del procaccio, quando lo richieggano.

32. Gl'Intendenti, i Comandanti delle provincie, la Tesoreria generale, il Reggente del banco, il direttore generale delle poste, i ricevitori generali, i funzionari e capi delle amministrazioni pubbliche sono incaricati d'invigilare alla esecuzione del presente regolamento. *Reg. del 27 ottobre 1817.*

Competenza per le quistioni che insorgano tra i maestri di posta e l' amministrazione generale.

1. Tutte le quistioni insorte, o che potranno insorgere sulle convenzioni stipulate fra l' amministrazione ed i maestri di posta in ordine al corso pubblico, sono della competenza de' Consigli d' Intendenza, salvo ad ambe le parti il gravame devolutivo alla nostra Corte de' conti.

2. Pendente l' esame di tali quistioni e dei gravami prodotti presso l' enunciata corte, l' amministrazione generale delle poste potrà procedere o direttamente, o per mezzo degl' intendenti rispettivi alla stipula de' contratti di urgenza, tutte le volte che i maestri di posta mancassero all' adempimento degli obblighi convenuti; e ciò oltre alle misure di rigore permesse dalle leggi e dai regolamenti in osservanza. *Dec. del 7 agosto 1816.*

Della franchigia delle lettere di officio.

I pubblici funzionari continueranno a godere la franchigia sulle lettere di officio in conformità delle diverse disposizioni provvisoriamente in vigore, e secondo lo stato compilato dall' amministrazione; riserbandoci di provvedere diffinitivamente su quest' oggetto con altro nostro decreto. *Dec. del 25 marzo 1819.*

Del trasporto de' libri.

Rimangono su tale obbietto in piena osservanza le disposizioni del dec. del dì 16 di agosto 1815 circa la revisione de' libri.

In conseguenza i libri, le stampe, i disegni colorati ed altri oggetti figurati che dall' estero saranno inviati in Napoli, e viceversa, e che dalla capitale si spediranno nelle provincie, e viceversa, per mezzo o della posta o de' procacci, non potranno essere inviati al loro destino, se prima non verran sottoposti alla revisione della commessione stabilita in Napoli coll' enunciato decreto.

Del sequestro contra i maestri di posta.

Sorto il dubbio, se le somme dovute a' maestri di posta dall' amministrazione di tal ramo pe' servizi che i primi prestano con cavalli sul pubblico corso, possano essere sequestrate ad istanza de' loro creditori;

Art. 1. Le somme che i maestri di posta, in forza de' rispettivi contratti, debbono conseguire dall' amministrazione generale delle poste per l' adempimento delle obbligazioni stipulate nei contratti medesimi non potranno esser sequestrate ad istanza de' privati.

2. Terminato il contratto, ancorchè questo fosse rinnovato, le somme che dall' amministrazione delle poste fossero dovute a' maestri di posta per obbligazioni già adempite in forza del contratto già spirato, potranno esser sequestrate.

SANZIONE PENALE.

« Ogni soppressione, ogni apertura di lettera » o plichi affidati alla posta, commessa o age» volata dolosamente da un uffiziale, da un im» piegato dell' amministrazione delle posta o da » altro incaricato, sarà punita con l' ammenda » correzionale. L' impiegato inoltre sarà punito » con l' interdizione a tempo del suo uffizio; *ll. » pen.*, art. $251 = 187$, *c. pen. M.*

È violato il segreto della corrispondenza, dice il consiglier Canofari: è violata la franchezza, la speditezza del commercio e la pubblica confidenza: è violata la proprietà: è violato in fine anche il rispetto al regime domestico, ed è squarciato quel velo sacro che copre talvolta gli sconci di una famiglia, e tanto utilmente ne arresta i progressi, *com. al detto art.*

Intanto giovi osservare le condizioni del reato 1.° *dolosamente*, 2.° *lettere* o *plichi affidati alla posta.* — Una semplice omissione, una disavvedutezza, una negligenza son fuori delle linee tirate da questo articolo. — La determinazione della legge riguarda le sole lettere e i plichi affidati alla posta. Ella è straniera alle lettere e ai plichi che con privata fiducia si affidano a mano privata. « E i motivi ne sono semplici, dice lo stesso comentatore: non debbono le lettere date a' privati godere della protezione della pubblica fede di che godono le lettere consegnate agli uffizi di posta: imputi a sè medesimo l' avvenimento chi pone la sua confidenza in un messo capace di violarla. Se la legge penale occupar si dovesse anche di questo caso, a molta maggior ragione occupar si dovrebbe dei segreti confidati all' amicizia e dall' amicizia stessa violati. » Questa osservazione è d' importanza. Il codice francese non ha questa espressione *dolosamente*; e nemmeno l' espressione *sciemment* che avea l' art. 638 del codice di brumaio anno IV. E conseguentemente la giurisprudenza che n' emerge per la Francia non è per noi applicabile. V. però in appresso la *Quistione III.*ª

Avvertiremo inoltre che nella legislazione francese si ha:

Ogni soppressione, ogni apertura di lettere affidate alla posta, commessa o agevolata da un uffiziale o da un agente del Governo ovvero dell' amministrazione delle poste, ec. Su di che v. il *com.* di Carnot, art. 187, n. 2 a 9. Le riflessioni di questo autore gioveranno a distinguere i punti di contatto e di divergenza tra la nostra e la legislazione francese, e conseguentemente la giurisprudenza che n' emerge. Intanto ecco alcune quistioni più accennate che trattate, ma non era questo il momento di entrare in più minute discussioni.

Quistione I.ª Se l'uffiziale o impiegato dell'amministrazione delle poste, sopprimendo o oprendo una lettera affidata alla posta, serve alle cure di un privato, è questo privato, nel silenzio dell'articolo, soggetto a pena alcuna?

Le intenzioni della legge sono abbastanza palesi negli art. 74, 75 e 76 delle *ll. pen.* Quando il privato per mezzo di doni, di minacce, di abuso di autorità provoca il delitto commesso dall'uffiziale; quando il privato ha a suo carico quegli elementi che per legge costituiscono la complicità, egli è certamente complice.

La pena del suo delitto è quella seguente nelle regole della complicità. E perciò nel caso attuale « sottratto ciò che è inerente alla qualità personale dell'incaricato, la pena applicabile contra il privato è l'ammenda. Canofari, *ut supr.*

Quistione II.ª Il privato che sopprime o apre una lettera affidata alla posta, è egli punibile?

Motivi del dubbio. Potrebbe sembrare che l'articolo non parli dell'uomo privato, e sol colpisca precisamente l'uffiziale o l'impiegato. — L'articolo punisce ogni soppressione, ogni apertura di lettera o plico affidato alla posta, *commessa* da un impiegato. Ma l'articolo punisce altresì ogni soppressione, ogni apertura di lettera *agevolata* da un impiegato. Questa parola *agevolata* è parola complessa, ed offre nettamente una idea doppia, il concorso cioè di due individui al medesimo delitto. Sotto questa espressione la legge ha esattamente compreso e il privato che agisce e l'uffiziale che agevola. — Di vantaggio. La dilucidazione è data dalle seguenti espressioni della legge: *L'impiegato in oltre sarà punito con la interdizione a tempo del suo uffizio.*. La legge contempla adunque e il privato e l'impiegato; all'uno ed all'altro rende comune la pena dell'ammenda: all'impiegato IN OLTRE, come contravventore a doppi doveri, adatta la pena a lui particolare della interdizione a tempo del suo uffizio. — E consegnentemente, il privato colpevole dell'indicato delitto è punibile con l'ammenda. Canofari, *ub. supr.*

Ma tutto questo ragionamento è applicabile al solo caso in cui l'impiegato della posta avesse *agevolato* il delitto. Quando ciò non fosse, il privato che avesse soppressa o aperta una lettera affidata alla posta, sarebbe al certo imputabile di una reità; ma non mai punibile per art. 251 delle *ll. pen.*, il quale esige il delitto *commesso* o *agevolato* da un impiegato della posta.

Quistione III.ª Nel caso che non vi sia complicità di un uffiziale o impiegato dell'amministrazione delle poste, un privato che sopprime o apre una lettera è egli punibile?

Abbiam veduto come la legislazione francese su la risponsabilità degl'impiegati della posta è più rigorosa della nostra legislazione. Il solo *dolo* presso di noi costituisce il delitto: in Francia basta la semplice negligenza. E conseguentemente il caso di complicità si rende per noi ben raro, o almeno di difficilissima pruova. Intanto un reato che viola con tanto scandalo, con tanto detrimento della fede pubblica, e dirò ancora con tanto danno della Tesoreria i cui introiti su questo ramo vengono a decrescere in proporzione del discredito che la violazione del segreto delle corrispondenze produce, si rimarrà egli impunito? — Nel silenzio delle leggi penali su tal riguardo altro par che non rimanga fuorchè le azioni per *abuso di confidenza* o *per scrocco*. V. Carnot *ub. supr. n.° 130.*

Appendice *pe' reali dominii al di là del Faro.*

Titolo I.

Della dipendenza dell'amministrazione.

Art. 1.° L'amministrazione generale delle poste de' nostri dominii di là del faro sarà sotto la immediata ed esclusiva dipendenza del Ministero assistente presso il nostro Luogotenente generale.

2. Allorchè risederemo Noi ne' nostri dominii di là del faro, l'amministrazione generale potrà corrispondere ancora col nostro Ministro di affari esteri per quel che riguarda le nomine dei corrieri di gabinetto, le loro spedizioni ed aggiusti, e tutt'altro che si riferisce a tal servizio per la parte diplomatica.

Titolo II.

Composizione dell'amministrazione generale e delle sue dipendenze.

3. L'amministrazione generale delle poste avrà in Palermo una direzione generale composta.
- da un direttore generale;
- da un segretario generale;
- da un ispettore;
- da un agente contabile.

4. Il direttore generale avrà il soldo di ducati duemila e quattrocento l'anno.

Il segretario generale, di ducati mille ottanta.

L'ispettore, di ducati settecentoventi.

L'agente contabile, di ducati settecentoventi.

5. Saranno addetti al servizio della direzione generale di Palermo,
- degli uffiziali col grado di capi di officine,
- un controloro,
- un corrispondente numero d'impiegati di diverse classi, soprannumerari ed alunni,
- un determinato numero di corrieri,
- ed un numero di portalettere sufficienti al servizio.

6. Vi sarà in Messina un direttore cogli onori e col rango di segretario generale. Egli avrà il soldo di duc. settecentoventi l'anno.

7. Vi sarà ancora un direttore in ciascuno dei capoluoghi delle altre cinque valli minori.

Ne' capoluoghi de' distretti, ne' comuni situati su cammini principali ne' luoghi necessari per la diramazione della corrispondenza fra i comuni che non sono sulle dette strade, e ne' comuni

più importanti pel commercio marittimo, saran destinati degli uffiziali di posta.

Il direttor generale presenterà lo stato delle officine al Ministero assistente presso il nostro Luogotenente generale, dal quale sarà sottomesso alla nostra approvazione per mezzo del nostro Ministro delle finanze.

8. I soldi e gli averi de' funzionari ed agenti delle poste indicati negli articoli 5 e 7, e le indennità pel mantenimento delle officine saran fissati dallo stato discusso che il Ministero assistente presso il nostro Luogotenente generale presenterà alla nostra approvazione per mezzo del nostro Ministro delle finanze. Una volta fissati i soldi, saranno questi invariabili.

9. I comuni, ne' quali non sarà stabilita officina di poste, saran serviti, come praticasi in questa parte de' nostri reali dominii, da' cancellieri comunali per ciò che riguarda spedizione e distribuzione di lettere. I cancellieri non avran diritto a compenso.

TITOLO III.

Nomine de funzionari e degl' impiegati, e loro promozioni.

10. Tutti gl' impiegati dell'amministrazione generale delle poste, ad esclusione di quelli enunciati ne due seguenti articoli, saranno nominati de Noi sulla proposizione del Ministero assistente presso il nostro Luogotenente generale, al quale sarà dal direttor generale presentato il notamento de' candidati col suo particolar parere.

11. I soprannumerari e gli alunni, i corrieri della direzion generale, gli uscieri ed i bollatori nel numero fissato da' regolamenti, saranno nominati dal direttor generale il quale ne darà parte al Ministero assistente presso il nostro Luogotenente generale, e ne attenderà la conferma. I serventi ed i portalettere saran provveduti dal direttor generale, e pienamente amovibili a sua disposizione.

12. I corrieri affittatori delle corse traverse avranno la nomina dal direttor generale, dopo chè i loro contratti di affitto saranno stati approvati dal Ministero.

13. I corrieri a cavallo ed i pedoni addetti al servizio delle poste interne saranno nominati dagl' Intendenti. Il direttor generale gli approverà e li provvederà di patente. Le patenti saran rilasciate senza alcun pagamento di diritto.

14. I direttori delle poste de' capoluoghi delle valli minori (escluso il direttore della poste di Messina, essendovi destinato un contabile sotto la sua dipendenza) e tutti gl' impiegati incaricati delle riscossione de' prodotti delle poste daran cauzione. Daran cauzione i corrieri delle direzion generale per lo incarico che hanno del trasporto in Palermo de' fondi raccolti presso le officine delle valli minori. Daranno in fine cauzioni i corrieri affittatori delle corse traverse per lo adempimento degli obblighi de' loro contratti, e pel trasporto del danaro che le officine situate sopra cammini traversi spediscono alle direzioni o ad altre officine.

15. Le cauzioni degl' impiegati contabili presso la direzione generale di Palermo, le cauzione del contabile dipendente dal direttore di Messina e quelle de' direttori delle valli minori saran prestate in beni fondi. Gl' impiegati delle officine nelle valli minori, i corrieri delle direzione generale ed i corrieri affittatori delle corse traverse, potran darle con biglietti di deposito di pubblici negozianti o di proprietari conosciuti, e di soddisfazione de' sottintendenti o de' sindaci de' comuni.

16. Le cauzioni in beni fondi potranno darsi anche in iscrizioni sul gran libro del debito pubblico di questa parte de' nostri dominii. Ma allorchè stabiliremo Noi le direzione del gran libro ne' nostri dominii di là del Faro, tutte le cauzioni in beni fondi dovranno essere prestate in rendite immobilizzate.

17. Le cauzioni de' beni fondi saran prestate presso i tribunali civili delle valli minori ove i funzionari risederanno.

18. Le somme delle cauzioni dell' agente contabile e degl' impiegati presso la direzione generale, e di quella del contabile che sarà stabilito presso il direttore in Messina, saran fissate dal Ministero sulla proposizione del direttor generale.

I direttori delle valli minori, escluso quello di Messina, e tutti gli uffiziali delle officine daran cauzione per una somma corrispondente al prodotto netto di due mesi, secondo la liquidazione che ne sarà fatta dall' agente contabile coll' approvazione del direttor generale.

La somme delle cauzioni de' corrieri della direzione generale e de' corrieri affittatori delle corse traverse saran fissate dal direttor generale sulle proposizioni del segretario generale e dell' agente contabile.

19. In tutte le cauzioni sarà dichiarato che esse saranno non solamente per l' esercizio degl' impiegati contabili cui riguardano, ma parimente per gl' individui i quali in caso d' impedimento, di congedo, omissione qualunque degl' impiegati contabili, sottentreranno loro nel servizio, precedenti le proposizioni degl' impiegati medesimi e l' approvazione del direttor generale.

20. Le cauzioni dovranno guarentire indeterminatamente gl' impiegati contabili per gl' impieghi di cui prendono l' esercizio, e per quelli ne' quali pel tratto successivo potranno essere traslocati o promossi.

21. Se le traslocazione o promozione sarà fatte ad una officine che richiede una più forte cauzione, sarà dato il supplimento.

22. Sarà in libertà degl' impiegati di ricusare un passaggio che produca promozione, quante volte non riesca loro di fornire il supplimento di cauzione.

23. È vietato d' istallare gl' impiegati nelle cariche che saranno da oggi innanzi conferite, se prima non sarà data la corrispondente cauzione. Sarà nulladimeno nella facoltà del Ministero assistente presso il nostro Luogotenente generale di accordar delle dilazioni che non oltrepassino la durata di quattro mesi, quante volte il direttor generale con motivati rapporti proporrà tali facilitazioni. Le dilazioni per più lungo tempo potranno esser da Noi accordate sulla proposizione del nostro Ministro delle finanze.

24. Le cauzioni non saranno sciolte, se prima non sieno stati dalla gran Corte de' conti definitivamente giudicati i conti degli esercizi ne' quali avran preso ingerenza i contabili cauzionati. Questa disposizione non è applicabile a' corrieri affittatori delle corse traverse. Le loro cauzioni saranno sciolte, finito l' affitto ed ultimato ogni loro interesse diretto o indiretto colla direzione generale.

25. I portalettere per la città di Palermo, in luogo di cauzione, verseranno nell'amministrazione la somma di ducati quindici. Tal somma sarà ritenuta da' loro soldi in quattro rate mensuali.

26. Sarà considerata una mesata degl' impiegati, sia che si trovino essi a servire presso la direzione generale di Palermo, sia che si truvino addetti nelle officine delle valli minori.

27. Le promozioni alle piazze vacanti saran fatte in ragione del merito. L' antichità del servizio e la qualità di figlio o di stretto parente di un impiegato saranno solamente avute in considerazione in parità di merito.

28. Il merito consisterà nella buona morale, nell' assiduità e nell' abilità relativa all' impiego vacante. Si avrà soprattutto particolare riguardo per colui il quale abbia una estesa cognizione delle diverse parti del servizio.

29. Gl' impieghi inferiori a quelli di aiutante nelle officine di segreteria, e di libro maggiore nella officina di contabilità, saranno conferiti per concorso.

30. La stessa regola sarà tenuta pe' soprannumerari di tali officine, sia nella loro ammissione, sia nel loro ascenso ad impieghi ordinari.

Titolo IV.

Attribuzioni e doveri de' funzionari e degli impiegati delle poste.

Cap. I. *Direttore generale.*

31. Il direttor generale è il capo dell' amministrazione. Egli dispone e regola l' andamento del servizio.

32 Il direttor generale sarà egli solo in rapporto col ministero assistente presso il nostro Luogotenente generale e cogli altri pubblici funzionari per gli affari relativi all' amministrazione delle poste.

33. Per gli affari dipendenti da altri Ministeri e Segreterie di Stato, il Ministero assistente presso il nostro Luogotenente generale, per mezzo del nostro Ministro delle finanze, passerà gli uffizi a' rispettivi Ministri e Segretari di Stato.

34. Tutti gl' impiegati dell' amministrazione saranno subordinati al direttor generale. Saranno esclusivamente a lui diretti i rapporti, le lettere e le memorie di tutti i funzionari, e le altre carte di qualunque natura.

35. Il direttor generale veglierà sulla esecuzione de' nostri reali decreti, de' regolamenti e delle determinazioni del Ministero. Egli darà inoltre tutte le disposizioni che crederà convenienti al buon andamento del servizio.

36. Il direttor generale, precedente autorizzazione del nostro Ministro di finanze, comunicata al Ministero assistente presso il Luogotenente generale, potrà aprire negoziazioni co' direttori delle poste degli stati stranieri, rinnovare le antiche convenzioni o farne delle nuove, sottomettendone gli atti al ministero anzidetto il quale, dopo averli esaminati, li passerà col suo avviso al nostro Ministro delle finanze.

37. Il direttor generale procederà direttamente in Palermo, e nelle altre parti di quei domini farà procedere per mezzo delle autorità locali, coll' assistenza de' direttori e degli uffiziali delle poste, all' ultimazione de' contratti di affitto; egli li sottometterà all' approvazione del Ministero.

38. Per gli affari contenziosi il direttore generale adoprerà de' patrocinatori, a sua scelta, presso le autorità giudiziarie ed amministrative così in Palermo, come nelle valli minori, secondo il bisogno.

39. Il direttor generale ne' principii di ciascuno anno presenterà lo stato discusso dell' amministrazione al Ministero da cui sarà rimesso al nostro Ministro delle finanze per la nostra approvazione. I soldi non potranno esser mai alterati.

40. Lo stato discusso sarà firmato dal direttor generale, dal segretario generale, dall' ispettore e dall' agente contabile.

41. Il direttor generale, in veduta de' rapporti motivati dell' agente contabile, autorizzerà lo stesso, quando lo creda giusto, a formare le certificatorie contra i contabili debitori dell' amministrazione, le quali, vistate da lui, serviranno di titolo per la riscossione delle somme da essi dovute, a norma de' privilegi di cui gode la tesoreria generale.

42. Il direttor generale, quando lo giudicherà conveniente, potrà far intervenire il segretario generale, l' ispettore, l' agente contabile o altri de' principali impiegati, nelle discussioni degli affari che potranno riguardare il contenzioso amministrativo o il contenzioso giudiziario, gli affitti, gl' incanti, le subaste, le cauzioni, le liquidazioni diffinitive che importano condanne contra i contabili o altri agenti dell' amministra-

zione, e per ogni altro oggetto che crederà opportuno.

43. Il direttor generale potrà disporre la traslocazione degl' impiegati tanto di Palermo quanto delle valli minori. Ove si tratta d' impiegati contabili, ovvero di caso in cui il passaggio potra portare diminuzione di soldo, il direttor generale ne prenderà precedentemente l'approvazione del Ministero.

44. Il direttor generale potrà spedire in missione il segretario generale, l' ispettore e qualunque altro impiegato, sia della direzione generale in Palermo, sia di altre officine.

45. Ove tra un mese gl' impiegati non si saranno restituiti nelle loro residenze, il direttore generale dovrà farne rapporto al Ministero.

46. Il direttor generale potrà accordare agli impiegati per convenienti motivi il congedo fino ad un mese. Sino a due mesi potranno i congedi essere accordati dal Ministero: per un tempo più lungo direttamente da noi. Ne' casi di congedo ad impiegati contabili, dovranno costoro sostituire individui della stessa amministrazione su de' quali il direttor generale non incontri difficoltà e dovranno rispondere dell'esercizio di essi.

47. In mancanza di alcuni de' principali impiegati, e specialmente del controloro, il direttor generale potrà sostituire altri individui fra gl' impiegati dell'amministrazione, che egli crederà più idonei fino a che durerà l' impedimento.

48. Durante il congedo, gl' impiegati goderanno la metà del soldo, e senza la nostra autorizzazione da comunicarsi per mezzo del nostro Ministro di finanze, non potrà in niun caso esser pagato il soldo intero.

49. Il direttor generale potrà disporre la ritenuta del soldo da due giorni sino ad un mese, per gl' impiegati i quali abbandoneranno il loro posto, o si rendessero oscitanti nel servizio, o commettessero insubordinazione.

50. In caso di mancamenti più gravi, o di condotta irregolare de' contabili, o di rifiuto di render conto del denaro o degli oggetti e delle scritture riguardanti la loro contabilità, il direttor generale potrà sospendere qualunque impiegato dalle sue funzioni, colla sola limitazione che per quelli di nostra nomina dovrà darne conto al Ministero, laddove la sospensione oltrepassi la durata di un mese.

51. Ova per effetto di alcuna verifica si venisse a conoscere che gl' interessi dello stato fossero in manifesto pericolo, e vi fosse una straordinaria urgenza di ripararlo, il direttor generale potrà disporre l' arresto de' contabili; e dovrà in seguito, secondo la varia natura de' casi, darne parte al ministero per le ulteriori disposizioni.

52. Il direttor generale potrà destituire i portalettere ed i serventi. Per gli altri impiegati, parimenti di sua nomina, ne potrà provocare la destituzione con dettagliato rapporto al Ministero.

53. Le destituzioni degl' impiegati di nostra nomina, in seguito di rapporto del direttor generale, saranno dal Ministero sottoposte alla nostra approvazione.

54. Presso la direzione generale delle poste sarà stabilito un deposito particolare sotto il titolo di *multe e vacanze*. Costituiranno questo deposito le somme che verranno ritenute in conseguenza degli articoli 48 e 49; ed il direttore generale potrà disporne, sia per compensare gl' impiegati i quali avranno supplito il servizio degl' individui assenti o multati, sia per gratificare coloro che egli crederà meritevoli. Il ministero per motivi convenienti potrà disporre de' fondi di tali ritenute.

55. Nella fine di ciascun anno il direttore generale rimetterà al Ministero uno stato indicante la somma delle multe e delle vacanze riscosse nel corso dell'anno, e l'uso che di esse si sarà fatto.

56. Nel caso di mancanza in servizio o d' insubordinazione de' corrieri della direzione generale, de' corrieri affittatori di corse traverse o de' loro preposti, de' corrieri di posta interna dei portieri, de' ballatori, de' serventi e de' portalettere, il direttore generale potrà farli mettere in arresto per disposizione disciplinare per mezzo della polizia o delle altre autorità competenti, sino a tre giorni; ma oltre a tal tempo ne dovrà dar parte al Ministero.

57. Il direttor generale sarà tenuto di render conto al Ministero dell' andamento degli affari generali, e de' risultamenti definitivi dell' amministrazione. In conseguenza, nella fine di ciascun mese gli presenterà lo stato degl' introiti e degli esiti, e chiuso l'esercizio di un anno, gli farà conoscere al più presto possibile la situazione generale degl' introiti e degli esiti accompagnata da un rapporto analitico sullo stato dell' amministrazione, e su'nuovi progetti di riforma che l'esperienza e le circostanze faranno conoscere utili pel bene del servizio.

58. Il direttore generale disporrà il pagamento de' soldi agl' impiegati, e le spese del servizio, conformemente allo stato discusso, secondo il regolamento che sarà sottoposto alla nostra approvazione, ed a tenore delle particolari disposizioni che saranno comunicate dal Ministero.

59. Nel caso di assenza o d' impedimento sino a tre giorni del direttor generale, egli sarà sostituito dal segretario generale. Qualora l' impedimento oltrepassi i tre giorni, l'amministrazione generale dovrà farne rapporto al Ministero.

60. Il locale dell'amministrazione è a disposizione del direttor generale. Egli potrà abitarvi allor quando si sarà reso a ciò atto. *Dec. del 10 novembre 1819.*

Delle indennità de' funzionari delle poste per commissioni straordinarie.

Art. 1. I funzionari ed impiegati dell' amministrazione generale delle poste, i quali per affa-

ri di servizio saranno spediti dal direttor generale, avranno diritto ad una indennità giornaliera, durante il tempo della commissione, ed al rimborso delle spese del viaggio, nel modo che verrà determinato co' seguenti articoli.

2. L'indennità giornaliera è fissata in ragione del soldo di cui i funzionari ed agenti goderanno, da calcolarsi dal giorno della partenza fino a quello del ritorno inclusivamente.

3. Il rimborso per le spese di viaggio, fino a che non verrà stabilito un servizio regolare di poste di cavalli, sarà

pel segretario generale e pel direttore di Messina, a ragione di un ducato e grana ottanta per ogni posta, che corrisponde alla distanza di miglia otto;

per l'ispettore, a ragione di un ducato e grana cinquanta a posta;

pe' capi di officina della direzione generale e pe' direttori delle valli minori, a ragione di un ducato e grana venti a posta;

per tutti gli altri impiegati a grana ottanta a posta.

4. Il direttor generale presenterà al Ministero assistente presso il nostro Luogotenente generale, per essere sottomesso alla nostra approvazione, lo stato delle indennità de' corrieri per le ordinarie spedizioni ch' eseguiranno colle valige delle lettere.

5. Pe' viaggi straordinari che i corrieri eseguiranno, essi avran diritto a un pagamento di ducati due per ciascuna posta dell' interno de' nostri dominii di là del faro; di ducati due e grana quaranta per ciascuna posta de'nostri dominii di quà del faro; di ducati tre per ciascuna posta di fuori regno.

6. Per le dimore che faranno i corrieri in qualunque punto de' nostri reali dominii per attendere la rispedizione, avranno la indennità di grana novanta al giorno. Questa indennità non sarà corrisposta nè pel giorno dell' arrivo, nè pel giorno della spedizione, godendo essi in tali giorni dell' utile della corse.

7. Pe' giorni ne' quali i corrieri rimarranno fermi fuori del regno per attendere le rispedizioni, avran dritto alla indennità di un ducato e grana venti al giorno, colle stesse limitazioni indicate nell' articolo precedente.

8. Se un corriere, adempita la sua missione, sarà congedato senza l' incarico di portar plichi, potrà a sua scelta servirsi de' mezzi meno dispendiosi per ritornare al luogo della spedizione.

In questo caso il corriere avrà dritto:

1.° ad un pagamento di grana ottanta a posta in rimborso della spesa di ritorno;

2.° ad una *mensiglia* per tutto il tempo che si considererà essere in viaggio, calcolandosi il cammino a ragione di venticinque miglia al giorno.

Questa *mensiglia* sarà di grana novanta al giorno per l' interno del regno; e di un ducato e grana venti per fuori regno.

9. Pe' viaggi di mare i corrieri, quante volte non viaggeranno sopra legni reali, riceveranno il rimborso delle spese di nolo, da giustificarsi colle note de' capitani de' bastimenti, vistate dai nostri consoli ed agenti diplomatici presso le Corti estere.

Avranno dritto in oltre ad una *mensiglia* giornaliera di ducati due e grana quaranta, da calcolarsi dal giorno dell'imbarco fino a quello della discesa a terra inclusivamente, rimanendo abolita così l'antica prestazione di tarì due a miglio, come ogni altro compenso che per l'addietro i corrieri ricevevano.

10. Il direttore generale è autorizzato a premiare straordinariamente dalla cassa delle multe e delle vacanze, i corrieri che avranno eseguito i viaggi straordinari con somma celerità. D' altra parte potrà il direttore generale infliggere delle multe a' corrieri che avranno con lentezza eseguito i viaggi; e ciò indipendentemente dalle pene alle quali potranno essere sottoposti, a' termini dell' articolo 56 del mentovato nostro decreto di questa stessa data. *Dec. del 10 dicembre 1819.*

ART. III. *Relazioni dell' amministrazione delle poste e de' procacci co' ministeri della Polizia generale e degli Affari stranieri.* — Rinvio.

Da ciò che abbiam cennato al primo art. di questa sezione, agevolmente si scorge di quanta importanza sia l' amministrazione delle poste e de' procacci pel servigio delle più dilicate funzioni governative. Ma lo sviluppamento di quel cenno occuperebbe molte pagine. E di vantaggio, per renderne piena la intelligenza, premettere bisogna l' esposizione di ciò che importa AZIONE GOVERNATIVA, per prevenire le interne ed esterne offese alla pubblica sicurezza. E perciò la sede ove un tal esame va giustamente allogato è nelle voci POLIZIA, AFFARI STRANIERI. V. queste voci, ma prima di esse V. AZIONE GOVERNATIVA.

SEZIONE XII. *Dell' amministrazione generale de' reali lotti.*

La lotteria reale avea due casse, l' una pel giuoco di Napoli, l' altra per quello di Roma che fu necessità l' adottare. Introitavano il danaro de' giuocatori molti uffiziali nella capitale e nelle provincie. Quegli uffiziali diceansi comunemente postieri.

I conti si rimettevano alla Giunta del lotto, composta di Ministri togati.

Sotto l' occupazion militare ebbe un nuovo ordinamento. L' amministrazione della lotteria formava un ramo dell' amministrazione generale dei dazi indiretti: con decreto del 26 maggio 1816 ne venne distaccata. Eccone ora l'organizzazione.

L' amministrazione da' reali lotti è regolata ne' dominii al di quà del faro da un direttor generale sotto gli ordini del ministro delle finanze.

Il direttor generale corrisponde col medesimo per tutto ciò che riguarda l'andamento dell'amministrazione. Ha le officine di corrispondenza composte di un segretario e di quel numero d'impiegati che vien creduto indispensabile per la regolarità del servizio.

Vi è un direttore della lotteria incaricato della sopravveglianza di tutte le officine di tale stabilimento. Ha sotto la sua immediata dipendenza i *prenditori* o siano *postieri* della città di Napoli, e corrisponde col direttor generale.

Vi sono due ispettori. Il primo è attaccato all'amministrazione ed incaricato di vegliare alla cassa ed alla contabilità generale della medesima. Vi esercita le funzioni che si trovavano affidate al commessario membro del così detto Consiglio di amministrazione della lotteria. Dà parte di tutto al direttor generale provocando dallo stesso le disposizioni convenienti. L'altro ispettore sopravveglia a' *prenditori* della capitale, specialmente su la regolarità de'loro versamenti; ed esegue, dietro gli ordini del direttor generale, quanto sta prescritto con le instruzioni del 13 dicembre 1809. Ei corrisponde col direttore, ed anche con l'ispettore interno allorchè si tratta di affari relativi alla contabilità.

Il direttore e i due ispettori si uniscono una o più volte la settimana in commessione per esaminare tanto gli affari che riguardano la miglioazione e il buon ordine del servizio del ripartimento a ciascuno di essi affidato, quanto quelli che vengono loro commessi dal direttore generale, a cui son tenuti di far conoscere il risultamento mediante rapporti motivati.

I ricevitori generali de'lotti stabiliti nelle provincie corrispondono col direttore generale. *Dec. del 26 marzo 1816*.

Con altro decreto poi del 28 agosto dello stesso anno il piano organico dell'amministrazione dei reali lotti, e lo stato discusso di questo stabilimento vennero definitivamente determinati. I soldi e le spese di officina di quest'amministrazione ascendono ad annui ducati 88314,84.

Con decreto del 12 novembre 1816 si aprì in Napoli un giuoco di lotto separato su la estrazione de'numeri della lotteria di Palermo. Questo però venne abolito pe'dominii al di qua del faro, ed in vece di esso si aggiunsero altre 24 estrazioni all'anno al giuoco della lotteria ordinaria di Napoli, limitativamente però alle sole provincie di Napoli, di Terra di lavoro e de'due principati. *Dec. del 16 luglio 1817*.

Pel decreto del 10 dicembre dell'anno medesimo, la lotteria in Palermo ebbe altre 12 estrazioni all'anno.

Per disposizione del re Carlo di Borbone si descrivevano nella lista de'reali lotti i nomi delle donzelle educate in alcuni ritiri, per ammettersi al godimento di un maritaggio di duc. 25, allorchè fossero estratte nel sorteggio. Con decreto del 29 maggio 1816 si considerò che per le vicende de'tempi eran mancati agli stabilimenti di pietà i mezzi per riconoscere le alunne allorchè prendono marito; e si ordinò in conseguenza:

1. Che i novanta numeri del lotto fossero da allora innanzi distribuiti nel seguente modo. Il n.° 1 fino al trenta sarà occupato dalle alunne del real Albergo de'poveri; il n.° 31 fino al 60 dalle alunne della real Casa dell'Annunciata; il n.° 61 fino al 70 da quelle del ospizio di S. Gennaro de'poveri; il n.° 71 fino all'80 dalle alunne de'ritiri di S. Vincenzo Ferreri e della Immacolata Concezione; il n.° 81 fino al 90 da quelle de'conservatori di S. Eligio e della Maddalenella;

2. Che la donzella che sarà sorteggiata una volta, non dovrà più includersi nella lista; ma in di lei rimpiazzo ne sarà supplita un'altra dello stesso stabilimento, per ordine di età, ed a parere de'rispettivi Governi. *Dec. del 29 maggio 1816*.

La ripartizione stabilita nell'articolo primo del detto decreto, per una disposizione posteriore, esser dee eseguita nel seguente modo. Il numero 1 al 30 verrà occupato dalle alunne del real Albergo de'poveri; il 31 al 60 dalle donzelle dalla real casa dell'Annunziata; il 61 a 75 dalle alunne dell'ospizio di S. Gennaro de'poveri; il 76 all'85 dalle donzelle del ritiro sotto il titolo della Immacolata Concezione e di S. Vincenzo Ferreri; l'86 al 90 dalle alunne del conservatorio di S. Eligio. *Dec. 20 agosto 1816*.

Sanzione.

» Chiunque falsifichi i registri del pubblico » lotto o bullettini del medesimo, su la presen» tazione de'quali si possa eseguire un paga» mento qualunque . . . sarà punito col secon» do al terzo grado de'ferri. a *ll. pen*, *art*. 275.

L'esposizione di quest'articolo è da vedersi alla voce Falsità.

L'art. 318 delle ll. pen. punisce col primo grado di prigionia e con l'ammenda correzionale gli amministratori, institori, agenti, banchieri o altri interessati di case da giuoco di azzardo o di private lotterie, stabilite senza autorizzazione del Governo, ec. e colla confisca del danaro e degli effetti che mai si trovassero messi al giuoco o esposti alla lotteria. L'esposizione di quest'articolo, come ancora dell'art. 461 n.° 29 delle stesse leggi è da vedersi alla voce giuoco. Ma intanto è qui d'importanza l'esaminare una quistione prodotta dal Carnot nel suo comento all'art. 410 *del c. pen. francese*, corrispondente al suddetto *art. 318 delle ll. pen.*

» Quantunque l'art. 1965 del codice civile, dice quest'autore, non accordi azione per debiti di giuoco, fuori de'casi menzionati nell'articolo 1966, e quantunque la lotteria sembri evidentemente annoverata nella categoria de'giuochi, pure la corte di cassazione il 10 agosto 1811 giudicò che

un ricevitore della Lotteria Reale potea reclamare la somma dall' avanzo di poste che avea fatto all' individuo incaricato, quando l'avanzo era legalmente provato: il motivo di decidere fu per essere la lotteria reale un giuoco autorizzato; ma offrendo ai giocatori questa facilità di far le posta senza sciorre la borsa, à un aumentara ancora l' intensità del male, e finir di portare desolazione nelle famiglie? I giuochi di azzardo eran messi in affitto, ed essendo in seguito i giuochi autorizzati, bisognerebba dunque dire, che gli affittatori de' giuochi avessero azione per farsi rimborsare degli avanzi fatti ai giocatori, o l'argento, che i giocatori avessero perduto a lor parola!

» Evvi tenuta di lotteria, nel senso dell'art. 410, ogni volta che chi ha fatte le poste, con cambio di guadagno o di perdita, non è stato commessionato a quest' oggetto dal governo: così giudicato nel 2 aprile 1812 — a Attesochè risulta dagli art. 90, 91, 92 e 93 della legge del 9 vend. an. 6; e dagli, art. 1, 6, 10, 16 e 17, del dec. del D. Esecutivo del 17 del mese stesso, che niuno particolare può far ricezione di poste di Lotteria, che in virtù di una commessiona del governo per dirigere la lotteria; donde segue di necessità, che il ricevitore delle poste di Lotteria, senza aver ottenuta una commessione a tale effetto dall' amministrazione, è di diritto reputato tener una lotteria in frode della legge. »

» Principalmente le lotterie, che son tenute con burò, con registri, e liberanze di biglietti, debbonsi sorvegliare dalla polizia con tutta la viste punitrici della giustizia; ma le lotterie non sarebbero state tenute con sì grande apparecchio, che l'art. 410 non sarebbe meno applicabile; il che è stato giudicato da più arresti: un domestico avea messa la sua mostra in Lotteria, e questa si era tirata in una bettola; tradotto avanti i tribunali era stato rimesso dall' accusa: « Attesochè il fatto non avea avuto luogo, che per alleviare la pene d'un infelice, il quale, senza opera sua, era sulla selce; che d'altronde il guadagno della mostra dovendo dipendere da un solo colpo di dadi, non poteasi far passare questa vendita come una vera lotteria »; ed intanto, ad onta del valore di questo motivo, la sentenza fu cassata con arresto del 26 marzo 1813: « Atteso che implicava contraddizione ne' termini, qualificando *vendita* un' alienazione d' oggetto mobile fatta a un solo colpo di dado, e rifiutando a questo colpo di dado il carattere di giuoco d' azzardo; donde seguiva, che il tribunale avea ecceduto i confini dell' autorità giudiziaria, creando un' *eccezione* all' applicazione di un art. di legge, il quale non l' ammette. » Simile cassazione fu pronunziata il 1 giugno 1821 nella specie seguente. Un orologiaro avea messo in lotteria un pendolo, che dovea essere guadagnato dal primo numero, che sortiva dall' estrazione della Lotteria Reale, ed il tribunale, adito pel piato, avea dichiarato di non esservi nel fatto nè misfatto nè delitto; ma sul ricorso in cassazione contra la sentenza, prodotto ad istanza del P. M. se ne pronunziò l' annullamento: « Atteso che il prevenuto avea realmente tenuta una lotteria, per avere fatto esporre in luogo pobblico un oggetto, la di cui alienazione dipendea dalla estrazione azzardosa della Lotteria Reale; donde seguiva, che il tribunale, liberando il prevenuto, avea commesso un' errore, considerando questa vendita per forma di lotteria in luogo pubblico, come una *vendita ordinaria* che il Legislatore non aveva voluto impedire. »

Conviene osservare, che nelle due specie giudicate dagli arresti del 1813 e 1821, gli oggetti messi in lotteria eransi esposti in *luogo pubblico*; quindi l'annullamento della sentenze; ma l' art. 410 non dispone unicamente rispetto alle lotterie, che tengonsi pubblicamente; e può essere ancora, che se la une doveano essere severamente punite, sarebbero state quelle tenute segrete; perchè fornirebbero più mezzi da ingannara la buona fede dei giocatori. Ma una circostanza, che deve interessare tutti gli spiriti, è la ripugnanza marcata de' tribunali a pronunziar condanne per un fatto di tal natura; ciò è fondato sul non poterne risultar alcun pregiudizio all' ordine pubblico, nè ad altrui, e che quello che propone di mattere l' effetto in lotteria, può non avere altra strada da tirarsi dall' imbarazzo in cui trovasi caduto: le leggi hanno molte azioni a punire, senza far esercitare il loro impero su' delitti immaginarii.

» Se i soli padroni di case, e banchieri de' giuochi di azzardo possono esser perseguitati e condannati, tutti gli amministratori, preposti o agenti degli stabilimenti di lotterie segrete denno esserlo, giusta i chiari tarmini dell' art. 410.

» L'amministrazione della lotteria Reale è autorizzata a disporre, sino al quarto dell' ammenda pronunziata contro i delinquenti, in favore di quelli che sonosi cooperati alla scoverta delle lotteria segrete, ciò ch'è un appoggio dato alla delazione: i cancellieri de' tribunali son tenuti di rimettere senza altre spese pel rimborso della carta bollata all' amministrazione della lotteria, o a' di lei ispettori degli estratti delle sentenze di condanna, che intervengono in questa materia, giusta l'art. 1 del dec. del 25 settembre 1813 L'art. 2 dello stesso decreto porta che ogni sentenza renduta in esecuzione dell' art. 410 del codice penale pel fatto delle lotterie segrete, dovrà essere affissa per l' estratto a spese del condannato. »

SEZIONE XIII.—*Della Crociata.*

Con decreto del 17 gennaio 1822 i prodotti della Crociata furono esclusivamente destinati al-

l'armamento de' reali legni addetti a custodir la spiaggia dagli eventuali pericoli de' corsari; e l'amministrazione stessa dal gennaio 1823 passò sotto la dipendenza della real segreteria di marina.

Ma nel sistema di riunir tutti gl' introiti dello stato nelle casse della real tesoreria generale con altro decreto del 25 aprile 1824 venne ordinato:

Che a contare dal dì primo di gennaio di quell'anno l'amministrazione della Crociata passasse sotto la dipendenza della real segreteria di stato delle finanze, come specialmente incaricata di tutti i pagamenti della real marina;

Che il prodotto delle bolle, pel decreto de' 17 di gennaio 1822 destinato all'armamento de' reali legni addetti a custodir la spiaggia dagli eventuali pericoli de' corsari, fosse riscosso dalla real tesoreria generale, la quale ne passasse il prodotto netto delle spese di amministrazione e di servizio al dipartimento di marina fra le altre somme di crediti accordati per lo armamento de' reali legni al dipartimento suddetto a norma del suo stato discusso.

Che le spese risguardanti il servizio e l'amministrazione del ramo della Crociata, di qualunque natura esse fossero, venisser pagate dalla real tesoreria generale, e facessero parte dello stato discusso della real segreteria delle finanze; rimanendo ferme le disposizioni degli articoli 2 e 4 del citato decreto de' 17 di gennaio 1822, così relativamente al compenso degli annui ducati ventiquattro mila assegnati già agli stabilimenti di beneficenza sulla cassa della crociata, e che d'allora innanzi gravitar doveano sulla tesoreria generale, come riguardo alla esazione degli arretrati di questo ramo anteriori all'anno 1823, *d. dec. del 25 aprile 1823.*

Ne' reali dominii oltre al Faro l'amministrazione della Crociata è affidata alla *Direzione generale de' rami e diritti diversi*, quivi stabilita col decreto del 16 luglio 1827. V. nella *Parte II*, *la sez. I, art. IV.*

SEZIONE XIV. — *Dell' amministrazione del registro e bollo e de' diritti di cancelleria.* — Rinvio.

» Il Duca di Medina de las Torres fu il primo a stabilir tra noi nel 1640 l'imposizione della carta bollata pe' contratti negli atti giudiziari; e col pretesto di un pubblico archivio pose una imposta del 5 per 100 sopra tutt' i contratti. Ma tali tasse avendo prodotto una grandissima odiosità nel popolo, furono all' istante tolte. » Così il Galanti. Ma chi avrebbe creduto che questo autore è quello stesso che propone come ottimo espediente l'imposizione della carta bollata?

Importantissimo titolo delle nostre leggi civili è quello de' privilegi e della ipoteche; il fondamento de' quali diritti è dalla pubblicità de' pubblici registri guarentito.

Quistione agitatissima è tra i pubblicisti se la giustizia esser deggia gratuita. Certo è che, per quanto semplice immaginar si voglia un sistema di procedura, conveniente cosa e sempre che vi sia certa determinazione di atti da affidarsi ad uffiziali subalterni dell' ordine giudiziario; ed è conveniente cosa che a tai subalterni uffiziali un limite s' imponga per la retribuzione delle loro funzioni, ed una specie di controllo per la guarentia dell' autenticità degli atti loro commessi. Quindi la necessità de' registri anche per quest'altro ramo de' pubblici bisogni, è un argine possente avverso la concussione e la frandolenza.

Se, posta l' indispensabilità di una tale istituzione, stia bene aggiungervi qualche veduta finanziera per vantaggiare sempreppiù il pubblico erario: è questo un problema da non potersi non che risolvere, ma neanche semplicemente porre in equazione, senza che i primi dati non vengano in tutta la loro ampiezza precedentemente discussi. Avrà conseguentemente il suo posto in una particolare addizione alla Giurisprudenza universale, e precisamente alla voce REGISTRO.

Nella sua prima instituzione l'amministrazione del registro e bollo fu unita a quella de' reali demanii, e prese perciò il titolo di *Amministrazione della registratura e de' demanii.* Questa fu abolita poi con decreto del 30 gennaio 1817, e fu creata l' amministrazion generale del registro e bollo. Finalmente il decreto del 26 novembre del 1821 riunì quest' amministrazione all' amministrazion generale delle contribuzioni dirette. E conseguentemente tuttociò che importa l' organico di essa e la specificazione del servizio su questo ramo, è da cercarsi all' art. 5, sez. I della seconda parte di questo trattato.

SEZIONE XV. — *Dell' amministrazione del demanio pubblico.* — Rinvio.

De' beni demaniali dello stato, relativamente al concorso per le pubbliche spese, abbiam fatto cenno dalla pag. 36 a 39, toccando le principali quistioni di diritto pubblico su tal riguardo; e per quel che importa specialmente la nostra antica Legislazione, ne abbiam dato un saggio nella sez. II. Sarebbe questo il luogo di andar la une e l'altro viemeglio dilucidando. Ma l' importantissima esposizione de' primi titoli del lib. II delle nostre leggi civili reclama che tutto ciò che risguarda *Demanio* venga trasferito dopo di essa e conseguentemente V. la voce BENI.

Il Dalloz, alla parola CHOSES, (Cose), ha cennato anch' egli le divisioni principali delle cose, ossia de' BENI, secondo il diritto romano, l'antico diritto francese e la Legislazione attuale di quel regno. Nelle nostre addizioni a quella voce procureremo di rendera più lucidi i principii di Giurisprudenza su tal riguardo, e specialmente su la riproduzione dell' antica distinzione delle cose in *corporali* ed *incorporali* riprodotta dal Toullier e

che la moderna Giurisprudenza non dee più riconoscere; come del pari, quando i codici romani formavano i fonti esclusivi da cui trar si doveano i principii cardinali della ragion legale, una tal distinzione non altrimenti veniva considerata che come una stoica sottigliezza. Chè anzi, gli stessi giureconsulti romani avvertirono che le cose da essi dette incorporali, pure in cose corporali alfin si risolvono, *nam et fructus qui ex fundo percipiuntur corporales sunt, et id quod ex aliquo obligatione debetur, plerumque corporale est. L.* 1, § 8 *ff. derer. divis.*; § 1 *Inst. de reb. corp. et incorp.* Ed in ultima analisi qualunque proprietà, con lo stabilimento de'diritti legali, in cosa incorporale si risolva, e troppo scarsi sarebbero i nostri possedimenti se a ciò soltanto si limitassero che può divenir subietto di occupazioni *actu et corporaliter*.

Per ragion di metodo trasportar dobbiamo alla voce Proprietà' lo stabilimento de' principii teoretici e legislativi relativamente a questo secondo cardine della scienza legale; ed alla voce Beni, come abbiam detto la distinzione de'vari obbietti su i quali la proprietà può esercitarsi. Qui accennar non ne possiamo se non l'idea per non lasciare una laguna allo sviluppamento del trattato che or ci occupa, a compiere il quadro della nostra amministrazion finanziera; e per quell' addentellato tra la ragion pubblica e la ragion privata, che non vuol esser giammai perduto di mira quando il giureconsulto alla difesa de' diritti privati si rivolga i quali col pubblico diritto sono in necessaria dipendenza.

Allorchè tutte le addizioni e i supplimenti destinati al perfezionamento della Giurisprudenza universale saranno interamente pubblicati, l'ordine di lettura su la distinzion delle cose, o per meglio dire de'beni, aver dee il seguente ordine di lettura: Leggi civili.—Produzione.—Industria. — Proprietà'.—Beni. Eccone intanto un rapido sunto.

Con la parola Beni s' intendono *tutte le cose che possono essere l' oggetto di proprietà pubblica o privata. ll. cc. 439.* —E perciò cosa e *beni* in Giurisprudenza non sono sinonimi. *Cosa*, parola di significato generalissima, e vocabolario degl' infanti, al dir del nostro Vico, indica qualunque subietto delle nostre sensazioni, del nostro dire, del nostro immaginare, corporale o incorporale, esistente o fantastico, benefico o nocivo. Or egli è chiaro che non tutte le cose possono essere obbietto di una *proprietà reale*, nel significato limitativo che si dà a questa espressione come secondo obbietto della ragion civile. Quindi le sole cose di cui può acquistarsi, assicurarsi e trasmettere altrui l'esclusivo godimento son da annoverarsi tra i beni: sola cose di cui la Giurisprudenza si occupa; perciocchè nelle cose altro la Giurisprudenza considerar non dee se non i diritti che può l' uomo acquistarvi ed esercitarvi.

I beni spontanei della terra non sarebbero bastanti alla soddisfazione de' suoi bisogni: l' uomo dee aggiungervi la propria opera, e concorrere con gli agenti naturali al gran fenomeno della produzione. Quindi il diritto di godere de' frutti dalla sua fatica, di far propri que' prodotti che pe' suoi sudori si perfezionarono e crebber di valore. Quindi il diritto di permutarli con altri prodotti dall' altrui industria: di farne partecipi gli oggetti cari al proprio cuore: di accumularli e tenerli a serbo pe' bisogni del seguente giorno, pe' bisogni dell' età cadente, del sesso debole, della tenera prole inabile ancora alla fatica. Ed ecco il diritto all' accumulamento de' capitali; diritto originario e rispettabile dell' uomo, quanto il diritto alla tutela della propria vita, alla incolumità dell' individuo e della specie.

È da cercarsi alla parola Industria lo sviluppamento della conseguenza di questo prezioso diritto, dalle sue prime mosse sino all' armonizzata reciprocanza di sua vigorosa energia nel progressivo perfezionamento della scienze e della arti, nell'accertata stabilità della ragion civile e della ragion delle genti. Qui dobbiam solo soffermarci ai vari prodotti dell' industria ormai provetta, e quali or si rinvengono nella floridezza dello stato di civiltà al quale i popoli sono pervenuti.

L' economia politica ha fatto già l' inventario delle nazioni; inventario che somministra preziosi dati per la soluzione de' più ardui problemi di amministrazione e di governo. V. la parola Capitali. In accordo con la scienza delle ricchezze è venuta ad adagiarsi la scienza de' diritti, la ragion civile con la ragion pubblica, la ragion commerciale con la ragion delle genti.

Con questo complesso di vedute il giureconsulto esamina il primo titolo del libro della leggi civili. La Giurisprudenza universale non potrebbe considerarlo diversamente.

Della distinzione della cose che possono essere oggetto di una proprietà pubblica o privata.

» Tutte le cose che possono essere l' oggetto » di proprietà pubblica o privata sono mobili o » immobili.—Esse appartengono o allo Stato o alla » Chiesa o a' comuni o agli Stabilimenti pubbli» ci o a' particolari e *ll. cc. 439.*

La seconda parte di questo articolo manca nel codice francese. — Intanto, secondo il sistema di quel codice, i beni ben doveano e sono infatti esaminati tanto riguardo alle loro intrinseche qualità, quanto relativamente alle persone che li posseggono. Ma nel determinar queste persone, sorsero dalle discussioni che in quell' epoca non si osarono definire, e per uscir di briga si pensò tenersi al ripiego della frase generica: *Beni dei particolari*; *beni che non appartengono a' particolari.* V. Locré *esprit du c. c. t. III, pag. 5 e 88.*

La nostra Legislazione ci offre su tal riguardo precisione e metodo: 1.° i beni considerati per

se stessi; 2.° i beni relativamente a coloro che li posseggono. Ci si permettano però alcune preliminari nozioni di fatto e di diritto.

» I dritti che acquistar si possono su i beni, dice un grave giureconsulto, variano all' infinito secondo i costumi e le istituzioni di ciascuna nazione: e perciò le divisioni e le distinzioni ne sono tanto differenti quanto le loro leggi e le loro usanze. . . . Esse non più erano in Roma ai tempi di Giustiniano quelle stesse ch'erano state già sotto i primi Imperadori. Non sono esse le medesime in Francia ed in Inghilterra, e presso gli altri popoli d'Europa. » Toullier, *t. III*, § 5. — Ma segue da ciò che queste diversità di vedute sieno inutili affatto p l giurisprudente? E tanto più se la ragion pubblica e la ragion privata considerar voglia nella loro reciproca corrispondenza?

Abbiam veduto all' art. 8 della Sez. 1.ª come quistioni caldissime divisero i pubblicisti di Europa per determinar la ragione dell'alto dominio che la Sovranità conservar dee su tutt' i beni che compongono il territorio di una nazione; e come nella discussione del tit. 1.°, lib. II del codice civile, gli oratori francesi si credettero nel dovere di riprodurle e discuterle. Tanto è d' importanza il non trascurar mai le vedute di ragion pubblica nello stabilimento de' principii che dir si potrebbero elementari della ragion civile! Tutto ciò che quivi è annunziato vuol esser qui richiamato al pensiere.

Non basta aver *occupata* una cosa per dirla nostra proprietà: è necessario che si abbia egualmente il potere che altri non ce ne privi, che questa occupazione esser possa permanente. E perciò la prima distinzione delle cose che posson divenire oggetto di proprietà è quella di esser elleno o no occupabili: la seconda quella di poter essere più o meno capaci di rimanere nello stato di occupazione.

Per altre considerazioni: vi son delle cose occupabili le quali con l'uso si consumano affatto: ve ne son delle altre delle quali è più o meno lenta la consumazione: ve ne sono di quelle infine che non possono affatto consumarsi, e che per loro stesse, quasi, e senza opera umana, sempre nella prima forma si riproducono.

Queste cose i giureconsulti Romani dissero fungibili, perchè agevolmente rimpiazzar si possono equivalenti, *quia in* genere suo *functionem recipiunt. L.* 2, § *1 ff. de reb. credit.* Abbiam veduto l'importanza di una tal distinzione, come quella che somministra i primi elementi della teorica de' *valori*, e quelle cose determina nel numero delle quali ricercar si dee il *prodotto preferito*, onde trasformare in vendita le permutazioni.

Quindi, secondo il primo riguardo, nell' infanzia dell' industria umana e nel poco rispetto de' vicendevoli diritti, i beni dovean dividersi in cose da potersi prendere e conservar con le mani ed in cose che prendere e conservar non si possono. E perciò la distinzione dell' antica legislazione romana di *res mancipi*, e *res nec mancipi* nelle leggi de' popoli germanici, e in tutta la ragione feudale si riproduce (a). Ma che che ne sia della loro denominazione, variabile di necessità col variar delle circostanze, rimane sempre l' intrinseca distinzion delle cose in quelle di facile e difficile acquisto, di più o meno assicurata guarentia per conservarle e disporne. Così nell' accurata valutazion delle cose questi due elementi non sono da trascurarsi, che anzi rimangono di prima importanza, come abbiam di sopra lucidamente stabilito, *v. la sez. I.*

Alcuni recenti scrittori stabiliscono questa differenza tra il dominio e la proprietà. Per proprietà essi intendono quella qualità che si concepisce nella cosa medesima, finchè ella si considera come appartenente alla tale o tale altra persona, esclusivamente dagli altri. E per *dominio* intendono il diritto di disporre a nostro bel grado di ciò che ci appartiene, diritto ch' essi risguardano sol come effetto della proprietà, in modo che il dominio sia attaccato alla persona, la proprietà alla cosa. Così *dominio* e *proprietà* sarebbero due termini correlativi: l'uno sarebbe il diritto attivo di disporre; l'altro una qualità passiva che segue sempre la cosa, e la soggetta al dominio del proprietario. — Questa distinzione è troppo sottile, dice Puffendorff, *De. della nat. e d. g. lib. IV, c. 4, n. 3*, e non può essere di verun uso nella pratica — Noi osserveremo, con un celebre giureconsulto, che nella teoria può spargere molto lume su la natura del diritto di proprietà rela-

---

(a) Segue da ciò 1.° che tanto maggior prezzo dovea darsi ad una cosa, per quanto più difficile esser ne potea l' acquisto, e dall' altro canto più sicura la conservazione; 2.° che vili riputar si doveano le cose di facile acquisto, ed insiememente d' incerto e difficilmente conservabile possedimento. E per queste sole ragioni con l'andar del tempo *res mancipi*, e *cose preziose* in una sola idea si confusero: e si annoverarono tra esse i predii italici, perchè men soggetti alle invasioni ostili; i diritti su i fondi rustici, perchè i fondi di terra non periscon giammai; i servi, i quadrupedi che domar si possono; e tutti gli altri oggetti che il Bynkershoeck va annoverando nel suo special trattato *de rebus mancipi et nec mancipi*. E per queste sole ragioni a' tempi di Giustiniano la distinzione delle cose in *mancipi et nec mancipi* dovea rimanere abolita. Le affrancazioni degli schiavi eran divenute più agevoli delle più semplici quotidiane alienazioni: i diritti su i fondi rustici più incerti e men lucrativi di qualunque altro impiego di capitali; e i predii italici la men guardata e più pronta preda de'settentrionali devastatori. Il che non so come non videro sinora tutti i nostri giureconsulti. — Le gemme cominciarono sotto gl' Imperadori di Roma ad essere annoverate tra le cose *mancipi*. Plinio, *hist. nat., lib. IX. cap.* 35; Ulpiano, *fragm. tit.* 19, § 1. Questi oggetti son rimasti e si rimarranno preziosissimi per la loro intrinseca qualità di esser difficili a divenir roba usuale e di esser facilissimi a sottrarsi all' altrui rapina. E quest'ultima considerazione è quella appunto che lor dà in Oriente, ove la fede pubblica è poco rispettata, il titolo quasi esclusivo di ricchezza. V. Galiani, *della moneta, lib. III.*

tivamente alle cose, Toullier, *tom. 3*, § *83.* Qoesto diritto è ciò che si chiama *diritto reale*, *ius in re.* È il legame di proprietà tra il proprietario e la cosa, a differenza del *diritto personale*, *ius. ad rem* che risulta da un legame puramente personale tra due o più determinate persoue, e in virtù del quale una è obbligata a fare o a dare qualche cosa. Eioeccio, *Ist.* §. *33*; *Recit.* 767; Ubero, *Inst. lib. II*, *tit. 1*, § *11*; Wolff, *inst. nat. III*, § *778*, *ec.*; Barbeyrac, su Puffendorff, *l. c.*, *lib. IV*, *c. 9*, § *8*, e su Grozio, *lib. II*, *c. 3*, § *19*, *n. 7*.— Dice Toullier, che il *diritto alla cosa*, *ius ad rem*, è un titolo, un mezzo per acquistare il *diritto reale*, *ius in re*, *l.* c., § *84.* Ma prescindendo che non sempre la cosa specifica, ma soltanto l'equivaleote talor si ottiene; è da avvertirsi che questo *diritto reale*, questo *ius in re* altro non è che un titolo anch'esso, una qualità morale che nolla ha di comune col possesso corporale. *Nihil commune habet proprietas cum possessione*, *l. 12*, § *1 ff. de adqu. poss.* V. la voce *AZIONE REALE.* — Ed eccoci per analisi ioversa pervenuti alla stessa conclusione: che tutte le proprietà, tutte le cose corporali, in meri diritti, in mere cose iocorporali si risolvono.

Ci sembra perciò che non avesse fatto uso della sua ordioaria esattezza questo autor celebre quando assume che la divisione de' beni in corporali e iocorporali sia la più generale, la più esatta, la più propria a far conoscere la loro vera natura, *l.* c., § *6.*

Non siamo perciò d'accordo. con Toullier quando vuol persuaderci che la divisione de' beni in mobili ed in immobili adottata nella moderna legislazione abbia il difetto di non comprendere tutti i beni, e che sia stata necessaria una particolar disposizione della legge per potere coordinare alcune specie di beoi in una di queste due classi. Vedremo di quì a poco la ragionevolezza di un tale compartimento. Giovi ora riassumere le nostre idee, e determioare le distinzioni varie che relativamente al diritto di proprietà possou le cose ricevere.

La proprietà vuol considerarsi in giurisprudenza come una qualità iocrente alla cosa.

Dunque, prima condizione per imprimere ad una cosa il carattere di beni è *la suscettività di una tale inerensa.*

Nell' infanzia delle nazioni non possono annoverarsi tra i beni se non le cose occupabili *actu et corporaliter*; nel perfezionamento civile tutto ciò che può esser goareotito dalla forza cospirante di tutte le potenze sociali entra nella categoria de' beni. Nel primo caso, l'inerenza tra la proprietà e il proprietario non altrimenti si ottiene se non *CUM NEXUM FACIET MANCIPIUMQUE*, *lex XII tab. ap. Festum v. Nuncupata*; nel secondo, questo legame è meramente morale e sotto la salvaguardia si riposa della fede pubblica.

L'esercizio del diritto di proprietà a tre punti fondamentali si riduce: godimento; esclusione; disponibilità. Dunque, tre altre condizioni van considerate nei beoi relativamente alla maggiore o minor latitudioe di queste tre qualità.

Oltre ai limiti naturali che ogni proprietà porta seco relativamente a questo triplice rapporto, altri per ragione di *CONVIVENZA* ne dee ricevere. V. questa voce.

Dunque, altra classificazione di beni relativamente alla loro maggiore o minore divisibilità di godimento, di esclusione, di disponibilità.

Oltre a queste condizioni, qualunque altra che sen metta a calcolo è inopportuna ed arbitraria. Ovvero i beni son classificabili all'infinito finchè non si giunga a mere individualità.

Segue da ciò che i beoi vogliono essere esaminati e distinti:

1.° Relativameote alla guareotia che la legge v' imprime;

2.° Relativamente alla maggiore o minore divisibilità di godimento, di esclusione, di disponibilità che possoo ricevere.

Ma questi due obbietti vanno diversameote meditati dalla Giurisprudenza, secondochè o ai principii del diritto noiversale o alla interpretazione del diritto positivo si rivolge. Per ciò che importa Giurisprudenza positiva, queste due considerazioni nelle due seguenti si riproducono:

1.° De' beoi cousiderati per loro stessi;

2.° De' beni considerati relativameote a coloro cha li posseggono.

Il pieno sviloppamento della legislazion positiva è alla parola BENI. Per ciò che riguarda priocipii di diritto pubblico che si legano col nostro attuale argomeoto, ecco in breve ciò che v' ha d' importanza.

De' beni relativamente a loro stessi, vale a dire riguardo alla guarentia che la legge v' imprime.

Essendo essenzial condizione de' beni quella di esser roborati di pubblica guarentia, essenzial cosa è il riguardarli sotto il rapporto di poter essere più o meno facilmente rivestiti di un tal carattere. Quindi, que' beni che possono più agevolmente venir sottratti alla pubblica vigilanza, van distinti dagli altri che per la loro fissità sotto la tutela della fede pubblica più stabilmeote si rimangono. Quindi la distinzione de' beni in *immobili e mobili*: quindi le *azioni immobiliari*, cardinalmente distinte dalle *azioni mobiliari*: e quindi la base della pubblica guarentia nel sistema delle *ipoteche.*

Secondo queste vedute è ben chiaro come alcuni beni che nel linguaggio comune dicoosi immobili, per disposizione di legge, e in linguaggio di giurisprudenza, considerar si deggiano come immobilizzati; e *viceversa.* Ed è ben chiaro come tutto ciò che in ragion civile può con proprietà di linguaggio chiamarsi mobile o immobile, non alla fissità materiale dee riferirsi, ma al più o

meno facile trasferimento de' diritti, e a tutto ciò che in linguaggio economico dir si potrebbe *capitale fisso*, *capitale in circolazione*.

E conseguentemente, ciò che in modo eminente la distinzione de' beni in mobili ed immobili ripartisce, vuol essere cardinalmente e preliminarmente esaminato per le vedute de' diritti di proprietà più o meno piena che su i beni goder si possono e trasmettere altrui.

Indubitatamente queste idee di fissità da oggetti sensibili derivar deggiono, ed a ciò che comunemente si dice la *natura* stessa delle cose. Ma l' uomo, essere eminentemente morale, della idea di fissità e di stabilità si forma un particolare obbietto meramente intellettuale, nella stessa volubilità e mobilità senza posa degli oggetti fisici da cui vien circondato. Il giureconsulto a questo intellettual concepimento trasportar si dee ogni qual volta della mobilità o immobilità dei diritti riferir voglia la comprensione e l' applicabilità di esso alle sensibili cose. Secondo le quali vedute il diritto di proprietà concepir dee a cose mobili o immobili riferibile.

Questo diritto di proprietà, fisico nella sua iniziativa, divien conseguentemente affatto morale ed intellettuale nel progressivo perfezionamento della ragion civile. Sorge allora la *obbligazione* la qual non è più un fisico legame, ma la legge convenuta di tutta una tribù, di tutta una nazione, di tutto il genere umano; e il rispetto alla proprietà diventa la prima base della ragion naturale delle genti.

Ma un tal rispetto, sempre diversamente, ed in modo più o men vigoroso ed efficace, esser può dall' autorità pubblica e dalla prepotente azion della legge guarentito.

Abbiam cennato alla pag. 37 come la proprietà delle terre, qualunque ipotesi si adotti di composizione sociale, più che qualunque altra proprietà si rimane mai sempre nella subordinazione e ne' limiti che la legge prescrive, perchè sol per la legge il fatto della occupazione può trasformarsi in diritto, e quel diritto poi con la perfezion delle leggi nel successivo disviluppamento della civiltà venir convalidato.

Nell' esame della creazion de' valori, abbiam veduto che il grande aumento di essi nella progressiva successione de' valori fiduciari, dalla sola guarentia viene ad essere consolidato delle proprietà fondiarie. La ricca mobilia de' popoli civili, queste proprietà che direi, quasi, all' infinito possono di mano in mano accumularsi, traggon l' essenza de' loro valori dalla rapidità appunto della circolazione, ed una proprietà per così dire vuol esser considerata di tutto il genere umano, e non già della tale o tale altra nazione, non che del tale o tale altro individuo. Indubitatamente anche su la classe delle proprietà mobiliari la guarentia della legge si esercita; ma alla pronta trasferibilità di esse questa guarentia principalmente vuol essere determinata.

Indubitatamente la proprietà fondiaria vuol essere anch' essa dalla legge più o men perfettamente disvincolata dagli ostacoli che si oppongono ad una ragionevole trasferibilità; ma senza una limitazione ai rapidi passaggi da mano in mano, la proprietà fondiaria di necessità diminuir dee di valore.

La gran differenza de' beni *mobili* dagl' *immobili* ha questo intrinseco carattere nella loro valutazione; che con vicenda inversa il valore de' mobili nella rapidità appunto di passaggio da proprietario a proprietario acquista maggior vigore, e nella loro stabilità si estingue affatto; mentre pel valore degli stabili la condizione de' valori è precisamente l' inversa.

Tutto ciò si rende chiaro per le condizioni che ne' costumi di tutte le nazioni, e in tutte le legislazioni de' popoli selvaggi e culti si esigono nel trasferimento e nella espropriazione de' beni fondi; mentre pei mobiliari quasi senza veruna formalità se ne permette il passaggio: il che indica l' alto prezzo che nella opinion comune, nella opinione dir potremmo di tutto il genere umano, altissimo prezzo di affezione, ebbe sempre ed avrà la proprietà fondiaria.

Così, tutto ciò che dicesi territorio nazionale a certe condizioni vien sottoposto, delle quali guarentiscono l' osservanza il nazional costume e la legge. Ciò che alcuni storici rammentarono delle comunioni di proprietà su tali beni, allo stabilimento più o men diverso di queste condizioni in ultima analisi si riduce. Così quella specie di comunione di cui ci parla Tacito de' Germani, altro non era che una distribuzione del territorio nazionale proporzionalmente ai bisogni di ciascuna famiglia, e secondo i gradi di dignità che i capi di esse nella ierarchia sociale rappresentavano: porzione della quale il costume nazionale e la legge prescrivevano le condizioni di trasferibilità. *Agri pro numero cultorum ab universis per vices occupantur, quos mox inter se secundum dignationem partiuntur. Facilitatem partendi camporum spatia praestant, et superest ager. . . Haeredes tamen successoresque sui cuique liberi et nullum testamentum. Si liberi non sunt, proximus gradus in possessione, fratres patrui, avunculi.* Tacito, *de moribus Germanorum.*

E lo stesso è da dirsi de' popoli Laziali, il cui diritto così bene disviluppò l' immortale autore della *Scienza Nuova*, e che passò ne' costumi e nelle leggi dell' antica Roma. Il che forma tutta la teorica dell' antica dottrina de' *testamenti*. V. questa voce.

E lo stesso è da dirsi della famosa *Terra Salica*, oggetto di tante dispute e di tanti equivoci nel comune degli scrittori.

E lo stesso infine, di tutto il territorio demaniale su cui tutte le consuetudini della ragion feudale presero la loro iniziativa.

Col progresso della civiltà il diritto delle pro-

prietà fondiarie venir dovea più o meno successivamente disvincolato da que' primi legami, quando il crescere della popolazione e il perfezionamento delle industrie non più *facilitatem partiendi camporum spatia praestant et superest ager*; quando non più de' soli fondi territoriali la ricchezza si compone, ma ricco egualmente si può essere per proprietà territoriale e per valori rappresentativi.

Ad ogni modo questo diritto di proprietà da tutt' i legami della primitiva comunanza esser non può interamente disciolto. Rimane sempre l' inerenza di obbligazione per ciò che l' uso esclusivo può recar di offesa al comun bene, alle necessarie occorrenze della vita sociale.

Dalla prossimità de' possedimenti nascon conseguentemente tutti i diritti e le necessarie obbligazioni che forman la dottrina delle *Servitù prediali*. V. questa voce.

Da' fondi territoriali che rimaner possono più o meno diversamente in comunanza di uso, la dottrina sorge di quelle *Azioni miste* che un diritto speciale costituiscono fra i coeredi, i compossessori, le associazioni comunali o di qualunque altra forma che la legge permette.

E quindi finalmente que' fondi prediali che rimaner deggiono per loro fisica costituzione nel possedimento di nessuno, nell' uso di tutti: porzione di fondo nazionale che per intrinseca necessità in qualunque ipotesi legislativa rimaner dee sempre, ed eminentemente chiamarsi pubblico demanio.

Ma qualunque sia il grado di sviluppamento al quale il diritto di proprietà possa pervenire, rimau sempre la condizione iu esso inerente di restar subordinato al primitivo diritto imprescrittibile del pubblico vantaggio; *expedit enim reipublicae, ne sua re quis male utatur. Inst. § 2, de his qui sui vel al. iur. sunt.*

La qual considerazione alla seconda parte ci riconduce dell' art. 439, poco fa trascritto, delle nostre leggi civili, parte essenzialissima che manca nel codice civile de' Francesi.

De' beni relativamente a coloro che li posseggono, o sia relativamente alla maggiore o minore divisibilità di godimento, di esclusione, di disponibilità che possan ricevere.

Nell' ordinamento delle società civili è impossibil cosa che proprietà piena e illimitata aver si possa su i beni, secondo l' idea volgare che alla parola Proprietà si attribuisce.

Dicesi generalmente proprietà ciò che è proprio, particolare, esclusivo di una persona, di una cosa, di un' azione. In senso speciale si adopera in Giurisprudenza per indicare *il complesso dei diritti che si possono avere su i beni, la sorgente ideale da cui tutti questi diritti derivano.*

La Giurisprudenza esamina l' origine, l' estensione di questi diritti relativamente alle cose che ne forman l' oggetto; e conseguentemente de' limiti di questa proprietà; delle sue modificazioni; dei modi legali co' quali si acquista, si trasmette, si perde.

Rimettendo alla voce Proprietà tutto ciò che riguarda Giurisprudenza positiva su tale esame, è questo il luogo da esaminarne il fondamento primitivo nel diritto pubblico, del quale il diritto civile considerar si dee come semplice diramazione. « Qualche lettore riputerà forse inutil cosa per la pratica il ricercare l' origine e i progressi della propietà così bene or stabilita dalle leggi civili; ma se considera la Giurisprudenza come una scienza fondata su la ragione, troverà ch' è necessario risalire alle origini, ed esaminare le fondamenta delle nostre instituzioni. » Toullier, *loc. cit.*

Secondo queste riflessioni (le quali non sono una novità in Giurisprudenza, ma la semplice risultante delle molte discussioni che diversamente sparse ed enunciate sì, ma pure nella loro integrità negli scritti de' DD. si rinvengono) è agevol cosa il comprendere perchè mai i giureconsulti romani i quali in quella felice epoca fiorirono nella quale l' effervescenza delle divergenti idee al sistema di un regolare principato andavasi adagiando, il diritto di usufrutto definirono: *ius utendi fruendi*; e poi il diritto di proprietà: *ius utendi abutendi*. La quale ultima espressione non va, secondo gli oratori francesi interpretarono, intesa per diritto di usare ed *abusare* di qualche cosa. La variazione del significato di un vocabolo identico, secondo le accettazioni delle diverse età nelle quali un linguaggio e lo sviluppamento di un linguaggio può prolungarsi, indur può le picciole menti in errore: non così in quelle che della scienza delle parole formar deggiono studio italiano (a). Ciò che al-

---

(a) Non si creda nazionale iattanza l' epiteto qui da noi adoperato. L' occasione che ci offre il motivo di dover discendere a queste minutezze gramaticali ci richiama alla memoria la riflessione su le critiche poco gentili (per non dir poco erudite, perchè que' Signori non si piccavano molto di erudizione) che fecero alcuni scrittori oltramontani ad alcuni vocaboli usati dai nostri autori del trecento e prima. Non rammenteremo le ciancerie del Voltaire, *Mélanges de lit. ec.*; non le impertinenze degli autori con tanta forza combattuti dal Muratori, *Perf. poes.* Ci limitiamo al ricordo degli sbagli su questo proposito di uno scrittore il qual fa pompa di mostrarsi entusiasta per le cose italiane. Or questi fa le alte maraviglie che 'l nostro Alighieri abbia chiamato S. Domenico *drudo* della Chiesa; e Pier delle Vigne sè *assesino* della sua donna. Ma era egli da maravigliarsi che nel secolo XIII *assesino* conservasse la purità della prima idea di *fedele*; e nel secolo XIV, *drudo* la purità del significato di *tenero amatore*? È colpa di Dante e del nostro Protonotario, se ne' tempi posteriori, *abusandosi* appunto di quelle voci, drudo significò *disonesto amatore*, ed assesino (trasformato anche nella pronuncia in *assassino*) in *insidiatore e proditorio omicida*? Ciò altro non dimostra se non l' ignoranza della storia, l' ignoranza delle rivoluzioni di un linguaggio. — Che consumare affatto una cosa (*abuti*) siasi preso in senso costantemente abiettivo da' moderni; ciò altro non dimostra se non il perfezionamento delle idee economi-

trove può dirsi *pedanteria*, nella interpretazion delle leggi è di prima importanza, l. 7, D. *de legib.*

Or nell' ideale di poter riunire tutti i dritti, di tutti comunicarli altrui, di tutti disporne a pieno piacimento, la parola *Proprietà* importa uso ed *abuso* de' medesimi: abuso cioè, secondo il preciso significato della parola nel linguaggio latino, vale a dire: uso di que' diritti sino alla loro consumazione. V. i nostri Lessici.

Ma per potersi fino alla consumazion totale far uso di una cosa, ciò importerebbe isolamento assoluto, privazion totale di qualunque vincolo di corrispondenza con altri esseri. Ma da questo legame che costituisce l'ordine morale ed il sistema di giustizia non può giammai prescindersi. E perciò assoluto dominio su le cose può sibbene immaginarsi: non mai verificarsi nel fatto e costituirne un diritto.

Quindi, gli stessi giureconsulti che la proprietà piena definirono *Ius utendi*, *abutendi*, la clausola vi soggiunsero: *purchè la legge*, *il costume*, o *la consuetudine il comportino*. V. i Comentatori.

Secondo le quali considerazioni, esaminar bisogna ciò che la legge sociale, il costume, la consuetudine permetter non può nell' *abuso* del diritto di proprietà.

La fisica *occupazione* produr non può un diritto. Il diritto di occupazione esser perciò dee anche dalla legge definito.

Or questa definizione dal comun vantaggio esser vuol determinata. SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO. E da questa prima legge sociale tutte quante le altre leggi si diramano.

I limiti alla proprietà indefinita sorgono adunque con le prime cognizioni di una riunion sociale. Quindi l'originaria derivazione di tutti i diritti che dalla sola vicinanza de' possedimenti derivano, e dalla sola comune obbligazione di dover accorrere alla difesa di queste possessioni per interne ed esterne offese.

E per le stesse considerazioni non tutt' i beni sono occupabili; e molto meno in tutta l' ampiezza della comprensione ideale della parola *Proprietà* occupabili. Quindi, i limiti delle promiscuità, comunque diversamente ripartibili nell' *uso* di una immensa parte de' beni de' quali la gran massa sociale guarentisce la proprietà. E quindi il dritto eminente della SOVRANITA' sopra que' beni che occupati individualmente importerebbero una usurpazione, o illimitatamente conceduti, darebber motivo ad abusi distruttivi del comun bene.

Di qui il diritto, o per dir meglio il dovere, de' fondi demaniali; e di quell' imprescrittibile diritto della Sovranità su le acque correnti, su le terre salile, sul cavo delle miniere, su l'economia de' boschi: su tutta quanta, in una parola, l'azion governativa nella legislazione relativa a' predii rustici ed urbani; e seguentemente delle secondarie proprietà dell' industria manifatturiera e commerciale).

Abbiam veduto, pag. 37 come nel diritto eminente della Sovranità il potere d'imporre queste tali limitazioni è concentrato. (Non è questo il luogo di rammentare un tale diritto su le limitazioni delle altre opere dell' uomo.)

Or da questo diritto eminente, tutta la teorica discende de' *diritti demaniali*, che nella legislazione del medio evo si addimandarono *Regalie*.

Abbiam già detto di sopra che lo sviluppamento di queste idee nel loro addentellato della ragion pubblica con la ragion civile non era qui da trattarsi. L'ordine metodico c' impegnava a questi rapidi cenni; sarebbe stato un torto per noi il trascurarli. Rinviando perciò tuttavia lo studioso giureconsulto per la ricerca di tutte le discussioni di dettaglio alle varie voci che specificamente ne danno l'indicazione, dobbiam limitarci a dar l'elenco di queste secondo lo stato dell' attuale legislazione; e poi alla semplice esposizione dell' economia amministrativa su tal riguardo.

De' beni demaniali.

Dicono i nostri eruditi che la voce di demanio sia di origine franca dinotante dominio; e che perciò tutto quello che sotto il dominio immediato dell' autorità suprema si comprende, vada col nome di demanio ad esser significato. V. Ducange, *v. Demanium*. E conseguentemente tutti gl' immobili che fin dalla prima fondazione dalla suprema autorità si posseggono, vanno sotto il nome di demanio annoverati.

Nel linguaggio della romana giurisprudenza, questa specie di demanio dir si dee *territorio*, perciocchè nella parola territorio l' idea di *giurisdizione* è in giurisprudenza inerente. *Territorium est universitas agrorum inter fines cuiusque civitatis: quod ab eo dictum quidam aiunt quod magistratus eius loci intra eos fines terrendi, id est summovendi ius habet.* Pomponio, *in l. 239, ff. de V. S.*

Antico costume fu quello di dividere l' intero territorio in tre parti, assegnandone una a' sacri ministeri, l'altra al pubblico uso, l'altra al comodo de' privati, come Dionigi Alicarnasso fa testimonio, *lib. II*, *cap.* 48.

A questa istituzion primitiva riferir si deggiono le idee fondamentali che per la retta intelligenza della materia demaniale formar ci dobbiamo; quali sono cioè que' predii che per intrinseca loro natura rimaner deggiono indivisi, o adattando le idee della giurisprudenza romana, esser non possono in commercio.

---

che nella progressiva civiltà delle nazioni, e non mai una deviazione nelle idee de' giureconsulti romani nel definire quel ch' essi idealmente concepivano con la parola *Proprietà*. Che anzi la definizione essi allora non davano della *Proprietà*, ma precisamente del *Dominio*. E tra l' una e l' altra di queste parole v' ha un intervallo immensurabile.

Ma siccome di tutto il territorio di una nazione, di una provincia, di un comune, ec., partizioni e concessioni, temporarie o perpetue, è forza che di necessità vengano introdotte; così per translato si disse demanio tutto ciò che rimanea d'indiviso e non specialmente assegnato. Così per la ragione medesima si disse rimanere *in demanio* quella parte altresì di questo territorio indiviso le cui rendite non fossero state affittate. E finalmente per la stessa ragione conservò il nome di demanio tutto ciò che alle università feudali rilasciar si dovea da baroni per gli usi civici. E si dissero città del *demanio* que'comuni che dal ripartimento e dall' assegnazione speciale ad alcun feudatario si redimeva, e sotto l'immediata dipendenza del re si ricostituivano. *V. la pramm.* 63 *de off. Proc. Caes.*

Nella considerazione delle persone alle quali i beni appartengono, questi appo i romani si distinsero in sacri, religiosi e santi; in pubblici comunali e privati. Riconosciuta la convenienza di stabilire l'accumulamento della rendita pubblica dalle quote che dalle parziali rendite si prelevavano, e non più dalle sole rendite dei fondi patrimoniali; questa pubblica rendita si disse erario, perchè in danaro, *aere*, queste parziali quote si riscuotevano. E sotto i primi imperadori di Roma diversa cosa dinotava erario e fisco. Intendevasi per erario il complesso dei beni e delle rendite destinate alla sicurezza dell' intero corpo sociale; e si disse fisco tutto ciò che ed al decoro ed al lustro della sovrana rappresentanza era specialmente destinato. V. Dione Cassio, *lib.* LIII, *pag.* 511. Pure a' tempi degli Antonini una tale distinzione cominciò a trascurarsi, e le due parole erario e fisco vennero indistintamente adoperate. *L.* 13 *e* 15 *ff. de iur. fisc.*; *l.* 1, § 9, *ff. ad leg. Corn. de fals.*; *l. ult. C. de quatrien. praescript.*

Che un tal diritto fosse quello altresì del nostro regno è comune sentenza de' nostri giuspubblicisti; e nelle nostre leggi non mai si fa parola di erario come quasi di cosa diversa dal fisco; e tutte le cose che diconsi pubbliche per diritto medesimo al Principe appartengono. Const. *Inter multas*. Cap. *Fiscalium functionum*. La distinzione però vi si rinviene di cose demaniali, fiscali e patrimoniali.

Per demaniali s'intendono quelle cose che al Principe furono riserbate per sostenere la maestà e il lustro della corona, e contengono que' predii e tratti di territorio che al sommo imperante vennero esclusivamente assegnati fin dalla fondazione della monarchia, e diconsi comunemente real patrimonio o patrimonio della corona; e di tai predii, terre, città ed università col nome di demaniali, frequente menzione si rinviene nelle nostre costituzioni, const. *Inter multas*; const. *Auctoritatem*; const. *Dignum fore*; const. *In locis demanii*; ed altrove spessamente.

Beni fiscali son tutti quelli che posteriormente al fisco del Principe si aggiunsero, sien mobili o immobili, sien da tributi e vettigali derivanti, sien finalmente per caducità, multe, devoluzioni ed altre eventualità simili. *L.* 1, *ff. de iure fisci*. Cap. *Fiscalium functionum*. Differiscono dai primi, cioè da' demaniali, perchè que' beni son certi ed annessi alla corona; gli altri eventuali. Spesso però queste due denominazioni si scambiano a vicenda.

Beni patrimoniali finalmente si dissero quelli che al Principe appartengono non come capo del regno, ma quasi come privata persona, sia che al Principe pervenissero pria d'ascendere al trono, sia dopo. *L. ult.*, *vers. sed scimus. C. de quadrienn. praescript.*; *L.* 59, § 8, 10, *ff. de leg. I*; l. *ult. C de fund. rei priv.*; *l.* 7 *C. ubi caus. fisc.* E nelle leggi romane tai beni con la denominazione vengon designati di *privatae Principis res*, *bona divinae domus*, *dominicae res*, ec. — Tali sono nel nostro regno i beni Farnesiani e Medicei.

Per la nuova legislazione, demanio pubblico comprende quanto trovasi espresso negli articoli 463 a 466 della prima parte del codice. *Dec. del 5 dicembre 1825*, *art.* 1. Vale a dire:

1.° Tutte le strade che sono a carico dello stato;

2.° I fiumi e le riviere navigabili o adatte ai trasporti;

3.° Le rive, i siti occupati e quindi abbandonati dal mare;

4.° I porti, i seni, le spiagge, e generalmente tutte le parti del territorio del regno non suscettive di privata proprietà;

5.° Tutt' i beni vacanti e senza padrone, e quelli delle persone che muoiono senza eredi o le cui eredità sono abbandonate;

6.° Le porte, i muri, le fosse, i bastioni delle piazze di guerra e delle fortezze;

7.° I terreni, le fortificazioni, i bastioni delle piazze che più non sono piazze di guerra.

Con decreto de' 30 gennaio 1817 furono dichiarati di diretta proprietà dello stato:

1.° I beni allodiali;

2.° I beni devoluti;

3.° I beni de' banchi che rimanevano dopo l'assegnazione al banco delle due Sicilie;

4.° I beni residuali del monte Borbonico;

5.° I beni confiscati o che in avvenire il fossero stati legalmente;

6.° I beni delle eredità giacenti;

7.° I beni sequestrati ad istanza della tesoreria generale o di altre amministrazioni dello Stato.

Si aggiunsero all' amministrazione de' demanii provvisionalmente e fino a nuova destinazione:

1. I beni che innanzi la invasione di questo regno erano sotto l'amministrazione della curia del Cappellano maggiore;

2. I beneficii di regio padronato e le abbadie devolute;

3. I beni del così detto *monte frumentario*,

cioè delle mense arcivescovili o vescovili, delle parrocchie, de' canonicati, de' benefizi vacanti o che potessero vacare;

4. Quelli de' monasteri ed altre corporazioni religiose soppresse dall'occupazione militare;

5. I beni donati e reintegrati allo stato in virtù del decreto del 14 agosto 1815.

All'infuori di questi ultimi, la cui amministrazione continuò ad essere della Direzione provvisoria creata con lo stesso decreto, ed eccettuate le case ed altri beni demaniali riuniti alla Cassa di ammortizzazione, tutti gli altri beni che a qualunque titolo appartenevano o potessero appartenere alla sua amministrazione, furon posti per la gestione e per l'esazione delle loro rendite sotto l'immediata dipendenza del Registro e del bollo.

Tutti questi articoli aver deggiono le loro sedi rispettive in altrettanti trattati particolari che nel corpo della Giurisprudenza universale si rinvengono, o che aggiunger dovremo ogni qualvolta la nostra legislazione da quella di Francia diverge, o almeno non erano in pieno vigore nell'epoca che i codici francesi si pubblicarono, e su i quali la Giurisprudenza degli arresti dovea versarsi. Oltre agli oggetti di diritto pubblico appena accennati, di tutta la parte che importa corrispondenza col diritto de' canoni vi è assoluto desiderio; e questo è per noi di massima importanza.

Abbiam veduto di sopra come l'articolo 439 delle nostre leggi civili offre un notabile miglioramento su l'art. corrispondente del codice civile de'Francesi. Quest' articolo distingue i beni, relativamente a coloro che li posseggono, in beni che appartengono o allo Stato, o alla Chiesa, o a' comuni, o agli stabilimenti pubblici, o a particolari. Secondo le limitazioni al diritto di proprietà sopra cennate, e che trovar deggiono alla voce Proprieta' il loro pieno disviluppamento, delle varie specie de' beni sopra trascritti che compongono l'amministrazione demaniale nel sistema della nostra vigente legislazione, dare ora la piena esposizione, e riunirle in gruppo, sarebbe stato un infrangere le leggi del metodo e protrarre all'infinito un lavoro abbastanza voluminoso.

Si aggiunga a ciò che nella comprension generale della voce *Demanio*, ai beni sopra enumerati vanno aggiunti altresì i beni patrimoniali del Re; i beni formanti la dotazione della corona; tutti gli oggetti in somma che compongono il materiale della dipendenza della Real Segreteria di Casa Reale. V. questa voce.

E quel che per noi è di massimo interesse, l'amministrazione speciale del Tavoliere di Puglia, e la Ragion Pastorale che ne emerge. V. queste voci.

Ecco il perchè fin dal primo disegno del presente trattato, per unica indicazione della sezione attuale abbiam promesso un rinvio. Ciò non ostante abbiam creduto ne' nostri doveri tracciare di questo importante trattato la tessitura ideale e stabilir le prime basi su le quali tante diverse dottrine si appoggiano, quasi tronco principale dal quale tutte diramano.

Ecco intanto l'organico dell'amministrazione generale de' demanii nella sua attuale composizione.

Organizzazione dell' amministrazione generale de' demanii.

Il decreto del 30 gennaio 1817, abolita l'antica amministrazione della registratura e de'demanii, creò una nuova amministrazione generale col titolo del registro del bollo e de' demanii; con questa occasione si definirono le dipendenze di essa.

Abbiam veduto, *pag. 160*, come l'amministrazione del demanio pubblico fosse riunita all'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione.

Con decreto del 10 gennaio 1825 tutti i rami finanzieri nelle provincie furon riuniti in due sole direzioni, una delle quali è intitolata *de' dazii diretti, del demanio e de' rami e diritti diversi.*

La definitiva organizzazione di una tal dipendenza della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico, per quanto riguarda l'ammortizzazione centrale, è definita nel seguente modo:

« 1. *L' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico*, sotto la dipendenza del Ministro Segretario di Stato delle finanze, continuerà ad essere incaricata, oltre de'beni di antica dotazione, de' seguenti altri rami:

» 1. Demanio pubblico, compreso quanto trovasi espresso negli articoli 463 e 466 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

2. Tavoliere di Puglia con le sue dipendenze;

3. Stralcio delle direzioni disciolte de' beni riserbati e de' beni donati e reintegrati allo stato;

4. Stralcio de' beni e rendite del monte Borbonico;

5. Finalmente dell' amministrazione de' beni-fondi e delle rendite costituite che la tesoreria generale e le altre amministrazioni dello stato hanno, o che possono ricadervi diffinitivamente nel tratto successivo, sia per ragione di espropriazione o aggiudicazione forzosa, sia per ragione di cessione volontaria, o per qualunque altro titolo.

Rimane parimente incaricata delle amministrazioni secondarie, a' termini del real decreto del primo di gennaio 1817.

2. La commessione dello stralcio presso la cassa suddetta, creata con l'art. 2 del menzionato real decreto del primo di gennaio 1817, è confermata.

Essa continuerà, oltre le attribuzioni conferitele nella sua instituzione, l'esame di tutt' i crediti

dell' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e demanio pubblico riconosciuti dalla medesima di natura inesigibili, e sosterrà a tal uopo que' giudizi che crederà opportuni su l' avviso dell' agente del contenzioso della tesoreria generale. Rimetterà in seguito all' amministrazione anzidetta il notamento co' rispettivi incartamenti di que' crediti che avrà di-cussi ed ammessi come certi, del ricupero de' quali l' amministrazione generale rimane incaricata, come parte della sua consistenza, del pari che di tutti que' titoli che per effetto di giudizi dalla commessione dello stralcio sostenuti, sono stati benanche ricuperati.

Proporrà finalmente al nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze la depennazione di que' crediti, pe' quali sarà convinta di non potersene realizzare l' esazione, nel quale ultimo caso sarà necessaria la nostra sovrana approvazione.

3. Un regolamento che il ministro delle finanze sottoporrà alla nostra approvazione, conterrà il modo di amministrare i beni riuniti presso l' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico.

4. L' amministrazione generale della cassa e del demanio pubblico avrà in Napoli una direzione generale, che sarà composta di

un direttor generale;

due amministratori generali, quando potessero esservi soggetti i quali, come nello stato attuale, occupano altri impieghi, o un solo quando vi sarà nominato esclusivamente per l' amministrazione della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico;

un segretario generale;

un capo della contabilità;

sette capi di ripartimento, de' quali uno sarà addetto all' introito, ed un altro all' esito, col carico anche dell' appoderazione, durante l' attual sistema della tesoreria generale di farsi taluni pagamenti per appoderazione;

dodici uffiziali di carico;

quindici uffiziali di prima classe;

sedici uffiziali di seconda classe;

diciasette uffiziali di terza classe;

dodici uffiziali soprannumerari;

dodici alunni;

un esattore di cambiali, con l' obbligo di assistere al banco;

quattro uscieri;

quattro barandieri;

un facchino.

Vi sarà inoltre addetto alla direzione generale un architetto provvisoriamente, e fino a quando non saranno destinati due o più architetti per lo Ministero delle finanze, i quali saranno incaricati di tutte le dipendenze finanziere, fra le quali si novera il ramo del demanio pubblico.

5. Tutti gl' impiegati verranno da noi nominati, dietro la proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze.

Non sono compresi in questa disposizione gli alunni, gli uscieri, i barandieri ed il facchino, che saranno nominati dal Ministro anzidetto su la proposizione del direttor generale.

6. I congedi agl' impiegati verranno accordati secondo un regolamento che sarà da noi pubblicato.

Le ritenute de' soldi, durante il congedo, saranno regolate in conformità del real decreto de' 21 di ottobre 1822.

7. Le sospensioni degl' impiegati, dal grado di uffiziali capi di ripartimento inclusive in sotto, saranno disposte dal direttor generale dandone avviso al nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze.

Ne' soli casi di urgenza potrà il direttor generale disporre la sospensione degli altri impiegati superiori dandone immediatamente avviso al nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze.

Le destituzioni degl' impiegati di nostra nomina saranno ordinate da noi; quelle degl' impiegati proposti dal direttor generale ed approvati dal Ministro delle finanze, saranno disposte dal Ministro medesimo.

8. Il direttor generale dipenderà immediatamente dal Ministro delle finanze, cui proporrà gli affari che abbisognano della nostra, o della sua approvazione.

Continuerà la vendita di tutt' i beni dello Stato, in conformità delle leggi e regolamenti in vigore per l' oggetto indicato nel real decreto dei 27 di novembre 1821.

In fine di ogni anno presenterà al nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze un rapporto su l' andamento dell' amministrazione, e proporrà que' cambiamenti che l' esperienza avrà fatto giudicare necessari pel bene del servizio.

Tutti gli altri impiegati saranno a lui subordinati, e corrisponderanno direttamente con lui.

9. Fin che saranno due gli amministratori generali, giusta l' art. 4 del presente decreto, il direttor generale ripartirà tra i medesimi i vari carichi di amministrazione, dandone avviso al nostro Ministro segretario di stato delle finanze.

Quando poi sarà un solo, s' incaricherà di tutti i rami di amministrazione, tranne quei che il direttore generale crederà di riserbare a se, anche pel più celere andamento del servizio.

Gli amministratori generali, o il solo amministratore, corrisponderanno co' direttori nelle provincie per le diverse materie che loro sono attribuite, sottomettendo al direttore generale in particolare conferenza, o in iscritto, tutti quegli affari che meritano una decisione definitiva, o che danno luogo ad una corrispondenza co' funzionari o autorità estranee dall' amministrazione. Questa corrispondenza si apparterrà al direttore generale esclusivamente.

In caso di assenza del direttor generale l' amministrator generale più anziano di nomina, qua-

lora sieno due, ne assumerà le veci; ed in caso d'impedimento o di assenza degli amministratori generali, il segretario generale.

10. Il segretario generale è sotto gli ordini immediati del direttor generale, è il capo ed il direttore delle sue officine e dell'archivio ed avrà la sopravveglianza su tutti gl' impiegati della direzion generale. Egli prenderà conto di tutti i lavori ritardati e ne darà nota al direttor generale, invigilerà alla buona tenuta delle carte e sarà incaricato della redazione di tutt'i regolamenti generali ed ordinanze del direttor generale, e specialmente di tutte le proposizioni riguardanti il personale.

11. Il capo della contabilità è ugualmente sotto gli ordini immediati del direttor generale, è il capo e direttor delle sue officine. Sarà inoltre incaricato della liquidazione e discussione per parte dell'amministrazione di tutt'i conti particolari che saranno messi in istato di essere spediti alla gran corte de' conti insieme col conto generale di ciascun anno, che egli farà formare nelle sue officine.

Avrà cura d'invigilare al controllo generale contenente i risultamenti mensuali delle diverse contabilità dell'amministrazion generale, ed apporrà la sua firma a tutt'i mandati ed ordinativi di esito di qualunque natura e forma che si spediranno, ed a tutte le carte contabili relative tanto all'introito che all'esito, rimanendo risponsabile della regolarità dell'introito e dell'esito.

Sarà depositario dello stato discusso e di tutte le superiori determinazioni generali relative agli introiti ed agli esiti; ed a tal oggetto sarà tenuto di render conto annualmente di quelle somme che saranno pervenute a dirittura nell'amministrazione generale, e dalla stessa esitate. Ed in generale avrà tutta la responsabilità di agente contabile.

12. Vi sarà presso la direzion generale un Consiglio di amministrazione, composto dal direttor generale, che ne sarà il presidente, e da' due amministratori.

Gli affari verranno rimessi al Consiglio dal direttor generale, e proposti o dall'amministratore generale, cui è affidata la materia che riguardano, o da quello a cui ne sarà dal medesimo data la commessione.

Il segretario generale sarà il segretario del Consiglio, redigerà e conserverà gli appuntamenti del medesimo, e vi farà la proposizione degli affari relativi al personale, o altre materie riguardanti il lavoro delle officine della segreteria.

Il capo della contabilità v'interverrà ben anche proponendo gli affari relativi alla medesima.

13. Nel Consiglio di amministrazione saranno discussi tutti gli affari relativi ad oggetti più interessanti, come;

1.° Gli affari che hanno relazione al buon andamento de' rami amministrativo e contenzioso ed alle spese che vi han relazione, osservando i per gli esiti ciò che sarà prescritto in un regolamento che il Ministro Segretario di Stato delle finanze sottoporrà alla nostra approvazione. Trattandosi di affari giudiziari d'importanza, sarà consultato prima l'agente del contenzioso della tesoreria generale, principalmente quando versino su la continuazione de' gravami o su le rinuncie alle liti, a' termini del regolamento approvato con real decreto de' 21 aprile 1820. Tali pareri saranno espressi nel registro delle deliberazioni del Consiglio.

2.° L'approvazione degli affitti per somme minori del dato più forte, e delle vendite de' generi per prezzo minore delle *mercuriali*.

3.° L'affitto di più corpi in un sol contratto.

4.° Le liquidazioni che importino significazioni di somme contra i contabili.

5.° Le destituzioni od altre misure di disciplina contra gl' impiegati ed agenti dell'amministrazione.

14. Oltre i casi espressi nell'art. precedente, il direttor generale può, quando il creda necessario, rimettere altri affari all'esame del Consiglio; e potrà in oltre sospendere ciò che si è risoluto in Consiglio, sottoponendo l'affare alla decisione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze.

Di qualunque affare, anche per quelli menzionati nell'art. precedente, può particolarmente occuparsi il direttor generale, quando lo stimerà, facendone rapporto al nostro Ministro delle finanze, meno che per le spese di qualunque natura.

I due articoli che qui si omettono son relativi a' soldi ed alle promozioni degl' impiegati.

17. L'amministrazione de' fondi e delle rendite dell'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico nelle provincie, escluso il Tavoliere di Puglia, sarà affidata a' direttori de' dazi diretti, del demanio e de' rami e dritti diversi; a qual effetto tutt'i beni e rendite delle diverse dipendenze saranno consegnati a' funzionari suddetti dagli attuali agenti che ne hanno finora tenuta l'amministrazione.

Saranno parimente consegnate a' cennati direttori tutte le carte relative a' beni suddetti.

Per la consegnazione de' beni e carte suddette sarà osservato il regolamento ch'il direttor generale sottoporrà all'approvazione del Ministro segretario di stato delle finanze.

18. I ricevitori distrettuali della tesoreria generale saranno incaricati della esazione delle rendite, e corrisponderanno co' direttori anzidetti. Potranno, se loro convenga, sotto la di loro responsabilità, farsi rappresentare da' funzionari di circondario o de' comuni.

Per talune provincie poi ove l'amministrazione possiede massa considerevole di beni, e circostanze particolari consigliassero di confermare gli attuali contabili, rimarrà sospeso quando trovasi prescritto nel presente articolo pe' ricevitori distrettuali, finchè non si giudicherà necessario.

19. Per la provincia di Napoli vi sarà un incaricato ad esigere le rendite nella provincia medesima col titolo di *ricevitore*.

Questi dovrà dare una cauzione corrispondente in iscrizioni sul gran libro. Potrà ben anche ricevere dal direttor generale degl' incarichi riguardanti l'amministrazione in cose secondarie e di poca importanza, senza che per tal servizio possa pretendere compenso alcuno, oltre il diritto di esazione che gli verrà assegnato.

20. I controlori destinati presso i ricevitori nelle provincie eserciteranno le loro funzioni presso i detti contabili pel ramo della cassa e del demanio pubblico, a' termini del titolo V del real decreto de' 18 di ottobre 1819.

21. I versamenti saranno decadariamente fatti nelle casse delle ricevitorie generali per conto dell'amministrazione della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico, e gli esiti per pesi e per le spese a carico della medesima saranno eseguiti dalla nostra tesoreria generale, a norma de' regolamenti in vigore.

Sono eccettuati da questa disposizione gli esiti che riguardano l'amministrazione delle confidenze secondarie, per le quali rimane fermo quanto trovasi disposto con l'art. 8 (che corrisponde al 9) del mentovato real decreto del dì primo di gennaro 1817.

22. Ad oggetto di provvedere agli esiti urgenti per le riparazioni de' fondi e per le spese di liti, l'amministrazione riceverà delle somme a conto dalla nostra tesoreria generale su' rispettivi capitoli dello stato discusso, per le quali in fine di ogni quadrimestre ne sarà fatta la corrispondente regolarizzazione.

23. I ricevitori distrettuali incaricati della esazione delle rendite demaniali, a norma dell'art. 18, godranno del dritto del due per cento su le somme esatte, compreso anche il compenso de' di loro sostituti; ed i ricevitori generali percepiranno il dritto del mezzo per cento.

Le liquidazioni di tali dritti saranno fatte in fine di ogni bimestre dalla direzion generale, per comprendersi da questa negli stati di liquidazione che si formeranno per gli averi de' ricevitori generali e distrettuali, a' termini de' regolamenti in vigore.

Pel ricevitore della provincia di Napoli è stabilito il dritto del quattro per cento su le esazioni fisse, e pe' carichi eventuali il mezzo per cento fino alla somma di ducati mille, e dell'uno per cento da mille ducati in sopra.

I contabili che ci piacerà di confermare in alcune provincie, continueranno a percepire il dritto di esazione di cui attualmente godono: in questi casi i ricevitori distrettuali della tesoreria generale pe' versamenti che saranno loro fatti dai particolari contabili, non avranno altro dritto che del mezzo per cento.

24. I conti delle rendite dell'amministrazione anzidetta saranno resi alla nostra gran corte dei conti nell'epoca e forma prescritta coi reali decreti e regolamenti in vigore.

In ogni anno, al più tardi per la fine di agosto, la direzione generale rimetterà alla gran Corte de' conti il conto dell'anno precedente. Un tal conto che complessivamente conterrà la riunione dei conti materiali de' diversi contabili, sarà per la sola parte dell'introito (il di cui risultamento s'impiega al pagamento dell'interesse del debito pubblico) concordato dal tesoriere generale: oltre a ciò sarà reso anche alla gran Corte medesima il conto morale dell'amministrazione, ai termini dell'articolo 2 del real decreto del dì 2 di febbraio 1818.

25. I ricevitori dipendenti dall'amministrazione della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico sono tenuti di trasmettere alla direzione generale per mezzo de' direttori delle provincie, ed il ricevitore di Napoli direttamente all' amministrazione, i bilanci periodici, gli stati di situazione, e gli estratti di cassa, nel modo stesso che si pratica per gli altri cespiti di esazione dipendenti dalla tesoreria generale.

Nel caso ch' il direttor generale scorgerà negligenza o dubbio su la gestione de' contabili della tesoreria, di accordo col controloro generale della medesima prenderanno le misure convenienti, a norma de' regolamenti in vigore. Tali misure saranno date esclusivamente dal direttor generale per que' contabili che dipenderanno unicamente dallo stesso.

26. I direttori delle provincie nel rinviare alla direzione generale i bilanci, gli stati e gli estratti enunciati nell' art. precedente, li accompagneranno con le osservazioni di cui potranno essere suscettivi; e ciò sotto la di loro responsabilità.

27. Tutti gl'impiegati di regia nomina che trovansi a servire presso l'amministrazione della cassa di ammortizzazione, del demanio pubblico e dello stralcio, i quali con la presente organizzazione non potranno conservare i soldi di cui attualmente godono, ritenendo il grado, riceveranno a titolo di gratificazione mensuale l'importo della differenza tra 'l vecchio e nuovo soldo sino a che non saranno promossi ad un grado di soldo maggiore, o eguale all' antico.

Tanto sul soldo, che su la gratificazione sarà fatta la ritenuta del due e mezzo per cento; e nel caso di liquidazione di pensione di ritiro o vedovile sarà preso per base il soldo intero, compresa la gratificazione attuale, o la rata di quella che si troveranno godendo nel tempo della liquidazione.

28. Ci riserbiamo di accordare un compenso,

a norma della sovrana risoluzione presa nel consiglio ordinario di Stato de' 25 di agosto 1823 a tutti quegl' impiegati delle dismesse due dipendenze de' beni riserbati e de' beni donati, che non potranno essere compresi nella presente organizzazione. « *Dec. del 5 dic. 1825.*

29. Tutte le disposizioni di leggi, decreti e regolamenti anteriori, che riguardano materie espressamente contemplate nel presente decreto, rimangano abolite.

Abbiam veduto, inoltre *pag. 160*, come l'amministrazione del demanio pubblico fosse riunita a quella della Cassa di ammortizzazione, e come tutto il servizio che rappresenta il demanio pubblico sotto qualunque rapporto ch' emerge dalle disposizioni del codice delle leggi civili e da particolari regolamenti di pubblica amministrazione, e specialmente dal dec. del 18 ottobre 1819 venisse in quella riconcentrato. *Decreti del 26 novembre e 20 dicembre 1821.* Il disviluppamento di questo servigio fu alla presente sez. riserbato, *pag. 162*. E di vantaggio: abbiam veduto come l'ultimo real decreto testè riferito, alle leggi, decreti e regolamenti anteriori si riporta che nelle nuove disposizioni non sono provvedute. Eccoci conseguentemente al punto di liberare la nostra parola. Le prescrizioni del decreto del 30 gennaio 1817 son come segue.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Sono dichiarati beni di diretta proprietà dello stato gli allodiali, i devoluti, i beni de' banchi che rimangono dopo l'assegnazione da Noi fatta al banco delle due Sicilie, quelli ancora restanti de' soppressi banchi, i beni residuali del monte Borbonico, i beni confiscati, o che in avvenire lo saranno legalmente.

2. Rimarranno sotto l'amministrazione dello Stato, e finchè a Noi non piaccia di cambiarne la destinazione:

1.° I beni che innanzi la invasione di questo regno erano sotto l'amministrazione della curia del Cappellano maggiore;

2.° I beneficii di regio padronato, e le abbadie devolute;

3.° I beni del così detto *monte frumentario*, cioè delle mense arcivescovili o vescovili, delle parrocchie, de' canonicati, beneficii vacanti, o che potranno vacare;

4.° Quelli de' monasteri ed altre corporazioni religiose soppresse dall' occupazione militare;

5.° I beni donati e reintegrati allo Stato col nostro real decreto de' 14 d' agosto 1815.

3. Saranno parimente sotto l'amministrazione dello Stato;

1.° I beni delle eredità giacenti;

2.° I beni vacanti.

3.° i beni sequestrati ad istanza della tesoreria generale o di altre amministrazioni dello Stato.

4. Sono definitive tutte le disposizioni contenute nel presente decreto relativamente a' beni indicati nell' art. 1, e debbono aversi come relative allo stato attuale tutte quelle che riguardano gli altri beni additati nell' art. 2. Sono parimente definitive le disposizioni risguardanti l' amministrazione de' beni indicati nell' art. 3.

5. All' infuori de' beni donati e reintegrati allo Stato, la di cui amministrazione sarà continuata dalla direzione provvisoria da Noi creata col citato nostro real decreto de' 14 d' agosto 1815, ed eccettuate le case ed altri beni demaniali della capitale e suo distretto, riuniti alla Cassa di ammortizzazione, tutti gli altri beni che a qualunque titolo appartengono, e che in avvenire potranno appartenere allo Stato, o alla sua amministrazione, saranno per la gestione e per l'esazione delle rendite sotto l' immediata dipendenza dell' amministrazione del registro e del bollo, sino a nuova nostra disposizione.

6. Gli agenti dell' amministrazione suddetta nelle provincie saranno provvisoriamente comuni alla direzione de' beni donati, ed alla direzione della cassa di ammortizzazione, alle quali renderanno conto separatamente della gestione de' beni che alle dette direzioni si appartengono.

7. Oltre de' beni di sopra indicati, l'amministrazione suddetta nella qualità di amministrazione de' demanii, avrà la riscossione delle rendite de' boschi, e degli altri prodotti dell' amministrazione delle acque e foreste, finchè non sia da Noi altrimenti provveduto.

8. Tutt' i residui da riscuotersi per lo stralcio a tutto febbraio dall' amministrazione attuale della registratura e de' demanii, faranno parte della esazione affidata a' ricevitori delle rendite demaniali, tenendone però un conto separato, secondo le diverse provenienze.

9. I depositi giudiziari ed amministrativi proseguiranno a farsi nelle provincie, nelle casse dei ricevitori del demanio, per eseguirne il versamento nella cassa di ammortizzazione.

10. Sono esclusi dall' amministrazione de' beni demaniali:

1.° I beni riserbati alla nostra disposizione, compresi nella particolare amministrazione di questo nome;

2.° I palagi e parchi, e tutt' i beni dipendenti da' siti reali;

3.° I terreni, le case ed adiacenze de' forti, castelli, torri ed altri luoghi addetti al ramo militare, finchè da Noi non verrà diversamente disposto per questi ultimi.

11. L' amministrazione de' demanii, la direzione de' beni donati, e la cassa di ammortizzazione faranno formare le liste de' beni che compongono il rispettivo patrimonio, ed in ogni anno

saranno fatti i carichi nominativi dell' esazione, e ne rimetteranno un duplicato alla nostra regia Corte de' conti.

12. Le liste di carico dell' amministrazione dei demanii saranno separate secondo gli art. 1.°, 2.°, 3.°, 7.° e 8.°

Quelle dell' amministrazione forestale saranno fatte di accordo tra gli agenti delle due amministrazioni.

13. Un regolamento del nostro Ministro delle finanze determinerà il modo come lo stato patrimoniale e le liste di carico annuale dovranno esser fatte.

14. I beni che sono o che saranno sequestrati ad istanza della tesoreria generale o di altre amministrazioni, saranno indicati all'amministrazione de' demanii da' capi delle rispettive dipendenze, i quali ne passeranno ancora la corrispondente notizia alla regia Corte de' conti, onde questa possa averne ragione nella reddizione de' conti.

15. A misura delle vacanze di arcivescovadi, vescovadi, abbadie, canonicati, parrocchie, ed altri beneficii di qualunque natura, i sindaci de' comuni ove sono i beni vacanti, saranno obbligati di darne avviso tra otto giorni al direttore o ricevitore de' demanii.

La stessa obbligazione è imposta a' vicari capitolari, alle curie arcivescovili o vescovili, a' capitoli e collegiate, o loro procuratori, ed agli economi delle chiese parrocchiali ne' casi delle rispettive vacanze.

Per ogni contravvenzione sarà pagata una multa di ducati cento a beneficio del regio erario.

16. I beni delle parrocchie vacanti continueranno ad essere amministrati dalle Commessioni speciali a ciò destinate, finchè da Noi non saranno date le definitive disposizioni sull' amministrazione del monte frumentario. Gli avanzi delle anzidette Commessioni speciali saranno versati nelle casse de' ricevitori del demanio.

17. In caso che vengansi a discoprire i beni vacanti ed eredità giacenti o caduche, i sindaci de' comuni della situazione de' beni, ed i percettori o esattori comunali della contribuzione fondiaria, dovranno darne avviso a direttori o ricevitori de' demani negli otto giorni dacchè essi ne averanno avuto notizia sotto le pene dell'art. 13.

18. Nella confisca de' beni de' condannati, secondo i casi previsti dal codice penale, i nostri procuratori generali presso le corti di giustizia criminale rimetteranno le copie delle sentenze all' amministrazione generale fra giorni otto, a decorrere dal dì in cui le sentenze suddette sono divenute esecutive.

E comminata una multa di ducati cinquanta, oltre le altre pene come sopra, contra i cancellieri delle corti suddette, in caso di contravvenzione.

19. Ogni possessore senza giusto titolo di beni immobili, di rendite, di capitali e di annualità di ogni natura, appartenenti per qualsivoglia ragione allo stato, o alla sua amministrazione, che ne facesse la rivela e la restituzione all'amministrazione de' demanii per tutto il mese di febbraio del corrente anno, verrà assoluto da tutte le pene correzionali e criminali pronunziate dalle leggi in vigore, salvo il diritto dell' amministrazione per lo ricupero delle somme esatte pel passato, a meno che non si trattasse di beni non conosciuti dall' amministrazione per mancanza di titoli, libri, o documenti; nel qual caso saranno anche rilasciate le somme esatte da' detentori o rilevanti a tutto dicembre 1816.

Scorso il termine di sopra stabilito, l' amministrazione agirà contra gli usurpatori o detentori suddetti per tutte le vie dalle leggi autorizzate.

20. A misura che in virtù degli articoli precedenti e per qualunque altro motivo saranno fatte delle aggregazioni a' beni dello stato, o a quelli che sono nella sua provvisoria amministrazione, i capi delle rispettive dipendenze rimetteranno i supplementi delle liste patrimoniali e de' carichi alla regia corte de' conti.

21. In ogni capoluogo di distretto vi sarà un ricevitore amministratore de' beni dello stato e della riscossione delle rendite e del pagamento de' pesi.

Vi saranno ancora de' sottoricevitori, laddove il comodo del pubblico ed il buon andamento dell' amministrazione lo esiga. Saranno i sottoricevitori nominati ed amovibili *ad nutum* da' ricevitori amministratori, i quali in conseguenza saranno pienamente tenuti di ogni loro colpa, senza potere allegare veruna eccezione.

22. I rispettivi sottointendenti de' distretti sono incaricati della sopravveglianza delle suddette ricevitorie per ciò che riguarda l'esatta tenuta delle loro scritture, l' esazione che loro è affidata ed il rendimento de' conti. Essi controlleranno la riscossione delle rendite, con vistare o far vistare dall' impiegato da essi destinato al controllo della ricevitoria distrettuale tutti i ricevi che da ricevitori suddetti verranno rilasciati, prendendone nota su di un registro, secondo un particolare regolamento che sarà loro comunicato.

I sottointendenti godranno di ducati sei al mese per indennità delle operazioni suddette.

TITOLO II.

Modo di amministrazione de' beni dello stato

I. *Delle aggiudicazioni, degli effetti e de' prodotti de' fondi demaniali.*

23. Principale cura ed obbligo de' ricevitori amministratori sarà quello di affittare i beni di loro rispettiva gestione.

Allorchè un fondo rustico o urbano non sarà stato posto in aggiudicazione di affitto, ne' termini e nel modo prescritto dal presente decreto, il ricevitore amministratore pagherà un'ammenda eguale al quinto dell' imponibile fondiario del fondo non affittato, ed inoltre rimborserà sulla sua cauzione la mancanza della rendita del fondo per causa della non fatta locazione, salvo anche a pronunziarsi la sua sospensione o destituzione, secondo la circostanza del fatto.

La metà dell'ammenda succennata andrà in favore di coloro, sieno particolari o funzionari pubblici, o agenti dell' amministrazione, che avranno fatto conoscere la negligenza del ricevitore amministratore.

24. È vietato ad ogni ricevitore o altro agente dell' amministrazione, sotto pena di privazione d'impiego, e di esser tradotto a' tribunali, come prevaricatore, d'interessarsi direttamente o indirettamente, sia per atti simulati, sia per interposte persone, negli atti di aggiudicazione di affitti, nelle vendite di generi de' frutti pendenti, de' mobili, semoventi, ed altri oggetti affidati alla loro amministrazione.

25. I beni appartenenti allo stato, o dipendenti dalla sua amministrazione, saranno affittati sei mesi prima di spirare i termini degli ultimi affitti, mediante l'affissione de' manifesti progettati da' ricevitori amministratori, ed approvati da' direttori.

26. Le case ed i predii urbani, la di cui rendita imponibile non è oltre di ducati cinquanta in Napoli, e di ducati venti nelle provincie, saranno locati senza le formalità degl' incanti con contratti da stipularsi tra i ricevitori ed i particolari colla successiva approvazione de' direttori. Questi contratti saranno vistati da' sindaci della situazione de' beni, o da altri funzionari che ne facciano le veci.

27. Se i beni da affittarsi secondo il catasto provvisorio dessero una rendita non maggiore di ducati dugento, l' aggiudicazione dell'affitto si farà avanti al sindaco del comune dove sono siti i beni, o quello del comune il più vicino e il più popolato in cui vi fosse luogo a sperare maggior vantaggio per le circostanze locali.

28. Pe' beni la di cui rendita sia superiore a ducati dugento, e sino a ducati mille e cinquecento, gli affitti si faranno innanzi al sottintendente del distretto della situazione de' beni.

29. Saranno consumate innanzi all' Intendente della provincia le aggiudicazioni de' beni, la di cui rendita sia maggiore di ducati mille e cinquecento.

30. Non si potrà procedere ad aggiudicazioni di affitto che nelle sessioni d' incanto, innanzi a' funzionari o alle autorità rispettivamente richieste dagli articoli precedenti; e non si potranno comunicare le subaste senza che prima sieno al pubblico annunziate con manifesti da pubblicarsi;

Sei giorni prima, se gli affitti si debbono aggiudicare nel comune della situazione de' beni;

Dieci, se innanzi al sottintendente; venti, se avanti l' Intendente.

I Sindaci de' comuni, cui i manifesti saranno diretti, dovranno accusarne ricevuta, farli pubblicare ed affiggere, rilasciandone certificato alle autorità che debbono presedere agl' incanti.

31. Gl' intendenti, sottintendenti, i sindaci, e quelli che faranno le loro veci assisteranno alle subaste, o personalmente, o per mezzo di persone autorizzate a rimpiazzarli.

Vi assisteranno inoltre presso gl' intendenti i rispettivi direttori; presso le sottintendenze vi assisterà il ricevitore amministratore: e nelle sessioni che si terranno innanzi a' sindaci, sarà in facoltà del ricevitore amministratore di farvi intervenire il sotto ricevitore.

32. Prima di procedersi alla subasta, saranno visitati dalle autorità, avanti le quali si farà l' aggiudicazione, tutti i certificati di pubblicazione de' manifesti, e di tale formalità se ne farà menzione nel contratto.

33. Non sarà fatta che una sola sessione d'incanto. L' additamento di decima potrà essere prodotto fra le ventiquattr' ore che seguiranno l' aggiudicazione, e quello di sesta in cinque giorni dopo la licitazione in grado di decima, qualora gl' incanti abbiano luogo avanti a' sindaci; fra tre giorni la decima, e dieci la sesta, se si tratti di aggiudicazione avanti i sottintendenti; e fra cinque giorni la decima, e quindici la sesta, se avanti l' Intendente.

34. La base su cui si apre l' incanto sarà l' estaglio dell' ultimo precedente affitto, o la rendita del catasto, ed in difetto il prodotto dell'ultimo biennio ritrattosi da' fondi da affittarsi.

In nessuno caso, e senza precedente deliberazione dell' amministrazione generale, si potrà aggiudicare un affitto al di sotto delle summentuate basi.

35. Al solo Ministro delle finanze è accordata la facoltà di dispensare agl' incanti per l'affitto de' beni demaniali sopra un rapporto motivato dell' amministrazione, in caso che si presuma poterne derivare maggior vantaggio.

36. Gli affitti i quali dietro il certificato del catasto, sono suscettibili di dare una rendita di ducati cinquanta o maggiore, potranno essere impugnati per causa di lesione avanti al consiglio d' Intendenza, a cura degli agenti del demanio, ma soltanto nel giro di sei mesi dopo l' aggiudicazione.

I contratti di locazione saranno rescissi, se si riconoscerà che essi contengono lesione del terzo o maggiore, subito che gli aggiudicatari non acconsentono volontariamente di pagare la differenza.

Nel caso che la decisione del consiglio d' Intendenza non sia stata pronunziata all' epoca che dee cominciare l' affitto, l' aggiudicatario entrerà

in possesso. Egli potrà esservi mantenuto, se si obbliga a pagare il di più del prezzo annuale, che ha definito la lesione; e nel caso che egli vi si ricusi, vi resterà soltanto per l'anno incominciato, pel quale pagherà anche il di più del prezzo fissato dal giudizio suddetto.

37. È vietato di fare degli affitti generali, o sia di dare in locazione tutti i beni di una corporazione, ed in uno o più circondari, senza previo permesso dell'amministrazione, da darsi in vista de' motivi di ultimo espediente, e per non lasciare altrimenti i fondi inaffittati.

38. L'aggiudicazione sarà fatta al più offerente ed all'ultimo licitatore sull'estinzione delle candele che non saranno meno di tre. Essa non sarà definitiva che dopo la terza candela, e dopo altra consecutiva, su della quale non vi sia stato altro additamento.

39. Il processo verbale di aggiudicazione colle clausole e condizioni indicate nel modello ed istituzioni del nostro Ministro delle finanze, terrà luogo di affitto, senza esservi bisogno d'intervento di notaio. Esso sarà riputato come titolo autentico ed esecutorio, ed avrà in giudizio esecuzione pronta e parata, del pari che i titoli autentici che portano l'intestazione della legge.

40. Gli affittatori saranno sottoposti all'arresto personale per l'adempimento del fitto, e principalmente per la soddisfazione dell'estaglio.

Daranno inoltre le soddisfacenti cauzioni di persone domiciliate nella estensione della provincia ove sono siti i beni. Essa sarà discussa dagli agenti del demanio chiamati all'incanto, ed approvata dalle autorità innanzi alle quali sarà stipulato l'affitto.

Sarà soltanto permesso all'amministrazione il dispensare alla cauzione, nel caso che l'affitto sia conchiuso con persona che da se stessa presenti una valida guarentia da starne a suo giudizio.

41. La minuta del processo verbale di aggiudicazione sarà depositata nella cancelleria di quella autorità che presiede alle sessioni d'incanto; ne verranno rilasciate all'amministrazione le copie che gliene potranno occorrere; e sarà permesso all'aggiudicatario di richiederle.

Tutte le spese di manifesti ed affissione di essi, aggiudicazione, sessione d'incanto, copie per conservarsi in amministrazione delle ipoteche, dritti di registro ed iscrizione ipotecaria, saranno a carico dell'affittatore.

42. Nel caso che dopo tutti gli esperimenti prescritti per l'affitto de' beni dello stato non si sieno rinvenuti degli oblatori, quelli rimasti inaffittati saranno coltivati a spese dell'amministrazione, mediante progetti da essa approvati, a cura de' direttori sotto la sopravveglianza de' sottintendenti e la più stretta responsabilità de' ricevitori.

Sono in conseguenza abolite le Commessioni comunali create col decreto de' 25 di luglio 1812. Quelli esistenti daranno per tutto il mese di marzo il conto de' beni da loro amministrati, nel modo prescritto dal decreto medesimo e da altri seguenti regolamenti. Quelle commessioni che ne ritardassero l'adempimento, vi saranno astrette con de' commessari spediti dagl' Intendenti, a spesa de' membri che le compongono.

43. Gli affitti de' beni demaniali pe' quali sono già stati pubblicati i manifesti, o fossero cominciati gli additamenti per le aggiudicazioni, saranno consumati secondo le regole ora in vigore.

I fondi inaffittati, la coltura de' quali è stata intrapresa dalle commessioni comunali, rimarranno sotto la di loro sopravveglianza ed amministrazione fin dopo i ricolti rispettivi.

44. Le vendite de' prodotti de' beni demaniali de' mobili o semoventi di proprietà dello Stato o di sua amministrazione, saranno eseguite in seguito di perizia e pubblicazione de' manifesti all'incanto avanti gl' Intendenti o sottointendenti nei capoluoghi di provincia o di distretto, ed avanti a' sindaci negli altri comuni.

» Le derrate di ogni natura saranno poste all'incanto pel prezzo delle mercuriali de' luoghi dove essi esistono.

II. *Delle spese e de' versamenti.*

45. Le spese di coltura de' beni rustici inaffittati, le spese di riparazioni e costruzioni dei fondi urbani, e de' casamenti compresi ne' fondi rustici, saranno eseguite posteriormente alle perizie che ne verranno fatte dagli agenti dell' amministrazione. Le perizie saranno sottomesse all' approvazione dell'amministrazione generale, allorchè eccedono i ducati cinquanta.

Le perizie per le colture ed opere da farsi, saranno fatte avanti i sottointendenti, o sindaci de' rispettivi comuni, delegati da' sottintendenti a far le loro veci. V'interverranno ne' capo luoghi de' distretti i ricevitori amministratori; e ne' comuni del distretto i sotto ricevitori. L'incanto sarà fatto a ribasso sulle perizie già in una sola confessione, e senza additamento di decima o sesta.

Saranno soltanto escutate dalla formalità degli incanti le spese di sopra indicate, che non oltrepassino i ducati venti, mediante però l'approvazione preventiva del direttore della provincia, laddove l'urgenza non obbligasse il ricevitore amministratore di porre mano a' lavori prima di darne parte.

I mandati di pagamento per gli oggetti suddetti saranno spediti dal direttore generale, allorchè eccedono la somma di ducati venti, per la quale sono autorizzati i ricevitori.

46. Il ministro delle finanze regolerà il modo

come eseguirsi tutte le altre spese a carico dell' amministrazione, o inerenti a' beni demaniali, come fondiaria, censi, pensioni, ed altre simili, per le quali i mandati saranno spediti o dal direttore generale, o dagl' Intendenti delle provincie.

47. I ricevitori del distretto dovranno versare i prodotti netti della loro esazione nella cassa distrettuale in ogni dieci giorni.

Il termine suddetto sarà abbreviato, allorchè nelle di loro casse esistesse una somma maggiore di ducati quattrocento, nel qual caso dovranno eseguirne subito il versamento, rimanendo i sottointendenti incaricati di vegliare all' esecuzione del presente articolo.

48. Que' ricevitori che all'epoca fissata dall' articolo precedente, non avessero versato il danaro esistente nelle loro casse, o che ne avessero ritenuto una somma maggiore di ducati quattrocento saranno multati di una somma non minore di ducati venticinque, nè maggiore di ducati dugento da decretarsi amministrativamente, oltre la sospensione, o destituzione, secondo la gravezza della colpa.

III. *Del rendimento de' conti.*

49. La conservazione, custodia e trasporto dei fondi alle casse distrettuali, del pari che di qualunque altro oggetto mobiliare, o di valuta, sono a rischio e pericolo de' ricevitori amministratori, ed a loro carico la spesa del trasporto del danaro.

50. Saranno fatti formare dall' amministrazione coll' approvazione del Ministro delle finanze i libri e registri di cui dovrà essere provveduto ogni ricevitore del demanio: e con particolare regolamento ne sarà determinato l' uso e la tenuta.

51. In ogni decade, ciascun ricevitore rimetterà al suo direttore lo stato originale dell' esazione, o sia la matrice del registro de' ricevi, di cui appresso si parlerà, vistato dal sottintendente; ed ogni fine di mese uno stato dimostrativo degl' introiti ed esiti fatti nel mese, paragonando i primi a' carichi, e giustificando i secondi coi documenti richiesti. Lo stato mensuale sarà parimenti vistato dal sottintendente.

Con l' invio medesimo si faranno conoscere le procedure intraprese contra i debitori.

52. Nel mese di gennaio di ciascun anno, sarà da' ricevitori amministratori dato un conto dettagliato della gestione da essi tenuta;

Il conto suddetto sarà verificato da un impiegato superiore dell' amministrazione.

53. Nel conto saranno distinti per ciascun articolo i beni, e vi sarà annesso uno stato nominativo delle reste.

Gli esiti saranno documentati colle ammissioni dell' amministrazione, o de' direttori, che verranno rilasciate dopo l' esame che ne sarà eseguito in ogni mese.

54. I conti de' ricevitori saranno discussi appena giunti in amministrazione, dove sarà formato il conto generale da rimettersi alla regia corte de' conti, insieme co' conti parziali de' ricevitori.

Presso la nostra corte de' conti saranno definitivamente liquidati i detti conti, l' invio de' quali dovrà esser fatto per tutto agosto dell' anno seguente.

55. Le significhe fatte dall' amministrazione saranno esecutive contra i suoi contabili, non ostante i loro gravami alla regia corte de' conti; salvo il sospensivo che la regia corte de' conti, intesa la direzione generale, credesse giusto di accordare.

Titolo III.

Della esazione delle rendite del demanio e del suo contenzioso.

I. *Del modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite, e de' crediti nascenti da affitti e da altre aggiudicazioni.*

56. Sarà formato a tutto febbraio del corrente anno da tutti i direttori de' reali domini un quadro de' debitori dell' amministrazione per rendite costituite di ogni natura, canoni, prestazioni ed annualità di capitali, compresi nelle rispettive direzioni.

Detto quadro conterrà, 1.° il numero d'ordine; 2. il nome e cognome e domicilio del debitore; 3. l' epoca del contratto, il nome del notaio, o altro ufiziale stipulatore; 4. la qualità del canone, prestazione, o annualità dovuta; 5. il fondo o capitale sul quale è allogata l' annua rendita, una colla pervenienza di essa al real demanio; 6. le scadenze de' pagamenti; 7. il numero delle annate arretrate.

57. In mancanza di titoli espressi, il possesso in cui il demanio, o i di lui autori trovavansi nell' anno 1806 di esigere le dette rendite, e la pruova dell' esazione effettuata dopo l' anno 1806 verrà per titolo; salvo al debitore ogni eccezione diretta a provare l' inesistenza, o l' annullamento del medesimo.

58. In mancanza di titoli espressi come sopra, il direttore de' demani enuncierà detto possesso, ed i fatti, o documenti, da' quali egli lo ha rilevato.

59. Ciascun direttore dopo redatto in tal forma il quadro, lo passerà all' intendente della provincia, il quale darà disposizioni opportune onde al medesimo sia data la maggior pubblicità possibile. L' intendente, a cura e diligenza del direttore, ne spedirà le copie estratte a tutti i sindaci de' comuni della provincia, trascrivendo in ciascuna copia i soli nomi di quei debitori, che hanno domicilio in ciascun comune.

I sindaci dovranno pubblicarle nelle forme u-

fisate per gli atti del Governo, e tenerle affisse sulle porte della casa comunale per lo spazio di venti giorni.

L'adempimento della formalità sarà fatto constare con un processo verbale del sindaco, vistato dal giudice di pace.

Per quei debitori i quali non domiciliano nella provincia la copia estratta del quadro sarà comunicata per mezzo del giudice di pace al di loro rappresentante.

Per coloro i quali non hanno domicilio nella provincia, e non hanno rappresentante, la particola del quadro sarà pubblicata per mezzo del giornale dell' Intendenza, notificata a cura del direttore al regio procuratore del tribunale di 1.ª istanza della provincia.

60. Tra lo spazio di giorni quindici per coloro che hanno domicilio nella provincia, de' giorni trenta per coloro che domiciliano altrove, ma sono rappresentati nella provincia, e de' giorni quaranta per coloro che nè hanno domicilio nella provincia nè vi è chi li rappresenti, salvo i termini indicati dall' art. 69 del codice di procedura per coloro che dimorano fuori dell' Italia; ma in Europa, o fuori di Europa al di quà o al di là del Capo di Buona Speranza; il debitore portato nel quadro, e che si crederà leso ne' suoi diritti, dovrà produrre i suoi richiami appoggiati a' motivi di fatto o di diritto contra l' iscrizione del suo nome nel quadro, con una opposizione notificata all' Intendente, e portante costituzione di patrocinatore, ed appuntamento a giorno fisso, il quale non ecceda quello dalla legge determinato.

61. Le opposizioni suddette saranno discusse e giudicate da' rispettivi tribunali di 1.ª istanza delle provincie, dove i crediti sono esigibili, come ne' giudizi di sommaria esposizione, e senza il rimedio dell' opposizione ove per la somma possa aver luogo l' appello; nel caso presso le corti si agirà col rito sopra stabilito.

62. Scorsi i termini come sopra prescritti, i nomi di quei debitori i quali non hanno prodotto alcun richiamo, saranno riportati sopra un ruolo diffinitivo: ed in ragione che saranno giudicati i richiami prodotti, vi si riporteranno i nomi di coloro, de' quali i richiami sono stati giudicati per la somma del debito riconosciuta legittima.

63. I nomi di coloro, de' quali i richiami sono stati giudicati ed ammessi, saranno trascritti sopra un altro ruolo, di cui copia sarà rimessa all'amministrazione generale colle sentenze o decisioni de' tribunali o delle corti.

64. I ruoli diffinitivi saranno dichiarati esecutorii con ordinanza, che in piè de' medesimi sarà apposta dall' Intendente della provincia. Una seconda spedizione di essa sarà conservata nel burò dell' Intendenza, ed una ne sarà rimessa alla direzione generale.

65. Saranno parimente esecutorii 1.° gli effetti di detto ruolo diffinitivo, ove portino, oltre la firma del direttore, quella dell' Intendente della provincia; 2.° gli estratti che i ricevitori de' demani spediranno alle autorità competenti, o consegneranno agli uffiziali ministeriali per la loro esecuzione, ove portino, oltre la firma del ricevitore quella del giudice di pace del luogo di residenza del ricevitore.

66. Sono dichiarati egualmente esecutorii, 1.° tutti i contratti di aggiudicazione di affitti, e di vendita di generi, mobili, semoventi e prodotti forestali consumati avanti le autorità amministrative, perciò l'incanto pe' beni appartenenti, e per quelli a qualunque titolo affidati all'amministrazione de' demani; 2.° i contratti di affitto, e di aggiudicazione, la di cui conchiusione è permessa agli agenti di detta amministrazione senza la formalità delle subaste; a condizione però che i medesimi debbono essere vistati dalle autorità amministrative che avrebbero dovuto presedere agli incanti, se questi avessero avuto luogo.

II. *Delle procedure e cauzioni per l'esazione, del luogo del pagamento, e della forma dei ricevi.*

67. Il primo atto di procedura per lo ricupero degli estagli, pigioni, prezzo di oggetti aggiudicati come all' articolo precedente, canoni, prestazioni, annualità, ed in generale di ogni specie di rendita costituita o esigibile, sarà un mandato di coazione rilasciato dal ricevitore a' debitori morosi, portante la vidimazione del giudice di pace del luogo di residenza del ricevitore stesso. In esso sarà indicato l' oggetto della domanda, la data e la natura del titolo, sul quale è fondata la cauzione; e sarà parimente fissata la dilazione al pagamento. I mandati di coazione saranno notificati per atto di usciere.

Il termine al pagamento sarà fissato secondo la distanza tra i debitori e il ricevitore; e non potrà essere minore di tre giorni, laddove la distanza suddetta non ecceda le 20 miglia.

68. I mandati di coazione così concepiti equivarranno al precetto preventivo tanto contro ai debitori che non avessero prodotto alcuna opposizione, quanto contra coloro, le cui opposizioni fossero state rigettate.

69. Elasso il termine indicato in detta coazione, i ricevitori dovranno immediatamente e sotto la loro più stretta responsabilità far passare innanzi gli atti di esecuzione, colle regole e modi prescritti dal codice di procedura civile provvisoriamente in vigore.

70. Qualunque opposizione si portasse alla detta coazione o sia precetto preventivo, non sospenderà gli effetti che la legge accorda agli atti portanti l' esecuzione parata; a meno che non vi sia un ordine de' tribunali di 1.ª istanza, da

quali solo le dette opposizioni dovranno essere sommariamente esaminate e giudicate, a' termini del codice di procedura civile, o che trattisi di querela di falso, ammessa a' termini dell' articolo 1359 del codice civile provvisoriamente in vigore: e tutto ciò senza che questa diposizione deroghi per nulla alle leggi e regolamenti in vigore, relative alle quistioni di competenza del contenzioso amministrativo.

71. Laddove i tribunali suddetti o i consigli d' intendenza per gli affari di loro competenza, credessero di dover sospendere le procedure legali per lo ricupero delle somme contenute nelle coazioni, ordineranno (secondochè il caso lo esiga) sulle istanze de' proposti delle amministrazioni, i sequestri per misura conservatoria, sia presso lo stesso debitore, sia presso de' terzi, onde assicurare gl' interessi delle medesime.

72. È accordato all' amministrazione generale del demanio d' impiegare, in caso di ritardo nei pagamenti, il mezzo de' piantoni a carico de' debitori de' canoni, prestazioni ed annualità costituite, inscritte sul ruolo diffinitivo di cui è menzione nell' art. 62, del pari che contra i debitori di estagli e pigioni dovuti, in virtù di contratti formati a' termini dell'art. 66 del presente decreto, laddove si tratta di somme scadute ed arretrate per un anno intero.

73. Il mezzo de' piantoni sarà adoprato nei modi e forme prescritte dal nostro decreto de'23 gennaio 1816, pe'censuari del tavoliere di Puglia, salvo a non potere questi restare nelle case de' debitori al di là di giorni dieci.

74. L' intendente ed i tribunali veglieranno alla stretta esecuzione delle leggi e de' regolamenti che hanno provveduto alla punizione degli uscieri ed altri uffiziali pubblici, i quali ritardassero gli atti cui fossero inviati dagli agenti delle pubbliche amministrazioni per lo ricupero delle rendite e crediti alle medesime appartenenti.

75. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non derogano alle leggi ed a'regolamenti in vigore che autorizzano in taluni casi la misura dell' arresto personale pel ricupero del danaro pubblico.

76. Tutti i debitori di diritti e rendite demaniali dovranno eseguire i pagamenti nella cassa del ricevitore del loro distretto, o a' sottoricevitori legalmente autorizzati.

77. Dal dì 1.° di maggio del corrente anno in avanti niun debitore dell' amministrazione dei demani s'intenderà liberato dal suo debito, se non abbia ottenuto un ricevo a tallone distaccato da un registro del ricevitore o sottoricevitore, in conformità del modello che verrà determinato dal Ministro delle finanze, firmato dal ricevitore, e vistato dal sottintendente, secondo è prescritto all' articolo 23.

78. Ciascun ricevo da rilasciarsi per pagamento, la cui quietanza dovrebbe essere in carta bollata, porterà impressa l' indicazione del dritto di bollo che verrà pagato dalla parte nelle mani del ricevitore, insieme colla somma espressa nella quietanza.

79. I sottoricevitori demaniali rilasceranno ugualmente per l'esazione di cui sono incaricati un ricevo a tallone che sarà vistato dal sindaco del luogo, in seguito della conoscenza che egli avrà che il debitore è compreso ne'ruoli a' medesimi consegnati.

Essi non saranno discaricati delle somme esatte, che versandole nelle casse de' ricevitori da cui sono stati nominati, ritirandone lo stesso ricevo a tallone, di cui si è parlato nell' articolo precedente.

III. *Delle competenze del contenzioso demaniale.*

80. Il contenzioso demaniale seguirà lo stabilimento del contenzioso amministrativo in generale; e la procedura verrà da Noi con particolari leggi determinata. Sino alla pubblicazione delle medesime, le competenze delle cause in cui ha parte l' amministrazione de' demani, saranno regolate come siegue.

81. Sono di competenza de' Consigli d' Intendenza:

1.° Le dimande in compensazione o indennità, escomputi o diminuzione del prezzo di affitto, per mancanza di tutto o parte della cosa locata; riparazioni ed accomodi; e tutto ciò che concerne l' esecuzione delle clausole dell' affitto.

2.° Le controversie sulle rendite, affitti nascenti da contratti stipulati da' particolari colle corporazioni religiose soppresse, purchè non fossero state intentate ne' tribunali ordinari prima della soppressione.

3.° Le quistioni di lesione sugli affitti de' beni i quali sono suscettibili di dare una rendita maggiore di ducati cinquanta, giusta il catasto o matrice fondiaria, secondo si è detto nell' articolo 36.

4.° Le controversie per la vendita o consegna di generi o mobili demaniali.

5.° Le difficoltà delle percezioni de'crediti che vanta il demanio contra i comuni ed altri stabilimenti morali del regno.

6.° Le divisioni ed i conti del godimento provvisorio de'beni indivisi collo stato.

7.° Le controversie sulle prestazioni, censi, canoni ed altre annualità infisse sopra beni alienati dal demanio, qualunque sia l'epoca dell' alienazione.

8.° Finalmente le controversie che potranno insorgere sulle materie di prestazioni o rendite di qualunque natura, e sotto qualunque condizione disposte a beneficio di corporazioni religiose o altri corpi morali soppressi, cui è succeduto il demanio.

82. Il procedimento avanti il Consiglio d'Intendenza si eseguirà sopra semplici memorie scritte senza discussione verbale, vicendevolmente comunicate dal demanio e dalle parti interessate senza l'intervento de' patrocinatori.

83. Avverso le decisioni de' Consigli d'Intendenza è accordato solamente il richiamo alla nostra regia Corte de' conti nel termine di tre mesi, da decorrere dal dì della notifica delle deliberazioni, seguita per atto di usciere. L'appello suddetto sarà solamente devolutivo e non sospensivo.

84. Sono di competenza de' tribunali:

1.° Le quistioni in quanto al titolo e dominio in proprietà, o in usufrutto de' beni mobili, immobili, ed esigibilità di rendite;

2.° I giudizi di una usurpazione de' beni e rendite demaniali;

3.° Il dissequestro de' benefizi vacanti di mero dominio familiare e privato.

4.° Tutte le transazioni o riduzioni di rendita delle corporazioni o stabilimenti soppressi, passate in seguito di uffizio, o fatte con convenzioni collusorie ed abusive, costituzioni enfiteutiche simulate, rimborso di capitali, ec., fatti co' suddetti stabilimenti nel decennio precedente alla loro soppressione;

5.° Le istanze per l'esazione di tutte le rendite demaniali in generale, per quanto concerne l'esecuzione e vendita giudiziaria de' beni de' debitori.

6.° Tutte le controversie per prescrizione apposta avverso l'esazione di tali rendite.

Titolo Ultimo.

85. Tutte le prescrizioni delle leggi, di decreti e de' regolamenti pubblicati durante l'occupazione militare, relativamente agli oggetti contemplati nel presente decreto, sono abrogate, a contare dal primo di marzo del corrente anno, quando avrà principio la nuova amministrazione de' beni del demanio.

Dell'organizzazione poi delle direzioni provinciali testè rammentata ecco l'esposizione

Titolo I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Le amministrazioni generali del pubblico demanio, alle quali è affidata la gestione de' beni demaniali, la conservazione e miglioramento de' boschi, della caccia, e della pesca che è di proprietà dello Stato ne' nostri dominii al di quà del Faro, saranno sotto la dipendenza del nostro ministro delle finanze.

2. Esse saranno inoltre incaricate della polizia e dell'amministrazione della pesca in generale, sotto la dipendenza del nostro Ministro degli affari interni, salve le modificazioni che sono o che saranno ordinate circa le attribuzioni della direzione de' dazi indiretti.

3. Ciascuna amministrazione avrà rispettivamente in Napoli ed in Palermo una direzione generale, e delle ispezioni nelle provincie e valli.

Titolo II.

Delle direzioni generali.

4. Ogni direzione generale sarà composta di un direttor generale, d'un segretario generale, ed avrà un numero d'impiegati che ci riserbiamo di determinare con altro nostro decreto.

5. Saranno addetti a ciascuna direzione generale degl' ispettori generali, non oltre il numero di tre, fra i quali uno sarà solamente onorario; gli altri saranno ambulanti.

6. Vi sarà inoltre addetto un percettore incaricato rispettivamente della esazione de' prodotti dell'amministrazione per la provincia di Napoli e per la valle di Palermo.

Egli avrà la sua percettoria nel locale della direzione generale rispettiva.

7. Il direttor generale de' nostri dominii al di quà del Faro dipenderà immediatamente dal Ministro delle finanze, cui proporrà gli affari che abbisognano della nostra o della sua approvazione; quello al di là ne dipenderà parimente per mezzo del Ministero residente presso del luogotenente generale. Determineranno i tagli da farsi in ciascuna ispezione, e formeranno le istruzioni necessarie per la uniformità dell'amministrazione. Presenteranno in ogni anno lo stato generale dei miglioramenti da farsi. Proseguiranno i giudizi per annullamento della suprema corte di giustizia, o per richiamo nella gran corte de' conti, corrispondendo per questa parte co' rispettivi regi procuratori generali.

Tutti gl' impiegati dell'amministrazione saranno loro subordinati.

8. Il segretario generale è il principale collaboratore del direttor generale nell'amministrazione.

Egli è sotto gli ordini immediati del direttor generale, il capo e 'l direttor dell'archivio e di tutti gli uffizi della direzione generale la di cui polizia gli è interamente affidata.

È quindi incaricato dell'ordine, della custodia e della spedizione delle carte; d'invigilare all'adempimento delle disposizioni del direttor generale; e di richiamare l'attenzione del medesimo su' disordini che conoscesse, sia nell'amministrazione, sia nell'interno della direzione generale.

Egli contrassegna la firma del direttor generale in tutti gli atti pubblici, ed autentica colla sua firma e col sigillo dell'amministrazione di cui egli è il depositario, le copie degli atti che si estraggono dalla direzion generale.

Egli rimpiazza il direttor generale nell'esercizio delle sue funzioni in ogni caso di assenza o impedimento, eccetti i soli casi in cui venisse da Noi altrimenti determinato.

9. Il direttor generale presenterà all' approvazione del nostro Ministro delle finanze un regolamento che stabilisca i doveri degli uffiziali di carico e degli altri impiegati.

10. Gl' ispettori generali ambulanti non avranno ripartimento fisso ad amministrare, ma anderanno ove sarà loro designato dal direttor generale che ne passerà notizia al Ministro delle finanze. Potranno farsi accompagnare ne' loro giri da quella gente che stimeranno opportuno, senza però ritardare l' andamento del servizio. Si accerteranno se gli agenti dell' amministrazione adempiono con esattezza i loro doveri, se i boschi son ben custoditi, se i tagli sono stati ben diretti ed eseguiti, e se le porzioni tagliate si son messe in istretta difesa. Sarà loro incarico di assicurarsi se si son rinselvati i luoghi diboscati in contravvenzione, e se ai miglioramenti proposti ed approvati hanno avuto effetto. Adempiranno ad ogni altro incarico che sarà loro affidato dal direttor generale; verificheranno i richiami che saranno loro presentati sopra luogo; invigileranno su ciascuna parte dell' amministrazione interna ed esterna, e ne renderanno conto al direttor generale.

11. L' ispettor generale onorario sarà specialmente incaricato della parte teoretica della scienza forestale. Sarà inoltre incaricato di comporre un trattato pratico, e di facile intelligenza, delle principali teorie della materia forestale.

12. Sarà inoltre incaricato, sotto la dipendenza del direttor generale, di dirigere le operazioni da farsi nel semenzaio centrale, ed invigilare alla conservazione e prosperità di quello stabilimento.

13. Egli vigilerà, perchè la licenze di caccia sieno esattamente distribuite, e gli affitti di caccia sieno conchiusi con vantaggio e con sicurezza del regio erario.

14. Ne' dominii al di là del Faro l' ispettor generale onorario sarà nominato dal direttor generale fra i sette ispettori delle valli minori, rimanendo, in quella valle che rimarrà vota d'ispettore, ad esercitarne le funzioni un guardia generale.

15. Vi sarà nella direzione generale un Consiglio di amministrazione composto degl' ispettori generali quando sono in Napoli o in Palermo, dell' ispettor generale onorario e di un uffiziale superiore del genio marittimo.

16. Il Consiglio è preseduto dal direttor generale, sempre che esso v' intervienc. In sua assenza è preseduto dall' ispettor generale più anziano in ordine di nomina.

Un uffiziale della direzione generale destinato dal direttor generale farà le funzioni di segretario del Consiglio, e sarà incaricato della formazione e conservazione degli atti e registri i quali però saranno legalizzati, come ogni altro atto della direzione, dal segretario generale.

17. Nel Consiglio di amministrazione saranno discussi.

1.° i progetti de' tagli annuali e de' rimondamenti da farsi ne' boschi dello Stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali;

2.° gli affari che hanno rapporto al contenzioso giudiziario ed amministrativo, allorchè trattasi di continuare gravami prodotti dagli agenti locali, o desistere per via di rinunzia:

3.° i tagli a dirado o a salto:

4.° i cambiamenti nel governo de' boschi:

5.° i dissodamenti de' boschi:

6.° la sostituzione di altri alberi agli alberi esistenti:

7.° le liquidazioni che importano significazioni di somme contra i contabili:

8.° le destituzioni ed altri castighi da infliggersi agli agenti dell' amministrazione.

18. Oltre i casi espressi nell' articolo precedente, e quelli previsti dagli articoli 18 e 20 del decreto sopraccitato, il direttor generale può, quando il crede necessario, rimettere altri affari all' esame del Consiglio.

19. Il direttor generale potrà sospendere l'esecuzione della risoluzione presa in Consiglio, quando lo crederà conveniente, sottoponendo l' affare alla decisione del Ministro cui manderà l' estratto della risoluzione.

TITOLO III.

Delle Ispezioni.

20. In ogni provincia e valle vi sarà una ispezione diretta da un ispettore che risederà nel capo luogo della provincia o della valle. Ogni ispezione sarà divisa in circondari *selvani*, diversi da' circondari giudiziari, a ciascuno de' quali sarà addetto un guardia-generale che risederà nel comune da cui prende la sua denominazione il circondario medesimo. Ogni circondario sarà diviso in *comprese* le quali verranno custodite da' guardaboschi. Quando le comprese sieno tanto vicine che tre o più guardaboschi abbiano immediata comunicazione fra loro, il più meritevole sarà dichiarato brigadiere da cui gli altri dipenderanno.

21. Ne' dominii al di quà del faro i boschi addetti alle regie ferriere della Mongiana e di Stilo saranno sotto la particolare amministrazione d' un ispettore, dal quale dipenderanno il guardia-generale ed i guardaboschi di quel circondario.

22. Questo ispettore potrà ricevere delle commissioni particolari per le regie Sile.

23. I circondari forestali saranno proporzionati alla estensione e situazione de' boschi di ciascuna provincia o valle. Ne' dominii al di quà del Faro il di loro numero non potrà eccedere settantotto; in quelli al di là del faro, ventitre.

24. Oltre de' circondari fissati nell'articolo precedente, nella provincia d'Otranto ve ne sarà uno che comprenderà i mari di Taranto.

25. Quando il bisogno esigesse che sia accresciuto il numero de' circondari, il nostro Ministro delle finanze, sul rapporto ragionato de' direttori generali, invocherà la nostra autorizzazione.

26. I boschi dello stato, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali saranno divisi in comprese, in modo che possano essere giornalmente custoditi.

27. Il numero delle comprese sarà proporzionato all' estensione, situazione ed importanza dei boschi di ciascun circondario, avendo riguardo, per quanto si può, che un individuo non abbia meno di ottocento moggia di boschi da custodire, ed al di là del faro, centotrenta salme.

28. Ne' luoghi ove si crederà utile vi saranno delle guardie a cavallo.

29. La direzione generale, intesi gl' Intendenti, sottometterà all' approvazione del nostro Ministro delle finanze un progetto di ripartizione de' boschi dello stato, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali di ciascuna provincia in circondari e comprese.

30. I boschi appartenenti a' comuni, fra sei mesi a contare dalla pubblicazione del presente decreto, saranno anche divisi in comprese. Questo lavoro sarà fatto di concerto dall' Intendente e dall' ispettore.

31. Il numero de' guardaboschi comunali sarà fissato da' direttori generali, di accordo con gli Intendenti, in proporzione de' boschi situati nella provincia o valle. In caso di discrepanza sarà fissato dal nostro Ministro degli affari interni, su i rapporti de' funzionari suddetti.

Un solo guardaboschi potrà appartenere, a più comuni, quando la situazione lo permette.

32. La proposta de' guardaboschi comunali sarà fatta dall' ispettore all' Intendente. Quando l'Intendente non v' incontri difficoltà, l' ispettore solleciterà la nomina del direttor generale.

In caso di rifiuto per parte dell' Intendente, si farà nuova proposta.

33. Il soldo de' guardaboschi comunali sarà fissato d' accordo da' direttori generali e dagl' Intendenti. Il soldo sarà proporzionato alla provincia o valle, alle circostanze del comune ed alle rendite del bosco. Quando l' Intendente e 'l direttore generale non fossero d' accordo, se ne farà rapporto al Ministro degli affari interni.

34. Il soldo mensuale di ciascun guardaboschi comunale sarà pagato sul certificato di servizio, che l' ispettore rimetterà all' Intendente.

35. L' Intendente potrà sospendere dalle funzioni un guardaboschi comunale, e mettersi di accordo coi direttor generale per la sua destituzione. L' ispettore potrà anche proporne all' Intendente la sospensione.

36. All' infuori di ciò che si è prescritto negli articoli precedenti, in tutto il resto i guardaboschi de' comuni sono assimigliati a quelli dello stato.

37. Al circondario de' mari di Taranto saranno addetti un brigadiere e non oltre a cinque guardacque.

38. Per vigilare l' osservanza delle leggi sulla caccia in tutte le provincie al di quà del faro, continueranno ad esservi tre squadre di guardacacce, composte di tre brigadieri e dodici guardie proprietarie, oltre delle guardie soprannumerarie.

39. Pe' dominii al di là del faro il direttor generale proporrà un piano per l' organizzazione de' guardacacce.

SEZIONE XVI. *Dell' amministrazione generale de' ponti e strade e delle acque, foreste e caccia. — Rinvio.*

Non i soli oggetti ch' esser non possono o che è disconveniente cosa che appartengano a' privati, esser deggiono nell' amministrazione o almeno sotto una più scrupolosa vigilanza del Governo, quali sono i diversi beni de' quali abbiam dato l' elenco alla pag. 374 Vi sono de' beni su i quali l' intero corpo sociale ha un diritto primitivo di *produzione*. Tali sono gli edifici pubblici, le pubbliche strade, i porti, i canali di navigazione ec. Tutto ciò accidentalmente appartener può all' amministrazione finanziera, allorchè questa a personaggi di straordinario merito venga affidata. Queste opere, e la manutenzione di esse, importano piuttosto esito che introito; e conseguentemente non sono oggetto di finanza propriamente detta. Tanto maggiormente allorchè per sagge vedute governative il Sovrano distrugga o riduca al minimo e renda temporanei gli abusivi diritti de' pedaggi, de' portnarii ec., come abbiam veduto tra di noi dalla Dinastia Borbonica in poi felicemente stabilito. V. la sez. II.

Della esazione de' diritti di porto nelle importazioni ed esportazioni dovrem ragionare nella sez. III, parte III di questo trattato.

Degli altri oggetti è qui ragionamento.

Ma per condurre a buon fine le grandi opere qui enunciate, di un corpo d' ingegneri vi è d' uopo, il quale della costituzion fisica delle nostre terre e delle nostre acque sappia valutare le variazioni e dirigere l' economia.

Ed ecco come le cognizioni geodesiche ed idrauliche nella valutazione e designazione delle terre salde e della economia de' boschi trovano un addentellato non solo, ma una connession di inerenza. Ed ecco come conseguentemente nell' adottato sistema delle concentrazioni, del quale abbiam riconosciuto i vantaggi alla pag. 89, la riunione dell' *Amministrazion generale di ponti*

e strade e delle opere pubbliche, andava con *l'Amministrazion generale de' boschi e foreste* riunita. Dopo di che, per qual motivo l'Amministrazion della caccia e della pesca esser potevano da esse separate ed indipendenti?

Son queste le ragioni per le quali il Real dec. del 25 febbraio 1816 fonde a riunisce in una sola Amministrazione tutti questi oggetti.

Ma i due primi articoli di quel decreto si esprimono in questa sentenza:

» 1.° *La Direzione generale di ponti e strade e delle acque e foreste e della caccia* ne' nostri dominii di qua del Faro, sarà sotto la immediata ed esclusiva dipendenza del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze.

» 2.° Per quel che risguarda lavori ed opere che eseguonsi con fondi particolari a carico delle provincie o de' comuni, la direzione generale di ponti e strade, e delle acque e foreste e della caccia potrà corrispondere col nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni. »

Se l'ordine storico esigeva che questa dipendenza accidentale dal Ministero delle finanze, dovuta più ai talenti superiori dell' ECCELLENTISSIMO che vi presiede, che alla natural dirainazione della carica, esigeva che in questo trattato dell' amministrazione finanziera fosse quì posta in elenco; l'ordine delle idee imperiosamente comanda che del complesso dell' opera combinata degl' ingegneri che compongono la *direzione generale di ponti e strade, e delle acque, foreste e caccia* se ne formino altrettanti trattati parziali per quanti sono gli obbietti affidati alla loro vigilanza. E perciò v. le voci *acqua, bosco, caccia, corso pubblico, strade, opere pubbliche, ec.* — Qui ci limitiamo alla semplice esposizione del rimanente del decreto organico oltra al primo titolo composto da' due articoli sopra riferiti, i quali ne determinano l'attual dipendenza; e del regolamento approvato con l'altro decreto della stessa data, col quale vengon definiti i servigi da prestarsi dal corpo degl' ingegneri ogni qual volta occorra per le opere pubbliche, provinciali e comunali. Per ciò che riguarda i loro servigi nelle occorrenze eventuali di procedura civile o criminale, v. la voce PERITI.

Composizione della direzion generale e sue dipendenze.

V' ha un direttor generale; un segretario generale; tre ispettori generali componenti il consiglio d'ingegneri di acque a strade; due ispettori generali componenti il consiglio forestale; una commessione di revisione; un corpo d' ingegneri di acque e strade; una scuola di applicazione; un corpo di agenti forestali, composto d' ispettori, di guardie generali, di brigadieri, di guardaboschi e di guardacque; un corpo di guardacacce e di guardalagni. *Dec. del 25 febbraio 1826.* E finalmente un ispettore incaricato delle piantagioni. *Dec. del 28 marzo 1825.* V' è un numero di uffiziali e di altri impiegati addetti al servizio della direzione medesima.

Del servizio di acque e strade.

Il corpo degl' ingegneri di acque e strade è instituito per tutt' i rami di servizio relativi a' progetti, alla direzione ed alla esecuzione delle strade, dei ponti, de' canali di navigazione e d'irrigazione, della navigazione de' fiumi, del regolamento e dell' arginazione de' fiumi e torrenti, nel prosciugamento de' lagni e degli stagni, e di ogn' altra specie di bonificazione de' terreni dei porti commerciali, ed infine di tutte le altre opere pubbliche.

Del consiglio.

È composto de' tre ispettori generali, preseduto dal direttor generale, ed ha un segretario con voto da prescegliersi dagl' ingegneri ispettori. La scelta cader dee con preferenza su l'ingegnere professore dell' architettura idraulica e delle costruzioni in generale nella scuola di applicazione.

Gl' ispettori generali componenti il consiglio sono esclusivamente incaricati della direzione dei lavori della capitale della provincia di Napoli; ed in caso di grave urgenza esser possono anche spediti nelle altre provincie a rettificare i progetti di opere di grande importanza o ad ispezionare i lavori.

È incaricato il consiglio dell'esame e della discussione:

1.° Di tutt'i progetti di prevenzione e di esecuzione;
2.° Delle condizioni degli appalti;
3.° Delle liquidazioni diffinitive delle misure de' lavori eseguiti;
4.° Di proporre i regolamenti di servizio e le istruzioni per la compilazione de' progetti e per la condotta de' lavori;
5.° Di proporre i regolamenti di disciplina e di miglioramento della scuola di applicazione;

Di dare il suo parere su tutte le quistioni di arte di qualunque provenienza che le sieno rimesse per esame.

Della commissione di revisione.

È composta di due o tre ingegneri scelti dal direttor generale sia fra i più anziani del corpo, i quali non prestano un servizio che gli obblighi ad essere continuamente in giro, sia fra gli ingegneri che per oggetto di servizio possono trovarsi di passaggio in Napoli, sia finalmente fra gl' ingegneri che per avanzata età o per cagionevole salute trovansi messi al seguito del corpo. La chiamata degl' ingegneri della commessione

di revisione non dà diritto ad indennità o compensi. Dee riputarsi come destinazione temporanea, non potendo lo stesso individuo far parte della commessione per un tempo maggiore di tre mesi, nè ritornarvi prima che sien trascorsi almeno sei mesi dal tempo in cui abbia cessato di intervenirvi. — Il Ministro però, sopra motivati rapporti del direttore generale, potrà prolungare per un tempo maggiore di tre mesi la temporanea destinazione degl' ingegneri della commissione di revisione.

Attribuzioni. È incaricata specialmente della verificazione delle misure, esaminando se i lavori eseguiti sieno in conformità de' relativi progetti, se i calcoli sieno esatti e se i prezzi corrispondano agli appalti ed alle analisi che le verranno esibite. — Esamina del pari l'adempimento delle condizioni degli appalti, le consegne delle strade relative a' mantenimenti, i processi verbali di apprezzo per occupazion di suolo o per danni recati, gli stati estimativi de' lavori che si propongono, ed altre carte simili.

Per tutti questi oggetti la commissione forma de' fogli di rilievi, di correzioni e di osservazioni che si passano al consiglio per pronunziarvi diffinitivamente.

Degl' ingegneri.

Il servizio delle acque e dalle strade di tutte le provincie de' reali domini al di quà del faro, esclusa quella di Napoli, è diviso in tre ripartimenti.

A ciascun ripartimento è addetto un' ingegnere ispettore, e quanti altri ingegneri di qualsivoglia grado il direttor generale crederà di destinarvi tra quelli del corpo, secondo la importanza e la quantità delle opere.

Compongono il primo ripartimento le provincie di Principato Citeriore, di Basilicata e delle tre Calabrie; compongono il secondo le provincie di Terra di Lavoro, di Principato Ulteriore e delle tre Puglie. — Compongono il terzo ripartimento le provincie di Molise e de' tre Abruzzi.

Gl' ingegneri ispettori hanno l'immediata vigilanza su i lavori e la condotta degl' ingegneri subalterni. A tale oggetto girar deggiono con frequenza nel loro ripartimento, e fare almeno una volta all' anno il giro del ripartimento intero, 1.° per osservare se le opere si costruiscono in corrispondenza de' progetti; 2.° per osservare la qualità de' materiali che si adoperano in conformità degli appalti; 3.° per conoscere se i lavori si eseguano con diligenza ed esattezza, secondo le regole dell' arte, e secondo le indicazioni de' progetti approvati; 4.°, per apportare pronti ripari ad ogni inconveniente che potessa nuocere alla solidità o all' economia della opere; 5.° finalmente per assicurarsi che gl' ingegneri con la dovuta assiduità invigilino su i lavori; che i capi d' opera impiegati dagli appaltatori sieno capaci di ben eseguirli; e che i certificati pe' pagamenti che si fanno agli appaltatori in conto de' lavori sieno in corrispondenza de' lavori eseguiti. — Aver deggiono particolar vigilanza sul mantenimento delle strade, e visitandole con frequenza, esaminarne lo stato, e verificare se gli appaltatori adempiano pienamente a tutti gli obblighi de' contratti. — Verificano sopra luogo gli scandagli, le misure di taglio e le misure finali che muniscono delle loro firme. Esaminano e rettificano sopra luogo i progetti, prendendo conoscenza de' prezzi de' materiali e della mano d' opera. Recandosi ne' capoluoghi della provincia, metter si deggiono di accordo con gl' Intendenti e con le deputazioni delle opere pubbliche per tutti gli oggetti che riguardano il progresso delle opere che si trovano in costruzione. E quando ne venissero richiesti da' consigli provinciali e da' consigli distrettuali, potranno essi intervenire in que' consigli per dare il loro avviso su la convenienza e utilità delle opere che si propongono.

Per dirigere i lavori di costruzione che si eseguono per conto della real Tesoreria generale vi sono due ingegneri di prima classe, due di seconda, due di terza e sette aggiunti.

È sempre nelle facoltà delle deputazioni delle opere pubbliche provinciali il rifiutare la destinazione di alcun ingegnere o sottingegnere, quando ne abbiano giuste ragioni. Deggion queste venir assegnate al Ministro delle finanze, il quale secondo i diversi casi, ed inteso il direttor generale, provvede o alla traslocazione dell' individuo, o alla sospensione dell' impiego di lui, o finalmente a proporne al Re la totale destituzione.

Della scuola di applicazione.

Questa scoola ha sei professori: 1.° di matematiche applicate; 2.° di geometria descrittiva con la sue applicazioni, e di geodesia; 3.° di architettura civile e di disegno; 4.° di chimica e di mineralogia, per ciò che riguarda costruzione; 5.° di architettura idraulica e d' idiometria pratica; 6.° di costruzione in generale e dell' arte di proiettare. Queste due ultime lezioni dar si deggiono da due ingegneri i quali, oltre al soldo, ricevono perciò una gratificazione. — Un' ingegnere scelto dagli anziani del corpo è incaricato della polizia interna della scuola.

Del consiglio forestale e degli agenti di questo ramo.

Il Consiglio è composto dal segretario generale della direzion generale, e dagl' ispettori generali forestali. È preseduto dal direttor generale. L' ultimo di nomina degl' ispettori generali vi fa da segretario.

Delle ispezioni.

In ogni capoluogo di provincia vi è una ispezione forestale, diretta da un ispettore.

Ogn' ispezione forestale è divisa in circondario, a ciascuno de' quali è addetto un guardia-generale. Ed ogni circondario è diviso in *comprese*, le quali vengon custodite da guardaboschi. *Dec. del* 25 *febbraio* 1826.

Lo sviluppamento di questo servizio è nella legge forestale del 21 agosto 1826; estesa pei reali dominii al di là del faro col dec. del 16 marzo 1827 della quale daremo or ora esposizione.

Per que' reali dominii, la *Soprintendenza generale de' ponti e strade* venne instituita con decreto del 10 agosto 1824 per la costruzione delle strade regie.

Il Decreto del 21 marzo 1825 affidò poi alla medesima la cura delle strade provinciali per ciò che riguarda soltanto i piani d' arte e la parte architettonica.

Il suddetto decreto del 16 marzo 1827 vi riunì la direzione delle acque, foreste e caccia, aggiunta prima provvisoriamente alla *Direzione generale de' rami e diritti diversi* col dec. del 18 ottobre 1814. Finalmente il dec. del 16 luglio 1827 organizza definitivamente la soprintendenza generale di strade e foreste nel modo che segue.

» Art. 1. La legge de' 21 agosto 1826 per le acque e foreste e la caccia, sanzionata pe' nostri dominii al di qua del faro, è anche estesa alla Sicilia.

Quindi dal dì della pubblicazione del presente decreto avrà la medesima il suo pieno effetto pe' nostri dominii oltre il Faro, e rimarranno anche ivi abrogate tutte le disposizioni della legge de' 18 ottobre 1819 concernenti l' economia Silvana. Per la caccia e per la pesca ci riserbiamo di pubblicare una nuova legge; ed intanto vogliamo che restino in osservanza gli attuali stabilimenti.

2. Il ramo delle acque e foreste e della caccia cesserà in Sicilia di far parte delle attribuzioni della Direzione generale de' rami e dritti diversi, e rimarrà aggregato alla Soprintendenza generale di ponti e strade, come lo è in questi dominii alla Direzione generale di ponti e strade.

3. Tutte le cure, sia amministrative, sia di vigilanza, che la suddetta legge de' 21 agosto 1826 secondo i diversi casi attribuisce pe' nostri dominii al di qua del Faro alla Direzione generale di ponti e strade, acque e foreste e caccia residente in Napoli, ed a' suoi agenti, sono deferite pe' nostri dominii oltre il Faro alla soprantendenza generale dello stesso nome residente in Palermo, ed a' suoi agenti.

4. Per tutt' i casi che la suddetta legge rimanda alla nostra risoluzione o approvazione, sarà inoltrato il rapporto al nostro Luogotenente generale, da cui verranno provocate le nostre determinazioni.

5. Le incumbenze che la legge medesima affida a' sottintendenti, nella mancanza di queste autorità in Sicilia saranno disimpegnate dagli stessi Intendenti.

6. Ne' tagli de' boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali ecclesiastici e laicali, il rapporto che, giusta l' art. 31 della suddetta legge, gl' Intendenti di questa parte de' reali dominii son tenuti di fare anticipatamente al nostro Ministro Segretario di Stato di guerra e marina, onde gli agenti della real Marina possano concorrere all' acquisto del legname, in Sicilia sarà fatto dall' Intendente al nostro Luogotenente generale, da cui ne sarà passato il corrispondente officio al mentovato Ministro.

7. È riserbato in Sicilia al solo nostro Luogotenente generale, come lo è in questi reali dominii al solo Ministro delle finanze per l' art. 39 della sopraddetta legge, il dispensar dall' incanto le vendite de' tagli e gli affitti de' pascoli ne' boschi e nelle selve di proprietà dello Stato, qualora dietro rapporto motivato del soprantendente generale creda ciò conveniente a' reali interessi.

8. Il regolamento per fissare i periodi del taglio ne' boschi e nelle selve cedue appartenenti allo Stato di cui si fa menzione nell' art. 40 della legge, sarà approvato dal nostro Luogotenente generale in Sicilia, messo di accordo col Ministro delle finanze.

9. Il martello del Governo prescritto nell' art. 43 porterà per la Sicilia le lettere iniziali S. U. (*Sicilia ulteriore*).

10. L' annuo quadro de' miglioramenti che occorreranno farsi ne' detti boschi dello stato a' termini dell' art. 68 della legge, sarà in Sicilia presentato dal Soprantendente generale al nostro Luogotenente generale.

11. Nel caso preveduto dall' art. 74 della legge, cioè ch' gl' Intendenti consigliati dal Soprantendente generale a far eseguire de' miglioramenti ne' boschi comunali, non lo credessero opportuno o necessario, l' affare sarà rimesso alla risoluzione del nostro Luogotenente generale su i rapporti degl' Intendenti e della Soprantendenza generale.

12. La ripartizione della rata delle ammende fra gl' impiegati ed agenti del ramo forestale a' termini dell' art. 99 della legge, sarà fatta a giudizio del nostro Luogotenente generale, ed in seguito di rapporti del Soprantendente generale.

13. Non sarà in Sicilia adoperata la formalità del *visto per bollo* su la carta de' processi verbali da compilarsi e registrarsi a' termini dell' art. 126.

14. Nel caso che si verificasse la prescrizione pe' reati forestali prevista dall' art. 143, la Soprantendenza generale ne informerà il nostro Luogotenente generale per le disposizioni di rigore da prendersi in linea disciplinare.

15. Le offerte di transazione e le conclusioni di cui si parla all'art. 152, saranno pe' detti nostri domini oltre il Faro scritte e distese su carta semplice.

16. Il rilascio a' termini degli articoli 183 e 184 della patente a' guardaboschi de' privati proprietarii sarà autorizzato in Sicilia dal nostro Luogotenente generale, precedente rapporto del Direttor generale di polizia.

17. Essendo nostro preciso volere che nel riunirsi alla detta Soprantendenza generale di ponti e strade la dipendenza delle acque e foreste e della caccia, non si accresca il numero degl' impiegati, e che quando vi sia bisogno di nuove braccia, limitatamente passino a servirvi quegl' impiegati della Direzion generale de' rami e diritti diversi, i quali vi erano specialmente addetti, in modo che numericamente gl' impiegati non sieno accresciuti, nè tampoco le spese; rimarrà per ora sospeso in riguardo alla Sicilia l' adempimento della sezione I titolo IX della legge forestale del 21 di agosto 1826 sino a tanto che dal nostro Luogotenente ci verrà presentato e sarà da noi approvato il piano organico degli agenti forestali, basato su le linee soprindicate ed intanto sopra quest' articolo non sarà portata alcuna novità all' attuale stato delle cose.

1. L' impresa di qualunque opera pubblica per conto della real tesoreria generale o delle provincie debbe esser sempre preceduta da un progetto compilato secondo i principii della scienza e dell' arte, ed accompagnato dal corrispondente stato estimativo. Il progetto e lo stato estimativo saranno formati dall' ingegnere incaricato, verificati e rettificati dall' ingegnere ispettore del ripartimento, ed esaminati, discussi e modificati, ove il bisogno lo richiegga, dal Consiglio. I progetti così elaborati saranno sommessi dal direttor generale alla superiore approvazione. Le stesse norme si eseguiranno per quelle opere comunali, che dal ministro degli affari interni saranno commesse alla direzion generale.

2. Sono eccettuate dalle anzidette norme generali le urgenti riparazioni, come sarebbero quelle de' tetti, o delle prigioni relativamente alla sicurezza de' carcerati; i lavori che servono ad assicurare le opere che minacciano rovina, e que' lavori la cui esecuzione per la natura delle particolari circostanze non ammette dilazione, come sarebbero le restaurazioni di un argine di un fiume, o l' apertura del passaggio di una strada intercettata per effetto di scoscendimenti. In questi casi, a provocazione degl' ingegneri di acque e strade, o delle autorità amministrative locali, che avessero prima conoscenza dell' urgente bisogno delle riparazioni, si formerà dall' autorità amministrativa del luogo, dall' ingegnere e dalla deputazione locale, se vi esista, un verbale di urgenza de' lavori da eseguirsi senza perdita di tempo, e si porrà mano alla esecuzione di quelli che sono più necessarj, preso prima l'accordo col sottointendente se nel distretto, con l' intendente se nel capo-luogo della provincia. Col primo corriere si rimetterà alla direzione generale l' anzidetto verbale; e nel tempo stesso si compileranno dall' ingegnere il progetto e lo stato estimativo di tutt' i lavori da eseguirsi, onde perfezionare i primi fatti per urgenza, e si faranno tenere al più presto alla direzione medesima, onde possa provocarne la superiore approvazione.

3. Approvato il progetto, è celebrato l' appalto secondo le leggi ed i regolamenti in vigore, la direzione de' lavori sarà esclusivamente affidata all' ingegnere incaricato. Costui però sotto la sua più stretta responsabilità non potrà appartarsi dal progetto approvato. Si fa solamente eccezione riguardo alle fondazioni, agli esaurimenti, e ad altri lavori di simil natura, che non si possono anticipatamente prevedere e valutare con precisione, e che non ammettono dilazione nella esecuzione. In questi casi l' ingegnere, eseguendo le modificazioni opportune per la riuscita e bontà dell' opera, ne terrà prontamente informata la direzione generale.

4. Per tutte le variazioni che si troveranno necessarie, o più utili nella esecuzione, l' ingegnere ne farà rapporto alla direzione generale, rimettendole il progetto e lo stato estimativo delle modificazioni che propone. Ove non vi sia differenza di spesa, o che l' eccesso non oltrepassi i dugento ducati, ed ove non si alteri in oggetti essenziali il primitivo progetto approvato, la direzione generale, dopo di essere state esaminate, discusse e modificate dal Consiglio le variazioni proposte, potrà autorizzarne l' esecuzione. Laddove poi l' eccesso di spesa oltrepassi l' indicata somma, o si alteri in oggetti essenziali il primitivo progetto, la direzione generale provocherà la superiore approvazione per le modificazioni che si propongono. Una tale approvazione è anche indispensabile per le opere di perfezionamento fuori progetto, ed in generale per ogni eccesso di spesa che risulta per opere non prevedute, o per le variazioni approvate dalla direzione generale, che con un rapporto la provocherà secondo le circostanze nell' atto dell' esecuzione, o quando i lavori sieno terminati.

5. Le deputazioni delle opere pubbliche dovendo invigilare, verificare ed attestare i lavori che si eseguono, prenderanno piena conoscenza della specie de' materiali adoperati, e delle dimensioni de' lavori. Esse perciò interverranno o direttamente, o facendosi rappresentare dalle deputazioni locali, nelle misure di taglio o diffinitive, e negli scandagli che ne formano gli elementi, assicurandosi e convincendosi che i lavori

sieno esattamente descritti riguardo alla specie de' materiali ed alle dimensioni in generale. In queste operazioni esse rappresenteranno le parti del regio erario, delle provincie o de' comuni, secondo che le opere si fanno per questi diversi rami. Gl' ingegneri si debbono riguardare come periti che esattamente descrivano e valutino i lavori eseguiti.

6. Affinchè si abbiano gli elementi documentati nella compilazione delle misure, e non si perdano col tempo le tracce delle particolari circostanze de' lavori, nel farsi gli scandagli, i lavori saranno distintamente descritti con le loro dimensioni in un libretto che si conserverà dall' ingegnere che dirige i lavori. Alla fine di ogni scandaglio l' appaltatore, l' ingegnere e la deputazione apporranno la loro firma sul libretto.

7. Non si ammetteranno cancellature o vizzature. Qualora avvenissero errori nel libretto, si trascriveranno le partite corrette, ripetendosi le firme.

8. Ove insorga discrepanza di pareri nel descriversi o determinarsi la natura de' lavori, se ne farà nota nel libretto, spiegandosi distintamente le ragioni per le quali si opini diversamente. Secondo la natura della controversia, sarà questa decisa dalla direzione generale se si aggiri su di oggetti di arte, o da una commessione d' ingegneri, con l' assistenza della deputazione, se si tratti di cose di fatto.

9. Firmati gli scandagli di comune accordo, l' appaltatore non avrà dritto a reclamare correzioni in suo favore. Nel caso che in particolari circostanze la direzione generale giudicasse conveniente accordare una revisione a di lui istanza, questa si eseguirà da uno o più ingegneri con l' assistenza della deputazione, se sarà superiormente creduto necessario; ma le spese saranno sempre a carico dell' appaltatore, tanto se gli sia favorevole, quanto se gli sia contrario il risultamento.

L' ispettore ordinario del ripartimento, o un altro ispettore, o in fine un' apposita commessione d' ingegneri di acque e strade, verificherà i lavori, e confrontandoli con gli scandagli e con le misure, correggerà gli errori che vi si possono incontrare. Essi daranno anche giudizio intorno al merito de' lavori, alla qualità de' materiali adoperati, ed alla loro valutazione.

10. Gli scandagli saranno illegali e di niun valore qualora la deputazione delle opere pubbliche, o la deputazione locale non fosse intervenuta nella loro compilazione, e gli scandagli stessi non fussero trascritti con le norme stabilite nel libretto.

11. Non dovendosi far pagamenti all' appaltatore se non precedono i regolari scandagli de' lavori eseguiti, gl' ingegneri con le formalità indicate non potranno ricusarsi a fare gli scandagli quando l' appaltatore abbia eseguito la quantità convenuta di lavori pe' quali ha dritto al pagamento. Il ritardo degli scandagli producendo la sospensione de' lavori per parte dell' appaltatore resteranno responsabili delle conseguenze che ne risultano coloro cui si dee imputare il ritardo.

12. Indipendentemente dagli scandagli da farsi per interesse dell' appaltatore, le deputazioni e gli ingegneri di comune accordo, ove il bisogno il richiegga, potranno eseguirli con maggior frequenza. Ne' valori poi che non si possono riconoscere e valutare esattamente dopo la loro esecuzione, come sarebbero le fondazioni e gli esaurimenti, gli scandagli si faranno secondo il bisogno per assicurare gl' interessi dell' amministrazione. In generale, siccome lo stato de' lavori determina l' epoca in cui debbonsi fare gli scandagli, così all' ingegnere si appartiene d' invitare a tempo debito la deputazione provinciale o locale ad intervenirvi. Tale invito si farà direttamente dall' ingegnere alla deputazione, la quale prescegliera il giorno che non potrà oltrepassare, dandone avviso al medesimo.

13 La deputazione provinciale delle opere pubbliche avendo la superiore vigilanza su tutt' i lavori che si eseguono nella provincia, assisterà in tutte quelle opere d' importanza ove creda necessaria la sua presenza. Essa però nelle sue funzioni sarà coadiuvata dalle deputazioni locali che si nomineranno per ciascun' opera e per ciascun tratto di strada, giusta i diversi appalti.

14. Su gli scandagli trascritti nel libretto l' ingegnere farà il calcolo dell' importo de' lavori eseguiti secondo i prezzi dell' appalto, e ne passerà certificato all' Intendente come presidente della deputazione delle opere pubbliche. Quest' ultima, tenendo per sua norma e giustificazione l' anzidetto certificato, nel giro di quattro giorni dalla presentazione del certificato, farà la richiesta all' Intendente di rilasciare i suoi boni di pagamento in favore dell' appaltatore.

Qualora la deputazione credesse di dover fare delle osservazioni sugli scandagli, le farà in un foglio separato, per tenersene il debito conto, dietro le verificazioni che si potranno disporre dall' intendente o dalla direzione generale. Queste osservazioni però dovranno farsi in un intervallo brevissimo e non al di là di otto giorni, onde il ritardo de' pagamenti non dia luogo alla sospensione de' lavori.

15. Le misure dovranno essere in corrispondenza degli scandagli, che ne sono gli elementi, e la deputazione provinciale vi apporrà la firma, o che sia intervenuta negli scandagli, o che vi abbia delegato la deputazione locale. La Commissione di revisione presso la direzione generale di ponti e strade le confronterà egualmente col libretto che le farà tenere l' ingegnere incaricato della direzione delle opere, e non menerà buone le partite che non corrispondono agli scandagli.

16. Per ogni opera che si costruisce, si somministrerà a conto dell' appaltatore il libretto cifrato dall' Intendente, o in di lui vece da un consigliere d' Intendenza. L' Ingegnere custodirà gelosamente il libretto.

17. Riguardo al mantenimento delle strade, le deputazioni locali essendo in grado di conoscerne da vicino lo stato superficiale, rilasceranno a richiesta diretta degli appaltatori, e nell'epoca delle scadenze, i certificati corrispondenti, qualora le strade sieno a comodo passaggio.

L'ingegnere incaricato, che nelle sue ispezioni dee verificare se le strade sieno mantenute conformemente alle condizioni dell'appalto ed allo stato di consegna, apporrà ai certificati anzidetti il suo *visto* e le sue osservazioni. Muniti di tali firme si rimetteranno i certificati alla deputazione provinciale che vi apporrà il suo *visto*, e quindi dall'intendente della provincia si passeranno alla direzione generale, che provocherà il corrispondente pagamento in favore dell'appaltatore.

18. Siccome le strade, quando non sono ben mantenute, apportano grave incomodo al passaggio nel tempo stesso che van soggette a rapide degradazioni, così qualora nelle visite che si eseguiranno, prima di liberarsi i certificati all'appaltatore, la deputazione locale vi osservasse difetti imputabili a mancanza di mantenimento, ne farà subito rapporto all'Intendente della provincia. Costui, commettendo all'ingegnere incaricato l'esame de' difetti rapportati, disporrà che nel giro di quindici giorni sieno dall'appaltatore riparati. Eseguite le riparazioni dall'appaltatore di mantenimento, gli si libererà il certificato.

19. Le deputazioni delle opere pubbliche e gli ingegneri invigileranno che la grossezza del breccisme non oltrepassi le dimensioni stabilite.

20. Gl'Intendenti ed i sottintendenti rimarranno strettamente risponsabili verso S. M. del buono andamento de' lavori pubblici e della buona tenuta delle strade. *Istruzione del 25 febbraio 1826.*

Della economia de' boschi e delle terre salde.

Fra i limiti inerenti al diritto di proprietà, quello che dalla stessa natura è imperiosamente costituito, e che rettifica fin dalla prima compressione il *ius abutendi*, dalla economia e dalla vigilanza governativa deriva relativamente alla proprietà fondiaria, come abbiam sopra cennato. Ma eminentemente in essa spicca la protezione speciale che 'l Governo esercitar dee sul corso delle acque, sul dissodamento delle terre, su la conservazione de' boschi.

Due leggi riguardanti quest'oggetto di tanta importanza si son succedute tra noi nel breve periodo di pochi anni. Mettere e l'una e l'altra in parallelo è nostro disegno. Le variazioni del secondo sistema dal primo, formeranno il migliore elogio della nuova instituzione, ed insiememente quel complesso di cognizioni offriranno agli agenti del Governo incaricati di farne l'applicazione a' casi occorrenti, il quale men dalla inflessibilità dell'andamento giudiziario vuol esser regolato quanto dalla discrezionaria flessibilità della prudenza amministrativa.

Motivi della legge.

Con la *Legge forestale* del 18 ottobre 1819 (a) si prese in considerazione che tutte le leggi, decreti e regolamenti finora pubblicati ne' dominii al di qua del Faro sull'amministrazione delle acque e foreste, non tendevano efficacemente al fine cui eran diretti; che i regolamenti tuttavia in vigore ne' dominii al di là del Faro non erano conformi a' principii di pubblica economia, i quali debbono dirigere l'amministrazione suddetta; e conseguentemente volle con essa il Legislatore stabilire un sistema uniforme e convenevole del pari al bene allo stato e degli abitanti nell'una e nell'altra parte de' reali dominii.

Ma con la legge forestale del 21 agosto 1826 entra il Legislatore in esame di tale importanza, che col solo riferirla, l'esposizione si ha insiememente de' principii cardinali che dominano nella materia e della partizion generale de' vari obbietti che abbraccia.

» Il diritto di proprietà, dice il Legislatore, cioè l'uso che de' suoi beni ciascun privato può fare, è, per principio di pubblica utilità, o sia di ragion pubblica, intrinsecamente soggetto alla condizione di esercitarsi senza nuocere ad altri.

Determinar con precisione i limiti della condizione anzidetta, in modo che l'oggetto della utilità pubblica sia vero e non apparente, come spesso addiviene per privato interesse, o per genio inconsiderato di novità; e che il sagrificio del diritto di proprietà sia il minor possibile, è l'opera di saggia e ben ponderata legislazione.

Dietro l'esempio delle più colte nazioni, credemmo saggio consiglio d'istituire ne' nostri dominii una Direzione generale incaricata della economia silvana, e con legge de' 18 ottobre del 1819 ne fissammo le attribuzioni, coordinandole appositamente alla conservazione ed al miglioramento de' boschi e delle selve.

L'esperienza ha nondimeno dimostrato, che i risultamenti di utilità pubblica non abbian completamente corrisposto a' sagrifizi de' diritti di proprietà che la legge imponeva, sia che gl'impiegati forestali, come nelle nuove istituzioni per lo più accade, per zelo smodato, avessero i sagrifizi de' proprietari accresciuti; sia che persone potenti avessero delle disposizioni della legge abusato; sia che la stessa Direzione generale residente in Napoli non avesse potuto direttamente vegliare, ne' luoghi lontani, alla repressione degli abusi.

Quindi, contra le disposizioni dell'anzidetta legge, e contra gli agenti forestali frequenti sono state le suppliche pervenute al nostro Real trono da' privati proprietari, e le rimostranze delle pubbliche amministrazioni, avvalorate benanche da

(a) Mantenuta in vigore pe' dominii al di là del Faro per l'art. 1 della l. del 21 agosto 1826; ed abrogata anche per que' reali dominii col dec. del 26 marzo 1827.

consigli provinciali, interpreti de' voti de' nostri amatissimi sudditi; onde abbiamo giudicato indispensabile di richiamar quella legge ad esame.

Or, il risultamento di questo esame ne ha pienamente persuasi, che l'unico e solo oggetto della legge forestale esser debba la conservazione de' boschi e delle selve, ovunque si sieno, in siti montuosi, in pendio, o in luoghi piani; e delle terre salde ne' luoghi, ove mettendosi a coltura, danno ne addivenga alle terre contigue e sottoposte, a qualunque distanza si sieno; e per conseguenza, le sanzioni penali non dover essere ordinate, che letteralmente contra gl' incolpati principali, i loro complici ed i fautori degli sboscamenti e de' dissodamenti.

Applicando questo principio, abbiamo diviso le selve, i boschi e le terre salde in tre classi, non in riguardo della loro natura, ma secondo le qualità de' corpi morali, o delle private persone, presso cui ne risiede la proprietà.

La prima classe si compone de' boschi, delle selve, e delle terre salde dello stato; e per queste non essendovi a temere violazione alcuna dell' altrui proprietà, facendo parte per loro natura del pubblico demanio, ne conserviamo la custodia e la piena amministrazione alla Direzione generale. Le spese ne saranno a carico della nostra real tesoreria, come quella in cui se ne versano i prodotti.

La seconda classe comprende i boschi, le selve e le terre salde de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali laicali. E per essi, mentre da una via crediamo giusto di rendere agli amministratori il pieno diritto di custodia e di amministrazione, e per conseguenza il pieno diritto della locazione de' fondi e della vendita de' tagli regolari, senza che la Direzione generale vi prenda alcuna ingerenza; dall'altro lato, considerando esser le dette corporazioni sotto la nostra sovrana protezione e tutela, ed esser di pubblica ragione il miglioramento e la perpetua conservazione de' beni, onde impiegarsi agli usi ai quali son destinati, crediamo puranche necessario di lasciare alla Direzione generale un' attribuzione di semplice vigilanza sulla conservazione e sul miglioramento de' boschi, delle selve e delle terre salde alle dette corporazioni appartenenti; adempiendo non però la Direzione a questo incarico nel modo che sarà nella presente legge distintamente divisato.

Intanto si è da Noi considerato, che per la legge de' 18 ottobre del 1819 anche i boschi, le selve e le terre salde delle mense vescovili, de' monisteri, de' seminari, de' capitoli, delle parrocchie, e di ogni altro corpo morale ecclesiastico, eran sottoposti alle cure della Direzione generale, e che non corrispondono alla natura ed alla destinazione di questi fondi le regole con quella legge dettate. Per le quali regole non solamente la conservazione ed i miglioramenti de' boschi eran messi sotto la dipendenza degli agenti forestali, ma benanche ogni altro atto, comechè di pura amministrazione, era ad egual dipendenza sottoposto. Quindi, siccome le vendite de' tagli, e gli affitti de' fondi non poteano altrimenti effettuarsi che colle formalità degl' incanti, e coll' intervento degli agenti forestali e col pagamento, pe' tagli, di un diritto a beneficio della real tesoreria, così alla custodia de' fondi non poteasi provvedere, che per mezzo della Direzione generale, la quale stabiliva la tassa di rimborso che per ciascuna terra boscosa di corpi morali ecclesiastici dovea farsi alla stessa real tesoreria; ed avendo Noi per tali considerazioni riconosciuto che pe' boschi, per le selve e per le terre salde de' detti corpi morali ecclesiastici, si convenga lasciare agli amministratori rispettivi libero l'esercizio de' loro diritti negli atti che si riferiscono all' amministrazione, abbiam creduto conveniente che noverandosi essi nella seconda classe per tutte le facilitazioni che colla presente legge vengono per tale classe accordate, la ingerenza della Direzione generale possa per essi limitarsi alla semplice vigilanza per la conservazione e pel miglioramento de' boschi.

Ripristinati così gli amministratori nel pieno esercizio del diritto di custodia e di amministrazione, abbiamo risoluto di rinunciare al versamento dell' otto per cento, che alla nostra real tesoreria facevasi nelle vendite de' tagli degli anzidetti corpi morali, a' quali si rimarrà d'oggi innanzi il carico di ogni spesa di custodia. Ed affin di chiudere ogni adito a contestazioni, abbiam risoluto di rinunziare benanche a tutte le somme, di cui per arretrato dell' otto per cento, e per tasse e rimborsi di spese di guardie la nostra real tesoreria va creditrice, facendone Noi generoso rilascio, qualunque sia l'epoca dalla quale il carico prenda origine, senzachè i corpi morali, e gli stabilimenti che ne compariscono debitori, restino ad altro tenuti.

La terza classe finalmente riguarda le selve, i boschi, e le terre salde de' particolari proprietari. Essi loro ne godranno come degli altri loro beni, limitando Noi la ingerenza della Direzione generale alla sola vigilanza e a denunziare ed impedire, per mezzo delle autorità amministrative, ogni sboscamento o dissodamento, comunque voglia dirsi di poco momento; nel modo che parimente sarà in questa legge divisato. »

Un tal testo non vuol comenti: oltrechè abbiam già di sopra avvertito come lo sviluppamento della giurisprudenza ch' emerge da queste prescrizioni legislative è da cercarsi ne' luoghi indicati di rinvio. A ciò soltanto si limiterà dunque la nostra opera nella presente esposizione.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

1. Tutte le disposizioni di leggi, decreti e

regolamenti anteriori che riguardano materie espressamente contemplate nella presente legge, sono abrogati.

2. I boschi del nostro regno, la caccia e la pesca che è proprietà dello stato, secondo è stabilito col nostro decreto di questa data, dipenderanno dalle due amministrazioni create sotto il titolo di *pubblico demanio*, una pe' dominii oltre il Faro col nostro decreto del dì primo di giugno di quest'anno, e l'altra pe' dominii al di qua del Faro col nostro decreto di questa data.

3. Queste amministrazioni regoleranno ed amministreranno interamente i boschi e le selve di proprietà dello stato; dirigeranno il metodo di coltivazione e di amministrazione de' boschi e delle selve de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali; ed invigileranno su' boschi e selve de' privati proprietari, nel modo che sarà espresso ne' rispettivi titoli seguenti.

Non saranno soggetti alla vigilanza dell'amministrazione i boschi e le selve de' reali siti e delizie de' dominii così di qua, come di là del Faro: vi sarà provveduto con particolari regolamenti.

4. Sono dichiarati boschi le terre salde ed incolte contenenti alberi selvaggi.

Le terre coltivate, quantunque coperte di alberi selvaggi, non sono riputate boschi, siccome nol sono le terre salde coperte di soli alberi ingentiliti.

5. Per ovviare a' danni che talvolta derivano da una coltura mal intesa, vogliamo che le terre sode di qualunque natura non possano dissodarsi senza permissione.

6. Non sono comprese nella disposizione dell' articolo precedente le terre sode esistenti nelle ville o ne' giardini di delizia cinti da fosso o muro.

Per le terre del Tavoliere di Puglia si osserverà quel che è stato prescritto con la legge dei 13 di gennaio 1817.

7. Quando le terre sode non sieno boscose, l'Intendente, inteso il direttor generale dell'amministrazione in ciò che riguarda la natura delle terre, e verificato che la dissodazione non arrechi danno alle contrade vicine, permetterà che si dissodino.

8. Quante volte il direttor generale e l'Intendente non fossero di accordo circa la natura delle terre, l'affare sarà rimesso alla decisione de' nostri Ministri delle Finanze e degli affari interni.

9. I boschi e le selve dello stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali saranno misurati e circoscritti da limiti inalterabili, e quindi descritti in un registro particolare colle indicazioni dell'estensione e della natura del suolo, della specie e della qualità degli alberi.

10. La misura de' boschi sarà sempre ragguagliata al moggio composto di novecento passi quadrati, ogni passo di sette palmi ed un terzo, adottato nel comune di Napoli.

Ne' dominii al di là del Faro la misura sarà della salma, secondo l'ultimo sistema metrico colà stabilito.

11. Il taglio de' boschi e delle selve dovrà eseguirsi dal dì primo di novembre a tutto il dì 15 marzo.

12. Il taglio regolare si farà recidendo tutti gli alberi rasente terra, riserbandone soli quindici a moggio, che saranno marchiati per seme, o di speranza; e mettendo in difesa la parte recisa col vietarvi l'accesso degli animali finchè non sarà permesso dall'amministrazione.

13. È vietato di tagliar gli alberi a scelta, o per salto; eccetto i casi straordinari pe' quali sarà sempre necessaria nostra special determinazione sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze precedente parere del direttor generale.

14. La direzione generale potrà permettere il taglio a salto, quando i giovani boschi destinati a crescere ad alto fusto avessero bisogno d'essere diradati.

Potrà esiandio permetterlo, quando si trattasse di alberi isolati negli estremi o nelle vie dei boschi, di alberi di speranza o da seme giunti a maturità, e di alberi morti in piedi o affetti da carie.

15. Il quaderno generale delle condizioni per le vendite de' tagli de' boschi e delle selve dello stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, sarà dal direttor generale sottoposto all'approvazione del nostro segretario di stato Ministro delle Finanze e del Ministro degli affari interni, ove si tratti di boschi de' comuni, pubblici stabilimenti e corpi morali.

16. I boschi che contengono alberi delle seguenti specie, cioè querce, farnie, eschi, elci, cerri, zappini, abeti, pini, olmi e faggi, siti fra la distanza meno di venti miglia da' fiumi e canali galleggiabili, o di quarantacinque dal mare, non potranno tagliarsi se non previa la visita della real marina, nel modo che sarà più diffusamente detto a suo luogo.

17. Una copia autentica di tutte le carte, piante e documenti che concernono i boschi, la caccia e la pesca, esistenti ne' diversi archivi del regno, sarà per mezzo degl' ispettori delle provincie o delle valli trasmessa alle direzioni generali al di qua e al di là del faro, formandosene un inventario in tripla spedizione di cui una per l'intendenza, l'altra per l'ispezione, e la terza per la direzione generale.

18. La regalia sugli alberi di costruzione e di alta cima fin oggi esercitata ne' dominii al di là del faro come conseguenza di riserva feudale, è abolita. *Leg. 18 ottobre 1819, art. 1 a 18*

(*Le nuove disposizioni poi son le seguenti.*)

Art 1. Tutte le disposizioni della legge de' 18

di ottobre del 1819 concernenti la economia silvana sono abrogate pe' nostri dominii al di qua del Faro. Pe' dominii al di là del Faro le suddette disposizioni rimangono in vigore, sino a che una nuova legge adattata a quelle circostanze locali non sarà da Noi sanzionata.

Ci riserbiamo di pubblicare una nuova legge per la caccia e per la pesca; ed intanto vogliamo che restino in osservanza gli attuali stabilimenti.

(Abbiam già veduto che le nuove disposizioni di questa legge son divenute esecutorie pe' reali dominii oltre al Faro pel *Dec. del* 26 marzo 1827.)

2. I boschi, le selve e le terre salde dello stato dipenderanno dalla Direzione generale di ponti e strade, e delle acque e foreste, e della caccia, la quale, per mezzo degl' Intendenti e de' sottintendenti, e degli agenti suoi subordinati, ne regolerà la custodia e la piena amministrazione.

3. I boschi, le selve e le terre salde appartenenti a' comuni, a' pubblici stabilimenti, ed a' corpi morali laicali saranno sotto la custodia ed amministrazione de' rispettivi amministratori e titolari, senza che la Direzione generale vi prenda alcuna ingerenza, limitandosi l'attribuzione della Direzione generale alla sola vigilanza per la conservazione e pel miglioramento de' boschi e delle terre salde alle dette corporazioni appartenenti, nel modo che sarà in questa legge divisato.

4. I boschi, le selve e le terre salde appartenenti alle Mense vescovili, a' monisteri, alle parrocchie, alle cappellanie, e ad altri corpi morali ecclesiastici, senza esser più soggetti alle regole amministrative della Direzione generale, ed alle tasse forestali, alle quali eran sottoposti per la legge del 1819, saranno d'oggi innanzi interamente assimilati a' boschi, alle selve, alle terre salde de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali laicali.

5. I boschi, le selve e le terre salde appartenenti a' privati proprietari non faranno parte delle cure della Direzione generale, eccetto i casi di disboscamento o dissodamento, nel modo che parimente verrà nella presente legge dichiarato.

6. Gli agenti della Direzione generale non prenderanno ingerenza ne' boschi appartenenti a delizie, o parchi della real Casa, ne' quali gl'impiegati destinati da Noi, seguendo le regole fissate della legge forestale, dovranno curarne la osservanza.

7. Sono dichiarati boschi le terre salde ed incolte contenenti alberi selvaggi.

8. Le terre che per lo addietro eran salde, e che sono state coltivate prima del 1815, quantunque fossero ora coperte di alberi selvaggi, non saranno riputate boschi. Ma qualora tali terre debbano restituirsi salde, a cagione della loro inclinazione al di là de' limiti ne' quali si può tollerare la coltura, o perchè apportano danno a' terreni sottoposti, saranno comprese tra i boschi, perchè tali erano prima della coltura.

9. Le terre poi che per lo addietro eran salde, e che dopo il 1815 sono state coltivate senza permissione superiore, qualunque sia la loro pendenza, purchè sieno ora coperte di alberi selvaggi, sono considerate come boschi.

10. Del pari sono considerate come boschi le terre coperte di alberi selvaggi coltivate dopo del 1815, benchè con permissione superiore, quando sono in pendio, dette volgarmente *terre appese*, solcate facilmente dalle acque, e che apportano danno a' terreni sottoposti.

11. Non saranno considerate come boschi le terre salde coperte di alberi ingentiliti.

12. Qualunque terra boscosa non potrà esser dissodata o disboscata.

13. Per ovviare a' danni che sogliono derivare da una coltura mal intesa, vogliamo che anche le terre salde non boscose, purchè la loro saldezza non nasca da regolare vicenda di coltura, non possano dissodarsi senza permissione.

14. Non sono comprese nella disposizione dell'articolo precedente le terre salde esistenti nelle ville, o ne' giardini di delizia, cinti da fossi o da muro.

15. Per le terre salde del Tavoliere di Puglia, si osserverà ciò che trovasi stabilito nella legge de' 13 di gennaio 1817.

16. Per le terre in pendio, tanto se sono, quanto se non lo sono boscose, dette volgarmente *terre appese*, solcate facilmente dalle acque, e che apportano danno a' terreni inferiori, non potranno mai accordarsi permissioni per disboscamenti o per dissodamenti.

17. Per tutte le altre terre che non fossero nel caso indicato dall'articolo precedente, i disboscamenti ed i dissodamenti potranno permettersi nel modo fissato dalla presente legge, dietro ponderato esame delle convenienze locali; esame che, laddove si tratti di terre boscose, dovrà anche versare su le circostanze che possono, secondo i casi, per mancanza di combustibile e per altri oggetti, influire su la utilità pubblica.

18. Le dimande per tali permissioni saranno dirette all' Intendente della provincia, il quale disporrà che un ingegnere di acque e strade addetto alla provincia; il guardia-generale del circondario forestale, ed il sindaco del comune, nel cui territorio giace il fondo che si vuol dissodare, verifichino se il fondo abbia le condizioni richieste per accordarsi la permissione, e ne distendano processo verbale.

L' Intendente, inteso l' ispettor forestale, spedirà munito del suo parere il processo verbale alla Direzione generale, il cui Consiglio forestale ne esaminerà le convenienze; e dalla stessa Direzion generale se ne farà rapporto al nostro Ministro delle finanze per la nostra sovrana risoluzione.

19. Le spese di viaggio pe' funzionari suddetti saranno a carico del proprietario, o dello stabilimento, pel quale si dimanda la permissione del

dissodamento o disboscamento; e saranno pagate secondo una tariffa che'l nostro Ministro delle finanze proporrà alla nostra approvazione.

20. Le terre per lo addietro salde o boscose che sono state dissodate dopo il 1815, tanto senza permissione, quanto con permissione superiore, saranno restituite salde o rimboschite a carico de' proprietari, qualora sieno in pendìo, dette volgarmente *terre appese*, solcate facilmente dalle acque, e che apportino danno a' terreni sottoposti.

21. I terreni in pendìo, che sono coltivati da un' epoca anteriore al 1815, saranno restituiti saldi, qualora apportando danno a terreni inferiori, il proprietario nel termine di due anni non provvegga a' mezzi opportuni per impedir tale danno.

22. In ogni comune il sindaco, ed il guardia-generale nel circondario forestale formeranno uno stato de' terreni da restituirsi saldi, o da rimboschirsi per le circostanze enunciate ne' due articoli precedenti, e lo trasmetteranno, per mezzo del sottintendente, all' Intendente della provincia, il quale, inteso l' ispettore, e trovando sussistenti le circostanze indicate, con una ordinanza ne proibirà la coltura, o ne ordinerà il rimboschimento.

23. Laddove alcun ingegnere di acque e strade, l' ispettore forestale, il guardia-generale; ed anche il sottintendente del distretto, ne' loro giri, scorgessero che dalla coltura di un fondo derivi danno a' terreni sottoposti, saranno tenuti di farne rapporto all' Intendente, il quale nominerà subito una Commessione composta del sindaco, dell' ingegnere di acque e strade addetto alla provincia, e del guardia-generale del circondario, per verificare le circostanze, e formarne processo verbale. Dietro la verificazione del danno, il fondo sarà compreso nello stato de' terreni da mantenersi saldi.

24. Le spese de' viaggi per tali verificazioni si faranno sul fondo delle ammende forestali.

25. Oltre della risponsabilità, a cui legalmente sono soggetti tutti gli agenti forestali per l' esercizio delle loro funzioni, gl' Intendenti, i sottintendenti ed i sindaci sono strettamente responsabili dello esatto adempimento delle obbligazioni, alle quali sono chiamati in forza della presente legge. *Legge del 21 agosto 1826.*

Titolo II.

Dell' amministrazione de' boschi di proprietà dello stato.

Dell amministrazione.

19. Le vendite de' tagli de' boschi e gli affitti de' pascoli saranno fatte all' incanto, a cura e diligenza dell' amministrazione nel modo qui sotto indicato.

20. Saranno fissati i periodi pel taglio di tutti i boschi e delle selve cedue appartenenti allo stato, a norma del regolamento che sarà fatto a questo oggetto.

21. Ne' mesi di aprile e maggio di ciascun anno gl' ispettori proporranno alla direzione generale i tagli ordinari, conforme alle divisioni già fatte o alla capacità de' boschi, per attenderne gli ordini opportuni.

22. Dopo gli ordini della direzione generale, i misuratori procederanno al misuramento de' tagli, e gli altri agenti alla martellata degli alberi di semenza e di quelli di limite per circoscrivere il taglio.

23. In ogni ispezione vi sarà un martello del governo colle lettere R. D. S. (*regno delle due sicilie*) con cui si marchieranno gli alberi di limite de' boschi e de' tagli misurati, quelli di speranza o da seme, e gli alberi da recidersi a salto ne' casi preveduti dagli articoli 13 e 14.

24. Il martello del governo sarà conservato in un astuccio a tre chiavi, di cui una si terrà dall' intendente, l'altra dall' ispettore, e la terza dal guardia generale del circondario del capo-luogo, e non potrà estraersi senza prima distendersene processo verbale.

25. L' impronta del martello sarà depositata nella cancelleria della gran corte criminale.

26. Per ogni martellata si farà un processo verbale indicante la specie, quantità, qualità e dimensione degli alberi marchiati.

27. Il verbale accompagnato dall' apprezzo del legname destinato al taglio e da un progetto di manifesto contenente le condizioni particolari della vendita, sarà rimesso alla direzione generale per le disposizioni ulteriori.

28. L' apprezzo dovrà farsi da due periti che l' intendente destinerà.

29. Il legname sarà venduto prima di abbattersi. Il prezzo potrà essere fissato a taglio, a misura o ad albero.

30. Se il valore del taglio non eccederà la somma di ducati dugento, gl' incanti avranno luogo innanzi al sindaco del comune ove sono situati i boschi, o del sindaco di altro comune in cui l' amministrazione voglia che si sperimentino gl' incanti: per lo che il direttor generale si concerterà coll' intendente.

Al di là di dugento ducati sino a mille cinquecento, gl' incanti si faranno innanzi al sottintendente del distretto; per somma maggiore, innanzi all' intendente della provincia o della valle.

31. Quante volte ne' giorni stabiliti non si presentassero oblatori, o le offerte non fossero sodisfacenti, gl' incanti saranno rimessi ad altro giorno.

32. Gl' intendenti, sottintendenti e sindaci, in caso d' impedimento, saranno rappresentati dal funzionario che la legge chiama a rimpiazzarli.

Gl' ispettori, quando le vendite si faranno innanzi agl' intendenti, dovranno assistervi personalmente.

nalmente, tranne il caso di malattia o di assenza, in cui saranno rimpiazzati da altro agente dell' amministrazione. Quando le vendite si faranno innanzi a'sottintendenti o a'sindaci, gl'ispettori potranno delegare il guardia-generale.

33. I manifesti saranno affissi ne' comuni designati dall' intendente, almeno sei giorni prima se l' incanto si farà innanzi al sottintendente; e venti, se innanzi all' intendente.

34. I sindaci cui saranno diretti i manifesti ne parteciperanno il ricapito; e quindi si faranno pubblicare ed affiggere, rilasciandone il corrispondente certificato all' agente dell' amministrazione.

35. Prima di procedersi all' incanto, i certificati saranno *vistati* dall' autorità che vi dovrà presedere: di che si farà menzione nel processo verbale di aggiudicazione.

36. Il quaderno delle condizioni generali e particolari sarà depositato presso l' autorità che dovrà presedere agl' incanti, e prima che segua la pubblicazione de' manifesti, affinchè tutti possano con facilità e senza spesa saperne il contenuto.

37. Gl' incanti saranno aperti colla lettura del quaderno delle condizioni.

38. Saranno fatti due incanti, uno preparatorio, l' altro diffinitivo fra l' intervallo non minore di un mese; salvi i casi di urgenza, nei quali si potranno fare fra l' intervallo di ventiquattro ore.

L' additamento sarà prodotto a norma delle *leggi della procedura ne' giudizi civili*.

39. Estinta la candela, sia per aggiudicazione preparatoria o diffinitiva, sia in grado d' additamento, se ne distenderà processo verbale firmato immediatamente da' funzionari intervenuti all' aggiudicazione e dagli aggiudicatari, e sarà depositato nella cancelleria dell' autorità che ha preseduto agl' incanti.

40. Il processo verbale d'aggiudicazione sarà reputato titolo autentico ed esecutivo, e come tale avrà in giudizio pronta e parata esecuzione del pari che ogni solenne contratto stipulato per mano di pubblico notaio.

41. L'aggiudicatario sarà tenuto di dare cauzione di persona possidente domiciliata nella provincia, o in beni fondi a lui appartenenti. La cauzione sarà discussa ed approvata dall' agente dell' amministrazione e dall' autorità che presiede all' incanto, e quando questa sarà il sindaco, anche dal sottintendente.

42. Gli aggiudicatari per l' adempimento del contratto saranno soggetti all' arresto personale, quando si è convenuto.

43. Tutte le spese di aggiudicazione saranno a carico dell' aggiudicatario.

44. Gli alberi abbattuti dal vento, o da cause accidentali saranno venduti all' incanto innanzi all' autorità indicata nell' art. 30.

Gli alberi di delitto si venderanno anche all' incanto, ma la vendita si farà innanzi al giudice di circondario che dee conoscere del delitto.

45. I rimondamenti periodici de' virgulti superflui saranno fatti per appalto o per economia.

46. Al di là del prezzo principale delle vendite di cui si è parlato ne' precedenti articoli, il compratore sarà sempre tenuto al pagamento dell' otto per cento a favore della tesoreria generale per ispese d' amministrazione.

47. Gli affitti o le vendite d' erbaggi, ghiande, resine, faggiuole ed altri prodotti silvani, si faranno colle formalità e condizioni prescritte negli articoli 30 a 43; ed a norma del quaderno generale delle condizioni che il direttore generale avrà sottoposto all'approvazione del nostro segretario di stato Ministro delle Finanze.

L' aggiudicatario non sarà obbligato di pagare l' otto per cento.

48. Tra le condizioni dell' aggiudicazione dovrà apporsi espressamente quella che nel corso di sei mesi dopo l' ultima aggiudicazione, l' amministrazione potrà impugnare l' affitto per causa di lesione, quando conosca che la mercede convenuta sia per lo meno di sette duodecimi minore della rendita effettiva, e l'aggiudicatario non acconsenta volontariamente a pagarne la differenza.

49. Nel caso che il tribunale all' epoca in cui dee cominciare il fitto, non avrà pronunziato sulla lesione, l'aggiudicatario sarà messo in possesso, soggettandosi a quanto sarà deciso dal magistrato.

50. Approvato il progetto di cui si è parlato nell' articolo 21, quando nel taglio vi fossero alberi delle specie indicate nell' articolo 16, l' ispettore ne preverrà l' ingegnere costruttore della real marina, indicandogli la situazione de' boschi, l' estensione da recidersi, e la specie degli alberi che contiene.

51. Fra 'l termine di sei mesi dall' avviso dell' ispettore, l' ingegnere costruttore procederà alla visita de' tagli progettati per iscegliere gli alberi atti a costruzione, far marchiare col martello della real marina quel numero di essi, che crederà necessario al bisogno attuale della marina. Scorsi i sei mesi, la visita si avrà come fatta.

52. L' ingegnere costruttore potrà far marchiare di speranza gli alberi che nel momento fossero di dimensioni troppo deboli; ma non potranno mai esservi in ogni moggio più di dieci alberi col marchio di speranza della marina.

53. Gli alberi marchiati di speranza dalla real marina faranno parte de' quindici alberi a moggio da riservarsi ne' tagli regolari; e giunti a maturità, potranno recidersi o nel ricorrimento del taglio ordinario, o per taglio straordinario, precedente nostra speciale determinazione, giusta l' articolo 13.

54. Non potranno martellarsi se non gli alberi delle specie indicate nell' articolo 16.

55. Gli alberi scelti dall' ingegnere costruttore per recidersi, saranno marchiati nel tronco all' a-

tezza di circa quattro palmi da terra ; quelli di speranza lo saranno sulle radici.

56. Di queste martellate si farà un distinto processo verbale in triplice originale, di cui uno per l'agente dell'amministrazione, l'altro per quello della marina, e il terzo per l'aggiudicatario del taglio.

57. Non esistendo ne' tagli progettati alberi da marchiarsi, l'ingegnere costruttore rilascerà all'amministrazione un verbale negativo.

58. Gli alberi marchiati dalla real marina per essere recisi, saranno da questa pagati all'aggiudicatario, secondo i prezzi stabiliti nella tariffa annessa alla presente legge.

59. Il pagamento sarà fatto prima di trasportarsi il legname. Il trasporto dovrà effettuarsi nel corso dell'anno della recisione del bosco. Dopo questo termine può l'aggiudicatario disporre del legno, o domandarne il prezzo.

60. Il nostro segretario di stato Ministro della real marina è autorizzato a far eseguire ne' boschi dello stato, dagli agenti di sua dipendenza d'accordo con quelli dell'amministrazione, il censo degli alberi che sono atti a costruzione, marchiandoli su la radice.

61. Per ogni bosco si rimetterà all'amministrazione uno stato degli alberi marchiati nel censo. *Leg. 18 ottobre 1819, art. 19 a 61.*

Delle verificazioni.

62. Scorso il termine stabilito nel quaderno delle condizioni per l'esecuzione del taglio o per lo sgombero del bosco reciso, gli agenti dell'amministrazione verificheranno se l'aggiudicatario abbia adempito a tutte le condizioni del contratto.

Essi ne daranno avviso per mezzo del sindaco all'aggiudicatario, perchè possa intervenire alla verificazione, quante volte lo crede necessario.

63. Quando la vendita si fosse fatta a misura, si rimisurerà il taglio eseguito, per conoscersi se vi sia stato eccesso o difetto nella misurazione.

Nel primo caso l'aggiudicatario sarà tenuto ad un rimborso in ragione del prezzo dell'aggiudicazione; nel secondo caso riceverà un rilascio nella proporzione medesima.

64. Gli aggiudicatari, che non avranno adempito agli obblighi contratti coll'amministrazione, o che avranno abusato de' loro diritti, saranno citati nel più breve termine a comparire innanzi al magistrato competente. *Leg. 18 ottobre 1819, art. 62 a 64.*

De' miglioramenti.

65. Sarà particolar cura dell'amministrazione l'apertura ed il mantenimento de' canali e delle strade pel comodo trasporto del legname e degli altri prodotti silvani, il rinselvamento de' vuoti ne' boschi, e la seminagione o piantagione de' terreni adiacenti.

66. L'amministrazione cercherà di ridurre ad alto e basso fusto tutti i boschi di proprietà dello Stato, che ne saranno capaci.

67. Il direttor generale presenterà in ogni anno al nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze un quadro de' miglioramenti da farsi nei boschi de lo Stato, coll'indicazione delle spese che vi occorreranno. *Leg. 18 ottobre 1819, art. 65 a 67.*

Titolo III.

De' boschi indivisi.

68. I boschi ancora indivisi, e sino a che non segue la divisione tra lo stato ed i comuni, i pubblici stabilimenti, i corpi morali, o i privati saranno amministrati come i boschi dello stato.

69. I boschi indivisi fra i comuni, i pubblici stabilimenti, i corpi morali o i privati, saranno amministrati come i boschi comunali.

70. In caso di vendita del legname, gli aggiudicatari pagheranno l'otto per cento a favor della tesoreria generale per ispese di amministrazione.

71. I compadroni riceveranno la rata delle rendite in ragione de' loro diritti. Essi contribuiranno alle spese di guardia nella stessa proporzione. *Leg. 18 ottobre 1819. art. 68 a 71.*

(Questo terzo titolo nella nuova legge è fuso nel primo, il qual procede come segue):

26. Que' boschi indivisi che appartengono allo stato ed ai comuni, a' pubblici stabilimenti, a' corpi morali o a' privati, fino a che non ne seguirà la divisione, saranno amministrati come boschi dello stato.

27. Que' boschi indivisi che appartengono a' comuni ed a' pubblici stabilimenti, a' corpi morali o a' privati, fino a che non ne seguirà la divisione, saranno amministrati come boschi comunali.

28. Ne' casi contemplati ne' due precedenti articoli, i compadroni riceveranno la rata delle rendite in ragione de' loro diritti, e contribuiranno alle spese di custodia nella stessa proporzione.

29. Dichiariamo che tutte le facilitazioni accordate con la presente legge a' privati proprietari de' boschi, non riguardano i fondi posti nel tenimento delle regie sile delle Calabrie, pe' quali ci riserbiamo di prendere altre disposizioni, dopo che si sarà esaminata la quistione su i diritti di proprietà, o di condominio, che può vantarvi il Governo; ed intanto vogliamo che qualunque taglio da farsi in detto tenimento debba essere autorizzato dalla Direzione generale per vegliare su i nostri diritti.

30. Tutt'i fondi che d'oggi innanzi si ridurranno a boschi per volontaria disposizione del pro-

prietario, e non per ingiunzione penale della presente legge, dopo le corrispondenti rivele, saranno per privilegio esentati dalle leggi forestali, e lasciati interamente alle cure del proprietario, o dello stabilimento cui appartengonsi, senza che la Direzione generale vi prenda alcuna ingerenza.

31. I boschi dello stato che contengono alberi di alto fusto delle seguenti specie cioè, querce, roveri, farnie, eschi, elci, cerri, zappini, abeti, pini, olmi e faggi, non potranno tagliarsi se non precedente visita degli agenti della real Marina.

Non sono soggetti a questa disposizione i boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali laicali ed ecclesiastici, ed i boschi de' privati proprietari, sia qualunque la specie degli alberi che contengono. Ne'tagli però de'boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali ecclesiastici e laicali, gl'Intendenti ne faranno anticipatamente rapporto al nostro Ministro Segretario di stato di guerra e marina, onde gli agenti della real Marina possano concorrere all'acquisto del legname, senza alcun privilegio, e come si farebbe da ogni particolare.

(Continua la nuova legge nelle sue provvidenze secondo il metodo di sopra stabilito. Prima però di rivolgersi specialmente alle tre classi di boschi da essa definite, riunisce in un titolo speciale ciò che v' ha di comune alle due prime classi. Il che forma la materia del

TITOLO II.)

Disposizioni comuni a' boschi ed alle selve dello stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali laicali ed ecclesiastici.

32. I boschi, e le selve appartenenti allo stato, a' comuni, a' pubblici stabilimenti, ed a'corpi morali laicali ed ecclesiastici, saranno misurati, e circoscritti da limiti inalterabili, e quindi notati in un registro che si terrà presso la Direzione generale colle indicazioni della estensione e della natura del suolo, della specie e della qualità degli alberi che non potranno esser misurati, gl' Intendenti cureranno che provvisoriamente vi sieno messi i termini; ed ove vi fossero usurpazioni, saranno queste verificate; e dopo l'aggregazione dell' usurpato, saranno legalmente confinati.

33. La misura de' boschi sarà sempre ragguagliata al moggio composto di novecento passi quadrati, di sette palmi ed un terzo l'uno.

34. Il taglio de' boschi e delle selve appartenenti allo stato, a' comuni, a' pubblici stabilimenti, ed a' corpi morali dovrà eseguirsi dal dì 1 novembre a tutto il dì 15 marzo.

Per le regioni fredde, ove la vegetazione cessa anticipatamente, e ricomincia più tardi, si potrà accordare una dispensa alla norma prescritta per l' epoca de' tagli.

Pe' boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, le dimande per la dispensa si dirigeranno all'Intendente, il quale, inteso l' ispettore, le trasmetterà munite del suo parere alla Direzione generale, per pronunziarsi dal consiglio forestale sulle medesime.

La dispensa accordata una volta varrà per sempre, senza obbligo di rinnovarsi.

I privati proprietari non saranno soggetti a far dimande per la dispensa alla norma prescritta per l' epoca de' tagli, potendo essi farli quando il credano più conducente a' loro interessi.

35. Il taglio regolare si farà recidendo tutti gli alberi rasente terra, riserbandone soli quindici a moggio, che saranno marchiati per seme, o di speranza; e mettendo in difesa la parte recisa, o sia vietandone l' accesso agli animali, finchè non verrà permesso dalla Direzione generale.

36. La difesa sarà dichiarata con manifesti da affiggersi ne' luoghi soliti del comune. L'ispettore rimetterà tali manifesti all' Intendente, il quale ne ordinerà l' affissione, e ne farà in seguito pervenire all' ispettore il corrispondente certificato del sindaco.

37. È vietato di tagliar gli alberi a scelta, o per salto, esclusi i casi straordinari, pe' quali sarà sempre necessaria la nostra speciale autorizzazione sopra rapporto del nostro ministro delle finanze, e precedente parere del Direttor generale.

38. La direzione generale potrà permettere il taglio a salto, quando i giovani boschi, destinati a crescere ad alto fusto, avessero bisogno di essere diradati. Potrà eziandio permetterlo, quando si trattasse di alberi isolati negli estremi, o nelle vie de' boschi, di alberi di speranza o da seme giunti a maturità, e di alberi periti in piedi, o affetti da carie. *Legge del 21 agosto 1826.*

(Seguono le disposizioni particolarmente riguardanti le tre classi de' boschi e delle selve, argomento del titolo III della nuova legge.

CLASSE I.)

TITOLO III.

Dell' amministrazione de' boschi e delle selve di proprietà dello stato.

39. Le vendite de' tagli e gli affitti de' pascoli saranno fatti all' incanto, con le formalità che saranno da Noi con particolare regolamento stabilite. Al solo nostro Ministro delle finanze è riserbato di dispensare all' incanto, qualora, dietro rapporto motivato del direttor generale, creda ciò conveniente a' reali interessi.

40. Saranno fissati i periodi pel taglio di tutt' i boschi e delle selve cedue appartenenti allo stato, a norma di un regolamento che sarà a quest' oggetto proposto dal direttor generale al-

l' approvazione del nostro Ministro Segretario di stato delle finanze.

41. Ne' mesi di aprile e di maggio di ciascun anno gl' ispettori proporranno alla Direzione generale i tagli ordinari, avuto riguardo alle divisioni già fatte, o alla capacità de' boschi, per attenderne gli ordini opportuni.

42. Dopo gli ordini della Direzione generale, i misuratori, laddove si tratti di taglio regolare a misura, procederanno al misuramento de' tagli, e gli altri agenti alla martellata degli alberi da seme o di speranza, e di quelli di limite o per circoscrivere il taglio.

43. In ogni circondario forestale vi sarà un martello del Governo con le lettere S. C. (*Sicilia Citeriore*), con cui si marchieranno gli alberi di limite de' boschi e de' tagli misurati, quelli di speranza o da seme, e gli alberi da recidersi a salto ne' casi preveduti dagli articoli 37 e 38.

44. I martelli del Governo saranno conservati in un astuccio a due chiavi, di cui una si terrà dal funzionario superiore dell' amministrazione civile di residenza del comune, e l'altra dall' ispettor forestale, o dal guardia-generale, in mancanza dell' ispettore. Il martello non potrà estrarsi senza prima distendersene un processo verbale, che sarà firmato da' funzionari suddetti e dall' agente a cui sarà consegnato. Nel processo verbale dovrà farsi menzione dell' uso cui dovrà servire, e delle disposizioni che all' oggetto si saranno ricevute dalla Direzione generale.

45. L' agente al quale sarà dato il martello, rimarrà risponsabile della conservazione di esso per quel tempo che resterà in suo potere, dovendo curare che non se ne faccia altro uso, all' infuori di quello per lo quale gli sarà stato consegnato. In caso di dispersione, la spesa pel nuovo martello sarà a carico dell' agente che l' avrà perduto; e se vi sarà stata sua colpa, sarà egli punito amministrativamente con la destituzione. Qualora poi l' agente ne faccia, o permetta che se ne faccia un uso non autorizzato, sarà denunciato e punito a tenore delle leggi vigenti.

46. Un modello della impronta del martello sarà depositato nella cancelleria della gran Corte criminale.

47. Per ogni martellata si farà un processo verbale indicante la specie, quantità, qualità e dimensione degli alberi marchiati.

48. Il verbale accompagnato dall'apprezzo del legname destinato al taglio, e da un progetto di manifesto contenente le condizioni particolari della vendita, sarà rimesso alla Direzione generale per le disposizioni ulteriori.

49. L' apprezzo dovrà farsi da due periti che l' Intendente destinerà.

50. Il legname sarà venduto prima di abbattersi. Il prezzo potrà esser fissato a taglio, a misura o ad albero.

51. Quando nel taglio vi fossero alberi delle specie indicate nell' art. 31, l' ispettore ne preverrà l' agente della real Marina, facendogli nota la situazione e la denominazione de' boschi, gli alberi da recidersi, e la specie di tali alberi.

52. Fra 'l termine di tre mesi dall' avviso dell' ispettore, l' agente della real Marina procederà alla visita de' tagli progettati per iscegliere gli alberi atti a costruzione, e far marchiare col martello della real Marina quel numero di essi che crederà necessari. Scorsi i tre mesi, la visita si avrà come fatta.

53. L' agente della real Marina, ne' tagli regolari, potrà far marchiare di speranza gli alberi che nel momento fossero di dimensioni troppo deboli: ma non potranno mai esservi in ogni moggio più di dieci alberi col marchio di speranza della real Marina.

54. Gli alberi marchiati di speranza dalla real Marina faranno parte de' quindici alberi a moggio da riservarsi ne' tagli regolari.

55. Non potranno martellarsi, se non gli alberi delle specie indicate nell' art. 31.

56. Gli alberi scelti dall' agente della real Marina per recidersi, saranno marchiati nel tronco all' altezza di quattro palmi da terra; quelli di speranza lo saranno su le radici.

57. Di queste martellate si farà un distinto processo verbale in triplice esemplare, di cui uno per l' agente della Direzione generale, l'altro per quello della real Marina, e 'l terzo per l' aggiudicatario del taglio.

58. Qualora ne' tagli da eseguirsi non esistessero alberi da marchiarsi, l' agente della real Marina rilascerà alla Direzione generale un verbale negativo.

59. Gli alberi marchiati dalla real marina per essere recisi, saranno da questa pagati, secondo i prezzi stabiliti nella tariffa annessa alla presente legge, all' aggiudicatario, se saranno stati compresi nel prezzo dell' aggiudicazione, od alla Direzione generale, se ne saranno stati esclusi.

60. Il pagamento sarà fatto prima di trasportarsi il legname. Il trasporto dovrà effettuarsi nel corso dell' anno dall' epoca del taglio. Scorso l' anno, e non pagato il prezzo, l' aggiudicatario, o la Direzione generale potranno disporre altrimenti del legno, ovvero dimandare che la real Marina lo faccia ritirare pagandolo.

61. Il nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e della marina è autorizzato a far eseguire ne' boschi dello stato dagli agenti di dipendenza, di accordo con gli agenti forestali, il censo degli alberi atti a costruzione, i quali saranno marchiati su la radice.

62. Per ogni bosco si trasmetterà alla Dire-

zion generale uno stato degli alberi marchiati nel censo.

63. Scorso il termine stabilito per la esecuzione del taglio e per lo sgombero del bosco reciso, gli agenti forestali verificheranno se l' aggiudicatario abbia adempito a tutte le condizioni del contratto.

Essi ne daranno avviso per mezzo del sindaco all' aggiudicatario, perchè possa intervenire nella verificazione, quante volte lo creda conveniente.

64. Quando la vendita si fosse fatta a misura si rimisurerà il taglio eseguito, per conoscersi se vi sia stato eccesso o difetto nella misurazione.

Nel primo caso l' aggiudicatario sarà tenuto ad un rimborso, in ragione del prezzo dell' aggiudicazione; nel secondo riceverà una diminuzione sul prezzo della proporzione medesima.

65. Gli aggiudicatari che non avranno adempito agli obblighi contratti con la Direzione generale, o che avranno abusato de' loro diritti, saranno citati, nel primo caso, a comparire innanzi al Consiglio d' Intendenza; nel secondo caso sarà disteso processo verbale a loro carico, e si procederà contro di essi come per ogni altro contravventore.

66. Formeranno oggetto di particolar cura della Direzione generale l' apertura e 'l mantenimento de' canali e delle strade pel comodo trasporto del legname e degli altri prodotti silvani, il rinselvamento de' voti ne' boschi, e la seminazione o piantagione de' terreni adiacenti.

67. La Direzione generale cercherà di ridurre ad alto o basso fusto tutt' i boschi di proprietà dello stato, che ne saranno capaci.

68. Il direttor generale presenterà in ogni anno al nostro Ministro delle finanze un quadro de' miglioramenti da farsi ne' boschi dello stato, con la indicazione delle spese che vi occorreranno. *Legge del 21 agosto* 1826.

(Eccoci alla

CLASSE II.

Le due leggi si riuniscono qui nella numerazione de' titoli; ma la diversità delle rubriche indica già il diverso sistema dalle due legislazioni adottato. Nella prima si tratta di amministrazione, nella seconda di vigilanza.

Titolo IV.

Dell' amministrazione de' boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali.

72. I boschi appartenenti a' comuni, a' pubblici stabilimenti ed a' corpi morali di qualunque natura, sono assimigliati a' boschi dello stato per ciò che concerne la loro conservazione, direzione di coltura e tagli.

73. Allorchè dovranno eseguirsi de' tagli nei boschi della natura indicata, previa l' autorizzazione dell' Intendente, ne' mesi di aprile e maggio, se ne farà la domanda all' ispettore della provincia o della valle, che ne solleciterà la permissione della direzione generale.

74. Non potrà procedersi agli atti di vendità de' tagli o di affitto di selve cedue, senza l' autorizzazione dell' intendente, e senza l' intervento dell' ispettore o del guardia-generale, cui sarà data copia del processo verbale di aggiudicazione.

75. Le vendite de' tagli degli alberi di delitto e di quelli atterrati dal vento o da altro accidente, e gli affitti delle selve cedue non potranno stipularsi altrimenti che con l' obbligo al l' aggiudicatario di pagare l' otto per cento a favor della tesoreria generale per ispese di amministrazione.

76. Per le selve e boschi cedui dati in fitto da' comuni, da' pubblici stabilimenti e da' corpi morali prima di novembre 1813, i fittaiuoli pagheranno l' otto per cento sul prezzo annuale, salvo il diritto di domandarne il rimborso al possessore, se vi è luogo.

77. Se con altri prodotti si sarà affittato anche il taglio, l' amministrazione nel permetterlo ne disporrà la valutazione per mezzo di esperti, di cui uno sarà prescelto dall' intendente. In caso che gli esperti non fossero d' accordo, un terzo nominato dal presidente del tribunale civile derimerà la discrepanza.

78. Se il legname de' tagli non sarà venduto ma accordato in natura a' comuni che ne avessero il diritto, saranno pagate, in vece dell' otto per cento, le vacazioni, alla ragione seguente:

per la scelta e martellata degli alberi di speranza o di seme, grana cinque ad albero;

per la verificazione del taglio, due carlini a moggio;

ne' casi preveduti dagli articoli 13 e 14 si pagheranno grana cinque per ogni albero.

79. La tassa delle vacazioni sarà fatta dall' ispettore, e rimessa all' intendente il quale firmerà a favor della tesoreria generale un' ordinanza di pagamento sul cassiere del comune, cui il bosco s' appartiene.

Una copia della tassa verrà spedita alla direzione generale.

80. Pel legno che si ricava da' rimondamenti periodici, si pagherà l' otto per cento soltanto se si vende; ma non sarà soggetto ad alcun diritto, nemmeno di vacazioni, se si distribuisce in natura.

81. Gli aggiudicatari de' tagli e i fittuari delle selve cedue non potranno legalmente essere esonerati dal pagamento dell' otto per cento, se non esibiscono quietanza del percettore che incassa i prodotti dell' amministrazione.

82. I miglioramenti da farsi ne' boschi comunali, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, saranno dal direttor generale proposti agli intendenti i quali autorizzeranno la spesa che sarà necessaria.

83. Nel caso che l'intendente credesse non doversi eseguire i miglioramenti proposti, l'affare sarà rimesso alla risoluzione de' nostri Ministri delle finanze e degli affari interni, su'rapporti dell'amministrazione e dell'intendente.

84. I boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de'corpi morali, delle specie indicate nell'articolo 16, che attualmente trovansi ad alto e mezzo fusto, non potranno esser ridotti ad alto e basso ceduo, senza nostra special permissione, inteso il parere del direttor generale che ne preverrà il Ministro della marina.

85. Allorchè ne'tagli da farsi esistessero alberi delle specie indicate nel citato articolo 16, ed i boschi fossero situati fra la distanza prescritta, l'amministrazione ne farà la dichiarazione all'ingegnere costruttore della real marina.

86. Le disposizioni contenute negli articoli 51 e 61 sono applicabili a' boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali.

87. Non potrà procedersi ad affitto o vendita di erbaggi, ghiande, faggiuole, resine ed altri prodotti de' boschi comunali, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, se non dopo che l'agente superiore dell'amministrazione avrà dichiarato di non esservi nelle offerte verun patto o condizione che si opponga alla conservazione ed al miglioramento de' boschi.

88. Quando l'agente superiore v'incontrasse ostacolo, esporrà per iscritto le sue osservazioni proponendo le modificazioni che giudicherà necessarie. In caso di discrepanza l'intendente si metterà di accordo col direttor generale per ritirarsi la maggior rendita, senza danno del bosco.

89. Gli affitti e le vendite de' prodotti di cui si è parlato nell'articolo 87, non saranno soggetti all' otto per cento; nondimeno dovrà rimettersi copia del contratto all'agente dell'amministrazione, acciò possano essere riconosciuti i fittuari o i compratori nell'esercizio de'loro diritti. *Leg. 18 ottobre 1819, art. 72 a 89.*

(La nuova legge può così rettificar queste disposizioni.)

Della vigilanza della direzione generale su' boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali ecclesiastici e laicali.

69. Nelle vendite de' tagli, e negli affitti di prodotti de' boschi e delle selve, la Direzione generale non prenderà alcuna ingerenza, rimanendo abolita la tassa dell' otto per cento, che sulle vendite de' tagli esigeasi per conto della nostra real tesoreria; e rimanendo condonati, siccome colla presente legge per atto di nostra sovrana clemenza condoniamo, per tal cespite, tutti i debiti arretrati, qualunque sia l'epoca dalla quale prendano origine, le cui sommo al momento della pubblicazione della presente legge non si troveranno ancora versate nella real tesoreria, o nelle varie casse che ne dipendono.

70. I tagli regolari delle selve cedue castagnali, e de' boschi cedui di altre specie, che per uso sogliono farsi nel giro di pochi anni, dovranno eseguirsi allorchè il leguame sia giunto alla sua maturità ordinaria, e colle norme stabilite nel titolo II della presente legge, sia che per uso si soglia tagliare in un solo anno tutta la selva o tutto il bosco, sia che si soglia fare il taglio per sezioni.

71. I boschi e le selve cedue di grande estensione situati in terreni scoscesi, i cui tagli facendosi per intero in una sola volta potessero arrecar danno a' terreni, dovranno esser divisi in sezioni.

72. Pe' boschi, e per le selve di alto o di basso fusto, il cui taglio non era solito farsi a periodi determinati, i comuni, i pubblici stabilimenti ed i corpi morali potranno dimandare alla direzione generale che sieno divisi in sezioni di taglio. Il numero delle sezioni sarà fissato secondo la specie degli alberi che vi esistono, ed in modo da assicurare la conservazione e la riproduzione de' boschi e delle selve, e la loro perpetua rendita. Fino a che non sarà eseguita la divisione suddetta, vogliamo che nessun taglio si faccia senza la intelligenza della Direzione generale, affinchè la medesima possa indicare le regole da serbarsi per ottenere il fine inteso.

Le selve cedue castagnali non sono soggette a questo disposizioni, dovendo per esse eseguirsi gli art. 70, e 71.

73. La direzione generale invigilerà sulla esatta esecuzione di quanto si è disposto ne' precedenti tre articoli; ed in caso di contravvenzione, i suoi agenti non avranno altro diritto che di far sospendere ogni operazione fino a che l'affare non venga superiormente risoluto.

74. I miglioramenti che potessero occorrere ne' boschi comunali, saranno consigliati dalla Direzione generale agl' Intendenti, ed eseguiti a cura e risponsabilità delle autorità comunali e degl' Intendenti e sotto Intendenti. Nel caso che l' Intendente credesse che non debbansi eseguire i miglioramenti, l'affare sarà rimesso alla risoluzione de' nostri ministri delle Finanze e degli affari interni su rapporti della Direzione generale e degl' Intendenti.

75. I miglioramenti ne' boschi de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali saranno consigliati dal direttor generale agli amministratori rispettivi.

76. Essendo gli animali caprini nocivi alle selve ed a' boschi, gli amministratori cureranno che ne sia vietato il pascolo, fuorchè ne' luoghi sassosi e negl' inutili cespugli, quando vi cagionino danno, *Decr. del 21. agosto 1826.*

TITOLO V.

II. *De' dritti di uso.*

(Ciò forma l'argomento della sezione II. del

tit. IV. della prima legge e dell' intero titolo V. della nuova. Incominciamo dalla prima).

90. L'esercizio de' diritti di uso non potrà aver luogo nelle contrade de' boschi ove l'amministrazione crederà necessario d'impedirlo, avuto riguardo alla riproduzione ed all'incremento delle giovini piante.

91. In caso di richiami per parte degli usuari che credessero troppo esteso l'impedimento suddetto, si deciderà dal consiglio d'intendenza intesa l'amministrazione, salvo sempre il richiamo alla gran corte de' conti.

92. Gl' intendenti rimetteranno, fra 'l termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, al direttor generale le carte e le notizie concernenti i diritti di uso su' boschi.

93. I nostri segretari di stato ministri delle finanze e degli affari interni, sul lavoro preparatorio del direttor generale, sottoporranno alla nostra approvazione un regolamento per l'esercizio di questi dritti, avuto riguardo a' titoli su i quali sono essi fondati, quando non si oppongano alla prosperità de' boschi.

94. Fino alla pubblicazione di tal regolamento, coloro che attualmente esercitano dritto di uso, saranno provvisoriamente mantenuti nell'esercizio, a norma delle disposizioni contenute nel presente titolo. *Leg. 18 ottobre 1819, art. 90 a 94.*

(Più lucidamente la seconda.)

77. I diritti di uso legittimamente acquistati si rimangono conservati nel modo che attualmente si stanno esercitando. Gl' intendenti pe' boschi comunali, gli amministratori o capi de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali laicali ed ecclesiastici pe' boschi di loro dipendenza, cureranno che i diritti di uso sieno circoscritti ne' termini della loro legale osservanza; e quindi rimarranno strettamente risponsabili degli abusi.

Gli agenti forestali, qualora rilevassero che si commettano abusi, li denunzieranno all' Intendente, il quale darà pronti provvedimenti per farli cessare.

Pe' boschi di proprietà dello stato la Direzione generale, rilevando che si commettano abusi, darà direttamente disposizioni per farli cessare. *Legge del 21 agosto 1826.*

(E qui giovi rammentare la giurisprudenza della G. C. de' conti su tal riguardo.

USI CIVICI — COMPENSAMENTO.

Nella classificazione degli usi civici non si debbe contemplare la origine donde procedono. L' uso di legnare in ogni tempo dell' anno è fra gli essenziali

STATO DELLA CONTROVERSIA.

L' abolita commessione feudale, decidendo sui capi di gravame dal comune di Mondragone de' Botti contra quell' ex-barone, a' 6 di febbraio 1810 il reintegrò nel possesso delle contrade dette *quito*, *romito*, *sparacara*, *e cesa di sagone*; perchè dall' apprezzo di quel feudo fatto nel 1691 dagli architetti Galluccio e Ruggiero si traeva le contrade menzionate formar parte del demanio comunale.

Nel giudizio non era stato inteso e chiamato il marchese di Pescopagano, cui dall' anno 1720 le contrade indicate appartenevano per compera da' suoi maggiori fattane. I suoi diritti rimasero quindi intatti; poichè essere non potea percosso da un giudizio che non conoscea.

Il commessario ripartitore conobbe tal verità; e benchè il comune tentato avesse di mostrare con le contrade anzidette appartenergli tutte quelle altre le quali furono comprese in uno strumento di cessione fatta a favore dell'ex-barone nel 1620; pure il commessario servandogli memoria di tali documenti, il rimise a' tribunali competenti per lo sperimento delle sue ragioni. Di poi verificò i diritti usati dal comune sulle contrade possedute dal marchese, e dallo strumento di cessione del 1620 qui prima citato rilevò consistere nel pascolo da aprile per tutto il mese di agosto, nel recidere in tutti i tempi le legna, e nel tendere agli uccelli le reti nel mese di ottobre; e però con ordinanza de' 26 di settembre 1811, partendole in tre uguali parti, ne assegnò due al comune, e l'altra al marchese. L' uso di raccogliere le legna in ogni tempo fu il principio che mosse il commessario a fare sì fattamente il partimento. Se questo uso, egli disse, fu una riserva dell'antico dominio del comune sulle contrade comprese nello strumento di cessione del 1620; se è stato di ogni tempo esercitato; non nella classe degli essenziali, ma in quella degli utili conviene annoverarlo, e 'l compensamento debbe quindi corrispondere alla sua natura.

Non così tosto fu la ordinanza eseguita che il marchese ne richiamò nell' abolito consiglio di Stato, dolendosi all' abuso del compensamento essersi altro giunto nella esecuzione; poichè nel fatto il comune avea avuto più delle due terze parti delle contrade da lui possedute. Sostenne la ordinanza essere nulla per difetto di forme e di facoltà nel commessario ripartitore, allegando essere le medesime limitate alla sola esecuzione delle sentenze dell'abolita commessione feudale; e si querelò di essersi fatta menzione de' documenti su' quali fondava il comune le sue azioni di reintegra, e compensati in natura e non per estimazione gli usi, malgrado che le contrade sulle quali esercitavansi componessero un feudo distinto e separato.

La gran Corte de' conti.

Intese le parti:

Inteso il regio procurator generale cavalier de Thomasis;

Sul rapporto del consiglier relatore cavalier Fortunato:

Considerando, 1. Che i commessari ripartitori furono da prima unicamente istituiti per la divisione de' demanii, per lo scioglimento delle promiscuità, e per la suddivisione delle terre comunali fra' cittadini, e poscia per giunta incaricati della esecuzione delle sentenze della commissione feudale; e questo nuovo incarico compendiò in nulla le loro facoltà prime:

2. Che il concorso degli arbitri e del parere di due pubblici funzionari nel partimento de' demanii, lungi di essere richiesto a pena di nullità, fu interamente rimesso alla prudenza de' commessari ripartitori (art. 38 delle istruzioni de' 10 di marzo 1810):

3. Che comunque nella ordinanza siasi detto avere il comune il diritto a pretendere la reintegra di parecchie contrade comprese nella cessione fatta nel 1620 all' ex-barone, ed acquistate di poi da' maggiori del marchese; nondimeno il commessario non si fece giudice di tale diritto, ma rimise il comune a farne sperimento ne' tribunali competenti:

4. Che dagli stessi documenti presentati dal reclamante rilevasi non essere le contrade dette *paneta e panetella* un feudo distinto da quello di Mondragone:

5. Che dalle pruove raccolte in processo risulta l'uso di *legnare* sul feudo di *paneta e panetella* esercitato dagli abitanti di Mondragone essere limitato soltanto a' bisogni primi della vita; e le altre legna che raccoglievansi erano dal marchese di Pescopagano vendute a di lui benefizio;

6. Che se l'uso di *legnare* indistintamente produce in colui che lo esercita il diritto di recidere legna verdi e secche, lo stesso diritto non procede dall' altro di *legnare* in ogni tempo dell' anno, poichè può essere ristretto alle sole legna secche, come appunto si verifica nel fatto in quistione:

7. Che nel classificarsi coll' articolo 11 delle instruzioni de' 10 di marzo 1810 gli usi, si pose mente al solo e semplice fatto, e non si rimontò alla origine de' medesimi; ed a' commessari ripartitori fu solo la facoltà accordata di qualificare gli usi nel modo che venivano esercitati, e di proporzionare a' medesimi il compensamento.

8. Che per l' articolo 12 delle suddette instruzioni, della prima classe essendo gli usi di *legnare* in ogni tempo dell' anno, di pascere per taluni mesi, e di tendere le reti agli uccelli in ottobre, siasi il commessario ingannato definendoli utili, e come tali compensandoli:

9. Che potendo il compensamento degli usi essenziali giugnere fino alla metà del demanio divisibile, le cose premesse, e le circostanze del comune di Mondragone, consigliano darglisi il *maximum* de' compensamenti a' quali ha diritto:

10. Che quantunque non potessero alterarsi le quote tribuite a' comuni nel partimento de' demanii *ex-feudali*, ed in numerario sieno essi obbligati a compensarne l' eccesso; pure rimesse a' tribunali competenti le parti per lo sperimento delle azioni di reintegra dedotte dal comune di Mondragone su' demanii divisi, nella incertezza del risultamento non sarebbe nè giusto, nè equo obbligarlo a pagare al marchese l' eccedente del compensamento dovutogli:

Uniformemente alle conclusioni del p. m., è di avviso,

1. Che la ordinanza e il reclamo col quale è stata la medesima impugnata si annullino; e che al comune di Mondragone diasi per compensamento degli usi esercitati sull' *ex-feudo* di *paneta e panetella*, e di tutte le altre contrade al medesimo annesse, le quali furono una volta divise, la metà in natura da calcolarsi dal valore, e dalla utilità rispettiva, e non dalla estensione:

2. Che l' intendente della provincia di Terra di lavoro, intese le parti, con l' opera di periti non sospetti esegua, o eseguir faccia da altra autorità di sua scelta la indicata divisione, tribuendo a' ciascuno de' contendenti la quota che gli compete:

3. Che intatto rimanga al comune il diritto di sperimentare ne' tribunali competenti le ragioni per la reintegra delle contrade concedute al principe di Stigliano Carafa nel 1620.

Fatto in Napoli a' 18 di agosto, ed approvato da S. M. con rescritto de' 27 di ottobre 1818.

CLASSE III.

(Seguono le disposizioni della legge del 18 ottobre. Quelle della nuova legge son da cercarsi, nello spirito di essa, nelle sole prescrizioni limitative all' *abuso* della proprietà privata relativamente a quest' obbietto. È perciò v. i titoli XII e seguenti.)

TITOLO V.

De' boschi de' privati.

95. I boschi de' privati sono sotto la vigilanza dell' amministrazione.

96. Nessun proprietario di boschi potrà svellerne le piante o dissodarne il suolo, sia per riplantarvi altri alberi, sia per ridurlo a coltura, senza nostra special permissione.

97. Il proprietario, che volesse cambiare la specie degli alberi del suo bosco, o coltivarne il terreno, ne farà domanda autentica all' amministrazione. Il direttor generale, intesi gli agenti dell amministrazione e consultato l' Intendente, sottoporrà al nostro Ministro delle finanze un ragionato rapporto sulla possibilità d' inerirsi alla domanda del proprietario.

98. Quando il bosco fosse vicino alla strada consolare, o contenesse alberi delle specie indicate nell' articolo 16, il direttor generale, a se-

conna de' casi, ne farà rappresentanza a' nostri Ministri degli affari interni o della real marina.

99. Trattandosi di dissodare il bosco per mettere a coltura il terreno, si avranno in particolar mira le circostanze seguenti :

1.° Che il bosco sia in piano o in declivio tale da non far temere scoscendimento o alluvione ne' terreni o nelle strade sottoposte,

2.° Che sia di estensione non molto considerabile ;

3.° Che sia isolato da altri boschi, e cinto da terre coltivate ;

4.° Che sia di stentata vegetazione ;

5.° Che la contrada sia abbondantemente provveduta di boschi.

100. Il nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze, dopo il rapporto del direttor generale, quando l' interesse privato fosse conciliabile colla pubblica economia, solleciterà la nostra sovrana autorizzazione.

101. Possono i privati eseguire il rimondamento ed il taglio periodico delle loro selve cedue castagnali, senza aver bisogno di autorizzazione. Il taglio generale però e lo sgombero della selva dovranno effettuarsi prima che termini la stagione de' tagli, per poter restare in difesa.

102. Essi dovranno dimandare all' amministrazione la permissione di recidere i loro boschi non castagnali, sieno cedui, sieno d' alto e basso fusto.

103. Allorchè ne' tagli da farsi esistessero alberi delle specie indicate nell' articolo 16, e fossero nella distanza meno di venti miglia da' fiumi o canali galleggiabili, o di quarantacinque miglia dal mare, l' amministrazione ne farà la dichiarazione all' ingegnere costruttore della real marina.

104. Le disposizioni degli articoli 51 a 57 sono applicabili a' boschi de' privati.

105. Gli alberi marchiati per recidersi ne' boschi de' privati, saranno pagati secondo l' estimo che si farà da' due esperti nominati uno dal proprietario, e l' altro dalla real marina ; e nel caso che i due esperti nominati non fossero d' accordo, l' Intendente o il sottintendente ne nominerà un terzo che derimerà la discrepanza.

106. Il pagamento del prezzo fissato dagli perti sarà fatto nell' epoche convenute col proprietario, e quando non vi fosse convenzione fra tre mesi dal taglio del bosco. Dopo questo termine il proprietario potrà disporre del legname.

107. Pagato il prezzo, il trasporto del legname dovrà farsi nel tempo e nel modo che la direzione generale prescriverà al proprietario.

108. Non sono compresi nella disposizione dello articolo 103 gli alberi esistenti ne' boschetti di delizia, nelle terre coltivate, ne' viali ed all' intorno delle abitazioni dentro il raggio di dugento canne.

109. Ogni proprietario potrà destinare delle guardie alla custodia de' suoi boschi, a proporzione della loro estensione. Egli per mezzo dell' ispettore ne farà la domanda al direttor generale il quale, quando lo creda opportuno, rilascerà la patente all' individuo proposto mettendosi d' accordo colla polizia generale per l' asportazione delle armi.

110. Le guardie, patentate a norma dell' articolo precedente, potranno, come quelle dell' amministrazione, distendere processi verbali pe' delitti commessi ne' boschi.

111. Esse però non potranno intraprendere l' esercizio delle loro funzioni, se non dopo prestato il giuramento di fedeltà nelle mani del giudice del circondario.

112. I processi verbali delle guardie de' privati saranno distesi su carta bollata e registrati.

113. Il proprietario pagherà la carta bollata, il registro, e le spese d' inquisizione, che gli saranno rimborsate da' delinquenti condannati.

114. L' amministrazione coadiuverà i privati che volessero migliorare i loro boschi o farne de' nuovi.

115. In conseguenza dell' articolo precedente, quel proprietario che avrà seminato o piantato a bosco, sia di querce d' ogni specie, sia di olmi, faggi, frassini, pini o abeti, una estensione di cinquanta moggia, dopo sei anni riceverà dall' amministrazione una medaglia d' oro del valore di cento cinquanta ducati.

L' impronta di questa medaglia sarà da noi determinata sul rapporto del nostro Ministro delle finanze.

116. L' istesso premio sarà accordato dopo sei anni a chiunque piantasse in uno o più fondi di sua proprietà, nella estensione di trenta moggia ed alla distanza di dieci miglia dal mare, sei pini o venti olmi a moggio.

117. Le domande d' incoraggiamento saranno dirette all' amministrazione la quale, verificato lo stato della piantagione, solleciterà dal nostro Ministro delle finanze le disposizioni opportune.

118. Le disposizioni concernenti i boschi dello stato, de' pubblici stabilimenti, comuni e corpi morali, diverse da quelle contenute in questo titolo, non sono applicabili a' boschi de' privati. *Leg. 18 ottobre 1819, art. 95 a 118.*

Titolo VI.

Bisogni straordinari.

119. Quante volte la marina non trovasse ne' tagli annuali de' boschi il legname necessario, il Ministro di quel dipartimento, d' accordo con quello delle finanze, inteso il direttor generale dell' amministrazione, ci proporrà un taglio straordinario che sarà da Noi autorizzato.

Gli agenti della marina combineranno cogli agenti dell' amministrazione il modo di esecuzione, secondo le migliori convenienze.

120. Se i boschi dello Stato non potesser

fornire il legname bisognevole, si avrà ricorso a quelli de' comuni, de' pubblici stabilimenti, o de' corpi morali, ed in ultimo luogo a quelli de' privati.

121. Il legname reciso ne' boschi dello Stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti o de' corpi morali sarà valutato secondo la tariffa; quello reciso ne' boschi de' privati sarà valutato a norma dell' articolo 105, ed il proprietario, oltre il lavoro del legno, sarà indennizzato della rendita che avrebbe data l'albero, secondo il giudizio degli stessi esperti che hanno valutato il legname.

122. Nel caso che il taglio dovesse farsi ne' boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti o dei corpi morali, se ne preverrà l' Intendente.

TITOLO VII.

De' casi d' urgenza.

123. Per lo pronto riparo degli edifizi, ponti ed altre opere, che per incendio, tremuoto o altro accidente minacciassero imminente rovina, l' Intendente, il sottintendente, e se il bisogno non ammettesse dilazione, anche il sindaco, verificata l'urgenza, potranno far abbattere il legname necessario nei boschi dello Stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti o de' corpi morali coll' intervento dell' ispettore o del guardia generale del circondario.

Non si ricorrerà a' boschi de' privati, se non quando una imperiosa circostanza lo esigesse: del che restano responsabili i funzionari che avranno autorizzato il taglio.

124. Nel processo verbale del taglio si specificherà il caso di urgenza, il numero degli alberi abbattuti, la loro qualità, età, dimensione e valore, affinchè possano i proprietari riscuoterne il prezzo.

Copia del processo verbale sarà dall' ispettore rimessa alla direzione generale.

125. Se tra gli alberi abbattuti ve ne fossero marchiati dalla real marina, se ne farà special menzione nel processo verbale; ed il direttor generale ne preverrà quel dipartimento.

126. Bisognando legname, non per ovviare al pericolo imminente, ma per riparare i danni già accaduti, si ricorrerà all' amministrazione la quale sull' assicurazione dell' Intendente, intesa la marina, quante volte gli alberi sieno delle specie riserbate, ne permetterà il taglio.

127. Pel legname reciso ne' boschi dello stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, oltre al prezzo principale, sarà pagato l' otto per cento a favore della tesoreria generale.

128. I comuni ed i privati proprietari, che per la riparazione delle loro fabbriche ed altre opere, avessero bisogno di recidere ne' propri boschi alberi già marchiati dalla real marina, sul certificato dell' Intendente, per mezzo dell' amministrazione, potranno ottenere dal Ministro di marina la permissione di servirsi di quelli che sono loro necessari.

(Ma secondo le vedute del Legislatore, i casi d' incendio esigono, oltre alle sanzioni penali, importantissime misure amministrative altresì, onde prevenire e in caso di accidente disgraziato già avvenuto, ridurre al minimo i guasti di una tale sciagura. Qui adunque le due leggi tornar doveano al parallelismo. Ecco le disposizioni della legge del 18 ottobre).

TITOLO VIII.

Del tempo in cui può appiccarsi il fuoco alle stoppie, e delle precauzioni da usarsi ad una certa distanza da' boschi.

129. È vietato d' attaccare il fuoco alle stoppie prima de' 15 di agosto.

130. Ne' terreni vicini a' boschi è vietato di attaccarsi il fuoco alle stoppie, dentro la distanza di palmi 380 da' boschi medesimi, anche dopo i 15 di agosto.

131. Sarà permesso dopo l' epoca suddetta di bruciare le stoppie ne' terreni contigui a' boschi, purchè alla distanza di trecentottanta palmi si dissodi una striscia di terreno lunga quanto è il bosco, e larga palmi venticinque, onde impedire che il fuoco si comunichi alle stoppie vicino al bosco.

132. La precauzione prescritta nell' articolo precedente non avrà luogo se tra le stoppie ed il bosco vi fosse un torrente o una strada della larghezza di venticinque palmi almeno.

133. Prima di attaccarsi il fuoco alle stoppie si dovrà far verificare dal guardaboschi, ed in mancanza di esso, dal sindaco, o da uno de' decurioni prescelto dallo stesso, la distanza e l' adempimento dell' operazione suddetta.

134. Di questo atto si distenderà processo verbale in doppia spedizione firmato anche da due testimoni. Una spedizione sarà rilasciata alla parte e l' altra si conserverà nell' archivio comunale.

Adempiuti gli atti anzidetti, il fuoco non potrà esser messo che presente il guardia forestale.

TITOLO IX.

De' casi d' incendio.

135. Appena il fuoco si sarà appiccato ad un bosco, le guardie patentate dall' amministrazione ed i guardiani rurali saranno tenuti d' avvertirne i sindaci de' comuni circonvicini, sotto pena di destituzione.

136. I sindaci riuniranno gli abitanti al suono delle campane, affinchè, provveduti di zappe, scuri e vanghe, accorrano al bisogno.

137. Dal lato opposto al vento, ed in una certa distanza dal fuoco, si abbatteranno gli alberi, e si dissoderà il terreno in una striscia di bosco della larghezza necessaria.

138. Il sindaco ed il guardia-generale, ed in mancanza di questi, il guardaboschi distenderanno un circostanziato processo verbale, di cui una copia sarà rimessa fra otto giorni al più tardi, all'intendente, ed un'altra all'ispettore della provincia o della valle. Quest'ultimo ne informerà il direttor generale, e ne darà avviso all'ingegnere costruttore.

(Ed ecco quelle della nuova legge:)

Titolo VI.

I. *Disposizioni tendenti a preservar dagl' incendi tutti i boschi in generale.*

Del tempo in cui può appiccarsi il fuoco alle stoppie, e delle precauzioni da usarsi ad una certa distanza da' boschi.

78. È vietato di attaccar fuoco alle stoppie, prima del dì 15 agosto.

79. Ne' terreni contigui a' boschi non si potranno mai bruciare le stoppie entro la distanza di quattrocento palmi da' boschi.

80. La disposizione dell' art. precedente non avrà luogo se tra le stoppie e 'l bosco vi fosse un torrente, o una strada della larghezza di ventiquattro palmi almeno.

81. Ne' terreni vicini a' boschi le stoppie al di là di quattrocento palmi da' boschi, si potranno bruciare dopo il dì 15 di agosto, qualora, conservandosi sempre la distanza de' quattrocento palmi dal bosco, si smuova la terra in una striscia larga palmi cinquanta, e lunga quanto il bosco, facendovi rimaner coverte le erbe, onde impedire che il fuoco si comunichi alle stoppie vicine al bosco.

82. Prima di attaccarsi il fuoco alle stoppie dovranno farsi verificare dal sindaco, o da uno de' decurioni prescelto dallo stesso, la distanza è l'adempimento dell' operazione suddetta, sotto la risponsabilità de' medesimi in caso di oscitanza e di dolo nella verifica, o di richiamo per contravvenzione da essi autorizzata o tollerata.

83. Di questo atto si distenderà processo verbale in doppia spedizione, firmato anche da due testimoni: una spedizione sarà rilasciata alla parte, e l'altra si conserverà nell'archivio comunale.

II. *De' casi d' incendio.*

84. Qualora si appiccasse il fuoco ad un bosco, le guardie incaricate della custodia del bosco ed i guardiani rurali saranno tenuti di avvertirne i sindaci de' comuni circovicini, sotto pena di destituzione, oltre quelle alle quali per legge fossero incorsi.

85. I sindaci riuniranno gli abitanti al suono delle campane, affinchè provveduti di zappe, scuri e vanghe, accorrano al bisogno.

86. Dal lato opposto al vento, ed in una certa distanza dal fuoco, si abbatteranno gli alberi, e si smuoverà il terreno in una striscia di bosco della larghezza necessaria.

87. Il sindaco ed il guardia-generale, o in mancanza di quest' ultimo il guardaboschi, ne distenderanno un processo verbale, di cui una copia sarà rimessa fra otto giorni al più tardi all' Intendenza della Provincia, ed un' altra all' Ispettor forestale. Quest' ultimo ne informerà il Direttor generale.

88. Nel processo verbale saranno minutamente espresse le circostanze che tendono a far conoscere la cagione che avrà data origine al fuoco, e coloro su' quali ne cade la imputazione, sia per dolo, sia per colpa. — *Legge del 21 agosto 1826.*

(Seguono le disposizioni su la pesca e su la caccia. Abbiamo veduto come il legislatore si riserba dar provvidenze particolari sopra questi due importanti obbietti di pubblica amministrazione. Ecco intanto ciò che si trova stabilito con la legge del 18 ottobre 1819.)

Titolo X.

Della pesca di proprietà dello stato.

139. L'amministrazione procurerà di dare in fitto le pesche di proprietà dello stato, preferendo sempre questo ad ogni altro sistema amministrativo.

140. Gl' incanti per gli affitti delle pesche si faranno innanzi alle autorità, e con le forme e condizioni prescritte per le vendite de' tagli, giusta gli articoli 30 a 48, ed a norma del quaderno delle condizioni che il direttor generale avrà sottoposto all'approvazione del nostro segretario di Stato Ministro delle finanze.

141. Le disposizioni degli articoli 48 e 49 sono comuni agli affitti di pesca.

142. I fittuari potranno proporre all' amministrazione un competente numero di guardacque per loro conto.

Il direttor generale, quando lo creda opportuno, rilascerà le patenti, mettendosi di accordo colla polizia generale per l' asportazione delle armi.

143. Terminato l'affitto, le patenti saranno restituite all' amministrazione.

144. I guardacque patentati e giurati avranno la facoltà di formare processi verbali di contravvenzioni alle leggi sulla pesca, nelle pesche di proprietà dello Stato.

145. I fittuari anticiperanno le spese di carta bollata pe' dominii di qua del Faro, e negli uni e negli altri dominii, di registro ed inquisizione, che saranno loro rimborsate da' condannati.

146. Gli agenti dell' amministrazione vigileranno, acciò sieno osservate le leggi ed i regolamenti generali e particolari sulla pesca di proprietà dello Stato.

147. Sino a nuova disposizione saranno osservati pe' mari di Taranto gli antichi regolamenti e statuti.

(Ed ecco la giurisprudenza su tal riguardo della nostra G. C. de' Conti :

Pesca. — Contravvenzione.

In mancanza di regolamenti particolari, le contravvenzioni in materia di pesca debbono essere instruite, e giudicate con le norme stabilite nella legge organica del potere giudiziario del dì 20 maggio 1808, e nel e leggi penali vigenti.

Sessione de' 20 settembre 1817.

Formato dagli agenti forestali della provincia di Molise, e trasmesso al regio giudice del circondario pel corso di giustizia, un processo verbale contra quattro individui del comune di Fornelli, per aver fatto uso nella pesca dell' erba detta *totomaglio*, cagionando danni non lievi.

È nato il dubbio se un procedimento siffatto debba reputarsi regolare, e se lo stesso metodo debba seguirsi in casi simili.

La commessione osservando,

1. Che sebbene nell' art. 149 della legge de' 20 gennaio 1811 vedesi promesso un regolamento su la pesca, tuttavolta lo stesso non è stato pubblicato finora;

2. Che quindi in mancanza di norme particolari per le contravvenzioni in tale materia, rimangono le stesse comprese nelle disposizioni generali del diritto, e però debbono essere instruite con le regole fissate nella legge organica del potere giudiziario dell' anno 1808, ed indi punite a norma delle leggi penali vigenti nel regno.

3. Che in conseguenza di ciò regolarmente abbian proceduto gli agenti forestali di Molise, rimettendo il verbale in quistione al regio giudice del circondario;

4. Che lo stesso sistema debba necessariamente serbarsi in casi simili, finchè con un particolar regolamento non vengano a stabilirsi altre norme per tali giudizi,

È di avviso

Esser regolare il corso dato al verbale della contravvenzione in esame, e doversi procedere nella stessa guisa ne' casi simili, finchè con un particolar regolamento non venga altrimenti provveduto.

Approvato con ministeriale del dì 18 ottobre 1817.)

(Relativamente alla caccia, v. le parole MONTIERO MAGGIORE, MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE, ARMI, CACCIA. Intanto per non mutilare la legge del 18 ottobre, trascriveremo le disposizioni di essa su tal proposito.)

Titolo XI.

Della caccia.

148. Le licenze di caccia nella provincia di Napoli e nella valle di Palermo saranno direttamente rilasciate dalle rispettive direzioni generali: nelle altre provincie e valli, dagl' Intendenti e da' sottintendenti.

149. Il direttor generale rimetterà in ogni anno a ciascun Intendente un numero di licenze, proporzionato alle domande de' distretti.

Si terrà conto delle licenze spedite tanto nella direzion generale, quanto nelle intendenze.

150. Ogni licenza di caccia sarà munita della firma del direttor generale, di quella del segretario generale, e del suggello dell' amministrazione.

151. Ogni licenza conterrà le seguenti clausole,

1.° di non valere pe' luoghi riservati alle nostre cacce reali;

2.° di non potersene far uso senza il consenso del padrone ne' fondi chiusi da mura fabbricate, o da mura a secco, da siepe, da fossato o da riparo di terra che giunga a palmi cinque.

152. Qualunque sia il mese in cui sarà spedita la licenza, essa finirà con l' anno civile;

153. Niun' altra carta può rimpiazzare la licenza di caccia.

Chiunque l' avrà perduta non potrà cacciare senza munirsi di una nuova licenza, pagandone nuovamente l' intero dritto.

154. Niuno, comunque costituito in dignità, potrà ottenere la licenza di cacciare con lo schioppo, se non sarà munito della permissione di asportar armi della polizia generale.

155. A' soli uffiziali brevettati tanto di ogni arma di linea, quanto delle milizie provinciali sarà rilasciata la licenza di caccia sulla esibizione del brevetto di nomina.

156. I diritti delle licenze di caccia saranno percepiti a norma della tariffa annessa alla presente legge.

157. Ogni licenza porterà il bollo di grana dodici pe' domini al di qua del faro.

158. Chiunque si sarà provveduto della licenza di caccia, potrà far uso di zimbelli e richiami senza pagamento di altro diritto.

Colui che avrà preso la licenza di caccia con solo schioppo, potrà fare uso anche del foretto senza pagare altro diritto.

Chi avrà preso la licenza colle paratelle o lacciuoli, e con le paniuzze, potrà far uso di tutti gli altri ordigni indicati nella tariffa, ad ec

ezione dello schioppo e delle ragne, o sia schiappari.

159. Il versamento del dritto precederà la spedizione della licenza.

160. Le direzioni generali, gl' Intendenti ed i sottintendenti non rilasceranno licenze di caccia, che sulla esibizione della quietanza gemella.

161. Potranno le licenze di caccia, tranne quella con lo schioppo, darsi in fitto pel tenimento di uno o più comuni, e per una intera provincia o valle, colle formalità e condizioni prescritte negli articoli 30 a 43, ed a norma del quaderno delle condizioni che il direttor generale avrà sottoposto all' approvazione del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze.

162. Sono applicabili a questi fitti le disposizioni contenute negli articoli 48 e 49.

163. Le licenze rilasciate per conto de' fittuari non avranno alcun valore al di là del tenimento che si è preso in fitto.

Il diritto sarà minore di quelli stabiliti nella tariffa.

164. I fittuari della caccia potranno far patentare dall' amministrazione un competente numero di guardacacce, conformandosi a quanto si è disposto pe' fittuari della pesca.

165. Saranno osservate le disposizioni delle *leggi civili*, quando de due cacciatori l' uno ferisca l' animale, e l' altro l' uccida.

166. Lo stesso sarà osservato, quando de' due cacciatori l' uno ferisca l' uccello in modo che seguiti a volare, e l' altro l' uccida.

167. Gli schioppi di cui potranno far uso coloro che avranno ottenuto la licenza di caccia, non debbono essere nè a vento, nè con calcio che si pieghi, conosciuti sotto il nome di *scavessi*, nè con canna lunga meno di tre palmi.

Ogni dimensione di breve ed ogni meccanismo tendente ad accorciar l' arme, o a renderne insensibile lo scoppio, restano espressamente vietati.

168. Chi avrà ottenuto la licenza di caccia con reti, cui vadono uniti i richiami o zimbelli, non potrà parare se non alla distanza di sessanta passi dal sito in cui ve ne sieno delle altre parate prima.

169. Non son compresi nella disposizione del precedente articolo le ragne, o sieno reti volgarmente conosciute sotto la denominazione di schiappari.

170. Colui che va a prendere un posto di caccia collo schioppo, sarà obbligato di situarsi alla distanza di sessanta passi dal posto da altri occupato.

171. Chiunque cacciasse con la civetta, dovrà situarsi alla distanza di quaranta passi dall' altro cacciatore che lo avrà preceduto.

172. Il cacciatore collo schioppo non potrà sparare fra la distanza di cento passi dal sito in cui sono parate le reti con richiami o zimbelli.

173. È vietato a chiunque di prendere o di uccidere i colombi altrui, sieno domestici, sieno torraioli, purchè non li trovi nel fondo di cui egli sia proprietario, colono o fittaiuolo.

174. È proibito in qualunque tempo e luogo l'uso delle tagliuole e de' lacci che sogliono adoperarsi per prendere lepri, starne, pernici, beccacce e fagiani.

175. Si potrà far uso delle tagliuole solamente contra i lupi, le volpi ed altri animali di rapina; e de' lacciuoli per prendere i tordi, i merli ed altri uccelletti, purchè si abbia la licenza di caccia.

176. È vietato di prendere ne' nidi le uova delle quaglie, starne, pernici, francolini e fagiani o ne' covili i leproncelli, caprioletti, cervetti e piccioli daini.

177. Dal dì 1.° di aprile a tutto agosto è proibito l'esercizio di qualunque specie di caccia.

178. Dal dì 1.° settembre fin che non si sarà vendemmiato, è anche proibito di cacciare nelle vigne di qualunque natura, ancorchè non chiuse, senza il consentimento del padrone.

179. Non è compresa nella disposizione dell'articolo 177 la caccia delle quaglie ne' mesi di aprile e maggio, nè quella degli uccelli di passaggio, detti di *transito*, ne' mesi di giugno e luglio, purchè si cacci sulle spiaggie del mare o ne' terreni incolti, e non si passi pe' fondi seminati ancorchè aperti.

180. È permessa ne' mesi proibiti la caccia degli orsi, de' lupi e delle volpi. I cacciatori però debbono esser muniti di licenza.

181. Agli uccisori di lupi si accorderanno i seguenti premi,

per un lupo ducati cinque;
per una lupa ducati sei;
per una lupa gravida ducati otto;
per un lupicino ducati tre;
per un lupatello preso nel covile ducato uno.

Le guardie dell' amministrazione che uccidessero de' lupi, riceveranno gli stessi premi.

182. Questi premi saranno pagati dal cassiere del comune nel di cui tenimento è seguita l'uccisione, sull' ordinanza dell' intendente.

183. L' uccisione sarà certificata dal sindaco il quale farà mozzare in sua presenza le orecchie dell' animale ucciso.

184. Gli agenti dell' amministrazione, i gendarmi e le guardie rurali sono specialmente incaricati di vegliare all' esecuzione delle leggi e de' regolamenti sulla caccia.

I cacciatori saranno obbligati di esibire la licenza di caccia ad ogni loro richiesta, o di qualunque autorità civile o militare.

Sanzione penale.

(Le prescrizioni che seguono sono di altissima importanza; e non è questo il luogo di esaminarle nel loro pieno disviluppamento. La parte amministrativa è ciò soltanto che le lega al pre-

sente trattato. Ci limiteremo perciò ad un semplice cenno storico della legislazione precedente, la quale, in compendio, era la seguente.

Il taglio d'alberi di quercia fu vietato nel 1749 anche ne' boschi di privata proprietà. La regia Camera della sommaria non potea concedere senza licenza del Re provvisioni per taglio, vendita ed estrazione di tali alberi. E senza licenza del Re era vietato l'appianare i boschi, il bruciarli e tagliarli per ridurli a terreni seminatorii. *Dispaccio del 4 giugno 1749.*

Si spiegò poi che un tal divieto dovesse intendersi per gli alberi di quercia e di qualunque altra specie atti per costruzione di navi e galere.

Ma di qualunque qualità di legname si proibì l'estrazione senza licenza della sommaria, e senza licenza di essa venne proibito farsi i tagli; limitativamente però tali licenze accordar si doveano perchè i tagli si eseguissero nelle forme solite, per l'uso ordinario del pubblico e per le costruzioni d'imbarcazione del commercio.

Si prescrisse contemporaneamente di usar la massima vigilanza perchè il taglio non eccedesse i limiti della licenza, e non si devastassero i boschi interamente per ridurli a terreno seminatorio. — Il solo taglio delle legna morte era permesso. *Disp. del 2 agosto 1749, 10 luglio, 11 settembre* 1756.

Analogamente a queste sovrane disposizioni fu emanato il celebre bando della regia camera della sommaria del 6 febbraio 1759 che formò il diritto vigente sino agli ultimi tempi. Ne son queste le prescrizioni:

Si dichiararono nulli tutti gli ordini antecedenti pe' casi che d'allora in poi fossero per avvenire, e fu vietato il disboscamento di qualunque luogo boscoso per ridursi a coltura.

Venne vietato il taglio degli alberi che dan frutto per l'ingrasso degli animali o il cui legname fosse atto per la costruzione de' legni di mare, e si spiegò che un tal divieto comprendeva le querce, i cerri, gli eschi, gli olmi, l'elcine, i pini, i zappini, i faggi e gli orni.

I. Furono eccettuate dal bando le selve, i boschi cedui, che a' padroni solamente davano il frutto del taglio degli alberi per ogni trenta anni, semprechè i terreni si mantenessero ad uso di selve, e non si riducano a coltura.

II. Lo stesso intender si dovea circa i boschi, che si tagliavano per fare il carbone in ogni otto, o dieci anni: il che era da permettersi però senza che si disboscasse in minima parte il terreno, ma il taglio si facesse in modo da poter le piante rigermogliare.

III. Si permise la estirpazione, e la coltura pe' terreni senz' alberi, coverti solo di spine, roveti, e macchie.

IV. Occorrendo l'uso di alberi atti alla costruzione di legni di mare, dovea supplicarsi il Re, che per mezzo della sommaria desse licenza con le solite cautele; esclusi sempre gli alberi atti per la fabbrica de' vascelli, e galere, e per remi di galera.

V. Si permise il taglio degli alberi di castagna necessarissimi per vari usi della vita, ma nella maniera spiegata nel § II.

VI. In mancanza di tali alberi, occorrendo adoperarne altri, come sopra vietati, ricorrer dovessi al Re.

VII. Non occorreva licenza per far uso delle legna morte.

VIII. Tali proibizioni doveano aver luogo per tutt' i boschi, selve, e montagne, sian di città demaniali, o de' Baroni, o dell' Università, o de' particolari, o de' luoghi pii.

IX. Ai contravventori, se nobili, si comminò la pena di ducati 2000, e tre anni di presidio; non essendo nobili, di ducati 150, o due anni di galera, anche se avessero altri contravvenuto col loro permesso; salve le pene dalle leggi romane e del regno stabilite contra coloro, i quali senza permesso de' padroni tagliavano alberi ne' poderi altrui.

X. Oltre alle pene espresse, coloro, che cesinavano boschi, erano obbligati a ridurli allo stato primiero.

XI. S'incaricarono gli Amministratori delle università, i Governatori locali, i presidi provinciali per l'osservanza dell'editto, e se ne diede loro la norma.

XII. Circa il taglio degli orni per la raccolta della manna, e per lo taglio della regia Sila in Calabria rimanevano fermi i bandi fatti dalla general Soprintendenza.

XIII. Coloro che davan fuoco a qualche bosco, o alberi, e l'incendiavano sia in tutto, sia in parte, oltre alle pene delle leggi del regno, incorrevano in quella di dieci anni di galera. Del quale bando ecco le seguenti dilucidazioni.

Se taluno col pretesto di riscaldarsi avesse fatto fuoco sotto alcun albero, dal che ne fosse seguito poi l'incendio del medesimo, incorreva nella pena di tre anni di galera. *Disp. 6 febbraio 1759.*

Occorrendo positivo bisogno di tagliar alberi vietati, nel domandarsi il real permesso, i Governatori locali far doveano ne' memoriali il di loro circostanziato informo, anche con l'ispezione oculare, ed il tutto *gratis*.

Essi Governatori ne' casi di contravvenzione procede non doveano a carcerazione *de facto*, o ad esazione di pena, ma solamente prendere esatto informo estragiudiziale, e rimetterlo al Re per mezzo dei Presidi. *Disp. 1 agosto 1759.*

In caso di disboscamento si aggiunse la pena dell' incorporazione al regio Fisco del territorio, che col taglio fosse venuto a sboscarsi. *Disp. 20 maggio 1761.*

Le informazioni de' Governatori su le incisioni degli alberi proibiti si rimetteano a' Fiscali delle Udienze, i quali col loro voto le passavano al se-

gretario di Azienda, per farle presenti al Re. *Disp. 22. aprile 1762.*

Occorrendo il permesso pel taglio di alberi vietati, oltre l'informo de' Governatori dovea costare del consenso del padrone del bosco, chiunque esso fosse. *Disp. 5 aprile 1764.*

Essendosi richiesta al Re la licenza di recidersi i rami di un castagneto selvaggio, per innestarlo a castagne gentili, rispose il Real Delegato degli Allodiali « non essere la proibizione » ristretta a' soli alberi fruttiferi, ma essere generale per tutti gli alberi atti a sostenere la » terra contra la caducità, e l'impero delle piogge, onde poi non rimangano sassi, e monti » calvarii. *Disp. 15 maggio 1771.*

Relativamente alla competenza, il sacro Consiglio proceder dovea nelle cause di proprietà di alcun bosco; ma pel taglio degli alberi la competenza era sempre della Sommaria. *Disp. del 6 maggio 1760*: analogamente al sopraccitato disp. del 10 luglio 1758 col quale si ordinò al consiglio di Santa Chiara di rivocare i decreti (sentenze) co' quali avea permesso a' naturali di Chiaromonte e Fardella il moderato taglio degli alberi.

Ciò non ostante le devastazioni de' boschi con estremo danno dell'agricoltura e de' bisogni imponenti dell'ordine sociale eran giunti all'estremo. Nel settembre del 1816 il procurator generale della G. C. de' Conti emise in tal modo il suo parere su tal proposito:

DEVASTAZIONE DE' BOSCHI. — MEZZI ONDE IMPEDIRNE IL PROGRESSO.

Per impedire la troppo frequente devastazione de' boschi uopo è, 1.° evitare la mancanza dei guardaboschi, e fare che sien costoro cambiati, ricompensati, o puniti a seconda che meritino; 2.° procurare la rigorosa applicazione delle pene stabilite per le contravvenzioni a' regolamenti forestali; 3.° finalmente fare in modo che questi regolamenti non sieno in contraddizione coi bisogni delle popolazioni.

A S. E. IL SEGRETARIO DI STATO MINISTRO DELLE FINANZE.

Eccellenza

L'intendente di Molise, avendo provocato da V. E. delle misure straordinarie di rigore, per porre un termine alla rabbia devastatrice de' boschi, si è ella degnata col suo pregiatissimo foglio de' 30 agosto p. p. di richiedermi del mio avviso sul proposito.

Io non conosco che tre mezzi possibili da adottare.

Il primo è in potere dell'intendente stesso. Tra le cagioni che egli allega di questo inconveniente reso più sensibile da poco tempo in qua, vi è quella della dimissione de' guardaboschi; e certamente l'assenza de' guardaboschi poteva produrre questo effetto; ma con l'ultimo decreto del 14 agosto 1815 fu espressamente detto, che alla custodia de' boschi comunali avrebbero provveduto gl'intendenti per mezzo de' guardiani rurali, a' termini del decreto de' 15 maggio 1811, o con ogni altro mezzo che conoscessero più conciliabile con la rendita de' comuni. Ciò posto, ogni intendente, dietro la proposizione de' decurionati, può scegliere a sua posta que' guardiani che vuole, cambiarli, ricompensarli o farli punire, e dove abbia cura di far eseguire inesorabilmente i regolamenti in vigore, può esser certo che questa prima cagione della devastazione de' boschi svanirà.

Il secondo mezzo è nell'applicazione rigorosa delle pene correzionali. Questa attiene a tante e sì varie cagioni, che non potrei qui segnalarle senza uscire dal proposito; quindi mi limito a dire che ben sarebbe se il ministro della giustizia facesse per ora con sua circolare sentire a tutt' i tribunali la necessità di punire con rigore ogni contravvenzione a' regolamenti forestali.

Il terzo mezzo finalmente consiste nel far sì che questi regolamenti non sieno in contraddizione coi bisogni del popolo, avvegnachè V. E. sa molto bene che la necessità è sempre più forte della legge. Il nostro bando famoso dell'anno 1759 ce ne dà una prova.

Non è questo il luogo di parlare dell'insufficienza degli attuali regolamenti e molto meno de' mezzi più pronti onde rivestir la terra emancipata sì, ma spogliata da qualche tempo in qua di ogni onore. Certo è però che la distruzione de' boschi ha prodotto già e produrrà di più in più discorrimenti ed avvallamenti del suolo, straripamenti de' fiumi, sterilità delle terre, ristagni di acque, deperimento del bestiame; e dove la cosa giunga all'estremo, è bene a temersi un disquilibrio ancora di distribuzione nelle popolazioni. Questo articolo adunque è di una massima ed urgente importanza, ma i rimedi a tanto male debbon far parte di un sistema che non è questo il luogo di esporre.

Napoli 4 settembre 1815.

Il procurator generale presso la G. C. de' Conti.

(Ed eccoci alla legge del 18 ottobre 1819.)

TITOLO XII.

De' reati e delle pene.

SEZIONE I. *Disposizioni generali.*

158. Quando le trasgressioni alle leggi e regolamenti su i boschi, sulla pesca e sulla caccia sieno accompagnate da violenze pubbliche, incendi o altre circostanze prevedute dalla parte II del codice, la pena nel medesimo prescritta assorbirà ogni altra pena, ma non potrà mai es-

sere applicata nel minimo del grado. Se poi ne risulta una pena correzionale o di polizia, allora saranno applicate le pene particolarmente stabilite dalla presente legge, come eccezione alla parte II.ª del codice, a'termini dell'articolo 471.

186. Ne' reati relativi a'boschi, alla pesca ed alla caccia, l'ammenda può esser data anche come pena principale, a' termini dell' articolo 453 delle *leggi penali*.

187. Le ammende potranno esser doppie, se il reato sia stato commesso in tempo di notte.

188. Contra i reiteratori ed i recidivi di reati relativi a' boschi, alla caccia ed alla pesca, si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 84 e seguenti delle *leggi penali*.

189. Ogni fatto qualunque dell'uomo che arrechi danno a' boschi, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto, a risarcirlo.

Ciascuno è tenuto non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali dee rispondere, o colle cose che abbia in custodia. In conseguenza i padroni e i committenti sono risponsabili de' danni cagionati da'loro domestici e garzoni nell' esercizio delle funzioni nelle quali gli hanno impiegati.

190. Ogni condanna porterà sempre la confiscazione degl' istrumenti, ordigni ed arme sequestrate a'delinquenti colti nella flagranza.

191. Gli oggetti confiscati saranno venduti all' incanto: si eccettuano da questa disposizione gli schioppi che appartenessero a' corpi militari, e gli oggetti che non appartenessero nè a' delinquenti, nè a' loro complici, che saranno valutati e restituiti a' rispettivi proprietarj; ed i contravventori condannati ne pagheranno il prezzo.

La metà del prezzo degli oggetti venduti o pagati verrà distribuita a' capienti.

Dell' altra metà del prezzo ritratto, ugualmente che delle ammende che si ritraggono dalle condanne, si disporrà a' termini dell' articolo 35 delle *leggi penali*.

SEZIONE II. *Pene pe' reati commessi ne' boschi dello stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de'corpi moral.*

192. Colui che dissoderà tutto un bosco o parte di esso, anche nel caso che la parte dissodata del bosco era priva di alberi, sarà condannato a norma dell'articolo 428 della parte II del codice, ed in oltre ad un'ammenda uguale al danno, alla chiusura di tutto il bosco o della parte dissodata ed al rinselvamento.

Se il luogo dissodato non è boscoso nè appartenente a bosco, ma è semplicemente terra soda appartenente allo stato o a'pubblici stabilimenti, a' comuni o a' corpi morali, saranno applicate nel minimo le pene comminate in detto articolo 428.

In ogni caso però, se la terra dissodata sarà stata seminata o in qualunque modo coltivata, il seminato o qualunque altro oggetto di coltura sarà sequestrato e confiscato.

193. Se fra l' anno il dissodatore condannato al rinselvamento non avrà adempito a quest' obbligo, vi sarà provveduto a di lui spese dall'amministrazione.

194. Chi senza permissione della direzione generale farà de' fossi all' interno o dentro de' boschi, o ne porterà via la terra vegetale, la sabbia, marna, argilla, pietra, gesso o altro, soggiacerà all' ammenda non maggiore di ducati cinquanta, ed al primo grado di confino.

195. Chiunque commetterà guasto, danno o deterioramento qualunque ne' boschi, tagliando, mutilando, scorzando, scavando, intaccando uno o più alberi, estraendone resina o manna, sarà punito nel seguente modo:

se il danno ecceda i ducati cento, la pena sarà del terzo grado di prigionia;

se il danno non ecceda questo valore, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia, a' termini dell' articolo 445 della parte II.ª del codice.

In entrambi i casi l' ammenda sarà eguale al valore dell' albero e del danno presi insieme.

196. Il taglio o la mutilazione degli alberi marchiati col martello del governo sarà punito con un' ammenda eguale al danno ed al doppio del valore degli alberi, e dal primo al secondo grado di prigionia.

197. Il taglio o la mutilazione degli alberi marchiati dalla real marina come atti a costruzione o pure di speranza, sarà punito colla detenzione e con un' ammenda eguale al decuplo del valore degli alberi.

198. Nelle stesse pene incorrerà chiunque, taglierà o mutilerà le piante ne' semenzai appartenenti all' amministrazione.

199. Sarà condannato all'ammenda ed alla detenzione colui che senza permissione avrà costruito ne' boschi, o alla distanza meno di palmi trecentottanta, calcare, carbonaie, forni da pece o da mattoni.

200. Chiunque senza permissione avrà fatto cenere ne' boschi, sarà condannato all' ammenda non maggiore di ducati venti, ed al mandato in casa, oltre al risarcimento del danno, se vi ha luogo.

201. Chiunque per disaccortezza, imprudenza, disattenzione o inosservanza de' regolamenti, o per aver costruito carbonaie, calcare e forni senza sufficiente cautela, ancorchè ne avesse ottenuto la permissione, avrà cagionato incendio in un bosco, soggiacerà all' ammenda correzionale, salvi sempre i danni ed interessi.

Può anche il giudice ne' suddetti delitti, conoscendovi la qualità di colposi, pronunziar la pena del primo al secondo grado di prigionia, secondo la gravezza della colpa.

202. Colui che attaccasse fuoco alle stoppie prima de' 15 di agosto, o che alla prossimità de'boschi non praticasse le precauzioni prescritte

nell' articolo 8 della presente legge, sarà punito col massimo dell' ammenda e detenzione di polizia.

203. Chiunque senza dritto menerà animali a pascere ne' boschi, soggiacerà alla pena del primo al secondo grado di prigionia, se 'l danno non ecceda cento ducati; al di là de' cento ducati, la pena sarà del terzo grado di prigionia: in entrambi i casi si aggiungerà l' ammenda non minore della metà del danno, nè maggiore del triplo.

204. L' ammenda sarà decupla, se si è menato a pascere ne' luoghi ove il pascolo fosse stato proibito, o confino, se il delitto si sia commesso ne' semenzai dell' amministrazione.

205. Colui che avesse fatto passare soltanto gli animali in un bosco in difesa, o in un semenzaio, soggiacerà all' ammenda non maggiore di ducati cinquanta.

206. Chiunque si approprierà le ghiande, faggiuole ed altri frutti delle foreste, sarà condannato ad un' ammenda eguale al valore del frutto, ed alla detenzione o mandato in casa non maggiore di sei giorni.

207. Gli amministratori de' comuni, de' pubblici stabilimenti o de' corpi morali, che senza la permissione dall' amministrazione facessero o autorizzassero delle operazioni ne' boschi appartenenti alle loro amministrazioni, o che contravvenissero alla legge ed a' regolamenti sulle foreste, soggiaceranno a doppia ammenda, senza pregiudizio delle pene, alle quali potrebbero essere soggetti pe' reati in uffizio.

208. Per tutti i reati che avvengono ne' boschi dello stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti o de' corpi morali, oltre alle pene indicate nella presente legge, si potrà ingiungere al colpevole un mandato a tempo dell' accesso in quel luogo non minore di due mesi, nè maggiore di cinque anni, sotto le condizioni espresse nell' articolo 43 della parte II.ª del codice.

SEZIONE. III. *Pene pe' reati commessi ne' boschi de' privati.*

209. I reati commessi ne' boschi de' privati saranno puniti colle stesse pene sanzionate nella precedente sezione, quando il delinquente non ne sia il proprietario.

210. Il proprietario che avrà dissodato o fatto dissodare tutto o parte del suo bosco, senza averne ottenuta la dovuta permissione per mezzo dell' amministrazione incaricata della polizia dei boschi, sarà condannato ad una ammenda eguale al valore degli alberi tagliati, alla detenzione o mandato in casa, al rinselvamento della parte dissodata che dovrà mettere in difesa sotto la vigilanza degli agenti dell' amministrazione.

Se il terreno dissodato siasi messo a coltura, i seminati, gli alberi fruttiferi ed ogni altra specie di piantagione saranno sequestrati.

Se il luogo dissodato non è boscoso, nè appartenente a bosco, ma semplicemente terra soda, allora sarà applicata la sola ammenda da tre a cinquanta ducati, oltre le disposizioni che potranno darsi dall' intendente per lo rinselvamento.

I seminati saranno sequestrati.

211. Se la dissodazione avrà cagionato danno alle contrade sottoposte, oltre le pene contenute nell' articolo precedente, dovrà il dissodatore esser costretto al risarcimento del danno medesimo.

212. Il proprietario che senza permissione avrà devastato e non dissodato tutto o parte del suo bosco, sarà condannato ad un' ammenda eguale al valore del legname, e sarà obbligato a metterlo in difesa per quel tempo che l' amministrazione crederà necessario per la riproduzione.

213. Il proprietario che facesse pascere animali nella parte di bosco dichiarata in difesa, sarà soggetto ad un' ammenda eguale al valore della devastazione.

214. Il proprietario che farà i tagli delle sue selve cedue fuori la stagione de' tagli stabilita nell' articolo 11, sarà punito di un' ammenda eguale all' utile che sarà valutato di averne ritratto.

215. Soggiacerà all' ammenda non maggiore di ducati dieci, ed alla detenzione o mandato in casa non maggiore di sei giorni, il proprietario che avrà costruito ne' suoi boschi o all' intorno nella distanza di palmi trecentottanta, calcare, carbonaie, forni da pece o da mattoni senza permissione dell' ispettore.

216. Incorrerà nell' ammenda eguale al valore degli alberi recisi quel proprietario che non si sarà conformato all' articolo 102 di questa legge.

217. La multa sarà decupla del valore del legname reciso, se il privato, violando la disposizione del citato articolo 102, avrà abbattuti alberi della specie e nelle distanze indicate dallo articolo 16, o alberi già marchiati dalla real marina.

Disposizioni alle due precedenti sezioni.

218. Nella valutazione del legno che in forza delle precedenti disposizioni debbe essere apprezzato, si prenderà sempre per norma la tariffa da noi approvata, che sarà annessa alla presente legge.

219. Il rinselvamento, del quale si è parlato negli articoli 193 e 210, essendo di pubblico interesse, il dissodatore potrà essere costretto a rinselvare, ancorchè il delitto forestale si fosse prescritto.

SEZ. IV. *Pene pe' reati di pesca di proprietà dello stato.*

220. Le pene pe' reati di pesca di proprietà

dello stato saranno stabilite nel decreto che regolerà la pesca in generale.

221. Per le pesche de' mari di Taranto restano nel loro pieno vigore le pene stabilite negli statuti che abbiamo confermati coll' articolo 147.

Sezione V. *Pene pe' reati di caccia.*

222. Chiunque andrà a caccia in qualunque tempo e luogo, senza esser munito della propria licenza di caccia, oltre la perdita dello schioppo e degli ordigni, sarà condannato all' ammenda non maggiore di ducati cinquanta, ed alla rifazione de' danni ed interessi, se vi ha luogo; salvo le pene comminate dalle *leggi penali* contra chi asportasse armi senza permissione.

223. Incorrerà nell' ammenda non maggiore di ducati dieci, oltre la perdita delle armi e degli ordigni, il cacciatore che munito di licenza esercitasse la caccia ne' mesi e luoghi proibiti cogli articoli 151, 177, 178 e 179.

224. Soggiacerà all' ammenda non minore di ducati dieci chi munito della licenza facesse uso di schioppi proibiti coll' articolo 167, senza pregiudizio delle altre pene prescritte dalle *leggi penali*.

225. Sarà punito con un' ammenda non maggiore di ducati dieci e colla detenzione non maggiore di quindici giorni, chiunque facesse uso di tagliuole o lacci vietati coll' articolo 174, o prendesse ne' nidi le uova delle quaglie, starne, pernici, francolini e fagiani, o ne' covili i lepronccelli, caprioletti, cervetti e piccoli daini.

(Le disposizioni della nuova legge son finalmente come segue.)

Titolo VII.

De' reati, e delle pene.

I. *Disposizioni generali.*

89. Quando le trasgressioni alle leggi ed a' regolamenti su i boschi sieno accompagnate da violenze pubbliche, incendio, o altre circostanze prevedute dalla parte II del Codice per lo regno delle due Sicilie, la pena nel medesimo prescritta assorbirà ogni altra pena, ma non potrà mai essere applicata nel minimo del grado. Se poi ne risulti una pena correzionale o di polizia, allora saranno applicate le pene particolarmente stabilite dalla presente legge, a' termini dell' art. 470 della parte II del Codice.

90. Ne' reati relativi a' boschi, l' ammenda può esser data anche come pena principale.

91. L' ammenda prescritta in termini generali sarà applicata in conformità dell' art. 30 della parte II del codice.

Il minimo di tale ammenda può essere anche al di sotto di ciò ch' è stabilito nel suddetto articolo, purchè sia espressamente dichiarato nella presente legge.

92. Qualunque però sia il minimo dell' ammenda, questa sarà sempre reputata una pena correzionale quando è applicata a' reati relativi a' boschi; e qualunque pena di polizia fosse aggiunta all' ammenda, questi reati saranno sempre della competenza del giudice correzionale.

93. Le ammende saranno doppie, se il reato sia stato commesso in tempo di notte, o dagli aggiudicatari de' tagli, o da' custodi degli animali, o da fittuari de' pascoli, o da altre persone che avessero un titolo a stare ne' boschi.

94. Contra i reiteratori ed i recidivi di reati relativi a' boschi si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 84 e seguenti della parte II del codice.

95. Ogni fatto qualunque dell' uomo che arrechi danno a' boschi, obbliga colui, per colpa del quale è avvenuto, a risarcirlo.

Ciascuno è tenuto non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali dee rispondere, o con le cose che avrà in proprietà, in uso ed in custodia.

96. Non potendosi presumere che alcuno vada per proprio conto a disboscare o dissodare il fondo altrui per metterlo a coltura, il privato proprietario del fondo disboscato o dissodato sarà soggetto all' ammenda comminata nella presente legge, tranne il caso in cui dimostrasse di aver querelato il vero contravventore, e proseguito il giudizio.

Riguardo a' disboscamenti o dissodamenti avvenuti ne' boschi e nelle selve, o nelle terre salde di un comune, il sindaco e gli eletti sono tenuti a pagare di proprio l' ammenda, qualora nello spazio di tre mesi non abbiano rivelato all' Intendente le dissodazioni avvenute, ed i rei, e non abbiano fatto sequestrare i seminati.

Del pari gli amministratori locali de' boschi, delle selve e delle terre salde de corpi morali e degli stabilimenti pubblici saranno condannati a pagare l'ammenda suddetta, qualora nel corso di tre mesi non rivelassero all' Intendente le dissodazioni avvenute, per potersi procedere contra i colpevoli.

97. Ogni condanna porterà sempre la confiscazione degl' istrumenti sequestrati a' delinquenti.

98. Ne' reati relativi a' boschi le disposizioni contenute negli articoli 35 e 44 della parte II del codice non avranno luogo; ma si eseguiranno le seguenti.

Gli strumenti confiscati saranno venduti all' incanto. La metà del prezzo ritratto sarà data immediatamente a' capienti; l' altra metà, del pari che la somma delle ammende pervenenti da condanne e da transazioni, saranno versate nella real tesoreria generale fra i prodotti della Direzione generale.

99. Dalle somme che saranno versate nella

real tesoreria generale per ammende come sopra, una rata non minore di un quarto, e non maggiore della metà, sarà in fine di ogni anno ripartita fra gl' impiegati ed agenti del ramo forestale, a giudizio del nostro Ministro delle finanze, ed in seguito di rapporti del direttor generale.

100. Nella valutazione degli alberi che in contravvenzione fossero abbattuti, mutilati, ovvero danneggiati in qualunque altro modo che ne cagioni il deperimento, si prenderà per norma la tariffa da Noi approvata, ed annessa alla presente legge.

Ella è come segue:

De' prezzi degli alberi pe' casi de' reati forestali, indicati nell' art. 100 della legge.

Prima classe. PIANTE FRUTTIFERE o riservate PER COSTRUZIONI NAVALI.			*Seconda classe.* PIANTE NON FRUTTIFERE o non RISERVATE.	
A nove carlini il palmo di circonferenza.			A tre carlini il palmo di circonferenza.	
Once.	*Grana.*		*Grana.*	
1	7	1/2	2	1/2
2	15	»	5	»
3	22	1/2	7	1/2
4	30	»	10	»
5	37	1/2	12	1/2
6	45	»	15	»
7	52	1/2	17	1/2
8	60	»	20	»
9	67	1/2	22	1/2
10	75	»	25	»
11	82	1/2	27	1/2
12	90	»	30	»

La circonferenza si dee misurare nella parte inferiore del tronco dell' albero reciso o mutilato.

Sono compresi nella prima classe l' abete, il bacolaro, il castagno, il cerro, il ciriegio selvatico, il corbezzolo, il corniolo o crugnale, il cotogno selvatico, l' elce, l' eschio, il faggio, la farnia, il larice, il lazzeruolo, il lentisco, il melograno, il melo selvatico, il nespolo selvatico, il nocciuolo o nocella, il noce, l' olmanio, l' olmo di lega, il pero selvatico, il pino o pigna, il prugnolo, la quercia, il sorbo, il tasso, il tiglio, il zappino.

Tutti gli altri alberi non compresi nel precedente elenco sono reputati della seconda classe.)

Oltre il prezzo che sarà dato all' albero, sia stato o no trasportato, sarà valutata ancora prudenzialmente la rendita che l' albero avrebbe data, o il valore maggiore che avrebbe acquistato fino alla sua maturità. La rendita o il valore unito al prezzo suddetto compongono il danno.

101. Ne' reati relativi a' boschi il danno sarà valutato dagli agenti forestali.

102. Le condanne pel pagamento dell' ammenda pe' reati forestali, dovranno comprendere anche il rifacimento del danno.

II. *Pene per disboscamenti e dissodamenti de' boschi e delle terre salde, e per la coltura delle terre in pendio.*

103. Un proprietario che coltivasse o facesse coltivare i fondi che saranno designati per essere restituiti saldi o rimboschiti, a' termini dell' art. 22, sarà soggetto ad un' ammenda di venti ducati a moggio, oltre all' obbligo di rimboschire il fondo a sue spese; salvo a chi spetta il diritto per lo rifacimento del danno cagionato alle proprietà sottoposte.

104. Soggiaceranno alle stesse pene indicate nell' articolo precedente tanto il privato proprietario, quanto il sindaco e gli eletti de' comuni, e gli amministratori locali de' corpi morali e degli stabilimenti pubblici, imputabili a' termini dell' art. 96.

105. Ognun altro che risultasse reo d' aver eseguito o fatto eseguire disboscamento o dissodamento ne' boschi, nelle selve e nelle terre salde di proprietà dello stato, de' comuni, de' corpi morali, de' pubblici stabilimenti, ed anche de' privati proprietari, soggiacerà all' ammenda comminata ne' precedenti articoli, e sarà condannato a rimboschire il fondo a sue spese; salvo il rifacimento del danno cagionato alle proprietà sottoposte.

106. Se il terreno dissodato sarà stato seminato, o in qualunque altro modo coltivato, il seminato ed ogni altro oggetto di coltura saranno sequestrati al contravventore, e cederanno a profitto del proprietario del fondo.

107. Coloro che fossero impotenti a pagare l' ammenda comminata in questa sezione, soggiaceranno alla prigionia del primo al secondo grado, se l' ammenda non eccede i ducati cento; e se l' eccede, alla prigionia del terzo grado.

III. *Pene pe' reati commessi ne' boschi e nelle selve dello stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali.*

108. Colui che farà usurpazione ne' boschi e nelle selve suddette, sarà punito col primo grado di prigionia, a' termini dell' art. 428 della II parte del codice. Se però la usurpazione fosse accompagnata da disboscamento o dissodamento, alla prigionia si aggiungerà l' ammenda stabilita nella sezione II del presente titolo.

In entrambi i casi l' usurpatore sarà condannato a rilasciare il terreno usurpato.

109. Chiunque commetterà guasto, danno o deterioramento qualunque ne' boschi, tagliando, mutilando, scorzando, scavando, intaccando alberi, estraendone resina o manna, sarà punito con un' ammenda eguale al danno, e con la prigionia. Questa sarà del primo grado se il danno non eccede i ducati cento; e se l' eccede del secondo grado.

110. Il taglio o la mutilazione degli alberi marchiati col martello del Governo, sarà punito con doppia ammenda e con la prigionia, secondo la norma dell' articolo precedente.

111. Sarà punito con l' ammenda eguale al decuplo del danno, e col terzo grado di prigionia il taglio o la mutilazione degli alberi marchiati per la real Marina, così ne' boschi dello stato, a' termini degli articoli 51, 53, e 56, come ne' boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, quando per particolar convenzione, a' termini dell' art. 31, si fosse in essi acquistato legname per la real Marina.

112. Nelle stesse pene dell' articolo precedente incorrerà chiunque taglierà, mutilerà, o in qualunque altro modo danneggerà le piante ne' semenzai appartenenti alla direzione generale.

113. Sarà condannato all' ammenda ed alla detenzione colui che senza permissione avrà costruito ne' boschi, o alla distanza minore di palmi quattrocento, calcare, carbonaie, forni da pece o da mattoni.

114. Chiunque senza permissione avrà fatto cenere ne' boschi, sarà condannato ad un' ammenda non maggiore di ducati venti, ed al mandato in casa.

115. Chiunque per inavvertenza, imprudenza, disattenzione, o inosservanza de' regolamenti, o per aver costruito carbonaie, calcare e forni senza sufficiente cautela, ancorchè ne avesse ottenuto la permissione, avrà cagionato incendio in un bosco, soggiacerà all' ammenda correzionale, oltre il rifacimento del danno.

Può anche il giudice in questi delitti pronunziare la pena del primo al secondo grado di prigionia, secondo i gradi della colpa.

116. I sindaci, o coloro che ne fanno le veci, che in caso d' incendio in un bosco, trascurino di prestare i soccorsi necessari per estinguerlo, saranno puniti con un' ammenda da sei a cinquanta ducati; e potranno ancora, secondo le circostanze, esser condannati alla interdizione, a' termini dell' art. 27 della parte II del Codice.

117. Colui che attaccasse fuoco alle stoppie prima del dì 15 di agosto, o che alla prossimità de' boschi non praticasse le precauzioni prescritte nella sezione I del titolo VI della presente legge, sarà punito col massimo dell' ammenda, e con la detenzione di polizia.

118. Chiunque senza diritto menerà animali a pascere ne' boschi, soggiacerà alla pena del primo al secondo grado di prigionia, oltre l' ammenda non minore della metà del danno, nè maggiore del triplo.

119. L' ammenda sarà decupla, oltre la prigionia stabilita nell' articolo precedente, se siasi menato a pascere ne' luoghi ove il pascolo fosse stato proibito, o pur ne' semenzai.

120. Colui che avesse fatto passare soltanto gli animali in un bosco in difesa, o in un semenzaio, soggiacerà all' ammenda non maggiore di ducati cinquanta.

121. Chiunque, senza avervi diritto, si approprierà ghiande, faggiuole, legno secco, o altro prodotto, sarà condannato ad un' ammenda eguale al valore dell' oggetto che si avrà appropriato, ed alla detenzione, o mandato in casa non maggiore di sei giorni.

122. Colui che senza l' autorizzazione di cui è parola nell' art. 34, facesse fuori la stagione il taglio de' boschi e delle selve dello stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, sarà punito con l' ammenda correzionale, che non potrà mai essere applicata per somma minore della metà del *maximum*.

123. I sindaci de' comuni, e gli amministratori de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, che facessero o autorizzassero operazioni in contravvenzione della presente legge, soggiaceranno a doppia ammenda, indipendentemente dalle pene alle quali potrebbero essere soggetti pe' reati in uffizio, qualora l'avessero fatto per privato profitto o interesse.

124. Per tutti i reati che avvengono ne' boschi dello stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, oltre le pene indicate nella presente legge, potrà interdirsi ai colpevole l' accesso in quel luogo per un tempo non minore di due mesi, nè maggiore di cinque anni sotto le condizioni espresse nell' art. 43 della parte II del codice.

IV. *Pene pe' reati commessi ne' boschi de' privati*

125. I reati commessi ne' boschi de' privati proprietari saranno puniti con le stesse pene indicate nella precedente sezione, qualora il privato proprietario ne quereli l' autore.

TITOLO VIII.

Della procedura (a).

126. I processi verbali pe' reati in materia di boschi saranno compilati in carta semplice. Saranno registrati *gratis*, e la carta *vistata per bollo* anche *gratis*.

127. I compilatori di processi verbali arresteranno e condurranno innanzi al giudice di circondario, ed in mancanza o assenza del giudice innanzi al supplente o al funzionario che nel comune esercita la polizia giudiziaria in vece di essi, i delinquenti colti nella flagranza, e depo-

(a) Si è creduto inutile qui riprodurre il lungo tit. XIII della legge forestale del 1819 sulla procedura.

siteranno gli stramenti del reato, come scuri, falci; zappe, ed altro.

128. Il soggetto materiale del reato sarà egualmente conseguito, quando riesca agli agenti forestali di sorprenderlo, ed abbiano il mezzo da poterlo trasportare. La mancanza di questo atto non inficia la pruova del reato.

129. Per rintracciare il soggetto materiale del reato, gli agenti forestali, a norma di quanto è prescritto dall'art. 16 della parte IV. del codice, potranno introdursi nelle case, nelle officine, negli edificj, ne' cortili adiacenti e ne' recinti; purchè sieno accompagnati dal commissario o ispettore di polizia ordinaria, o dal regio giudice o dal suo supplente, o dal sindaco o da uno degli eletti. Il processo verbale dovrà essere segnato dal funzionario che avrà assistito all' atto.

130. Gli animali che trasportano oggetti di contravvenzione nel pascolo, potranno essere consegnati dal giudice, dal supplente, o da chi esercita la polizia ordinaria, al proprietario, o ad altra persona estranea, fatto l'obbligo di non disporne, se non dopo finito ed eseguito il giudizio.

Quante volte per le ammende, pe' danni e per le spese di giustizia non venisse prontamente eseguito il pagamento, a cui il reo sarà stato condannato, gli animali saranno venduti, per aggiudicarsene la somma in conto, o in estinzione dell' ammenda del danno e delle spese.

131. I processi verbali conteranno

1.° Il giorno in cui il reato si sarà verificato:

2.° Il nome, il cognome, il domicilio e 'l grado del funzionario compilatore:

3.° Il luogo del reato:

4.° I nomi, i cognomi, e domicilî e le qualità de' delinquenti, quando queste circostanze saranno conosciute dal compilatore:

5.° Gli strumenti adoperati, o pure l'indicazione che il tempo e gl' istrumenti non possono in quell' atto definirsi con precisione:

6.° Tutte le circostanze che si saranno allora scoverte per far conoscere il reato, secondo le differenti sue specie:

7.° Le pruove e gl' indizii che esistono contro de'colpevoli:

8.° La data della chiusura del processo verbale.

132. Fra le ventiquattr' ore dalla data della chiusura del processo verbale, il compilatore lo ratificherà con giuramento avanti le autorità menzionate nell' art. 127.

133. I processi verbali degl' ispettori e degli altri funzionari di grado ad essi superiore non sono soggetti a ratificazione.

134. I processi verbali distesi dagl' ispettori forestali, o da altri funzionari di grado ad essi superiore, faranno piena pruova in giudizio, fino alla inserzione in falso, pe' soli fatti che ne saranno l' oggetto, purchè sieno relativi a' reati preveduti dalla presente legge, e rivestiti delle forme fissate coll'art. 131, e qualora vi sia atto di flagranza a' termini dell'art. 50 della IV. parte del codice.

135. Le induzioni e gli argomenti che i compilatori de'verbali trarranno da' fatti da essi accertati, benchè espressi ne'suddetti verbali, non porteranno seco alcuna necessità di assenso per parte del giudice, e dovrà in questo caso istruirsene la pruova.

136. I processi verbali di ciascun guardia-generale, o di altro agente di grado inferiore, faranno anche piena pruova fino alla iscrizione in falso, purchè sieno corredati delle forme richieste nell' art. 131 e ratificati a' termini dell' art. 132; purchè vi sia atto di flagranza, e purchè l' ammenda sola, o questa unita al danno, non ecceda i venti ducati.

In caso che l' ammenda ed il danno presi insieme, o pure isolatamente, eccedano i ducati venti, i processi verbali suddetti non avranno privilegio, che quando saranno convalidati da altro testimone presente all' atto; nulla importando se questi sia o no agente della Direzione.

137. I processi verbali che non contengano atto di flagranza, o che sieno mancanti delle forme fissate nell' art. 131 o non ratificati a' termini dell' art. 132 da coloro che hanno necessità di ratificarli con giuramento, o non accompagnati da alcuna testimonianza nel caso dell' articolo precedente, saranno discussi con altre pruove a carico e discolpa; ed il giudice li valuterà secondo il suo criterio morale.

Similmente il giudice potrà valutare, secondo il suo criterio morale le induzioni che i compilatori abbiano tratte da fatti comprovati ne' verbali, e tutti gli altri fatti o reati che non fossero relativi a boschi.

138. L'autorità giudiziaria, alla quale sarà presentato il processo verbale, allorchè conoscesse che questo non fa da se stesso piena pruova in giudizio, sarà tenuta di supplirvi con altri atti e con altre pruove, prendendone le tracce dal verbale medesimo, o sentendo il compilatore. Qualora poi il verbale avesse bisogno della convalidazione di un altro testimone nel caso preveduto dall' art. 136, il testimone sarà subito sentito. Questi atti suppletorii d' istruzione saranno uniti al verbale dell' agente forestale.

139. Similmente il guardia-generale, quando rilevasse dalla copia del processo verbale che gli vien trasmessa, che il guarda-boschi, sia per imperizia, sia per disegno di favorire i rei, avrà mancato a qualche formalità, è tenuto di fare un verbale suppletorio; e se si trattasse di reato di molta importanza, si porterà subito nel luogo, e di concerto coll' autorità giudiziaria procurerà che si supplisca con altri atti a' difetti del primo verbale.

Laddove tali difetti fossero derivati da disegno di favorire i rei, sarà obbligato il guardia-ge-

nerale d'informarne l'Intendente della Provincia, e la direzione generale per mezzo dell'ispettore, per l'esemplare punizione amministrativa del guardaboschi.

Il guardia-generale non esegnendo queste disposizioni subirà la stessa pena comminata per gli agenti inferiori.

140. Il funzionario a cui verrà esibito il processo verbale, ne darà copia al compilatore, la quale sarà da questo trasmessa al suo immediato superiore, per farne l'uso prescritto da'regolamenti della Direzione generale.

141. Il guardia generale si concerterà coll'autorità giudiziaria per fissare il giorno in cui dovrà trattarsi il giudizio. L'autorità giudiziaria farà subito citare i prevenuti, in conformità di quanto è disposto nell'art. 348 della IV parte del codice.

142. Il guardia-generale del circondario rappresenterà in giudizio le parti della Direzione generale. Lo stesso guardia-generale può esser destinato per più circondari.

143. La prescrizione pe'reati forestali sarà secondo le regole stabilite per tutti i delitti. La direzione generale, nel caso che si verificasse la suddetta prescrizione, ne informerà il nostro ministro delle finanze, onde praticarsi uffizi presso il nostro ministro di grazia e giustizia per le disposizioni di rigore da prendersi in linea disciplinare.

144. Quando la notizia di un reato forestale non perverrà all'autorità giudiziaria dagli agenti della Direzione generale, l'autorità giudiziaria sarà tenuta fra le ventiquattr'ore farne consapevole il guardia-generale del circondario, acciocchè il medesimo possa prender parte nel giudizio.

145. Gli agenti della direzione generale nei presenti giudizi esercitano tutti i diritti delle parti civili, senza che vi sia bisogno d'istanza o di querela del danneggiato. Gli agenti suddetti possono inoltre, secondo i differenti casi *preveduti dalle leggi della procedura nei giudizi penali*, appellare dalle sentenze de' giudici di circondario, o ricorrere per annullamento per la vendita degli oggetti sequestrati, per lo rinselvamento, per le ammende, per le riparazioni e spese, allorchè non vi sia ricorso o appello del Ministero pubblico. Essi in caso di ricorso o di appello dovranno informarne immediatamente la direzione generale, ed attenderanno dalla medesima la determinazione se il ricorso o l'appello debba continuarsi, o pure se debba rinunziarvisi.

146. Quando non vi è appello o ricorso del Ministero pubblico, si sospenderà di dar corso al gravame prodotto dall'agente forestale fino alla determinazione della direzione generale, la quale sarà dall'ispettor comunicata al procurator generale presso la gran corte criminale.

147. L'ispettore, quando il creda conveniente, potrà intervenire egli stesso negli atti giudiziari, tanto presso il giudice di circondario, quanto presso la gran corte criminale.

148. Il guardia generale, o l'ispettore assisterà alla discussione, e darà le sue conclusioni per iscritto in nome della direzione generale. In mancanza del guardia-generale del circondario, l'ispettore delegherà un altro agente del medesimo grado.

149. Le spese di citazioni e di liti saranno pagate dalle casse dall'amministrazione del registro e bollo, a norma di ciò ch'è disposto pei giudizi penali in generale, ed i prevenuti saranno condannati a rimborsar tali spese.

150. L'introito delle somme spettanti alla tesoreria generale sarà fatto dagli agenti che, pei regolamenti in vigore, esigono i prodotti della direzione generale. Le condanne rese esecutive saranno trasmesse all'ispettore forestale della provincia, per farne l'uso stabilito da' regolamenti.

151. Prima del giudizio, o prima che la sentenza o decisione si renda inappellabile, l'imputato potrà essere ammesso a transazione.

152. Le offerte di transazione scritte su carta bollata, e registrate, saranno dirette all'ispettore forestale della provincia, o al guardia-generale del circondario, che dopo averne preso nota, le trasmetterà colle sue conclusioni al contabile incaricato d'introitare le somme offerte.

Le conclusioni saranno distese su carta bollata e registrate a spese dell'oblatore, e specificheranno la somma che dovrà esser versata.

153. Seguito il versamento delle somme offerte a titolo di transazione, l'ispettore o il guardia-generale farà sospendere il giudizio, dando notizia della transazione, all'autorità giudiziaria, e si trasmetteranno le carte alla direzione generale nel termine di quindici giorni.

È vietato all'ispettore o al guardia-generale, sotto pena di destituzione, e d'esserne denunciato alla gran corte criminale, se vi ha luogo, di ricever danaro per transazione, o di sospendere il giudizio prima che le somme offerte sieno state versate in potere di coloro che sono da' regolamenti autorizzati a riceverle.

154. I pagamenti eseguiti dietro le offerte di transazione saranno reputati provvisori sino all'approvazione superiore, che comunicherà la direzione generale.

Approvata la transazione, l'azione civile reputasi estinta; e quando si tratti di semplice contravvenzione, si reputerà estinta anche l'azione penale.

Nel caso poi di delitto, la transazione ha tutti gli effetti della rinuncia all'istanza.

Se la transazione non sarà approvata, si continuerà il giudizio, restituendosi le somme versate.

155. Il tempo che trascorre fino alla risoluzione definitiva sulla transazione, interrompe la prescrizione.

156. Niuna istanza d'iscrizione in falso potrà esser ricevuta, se l'imputato non si trovi in uno de' modi di custodia fissati dalla legge.

L'istanza d'iscrizione in falso dee designare

con precisione i punti del processo verbale, su i quali essa cade.

La gran corte criminale discuterà preliminarmente se questi casi sieno pertinenti alla causa principale. Se giudica che non sieno pertinenti, dichiarerà inammessibile l'istanza di falso; e deciderà se il processo verbale è legale in modo da far pruova in giudizio. Se giudica che sono pertinenti, si sospenderà il giudizio forestale, e si procederà sulla querela di falso contro del compilatore, nel solo caso che questi fosse incolpato di aver disnaturato la sostanza e la circostanza del fatto che attesta di aver veduto o eseguito.

157. Se ammessa l'istanza d'iscrizione in falso, la gran corte criminale pronunziasse sopra di essa *non costa*, l'istanza si avrà come non prodotta.

158. Il tempo che trascorre pel giudizio d'iscrizione in falso, interrompe la prescrizione per lo reato forestale. — *Legge del 21 agosto 1826.*

TITOLO IX.

Degli agenti forestali.

I. *Della nomina e della destinazione degli agenti forestali.*

159. Il ramo forestale avrà, sotto la dipendenza del direttore generale, nel modo che trovasi da Noi stabilito col nostro real decreto de' 25 febbraio 1826, un ispettor forestale nel capoluogo di ogni provincia; un guardia-generale in ogni circondario silvano.

Avrà inoltre dieci brigadieri e cinquanta guardie forestali incaricati della custodia de' boschi dello stato.

In fine avrà, per girare continuamente ne' boschi, brigate mobili di guardie forestali a cavallo, composte ciascuna di un brigadiere, e di tre o quattro guardie.

160. Il direttor generale potrà, secondo il bisogno, accrescere il numero delle guardie di una brigata, prendendo individui da altre, senza che nel totale della forza il numero soffra aumento.

161. Le nomine ed i soldi di tutti gli agenti designati nell'articolo 159 sono regolati dal mentovato nostro real decreto del dì 25 di febbraio del 1826.

162. Vi sarà un competente numero di guardie-generali soprannumerari senza soldo, per destinarsi, secondo il bisogno, alla immediazione degl' ispettori o de' guardia-generali proprietari. Le provviste di essi avranno luogo secondo i regolamenti.

163. In ogni provincia saranno destinati dall' intendente due o più misuratori giurati, i quali dipenderanno dall' ispettor forestale, e saranno incaricati delle misure de' tagli.

164. Un regolamento particolare che il nostro ministro delle finanze sottoporrà alla nostra approvazione, stabilirà le attribuzioni particolari degli agenti forestali, per la parte che riguarda i loro rapporti colla direzione generale, indipendentemente dalle attribuzioni che sono per esso loro colla presente legge determinate.

165. Dal dì primo di gennaio del 1827 cesserà di pagarsi dalla real tesoreria generale il soldo delle guardie forestali addette alla custodia de' boschi de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, dovendo a ciò provvedersi da' rispettivi amministratori o capi degli stabilimenti. In conseguenza di ciò rimarrà abolita dal primo di gennaio 1828 in avanti ogni tassa di rimborso di spese di guardie; rimanendo parimente condonate, siccome colla presente legge per atto di nostra sovrana clemenza condoniamo, per tal cespite tutte le somme dovute, qualunque sia l'epoca da cui prendano origine, le quali al momento della pubblicazione della presente legge non si troveranno ancora versate nella real tesoreria, o nelle varie casse che ne dipendono.

166. I guardaboschi de' comuni saranno nominati dagl' intendenti sulle proposizioni de' decurionati. Gl' intendenti daranno a' guarda-boschi le patenti di nomina, dopo le convenienti autorizzazioni del ministero della polizia.

167. Pe' boschi e per le selve de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, la nomina de' guardaboschi si farà da' rispettivi amministratori. Le patenti si daranno dagl' intendenti, dopo le convenienti autorizzazioni del ministero della polizia.

168. A misura che ne' casi contemplati negli articoli 166 e 167 gl' intendenti spediranno le patenti di nomina pe' guarda-boschi, ne daranno avviso all' ispettor forestale per la conoscenza della direzione generale.

169. Gl' intendenti potranno provvedere che il guardaboschi di un comune venga pure incaricato della custodia de' boschi vicini, sia che i boschi appartengano a' comuni vicini, sia che dipendano da pubblici stabilimenti e da corpi morali; ripartendo la somma de' soldi fra i comuni, gli stabilimenti e i corpi morali rispettivi.

170. Quante volte il direttor generale scorgesse che i boschi de' comuni, o i boschi de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali mancassero di guardie, o che alla custodia di essi non fossero sufficienti le guardie destinate, o che i soldi assegnati alle guardie non fossero corrispondenti al servizio, o infine che il pagamento de' soldi soffrisse ritardo, il direttor generale potrà dirigere rispettivamente uffizi agl' intendenti ed agli amministratori de' pubblici stabilimenti, o de' corpi morali, per provocare opportuni provvedimenti.

In caso che gl' intendenti o gli amministratori non convenissero, il direttor generale ne farà rapporto al nostro ministro delle finanze, per provvedersi, di accordo col nostro ministro degli affari interni, pe' boschi che riguardano i comuni, e co' nostri ministri de' dipartimenti da'

quali dipenderanno i pubblici stabilimenti e i corpi morali, pe' boschi riguardanti gli stabilimenti stessi.

Infine, se il caso il richiegga, sarà di tutto data a Noi conoscenza per le nostre sovrane risoluzioni, laddove ne occorreranno.

171. I guardaboschi avranno tutti l'uniforme.

Per quei che saranno nominati dal direttore generale, così per la custodia de' boschi dello stato, come per far parte delle brigate mobili, l'uniforme consisterà in abito corto di panno *bleu* con paramani e collare scarlatto, e con bottone di metallo bianco nel quale sarà impresso un giglio sormontato da corona. I brigadieri avranno l'abito lungo.

Per tutti gli altri guardaboschi di comuni, di pubblici stabilimenti e di corpi morali, l'uniforme sarà lo stesso, ma il bottone sarà senza giglio e senza corona, e colle semplici lettere iniziali del comune o dello stabilimento cui servono.

172. Non potrà essere ammesso a prestar servizio nel ramo forestale colui che non abbia compiuto il ventunesimo anno.

II. *Delle attribuzioni degli agenti forestali che emanano dalla presente legge.*

173. Gli agenti forestali, per qualunque benchè menomo disboscamento o dissodamento senza nostra sovrana permissione, saranno obbligati di denunciare il fatto alle autorità amministrative, le quali sulla semplice denunzia dell'agente forestale, dovranno coll'intervento del medesimo compilare processo verbale dell'avvenimento, ed ingiungere il divieto di nulla innovarsi fino a che l'affare non sia maturamente esaminato.

In conseguenza di tal disposizione, ne sarà subito fatto rapporto all'intendente, il quale inteso l'ispettore forestale, deciderà se vi sia luogo a procedimento giudiziario, nel qual caso saranno trasmessi gli atti alla giustizia penale; ovvero se ad altri espedienti in linea amministrativa convenga ricorrere. In quest'ultimo caso sarà di tutto fatto rapporto alla direzione generale per gli ulteriori provvedimenti da darsi, ovvero da provocarsi per mezzo della nostra real segreteria delle finanze.

L'esame delle autorità amministrative, i loro rapporti agli intendenti, e gli espedienti a' quali questi ultimi si appiglieranno, dovranno trovarsi interamente compiuti nell'intervallo di due mesi dal giorno dell'avvenimento, onde non rimanga prescritta l'azione pe' giudizi da intentarsi.

In caso di ritardo, i funzionari che ne saranno colpevoli, saranno amministrativamente destituiti.

174. I guardia-generali, sotto la loro più stretta risponsabilità, saranno obbligati di fare ogni due mesi il giro di tutti i boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali laicali ed ecclesiastici siti ne' rispettivi circondari, ad oggetto che per mezzo loro possa la direzione generale esercitare le attribuzioni di vigilanza, nel modo che trovasi stabilito colla presente legge.

175. I guardia-generali, sotto la loro più stretta risponsabilità, saranno obbligati di fare ogni sei mesi la visita di tutti i boschi de' privati compresi nel rispettivo circondario, così ad oggetto di denunziare gli sboscamenti e le dissodazioni, quando non fossero stati già denunziati ai termini dell'articolo 173, come per manifestare all'ispettore, per gli sboscamenti o dissodamenti che fossero stati precedentemente denunziati, se i privati proprietari abbiano adempito alle riparazioni che in linea amministrativa sieno state loro ordinate.

176. Qualora nella posteriore visita semestrale il guardia generale si assicurerà che un proprietario non abbia eseguito le disposizioni date, l'Intendente, nel riceverne rapporto per mezzo dell'ispettore, disporrà che il guardia-generale le faccia eseguire a danno del proprietario, costringerà amministrativamente il proprietario a somministrare le somme bisognevoli; salvo il caso in cui l'Intendente non fosse di contraria opinione; il che dovrà manifestare alla nostra real segreteria delle finanze.

177. L'Intendente invigilerà affinchè i guardia-generali facciano i giri ordinati ne' precedenti articoli, e ne farà rapporto semestrale.

178. Gli agenti forestali non prenderanno altra ingerenza su' boschi e sulle selve de' privati proprietari, all'infuori di quella alla quale son chiamati dalla presente legge, cioè limitatamente a denunziare gli sboscamenti e i dissodamenti.

179. Tanto i brigadieri ed i guardaboschi, quanto le brigate delle guardie mobili arresteranno e tradurranno innanzi al magistrato coloro che si trovino ne' boschi con armi o strumenti da tagli o senza ragionevol motivo.

180. I bragadieri capi delle brigate mobili terranno un giornale dettagliato di tutte le loro operazioni, ed alla fine di ogni mese ne rimetteranno un estratto all'ispettore per conoscenza della direzione generale.

181. Gl'ispettori, i guardia-generali, i brigadieri, i guardaboschi ed i capi delle brigate mobili, avranno ognuno pel suo grado, un martello per marchiare gli alberi di delitto, e quelli atterrati dal vento o da altre cause accidentali.

I modelli dell'impronto de' martelli saranno depositati nella cancelleria della gran corte criminale.

182. Le disposizioni che emanano dalla presente legge sono obbligatorie indistintamente pei guardaboschi, qualunque sia la loro nomina, e la loro destinazione.

III. *De' guardaboschi de' privati proprietari.*

183. Ogni privato proprietario di boschi e di selve potrà avere un guardaboschi a sue spese,

facendone la dimanda all' intendente della provincia, il quale, dopo le convenienti autorizzazioni del Ministero della polizia generale, rilascerà la patente.

184. Volendosi più di un guardaboschi, l'intendente non rilascerà la patente prima di aver ricevuto l'approvazione dal nostro ministro segretario di stato della polizia generale, espressamente pel numero.

185. I guardaboschi de' privati dovranno vestire un uniforme *bleu* con una fascetta al braccio, nella quale verrà indicata la cifra (colle lettere iniziali) del nome del proprietario, al cui servizio sono addetti.

186. Questi guardaboschi hanno le stesse facoltà che sono attribuite a' guardaboschi dello Stato, de' comuni e de' pubblici stabilimenti, per la compilazione de' verbali che potranno aver corso in giudizio. L'autorità giudiziaria dovrà nondimeno attendere la istanza del proprietario per procedere contra i contravventori, siccome nell' articolo 125 si è stabilito pe' reati ne' boschi de' privati. *Legge del 21 agosto 1826.*

Dalla esposizione di queste prescrizioni legislative abbiam veduto come la regia Sila ha richiamato speciali provvidenze del legislatore. Giovi or qui riferire le vedute economiche su di essa professate dalla G. C. de' conti.

FABBRICAZIONE DELLA PECE NE' FONDI DELLA REGIA SILA. — PRIVATIVA DEL FISCO.

Colla vendita de' fondi della regia Sila non si è trasferita agli acquirenti la privativa della fabbricazione della pece.

Per tale fabbricazione non conviene al fisco conchiudere un appalto generale o parziale.

A S. E. IL SEGRETARIO DI STATO MINISTRO DELLE FINANZE.

ECCELLENZA.

In conseguenza del suo pregiatissimo foglio de' 4 corrente ho letto tutte le annesse carte, e segnatamente l'avviso della commessione finanziera, e il rapporto del direttor generale delle acque, e foreste, e vengo a rassegnarle la mia opinione sulle due quistioni, cioè, 1.° se coll'alienazione de' fondi della regia Sila debba intendersi trasferita agli acquirenti anche la privativa della fabbricazione della pece; 2.° se nel caso negativo convenga al fisco promuovere un appalto generale, o parziale per detta fabbricazione.

Sulla prima questione.

Egli è indubitato che il ius picis sia un'antica privativa del fisco nella Sila. Il direttor generale delle acque e foreste ne ha tessuta accuratamente la storia nel suo rapporto de' 19 luglio 1815; quindi sarebbe superfluo il ripeter le cose da lui dette.

Egli è indubitato del pari che niuna legge, niun decreto, durante l'occupazion militare, abbia abolita questa privativa.

E finalmente egli è pur certo che nei contratti di alienazione de' fondi della Sila, de' quali V. E. mi ha trasmesse le copie, non si trova fatta menzione alcuna del trasferimento di questa privativa agli acquirenti. A ciò si aggiunga che nella valutazione della rendita di detti fondi, fatta in occasione de' contratti, non si vede compreso affatto il prodotto della fabbricazione della pece.

Risulta da tutto ciò, che il fisco non abbia nè perduto nè ceduto agli acquirenti de' fondi detta sua privativa.

Sulla seconda quistione.

Ove si desse in appalto la fabbrica della pece, l'appaltatore senza dubbio si studierebbe di ritrarre dalla sua intrapresa tutto il profitto possibile, quindi moltiplicazion de' forni, distruzione di alberi, e pericoli d' incendi.

A ciò si aggiunga che ordinare intempestivamente la demolizione de' forni attuali, e la interdizione di questa industria, oltre che fora poco onorevole espediente, danno, e non utile arrecherebbe; dappoichè il bene è nel produrre, ed il male nell' impedire la produzione.

Ben altro in fatti era il sistema, che si tenea prima nell' anno 1806. Per la fabbricazione della pece in tempi più remoti era il tribunal della camera, che ne accordava le licenze a' particolari. Dopo del 1752 questa facoltà passò alla soprantendenza generale dell' azienda, la quale l'esercitava per mezzo dell' amministrator doganale di Calabria citra. Il prezzo di ogni licenza era di ducati sei a forno, oltre a carlini cinque per ogni cantaio di pece nera, e carlini 10 per ogni cantaio di pece bianca per lo così detto dritto d' incisione. Era poi una cura dell' amministrazione doganale di Cosenza di regolare la distribuzione delle licenze in modo che i forni non si moltiplicassero oltre al dovere, e fossero stabiliti ne' luoghi ove pericolo d' incendio non si avesse a temere; quindi non si pensò mai ad appalto generale.

Ciò posto io penso che non possa affatto adottarsi il metodo dell' appalto generale; ma che in vece l' amministrazione delle acque e foreste, la quale dee conoscere perfettamente il numero attuale de' forni, le località della Sila, e lo stato degli alberi ivi esistenti, debba proporre a V. E. un regolamento, il quale concilii la conservazione di questa manifattura, il dritto del fisco, ed allontani i pericoli dell' incendio, e della devastazione de' boschi. Ciò fatto potranno essere interpellati gli attuali possessori de' forni, acciò fra un discreto termine o si uniformino a' regolamenti, o sospendano le loro occupazioni.

Napoli 14 gennaio 1817.

Miniere.

Per compiere il quadro della nostra legislazione amministrativa relativamente al pubblico demanio ed all' autorità sovrana e l' azion governativa, riguardo alle limitazioni che aver deggiono i diritti di proprietà fondiaria quando si tratta di pubblico universal vantaggio, rimane a far conoscere le ultime reali prescrizioni relativamente alla ricerca ed allo scavo delle miniere del regno. Una consulta del procurator generale presso la gran Corte de' conti e la legge del 17 ottobre 1820 adempiono a questo scopo.

MINIERE. — REGALIE.

Le miniere deggionsi annoverare tra le regalie de' principi, i quali possono concederle a' privati in proprietà, ovvero accordarne loro soltanto l' esplotazione.

La riunione di esse allo stato, nel caso che trovinsi alienate, è vantaggiosa ugualmente che lo è quella di tutte le proprietà pubbliche che sieno state distratte.

A. S. E. IL SEGRETARIO DI STATO MINISTRO DELLE FINANZE.

In esecuzione del sovrano comando, che ella si degnò di comunicarmi col suo pregiatissimo foglio del dì 7 corrente, ho esaminato l'annessa memoria rassegnata a S. M. dal supremo Consiglio di guerra, in ordine alla miniera di piombaggine di Olivadi in Calabria citra, la di cui proprietà il marchese di Squillace reclama.

Van le miniere senza dubbio tra le regalie dei principi. Tal è l' antico dogma di tutte le nazioni di Europa. Tempo anzi vi fu, che delle miniere di Germania, e d'Italia furon creduti signori i soli Imperadori di occidente. La dieta di Roncaglia così la pensava, e Federico I ne fece un articolo della notissima sua costituzione *quae sint regaliae*. I principi di Alemagna in fine non cominciarono ne' loro stati a possederle altramente che per concessione dell' imperadore. Carlo IV, e la *bolla* d'oro ce ne fa fede.

Tra le regalie ugualmente sono state annoverate sempre dalle nostre leggi, e da' nostri nei. Carlo II, nel suo capitolo *quia non decet*, lo stabilì e dichiarò espressamente; e gli scrittori del nostro foro, tra' quali Afflitto nella decisione 321, e il nostro pubblicista Orazio Montano ce lo garantiscono, come una giurisprudenza costantemente osservata.

Da tutto questo però non risulta già che i principi non potessero concedere ad altri la proprietà e l' esplotazione delle miniere. Attualmente le famose miniere di piombo di Rampgil, e Gloal-Cleugh nelle contee di Cnberland e di Nortunberland appartengono in proprietà all' ospedale degl' invalidi di Londra per concessione fattagliene dal re nell' anno 1716. Tutte le miniere dell' alto Hartz in Germania si trovano concedute a delle compagnie sociali sotto varie e diverse condizioni; nè per quanto io sappia, alcun principe possiede nel fatto, e governa le miniere per proprio conto, ma ciascuno si contenta di ricevere da' concessionari una quota parte del minerale, od un censo pecuniario, avvegnachè, per dirla con le stesse parole de' giureconsulti tedeschi, le miniere non debbono riguardarsi, che come feudi rilevanti de' principi, ed in conseguenza alienabili da essi.

Ciò premesso, riman solo ad esaminare: 1.° se il marchese di Squillace abbia per se una concessione del [illegible] S. M. a se rivocare la proprietà della miniera in quistione, previo compenso; 3.° quale, e quanto, nel caso affermativo, debba essere questo compenso.

In quanto al primo articolo, da' titoli di acquisto dell' attual marchese di Squillace ho rilevato che nell' anno 1750 D. Leopoldo di Gregorio di lui antenato offerì per la compra dello stato di Squillace la somma di ducati 110,261. 85, e S. M. Carlo III accettò la di lui offerta. Nondimeno per parte del regio fisco, essendosi osservato, che nell' apprezzo di detto stato si era omesso di valutare il corpo della *terra lega*, ossia la miniera di piombaggine, fu dal tribunale della Camera dato incarico all' ingegnere de Lellis di valutarla. Costui trovò, che il prodotto di detta miniera potea concorvatamente fissarsi per annui ducati 817 circa; quindi alla ragione del 2 1/2 per cento si elevò il prezzo capitale a ducati 20,700.

D. Leopoldo di Gregorio non volle per ciò aumentar di nulla la prima offerta di ducati 110,261, 85. S. M. il re Carlo III si contentò di rilasciargli il prezzo di detta *terra lega*, che nominalmente gli concedette, come pure un soprappiù di valore, che col secondo apprezzo si era rinvenuto in taluni altri fondi vendutigli.

Ciò posto, non può cadere alcun dubbio su la legittimità della concessione, e de' dritti del marchese di Squillace.

Rispetto al secondo articolo, senza entrare nell' antica quistione se le regalie sieno o no rivocabili, e nell' altra, se per causa di utilità pubblica, mediante una giusta e preventiva indennità, possa il governo, a' termini dell' art. 545 del codice civile, costringere il marchese di Squillace a cedergli la sua proprietà, posso assicurare V. E. ch' egli è contento, dappoichè una miniera, per essere fruttuosa, ha bisogno di molte spese anticipate, di molti travagli e di una non comune intelligenza.

Rispetto finalmente al terzo articolo osservo, che sebbene, per quanto io sappia, il marchese di Squillace prima del 1806 non ritraeva da detta miniera di Olivadi, che poca ed incerta utilità; ciò nondimeno sarebbe difficile di verificare esattamente il prodotto netto di quell' epo-

ca, ed altronde egli ha per sè la liquidazione del prodotto fattane in tempo dell'acquisto per annui ducati 517 circa. In tale stato di cose io crederei di poter adottare questa liquidazione per base, salvo il trattar con lui all'amichevole un qualche rilascio. Va poi ben supposto, che debba dargliși un compenso poco più, poco meno eguale a' soddetti ducati 517, e non già al capitale di ducati 20,700, che piacque all'ingegnere de Lellis di dare a detto reddito.

Sin qui della giustizia della cosa. In quanto poi all'utilità, che 'l governo ritrarrebbe dal racquisto di detta miniera, io non posso che applaudire alle osservazioni contenute nell'annessa memoria del già supremo consiglio di guerra, ed aggiungo per dippiù, che 'l riunire allo stato, per le vie di giustizia, tutte le proprietà pubbliche alienate, fu e sarà sempre lodevol cosa.

Napoli 30 settembre 1816.

Il Proc. gen. presso la G. C. de'Conti.

Sua Maestà in data de' 4 dicembre 1816 si compiacque di approvare il rapportato avviso, ed ordinò, che lo stesso regio procurator generale avesse trattato col Marchese di Squillace la cessione della miniera.

Legge sulla ricerca e sullo scavo delle miniere del regno.

Visto l'articolo 477 delle *leggi civili*;

Volendo emanare la legge di cui si fa parola nell'articolo suddetto, e promuovere nel tempo stesso al più possibile la ricerca e lo scavamento delle miniere ne' nostri reali dominii di qua e di là del Faro;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge:

Art. 1.° Le miniere tanto metalliche che semimetalliche, del pari che il carbon fossile, i bitumi, l'allume ed i solfati a base metallica, potranno essere scavate liberamente, e senza bisogno di alcuna nostra concessione, da' particolari proprietari de' fondi ne' quali si rinvengono; e potranno ciò eseguire tanto per sè stessi, quanto per mezzo di altri.

2.° Quante volte in un fondo di proprietà privata vi sieno segni patenti che secondo i principii di mineralogia indicano la esistenza di una miniera delle sostanze espresse nell'articolo precedente, ed il proprietario del fondo nè per se stesso, nè per mezzo di altri ne curi lo scavo, in tal caso potrà farsene da noi la concessione a chi la dimanderà, purchè abbia le circostanze contenute negli articoli seguenti, e dopo che sarà stato dato un termine conveniente al proprietario per intraprenderne lo scavo, e questo stesso, non abbia adempito. Il concessionario però sarà tenuto a dare un compenso al proprietario del fondo, da convenirsi o da arbitrarsi dal giudice.

3.° Le disposizioni contenute ne'due precedenti articoli avranno anche luogo per le miniere che si rinvengono ne' fondi de'comuni, de'luoghi pii e de' pubblici stabilimenti.

4.° Essendo i dinotati corpi morali sotto la nostra tutela, gli amministratori o titolari, prima d'imprendere qualunque operazione, per mezzo delle autorità competenti ci faranno pervenire la proposizione dettagliata, onde conoscere la utilità dell'impresa.

5.° Se le miniere delle sostanze espresse nell'articolo primo si rinvengono ne' fondi dello stato, o del demanio pubblico, non potranno scavarsi senza una nostra speciale concessione.

6.° La concessione sarà da Noi accordata per quella durata di tempo e con quelle condizioni che stimeremo opportune, avuto riguardo alla qualità della miniera ed alle circostanze del concessionario.

7.° Ogni persona può domandare e può ottenere, ove a noi piaccia, la concessione di una miniera che si rinvenga ne' fondi dello stato e del demanio pubblico, sia che il petizionario agisca isolatamente, sia che si trovi unito in società con altri.

8.° Chiunque farà la domanda della concessione di una miniera, dovrà preliminarmente dimostrare di avere la facoltà ed i mezzi sufficienti per intraprendere e condurre i lavori, come pure di potere adempiere tutte le condizioni che saranno imposte nella concessione. Dovrà parimente obbligarsi di pagare le indennità a' possessori de' fondi contigui quante volte venisse ad arrecare danno a' medesimi.

9.° Accompagnerà alla domanda una pianta del fondo in cui esiste la miniera. Questa sarà formata su di una scala di due once per trecento canne, e sarà verificata per mezzo di un ingegnere che sarà a ciò destinato.

10.° Gl'inventori e gli scopritori delle miniere saranno sempre preferiti, qualora in essi concorrano le circostanze espresse nell'articolo 8. Quante volte la concessione si facesse ad altri, avranno diritto ad avere dal concessionario una indennità che sarà da noi determinata, secondo i diversi casi che si presenteranno.

11.° Le dimande per ottenere una concessione di miniera saranno presentate al nostro Ministro Segretario di stato degli affari interni ne' dominii di quà del faro, ed al nostro Luogotenente generale ne' dominii al di là del Faro. Tanto l'uno che l'altro, per mezzo degl'Intendenti, faranno emanare gli affissi nel capo luogo della provincia o valle, nel capo luogo del distretto e nel comune, nel di cui territorio esiste la miniera. Questi affissi dovranno rimanere per un mese, tra il quale chiunque avesse dritto o opposizioni a

fare, potrà presentarle all' Intendente, da cui saràn trasmesse al nostro Ministro Segretario di stato degli affari interni, o al Luogotenente generale, per essere a Noi presentate.

12.° Ove i richiami non si producano, o prodotti sieno dichiarati insussistenti, sarà fatta da Noi la concessione, nella quale sarà espressa la qualità della miniera, il sito ove esiste, la durata della concessione, e tutte le altre condizioni che Noi stimeremo convenienti.

13.° Se nel corso di anni due il concessionario non avrà incominciato i travagli, s' intenderà decaduto, salvo a Noi di fissare il termine di piena operazione mineralogica.

14.° Non potrà il concessionario trasferire ad altri, sotto qualunque titolo, la miniera, senza nostro permesso, a pena di decadimento.

15.° Il prosieguo dello scavo delle miniere, tanto di quelle che si rinvengono ne' fondi dei privati, de' comuni, de' luoghi pii e degli stabilimenti pubblici, quanto di quelle concedute nei fondi dello stato e del demanio pubblico, potrà esser fatto, ancorchè s' immetta successivamente in altri fondi contigui, senza che i proprietari di questo possano impedirlo: sarà però dovuto a tali proprietari un compenso corrispondente da convenirsi o da arbitrarsi dal giudice.

16.° Le miniere di salgemme fossile ne' nostri dominii di quà del Faro, non sono comprese nella presente legge, perchè fanno parte de' nostri dominii.

17.° Nè anche si comprendono nelle disposizioni della presente legge le miniere di zolfo, di gesso, gli scavamenti di pietre, di marmi, graniti, arene, crete, argille, pozzolane, lapillo, e di tutte le altre sostanze non espresse nell' articolo primo. Per queste si proseguirà quanto fin ora si è praticato.

18.° Le quistioni relative ad indennità pe' danni causati, ove le parti non convenissero tra loro, saranno arbitrate dal giudice.

19.° I minerali di oro e di argento, e tutti gli altri metalli non potranno essere trasportati all' estero, se non sieno stati prima ridotti in metallo ne' nostri reali dominii.

20.° Coloro che rappresentassero dritti su' fondi ove si rinvengono le miniere, sia per ragion di crediti, sia per qualunque altra causa, li conserveranno a norma delle leggi: e le quistioni che su di ciò potessero insorgere, saranno della competenza de' tribunali ordinari.

21.° Le società, che si facessero per lo scavo delle miniere, saranno regolate a norma della legge: e parimente per qualunque litigio insorgesse tra i soci, dovranno adirsi i tribunali ordinari. *Legge del 17 ottobre 1826.*

Dovendo rimettere per ragion di metodo alla parola MINIERE lo sviluppamento della dottrina, che in questa legge si fonda, siam nel dovere di annunziare che il sistema dottrinale per noi adottato su questa materia e assai prossimo a quello che può riscontrarsi nella recente opera di Loeré: *Législation sur les Mines et les Expropriations pour cause d' utilité publique, expliquées par les discussions du Conseil d' État, etc.*

SEZIONE XVII. — *Degl' introiti straordinari e di tutte le altre percezioni o proventi che possono interessare il regio erario. — Ultime idee e ripilogo delle operazioni della real Tesoreria generale.*

Concentriamo intanto le nostre idee.

Quando Tacito disse che il riposo delle nazioni ottener non si può senza eserciti, non esercito senza stipendi, non stipendi senza tributi; a sentenza di alcuni autori, l' oggetto insieme iniziante e finale dell' amministrazione finanziera maestrevolmente ei dipinse. Rousselot de Surgy, *Encycl. meth.*, *disc. pr.* Ma con la espressione di esercito (*arma*) intender si vuole tutto 'l complesso della forza pubblica, fisica e morale, nel gran sistema di tutte le diramazioni del pubblico potere, ed in quella promiscuità di attribuzioni che Giustiniano volle più da retore che da legislatore esprimere, allorchè disse: *Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam: ut utrumque tempus, et bellorum et pacis, recte possit gubernari; et Princeps romanus non solum in hostilibus praeliis victor existat, sed etiam per legitimos tramites calumniantium iniquitates expellat; et fiat tam iuris religiosissimus, quam victis hostibus triumphator.* Inst. *prooem.*

Abbiam veduto come nell' infanzia delle civili associazioni, occupato un tratto di territorio, sorse un demanio nazionale variamente ripartito secondo l' importanza de' servigi, che que' primi associati prestar dovevano a vantaggio dell' intera comunanza; e come l' obbligazione di quei servigi personali nella ricorsa barbarie col sistema de' feudi si riprodusse. Ma inoltrandosi la civiltà col disviluppamento dell' industria, abbiam veduto que' dominii signorili di mano in mano diminuirsi; sorger valori rappresentativi di gran lunga preponderanti alle rendite fondiarie, e divenir queste ultime insufficienti ai pubblici bisogni: i progressi dell' industria minare di mano in mano, e infine far crollare affatto l' immenso colosso della feudalità, ed ergere, su le sue ruine, la gran massima della parità de dritti in qualunque specie di proprietà, per quanto ne fossero minute le ripartizioni e limitato il genere di godimento. Tutti allora, secondo le varie *abilità*, se una quota più o meno importante all' opera combinata del pubblico servigio *contribuivano*; proporzionalmente riscuoter ne doveano un compenso: mentre dall' altro canto tutti coloro dell' associazion civile, che de' vantaggi di que' pubblici servigi profittavano, proporzio-

nalmente alla soddisfazione di que' compensi *contribuir* doveano.

In questo sistema perfezionato delle civili società, evidente cosa è che la quota proporzionale di quei *compensi* non altrimenti, se non in veduta della totalità di quei *servigi*, possa giustamente determinarsi. Ma intanto, posta la prodigiosa espansione dell' umana industria, posto l'imperioso bisogno di livellarsi allo stato di floridezza al quale la crescente industria innalzò la razza umana nel suo progressivo disviluppamento di prosperità, l'importanza di quei servigi esser può soltanto da imperiose circostanze limitata, e da sola *impotenza de' contribuenti*. Ed ecco come la determinazione delle pubbliche imposte rimaner si può per qualche tratto di tempo stazionaria. Ma dovendo, pel necessario corso del disviluppamento della civiltà, le spese pubbliche vievia semprepiù aumentarsi; e per lo stesso natural disviluppamento dell' industria la gran massa de' valori progredir dovendo di ottano in mano verso un termine, dir potremmo, infinito: ne seguono queste consolanti verità:

1.° Col progressivo miglioramento della civiltà, le vedute finanziere con le vedute economiche; le idee fiscali con le idee d'incoraggiamento d'ogni genere d'industria; i voti degli amministratori e degli amministrati; il pubblico general vantaggio co' privati speciali vantaggi ed individuali: tutte queste cose vengono talmente a confondersi tra loro con vincoli di scambievole dipendenza e reciprocanza, che per far che i primi prosperino, dalla prosperità de' secondi non può prescindersi.

2.° Che la giustizia delle contribuzioni non dalla loro maggiore o minore quantità numerica vuol derivarsi, ma soltanto dalla loro armonizzata proporzione.

3.° Che, poste tali condizioni, la scarsezza delle riscossioni a pro del pubblico erario è un indice insieme ed una conseguenza indispensabile della prosperità nazionale poco curata.

4.° E conseguentemente, che l'azion governativa, a tutela ed incoraggiamento di qualunque genere d' industria, è un primo bisogno, è una condizione di prima importanza per assodare i veri principii di pubblica economia, da' quali senza rovesciare affatto i principii fondamentali della scienza economica, non può farsi astrazione.

5.° Ed infine, che l'impegno per noi assunto di combattere le teoretiche speculazioni della scuola di Smith, ricondurre la scienza economica alle idee della scuola italiana e rannodarla massimamente con quei principii eterni di giustizia che forma l'unico fondamento della ragion pubblica e della ragion privata, della giurisprudenza amministrativa e della giudiziaria giurisprudenza, era un obbligo di prima necessità per non andar errati nella esposizione delle nostre leggi amministrative, specialmente di finanza.

A conseguire questo scopo propostoci, abbiam dovuto discendere al minuto esame della creazione de' valori ed al prodigioso effetto della circolazione di essi. Fissata così la pietra angolare dell' edifizio della scienza, tutte le sottigliezze, tutte le vane declamazioni degli scrittori speculativi sono venute a frangersi e dissiparsi contra la gran forza dell' evidenza quivi riconcentrata. Così i più astrusi problemi della pubblica economia han trovato non solo una facilissima soluzione, ma, quel ch' è più consolante, un' applicazione agevole a' principii di amministrazione e di governo, che formano insieme e la guida regolatrice e l'elogio spontaneo della nostra attuale legislazion finanziera.

Noi abbiam corso tutte le parti di quest' amministrazione fin nelle loro ultime particolarità, ma senza perder giammai di veduta la scambievole dipendenza, l'addentellato delle varie parti, la loro reciprocanza di azione nella risultante di un' armonizzato sistema.

Confortando la saggezza de' principii adottati con l'esame degli antecedenti tentativi che formano la storia delle antiche amministrazioni nazionali e straniere, abbiam veduto come quel che prima poteva addimandarsi avidità fiscale, si è trasformato in istrumento regolatore e proteggitore della nazionale industria; e come, alla fiaccola d' infelici esperimenti, in fine si è giunto a riconoscere che non impunemente un governo grava i popoli di sproporzionate imposte, superiori alla possibilità di provvedere agli ordinari bisogni degli anni successivi. Così, la teoria delle consumazioni in rapporto all' annua riproduzione delle rendite, è venuta ad adagiarsi col sistema dell' incoraggiamento dell' industria d' ogni genere, anche nell' idea poco generosa di mirar soltanto alla possibilità di riunire maggior somma di numerario ad accrescimento del tesoro disponibile, ed all' accumulamento de' mezzi onde accorrere ad inconsiderate dilapidazioni della fortuna pubblica. Tanto è vero che, per ultimo risultamento, le idee di utilità e di giustizia in una idea unica si confondono.

Abbiam veduto in questo storico esame l' ingiustizia delle antiche imposte, non tanto per disproporzionata ripartizione gravosa, quanto per ineconomici modi di esazione. I pubblicani son segnati nella storia sacra e profana con l'impronta dell' infamia. E sino a' recenti tempi del buon Arrigo IV, le persone di buon senso convenivano in questa dispiacevole persuasione: essere la maggior parte delle pubbliche imposizioni consumata dall' opera stessa della riscossione (a).

(a) Dimandato un contadino da Arrigo IV quale uso facesse del danaro che guadagnava, il contadino rispose: Sire, ne fo quattro porzioni: con la prima estinguo un debito; con la seconda mi formo un capitale; con la terza provvedo a' miei bisogni; la quarta getto nel fiume. E richiesto dal Re a dilucidare questa enigmatica risposta, soggiunse: La prima porzione serve al sostentamento de' miei genitori i quali mi nutrirono nell' infanzia; e perciò estinguo un debito: con la seconda alimento i miei figli, affinchè altrettanto possa io ric-

E per quel che specialmente alla nostra amministrazion finanziera si appartiene, abbiam veduto come tanta era la complicazione e la vertigine senza posa delle novelle imposte, massime nel sistema degli *arrendamenti*, che di alcune imposizioni rimanevano tuttavia i popoli gravati, delle quali nemmeno il nome era rimasto a notizia del governo.

Ma col nuovo sistema legislativo, tutta la complicazione di questa immensa macchina abbiam veduto finalmente disbarazzata dall' inutile rotame che ne inceppava il libero movimento; e nella economia della tesoreria generale abbiam vagheggiato il centro di vita e di direzione di tutta quanta la gran macchina nella moltiplicità dei suoi parziali movimenti.

Alle ordinarie operazioni d' introiti e di esiti restringer però non doveasi l' opera dell' amministrazion finanziera, ma concorrere anch' essa coi prepotenti mezzi che sono in suo potere al gran fenomeno della produzione, al prodigioso disviluppamento di questa nella circolazione e nel progressivo aumento de' valori.

E perciò, dopo l'accurata economia delle pubbliche spese, dopo l' equilibrata distribuzion di esse nella guarentia di vederle giungere costantemente ed esclusivamente alla loro destinazione, tutt' i mezzi abbiam veduti posti in movimento, per conseguire quel grandioso scopo con l' opera de' banchi, del sistema monetale, delle casse di sconto e di ammortizzazione.

I vari cespiti della rendita pubblica abbiam veduto che da due principali tronchi diramavano: 1.° fondi patrimoniali, e particolari industrie al governo privativamente riserbati; 2.° *contribuzioni*. Nella idea di giustizia, di ripartirsi cioè queste ultime limitativamente al preciso bisogno, abbiam veduta la convenienza di estendere per quanto mai più si potessero le prime.

Ma i fondi patrimoniali, che formavano già nell' infanzia delle sociali comunanze l' unica sorgente delle rendite, col progresso della civiltà e il perfezionamento delle industrie, somministrar più non ne potevano se non la parte minima. E vedemmo l' inconveniente di conservare la proprietà da' latifondi e il disvantaggio necessario della loro coltura in amministrazione pubblica, nel mettersi al confronto con le proprietà di privata amministrazione.

Intanto alcuni fondi riservati al decoro, ed alla maestà della pubblica rappresentanza e della Casa Reale; altri che per condizioni derivanti dalla natura stessa esser non possono ai privati usi destinati; altri che (come per noi il Tavoliere di Puglia, che mettendo a profitto le montagne degli Abruzzi, all' industria pastorale somministra l' indispensabile vicenda de' pascoli invernali) per vedute di utilità generale esser vogliono con speciale economia amministrati; altri che per caducità o altre eventualità simili, destituiti si trovano di legittimo possessore: tutti questi fondi conservar si vogliono sotto la guarentia della pubblica amministrazione, conosciuta col vocabolo generale di amministrazione del pubblico Demanio.

Abbiam veduto come di questi fondi, due sezioni è necessità che si formino: 1.° beni patrimoniali del Re; 2.° beni specialmente addetti al pubblico uso. Ed abbiam additato i convenienti rinvii onde aver nozioni piene per questi due generi di amministrazione.

Ma, renduta alla interezza de' diritti e divisa tra i privati la proprietà delle terre, abbiam veduto come queste soggiacer deggiano alla necessaria condizione dei limiti che al diritto di proprietà impone la legge di *convivenza*, e il pubblico vantaggio al quale ogni privato diritto esser dee sempremai subordinato. Ed anche qui altro additar non potevamo, se non de' rinvii, onde non confondere colle vedute universali di pubblica amministrazione, nostro solo obbietto nel presente trattato, le lunghe e minute disputazioni, di che la giurisprudenza è feconda per la incolumità degl' interessi privati.

E progredendo alle considerazioni di quelle industrie speciali, che il governo appropriar si dee nel doppio oggetto di provvedere con maggiore energia e speditezza al pubblico servigio, ed accumulare intanto una quota delle annue risorse, onde occorrere alle pubbliche spese e diminuire la somma delle *contribuzioni* fra tutti gli associati della gran Famiglia ripartibili; abbiam veduto come nella economia testè cennata delle monete, nel sistema de' banchi e delle casse di sconto e di ammortizzazione, nella circolazione de' valori di portafoglio, ed inoltre nello stabilimento delle poste e dei procacci ec. ec. a questo scopo si giunga.

Rimane sopra un tal ramo di rendita pubblica l' esame di altri diritti che nel novero vanno ordinati delle contribuzioni indirette, e delle manifatture e vendite privilegiate conosciute comunemente sotto il nome di *diritti di privativa*. Tutto ciò formerà l' argomento della terza parte del presente trattato.

Intanto tutte queste considerazioni premetter si doveano per determinare, con approssimativa valutazione antecedente, ciò che rimane al complemento dell' annua rendita indispensabile ai pubblici bisogni, e farne l' annua ripartizione proporzionale fra tutti quelli che della risultante di tanti servigi pubblici accumulati, ritraggon profitto.

Alla *contribuzione* di queste spese o direttamente o indirettamente si provede. E noi abbiam veduto le cardinali condizioni, la quali dalle *contribuzioni dirette* le *contribuzioni indirette* divido-

ger da loro nella mia vecchiaia; e perciò mi formo un capitale: la terza serve a' miei bisogni ed a quelli di mia moglie: la quarta è destinata a pagare le imposizioni; e dico gettarla nel fiume, perchè del danaro che pago una parte infinitesima giunge all'erario di V. M., e tutto il di più è divorato dagli esattori. *Memoires de Sully*.

no, ed eccoci al disvilappamento di queste idee in tutto lo stadio che ci rimane a percorrere nella seconda e terza parte del presente trattato.

Ma determinata in tal modo la quantità imponibile di queste contribuzioni, sia stabilmente e definitivamente per le dirette, sia approssimativamente per le indirette, rimane sempre l'eventualità di possibili bisogni straordinari a' quali convenga straordinariamente provvedere.

Or quali saranno le provvidenze legislative su tal riguardo?—Tutto ciò è precisamente mero affare di prudenza; di quella prudenza la quale, al dir del nostro Vico, perciò è prudenza perchè determinate regole ed inflessibili non riconosce.

Abbiam veduto che le risorte amministrative sono fecondissime su tal riguardo, ogni qualvolta del credito pubblico sappia farsi uso opportuno.

Abbiam veduto inoltre che imposte estraordinarie e sussidi furono nel costume di tutti i governi fin da tempi remotissimi. La storia del passato può servirci di guida salutare per le possibili eventualità dell'avvenire. . . . È nulla ci rimane a dire su tale riguardo.

Ma pria di passare all'obbietto speciale de' le dirette e delle indirette contribuzioni, trattener ci dobbiamo ancora in considerazioni generali sulla reddizione de' conti di tutti coloro a' quali è affidata l'amministrazione di un ramo qualunque della rendita pubblica, e su le precauzioni prese dalla legge per assicurare la fedeltà di que' pubblici funzionari, cui obbietti di tanta importanza vengon fiduciati.

Ciò che forma l'essenzial carattere dell'amministrazione, e giova ripeterlo per non dimenticarlo giammai, è quel vasto campo di direzioni variabili per le quali può ella e dee spaziarsi, da non poter essere se non dalla forza dell'ingegno, secondo le moltiplici diversità delle circostanze, determinabili. Qui non si tratta di una linea di confine che l'autorità suprema determina fra il mio ed il tuo nelle possibili invasioni de' diritti privati. Tra privati questa linea di confine esser vuol determinata dal legislatore ed inflessibile. Non v'ha ragione che giustificar ne possa la flessuosità circostanziale per alcuni riguardi. I privati hanno tra di loro parità di diritti. Quindi la legge esser dee nelle giudicature civili chiara abbastanza e precisa onde sen renda l'applicazione ne' casi occorrenti, scevra affatto da arbitrio e da favore.

Ma quando si tratta di collisione, o per dir meglio di non ben chiarita applicazione della legge eterna di giustizia tra i diritti de' privati e il pubblico diritto, ognun vede quanto difficil sia che la legge una normale inflessibile determini tra questo e quelli. V'ha di più: nella ipotesi di un cuore ben fatto nei giudicanti, sarebbe un torto non presupporre in essi quella indispensabile condizione dell'uom generoso, che fa una legge a sè stesso, e la esige in altrui, del sagrifizio del privato vantaggio al comun bene. Questa proclività di un cuor retto diventa un esecrabil abuso nella ipotesi di un cuore depravato, ogni qual volta a palliar s'impegna fini non retti, ed interessate vedute di ambiziosi pensieri. Non v'ha maggior danno, del quale l'uman genere soffrir possa le offese, quanto di que' vizi dissimulati che delle opposte virtù mentiscono le sembianze. Pessima è la corruzione dell'ottimo, dice un antico proverbio. Non vi ha disgrazia maggiore dell'incontrarsi con un malvagio simulatore il quale difensor caldo si mostri del pubblico diritto e degl'interessi del Sovrano, mentre l'uno e gli altri tradisce con la mentita divisa di farsene il campione. Traditori son questi e della nazione e del Trono, e gli esseri i più degenerati dalla bontà di condizione alla quale ci destinò il Creatore, esseri che il gran Poeta Italiano, nella sublimità de' suoi concepimenti, nella gelata fogna condannò, ove ogni vita è spenta, e sulla quale tutte le gravanti rocce che vi pontan sopra son lieve peso al paragone di quel punto maledetto.

Gli scrittori di ogni età, i voti di tutta quanta l'umana generazione, questo solo scopo mirarono e mireranno sempremai: SANZIONE PENALE TREMENDA IMMANCABILE AD OGNI ABUSO DEL POTERE.

E lode al nostro Augusto Legislatore che a questo primo bisogno dell'umanità amorosamente provvide. Noi vedremo nella sezione XIX le sagge sanzioni legislative, che ad ovviare un tanto danno nella sua saggezza prescrisse.

Ma intanto, nella possibilità di poter incorrere in tai disordini, poichè finalmente gli agenti subalterni del suo potere, gli strumenti secondari de' quali ha pur d'uopo, onde l'azion benefica dell'amministrazione si distenda per tutta quanta è la superficie di uno stato, e a quelle minutezze del bisogno de' popoli soccorra, che in ogni giorno, in ogni istante si riproducono: nella condizione di dovere accordare all'azione amministrativa larga ed indeterminata latitudine, e nella condizione di dovere impiegare pur uomini e non angeliche creature, al disimpegno di così difficili funzioni: quali sono le precauzioni, che furono ne' pensieri del legislatore, onde prevenire le funeste tendenze ad un abuso? arrestarne i progressi? ridurne al minimo, se non ripararne affatto le infelici conseguenze?

Disse un grand'uomo, un uomo che a molta intelligenza, gli esperimenti accoppiava di lunga vita operosa a vantaggio della patria e del Trono: Io sento con minor ribrezzo la notizia di un esercito sconfitto che di un errore in amministrazione. Le perdite della guerra si riparano in due mesi; un errore in amministrazione non può ripararsi se non coll'opera di secoli e secoli.

Per ciò che risguarda il complesso delle provvidenze legislative sopra un argomento di tanta importanza è da ricercarsi alla parola AMMINISTRAZIONE di queste nostre aggiunte; e per gl'in-

convenienti che possan mai sorgere, quando gl'interessi de' privati vengano ad essere calpestati ed offesi dai passi dell'amministrazione, che pur liberamente proceder dee nel suo libero moto, ciò che nella nostra legislazione v'ha di *sublimemente meditato* (e ci sia permesso di qui annunciarne la superiorità sopra tutte le altre legislazioni senza taccia di boria nazionale) trova il suo luogo alla parola CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

Quì dobbiam limitarci a quella parte soltanto, che strettamente si lega col subbietto che attualmente ci occupa: agli abusi, cioè, che, per providenza di prevenzione, il legislatore dispose relativamente agli amministratori del pubblico danaro.

Tutto ciò vedesi stabilito nell' ordinamento delle nostre gran corti de' conti.

Ciò non ostante, nel sistema della centralizzazione e della economia de' pubblici funzionari e mandatari del potere amministrativo, le nostre gran corti de' conti esser non doveano limitate a sola vigilanza sulle gestioni finanziere. E perciò questi addizionali attributi trovar non possono nella seguente sezione il loro pieno disviluppamento.

Le funzioni delle nostre gran corti de' conti saranno sì bene in tutta la loro estensione enumerate, ma non trattate a minuto. La parte finanziera è quella, che nel momento può ragionevolmente e per ragion di metodo nella sua pienezza occuparci.

Prima però d' inoltrarci in questo esame, alcune altre riflessioni non ci sembrano fuor di luogo; o per dir meglio, alcuni altri ricordi.

La giurisprudenza amministrativa, specialmente la finanziera, riputar si vuole tuttavia nella infanzia. Valorosi scrittori, che tutta compresero l' importanza di questo ramo della scienza legale, festeggiarono con entusiasmo i primi saggi che videro venire in luce della giurisprudenza amministrativa, comechè imperfetti tuttavia e per dir così, balbuzienti (1), e festeggiarono il prospetto della giurisprudenza economica, che nelle sue prolusioni al corso di questa scienza esibiva uno de' più felici pensatori dell' età nostra, e che dir potremmo per diritto di origine e di educazione nostro concittadino (2). Quell' entusiasmo e quel festeggiamento era ben meritato; ma è sorprendente, che da quella regione sì partissero che, di libri d'ogni genere, su di ciò che risguarda diritto pubblico, è fecondissima madre e nutrice.

« Platone rendea grazie al Cielo per esser nato nella età di Socrate: ed io, dicea Montesquieu, ringrazio il Cielo di esser nato sotto un governo che amo. » Chi di noi non dovrebbe dire altrettanto, se la ragione preseder sempre dovesse ai moti del core? — Il decreto del 18 agosto 1818 ordinò che delle decisioni della G. C. de' conti si facesse collezione e pubblicazione periodica con le stampe. Ciò che altrove è un desiderio, fu per noi previdenza legislativa.

Il *giornale delle decisioni della gran corte de' conti e di altri provvedimenti relativi all' applicazione de' principii di pubblica amministrazione*, cominciò a veder la luce nello stesso anno; ed a promuoverne la diffusione, provvide il legislatore che tutti i comuni del regno acquistar ne dovessero gli esemplari. *Dec. del 28 dello stesso mese ed anno*. È dispiacevole il vedere che una opera di tanta utilità non siasi oltre al quinto fascicolo continuata.

SEZIONE XVIII. — *Della Gran Corte de' conti.*

ART. 1. *Nozioni storiche sul contenzioso del governo patrimoniale del regno delle due Sicilie dalla fondazione della monarchia sino a' nostri giorni.*

Abbiam veduto nel cenno storico, *pag.* 62 e *seg.* come alla testa di tutta l'amministrazione delle rendite del re era il gran Camerario, uno de' sette grandi uffiziali della corona instituiti da Ruggiero; e come la carica di questo grande uffiziale rispondeva a quella del Conte delle sacre largizioni presso gl' imperatori romani, e del Conte del sacro palazzo instituita da Carlo Magno, e finalmente come fra le attribuzioni di lui vi era quella di curare i tesori del re e la regie rendite, con giurisdizione civile e criminale su quanto vi avesse relazione.

1. *Della curia del Gran Camerario e delle sue dipendenze.*

I tesorieri, i commessari, i secreti (3), gli

---

(1) I giudiziosi compilatori della *Thémis*, nell'annunziare la pubblicazione e far analisi della recente opera del Signor Macarel intitolata *Elémens de jurisprudence administrative*, così si esprimono: « Prima di lui avevamo, egli è vero, alcuni trattati ne' quali trovavasi riunito un certo numero di nozioni amministrative; ma alcuni di essi limitavansi ad esporre la teorica dell' amministrazione, gli altri a dare una classificazione più o meno difettosa delle materie amministrative. La giurisprudenza amministrativa non cominciò a formarsi (in Francia) se non dopo la creazione del comitato contenzioso del consiglio di stato, nel 1806. I documenti anteriori a quell' epoca erano insufficienti per formare un corpo di dottrina; e prima d' allora l' instabilità del Governo non permetteva di potersene raccogliere ed ordinar gli elementi. . . In somma, conchiudono, della giurisprudenza amministrativa rimanea tuttavia il desiderio. »

(2) Di queste belle prolusioni ne abbiamo un saggio nell' *Ateneo*, anno 1827.

(3) Erao chiamati *secreti* questi uffiziali (che per conservare italianamente la forza etimologica, meglio andrebber detti *segreti*) *a secernendis fiscalibus iuribus ab iuribus privatorum*, come il Toppi avverti, *de orig. tribunal. P. I, lib. IV*, c. 1. Nelle nostre costituzioni son denominati questi uffiziali che i diritti fiscali dai diritti de' privati segregavano, *magistri dohanae a segretis*, col al.

erari, i percettori, tutti quelli in somma che raccoglievano danaro del re o ne amministravano le entrate erano nella dipendenza del Gran Camerario e dovean rendergli conto della gestione loro affidata. A quest' oggetto veniva il Gran Camerario assistito da uomini esperti che si dissero Maestri razionali.

Ma tai *razionali*, comechè *maestri* nell' arte de' conti, erano poco o nulla esperti nelle quistioni di diritto che avesser mai potuto sorgere nei conteggi. Ed ecco la necessità de' giudici di tali controversie.

Due diverse curie o corti vennero in tal guisa a formarsi: 1.° *Curia de' maestri razionali*; 2.° *Regia udienza* o *Curia sommaria*, perchè gli affari vi eraoo iu modo sommario disbrigati.

La Curia de' maestri razionali ne' tempi Angioini compose ciò che si disse Tribunale della regia zecca.

La Regia udienza o sia Curia Sommaria venne ampliata nella stessa epoca da Carlo I. di Angiò.

È da notarsi che il Freccia, de *subfeud.*, *lib. I*, *pag.* 40, e il Toppi, *ub. sup. lib. IV c. 1 n.* 2, attribuiscono una tale instituzione a Federico II. Certo è, che a' tempi di questo imperadore, tre uffiziali, che chiamò presidenti della camera sommaria, vennero da lui istituiti, i quali avesser dovuto osservare sommariamente i conti di tutti gli uffiziali del regno, dal dì della di lui coronazione; e questo tribunale da quell' epoca cominciò a reggersi nel castello dell' uovo.

Della regia Camera della Sommaria.

La Corte de' maestri razionali, ossia *della Regia zecca*, e *Regia udienza*, ossia *Corte sommaria*, dipendenti entrambe dal Gran Camerario, e da lui o da' luogotenenti da lui nominati, presedute, per la promiscuità degli affari e per l' unità di dipendenza, naturalmente conservar non poteano tra loro limiti ben definiti.

Alfonso I di Aragona fu quegli che le fuse insieme di diritto, e ne sorse la *Regia Camera della Sommaria*. Costanzo, *lib. XIV*; Giannone, *lib. II*, *c.* 6.

La composizione della Regia Camera della sommaria fu dapprima di quattro *presidenti giurisperiti* e di due *presidenti idioti*, oltre al *luogotenente* del Gran Camerario, il quale divenne un vero titolo onorifico pel luogotenente che lo rappresentava; era da lui affatto indipendente e si nominava direttamente dal Re. V' erano inoltre i *razionali*, di un numero indefinito, e quattro *mastrodatti*, ognun de' quali in quattro separate sedi, dette *banche*, avea due *attuari*.

Crebbe il numero de' *presidenti* sotto Filippo II, il quale volle che fosser dodici, adducendone uno per ciascuna provincia. Di questi dodici presidenti otto erano *giurisperiti*, quattro dicevansi *idioti*. Ebbe inoltre un avvocato e un procuratore del Fisco.

Negli ultimi tempi il numero de' presidenti giurisperiti fu di nove, uno de' quali delegato per la gran dogana di Foggia; due specialmente addetti a difendere i regi diritti; gli altri sei col luogotenente, per lo disbrigo delle cause. Il numero de' presidenti idioti fu ordinariamente di sette. — Ebbe un segretario e un archivista; e il numero degli attuari crebbe a dismisura, finchè dal re Carlo di Borbone non fossero fissati a quaranta. Due presidenti assumeano le funzioni di avvocati fiscali. — Vi era un procurator fiscale.

Prima di Filippo II, i presidenti si riunivano indistintamente: questo principe li divise in due aule, ognuna delle quali dovea comporsi di tre presidenti giurisperiti e due idioti. Pragm. 68, *de off. proc. Caes.* Filippo IV vi aggiunse la terza. *Pragm.* 75, *eod.* Il che fu confirmato dalla *Costituz. del* 1738, § 4, *n.* 17. Ordinariamente tutte le cause terminar si doveano *iunctis aulis*, purchè altrimenti al luogotenente non fosse sembrato; ma le cause di discussione degli stati delle università, di revisione dei conti de' loro amministratori, e tutti gli articoli incidenti ne' quali non v' era interesse del fisco, nella terza aula si terminavano. *d. pragm.* 68, §. 3; e *cost. del* 1738, *l. c.*

Sotto gli Aragonesi, la regia camera era sottoposta al *Sacro Consiglio*. Freccia, *de subf. lib. 1 de off. m. cam. n. 15.* Ma ottenne privilegi di giorno in giorno acquistando, massimamente sotto gli Austriaci, divenne tribunal supremo, e contra le sue decisioni non v' era altro rimedio che la *reclamazione* alla stessa regia camera. *Pragm.* 37, *eod.* Chepperò i nostri prammatici assimilarono la sua autorità a quella dei procuratori di Cesare che si spedivano da' Romani nelle provincie minori con autorità proconsolare. *l. 4. C. ad l. Fab.*; *l. 2. C. de poen.*; *l. 1. C. de pedan. iud.*; *l. 4. C. ubi caus. fisc.* Quale appunto fu Ponzio Pilato nella Giudea; Tacito, *Ann. XV*, 44, e quali fu costume inviarsi alle due Mauritanie, alla Rezia, al Norico, alla Tracia, alle Alpi marittime, all' Epiro, al Ponto, *id. Histor. I*, 2, 11, 16, e i quali eran rivestiti di giurisdizione e di mero imperio. Byukersoeck, *observ.* 11, 20. Da non confondersi perciò con gli altri *procuratores Caesaris* che soltanto delle cose fiscali del principe avean cura, e giurisdizione e mero imperio non aveano, *l.* 23, §. 1 *ff. de appel.*; *l. 2. C. de modo mulct.*; *l.* 3 *ff. de off. proc. Caes.*; ma cui soltanto le *cause pecuniarie* a cagion de' fiscali competevano, *l.* 9, *ff. de off. procons.*; *l.* 1, 2, 5. *C. ubi caus. fisc.*

Erano della competenza della Regia Camera della Sommaria:

Praesenti lege; *const. Dohanae, de ufficio secreti.* — I segreti si son conservati ne' domini al di là del Faro sino all' anno 1815 come sarem per vedere nella sezione seguente.

1.° Tutte le cause nelle quali il fisco fosse attore o reo, o vi avesse un interesse qualunque. *Pragm. 12, 61, 62 eod.*

2.° Tutte le cause feudali nelle quali fosse controversia tra il fisco e il barone. *Pragm. 13. eod.*

3.° Nelle quistioni anche tra privati nelle quali fosse insorto dubbio su la qualità di un feudo, la cognizione di questo incidente si portava dal sacro consiglio alla regia camera, e definito il dubbio, il processo ritornava al sacro consiglio. Rovito, *ad pragm. 37, eod.*

4.° Tutte le cause, civili e criminali, degli erari, esattori, tesorieri ed altri amministratori di cose fiscali. *d. Pragm. 61.*

5.° Tutte le cause riguardanti le *regalie* e real patrimonio. *Ibid. § 6, 8; et pragm. 62 eod.*

6.° Tutte le cause de' comuni, sia per soddisfare i loro creditori, sia per la reddizione dei conti e il *sindacato* de' loro amministratori. *Pragm. 15 eod. e const. del 1738, § 4, n. 17.*

7.° Tutte le cause annonarie. *Pragm. 60, de annona.*

8.° Tutte le cause dette *catastali*, e quelle che riguardavano i tributi e i vettigali. *Pragm. 61 de off. proc. Caes.*

9.° Quelle per ottenere il diritto del demanio. *Ibid.*

10.° E prima della cost. del 1738 nelle cause civili e criminali di tutti gli addetti al ministero di quel tribunale. *Collez. de' dispacci, tit. 21, n. 2, 21, 22; d. cost. del 1738, § 1, n. 7.*

Era attributo del luogotenente:

1.° Assegnare nel principio di ciascun anno una provincia a ciascun presidente, il che diceasi *commessa generale* in virtù della quale il presidente assegnato era il giudice ordinario di tutte le controversie di quella provincia, che per gravame poi venivan definite dalla regia camera a pluralità di suffragi de' presidenti giureconsulti, esclusi gl' idioti. *Pragm. 77 eod.*

2.° Stabilire quali cause dovessero trattarsi ad aule disunite, senza di che tutte le cause doveano diffinirsi *iunctis aulis. Pragm. 68, § 3 eod.*

3.° Ricevere al principio di ciascun anno il giuramento da' presidenti, dal segretario, da' razionali, dal procurator fiscale, di esser fedeli al loro uffizio e conservare il secreto. *Pragm. 75 §. 94, eod.; pragm. 10, § 7, de suspic. official.*

4.° Correggere con multe pecuniarie gli uffiziali che mancassero d' intervenire nelle debite ore; e farne relazione al Re se tal mancanza si verificasse ne' presidenti. *d. Pragm. 75 § 67.*

5.° Ammettere il segretario nella ruota nel raccogliersi i voti, se il credeva espediente. *d. Pragm. 75, § 39.*

6.° Assegnar la giornata nella quale doveano i razionali far relazione de' conti loro commessi. *Pragm. 19, § 1. eod.*

7.° Sottoscrivere tutte le provvisioni che dalla regia camera si spedivano.

I due avvocati fiscali, sempre del numero de' presidenti, doveano:

1.° Di necessità essere intesi in tutte le cause fiscali. *Pragm. 16, eod.*

2.° Conservare il libro in cui tutte le suddette cause si annotavano. *Pragm. 20, eod.*

3.° Instituire le azioni contra i debitori di qualunque genere del regio fisco. *Pragm. 44 eod.*

Il procurator fiscale non era del numero dei presidenti, non avea voto, nè poteva esser presente nelle decisioni. *Pragm. 1, § 14 eod.* Ma era incaricato di promuover gli affari, e richiedere che in dati tempi i conti fiscali si compissero e discutessero. *Pragm. 19, § 10, et 21 eod.*

De' razionali, due erano specialmente incaricati de' conti del *real patrimonio*; due della *dogana di Foggia*; uno del *cedolario.*

Giurisprudenza della regia camera della sommaria.

Andrea d' Isernia, creato maestro razionale da Carlo II di Angiò, conservato nella stessa carica da Roberto, e finalmente innalzato al grado di luogotenente della real camera da Giovanna I, vuol essere riputato il primo fondatore tra noi e 'l primo autore della giurisprudenza amministrativa. Dobbiamo a lui la compilazione e la prima chiosa de' riti della regia camera. V. Giannone, *lib. XXII*, c. 6. Il codice di questi riti, conservato sino a' giorni nostri nell' archivio della regia camera, portava in fronte questo titolo: *Ritus domini Andreae de Isernia super universis iuribus dohanarum et aliarum regni Siciliae gabellarum.*

Quantunque la compilazione di tai riti non si facesse per ordine del re Roberto, come hanno alcuni opinato, ma per privata volontà di questo maestro razionale, Grimaldi, *lib. XV, § 101*; pure ebbe grandissima autorità, e venne mai sempre dal tribunale della regia camera osservato. Rovito, *Dec. XXVIII, n. 4*, Galeota, *Resp. fiscal. XV, n. 15*; Filippi *Diss. fiscal. 1, n. 147.*

Non è per altro che alcune mutazioni col progresso del tempo que' riti non subissero. La giurisprudenza, specialmente l' amministrativa, è di necessità progressivamente migliorabile. Queste nuove determinazioni, col nome di *Arresti della regia camera* furon raccolte dal reggente Revertera, e comentate poi dal reggente de Marinis.

Dobbiamo al diligente autore dell' istoria civile i seguenti ragguagli: « Alcuni arresti fatti da maestri razionali dopo la compilazione fatta da Isernia, vi furono inseriti da poi ne' luoghi adattati al soggetto; come è l' arresto che si legge

sotto la rubrica 11 *de tracta*, fatto a settembre dell'anno 1382, o consimili. Inoltre la rubrica 38 ch'è l'ultima *de iure falangae, seu falangarii*, fu aggiunta dopo la compilazione d'Isernia; perchè questo nuovo diritto ossia gabella ch'è membro della dogana, fu imposto nell'anno 1385 dal re Carlo III di Durazzo; questo principe l'impose dalla città di Gaeta insino a Reggio per quanto corre il mar Tirreno; di poi Alfonso I d'Aragona nell'anno 1452 lo estese per tutto il regno dal fiume Tronto insino a Reggio per quanto corre il mare Adriatico. » *Lib. XXII, c. 60.*

Dopo un secolo dalla compilazione fatta da Isernia, comentò i riti della regia Camera Goffredo di Gaeta. Fu questi in tempo di Giovanna II.ª maestro razionale, e poi dal re Alfonso I di Aragona eletto presidente della Camera de' conti. Scrisse in Gaeta questo comento nell'anno 1460, e mostrò molta dottrina nell'esame di utilissime quistioni. Giannone *ub. supr.*

Dopo il corso di un altro secolo uscì alla luce un altro comento su di questi riti, compilato da un autore anonimo. Vi si rinvengono decisioni ed arresti della regia Camera sino al 1565; ed oltre a ciò molte scritture e consulte le quali apportano non picciola utilità e schiarimento alla materia. L'autore della storia civile giustamente osserva che il nome di questo comentatore non avrebbe dovuto meritare di rimanere oscuro e sepolto a' posteri.

Altro comento ebbero i riti della regia Camera nel 1699 per opera di Cesare Niccolò Piccioli. Non è da paragonarsi con gli antecedenti. Ridonda di vane erudizioni e quistioni inutili. V. Grimaldi, *ub. supr.*

n.° 3. *Del tribunale della dogana di Foggia e delle doganelle.*

Ecco quel che scrisse il Galanti relativamente ad una tal giurisdizione.

» Poichè le provincie della Puglia e dell'Abruzzo divennero deserte, a cagione delle guerre che agitarono e sconvolsero il regno dalla morte del re Roberto fino a che ne divenne pacifico possessore il re Alfonso di Aragona; questo principe si dette una particolar cura di popolarle di bestiame, proteggendo un'industria naturale che si era sempre esercitata, a cagione de' pascoli estivi nelle montagne dell'Abruzzo e de' pascoli vernali ne' piani della Puglia.

Dalle diverse provincie del regno, e de' paesi stranieri s'invitarono i possessori di pecore, di vacche, di giumente a godere de' pascoli della Puglia con un discreto vettigale a pro del fisco, che poi addivenne uno de' rami principali del patrimonio reale. Alfonso creò un doganiere per lo governo dell'industria e dell'esazione, e nel 1447 gli conferì la piena giurisdizione sopra i possessori degli animali doganali, sopra i pastori ed altre persone che vi erano addette, e si disse affinchè non fossero esposte alle violenze de' potenti particolari, che allora erano di moda. Non si poteva eseguire la trasmigrazione del bestiame da una provincia all'altra, senza la protezione del governo, e questa fu l'origine del tribunale di Foggia.

Al doganiere, Alfonso aggiunse due credenzieri (esattori di gabelle) per la vendita della pastura, che chiamasi *fida*, ed un uditore per l'amministrazione della giustizia. Al doganiere dette la facoltà di eleggere un cassiere e gli uffiziali minori e subalterni, che si chiamarono *cavallari*, perchè accompagnavano a cavallo il bestiame e l'assistevano d'inverno nelle *locazioni*.

Non tutti i vasti piani della Puglia, ch'eran di ragion fiscale, furono da Alfonso consagrati al pascolo del bestiame. Ne riserbò una porzione all'agricoltura in grazia degli abitanti del paese. Amendue queste industrie sono governate con leggi particolari, dette *istruzioni doganali*, che formano il codice del tribunale di Foggia.

L'oggetto del governo fu allora di accrescere il concorso degli animali ne' pascoli della Puglia, per accrescere l'esazione. Per ciò ottenere, il vicerè Pietro di Toledo nel 1549, ed il vicerè cardinale Granvela nel 1574 dettero opera di proccurare a' *locati* (si chiaman *locati* dalla *locazione* che si faceva delle pecore ne' pascoli della Puglia), la sollecita spedizione della giustizia. Si stabilì, che le loro cause di qualunque natura fossero, si dovessero decidere sommariamente, senza formalità di giudizio e senza emolumenti del giudice. E perchè si conosceva che le liti derivano talvolta dalla moltitudine de' curiali e dall'abuso degli appelli, si restrinse in Foggia il numero degli avvocati a due dottori, e quello de' procuratori a quattro, che si doveano ancora scegliere ed approvare dal doganiere. Si ordinò nel tempo stesso al tribunale della Sommaria di non inibire senza necessità quello di Foggia. L'uditore di Foggia fu obbligato ancora al sindicato. Con tali regolamenti questa dogana divenne florida, e si accrebbe al doppio la rendita al regio erario. Nel 1573 essa era stata di ducati 157000, e mercè tali regolamenti si accrebbe nel 1574 a ducati 226000, e nel 1575 e 1576 a ducati 325000, e nel 1577 a ducati 396000 (veggasi l'opera intitolata *Stato politico ed economico della dogana delle pecore di Puglia*). Più savi sarebbero stati questi regolamenti e di una utilità maggiore, se fossero stati generali a tutti i tribunali del regno. Ma l'interesse negli altri tribunali era allora diverso: si volevano incatenare a questo giogo gli uomini e le loro sostanze e trar profitto dalle formole della giustizia.

Il tribunale doganale di Foggia divenne estesissimo, da che col portare le pecore ne' pascoli della Puglia, si aprì una strada a' cittadini delle terre baronali di esentarsi dalle vessazioni, cui

si commettevano nelle corti locali, per gli abusi del governo feudale. A' baroni non riusciva certamente a grado questa giurisdizione doganale. I nuovi statuti dal cardinal Granvela si erano fatti col consiglio del reggente Revertera, luogotenente della Sommaria. Nel 1575 costui divenne feudatario, e così avendo cambiato di avviso, persuase il cardinale a rivocarli per mezzo di spieghe e d' interpretazioni. *Pramm. del* 1 *luglio* 1575. Ma il doganiere di Foggia si oppose all' esecuzione: ed essendo al Cardinal Granvela succeduto nel governo del Regno il marchese di Monteyar, l' affare fu nuovamente esaminato nel Consiglio Collaterale, ed agli 11 febbraio 1576 fu concluso, che la dogana di Foggia continuasse l' esercizio della sua giurisdizione nelle cause di qualunque natura, nelle quali i *locati* in qualità di attori, o di rei avevano interesse. La rendita fiscale nel 1578 oltrepassò i ducati 450000.

Nel 1583 questa rendita si ridusse a ducati 241000 per gli abusi e per le estorsioni che si erano introdotte nella dogana, poichè fu venduto l' uffizio del doganiere. Per moltiplicare i lucri della banca, si erano messe in opera tutte le formalità de' giudizi da tirare a lungo le decisioni. Nel governo del conte di Miranda si prese il provvedimento di abolire la carica del doganiere, e di mandare un presidente della Sommaria a governare quella dogana. Così migliorò nuovamente di fortuna. Ma nel 1592, pe' perpetui bisogni della monarchia di Spagna, si ripigliò la vendita degli uffizi, e di nuovo fu venduto quello del doganiere di Foggia. Si credè riparare al necessario disordine, con riserbare al fisco i lucri del segretario e del mastrodatti, e col mandare a Foggia un ministro della Sommaria in tempo della *locazion* generale. I disordini non furono riparati; e sebbene si conoscesse che le concessioni de' ministri proprietari avessero fatta decadere l' industria de' particolari e la rendita del fisco, tuttavolta nel 1624 l' uffizio del doganiere fu nuovamente venduto per ducati 40000, e nel 1637 per ducati 37000. L' ultimo proprietario era un Genovese, intento unicamente a ritrar profitto del suo capitale. Le pecore furon ridotte a 470000. Nel 1646 si ottenne dal governo la rinuncia del Genovese, e si obbligarono i poveri *locati* a rifargli il capitale di ducati 37000 che aveva pagati alla corte. Così fu abolito questo uffizio, e si destinò in sua vece un ministro togato del Consiglio Collaterale o della Camera della Sommaria.

I baroni sempre intesi a distruggere la giurisdizione doganale, ne inventarono la rinunzia ne' contratti; ma nel 1599 dal tribunale della Sommaria fu deciso non tenersi conto di tali rinunzie, e fu anzi vietato a' *locati* di comparire o di consentire in qualsiasi altro tribunale, sotto pena di ducati trecento. Ordini che si sono ripetuti da tempo in tempo, per obbligare i *locati* a non declinar dal foro doganale.

Le prerogative di questo foro produssero, che i possessori delle pecore rustiche e delle capre volontariamente le manifestassero nella dogana di Foggia, con pagare un pascolo che non avevano nè curavano, alla ragione di ducati dodici per ogni mille bestie. Il lor oggetto era di sottrarsi alla giurisdizione baronale. Nel 1592, la professione di questo bestiame giunse a 86,399. I baroni domandarono invano la distruzione di questi *locati* nel parlamento generale del 1586, e l' ottennero con le grazie dimandate nel 1602 al vicerè conte di Lemos.

Le cariche de' due credenzieri si eran sempre vendute all' incanto, e di qui avevano origine molte estorsioni e crudeltà che si praticavano contro a' *locati*. Nel 1736 furono abolite, ed in lor vece si elesse un avvocato fiscale col grado di giudice della Vicaria.

Oggidì questo tribunale così privilegiato è subordinato alla Camera della Sommaria, cui si appartiene l' amministrazione del patrimonio reale; e si compone di un capo ch' è presidente della medesima Sommaria, col titolo di governatore della dogana, che ha cura della sua economia, di due uditori, di un avvocato fiscale e di un avvocato de' poveri. L' elezione del secondo uditore, con cui questo tribunale fu eretto in collegio, avvenne nel 1789.

La giurisdizione attiva e passiva del foro doganale si estende non solo a' proprietari locati degli animali ed a' loro custodi, ma ancora a tutti gli altri che sono occupati de' mestieri necessari a tale industria, come sono coloro che compongono *fiscelle* per la fabbrica de' formaggi e le pelli dalle mani de' *locati*. Soltanto a' tosatori delle lane è stata ristretta la subordinazione alla dogana pel solo tempo che esercitano il lor mestiere nella Puglia. Tutti gl' individui della famiglia di un suddito della dogana di Foggia sono soggetti a questo foro, come pure i loro domestici con le loro famiglie. Godono pure di questo foro gli agricoltori delle terre fiscali della Puglia, e tutti quelli che in ogni anno si fanno *locati* fittizi o affittatori fittizi di tali terre. Siccome per niun caso i sudditi di Foggia possono essere giudicati da altro giudice o tribunale, in ogni tempo essi possono richiamarsi al loro foro. Dopo essersi venduta la libertà civile de' sudditi a' ricchi particolari, si procurò con questo mezzo di proteggerla e fortemente proteggerla; ma il mezzo era indiretto, che maggiormente mise in disordine il sistema politico.

Questo Foro, a riguardarlo pel suo vero aspetto, sembra diretto a confondere ogni giustizia in tutte le provincie del regno. Opprime il debole nei paesi lontani; fa rimanere impuniti i piccioli delitti, col favor de' quali il cittadino diventa facinoroso. La dogana di Foggia, con estendere

tanto la sua giurisdizione in tutto il Regno, ci presenta un sistema viziosissimo. Deve fidare nei suoi *subalterni*, che è quanto dire negli uomini i più corrotti, e senza molto danaro non si conduce un affare a perfezione.

Perchè questo privilegio del foro doganale non restasse pregiudicato con la delegazione delle lettere di cambio, dopo il 1719 si prese il partito di suddelegare uno de' ministri del tribunale di Foggia pe' *locati*. Nel 1738, in grazia de' negozianti pugliesi, si stabilì, che il suddelegato, ch' è oggi il governatore della dogana, procedesse ancora in prima istanza per tutte le lettere di cambio della Puglia e de' luoghi convicini. Dopo che la dogana di Foggia dal 1787 si è costituita in tribunale collegiato, ha avuto la facoltà di decretare sino alla somma di ducati 500, con la sola appellazione devolutiva alla Camera. Questo espediente dovrebbe estendersi anche alle Udienze provinciali. Ha ottenuto ancora pe' delitti atroci la delegazione medesima, che hanno le centrate Udienze, e la G. C. criminale. Ma questa prerogativa non doveva appartenere che a' tribunali ordinari, e la sua estensione può turbare la buona economia delle provincie.

Il tribunale di Foggia, che dovrebbe occuparsi delle cause de' locati e del patrimonio doganale, si vede perciò gravato di cause criminali di procedura straordinaria, delle quali si aggravano le Udienze provinciali ad ogni circostanza che uno de' rei o degli attori sia suddito doganale. Questo tribunale non ha uffiziali subalterni istrutti di tali processure, e non ha squadre corrispondenti a tale bisogno. Quindi i delitti restano impuniti, o l' informazione si affida ad un subalterno ignorantissimo con mali maggiori.

Dall' udienza di Foggia, a differenza di tutte le udienze provinciali, non si può appellare, quando il decreto non contenga pena di corpo afflittiva. Ma non sarebbe raro il caso, che due uditori con malvagio animo si unissero contro di un onesto cittadino, e conchiudessero di citarsi *ad informandum* col *capiatur*. Dovrà costui soffrire una infamia, senza trovar soccorso nella legge.

Nel tribunale di Foggia le spese della giustizia sono divenute disordinate a cagione che si danno in affitto gli uffizi di segretario e di mastrodatti, riuniti in un solo esercente: nè vi si osserva più il procedere sommario della sua prima istituzione. Il numero de' curiali vi è ancora soverchio, e i loro stipendii si pagano più che a' curiali degli altri tribunali provinciali.

La detta officina di Foggia è ancora viziosa, perchè le carte si soscrivono da un uffiziale col nome di segretario, che non rende conto della scrittura. Non sono rari i casi, che due uditori sul medesimo oggetto ordinano due informazioni, una a petizione dell' offeso, l' altra a petizione del reo che ha presa la divisa di attore.

L' esercizio della bassa giurisdizione pe' *locati* era prima unita all' uffizio de' *cavallari*. Fin dal tempo di Alfonso I il doganiere delle pecore della Puglia destinò nell' Aquila un luogotenente per l' economia pastorale nella stagione estiva, e per amministrar la giustizia a' *locati*. Nel regno di Carlo V un altro luogotenente si destinò dal doganiere in Chieti per la vendita ed esazione delle erbe fiscali che chiamansi *doganella di Abruzzo*. Cresciuto il numero de' *locati* nel 1577 si elessero tre altri luogotenenti in Sulmona, nel Vasto ed in Lanciano con la facoltà di procedere nelle cause civili e criminali, le cui sentenze si rivedevano nel tribunale di Foggia: oggidì sono due, cioè in Aquila ed in Sulmona. Nel 1569 un altro simile uffiziale fu eletto in Taranto pe' *locati* della provincia di Terra di Otranto.

Verso la fine del XVI secolo al doganiere di Foggia fu tolta la facoltà di destinare il luogotenente generale di Abruzzo per l' economia di quella *doganella*, che fu divisa e separata dalla dogana di Foggia: ma per l' amministrazione della giustizia a' *locati*, il doganiere conservò il suo dritto, per cui si destinarono quattro luogotenenti, cioè nell' Aquila, in Sulmona, in Celano o Piscina ed in Lanciano. Nella provincia di terra d' Otranto la residenza del luogotenente divenne Castellaneta. Oggi questi uffizi si chiamano *tenenze doganali*, e sono quattro, cioè Sulmona, Aquila, Lanciano e Castellaneta. Provveggono alla buona economia degli animali, ed amministrano giustizia di prima istanza nelle cause civili: e nelle criminali la lor facoltà è limitata a prendere le informazioni, a carcerar i rei ne' casi permessi dalle leggi, e rimetterli al lontano tribunale di Foggia.

Per comodo de' *locati* si sono moltiplicati ne' diversi luoghi del regno gli uffiziali doganali con più o meno autorità, per esaminare e decidere sommariamente le picciole controversie. La lor elezione ed il loro numero dipende dal solo arbitrio del presidente governatore. Quando la causa è di somma maggiore alla facoltà data all' uffiziale, si ottiene dal tribunale di Foggia la commessa speciale di procedere nella causa fino alla sentenza, col parere di qualche dottore approvato, e con dar appello al tribunale doganale. Ma siccome questi uffiziali sono di niuna considerazione, e le lor commesse dipendono dalla volontà delle parti litiganti, ad ogni semplice ricorso si rivocano: così i *locati*, dopo subita la vessazione di un uffiziale doganale, sono obbligati di contendere nel tribunale di Foggia: il che fa riuscir loro l' esecuzione più gravosa della stessa giurisdizione baronale. Ne' delitti gli uffiziali formano i processi e carcerano i rei, con farne subito partecipe il tribunale. Siccome non è loro assegnato alcuno stipendio, e pagano i dritti delle patenti, gravitano con varie estorsioni su la gente povera, che non è in istato di reclamare.

I baroni hanno sempre cercato d'impedire l'e-

lezione degli uffiziali doganali ne' propri feudi. Ciò ha prodotto alcuni regolamenti nel 1758, pe' quali cotesti uffiziali sono soggetti al sindacato, come i giudici ordinari del regno, e sono dichiarati sospesi subito che prendono parte alla pubblica amministrazione delle comunità o ad uffizi baronali. Il lur ufficio è annale, e sogliono esser confermati dopo il sindacato.

Nella Basilicata ci è una particolar *locazione*, detta *transazione di Montepeloso*. Per questi sudditi il governatore della dogana destina come suo luogotenente un ministro dell'udienza di Matera. La giurisdizione doganale si è estesa nella Calabria, poichè fu conceduto a' sudditi de' baroni di arrollarsi nella transazione di Montepeloso, col peso della *fida* di 25 pecore, o dell' affitto di una verzura di terre fiscali. Dal 1751 si usa destinarsi per luogotenenti del governatore doganale di Foggia gli avvocati fiscali o altro ministro della udienze di Cosenza e Catanzaro. In queste provincie non essendoci ne' paesi uffiziali doganali, per ogni bagattella si deve andare a contendere in Cosenza o in Catanzaro.

Il foro doganale cessa quando si tratta di conti per l' amministrazione tenuta della pubblica annona o del peculio di qualche comune o di qualche luogo pio laicale. Un locato che fosse offiziale di un barone non è riconosciuto dal tribunale doganale pe' delitti commessi in tale uffizio, se non nel caso che 'l barone fosse ancora *locato*. Gli ecclesiastici *locati* restano soggetti ai loro vescovi pe' delitti che commettono, e godono nel foro doganale per le controversie civili di azion reale.

Fin da' tempi de' nostri re Aragonesi, nelle maremme di Abruzzo fra i fiumi Tronto e Trigno, furon dal fisco acquistati molti pascoli ad opportunità del bestiame dello stato ecclesiastico, che sarebbe concorso nel Tavoliere della Puglia. Se ne fece una particolar *locazione* sotto nome di *doganella di Abruzzo*; e per la sua economia, come si è di sopra avvertito, il doganiere di Puglia destinava un luogotenente, il quale aveva il suo particolar credenziere, ed i suoi particolari *Cavallari*. Il *vettigale* si rimetteva al doganiere di Puglia.

Poichè si fece venale l' uffizio del doganiere di Foggia, varie gravezze verso i poveri sudditi usava questo suo luogotenente di Abruzzo. Con le riforma che il governo fu perciò obbligato a fare nel 1590 nell' ufficio del doganiere, venne riordinato quello del luogotenente di Abruzzo. L' elezione fu riserbata alla corte, e dal tribunale della Sommaria fu stabilito, che questi pascoli si assegnassero alle piccole greggi della Marca e de' luoghi vicini, che non potevano trasferirsi nelle locazioni della Puglia; escluse del tutto le altre greggi solite di fare tale emigrazione. Così fu separata dal tribunale di Foggia la giurisdizione sopra i sudditi della *doganella*, e divenne soggetta ad un uffiziale nella dipendenza della Sommaria. Questi sudditi perderono le altre prerogative.

Nel regno di Filippo IV fu ancora alienato l' uffizio di luogotenente della *doganella* di Abruzzo, al quale, per togliersi ogni equivoco su la sua indipendenza dal doganiere di Foggia, fu assegnato il titolo di *governatore delle doganelle di Abruzzo*.

Fra le beneficenze fatte a questo regno dal re Carlo Borbone si deve mettere l' aver abolita la vendita di questo offizio. La giurisdizione fu divisa relativamente alle tre provincie di Abruzzo, con destinarsi per governatori uno de' ministri nell' Udienze di Chiati, dell' Aquila e di Teramo. Subordinati al governatore della *doganella* di Chieti sono i luogotenenti di Civita, di Penne e di Lanciano, ed al governatore dell' Aquila i luogotenenti di Sulmona, di Piscina e di Tocco. A questi luogotenenti è stato proibito l' esercizio della giurisdizion criminale, ma prendono le informazioni de' delitti commessi, e le rimettono a' governatori che hanno il pieno esercizio della giurisdizione, subordinata alla Camera della Sommaria.

Nell' Abruzzo, ch' è quanto dire in tre provincie del regno, forma oggi uno spettacolo singolare, che il tenersi poche pecore costituisce il possessore nel fatto di esentarsi dalla giustizia ordinaria. Si chiama allora il cittadino *doganato*, e diventa quasi straniero nella propria patria. Oltre i *doganati* di questa specie, con grana 45 all'anno, altri possono divenirlo *fittizii*, e godono dello stesso privilegio. Nell' Abruzzo io fui attonito al vedere il foro ordinario deserto, e quello delle *doganelle* in granda azione. Oggi che il Governo è tutto occupato a riordinare lo stato, è da sperare una riforma di tanti giudici e giurisdizioni. La collisione di tante autorità dee necessariamente produrre l' anarchia.

Fin qui il Galanti. Ed abbiam voluto col suo linguaggio e con le sue critiche osservazioni riferire la storia di questa parte delle nostre istituzioni per far conoscere tutt' insieme e il loro stato progressivo e quell' avviamento ad una generale riforma con quelle migliurazioni che il progresso della civiltà e la chiarita scienza de' diritti esigeva. Del resto è da vedersi alla voce *Competenze t. III.* come gli stessi inconvenienti anche in Francia s' incontravano; e il Dalloz conviene anch' egli che anche dopo le molte riforme a le continue variazioni che subì la legislaziona amministrativa in quel regno, la giurisprudenza che n'emerse voglia riguardarsi tuttavia incerta ed oscillante.

Ma proseguiamo l' esposizione della parte storica della nostra legislazione economica riguardo alle varie giurisdizioni nelle quali era ripartita e scissa, per indi vagheggiarna la centralizzazione a la semplicità di movimento dell' attual sistema della moderna legislazione.

N. 4., Del montiere maggiore.

Quest' uffizio è succeduto al maestro delle foreste e della caccia di cui si fa parola nelle costituzioni normanne e sveve. V. Giaonone, *lib. XXI c. 6*, § 2. Il Summonte ne mostra esistente la carica sotto il regno di Ladislao, *t. I, pag. 170*. Ma oltre alle foreste demaniali l' autorità di lui non si estendeva. Giannone *ub. supr.* Sotto gli Aragonesi però e nel governo viceregnale l'autorità del *Gran Cacciatore* videsi di molto ampliata. Ebbe ampla giurisdizione ed un tribunale cui presedeva. Il di lui uffizio a' soli magnati del regno fu conferito, ed il titolo assunse di Montiere Maggiore. V. Tassoni, *de antefato*, *obser. III. v. 2*.

Non mancò per altro quest' uffizio di subire il fato delle alienazioni nel disastroso governo viceregnale. Nel 1675 fu venduto al principe di Macchia con l' esercizio della giurisdizione in tutto il regno. Il provvido Carlo III di Borbone rimediò ad un tal disordine col ricomprarlo e reintegrarlo al fisco nel 1751.

» Il Montiere Maggiore dispensa le licenze da caccia con lo schioppo o con altri strumenti privativamente fra trenta miglia intorno alla capitale, ed oltre a questo spazio cumulativamente co' baroni che ne hanno la speciale concessione. (I permessi di portare le armi per uso di caccia si davano prima da' baroni, ma oggi ritengono questo privilegio quei soltanto che l'hanno specialmente comprato.) Per averle si pagano alcuni diritti. La licenza del Montiere Maggiore è sempre preferita, perchè riguarda tutto il Regno. Gli sono soggetti gli ecclesiastici per la caccia de' volatili. Le cause che riguardano l' uffizio di caccia, sono giudicate dal Montiere Maggiore, senza alcuna esenzione per gli ecclesiastici. Egli è poi ancora giudice di tutte le cause civili, criminali e miste degli uffiziali, affittatori e persone subalterne dell' uffizio. I gravami si riferiscono nella Camera della Sommaria. Questo uffizio ha un delegato ch' è un presidente della camera della Sommaria, un avvocato fiscale, un segretario ed un percettore. Secondo il gusto del paese è divenuto ancora un tribunale.—Galanti, *descr. ec. lib. I*, *c. 4*, § 4.

N.° 5 Dell' Intendenza degli allodiali del Re.

Abbiam veduto, *pag. 373 e seg.*, quali erano precisamente i beni allodiali del Re. Distinti da' beni della Corona che si amministravano dalla Regia Camera, avean questi un' amministrazion particolare conosciuta sotto il nome d' *Intendenza degli allodiali*.

Per ciò che riguarda l' antica amministrazione di questi beni v. Basta, *Jus publicum neapolitanum* § 208 *a* 210, *etc.* L' ultimo stato di essa è così descritto dal Galanti. » Sono beni patrimoniali del Re i molti feudi che possedevano nel Regno gli antichi sovrani de' ducati di Parma e Piacenza, e del gran ducato di Toscana. Essi sono Roccaguglielma e S. Giovanni Incarico nella Campania; Altamura nella Poglia; Castellamare, nel Principato, e nell' Abruzzo Ortona a mare, Penne, Campli, Lionessa, Montereale, Civita Ducale, Pianella, S. Valentino, la Posta, Borbona, Caotal.ce. Sono ancora nell' amministrazione dell' intendente degli allodiali i feudi devoluti alla Corona. *Ibid.* § *VIII.*

Del supremo Consiglio delle finanze.

Tutti questi tribunali e queste amministrazioni, compresa la *rota de' conti*, la *scrivania di razione* e la *Tesoreria generale*, eran nella dipendenza e direzion centrale del *supremo Consiglio delle finanze ovvero di azienda* eletto in ottobre del 1782.

Vi era per le finanze un segretario di stato; ma da quell' epoca in poi gli succedè il consiglio supremo di azienda, composto ora di un direttore, ora di un presidente; de' segretari di stato e di alcuni Consiglieri. Gli affari preparati da questo consiglio si proponevano al re dal presidente o da un Segretario di Stato, e il direttore o il presidente era quello che ne promulgava le determinazioni. Galanti, *ub. supr.* § *I*; *e c. 4*, §. *III.*

Riuniva questo Consiglio tutte le facoltà che prima aveva il Segretario di Stato nel dispaccio di azienda e commercio; e il sopraintendente generale della reale azienda, eccetto, tutti gli affari riguardanti la marina mercantile e il commercio marittimo che vennero aggregati al Segretario del dispaccio di marina. *Disp. del 16 ottobre 1782.*

Seguentemente poi fu affidata a questo consiglio la direzione di tutte le reali rendite secondo le iostruzioni formate per suo regolamento.—Rimasero in piedi le varie giunte erette pe' particolari rami d' introito. — Ed occorrendo, poteva il consiglio chiamare a dar voto ne' particolari affari, il luogotenente della Camera, gli avvocati fiscali del real patrimonio o altro capo de' tribunali. *Disp. del 20 novembre 1782.*

ART. II. *Della organizzazione della Gran Corte de' conti ne' reali dominii al di qua del Faro.*

Con legge del 19 dicembre 1807, *volendosi ripristinare nelle sue originarie funzioni la regia camera della Sommaria*, si ordinò che questa prendesse il titolo di *Regia corte de' conti*. Le si diede rango immediatamente dopo la gran corte di cassazione. Se ne fissò la composizione ad un presidente, un vicepresidente, otto maestri di conti, ventisei razionali, un procurator generale, due sostituti ed un cancelliere. Fu divisa in due camere, l' una delle quali giudicasse i conti

delle rendite, l'altra quelli delle spese. Se ne specificò la competenza e se ne determinarono le attribuzioni, tanto per ciò che riguardava i rapporti de' razionali, i giudizi delle camere e la loro esecuzione, quanto pe' progetti de' contratti ed altre operazioni amministrative che per ordine regio le fosser rimessi ad esame. *Detta l. del 19 dicembre 1817.* Intanto le cause ed interessi del fisco tuttavia pendenti nel tribunale della camera furono rimandate alla commissione stabilita col decreto del 9 novembre dello stesso anno, alla quale si aggiunsero per quest' oggetto altri Ministri togati della prima rota della camera. *Dec. del 31 dicembre 1807.*

Varie modificazioni subirono queste prime disposizioni durante l'occupazion militare. Ma col ritorno del Re il tutto venne riordinato nel seguente modo.

Ordinazione e composizione della gran Corte de' conti de' reali dominii al di qua del Faro.

Art. 1. La regia Corte de' conti istituita in tempo dell' occupazione militare, è abolita.

Erigiamo pe' nostri dominii al di qua del Faro una *gran Corte de' conti*.

2. La gran Corte de' conti sarà composta di un presidente, di tre vice-presidenti, di dieci consiglieri, di sei supplenti, di un procurator generale, di tre sostituti col titolo di avvocati generali, di un segretario generale, di un cancelliere, di un vice-cancelliere, di un archivario, di un aiutante dell' archivario, di un numero proporzionato di razionali, di un cassiere de' proventi fiscali, e di un numero corrispondente d' uscieri.

3. Il pubblico ministero presso la gran Corte de' conti sarà rappresentato dal nostro procurator generale, e da tre avvocati generali.

4. Tutti i magistrati ed il segretario generale della gran Corte vestiranno la toga.

I razionali, il cancelliere ed il vice-cancelliere vestiranno la mezza toga.

5. Il presidente e vice-presidenti, i consiglieri, il procurator generale, gli avvocati generali, il segretario generale, il cancelliere ed il vice-cancelliere, i razionali, l' archivario ed il suo aiutante, il cassiere e gli uscieri saranno nominati da noi su la proposizione del nostro segretario di stato Ministro delle finanze. I supplenti, che verranno scelti tra i razionali della stessa gran Corte, saranno del pari da noi nominati.

De' soldi della gran Corte de' conti.

40. Il soldo de' componenti la nostra gran Corte de' conti è fissato nel seguente modo, e sarà pagato in rate mensuali, e non sarà soggetto ad altra ritenuta, che a quella del 2 1/2 per cento pel Monte delle vedove e de' ritirati:

Presidente, annui. . . . . . . duc.	3600
Vice-presidente, annui.	2400
Consigliere, annui.	1800
Procurator generale, annui.	3600
Avvocato generale, annui.	2000
Segretario generale, annui.	1440
Cancelliere, annui.	1000
Vice cancelliere, annui.	600
Archivario, annui.	480
Aiutante, annui.	240
Razionale, annui.	600
Cassiere, annui.	360
Usciere, annui.	120

(Col decreto del 13 dicembre 1819 i soldi degli avvocati generali furono aumentati a duc. 2400)

Disposizioni generali.

43. La gran corte presenterà un regolamento che fissi il suo servizio interno.

Il procurator generale presenterà a noi, per mezzo del nostro Ministro delle finanze, il progetto del servizio del segretario generale, del cancelliere e del vice cancelliere.

Questo progetto indicherà ancora il numero degl' impiegati necessari.

44. La distribuzione de' vice-presidenti e de' consiglieri nelle tre Camere sarà fatta dal nostro Ministro delle finanze, su la proposizione del presidente e del procurator generale.

45. Se il numero de' votanti della Camera del contenzioso amministrativo sarà minore di quattro per assenza o per impedimento de' suoi membri, saran suppliti i voti mancanti dal presidente, da' vice-presidenti, e da' consiglieri delle Camere de' conti, gradatamente, prima gli uni e poi gli altri.

Avvenendo che 'l numero de' votanti nelle Camere de' conti sia minore di tre, i voti mancanti saran suppliti da' razionali consiglieri supplenti.

46. La gratificazione annuale de' razionali a contare dal 1.° di luglio di questo anno, sarà aumentata da dodici a diciottomila ducati.

Da una tale somma saranno prelevati ducati 1080 per essere distribuiti a' sei razionali consiglieri supplenti, in compenso delle funzioni che essi, in mancanza de' consiglieri, disimpegnano nelle Camere de' conti: senza che un tal compenso sia loro d' impedimento per partecipare alla gratificazione de' conti loro commessi come razionali.

Il detto fondo di gratificazione sarà ripartito a' razionali per premio de' conti, che da essi saranno liquidati; da non percepirsi che per terza parte alla presentazione del conto, e per le altre due terze parti a lavoro finito.

Le gratificazioni assegnate alla liquidazione di ciascun conto saranno determinate da un regolamento da noi approvato.

47. De' tre avvocati generali ne saranno dal

nostro Ministro delle finanze, su la proposizione del procurator generale, designati due, i quali, oltre alle incumbenze del pubblico Ministero nella gran Corte de' conti, l' uno sarà addetto a soprintendere alla scrittura reale, ed il secondo all' archivio della stessa gran Corte de' conti.

48. Modificando noi l' art. 6 del nostro decreto de' 27 di dicembre 1815 sull' organizzazione della tesoreria generale, con cui fu disposto, che le funzioni dell' abolito uffizio di agente del contenzioso fossero adempinte da uno de' sostituti del procurator generale, le dette funzioni ci riserbiamo di addossarle o ad uno de' detti sostituti, o ad un vice-presidente, o consigliere della nostra gran corte de' conti, secondo le particolari circostanze che ne' detti magistrati concorreranno per lo più esatto andamento del nostro real servizio.

49. La forza armata per lo mantenimento della polizia e del buon ordine delle sedute della gran corte, sarà fornita dall' Intendenza di Napoli. *L. del 29 maggio 1817.*

Commessione speciale.

50. Il presidente, i tre vice-presidenti ed il procurator generale, ed in caso di suo impedimento, l' avvocato generale da lui designato, si riuniranno in commessione in uno de' giorni di vacanza di ciascuna settimana per dare il parere richiesto loro da' nostri ministri dell' interno e delle finanze nelle materie correnti di amministrazione di competenza de' loro ministeri, meritevoli di un certo esame, e che non sieno della natura di quelle che abbiamo noi riservate al giudizio del nostro supremo consiglio di cancelleria. Il segretario generale della Gran Corte dei conti sarà ancora segretario generale di questa commessione. Tre de' quattro componenti la commessione saranno sufficienti a deliberare: e mancando anche il numero di tre il segretario generale sarà supplente. *d. L. 29 maggio 1817.*

Consiglio delle contribuzioni.

51. Il procurator generale, i due avvocati generali presso la Gran Corte de' conti, e l' ispettor generale delle contribuzioni dirette comporranno il consiglio delle imposizioni, diretto nel modo ordinato dal nostro decreto de' 28 di agosto 1816, quale vogliamo che faccia parte di questa nostra legge. *d. L. del 29 maggio 1817.*

Art. III. *Organizzazione della gran Corte dei conti ne' reali dominii al di là del Faro.*

Ordinazione e composizione della gran corte dei conti ne' dominii al di là del Faro.

Art. 1. Il tribunale dell' erario e della corona, instituito nel 1815 ne' nostri dominii al di là del Faro, a contare dal 1.° di marzo di quest' anno rimane abolito.

2. A contare dalla detta epoca, noi erigiamo per gli enunziati nostri dominii una *gran corte de' conti.*

3. La gran corte de' conti sarà composta di un presidente, di un vice presidente, di due consiglieri, di due supplenti, di un procurator generale, di un cancelliere con le funzioni di segretario generale, di un archivario, di un aiutante dell' archivio, di quattro razionali, due de' quali saranno consiglieri supplenti, di un cassiere de' proventi fiscali, e di un numero corrispondente di uscieri.

4. Il pubblico Ministero presso la gran corte de' conti sarà rappresentato dal nostro procurator generale.

5. Il presidente, il vicepresidente, i consiglieri ed il procurator generale della gran corte de' conti vestiranno la toga. I razionali ed il cancelliere indosseranno la mezza toga.

6. Il presidente, il vicepresidente, i consiglieri, il procurator generale, il cancelliere, i razionali, i supplenti, l' archivario, l' aiutante dell' archivio, il cassiere e gli uscieri saranno da noi nominati. *L. del 7 gennaio 1818.*

(Con decreto del 14 aprile 1826 si aggiunse alla G. C. de' conti ne' reali dominii al di là del Faro la carica di avvocato generale; e con' decreti del 10 gennaio e 17 agosto 1825 un agente del contenzioso, come sarem per vedere).

Soldi e gratificazioni de' componenti la gran Corte de' conti.

32. I soldi de' componenti della gran Corte de' conti sono fissati nel seguente modo, e verranno pagati in rate mensuali:

Presidente, annui ducati . .	3600.	once	1200.
Vicepresidente	2400.	. .	800.
Consigliere	1800.	. .	600.
Procurator generale . . .	3600.	. .	1200.
Cancelliere	1000.	3 33.	10.
Archivario	480	. .	160.
Aiutante	240	. .	80.
Razionale	600	. .	200.
Cassiere	360	. .	120.
Usciere	120	. .	40.

33. Oltre i soldi di sopra enunciati, il presidente, il vicepresidente, i consiglieri, il procuratore generale ed il cancelliere, godranno per l' assistenza personale in ciascuna estrazione della lotteria ordinaria le seguenti gratificazioni,

Il presidente ducati . . .	20.	once	6. 20.
Il vice presidente ed Il consigliere	10.	. .	3. 10.
Il procurator generale . .	20.	. .	6. 20.
Il cancelliere	6.	. .	2.

Nell'estrazione della lotteria straordinaria avranno la metà dell' enunciate gratificazioni.

34. I razionali, indipendentemente dal soldo

stabilito con l' art. 32, godranno una gratificazione annuale di ducati 3480, once 1160.

35. Dalla somma enunciata nell' articolo precedente saranno prelevati ducati 1080, once 360, per esser distribuite a' due razionali consiglieri supplenti in compenso delle funzioni che essi in mancanza de' consiglieri disimpegneranno nella gran corte de' conti; senza che un tal compenso sia loro d' impedimento per partecipare alla gratificazione de' conti loro commessi come razionali.

(Col decreto del 15 aprile 1819, quest' articolo ebbe la seguente modificazione).

Art 1.° Il fondo di gratificazione assegnato ai razionali della gran corte de' conti ne' nostri dominii al di là del Faro rimane fissato ad annui ducati 3480, once 1160, in quel modo che venne stabilito coll' art. 34 della citata nostra legge del 7 gennaio 1818.

2. Dalla somma enunciata nell' art. precedente saranno prelevati ducati 360, once 120, per essere distribuiti a due razionali consiglieri supplenti in compenso delle funzioni che essi in mancanza de' consiglieri disimpegneranno in quella gran corte de' conti.

In conseguenza la disposizione contenuta nell' art. 35 della detta legge de' 7 gennaio 1818, colla quale si prescrive di prelevarsi ducati 1080 once 360, in favore di due razionali consiglieri supplenti, rimane rivocata; *d. dec. del 5 aprile 1819*.

36. Il fondo di gratificazione di cui è parola nell' art. 34, dedotta la somma enunciata nell' art. precedente, sarà ripartito a' quattro razionali per premio de' conti che da essi saranno in mancanza de' consiglieri liquidati, da non percepirsi che per terza parte alla presentazione del conto, e per le altre due terze parti a lavoro finito.

Le gratificazioni assegnate per la liquidazione di ciascun anno saranno determinata da un regolamento che sarà sottoposto alla nostra approvazione.

37. All' infuori de' soldi e delle gratificazioni stabilite co' due articoli precedenti, i membri tutti componenti la gran corte de' conti non potranno godere verun altro emolumento.

In conseguenza, appena la gran corte sarà installata, rimarranno aboliti i dritti delle *missioni* sopra i processi; *divisa* sopra le scritture, relazioni calcoli e simili; di candele, di provvisioni, o sia *ius decreti*, di esecuzione, di ordini esecutivi sopra istrumenti, mandati ec.; ed ogni altro lucro, o emolumento sotto nome di propine, regali, e sotto qualunque altro aspetto.

38. I soli uscieri, oltre del soldo, per la esecuzione degli atti di cui saranno incaricati, continueranno a godere i diritti che sono in vigore, finchè non verranno riformati.

Disposizioni generali.

39. La gran corte de' conti non potrà dirsi costituita, e quindi non potrà deliberare, se non vi sieno tre votanti.

Il presidente ed il vicepresidente, quando sono presenti, debbono votare.

40. I supplenti rimpiazzeranno i consiglieri mancanti, o impediti.

41. La gran corte presenterà un regolamento che fissi il suo servizio interno.

Il procurator generale presenterà al nostro Ministro delle finanze, per mezzo del Ministero assistente presso il nostro luogotenente generale, il progetto del servizio della cancelleria.

Questo progetto indicherà ancora il numero degl' impiegati necessari.

42. La forza armata per la polizia e pel buon ordine nelle sedute della gran corte sarà fornita dall' intendenza di Palermo.

Disposizioni transitorie.

43. Finchè non saranno organizzati i tribunali giudiziari ne' nostri dominii al di là del Faro, tutte le cause relative al contenzioso giudiziario di competenza dell' abolito tribunale dell' erario, sia che si trovassero introdotte, sia che dovessero introdursi, saranno esaminate e decise dalla gran corte de' conti, nello stesso modo e con le stesse forme che lo sarebbero state nell' enunciato tribunale dell' erario. In conseguenza per le mentovate cause, mancando il numero de' votanti con questa nostra legge definito, interverranno in luogo de' razionali consiglieri supplenti gli stessi supplenti dell' abolito tribunale dell' erario.

44. Similmente le controversie che ora sono di competenza del tribunale dell' erario, e che, in conformità del nostro decreto degli 11 di ottobre 1817 apparterrebbero a' primi giudici del contenzioso amministrativo; fino a che questi non si trovino installati nell' esercizio delle loro funzioni, verranno provvisoriamente esaminate e decise dalla gran Corte de' conti con le stesse regole e forme che lo sarebbero state dall' abolito tribunale dell' erario.

45. Le disposizioni contenute nell' art. 37 della presente legge sono applicabili alle cause enunciate negli articoli precedenti. *L. del 7 gennaio 1818.*

Art. IV. *Attribuzioni della gran corte de' conti.*

Attribuzioni della gran Corte de' conti de' reali dominii al di qua del Faro, e sua divisione in camere.

6. La gran Corte de' conti è da noi ordinata ed istituita:

1.° per discutere ed esaminare tutti i gravami in materia di contenzioso amministrativo, secondo la nostra legge de' 21 di marzo di questo anno;

2.° per giudicare i conti annuali delle rendi-

te e delle spese del regio erario, i conti delle provincie, e di quei comuni che hanno uno stato discusso decretato da noi, a' termini della nostra legge de' 12 di dicembre 1816;

3.° per giudicare in prima istanza le controversie, che saranno enunciate nell'art. 14 della presente legge.

7.° La gran Corte de' conti sarà divisa in tre camere. La prima assumerà il titolo di camera del contenzioso amministrativo; e le altre due, di camere de' conti.

8.° Ciascuna delle camere indicate nell'art. precedente giudicherà le materie che le sono attribuite con la presente legge.

9.° La camera del contenzioso amministrativo sarà composta, oltre il Ministero pubblico, d'un vicepresidente e quattro consiglieri.

Le due camere de' conti saranno composte ciascuna d'un vice-presidente e di tre consiglieri, oltre il pubblico ministero.

La prima delle dette tre Camere non potrà dirsi costituita, e quindi non potrà deliberare, se non vi sieno quattro votanti, le altre due, se non ve ne sieno tre.

Il presidente presederà a suo arbitrio a quella delle tre camere, che crederà più convenire al buon servizio dell'amministrazione.

In quella delle tre camere, ove si troverà a presedere, darà il suo voto.

I supplenti rimpiazzeranno i consiglieri nelle sole due camere de'conti. *L. del 29 maggio 1817.*

Attribuzioni della gran Corte de' conti de' reali dominii al di là del Faro e de'suoi componenti.

7. La gran corte de' conti è da noi ordinata ed instituita:

1.° Per pronunziare in prima istanza su le controversie che verranno in appresso enunciate;

2.° Per discutere ed esaminare i ricorsi ed i gravami in materia di contenzioso amministrativo.

Oggetti pe' quali la gran corte de' conti pronunzia in prima istanza.

8. La gran corte de' conti giudicherà in prima istanza:

1.° Tutte le controversie relative alla esecuzione de' contratti riguardanti gli appalti, ed altre convenzioni che saranno fatte in quei dominii dall'intendente generale dell'esercito e dall'amministrazione di marina; e generalmente le controversie relative a' contratti celebrati ne' dominii suddetti, tanto da quel Ministero, quanto da' Ministeri residenti presso di noi.

2.° Le cause di ricusa di un intero consiglio d'intendenza.

3.° I conti annuali delle rendite e delle spese del danaro regio, da qualunque ramo provengano, e per qualunque ramo si facciano; e con ispecialità i conti della generale tesoreria, del debito pubblico, e del fondo di ammortizzazione da noi destinato per la estinzione del debito dello stato.

9. Le decisioni che saranno emesse per le cause e pe' conti enunciati nell'articolo precedente, potranno essere impugnate nello spazio di tre mesi, a contare dal giorno della loro notificazione, tanto dal pubblico Ministero, quanto dalle parti interessate; riserbandoci di dichiarare con altro nostro decreto il collegio che dovrà esaminare il ricorso, e di definire i casi ne' quali potrà esser prodotto, e'l modo con cui dovrà essere esaminato e discusso.

Il ricorso che sarà prodotto, avrà il mero effetto devolutivo.

10. Anche senza alcun ricorso o gravame, le decisioni che saranno emesse pe' conti della tesoreria, espressi nel § 3 dell'art. non saranno eseguite senza la nostra sovrana approvazione.

Oggetti pe' quali la gran corte de' conti pronunzia in grado d'appello.

11. La gran corte de' conti come giudice di appello esaminerà tutt'i gravami, o ricorsi che saranno prodotti:

1.° Avverso le decisioni, provvedimenti ed ordinanze emesse da' giudici del contenzioso amministrativo, compresevi le decisioni che saranno emanate da' consigli d'intendenza nel giudizio de' conti delle rendite e spese delle valli, di cui è parola nell'articolo 186 dello stesso decreto del dì 11 ottobre 1817;

2.° Avverso le liquidazioni amministrativamente spedite contro i contabili dello stato, per agirsi presso il potere giudiziario per l'espropria dei loro beni, o di quelli de' loro cauzionari. Le forme delle anzidette liquidazioni saranno da Noi prescritte nelle nuove ordinazioni per l'amministrazione delle finanze enunciate nell'art. 14 del mentovato decreto degli 11 di ottobre;

3.° Deciderà definitivamente, anche nella inesistenza di gravami, i conti de' cassieri di quei comuni che avranno uno stato discusso da Noi decretato. A qual effetto gl' Intendenti rispettivi trasmetteranno di uffizio alla gran Corte per mezzo del procurator generale gli enunciati conti, dopo discussi e liquidati da' consigli d'Intendenza.

12. Le decisioni che saranno emesse da' consigli d'Intendenza, ed in generale da' giudici del contenzioso amministrativo su gli oggetti contenuti nell'art. precedente, saranno eseguite non ostante il ricorso delle parti, o la revisione d'uffizio; salvo alla gran Corte di proporne al Luogotenente generale la sospensione, in quei soli casi limitatamente ne' quali manifestamente si vedesse che 'l ricorso fosse fondato sopra motivi giusti e ragionevoli.

13. La gran Corte de' conti, per quanto si è enunciato in questo capitolo, non pronunziando che sopra oggetti di pubblica amministrazione, le sue decisioni non potranno eseguirsi, se non

dopo l'approvazione che in nostro nome sarà data dal Luogotenente generale.

Disposizioni comuni a' due capitoli precedenti.

14. La gran Corte de' conti, qualora nello esame de' conti e delle cause portate alla sua conoscenza, rilevasse che in qualche consiglio d'Intendenza, o da qualunque autorità amministrativa si fossero alterati i principii generali di amministrazione, ne farà rapporto al Ministero presso il Luogotenente generale, il quale darà gli ordini per ristabilire la osservanza degli enunciati principii.

15. Qualora dalla verificazione o discussione di altri conti si scovrisse qualche errore di calcolo o di posizione, ovvero qualche omissione, falsità, o doppio impiego, a richiesta del pubblico Ministero, o del contabile, potrà il conto precedente essere dalla gran Corte riveduto.

Potrà egualmente il contabile dimandare che il suo conto sia riveduto, ove la sua domanda sia fondata sopra documenti rinvenuti dopo emanata la decisione.

Per devenirsi alla revisione de' conti, la gran Corte, inteso il pubblico Ministero, dovrà deliberare se la domanda sia ammessibile in forza della presente legge.

16. Il metodo e le forme con le quali dovranno i conti esser presentati; i doveri de' contabili relativi a quest'oggetto; il procedimento da osservarsi nella gran Corte de' conti, saranno da Noi determinati con altro decreto.

Fino alla pubblicazione di un tal decreto rimarranno in osservanza i regolamenti che sono attualmente in vigore in quella parte de' nostri dominii. *L. del 7 gennaio 1818.*

Art. V. *Attribuzioni delle camere del contenzioso amministrativo.*

Abbiam cennato alla pag. 442 i motivi di dover rimettere alla rubrica Contenzioso Amministrativo delle nostre addizioni l'esame particolarizzato di ciò che riguarda la parte delle attribuzioni commesse alla Gran Corte de' conti su questo importante ramo della pubblica amministrazione. Ciò che la legge del 7 gennaio 1818 prescrive su tal riguardo per la Gran Corte dei conti de' reali dominii al di là del Faro è stato già descritto nell'articolo precedente. Quel che la legge del 27 maggio 1817 ordina per la Gran Corte de' conti de' reali dominii al di qua del Faro, è come segue.

Attribuzioni della camera del contenzioso amministrativo ne' reali dominii al di qua del Faro.

10. La Camera del contenzioso amministrativo è incaricata di esaminare tutti i gravami, che sono stati, o saranno prodotti avverso le decisioni, provvedimenti o ordinanze

1.° de' Consigli d'Intendenza;

2.° de' commessari ripartitori incaricati della esecuzione delle decisioni emesse dall'abolita commessione feudale.

11. Per esecuzione dell'articolo precedente e della legge de' 21 di marzo di questo anno, alla camera del contenzioso amministrativo si apparterrà l'esame de' gravami, che saranno portati contra le decisioni de' consigli d'Intendenza per le cause di contenzioso amministrativo riguardanti la nostra real casa, i nostri siti reali, la direzione de' beni riservati a nostra disposizione, e la direzione de' beni donati e reintegrati allo stato.

In seguito della nostra legge, che ci riserbiamo di pubblicare, sul contenzioso amministrativo del Tavoliere di Puglia, si apparterrà alla detta camera l'esame de' gravami che saranno prodotti avverso le decisioni relativa alle quistioni insorte, o che potranno insorgere tra il fisco ed i particolari nella esecuzione dei contratti celebrati per la censuazione del Tavoliere, o fra i censuari, i comuni, i corpi morali, il fisco, ed i privati rispettivamente sulle censuazioni fatte e da farsi.

13. Sarà inoltre fra le attribuzioni della camera suddetta l'esame de' ricorsi che saranno prodotti avverso le liquidazioni spedite contra i contabili debitori dello stato, affine di agire presso il potere giudiziario per l'espropria de' loro beni, o di quelli de' cauzionari. I ricorsi prodotti avverso le liquidazioni non ne impediranno l'esecuzione, salvo alla camera di proporne a noi la sospensione in que' casi, ne' quali manifestamente si vedesse, anche prima di farsene formalmente l'esame, che il ricorso fosse fondato in giustizia.

14. La camera enunciata di sopra giudicherà, in quanto si appartiene al contenzioso amministrativo, di tutte le controversie relative

1.° all'esecuzione de' contratti celebrati co' nostri ministri di stato;

2.° a' lavori e forniture eseguite per servizio de' loro rispettivi ministeri.

Le decisioni della camera del contenzioso amministrativo per le cause enunciate nel presente articolo, potranno essere impugnate nel modo stesso che per le decisioni delle due camere dei conti sarà prescritto nell'art. 19.

15. La stessa camera è incaricata di dare il suo parere su le liquidazioni delle pensioni, a' termini dell'art. 11 del nostro decreto de' 3 di maggio 1816.

16. Apparterrà finalmente alla medesima il giudicare su le ricuse prodotte avverso un intero Consiglio d'Intendenza.

17. La Camera del contenzioso amministrativo non pronunciando che sopra oggetti di amministrazione pubblica, le sue decisioni non potranno eseguirsi che dopo la nostra sovrana approvazione. *L. del 29 maggio 1817.*

Art. VI. *Attribuzioni delle camere de' conti.*

Queste attribuzioni compongono l'essenza delle Gran Corti de' conti; e perciò tutto quello che

negli articoli seguenti sarem per dire non vuol considerarsi se non come il naturale disviluppamento di esse.

Cominciamo dalla legge del 29 maggio 1817.

Attribuzioni delle Camere de' conti.

18. Le due Camere de' conti (de' reali dominii al di quà del Faro) sono destinate a giudicare i conti delle rendite e delle spese del danaro regio, i conti delle provincie, e di quei comuni che hanno uno stato discusso decretato da Noi.

Il metodo e le forme con le quali dovranno i conti esser presentati, i doveri de' contabili relativi a questo oggetto, il procedimento da osservarsi nelle camere de' conti, e la estensione delle di loro competenze, saranno da Noi ordinati con altro nostro decreto. Fino alla pubblicazione di un tal decreto rimarranno in osservanza i regolamenti da Noi provvisoriamente conservati.

19. Le decisioni delle Camere de' conti potranno essere impugnate nello spazio di tre mesi a contare dal giorno della loro notificazione, presso la Camera dell'interno e delle finanze del supremo Consiglio di Cancelleria, ne' casi e nel modo che sarà da noi con altro nostro decreto ordinato.

Le decisioni delle due Camere de' conti saranno esecutive, non ostante l'impugnazione presso il supremo Consiglio di Cancelleria.

20. Qualora dalla verificazione o discussione di altri conti si discovrisse qualche errore di calcolo o di posizione, ovvero qualche omissione, falsità o doppio impiego, a richiesta del pubblico ministero, o del contabile, potrà il conto precedente essere dalla camera riveduto.

Potrà egualmente il contabile dimandare che il suo conto sia riveduto, ove la sua dimanda sia fondata sopra documenti rinvenuti dopo emanata la decisione.

Per devenire alla revisione del conto, le Camere, inteso il pubblico ministero, dovranno deliberare, se la dimanda sia ammessibile in forza della presente legge. *L. del 29 maggio 1817.*

Alle dette due camere contabili ne furono aggiunte due altre provvisorie col decreto del 23 marzo 1818, affinchè potessero discutere quei conti che loro fossero assegnati dal primo presidente in concorso del procurator generale della gran Corte de' conti.

Per ciò che riguarda le camere contabili della G. C. de' conti de' reali dominii al di là del Faro, le disposizioni legislative riguardo alle loro attribuzioni e funzioni sono state già registrate alla pag. 442.

Rimane ora a conoscere quali sieno le persone contabili soggette a render ragione delle loro gestioni nell'una e nell'altra parte de' reali dominii. Il che faremo in due distinti paragrafi.

§ 1 *De' contabili ne' reali dominii al di quà del Faro.*

Delle persone obbligate al rendimento de' conti o alla produzione de' bilanci generali.

1. Tutti coloro che, sotto l'immediata dipendenza de' nostri Ministri Segretari di stato, sono o saranno incaricati della direzione de' fondi e del danaro regio, e de' fondi addetti a' reali stabilimenti, dovranno presentare annualmente alla nostra gran Corte de' conti, ed all'epoche indicate nella prima mappa annessa all'originale del presente decreto, un bilancio generale dimostrativo di tutti gl'introiti ed esiti fatti dall'amministrazione cui essi dirigono, redatto nelle forme prescritte coll'art. 11, salvo il rendere un conto materiale per quei fondi che dirigessero ed amministrassero insieme, senza l'intervento di un cassiere o pagatore riconosciuto dal governo.

2. Tutti coloro che, sotto qualunque denominazione, sono o saranno incaricati della percezione ed amministrazione de' fondi e del danaro regio, o de' fondi addetti a' reali stabilimenti, dovranno rendere un conto materiale alla nostra Gran Corte de' conti, compilato secondo le forme prescritte con gli art. 12 e 13.

L'epoche in cui dovranno presentarli, e gli uffizi presso de' quali dovranno produrli, sono indicati nella seconda mappa annessa all'originale del presente decreto.

Sono indicate egualmente nella stessa mappa l'epoche nelle quali le amministrazioni dovranno trasmettere alla Gran Corte i conti prodotti nei loro uffizi da' loro subordinati.

Ciò nondimeno i direttori e gli agenti superiori delle amministrazioni continueranno a riscuotere da' loro subordinati nel corso dell'anno i bilanci periodici, gli stati di situazione, gli estratti di cassa ed i documenti all'appoggio, in conformità de' rispettivi regolamenti, affine di potere sopravvegliare e dirigere progressivamente le di loro operazioni.

Essi potranno del pari, o direttamente o per mezzo de' loro incaricati verificare, all'epoche determinate da' regolamenti, e quante volte il bene del servizio lo esiga, le contabilità e le casse de' loro ricevitori e cassieri, e dar fuori i certificati di liquidazione, i quali avranno gli effetti determinati dalle leggi in vigore; salvo il richiamo devolutivo alla Camera del contenzioso della nostra Gran Corte de' conti.

3. Sono giudicabili dalla nostra Gran Corte, ma in linea di revisione, i conti de' cancellieri di quei de' comuni che hanno uno stato discusso decretato da noi, in conformità dell'art. 274 della nostra legge de' 12 dicembre 1816. (V. AMMINISTRAZIONE COMUNALE.)

I detti conti saranno trasmessi alla Gran Corte da' rispettivi intendenti delle provincie per tutto il dì 31 dicembre dell'anno seguente.

4. Sono giudicabili finalmente dalla stessa nostra Gran Corte i conti di quei fornitori, o appaltatori di servizi ed opere civili o militari, i quali avessero stabiliti i loro contratti direttamente co' nostri Ministri Segretari di Stato, e coll'Intendenza generale dell'Esercito, salve le verifiche che negli uffizi de' ministri, o della suddetta Intendenza potranno aver luogo.

I detti conti saranno trasmessi alla nostra gran corte da' rispettivi Ministri Segretari di Stato immediatamente dopo fatte le debite verifiche nei diloro uffizi.

De' mezzi di coazione che la Gran Corte può impiegare per ottenere i conti e i bilanci generali.

5. La Gran Corte, a richiesta del pubblico ministero, in caso di ritardo di produzione de' bilanci generali dalla parte de' direttori de' quali è menzione nell'art. 3, ne farà rapporto per mezzo del proccuratore generale a' Ministri rispettivi.

Contro tutti gli altri contabili, de' quali è menzione nell'art. 2, la Gran Corte, a richiesta egualmente del pubblico ministero, impiegherà, secondo la natura de' casi, i seguenti mezzi di coazione: 1.° le multe, 2.° la sospensione dagl'impieghi, 3.° l'arresto personale.

6. Le multe potranno aver luogo tanto contro il contabile, che contro i di lui eredi.

7. La Corte non potrà incominciare dall'ordinare l'arresto personale, postergando i due precedenti mezzi di coazione, se non quando si verificasse uno de' seguenti due casi: 1. che il contabile non avesse reso la cauzione che avea il dovere di rendere; 2. che l'amministrazione cui appartiene, avesse verificato una malversazione da lui commessa.

8. La sospensione dall'impiego, e l'arresto personale de' contabili in attualità di servizio non potranno avere esecuzione, che per l'organo de' Ministri rispettivi, i quali potranno sospendere interinamente l'esecuzione delle misure adottate dalla Gran Corte, e provvedere al rimpiazzo de' contabili che ne sono colpiti.

9. Le decisioni che importano l'arresto personale per non produzione di conto, saranno eseguite dagl'Intendenti e sotto-intendenti civili, a' termini degli art. 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del presente decreto.

10. Oltre a' mezzi di coazione, che sopra, la Gran Corte, nel caso che i medesimi fossero riusciti inefficaci, non che ne' casi di fuga ed assenza de' contabili, come pure di loro morte e di contumacia copulativamente de' loro eredi, potrà ordinare che il conto venga stabilito di uffizio su' registri ed altri elementi esistenti negli uffizi delle amministrazioni rispettive: il tutto a spese dello stesso contabile, e de' di lui eredi.

T. III. *Della forma de' bilanci generali.*

11. I bilanci generali de' quali è menzione nell'art. 1.°, dovranno dimostrare il carico generale certo, o presunto nello stato discusso, ove sia possibile; gl'introiti fatti nell'anno, distinti secondo le loro diverse nature, casse o ricevitorie; e suddistinti secondo le loro diverse classi.

Saranno aggiunti a detti bilanci gli stati discussi appartenenti alle rispettive amministrazioni, non che l'elenco de' crediti straordinari aperti da noi nel corso dell'anno al capo dell'amministrazione, e delle approvazioni date sulle spese già fatte.

Così i bilanci generali, che i documenti a' medesimi aggiunti, come sopra, porteranno la data e la sottoscrizione de' loro autori.

Ciascuno de' direttori generali compresi nelle disposizioni dell'art. 1. dovrà fra 'l termine di un mese dalla data del presente decreto trasmettere al Ministro Segretario di Stato da cui rileva, un modello del succennato bilancio, formato però sulle anzidette basi.

T. IV. *Della forma de' conti.*

12. Ogni conto dovrà dimostrare il carico, ove al contabile sia stato dato carico certo, distinto secondo le differenti nature d'introito; gl'introiti fatti dal contabile nell'anno, distinti secondo le loro diverse nature, e suddistinti, se trattasi di rendite civili o fondiarie, in tanti articoli, per quanti sono gli articoli delle spese; il bilancio generale finalmente tra l'introito e l'esito.

Nella contabilità di materie, o sia di generi, il contabile dovrà premettere il conto de' generi a quello in danaro, compilato egualmente e distinto come sopra.

13. I conti ed i volumi de' documenti saranno cuciti e foliati. Saranno inoltre cifrati dal contabile in ogni pagina, e porteranno infine la di lui soscrizione e la data. Egli potrà cifrare egualmente, se vuole, i documenti.

Ogni art. d'introito porterà al margine sinistro un numero d'ordine progressivo. Ogni art. di esito avrà un altro numero d'ordine proprio.

Al margine di ogni articolo sarà citato il foglio ed il volume, ove giace il documento che lo riguarda.

Su' conti, che a norma de' rispettivi regolamenti, i contabili sono obbligati a rimettere ai rispettivi capi di amministrazione in più epoche dell'anno, insieme co' documenti che rimangono negli uffizi delle stesse amministrazioni, dovranno gl'impiegati stessi presso de' detti uffizi apporre il numero d'ordine e la citazione de' documenti di sopra enunciata.

Nel caso d'inadempimento dalla parte del con-

tabile, delle forme prescritte col presente articolo e con l'antecedente, il conto sarà dichiarato irricettibile.

Nel caso d'inadempimento dalla parte degl'impiegati negli uffizi delle amministrazioni generali, delle funzioni loro affidate nel numero precedente, ne sarà fatto rapporto dalla Gran Corte al Ministro cui essi appartengono, che prenderà le misure convenienti: salvo alla Corte, se lo crede, il dirigersi in preferenza a' capi delle stesse amministrazioni.

14. Tutti i contabili non domiciliati in Napoli, dovranno far pervenire in ogni anno nella cancelleria della nostra Gran Corte i mandati di procura accettati da' loro rispettivi incaricati, prima che scorra il termine della produzione de' loro conti alla Gran Corte, fissato nella seconda serie della mappa annessa all'originale del presente decreto.

Mancando di far pervenire detti mandati di procura, la Gran Corte procederà in contumacia all'esame e giudizio del conto, a' termini dell'art. 23 del regolamento di procedura di questa data.

Sono eccettuati da questo dovere i cassieri dei comuni maggiori, pe' quali ne' giudizi di revisione si procederà, a' termini dell'art. 53 del succennato regolamento.

I ricevitori, i cassieri, ed i contabili in generale di una stessa amministrazione potranno farsi rappresentare da uno stesso procuratore.

Della risponsabilità de' direttori delle amministrazioni.

15. I direttori delle amministrazioni, de' quali è menzione nell'art. 1.°, sono giudicabili dalla nostra Gran Corte de' conti, e risponsabili 1.° delle somme o quantità che, senza autorizzazioni legittime, avessero rilasciate con disposizioni positive, o mercè la restituzione o cancellazione dei titoli, a' debitori delle amministrazioni che dirigono; 2.° delle somme di cui avessero disposto i pagamenti in contraddizione degli ordini dei ministri rispettivi; 3.° delle somme erogate per ispese non autorizzate da' regolamenti generali, nè dagli stati discussi, salvo il procurarne ed ottenerne l'autorizzazione.

I ricevitori e cassieri a' quali è consegnato uno stato discusso annuale, sono tenuti solidalmente co' direttori al rimborso delle somme che saranno da costoro *ordinanzate* per ispese non comprese nello stato discusso o per l'eccesso di quelle che vi saranno comprese: salvo il loro regresso contra l'ordinatore.

16. Della regolarità o irregolarità di tutte le altre operazioni amministrative i direttori generali ne saranno risponsabili direttamente a noi per l'organo de' nostri Ministri Segretari di Stato; senza che la Gran corte de' Conti possa prendervi parte. A quale effetto trasmetteranno ad essi in ogni anno il loro conto morale: salvo a noi il rinnovarne il giudizio alla stessa nostra Gran Corte ne' casi che esigeranno una siffatta misura.

T. VI. *Della risponsabilità de' contabili.*

17. I contabili a' quali è stato dato un carico di somme o quantità note a percepire, dovranno, insieme col conto, produrre in comprova dell'integrità dell'introito le liste, o siano stati di carico corrispondenti.

I contabili a' quali non è stato dato un carico di quantità o somme note a percepire, dovranno produrre insieme col conto i documenti e bilanci richiesti da' rispettivi regolamenti. In caso d'inadempimento dalla parte così degli uni che degli altri, la Gran Corte pronunzierà a carico de' contravventori una multa non maggiore di ducati duecento.

18. Ogni contabile è tenuto di portare ad introito, o come percepite, le somme o le quantità che egli avea il dovere di percepire, a norma ed a misura de' doveri annessi alla propria carica.

I contabili che avranno sottoscritto obbliganze per somme o quantità certe ed a termine stabilito, non porteranno ad introito somme o quantità minori di quelle espresse nelle loro obbliganze.

Così nel primo, che nel secondo caso il contabile trasgressore sarà condannato dalla Gran Corte a prestare le quantità o a pagare le somme che non avrà portato ad introito, non che gl'interessi sulle medesime, o sul valore, alla ragione del sei per cento.

19. In giustificazione degli esiti, ogni contabile dovrà produrre, insieme col conto, i documenti richiesti dalle leggi e dai decreti e regolamenti in vigore, sieno essenziali, sieno accessorii.

In caso di non produzione, insieme col conto, de' documenti essenziali, sarà senz' alcuna precedente interpellazione, condannato al pagamento delle somme esitate: salva la revisione ai termini degli art. 52, 54, 55 e 56 del regolamento di questa stessa data; e salvi i casi impreveduti e straordinari, ai termini dell'art. 34 dello stesso succennato regolamento.

Sono documenti *essenziali*:

L'ordinativo, o invece dell'ordinativo, quella specie di documento che le leggi, i decreti e regolamenti assimilano agli ordinativi.

I documenti che l'ordinatore nel corpo dell'ordinanza avrà richiesti;

La quietanza della parte prendente, o di chi legittimamente la rappresenta.

Tutti gli altri documenti sono *accessorii*.

20. Ne' casi di omissione totale, o di diminuzione di un articolo d'introito; non che di una supposizione, o esagerazione dimostrata, o duplicazione di un articolo di esito, il contabile sarà condannato al pagamento della somma

principale, e degl' interessi sulla medesima alla ragione del sei per cento; e pagherà inoltre, a titolo di ammenda, una somma non maggiore del debito principale, nè minore del dodicesimo: salvo nel caso di sottrazione dolosa, le pene sanzionate dalle leggi comuni.

Le ammende pronunziate contra un contabile sono dovute anche da' loro eredi, al pari che la somma principale e gl' interessi.

Della esecuzione coattiva delle decisioni della gran Corte.

21. Le decisioni rese dalla gran corte in materia di conti saranno eseguite col mezzo del pignoramento de' beni, rendite ed effetti del debitor condannato, non che coll'arresto personale del medesimo. Questi due mezzi di coazione potranno essere cumulati simultaneamente, e progressivamente.

22. Il pignoramento avrà luogo per mezzo degli uffiziali ministeriali e giudici ordinari, a' termini delle leggi comuni di procedura.

L'arresto personale sarà esclusivamente eseguito a cura e diligenza degl'Intendenti e sottointendenti civili, e con loro ordinanza, senza che i giudici e i tribunali ordinari possano prendervi parte.

Sarà cura de' succennati funzionari di far notificare al debitore condannato le loro ordinanze tre giorni avanti l'esecuzione: salvo il postergare detta notifica nel caso che il medesimo sia profugo, o latitante, ovvero si trovi prevenuto di malversazione.

Gl' Intendenti e sottintendenti potranno sospendere l'esecuzione dell' arresto personale, o, nel caso che trovisi il medesimo eseguito, mettere il contabile in libertà, quantevolte il medesimo versi nella ricevitoria del distretto le somme espresse nella decisione portante dichiarazione di debito a di lui carico.

Nel caso che l' arresto sia stato pronunziato per non produzione di conto, i detti funzionari faranno uso delle stesse facoltà, quantevolte il contabile presenti, negli uffizii della Intendenza, il conto di cui era in ritardo, compilato però secondo le forme prescritte negli art. 12 e 13.

Non avrà luogo detta sospensione, o libertà dell' arrestato, se il medesimo trovisi prevenuto di malversazione; nel qual caso sarà inviato al giudice competente.

23. L'arresto personale non potrà aver luogo 1.° contro gli eredi del contabile; 2.° contra i di loro cauzionanti, se non quando vi si fossero espressamente sottoposti; 3.° contro i minori, ove fossero autorizzati all' esercizio delle pubbliche cariche, e i settuagenari salvi i casi di malversazione, a' termini delle leggi comuni.

24. L'arresto personale non potrà seguire nei luoghi vietati dalle leggi comuni; ma potrà seguire in tutti i giorni dell' anno dallo spuntar del sole sino al tramontare, eccetto i giorni di doppio precetto.

Allorchè l' arresto dovrà seguire in casa del debitore stesso, o di un terzo qualunque, l' Intendente o il sottintendente debbe farvi intervenire o un suo impiegato, o un uffiziale ministeriale e due testimoni.

25. Le amministrazioni pubbliche non sono tenute al deposito anticipato di alimenti de' contabili, o loro cauzionanti arrestati, salvo a' medesimi il dimandarli ed ottenerli, in caso di povertà, ai termini de' regolamenti generali.

26. In quanto alle forme da osservarsi dalla forza pubblica in caso di violenta opposizione, da' custodi delle prigioni ne' registri de' carcerati, in virtù di decisioni rese dalla gran Corte, e dagl' Intendenti e sottintendenti nella redazione delle loro ordinazioni di arresto, saranno seguite le regole di procedura comune, in quanto non sono derogate dal presente decreto.

27. La nullità dell' arresto, che potrà essere allegata da' contabili, o da' loro cauzionanti nel caso preveduto nell' art. 23, sarà conosciuta e giudicata da' rispettivi consigli d' Intendenza, sotto la presidenza necessaria degl Intendenti: salvo il richiamo alla nostra gran Corte de' conti.

Disposizioni generali

Le prescrizioni contenute ne' titoli I, II, III, V, VI e VII del presente decreto sono applicabili così alle presenti, che alle passate procedure.

Le prescrizioni contenute nell' art. 12 e nei numeri 1.°, 2.°, 3.° e 5.° dell' art. 13, non che nel numero 1.° dell' art. 14 del titolo IV sono applicabili soltanto a tutti i conti non ancora trasmessi da' contabili agli uffizi delle rispettive amministrazioni, o alla cancelleria della gran Corte de' conti; ed a quelli che vi perverranno tra un mese da decorrere dal dì della pubblicazione del presente decreto.

Le prescrizioni contenute ne' numeri 4.° e 6.° dell' art 13 sono applicabili a' conti tuttavia esistenti negli uffizi delle amministrazioni, a qualunque gestione appartengano, ed a quelli che perverranno in avvenire. *D. del 2 febbraio 1818.*

Col decreto poi del 24 novembre 1827 si aggiunsero le seguenti prescrizioni:

1. I direttori provinciali delle amministrazioni finanziere sono contabili morali, o sieno moralmente responsabili dell'esercizio delle loro funzioni, e come tali sono giudicabili dalle Camere contabili della gran Corte de' conti.

Nella responsabilità morale soggetta alla competenza di dette Camere si comprendono tanto le colpe di commissione, che quelle di omissione.

2. Il prescritto dell' articolo precedente, non essendo che una dichiarazione per la maggior intelligenza delle disposizioni preesistenti su l'oggetto, è applicabile anche per fatti anteriori al presente decreto. *Dec. del 24 novembre 1827.*

§ 2. *Contabili ne' reali dominii al di là del Faro.*

1. Gli amministratori della rendita dell' erario sono di tre classi, cioè locali, distrettuali e generali. *Amministratore locale* è quello che ne cura la rendita immediatamente in ogni comune; tali sono i prosegreti per le prosegrezie, ed i segreti, l' Intendente della gran dogana di Palermo, ed il direttore de' dazi indiretti in Messina per rapporto a' soli capoluoghi di distretto. *Amministratore distrettuale* è quello che presiede agli amministratori locali del distretto, e riunisce i risultamenti in unico conto: tali sono i segreti ed il direttore di dazi indiretti in Messina, considerati per rapporto al distretto. *Amministratori generali* sono quelli che risiedono presso il Governo e dirigono tutta l' amministrazione: tali sono i direttori generali, il conservatore generale e le officine che gli assistono. A ciascuna di queste tre specie di amministrazioni appartiene un sistema respettivo di scrittura e di conti, secondo i seguenti articoli.

TIT. I. *Doveri degli amministratori locali.*

§ I. *Introito.*

2. Ogni volta che perverrà un introito, l' amministratore locale nel momento stesso riempirà una bolletta in cui si troverà stampato tutto ciò ch' è di formola, scrivendo nell' intervallo vuoto la causa e somma dell' introito, il nome ed il cognome di colui che paga, ed il resto del debito se ve ne sarà, ed apponendo in fine la data e la firma propria. Se vi sarà osservazione da fare la scriverà nel dorso della bolletta. Questa prima bolletta resterà sempre per uso dell' amministrazione, come si dirà appresso.

3. Copierà nel tempo medesimo in una seconda bolletta compagna tutte le parole precisamente che avrà scritto nella prima, in guisa che la seconda bolletta sia un perfetto duplicato di quella. La firmerà ugualmente, la staccherà e la consegnerà per cautela a colui che ha pagato.

4. Immediatamente dopo scriverà una terza volta sopra un libro alfabetico chiamato *registro di bollette*, e precisamente sotto la lettera iniziale del cognome di colui che ha pagato, tutto quello ch' è stato scritto nelle due bollette mentovate negli articoli precedenti.

5. La sera dello stesso giorno, finiti tutti gl' introiti, li passerà al libro chiamato *registro d' introito* in tante partite collettive, quante saranno le classi indicate nel registro medesimo.

§ II. *Esito.*

6 Nel momento stesso di ogni esito l' amministratore locale riempirà una bolletta di ricevuta in cui si troverà stampato tutto quello ch' è di formola, scrivendo nell' intervallo vuoto la causa, la somma e la data del pagamento.

7. Nel tempo stesso ripeterà le medesime parole in altre due formole che si troveranno collaterali nello stesso foglio. Farà in oltre che colui che riceve il pagamento, sottoscriva immediatamente le accennate tre bollette, in guisa che esse divengano tre perfetti consimili originali.

8. Lo stesso amministratore locale apporrà subito la sua firma ad ognuna delle accennate tre ricevute consimili per certificare il carattere, ed indi consegnerà il danaro a colui che lo dovrà ricevere.

9. Se costui non saprà scrivere e la somma non sarà maggiore di cinque onse, basterà che egli vi apponga il *segno della croce* alla presenza di due testimoni, e che questi si sottoscrivano. Se il creditore non saprà scrivere e la somma eccederà le cinque once, bisognerà far l' apoca in brevetto presso un pubblico notaio. L' amministratore locale conserverà l' apoca e ne farà nota nelle tre bollette di ricevuta in vece della firma di colui che avrà preso il danaro.

§ III. *Libri di scrittura.*

10. Ogni amministratore locale avrà presso di se cinque libri colle seguenti denominazioni:

1.° ruolo di carichi;
2.° cautele d' introito;
3.° registro di bollette;
4.° registro d' introito;
5.° cautele e registro di esito.

§ IV. *Ruolo di carichi.*

11. *Il ruolo di carichi* sarà un libro rimesso dalla conservatoria generale, ove saranno descritti le rendite di quantità e di maturazione certa, che l' amministratore locale dovrà esigere a' tempi legittimi, ed i nomi de' debitori delle accennate rendite.

12. Esso sarà diviso in due volumi. Il primo sarà chiamato *ruolo de' carichi per la fondiaria*; il secondo *ruolo de' carichi pe' rami diversi*. La forma sarà secondo il modello di numero 1, annesso all' originale del presente regolamento.

13. L' accennato libro servirà di guida all' amministrazione locale per potere scrivere la causa certa de' rispettivi introiti nelle bollette, e nel registro delle bollette secondo gli articoli 2, 3 e 4.

§ V. *Cautele d' introito.*

14. Le *cautele d' introito* consisteranno in un libro di bollette successive e consimili che porteranno in istampa le espressioni di formola comune a tutte le bollette, e conterranno degl' intervalli vuoti, ove l' amministratore locale dovrà

crivere quello che è particolare ad ogn' introito econdo l'art. 2.

15. Ogni pagina di questo libro sarà divisa in due colonne, e conterrà due bollette successive nella prima colonna, e due altre perfettamente simili e collaterali alle prime nella seconda colonna.

16. Ogni paio di bollette consimili e collaterali sarà segnato col numero progressivo, il quale sarà notato in ciascuna delle due, non essendo l'una che la copia perfetta ed intera dell'altra.

17. Ogni paio di bollette porterà nel mezzo il suggello della real conservatoria generale, in guisa che dividendosi, mezzo suggello resti nell'una e mezzo nell'altra bolletta. La forma sarà secondo il modello di numero 2, annesso all'originale del presente regolamento.

18 Effettuandosi un introito, l'amministratore locale vi destinerà il primo paio di bollette che in quel momento troverà vooto nel suo libro. Scriverà in una di esse il numero progressivo del registro che vi dee corrispondere secondo l'art. 28, ed adempirà sopra le medesime quello ch'è stabilito negli articoli 2 e 3.

19. In ogni altro introito si seguirà lo stesso metodo, facendosi uso di quelle paia di bollette, che si troveranno le prime vuote nel libro, finchè il libro sia tutto ripieno, o finchè sia tempo di rimettere il libro al conservatore generale, come sarà stabilito nell'art. 21.

20. Uno di questi libri per ogni comune, composto di tanto numero di bollette, quanto possa bastare presso a poco per l'esazione di quattro mesi, sarà rimesso dal conservatore generale ad ogni amministratore locale per via del rispettivo segreto; tranne l'Intendente della gran dogana di Palermo cui lo rimetterà direttamente; e tranne gli amministratori de' comuni del distretto di Messina per la parte che amministrano sotto la dipendenza del direttore de' dazi indiretti in Messina, a' quali amministratori sarà il libro per la parte suddetta rimesso per via dello stesso direttore. Il numero delle bollette di ogni libro dovrà essere espresso nell'officio del conservatore generale, e dovrà essere confessato nella risposta del funzionario, che l'avrà ricevuto; in guisa che quando il libro sarà riconsegnato, il numero delle bollette, sia che fossero state usate tutte, sia che non se ne fosse usata che una parte, possa trovarsi esattamente uguale al numero delle bollette consegnate.

21. Al finire de' quattro mesi, il conservatore generale manderà agli amministratori locali, nello stesso modo, e per le stesse vie, i nuovi libri di cautele d'introito per bastare all'esazione dell'imminente quadrimestre; ed i segreti, l'Intendente della gran dogana di Palermo ed il direttore de' dazi indiretti in Messina dovranno restituire al conservatore generale i rispettivi libri del quadrimestre precedente, ne' quali saranno attaccate le bollette semplici scritte, ove se n'è fatto uso e se n'è distaccato il duplicato, e le bollette doppie e non iscritte, ove non se n'è fatto uso.

22. Sarà in facoltà del conservatore generale il richiamare i libri di cautela d'introito ed esito anche prima di finire i quattro mesi, ed in ogni volta in cui lo crederà utile al servizio, purchè rimetta nello stesso tempo i libri nuovi, e non faccia avvenir ritardo. Potrà pure praticare a mese o a bimestre quello che qui si prescrive a quadrimestre.

23. I segreti dovranno usare la stessa diligenza e lo stesso metodo nel consegnare i rispettivi libri a' prosegreti e nel farseli restituire per rimetterli al conservatore generale. Lo stesso praticherà il direttore de' dazi indiretti in Messina.

24. Quantunque il libro di cautele d'introito non sia che uno per ogni comune, pure per maggior facilitazione, ove i rami sieno molti, potrà ben essere diviso materialmente in più volumetti. Così pe' comuni non marittimi basteranno due volumetti, uno intitolato *cautele d'introito per la fondiaria*, l'altro *cautele d'introito pei rami diversi.*

Ne' comuni marittimi poi se ne aggiungeranno altri due, uno per la dogana, ed un altro per la navigazione.

§ VI. *Registro di bollette.*

25. Il *registro di bollette* prescritto nell'art. 4 del presente regolamento, è un libro alfabetico che contiene la copia di tutto ciò che è stato scritto nelle bollette d'introito. Siccome le cautele d'introito non restano presso l'amministratore locale, ma debbono rimettersi al conservator generale, così il detto registro di bollette servirà all'amministratore locale per tenere il conto co' debitori.

26. Il registro di bollette avrà pure in istampa le intestazioni e tutte le parole comuni e di formola, e verrà spedito dal conservator generale per le stesse vie indicate nell'art. 20. La forma del registro di bollette corrisponde al modello di numero 3, annesso all'originale del presente regolamento.

§ VII. *Registro d'introito.*

27. Il *registro d'introito* prescritto nell'articolo 5 del presente regolamento, sarà un libro ove l'amministratore locale dovrà notare le partite d'introito collettivamente per classe nel giorno stesso in cui le avrà ricevute.

28. Ogni partita del detto libro avrà il suo numero del registro in serie progressiva, avrà l'epoca dell'introito fatto; avrà l'indicazione della classe cui esso appartiene, e la descrizione del numero delle bollette con cui sono stati cautelati quelli che han pagato.

29. Vi saranno tante colonne, quante sono

le classi degl'introiti. La somma di ogni classe in ogni giorno sarà notata alla sua colonna. In ogni dieci giorni si riterranno le somme della precedente decade. In ogni mese si tireranno le somme del mese intero.

30. In ogni comune il registro d'introito non sarà che uno in sostanza. Ma in grazia della facilitazione, esso materialmente potrà dividersi in più volumetti, ove i rami sono molti. Così ne' comuni non marittimi basterà un solo volume col titolo generale di *registro d'introito per fondiaria e rami diversi*: ne' comuni marittimi ve ne saranno tre, cioè uno per *fondiaria* e *rami diversi*, uno per *dogana* ed uno per *navigazione di commercio*; ma tutti questi tre volumetti non formeranno che un solo registro.

31. Questi registri, circa la forma dovranno esser tutti uguali; ed avranno in istampa le intestazioni, le divisioni e tutte quelle parole che possono essere comuni. Il resto vi sarà scritto dall'amministratore locale di partita in partita. Il conservatore generale provvederà di tali libri tutti gli amministratori locali per le vie indicate nell'articolo 20. La forma de' libri medesimi corrisponde al modello di numero 4, annesso all'originale del presente regolamento.

§. VIII. *Cautele e registro di esito.*

32. Il libro intitolato *cautele* e *registro di esito* riunirà in unico volume, per riguardo agli esiti, ciò che per riguardo agl'introiti si è diviso in più parti contenenti la scrittura e i documenti.

33. Questo libro sarà composto di fogli larghi, divisi in tre colonne. In tutte le tre colonne di ogni foglio saranno stampate tre formole di ricevute perfettamente uguali. Nella seconda saranno aggiunte solamente in istampa le parole *primo duplicato* e nella terza *secondo duplicato*.

34. In ogni pagamento che farà l'amministrazione locale, dovrà valersi di tre formole collaterali dell'anzidetto libro per eseguire quanto è stato prescritto negli articoli 6, 7, 8 e 9.

35. La prima delle accennate tre ricevute consimili resterà sempre attaccata al libro per cautela dell'amministrazione locale: la seconda e la terza saranno staccate, e serviranno di documento ne' conti, come si dirà nell'articolo 53.

36. I suddetti libri intitolati cautele e registro di esito saranno pure colle intestazioni e colle parole comuni in istampa; e saranno spediti dal conservatore generale agli amministratori locali per le stesse vie accennate ne' precedenti articoli. Tali libri corrisponderanno al modello di numero 5, annesso all'originale del presente regolamento.

§. IX. *Conti da rendersi*

37. Ogni amministratore locale non è obbligato a rendere che due sole specie di conti:

1.° i bilanci decadari;

2.° i conti mensuali.

La formazione di questi conti sarà un'operazione facilissima, perchè essi non saranno che estratti dalla scrittura già fatta secondo gli articoli precedenti.

§ X. *Bilanci decadari.*

38. Il bilancio decadario è un brevissimo estratto del registro d'introito e delle cautele e registro di esito, per ognuna delle tre decadi delle quali è composto il mese.

39. Esso dovrà essere scritto in una breve formola colle intestazioni in istampa, dovrà esser munito della data e della firma dell'amministratore locale, e non dovrà essere accompagnato da verun documento. La forma sarà simile al modello di numero 6, annesso all'originale del presente regolamento.

40. Ogni prosegreto, nel primo giorno di posta immediato al fine di ogni decade, dovrà rimettere tre bilanci decadari consimili della decade ultimamente finita, uno al segreto rispettivo, uno al conservatore generale, uno al tesorier generale.

I prosegreti del distretto di Messina, per la parte che amministrano sotto la dipendenza del direttore de'dazi indiretti in Messina, rimetteranno ad esso direttore, in vece che al segreto, il bilancio decadario della detta parte di amministrazione.

L'Intendente della gran dogana di Palermo rimetterà i bilanci decadari al conservatore generale ed al tesoriere generale.

41. Ogni segreto similmente nelle stesse epoche, per quanto riguarda l'amministrazione del capo luogo, dovrà rimettere due bilanci decadari consimili uno al conservator generale, ed un altro al tesoriere generale. Lo stesso praticherà il direttore de'dazi indiretti in Messina per l'amministrazione di suo carico in quel capoluogo.

§ XI. *Conti mensuali.*

42. Il conto mensuale conterrà due parti, cioè;

1.° conto morale, o sia conto d'amministrazione;

2.° conto materiale, o sia conto di cassa.

43. Il conto morale conterrà il carico in una colonna, ed il discarico nell'altra.

44. Per le rendite certe, le partite di carico saranno estratte dal ruolo de' carichi: per le rendite eventuali, corrisponderanno a' diritti acquistati nel corso del mese.

45. Le partite di discarico consisteranno negl'introiti fatti nel corso del mese, e saranno estratte dal registro d'introito.

46. Finirà il conto morale col ristretto. Dedotta la somma delle partite di discarico dalla somma di quelle di carico, si noterà il resto da esigersi, e si additeranno le classi rispettive alle quali questo resto sarà riferibile.

47. Il conto morale sarà corredato della copia del registro d'introito per la parte che riguarda il mese rispettivo. Se il registro è un sol volume, la copia sarà una; se il registro è in più volumi, altrettante saranno le copie.

48. Le uguali copie del registro d'introito di ogni mese saranno da ogni amministratore locale rimesse direttamente ad ognuno de' due direttori generali per l'uso che questi crederanno opportuno.

49. Il conto materiale conterrà prima gl'introiti, e poi gli esiti del mese di cui si tratta.

50. La prima partita d'introito sarà l'avanzo di cassa del mese precedente: la seconda sarà la somma del discarico contenuto nel conto morale del corrente mese, e distinta nelle classi già nel detto conto descritte.

51. Le partite di esito saranno estratte dal libro di *cautele e registro di esito.*

52. Terminerà il conto materiale, col ristretto. Dedotti gli esiti dagl'introiti, si noterà il resto di cassa.

53. Il conto materiale sarà corroborato co' primi e secondi duplicati che si troveranno per quel mese nel *libro di cautele e registro di esito*, e dal medesimo per quest'oggetto si staccheranno, come si disse nell'art. 35.

54. L'uno e l'altro conto dovranno portare la data, ed essere sottoscritti dall'amministratore locale. La loro forma dovrà essere simile al modello di numero 7, annesso all'originale del presente regolamento.

55. Ne' primi giorni del nuovo mese i conti del mese precedente dovranno essere inviati dai prosegreti de' comuni al segreto del rispettivo distretto. Costui gli unirà al conto del comune capoluogo, e formerà il conto mensuale di cui si parlerà in appresso: nella prevenzione che per l'amministrazione dipendente dal direttore de' dazi indiretti in Messina dovrà osservarsi, circa la rimessa de' conti mensuali, la stessa pratica stabilita nell'art. 40 pe' bilanci decadari.

§ XII. *Introiti ed esiti di natura straordinaria.*

56. Ne' paragrafi precedenti si sono supposti i soli casi ordinari, cioè di pagamenti fatti in danaro effettivo o da' debitori di un'amministrazione locale alla cassa della stessa, o dalla cassa suddetta a' suoi creditori. Oltre di questi vi potranno essere de' casi straordinari, quando la regolarità e gli ordini superiori lo esigano. Tali sono i seguenti.

1.° Inviar danaro dalla cassa di un comune alla cassa di un'altro comune, sia capoluogo, sia prosegrezia, per mezzo de' capitani d'armi o di altre legittime persone;

2.° Pagar danaro per estinzione di cambiali tratte dalla tesoreria generale, o rimetter danaro alla tesoreria generale per via di cambiali;

3.° Conteggiare i pagamenti fatti direttamente da' debitori dell'amministrazione propria alla tesoreria generale;

4.° Conteggiare introiti o esiti fatti in altre casse locali per conto dell'amministrazione propria, o fatti nella cassa propria per conto di altre amministrazioni locali.

57. Nel primo caso le operazioni di scrittura non differiranno in niente dal metodo stabilito. L'amministratore che consegnerà il danaro, stenderà e farà firmare dalla persona che lo riceve le tre bollette di ricevute prescritte negli articoli 6, 7, ed 8, e l'amministratore locale, cui il danaro sarà consegnato, farà nelle bollette, nel loro registro e nel registro d'introito, le operazioni ordinate negli articoli 2, 3, 4 e 5.

58. Nel secondo caso le cambiali terranno luogo delle bollette di ricevuta. La cambiale originale, sia quella estinta sopra luogo colla ricevuta di colui che l'ha esatta, sia la terza di quella che si è rimessa di là e si è estinta in favore della tesoreria generale, sarà conservata dall'amministratore presso di se; e due copie autentiche di essa serviranno di documento ne' conti, in vece del primo e del secondo duplicato di bolletta ordinato nell'art. 35.

59. Nel terzo caso la fede di banco, contrassegnata dalla conservatoria generale, sarà presentata dal debitore all'amministratore locale. Questi gliela cambierà colla bolletta d'introito fatta secondo gli articoli 2 e 3, notandovi di esser stato il pagamento fatto in banco, e citandone il documento; e scriverà la partita nel registro delle bollette, e nel registro d'introito, secondo gli articoli 4 e 5. Conserverà la fede di banco per sua cautela, se ne farà esito ne' conti, e lo giustificherà con due copie autentiche della stessa fede.

60. Nel quarto caso, tutto si dovrà aggiustare coll'uso regolare delle bollette. L'amministratore che riceve danaro non suo, ne farà introito in cassa col solito metodo e con esprimerne la causa, per conto dell'amministratore, cui la somma appartiene, e ne avviserà costui. Questi ne farà introito ed esito come si fa ne' casi ordinari, aggiungendo solamente che il danaro si trova nella cassa di quello. Il simile metodo si terrà quando un' amministatore farà esiti per conto di un altro amministratore.

61. Se mai accadesse altro caso non riferibile alle quattro classi suddette, sarà facile il risolverlo sull'esempio delle stesse, ed in modo che non si alteri l'unità e la semplicità del sistema.

TIT. II. Doveri degli amministratori distrettuali.

§. I. *Introito ed esito.*

62. I segreti come amministratori locali del comune capoluogo, avranno gli stessi doveri che si sono stabiliti per tutti gli altri amministratori locali.

63. La cassa di tre chiavi stabilita nell'art. 44 del real decreto de' 13 di questo mese, oltre di ricevere e pagare il denaro del capoluogo, riceverà e pagherà quello che perverrà dalle prosegrezie. Questa seconda incumbenza sarà regolata col metodo medesimo della prima. Le stesse bollette, gli stessi registri, le uguali cautele avranno luogo per l'una e per l'altra. La cassa sarà unica, ed unica l'amministrazione.

§. II. *Conti da rendersi.*

64. Ogni amministratore distrettuale sarà solamente obbligato a rendere tre specie di conti;

1.° i bilanci decadari;
2.° i conti mensuali;
3.° i conti annuali.

65. I bilanci decadari sono quegli stessi prescritti nell'art. 41. Come l'amministrazione è una, e la forma è sempre la stessa, così ogni bilancio decadario del segreto conterrà l'adempimento de' suoi doveri per questa parte tanto come amministratore locale, quanto come amministratore distrettuale.

66. Il conto mensuale di ogni amministratore distrettuale sarà perfettamente uniforme a' conti mensuali degli amministratori locali stabiliti nel §. XI. del titolo I, e sarà diviso in tante parti quanti sono i comuni del distretto. La prima parte sarà destinata al capoluogo, e questa avrà la forma e le giustificazioni simili a quelle di tutti gli altri conti degli amministratori locali. Le altre parti conterranno i soli risultamenti de' conti e de' prosegreti, e saranno accompagnate e giustificate co' conti medesimi, e co' loro rispettivi documenti. La forma del conto sarà simile al modello di numero 8, annesso all'originale del presente regolamento.

67. Ogni segreto prima di riunire i conti de' prosegreti al conto dell'amministrazione distrettuale, dovrà diligentemente esaminarli; e dove li troverà irregolari, sia nella forma, sia nella sostanza, dovrà farli correggere; e quando li riunirà al conto suddetto, se mai vi sia osservazione da farvisi, dovrà aggiungerlo.

68. Il conto annuale sarà modellato secondo la forma particolare che ne sarà data dal nostro Luogotenente generale, dopo che avrà inteso il procuratore generale presso la gran corte de' conti.

69. L'Intendente della gran dogana di Palermo ed il direttore de' dazi indiretti in Messina avranno per le loro amministrazioni gli stessi obblighi che si sono dati agli amministratori distrettuali; salvi gli altri doveri che risulteranno dalla organizzazione delle dogane.

70. Le stesse forme circa la scrittura ed i conti dovranno essere adattate al maestro di zecca, al direttore del lotto, al tesoriere della crociata, ed a tutti gli altri capi di amministrazioni particolari nel progetto che dovrà fare il Consiglio delle finanze per adempimento dell' art. 53 del real decreto de' 13 di questo mese.

TIT. III. Doveri degli amministratori generali circa la scrittura ed i conti.

71. Per l'art. 4 del succennato real decreto de' 13 dell' andante gennaio, essendovi un conservatore che presederà a tutto ciò che riguarda il danaro e la scrittura dell' erario, apparterrà a lui il proporre l'organizzazione della real conservatoria e di qualunque altro officio generale relativo a quest' oggetto. Le sue proposizioni saranno discusse e definite nel Consiglio delle finanze, e saranno presentate al Luogotenente generale per implorarsi le sovrane risoluzioni.

TIT. IV. Disposizioni generali.

72. Non sarà riconosciuta altra cautela in favore de' debitori, che la bolletta duplicata additata nell' art. 3; nè altra in favore degli amministratori locali, che la ricevuta triplicata stabilita negli articoli 6, 7, 8 e 9: salve le disposizioni del §. XII per gl' introiti ed esiti di natura straordinaria. Ogni altra carta di qualunque altra forma si riputerà nulla e non estinguerà il debito rispettivo. Sarà pubblicato un avviso espressamente, perchè niuno possa allegare ignoranza di quest' articolo.

73. Qualunque amministratore o uffiziale che mancherà all' adempimento di una o di più delle obbligazioni che gli derivano dal presente regolamento, sarà immediatamente rimosso per ordine di S. M., e si procederà subito contro di lui per la rigorosa applicazione degli articoli 216, 217 e 218 delle *leggi penali*.

Fin qui il *Reg. del 27 Gennaio 1824*, approvato con Real Decreto della stessa data. Riguardo alla presentazione de' conti, ecco quel che dispone il dec. del 12 luglio 1820.

Della presentazione de' conti.

Tutti coloro i quali sono obbligati, a' termini dell' art. 1 titolo I del real decreto de' 21 di settembre 1818, alla formazione e presentazione de' conti da rendersi alla gran Corte, saranno rispettivamente tenuti di formare e presentare alla gran Corte direttamente, o per via delle rispettive autorità superiori, il conto dell' anno corso da settembre 1818 ad agosto 1819 ne' seguenti termini, cioè:

1.° le persone indicate nella mappa n.° 1 per

le amministrazioni descritte ne' numeri 4, 9 e 10 ed in quella di n.° II nel numero 8, dovranno presentarlo alla gran Corte fra due mesi a contare dalla pubblicazione del presente decreto:

2.° le persone indicate nella stessa mappa di n.° I nel numero 25 dovranno presentarlo all'ex-gran camerario del ripartimento rispettivo, non ostante che ritrovisi oggi promosso ad altra carica, fra due mesi da correre come sopra; ed indi fra altri due mesi immediatamente decorrendi dovrà l' ex-gran camerario passarlo alla gran Corte:

3.° le persone indicate nelle mappe suddette, le quali doveano presentare alla gran Corte i rispettivi conti a' 30 di novembre, cioè tre mesi dopo la finita amministrazione, dovranno presentarlo fra tre mesi da correre come sopra:

4.° le persone indicate nelle stesse mappe le quali doveano presentare alla gran Corte il rispettivo conto a' 31 di dicembre, cioè quattro mesi dopo la finita amministrazione, dovranno presentarlo fra quattro mesi da decorrere come sopra:

5.° l' ex-gran camerario amministratore de' caricatoi e portolanie, che giusta le mappe anzidette dovea presentare alla gran Corte il suo conto a' 28 di febbraio, cioè sei mesi dopo la finita amministrazione, dovrà presentarlo fra sei mesi da correre coma sopra:

6.° le persone indicate nelle mappe suddette, che doveano presentare il loro rispettivo conto al gran camerario del ripartimento a' 31 di ottobre, cioè due mesi dopo la seguita amministrazione, lo presenteranno al rispettivo ex-gran camerario fra due mesi da correre come sopra, quantunque si trovi promosso ad altra carica; e questo dovrà passarlo alla gran Corte dopo altri due mesi immediatamente:

7.° i luogotenenti delle regie poste di Palermo e di Messina, che giusta le anzidette mappe doveano presentare il rispettivo conto all' ispettora a' 31 di ottobre, cioè due mesi dopo la seguita amministrazione, dovranno presentarlo al direttor generale delle poste fra due mesi da correre come sopra; e costui sarà tenuto di passarlo alla gran Corte dopo un mese immediatamente decorrendo:

8.° i deputati delle regie chiese di Calascibetta, che doveano giusta le mappe presentare al vicario del cappellano maggiore, e poi al gran camerario il loro conto a' 31 di ottobre, cioè due mesi dopo la finita amministrazione, dovranno presentarlo agli stessi fra due mesi da correre come sopra; e quindi l' ex-gran camerario lo passerà alla gran Corte dopo due mesi immediatamente decorrendi.

2. Tutte le persone come sopra indicate, quantunque con diverso nome amministrino la rendita pubblica, secondo la nuova amministrazione finanziera, sarao tenute alla formazione, presentazione, osservazioni, sottoscrizioni ed altri obblighi relativi a' conti dello stato imposti nel nostro decreto de' 21 di settembre 1818; e saranno rispettivamente tenuti di presentare e passare alla gran Corte il conto del quadrimestre corso da settembre 1819 a dicembre dello stesso anno, con assegnarsi l' ugual corso di tempo che si è dato per la formazione e presentazione del conto dell' anno corso da settembre 1818 ad agosto 1819.

3. Finalmente tutte le persone che, giusta l' art. 1 titolo I del real decreto de' 21 di settembre 1818, sono obbligate a rendere i loro conti alla gran Corte, e specificatamente le persone medesime che dovranno dare il conto del quadrimestre anzidetto, dovranno rispettivamente presentare e passare alla gran Corte il conto dell' anno 1820 ne' termini rispettivamente stabiliti nelle mappe annesse al real decreto de' 21 di settembre 1818; con dover decorrere però per quello del 1820 da gennaio 1821, e così proseguire di anno in anno per tutti gli anni avvenire. *Dec. del 12 giugno 1820.*

Ulteriori disviluppamenti su quest' importante ramo, anzi costituendo l'essenza delle attribuzioni della gran Corte de' conti, sono, come abbiam detto, in tutto il rimanente di questa sezione; ma precisamente nell' art. IX. Prima però che di occuparci di essi, esaminar conviene alcune attribuzioni particolari delle camere de' conti riunite di tutte le camere della gran Corte de' conti in seduta generale, e delle dilicate funzioni del pubblico ministero. Il che faremo ne' due articoli immediatamente seguenti.

Art. VII. *Attribuzioni delle due Camere de' conti riunite, e di tutte tre le Camere della gran Corte de' conti in seduta generale pe' reali dominii al di qua del Faro.*

Son queste le disposizioni della legge organica.

21. I conti annuali della tesoreria generale e de' banchi saranno esaminati e discussi dalle due Camere riunite. Quelli del debito pubblico e della cassa d' ammortizzazione, dalle tre camere riunite in seduta generale.

22. Le decisioni che saranno profferite ne' casi enunciati nell' articolo precedente, non saranno eseguite senza la nostra sovrana approvazione.

Esse potranno essere altresì impugnate, tanto dal pubblico ministero, quanto da' contabili, presso la Camera dell' interno e delle finanze de, supremo Consiglio di Cancelleria, senza che ciò ne impedisca la esecuzione. *L. del 29 maggio 1817.*

Art. VIII. *Del pubblico ministero.*

Strettamente parlando la gran corte de' conti tutta quanta, sia nella sua generale riunione, sia nelle varie sezioni di essa come sopra definite, sia nelle funzioni di ciascun individuo vuol

esser considerata come perpetuamente investita delle funzioni di pubblico ministero, non solo per la diligente vigilanza su tutti gli amministratori del pubblico danaio, ma nelle addizionali attribuzioni altresì che le sono state aggiunte per ciò che riguarda il contenzioso amministrativo.

Ma siccome le funzioni di *giudicare* son quelle che le vengono dalla legge commesse, e nel severo uffizio della *giudicatura* il magistrato implorar dee dalla Dea, della quale esser dee incorrotto sacerdote, l'equilibrata invariabilità delle bilance e la benda; ò del pubblico interesse che per la tutela dell'erario, l'incolumità de' diritti di quelle corporazioni per le quali spiegar dee il Governo una protezion speciale, v'abbia un magistrato cui specialmente la legge commetta un tale obbligo; e risponsabile il faccia di vigilarne l'adempimento.

Abbiam veduto quali siano i magistrati a'quali questo *pubblico ministero* si affida. Eccone intanto le funzioni. Le prescrizioni legislative che ne van determinando, saran parimenti in due distinti paragrafi registrati secondo che l'una o l'altra parte de'reali dominii specialmente riguardano.

§ 1. *Del pubblico ministero presso la gran Corte de' conti ne' reali dominii al di qua del Faro.*

Ecco le disposizioni della legge organica.

26. Il procurator generale veglierà all'esatta osservanza delle leggi e de'regolamenti, ed alla conservazione della disciplina del corpo e della esattezza del servizio degl' impiegati.

Egli adempirà in oltre presso le medesime a tutte le funzioni che sono inerenti all'esercizio del Ministero pubblico.

27. Gli avvocati generali non parteciperanno a queste funzioni, che sotto la direzione del procurator generale. Questi li destinerà presso quella Camera ove crederà che 'l loro servizio possa essere più utile.

28. Il Ministero pubblico dovrà essere inteso necessariamente in tutti gli affari che si tratteranno nelle gran Corte de' conti.

29. Il procurator generale, in caso di assenza o altro legittimo impedimento, sarà rimpiazzato dal più antico degli avvocati generali per tutti gli atti del Ministero pubblico.

42. La corrispondenza delle Camere della gran Corte de' conti, sia che agiscano isolatamente, o riunite in seduta generale, tanto co' nostri segretari di Stato Ministri, quanto con tutte le altre autorità costituite, avrà sempre luogo per mezzo del nostro procurator generale. *L. del 20 moggio 1817.*

Seguono le particolarità indicate nel regolamento.

Funzioni e doveri del pubblico Ministero.

28. Il ministero pubblico veglierà alla produzione ed al celere disbrigo de' conti.

In caso di ritardo dalla parte de' contabili, provocherà dalla Gran Corte l'applicazione dei mezzi di coazione autorizzati dal real decreto di questa data.

Nel caso di ritardo dalla parte de' funzionari che sono incaricati dell'esame de' medesimi, provocherà dal presidente le misure disciplinali. Tali sono 1.° un cangiamento di commessa, 2.° l'ammonizione in Ruota.

Il Ministero pubblico potrà in ogni caso avvertirne il Ministro delle finanze, per provocare dal medesimo misure più efficaci.

39. Negli ultimi giorni di ciascun mese il Ministero pubblico formerà il calendario, o sia il ruolo de' conti che sono in istato di rapporto, intesi verbalmente tutti i razionali.

Ne' casi che egli giudicherà urgenti, inviterà i razionali a fare i loro rapporti alla camera in un giorno determinato, senza attendere il *turno* fissato nel calendario.

40. Il Ministero pubblico avrà essenzialmente due *registri*, uno nel quale terrà conto di tutte le significatorie spedite contro de' contabili; l'altro in cui terrà conto di tutte le clausole e riserve apposte dalle camere nell'esame e giudizio di un conto per esser tenute presenti nell'esame e giudizio di un altro conto, o dello stesso o di un altro contabile.

41. Niuna copia, fede, spedizione, estratto, o certificato delle decisioni diffinitive e degli arresti potrà essere rilasciato da' razionali, o dalla cancelleria della Gran Corte dei conti, senza la precedente *vidimazione* del Ministero pubblico.

Il Ministero pubblico prima di *vidimare* le carte che contengono, o mentovano le decisioni di detta natura rese dalle camere contabili, le confronterà col foglio d'udienza esistente presso del cancelliere.

La *vidimazione* del Ministero pubblico non prova, che il suo intervento e la legalità dell'atto.

42. Il procurator generale trasmetterà a' Ministri rispettivi ne' primi giorni di ciascun mese gli stati de' conti pervenuti e discussi nel corso del mese precedente; e nel fine di ogni quadrimestre gli stati delle significatorie spedite: quindici giorni dopo giudicato interamente un conto, l'arresto generale corrispondente.

In oltre egli trasmetterà periodicamente al tesoriere generale le significatorie pronunziate dalla corte contro de' contabili che rilevano dal dipartimento delle finanze, ed al Ministro degli affari interni le significatorie pronunziate contro dei contabili che rilevano dal medesimo.

43. Il pubblico Ministero ha dritto di chiamare a se in qualunque tempo e stato i conti,

le liquidazioni, i volumi de' documenti, e tutti gli atti relativi al conto, per esaminarli e verificarne la regolarità.

§. II. *Del pubblico ministero presso la gran Corte de'conti ne'reali dominii al di là del faro.*

Le disposizioni della legge organica son queste.

Del procurator generale.

20. Il procurator generale veglierà all'esatta osservanza delle leggi e de' regolamenti; ed alla conservazione della disciplina del corpo e dell'esattezza del servizio degl' impiegati.

Egli adempirà inoltre presso la gran Corte a tutte le funzioni che sono inerenti all' esercizio del pubblico Ministero.

21. Il Ministero pubblico dovrà essere inteso necessariamente in tutti gli affari che si tratteranno nella gran Corte de'conti.

22. Il procurator generale in caso di assenza, o altro legittimo impedimento, sarà rimpiazzato dall' ultimo de'consiglieri nell' ordine di nomina.

23. Per tutti gli affari di competenza della gran Corte de'conti, la corrispondenza tanto coi nostri segretari di stato Ministri e col Ministro assistente presso il nostro Luogotenente generale, quanto con tutte le autorità costituite, avrà sempre luogo per mezzo del nostro procurator generale. *L. del 7 gennaio 1818.*

Art. IX. *Delle funzioni e de'doveri de'presidenti, de' Consiglieri commessari e de' razionali.*

Riuniamo in quest' articolo tutte le funzioni del personale delle due gran Corti de' conti, escluso il pubblico ministero. E perciò, dopo aver diviso tutto l'articolo ne' due solidi principali §§ relativamente a ciò che il legislatore prescrive per l' una o l'altra parte de'reali dominii, ognuno de' §§ avrà successive suddivisioni per quante sono le diverse cariche e i diversi uffizi che le due gran corti compongono.

§. I. *Delle funzioni e de' doveri de' presidenti, de' consiglieri commessari, del segretario generale e cancelliere, de'razionali è degli uscieri della gran corte de'conti ne'reali dominii al di qua del faro.*

N. 1. *Del presidente e del procurator generale presso la gran Corte de' conti.*

23. Il presidente, oltre alle altre sue particolari attribuzioni che saranno da noi indicate fra le disposizioni generali della presente legge, è incaricato di mantenere il buon ordine e la polizia interna nelle sedute della gran Corte de'conti.

Egli adempirà ancora a tutti quei doveri che gli sono imposti nella legge su la procedura amministrativa.

24. La disposizione dell' art. precedente è applicabile ancora a' vice-presidenti nelle rispettive loro camere, in caso di assenza del presidente.

25. Il presidente ed i vice-presidenti, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento, saranno rispettivamente rimpiazzati, il presidente dal vice-presidente più antico, ed i vice-presidenti nelle rispettive Camere dal Consigliere più antico nell' ordine di nomina.

41. Il presidente, o chi ne farà le veci, secondo l' art. 25, avrà le seguenti attribuzioni inerenti al suo uffizio:

1.° in caso di parità in una delle tre Camere, di designare il vice presidente, o uno de' Consiglieri delle altre Camere per dirimerla;

2.° di designare i supplenti;

3.° di far le commesse a' consiglieri della Camera del contenzioso amministrativo ed a' razionali delle due Camere de' conti;

4.° di decidere le quistioni de'commessari;

5.° di sottoscrivere tutti gli ordini da notificarsi sopra luogo. *L. del 29 maggio 1817.*

N. 2. *Funzioni e doveri de'consiglieri commessari.*

29. Il consiglier commessario, dopo ricevuto il conto e 'l quadernetto di liquidazione del razional relatore, esaminerà se la liquidazione sia stata fatta in regola; e potrà aggiungervi le sue osservazioni, o in piè dello stesso quadernetto, o in altro foglio separato che sarà al medesimo aggiunto, senza cancellare però le osservazioni del razionale.

Egli dovrà assicurarsi dell' esattezza della liquidazione, facendo, su quelle partite che crederà, l'esame conveniente.

30. Nell'atto della discussion del conto, il consiglier commessario registrerà in un foglio, le decisioni che la camera pronunzierà, indicando col numero d' ordine gli articoli del conto a'quali le medesime corrispondono, e specificandone le somme convenenti.

La redazione di questi fogli potrà essere eseguita da un commesso della cancelleria, che sarà per ciò presente alla discussione.

Finita la discussione, questi fogli saranno da lui consegnati al razionale relatore.

31. Ciascuno de' consiglieri delle due camere contabili avrà presso di se l'elenco de'conti commessigli.

Egli potrà dirigersi al Ministero pubblico, o verbalmente, o per mezzo di note, per sollecitare la produzione di un conto, i rapporti dei razionali, la spedizione delle decisioni, ed ogni altra operazione tendente al bene del servizio.

Funzioni e doveri delle due camere contabili.

32. Ciascuna delle due camere contabili procederà all' esame de' rapporti da' razionali, inteso

in udienza il pubblico Ministero e le parti interessate ove sieno presenti.

33. Nel giudicare i conti applicheranno esattamente le prescrizioni contenute nelle leggi, e ne' decreti e regolamenti in vigore; senza che possa mai pronunziare per modo di disposizione generale, o di regolamento.

34. Le camere non potranno prorogare in favore de' contabili i termini che la legge ha ad essi fissato per la produzione de' documenti: salvi i casi impreveduti e straordinari, giudicati tali ad uniformità di voti, inteso il Ministero pubblico.

35. Non potranno ammettere alcuna spesa che non sia documentata, a' termini dell' art. 13, nè riconoscere alcuna inversione di fondi, che non sia stata superiormente autorizzata: salvo in quest' ultimo caso il provocarne, per cause giuste e legittime, l'autorizzazione superiore.

36. Le decisioni preparatorie potranno essere modificate, rettificate, o rivocate dalle camere sino all' epoca della decisione diffinitiva.

Ciò nondimeno se trovasi tuttavia pendente il termine accordato al contabile con una decisione preparatoria, si attenderà lo scorrimento del medesimo.

37. Le prescrizioni contenute nel n.° 3 dell' art. 9, nel n.° 3 del art. 10, e negli articoli 11, 12, 18, 22, 23 e 25 del presente regolamento, son comuni alle due camere contabili. *L. del 29 maggio 1817.*

Indennità e vacazioni de' consiglieri in caso di accesso fuori residenza.

Il real decreto del 31 agosto 1819 provvedeva su le indennità spettanti a' magistrati de' tribunali civili e delle gran Corti civili allorchè vanno in accesso per affari civili. Il legislatore volendo adottare una disposizione la qual regolasse egualmente le indennità e le vacazioni cui avesser diritto i giudici del contenzioso amministrativo, e precisamente i consiglieri della gran Corte de' conti d'ambo i reali dominii nel caso di accesso fuori residenza, con decreto del 5 ottobre 1824 ordinò quanto segue:

« 1.° L'accesso fuori residenza d'un consigliere delle gran Corti de' conti de' reali dominii così di qua che al di là del faro potrà aver luogo soltanto, quando sia richiesto dalla necessità o utilità della giustizia; in guisa che non possa senza pregiudizio di questa commettersi ad un magistrato amministrativo della provincia o valle in cui faccia d'uopo l'accesso medesimo.

2.° Stabilita la necessità dello accesso in persona di un consigliere delle gran Corti de' conti, previa deliberazione presa dalla rispettiva gran Corte, inteso il pubblico ministero, sarà trasmessa copia della stessa deliberazione al Ministero e real Segreteria di Stato delle finanze pe' reali dominii di qua del Faro, ed al Luogotenente in Sicilia per quelli al di là del Faro, onde autorizzarsi l'uscita del magistrato.

3. Autorizzato l'accesso di un consigliere delle gran Corti de' conti, verranno allo stesso tassate e pagate le indennità nel seguente modo:

1.° per ogni miglio percorso fuori l'abitato del comune della residenza, tanto per la gita, quanto per lo ritorno, carlini otto, o tarì otto siciliani.

2.° per ogni occupazione di un' ora, o meno, senza che possano calcolarsi più di otto ore in un medesimo giorno, ducati due, o tarì venti siciliani.

4. Al segretario generale della gran Corte de' conti de' nostri reali dominii di qua del Faro, ed al cancelliere con le funzioni di segretario generale della gran Corte de' conti residente in Palermo, laddove possano essere destinati per accompagnare un consigliere della rispettiva gran Corte in accesso, verrà tassata e pagata una indennità corrispondente a' due terzi di quella che si paga al consigliere.

Per lo stesso incarico verrà tassata e pagata al cancelliere della gran Corte de' conti di Napoli la metà, ed al vice-cancelliere della gran Corte medesima, del pari che a' razionali di amendue le gran Corti de' conti, un terzo delle indennità fissate per un consigliere. *Dec. del 5 ottobre 1824.*

N. 3. *Del segretario generale e del cancelliere.*

30. Il segretario generale della gran Corte de' conti è incaricato.

1.° Di tenere il registro delle discussioni e delle deliberazioni che saranno prese nelle sedute della Camera del contenzioso e delle Camere riunite in seduta generale, secondo l'art. 21 della presente legge;

2.° di redigere e contrassegnare le decisioni delle medesime;

3.° di conservare le minute e tutte le altre carte relative agli affari attribuiti così alla Camera del contenzioso, che alle Camere riunite.

31.° Il cancelliere è incaricato.

1.° di tener registro delle discussioni e deliberazioni, che saranno prese dalle due Camere de' conti, presso una delle quali esso sarà supplito dal vice-cancelliere;

2.° di contrassegnare le spedizioni e gli estratti degli arresti e delle deliberazioni che saranno emesse dalle dette due Camere, e redatte da' razionali commessari;

3.° di conservare le minute e tutte le altre carte relative agli affari di competenza delle medesime.

32. La polizia interna e la superiore direzione della segreteria generale si apparterranno al nostro procurator generale. *L. del 29 maggio 1817.*

Funzioni e doveri del cancelliere.

1. Il cancelliere terrà un repertorio generale il quale indicherà i contabili soggetti alla giurisdizione della Gran Corte; i conti ad essa pervenuti e l'epoca del loro arrivo; la data della consegna fattane al razionale relatore; le date de' rapporti e delle discussioni fattene dalle camere; la data dell'arresto generale pronunziato sul conto.

Per facilitare di metodo il detto repertorio sarà portato in due libri distinti, l'uno de' quali sarà addetto a' conti commessi alla prima camera contabile, e l'altro a' conti commessi alla seconda.

L'arrivo e movimento de' conti addetti ad ambo le camere riunite, o a tutte tre sarà registrato nel libro addetto alla prima camera.

2. Nel corso del mese di dicembre di ciascun anno il cancelliere, dietro le notizie che rileverà da' fogli d'udienza e da' registri menzionati nell'articolo precedente, formerà un quadro generale in cui esporrà lo stato nel quale si trovano presso de' razionali i conti loro rispettivamente commessi, e lo presenterà al presidente.

Il presidente, tenendo presente il detto quadro, ed inteso il Ministero pubblico, farà la commessa generale di tutti i conti appartenenti all'anno prossimo seguente, assegnando ad ogni conto il consigliere commessario, ed il razionale relatore.

Egli potrà in tale occasione cangiare la commessa fatta nell'anno precedente in persona di un razionale, che si trovasse in ritardo di liquidazione di un conto, e sostituirgli un altro razionale.

I conti non compresi nella commessa generale saranno nel corso dell'anno distribuiti dallo stesso presidente tra i consiglieri e razionali col medesimo metodo sopraindicato, prendendosene prima ragione dal cancelliere nel repertorio prescritto coll'articolo precedente.

Il presidente potrà delegare detta funzione ai vice presidenti delle rispettive camere.

3. Il cancelliere riceverà tutte le istanze, petizioni e memorie, che potranno essere presentate dalle parti, e darà ad esse il corso corrispondente.

Riceverà egualmente i documenti ed i mandati di procura, che potranno esser prodotti dalle medesime, e li trasmetterà a' razionali relatori.

4. Il cancelliere è incaricato della formazione e tenuta del foglio di udienza presso la camera cui assisterà.

Il vice cancelliere adempirà a questa parte di servizio presso l'altra camera contabile.

5. Il cancelliere contrassegnerà le decisioni diffinitive e gli arresti generali che saranno redatti e spediti da' razionali.

Egli contrassegnerà egualmente le spedizioni che contengono disposizioni difinitiva e preparatorie.

6. Terrà registro delle declaratorie che saranno rilasciate dalle due camere a discarico de' contabili.

7. Formerà ne' primi otto giorni di ogni mese gli stati de' conti pervenuti e discussi nel corso del mese precedente, e li trasmetterà al Ministero pubblico. *Reg. del 27. Gennaio 1824.*

N. 4. *De' razionali.*

33. I razionali saranno incaricati di verificare tutt' i conti che saranno loro commessi. Essi faranno le osservazioni prescritte dalla legge su di tutti gli articoli di rendita, appoggiandole su le leggi e decreti; e per gli articoli delle spese, su i crediti da noi accordati. Faranno ancora le osservazioni che concernono la composizione del conto e le pruove in appoggio di ciascun articolo.

34. Essi interverranno nelle sedute delle Camere e nelle sole discussioni de' conti che da loro si proporranno. Il razionale relatore avrà voto deliberativo.

35. Il loro numero per ora si rimarrà a venti.

36. Un nostro decreto particolare determinerà il modo come dovranno essere prescelti i razionali della gran Corte de' conti, i requisiti che dovranno concorrere nella loro elezione e l'economia del loro servizio: con lo stesso decreto ci riserbiamo di provvedere sul modo dell'elezione de' prorazionali, e sul loro numero. *L. del 29 maggio 1817.*

Funzioni e doveri de' razionali.

8. Dietro l'avviso del cancelliere il razionale relatore, precedente ricevo, ritirerà dalla cancelleria fra il termine di giorni due il conto a lui commesso.

9. Ricevuto il conto, verificherà se trovasi compilato, secondo le forme prescritte negli articoli 12 e 13 del real decreto di questa stessa data relativo a' doveri de' contabili.

Nel caso negativo ne farà tra giorni otto rapporto preliminare alla camera, la quale pronunzierà sulla ricettibilità, o irricettibilità del conto.

Trovando'n irricettibile, si avrà il conto come non prodotto ed avranno luogo contro del contabile gli stessi mezzi di coazione, che la legge autorizza contro dei contabili in ritardo di produzione di conto.

Ciò nondimeno potrà aver luogo la rettifica della posizione del conto, a' termini dell'articolo seguente.

10. Se il conto si troverà compilato, secondo le forme della legge, lo stesso razionale relatore lo dichiarerà ricettibile, ne farà menzione in piè del conto, e passerà immediatamente a verificarne e rettificarne la posizione.

A questo oggetto egli esaminerà, se il contabile abbia omesso di portare ad introito la resta

della gestione precedente, di cui egli fosse risponsabile, o perchè sua propria, o perchè accettata da lui, mercè il conto rendutogli dal predecessore; se la posizione materiale del conto come giace, presenti debito del contabile; se la composizione delle cifre contenga errori materiali di calcolo a danno del fisco; se nell' esito vi sieno partite identiche visibilmente duplicate.

In tutti ed in ciascuno de' detti quattro casi il razionale ne farà rapporto preventivo alla camera, la quale ordinerà dietro il semplice rapporto, la spedizione della significatoria contro del contabile per la somma di cui egli rimanesse debitore; dedotto però il credito che la prima posizione del conto presentasse in di lui favore.

Il razionale darà corso a tali significatorie tra giorni otto. Se il conto non presenterà, nè debito di posizione, nè omessione di resta, nè errori di calcolo a danno del fisco, nè partite identiche visibilmente duplicate, il razionale ne farà menzione in piè del conto.

11. La dichiarazione d' irricettibilità di un conto non impedisce, e non sospende l' esame e la rettifica di posizione, non che la spedizione della corrispondente significatoria, a' termini dell' articolo precedente.

12. Fatte le operazioni, che sopra, il razionale passerà allo scrutinio di tutti gli articoli, o sia partita d' introito, onde verificare l' integrità del medesimo.

Detta rettifica sarà fatta, paragonando le somme portate ad introito nel conto con quelle che il contabile aveva il dovere di percepire, a norma delle liste, ruoli, o stati generali di carico, obbliganze di debitori, ed altri titoli di credito a lui consegnati, ovvero obbliganze sue proprie. In difetto di tali documenti di carico l' integrità degli autori sarà comprovata con documenti richiesti da' regolamenti in vigore.

13. Passerà indi allo scrutinio degli articoli o sia partite di esito; ed esaminerà,

1.° Se la spesa era autorizzata dallo stato discusso, o in difetto di stato discusso da' regolamenti generali, o da speciale determinazione sovrana;

2.° Se l' esito è stato fatto dietro l' ordinativo corrispondente, o altra specie di documento richiesto da' regolamenti in vigore;

3.° Se la realità dell' esito è comprovata dalla debita quietanza della parte prendente, o di chi legittimamente la rappresentava;

4.° Se la detta quietanza trovasi vidimata dal funzionario, il di cui intervento era richiesto da' regolamenti;

5.° Se è accompagnata da documenti richiesti dall' ordinatore.

6.° Farà in fine tutte le ricerche che la natura e la posizione del conto già potranno suggerire.

14. Fatto questo esame, formerà un quadernetto detto di liquidazione. Questo quadernetto dee presentare l' ammontare in massa dell' esito e dell' introito, giusta la posizione materiale del contabile; il paragone dell' uno coll' altro, ed il risultato di detto paragone;

La posizione rettificata dal razionale, se mai ha avuto luogo la rettifica a' termini dell' articolo 10, ed il risultato della medesima;

Gli articoli d' introito, o di esito, su' quali il razionale non ha incontrato alcun dubbio, coll' indicazione de' fogli, ove giacciono i documenti che riguardano ciascun articolo, e della natura di essi;

Le osservazioni motivate finalmente sopra ciascun articolo, sul quale egli abbia incontrato dubbio, con l' indicazione egualmente de' documenti e della natura di essi;

Gli articoli su' quali non si è incontrato dubbio, saranno riportati compendiosamente, indicandone il numero e l' ammontare di ciascheduno.

Gli articoli su' quali si è incontrato dubbio saranno riportati per esteso;

Degli uni e degli altri sarà indicato il numero di ordine che portano nel conto originale.

Per tutti i conti che si trovano arrivati in cancelleria, prima della pubblicazione del real decreto relativo a' doveri de' contabili, e del presente regolamento, o che arriveranno fra 'l termine di un mese dopo la detta pubblicazione, il numero di ordine sarà apposto agli articoli del conto originale dallo stesso razionale relatore.

15. Nel corso della liquidazione il razionale relatore potrà ricevere dal contabile, o dal di lui procuratore tutti gli schiarimenti possibili; senza che però sospenda le sue operazioni, e senza che possa mai consegnare i conti originali, i documenti e gli atti che l' accompagnano, alla parte, o al di lei procuratore, nè a qualunque altra estranea persona.

Incontrando de' dubbi, o degli ostacoli che non esigono il giudizio della camera, si dirigerà al Ministero pubblico onde rimuoverli.

Pria di fare il suo rapporto alla camera dovrà fare tutti i riscontri, concordanze e verifiche che crederà necessarie.

Se i conti su' quali dovrebbe fare le concordanze, non fossero ancora pervenuti in cancelleria, il razionale potrà farle su' conti, o altri documenti esistenti negli offizi delle amministrazioni pubbliche; o pure potranno chiedersi le notizie, scrivendosi a' capi delle amministrazioni, secondo le particolari circostanze de' diversi conti e delle diverse amministrazioni.

16. Compita la liquidazione, il razionale relatore passerà il conto ed il quadernetto della liquidazione al consigliere commessario, onde il medesimo lo esamini, a' termini dell' art. 29 del presente regolamento.

Il consigliere commessario segnerà il giorno, in cui il conto gli è stato consegnato dal razionale relatore, in un libretto di riscontro che il razionale stesso conserverà.

Terminato che avrà le sue osservazioni, il consiglier commessario ne darà avviso al razionale cui restituirà tutte le carte, annotando al margine del libretto, che sopra, il giorno della restituzione seguita.

17. Ritirato il conto dal commessario, il razionale ne darà avviso al Ministero pubblico, il quale ne prenderà registro per fissare, all'epoca della formazione del calendario, la giornata in cui dovrà esser proposto alla camera cui appartiene; salvo il caso, che il Ministero pubblico per l'urgenza dell'affare creda che il razionale debba proporlo in preferenza.

Dovrà nel tempo stesso significare al contabile, o al di lui procuratore, per mezzo di un usciere della Gran Corte, che il conto è in istato di esser proposto, designandogli la giornata precisa con continuazione, salvi i casi preveduti dall'art. 23 del presente regolamento.

18. Dopo proposto il conto, e fra 'l termine che la stessa camera fisserà nell'atto della discussione, il razionale relatore apporrà al margine di ogni articolo del conto riportato nel quadernetto della liquidazione, le decisioni preparatorie corrispondenti, profferite dalla camera; le sottoscriverà, e darà corso alle medesime.

Scorso il termine assegnato al contabile colla decisione preparatoria della camera, il razionale dovrà immediatamente proporne alla medesima il risultato.

19. Il razionale darà corso alle decisioni definitive, ed agli arresti generali ne' termini seguenti.

Se la decisione dichiara discaricato, o creditore il contabile, le darà corso all'epoca della spedizione dell'arresto generale che avrà pronunziato sopra tutti gli articoli del conto.

Se la decisione lo dichiara debitore, il razionale, contrapponendo al debito del contabile il di lui credito, se ne ha, risultante dallo stesso conto, darà corso alla decisione fra 'l termine di giorni otto al più tardi.

Se si tratta di arresto generale, il razionale gli darà corso fra 'l termine che verrà fissato dalla camera nell'ultima discussione del conto.

20. I riscontri, concordanze, e verifiche, le quali non possono influire al carico o discarico del contabile, ma sono ordinate dalla camera per mere vedute fiscali, non sospendono e non impediscono la spedizione delle decisioni definitive e degli arresti generali.

21. La circostanza di non trovarsi ancora giudicato un conto precedente, non sospende e non impedisce l'esame ed il rapporto del razionale alla camera; ma può questa ordinare che il contabile non rimanga discaricato, se non dopo l'esame del conto precedente.

22. I rapporti de' razionali relativi 1.° alla irricettibilità di un conto, 2.° alla rettifica della posizione erronea, 3.° alla esecuzione data, o da esso razionale, o dal contabile, alle precedenti decisioni preparatorie della camera, sono dichiarati atti di urgenza; e quindi potranno essere proposti da' razionali in ogni seduta.

23. Se il contabile, o il di lui procuratore non han designato il loro domicilio in Napoli, a' termini dell'art. 14 del real decreto di questa stessa data, il razionale procederà ciò non ostante a tutti gli atti, che sopra; e la camera procederà ugualmente alle decisioni ed all'arresto generale, senz' alcuna precedente citazione: salvo al contabile il reclamare avverso le sole decisioni definitive ed arresto generale, a' termini degli articoli 19 e 20 della legge de' 29 di maggio 1817.

Lo stesso avrà luogo, ove le parti citate non si sieno presentate all'udienza.

24. Nel caso che il contabile, o il di lui procuratore abbiano designato il loro domicilio in Napoli, il razionale non potrà dispensarsi dal far precedere la citazione agli atti seguenti:

al rapporto che va a fare alla camera, dietro alla liquidazione del conto, della quale è menzione all'art. 17;

a' rapporti relativi a' documenti, o giustificazioni prodotte dal contabile in conseguenza di una decisione preparatoria della Corte, ove il razionale le creda insufficienti, o illegali.

Non vi sarà bisogno di far precedere citazione;

Al rapporto relativo alla irricettibilità del conto, di cui è menzione all'articolo 9;

al rapporto relativo alla rettifica della posizione, di cui è menzione nell'art. 10;

al rapporto relativo a' documenti, o giustificazioni prodotte dal contabile in conseguenza di decisioni preparatorie, ove il razionale le creda legali e sufficienti: salvo alla camera l'ordinare che il contabile sia citato prima di pronunziare sulle medesime, nel caso che creda di non doversi uniformare al voto del razionale;

al rapporto col quale il razionale va a riferire che il contabile non ha prodotto i documenti e le giustificazioni richieste dalla camera con decisioni precedenti;

al rapporto finalmente col quale il razionale va a dar conto alla camera degli schiarimenti ottenuti per mezzo del pubblico Ministero, e de' riscontri, concordanze, o verifiche da lui fatte direttamente per disposizione della stessa camera.

25. La citazione dee precedere, ove ha luogo, i rapporti almeno di giorni due: salvo alla Camera il prorogare questo termine per giuste e legittime cause.

Le citazioni esprimeranno sommariamente l'oggetto, e la data, il nome del contabile o del di lui procuratore, ed il termine a comparire.

La notifica delle medesime seguirà a' termini del codice di procedura civile.

26. La redazione degli atti contenenti le decisioni preparatorie della corte comunemente det-

ti *ordini di risulta*; la notifica de' medesimi per mezzo degli uscieri della Gran Corte a' contabili, o loro procuratori domiciliati in Napoli; la trasmessione di detti ordini al Ministero pubblico, rispetto e' contabili non domiciliati, o non rappresentati in Napoli, è a carico, cura e diligenza de' razionali relatori.

È egualmente a loro carico, cura e diligenza la redazione delle decisioni diffinitive e degli arresti generali; con che però dovranno passare gli atti così redatti alla cancelleria che li munirà delle forme prescritte nell' art. 49. n.° 2 e 3.

27. Oltre alle funzioni, che sopra, relative all' esame e giudizio del conto materiale, il razionale relatore, dopo emesso l'arresto generale, passerà all' esame morale del conto.

Questo esame consisterà nel paragonare 1.° la somma totale versata dal contabile nelle casse pubbliche in numerario, o in documenti di esito, con la somma percepita; 2.° la somma percepita con quella che era a suo carico di percepire, o che lo stato discusso preventivo presumeva di doversi percepire; 3.° la somma percepita e versata nell' anno con quella percepita e versata nell' anno antecedente.

Analizzerà in seguito le cagioni delle differenze; e finalmente indicherà i mezzi di miglioramento che l' amministrazione può ricevere, o coll' accrescimento de' prodotti, o colla riduzione delle spese, o col perfezionamento de' metodi.

Conseguerà il tutto in un rapporto diretto al presidente, il quale proporrà alle camere riunite tutt' i rapporti di tal natura, onde farne il soggetto delle osservazioni generali da dirigersi nel corso di ciascun anno dalla Gran Corte de' conti al Ministero delle finanze.

28. Fatte tutte le suddette operazioni, il razionale depositerà nell' archivio della Gran Corte il conto giudicato, il quadernetto della liquidazione, i volumi de' documenti, e tutti gli atti che avranno avuto luogo.

N. 6. *Degli uscieri.*

37. Gli uscieri addetti alla gran Corte de' conti avranno esclusivamente il dritto d' istrumentare nella capitale e nella provincia di Napoli per tutti gli atti concernenti la procedura degli affari sottomessi al suo giudizio.

38. All' udienza della gran Corte vi sarà una tabella che indicherà i nomi e cognomi di tutti gli uscieri addetti al suo servizio.

39. Essi saranno soggetti a tutte le leggi e regolamenti riguardanti i dritti ed i doveri degli uscieri in generale.

§§ II. *Delle funzioni e de' doveri de' presidenti, del cancelliere, de' razionali e degli uscieri nella gran corte de' conti ne' reali dominii al di là del faro.*

N. 1. *Del presidente.*

17. Il presidente sarà incaricato di mantenere il buon ordine e la polizia interna nelle sedute della gran Corte de' conti.

Egli adempirà ancora a tutti quei doveri che gli sono imposti dalla legge su la procedura amministrativa.

18. Il presidente in caso di assenza, o di altro legittimo impedimento, sarà rimpiazzato dal vice-presidente; e questo anche assente o impedito, dal più antico consigliere nell'ordine di nomina.

19. Sarà parimente nelle attribuzioni del presidente:

1.° Di designare in caso di mancanza, o di legittimo impedimento de' consiglieri, i supplenti che dovranno rimpiazzarli;

2.° Di destinare in caso di parità, uno dei supplenti per dirimerla;

3.° Di far le commesse e' consiglieri ed e' razionali;

4.° Di decidere le quistioni de' commessarii;

5.° Di sottoscrivere tutti gli ordini da notificarsi sopra luogo. *L. del 7 gennaio 1818.*

N. 2. *Del Cancelliere.*

24. Il cancelliere sederà alla gran corte dei conti in quel modo che siede in Napoli il cancelliere della gran corte de' conti di questi domini: e finchè la forma materiale de' locali non sarà fissata, sederà in ultimo luogo.

Egli sarà incaricato:

1.° Di tenere il registro delle discussioni e delle deliberazioni che saranno prese nelle sedute della gran Corte;

2.° Di contrassegnare le spedizioni, o sia copie e gli estratti degli arresti e delle deliberazioni che saranno emesse dalla gran Corte, e redatte dai razionali commessarii;

3.° Di redigere e contrassegnare le decisioni della gran Corte;

4.° Di conservare le minute e tutte le altre carte relative agli affari attribuiti alla gran Corte de' conti.

In caso d' impedimento, l' ultimo de' razionali per ordine di nomina potrà supplire il cancelliere nelle sedute della gran Corte.

25. La polizia interna e la superiore direzion della cancelleria apparterranno al nostro procuratore generale. *L. del 7 gennaio 1818.*

N. 3. *De' razionali.*

26. I razionali saranno incaricati di verificare tutt' i conti che saranno loro commessi. Essi faranno le osservazioni prescritte dalle leggi su tutti gli articoli di rendita, appoggiandole su le leggi e decreti; e per gli articoli delle spese, su i crediti da noi accordati.

Faranno ancora le osservazioni che concernono la composizione del conto, e le prove in appoggio di ciascun articolo.

27. Essi interverranno nelle sedute della gran Corte nelle sole discussioni de' conti che da loro si proporranno. Il razionale relatore avrà voto deliberativo.

28. Un nostro decreto particolare determinerà il modo come dovranno essere prescelti i razionali della gran Corte de' conti; i requisiti che dovranno concorrere nella loro elezione, e l'economia del loro servizio. Con lo stesso decreto ci riserbiamo di provvedere sul modo della elezione de' prorazionali, e sul loro numero. *L. del 7 gennaio 1818.*

Disposizione transitoria.

Per le cariche de' razionali saranno proposti da quel ministero, inteso il presidente ed il procuratore generale, quegl' individui che abbiano dato sufficiente saggio di probità e che abbiano fatto conoscere di essere istruiti negli affari amministrativi e nelle conoscenze necessarie al disimpegno della carica.

Art. I. La gran Corte de' conti de' dominii oltre il Faro, durante lo stato provvisorio delle commessioni giudiziarie create colla legge del 22 dicembre 1818, continuerà ad esaminare e decidere tutte le cause relative al contenzioso giudiziario, che erano prima di competenza dell' abolito tribunale dell' erario: e ciò a' termini dell' art. 43 della legge organica del 7 gennaio 1818.

N. 4. *Degli uscieri.*

29. Gli uscieri addetti alla gran Corte de' conti avranno esclusivamente il diritto d' istrumentare in Palermo a nell' estensione dell' Intendenza di Palermo medesima, per tutti gli atti concernenti la procedura degli affari sottomessi al suo giudizio.

30. All' udienza della gran Corte vi sarà una tabella che indicherà i nomi e cognomi di tutti gli uscieri addetti al suo servizio.

31. Essi saranno soggetti a tutte le leggi e regolamenti riguardanti i dritti ed i doveri degli uscieri in generale. *L. del 7 gennaio 1818.*

Pe' reali dominii al di là del Faro.

(L' art. 2013 delle *ll. cc.* prescrive che l' ipoteca convenzionale non può stabilirsi altrimenti che con atto stipulato in forma autentica avanti a due notai, o avanti ad un notaio e due testimoni. Per agevolare la prestaziona delle cauzioni che dar si deggiono da' ricevitori e percettori ne' termini del presente decreto, si ordina:

1.° Che gli atti di cauzione alla quale vanno tenuti ne' reali dominii oltre il Faro i nuovi agenti finanzieri contemplati come sopra, fosser ricevuti, invece del notaio, dal cancelliere di quella G. C. de' conti, ed avessero gli stessi effetti degli atti notariali, co' quali l' art. 2013 del codice parte prima leggi civili determina di potersi stabilire le ipoteche convenzionali.

2.° Che tutti gli atti e le carte relative e necessarie alla cauzione, compresa la medesima, in vece di essere preventivamente sottoposti alla formalità del registro, giusta la disposizione generale della legge del 21 giugno 1819, fossero registrati immediatamente dopo ricevuta essa cauzione.

3.° Che le disposizioni però contenute ne' due precedenti articoli avesser vigore limitativamente per due anni a contare dalla pubblicazione di quest' atto sovrano. *Dec. del 16 novembre 1825.*)

Art. X. *Delle decisioni e degli arresti.*

44. Le decisioni che non importano, nè aggiunzione o diminuzione d' introito, nè ammessione, cancellazione o riduzione di esito, nè condanna qualunque, nè coazione reale o personale, sono *preparatorie.*

Sono *diffinitive* le decisioni relative ad uno, o più articoli di un conto, le quali producono uno degli effetti, che sopra, ancorchè portino la clausola risolutiva nel caso di adempimento dell' obbligo ingiunto al contabile colla stessa decisione.

Diconsi *arresti generali* gli atti che contengono le decisioni pronunziate sopra tutti gli articoli di un conto.

45. Le decisioni saranno pronunziate dalle camere contabili a pluralità di voti, ed all' istante.

Ciò nondimeno il presidente ed i vicepresidenti delle rispettive camere, a semplice richiesta di uno de' votanti, o del Ministero pubblico, disporranno che si passi a votare nella camera del consiglio.

46. In caso di parità, il presidente darà un consigliere aggiunto, a' termini del art. 41 della legge organica de 29 di maggio prossimo passato.

Nel caso che vi sieno tra votanti, tre o più opinioni differenti, niuna delle quali abbia ottenuta la pluralità assoluta, si passerà ad un secondo sperimento di votazione.

Se questo sperimento sarà riuscito inutile, il presidente darà egualmente un aggiunto; e così progressivamente fino a che non si sia ottenuta la pluralità assoluta.

L' aggiunto potrà esser dato ed intervenire alla votazione nella stessa seduta in cui la prima ha avuto luogo.

47. Tutte le decisioni delle camere contabili, immediatamente dopo pronunziate, saranno compendiosamente riportate nel foglio di udienza, che sarà sottoscritto dal presidente o vice-presidente, e dal cancelliere o vice-cancelliere.

Nel foglio d' udienza sarà fatta menzione de' consiglieri intervenuti, e di colui che ha fatto le funzioni di pubblico Ministero.

48. Ciascuno de' votanti nondimeno potrà registrare in un libro segreto, che sarà tenuto a quest' oggetto dal cancelliere e dal vice-cancelliere, il suo voto particolare motivato.

49. Le spedizioni di tutte le decisioni diffinitive e degli arresti esprimeranno i nomi e cognomi de' consiglieri intervenuti, e del procuratore, o avvocato generale che vi ha fatto le funzioni di Ministero pubblico; il nome, cognome e domicilio del contabile, del suo procuratore, se ne avrà avuto, e del cauzionante, ove sia noto; la natura della gestione e contabilità; l' anno dell' esercizio del contabile; l' esposizione sommaria de' fatti; i motivi che avranno determinato i giudizi; la parte dispositiva coll' indicazione della somma della quale il contabile fosse dichiarato creditore o debitore.

Le decisioni diffinitive e gli arresti saranno intitolati col nome di sua Maestà, e porteranno in fine la formola esecutoria.

Saranno cifrate dal razionale relatore al margine di ogni carta; e porteranno nell' ultima pagina le firme del presidente, o vice-presidenti rispettivi, del consiglier commessario e del cancelliere, o vice-cancelliere, non che la *vidimazione* del pubblico Ministero.

50. Le spedizioni delle decisioni preparatorie saranno rilasciate da' razionali in forma di certificati i quali esprimeranno il nome, cognome e domicilio del contabile, e del suo procuratore, se ne avrà avuto; la natura della gestione e contabilità alla quale appartengono; l' anno dell' esercizio; l' esposizione sommaria del fatto; i motivi che avranno determinato il giudizio; la parte dispositiva.

Porteranno in fine la firma del razionale relatore.

Del modo di dare la sovrana approvazione alle decisioni delle Gran corti de' conti.

1. Nel presentarsi al Re per la sovrana approvazione le decisioni della Camera del contenzioso amministrativo della gran Corte de' conti esistente ne' reali dominii al di quà del Faro, quando per motivi rilevati da ricorso delle parti o per ragioni nascenti dal contesto della decisione sorgessero nel nostro real animo dubbi di gravissimo momento, perchè sembrasse che fossero state violate le forme o che si fosse manifestamente contravvenuto alla legge, sia in danno delle parti, sia in pregiudizio de' principii regolatori dell' amministrazione, saranno per sovrano comando prese tutte quelle dilucidazioni ed indagini che stimeremo opportune, a norma di un regolamento dal Re comunicato a' Ministri Segretari di stato.

2. Se dopo essersi adempito a quanto è prescritto nell' art. 1, non sarà dal Re creduto conveniente l' accordare la sovrana approvazione senza un nuovo esame, con real rescritto sarà dichiarata sospesa l' approvazione della decisione, e verrà commesso al supremo consiglio di cancelleria preseduto dal reggente più antico il riesame dell' affare con le forme usate nell' esame de' gravami che la legge accorda contra le decisioni delle gran Corti de' conti profferite in prima istanza.

3. Allorchè nel presentarsi al Luogotenente generale ne' dominii di là del Faro le decisioni di quella gran Corte de' conti in materia di contenzioso amministrativo, non credesse egli conveniente pe' motivi espressi nell' art. 1 del presente decreto di apporvi l' approvazione nel regio nome, richiederà gli atti a quella gran Corte dei conti, e li trasmetterà di unità alla decisione a quel Ministro di stato presso del Re cui per ragion di materia l' affare appartiene.

Nel proporsi quindi al Re per la sovrana approvazione, sarà osservato ciò che negli articoli 1 e 2 del presente decreto abbiamo determinato per le decisioni della gran Corte de' conti esistente in questa parte de' reali dominii. *Dec. del 13 marzo 1820.*

ART. XI. *Della revisione.*

51. La revisione ha luogo per semplice ministero della legge relativamente a' conti de' cassieri de' comuni maggiori, a' termini dell' art. 274 della legge de' 12 di dicembre 1816 sull' amministrazione civile.

Può aver luogo parimente per effetto di dimanda di un contabile, o dell' amministrazione cui esso appartiene, o a richiesta del Ministero pubblico, ne' casi preveduti dall' art. 20 della legge organica della Gran Corte de' conti.

Nè al primo, nè al secondo caso la domanda di revisione sospenderà l' esecuzione de' primi giudicati, se non vi accede il consenso del Ministero pubblico.

52. Nella revisione de' conti de' cassieri de' comuni maggiori saranno adottati ed eseguiti gli stessi metodi e le stesse regole di procedura, che trovansi sanzionate col presente regolamento dall' art. 10 sino al 22, dall' art. 24 sino al 26, dall' art. 29 al 37 e dall' art. 44 al 50.

Ciò nondimeno il razionale relatore del conto in revisione dovrà far sempre precedere la citazione del contabile prima di rapportare alla camera la liquidazione del conto, di cui è parola negli articoli 12, 13, 14, e 17 del presente regolamento.

53. Le dimande di revisione saranno fatte per parte del Ministero pubblico in forma di requisitoria, nella quale saranno distintamente espresse le cause sulle quali la domanda è fondata, a' termini del succitato art. 20 della legge organica della Gran Corte de' conti.

Le domande di revisione, che saran fatte per parte de' contabili o delle amministrazioni alle quali essi appartengono, saranno dirette al pre-

sidente, ed esprimeranno egualmente le cause precise sulle quali sono fondate. Porteranno in oltre la loro sottoscrizione, o del loro procuratore speciale.

In caso d'inadempimento di dette formalità, il presidente rigetterà la domanda; salvo alla parte il regolarizzarla.

54. Le prescrizioni contenute nell'art. 52 sono comuni alle revisioni ammesse, dietro domanda del contabile, o dell'amministrazione a cui esso appartiene, o del Ministero pubblico.

55. Ove le domande di revisione sien prodotte da' contabili, i medesimi pagheranno in beneficio della cassa de' proventi fiscali un dritto del 2 per 100 sulla somme di cui han reclamato l'aggiunzione, la riduzione, o cancellazione, qualunque sia l'evento del giudizio di revisione.

La camera con la stessa decisione, colla quale pronunzierà sul merito della revisione, fisserà il dritto che il contabile debbe pagare.

Saranno esenti dal pagamento di ogni specie di dritto le revisioni de' conti da' cassieri de' comuni maggiori; le revisioni che han luogo dietro le domande del Ministero pubblico, e delle amministrazioni; le revisioni fondate sopra errori di calcolo e di posizione, non che sopra omessioni nelle quali fossero caduti i razionali, o altri funzionarî della Gran Corte nel primo esame del conto; quelle fondate sopra documenti che non fu possibile al contabile di produrre insieme co' conti, a' termini dell'art. 34.

Saranno egualmente esenti da ogni pagamento di dritto le revisioni fondate sopra allegazione di falsità commessa da tutt'altri, che dal contabile.

Del modo d'impugnarsi le decisioni della gran Corte de' conti.

1. Le decisioni delle gran Corti de' conti tanto de' nostri dominii al di qua, che de' dominii al di là del Faro, delle quali si parla negli articoli 14, 19 e 22 della nostra legge de' 29 di maggio 1817 e nell'articolo 9 dell'altra nostra legge de' 7 di gennaio 1818, potranno essere impugnate avanti il supremo Consiglio di Cancelleria nel caso in cui le parti interessate e il pubblico ministero credessero essere del loro interesse il farlo.

2. I ricorsi saranno diretti al Segretario di Stato Ministro Cancelliere ed a' consiglieri del supremo Consiglio di Cancelleria, e conterranno i motivi di fatto e di dritto, pe' quali si chiede la rivocazione delle mentovate decisioni delle gran Corti de' conti.

3. I ricorsi saranno notificati alle parti per mezzo di atto di citazione intimato a persona o a domicilio, il quale atto conterrà, oltre l'inserzione del ricorso:

1.° La data del giorno, del mese, dell'anno, il nome, il cognome, la professione e 'l domicilio del ricorrente ad istanza di cui l'usciere affermerà d'intimare il ricorso;

2.° Il nome, il cognome ed il domicilio dell'usciere con la designazione del tribunale o del giudice cui egli è addetto; il nome, il cognome o l'abitazione del reo con la menzione della persona a cui sarà lasciata copia del ricorso e del detto atto, al quale potranno unirsi le copie di ogni altro documento che 'l ricorrente stimi di dover produrre in sostegno del ricorso.

4.° Se nella intimazione siavi accaduto qualche difetto; il supremo Consiglio di Cancelleria vedrà se 'l ricorso debba intimarsi di nuovo; eccetto se, mancando la data, sieno scorsi i fatali, come si dirà nell'articolo seguente, ovvero se il ricorso sia intimato da usciere cui dalle leggi di procedura è proibito di fare intimazioni nel luogo o alle persone che debbono essere intimate.

5.° Il ricorso dovrà intimarsi alla parte fra 'l termine di tre mesi da decorrere dallo stesso giorno della intimazione della decisione diffinitiva della gran Corte, fatta a persona o a domicilio, sotto pena di decadenza; eccetto i casi contenuti negli articoli 508, 509, 510, 511 e 512 delle *leggi della procedura ne' giudizi civili.*

6.° Nello stesso termine e con lo stesso ricorso che si produce e contro le decisioni diffinitive, può prodursi querela anche contro le decisioni preparatorie ed interlocutorie, giusta l'art. 515 delle *leggi della procedura ne' giudizi civili.*

7.° Il termine suddetto, se la decisione diffinitiva è stata profferita in contumacia, decorrerà scorsi gli otto giorni ne' quali alle parti è permesso di produrre l'opposizione.

8.° La parte intimata potrà in qualunque stato della causa, ed anche dopo aver notificata la sentenza, senz' alcuna protesta, interporre incidentemente il ricorso, quantunque sia stata la sentenza eseguita.

9.° Tra un mese a contare dal giorno della intimazione del ricorso, il ricorrente principale dovrà esibire il ricorso con tutt' i documenti notificati alla parte, presso il segretario della gran Corte de' conti pe' dominii al di qua del Faro, e presso il cancelliere della medesima gran Corte de' conti pe' dominii al di là del Faro, sotto pena di decadenza.

10.° Il segretario generale della gran Corte dei conti in Napoli ed il cancelliere della gran Corte de' conti in Palermo terranno un registro nel quale noteranno il giorno in cui i ricorsi ed i documenti, de' quali si parla nell'articolo precedente, e le risposte a' ricorsi di cui si parla nell'art. 12, saranno presentati.

Gli estratti di questi registri faranno fede del tempo in cui il ricorso o la risposta sarà stata presentata.

11.° Dovrà il ricorrente di unita al ricorso esibire copia legale della decisione impugnata.

12.° Sarà in libertà della parte intimata di notificare nell' indicato secondo termine una risposta al ricorso con quei documenti che crede. Questa risposta sarà del pari depositata nella rispettiva segreteria o cancelleria della gran Corte de' conti.

13.° Ciascuna delle parti avrà dritto di chiedere un atto della presentazione del ricorso o della risposta al ricorso esibito nella segreteria, o cancelleria, dal segretario o cancelliere di quella gran Corte de' conti.

14.° Terminato il quarto mese, o anche prima, se le parti abbian prima di detto termine prodotto nelle cancellerie i ricorsi e le risposte, il rispettivo procurator generale presso la gran Corte de' conti invierà immediatamente al nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere tutte le carte.

Lo stesso procurator generale potrà rimettere separatamente le sue osservazioni, senza che per altro ciò possa ritardare la trasmessione delle carte.

15.° Occorrendo che una delle parti abbia ad esibire nuovi documenti, potrà, dopo averli prima intimati alla parte, esibirli al segretario generale del supremo Consiglio di Cancelleria.

16.° Ne' ricorsi non potranno prodursi nuove domande, meno che pe' casi indicati nell' art. 528 delle *leggi della procedura ne' giudizii civili.*

17.° Potrà con particolar ricorso intervenire in causa chiunque abbia dritto di formare *opposizione di terzo.*

18.° Il supremo Consiglio di Cancelleria nelle due Camere di giustizia e degli affari ecclesiastici, e dell' interno e finanze, senza l' intervento de' consiglieri aggiunti della Camera di guerra e marina, esaminerà nel merito i ricorsi delle parti, e ci rassegnerà il suo avviso, a' termini della legge de' 22 di dicembre 1816: e noi, udito il nostro Consiglio di Stato, decideremo su i prodotti ricorsi.

19.° Il nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere comunicherà al supremo Consiglio di Cancelleria la nostra Sovrana risoluzione: e'l segretario generale dello stesso Consiglio ne darà a chi di dritto le spedizioni da lui firmate. Queste spedizioni saranno esecutive. *Dec. del 13 marzo 1820.*

Abolito il supremo Consiglio di Cancelleria, con decreto del 1. luglio 1822 fu creata una commissione incaricata di rivedere le deliberazioni della camera del contenzioso amministrativo della gran Corte da' conti, che dal Re le venissero inviate, e di discutere i richiami che dalle parti fosser prodotti avverso le decisioni delle due camere riunite della stessa gran Corte.

La procedura di questa commessione dovea farsi con quelle ritualità con le quali procedeva l' abolito supremo consiglio di cancelleria e la commessione temporanea consultiva a quello provvisoriamente succeduta.

Questa commessione fu benanche incaricata di rivedere i richiami tutti che si producessero avverso le decisioni delle camere da' conti delle quali si parla negli art. 14, 19 e 22 della legge del 27 maggio 1817. *Dec. del 26 agosto 1822.*

Abolito il Consiglio di Cancelleria, i richiami avverso le decisioni o deliberazioni della gran Corte de' conti si portano ora alle deliberazioni della CONSULTA. V. questa voce.

Relativamente al diritto di registro su queste deliberazioni, il decreto del 9 ottobre 1826 presenta le disposizioni che seguono.

1. Le deliberazioni della consulta su i richiami avverso le decisioni o deliberazioni della gran Corte de' conti saranno soggette al dritto di registro di ducati due e grana quaranta, se sieno interlocutorie o preparatorie; ed a quello di ducati quattro e grana ottanta, se sieno definitive, del pari che trovasi prescritto co' numeri 3.° e 4.° dell' articolo 65 della legge de' 21 di giugno 1819 per gli atti di simil natura della Gran Corte de' conti.

2. Le suddette deliberazioni della consulta, dopo registrate, dovranno essere vidimate, a' termini degli articoli 13 e 14 della citata legge dei 21 di giugno 1819. *Dec. del 9 ottobre 1826.*

GIURISPRUDENZA.

Ecco quello che ci è riuscito raccogliere relativamente a' contabili dello Stato.

Pareri del procurator generale presso la G. C. de' Conti.

CONTABILI DELLO STATO.—LORO PROSCIOGLIMENTO DAI REGOLAMENTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

I contabili dello stato non sono prosciolti da' regolamenti di pubblica amministrazione, se non quando rimangono discaricati dalle conseguenze delle loro gestioni in virtù di conti resi e giudicati.

Ho l' onore di riscontrare il suo pregiatissimo foglio di ieri, relativo alla quistione insorta tra l' amministrazione de' diritti riservati, ed il sig. N. N. già ricevitore de' sali.

Benchè le nostre leggi non sieno pronunziate sul caso in quistione, pur nondimeno dal senso e dal fine delle medesime risulta, che un contabile non sorte dalla giurisdizione degli amministratori superiori, e dalla coercizione de' regolamenti amministrativi, se non quando ha cessato di essere un contabile, vale a dire, quando ha dato i suoi conti, ed è stato discaricato delle conseguenze della sua *gestione.*

Tal è il sistema adottato e sanzionato con de-

creto in quel paese là, donde ci venne il nostro attual sistema finanziero. Mi manca il tempo per riscontrar la data di detto decreto; ma quel che ho l'onore di rassegnarle è sicuro.

Nè questo sistema è ingiusto. V. E. sa, che una decisione amministrativa non può aver luogo secondo la nostra legge de' 24 febbraio 1809, se non in due soli casi, cioè, 1.° quando l'impiegato destituito ricusi di rimettere la sua commessione, o i registri, o di dare i suoi conti; 2.° quando un ricevitore abbia attrassato di rimettere il prodotto della sua percezione, o abbia fatto un vòto nella sua cassa.

Or in ambedue questi casi si tratta di fatti visibili, e di trasgressioni non giustificabili. È ciò tanto vero, che in casi simili, anche il codice civile, e quello di procedura permettono l'arresto personale, art. 2060, n.° 4 del cod. civ., ed art. 534 e 535 del cod. di procedura; quindi non si può nè temere nè presumere che le ragioni de' ricevitori restino conculcate dalla celerità del procedimento; e ciò tanto meno, in quanto che è sempre ad essi lecito di gravarsi di tal procedimento innanzi alla Corte de' conti.

Risulta da tutto ciò che può darsi libero il corso all'atto di coazione spedito contro del suddetto N. N. dal direttor dipartimentale sotto il dì 5 aprile 1813, salvo il giudizio superiore di V. E.; ma qualunque sia la risoluzione che Ella stimerà di prendere a riguardo di costui, sia per equità, sia per la tenuità della somma, io penso che debba per regola generale starsi fermo alla teoria sopra enunciata, e sanzionarla, se occorre; senza di che i contabili dopo aver fatto de' voti, potrebbero essi stessi domandare la loro dimissione, onde sottrarsi dalla coercizione de' regolamenti amministrativi. — Napoli 29 febbraio 1816.

Il presente avviso fu approvato con real decreto de' 26 marzo 1816 concepito ne' seguenti termini:

Considerando che i diversi contabili dello stato non possono darsi prosciolti da' regolamenti di pubblica amministrazione se non quando saranno essi interamente discaricati dalle conseguenze delle loro gestioni in virtù di conti resi a giudicati;

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

1. Le disposizioni contenute nell'art. 257 della legge de' 24 di febbraio 1809 e nell' art. 20 del decreto de' 16 dicembre 1813 sono applicabili a tutt' i contabili delle amministrazioni pubbliche, fino a che essi non siano discaricati dalla loro responsabilità in virtù di giudizi difinitivi resi sopra i loro conti.

2. L'appello dalle decisioni amministrative, delle quali è menzione nel suddetto art. 257, ed il ricorso avverso le liquidazioni che saranno spedite in virtù del suddetto art. 20, sarà devolutivo, e non sospensivo, e verrà esaminato dalla nostra real corte de' conti.

3. Il nostro segretario di Stato Ministro delle Finanze, ec.

Contabili. — Loro cauzioni.

La cauzione data da un contabile può guarentire una seconda sua gestione in un altro burò, purchè l'amministrazione, da cui egli dipende, sia sicura di non esistervi vòto o malversazione relativamente alla prima gestione, e salvo il supplimento o riduzione della cauzione medesima, a seconda del più o meno della materia amministrabile del secondo burò.

Col suo pregiatissimo foglio de' 9 corrente, Ella mi fa l'onore di propormi due quistioni.

La prima più generale è se un ricevitore dell'amministrazione de' demani, passando da uno ad un altro *burò*, possa guarentire il governo colla prima cauzione da lui data, o debba darne una seconda.

La seconda è se una rendita sul gran libro immobilizzata per guarentire la *gestione* di un ricevitore come sopra, possa servir di cauzione allo stesso esercente, che passi ad un altro *burò*.

In quanto alla prima quistione ho l'onore di rassegnarle, che la cauzione una volta data da un ricevitore basta a guarentirlo per tutto il tempo della di lui *gestione*, comechè questa duri molti anni. Or egli è indifferente che costui amministri sempre un istesso *burò*, o passi ad un altro; poichè sì nell'uno, che nell'altro caso, la responsabilità che assume è della stessa indole e natura; salvo il più o meno della materia amministrabile, che può dar luogo ad una riduzione, o ad un supplimento, ma non mai ad una nuova e doppia cauzione.

Nè l'art. 7 del decreto degli 11 febbraio 1813 cangia nulla a questa teoria, dappoichè ivi è detto, che le iscrizioni ipotecarie non possono esser radiate pria che i conti dell'esercente non siano stati verificati dal direttore della provincia, e giudicati dalla corte de' conti; ma non è detto già, che le iscrizioni medesime non possano servire di cauzione ad uno stesso esercente per più anni di esercizio, sia in uno stesso, sia in diversi *burò*; e V. E. sa molto bene, che tra 'l cancellare una iscrizione, e 'l protrarla vi è grandissima differenza.

Pur nondimeno sembra buona regola di amministrazione di non permettere questa protrazione, se non quando l'amministrazione sia sicura che i conti dell'esercente non presentino vòto o malversazione; e questo è stato il sistema tenuto sinora in conseguenza delle istruzioni ministeriali de' 13 marzo di detto anno 1813. Se V. E. lo esige, io potrei citar molti esempi di simile pratica adottata dal ministro suo predecessore, e da questa corte de' conti.

In quanto alla seconda quistione, io debbo credere che vi sia stato qualche malinteso tra l' amministrazione de' demani ed il direttore del gran libro. Subito che colui che ha dato cauzione presta il suo consenso, la rendita immobilizzata per guarentire l' esercente di un *burò* può benissimo essere immobilizzata per guarentire lo stesso esercente e per la passata, e per la futura *gestione*, nè vi può essere alcun dubbio ragionevole su questo punto. V. E. co' suoi lumi superiori giudicherà dell' esattezza o inesattezza della mia opinione. Napoli li 11 agosto 1815.

Tesoreria generale. — Debitori di essa.

Misura da prendersi contro varie classi di debitori della tesoreria generale.

« Ho esaminato gli stati indicanti le somme dovute tuttavia da' debitori del tesoro. . . . I crediti descritti in detti stati sono di tre differenti nature: 1.° Reste dovute da' contabili del danaro pubblico in virtù di liquidazioni amministrative e di significatorie pronunziate dalla corte de' conti; 2.° Reste di prezzo degli acquirenti de' beni dello stato; 3.° Crediti nascenti da cause e titoli civili.

Reste dovute da' contabili. In quanto alle reste dovute da' contabili, V. E. sa molto bene, che le antiche e le nuove leggi accordano al tesoro la coazione personale contro di essi. Ogni altro mezzo fu e sarà insufficiente, e per lo meno trae seco inevitabili spese ed indugi. D' altronde se vi è caso, in cui la coazione personale è giusta, e dirò anche utile onde stabilire la morale pubblica, è appunto quando viene impiegata contro gli amministratori del danaro pubblico.

Ove dunque V. E. lo creda, le operazioni a premettere sarebbero le seguenti:

L' agente del contenzioso rassegnerà a V. E. lo stato nominativo di tutt' i contabili debitori come sopra, indicando le somme rispettivamente da essi dovute, le scadenze, non che le dilazioni loro accordate: segnalerà inoltre quei debitori, l' impotenza de' quali è stata provata col carcere sofferto, o per altri argomenti è resa notoria. Su questo stato V. E. segnalerà quei contabili, contro de' quali si può agire, senza altro indugiare.

Ciò fatto, lo stesso agente del contenzioso farà stabilire dagli altri ufizi del tesoro i titoli, che non fossero ancora stabiliti, e li riunirà a quelli che lo fossero già. Questi titoli consistenti in significatorie definitive emesse dalla corte de' conti, (eccetto sempre quelle, che sono state dalla medesima pronunziate per mettere in mora i contabili) ed in certificati di liquidazione, potranno essere trasmessi da V. E. agl' intendenti delle rispettive provincie, con l' incarico di far seguire l' arresto personale de' debitori: e poichè alla buona riuscita dell' affare è necessario il concorso della gendarmeria, ben sarebbe, a mio avviso, che l' ispettor generale della medesima mettesse a carico de' comandanti rispettivi questa parte di servizio. In fine crederei pur necessario di abilitar gl' intendenti a far le piccole spese che occorrono per tali esecuzioni.

Tutto questo però, ove il contabile sia vivo, presente, e non abbia sorpassata l' età di 70 anni. Nelle ipotesi contrarie, e nell' altra che il tesoro stimi più utile a' suoi interessi di agire contro de' cauzionanti, non v' è altro mezzo che quello del pignoramento e della spropriazione. Questo mezzo per verità ha avuto sinora poco felici successi per lo tesoro, ma senza turbare l' attuale codice di procedura io non veggo che si possa far altro, se non incoraggiare i patrocinatori, mettere tali giudizi sotto la speciale sorveglianza de' procuratori regi civili, autorizzare gl' intendenti a far le piccole spese che occorrono, e permettere che gli atti ad istanza del tesoro sieno registrati a credito.

Reste di prezzo dovute dagli acquirenti de' beni dello stato. Per costoro la legge e la giustizia autorizzano il tesoro a rientrare in possesso de' fondi venduti. Il decreto de' 25 luglio 1807, l' art. 9 del decreto de' 14 agosto 1809, e più espressamente il decreto de' 9 luglio 1812 furono scritti a quest' oggetto. Ciò nondimeno, io credo necessario un nuovo atto legislativo che ne regoli l'applicazione, e l'esecuzione amministrativamente.

Che tutt' i debitori di tali reste (di già scadute) paghino tra un termine definito. . . . che non pagando, i consigli d' intendenza autorizzino i direttori de' demanii a riprendere il possesso de' fondi, per rivenderli in danno. . . . che le quietanze producibili dalle parti possano sospendere una tal misura. . . . . Ecco presso a poco le basi, che questo nuovo atto legislativo potrebbe contenere; ed io sono moralmente certo che la sola pubblicazione di esso farà rientrare nel tesoro la totalità de' crediti di questa natura.

Ciò nondimeno, acciò questa misura colla sua generalità non offenda i diritti di alcuno, è pur necessario che l' agente del contenzioso trasmetta a V. E. uno stato nominativo di tutt' i debitori di dette reste, indicando le somme, le scadenze, ed osservando tutto quello ch' è degno di osservazione. Sopra questo stato V. E. potrà con più di accerto segnalare quei debitori, contro de' quali vi è dritto attuale ad agire, e quelli pei quali questo dritto deve rimaner sospeso, o per dilazioni accordate, o per altre particolari ragioni.

Crediti nascenti da cause e titoli civili. Lo stato n.° 2 contiene qualche credito inesistente, qual è quello di duc. 669 e 550, che si dicon dovuti da N. N., e ne contiene altri di nature ed origini diverse, come a dire estagli di fondi affittati, *boni* nascenti da contribuzioni, soldi esatti per eccesso, dritti doganali non pagati; quindi non si può per essi tenere una stessa regola. In generale posso dire, che per quei che nascono da estagli non pagati, o da soldi

da ricuperare contro de' terzi, o da dritti doganali non pagati, non v'è altro mezzo, che quello di proseguire con più di alacrità i giudizi introdotti, e per quei che nascono da contribuzioni esatte, e non versate, agire co' certificati di liquidazioni.

Lo stato n.° 3 contiene de' crediti nascenti da obbliganze, cui impropriamente si è dato il nome di cambiali, quindi non si potrebbe in virtù di tali carte procedere all' arresto personale de' debitori. Ho osservato però che tutte, o presso che tutte han ben causa, e derivano da reste dovute da' contabili del tesoro. Si può quindi legalmente far uso del titolo primitivo, stabilire, cioè, contro de' debitori de' certificati di liquidazioni, in virtù de' quali si può procedere all' arresto delle persone. Ove V. E. sia dello stesso avviso, può ordinare allo stesso agente del contenzioso, che faccia stabilire dagli altri uffizi della tesoreria tali certificati, e li aggiunga allo stato de' debitori, ed indicando egualmente le scadenze e le dilazioni loro accordate.

V. E. desidererebbe altresì, che io le rassegnassi qualche misura generale a prendere per le reste che o per l'elasso del tempo, o per l'impotenza de' debitori, non fanno sperare alcun risultato favorevole. Per ora non posso altro suggerire, se non che dette reste dovranno essere classificate tra i non valori, ma mi riserbo di rassegnarle qualche idea più positiva, dopo che l'agente del contenzioso le avrà trasmesso gli stati nominativi, de' quali ho avuto l'onore di parlare, una colle osservazioni analoghe.

Non mi resta, che sottometterle due osservazioni: l'una è che negli stati da V. E. trasmessimi non ho trovato i nomi di parecchi contabili malversatori, quali sono stati per esempio i signori N. N. N. N., ed altri tali; l'altra è, che di tutt'i crediti nascenti da significatorie, moltissimi ne cadon giù, perchè gran parte di esse sono state spedite per mettere in mora i contabili; quindi è che istituendosi un paragone tra le somme realmente esigibili, e le esatte, scema di molto lo spettro degl' ingenti residui. Napoli 10 maggio 1816.

Tesoreria generale. — Surrogazione de' suoi diritti.

La surrogazione ne' diritti della tesoreria generale a favor di colui, che ha pagato in parte il debito di un contabile, non può in conto alcuno nuocere alla preferenza a quella spettante per le somme rimaste a conseguire dallo stesso.

In conseguenza del suo pregiatissimo foglio de' 7 del corrente, ho letto le annesse carte relative al dubbio di sapere, se D. Pietro Rinaldi abbia giusta causa di rifiutare il pagamento della cambiale di duc. 790,30 da lui accettata per conto del debito dell' ex-ricevitore sig. Cesare, sino a che l'amministrazione del registro, e del bollo non gli ceda i suoi privilegi contro il detto contabile, tanto per la detta somma che per gli altri duc. 1065. 19 da esso soddisfatti con altre cambiali.

Se la cambiale di cui è discorso è pura (come è da credere) e non condizionale, il signor Rinaldi non può rifiutarne il pagamento.

In quanto alla cessione de' privilegi, che domanda, egli l'ha dalla legge; dappoichè a norma dell' art. 1251 del codice civile la surrogazione ha luogo *ipso jure* « a beneficio di colui, che » essendo obbligato con altri, o per altri, al » pagamento del debito, abbia interesse di sod» disfarlo.

Perchè mai dunque il signor Rinaldi insiste per avere una cessione, che la legge gli accorda *ipso facto*? Potrebbe essere, che egli ignorasse questa parte della nostra legislazione; potrebbe essere, che egli domandi detta espressa cessione, per poter agire colla coazione personale; ed è possibile finalmente, che con detta cessione espressa avesse in mente di esser preferito alla stessa amministrazione nel caso, che il Cesare risultasse debitore di altre somme in seguito dell' esame, e giudizio de' suoi conti. Se mai questo ultimo è il suo fine, egli ha torto, dappoichè fino a che l'amministrazione non sia pagata dell' intero, essa è per legge preferita ad ogni altro creditore. È questa una regola comune sanzionata coll'art. 1252 del codice civile, e ritenuta in tutti i nostri regolamenti, ai quali allude l'art. 11 del decreto de' 16 dicembre 1813.

Ciò premesso, può V. E. degnarsi di rescrivere all'amministrazione del registro e del bollo, 1. che la surrogazione domandata dal signor Rinaldi ha luogo *ipso jure*; 2. che con questa surrogazione non s'intende dargli preferenza sull' amministrazione per la riscossione di altre somme che mai fosser dovute dall' ex-ricevitore Cesare; e che in conseguenza può essa surrogare espressamente nei diritti del tesoro il Rinaldi, salva però la preferenza di quello a' termini della legge per tutte le somme, delle quali il Cesare potesse risultar debitore. Napoli 10 febbraio 1818.

Reclami. — Inammissibilità.

Non sono ammissibili i reclami, che non sieno prodotti nella segreteria generale della gran corte de' conti ne' tre mesi dalla intimazione delle decisioni.

Stato della controversia. Il consiglio d'intendenza di Basilicata a' 15 di gennaio 1817 ributtò la dimanda del signor Prospero di Leo, prodotta ad ottenere riduzione di prezzo, per essergli mancati taluni fondi compresi nel contratto di fitto

degli anni precedenti tra lui, e l'abolito demanio.

Di Leo, anzichè produrre reclamo ne' tre mesi dal dì che la decisione suddetta gli fu intimata, con atto di usciere de' 18 di marzo dello stesso anno 1817, chiamò il segretario generale di quell' intendenza e'l direttor de' demani a comparire davanti l'abolita corte de' conti. Dopo un silenzio di più mesi, a' 10 di luglio il signor di Leo produsse finalmente il reclamo nelle forme alla gran corte de' conti. Gliene fu opposta l'inammissibilità, perchè prodotto oltre il tempo stabilito all'uopo. Egli rispondeva una tale opposizione non meritare ascolto, sì perchè prima dell' organizzazione della gran corte de' conti non eravi metodo certo nel produrre i reclami, sì perchè ne era patente la citazione fatta a' 18 di marzo nelle persone del preallegato segretario generale, e del direttor del demanio. Invocava ultimamente a favor suo l'articolo 52 del decreto de' 24 di ottobre 1809, relativo al procedimento negli affari contenziosi di conoscenza dell' abolito consiglio di stato.

La gran corte de' conti,

Sul rapporto del consigliere relatore cav. Ferri;
Intese le parti;
Inteso l'avvocato generale cav. de Rosa;

Considerando

1. Che il tempo prescritto dalla legge a poter reclamare, oltrepassare non debbe il periodo di tre mesi dalla intimazione della decisione contro della quale vuolsi produrre il reclamo, e pertanto il reclamo del signor di Leo è stato prodotto dopo il sesto mese che gli fu intimata la decisione, di cui si duole;

2. Che il procedimento stabilito pe' giudici ordinari è diverso da quello che osservasi da' giudici del contenzioso amministrativo; donde muove esserne dissimiglianti le norme;

3. Che posto ciò, l'atto di citazione de' 13 di marzo sarebbe valevole ne' tribunali ordinari, ma è del tutto invalido, nè può intitolarsi reclamo presso la gran corte de' conti. Imperocchè o si ponga mente all'articolo 5 del decreto de' 24 di ottobre 1809, o all'art. 229 della legge de' 26 di marzo 1817, il reclamo non si può presentare che nella segreteria dell' autorità a cui si richiama, e d'ordine della medesima comunicarsi;

4. Che se infra i tre mesi dalla intimazione la gran corte de' conti non era istallata, esisteva l'antica la quale riteneva del consiglio di stato le medesime attribuzioni. Quindi dovea il signor di Leo presentare il reclamo davanti la medesima;

5. Che lo stesso articolo 52 del decreto de' 24 di ottobre 1809 invocato dal signor di Leo, lungi di favorirlo, prescrive contro non potersi reclamare con semplici atti di citazione, ma le *istanze delle parti doversi presentare al segretario generale del consiglio di Stato*;

Veduto l'articolo 12 del decreto de' 24 di ottobre 1809 qui prima citato;

Veduto l'articolo 219 della legge di 26 marzo 1817;

Uniformemente alle conclusioni del p. m.,

È d'avviso

Dichiararsi inammissibile il reclamo prodotto dal signor di Leo contro la decisione del consiglio d'Intendenza di Basilicata de' 16 di gennaio 1817.

Fatto in Napoli a' 24 settembre ed approvato da S. M. con rescritto de' 6 dicembre 1817.

DECISIONI. — ESECUZIONE DI ESSE.

I consigli d'intendenza deggiono eseguire e non interpretrare le decisioni della gran Corte de' Conti.

Stato della controversia. Per ordinanza del commessario ripartitore de' demani cavalier Acclavio, la difesa detta *gurgoscaliante* appartenente al conte Massenzio Filo di Altamura fu al comune di S. Eramo attribuita, perchè il conte non avea presentato il titolo di legittimamente possederla. Reclamò costui nel 1812 contro l'ordinanza menzionata, e presentò per documenti di sue ragioni lo strumento di compera che i suoi maggiori fatta aveano della difesa indicata, ed un attestato di essere non nell' agro di S. Eramo, ma in quello di Altamura.

La commessione del contenzioso, posto mente essere state per lo giudicato della commessione feudale dal partimento escluse le difese, per le quali poteasi da' possessori documentar lo acquisto, coll' obbligo a costoro di pagare un annuo canone a favor del comune; ed avere il conte presentato il titolo per la di cui mancanza eragli stata dal commessario la difesa tolta, opinò doverglisi restituire insieme co' frutti riscossi, pagato al comune il debito canone.

Abolito il consiglio di Stato, la già regia Corte de' conti si uniformò per intero al parere della commessione del contenzioso, e determinò il canone alla somma di annui ducati 18; e fu dal governo approvato.

Indi il conte Filo al consiglio d'intendenza della provincia ricorse, chiedendo liquidarsi il suo credito pei frutti dal comune riscossi per tre anni e nove mesi, dal dì che avesgli fatto notificare il reclamo prodotto da lui nel consiglio di Stato. Il comune rispose avere sempre posseduto in buona fede, e la somma ritratta da' frutti essere stata di ducati 164, non 240 annui, come Filo domandava, ritenuto l'eccedente per ciò che gli era dovuto, e per compensamento degli usi che sulla difesa esercitava.

Il consiglio d'intendenza ebbe per vero non di esecuzione di decisione della Corte de' conti, ma d'interpretazione essere disputa, poichè trat-

tavasi di esaminar se il comune posseduto avesse in buona fede, e se fosse quindi obbligato alla restituzione de' frutti ritenendo il canone; e però disse non avere facoltà a definire il piato.

Si dolse il conte di questo provvedimento, provocando nella gran Corte de' conti di stabilire l'autorità, cui dovea egli ricorrere per la esecuzione del giudicato.

La gran Corte de' conti.

Inteso il regio procuratore generale cav. de Thomasis:

Sul rapporto del consigliere relatore cav. Porcinari:

Considerando: 1 che il comune non possedè in buona fede oltre il tempo, che il conte gli fece intimare il reclamo co' documenti per domandare lo annullamento dell' ordinanza;

2. Che però la real Corte de' conti abolita decise essere dal comune dovuti a lui i frutti della difesa dal primo di gennaio 1813 in poi:

3. Che per la stessa decisione, e per lo giudicato della commessione feudale, il comune non ha altro diritto sulla difesa menzionata, che quello di riscuotere l'annuo canone di ducati 18;

4. Che quindi non d'interpretrazione, ma di eseguire una decisione irrevocabile era opera;

È d' avviso

Annullare la decisione impugnata, e che il consiglio d' intendenza esegua quella dell' abolita real Corte de' conti.

« Fatto in Napoli a' 3 di luglio, ed approvato » da S. M. con rescritto de' 21 di agosto 1818.

Significatorie. — Arresto personale.

Tutte le significatorie contro de' contabili dello Stato deggionsi eseguire coll' arresto personale. Avviso del procurator generale presso la G. C. de' Conti, a S. E. il segretario di Stato ministro delle finanze.

In seguito di parere unanime del supremo consiglio di cancelleria, Sua Maestà, nel consiglio de' 15 giugno prossimo passato anno decise *non doversi per ora eseguire l' arresto personale contro i contabili dello stato, debitori della tesoreria generale per significatorie della gran corte de' conti, se non nel solo caso, in cui sia intervenuto dolo; ed aspettarsi intanto le disposizioni del nuovo codice.*

Il consiglio di cancelleria adunque ha supposto tre cose, l' una cioè, che le leggi concernenti l' amministrazione del denaro pubblico potessero esser materia del codice civile: l'altra, che possa esser soggetto di discussione e di dubbio, se contro i contabili, significati dal magistrato competente, debba o no esservi luogo ad arresto personale: la terza finalmente, che ogni inconveniente era prevenuto con la precauzione da esso consiglio suggerita, cioè di potersi adottare la misura dell' arresto personale *ne' casi di dolo* dalla parte de' contabili.

Pieni di rispetto per tutto ciò, che viene dal supremo consiglio di cancelleria, noi siamo nel dovere di rilevare l' insussistenza di tutte e tre queste supposizioni.

Prima supposizione. Un codice civile non può e non deve regolare, che i rapporti privati. Tutte le leggi che riguardano la distribuzione de' poteri, la polizia, presa nel suo ampio senso, il commercio, la navigazione, le contribuzioni, l' amministrazione del pubblico denaro, il rendimento de' conti, i doveri e la risponsabilità de' contabili, ed in generale tutto ciò che va sotto la denominazione di dritto pubblico, non può e non deve esser materia di un codice civile, quando non si voglia confondere oggetti e rapporti tra loro differentissimi. I compilatori del codice e delle pandette Giustinianee, comechè non possono aversi per modello di metodo, purnondimeno non ci diedero certo questo esempio. Non ce lo diedero i Cocceji, compilatori del codice Fridericiano, non quelli del codice Francese, ed Austriaco, e finalmente, eccetto il Koran, misto bizzarro di leggi politiche, religiose e civili, non si può allegare un solo esempio di tal confusione d' idee e di cose.

È per questa ragione, che i compilatori del codice francese nel titolo XVI. del 3 libro, dopo di avere enumerati i casi, nei quali poteva aver luogo l' arresto personale in materia civile, dichiararono in un articolo per *saturam*, ed è il 2070., che non intendevano perciò di derogare alle leggi particolari, che autorizzano l' arresto personale in materia di commercio, nè alle leggi di polizia correzionale, nè a quelle concernenti l' amministrazione del denaro pubblico.

Nè già si creda, che questo articolo fosse stato concepito per ozio o per sbadataggine: ci basta leggere le discussioni, ch' ebbero luogo in consiglio di stato su questo punto, per vedere che, dopo lunghi esami, fu creduto impossibile, ossia assurdo, il fondere nel codice civile le leggi ed i regolamenti che riguardano l' amministrazione del denaro pubblico, e quindi fu preso il partito di dichiarare in termini generali, che rimanevano in vigore le leggi preesistenti in materia.

Ma per uscire dall' autorità degli esempj, ci basta di osservare, che ove si volessero enumerare nel codice civile tutti i casi, ne' quali può aver luogo la coazione personale per materie estranee al codice civile, bisognerebbe fondere in esso i regolamenti relativi alle contribuzioni dirette e indirette, alla verifica delle casse regie, tutt' i decreti relativi al tesoro ed alla tesoreria generale; nè con ciò sarebbe l' opra compita, perchè converrebbe pure fondervi le leggi forestali, le commerciali ec., il che certamente non è nelle

intenzioni del supremo consiglio di cancelleria.

Seconda supposizione. Sia che si consultino la nostra antica legislazione, e i nostri usi, sia quelli delle altre nazioni, sia finalmente, che si consultino la morale pubblica, la ragione e l' interesse dello stato, non può e non deve esser messo in dubbio, se l'arresto personale debba aver luogo contra i contabili, debitori diretti del pubblico tesoro, ove però sia pronunziato dall' autorità competente.

In quanto alle nostre antiche leggi ed usanze, ci basta leggere a caso qualunque de' nostri scrittori del foro per convincersi, che non solo contra i contabili debitori dello stato, ma anche contro gli amministratori delle università e dei luoghi pii avea luogo l' arresto personale, ov'essi fossero rimasti significati sia da' razionali locali, sia dal tribunal della camera; e ciò per costante interpetrazione, ed esecuzione data alle prammatiche sotto il titolo de *commessariis*, *et executoribus*, alla 37, e 75 *de offic. proc. Caesar.*, alla 5 *de appellat.* ed a' reali dispacci de' 27 dicembre 1761, e 30 febbraio 1761. De Marinis, nelle osservazioni alla decisione 518 di Reverterа, de Franchis nella decisione 347, Capiblanco nelle prammatiche 16, e 82 de *Baronibus*, tutti i nostri Pratici, tutti i nostri Forensi fan fede unanime di ciò; e 'l professore Maffei il più accurato, e recente testimone delle nostre cose nel suo 6 libro delle istituzioni del dritto civile napoletano al cap. II, §. 19 si esprime così: *Adversus fisci debitores, potissimum ex causa tributorum et vectigalium parata est in rem, et in personam executio, ideoque non modo publicano vel exactori tributorum, et vectigalium parata datur in rem atque in personam debitorum executio, sed etiam* quicumque bona fisci administravit, aut ejus redditus exegit, ubi fuerit rationalium aut prorationalium regiae camerae summariae sententia debitor declaratus (significatoriam appellant) confestim in bona, et personam ejus decernitur executio. *Idemque obtinet in iis, qui bona universitatum administrarunt, aut redditus exercere. Immo moribus inductum nostrisque legibus probatum est, ut idem servetur in iis qui bona administrarunt, aut redditus exercere ecclesiarum, locorumque religiosorum, quando sententia, seu significatoria rationalium fuerint debitores, rite declarati. Atque in his casis, si fuerit provocatum, supplicatum, aut revisio petita, executio non impeditur, sed cautio praestatur de restituendo in casu retractationis.*

Infine, chiunque ha la più leggiera conoscenza della nostra antica legislazione, e della giurisprudenza camerale, non può mettere in dubbio che fra di noi in tutt' i tempi le significatorie spedite sia dalla regia camera contro i contabili dello stato, sia da' razionali locali contro degli amministratori delle università e degli stabilimenti pubblici, erano suscettibili di esecuzione reale e personale.

Sopravvenuta la nuova legislazione, l' arresto personale contro de' contribuenti non fu ritenuto da' regolamenti in materia, ma in nulla fu cangiata la teoria relativa a' contabili, dappoichè, come sopra si è detto, il codice civile, coll'art. 2070, lasciò in vigore tutte le antiche leggi relative all'amministrazione del denaro pubblico, ed in effetti, durante l' occupazione militare non si è mai fatto dubbio di ciò, ch' è oggi oggetto di dubbio.

Ma vi è dippiù: lo stesso codice civile, rinviando a leggi particolari l' amministrazione del denaro pubblico, riconobbe il principio generale, del quale ora dubita il supremo consiglio di cancelleria, dappoichè con l' art. 2060 permise l' arresto personale per la ripetizione del denaro conseguato a *persona pubblica a ciò destinata*. Più: il codice di procedura permette a' giudici di pronunziarlo per residuo di debito dipendente da rendimento di conti di tutele e cure, di amministrazioni di corporazioni e comunità, di stabilimenti pubblici, di amministrazioni destinate per ordine di giudice. E finalmente sotto il di 2 febbraio di questo stesso anno 1818 Sua Maestà, con real decreto all' art. 21, conservò in principio ciò ch'era già consegrato dalle nostre antiche leggi, cioè, che le *decisioni della gran corte de' conti potevano essere eseguite così col mezzo del pignoramento, che con l' arresto personale.*

Ciò per le antiche, e nuove nostre leggi: non è però dissimile dalla nostra la dottrina delle altre nazioni. Una legge fatta in Francia sotto il di 30 marzo 1793 dichiarò, che l' arresto personale aveva luogo contro tutt' i debitori del tesoro. Questa istessa disposizione fu confermata dalla legge de' 4 germile, anno 2, e dall' altra de' 25 germile, anno 6; che anzi con parere del consiglio di stato degli 8 germile, anno 12, fu estesa contro i debitori de' dritti di dogana, multa e confisca. In oltre, all' epoca della discussione del codice civile non si dubitò già, che l'arresto personale non dovesse aver luogo contro i *conservatori, e depositari di pubblico denaro a causa delle loro gestioni*; fu anzi questo principio riconosciuto conforme e alle antiche leggi di Francia, e alla ragione, ed in ciò furono d' accordo tutt' i membri del consiglio; ma come sopra si è detto, si conchiuse, che questa non era materia del codice civile; e di qui nacque il di sopra citato art. 2070. Chi avesse vaghezza di leggere in lungo i ragionamenti, ch'ebbero luogo in occasione, riscontri le discussioni del codice civile nel consiglio di stato sul titolo *dell' arresto personale in materia civile.*

In Inghilterra, paese ove la libertà individuale è il primario oggetto delle leggi, l' ultimo stato delle cose è, che ove il debito sorpassi le dieci lire sterline, vi è luogo all'arresto personale, ciò dietro un *bill*, provocato trent' anni sono da milord Beauchamp, avvegnachè in epoca anteriore per un editto di Giorgio I. vi era luogo al ca-

pias, tostochè il debito eguagliava le due lire sterline.

Se il tempo permettesse di citare, si potrebbero qui allegare e le diverse leggi fatte in Roma intorno a' residui, e i giudizi famosi di questo genere, e ne' tempi più bassi i mezzi coattivi adottati dalle leggi contra *susceptores, coactores, aliscussores*, voci che rispondono appunto a' nostri contabili.

Ma superflui sono gli esempi, ove la ragione abbonda. Se vi è caso, in cui debba essere autorizzato l'arresto personale, se vi è persona contro di cui è giusto il pronunziarlo, è certamente l'amministratore del pubblico denaro, dalla cui fedeltà o infedeltà dipende l'andamento di tutt'i servizi dello stato, la quiete delle armate ed il successo di tutte le intraprese di ogni governo. Quale assurdo sarebbe quello di accordarlo, come le leggi attuali lo accordano, ne' casi di reintegrazione di possesso, per lo rilascio di un fondo, di deposito necessario, di non rendimento di conti privati, di detenzione di documenti o di denaro contro de' notai, patrocinatori ed uscieri, e di negarlo poi contro de' contabili debitori diretti del tesoro! Quale incoraggiamento all'infedeltà e immoralità loro non si darebbe col dichiarare che non possono essi essere perseguitati coll'arresto personale? Quali cauzioni possono equivalere il timor dell'arresto?

Terza supposizione. Il supremo consiglio di cancelleria ha creduto di prevenire tutti gli obietti, e tutti gl' inconvenienti, lasciando rimaner ferma la misura dell'arresto ne' casi di dolo; ma egli è chiaro che con una eccezione così vagamente concepita o ha distrutta la sua regola istessa, o niuna regola positiva ne ha dato. Ha distrutta la sua regola stessa, se ha preso la parola *dolo* nella sua ampia significazione, dappoichè non è possibile che un contabile ritenga presso di se una parte del denaro pubblico senza dolo, ossia senza coscienza di ciò che fa; o ha impiegato la parola *dolo* in una significazione più angusta, e doveva indicare i fatti, le circostanze, i caratteri, onde discernere quel dolo, di cui intendeva parlare, e segnalare il processo, il giudice, che dovea dichiarare l'esistenza di questo dolo, il che non avendo fatto, niuna regola positiva ne ha data, ed ha aperto la porta all'arbitrio de' giudici.

A tutto il fin qui detto si potrebbe rispondere che il Consiglio di cancelleria non ha suggerito già l'abolizione, ma la semplice sospensione dell'arresto personale contro i contabili dello Stato. Ebbene noi rispondiamo, perchè sospenderlo?.. O piuttosto, perchè non sospenderlo ancora contro i detentori del deposito necessario; ... del fondo, di cui siesi ordinata la reintegrazione ... contro i notai, patrocinatori ed uscieri, detentori di documenti o di denaro ad essi affidato, ed in generale contro tutti coloro, a carico dei quali le leggi attuali autorizzano la misura di arresto? Noi non vediamo la ragione della differenza.

Conchiudendo impertanto, diciamo che la probità non essendo la virtù delle classi, ma degl'individui, l'arresto personale è, fu e sarà il solo garante della fedeltà de' contabili, ancorchè raramente impiegato ... che la ragione, la morale pubblica e l'interesse dello stato reclamano la conservazione di siffatta misura ... e che Sua Maestà, confermandola col suo real decreto de' 2 febbrajo corrente anno, non ha già creata una nuova dottrina, ma conservata l'antica. Napoli li 2 agosto 1818.

Un tale avviso fu pienamente approvato da S. M. col seguente real decreto de' 7 settembre 1818, rivocatorio del rescritto del dì 15 giugno dello stesso anno.

Visto il nostro real rescritto de' 15 giugno prossimo passato, col quale sospendemmo fino alla pubblicazione del nuovo codice la misura dell'arresto personale contro i contabili dello stato; debitori della tesoreria generale per significatorie della gran corte de' conti, se non nel caso, in cui vi fosse intervenuto dolo; Veduta la rimostranza a noi rassegnata dal procuratur generale presso la gran corte de' conti sulla necessità di rivocare il detto nostro real rescritto;

Considerando, che dalla esattezza o inesattezza de' contabili dipende l'andamento e l'ordine di tutt'i servizi pubblici, ed il successo di ogni intrapresa; che niuna specie di cauzione può equivalere la misura dell' arresto personale; che un contabile, il quale violando i regolamenti, ritiene indebitamente presso di se il denaro pubblico, è sempre imputabile più o meno di dolo; che contro gli amministratori del denaro dello stato dichiarati debitori del medesimo dalle autorità competenti, la coazione personale ha avuto sempre luogo, in virtù delle leggi del regno, e segnatamente delle prammatiche sotto il titolo de commissar. et executor.*, delle* 37 e 75 de officio proc. Caesar., *e della* 5 de appellat.*; e de' nostri reali dispacci de' 27 dicembre 1761, e 30 febbraio 1769, e che la stessa teoria trovasi adottata presso le altre nazioni;*

E finalmente considerando, che tali disposizioni legislative, anzichè trovarsi sospese e rivocate dal codice civile provvisoriamente in vigore, sono dal medesimo implicitamente conservate con la disposizione contenuta nell'articolo 2070; Udito il nostro consiglio di stato; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue: Art. 1. Il nostro real rescritto de' 15 giugno passato è rivocato: ed in conseguenza le disposizioni contenute nell' articolo 21 del nostro real decreto de' 2 febbraio 1818 rimarranno nel loro pieno vigore. Rimarranno egualmente nel loro pieno vigore le leggi del regno, ed i regolamenti relativi a' contabili, dichiarati debitori de' comuni, e de' pubblici stabilimenti.

Art. 2. I nostri segretari di stato, ec.

SEZIONE XIX. — *Delle sanzioni penali relativamente a'reati risguardanti l'amministrazione finanziera.*

Tutto ciò che sarem per dire nella presente sezione, non altrimenti vuol esser considerato se non come un avvertimento de'vari luoghi a'quali bisognerà ricorrere per lo sviluppamento delle idee in mero abozzo quì presentate. L'argomento che vi si svolge importantissimi obbietti risguarda della legislazione penale; e trattarlo compiutamente sarebbe un protrarre tropp'oltre i limiti del nostro lavoro. Ma imperdonabile omissione sarebbe stata il prescinderne affatto: il quadro per noi esibito della nostra legislazion finanziera e della giurisprudenza che n'emerge, sarebbe stato in difetto delle tinte più vigorose che dan risalto alla prospettiva e insiemenente il disegno e la maestria della composizione ne perfezionano.

Il pubblico erario, e comprendiamo con questa voce l'intera finanza, ha d'uopo della più dilicata circospezione rispetto agli amministratori cui ne vien dalla legge affidato il deposito sacro, e delle più vigili cautele onde la gestion degli affari con felicità proceda sotto la guarentia della fede pubblica e dalle insidie si sottragga delle depredazioni e della fraudolenza.

Non è ne'nostri pensieri la superficiale massima proclamata dall'autore de' *Trattati di legislazion civile e penale*, essere cioè quel genere dei reati che l'abuso risguarda de'pubblici funzionari meno apprensivo per la società, perchè minori suppor si deggiono le possibilità in essi di trascendere ad atti indecorosi. Ma non dalla sola frequenza degli atti rei calcolar si vuole l'intensità di un reato. Impossibil cosa, appunto per la loro infrequenta, sono i misfatti più atroci: ma segue da ciò che l'ultimo posto meritar dovrebbero nei codici penali? che la più bassa parte della serie occupar dovrebbero nella scala ascendente de' reati e delle pene?

Noi abbiam considerato in massa quella mal augurata serie di atti umani che il legislatore elevar dee a reato per la incolumità dell'amministrazione economica, e tutta intera ci si è riprodotta la quistion preliminare che preceder dee l'esame della giustizia delle pene e della loro proporzional progressione, non già pe'soli riguardi di maggiore e minore apprensiva che l'intero corpo sociale può riceverne, ma riguardo alla intensità de'danni de'quali esser può cagione o conseguenza nel complesso di quelle morali reciprocanze su le quali la civil convivenza si riposa, e che ordinariamente sfugge alle vedute dell'osservator superficiale; come non altrimenti che all'occhio del solo architetto le fondamentali costruzioni non sfuggono, le quali della superiore elevazion dell'edifizio la solidità costituiscono e la durata, mentre il volgo degli spettatori delle sole apparìscenti forme si appaga.

È il pregiudizio del giureconsulto inglese con un volgare universal pregiudizio si confonde: essere cioè le offese al pubblico erario fin minutissime frazioni ripartite nella massa de'contribuenti, e formare perciò all'intero corpo sociale un danno di menomissima ed evanescente intensità. Il qual pregiudizio dall'erroneo sistema proviene di considerare i reati dal solo lato de'danni materiali e materialmente valutabili; errore al quale la scuola italiana non assentì e non assentirà giammai. V. Romagnosi, *Genesi del diritto penale.*

Per le quali considerazioni, le offese al pubblico erario considerar si vogliono con quella estension di vedute con le quali nella composizione dell'intero ordine sociale l'amministrazion finanziera venne fin da prima per noi analizzata. Non è già l'avarizia quella che detta severità di pene a repressione di quegli atti criminosi che alla incolumità si oppongono del danaro pubblico; ma è quel debito di giustizia che un religioso Governo scontar dee in faccia a quanti sono i contribuenti dello stato. Le spese del Governo sono inevitabili: una diminuzion che ne succeda per attentato criminoso esser vuol rimpiazzata con aumento d'imposizione: e questa per tutte le classi de'consumatori si diffonde, tanto più sensibile e gravosa, per quanto più o meno si ha di superfluo da poter consumare. È adunque un diminuire il pane della miseria un latrocinio qualunque che si faccia al pubblico tesoro.

È questa la genesi diretta della severità delle pene con le quali incuter si dee spavento ad ogni futuro malvagio che di attentare al sacro deposito del pubblico erario, alla regolare ed economica amministrazione della finanza concepir mai possa ardimento.

Le sanzioni penali relativamente a'reati risguardanti l'amministrazione economica in due grandi rami esser vogliono ripartiti: in quelle cioè che mirano i reati possibili de'pubblici funzionari, ed in quelle che della loro gestione incoppano, attraversano o menomano in qualunque modo l'integrità.

Il furto è reato del diritto delle genti. Le qualità aggravanti che ne rendono più o meno obbrobriosa la laidezza, si elevano a grado infinito, quando in quelle persone vanno a realizzarsi, nelle quali massima esser dee l'integrità, illimitata la fiducia. E se la santità de'contratti, la guarentia della fede pubblica han pur d'uopo di esterni mezzi onde potere esser poste in azione quando anche dalle considerazioni di persona si prescinda; per l'importanza dell'obbietto materiale del reato, la falsità delle monete, la falsità nelle carte rappresentative de'lavori fiduciari spiccan fra tutti quanti gli altri aborti rei della malafede e della frode, e richieggono luoghi precisi e spiccanti nella serie delle sanzioni penali pe'reati che risguardano l'amministrazion finanziera.

Finalmente nel sistema di centralizzazione per

le nostre leggi adottato, essendosi all'amministrazion finanziera altri rami addizionali riuniti che ne estendono le funzioni; le sanzioni penali che l'esercizio offendono di queste addizionali attribuzioni, esser vogliono del pari addizionalmente riguardate.

Ed ecco il quadripartito obbietto della presente sezione. Degli altri reati che la giustizia offendono dell'amministrazion finanziera terremo ragionamento nella terza parte del presente trattato.

ART. I. *Della malversazione de' funzionari pubblici.*

Nella seconda parte del codice per lo regno delle due Sicilie i reati relativi al presente articolo occupano la sez. III del cap. IV, del tit. IV, del lib. II; e le sanzioni legislative corrono dall'art. 213 all'art. 218; la mente del legislatore, ossia lo spirito di questo ramo di legislazione, l'esposizione della legislazione stessa e della giurisprudenza che n'emerge son da cercarsi alla parola MALVERSAZIONE.

Ma v'ha un altro genere di coazioni che a reprimere son destinate le inesattezze de' pubblici funzionari incaricati delle varie gestioni finanziere; a reprimere le quali crede il legislatore bastanti pene più miti e spesso semplici multe pecuniarie. Andarle qui tutte annoverando sarebbe una inutile ripetizione. Son esse indicate di mano in mano in tutto il corso del presente trattato.

Intanto, ecco la giurisprudenza che ci è riuscito raccogliere della G. C. de' conti su tal riguardo.

MALVERSAZIONI.—MALLEVADORI.

Il ricevitore malversatore, il suo garante ed ogni altro amministratore del pubblico danaio da cui procede una malversazione, sono solidalmente tenuti verso la tesoreria generale.

Nominato nell'anno 1810 il signor Giovanni Arrigo Lucotte della città di Parigi ricevitore del distretto di Castellamare, fu guarentito dal signor Giuseppe Arena con una cauzione in immobili a favor dell'abolito tesoro nella somma di ducati 10678,26. Due straordinarie verifiche operate, l'una il dì 9, e l'altra a' 22 di luglio dell'anno 1811, per disposizione dell'intendente della provincia nella cassa del signor Lucotte, furono inefficaci a scoprire il voto che già in parte era stato commesso; perchè i percettori particolari, malgrado gli ordini ricevuti, non manifestarono le somme da essi pagate, e per le quali non avevano ritirate le ricevute regolari, dette *a tallone*.

Ciò nondimeno temeva il sig. Lucotte che i sospetti concepiti intorno alla sua amministrazione non si fossero convertiti in certezza mercè qualche altra verifica, che potea praticarsi con maggior diligenza ed accorgimento; sicuro di sua punizione, credè di renderla dubbia manifestando da sè al ministro delle finanze di quel tempo il voto da lui fatto: il che fece il dì primo di agosto.

Una novella verifica fu quindi disposta ed eseguita per intendere con precisione qual fosse il voto commesso. Nulla di più facile dopo che le ricevute particolari, le quali trovavansi in potere de' percettori, erano state convertite in ricevute a *tallone*. Risultò dalla verifica che la somma malversata dal signor Lucotte ascendeva a ducati 20498 : 93, di cui una porzione in ducati 9662 : 75, tuttochè esistente a' 22 luglio, non era stata conosciuta. Risultò ancora che da' 22 di luglio fino al 1.° di agosto da taluni percettori eransi versati altri ducati 3378 : 59 1/2, senza che i medesimi avessero curato di farsi rilasciare le ricevute a *tallone*, e di farvi apporre il *visto* dal sottintendente nelle ventiquattro ore dal seguito versamento.

Lucotte fu sospeso dalle sue funzioni il dì 4 di agosto, gl' immobili dati in cauzione furono, d'ordine del ministro delle finanze e del direttore dell'abolito tesoro, sequestrati. Dolente di ciò, il signor Arena convenne nel consiglio d'intendenza il tesoro e i percettori. Deciso il piato, il consiglio ordinò, che il tesoro si fosse valuto dei suoi diritti sugl' immobili indicati, e che, in quanto a' percettori, il signor Arena avesse fatto sperimento delle sue ragioni ne' tribunali competenti.

Questo provvedimento fu dal signor Arena impugnato nell' abolito consiglio di Stato. Cangiate le cose, e disperso il processo originale istaurato all'uopo, con sovrano rescritto fu dato alla gran corte de' conti l'incarico di esaminare il parere del consiglio suddetto, che non era stato approvato.

Sostenne quindi Arena: 1.° ch'egli non garentì Lucotte, ma l'amministrazione di lui; e che, non trovatasi in questa *deficit* il dì 31 di luglio, (giorno in cui seguì l'ordinaria verifica e la guarentia ebbe fine, poichè Lucotte abbandonolla il 1.° di agosto) cessò di diritto ogni suo obbligo verso il tesoro: 2.° che la fuga di Lucotte fu agevolata in suo danno da quegli stessi che poscia si diressero contro di lui, e sottoposero i suoi immobili a sequestro: 3.° che dovea il tesoro rivolgersi unicamente contro i percettori, che col loro colpevole silenzio aveano non solo contribuito all' occultamento del voto esistente a' 9 ed a' 22 di luglio, ma ancora data causa all' accrescimento: 4.° che le ricevute particolari non indicano versamenti fatti nella cassa del ricevitore, pe' quali soltanto può esser tenuto il garante; ma debiti particolari del ricevitore medesimo.

I percettori all'opposto risposero: 1.° che non essendosi reclamato contro quella parte del provvedimento del consiglio d'intendenza, con cui essi ed il sig. Arena furon rimessi al giudizio dei tribunali competenti, non doveano essere chiamati in causa nell'abolito consiglio di Stato: 2.° che se la gran Corte avesse definito i di loro diritti e i di loro obblighi, la medesima avrebbe

giudicato in prima istanza, e non in grado di richiamo, come è suo istituto: 3.° che il visto alle ricevute a *tallone* dovea da' sottintendenti apporsi nelle ventiquattro ore da computarsi dal tempo, in cui le medesime erano rilasciate, e non da quello, in cui era seguito il versamento; e che perciò, possessori essi di tali regolari ricevute, sarebbe stato irragionevole se venuti fossero ulteriormente molestati: 4.° che il signor Arena non avea contro di essi azione alcuna nè per sè stesso, nè come rappresentante di Lucotte, nè come cessionario del tesoro, nè per danno che soffriva, ove veniva condannato al pagamento del voto, poichè in tal caso la condanna non poteva esser che l'effetto della cauzione da lui data.

Finalmente la real tesoreria sostenne, 1.° che non competendo al signor Arena altre eccezioni, che quelle del signor Lucotte, non poteva il primo sfuggir la condanna del pagamento, cui l'altro era tenuto: 2.° che quando anche non da Lucotte, ma da' percettori fosse stato commesso il voto, era Arena nel dovere di soddisfarlo: 3.° che la real tesoreria avea diritto di agire simultaneamente contro del signor Arena, e contra i percettori per esser soddisfatta delle somme malversate a suo danno.

La gran Corte de' conti;

Sul rapporto del consigliere relatore cavalier Fortunato;

Intese le parti, ad eccezione del signor Arena, che quantunque avvertito, non si è presentato alla pubblica udienza;

Inteso il regio procuratore generale cavalier de Thomasis;

Ha elevate le seguenti quistioni: 1.° Quali sieno gli effetti legali della cauzione data dal signor Arena, e di qual peso sieno l'eccezioni dal medesimo proposte?

2.° Qual sia il diritto della real tesoreria contro i percettori, che violando col loro operato le regole stabilite per la sicurezza del pubblico danaio, han contribuito all' occultazione ed all'accrescimento del voto; e di qual merito sieno le eccezioni di questi?

3.° Laddove la real tesoreria, per esser soddisfatta del voto commesso in suo danno, si rivolga contro de' percettori; e, reggendo un tal diritto, se debba estendersi contro di tutti indistintamente, o contro que' tra essi soltanto, che nelle prime verifiche occultarono i versamenti da essi fatti?

Sulla prima quistione.

Considerando 1.° che sulla cauzione in immobili data dal signor Arena, la real tesoreria non può rappresentar diritti diversi da quelli che esercita sulle cauzioni in numerario, o che le medesime sieno date dagli stessi amministratori del pubblico danaio, o che sieno date da' loro garanti;

2.° Che posto ciò, in mancanza di ogni altro fatto qualunque, diretto ad alterare gli obblighi nascenti dalla cauzione in esame, al garante Arena non possono competere altre eccezioni, che quelle delle quali avrebbe potuto, o potrebbe giovarsi il signor Lucotte;

3.° Che la conseguenza sarebbe la stessa, ove dipendentemente dalle premesse considerazioni, volesse riguardarsi il signor Arena come un condebitore solidale del signor Lucotte verso la real tesoreria;

4.° Che il signor Arena non può giovarsi di alcuna eccezione, che nasca dalla natura dell'obbligazione da lui contratta, o dalla sua persona, nè trovarne finalmente alcun' altra che appartenendo al signor Lucotte, possa essergli comune; non dalla natura dell'obbligazione, perchè lungi di violarsi con essa le leggi e il costume pubblico, si è all' opposto adempito il prescritto di un decreto per la sicurezza degl' interessi della pubblica amministrazione; non dalla sua persona, dappoichè non era egli, quando contrasse l'obbligazione, nè un pupillo, nè un minore, nè un mentecatto, nè un' altra persona qualunque, cui era vietato di obbligarsi, o che per contrarre un obbligo avesse avuto bisogno dell' altrui concorso: non può desumerne alcuna dal signor Lucotte, imperocchè non avendo costui ragione ad opporsi al pagamento del voto che commise, il signor Arena non può del pari impugnare il diritto, che contro i suoi immobili dati in cauzione rappresenta la real tesoreria.

5.° Che non regge per fatto che i versamenti delle somme malversate furono eseguiti nella cassa di Lucotte come privato, e non già come amministratore del pubblico demanio; e che il medesimo cessò di esser tale al primo di agosto; poichè dal processo verbale di verifica risulta, che i versamenti furon fatti a Lucotte ricevitore, e che costui non uscì dalla carica il dì primo di agosto, sol perchè si recò in Napoli, ma bensì ai quattro dello stesso mese, allorchè verificata la sua malversazione, fu sospeso dalle funzioni;

6.° Che da' documenti trasmessi all'esame della gran Corte de' conti non risulta che Lucotte lungi di esser perseguitato, fu anzi agevolato a far ritorno nella patria; il che quando anche reggesse, non migliorerebbe la condizione del signor Arena, essendo precetto che il fatto di un terzo non può ledere i diritti della real tesoreria;

7.° Che per le cose anzidette sarebbe inutile ogni discussione delle eccezioni proposta dal signor Arena per l'operato de' percettori; mentre, come si è osservato, non ha egli eccezione alcuna per la natura dell' obbligazione, per la qualità della sua persona o perchè il signor Lucotte alcuna ne avesse.

Sulla seconda quistione.

Considerando: 1.° che per l'articolo 4 del decreto de' 19 dicembre 1808, i percettori non ri-

mangono discaricati da' versamenti fatti, quando non abbian le ricevute a *tallone*, e queste non sieno loro rilasciate e vistate da' sottintendenti nelle ventiquattro ore da che i versamenti sieno stati eseguiti;

2.° Che nel proposto caso, oltre i versamenti fatti prima dell'epoca delle verifiche eseguite ai 9 ed al 22 di luglio 1811, vari altri versamenti ebbero luogo posteriormente nella cassa del ricevitore Lucotte, senza che i percettori avessero curato di ritrarre le ricevute a *tallone*, e di farvi apporre il *visto* del sottintendente del distretto nelle ventiquattro ore dal versamento;

3.° Che non evvi quel giudicato, che i percettori oppongono per essere messi fuori causa, poichè il provvedimento del consiglio d'intendenza, di cui vogliono giovarsi, fu legittimamente impugnato, e quindi non potea convertirsi in cosa giudicata;

4.° Che da'documenti presentati alla gran Corte, e spezialmente dall'avviso dell'abolito consiglio di stato, mentre si raccoglie che i percettori furono chiamati ed intesi nel giudizio del reclamo, non si rileva se lo fossero stati ad istanza di Arena, o del tesoro, o se d'uffizio, come essi pretendono, e che però non costa, che quella parte del provvedimento del consiglio d'intendenza risguardante i di loro interessi con Arena non fosse stata impugnata, il che sarebbe stato in dover loro di provare, giacchè sono quelli che hanno opposta tal'eccezione;

5.° Che non regge nè in fatto, nè in dritto, che giudicando la gran Corte sulle azioni premesse contro de' percettori, e sulle eccezioni da' medesimi prodotte, mancherebbe loro lo sperimento del primo grado di giurisdizione. In fatto, poichè non è che il giudizio siasi nella gran Corte dei conti introdotto, ma bensì nel consiglio d'intendenza che profferì il suo provvedimento, ed è in grado di gravame dal medesimo che si conosce ora del piato. In diritto, imperocchè istaurato il processo in modo che chiare sieno le ragioni de' contendenti, deve il giudice d'appello definire il merito delle azioni dedotte, comunque i primi giudici non l'abbiano fatto.

Sulla terza quistione.

Considerando: 1.° Che non v'ha dubbio che se i percettori, i quali avevan fatti de'versamenti senza ritirar le ricevute a *tallone*, lungi di occultarli, gli avessero manifestati nelle verifiche seguite a' 9, ed a' 22 di luglio dell'anno 1811, la malversazione non sarebbe cresciuta oltre il doppio di quella che esisteva, come si trovò nell'ultima verifica eseguita a' quattro di agosto;

2.° Che rimasta la malversazione nello stato in cui era all'epoca delle prime verifiche, la real tesoreria, senza ricorrere agl'immobili del signor Arena, avrebbe potuto esser forse soddisfatta con la cauzione in numerario versata dal signor Lucotte, e col ritratto della vendita de' suoi mobili;

3.° Che quindi risulta il rischio cui il signor Arena trovasi esposto, essere dipeso dal colpevole silenzio de'percettori, che quantunque interpellati a' 9 e 22 di luglio, occultarono i versamenti de'suoi mobili;

4.° Che chi è causa di un danno è tenuto per legge a risarcirlo;

5.° Che ciò non è applicabile a'versamenti fatti, anche con particolari ricevute, dopo l'epoche de' 9 e 22 di luglio 1811; dapoichè non essendovi stata occultazione alcuna di tali versamenti, ed essendo seguiti nella cassa del signor Lucotte qual ricevitore distrettuale, per le cose premesse, deve il signor Arena risponderne benanche i percettori, senza che l'uno abbia diritto di rivolgersi contro degli altri;

Veduti i decreti de' 26 di ottobre 1807, 19 dicembre 1808, 3 luglio ed 8 novembre 1809;

Vedute le istruzioni del ministro delle finanze de'6 febbraio 1808;

Veduti gli articoli 1200, 1203, 1204, 1208 e 1992 del codice civile provvisoriamente in vigore;

Vedute le leggi 13. C. 8 §. 10. Dig. *mandat.*, *vel contra*, e la l. 23 *de reg. per.*;

Uniformemente alle conclusioni del p. m.,

È d'avviso

Che la real tesoreria, per la somma che dovrà ancora conseguire dalla malversazione di ducati 20498, 93 commessa dal signor Lucotte, abbia diritto di rivolgersi tanto contro gl'immobili dati in cauzione dal Signor Arena, quanto contra i percettori che occultarono i versamenti da essi fatti, o versarono delle somme nella cassa del ricevitore distrettuale, senza ritirare e far *vistare* le ricevute a *tallone* dentro le ventiquattro ore dal seguito versamento, secondo le somme da essi occultate o irregolarmente versate;

2.° Che se la real tesoreria, per essere soddisfatta del suo credito, vorrà dirigersi agl'immobili dati in cauzione dal signor Arena, abbia costui il diritto di ripetere cogli stessi mezzi accordati alla medesima, ed in virtù del presente avviso che gli servirà di titolo esecutivo, ciò che si troverà d'aver pagato da' percettori che occultarono i versamenti fatti, allorchè seguiron le verifiche dei 9 e 22 di luglio 1811, per le somme da essi rispettivamente occultate;

3.° Che rimangano finalmente salvi i diritti così al signor Arena, che a' percettori di agire contro del signor Lucotte, e di ogni altro che potesse essere per legge risponsabile della di lui malversazione.

Fatto in Napoli a' 7 di marzo ed approvato da S. M. con suo real rescritto de' 30 maggio 1818.

Furto. — Pubblico denaio.

Il decreto de' 6 di gennaio 1812 pone a rischio de' ricevitori le somme da essi riscosse, e sono gli stessi i doveri de' ricevitori interini che quelli de' proprietari.

Stato della controversia. Nel mese di ottobre 1816 i ladri rubarono ducati 628, 25 nel fondaco de' sali di Potenza. L'amministrazione generale de' dazi indiretti, nel certificato di liquidazione spedito contro il ricevitore, non dedusse la somma involatagli. Questi ne reclamò quindi alla gran corte de' conti, allegando essere egli interino, non negligente rubato. L'amministrazione ha tenuto che ove il ricevitore avesse con esattezza fatto i versamenti, i ladri non avrebbero avuto di che nel fondaco rubare.

Sul rapporto del consigliere relatore sig. Dragonetti;

Intese le parti;

Inteso il regio procuratore generale cavalier de Thomasis;

La gran corte de' conti

Considerando, che pel decreto de' 9 gennaio 1812, non mai annullato o compendiato in parte alcuna, il danaio incassato da' ricevitori, rimaner debbe a loro rischio e pericolo fin che non ne abbiano fatto versamento;

Che la qualità di ricevitore interino non crea eccezione nell' applicar il suddetto decreto, imperocchè gli ordinari ricevitori differiscono dagl'interini nella durata delle funzioni, ma gli uni e gli altri sono amministratori del pubblico danaio;

3. Che indipendentemente dagli esposti principii, il ricevitore interino, non avendo eseguito versamenti all'epoche stabilite da' decreti e da' regolamenti, non può comunare all'amministrazione de' dazi indiretti il danno, che ripete dal fatto proprio;

Uniformemente alle conclusioni del p. m.;

È d'avviso

Rigettarsi il prodotto reclamo. Fatto in Napoli a' 19 di novembre dell' anno 1817, ed approvato da S. M. con rescritto degli 11 febbraio.

Agenti del governo.— Garantia.

La garantia accordata col decreto de' 24 gennaio 1812 agli agenti del governo pe' delitti relativi alle loro funzioni deve intendersi non solamente per le trasgressioni de' doveri della propria carica, ma per qualunque reato commesso in occasione dell'esercizio della medesima. Parere del procurator generale presso il segretario di stato ministro delle finanze.

L'Art. 1.° del decreto de' 24 gennaio 1812 è concepito come siegue:

» Gli agenti del governo non possono esser tra» dotti in giudizio per delitti relativi alle loro » funzioni, se non dopo che un tal procedimento » sia stato autorizzato da noi, o da quell' auto» rità, ec.

Il vago, ed indeterminato aggettivo *relativi* ha dato luogo a dubitare, se ivi si parli unicamente di delitti, che consistono in trasgressioni de' doveri della propria carica, o anche di quei reati comuni che sono la conseguenza del di lei esercizio. La voce *relativi* non include, e non esclude alcuna delle due opposte opinioni. Esser *relativo*, *ed aver rapporto* sono certamente proposizioni sinonime: l'una e l'altra esprimono la connessità di due azioni; ma questa connessità, o rapporto può esser di origine, di qualità, di causa, di tempo, di luogo, di mezzo, di occasione incidentale e di fine; quindi la lettera della legge per la sua generalità non presta nè all' una nè all' altra opinione alcun argomento.

Ciò nondimeno, l'opinione che limita la garantia de' funzionari alle sole trasgressioni de' doveri della carica, non sembra in alcun modo fondata.

L'autore del rapporto diretto a S. E il ministro delle finanze ha assai luminosamente dimostrato l'illegalità di tale opinione, e gli assurdi che ne deriverebbero. Indipendentemente da tante altre ragioni, la garantia limitata alle trasgressioni de' doveri della carica sarebbe una superflua garantia, avvegnachè, ove di queste trasgressioni si tratta, la sola amministrazione è quella, che ha diritto di applicare le pene disciplinari, o di tradurre l'impiegato colpevole innanzi alle autorità ordinarie. Ciò nondimeno gioverà di aggiungere alle ragioni già dette qualche altra osservazione.

La garantia accordata con detto decreto agli agenti del governo non è una nuova creazione. Per diritto romano, che formava pure la nostra giurisprudenza, i magistrati, durante le loro funzioni, non solo godevano della garantia nel senso delle leggi attuali, ma non potevano nè anche essere ac usati.

Tra di noi, sia in conseguenza di questa legge, sia per effetto de' nostri usi, quante volte si voleva accusare un impiegato regio, bisognava tener ricorso al re, che o provvedeva straordinariamente, o assegnava all' accusatore il tribunale ordinario; ma v'era anche dippiù: gl'impiegati regi non potevano nè anche essere economicamente chiamati da' tribunali criminali, ossia dalla regia udienza, senza un' espressa autorizzazione sovrana. *Dispac. de'* . . . .

Sopravvenne la nuova legislazione. Conservare ai pubblici funzionari la tregua indefinita, che era loro accordata dalle leggi romane, parve poco civile, e nocivo alla libertà de' giudizi. Si considerò inoltre, che conveniva stabilire una giurisprudenza uniforme, e modi certi, coi quali fosse permesso di tradurre innanzi al potere giudizia-

rio i pubblici funzionari, senza creare in ciascun caso un diritto singolare; quindi col decreto, che sopra, fu permesso di tradurre in ogni tempo i pubblici funzionari innanzi ai tribunali ordinarj, se non che pe' delitti *relativi alle loro funzioni*, fu richiesta l'autorizzazione o del re, o del ministro, o degl' intendenti, o de'sottintendenti, secondo il vario rango de' funzionari accusati.

Quali possono essere stati i fini, che le nostre antiche leggi, e le nuove si proposero nell' adottare tali temperamenti? A mio avviso i seguenti:

Un funzionario pubblico nell' esercizio de'suoi doveri deve necessariamente spiegare una quantità di forza fisica o morale. Un fatto relativo alle di lui funzioni, ch'è qualificato come delitto, non può consistere che nell' eccesso non necessario della forza fisica o morale ch' egli ha impiegata, o nella inconvenienza dell'occasione, o del soggetto a cui l' ha applicata. Ciò posto egli sembra giusto, che il governo il primo, da cui il di lui potere emana, decida preliminarmente se egli nel'esecuzione de'suoi doveri abbia impiegato più di forza che la sua commessione gli permetteva, e se il fatto che diè causa, o occasione a l' avvenimento, entrava o no nella linea delle sue funzioni; che giudichi in somma, se il fatto contenga o no delitto, facendo le funzioni di un giurì di accusa, e di giudice sovrano della competenza o incompetenza de' due poteri giudiziario e amministrativo.

Nella ipotesi contraria tutta l'amministrazione, e'l di lei moto, e le di lei regole, e la di lei disciplina andrebbe ad esser subordinata, non che al poter giudiziario, (il che pure non si vuol permettere) ai capricci di ogni privato, cui fosse aperto il libero campo di denunziare i pubblici funzionari; dappoichè la sola denunzia, anzi il timor di essa, basta a paralizzare il loro zelo, a distorli dai loro doveri, ed a turbar l' ordine e le regole di ogni amministrazione.

Una seconda osservazione. La considerazione e l'abitual rispetto per lo governo si attiene alla considerazione, ed al rispetto, di cui godono i suoi impiegati, dappoichè in fine sono essi che rappresentano quell'essere collettivo, che chiamiamo governo. Or il permettere, che i pubblici funzionari sieno senza alcuna garantia esposti ad esser tradotti in giudizio come colpevoli, val lo stesso che distruggere quella magica considerazione, di cui il pubblico esige che sieno rivestiti, specialmente negli stati monarchici.

A ciò si aggiunga, che importa moltissimo il conservare un certo equilibrio tra i due poteri giudiziario ed amministrativo; la preponderanza del primo sul secondo aprirebbe la porta al dispotismo giudiziario, de'dispotismi il peggiore, perchè immortale, ed ove ciò avvenisse, l' amministrazione a poco a poco, ed indirettamente, ricadrebbe tutta nel seno del poter giudiziario, il che vuol dire annientarla.

Indipendentemente poi da tutte dette ragioni, a me sembra che la presente quistione si risolva nell'altra, cioè: data l'esistenza necessaria di due poteri indipendenti fra loro, è egli utile di permettere ad ogni privato, o anche ad uno de' due poteri, di distruggere questo equilibrio con la indefinita libertà delle accuse, prima che il governo esamini la necessità e la giustizia di esse? Posto in questo aspetto il problema, assai facile n' è la soluzione.

Or tutte queste considerazioni sono applicabili non solo ai casi, che un agente del governo trasgredisca a'doveri particolari della sua carica, ma ai casi altresì, che nello spiegare le sue funzioni egli incorra in qualche delitto.

Risulta da tutto ciò, che la voce *relativi*, di cui è disputa, esprime non la qualità e natura del delitto, ma il rapporto di origine e di occasione; tal che la vera teoria a mio avviso è, che i funzionari pubblici goder debbano della garantia in tutt' i delitti, che potessero esser accusati aver commessi all'occasione dell'esercizio delle proprie funzioni.

I giureconsulti di una nazione, cui tutt' altro può apporsi, che negligenza nella lingua, e confusion d' idee, in luogo della voce *relativi* si servono costantemente del qualificativo *incidenti*, ed ivi si accorda in conseguenza la garantia ai pubblici funzionari in tutti i casi, ne' quali essi fossero accusati di delitti *incidenti*, voce che esattamente esprime il rapporto *di origine e di occasione*.

Lasciando di citare molti altri esempi, una decisione di quella Corte di cassazione del dì 6 marzo 1805, in causa *Tribert* percettore delle contribuzioni dirette, sanzionò la teoria di sopra stabilita in una disputa tutta simile all' attuale.

Ma senza ricorrere ad esempi stranieri, dopo il succitato decreto de' 24 gennaio 1812, la pratica costante delle nostre Corti criminali è stata di domandar l' autorizzazione, di cui si tratta, in tutti i casi, che un funzionario pubblico è stato accusato di un delitto qualunque, purchè sia seguito all'occasione dell'esercizio delle di lui funzioni.

Sin qui da interpetre delle leggi, che abbiamo; ma sarebbe egli necessario di definire analiticamente o nominatamente gli agenti del governo? ed in questo caso, fora o no conveniente l' annoverare in tal classe anche la forza armata? Queste due quistioni sono troppo importanti per esser risolute da me solo, ed altronde esse sono estranee alla disputa attuale. Napoli 25 gennaio 1816.

S. M., accogliendo i motivi espressi nel presente avviso, si compiacque nella legge de' 12 dicembre 1816, organica dell'amministrazione civile, di accordare a' pubblici funzionari di un tal ramo la garantia per qualunque reato *commesso in occasione dell' esercizio delle proprie funzioni.*

Malversazione de' commessari.—Responsabilita'.

Il decurionato, e l'esattore il quale abbia prodotto eccezioni contra la sua nomina, non possono essere obbligati a soddisfare i voti fatti nella percezione da' commessari, ove i medesimi sieno scelti sulla proposta del ricevitore distrettuale.

Stato della quistione. L'intendente della provincia di principato ulteriore, sulla proposizione del decurionato di Montefredine, nominò il signor Francesco Barone esattore di quel comune. Questi produsse diverse eccezioni, onde essere esonerato dalla carica, di cui non volle assumere l'esercizio. Intanto l'intendente nominò un commessario, che gli fu proposto dal ricevitore del distretto. Il commessario fece un voto di ducati 49, e l'intendente ordinò che l'esattore nominato fosse obbligato a soddisfar la somma malversata. L'esattore si è querelato presso S. E. il segretario di Stato ministro delle finanze di questo provvedimento.

Il consiglio delle contribuzioni dirette;

Considerando, che per le eccezioni allegate dall'esattore nominato, la percezione delle imposte rimase sospesa, ed a'termini degli articoli 16 e 17 del regolamento de' 5 giugno 1815, faceva mestieri però di procedersi alla nomina provvisoria di un commessario, che ne facesse le veci;

Che per l'art 10 del decreto del 19 di dicembre del 1811, la nomina del commessario dovea farsi dal decurionato; e perciò l'intendente dovea dirigersi al sindaco;

Che se l'intendente, pendente l'esame delle eccezioni dedotte dall'esattore proposto, lo avesse obbligato ad assumerne provvisoriamente l'esercizio, giovandosi dell'articolo 3 del suddetto decreto de' 10 dicembre 1811, poteva, qualora non vi avesse assentito, renderlo risponsabile delle operazioni del commessario;

Che il commessario malversatore, essendo stato nominato dal ricevitor del distretto, dee questi rispondere della di lui amministrazione, a norma dell'articolo 2 del decreto de' 27 di luglio del 1812;

Che ad escludere la malversazione operata dal commessario sia inefficace il dire, che i ducati 49 sienai spesi per lo di lui mantenimento; imperocchè coll'articolo 3 del decreto preallegato sono vietate indennità somiglianti;

È d'avviso

Che rivocate le disposizioni dell'intendente, sia condannato a soddisfare la somma malversata il ricevitore del distretto, ed abbia il regresso contro del commessario malversatore.

Fatto in Napoli a' 28 di giugno ed approvato a' 16 agosto 1817.

Sindaci e decurioni.—Risponsabilita'.

Sono della malversazione degli esattori risponsabili i sindaci e decurioni nell'amministrazione de' quali siasi commessa. Abbiano nondimeno essi la facoltà di eleggere altro esattore, ove il nominato non offra una corrispondente ipoteca o malleveria.

Stato della quistione. Il consiglio d'intendenza della provincia di Abruzzo ultra 2.°, nel ripensare che un decurione uscito di carica per disposizione delle leggi e de'regolamenti dell'amministrazione civile, non ha più diritto di vegliare sulla condotta dell'esattore e di verificarne la cassa e la scrittura, consultò il segretario di Stato ministro delle finanze, giudicando delle malversazioni non dovere rispondere che i soli decurioni del tempo in cui esse han luogo, senza por mente a coloro sulla cui proposta l'esattore malversatore fu scelto.

Il consiglio delle contribuzioni dirette; Considerando,

1. Che non potendo scegliersi gli esattori che tra gli abitanti del comune compresi nelle liste delle persone eligibili alle pubbliche cariche, termina negli elettori ogni risponsabilità di scelta, perchè la legge ha per idoneo qualunque individuo trovisi notato;

2. Che questa risponsabilità cessa vieppiù, perchè spesse volte interviene che idoneo un individuo al tempo della sua nomina ad una carica, ne' tempi dipoi se ne renda incapace;

3. Che ne' comuni, ove non esista un percettore a vita, rimessa a' sindaci ed a' decurioni la cura della percezione delle contribuzioni dirette, debbono essi esattamente vegliare sulla condotta degli esattori, potendo per la regolarità della medesima soggettare ad iscrizione ipotecaria i di lui immobili, o indurlo a dar sicura malleveria;

4. Che obbligati gli esattori a riscuotere in ogni trimestre il sesto de'ruoli, ed a riporlo nella cassa del ricevitore del distretto, i sindaci e i decurioni sono nel dovere di verificar se ciò siasi effettuato, perchè qualunque omissione fa loro risponsabili di ogni qualità di disordine;

5. Che per la facilità di conoscere l'epoca certa della seguita malversazione, non debbono rispondere che coloro per negligenza de' quali sia avvenuta, e che quindi una tale risponsabilità può estendersi a'nuovi o a'vecchi sindaci e decurioni, o a' vecchi ed a' nuovi, secondo i casi;

È d'avviso

1. Doversi determinare per principio generale, che delle malversazioni degli esattori sieno risponsabili que'sindaci e que' decurioni sotto l'amministrazione de'quali sieno state commesse, o non avvertite a tempo per mancanza di vigilanza.

2. Che in ampliazione dell'articolo 5 del decreto de' 19 di dicembre del 1811 si accordi ai sindaci, ed a' decurioni il diritto di procedere all'elezione di un altro esattore, qualora il già nominato non potesse, o non volesse dare ipoteca, o idonea malleveria.

Fatto in Napoli il dì 12 maggio, ed approvato dal Segretario di Stato ministro delle finanze a dì 9 luglio 1817.

Furto agli esattori.—Arresto personale.

L'articolo 18 del regolamento del primo febbraio 1816 non è adattabile agli esattori, che non abbiano eseguiti i versamenti delle somme da essi riscosse, perchè le sieno state loro involate.

Stato della quistione. Mentre l'esattore del comune di Archi recavasi nel capo-luogo del distretto, lungo il cammino fu assalito da una comitiva di malfattori, da' quali fu ferito, e gli venne involata la somma di ducati 834, 35, ch'egli avea raccolta da' contribuenti per versarla nella cassa del ricevitore distrettuale. Obbligati il sindaco e i decurioni al pagamento della somma indicata, pretesero essi che per esserne rimborsati, facea d'uopo ricorrere all'arresto personale dell'esattore, tantoppiù che le coazioni de'*piantoni* praticate contro del medesimo, erano state del tutto inefficaci. Il sottintendente non accolse una tal dimanda, ed ordinò che il sindaco e i decurioni di Archi avessero procurato di sottoporre i beni dell'esattore a sequestro, per essere soddisfatti. Il consiglio d'intendenza confermò queste stesse disposizioni, e quindi le querele del sindaco e de'decurioni presso il segretario di Stato ministro delle finanze.

In consiglio delle contribuzioni dirette;

Atteso che col decreto de'19 dicembre 1811 i sindaci e i decurioni son dichiarati risponsabili delle operazioni degli esattori, salvo a' primi il regresso non sulle persone di questi ultimi, ma bensì su' loro beni, o su quelli che abbiano essi dati in cauzione;

Atteso che questa stessa disposizione trovasi sanzionata dagli articoli 12 e 20 del real decreto de' 15 dicembre 1816;

Atteso che comunque nell'articolo 18 del regolamento del dì 1 febbraio 1816 si legga, che se tra i sei giorni dopo la cauzione del commessario l'esattore non paghi il debito, potrà esservi costretto coll'arresto personale; pure nel proposto caso non sembra che dovesse ricorrersi ad una tale misura, imperciocchè l'arresto personale non può eseguirsi che nella circostanza, in cui l'arretrato della percezione sia avvenuto per colpa o negligenza dell'esattore, e sarebbe ingiusto di estenderlo contro del medesimo, ove l'arretrato sia dipeso per non avere egli potuto riscuotere le quote scadute;

Atteso che il fatto in esame non offre alcun carattere di negligenza o colpa nell'esattore, il quale d'altronde è un proprietario, onde che il sindaco e i decurioni possono essere sicuramente soddisfatti dirigendosi su' di lui immobili;

Atteso che nell'imbolamento delle casse de percettori o esattori, non è accordato alla general tesoreria di ricorrere al di loro personale arresto, ma di agire semplicemente per lo rimborso delle somme, che abbia perdute;

Atteso che i sindaci e i decurioni, che in egual circostanza abbiano pagato l'arretrato degli esattori, non possono rappresentare altre ragioni, che quelle che avrebbe la general tesoreria contro degli esattori medesimi;

È d'avviso

Che non sia adattabile all'esattore d'Archi il prescritto dell'articolo 18 del regolamento del dì 1 di febbraio 1816, e che perciò il sindaco e i decurioni, che han pagato l'arretrato della sua percezione, debbano adire il giudice competente per ottenere che sia venduta quella parte de' di lui immobili, che corrisponde alla somma da essi pagata, ed al rimborso delle spese fatte e da farsi.

Fatto in Napoli a' 5 di giugno, ed approvato dal segretario di Stato ministro delle finanze ai 14 giugno 1817.

Quote non esatte.—Risponsabilità.

I sindaci e decurioni sono solidalmente obbligati non solo a soddisfar le somme malversate dagli esattori comunali, ma altresì i voti emersi da partite non riscosse, o che non si potessero riscuotere per colpa degli esattori medesimi.

Stato della quistione. Il ricevitore del distretto di Altamura si richiamò contro quel sindaco e que' decurioni, pretendendo che fossero solidalmente obbligati a pagar le rate de' bimestri scaduti, le quali non erano state soddisfatte dall'esattore comunale. Il sottintendente del distretto opinò che l'arretrato non dovea riguardarsi secondo i principii della malversazione, e quindi dedusse che la quistione non poteva risolversi col decreto de' 19 di dicembre 1811. Disputata dall'intendente della provincia, questi ascoltar volle il parere del consiglio d'intendenza. Credette il consiglio che fosse in libertà del ricevitor distrettuale di dirigersi contro que' decurioni, che più erano in grado di soddisfare l'arretrato, con ripartirsi in seguito tra tutti indistintamente per lo rimborso. L'intendente nondimeno, uniformandosi all'opinione del sottintendente, dispose che l'arretrato delle contribuzioni di Altamura ripartito si fosse tra tutti i decurioni, e che ognuno de'medesimi venisse obbligato a pagar la sua rata.

Trattandosi non pertanto di una norma generale da serbarsi in tutti i rincontri d'ugual na-

tura, l'intendente sollecitò le risoluzioni del segretario di Stato ministro delle finanze.

Il consiglio delle contribuzioni dirette;

Considerando, 1.° che la risponsabilità de'sindaci e de'decurioni per le somme malversate dagli esattori, o che non si potessero riscuotere, o non riscosse a tempo proprio, nasce dalla vigilanza che i medesimi aver deggiono, affinchè regolare ed esatta sia la riscossione, e i versamenti si facciano all'epoche prescritte da' decreti e regolamenti;

2.° Che la risponsabilità de' sindaci e de' decurioni relativamente alle quote non riscosse, o che non possano riscuotersi, prescritta dall' articolo 18 del regolamento de'16 di febbraio 1816, non può esser confusa con quella, di cui si fa menzione nell'articolo 14 del regolamento medesimo, nel quale rammentandosi il precetto del decreto de' 19 dicembre 1811, i sindaci e i decurioni sono dichiarati solidalmente risponsabili delle malversazioni degli esattori o de' percettori;

3.° Che essendo l'oggetto dell' indicato decreto de' 19 dicembre 1811 di facilitare l' introito delle somme dovute alla general tesoreria, ne segue che per riscuotere gli arretrati si debbono adoprar gli stessi mezzi, ed osservare le medesime norme stabilite relativamente alla riscossione delle somme malversate;

4.° Che i decurioni, i quali pagano pei loro colleghi in forza dell'obbligo solidale, han diritto, per ottenere il rimborso di quel che abbian per gli altri pagato, di valersi contro di essi delle stesse coazioni delle quali la general tesoreria fa uso;

È d'avviso

Che il ricevitore del distretto di Altamura abbia la facoltà di obbligare colle coazioni il sindaco o i decurioni che crederà più idonei alla soddisfazione dell' arretrato di quell'esattore, servato a' medesimi il diritto di valersi degli stessi mezzi per riscuotere le rate che pagheranno pei di loro colleghi.

Fatto in Napoli a'23 di maggio, ed approvato dal segretario di Stato ministro delle finanze ai 17 di giugno 1817.

Esattori comunali.—Decurionati.

A' decurionati il diritto di rimuovere sempre che loro piaccia gli esattori comunali appartiene.

Avendo risoluto il decurionato, di Casoli in Abruzzo citra, fin da agosto dello scorso anno 1817, di rimuovere dalla carica di esattore delle contribuzioni dirette il Signor Francescantonio Masciarelli, il quale, compiuto in dicembre 1816 l' esercizio biennale affidatogli, ha continuato la esazione per tacito acconsentimento del decurionato medesimo;

Ed avendo opinato l' intendente della provincia, sull' avviso uniforme del consiglio d'intendenza, doversi il Signor Masciarelli mantener nella carica fino al termine dell' anno corrente, per non interrompere il corso dell' esazione già cominciata, e per la sicurezza che egli offre con la sua buona condotta, e con una idonea cauzione prestata;

È nato dubbio, se attese le disposizioni delle leggi esistenti all'oggetto, debba ordinarsi l' esecuzione della deliberazione decurionale, ovvero adottarsi la misura proposta dall' intendente.

La commessione;

Considerando che per lo decreto de' 19 dicembre 1811 è dato e'decurionati di eleggere gli esattori comunali, e nel tempo stesso sono i sindaci ed i decurioni dichiarati solidalmente risponsabili delle somme da quelli malversate, o divenute per loro colpa inesigibili;

Che per effetto di tale risponsabilità, dovendo gli esattori incontrare la piena fiducia de' decurionati, e potendo essa da un momento all' altro mancare per qualche sopravvenuta circostanza, è giusto di aver questi ultimi il diritto di rimuoverli dalla carica sempre che loro piaccia, anche nel corso del biennio di esercizio, ove non voglia sostenersi poter essere taluno obbligato, suo malgrado, a rispondere del fatto altrui;

Che di una siffatta massima non possa più dubitarsi dopo il real rescritto de' 9 luglio 1817, col quale in seguito di essersi dichiarato limitarsi la risponsabilità per le malversazioni degli esattori comunali, unicamente a' sindaci ed ai decurioni, nel di cui esercizio esse accadono, fu soggiunto così: *lasciandosi loro la facoltà di eleggere nuovi esattori sempre che quelli che si trovano in esercizio non sieno di loro soddisfazione, o non possano dare le convenienti garantie;*

Che dettato ciò pel tempo dell' ordinaria durata delle loro funzioni sia moltoppiù applicabile al caso in disputa, in cui spirato il biennio di esercizio, non ha l'esattore ottenuta una espressa conferma pel biennio successivo, ma si è tollerato soltanto dal decurionato che continuasse nell' esazione, certamente sino al punto in cui non si fosse altramente disposto;

Che in vano il Masciarelli ricorre alle assicurazioni dell' intendente e del consiglio d'intendenza, relative alla sua buona condotta, ed all' esistenza di una idonea cauzione a suo favore, onde dimostrar capricciosa, e da astio dettata la deliberazion decurionale; dappoichè autorizzata, come si è detto, la rimozione degli esattori sempre che non sieno di soddisfazione de'decurionati, basta all' uopo, che tal circostanza si verifichi, ed è inutil cosa indagare da quali cagioni venga prodotta.

È di avviso

Ordinarsi l'esecuzione della deliberazione decurionale in esame.

Approvato in quanto alla massima con ministeriale del dì 25 di aprile 1818. In quanto poi al caso particolare di Masciarelli, S. E. il ministro delle finanze ordinò all'intendente, che avesse procurato di persuadere il decurionato a farlo continuare nell' esercizio per tutto l' anno allora corrente.

ART. II. *Della falsità delle monete.*

Abbiam veduto come questo genere di reati spiccano fra tutti gli altri che la regolarità offendono dell'amministrazion finanziera. L'importanza legislativa, per ovviare ad un tal genere di reati, è stata già da noi posta in piena luce nelle sez. 1 e VIII. La nostra legislazione positiva è come segue:

Chiunque avrà contraffatto o alterato il peso o la bontà del *fino* delle monete d'oro o di argento che han corso legale nel regno, sarà punito con l'ergastolo.

Chiunque avrà contraffatto le monete di rame che han corso legale nel regno sarà punito col secondo grado di ferri.

Gl' impiegati con nomina regia o ministeriale delle regie zecche di Napoli o di Palermo, i quali con abuso del proprio uffizio o della confidenza che il Governo in loro ripone, nelle stesse officine, per causa di farne lucro, abbian commesso questo misfatto su monete d'oro o di argento che han corso legale nel regno, saran puniti con la morte: se lo abbian commesso su monete di rame che hanno parimente corso legale nel regno, saran puniti col terzo grado di ferri, *ll. pen. art* 263 = *c. pen.* 132 *e* 133 *R.*

La legislazione francese, senza far distinzione di persone, fulmina a' contraffattori, adulteratori delle monete d'oro e di argento ed anche a chi avesse partecipato alla loro emissione o esposizione (la traduzione adottata in Napoli dicea *spargimento*) o introduzione, la pena di morte con la confisca de' beni, e per le monete di biglione o di rame la pena de' lavori forzati perpetui. La confisca per altro è stata abolita con l'art. 66 della *Ch const.*

Le antiche pene su questo genere di reati sono state sempre oltremodo severe. I Romani equipararono questo misfatto a quello di lesa maestà; *l.* 2, *c. de fals. monet.*: il vivicomburio n'era la pena; *l.* 8 *ff. ad L. Cornel. de fals.*; e le case de' rei venivano pubblicate. La pena delle antiche leggi francesi era quella di gittare i rei in gran caldaio d'acqua bollente, e così farli morir bolliti. I Longobardi punivano i falsatori delle monete col troncamento della mano, *lib.* 1, *leg. Longob.*, *tit* 28 § 1. È da notarsi che la stessa pena s' infligge ora nell' Indostan.

Per la legislazione normanna que' che battevano false monete, o scientemente le ricevevano, eran puniti di morte, e le loro sostanze venivan pubblicate: pena che si estendeva anche ai consenzienti, Const. *adul er.num*. Quelli poi che la tosavano o in qualunque modo l'attenuavano eran puniti con la confiscazione de' beni, Const. *Qui un veneos.*

Queste punizioni venner confermate sotto gli Angioini, Cap. *Jam saepe.*

Per diritto delle prammatiche quei che ritagliavano o in qualunque altro modo attenuavano le monete subivan pena di morte, Prag. 1 e 44 *de monetis*. Quei che esportavano moneta adulterina eran puniti con la galera o la relegazione con una multa pecuniaria, *Pragm.* 44, *cap.* 1. Quei che fondevano le monete eran condannati alla stessa pena, *ibid. cap.* 3. Ed eran puniti di morte coloro che scientemente spendevano monete adulterine, *ibid. cap.* 5.

« Ma qualunque sia la gravezza di questo misfatto, era egli mal collocato; riflette a proposito il consiglier Canofari, fra i misfatti di lesa Maestà. Era ciò un confondere la natura e le gradazioni de' reati. Era un applicare la stessa idea di scelleratezza a colui che tosa una moneta, come a colui che stende sullo stato la sua mano parricida. Era un togliere l' orrore profondo, che deve naturalmente inspirare la denominazione di *lesa Maestà*, denominazione la quale non dovrebbe familiarizzarsi giammai. Un falso monetiere non è guidato già da spirito di conspirazione; ma di profitto. Ei vuole rubare, non tradire la patria.

E qualunque sia la gravezza del misfatto, non era, *per una regola generale*, da punirsi con la morte. Il legislatore ha considerato che le pene debbono esser determinate dai rapporti della cosa; che fra le pene dee regnar l'armonia; che dee schivarsi con pena maggiore un misfatto che più intimamente investe la società; che in fine, a parlar diritto, è assurda la equazione di un grave danno pecuniario colla vita dell' uomo.

Il legislatore adunque ha riportato la pena della falsa moneta ne' confini della ragione. Esso, *per regola generale*, ha proclamato quella dell'ergastolo.

Ma una tale pena non era nemmeno applicabile ad ogni specie di monete. Quelle di oro e di argento sono più esposte alla cupidigia de' falsatori. La loro passione trova una maggiore lusinga nel maggiore interesse.

La quantità di argento che la natura ci ha somministrato, è quasi mezzana tra l' abbondanza del rame e la scarsezza dell' oro. Il valor venale del rame è minore. Minore è il danno. Minore la costernazione pubblica. Ecco le ragioni della minore punizione pe' falsatori delle monete di rame.

La contraffazione però ed alterazione delle monete acquistano maggior grado di reità per la qua-

lità della persona che se ne rende autore: ed ecco una giusta eccezione di rigore. Quando il misfatto è caduto,

1.° su di monete di oro o di argento che han corso legale nel regno;
2.° quando è stato commesso da impiegati con nomina regia o ministeriale;
3.° da impiegati delle regie zecche di Napoli o di Palermo;
4.° con abuso del proprio uffizio e della confidenza in loro riposta dal Governo;
5.° nelle stesse officine;

Esso è punito di morte. Scorge chicchessia che la violazione combinata di tanti doveri, che la forza di tante circostanze riunite, hanno sospinto, dirò così, la mano della legge a segnare in questo caso la pena estrema. Canofari, *comm. all'art. 263 delle ll. pen.*

Noi ci faremo un dovere di notar sempre le opinioni di questo magistrato, come di chi delle nostre leggi penali può farci conoscere il vero spirito, essendo stato uno de' membri della commessione ordinata dal Re a proporne e discuterne il progetto.

QUISTIONE 1.ª *Se il valore della moneta è esatto, chi la conia è colpevole di contraffacimento?*

« Rifletto, dice il nostro comentatore alle leggi penali, che egli viola i diritti e le prerogative del principato; che la moneta da lui battuta è moneta intrinsecamente falsa; e che la falsità intrinseca che di già esiste, non è cancellata dalla esattezza del valore. Rifletto che l'oro o l'argento monetato diviene *in alcun modo* più prezioso del non monetato; che questo interesse, comunque lievissimo, può ben essere la causa finale dell'argento; che è diritta la presunzione, che il coniare monete di giusto valore, non serva che di pretesto a coniarne delle deboli, e ad aprir la via alla impunità del misfatto. Rifletto in particolar proposito alla moneta plateale, che questa non deve eccedere la misura dal Sovrano determinata sulle viste di pubblica economia; che aumentata da mano privata la moneta di rame, cresce il così detto *aggio* relativamente a quelle di argento e di oro; che in questa guisa la moneta di rame è degradata dal suo valor nominale; che cotesta degradazione trae seco una serie visibile di conseguenze altamente perniciose all'individuo, alla cosa pubblica, allo stato. Quindi sarei di avviso che chi conia siffatte monete, sia un contraffacitore, e punibile come tale. » *Ub. supr.*

Ciò che questo magistrato emette come un suo parere, può essere appoggiato con l'autorità di altri scrittori, fra quali citeremo Carnot, *l. c. n.° 8*. Non cessa di esser contraffatta una moneta quando non è fabbricata per ordine del Governo, quantunque con titolo e peso legale. La fabbricazione delle monete ha sempre un benefizio, e il solo Governo dee profittarne. *Sic iud. 16 febbraio 1808.*

QUISTIONE 2.ª — *Colui che ha incominciato a battere una moneta falsa, e che non l'ha interamente formata, può punirsi come colpevole del misfatto di falsa moneta?*

Risponde Paolo: *Qui falsam monetam percusserint, si id totum formare noluerunt, suffragio iustae poenitentiae absolvuntur, l. 19 ff. ad l. corneliam de falsis.* La risposta del giureconsulto è analoga alle regole del tentativo, dettate negli art. 69 e seguenti delle *ll. pen.*

Nondimeno egli è da por mente all'art. 73 delle stesse ll. Quivi è scritto: *Se il corso del reato sia stato interrotto per causa del pentimento del colpevole, egli allora non soggiacerà che alla pena degli atti già eseguiti, quante volte questi sieno dalla legge caratterizzati per reati.* In conseguenza di questa disposizione, l'incolpato che viene assoluto dal tentato misfatto di falsa moneta, potrebbe forse rimanere reo di quello di privata fabbricazione di conii e di altri strumenti esclusivamente destinati alla formazione delle monete. Fabbricazione che per l'art. 268 è caratterizzata come un misfatto di suo genere.

QUISTIONE 3.ª — *Se mai non sia contraffatta o alterata che una o altra moneta di argento o di oro, per esempio, un così detto carlino, una così detta oncia, è nella leggerezza della cosa, applicabile la pena segnata nell'articolo?*

Sembra applicabile; ed eccone i motivi.

1.° Il disegno del colpevole non era certamente limitato a così angusti confini.

2.° Egli ha già violato la impronta regale; la forma autentica della moneta. Ha già attaccato l'ordine pubblico, la fede pubblica, il credito pubblico, il commercio pubblico. Ha già consumato il misfatto.

3.° L'elevare la tenuità del valore ad una scusa legale, non sarebbe che crear delle scuse private; che contravvenire ai divieti dettati nell'art. 63 delle ll. pen.

4.° L'oggetto per ultimo, sarebbe di pernicioso esempio e di perniciose conseguenze, vedi le osservazioni sull'art. 9.

QUISTIONE 4.ª — *Rivestire di argento monete di rame, in qualunque modo inargentarle, è un reato di falsificazione di moneta?*

La quistione è proposta da Carnot, e risoluta negativamente, ad onta di due arresti della Corte di cassazione di Francia del 13 gennaio 1808 e 4 luglio 1811 che giudicarono per l'affermativa. Noi non entreremo nelle discussioni nelle quali questo autore si diffonde, perchè oltre all'essere più sottili che fondate, sono per noi affatto

inapplicabili, non essendo affatto possibile che le nostre monete di rame in *corso legale* divengano per argentatura paragonabili alle nostre monete di argento in corso legale. Ma, per tesi generica, non ci sembra regolare questo ragionamento di Carnot. « *Alterare*, ei dice, è *corrompere, cangiare in male*; e non è nè corrompere nè cangiare in male una moneta di biglione o di rame quando si rivesta con segni propri a darle l'apparenza ingannatrice di una moneta di argento. » Ma questa ingannatrice apparenza appunto è ciò che la legge punisce nella contraffazione delle monete.

Più regolare era la quistione che s' innalzava dai nostri prammatici, se fosse stata applicabile ciò la pena di falsificazione di monete a coloro che le avessero tinte per ingannare la meretrice. V. Costanzo, *ad pragm. XLII et XLV de monetis*.

QUISTIONE 5.ª — *La contraffazione di antiche monete affatto sfigurate è un reato della categoria delle falsità di monete?*

L'esame di una tal quistione ci è somministrata dalla giurisprudenza del regno belgico. Sorgono frequentemente difficoltà nel commercio per ricevere monete che più non conservano veruna traccia della loro impronta: malgrado però una tal circostanza conservan talora il loro corso legale e non possono essere rifiutate. Or una simile moneta può ella divenire oggetto del misfatto di contraffazione, specialmente (pel regno Belgico) chi contraffacesse monetine di cinque soldi, di dieci liardi senza affatto impronta? La quistione fu sottomessa alla Corte di cassazione di Brusselles.

Un individuo era stato messo in giudizio per aver limato de' pezzi di rame e poi coloriti in bianco col mercurio, e come colpevole di aver loro dato la forma e la spessezza delle specie precitate, ma consumate affatto e senza conservare veruna traccia della loro impronta.

La camera d'accusa non vide in questo fatto, e nella emissione di questi pezzi di metallo, se non una ladroncelleria punibile correzionalmente uniformemente all' art. 401 c. pen. — Un pezzo di metallo, ella diceva, non è riputato moneta legale se non perchè la forma esteriore e 'l suo valore intrinseco riuniscono l'impronta lor data dal Sovrano in nome del quale emana. La moneta che per l'uso, o altrimenti, ha perduto questa qualità costitutiva ed essenziale dell'impronta cessa di aver corso legale e forzato, perchè essendo divenuta non riconoscibile, perde altresì il titolo, e conseguentemente una parte del suo intrinseco valore. E perciò il misfatto di falsa moneta al quale il legislatore stabilisce una pena severissima, suppone di necessità una imitazione qualunque dell'impronta.

Il procurator Generale della Corte di Brusselles si provvide per cassazione contra una tal decisione. Secondo l'opinione di lui, la legge trova il misfatto di falsa moneta in una contraffazione qualunque di una moneta che ha corso legale nel regno. Or i pezzi di cui è quistione nel processo hanno un corso legale e son da per tutto ricevuti pel loro valore rappresentativo, quantunque i diciannove vigesimi di questi pezzi sieno consumati e senza impronto. Si può contraffare una moneta in quantità di maniere, e una n'è l'imitarne la forma, il colore, la spessezza quando trattasi di un pezzo il quale quantunque sia consumato è però tuttavia ricevuto nelle casse pubbliche. Decidere altrimenti sarebbe un facilitare le speculazioni in falsificare le monete; e se dall' altro canto, per esser colpevole del misfatto di falsa moneta bisognasse aver imitato una impronta, la legge penale diverrebbe impotente per la difficoltà di stabilire fin dove l'imitazione dovesse estendersi. Non bisogna finalmente confondere il *corso legale* di una moneta col suo *corso forzato*, il che sembra che la camera d'accusa avesse fatto. La moneta di *corso legale* quando l'emissione e la circolazione ne sono autorizzate, non importa che sia consumata o sprovveduta d'impronta, e quando è in tal modo ricevuta nelle casse pubbliche, quantunque i particolari sieno in diritto di rifiutarla in casi simili. Tutto al più l'art. 13 della legge del 5 ventoso anno 12, prova che una moneta può avere un corso legale senza avere un impronta. *I pezzi di due soldi*, è quivi detto, *continueranno ad aver corso per sei liardi soltanto, sia che abbiano o no conservata la loro impronta*.

Queste ragioni, qualunque ne fosse la forza, non convinsero la corte, e mantenne la decisione della camera di accusa, attesochè un pezzo di metallo non è riputato moneta se non in quanto che porta il cuneo dell'impronta, sia in tutto, sia in parte, del Sovrano dal quale emana, e soltanto nella contraffazione di simiglianti pezzi o nella loro emissione il legislatore ha fatto consistere il misfatto di falsa moneta. » (28 novembre 1817.)

« Chiunque avrà dolosamente introdotto o speso le suddette monete d'oro o d'argento contraffatte o alterate, sarà punito col secondo grado de' ferri; *ll. pen. art. 264*.

« Chiunque avrà dolosamente introdotto o speso monete contraffatte di rame che han corso legale nel regno, sarà punito col primo grado di ferri nel presidio; *ivi art. 165*. » Questi articoli non hanno equivalente nella legislazione francese, per la quale alla stessa pena soggiacciono non solo chi avesse contraffatto, adulterato, o introdotto monete d'oro e d'argento, ma chi ne avesse partecipato alla emissione o esposizione. » Chiunque abbia nel regno contraffatto o alterato monete straniere ad oggetto di diffonderle; chiunque abbia avuto parte alla introduzione o allo spaccio nel regno delle monete contraffatte o alterate, sarà punito col primo grado de' ferri nel presidio; *art. 266 ll. pen. = 134. c. pen. M.*

Decomposto l' articolo, e portata un'attenzione particolare sulle parole nel *regno . . . introduzione . . .*, risulta che esso contempla più casi:

1.° Che le monete straniere sieno state contraffatte o alterate nel regno ad oggetto di diffonderle;

2.° Che queste monete straniere contraffatte o alterate nel regno, sieno state spacciate nel regno.

3.° Che le monete straniere contraffatte o alterate nello straniero, sieno state dolosamente introdotte e spacciate nel regno.

Queste tre specie di azioni sono elevate a *misfatto*. Ma la pena non è che del primo grado de' ferri. La ragione di così fatta diminuzione è nella cosa stessa. Non è direttamente attaccato lo stemma sovrano e la dignità del governo. La circolazione di tali monete è meno pericolosa; il valore di esse è puramente commerciale; la moltitudine non è obbligata a riceverle.

Questo articolo ha tutto il suo fondamento nella *politica*, dice Carnot: perciocchè nè gl' interessi dello Stato nè gl' interessi de' particolari possono venir lesi dalla contraffazione e introduzione di monete straniere, non essendo forzato il loro corso, e non potendo essere conseguentemente ricevute se non come mercanzie, e soltanto pel valore materiale che hanno: e perciò il legislatore non ha potuto avere in veduta, decretando questo articolo, se non di ottenere la *reciprocità* dagli altri Stati, mettere il regno, con questo mezzo, al sicuro di ogni contraffazione della propria moneta presso lo straniero.

La riflessione del giureconsulto francese non sembra ben fondata. Vero è che le monete straniere si ricevon soltanto come mercanzie; ma come mercanzie che hanno un titolo se non leale, almeno di convenzion commerciale, come appare da' listini che periodicamente se ne pubblicano alla borsa. I metalli preziosi, per correre in commercio, han bisogno di un bollo di guarentia, mentre questi metalli ridotti in moneta non ne hanno. Ed è questo il motivo di doversi punire tali contraffazioni, quando anche vogliano considerarsi come meri lavori di oreficeria. » La pena contro gli *espensori* preveduta ne' precedenti articoli non potrà applicarsi a coloro che abbiano messo in circolazione le monete contraffatte o alterate, quando non consti che le abbiano acquistate per false.

Se coloro però, contro i quali non consta che abbiano ricevute tali monete per false, se ne sieno avveduti quando le han rimesse in circolazione, saran puniti col primo grado di prigionia e con un'ammenda doppia del valore delle monete che hanno poste in circolazione: questa ammenda non potrà mai esser minore di tre ducati; *ll. pen. art.* 267=*c. pen.* 135 *M.* « Colui che ha ricevuto per vere le monete false; colui che senza conoscerne la falsità le mette in circolazione, è in error di fatto. Manca in esso l'elemento essenziale della reità; val dire la conoscenza e la intenzione. Egli non è affatto colpevole. La sua buona fede è interamente guarentita.

La presunzione legale è che colui il quale ha rimesso in circolazione le monete false, le abbia ricevute per buone. Limitazione giudiziosa. La legge, ferma nella equità de' suoi principii, non presume che l' acquisto delle monete contraffatte sia colpevole. Questa pruova è un elemento essenziale dell'accusa, ed un obbligo dell'accusatore.

Ma può ben essere che la moneta falsa siasi di buona fede ricevuta per legittima. Può ben essere che il vizio della cosa ignorata in origine, siasi discoverto in progresso. Può infine ben essere che colui che ha in sì fatto modo acquistato e conosciuto la falsa moneta, abbia la bassezza di metterla in circolazione. Il legislatore non vede nell'agente una scelleraggine, ma piuttosto una debolezza. Ei non trova un uomo di fondo perverso, ma uno che nel momento è sospinto a deviare per un torto ricevuto, e per lo stimolo di un interesse avvenutogli senza fatto proprio. Non vede che un uomo, il quale vuol rigettare sulla massa sociale la sua perdita individuale. La legge, a buon senno, non lo percuote che con delle lievi pene correttive.

La maggiore o minore quantità di falsa moneta messa in circolazione non cangia il carattere del reato, anche quando il prevenuto avesse fatto verificare e costare dal processo la minima quantità messa in circolazione. Cambacérès e Treilhard avean domandato nella discussione del codice francese che la pena fosse aggravata in ragione della quantità de' pezzi in circolazione; ma si osservò dalla commessione non aver ella creduto dover far distinzione su tal riguardo, atteso che tanto nell' uno che nell' altro caso altro oggetto l' individuo non avea avuto se non quello di evitare una perdita. Carnot, *ub. sup.* « La fabbricazione de' conii e di ogni altro istrumento o macchina esclusivamente destinati alla formazione delle monete che hanno corso legale nel regno, è punita con la reclusione; *ll. pen. art.* 268. » La *fabbricazione* di cui è parola, è un misfatto di suo genere. Esiste da per se ed indipendentemente dal misfatto di contraffacimento di monete. La legge però esige il concorso di due essenziali elementi:

1.° Che la *fabbricazione* sia *privata*; val dire non guarentita dall' autorità pubblica.

2.° Che i conii, gli strumenti o le macchine sien destinati *esclusivamente* alla formazione delle monete.

La fabbricazione de' conii è un misfatto di suo genere; ma può ben divenire un misfatto di complicità nel contraffacimento della falsa moneta, quando colui che fabbrica il conio falso sia di accordo con colui che forma la falsa moneta. Egli in questo caso fornisce scientemente de' mezzi al fine. Egli ne' termini legali procura degli strumenti che servono all' azione, sapendo che debbono servirvi. È compreso in conseguenza nelle

regole della complicità scritta negli art. 74 e seguenti.

« Chiunque abbia scienza di una fabbrica di monete false, e tra le ventiquattr'ore dal momento che ne ha avuto scienza non la riveli alle autorità amministrative o giudiziarie, sarà pel solo fatto del non rivelamento punito col primo al secondo grado di prigionia, salve le pene maggiori in caso di complicità; *ll. pen. art. 269=c. pen. 136 M.* »

Il misfatto di *falsa moneta* è gravissimo. Gravissimi ne sono i risultamenti. Attiva per conseguente debb'esserne la persecuzione.

Un misfatto così pernicioso, meditato, concertato, preparato, non si consuma che dentro le tenebre. In difetto di mezzi *straordinari* si renderebbe egli le più volte senza persecuzione e senza punizione. Ecco il motivo che ha consigliato una eccezione delle regole comuni, ed ha imposto l'obbligo del rivelamento.

Le *leggi romane* adottarono questo principio: ma in una estensione molto maggiore. *Cuncti agnoscant necessitatem sibi incumbere hujusmodi homines inquirendi*; *L. 1. C. de falsa moneta.*

Le stesse *leggi romane* punirono la scienza del misfatto come il misfatto medesimo, e portarono la punizione sino all'eccesso; val dire sino all'ingiusto: *Id quod de praedictis... cavimus, etiam de... consciis, filiisque eorum simili severitate censemus*; *L. 5 § 6. C. ad L. Jul.-majestatis.*

La provvidenza del Re ha riportato le cose entro i loro veri confini. Egli non ha punito la *reticenza* che con una lieve pena emendativa.

La sola scienza non forma reato: ella è una operazione mera dell'intelletto. La scienza divien colpevole, nella data specie straordinaria, quando è unita alla reticenza.

Osserva Carnot che la legge francese del 27 febfraio 1792 avea seguito un'altra via per ottenere la rivelazione delle fabbriche o depositi delle false monete, accordando un premio d'incoraggiamento a coloro che ne avessero fatto denuncia alla giustizia.

« Sono eccettuate dalle disposizioni del precedente articolo le persone de'coniugi, degli ascendenti o discendenti, de'fratelli o sorelle in secondo grado, e degli affini negli stessi gradi; *ll. pen. art. 270=c. pen. 137.* »

Questa eccezione è sacra alla morale. *Filius*, dicevano i legislatori romani, *non quidem prohibitus est de facto matris quaeri, si dicat suppositum ab ea partum*; *quo magis coheredem habeat. Sed ream eam lege Cornelia facere permissum non est*; *L. 11. D. de accusationibus et inscriptionibus.* — *Si magnum et capitale crimen frater contra fratrem suum instituerit, non solum audiendus non est, sed etiam exilii poena p'ectendus est*; *L. 13. C. de his qui accusare non possunt.*

Temeva e teme giudiziosamente la legge di esporre la fiducia de'congiunti; di turbare la tranquillità domestica; di creare de'germi di nuovi reati; di scorrere le famiglie, che è nell'interesse sociale il tenere strettamente legate.

« I colpevoli de' misfatti enunciati negli articoli precedenti saranno esenti da ogni pena, se innanzi alla consumazione de' mentovati misfatti e anteriormente ad ogni procedimento, ne abbian dato le prime notizie e rivelato gli autori alle autorità costituite.

Potranno, ciò non ostante essere sottoposti alla malleveria; *ll. pen. art. 271=c. pen. 138 M.* »

La indulgenza legale posa sulle più solide basi. Il misfatto di falsa moneta è uno de'più perniciosi. Egli attacca quasi su tutti i punti la cosa pubblica. La società è altamente interessata di allontanarlo dal suo seno.

Il fine veramente nobile delle pene, è la prevenzione de' reati. Fine tanto più vantaggioso, quanto il misfatto è più enorme. A questo fine appunto rispondono le generose misure del legislatore. Egli, anzichè attendere la consumazione del misfatto per punirlo, vuol avere la deliziosa compiacenza di averlo prevenuto. Ecco come la politica, la giustizia, la morale, sia glorioso il ridirlo, son dalla mano del Legislatore riunite nel più stretto legame.

Tre condizioni assolute esige il Legislatore, onde il colpevole possa godere delle sue benigne disposizioni:

1.° Che i misfatti mentovati non sieno di già consumati.

2.° Che non siasi aperto il procedimento.

3.° Che il colpevole abbia fornito le prime notizie e rivelato gli autori alle autorità costituite.

Art. III. *Della falsità di fedi di credito, di polizze di banco, di cedole, ec.*

Le sanzioni penali su questo genere di reati formano il complemento del sistema legislativo per noi esposto nelle sez. V, VI e VII. Altro non essendone che il complemento, tutte le teoriche quivi disviluppate son da rammentarsi; e gli articoli che seguono della seconda parte del nostro codice non altrimenti considerarsi che come conseguenza di quelle.

I nostri comenti su tali articoli divengon perciò rapidissimi e precisi; e forse sarebbe stata bastante la semplice esposizione di essi, evidentissima manifestandovisi la mente del legislatore.

» Chiunque falsifichi una fede di credito del banco delle due Sicilie, o di altri banchi che potranno in seguito essere stabiliti ne' dominii al di qua o al di là del Faro, sia che il falso consista nella sua contraffazione, sia nelle sottoscrizioni di uno o più uffiziali del banco, sia nell'alterazione della somma, sia finalmente nel bollo, sarà punito coll'ergastolo; *art. 272.*

Sarà punito coll'ergastolo, dice il legislatore. Giova vederne chiaro il perchè.

La moneta è il segno del pari e l'equivalente de' valori delle cose. *La fede di credito* è il segno insiememente e il rappresentante del valor della moneta. Abbiam veduto come non solo la prosperità del commercio fonda le sue basi nell'attività del suo moto, ma come altresì la creazione e l'aumento progressivo de' valori nella sola circolazione trova pabolo ed alimento, come dalla sola circolazione ebbe la sua iniziativa. *Sez. I.* Ed abbiam veduto del pari come con la direzione de' banchi, con la emissione delle carte rappresentatrici di valori fiduciari, la prosperità pubblica nella massima parte si riposa. Sez. 5 a 7. Or la carta pubblica risponde compiutamente a questi oggetti.

» Una carta che rappresenti una grande somma, dice il comentatore delle nostre leggi penali, si manda agevolmente ed utilmente nel seno dei regni. Ella previene i bisogni, gl'inconvenienti, i dispendi. Il ladro, tentato d'impadronirsi della carta pubblica, resiste al suo concetto medesimo, meditando su i perigli che d'ordinario sono inseparabili dall'uso di essa. La falsità di una carta pubblica cotanto utile, trova un grande stimolo nel grande interesse; nelle tenebre tra le quali suol consumarsi; nella difficoltà della prova; nella conseguente fiducia della impunità del suo autore. Son tutti titoli per una repressione efficace, che non poteva per verità essere minore dell'ergastolo, dopo che una pena simile era stata già nell'art. 263 stabilita pel contraffacimento delle monete. Canofari, *loc. cit.*

Ma queste riflessioni non sono intere.

La moneta non è un semplice segno, una semplice rappresentanza di valori. È una merce essa stessa la più preziosa, la più ricercata, perchè con qualunque altra sorta di valori agevolmente permutabile. Il falsificatore della moneta, col necessario impiego che dovrà fare del metallo come materia del suo reato, viene a limitare il suo malvagio profitto nella sola differenza di valore che v'ha tra metallo come metallo e metallo come moneta. Intanto ne' principii di legislazione e di giurisprudenza di tutte le età, di tutti i popoli fu, e sarà sempremai da non mettersi in problema che la sola incertezza della legalità del conio costituir dee da per sè un reato di primo ordine; un reato da rimuoverne la possibilità con severità di pene.

Ma nella falsificazione delle pubbliche carte fiduciarie, il profitto del delinquente è tutto intero nella totalità della somma che la carta falsificata rappresenta, perchè il valore intrinseco della materia del reato è tanto picciola che se ne dee affatto prescindere ed eliminarla dal calcolo. Quindi la spinta criminosa per la falsificazione delle pubbliche carte fiduciarie non è da mettersi a confronto, con rapporti di eguaglianza, alla spinta criminosa per la falsificazione delle monete. Quindi per giungere ad eguale energica repressione del futuro malvagio de' due reati, l'apprensiva della pena che dee combattere ed annientare la forza, la controspinta penale, in sostanza, esser vuole più tremenda ed attiva.

Alla quale riflessione se si aggiungano poi le altre condizioni testè cennate dal nostro comentatore, ma si elevino in progressione ascendente della *maggiore* difficoltà della prova, della *minore* necessità di complici, della spesa infinitesima del materiale del reato e della loro reperibilità, essendo innocentissime cose avere in sua casa carta e calamaio, mentre è già un delitto per sè stesso, è più che presunzione del reato la fabbricazione e conservazione de' torchi, de' cunei, ed uno straordinario accumulamento di metalli onde la falsificazione delle monete aver possa un effetto: poste, come dissi, tutte queste condizioni in grado ascendente; la pena della falsificazione delle pubbliche carte fiduciarie esser dovrebbe assai maggiore di quella per la falsificazion delle monete, e non eguale, come il nostro comentatore assumeva, onde ottenersi nella sua pena energia ed efficacia la salutare controspinta penale per tal funesto attentato della fede pubblica e della prosperità della fortuna degli stati distruggitore.

Ma siccome esser vi dee pure un termine per la scala proporzionale delle repressioni criminose; ed alla semplice falsificazione aggiunger si possono circostanze aggravanti, specialmente riguardo alla persona che di tal misfatto può rendersi contaminato: quindi è che dovendosi per questo caso aggiunger severità a severità repressiva, la pena dell'ergastolo esser dovea quella da determinarsi.

È da notarsi che la esazione parziale o totale della somma contenuta nella fede falsificata, non è un elemento assoluto del misfatto di cui trattasi in questo articolo. Il misfatto esiste ed è perfetto nel suo genere, al momento che esiste il contraffacimento della carta pubblica. *L'art. 299 ll. pen.* stabilisce sibbene una diminuzion di pena per questo genere di reati, quante volte i privati che sen rendono scontabili ne in tutto, ne in parte abbian tratto profitto ovvero ottenuto l'oggetto pel quale erasi falsificata la carta; ma la reità per mancanza di effetto non viene esclusa. Le disposizioni dell'art. 299 *ll. pen.* rende meno dura la condizione de' delinquenti, ma non esclude il reato. Ne' reati di falsità la sola esistenza di un oggetto colpevole è necessaria, ma non è necessario che quest'oggetto siesi conseguito. Non ottenuto l'oggetto, non tratto il profitto o parziale o totale, la pena è minore; ma una pena ha luogo. L'art. 299 *ll. pen.* fa che questa possa *ne' privati* diminuire di un grado o di due; ma l'oggetto non conseguito non cessa pertanto di costituire un reato, non cessa conseguentemente di esser soggetto ad una pena.

» Chiunque su fedi di credito vere faccia false girate, sarà punito col secondo grado de' ferri.

» Chiunque faccia polizze false con notate in

fede vere, o polizze vere con notate in fede false, sarà punito col terzo grado de' ferri »; art. 273 *ll. pen.*

Per ciò che importa nomenclatura tecnica in questo articolo, di *fede di credito*, *girata*, *notata in fede*. V. la *Sez.* VII.

Per quel che poi riguarda lo spirito della legge, le specie di reato essendo diverse; pel sistema di proibizione penale diversa esser ne dovea la pena.

« Tutte le altre specie di falso che riguardano le carte di banco, comprese quelle delle due *tavole* di Palermo e Messina, saran punite col secondo al terzo grado de' ferri. Ove però nelle dette *tavole* di Palermo e Messina il falso consista nell'apertura d'un credito ne' libri delle medesime senza l'effettivo deposito, sarà applicata la pena de' falsificatori delle fedi di credito »; art. 274 *ll. pen.*

Ciò che abbiam detto per l'articolo precedente è da dirsi per tutto comento di questo.

» Chiunque falsifichi i registri del pubblico lotto o i bullettini del medesimo, sulla presentazione de' quali si possa eseguire un pagamento qualunque;

Chiunque falsifichi le iscrizioni del debito pubblico;

Chiunque falsifichi le ordinanze della tesoreria reale, o i mandati de' magistrati o degli uffiziali pubblici che han dritto di tirare o far tirare pagamenti dalla cassa di ammortizzazione o da qualunque officina di pubblico danaro;

Chiunque falsifichi i bullettini de' particolari per esigere da qualunque officina di pubblico danaro rendite pubbliche o private, o vi apponga girate false;

Chiunque alteri le somme notate ne' suddetti bullettini, registri, ordinanze, mandati:

Sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri; » art. 275 *ll. pen.*

» I casi indicati in questo articolo sono ben differenti tra loro. È differente la materia che riguardano; son differenti le amministrazioni, le autorità, i risultamenti. Questa differenza è talvolta sublimata vieppiù dal numero, dalla varietà e dalla influenza delle circostanze che possono accompagnare l'avvenimento. Il giudice dee tutto religiosamente porre a calcolo ond' esser giusto in ciascun caso individuale come giusta è la legge.

Così sobriamente il nostro comentatore. Ma per la giusta valutazione di tutte le circostanze che il primo magistrato dee religiosamente porre a calcolo, è di prima importanza che sino alle ultime minutezze, l'intera tela legislativa dell' amministrazion finanziera esser possa lucidamente compresa e valutata. E perciò tutto quello che nelle precedenti sezioni trovasi esposto esser vuole dal magistrato, e molto più dal giureconsulto, con minutezza esaminato ed approfondito. La diligenza nella giusta proporzione delle pene da ragguagliarsi a tutte le soprannunciate specie di reati non sarà mai creduta soverchia da chi pon mente all' ampia latitudine che il legislatore accordò alla prudenza del magistrato nel proporzionare la controspinta penale ai vari incentivi criminosi che di tutte le soprannotate reità divenir possono causa movente.

» Chiunque scientemente faccia uso delle carte false enunciate negli articoli precedenti, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri nel presidio; art. 276 *ll. pen.*

Il contraffacimento di una fede di credito è per l' art. 272 punito coll' ergastolo. L' uso di una tale fede falsa è per l' articolo attuale punito con pena che non può eccedere il terzo grado de' ferri nel presidio. Un intervallo ben considerevole agli occhi della legge divide queste due azioni. N' è quindi ben diversa la pena.

Il falso di cui è parola nel primo paragrafo dell' art. 273, è punito col secondo grado dei ferri. Quello in termini generali contemplato nell' art. 274, può esser punito benanche col secondo grado de' ferri. Possono similmente col secondo grado de' ferri esser punite tutte le moltiplici specie di falso in termini generali comprese nell' art. 275. — Tutte le riflessioni esibite nell' articolo precedente qui ricorrono nella loro integrità?

» Un grande intervallo divide anche l' autore di tali carte false, e colui che scientemente ne fa uso. La pena quindi dovrebbe esser del pari attemperata e diversa; e quegli il quale scientemente fa uso della carta falsata, dovrebbe esser punito men severamente di quello che n' è l' autore. Queste intenzioni (che generalmente parlando e salve le eccezioni dettate da particolari circostanze, sono assistite da' principii sacri di equità e di proporzione), queste intenzioni, io dicea, della legge, sono chiare abbastanza. Sarebbero apertamente violate, se i magistrati facessero un uso *indiscreto* della latitudine loro accordata in questo articolo; e mentre che colpiscono col secondo grado de' ferri l' autor della carta falsa, colpissero (uguali le altre circostanze) col terzo grado colui che senza esserne l' autore ne faccia un uso doloso. » Canofari *ub. supr.*

» L' uffiziale de' banchi o altro funzionario dei banchi stessi, comprendendosi sotto nome di banchi le due tavole di Palermo e Messina, che con abuso del proprio uffizio si renda colpevole delle falsità di banco prevedute negli art. 272, 273 e 274, sarà punito colla morte; *art.* 277 *ll. pen.*

» La qualità di *banco* che desta la idea di una fiducia inviolabile; la qualità di uffiziale pubblico; quella di uffiziale de' banchi medesimi; ed in fine l' abuso del proprio uffizio, ha consigliato la rigorosa eccezione segnata in questo articolo. Canofari *ub. supr.*

» Ogni uffiziale pubblico o impiegato che con abuso del proprio uffizio si rende colpevole delle

falsità prevedute nell'art. 275, sarà punito con un grado di più della pena ivi stabilita; *art. 278 ll. pen.*

« È ben provvido che la pena comune si aumenti di un grado. L'uffiziale pubblico che abusa delle sue funzioni per vie meglio deludere altrui, è più reo di un semplice cittadino.

L'espensore di quelle tra le carte false enunciate negli articoli precedenti, le quali si spendono e si usano in commercio, se ingannato l'abbia ricevute per vere, ma avvedutosi poi della loro falsità, ciò non ostante le abbia spese o rimesse in circolazione, sarà punito col primo grado di prigionia, e con un'ammenda doppia del valore delle carte che ha poste in circolazione; *art. 279 ll. pen.*

Il soggetto è identico a quello dell' *art.* 267 esposto alla pag. 483. È identica la pena. Sono identiche le osservazioni.

È questa la nostra legislazione nello spirito di essa relativamente alla falsificazione delle pubbliche carte fiduciarie. La sua semplice esposizione ne forma già da sè stessa il più bello elogio. Ma ne spiccherà viemaggiormente la saggezza con mettersi a confronto al rigido ed inflessibil modo col quale alla repressione dello stesso reato si provvede nel codice penale di Francia. L'unico articolo che di tai misfatti si occupa è il 239. E dice così: « Quelli che » avran contraffatto il suggello dello stato, o » adoperato il suggello contraffatto; quelli che » avranno contraffatto o falsificato sia le ce» dole date dal tesoro pubblico col suo bollo, sia » i biglietti di banco autorizzati dalla legge, o » che avranno adoperato queste cedole e questi bi» glietti contraffatti o falsificati, o che gli avran» no introdotti nel territorio francese, saranno » puniti con la morte, e le loro facoltà saranno » confiscate. »

Per l'adozione di questo articolo così esprimevasi il consiglier Noailles al corpo legislativo il 16 febbraio 1810.

V'ha una sorta di moneta, che appartiene soltanto a' nostri tempi moderni, cioè i biglietti di banco e gli effetti emessi dal pubblico tesoro. Questa specie di moneta che supplisce all'altra, che aggiunge ricchezze fittizie a quelle che le guarentiscono, e che moltiplica all'infinito i mezzi d'industria e di commercio, è un gran benefizio delle nostre attuali instituzioni; ma fa d'uopo che non venga per qualunque motivo attenuata la fiducia che si ha nel suo valore e distrutta la tranquillità di quelle persone che ne sono in possesso. I falsificatori turbano questa tranquillità; i loro rei progetti tendono non solo ad involare una parte de' ricchi tesori cui essi aspirano; ma a disseccarne irrevocabilmente la sorgente.

Questi esser deggiono repressi con pene severe, e la legge li condanna alla morte, unitamente alla confisca de'loro beni. Ella non fa per altro se non confermare una legislazione già esistente, e presentarne le disposizioni nel loro vero aspetto. L'art. 36 della L. del 24 germile anno 11 relativa allo stabilimento del banco di Francia prescriveva in fatti che « i fabbricatori di falsi biglietti sia del » banco di Francia, sia de'banchi dipartimenta» li, ed i falsificatori de' biglietti da quello e» messi, saranno assimilati a' fabbricatori di mo» nete false, e giudicati come tali. *Exposé des » motifs du c. pén.*

Non pare che queste ragioni abbian potuto giustificare la secchezza e la rigidità dell' articolo. Intanto la legge passò senza osservazione; e forma il diritto vigente di quel regno.

Ma intanto la giurisprudenza accorrer dovea per ovviare al difetto della legislazione; massima la dottrinale per rattemperarne il soverchio vigore. E questa riflessione è d'importanza, perchè tutto ciò che offrir ci possa la giurisprudenza francese su tal riguardo non è per noi applicabile se non con soverchia cautela.

La nostra legislazione, pieghevole e disviluppata pe'vari casi e le circostanze diverse che gli avvenimenti offrir possano, supplisce per sè sola a tutta l'opera della giurisprudenza; la quale, per conseguire compiutamente il suo scopo, ed esser fiaccola salutare a rischiarimento della prudenza del magistrato e della sagacia de'difensori, nella sola legislazione stessa, come abbiam veduto, rinvenir dee gli elementi di qualunque soluzione a' casi possibili che divenir possano materia di giudizio penale nella variata complicazion dell'amministrazion finanziera. E giova ripeterlo: « Le intenzioni della legge son chiare abbastan« za. Sarebbero apertamente violate se i magi» strati facessero un uso *indiscreto* della latitudi» ne loro accordata negli articoli sopra trascritti. » E di una tale *indiscretezza* non potrebbe evitarsi il danno senza conoscer pienamente e sino alle ultime minutezze tutto ciò che caratterizza le varie specie di reati dalla nostra legislazion preveduti, proporzionalmente alla graduale importanza delle moltiplici funzioni dell' amministrazion finanziera.

Art. IV. *Della falsità de' passaporti.*

E non perdendo di veduta le considerazioni sopra esposte, tutto ciò che la nostra legislazione stabilisce relativamente ai reati che offendono il regolare andamento dell'amministrazion finanziera del pari e delle altre pubbliche amministrazioni che con essa si connettono, o ad essa sono state provvisionalmente affidate (oggetto di quest'ultima parte della presente sezione): egli è chiaro che di tutte le sanzioni penali che questo genere di reati reprimono conseguir non si può perfetta comprensione senza la cognizione antecedente dell'intero sistema legislativo che a queste diverse amministrazioni danno ordinamento.

E siccome di esse altro non entrava nel nostro piano se non quella parte che con l'amministra-

zion finanziera presentano un addentellato ed una reciprocanza d'interessi; ci basterà anche in questo luogo averle semplicemente accennate, rinviando i nostri leggitori agli articoli particolari per trattare i quali l'opera francese ci andrà porgendo di mano in mano l'occasione.

E qui ponendo fine alla prima parte del nostro lavoro, potrem dire di averlo quasi al suo termine condotto; perchè ciò che rimaneva per argomento della seconda e della terza parte, ad altro non si riduce se non a mere conseguenze de' principii sinora pienamente stabiliti e discussi.

PARTE SECONDA

Delle contribuzioni dirette.

Abbiam già veduto nella prima parte di questo trattato quali considerar si deggiono come contribuzioni dirette, quali come indirette (*sez.* 1, *art.* 9.). Senza molto insistere su la caratteristica precisamente differenziale di questi due generi d' imposizione, abbiam veduto come le dirette dalle indirette contribuzioni hanno due distintissime differenze, tanto se considerar si vogliano riguardo alle risorte che somministrar possono alla finanza di uno stato, quanto se vogliano esaminarsi dal lato del contatto che offrono alla giurisprudenza positiva, cioè all'arte degli avvocati e patrocinatori; la differenza cardinale, vale a dire che queste due maniere d' imposta esibiscono, l'una esclusivamente dipendente dall' amministrazion civile, l'altra per la necessità di essere pur sottoposte a' giudici ordinari, ma con limitative forme di eccezione (*ibid.*).

Delle prime è qui ragionamento; delle seconde, alla terza parte di questo lavoro.

SEZIONE 1.ª — *Dell' amministrazione generale delle contribuzioni dirette.*

Supponete un popolo all' infanzia di sua politica associazione: supponetelo all' ultimo grado di possibile disviluppamento di civiltà: correte tutto l' immenso stadio che divide questi due estremi, dalla prima mossa della umanità miglioratrice di sè stessa sino all' ultima barriera che considerar si voglia come meta, come confine della generosa spinta ad una sempremai crescente progressione miglioratrice: da quella iniziativa sino al punto il più che si possa alla migliorazion civile ravvicinato, la contribuzion diretta è sempre quella che'l primo posto occupar dee fra le contribuzioni di uno Stato.

La storia e le meditazioni de' saggi, ed oltre ciò ancora, le desiose immaginazioni di chi spinger vorrebbe lo stato umano a stato di angeliche creature; tutto concorre alla dimostrazione della verità testè cennata. La confortano l'esperienza di fatto, la prudenza intellettuale, l'immaginazione stessa spinta ad esagerazione per eccedenza di bontà.

Il che ci guida a' cinque obbietti partitamente da considerarsi nella presente sezione.

Se le imposizioni dirette formar deggiono le fondamenta della finanza di uno stato; e se la giustizia esser debba la prima molla impellente, l'ultimo scopo di qualunque azion governativa: nello stabilir la giustizia di questo genere d' imposta, quali esser vogliono i principii di condotta, le norme da seguirsi?

E se in ultima analisi, e per risultamento dei più rigorosi calcoli, tutte le imposizioni, sien esse dirette o indirette, da' soli consumatori in sostanza si pagano; aver possono un appoggio le esagerazioni del dottor Quesnay e della sua scuola, che tutte le contribuzioni avrebber voluto circoscrivere ed addensare nell'unica contribuzion fondiaria?

Ma riconosciuta, in tesi teorica, la necessità di una contribuzione diretta, la necessità di stabilirla in modo che nè a tutti soddisfar possa i bisogni dello stato, nè totalmente eliminarli; tal è d' importanza gittare un colpo d' occhio su la storia antecedente della legislazion positiva su tal riguardo.

Ed è d'importanza essenzialissima il conoscere le condizioni che han determinata la legislazione attual che ci regge.

E conseguentemente qual sia il sistema amministrativo di questo importante ramo della pubblica economia col quale ogni cittadino aspirar dee se non altro, alla ventura di esser quanto che sia in contatto.

Ed ecco il quintuplo obbietto della presente sezione.

Art. 1.° *Esposizione de' principii fondamentali di questo genere d' imposta.*

È gran danno non poter seguire nella esposizione de' principii l'ordine analitico; ma sarebbe maggior danno nell'incerto ed arduo cammino che dobbiam battere, non istabilire qua e là alcune posizioni centrali dalle quali partano quelle grandi fiaccole luminose che ci distenebrino il sentiere.

E qui la luce della verità folgoreggia con tanta forza che pur ci è dato poter determinare questi punti centrali de' nostri passi rischiaratori, e sinteticamente preconizzarli.

In qualunque sistema di legislazione, in qualunque stadio della migliorazion crescente degli ordini sociali: posto che da una contribuzion diretta e fondiaria non possa prescindersi; le condizioni indispensabili di essa son le seguenti, che in forma di aforismi ben possiamo esibire:

1.° Eguaglianza proporzionale della quota da'

somministrarsi al pubblico erario da possessori di qualunque specie di *proprietà* che costituisca una rendita;

2.° Definizione proporzionale dell' imposta in modo che le sorgenti di rendita non ne rimangano offese e nella eventualità conseguentemente esposte a menomarsene la somma.

Vedremo i disordini cagionati dalla dimenticanza di questi due fondamentali apoftegmi. Ma intanto l'ordine analitico all'esame de'principii dai quali questi apoftegmi fluiscono, imperiosamente ci richiama.

Art. II. *Esame della quistione suscitata dagli economisti, se convenga che tutte le imposizioni si riducano all' unica fondiaria.*

È noto che gli *economisti* (i seguaci cioè della scuola del dottor Quesnay, ed è dispiacevol cosa e consolante insieme il dovere annoverar con loro fra gl'italiani l'unico Mengotti) tutta la ricchezza nazionale riconoscendo soltanto dalle terre, tutta la contribuzione concentrar volevano ed addensare nell'unica fondiaria. Qualunque prodotto dell'industria, stabilivano, altro non fa che riprodurre valori territoriali nel corso del lavoro industriale già consumati e distrutti. Una pezza di panno oggi distaccata dal telaio, essi dicevano, rappresenta i velli delle pecore che sono stati impiegati per farla; rappresenta il nutrimento, e il mantenimento di chi ha lavata, pettinata, filata, tessuta lana; rappresenta in fine il mantenimento e il nutrimento di chi ha diretta l'opera. Sono stati sempre distrutti de' beni prodotti dalla terra pria che altri beni fossero stati introdotti dagli uomini (a).

Non varrebbe il pregio rammentar queste viete dottrine se un moderno ed ingegnoso autore non avesse fatto studio dimostrare che comunque si alloghino le imposizioni, con l'andar del tempo tutto vada finalmente a livellarsi, e per ultimo risultato gli ultimi consumatori son sempre quelli che ne scontano il carico. Canard, *Principii di economia*. Questo autore, quantunque sembri non voler ricalcare servilmente le pedate di Smith, pure con tutti i seguaci della scuola del filosofo inglese, compreso Say, non aveasi formata una giusta idea dell' indeterminato aumento de' valori che la circolazione e la forza della fiducia van creando; quando anche voglia prescindersi dall' origine fondamentale de' valori che de' prodotti materiali con gl' immateriali prodotti sostiene ed avvicenda prodigiosamente l'armonica reciprocanza.

Ma questo argomento, esaurito nella prima parte non vuol esser qui ritoccato, come quello che degli ulteriori disviluppamenti, senza trascorrere in minute discussioni, non è capace. (b)

È ormai da non poter più mettersi in problema che se le imposizioni indirette, come con tanto accorgimento vide il Montesquieu, formano il modo men oneroso per raccogliere le pubbliche entrate, e che il gran vantaggio della contribuzione diretta, la certezza cioè di poterne definire fin dal principio di una gestione economica la quantità, può molto approssimativamente riferirsi anche alle contribuzioni indirette, col mezzo degli appalti e delle regìe. Ma insiememente non è più da mettersi in problema che qualunque specie d' imposizione diretta andar voglia al minimo possibile ridotta, ed a seconda de' principii posti nel precedente articolo, determinata poi e ripartita.

Per le quali considerazioni sarebbe mera iattura di tempo e d'inchiostro il far rivivere le viete quistioni su la utilità e possibilità di una contribuzione unica, nella qual si concentrino tutte le altre, e tutte quante possa rappresentarle. Aggiungeremo soltanto che fra di noi, mentre una tal quistione tuttavia vigoriva, non mancarono ingegnosi autori i quali per esame preliminare discuter ne vollero la possibilità. Il Brogia nel suo trattato *de' tributi, dazi e monete* crede che i fondi del regno, esclusa l' isola non sia meno di mille ed ottocento milioni così in terre come in edifici; e perciò fissando la rendita al 5 per cento, ed una decima su questa rendita, crede potersene formare un tributo di nove milioni all' anno. Il Targioni, calcolando per ventiquattromila miglia quadrate l'estensione del territorio fruttifero, che formano ventiquattro milioni di moggia, queste, e' dice, valutar si possono a dieci ducati all'anno di rendita; e perciò il tributo annuo può ben ascendere a dodici milioni ed otto decimi.

Art. III. *Movimento legislativo su l'imposizione fondiaria tra noi sino all' anno 1815.*

Tutto ciò che ha relazione a questo genere d'imposta nell'antica nostra legislazione è stato di già esibito nella sez. II della prima parte. Il riordinamento dell'attual sistema il sarà nell'articolo seguente. Ecco intanto un rapido cenno della legislazione intermedia.

1.° *Stabilimento della contribuzione diretta, ultima organizzazione di questo ramo d' amministrazione.*

Con la legge degli 8 agosto 1806 furono soppresse tutte le contribuzioni dirette, qualunque fosse la loro denominazione, per rimpiazzarsi da una contribuzione di una somma fissa, e ripar-

(a) Il sistema di questo autore è posto nel maggior lume nell'*Ami des hommes* di Mirabeau, e nell' *Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques* dell' ab. de la Riviere. Gli Enciclopedisti non han fatto che esporre dottrina di Quesnay nell'articolo *Agricole* (*peuple*) dell' *Encyclopédie méthodique* che gioverà riscontrare.

(b) V. il Nuovo sistema delle scienze economiche di Melchior Gioja. V. la nostra Memoria su l' influenza delle arti in un paese agricolo.

tibile sopra tutte le proprietà fondiarie del regno senza alcuna eccezione, fuorchè quelle le quali fossero determinate dall'interesse dell'agricoltura.

Con decreto del 2 ottobre dello stesso anno tutti i privilegi e le franchigie su i dazi pubblici furono aboliti. — Con ministeriale del 27 marzo del seguente anno 1807 fu applicata specialmente l'esecuzione di questo decreto alle franchigie di cui godevano i padri onusti, ed alle diminuzioni di rendita che nascer potevano per obblighi di messe e di altre pie istituzioni.

E siccome l'operazione delle ricompre degli arrendamenti non era interamente eseguita, e non si credè facile mandarla prontamente a compimento; con legge del 24 agosto 1806 tutti i creditori dello stato furono rimandati alla liquidazione del debito pubblico.

Intanto l'abolizione della feudalità aveva eguagliata la condizione di tutte le proprietà fondiarie. Così la vagheggiata idea di stabilire una contribuzione fondiaria che riunir potesse i vantaggi della universalità ed imparzialità, nell' imposta a nella sua ripartizione ebbe spianata ogni via per mandarsi ad effetto.

Ma tre laboriose e difficili operazioni rimanevano: 1.° dividere tutto il territorio del regno in sezioni; 2.° riconoscere le proprietà in ciascuna sezione; 3.° valutarne le rendite.

La legge del dì 8 novembre dello stesso anno 1806 ne prescrisse la norma; ampie istruzioni e copiose ministeriali pel corso di circa tre anni ne diressero la esecuzione.

L'opera però, ad onta d'un esercito quasi d'impiegati che a tale oggetto fu messo in movimento, non presentò quella esattezza e quella regolarità che si desiderava; e nel 1809 si pensò ad una general rettifica delle matrici di ruolo.

Si stabilì conseguentemente una *commessione temporaria delle contribuzioni dirette*, specialmente incaricata per la formazione di un catasto provvisorio.

Il modo da procedersi per la rettifica delle matrici di ruolo fu amplamente specificato col decreto del 12 agosto 1809. — Per l'uniformità del lavoro, il decreto ne diè i modelli: per l'esattezza e la regolarità, all'opera de' controlori si aggiunse quella *di una commessione* in ciascun comune composta di cinque membri scelti dal corpo decurionale. Queste commessioni succedevano ai *ripartitori* stabiliti con la legge del dì 8 agosto 1806. — Fu questo decreto accompagnato da minute istruzioni del ministro delle finanze del 1 ottobre 1809.

Proceduto alle rettifiche, il decreto del 9 ottobre 1809 prescrisse in tal modo la rinnovazione degli stati di sezione e diè la norma per le successive iscrizioni delle mutazioni.

Della forma degli stati di sezioni e de' catasti provvisorii per la loro scrittura fu commessa la determinazione al ministro delle finanze su la proposizione della Commessione delle contribuzioni dirette. (Questa determinazione è del 22 ottobre 1809.)

Si ordinò che degli stati di sezioni e de' catasti provvisorii si formassero due esemplari originali, da rimanere l'uno presso la direzione delle contribuzioni dirette, da conservarsi l'altro nell'archivio del comune.

Così di mano in mano la grande opera del censimento cominciò a prendere un andamento più regolare, e nel 1815 trovossi bastantemente inoltrata.

ART. IV. — *Riordinamento d'organizzazione attuale dell' amministrazione generale delle contribuzioni dirette ne' dominii al di qua ed al di là del Faro.*

Restituito allora il Re in questa parte de' reali dominii, desiderando che al più presto possibile si godesse del beneficio d'una ripartizione fissa ed invariabile, la qual rendesse certo il peso imposto alle proprietà, ordinò che la formazione dei catasti già intrapresa fosse compiuta all' intutto pel corso del seguente anno; e che il ministro delle finanze prendesse all' uopo le misure più adatte. *Dec. del 10 agosto 1815, art. 4.*

Abolì poi la *commessione temporanea delle contribuzioni dirette*, e la *direzione suprema* di questo ramo fu riunita al Ministero delle finanze; stabilì un *consiglio delle contribuzioni dirette* presso la gran corte de' conti, e determinò le funzioni di un Ispettore generale, dei Direttori e dei controlori per ciascuna provincia. *Dec. de' 28 agosto 1816.*

Quest'ultima organizzazione, che forma lo stato attuale della legislazione amministrativa sulle contribuzioni dirette, vuol essere conosciuta con qualche particolarità.

ART. V. — *Delle direzioni provinciali delle contribuzioni dirette.*

Era ben necessario che pria d' inoltrarci alla esposizione del sistema in vigore sopra le imposte territoriali, facessimo appieno conoscere il R. Decreto fondamentale col quale si stabilisce il personale addetto a questo ramo così importante, ed i principali andamenti che ne riguardano la primitiva organizzazione. Eccone il transunto.

Direzione suprema delle contribuzioni dirette.

La suprema direzione è riunita, come abbiam detto, al Ministero delle regie finanze, dal quale le direzioni provinciali dipendono direttamente. *Ibid. Art. 2.*

Al capo di ripartimento incaricato delle contribuzioni dirette nel ministero sono assegnati per supplimento della indennità di uffizio ducati 25 mensuali. — Al sostituto incaricato delle contribuzioni, ducati 100 mensuali de' quali ducati 80 per

gl'impiegati addetti a questo ramo, da sceglierisi e da approvarsi dal ministro, e ducati 20 per le spese di scrittoio e di ogni altra natura. *Ibid. art. 10.*

3.° *Ispettore generale delle contribuzioni dirette.*

Nella prima organizzazione occupava questa carica un particolare impiegato.

Allorchè si trovava in Napoli, facea parte del Consiglio delle contribuzioni dirette, ed aveva voce deliberativa.

Poteva essere dal Ministro incaricato delle verifiche e delle operazioni relative all'amministrazione delle contribuzioni.

Il Consiglio delle contribuzioni poteva parimenti, previo il permesso del Ministro, commettergli le verifiche straordinarie di cui avesse conosciuto il bisogno per oggetti importanti. *Ibid. Art. 5.*

Gli furono assegnati ducati 130 mensuali per soldo, oltre alle indennità di viaggio a ducati 4 per ogni giornata. *Ibid. Art. 10.*

Ma poi le funzioni della carica d'Ispettor generale furono riunite a quelle di direttore del ramo stesso nella provincia di Napoli, e formano un solo impiego col titolo *d'Ispettor generale direttore delle contribuzioni dirette della provincia di Napoli.* Il soldo di mensuali ducati 130 accordato all'ispettor generale, rimase abolito.

Per effetto di queste sovrane disposizioni interviene nel *Consiglio delle contribuzioni dirette* e vi ha voce deliberativa, l'ispettor generale direttore della provincia di Napoli: e quando tratterassi di affari che la provincia di Napoli riguardino, vi è momentaneamente chiamato, a giudizio del Ministero delle finanze, il direttore di una delle vicine provincie di Principato Citeriore, Principato Ulteriore o Terra di Lavoro.

Qualora per oggetti di servizio delle contribuzioni dirette dee spedirsi in provincia alcun funzionario superiore del ramo stesso, vien dal Ministero delle finanze destinato quello tra'direttori tutti delle contribuzioni dirette che crederassi più idoneo, ed al medesimo vien corrisposta, durante la straordinaria commessione, la indennità di ducati 4 al giorno stabilita come sopra per l'ispettor generale. *Dec. del 20 giugno 1823.*

Direzioni provinciali.

Ogni provincia ha una direzione delle contribuzioni dirette composta da un direttore e da tanti controlori quanti sono i distretti.

Il direttore presiede nel capo-luogo della provincia: I controlori in quelli de'distretti.—Quattro controlori sono addetti ai dodici quartieri della capitale. *Dec. del 28 agosto art. 8.*

Vi sono tre direttori di 1.ª classe, sette di seconda e cinque di terza. Sono di prima classe quelli di Napoli, Terra di Lavoro e Principato Citra: di seconda classe quelli di Basilicata, Principato Ultra, Capitanata, Terra di Bari, Terra di Otranto, Calabria Citra e seconda Calabria Ulteriore: di terza classe quelli della prima Calabria Ulteriore, Molise, Abruzzo Citra, primo Abruzzo Ultra e secondo Abruzzo Ultra, *Ibid. art. 9.*

La classificazione dei direttori è puramente personale. Il Re assegna le classi alle persone nominate in considerazione de' loro meriti, e senza riguardo alla classe delle provincie nelle quali dovranno esercitare. E perciò i direttori potranno esser traslocati secondo sarà necessario pel real servizio, senza perciò cambiar di classe. *Dec. de' 5 lug. 1817.*

È fissato a' direttori di prima classe il soldo mensuale di ducati 120; a quelli di seconda di ducati 100; a quelli di terza di ducati 50.

Le indennità di ogni specie de' direttori restano così fissate:

Pel direttore di Napoli, mensuali ducati 110.
Per quello di Terra di Lavoro, ducati 100.
Per quello di Principato Citeriore, ducati 90.
Pei direttori di 2.ª classe ducati 70.
Pei direttori di terza classe ducati 60. *Dec. dei 28 agosto art. 10.*

Queste indennità d'uffizio, essendo state calcolate in ragione del bisogno delle provincie, sono per ogni provincia invariabili, qualunque sia la classe cui apparterrà il rispettivo direttore. *Dec. de' 15 luglio 1817 art. 3.*

Queste indennità, terminate che fossero le rettifiche, esser doveano sottoposte a nuovo esame per esser proporzionatamente diminuite.

A tutt'i direttori indistintamente sarà data una indennità particolare di ducati 10 al mese per la vigilanza sulla percezione.

Dippiù sarà loro pagata dalla tesoreria generale in fine dell'anno la spedizione de'ruoli a ragione di un terzo di grano per articolo, compresa la legatura.

Le mutazioni di quote saranno loro pagate in ragione di 5 grana per articolo.

In tutte le direzioni per gli estratti di matrice o di catasti che sono richiesti dalle parti, sarà esatto un diritto di grana 5 a beneficio della direzione.

A 57 Controlori sono assegnati per ciascheduno ducati 36 mensuali per soldo, e ducati 14 per indennità di ogni natura. *Dec. del 28 agosto, art. 10.*

Conseguentemente col decreto del 25 luglio 1807 stabilironsi sette direzioni di prima classe e sette altre di seconda classe.

Furono stabiliti inoltre degl' ispettori generali e de' controlori.

Con decreto del 19 ottobre 1808 si stabilì la riduzione de'controlori ad uno per ogni distretto, a due per la città di Napoli. Si abolì la distinzione de' controlori per classi. Queste disposizioni furono rinnovate col decreto de'23 febbraio 1809.

Riepilogo di questa sezione e divisione di tutta questa seconda parte del presente trattato.

Consiglio delle contribuzioni dirette.

Il ministerò pubblico presso la corte de'conti è incaricato di consultare sulle materie contenziose relative alle contribuzioni dirette, e sugli affari che gli saranno rimessi dal Ministro delle Finanze.

Riceve inoltre le querele delle parti contro gli atti delle direzioni, ed informato direttamente da' direttori dell'andamento degli affari delle contribuzioni, pendenti ne'consigli d'intendenza, dà all'uopo gli opportuni regolamenti; ed in fine, quando gli sembra che le decisioni sieno contrarie ai generali stabilimenti, ne produce il gravame nella regia corte de' conti.

Il ministero pubblico anzidetto nell'esercizio di questa sua attribuzione prende il titolo di *Consiglio delle contribuzioni dirette.*

Uno de'sostituti del procurator generale, oltre a tutte le funzioni attribuitegli in concorso dei componenti il pubblico ministero, ha particolarmente il carico (sotto la vigilanza del procurator generale presidente del Consiglio) dell'anzidetta corrispondenza coi direttori e della proposizione degli affari indicati nell'art.° precedente nel Consiglio, quando sieno di natura da meritarne la decisione.

Egli corrisponde col ministro delle finanze, cogl'intendenti e co' direttori provinciali, a nome del Consiglio; per tutto ciò ch'è relativo agli affari suddetti e per l'esecuzione delle decisioni.

Fino a che non sarà da noi destinato il sostituto che avrà il carico suddetto, è questo affidato al procurator generale presso la corte de'conti.

L'ispettor generale delle contribuzioni dirette, allorchè si troverà in Napoli, fa parte del consiglio, e ha voce deliberativa.

Il consiglio delle contribuzioni dirette fa le sue determinazioni a maggioranza di voti. Tre individui del ministero pubblico, quando l'ispettor generale non sia presente, e due quando vi sia, formano consiglio.

Un notamento in ristretto di tutte le sue determinazioni vien trasmesso dal sostituto incaricato al ministro delle finanze.

I soli gravami contro gli atti da' consigli d'intendenza in materia di contribuzione o che sieno stati proposti dal Consiglio o da particolari interessati, son proposti ad una delle sezioni della Corte de' conti colle conclusioni del procurator generale, e dopo che la sezione ha deliberato, le di lei decisioni son sottoposte dal ministro delle finanze all'approvazione del Re, senza della quale non hanno nessun vigore. Nelle decisioni esser deggiono motivate le conclusioni. *Dec. del 28 agosto, art. 3. a 7.*

Furon poi riuniti in un sol corpo tutte le regole e i regolamenti relativi alla contribuzione fondiaria; e con decreto del 10 giugno del 1817 vennero abrogati tutti i decreti ed i regolamenti anteriori che risguardavano questo ramo d'amministrazione. Così dall'anno 1817 in avanti questo decreto de'10 giugno va risguardato come il codice vigente in materia di contribuzione fondiaria.

Questo decreto perciò formerà come il nucleo della presente esposizione, al quale tutti i seguenti atti legislativi e gli amministrativi provvedimenti verranno a riattaccarsi.

I principii cardinali che dominano su l'importante obbietto della contribuzione fondiaria posson ridursi ai seguenti:

1.° Il soggettare tutti i proprietari di fondi, senza distinzione o privilegi a contribuire in proporzione delle loro facoltà ai bisogni dello stato.

2.° Il non considerare se non la rendita de'fondi immobili come materia imponibile.

3.° Stabilire su queste idee le basi della contribuzione con una esatta descrizione e valutazione di tutti i fondi.

4.° Stabilite e rettificate queste basi, tener come costante il valore imponibile delle proprietà fondiarie ad incoraggiamento dell'agricoltura, in modo che per lungo corso di anni, per qualunque miglioramento che i fondi avesser potuto ricevere, il valore imponibile non ne fosse aumentato. *Dec. del 10 giugno 1817, pr.*

5.° Migliorare la sorte de' sudditi con tutti mezzi che la Provvidenza ha posto nelle mani del Re, consultar soltanto i bisogni dello stato, a far tutte quelle economie che un'amministrazione fondata su i sacri principii di giustizia può operare. *Dec. del 10 agosto 1815, pr.*

Ogni particolare, ogni corpo morale che è riportato come contribuente in un ruolo della contribuzione fondiaria, dee pagare per intero la quota impostagli, malgrado qualunque ragione avesse da far valere in contrario. *Dec. del 10 giugno 1817, art. 14.*

Un decreto del 16 febbraio 1808 avea fissato le regole da seguirsi su l'istruzione, sul giudizio e su le conseguenze de' reclami. Lunghe e minute istruzioni erano state in varie epoche su tale oggetto emesse dal Ministro delle finanze. Ma quelle regole in due anni di esperimento si trovarono mal corrispondere al fine di assicurare i diritti de' contribuenti senza detrimento degl'interessi dell'erario. Vennero perciò riordinate con altro decreto del 30 dicembre 1810. Ma questo ancora subì lo stesso fato. Il real decreto del 10 giugno 1817 forma il diritto vigente.

2.ª SEZIONE. — *Della materia imponibile, e de' catasti provvisorii.*

Idee generali.

L'imposizione fondiale, come già altrove dicemmo ebbe luogo in tutti i tempi, e presso tutti

i popoli dell'antichità. L'Egitto, la Persia, la Grecia, l'Italia pagavano il tributo tratto dalle dovizie provenienti dai fondi; ed il dotto Barthélemy ci fa conoscere il sistema usato in Atene all'oggetto (a). I governi successivi istruiti sul vero interesse de' popoli adottarono il mezzo della contribuzione fondiale, ma con le modificazioni volute dalle località e dalle circostanze.

Si è sempre dimandato, e discusso alla nausea, ciò che le proprietà territoriali potessero contribuire allo stato: Nel Basso-Impero si volle cavarne il terzo della rendita, del qual profitto non contento l'Imperator Michele Paleologo, s'impadronì di tutte le terre coltivate, accordando una pensione proporzionale ai proprietari di esse.

Fu quindi per tanta fluttuazione d'idee che indi a non molto dopo emersero le operazioni catastali, imperfette nella loro genesi, oggetto primario delle quali era il conoscere con esattezza, almeno approssimativa, il valore de' beni fondi, onde a dato sicuro potesse basarsi la imposta proporzionale e giusta, e con questa salutare intrapresa cominciò allora a dimostrarsi che quella porzione della rendita data da un terreno la quale si detrae per lo pagamento del peso allo stato, non può mai inferir danno alla industria agricola, alla quale il capitalista si abbandona per trarne il profitto maggiore che possa.

I principii quindi che regolano la materia imponibile, tuttochè come gli scrittori di Economia pubblica ci dicono, non sieno ancora pervenuti al punto di poter fissare invariabilmente ed indistruttibilmente una teoria da equilibrar la porzione che si toglie, e che si lascia ai contribuenti, pure le disposizioni del nostro governo sopra la soggetta materia che andremo partitamente enucleando, sono state tali che sembra l'interesse de' privati essersi felicemente combinato con la pubblica ragione.

Art. I. — *Della distinzione de' beni, e dei dritti di proprietà prediale.*

Se fu bastante al dritto Romano assumere nel rapporto alle prediali possidenze la distinzione nominativa di fondi rustici ed urbani, ben altro cammino era conveniente a farsi dall'Economia pubblica per formare una differenza (ritenuta ancora la distinzione precennata) delle proprietà tra loro, quella cioè di conoscerne la qualità intrinseca e produttiva. Ecco il bisogno massimo di classificare la specie delle terre, e per la loro essenza, e pei prodotti, e per la località.

Col decreto organico quindi veniva disposto, che ne' territori di ciascun comune si distinguessero i terreni in primo luogo dal genere di coltura cui venivano addetti, e poscia nella qualità di ciascuno, onde iscriverli alla prima, seconda e terza classe: si ebbero anche in veduta i terreni incolti, nè vennero negligentati i pascoli a semina, e spontanei, i così detti saldi, i boschi, e quanto altro abbia l'agrinomia tutta nelle sue parti.

Senza tali interessanti misure l'imponibile non poteva certamente proporzionarsi alla rendita che il fondo corrispondeva al capitalista.

Molte salutari disposizioni emersero da questi sani principii, o provocate dagli impiegati, o concepute dalla sapienza del Legislatore. Coll'indicato decreto infatti venne, a sostegno della industria agricola, sanzionato, che ai fondi rustici, qualunque miglioriazione conseguissero, non sarebbesi dato alcun aumento di materia imponibile sino all'anno 1860, prolungato per gli oliveti ed i boschi sino al 1880: perenne permanenza poi di valore imponibile pei predii urbani, qualunque fosse l'aumento, o decremento delle locazioni.

» Quelle costrutte di pianta sopra suolo ove mai fabbrica non sia stata, per anni 15, a contare dall'anno in cui sono state messe in istato di abitazione o di locazione, rimarranno tassate solamente in ragione del valore imponibile del suolo; le case e gli edifizi che verranno aumentati o migliorati per cambiamento di forme o di destinazione, del pari che i casaleni che saranno ricostrutti, non riceveranno aumento di materia imponibile per lo spazio di anni 8, dal compimento degli aumenti o delle migliorie.

» I termini suddetti son ridotti a quattro ed a due anni pe' molini, e per gli edifizi addetti a manifatture i quali saranno costrutti di pianta, o riparati e migliorati.

« Questo beneficio è applicabile alle case ed agli edifizi costrutti o rifatti dopo la pubblicazione del decreto de' 10 giugno 1817. — *Ibid. art. 9.*

L'applicazione di questi principii ha dato luogo alle seguenti decisioni:

§. 1.° Si è domandato se il beneficio accordato con l'art. 9 debba aver luogo pe' nuovi edifici o miglioramenti incominciati dopo la pubblicazione del decreto. — « Vi era bisogno di una letterale » disposizione nel decreto perchè potessero com» prendersi gli edifizi e i miglioramenti incomin» ciati prima della pubblicazione del medesimo: » la quale disposizione mancando, non può appli» carsi il beneficio se non a' miglioramenti ed e» difizi incominciati dopo la pubblicazione dello » stesso. » *Circ. del 16 agosto 1817.*

§. 2.° « Si è creduto esservi contraddizione tra l'art. 9, e l'art. 147, perchè nel primo si stabilisce che i nuovi edifici debbano godere della esenzione di anni 15 a contare dall'anno, in cui sono stati messi in istato di abitazione o locazione; e nel secondo poi nell'obbligarsi i nuovi costruttori a farne la rivela, si dice, che di questa debba prendersi registro nel catasto, e notarvi l'anno fino al quale debba godersi la esenzione, dal che si vuol desumere, che questa debba correre dall'incominciamento dell'edificio.

« La supposta contraddizione non vi è, se si avverte, che l'art. 9 è quello che stabilisce la

(a) Voyages du jeune Anacharsis, tom. IV, chap. 56.

regola di doversi godere della esenzione dall' anno, in cui l' edificio è messo in istato di abitazione, o locazione. L' art. 147 tratta della esecuzione. Quindi, dopo ricevuta la rivela, e notata nel catasto, dovranno seguire le verifiche per conoscersi, se l' edificio sia messo nello stato suddetto, ed indi notarsi l' epoca sino alla quale dovrà correre l' esenzione.

Tutto infine fu sottoposto ad una sagace osservazione, e tutto venne regolato con importanti ordinazioni, che emesse per fatti peculiari, invalsero poscia quali massime generali, fluite principalmente dalla prefiuita distinzione prediale, primaria coordinazione al novello istituito sistema del tributo diretto.

Art. II. — *Della descrizione de' beni.*

Giusta descrizione de' fondi: ecco l' altra non meno importante operazione a determinare la materia imponibile con una norma esatta, e costante. Diciamo giusta, non matematicamente precisa, perciocchè dalla descrizione della forma de' fondi può aversi soltanto matematica precisione, non mai per tutto quel complesso di elementi, che dee dare una valutazione per risultante.

Ad onta dei progressi della geologia non vi ha scienza più di questa indeterminata e volubile nello stabilimento delle varie differenze caratteristiche de' diversi terreni che compongono la superficie del nostro globo: e invano si fa ricorso alle astrazioni geometriche, ed alle analisi della Chimica per rinvenire nelle leggi della cristallografia, e nel catalogo degli indecomposti un primo sistematico avviamento. Le qualità di terreni non offrono individualità, ma solo una continua graduazione impercettibile, dalla quale distaccar potremo all' ingrosso qua e là, delle masse di somiglianza approssimante, conformità perfetta non mai (a).

Che direm poi de' terreni nella loro varietà di posizione, ne' rapporti di variazione, e di clima, e dell'indeterminabile influsso della meteora? *Annus fructificat non terra*, disse a ragione Teofrasto.

Ma quando anche dalla fisica conformazione de' terreni potesse giungersi ad una approssimante esattezza di descrizione, pure le difficoltà crescerebbero oltre misura, se una precisione assoluta portar si volesse nella descrizione delle varie industrie agrigole di che esser possono suscettive.

La esatta descrizione quindi de' predii altra esser non potrebbe che la geometrica, e per la indicazione della loro natura dobbiamo andar paghi di una convenzionale classificazione a grandi masse, senza esser troppo sottili nel rintracciarne le minute differenze.

Attendendosi pertanto l'epoca opportuna per devenirsi ad una misura geometrica de' fondi fu prezzo dell' opera descriverli allora nella guisa meno fallace, e confinarne l'estensione. Col decreto quindi degli 8 novembre 1806 si ordinarono gli stati di sezione, e le matrici di ruolo, dividendosi il territorio di ogni comune in sezioni le quali, per avvertimento Ministeriale non poteano esser meno di cinque, nè più di dieci per comune facendo servire (per quanto fosse possibile) le strade pubbliche, e le traverse per demarcazione tra le sezioni: formavano tanti quadri in sostanza distinti con lettere alfabetiche, e contenenti le proprietà de' particolari disegnate con numero progressivo: la classe e natura de' fondi: la estensione: la rendita imponibile. Il sindaco con gli eletti, quattro ripartitori non che il controloro furono incaricati di questa operazione: susseguiva l' altra della ricognizione delle proprietà comprese nella sezione.

Con altro decreto de' 12 agosto 1809 se ne ordinò la rettifica. Fu questa affidata ad una commissione di cinque membri del decurionato, che riceveva le osservazioni de' proprietarii sopra gli articoli della matrice: i ripartitori dapprima nominati avevan dritto d' intervenirvi, e l' obbligo di accorrere, allorchè chiamati. Il controloro che trovava i materiali preparati procedeva alle verifiche.

Con tale operazione fu diviso, e descritto tutto il nostro territorio, nella dolce speranza, che tempi avventurosi possano portare il primo de' vantaggi (sussistendo un tributo fondiale come il meno gravoso), la confezione di un geometrico catasto generale.

Art. III. — *Della valutazione de' beni.*

Ogni proprietà fondiaria entra nella contribuzione del comune, ove è situata: l' imposizione mira direttamente la proprietà medesima, e colpisce le persone nella sola qualità di possessori.

L' art. 10 sez. 2., leg. degli 8 novembre 1806 attribuì a' Sindaci ed a' ripartitori l' incarico dell' estimo del reddito-netto, e con la Circolare degli 8 luglio 1807 si proposero i contratti di fitto di un decennio per documenti atti ad assicurare l' esattezza della seguita valutazione: finalmente per l' articolo 28 delle istruzioni ministeriali del 4 ottobre 1809 fu imposto ai Decurionati di presentare i progetti di tariffa a' Controlori, che indi doveano verificarli, tenendo presenti i contratti.

Lungo, e fuori luogo sarebbe tutti riferire i provvedimenti che emanarono per circostanze che di tratto in tratto si producevano, relative ad omissioni, ad errori di valutazioni, agli apprezzi topici: per massima generale, a cui venne tutto subordinato fu prescritto solennemente « Non doversi alterar le valutazioni fissate nella tariffa » delle rispettive colture, ancorchè da' contratti » di fitto ritraggasi il reddito di un qualche » fondo eccedere l' imponibile che vi si trova » stabilito. »

(a) Dict. Technolog.

Nell'opera de'catasti provvisorii si ebbe mente al prodotto delle diverse colture de'fondi, e non a' mezzi co' quali furono addetti ad una, o ad un'altra specie di coltura, reputandosi compensati dall'utile che dal cangiamento ricavavasi.

Fu da questi saggi principii che i direttori di Terra di Lavoro e di Aquila proposero de'dubbii a'quali vennero dati i provvedimenti come segue:

Il Direttore delle contribuzioni dirette della provincia di Terra di Lavoro, inviando a S. E. il segretario di stato ministro delle finanze il processo instaurato sul reclamo prodotto dal barone Campagna di Rocca d' Evandro, propose i seguenti dubbii:

1.° Se pe' fondi riferiti nella classe massima della tariffa della loro coltura debbasi pagare l'imposta corrispondente al valor di quella, o al reddito rilevato da'contratti di fitto, ove questo sia maggiore;

2.° Se debba accordarsi disgravio al proprietario che comperato l'uso delle acque abbia cangiato in meglio la coltivazione del fondo; e se debba sottoporsi a tassa il prezzo che il venditore delle acque percepisce.

Il consiglio delle contribuzioni dirette, incaricato a darne parere alla prelodata E. S., per l'organo del presidente rispose:

« Che ove non si dubiti della esattezza dell'estensione de'fondi, e i medesimi trovinsi riferiti alla classe massima della tariffa di loro coltura, sia da ritenersi per principio che l'imposta debba regolarsi dal reddito che risulta dalla stessa tariffa, e non da' contratti di fitto, benchè questo sia maggiore del primo.

Infatti il catasto riguarda la intera massa dei contribuenti, ed è comune a tutti, quando non esista dubbiezza sull'estensione e sulla coltura dei fondi; perchè l'imposta diretta fu nella sua origine ritratta dal reddito netto de' fitti, o dall'interesse de' capitali, donde nacque l'eguaglianza nella sua ripartizione.

Il real decreto de' 10 giugno 1817 dovea necessariamente diversificare dal decreto de' 20 di dicembre 1810; imperocchè in epoca che i catasti provvisorii erano già fatti, ed eransi già corrette le classi e le tariffe con tutti i gradi di valori. Quindi non abbisognò reclamare per gravezza di reddito relativo, poichè questa specie di reclami fu solo permessa per dileguare gli errori occorsi nella precipitanza colla quale furono eseguite le operazioni prime sull'imposta dei fondi. Intanto il direttore preallegato pensa che se in un comune vi fossero de' contratti, donde si scorgesse un reddito maggiore di quello che trovasi nella tariffa, potesse formarsi una classe di eccezioni pe' fondi a' quali i suddetti contratti si riferissero.

Posposte le cose dette qui prima, debbe riflettersi che la valutazione delle terre nelle prime operazioni dell'imposta non fu affidata agli agenti delle contribuzioni, ma bensì a que' de' comuni sotto la vigilanza de' primi. Ed in fatti l'art. 10 sez. 2 della legge degli 8 novembre 1806, attribuisce a' sindaci ed a' ripartitori l'incarico dell'estimo del reddito netto; e colla circolare degli 8 luglio 1807, si proposero i contratti di fitto di un decennio per documenti atti ad assicurare l'esattezza delle seguite valutazioni. Finalmente per l'art. 28 delle istruzioni ministeriali del 1.° ottobre del 1809 fu imposto a' decurionati dei comuni di presentare i progetti di tariffa a' controlori che indi dovean verificarli co' contratti.

Posto ciò, è evidente che se un catasto abbia per base la tariffa progettata dal decurionato, e sanzionata dal controloro, e se sia stato e sia in riscossione, l'amministrazione delle contribuzioni dirette non può da se modificare la tariffa, ponendo in non cale il concorso ed il consenso degli agenti comunali. Dando luogo a tali proposte si annullerebbero le opere de' catasti, e toglierebbesi a' comuni quel privilegio, che le leggi ed istruzioni hanno loro accordato.

Il direttore delle contribuzioni dirette di Terra di Lavoro opina inoltre, che possa risguardarsi come fondo omesso quella parte di reddito, che risulta da' fitti i quali eccedono la tariffa del comune; ma è questo un equivoco, che sarà facilmente dileguato, tostochè si rifletta che il real decreto de' 10 giugno 1817 per reddito sottratto da tassa definisce quello che dipende da occultazione intera o in parte de' fondi, o da false indicazioni di loro coltura. Le alterazioni delle classi e delle tariffe, opera esclusiva degli agenti dell'amministrazione, e ritenuta dall'amministrazione istessa per vera, non può produrre ciò che propriamente omessione di reddito si appella; imperciocchè i proprietari non vi han presa alcuna parte.

Non è d'altronde meraviglia che in un comune s' incontrino de' contratti i quali eccedano i più alti prezzi della tariffa, dappoichè formata dal risultamento del reddito medio de' contratti del decennio coacervati insieme, debbono esservi necessariamente i termini massimi e minimi, i quali quantunque entrino nel calcolo della valutazione in massa, rimangono nondimeno nella tariffa a danno o a beneficio de' soli contribuenti.

Ciò sia di risposta al dubbio proposto in termini generali.

Discendendo al caso in quistione, il consiglio ha rilevato che lungi d'indicare i contratti legali del decennio, il controloro si è limitato a raccogliere le semplici dichiarazioni de' fittaiuoli del fitto che pagano, e quelle de' vicini proprietari sul reddito de' di loro rispettivi fondi. La qual cosa fa unicamente presumere nel comune di Rocca d' Evandro esservi redditi di fondi maggiori di que' che vengono rappresentati dalla tariffa; ma non porge dato a distruggere le tariffe, che la legge guarentisce e sostiene.

Ed in quanto al secondo dubbio, il consiglio ha considerato, che le acque delle quali è contesa, nulla fruttano di per se, ma sono mezzi diretti ad accrescere il reddito de' fondi; e che perciò debbono i proprietari essere obbligati a pagare il solo tributo che corrisponde alle terre migliorate nella coltura, e per lo prezzo maggiore che hanno, come della risaia, coltura non omessa nel catasto del comune di Rocca d'Evandro. L'imposta diretta riguarda il reddito de' fondi sotto il rapporto delle loro colture e delle loro classi, e non già i mezzi, che si adoperano per migliorarli, nè i pesi che si soffrono per ottenerne il miglioramento. Per le mentovate ragioni giudica il consiglio, che ributta la proposta del direttore, che il barone Campagna e il signor Trillo pe' fondi che han ridotti a risaie, debbano esser obbligati a pagar l'imposta del più alto prezzo della tariffa relativa ad una sì fatta specie di coltura; e che però venga contro di loro spedito un ruolo suppletorio per la differenza che esiste tra il reddito dell' antica loro coltura, e quello della nuova. E poichè il catasto provvisorio di Rocca d'Evandro è imperfetto, il consiglio opina eziandio che a' termini dell' articolo 21 del real decreto del 10 giugno 1817, V. E. potrebbe farne provocare la revisione dal direttore delle contribuzioni dirette della provincia.

Questo parere del consiglio delle contribuzioni dirette fu approvato con ministeriale del 15 di luglio 1818.

Il direttore delle contribuzioni dirette della provincia di Aquila, riflettendo che per l'articolo 9 del real decreto del 10 giugno 1817 è vietata l'alterazione dell' imponibile de' fondi urbani, comechè se ne aumenti o diminuisca il reddito; e che per l'articolo 90 non si accorda diminuzione d'imposta a' fondi rustici per cangiamento di coltura, con rapporto diretto al segretario di stato ministro delle finanze, dimandò qual regola dovesse serbarsi nel giudizio de' reclami per diminuzione di reddito degli antichi molini per altro edificati. Il consiglio delle contribuzioni dirette osservò che in quanto al tributo i molini, i trappeti, le gualchiere ed altre macchine somiglianti, non potevano annoverarsi nè tra i fondi urbani nè tra i rustici; ma che dovevan riguardarsi come di natura diversa dagli uni e dagli altri, e componenti una classe distinta; donde movea essersi per tali macchine stabilita una tariffa particolare, deducendosi il terzo del reddito delle medesime dal termine medio del coacervo de' fitti per lo decennio. Vide che scemandosi con la costruzione de' nuovi il reddito degli antichi molini, questa diminuzione potea eguagliarsi a quella che risulta dalla distruzione in parte di ogni altro reddito di un fondo qualunque; e quindi opinò doversi accordare la minorazione della imposta de' molini ogni volta che costruendosene degli altri, il reddito non eguagliasse più l'imponibile ne' catasti stabiliti.

Trasmesso questo parere al segretario di stato ministro delle finanze in data del 15 novembre 1817; fu al consiglio dal medesimo comunicata la seguente risoluzione sovrana:

» In seguito di rapporto da me rassegnato a » S. M., e della disposizione della medesima data, » io comunico oggi agl' intendenti, ed a' direttori » tutti delle contribuzioni dirette la circolare se» guente.

» Il decreto reale del 10 giugno passato, distin» guendo in rustici ed urbani i fondi che deb» bono essere direttamente tassati, non poteva » portare una vista particolare sugli edifizii de» stinati ad uso di molini. Ora per questi fondi » può accadere, secondo che mi si è fatto osser» vare dal direttore dell' Aquila, può accadere, » dico, che si reclami una riduzione di tassa, » quando in un comune ove prima trovavasi un » molino, se ne fabbrichi un secondo che in con» seguenza faccia diminuire i proventi del primo. » A rigore di legge inamissibile sarebbe una ta» le riduzione, sia che tali edifizi vogliansi an» noverare tra gli urbani, sia che potessero tra i » fondi rustici annoverarsi; dacchè coll' articolo » 9 del citato decreto si proibisce l'alterazione » del valore imponibile de' primi, se venga da » aumento o da diminuzione di rendita, e l'art. » 40 nega pei secondi la riduzione reclamata per » solo cangiamento di coltura.

» Applicatomi a conciliare in questa parte la » osservanza della legge con la giustizia dovuta » a' contribuenti, e consultato benanche il con» siglio delle contribuzioni, il quale ha conve» nuto che occorre pe' molini un' eccezione alla » legge, poichè son essi di una classe intermedia » fra i menzionati, io mi son fatto un dovere » di rassegnare il tutto a S. M., onde proporle » il temperamento opportuno. La M. S., degnan» dosi di approvare il mio parere, ha determina» to, che quando in un comune producansi sif» fatti reclami, converrà prima di tutto verifi» carsi se il molino per lo quale si reclama tro» vasi o no ben tassato. Indi bisognerà conosce» re di quanto ne sia minorata la rendita per ef» fetto della costruzione del molino novello, ed » indi vi sarà adattata la riduzione corrisponden» te. Per regola generale da osservarsi in simili » casi, converrà aversi cura che colla rata del » carico che rimarrà al vecchio molino, e con » quella che s' imporrà ai nuovi, si formi un » totale di tassa maggiore della precedente; poi» chè accadendo d'ordinario che due molini del » comune medesimo producano rendita maggiore » di quella di un solo, perciò l'imponibile da » fissarsi all' uno ed all' altro non dovrà esser mai » minore del precedente, ma anzi dovrà dare » qualche cosa dippiù.

» Nel real nome ne la prevengo, per sua in» telligenza, e per l'adempimento di risulta.

Art. IV. — *De' catasti provvisorii.*

Un general censimento di tutti gli stabili è nelle dee del legislatore avendolo dichiarato col decreto del 10 giugno 1817, e finchè questo non venga ordinato saranno di base alla contribuzione diretta i catasti provvisorii. Col decreto in fatti del 4 aprile 1809 fu stabilita una commissione delle contribuzioni dirette, la quale venne incaricata della confezione di un catasto provvisorio del regno, duplice essendone la salutare veduta: quella cioè d'intermettere pure una volta le tante ordinazioni, volute dalle surte eccezioni, dubbiezze, erronee interpretazioni, lavori imperfetti: l'altra di raccorre in un corpo (*sit venia verbo*) i tanti materiali sparsi e preparati che segnavano, ma ancor di lontano, lo scopo cui erano diritte le mire, a conseguire almeno temporaneamente un dato fisso, onde l'imponibile non fosse in una dannosa nutazione. Il nome intanto di catasto provvisorio inferiva l'idea d'un bene avvenire e seguiva l'assuetudine nel possidente di somministrare allo stato una porzione derivata dalle sue dovizie territoriali. Un giusto ragionamento ci ha persuasi che il censo sotto qualunque forma, esatta, o aberrativa debba rimontare all'epoche più remote, dacchè le nazioni estinte, che ricavavano anche dai predii il tributo, conforme avvertimmo, non avrebbero potuto certamente ottenerlo, senza l'enumerazione, la designazione delle terre, senza valutarne i prodotti comunque. Senza punto fermarci a discussioni filosofiche su l'assunto, l'istoria ci addita che Romolo tassò tutti i cittadini della nascente Roma pel contributo personale, che una quasi egual prestazione esigeva Servio Tullio; che la imposta diretta era consagrata nel dritto romano con le formole *capitis et soli*, che per tacere di tanti altri fatti, l'egregio giureconsulto Ulpiano dà la norma la più distinta per la confezione del censo, *l. 24 ff. de cens.* Se apriremo le nostre Prammatiche ne osserveremo molte, che danno disposizioni, dilucidazioni, per la istaurazione, o riordinamento dei catasti dappresso il dritto romano e municipale, sino a che poscia l'immortale memoria dell'Augusto Carlo III nell'anno 1740 ne fè occupar di proposito la Regia camera della Sommaria e si effettuò il catasto generale, che se ridonda di errori è ben attribuibile ai tempi che volgevano allora.

Le basi di quelle operazioni erano rivele e valutazioni, e con queste si ottennero quelle attese risultanze che promettavano e dar poteano le circostanze.

Il decreto intanto del 9 ottobre 1809 che dettò il piano per la formazione del catasto provvisorio sanzionò *le mutazioni*, quando un fondo cambiasse di proprietario, in virtù di atti traslativi di dominio, permise *il cambiamento* della rendita netta imponibile allorchè il Consiglio d'Intendenza pronuncierebbe il discarico, accordò *rilasci*, e *mutazioni* per perdite accidentali, e *regolò* infine vari altri essenzialissimi punti sul meccanismo, e l'andamento di questa importante operazione.

A conchiusione: la destinazione de' beni particolarmente nella loro qualificazione fu il primo elemento del novello sistema: sussegui la descrizione di essi, importante precipuamente la località e l'estensione: la valutazione fissò l'imponibile: il catasto provvisorio infine rendè certo ed invariabile per noi quanto su questa parte, di pubblica economia era anteceduto.

3.ª SEZIONE. — *Della ripartizione annuale della contribuzione fondiaria fra le provincie, i distretti, i comuni, ed i particolari.*

La ripartizione della imposizione generale fondiaria doveva esser basata sopra le operazioni delle quali abbiamo fatto parola: distinzione su la natura de' fondi, che a primo colpo assicurava almen di approssimazione il di loro prodotto: designazione de' medesimi che allo scopo stesso ne addimostrava l'ammontare: valutazione che fissava il valore della rendita da essi annualmente sotto varie forme somministrata: regolarizzamento, il più che si potesse, delle operazioni preccennate, oggetto del catasto provvisorio. Or su tali basi il legislatore stabiliva quel proporzionale tributo, che non fosse dannoso alla industria agricola, nè venisse a gravare il capitalista. Nel suo alto accorgimento pertanto sanziona il Sovrano il contingente esigibile da tutto il Regno, ripartendolo per ciascuna provincia, ed era dapprima stabilito che i consigli generali delle provincie, lo dividessero pei distretti, questi pe' propri comuni, ed i decurionati tra i particolari del luogo.

Art. I. — *Degli agenti della ripartizione annuale.*

Ma con decreto del 14 settembre 1816 che deve dirsi il fondamentale sopra la soggetta materia fu novellamente disposto che la ripartizione della imposta pe' comuni venisse eseguita dai direttori delle contribuzioni dirette, che ne presenterebbero lo stato agl' Intendenti da' quali se ne farebbe la spedizione. Rimasero così esonerati dall' incarico precedentemente ad essi dato, i consigli provinciali non meno che i distrettuali, lasciando ai loro lumi l'arbitrio di far quelle mature e sagge osservazioni *che credevano conducenti a conseguirsi l'oggetto di una ripartizione definitiva della imposizione fondiaria fra le provincie tra i comuni, e i proprietari.*

Art. II. — *De' ruoli suppletorii.*

Ordinò il Ministro delle finanze nella sua istruzione emanata in virtù dell' art. 15 del dec. 10

giugno 1817, che una istruzione ministeriale del dì 1.° ottobre 1819 servir dovesse di norma per giudicare della imperfezione de'Catasti, e per procedere alla loro emenda, salve le prescrizioni in contrario del prelodato Real decreto.

Preesistevano già disposizioni analoghe per la riordinazione degli errori incorsi, non che per le mutazioni di quote, e cambiamenti, e noi ne abbiamo cennate le più precipue.

In addizione, e perchè nulla manchi al soggetto diremo ora, *che* venne ordinata col decreto stesso la spedizione de'ruoli supplimentari di mutazione per correggere gli errori d'intestazione: *che* il Direttore allorchè gli fosse presentato un certificato del Sindaco e di tre Decurioni, dichiarante che il fondo non si appartenevano a colui cui era iscritto, ma ad altra nominata persona, era autorizzato formare il ruolo supplementario, che dopo firmato dall'intendente si spediva al percettore, onde rivolgere contra il vero proprietario i suoi passi: *che* ne'casi di aumento di reddito il Direttore stesso nel corso dell'anno presenterebbe alla vidimazione dell'Intendente tanti ruoli suppletorii di addizione per aggiungerne l'importo a' fondi di disgravio, e di non valore: *che* o il venditore o l'acquirente di un fondo, onde venir discaricato, e rispettivamente caricato del peso annesso al fondo dovessero farne dichiarazione in cui venisse indicata la natura, l'estensione e la rendita di esso col nome dell'ufficiale pubblico che ne aveva disteso l'atto, se fosse autentico, ed il registro del medesimo; dichiarazione vistata, e certificata vera dal sindaco locale in forma legale, e registrata, e *che* tali dichiarazioni indirizzate al Direttore, ne dovesse egli dare tra giorni dieci il ricapito.

4.ª SEZIONE. — *Della percezione delle contribuzioni dirette.*

Stabilita la imposizione generale, e fatta di essa la ripartizione anche individuale, era mestieri fissar la maniera di averne la più facile riscossione. Eppure al proposito cenneremo di passaggio che dibatterono assai alcuni economisti se i pagamenti dovessero farsi a moneta o in generi, o se come costumavasi ne' primi tempi di un regolare governo in Francia, avesse a darsi il tributo metà in derrate, metà in danaro. Sarebbe ozioso trattenersi in una quistione che l'uso ben ragionevole ha già da molto decisa: ci occuperemo più giustamente a far conoscere con rapidità i mezzi che il nostro legislatore ha tenuti per minorare gli ostacoli che di necessità inceppano gli andamenti di questo ramo.

ART. I. — *Disposizioni che regolano il pagamento delle contribuzioni.*

Un ricevitor generale per ogni provincia, un ricevitore subordinato per ogni distretto, e degli esattori per ogni comune centrale sono gli incaricati primordiali a raccorre il tributo. Gli esattori fanno in ogni decade nella cassa del ricevitore distrettuale il pagamento della riscossione: altrettanto sono obbligati di eseguire costoro nella cassa del ricevitore generale, e questi mettono alla disposizione del tesoro reale il prodotto raccolto da tutte le contribuzioni. *Decreto del 3 luglio 1809.*

Rimesso quindi il ruolo già renduto esecutorio dagl' Intendenti ai Sindaci per passarlo all' esattore, debbe essere a cura di costui dare gli avvertimenti a ciascun contribuente, nel quale sono segnate le quote pagabili e l'imponibile da cui scaturiscono, pagamento che deve seguire nel termine improrogabile di un mese.

Questo avvertimento è spedito gratis, e contiene inoltre una colonna ove si registrano i pagamenti che si fanno. Ne' casi de'ruoli supplimentari si darà avviso al contribuente, e se ne farà l'aggiunta dell'importare nell'avvertimento dall'esattore.

ART. II. — *Ordine delle coazioni.*

Cominciando pure dai mezzi che la legge ha posti nelle mani degli esattori del tributo verso i contribuenti, come a coloro pe'quali più malagevoli si rendono le operazioni, parleremo delle coazioni contra i morosi riserbandoci di trattare de' doveri e dritti che hanno tra loro in via gerarchica i ricevitori ed esattori, nell'art. seguente.

Gl' intimatori, che si scelgono dagli esattori, muniti di patenti dagl' Intendenti o sotto Intendenti, sono gli agenti delle coazioni contra i morosi contribuenti. Elasso il tempo una intimazione, della quota non pagata e vidimata dal sindaco gli è notificata; e quindi, dopo i giorni cinque se siasi tuttavia in ritardo di pagamento, è autorizzato l'esattore a far seguire il sequestro su gli effetti del debitore dall' usciere circondariale: si eccettuano le quote al di sotto de' carlini quattro per le quali correr deve la sola intimazione senza potersi devenire a sequestro se non quando siasi giunto ad essa somma, o che sia decorso un quadrimestre di non pagamento.

Gli oggetti insequestrabili sono quelli eccezionati ancora dal codice giudiziario, ma vien sospeso il procedimento ulteriore se persona sicura guarentisca tra otto giorni il pagamento. Tre giorni dopo la chiusura del verbale di sequestro può procedersi alla vendita ad istanza dell'esattore, e dietro condanna del giudice locale, preceduti i soliti atti preveduti dal codice giudiziario.

La vendita deve farsi per la concorrente quantità, comprese le spese, quella che potrà ovviare il contribuente pagando il suo debito, e le spese. L'erede di costui, l'amministratore, il colono, e l'inquilino andranno soggetti agli stessi mezzi coattivi e questi ultimi potranno esser astretti per la contribuzione del fondo da loro ritenuto,

abbenchè avessero anticipatamente pagato, salvo ad essi il dritto di ritenzione per le rate venture.

Allorchè un proprietario moroso sarà assente dal suo comune, e i suoi reddenti non avessero nè debito, nè ritardo con lui, o fossero insolvibili, l'esattore farà vistare l'intimazione dal Sotto-Intendente del domicilio del contribuente, che la rimetterà al ricevitore distrettuale, il quale ordinerà all'esattore del comune, ove abita il debitore, di procedere realmente contro di lui, e personalmente se vi è luogo. Simile disposizione è per la riscossione delle contribuzioni imposte su i boschi i proprietarii de' quali siano assenti.

La prelazione è accordata agli esattori sopra tutti gli effetti de' contribuenti morosi.

Che se uno di costoro per frode di legge si appigli al ripiego di abbandonare le terre; per provvedimento ministeriale provocato dalla commissione delle contribuzioni dirette si è stabilito di riceversi una dichiarazione motivata del proprietario per lo abbandono dedotto, il quale rimane avvertito che il demanio o il comune entrerà nel possesso de' fondi dereliti.

Gli esattori terranno un registro di tutti gli atti formati contra i contribuenti morosi, per trasmetterne in ogni mese un trassunto vistato dal sindaco al ricevitore distrettuale, il quale ne farà un solo per rimetterlo al ricevitore generale, che ne darà conto al Ministro delle Finanze.

Rimane in ultimo far conoscere che con Real Decreto del 30 luglio 1823 venne da S. M. disposto che gli avvertimenti degli esattori fossero esenti dal bollo, che dovessero per altro aver bollo gratis gli altri atti, (compresi quelli degli uscieri) instaurati per lo ricupero delle contribuzioni dirette, i quali erano registrati gratis: ma sono eccettuati da queste disposizioni i processi verbali di vendite di stabili, o di mobili pe' quali dovrebbe farsi uso della carta bollata col pagamento del dritto di bollo.

Art. III. — *Doveri e dritti de' ricevitori, percettori ed esattori.*

Risponsabili i Ricevitori generali verso il Tesore Reale, esercitano giustamente la di loro supremazia verso i Ricevitori distrettuali. Essi possono spedire un Agente di coazione, scelto da loro e patentato dall'Intendente, nel ritardo dei versamenti che all'epoche stabilite sono obbligati a fare: debbono concorrervi i funzionari municipali e cancellieri.

Se poi un esattore sia in ritardo de' pagamenti all'epoche determinate, il ricevitore potrà spedirgli una intimazione col mezzo di un agente scelto da lui e patentato dall'Intendente, o Sotto-Intendente e vistata da uno di questi funzionari. Il sindaco cui verrà rimessa la farà intimare, dopo vistata, nel termine di dodici ore, e la ritornerà colla debita relata del suo cancelliere. L'esattore pagherà le spese che verranno tassate dal Sotto-Intendente. Se dopo i cinque giorni dalla intimazione l'esattore non ripiani il suo voto, o non abbia giustificati con documenti i motivi del ritardo e delle sue reste, è facoltato il Ricevitore stesso a spedirgli un commissario per verificare la sua esazione.

5.ª SEZIONE. — *Delle rettifiche e dei giudizii de' richiami.*

Un decreto del 16 febbraio 1808 avea fissato le regole da seguirsi su l'istruzione, sul giudizio e su le conseguenze de' reclami; e lunghe e minute istruzioni erano state in varie epoche su tale oggetto emesse dal Ministro delle finanze. Ma quelle regole in due anni di esperimento si trovarono mal corrispondere al fine di assicurare i diritti de' contribuenti senza detrimento degl' interessi dell'erario. Vennero perciò riordinate con altro decreto del 30 dicembre 1810. Ed anche questo subì finalmente lo stesso fato. Il real decreto del 10 giugno 1817 forma il diritto vigente. Eccone la esposizione in materie.

E volendo ordinatamente procedere, diremo in primo luogo, che quasi generalmente, sul fine dell'anno 1816, la formazione de' catasti provvisorii nelle provincie del regno al di qua del Faro si trovò terminata. Varie doglianze però si elevarono su le loro imperfezioni. Errori di diversa natura, alterando in più di un luogo il principio della proporzionale eguaglianza di ripartizione, destarono contemporaneamente la sollecitudine tanto de' comuni che ne soffrivano, quanto degli agenti superiori dell'amministrazione chiamati dalle proprie cariche a tanto dovere. *Istr. del 27 ottobre 1818.* Che però col real decreto del 10 giugno 1817 si diè provvedimento per accorrere ad un tale bisogno, ordinandosi nel seguente modo la rettifica de'catasti erronei.

Noi dobbiamo esaminare queste sovrane disposizioni sotto due riguardi.

1.° Principi generali che vi campeggiano relativamente alla eguaglianza proporzionale da osservarsi in materia di contribuzione fondiaria;

2.° Il modo pratico onde ottenere nelle rettifiche uniformità di esecuzione conseguentemente a que' principi.

Per formarsi una idea distinta e precisa delle disposizioni legislative riguardo a' reclami, fa uopo dapprima distinguerli ne' loro vari obbietti, veder poi tutto il processo legale che dee regolarli.

Or l'obbietto di un reclamo può mirare una rettifica stabile e permanente da valere per tutto il tempo successivo; può limitarsi alla sola passaggiera eventualità di un anno; e nell'una e nell'altra considerazione, può risguardare la totalità di un disgravio, o una minorazione soltanto

dell' imposta. Per la precisione delle idee conveniva assegnare quattro nomi diversi alla indicazione di questi quattro casi. Or eccone i prescelti.

1.° La soppressione assoluta e stabile di una quota diecsi *discarico*;

2.° La diminuzione stabile di una quota dicesi *riduzione*;

3.° La rimessa dell'intera somma caricata per un solo anno dicesi *rilascio*;

4.° La rimessa di parte di una tal somma dicesi *moderazione*.

Fissata così la nomenclatura di questi quattro capi, per ognuno di essi determinar bisognava il procedimento legale per apportarvi rimedio. Or di ciascun reclamo considerar si dee:

1.° Le persone che possono o deggiono reclamare;

2.° I motivi e la giustificazione de' reclami;

3.° La forma de' reclami.

4.° La presentazione de' reclami;

5.° La verifica;

6.° Il giudizio;

7.° L' esecuzione;

8.° Le conseguenze de' reclami; cioè i *ruoli suppletorii* e le *reimposizioni*.

A queste vedute cardinali tutte le altre considerazioni si legano che particolari circostanze offrir possono negli andamenti.

Dal principio stabilito dinanzi, che le domande di rettifiche prodursi possano tanto da'comuni quanto dall' amministrazione, ne deriva come conseguenza di legge: 1.° che la domanda prodotta in nome del comune deve esser preceduta da una deliberazione decurionale che l' approvi, e presentata dal Sindaco all'Intendente: 2.° che quella prodotta in nome dell' amministrazione dev' esser formata dal Direttore provinciale, o dall' Ispettor generale delle contribuzioni dirette.

Queste domande possono aver luogo per quattro motivi, i quali tanto separatamente che complessivamente operano sempre la rettifica, cioè: 1.° se sia corso errore su l' estensione del territorio del comune in più o in meno; 2.° se le tariffe di valutazione sieno generalmente troppo alte, troppo basse, o mal proporzionate; 3.° se si rinvenga errore su la classificazione delle terre e delle case; 4.° se per causa d' imperfezioni di dettaglio, cagionate da frodi o negligenza, un gran numero di proprietà si trovi viziosamente riportato nel catasto, sia per errori su le parziali misure o su le classificazioni, sia per difettosa determinazione delle colture o per erronea applicazione della tariffa.

Le domande in disamina, oltre dell' esposizione di uno o più degli enunciati motivi, contener debbono (se si producono in nome di un comune) la indicazione per lo meno di quindici proprietà, su le quali si verifichi il motivo del gravame; ovvero (se si producono in nome dell'amministrazione) alcuni esempi che possano giustificarlo.

Le domande fatte in nome de' comuni, accompagnate dalla corrispondente deliberazione decurionale, e da un rapporto motivato, s' inviano all' Intendente, e da questi al Ministro delle finanze; e quelle in nome dell' amministrazione, sono inviate direttamente allo stesso Ministro, dal Direttore o Ispettor generale delle contribuzioni dirette.

Il Ministro, ricevute le domande, consulta il consiglio delle contribuzioni dirette, relativamente alla loro ammissione, quindi risolve su le medesime, e nell' affermativa incarica l'Intendente e il Direttore delle contribuzioni dirette alla corrispondente rettifica, determinando l'ordine successivo, secondo il quale debbono essere mandate in effetto.

Ricevuto l' Intendente l' incarico delle rettifiche, nomina di concerto col direttore tante commissioni quanti sono i comuni in rettifica, ed il direttore destina i controlori che debbano rispettivamente presedervi. È questa la così nominata commissione di rettifica. Ogni commissione è composta di un numero di probi proprietari, non mai maggiore di otto, nè minore di quattro; un terzo di quest' individui è scelto dall' intendente fra' proprietari del comune in rettifica, ed i due terzi rimanenti fra' proprietari de' comuni compresi nello stesso distretto; vi aggiunge ancora due agrimensori proposti dal direttore, e la commissione nomina due esperti di campagna per essere coadiuvata dalle loro conoscenze. I decurioni ed i proprietari, le proprietà de'quali sono citate nella domanda di rettifica, non possono mai far parte di questa commissione. Nondimeno il Sindaco ed uno o due decurioni, nella qualità di deputati, e come parti interessate v'intervengono, ma senza voto.

Il controloro intanto incaricato della rettifica del catasto di un comune, formata che sia la commessione, si reca nel comune in rettifica onde agire sopra luogo insieme alla commissione medesima. Qualunque sia il motivo della rettifica, la commissione incomincia dal far misurare da' suoi agrimensori cinque proprietà più cospicue di ogni sezione, ed il controloro può assoggettare alla stessa misura tutte le altre proprietà che crede spediente, per facilitare la rettifica della quale si occupa.

Fatta questa prima operazione, il controloro e la commessione portano il loro disame su le proprietà citate come esempio nella domanda, verificano sopra luogo se sieno corsi errori relativamente alla loro estensione, classificazione, o altri particolari abbagli, e rilevano quelli che possano far presumere l' imperfezione del catasto. Rilevano i vizi che per avventura esser vi possono su la tariffa di valutazione, esaminando ad uno per uno gli atti di compera, relativi alle proprietà citata nella domanda, eseguono tutte le altre operazioni che possono venir loro indicate dal direttore delle contribuzioni dirette, e stabiliscono in fine tutti gli elementi necessari per poter-

si dare il più esatto giudizio sul merito del catasto.

Il controloro e la commissione si occupano in fine a rilevare tutte le imperfezioni che rinvenir si possono nel catasto, e propongono le parziali correzioni da farsi per ripararvi e metterlo in regola. Quando poi le imperfezioni sono tante e di tal natura, da non poter essere riparate mediante correzioni parziali, come se negli stati di sezione non siasi seguito l'ordine tipografico, erroneamente indicate le specie di coltura, se vi siano duplicazioni od omessioni in numero eccessivo, alterata generalmente la estensione in più o in meno, non corrispondenti le tariffe al vero valore de' fondi, ec. ec., in tal caso rifanno essi di bel nuovo tutti gli stati di sezione, che si sottoscrivono da' membri della commissione, dal Sindaco e dai deputati decurioni del comune, e quindi gl'inviano con tutte le carte relative al Direttore delle contribuzioni dirette, il quale con suo rapporto gli spedisce al Ministro delle finanze per la corrispondente approvazione. Ottenuta questa, si procede alla rifazione del catasto.

Di qualunque operazione eseguita dal controloro insieme alla Commissione, si stende un circostanziato processo-verbale, munito delle firme del Controloro e di tutt'i membri della stessa.

Le controversie che per avventura sorger possono nel corso delle operazioni per la rettifica, si decidono dalla Commissione a pluralità di voti, su la proposizione del controloro; se il medesimo trova irregolari queste decisioni, le riferisce al Direttore delle contribuzioni dirette, dal quale vengono definite. Il direttore in casi gravi si dirige al Ministro, e promuove la superiore determinazione.

Queste operazioni non possono durare più di quaranta giorni, e questi possono essere aumentati di altri venti, nel solo caso di rifazione degli stati di sezione. Tutti gli atti in fine formati dal Controloro e dalla commissione, si descrivono in un giornale, a cui si alliga il volume dei documenti corrispondenti, e gli stati di sezione rifatti, se ve ne sono.

Risultato di tali operazioni sono i ruoli suppletorii, per la formazione de' quali non trascuriamo di dare le promulgate opportune istruzioni.

Ogni proprietà la quale non si trovi descritta ne' catasti, o che, essendovi descritta, non lo sia per la sua vera estensione, è in ogni tempo oggetto di un ruolo suppletorio.

Tutti i proprietari di fondi omessi nel catasto, son tenuti, fra lo spazio di tre mesi dalla data di questo decreto, a farne la rivela al Direttore delle contribuzioni dirette, o al controloro del distretto, sotto pena di una multa eguale alla metà della contribuzione in principale ragguagliata alla rendita che tutto il fondo può dare in un anno.

Il direttore, o il controloro, rilascerà ricevuta delle rivele.

Qualunque persona che, dopo spirati i tre mesi farà conoscere l'occultazione di un fondo, avrà dritto alla metà della multa da infliggersi.

Se alcuno scoprirà l'occultazione di una parte di fondo, il proprietario dovrà pagare, oltre alla contribuzione corrente che ricade sulla parte occultata, una somma corrispondente alla contribuzione, calcolata sopra le tre annate precedenti, la quale sarà data in compenso a colui che avrà fatto lo scovrimento.

Appositamente fu emanato un Real Decreto ai 18 gennaio 1820 portante l' obbligo di rivelarsi a' Direttori delle contribuzioni dirette, gli edifizi novellamente costrutti, e migliorati. Eccolo nella sua integralità colle nostre opportune brevissime osservazioni.

L' importanza di questo real dec. esige che a parola si trascriva.

» Visto l'articolo 145 del decreto de' 10 di giugno 1817, col quale fu accordato il termine di tre mesi dalla data del decreto medesimo, per eseguirsi da' proprietari de' fondi omessi ne' catasti provvisori le debite rivele alle direzioni delle contribuzioni dirette, comminandosi una multa in caso di trasgressione;

Considerando che gli edifizj di nuova costruzione o aumentati con miglioramento, non possono dirsi occultati, perchè non esistevano allorchè fu formato il catasto; che questi edifizi quando non siasi per essi dimandata la temporanea esenzione promessa dall' articolo 9. del decreto medesimo, debbono pure mettersi in catasto nel tempo in cui sono resi abitabili;

Considerando che non essendovi alcuna prescrizione di tempo per eseguirsi siffatte dichiarazioni, può accadere che col trascurarsi queste dichiarazioni, rimangano i fondi ignorati, e perciò annoverati fra quelli pe' quali si dà il caso di occultazione. Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Articolo 1.° I proprietari, o possessori a qualunque altro titolo, o amministratori di edifizi costrutti da nuovo, aumentati, o migliorati, i quali non si troveranno di aver fatto la dichiarazione imposta dall' articolo 147 del decreto de' 10 giugno 1817 onde godere della immunità accordata coll' articolo 9 del decreto stesso, saranno obbligati a fare la rivela al direttore, o al controloro delle contribuzioni dirette nel termine di tre mesi da decorrere dal dì in cui gli edifizi son posti in istato di abitazione o locazione.

2.° Elasso il detto termine, e non eseguita la indicata rivela, rimarranno assoggettati i proprietari rispettivi a quanto trovasi comminato coll' articolo 5145 del citato decreto contro coloro che non rilevano i fondi occultati.

3.° Il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

I proprietari di case, o altre fabbriche, che

intendono godere del beneficio ad essi accordato coll' articolo 9 del succitato decreto, prima d'intrapreendere la costruzione, o l' aumento di un edificio, dovranno farne la dichiarazione al direttore delle contribuzioni dirette.

Questi ne darà ricevuta e ne piglierà registro sul catasto, notandovi sino a qual anno l'aumento di rendita non dovrà essere tassato ne'ruoli in virtù del citato articolo.

Mancando la dichiarazione suddetta antecedentemente al principio de'lavori, il proprietario non potrà godere del beneficio divisato.

Ogni anno nel mese di gennaio, il direttore rimetterà al ministro delle Finanze uno stato delle dichiarazioni di tal natura, che avrà ricevuto nell' anno precedente (a).

Elassi tre mesi dalla data di questo decreto, gli estratti del catasto potran servire di prova nelle quistioni di possesso e di compera di un fondo, per quanto riguarda la sola estensione descrittavi.

In ogni contratto di vendita, cessione, divisione, donazione, censo, colonia, ed in qualunque altro atto contenente traslazione di dominio, o godimento tra vivi di beni stabili, ovvero costituzione d'ipoteca, si enuncierà l'estratto del catasto per ciò che riguarda l'estensione della proprietà, che farà l' oggetto dell'atto, al quale sarà annesso l'estratto suddetto.

I direttori delle contribuzioni dirette, per tutti gli estratti di catasti che non rilasceranno senza dichiarazione, per solo uso di richiamo e di mutazione giusta l'articolo 44 del presente decreto, per gli estratti delle decisioni dei consigli d'Intendenza a norma dell'articolo 116 e per qualunque altro documento che saranno nel caso di emettere a richiesta de' particolari, dovranno uniformarsi alla legge de' 25 di dicembre 1816 relativa al registro, del pari che al decreto dei 21 di aprile ultimo.

Ne' casi di urgenza, ove non fosse possibile aver al momento l'estratto del catasto, è permesso al notaio di stipulare, rimanendo a suo carico di aggiungere il detto estratto tra quindici giorni, se dee farsi venire dalla direzione, o dall' archivio di un comune della stessa provincia; e tra un mese al più tardi se dovrà richiedersi alla direzione di un'altra provincia.

Il notaio dee fare nel contratto espressa menzione di questa circostanza, la quale sospende, durante il corso de' termini qui assegnati, l' effetto dell' art 153.

Subitochè il notaio avrà ricevuto l' estratto del catasto, dovrà farne l' inserzione, e notarlo al margine del contratto.

I notai che osserveranno qualche differenza tra l' estensione, o capacità de'fondi mentovati ne' contratti, e quella che apparisce dall' estratto del catasto, dovranno fra cinque giorni darne parte al direttore delle contribuzioni dirette, da cui si accuserà ricevuta delle loro dichiarazioni.

Qualunque inosservanza del disposto negli articoli precedenti per parte di un notaio, lo assoggetterà ad una multa, che non potrà essere maggiore di ducati 100, nè minore di 20 da infliggersi dal consiglio d' Intendenza a richiesta del direttore delle contribuzioni dirette.

Subito che le suddette multe saranno inflitte, il direttore ne farà rapporto al ministro delle Finanze, il quale le farà riscuotere per mezzo della general tesoreria, e poi ne disporrà per gratificare le persone che avran fatto scovrire la frode, o gli impiegati benemeriti delle contribuzioni dirette.

A misura che il direttore delle contribuzioni dirette, co' mezzi indicati nel presente titolo, mediante la verifica de' richiami o altrimenti, avrà notizia di una estensione occultata, ne farà fare la ricognizione dal controloro, e dagli agenti comunali. Verificandola, ne fisserà la rendita colla tariffa corrispondente, e la descriverà nel giornale delle mutazioni.

Per le porzioni di rendita così riconosciute, spedirà un ruolo suppletorio, nel quale, oltre al principale, ed alle grana addizionali, non escluse quelle per ispese comunali (b), inserirà a titolo di multa la metà del principale.

Per le porzioni de' fondi scoperte secondo l'articolo 146, la multa sarà eguale al triplo della contribuzione.

Se nella verifica della occultazione è occorsa l' opera degli agrimensori, il salario di costoro sarà aggiunto alla multa, ed inserito nel ruolo.

Due volte l'anno si farà dai direttori delle contribuzioni dirette la spedizione de' ruoli suppletori al ricevitore generale della provincia, cioè a' 30 di aprile ed a' 30 di settembre.

Per le scoverte di estensione fatte posteriormen-

(a) Si è creduto esservi contraddizione tra l'art. 9 e questo, perchè nel primo si stabilisce che i nuovi edifizi debban godere della esenzione di anni 15 a contare dall'anno i cui sono stati messi in istato di abitazione o locazione; ed in questo poi, nell'obbligarsi i nuovi costruttori a farne la rivela, si prescrive che di essa prender si deggia registro nel catasto e notarvi l'anno fino al quale goder si debba la esenzione: dal che si volle desumere che la esenzione correr deggia dall'incominciamento dell' edifizio. — Il Ministro delle finanze dichiarò che la supposta contraddizione non vi è se si avverte che l'art. 9 è quello che stabilisce la regola di doversi godere della esenzione dall'anno in cui l' edificio è messo in istato di abitazione o locazione, *mentre* l'art. 147 tratta dell' esecuzione. Quindi, dopo ricevuta la rivela, e notata nel catasto, dovranno seguire le verifiche per conoscersi se l' edificio sia messo nello stato suddetto, ed indi notarsi l' epoca sino alla quale dovrà correre l' esenzione. *Circ. del 16 agosto 1817.*

(b) Si avverta che qui era caduto un errore il qual metteva in contraddizione questo articolo col 159. L' errore fu corretto con *circolare del 28 giugno, e del 18 agosto 1817.*

te al dì 30 di settembre, i ruoli suppletorii colle multe, saranno spediti nell'anno seguente, ed intitolati coll' esercizio di quell' anno.

Nelle due epoche suddette il direttore delle contribuzioni dirette formerà uno stato dell' importo de' ruoli suppletorii che farà munire della firma dell' Intendente e del ricevitore generale.

Ne invierà tre originali spedizioni al ministro delle Finanze, onde darsene carico alla tesoreria generale.

Un' altra spedizione degli stati generali, e degli estratti per distretti si rimetterà al ricevitore generale insieme co' ruoli suppletori.

L' importo de' ruoli suppletorii sarà aggiunto al carico de' ricevitori distrettuali comprese le grana comunali, e sarà riscosso dagli esattori cogli stessi mezzi prescritti per la contribuzione ordinaria. Il loro prodotto, in conformità degli estratti indicati nell' articolo precedente, sarà versato alle ricevitorie distrettuali per conto della tesoreria generale, all' infuori delle 4 grana addizionali per dritto di percezione, che gli esattori riterranno per intero.

Il contribuente a di cui carico si è spedito un ruolo suppletorio, potrà in un mese, dopo che avrà ricevuto l' avvertimento, presentarne richiamo a norma del titolo 3. Il suo richiamo sarà verificato e giudicato ne' due mesi seguenti.

Il prodotto de' ruoli suppletori, ad eccezione delle multe, e delle grana di percezione, andrà a beneficio del comune stesso in cui è stato spedito; diminuendo di una egual somma la di lui reimposizione.

Delle multe disporrà il Ministro delle Finanze, in parte a beneficio de' rivelanti, giusta l'art. 146, ed in parte in favore degli impiegati delle contribuzioni dirette.

Ei ne farà fare il pagamento nel modo stesso stabilito cogli articoli 103 e seguenti pe' discarichi e per le riduzioni, dovendosi conteggiare coll' importo di queste.

Giurisprudenza della G. C. de' conti.

Ruoli suppletorii. — Contribuenti.

Non possono spedirsi contro de' contribuenti ruoli suppletorii che ne' soli casi di occultamento di estensione, e di pretermessa coltura de' loro fondi.

Il direttore delle contribuzioni dirette del 2.° Abruzzo ulteriore in marzo 1818 propose al segretario di stato Ministro delle finanze i seguenti dubbi:

1.° Se dovesse aumentarsi l' imposta de' fondi, comunque l' imponibile de' medesimi fissato nei catasti provvisorii, o per estensione occultata, o per inesatta classificazione, o finalmente per coltura mentita, si trovi minore del vero:

2.° Se trovato maggiore l' imponibile di un qualche fondo a motivo della classe alla quale dee riferirsi, o della sua coltura, nel rincontro delle dimande per cangiamento di quota, debbasi spedire il ruolo suppletorio nel corso dell' anno, oppure rimettersene la spedizione all' anno seguente, nel modo prescritto dall' articolo 90 del real decreto de' 10 giugno 1817. Il consiglio delle contribuzioni dirette incaricato pel parere, considerando, 1.° che l' obbligo del rivelo de' fondi imposto a' proprietarii dagli articoli 47 e 48 del decreto de' 12 di agosto 1809, e dall' articolo 145 dell' altro de' 10 giugno 1817, comprende l' indicazione non solo della estensione de' medesimi, ma quella eziandio della specie di coltura alla quale sono addetti, dappoichè qualunque di questi due dati mancasse o fosse imperfetto, non potrebbesi mai determinare il vero reddito dei fondi, scopo unico e solo dell' opera de' catasti:

2.° Che i risultamenti della frode in danno degli altri contribuenti sono gli stessi, sia che dipendano da occultazione della vera estensione de' fondi, sia che avvengano per falsa indicazione della coltura de' medesimi, imperciocchè l' una operazione e l' altra tendono a sottrarre parte del reddito dal tributo:

3.° Che convenga nondimeno por mente, onde non risguardare come frandolenta ogni coltura diversa dalla indicata ne' catasti, ma quelle soltanto, le quali esistenti all' epoca del rivelo, siano state da' proprietarii pretermesse; dappoichè pei cangiamenti di coltura seguiti dopo l' opera de' catasti e per l' indicazione d' incolte a quelle terre, che addette a seminagione, trovavansi in riposo da molti anni, e non come sterili, ma come seminali furono tassate, non possono i proprietarii esser redarguiti di frode; e quindi non soggetti nell' un caso e nell' altro a' ruoli suppletorii, basterà in quanto a' cambiamenti di coltura seguiti dopo i catasti far su' medesimi le opportune correzioni:

4.° Che gli errori o vizii nella classificazione de' fondi non possono essere attribuiti a' proprietari, imperocchè estranei essi del tutto ad una tale operazione, fu esclusivamente affidata agli agenti dell' amministrazione; donde procede che esenti i primi da ogni colpa, non deggiono ricevere molestia alcuna:

5.° Che l' articolo 90 del real decreto de' 10 giugno 1817 riguarda unicamente gli eccessi d' imponibile scoverti in conseguenza della domanda per riduzione, e la correzione comandata nel catasto, ova l' eccesso superi d' un ventesimo l' imponibile stabilito, non può aver luogo che dopo la verifica delle divisate domande:

6.° Che nulla ha di comune questa verifica con quella dell' estensione di un fondo per rilevare se siasene o no occultata; per la qual cosa comechè nella prima deggiono instituirsi i paragoni co' fondi simili a que' del reclamante, se la circostanza li

richiede, non debbe ricorrersi alla stessa misura nella seconda, poichè si tratta unicamente di vedere se l'estensione dinotata nel catasto sia o no esatta; e la legge non rivoca in dubbio le classi quando i contribuenti non se ne dolgano.

7.° Che l'articolo 129 del suddetto real decreto de' 10 di giugno 1817 non ha alcun rapporto co' cangiamenti di quote de' quali è quistione, ma sono i medesimi da regolarsi secondo le norme fissate dagli articoli 126 e 133 dello stesso real decreto; e per conseguenza se dalla dimanda scorgasi occultata la estensione, il sindaco ne avvertirà l'interessato, imponendogli la misura del fondo per mezzo dell'agrimensore destinato all'uopo dal direttore, e dove risulti aumento di reddito, dovran serbarsi le regole di sopra cennate.

È di parere

1.° Doversi spedire contro i contribuenti un ruolo suppletorio, ove l'eccesso risulti da occultazione di estensione o da falsa indicazione della coltura de' fondi;

2.° Non potersi questa misura adottare ove l'aumento dipenda da erronea o viziosa classificazione.

3.° Doversi pei cangiamenti di quote servare la stessa norma, ove dopo le dimande fatte all'uopo scoprissesi parte dell'estensione de' fondi stata occultata.

Fatto in Napoli ai 18 di aprile, ed approvato da S. E. il segretario di stato ministro delle finanze a' 9 di maggio 1818.

Art. I. — *Oggetto de' reclami.*

Un reclamo può risguardare come venne cennato, *discarico*; o *riduzione*; o *rilascio*; o *moderazione*; o finalmente un sussidio in danaro, ed allora prende il nome di *soccorso*.

Di queste cinque specie di reclami, le due prime mirano direttamente le rettifiche de' catasti; le tre ultime si raggiran soltanto a provvidenze temporarie riferibili alla ripartizione annua della contribuzione.

Richiami. I Richiami de' quali ci accingiamo a trattare sono di due specie, cioè particolari e collettivi: i primi si producono dagl' individui contribuenti per loro singolare interesse, i secondi dal percettore od esattor comunale, per essere disgravato di quelle rate di contributo fondiario, rese inesigibili per l'impotenza de'contribuenti gravati; quindi è nostro dovere di occuparci partitamente delle dottrine che li concernono, seguendo in ciò quel metodo che meglio conduce alla loro intelligenza.

§. II. *Delle persone che possono o deggiono reclamare.*

Possono esser formati i reclami da' contribuenti, da' comuni in corpo, e da' percettori ed esattori.

Hanno l'obbligo di reclamare:

1.° I sindaci o chi ne fa le veci per le quote imposte su i beni patrimoniali de' comuni;

2.° I ricevitori de' demanii e de' beni della casa Reale e della Corona, pe' fondi de' quali percepiscono le rendite;

3.° Gli amministratori di tutti i corpi morali pe' beni che a questi appartengono.

I reclami de' comuni in corpo esser deggiono formati e presentati da' sindaci in seguito di deliberazione decurionale.

I funzionari che sono nell'obbligo di reclamare, del pari che quelli i quali son preposti a regolare la loro condotta, sono responsabili de' danni che potrebber venire alle loro amministrazioni dal l'aver essi trascurato al bisogno di reclamare e di adempiere a tutte le prescrizioni della legge. *Dec. del 1810, art. 3 a 6.*

Tutti i reclami sono egualmente soggetti alle stesse regole: menochè per alcuni casi particolari che si andranno in seguito enunciando.

§. III. *Motivi de' reclami.*

Una dimanda di reclamo non è ammessibile se non è fondata sopra motivi giustificati da documenti che la legge determina. Questi van divisi in tre classi: 1.° reclami de' particolari; 2. reclami de' comuni in massa; 3.° reclami collettivi de' percettori ed esattori.

1.° *Reclami de' particolari.*

Per discarichi. La dimanda di discarico può esser fondata: 1.° su la *inesistenza* assoluta del fondo tassato; 2.° su la *duplicazione* della tassa impostavi, sia in due articoli del medesimo comune, sia ne' ruoli di due comuni.

L'*inesistenza* dee provarsi con un certificato di tre membri almeno della *commessione decurionale* (a) e del sindaco o chi ne fa le veci. « Un tal certificato spiegherà, per quanto è possibile, la causa dell'errore per cui sarà stato tassato un fondo che non esiste. Il certificato sarà poi verificato sopra luogo dal controloro e da' commessari incaricati delle *verifiche.*» *Dec. del 1810, art. 8.*

La *duplicazione* esser dee provata con gli estratti de' due articoli di ruolo, e, se occorre, di matrice e di stati di sezioni che avesser per oggetto lo stesso fondo; e dippiù con un certificato da cui costi l'identità del fondo caduto in duplicazione di tassa, il qual certificato esser dee rilasciato, sottoscritto e verificato come nel caso d'*inesistenza*; *Ibid. art. 9.*

Per riduzioni. Si può domandare una riduzione: 1.° Quando il principale della tassa eccede il *maximum* della proporzione stabilita dalla legge tra la rendita imponibile effettiva e la contribuzione; 2.° Quando si può dimostrare che tre altri fondi dello stesso comune, di egual qualità ed estensione sieno proporzionalmente caricati di un sesto meno, quantunque sieno tutti im-

(a) La commessione decurionale fu stabilita con dec. del 12 agosto 1809.

posti al di sotto del *maximum* suddetto. — Ecco le disposizioni della legge su tal riguardo:

» Per ottenersi la riduzione, dovrà, secondo i due casi indicati nell' art. precedente, costarsi o che la somma della vendita del reclamante sia minore di quella che si è supposta nella matrice di ruolo, o che quella de' tre fondi presi a confronto sia in effetti maggiore della iscritta sulla matrice.

» Qualunque calcolo che dovrà servire al giudizio de' reclami per riduzione, verserà sempre sulla somma intera della contribuzione in principale che il reclamante paga in una comune, paragonata colla massa della rendita di tutti i suoi fondi.

La dimostrazione degli eccessi dovrà farsi però partitamente su di ciascun fondo.

Quando gli errori si bilanciano tra loro, non vi sarà luogo a riduzione, ma si dovran solamente rettificare gli errori, riconosciuti per ciascun fondo in particolare, ponendosi i diversi articoli di rendita nelle loro vere proporzioni.

» Nel giudicar de' reclami per riduzione, non si avrà mai riguardo alla rendita apparente dei fondi, qual' è descritta nelle matrici di ruolo; ma qualunque conclusione poggerà sulla rendita effettiva che si sarà positivamente constata colle regole prescritte in questo titolo.

» Alla coltura, estensione e classe che verran riconosciute a questo modo, sarà applicata la corrispondente tariffa di valutazione già fatta per tutte le proprietà della comune, che si suppone esatta sempreché il reclamante non provi che per lui sia gravosa.

Questa pruova potrà farsi cogli atti nel decennio precedentemente fatti del fondo medesimo, a condizione, 1.° ch' essi non soffrano alcuna delle eccezioni indicate nella istruzione del 1.° ottobre 1809 per escludere un atto dalla formazione delle tariffe; 2.° che il termine medio preso nei 10 anni non sia minore dell' affitto attuale al quale in questo caso bisognerebbe attenersi. In mancanza di affitti del fondo, oggetto del reclamo, potranno il controloro ed i commissarii discutere la rendita col paragone degli affitti de' fondi vicini della stessa classe e coltura, operandosi su di essi collo stesso metodo prescritto dalla citata istruzione.

» La sola dimostrazione di un errore di coltura, di estensione, di classificazione o di tariffa non farà decidere per la diminuzione di rendita, se non quando si sarà veduto che l' eccesso dell' una non si compensi col difetto delle altre.

» La rendita di una casa di abitazione si dimostrerà 1.° coll' affitto della cosa stessa, il quale non sia sospetto, e sia stipulato almeno per un anno; 2.° col paragone degli affitti egualmente condizionati di tre case della stessa capienza e bontà di sito.

» Oltre a' casi esposti negli articoli precedenti, un reclamo di particolare per riduzione o per discarico potrà trovarsi cagionato da un errore di calcolo o di scrittura corso nelle matrici o nel ruolo. Allora dovranno esaminarsi i corrispondenti articoli di questi libri, costarsi gli errori ed indicarsene la correzione.

Per rilasci, moderazioni e soccorsi. Un contribuente può domandare

un *rilascio*, quando per intemperie o altro fenomeno, devastazione, ec. sarà stata interamente distrutta la rendita di un anno;

una *moderazione*, quando questa rendita sarà stata fortemente danneggiata;

un *soccorso*, quando non solo la rendita sarà stata distrutta, ma il fondo danneggiato in modo da aver bisogno di costose riparazioni per esser rimesso in istato di produrre.

» La pruova delle perdite che posson dar luogo a' reclami dovrà dedursi da un processo verbale di visita e di valutazione formato al più tardi *negli otto giorni* che seguiranno gli accidenti che gli avran cagionati. All' uopo la parte interessata sarà tenuta di richiedere, *prima che spiri il termine suddetto*, il sindaco o uno degli eletti di portarsi sopra luogo con due membri della *commessione decurionale*.

Ma se il disastro è di tal natura che il suo effetto non possa conoscersi se non dopo un certo tempo, da qual' epoca il termine degli otto giorni dovrà correre? Può farsi a meno del processo verbale che la legge richiede? — Ecco come il Ministro delle finanze risolve la quistione: « In questo caso il disastro dee dirsi conosciuto allora soltanto che questo tempo sia giunto; e perciò » gli *otto giorni* stabiliti per la formazione » dello stato della perdita debbon correre dal momento in cui il danno si potrà riconoscere. Dal » che segue *che si abbia da prorogare sino a* » *questa epoca la facoltà di prescrutar tali reclami: ma non già che si possano ammettere mancanti dello stato, siccome si vorrebbe. Lett.* » *all' Intend. di Terra di Bari del 18 maggio* » *1811.*

» Il processo verbale dovrà indispensabilmente esser prodotto in appoggio del reclamo: ma non potrà servir di base ad una decisione in favore del reclamante se non in quanto sarà confermato dal controloro in conseguenza della verifica ch' ei farà sopra luogo e degli schiarimenti che raccoglierà da' vicini coltivatori, allorchè il tempo avrà più positivamente fatto conoscere la vera estensione del danno. » *d. art. 19 del dec. del 1810.*

Reclami per non locazione di case. — Si può domandare *rilascio* o *moderazione* per la perdita di rendita cagionata dalla non locazione di una casa o di parte di essa, la quale nell' anno precedente, rimasta priva d' inquilini, non sia stata di verun altro uso al proprietario. — La parte non locata per cui si può dimandar *moderazione* non può esser mai minore di un appartamento o altra sezione di edifizio solita di locarsi separatamente. — Non si potrà in questi casi reclamare pel ri-

lascio o per la *moderazione* per la quota dell'anno stesso in cui la casa rimarrà non locata, la quale dovrà esser pagata per intero in numerario. Il reclamo si riferirà sempre ad una locazione avvenuta nell' anno precedente a quello in cui si reclama. — La casa o la di lei parte che sarà l'oggetto del reclamo dovrà essere stata non locata almeno *per quattro mesi non interrotti*, *e corsi tutti nell' anno precedente*. Qualunque rilascio o moderazione per questo motivo si calcolerà dal giorno in cui la casa sara rimasta non locata fino a quello in cui sarà stata nuovamente provvista d' inquilini; e non potrà mai estendersi oltre alla fine dell' anno precedente. *d. dec. del 1810*, *art.* 20 *a* 22.

Pruova de' reclami per non locazione sarà: 1.° un certificato di tre membri del decurionato e del sindaco o uno degli eletti che attestino la non locazione e la sua durata; 2.° l' accesso su i luoghi del controloro e de' commessari che prenderanno tutte le altre informazioni che potran procurarsi su la verità dell' esposto.

Il certificato potrà esser rilasciato nella città di Napoli dall' eletto del quartiere e da tre compleateari. *Ibid.*, *art.* 23.

Può un contribuente domandare

1. Una *moderazione*, o bonifica di parte della sua tassa di un anno, quando una straordinaria intemperie o altro accidente ha distrutta almeno la metà di tutta la sua rendita di un anno, come sta portata nel catasto.

2. Un *rilascio*, o bonifica della tassa sulla intera rendita annuale, ove tale rendita sia stata distrutta per intero.

La semplice mancanza di raccolta accaduta per la natura alternante delle produzioni, o per la cattiva influenza delle stagioni o del clima, come pure la distruzione della raccolta distaccata dal suolo, non son motivi per ottenere rilascio o moderazione.

Non può domandarsi rilascio nè moderazione da' proprietari che han dato in affitto fondi danneggiati, se essi non sono stati obbligati ad accordare a' loro fittuari un escomputo eguale alla metà del fitto annuale.

L' escomputo dovrà provarsi col contratto di affitto accompagnato da corrispondente dichiarazione del fittuario, che attesti di averlo ricevuto, o con sentenza del tribunale profferita ad istanza di quest' ultimo.

57. Per domandare una moderazione o un rilascio per perdite cagionate da' disastri, il reclamante dee unire al suo richiamo un certificato di tre proprietari del vicinato, i quali attestino la qualità e la quantità del danno accaduto. Il certificato sarà vistato dal sindaco.

58. Dovrà inoltre richiedere il sindaco e due membri del decurionato, da destinarsi dal sindaco, di recarsi sopra luogo tra gli otto giorni dopo accaduto il disastro, per riconoscerlo e farne una dichiarazione. Una tale dichiarazione sarà annessa al richiamo.

59. I richiami per moderazione e rilascio, cagionati da' disastri, saran presentati al sottintendente del distretto, entro un mese dopo l' avvenimento.

Quelli che son presentati ne' mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre di ogni anno, saran verificati come gli altri, ma non avranno alcun effetto per l'anno stesso. Saranno essi giudicati nel prossimo mese di gennaio: e i contribuenti potran godere delle corrispondenti moderazioni nell' anno seguente.

60. I sottintendenti eseguiranno per questi richiami quanto è prescritto coll' art. 45.

Fra otto giorni al più tardi, il sottintendente rimetterà al controloro del distretto i richiami per disastri. Ne rimetterà contemporaneamente uno stato al direttore delle contribuzioni dirette.

61. Dieci giorni al più tardi dopo che gli sarà stato trasmesso un richiamo per disastri, il controloro andrà a farne la verifica sopra luogo.

Consisterà la verifica nel riconoscere la qualità o la quantità del danno, con tutte le circostanze che l' han prodotto.

Tale operazione si eseguirà dal controloro col concorso di due membri del decurionato, e di due proprietari non decurioni, diversi da quelli che han sottoscritto il certificato prodotto col richiamo.

I reclamanti saran chiamati secondo l' articolo 52.

Il controloro distenderà processo verbale della verifica, e lo rimetterà fra cinque giorni al direttore.

62. Allorchè un disastro avrà afflitto almeno la quarta parte numerica de' proprietari del comune, può il sindaco reclamare in massa per tutti i danneggiati, di cui dovrà esibire una nota, coll' importo delle quote rispettive, senz'altro documento.

In questo caso il richiamo sarà presentato al sottintendente fra 15 giorni dopo il disastro.

Il sottintendente incaricherà i sindaci di cinque de' principali comuni del distretto, o in loro vece, cinque decurioni o cinque proprietari, di portarsi col controloro nel comune danneggiato nei 15 giorni seguenti, ed indi riconoscere la somma della perdita, e della moderazione la quale dovrà reimporsi al distretto o alla provincia.

Il controloro, e i cinque verificatori forestieri, insieme cogli agenti del comune osserveranno il danno, e ne distenderanno processo verbale, nel quale verranno annotati tutti i contribuenti, a cui per aver perduta ognuno almeno la metà della sua rendita, spetta moderazione o rilascio, e sarà stabilita la somma di disgravio proposta per ciascuno.

Conseguono le stesse facilitazioni anche per ristori.

Nelle verifiche de' richiami in massa per disa-

stro non è sufficiente, per accordar moderazione, lo indicare i risultamenti de' danni sofferti, ma conviene dimostrarli.

In fra i motivi, onde il consiglio delle contribuzioni dirette impugnò una decisione, per la quale dal consiglio d'intendenza di Abruzzo citeriore venne accordata al comune di Paglieta una moderazione per disastro, fuvvi quello di non essersi provato il danno sofferto, ma fatto cenno soltanto del valore di esso, e ciò nelle colonne rispettive del modello unito al real decreto de'dieci di giugno 1817.

La gran corte de'conti annullò la decisione impugnata, ma in quanto al motivo indicato tenne diverso parere; dappoichè opinò che il modello formando parte del decreto reale menzionato, bastava chiarire le cose per lo medesimo statuite per conchiudere essersi la verifica del richiamo in massa per disastro legalmente fatta.

Donde il consiglio delle contribuzioni dirette mosse a rappresentare al Segretario di Stato Ministro delle finanze: 1.° che il modello in quistione non per provare la qualità ed il valore del danno, ma solo per indicar le somme di contribuzione da rilasciarsi a' danneggiati, e mostrarle dedotte dalla verifica effettuata, era stato al real decreto aggiunto: 2. che una contraria interpretazione, ferace di conseguenze triste, avrebbe un tempo distrutte e rovesciate le norme tutte prescritte per la verifica de'richiami: 3.° che comunque per le parole del decreto non sembrasse chiaro se oltre dell'obbligo di adempire le cose statuite nel modello, fossevi anche quello di verificare il valore e la qualità del danno per disastro intervenuto, pure lo si dovea nel processo verbale dimostrare: 4.° per ultimo, che ove fossesi pensato aver bene la gran corte de'conti giudicato attenendosi strettamente al modello, onde evitare gl'inconvenienti e le frodi, era di mestieri, che o nel processo verbale di verifica si facesse menzione distinta delle pruove per mostrare il valore e la qualità del danno, o si fossero al modello aggiunte le seguenti altre colonne:

1.° Reddito perduto per lo disastro:

2.° Reddito avanzato al disastro:

3.° Se il fondo danneggiato sia o no tolto in fitto, ed in caso di sì il nome del fittaiuolo;

4.° Somma dello escomputo accordatogli:

5.° Somma del danno cagionato a ciascun fondo:

6.° Totalità del danno sofferto da ogni contribuente:

7.° Reddito intero secondo gli articoli del ruolo in massa relativamente al contribuente che ha patito il danno.

Il Segretario di stato Ministro delle finanze trovò che se la gran corte de' conti avea ben giudicato, attenendosi strettamente al modello, ragionevoli erano le osservazioni del consiglio ed opportune; e però sottoposto lo affare al giudizio del Re, per real rescritto de'21 di gennaio 1819, diretto al presidente del consiglio menzionato, fu ordinato quanto siegue:

Con rappresentanza de' 14 novembre passato ella riferì che dall' ispettor generale Signor Barbatelli era stato prodotto gravame alla gran corte de' conti avverso una decisione del consiglio d'intendenza di Abruzzo citeriore sul reclamo in massa per disastro avvenuto nel 1817 nel comune di Paglieta; e ciò sul motivo che il controloro, senza far la pruova de' danni e verificarne la qualità, riempiuto avea soltanto le colonne del modello n.° 5 annesso al decreto de' 10 giugno 1817, limitandosi agli oggetti che da' titoli delle stesse sono accennati. Indi soggiunse che la gran corte, mentre avea annullata la decisione del consiglio d'intendenza, non essendo stato il reclamo prodotto ne' termini prescritti della legge, avea pure ributtate le ragioni dell' ispettor generale, considerando il modello come parte integrante del decreto, e sufficiente a supporre i danni verificati. Da ciò prese ella occasione di fare osservare che il citato modello n.° 5 lascia desiderare una chiarezza maggiore, e che nella verifica de' reclami di tal natura, sia necessario sempre di riconoscersi tutte le circostanze di quantità, qualità, ec., secondo richiedevasi dall' abrogato decreto de' 20 di dicembre 1810, secondo è confermato dallo stesso decreto de' 10 giugno 1817 all' art. 61, ove si dice che per la verifica de' reclami per disastro il controloro debba riconoscere la qualità e quantità de' danni con ogni altra circostanza, ed all' art. 62, ove il metodo di verifica si richiede con più rigore.

Disse inoltre che se il modello fosse parte integrante del decreto, dovrebbe col suo riempimento conseguirsi la pruova ordinata; ma che pure soltanto due colonne vi sono che trattano del danno, e queste non sono bastanti a completare la richiesta verifica, essendo nella dodicesima portata la estensione che ha sofferto il disastro, nella tredicesima la vendita perduta, e non altro. Quindi propose che l' anzidetto modello dovesse rettificarsi con alcune aggiunzioni precisamente indicate nel suo rapporto, e conchiuse essere queste indispensabilmente necessarie per la verifica di un richiamo per disastro.

Prima di prendere gli spedienti opportuni, ho creduto necessario di consultare il procurator generale presso la gran Corte de' conti. Il medesimo mi ha fatto osservare che il ridetto modello n.° 5.° è mancante della essenziale indicazione del danno sofferto da ciascun contribuente; che la decisione della gran corte de' conti sul reclamo del comune di Paglieta è ben fondata, imperocchè avendo trovate riempite le colonne del modello, ha creduto che la verifica sia stata bene eseguita; che la esatta osservanza della legge non importa difetto di verifica, malgrado la mancanza delle indicazioni necessarie a provare la quantità de' danni; onde è che la gran corte ha fatto ciò che dovea un giudice esatto, a cui la

sola legge dà la norma de' suoi giudizi; che quando sia necessaria la indicazione delle circostanze con una verifica, come proponeva il consiglio, da desumersi dalla interpretazione della legge, siffatta interpretazione non appartenevasi al magistrato, ma bensì all' autore della legge.

Dopo tali considerazioni il procuratore generale, trovando opportuna la idea del consiglio di doversi fare talune aggiunzioni al modello n.° 5 del decreto de' 10 giugno, ha proposto di ciò praticarsi nel modo seguente:

Dopo la 12 colonna stabilirne un'altra che dimostri quale rendita e quali prodotti sieno stati nella estensione danneggiati:

Appresso poi la colonna della somma del danno aggiungersene altre sei, che rispettivamente indicheranno;

1.° Se il disastro ha avuto luogo nell' anno fertile o infertile, sapendosi che la produzione di alcuni vegetabili è alternante;

2.° Il ragguaglio della rendita perduta con quella esistente dopo il disastro e la rendita del catasto, per decidersi se quella è rimasta o no diminuita nella quota stabilita;

3.° La indicazione se i fondi danneggiati si trovino dati in fitto, o si coltivino a conto proprio;

4.° L' escomputo accordato o no agli affittatori:

5.° La natura del disastro sofferto, per vedersi se spetta escomputo agli affittatori;

6.° Quali somme di rendita perduta meritano il disgravio, e quali no.

Avendo io umiliato al re nostro signore nel consiglio de' 21 gennaio ultimo tutto ciò, si è degnata la M. S. di approvare che si riformi il modello n.° 5 annesso al decreto del 10 giugno 1817, aggiugnendovi quanto si è proposto dal procurator generale presso la gran corte de' conti.

Nel real nome ne la prevengo, signor presidente, per sua intelligenza e di cotesto Consiglio, perchè mi proponga ciò che conviene per pubblicarsi questa sovrana risoluzione.

Disastro. — Disgravi del tributo fondiario.

Disgravio o moderazione per disastro non puossi accordare, che indi alla legale verifica del danno.

L' intendente della provincia di Aquila, rapportando a' 3 di luglio, i danni fatti nel comune di Barisciano a' 21 di giugno ultimo dalla gragnuola, e la impossibilità di verificarli per lo messe imminente, impetrò provvedimenti straordinarii, onde alleviare in tutto o in parte dal pagamento del tributo que' contribuenti.

Il consiglio delle contribuzioni dirette,

Considerando, 1.° ch'è regola di non accordare disgravio o moderazione per disastri, qualunque volta i danni non sieno stati verificati a' termini del real decreto de' 10 di giugno 1817;

2.° Che il periodo di tempo statuito per la verifica indicata è sì breve, che non poteasi temere della perdita de' cereali campati dal danno per lo sopravvegnente messe poichè la non era sì imminente, massime in un paese di Abruzzo ultra 2.°;

3.° Che raccolta la messe non puossi più procedere alla verifica del danno nella metà o nello intero de' frutti, e quindi determinare la moderazione o il disgravio corrispondente:

È d' avviso

Ributtare la istanza dell' intendente.

Fatto in Napoli a' 7 ed approvato a' 14 di luglio 1819, da S. E. il Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

Compensamento.

Nella verifica de' reclami in massa per disastri, i commessarii, i periti e gli agrimensori debbono essere pagati da venti infra i maggiori proprietari nel reclamo compresi.

L' Intendente della provincia di Terra di Bari, nel silenzio del titolo 4 del real decreto de' 10 di giugno 1817, consultar volle il Segretario di Stato ministro delle finanze, onde sapere, se l' opera de' commessarii e quella de' periti ed agrimensori, nelle verifiche de' reclami in massa, meritasse compensamento.

Il consiglio delle contribuzioni dirette richiesto a darne parere; considerando, 1.° che per l' articolo 27 del suddetto real decreto de' 10 giugno 1817 trovasi a' commessari stabilito un compensamento per la loro opera nella verifica da' catasti; perchè chiamati da un altro comune, oltre della spesa sono obbligati ad allontanarsi dalle loro famiglie, e le loro occupazioni ad interrompere:

2.° Che le stesse circostanze concorrono ne' commessari destinati alla verifica de' reclami in massa per disastri:

3.° Che se l' opera de' periti ed agrimensori è soddisfatta in tutte le altre verifiche nelle quali evvene il bisogno, debbe eziandio per quella in esame esser pagata;

4.° Che la utilità del risultamento di tali verifiche è a misura della estensione e del valore delle proprietà; donde procede che somma pei grandi proprietari, pe' piccioli sia di lieve momento;

5.° Che ciò premesso, potrebbe la contribuzione dalla quale i piccioli proprietarii vengono assoluti, eguagliare spesse fiate appena la spesa della verifica, ovo essi fossero obbligati a contribuirvi:

È d' avviso,

1.° Doversi il lavoro de' commessarii nella verifica de' reclami in massa per disastri compensare con le regole stabilite all' art. 27 del real decreto

de' 10 giugno 1817; e quelle de' periti ed agrimensori secondo le tariffe fatte a ciò dagl' intendenti e da' direttori delle contribuzioni dirette delle provincie:

2.° Doversi le spese per le notifiche de' suddetti reclami sopportare da venti infra i maggiori contribuenti ne' medesimi inclusi:

Fatto in Napoli a' 17 di settembre ed approvato da S. M. con rescritto de' 16 di ottobre 1818.

Dalle quali cose ebbe origine il real decreto del 19 ottobre 1811, col quale la facoltà di accordare soccorsi ebbe due limitazioni: 1.° non poteano essi oltrepassare l' importo di due annate di grasso e della moderazione corrispondente; 2.° i soccorsi di duc. cento non aveano effetto senza l'approvazione del ministro delle finanze, udito il parere della commissione delle contribuzioni dirette; quelli sorpassanti i duc. mille doveano esser approvati dal re, udito il consiglio di stato.

Un particolare inoltre può domandare un discarico o soppressione di quota.

In ultimo il proprietario stesso può dimandare il discarico o riduzione sotto le seguenti condizioni:

I. Allorchè gli si è imposta la contribuzione per fondi che affatto non esistono; 2.° quando gli stessi fondi sono tassati duplicatamente o nello stesso comune, o in due comuni diversi:

II. Una *riduzione* o diminuzione stabile di quota, quante volte sulla totalità de' suoi beni situati nello stesso comune si trovi imposta una somma di dazio che in principale superi la quinta parte della di lui rendita netta, almeno per una ventesima parte del dazio stesso.

Tali richiami saranno indipendenti dalle domande de' comuni per rettifiche generali.

31. La domanda di discarico fondata sulla inesistenza del fondo tassato sarà documentata con un certificato di sei contribuenti, le di cui proprietà sieno ascritte immediatamente, o prima o dopo dell'articolo che indica il fondo inesistente.

Nel certificato, che sarà vistato dal sindaco, si attesterà che il fondo supposto non ha mai esistito, nè sotto il nome del reclamante, nè sotto quello di qualsivoglia altra persona.

Ove consti che il fondo non posseduto dal reclamante appartenesse ad altro individuo, ciò si dovrà dichiarare, onde procedersi a mutazione di quota.

32. In appoggio di una domanda di discarico per duplicazione, dovran prodursi due certificati attestanti la duplicazione, formati, come sopra, ciascuno da sei proprietari iscritti sullo stato di sezioni, tanto presso ad uno degli articoli duplicatamente tassati, quanto presso all' altro. Di più vi bisogneranno gli estratti del ruolo e del catasto per ambi gli articoli.

33. Per ottenere riduzione su di fondi rustici, un particolare dee dimostrare che la rendita imponibile attribuita nel catasto a tutte le sue proprietà, così rustiche come urbane, esistenti nello stesso comune, è minore dell' effettiva, sia per l'erronea estensione e coltura attribuita a' loro fondi rustici, sia per la loro valutazione o classificazione alterata, o pel deperimento de' fondi urbani.

Ogni dimostrazione di aggravio, che versasse su di una parte solamente de' fondi posseduti da un contribuente, sarebbe invalida per fargli ottenere riduzione.

Dovrebbe però avervisi riguardo, onde ripartir la materia imponibile tra' diversi fondi nelle vere proporzioni.

Sarà sempre permesso ad un contribuente il domandare che, ferma restando la somma totale della sua rendita imponibile, sia questa meglio proporzionata al valore delle sue diverse proprietà.

Le sole prove ammessibili per accordarsi riduzione sono: 1.° gli affitti, 2.° gli atti di compra, 3.° la verifica effettiva della estensione; 4.° la verifica della coltura; 5.° il paragone coi fondi vicini della stessa qualità e coltura, nel modo stabilito coll' articolo 38.

La semplice enunciazione di un errore di classificazione non è motivo di richiamo; ma dovrà essere provata a' termini degli articoli seguenti.

Gli affitti da prodursi in appoggio di una domanda di riduzione, dovranno 1.° riferirsi al decennio dal 1798 al 1807, almeno pel corso di otto anni; 2.° aver una data certa; 3.° abbracciar tutte le specie di produzioni di cui è capace lo stesso fondo; 4.° indicare espressamente l' estensione de' fondi; 5.° non contenere l'obbligo a carico dell' affittatore di far migliorie, riparazioni, anticipazioni o altri vantaggi pel proprietario; 6.° non promettere collo stesso atto un affitto maggiore di anni nove.

Potrà venire ammesso un atto di affitto, che contenga l' obbligo indicato nel n.° 5 di questo articolo, allorchè gli oggetti in esso considerati saranno di quantità determinata, e capaci di una valutazione in danaro. Allora la somma risultante da sì fatta valutazione sarà aggiunta all' importo dell' affitto.

Non hanno alcun valore, in materia di richiami, gli affitti stipulati in nome dell' amministrazione de' reali demanii, potendo invece prodursi quelli del decennio anteriore.

Gli affitti saranno concervati, ed il termine medio del concervo darà la pruova richiesta, purchè però il risultato del termine medio non sia minore dell' affitto corrente, al quale in questo caso bisogna stare.

Gli atti di compra dovranno 1.° essere stati stipulati nel decennio dal 1798 al 1807; 2.° aver una data certa; 3.° abbracciar l' intero fondo; 4.° indicarne l'estensione; 5.° non contenere alcuna condizione che possa risguardarsi come parte di prezzo; 6.° su i fondi comperati non dovran trovarsi fatte migliorie cha giustifichino l' attuale loro valutazione. Su gli atti di compra la rendita sarà ragguagliata al capitale costituente il prezzo, in ragione del 5 per 100.

Il reclamante dovrà unire al suo richiamo la copia autentica degli affitti o degli atti di compra de' suoi fondi.

Nel caso di assoluta inesistenza di affitti, o di atti di compra relativi a' fondi su i quali si è nel caso di reclamare, il richiamo potrà venir giudicato col solo paragone degli affitti, e degli atti di compra di quattro fondi contigui; ed in mancanza di affitti, o di atti di compra di fondi contigui, col semplice paragone delle valutazioni riportate nel catasto per otto fondi vicini, ed analoghi a quello per cui si reclama.

L'inesistenza degli atti di affitto, o di compra sarà documentata con certificato del sindaco, e di due proprietari di fondi vicini a quelli del reclamante, il qual certificato verrà annesso al richiamo.

Per ottenere la rettifica della estensione, il contribuente dee domandare che si faccia a sue spese la misura geometrica di tutti i suoi territorii.

Per la rettifica della coltura, si esibiranno tanti certificati, quanti saranno i fondi oggetto del richiamo. Ognuno di questi certificati sarà sottoscritto da almeno tre proprietari non reclamanti della stessa contrada, i quali attesteranno qual era, all'epoca della formazione del catasto, la vera coltura de' fondi, in vece di quella ch'è loro attribuita. Un cambiamento di coltura posteriore non produrrà riduzione.

Se la coltura attuale è quella stessa ch'è indicata nel catasto, non vi sarà luogo a riduzione.

Oltre alla domanda di rettifica per la estensione e per la coltura, dovran citarsi almeno tre altre proprietà della stessa specie site nella stessa contrada, e di contribuenti non reclamanti, la di cui rendita paragonata a quella de' fondi che son l'oggetto del richiamo, ne dimostri la gravezza.

Le dimande di riduzione per fondi urbani possono essere fondate, 1.° sul concervo degli affitti del decennio dal 1798 al 1807 pe' quali saranno osservate le disposizioni dell'articolo 35; 2.° sullo stato di deterioramento delle fabbriche che ne renda almeno la terza parte inabitabile.

I richiami per questo secondo motivo potran prodursi tutti gli anni, ne' primi tre mesi.

Per la mancanza degli affitti è applicabile l'art. 38.

La contribuzione di una casa affatto diruta ed inservibile può esser ridotta in ragione della rendita imponibile del suolo, valutato come le migliori terre del comune.

Ogni richiamo relativo agli oggetti trattati così nel presente titolo come ne' seguenti, sarà diretto all'Intendente della provincia; sarà scritto in carta bollata di grana sei, firmato dal reclamante, o dal suo procuratore ed autenticato da notaio. L'autentica ne' comuni non capiluoghi di circondario, potrà essere supplita dal visto del sindaco.

Saranno i richiami esenti dal registro egualmente che gli estratti da cui debbono essere accompagnati.

I processi verbali di verifica de' richiami, le piante geometriche, e tutte le altre carte relative alle verifiche, saranno esenti dal registro e dal bollo.

Il richiamo debb'essere necessariamente accompagnato da un estratto dell'articolo del ruolo, da rilasciarsi *gratis* dall'esattore comunale, e dall'estratto del catasto, il quale conterrà non meno la proprietà ch'è l'oggetto del richiamo, che tutte le altre dallo stesso contribuente possedute nel tenimento del comune.

L'estratto del catasto può esser rilasciato, mediante il pagamento di grana cinque dal cancelliere comunale, o dal direttore delle contribuzioni, i quali nel sottoscriverlo dovran dichiarare che serve per solo uso di richiamo o di mutuazione, e certificare che il contribuente non possiede altri beni nel comune per quanto apparisce nel catasto.

Il richiamo conterrà inoltre i documenti che vi si citano, o in originale o in copia autentica.

Il ricevo delle rate scadute non sarà necessario per l'ammessione di un richiamo.

I richiami per discarico e riduzione saran presentati al sottintendente del distretto. Questi vi apporrà la data della presentazione, ed un numero d'ordine; ne rilascerà ricevo a' reclamanti; e sarà responsabile della loro dispersione.

Sarà subito dato corso a' richiami presentati finora per l'anno 1817, restando a cura dei controlori di far istruire i processi a norma delle prescrizioni contenute nel presente decreto.

Il sottintendente farà registrare sommariamente i richiami e ne' giorni 15 ed ultimo di ciascun mese rimetterà al direttore delle contribuzioni dirette quelli che gli saranno stati presentati nei quindici giorni precedenti. Il direttore ne accuserà ricevo.

Il direttore delle contribuzioni dirette prenderà registro di tutti i richiami.

48. I richiami per discarico e riduzione presentati nelle sottintendenze a tutto giugno 1817 saran rimessi dal direttore immediatamente ai controlori distrettuali.

Quelli che saran presentati posteriormente, e sino ad aprile 1818 giusta l'articolo 6 saran conservati in direzione, per esser mandati a verifica dal dì 1 di gennaio 1818 in avanti.

Il controloro dee tenere per tutti indistintamente i richiami un registro, come il modello n.° 1. Egli è incaricato di eseguire la verifica de' richiami sopra il luogo, e di estenderne i processi verbali. I modelli n.° 2 e 3 serviranno di norma pe' processi verbali su i richiami per discarico e riduzione.

Per qualsivoglia verifica di richiami per riduzioni di fondi rustici, dovran misurarsi geometricamente tutti i territorii del reclamante.

Vi saranno in ciascun distretto uno, o due agrimensori, proposti dal direttore delle contribuzioni dirette, ed approvati dall' intendente, i quali accompagneranno il controloro, ed eseguiranno la misura suddetta, esigendo il loro salario da' reclamanti.

Ciascun intendente, consultando il direttore delle contribuzioni dirette, stabilirà una tariffa che fisserà il salario degli agrimensori, in ragione della maggiore o minore estensione da misurarsi, e della difficoltà delle operazioni.

Pe' contribuenti che pagano meno di ducati due di contribuzione all' anno, i dritti dell'agrimensore saran pagati dal cassiere del comune, sulle spese imprevedute.

Gli agrimensori dovranno rilasciare ricevuta delle somme che riceveranno. La loro ricevuta sarà vistata dal controloro, dal sindaco e da due decurioni (*a*).

A misura che il controloro riceverà un certo numero di richiami, andrà immediatamente ad eseguirne la verifica sopra luogo. Procederà a questa operazione in compagnia di tre deputati membri del decurionato, e di due proprietari non decurioni e non sospetti al controloro. Saranno essi proposti e chiamati dal sindaco, e non potranno ricusar questo incarico.

Il reclamante sarà chiamato alla verifica, ed avrà facoltà d' intervenire in tutti gli atti, o di farvisi rappresentare.

La chiamata de' reclamanti si farà con un affisso da porsi nella casa municipale, ventiquattro ore prima della verifica sopra luogo. Dopo questa formalità, non si potrà allegare motivo d'ignoranza. Nel processo verbale se ne farà menzione.

Per verificare un richiamo per discarico, o riduzione, si comincerà dal misurare uno per uno i fondi del reclamante; nella quale operazione l' agrimensore farà in abbozzo la pianta numerica de' fondi, e vi riporterà i limiti di tutti i fondi contigui co' nomi de' rispettivi proprietari. Ciascuna pianta sarà dall' agrimensore certificata vera con giuramento, e sotto pena di falso. Di più sarà essa sottoscritta dal controloro e da tutte le persone indicate nell' articolo 51, e ne sarà fatta una estesa menzione nel processo verbale, al quale sarà annessa. Quando l' estensione de' fondi si troverà maggiore o minore di quella ch' è riportata nel catasto, ciò sarà detto nel processo verbale.

Indi si verificherà se, oltre alle proprietà descritte nell' estratto del catasto, il proprietario non ne possiede altre nel comune, di che gli agenti comunali saran responsabili.

Di poi, secondo i diversi casi, e motivi preveduti dagli articoli precedenti, col concorso delle stesse persone, sarà proceduto alla ricognizione degli atti di compra o di affitto, e dello stato de' luoghi, per osservare se le cose asserite nel richiamo, e ne' certificati prodotti in appoggio, sono conformi al vero.

Quando si sarà rettificata l' estensione o la coltura, vi si applicherà la tariffa rispettiva. Quindi si conchiuderà dichiarando se vi è luogo a diminuzione, o ad aumento della rendita del reclamante, o pure a semplice rettifica, secondo l' articolo 33 sottoscrivendosi il processo verbale da tutti, fuorchè dall' agrimensore.

Il processo verbale col richiamo sarà rimesso tra dieci giorni al direttore.

In tutte le verifiche di richiami da eseguirsi secondo questo e i tre titoli seguenti, allorchè gli agenti comunali, o una parte di essi, non concorreranno nel parere del controloro, questi firmerà il processo verbale solo, o cogli agenti che adottano il suo parere. Gli agenti dissidenti soggiungeranno in piedi i motivi della loro opposizione.

Negandosi anche a questa formalità, il controloro ne farà una dichiarazione sul processo verbale, che terrà luogo delle firme mancanti.

Tutti i richiami per discarico, e riduzione presentati sino alla fine di giugno 1817 dovranno esser verificati per la fine di agosto. Quelli presentati ne' rimanenti mesi dell' anno 1817 e fino ad aprile 1818 saran verificati nei primi sei mesi del 1818.

§ 1. *Oltre i contribuenti ed esattori anche i comuni possono reclamare.*

I reclami de' comuni saranno formati dai sindaci, dopo la deliberazione del decurionato. *Dec. 16 feb. 1808, art. 5.*

Tai reclami saranno indrizzati al sottintendente, e dal medesimo portati in seguito al consiglio del distretto, che darà il suo parere, e li rimetterà all' intendente, il quale presenterà il tutto al Consiglio generale della provincia. *Ibid., art. 9.*

§ 2. *Casi pe' quali si dà luogo a' reclami.*

I reclami pe' comuni esser possono per *riduzione* o per *moderazione*.

Si darà luogo alla *riduzione*, quando il comune sarà tassato in principale al di là della proporzione determinata dalla legge, o al di là della proporzione di due altri comuni dello stesso distretto.

(a) Si è chiesto sapere se potesse accrescersi il numero degli agrimensori — Decise il ministro delle finanze che particolari circostanze determinar potessero la prudenza degl' intendenti, d' accordo co' direttori delle contribuzioni, ad aumentar gli agrimensori. *Circ. del 16 agosto 1817.*

Si è dimandato quali espedienti dovessero prendersi allorchè gli agrimensori ricusassero di accettare l' incarico. — Il prelodato ministro decise che i controlori potessero adire gl' intendenti per la nomina di altri, o per quelli espedienti che più si credessero opportuni. *Ibidem.*

Si darà luogo alla *moderazione* della tassa, quando un caso fortuito avrà diminuita una gran parte della di lei rendita. *Ibid*, *art.* 19 *e* 20.

§ 3. *Forme e giudizi de' reclami.*

Quando un comune reclamerà di essere tassato oltre la proporzione determinata dalla legge, domandar dee nel tempo stesso che da persone all'uopo nominate si proceda alla misura del suo territorio ed alla valutazione, per mezzo di periti, de' suoi fondi territoriali, delle sue case e de' suoi capitali. — Non sarà ammesso alcun reclamo di comune se non contenga questa dimanda, menochè se non sia accompagnato da' documenti, come piani, affitti, vendite ed altri atti propri a far conoscere con precisione, 1.° l'estensione de' suoi fondi, 2.° il prodotto imponibile de' suoi stabili d'ogni natura; — Il sottointendente nominerà gli agrimensori e gli esperti su la presentazione del direttore delle contribuzioni. Il controloro assisterà alle misure agrarie ed alle perizie. *Ibid.*, *art.* 36 *e* 37.

Quando un comune reclamerà perchè tassato oltre alla proporzione osservata per gli altri comuni dello stesso distretto, il suo reclamo dee contenere:

1.° La somma della sua rendita imponibile paragonata col suo contingente in principale;

2.° La somma della rendita imponibile di ciascuno de' comuni presi per confronto, paragonata col suo contingente in principale;

3.° La dichiarazione della somma alla quale il comune che reclama stimerà che sia portata la valutazione della sua rendita imponibile.

Il reclamo esser dee rimesso al sottointendente, il quale lo comunicherà, con tutti i documenti esibiti, ai comuni presi per confronto.

Se i comuni riconoscono la giustizia del reclamo, il sottointendente darà il suo parere e presenterà il tutto alla prima seduta del consiglio del distretto il quale rimetterà l'affare col suo parere alla decisione del consiglio generale della provincia per mezzo dell'intendente.

Se i comuni vi si oppongano, il sottintendenti nominerà degli agrimensori ed esperti per verificare i fatti, e ciascuno de' comuni nominerà un commissario per assistere alle operazioni. — Il controloro delle contribuzioni sarà presente alle perizie. *Ibid.*, *art.* 38 *a* 41.

Per riduzione potrà un comune per la massa de' suoi contribuenti domandare una *riduzione* del contingente assegnatole dal consiglio distrettuale, 1.° se l'imposizione in principale supera generalmente il *maximum* della proporzione stabilita dalla legge tra la contribuzione e la rendita imponibile effettiva;

2.° Se la proporzione della sua tassa superi generalmente di un decimo quella di tre comuni che si prenderanno per confronto.

La riduzione non si estenderà mai oltre all'anno pel quale sarà stata conceduta, dovendosi per l'anno seguente sollecitare dal consiglio distrettuale una corrispondente minorazione di quota nella nuova ripartizione.

Per dimostrarsi che la rendita attribuita ad un comune non corrisponda all'impostavi contribuzione, dovrà discutersi la rendita di venti proprietà di ogni sezione.

Saran queste proprietà scelte contraddittoriamente, dieci dal controloro o dal direttore, e dieci dal decurionato.

Su ciascuna di essa si farà la *verifica* (uniformemente a quanto si trova stabilito pe' reclami di particolari); la quale verrà distintamente descritta in un processo verbale sottoscritto dal controloro e da' commessari per le verifiche.

Quando l'assunto del comune si avvererà *almeno ne' quattro quinti* di tutte le proprietà sottoposte allo sperimento, vi sarà luogo a riduzione. *d. dec. del* 1820, *art.* 24 *a* 26.

Per rilascio, *moderazione* e *soccorso* si potrà in nome di un comune reclamare in massa un *rilascio*, una *moderazione* o un *soccorso*, quando un disastro avrà danneggiata o distrutta la rendita o il fondo *almeno della terza parte* delle proprietà de' contribuenti. — In questi casi il sindaco, negli otto giorni seguenti il disastro, potrà di proprio movimento portarsi sopra luogo con cinque membri del decurionato, formare uno stato delle perdite sofferte da ogni individuo, aggiungervi la citazione de' rispettivi articoli de' ruoli, ed includerlo nel reclamo che a nome de' danneggiati presenterà nel corso del mese. — Questo processo verbale dovrà esser verificato dal controloro nel modo che vien determinato. *d. Dec. del* 1820, *art.* 27.

3.° *Reclami collettivi de' percettori ed esattori.*

Tre possono essere i motivi di un reclamo collettivo di percettore o esattore:

1.° l'inesistenza di qualche contribuente o dei fondi che gli saranno attribuiti nella matrice di ruolo;

2.° gli errori di calcolo corsi nel ruolo;

3.° l'insolvibilità assoluta di qualche contribuente, contro di cui saranno riuscite vane tutte le azioni reali e personali. *d. dec del* 1820, *art.* 28.

Oltre questi tre motivi non ve ne sono altri, e sarebbe un abuso il comprendere ne' reclami collettivi de' percettori, quelli altresì che sol mirerebbero ad esentare con mezzi indiretti i contribuenti. *Lett. del min. delle fin. del* 25 *luglio* 1812.

I tre diversi motivi de' reclami collettivi son dimostrati:

Nel primo caso, con uno o più certificati del sindaco o di uno degli eletti, e di tre membri della *commissione decurionale*, che attestino l'inesistenza delle persone e de' fondi;

nel secondo, con la dimostrazione dell'errore di calcolo;

nel terzo, con la esibizione de' documenti delle coazioni praticate e rimaste infruttuose. *d. decr. del 1810, art. 29.*

Mancando i percettori ed esattori di presentare reclamo collettivo, saranno obbligati a pagar di proprio danaro le quote inesigibili. *Ibid., art. 33.*

Per reprimere gli abusi de' reclami collettivi, con decreto del 12 novembre 1812 si ordinò:

Che i percettori ed esattori, oltre ai casi di errore nel totale de' ruoli e della mancanza assoluta de' contribuenti e delle proprietà imposte, non potessero presentare reclami collettivi se non che per le quote che non avesser potuto riscuotere, malgrado l' uso ripetuto ad ogni scadenza di pagamento, di tutte le coazioni permesse dalla legge;

Che qualsivoglia motivo diverso dalla inutilità delle coazioni e che fosse relativo alle ragioni dei contribuenti, essendo materia di reclami individuali, non potesse permettere ad un percettore d' inserire una quota nel suo reclamo collettivo. Che niuna autorità potesse ordinargli, invitarlo o insinuargli d' inserirvene alcuna;

Che a contare dal 1.° di gennaio 1813, i reclami che, in contravvenzione di queste disposizioni contenessero, almeno nella quinta parte, delle quote evidentemente esigibili, fossero dai consigli d' intendenza rigettati in massa e i loro autori non potessero presentarne altro per quella data contribuzione di quell' esercizio.

Che i consigli, nelle loro deliberazioni di ripulsa in massa, mentovassero le quote che vi dessero luogo;

Che dalla stessa epoca, allorchè un reclamo collettivo sia sottoposto alla discussione del consiglio d' intendenza, se questo corpo decidesse di doversene ripulsar qualche articolo, sia sul parere del direttore delle contribuzioni dirette, sia per propria deliberazione, dovesse contemporaneamente condannare il percettore ad una multa, che non sia minore del quinto delle quote ripulsate, nè maggiore del terzo.

Che in simili casi l' intendente rimettesse un estratto delle decisioni del consiglio al ministro delle finanze, il quale facesse riscuotere le multe, in conformità del decreto del 23 marzo 1811 e dell' annessovi regolamento.

Che attesa la tarda emanazione del presente decreto, pel solo corrente esercizio 1812, e fino ai 31 dicembre prossimo, ai percettori che temessero l' effetto delle disposizioni degli art. 2 e 3, sarebbe permesso di ritirare i loro reclami collettivi e di rifarli conformemente all' art. 1.

Che i reclami così riformati dovessero esser tutti giudicati per la fine di febbraio 1813.

Anche giudicandosi prima de' 31 dicembre 1812, quando siano stati da' percettori riformati, sarebbero soggetti al disposto degli art. 2 e 3.

Che qualsivoglia presentazione di reclami collettivi non ancora giudicati non dispensasse i percettori ed esattori dal pagare alle scadenze tutte le somme da essi promesse con obbliganze o fissate dal nostro decreto de' 9 luglio 1812, e quindi dal saldare i ruoli all' epoche stabilite nel decreto medesimo, salva ai percettori ed esattori la bonifica in numerario delle ordinanze che potessero posteriormente ottenere.

Un percettore, o esattore può domandare con un richiamo collettivo, il rilascio delle quote, o parti delle quote, che malgrado l' uso ripetuto delle coazioni, non gli sarà stato possibile di riscuotere ne' primi nove mesi dell' anno.

Ma « Quest' autorizzazione è limitata alle sole quote che sono imposte su di case appartenenti a particolari che se ne servono per uso proprio. »

È vietato d' inserir ne' richiami collettivi alcuna quota per qualsivoglia caso, e per qualunque motivo diverso da quelli testè mentovati. Niuna autorità può ordinare o insinuare ad un esattore di comprenderVene una qualunque.

L' esattore che ricevesse simile insinuazione, ne darà parte al Ministro delle finanze, e si asterrà dall' uniformarvisi, sotto pena di una multa di ducati dieci per ogni articolo. *Ibid., art. 72 e 73.*

74. Accadendo che fondi rustici o urbani, appartenenti a persone sperimentate insolvibili, rimangano incolti, ed abbandonati da' padroni, qualunque sia la somma della impostavi contribuzione, l' esattore, senza perdere il dritto di continuare ad astringere i debitori, potrà, dopo il sesto mese, darne parte al sindaco del comune. Questi farà citare per pubblico bando il proprietario a pagare la contribuzione. Non presentandosi costui fra cinque giorni, il sindaco autorizzerà l' esattore a far coltivare, affittare o utilizzare altrimenti il fondo. L' esattore ne depositerà nella cassa comunale il prodotto, sul quale il sindaco gli farà pagare le spese di coltura, la contribuzione corrente ed arretrata, e più il 10 per 100 delle due somme precedenti, e terrà il rimanente a disposizione del proprietario.

In qualunque tempo il proprietario può, (pagando le spese di coltura, la contribuzione corrente e ed arretrata, ed il 10 per 100 di tutta la somma), riprendere il godimento del fondo, e fare per conto suo la raccolta pendente.

Questa disposizione, e quella dell' articolo seguente, son meramente facoltative per gli esattori.

« Se il fondo abbandonato dal proprietario insolvibile fosse una casa diruta ed affatto inservibile, l' esattore può, nel tempo stabilito pe' reclami de' particolari, presentare in nome proprio un richiamo particolare e domandare che la contribuzione sia ridotta in proporzione della rendita del suolo, per poi comprendere la contribuzione così ridotta nel richiamo collettivo. *Ibid. art. 72.*

Per formar regolarmente un richiamo collettivo secondo l' art. 72, l' esattore dovrà dal prin-

cipio dell'esazione aprire un quaderno, che sarà cifrato in ogni foglio dal sindaco. Sperimentando, dopo le prime coazioni, una quota inesigibile; la iscriverà col nome del contribuente su di una pagina del quaderno. Indi continuerà in ogni bimestre ad usare le coazioni, o se queste riescono egualmente inutili, le noterà ogni volta nella pagina destinata alla quota rispettiva, citando la natura degli atti praticati. Riscuotendo qualche quota, cancellerà dal quaderno l'articolo corrispondente.

L'esattore, nel mese di ottobre, delle quote rimaste nel quaderno sopra indicato, perchè sperimentate assai di sovente inesigibili, farà il richiamo collettivo, secondo il modello n.° 7 e pe' 25 dello stesso mese lo presenterà insieme col quaderno al sottintendente. Questi farà ciò che è ordinato nell'art. 45; e prima de'30 d'ottobre lo rimetterà al controloro, giusta l'art. 60.

Il controloro nel mese di novembre farà il giro di tutti i comuni in cui si son presentati richiami collettivi, e ne farà la verifica insieme col sindaco, con quattro decurioni deputati, e coll'esattore, se si farà trovar presente.

Consisterà la verifica nel riconoscere sopra luogo lo stato degli edifizi che sono l'oggetto del richiamo, la somma della impostavi contribuzione, e la situazione miserabile di chi vi abita, nell'assicurarsi che siensi realmente, e senza effetto praticate le coazioni indicate nel quaderno, e che il proprietario non possegga altri fondi o altra industria. Le quote nelle quali non concorreranno queste condizioni saranno escluse dal richiamo: e resterà all'esattore la facoltà di astringere i debitori.

Il processo verbale di verifica sarà esteso in piedi del richiamo stesso.

Vi sarà fatta una espressa menzione di tutte le circostanze indicate nell'articolo precedente, e si dirà se sono state o no verificate.

Pel dì 5 di dicembre tutti i richiami collettivi, co' processi verbali di verifica, dovranno esser pervenuti al direttore.

Reimposizione.

» L'importo de' richiami collettivi sarà reimposto su di ciascun comune.

» Qualora questa reimposizione riuscisse troppo gravosa per qualche comune, in vista di dettagliato rapporto da farsi dall'intendente e dal direttore delle contribuzioni dirette al ministro delle finanze, si prenderanno gli espedienti opportuni. *Ibid., art. 83 e 84.*

La massima fondamentale all'oggetto è espressa ne' seguenti termini:

Le quote comprese ne' reclami collettivi e poscia riscosse, deggiono essere addette a beneficio dei comuni a' quali furono reimposte.

Dacchè avvenne che ne' reclami collettivi del 1818, dagli esattori delle contribuzioni dirette di Martina in terra di Otranto e di Rombiolo in Calabria ultra 2.ª, furono come inesigibili comprese talune quote, pagate di poi da' contribuenti.

Incaricato il consiglio delle contribuzioni dirette a proporre l'uso, disse che le si doveano considerare come un prodotto straordinario della imposta diretta, ed in ogni caso addire a beneficio dei comuni, a' quali state erano reimposte. Diviso eziandio le norme secondo le quali doveasi all'uopo procedere.

Il Segretario di stato ministro delle finanze assentì a' 14 di luglio 1819 quanto alla destinazione delle quote posteriormente riscosse, e diede ad un tempo le regole da serbare per le seguenti parole:

» Gli esattori delle contribuzioni dirette di Mar-
» tina in Terra d'Otranto e di Rombiolo in
» Calabria ultra 2.ª, han riscosso, il primo du-
» cati 58:66, e l'altro ducati 6:19, per quo-
» te di tassa fondiaria del 1817 e 1818, per par-
» tite da prima riguardate come inesigibili, e co-
» me tali portate nel reclamo collettivo del 1818,
» e quindi versate da' contribuenti che n' erano
» i debitori.

» Affinchè però sia assicurato alla tesoreria l'in-
» troito delle notate due somme, e si possano
» queste applicare a beneficio delle comuni me-
» desime, io ho disposto che si spediscano i cor-
» rispondenti ruoli suppletorii a carico degli esat-
» tori rispettivi.

» E questi ruoli, i quali saran saldati con le
» somme già riscosse, verranno conteggiati insie-
» me cogli altri nel formarsi la reimposizione del
» venturo anno 1810, e saran compresi nello sta-
» to del 2 quadrimestre del corrente anno.

Questi richiami, come abbiamo fin dal principio cennato, si producono da' percettori od esattori comunali, per essere disgravati da quelle quote di contributo fondiario rese inesigibili per la conosciuta miseria de' contribuenti. Stabilito questo principio, ne deriva la conseguenza, che i richiami in disame non possono prodursi per altro motivo, se non per la inesigibilità delle quote imposte su le case, che servono pel solo uso del proprietario. Qualunque altro motivo quindi non può esser mai l'elemento di un richiamo collettivo, ma di altri richiami di un genere diverso.

L'esattore o percettore adunque, per mettersi al caso di poter produrre un richiamo collettivo, qualora il bisogno a ciò lo astringa, fin dall'incominciamento dell'esazione forma un quaderno che fa cifrare in ogni foglio dal sindaco del comune; in esso vi nota una per una tutte le quote, che avrà sperimentate inesigibili, dopo le prime coazioni da lui praticate contro de' contribuenti. Cadauna di queste quote la iscrive col nome del contribuente cui parzialmente si riferisce, su di una pagina del quaderno, e nella pagina medesima nota tutti gli atti praticati in ogni bimestre, ma infruttuosamente per la corrispondente esazione. Nel caso però, che riscuotesse qualche

quota, cancella dal quaderno l'articolo che la concerne, e non la può più comprendere nel richiamo collettivo.

Nel mese di ottobre di ogni anno l'esattore o percettore forma il suo richiamo collettivo, in cui vi comprende tutte le quote, che secondo ciò che si trova registrato nel quaderno, si sono sperimentate inesigibili, e pe' 25 dello stesso mese lo invia al sottintendente insieme al quaderno che lo giustifica: questo funzionario vi appone la data della presentazione, un numero d'ordine, e ne rilascia il corrispondente ricevo per garantirne la dispersione; quindi per tutto il 30 del mese invia al controloro i richiami co' rispettivi quaderni già riuniti, ed al direttore delle contribuzioni dirette lo stato di tali richiami.

Il controloro nel mese di novembre seguente, si mette in giro, recandosi in tutti i comuni cui sono relativi i richiami collettivi, e n'esegue la verifica insieme al sindaco, a quattro decurioni deputati ed all'esattore o percettore se vorrà assistervi.

Questa verifica consiste nel riconoscere sopra luogo lo stato degli edificj, che formano l'oggetto del richiamo, la somma della impostavi contribuzione, e la miserabile situazione di chi vi abita; si assicura inoltre di essersi praticate, e senza effetto; tutte le coazioni indicate nel quaderno, e che il proprietario non possiede altri fondi od altra industria. In conseguenza di ciò, esclude dal richiamo quelle quote le quali non sono accompagnate da queste circostanze, restando all'esattore la facoltà di astringere i debitori.

Il processo verbale di verifica s'inscrive in piedi del richiamo, facendosi in esso espressa menzione di tutte le circostanze ora esposte, con la indicazione se si sono o no verificate.

Questi richiami, co' verbali corrispondenti di verifica, s'inviano quindi dal Controloro al Direttore delle contribuzioni dirette per tutto il dì 5 dicembre, affin di tenersene il conto che conviene.

Non sarebbe giusto il tacere che anche dai distretti inoltrar si possono reclami, i quali saranno formati dai consigli generali di distretto, e saran portati al consiglio generale della provincia. *Dec. 16 feb. 1808, art. 6 e 10.*

§ 1. *Casi ne' quali si dà luogo a tali reclami.*

Si darà luogo ad una domanda di *riduzione*, quando l'ammontare delle reimposizioni fatte nei comuni che compongono un distretto darà luogo a presumere che il suo contingente ecceda in principale la quota determinata dalla legge, o si trovi più forte di quello di uno o di più distretti della provincia. *Ibid., art. 21.*

§ 2. *Modo di provvedersi a' reclami.*

I reclami sono indirizzati sotto forma di semplice memoria all'intendente il quale li sottomette al consiglio generale della provincia per essere presi in considerazione. *Ibid., art. 41.*

In ultimo diremo una parola per far conoscere che le provincie per anche furono autorizzate a reclamare col mezzo de' loro consigli generali, e portati al consiglio di Stato. *Decr. de 16 gennaio 1808, art. 7 e 11.*

§. 3. *Casi ne' quali si dà luogo al reclamo.*

Si darà luogo alla domanda di *riduzione*, quando l'ammontare delle reimposizioni fatte ne' distretti che compongono la provincia darà luogo a presumere che il contingente della provincia ecceda in principale la somma determinata dalla legge, o si trovi più forte di quello delle altre provincie. *Ibid.* 22.

§. 4. *Modo di provvedersi a' reclami.*

I reclami sono indirizzati in forma di semplice memoria al ministro delle finanze, il quale li sottopone al Re nel consiglio di stato, in esecuzione dell'art. 2, tit. 1 della legge del dì 8 novembre 1806. *Ibid., art. 42.*

§. 5. *Della forma de' reclami.*

Ogni reclamo dee contenere una sola delle vedute indicate nel §. 1.

Un reclamo di particolare dee riferirsi alla sola di lui quota posta sotto un articolo di ruolo e di matrice. Non è permesso a più individui presentare un reclamo in collettiva.

I reclami de' comuni in corpo abbracceranno collettivamente gl'interessi di tutti i contribuenti tassati nel ruolo.

I reclami de' percettori ed esattori riuniranno nello stesso foglio tutte le somme inesigibili, distinte nelle tre classi de' motivi sopra indicati, con la citazione de' rispettivi articoli del ruolo. Dovranno però esser formati separatamente i reclami relativi a più ruoli di contribuzioni e di comuni diversi.

I reclami, menochè quelli de' reali demanii e de' percettori ed esattori, saranno scritti in carta bollata.

Tutti saranno esenti dalla registratura, egualmente che gli estratti, le copie e le altre carte di qualunque natura che vi saranno annesse. *D. dec. del 1820, art. 30 a 34.*

I reclami conterranno una esposizione precisa dell'oggetto che saran diretti ad ottenere, giusta il §. 1, e de' motivi per cui son presentati, conformemente al §. III.—Saranno sottoscritti dal reclamante stesso o da un suo procuratore. *Ibid., art. 35.*

Un reclamo di particolare non sarà ammesso se non sarà accompagnato:

1.° Da un certificato del percettore o esattore dal quale apparisca che egli abbia soddisfatte le rate scadute fino a quel giorno (eccezioni delle quali si farà parola in appresso);

2.° Da un estratto dell'articolo del ruolo e della matrice corrispondente alla quota per cui si reclama;

3.° Dalla copia autentica de' documenti di cui nel corpo del reclamo si farà menzione.

Il certificato e gli estratti prescritti nei numeri 1.° e 2.° dovran rilasciarsi *gratis* in carta libera ed esente dal registro da' percettori ed esattori e da' cancellieri de' comuni o dagli archivi delle direzioni. *D. dec. del 1810, art. 36 e 37.*

Il ministro delle finanze così motivò la prima di queste disposizioni: « Ella ha un doppio oggetto, ei disse, qual è quello di prevenire, 1.° l'abuso che i contribuenti di mala fede potrebbero fare della libertà di reclamare, o vedessero anche in lontananza la possibilità di evitare il pronto pagamento delle rate correnti; 2.° l'insolvibilità in cui facilmente cadrebbero allorchè, ripulsati i loro reclami, si troverebbero debitori di molte quote accumulate. » E perciò, non verificandosi queste vedute per l'amministrazione dei demanii, fu essa esentata dall'obbligazione di presentare le ricevute de' fatti pagamenti. *Circolare del 2 maggio 1812.* Il che con decisione del 3 dello stesso mese fu dichiarato applicabile a tutti i beni del Re che son compresi nella generale amministrazione de' demanii.

Rimanevano i casi d'impotenza de' pagamenti *per gravi circostanze*, o di una imposizione della quale *evidentemente avrebbe dovuto ottenersi l'assoluto discarico*. Per questi casi ammise il ministro la dispensa della presentazione delle ricevute; ma riserbò a sè solo la facoltà di accordarla a proposta dell' intendente o della *commessione delle contribuzioni dirette. Decis. del 29 aprile 1812.*

§. 6. *Della presentazione de' reclami.*

La presentazione di un reclamo non dispensa mai il contribuente dal pagar le quote correnti fino a che non potrà servirsi dell' ordinanza che può essergli rilasciata per effetto del reclamo. *d. Dec. del 1810, art. 38.*

I reclami de' particolari e de' comuni per *discarico* e *riduzione*, e quelli per *moderazione* fondati su la non locazione delle case, vanno presentati *improrogabilmente* ne' tre mesi che seguiranno la pubblicazione de' rispettivi ruoli. *Ibid.*, *art. 39.*

I reclami contra le quote imposte con ruoli supplimentari di addizione van presentati nel corso del mese che seguirà l'arrivo de' ruoli supplimentari ne' comuni. — Quando un percettore mancasse di notificare a tempo una quota aggiunta, per cui il contribuente non potesse reclamar legalmente, il reclamo sarebbe giudicato a danno del percettore medesimo. *Ibid.*, *art. 40.*

I reclami per *rilasci*, *moderazioni* e *soccorsi* prodotti da sinistri accidenti, debbono presentarsi nel corso del mese che seguirà i disastri. *Ibid.*, *art. 41.*

I reclami collettivi de' percettori ed esattori per le quote inesigibili saran presentati il dì primo novembre dell'anno a cui appartengono: e sotto la risponsabilità de' direttori delle contribuzioni dirette dovranno essere istruiti tra un mese dopo la loro presentazione, per essere immediatamente giudicati da' consigli d' intendenza. *Dec. del 9 luglio 1812*, *art. 10.*

I reclami non possono esser sottoposti al parere de' ripartitori prima di ricevere il loro corso; ma deggionsi dalle parti immediatamente presentare o far presentare alla intendenza o sottintendenza del rispettivo distretto, dove saran registrati in un libro del quale la legge dà il modello, e sarà a ciascuno apposto il numero d' ordine della sua registrazione. — Al momento che un reclamo di qualunque specie sarà presentato, l' intendente o sottintendente, con una annotazione marginale, lo trasmetterà al controloro incaricato del comune rispettivo, il quale avrà cura di regolarne e dirigerne la verifica. — In fine di ogni mese i sottintendenti rimettono all' intendente un estratto del loro registro; e l' intendente lo passa al direttore delle contribuzioni dirette perchè questi possa dai controlori farsi render conto de' reclami annotativi. *D. dec. del 1810*, *art. 43 e 44.*

Si è dubitato se l'intendente potesse di sua autorità non dar corso ad un reclamo presentatogli quando fosse manifestamente insussistente. — Ecco ciò che disse il ministro delle finanze su tal proposito:

« Sempre che si tratta d'istruire i contribuenti
» della insussistenza della loro pretensione, è degno della cura dell' amministrazione il distorli
» da una impresa la quale non potrebbe essere che
» svantaggiosa. Tuttavolta, se le parti si dolgono
» della ripulsa, non si può ricusare di sottoporre
» le loro petizioni al consiglio d' intendenza. La
» facoltà di decidere in una maniera assoluta su
» l'ammessione de' reclami metterebbe nelle mani
» dell' intendente tutto il potere che la legge con-
» fida ai consigli d' intendenza. » *Decis. del 3 aprile 1811.*

Della verifica de' reclami.

Conosciuti i motivi, i mezzi, il cammino che deve battersi per proporre i reclami, convien passare al sistema che la legge volle praticato per verificare la sussistenza de' reclami stessi.

La verifica quindi di un reclamo consiste nel riconoscere la verità de' fatti espositivi, costarli in modo autentico, e nel ponderar le ragioni de' reclamanti e porle a confronto delle corrispondenti disposizioni della legge esposte.

Le verifiche si fanno sopra luogo da' controlori e da' *commessari della verifica*. — Le parti interessate han la facoltà di assistere alle verifiche per dimostrare le loro ragioni.

Commessari nella verifica de' reclami de' particolari e de' percettori ed esattori sono i membri

del decurionato scelti per le operazioni relative alla contribuzione fondiaria.

Per la verifica di un reclamo in massa di comune, il sottintendente eleggerà cinque commissari tra le persone più istruite e commendevoli delle altre comuni del distretto, ed a' quali, ove lo vogliano, potrà, previa l'approvazione dell'intendente, far pagare una indennità dalla comune reclamante. Essi si porteranno sopra luogo insieme col controloro.

Il decurionato della comune reclamante, o almeno il terzo de' suoi membri, interverrà come parte interessata alle operazioni relative al di lei reclamo.

L'opera degli agrimensori o esperti che potrà bisognare nella verifica de' reclami di qualunque natura, sarà interamente sottoposta alla censura dei commissari e de' controlori, i quali, quando sarà stato necessario d'impiegarla, se ne serviranno come di guida del loro proprio giudizio, e ne faranno anche menzione ne' processi verbali; ma in niun caso un reclamo potrà esser commesso al semplice giudizio degli esperti, la di cui testimonianza sola non sarà mai ammessa nè dal direttore, nè dal consiglio d'intendenza.

Gli esperti che saranno impiegati nella verifica di un reclamo di comune, saran pagati dalla comune stessa.

Lo stipendio di quelli che serviranno pei reclami de' particolari, sarà anticipato da questi.

In tutti i casi, questo dispendio sarà liquidato dal consiglio d'intendenza in piedi della decisione renduta sui reclami che avran dato luogo alla verifica. Il direttore noterà in piedi dell'ordinanza il risultato di tale liquidazione. Il contribuente che avrà avuta una decisione favorevole su del suo reclamo, ripeterà dal sindaco della comune il rimborso della somma da lui anticipata, la quale non potrà esser maggiore di quella liquidata e riportata sull'ordinanza. Perciò gliene rilascerà una copia da lui sottoscritta e munita della ricevuta della somma che gli verrà rimborsata. La tariffa del salario degli esperti sarà in ciascuna provincia determinata dall'intendente.

Tutti i reclami di particolari e di comuni, presentati ne' primi tre mesi dopo la pubblicazione de' ruoli, dovranno esser terminati di verificare al più tardi per la fine di luglio. Quelli per casi fortuiti o per ruoli supplementari presentati secondo gli articoli 40 e 41, lo saranno ne' 20 giorni che seguiranno la loro presentazione.

Quelli de' percettori ed esattori, nel corso del mese di febbraio dell'anno seguente.

Portandosi un controloro a verificare reclami in una comune, verificherà tutti quelli che per la stessa comune fino a quel momento avrà ricevuti.

Qualunque verifica di reclamo sarà descritta in un processo verbale conforme al modello n.° 2., che formeranno il controloro ed i commessari rispettivi, conchiudendo per l'ammissione o per la ripulsa.

Proponendo di ammettere un reclamo, esporranno nella conchiusione la somma alla quale essi valutano l'eccesso di rendita o il danno sofferto su di cui dovrà cadere la riduzione; la moderazione ec.; ma si asterranno dall'indicar la somma di questa, la quale verrà in seguito calcolata dal direttore.

Ogni processo verbale sarà sottoscritto da' commissari e dal controloro, se questi sarà concorso nel loro sentimento.

In caso di disparità, lo sarà da' commessari soli, ed il controloro soggiungerà separatamente la sua conclusione. *d. dec. del 1820, art. 45 a 54.*

Del giudizio de' reclami.

Da chi possono esser formati i reclami.

Art. 7. Stabilita la sussistenza de reclami, il merito di essi, e la di loro legale convenienza, parleremo ora del giudizio che vien pronunciato.

I reclami adunque esser deggiono presentati ne' tre mesi che seguono la pubblicazione del ruolo; e non sono ammessi al di là di questo termine se non nel solo caso di avvenimenti fortuiti sopravvenuti nel corso dell'anno.

I reclami non potranno essere ammessi se non sono in carta bollata a norma del num. 7 dell'art. 1, della legge del 9 maggio 1807. Quello degli esattori e quelli del demanio potranno esser fatti in carta comune.

I reclami non sono ammessi

1.° se mancano di data, e se non sono firmati dal reclamante o dal suo procuratore;

2.° se non sono postillati col parere de' commessari ripartitori del comune;

3.° se non sono accompagnati dalla ricevuta di tutte le rate scadute al momento in cui il contribuente forma il suo reclamo; dalla copia certificata per parte dell'esattore dell'articolo del ruolo disputato, e del corrispondente articolo della matrice; e finalmente se non sono accompagnati dai documenti, titoli e carte relative al reclamo.

I reclami vengono riportati su di un registro tenuto a tal uopo nelle officine delle intendenze e sottintendenze: registro che vien chiuso l'ultimo giorno del terzo mese che segue il giorno della pubblicazione del ruolo. (La legge ne dà la forma.)

L'intendente o sottintendente con un ordine che metterà in margine del reclamo ne farà la trasmissione al controloro di distretto. (Anche questi ha un registro particolare che la legge determina.)

Quando un controloro avrà ricevuto de' reclami, egli si trasporterà su la faccia de' luoghi e farà le verifiche necessarie, come viene indicato nell'art. 2, sez. 1, tit. 2 della legge del di 8 novembre 1806.

Se il reclamante sostiene che vi è errore nei calcoli; differenza tra il ruolo, la matrice e gli stati di sezioni; ch'egli non è proprietario di un fondo pel quale è quotizzato; che vi ha duplicazione nella tassa; o che un avvenimento fortuito ha distrutto o diminuito il suo fondo o la sua rendita: il controloro prenderà su i fatti allegati tutte le informazioni convenienti, e le inscriverà in un processo verbale che farà passare insieme col reclamo al direttore, il quale darà il suo parere e presenterà il tutto al consiglio d'intendenza.

Se il reclamante si è doluto di una troppo forte valutazione del prodotto imponibile del fondo, il controloro si obbligherà co' ripartitori, verificherà particolarmente i motivi della loro opinione, sia essa stata favorevole o contraria al reclamante; procederà insieme con essi all'esame de' titoli e documenti che potranno essere stati prodotti in favore del reclamante, e che saranno della natura indicata nell'art. 10, sez. 2 della legge del dì 8 novembre 1806; discuterà con essi i titoli e i documenti che avrà potuto egli stesso procurarsi conformemente alle istruzioni date ai controlori dal ministro delle finanze, in virtù della seconda disposizione dello stesso art. 10 per la formazione delle tariffe; e finalmente distenderà processo verbale di ciò che i ripartitori avranno detto, v'indicherà la loro opinione definitiva, vi metterà in seguito il suo parere, ed indirizzerà il tutto al direttore il quale darà il suo parere, e presenterà il tutto a' consigli d'intendenza.

Se il consiglio d'intendenza non troverà sufficienti le informazioni risultanti dal processo verbale di verifica, o se il reclamante dimanda positivamente una verifica da farsi da esperti, il consiglio la ordinerà.

Quando il consiglio d'intendenza avrà ordinata una verifica da farsi da esperti ne saranno nominati due; uno pel comune dell'intendente su la presentazione del direttore, e l'altro dal reclamante.

Gli esperti si porteranno sul luogo col controloro nel giorno che da questi sarà fissato, ed in presenza di due ripartitori almeno e del reclamante o del suo procuratore, verificheranno l'estensione e il prodotto del territorio che forma l'oggetto del reclamo. — Il controloro formerà un processo verbale delle operazioni de' detti degli esperti; vi aggiungerà il suo parere, e rimetterà il tutto al direttore, il quale sottometterà di nuovo l'affare al consiglio d'intendenza.

Se il reclamo è giudicato giusto, il comune pagherà le spese della perizia. In caso contrario queste spese andranno a carico del reclamante.

Il direttore delle contribuzioni spedirà i mandati di pagamento delle spese di perizia che presenterà al *visto* dell'intendente. L'esattore farà l'esazione di questi mandati, ne pagherà la somma agli esperti e se ne farà formare ricevuta.

Allorchè il consiglio d'intendenza avrà deciso su i reclami, tutte le carte saranno rimesse al direttore delle contribuzioni, il quale combinerà una ordinanza conforme alla decisione, la presenterà alla firma dell'intendente, e l'indrizzerà poi al controloro del distretto che la farà passare o la rimetterà egli stesso al contribuente reclamante. — Se questa ordinanza dispone un disgravio, il reclamante la pagherà a conto della sua rata di contribuzione all'esattore che gliene formerà ricevuta.

Tutti i reclami dovranno esser giudicati prima della fine del mese di settembre di ciascun anno. *Ibid.*, *art 23 a 35.*

Ricevendo, a norma de' titoli precedenti, i richiami particolari e collettivi, co' corrispondenti processi verbali, il direttore delle contribuzioni dirette rivedrà rigorosamente le verifiche eseguite. Egli è in obbligo di completarle e perfezionarle, ove le trovi in qualche parte difettose o contrarie alle disposizioni contenute ne' titoli stessi, tanto in favore, quanto in danno dei reclamanti.

Il direttore è specialmente in dovere di assicurarsi se le misure geometriche sieno state eseguite esattamente: e quante volte avrà sospetto di grave frode, dovrà portarsi personalmente sopra luogo con altro agrimensore a far rifare in sua presenza le misure. Mancando altre dilucidazioni, le richiederà al controloro, o alle altre autorità del distretto, fino alla piena instruzione del richiamo. Se la verifica sia totalmente erronea, potrà il direttore incaricare il controloro di farla di nuovo cogli stessi agenti comunali.

Riconosciuta la verifica, il direttore distenderà le sue conclusioni in piedi del processo verbale. Conterranno queste i motivi pe' quali ei crede che debbano ammettersi, modificarsi o rigettarsi le proposizioni fatte nel processo verbale, del pari che la fissazione precisa delle somme da rilasciare in principale e addizionali. Per ogni proposizione dovrà citarsi il corrispondente articolo del presente decreto.

Per le domande di *discarico*, e *riduzione*, se il fondo realmente non esiste, o se è tassato duplicatamente, si proporrà il discarico.

Si proporrà la riduzione quando la rendita verificata sia minore di quella ch'è descritta nel catasto e quando la contribuzione imposta sulla rendita in cui concorre questa condizione, sia in principale maggiore del di lei quinto, almeno per un ventesimo.

Trovandosi la rendita eguale a quella ch'è riportata nel catasto o inferiore, ma per meno di un ventesimo, sarà proposta la ripulsa del richiamo. Trovandosi superiore per più di un ventesimo, sarà proposta, oltre alla ripulsa, la rettifica dell'articolo del catasto col dovuto aumento.

Se la differenza nascerà da' fondi omessi in tutto, o in parte nel catasto, e scoverti colla veri-

fica, non solo si rettificherà l'articolo del catasto, ma si spedirà ancora un ruolo suppletorio nell'anno che corre.

Su i richiami di *rilascio*, o *moderazione*: per disastri, o per non locazione, constando della perdita di tutta, o di almeno una metà della rendita annuale, se ne farà la proposizione favorevole, dichiarandosi se la reimposizione risultante debbe farsi sullo stesso comune, sul distretto o sulla provincia, e se debba domandarsi al Re una reimposizione generale per tutto il regno.

È dovere del direttore di curare che la somma che proporrà di reimporre per rilasci e moderazioni, così particolari come collettive, per eseguirsi nella provincia, non superi per un annata tre grana addizionali.

Le sue proposizioni saran sempre subordinate a questa regola.

Il direttore presenterà i richiami al consiglio d'intendenza. Il consiglio, a capo di cinque giorni, dovrà deciderli, coll'intervento del direttore, il quale avrà voce consultiva, e farà da procuratore della legge.

La decisione del consiglio dee rispondere alle conclusioni del direttore, e contener la citazione degli articoli del presente decreto, da' quali è motivata.

Il consiglio non può in termini generali rimandare un richiamo a nuova verifica. Può domandare al direttore lo schiarimento di dubbi, o l'aggiunzione di qualche pruova nel che sarà dal direttore secondato, fra dieci giorni al più tardi.

Il consiglio d'Intendenza potrà ordinare una nuova verifica, allorchè

1.° Nella prima non sieno intervenuti i funzionari designati nel presente decreto.

2.° Il risultamento della prima verifica trovisi in contraddizione di un documento non sospetto, e che riunisca le condizioni richieste da questo stesso decreto;

3.° I fatti su i quali dee cadere il giudizio non sieno chiariti abbastanza, o perchè il processo verbale, presenta lagune o contraddizioni, o perchè non vi s'indicano i mezzi d'istruzione tenuti nella prima verifica.

La nuova verifica sarà disposta con un provvedimento ragionato, che si comunicherà subito al direttore. Questi, ove non abbia opposizioni da produrre, farà eseguire la nuova verifica nel termine improrogabile di giorni quindici. Credendo di dover fare opposizioni le presenterà al consiglio il quale riprocederà alla discussione, in seguito della quale o confermerà o rivocherà il suo provvedimento, e non vi sarà luogo ad ulteriore esame.

Dopo pronunciata la decisione definitiva, non potrà dalle parti riceversi alcun documento.

Le decisioni de' consigli d'Intendenza saranno esecutive sino alla somma di ducati venti di contribuzioni per riduzione, moderazione ec. e individuale o collettiva.

Per le somme maggiori, dovranno le decisioni esser munite dell'approvazione del Ministro delle Finanze. All'uopo, cinque giorni dopo deciso il richiamo, il direttore rimetterà con un suo rapporto ragionato tutto il processo al detto Ministro, il quale consulterà il consiglio delle contribuzioni dirette, e quindi darà le sue disposizioni.

La decisione de' richiami non ha effetto retroattivo.

Decisi i richiami, il Consiglio d'Intendenza ne prenderà sommariamente registro, e l'indomani al più tardi le restituirà al direttore, il quale conserverà i processi presso di se. Il direttore terrà due registri pe' richiami, e per la reimposizione, secondo i modelli n. 8 e 10, osservando le avvertenze su di essi notate.

99. Tutti i richiami per *discarico* o *riduzione* presentati ne' primi sei mesi del 1817, dovranno esser giudicati per la fine di settembre. Quelli che saran presentati nel rimanente di detto anno e fino ad aprile 1818 saran giudicati per la fine di agosto 1818.

I richiami per *rilasci*, o *moderazioni*, per *disastri*, o *per non locazioni*, dovranno esser giudicati un mese dopo la verifica.

I richiami collettivi, pe' 15 del mese di dicembre.

Le disposizioni contenute in questo e ne' titoli precedenti, ed i termini di rigore per la presentazione, la verifica ed il giudizio de' richiami sono obbligatorii pe' sottintendenti, sindaci, deputati decurionali, controlori, direttori, e consiglieri d'Intendenza. Gli stessi reclamanti non debbono perder mai di vista i loro richiami; ed osservando qualunque ritardo, o omissione per parte de' funzionari suddetti, dovranno immediatamente, e prima che scorra il termine prefisso, portarne le loro doglianze all'intendente o al Ministro delle finanze.

Nun contribuente potrà mai allegare il motivo d'ignoranza del suo carico, quando anche dica di non aver ricevuto in tempo *l'avvertimento dell'esattore*. I ruoli son pubblici, ed ogni individuo può sempre prenderne cognizione presso gli esattori.

Quante volte le ragioni di un reclamante si troveranno pregiudicate, per essere scorso inutilmente per lui qualcuno de' termini fissati nel presente decreto, il di lui richiamo sarà giudicato, ed il reclamante godrà gli effetti del giudicato; ma il funzionario in colpa sarà risponsabile verso la tesoreria.

Qualora vi fossero giustificazioni a favore del funzionario colpevole, l'Intendente ed il direttore ne faran rapporto ragionato al Ministro delle Finanze, il quale deciderà, se debba o no il funzionario medesimo rimanere assoluto dalla risponsabilità verso la tesoreria.

I sindaci e i decurioni che si negheranno, e useranno negligenza nel disimpegno degli incari-

chi affidati loro col presente decreto, oltre all'incorrere nella responsabilità sopra stabilita, potranno da' consigli d' Intendenza, sulla domanda del direttore delle contribuzioni dirette, venir condannati ad una multa non minore di ducati 5 nè maggiore di 25, a beneficio della tesoreria generale.

Riguardo all' esecuzione di quest' ultimo articolo, affinchè infliggendosi le multe possa farsene la riscossione al pari di quanto si pratica per le contribuzioni dirette, il Ministro delle finanze determinò:

1.° Che i direttori delle contribuzioni, allorchè saranno pronunziate delle multe per effetto dell' articolo 101 del decreto sopraccitato, spedir debbano de' ruoli suppletorii pel loro importo, coll' avvertenza di notare nel frontespizio il motivo per cui hanno luogo:

2.° Che negli stati quadrimestri de' ruoli suppletorii sian riportate le somme provenienti dalle multe nella colonna ad esse destinata, indicandosi nelle osservazioni che restar debbano a beneficio della tesoreria.

Ne' conteggi da stabilirsi tra l' importo de' ruoli suppletorii e mandati della tesoreria per disgravi, la somma di siffatte multe sarà sempre dedotta da quella de' ruoli suppletorii, quando essa non avrà dato luogo a mandati di sorta alcuna.

Rimaneva che si provvedesse ancora a quanto concernerebbe il richiamo, o suo giudizio relativamente ai beni dello stato, e con ciò venne disposto nel real decreto del 2 ottobre 1815 quanto siegue:

Art. 1.° I richiami che le amministrazioni dei beni appartenenti allo stato possono essere nel caso di produrre per la contribuzione fondiaria che su di tali beni è imposta, saranno dall' anno 1816 in poi verificati e giudicati colle regole e coi principii stabiliti pei richiami de' particolari.

Art. 2.° Il privilegio accordato ai reali dominii coll' art. 9 del citato decreto è abolito. Le altre disposizioni nel decreto stesso contenute sono confermate.

Rimane ancora a far qualche cenno su' modi co' quali si procede in tutti i giudizii de' richiami.

Come che la contribuzione diretta forma uno de' principali rapporti amministrativi, ragion vuole che le contestazioni che la risguardano deferite siano ad uno de' consigli amministrativi, presso de' quali esclusivamente risiede il giudizio in fatto di amministrazione.

Il legislatore, saggio quanto giusto, ha istituito il rimedio de' richiami in favore di chi si crede in diritto di valersene, per liberarsi di una quota di contributo fondiario, sia perchè la crede ingiusta, indoverosa o mal proporzionata, sia per aver sofferto disastro o non locazione; e quindi ha parimente designato il consiglio d' intendenza per pronunziare il corrispondente giudizio su i medesimi, e determinato le regole fisse ed uniformi per assodare questi giudizi.

Il direttore provinciale delle contribuzioni dirette, ricevuti che avrà i richiami, secondo che si è detto ne' §§ antecedenti, co' corrispondenti processi verbali, rivede rigorosamente le eseguite verifiche, e le compie o perfeziona, trovandole per avventura in qualche parte difettose, tanto in favore quanto in danno de' reclamanti. Si assicura soprattutto se le misure geometriche si siano eseguite con esattezza, e se tutti gli altri elementi siano veridici e legali. Se nel suo animo cade sospetto di frode, o la verifica sia totalmente erronea, richiede al controloro, ed alle altre autorità del distretto, tutte le dilucidazioni che crede espedienti, e può ordinare la rifazione della verifica medesima.

Dileguate nel suo animo tutte le difficoltà, stende le sue conclusioni in piede del corrispondente verbale, spiegando i motivi pe' quali crede che le proposizioni contenute nel verbale medesimo, debbano essere ammesse, modificate o rigettate; precisando ancora le somme da rilasciarsi tanto in principale che in addizionali, e citando i corrispondenti articoli di legge.

Compiuta questa istruzione, il direttore delle contribuzioni dirette presenta i richiami al consiglio d'intendenza per giudicarli. In questo giudizio, il direttore funziona da procurator della legge, ed ha voce meramente consultiva.

Il consiglio d' altronde, prendendo in considerazione tutti gli elementi che nel verbale esistono, ed i motivi spiegati nelle conclusioni del direttore può, domandare al direttore medesimo de' rischiarimenti su qualche dubbio, od ordinare l' aggiunzione di qualche pruova, ed il direttore fra dieci giorni al più tardi secondar deve la richiesta del consiglio. Può ancora ordinare una nuova verifica ne' tre seguenti casi, cioè: se nella prima verifica non siano intervenuti i funzionari designati dalla legge: se il risultamento della verifica si trovi in opposizione con un documento non sospetto, ed il quale riunisce le condizioni volute dalla legge: in fine se i fatti su' quali cader deve il giudizio, non siano chiariti abbastanza, sia per le lacune o contraddizioni che presenta il processo verbale, sia perchè non sono indicati i mezzi d' instruzione adoperati nella prima verifica.

Il provvedimento, che in tal caso spiega il consiglio, si comunica al direttore per eseguirlo, o per opporvisi. Il direttore, nel caso che non creda di opporvisi fa eseguire la verifica nell' improrogabile termine di giorni quindici; nel caso contrario presenta le sue opposizioni al consiglio, il quale dopo di averle discusse, conferma o rivoca il suo provvedimento, dopo di che non vi è più luogo ad altro disame.

Il consiglio pronunzia la sua decisione diffinitiva quando vede l' affare rischiarato abbastanza, dopo di essersi adempiuto a' provvedimenti dal medesimo spiegati. Queste decisioni sono esecutive fino alla somma di ducati venti di contribuzione, per

riduzione, moderazione ec., sia individuale, sia collettiva. Le decisioni di somme maggiori si eseguono dopo l'approvazione del Ministro delle finanze, a qual oggetto, cinque giorni al più dopo che sono state pronunziate, il direttore, con suo rapporto motivato, l'invia al ministro, che inteso il consiglio delle contribuzioni, dà le sue disposizioni.

È ormai massima costante ed universalmente ricevuta, che i giudizi subir debbono due gradi di giurisdizione, val quanto dire, che un giudizio pronunziato in prima istanza debba essere riesaminato da'giudici constituiti in grado più eminente, e riputati di maggiori conoscenze adorni. Quindi la gran Corte de'conti è quella che riesamina le decisioni del consiglio d'intendenza, discutendo i gravami contro de'medesimi prodotti, e pronunziando in ultima istanza.

Prima regola da conoscersi è, che i gravami sono irricettibili se si producono decorsi tre mesi dal dì in cui si è pronunziata la decisione che s'impugna.

Ogni gravame poi, oltre i motivi che lo giustificano, contiene copia dell'impugnata decisione del consiglio, e questa copia è rilasciata, a richiesta delle parti, dal direttore delle contribuzioni dirette, in carta bollata e munita di registro.

Il gravame si può produrre da'particolari contribuenti, e dal percettore od esattore; dal direttore e dal consiglio delle contribuzioni dirette: il gravame prodotto da'primi risguarda l'interesse particolare, quello de'secondi è prodotto nell'interesse della legge. Il gravame prodotto dal direttore dev'esser munito di un provvedimento del consiglio delle contribuzioni dirette, che lo reputi fondato.

Qualunque sia il reclamante, deve presentare il suo gravame nella gran Corte de'conti.

Il gravame prodotto dal direttore o dal consiglio delle contribuzioni dirette, sospende l'esecuzione della decisione impugnata, finchè la gran Corte de'conti pronunzii la sua decisione, e sia la medesima approvata dal Re. Non sono sospensivi i gravami de'particolari relativamente a ciò che a loro riguardo è stato disposto dal consiglio d'intendenza; ma se il contribuente riceve la somma a lui accordata, s'intende di aver con quest'atto rinunziato al gravame.

Presentato il gravame, il procurator generale presso la gran Corte, se è gravame di un particolare, lo comunica al rispettivo direttore delle contribuzioni dirette, il quale fra giorni quindici gli trasmette il processo corrispondente, accompagnandolo con un rapporto responsivo a'diversi articoli del gravame. Pe'gravami del direttore e del consiglio delle contribuzioni dirette, come che i corrispondenti processi si trovano di officio inviati alla gran Corte, così il procuratore generale ne dà avviso a'contribuenti cui sono relativi, e ciò l'esegue per l'organo del rispettivo Intendente, e quindi del Sindaco del comune.

Compiuta questa procedura, la gran Corte prendendo in considerazione i motivi nel gravame addotti, la dispositiva della decisione del consiglio d'intendenza, e tutti gli elementi che rinvenir si possono nel processo, spiega que'provvedimenti, che il consiglio d'intendenza è facoltato di prendere in simili rincontri e per gli stessi motivi, ovvero convinta di essere nello stato di pronunziare, emette la sua decisione. Nelle decisioni di questa natura vi si ragionano le osservazioni responsive del direttore su gli articoli del gravame in disame, i motivi per ammetterle o rigettarle, e vi si citano i corrispondenti articoli di legge che giustificano la dispositiva.

Queste decisioni sono meramente consultive. Il procuratore generale le invia al ministro delle finanze, il quale le propone al Re, e le risoluzioni sovrane son quelle che si eseguono.

Effetti del giudizio de'richiami per giusta conseguenza sono 1.° i disgravii e reimposizioni: 2.° Reimposizione all'impiego de'fondi di niun valore: 3.° Mutazioni di quote. E pel primo dell'anno 1817 in avanti, non saranno più spedite ordinanze di sorta alcuna, ammessibili come valori di contribuzione. I contribuenti, e gli esattori a cui verrà accordato un discarico, una riduzione, un rilascio, o una moderazione rimarranno sempre obbligati a saldare il loro debito in numerario; e pel disgravio ottenuto, saran creditori della general tesoreria, per conto di cui si riscuoterà la corrispondente reimposizione, e l'importo de'ruoli suppletorii.

Ogni anno, nello stato discusso generale, o con nostri particolari decreti, apriremo al ministro delle finanze un credito, sul quale egli farà pagare tutti i discarichi, le riduzioni, i rilasci, e le moderazioni accordate nel corso dell'anno senza distinzione di esercizi. Sarà cura dello stesso ministro che la somma di ogni credito annuale venga compensata o coll'importo de'ruoli suppletorii spediti nell'anno stesso, o colla reimposizione dell'anno seguente.

Si domandò se esauriti i grani tre di reimposizione pe'rilasci e moderazioni, e pe'reclami collettivi, si potesse procedere all'esame di altri reclami che rimangono a discutersi. — E il ministro delle finanze rescrisse che « compiuta la verifica di tutti i reclami, e conosciutasi la massa, si vedrà del modo come farsi la reimposizione, la quale, giusta quest'art. 104 non può eccedere il 3 per cento del principale.

Qualunque discarico, riduzione, rilascio o moderazione accordata ai particolari, o all'esattore di un comune, che non è compensata co'ruoli suppletorii spediti lo stesso anno in quel comune, dovrà l'anno seguente venir reimposta sul di lui ruolo.

La reimposizione da farsi in ogni comune per rilasci e moderazioni, non potrà eccedere il 3 per 100 del principale.

Ne'casi di disastri generali preveduti dall'arti-

colo 62, il consiglio d'intendenza deciderà secondo le occorrenze, che i rilasci e le moderazioni sieno reimposti su tutti i comuni del distretto o della provincia, o che si proponga a noi che lo sieno in tutto il regno.

In questi stessi casi il consiglio, nella sua decisione, designerà cinque probe persone, tra le quali il sindaco ed il parroco, i quali riceveranno la somma del disgravio, firmeranno le ricevute, ed avranno l'incarico di distribuire i disgravi a' contribuenti creditori.

Alla fine di ogni mese il direttore delle contribuzioni dirette formerà uno stato conforme al modello n.° 9 di tutti i discarichi, ec. che saranno stati accordati dal consiglio d'intendenza, ed approvati dal nostro ministro delle finanze, nel caso previsto dall'articolo 95 durante il mese stesso.

Questo stato in quattro originali spedizioni, firmato dall'Intendente e dal direttore, sarà da costui rimesso al Ministro delle Finanze, prima del dì 5 del mese seguente.

Il ministro, dopo aver fatto verificare gli stati, li munirà del suo visto, e quindi trarrà un ordinativo sulla tesoreria a favore de' particolari, o degli esattori in essi descritti. Il controllo, la scrivania di razione e la pagatoria generale, in preferenza di qualunque altro esito, e fra cinque giorni al più tardi, spediranno i mandati di pagamento sulle ricevitorie generali, seguendo la forma perciò stabilita, e curando di spedir tanti mandati, quanti sono i contribuenti o gli esattori indicati in ogni stato, salvo il caso previsto nell'art. 104. Essi ne renderanno al ministro un conto particolare volta per volta.

I ricevitori generali, o direttamente, o per mezzo de' ricevitori distrettuali e degli esattori, estingueranno i mandati, pagandoli in contanti, e riscuotendone ricevuta in dorso, che dovrà essere autenticata da notaio.

Quando i mandati sono soddisfatti dagli esattori, possono costoro ritener sulle somme che pagano il saldo della contribuzione dovuta da' contribuenti per arretrati, e per l'intero anno corrente.

I notai, per le suddette autentiche, e per quelle de' richiami e delle domande di mutazione, non potranno riscuotere più di grana cinque, e di grana due se si tratta di una somma minore di carlini cinque.

Perchè i contribuenti non soffrano alcun ritardo per effetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, saranno osservate le regole qui appresso indicate.

Il direttore, nello spedire ogni stato mensuale al ministro, formerà tanti avvisi, conformi al modello n. 11, quanti sono i contribuenti e gli esattori cui si è accordato discarico, ec. Questi avvisi conterranno la somma accordata al contribuente e l'incarico all'esattore di non astringerlo al pagamento di una somma equivalente sulle di lui quote corrispondenti per lo spazio di due mesi.

Se il richiamo sarà stato ripulsato, l'avviso, conforme al modello n. 12, conterrà semplicemente l'annunzio e il motivo della ripulsa.

Tali avvisi saran rimessi dal direttore al sindaco, il quale ne accuserà ricevo, e li distribuirà a' contribuenti. Sotto pena di una multa, il direttore non potrà ritardare la spedizione degli avvisi più di un mese dopo decisi i richiami corrispondenti.

Gli esattori eseguiranno le sospensioni enunciate negli avvisi.

Pe' richiami collettivi, l'avviso conterrà i nomi di tutti i contribuenti, le di cui quote, o parti di quote, saranno state rilasciate.

Il sindaco ne farà fare immediatamente l'annotazione su' rispettivi articoli del ruolo, come sul giornale di cassa, a credito de' contribuenti, e sottoscriverà ogni annotazione.

Di più con un affisso pubblicherà i rilasci accordati.

Qualunque ritardo si mettesse nella esecuzione de' pagamenti, sarà dalle autorità o da' semplici particolari riferito al ministro delle finanze, il quale vi provvederà immediatamente.

La somma delle ordinanze di discarico o riduzioni ottenute da' contribuenti, sarà reimposta per addizione al ruolo dell'anno seguente su gli altri contribuenti della comune.

Gli esattori sospenderanno ogni coazione contro un cotribuente tostochè loro saranno notificati gli ordinativi di discarico: i pagamenti fatti prima della notifica, saranno rimborsati proporzionatamente sul prodotto della reimposizione dell'anno seguente.

Le ordinanze di riduzione saranno date per contanti all'esattore in conto della somma totale della quota del contribuente.

Le somme, ch'egli avrà pagate, saranno imputate a quello che resterà dovendo; e nel caso che i pagamenti fatti eccedessero quel che resterà dovendo, il dippiù gli sarà restituito sul prodotto della reimposizione dell'anno seguente.

I grani addizionali messi a disposizione de' consigli generali di provincia dalla legge degli 8 novembre 1806 per coprire i non valori, saranno distribuiti, spirato l'anno, proporzionatamente ai contribuenti, in cui si sarà trovato giusto accordarsi una moderazione o rilascio.

Questa distribuzione sarà fatta dai consigli generali di provincia in seguito del progetto di ripartizione, che loro sarà presentato dall'intendente a tenore dell'articolo 2, tit. 1 della stessa legge.

In dorso delle ordinanze di rilascio o moderazione se ne farà ricevuta dalle parti interessate presso degli esattori. Esse saranno ricevute per contanti dal ricevitore del distretto, dal ricevitor generale e dal tesoro pubblico.

Il consiglio d'intendenza, ed il direttore delle contribuzioni dirette terranno un registro, nel quale i discarichi, o riduzioni da una parte, e

dall' altra i rilasci o moderazioni, che saranno stati pronunziati nel corso dell'anno, saranno riportati su due colonne differenti, in modo che la somma di tutte le colonne relative ai discarichi o riduzioni, faccia conoscere nell' ultimo giorno del nono mese dell'anno la somma che dovrà essere reimposta sui ruoli dell' anno seguente; e che la somma della colonna de' rilasci e moderazioni faccia anche conoscere all' epoca in cui si riunirà il consiglio generale di provincia, la somma de' rilasci e moderazioni, alla quale si applicherà il fondo de' non valori.

Gli stati di reimposizione pronunziata dai consigli d' intendenza, saranno formati dai direttori delle contribuzioni secondo il loro registro. Essi sottometteranno questi stati agl' intendenti, i quali si assicureranno della loro conformità col registro dei consigli d' intendenza prima di rivestire questi stati della loro ordinanza di reimposizione. Questi stati saranno comunicati ai consigli generali di provincia come memoria per la ripartizione.

Ogni proprietario il quale a qualunque titolo, aliena o acquista un fondo, o parte di esso, o il suo usufrutto, è autorizzato a domandare una mutazione o divisione di quota.

Non può farsi divisione di quota per una proprietà ch' è per sè stessa indivisibile, quantunque la sua rendita appartenga a più proprietari. Si potrà in questo caso riportare sul catasto in nome di tutti i condomini; ma l' articolo rimarrà indiviso, e la tassa dovrà pagarsi solidalmente da tutti i proprietari.

Per ottenere una mutazione, dovrà dalla parte farsene una domanda in carta bollata di grana sei, diretta al direttore delle contribuzioni dirette.

Con tal dimanda dovrà prodursi l'estratto del catasto, tanto per l' articolo da cui si dee separare il fondo, quanto per quello cui si dee aggregare. Gli estratti saranno in carta bollata, ma esenti dal registro.

Ove l' acquirente non abbia altri beni in quel comune, per cui non vi sia articolo di catasto, in vece dell' estratto di questo, esibirà una fede negativa in carta bollata ma esente dal registro.

Nella domanda si riporterà il numero delle proprietà alienate, e trattandosi di divisione di una proprietà descritta in un solo articolo di stato di sezioni, s' indicherà l' estensione e la classe de' territori, o la quantità de' membri degli edifizi; si esporrà la natura del contratto; si citeranno gli atti antecedenti da cui esso risulta; e si daranno le altre dilucidazioni necessarie a rendere esatta la mutazione o divisione.

Una sola domanda potrà riunire le mutazioni relative a più articoli dello stesso catasto, purchè risultino dallo stesso catasto e dallo stesso contratto.

Per le mutazioni prodotte da più contratti, dovran farsi tante domande separate.

Le domande di mutazione saran firmate dalle due parti con autentica di notaio, e saran certificate vere dal sindaco, il quale, trovandovi qualche omessione, sarà obbligato a farvi supplire prima di sottoscriverle.

Questo certificato del sindaco sarà esente dal registro.

Quando una delle parti domandi il cambiamento di quota, e mancasse l'accettazione sottoscritta dalla parte interessata, basterà la produzione dell' atto, in virtù del quale è seguito il trasferimento della proprietà, certificato dal sindaco e da due decurioni, che attestino vero l' esposto.

Le domande di mutazioni che potran farsi per piccole proprietà, che si dividono tra condomini poveri, ove la rendita di tutti i fondi divisi non sorpassi i ducati dieci, come pure pe' fondi dati in dote, di una rendita non maggiore di ducati cinque, saran presentate al sindaco del comune, il quale ne formerà uno stato in carta libera ed esente dal registro, sottoscritto da lui e da tre decurioni. In esso verrà specificato tutto ciò che si è detto di sopra, individuandosi i cambiamenti che regolarmente possono eseguirsi.

Detto stato di cambiamenti in collettiva, senz' altri documenti, sarà dal sindaco rimesso al direttore delle contribuzioni dirette.

Quando un fondo per errore si è ascritto ad un proprietario, mentre appartiene ad un altro, possono la parte gravata o la esonerata munirsi di un certificato sottoscritto dal sindaco, da due membri del decurionato o da due proprietari vicini, nel quale, dopo intese le parti, s' indichi con tutta la precisione richiesta dall' articolo 126, il fondo di cui si tratta, e la persona cui veramente appartiene. Questo certificato dal sindaco si rilascerà *gratis* in carta libera, e sarà esente dal registro.

Esso produrrà in tutto lo stesso effetto di una domanda di mutazione.

Le domande di mutazione saran rimesse al direttore delle contribuzioni dirette, o immediatamente dalle parti, o per mezzo de' sindaci, o de' controlori. Il direttore ne rilascerà ricevuta, e le conserverà diligentemente in fascicoli, come documenti de' trasferimenti che opererà ne' catasti.

Per le mutazioni domandate in virtù di passaggi di proprietà, avvenuti dopo il dì 30 di aprile 1817, se non sono accompagnate da un certificato di trascrizione, il direttore delle contribuzioni dirette, prima di procedere oltre, le passerà al conservatore delle ipoteche. Questi nel giorno stesso vi apporrà il suo visto, il quale importa che si sia già eseguita la corrispondente trascrizione, onde il direttore possa essere esente dagli effetti della responsabilità impostagli dall' articolo 65 della legge de' 25 dicembre 1816.

Il visto del conservatore sarà apposto *gratis*.

Allorchè la domanda di mutazione dasse luogo allo scoprimento di qualche occultazione di estensione, sarà essa respinta al sindaco, onde cerziori la parte dichiarante a far misurare il fondo dal-

l'agrimensore che sarà destinato dal direttore coll' intervento di due decurioni.

La pianta indicante la misura, certificata dall' agrimensore e da due decurioni, dovrà dal sindaco venir rimessa al direttore fra un mese; elasso il quale, il direttore è autorizzato a fissar l'estensione, come la crederà approssimativamente conforme alla vera, salvo alle parti il richiamo.

La pianta sarà in carta libera, esente dal registro.

Dovranno ancora i direttori rimetter le domande di mutazioni alla verifica de' controlori quando lo crederanno opportuno, meno che per inosservanza delle precedenti disposizioni, nel qual caso le respingeranno al sindaco, perchè le rettifichi.

Tutti gli atti de'controlori relativi a mutazioni saranno esenti dal bollo e dal registro.

I direttori sono obbligati a tenere un giornale, nel quale inscriveranno le mutazioni per ordine di comuni e di date.

Il giornale delle mutazioni sarà diviso in tanti articoli quanti sono i comuni della provincia, acciocchè nella iscrizione giornaliera si osservi di non mettere insieme le mutazioni di diversi comuni, e si possa all'occorrenza prendere un conto separato di quelle di ciascheduno.

Le pagine del giornale saran divise in colonne come quelle de' catasti.

Le inscrizioni di ogni articolo di comune si succederanno in ordine di date, senza alcuno intervallo. Per eseguirle si comincerà dallo scriver la data e il nome del contribuente in mezzo alla pagina, ed al luogo ov' è terminata l' inscrizione precedente.

Sotto la data e il nome del contribuente si copierà l'ultima linea, o sieno i titoli del di lui articolo nel catasto provvisorio, affinchè si abbiano presenti i dati su cui ricade la mutazione. Indi si noterà questa con tutte le particolarità necessarie, e si chiuderà col bilancio che mostri l'aumento o la diminuzione della rendita.

Il direttore delle contribuzioni dirette registrerà nel giornale tutte le diminuzioni di rendite operate per discarichi e riduzioni definitive, come ancora gli aumenti risultanti da' ruoli suppletorii e dalla verifica di richiami per riduzione, onde abbian luogo ne' ruoli dell' anno prossimo.

Tutte le domande di mutazione, o gli stati da formarsi secondo l'articolo 129, presentate o verificate sino all' ultimo di agosto, avran luogo su i ruoli dell' anno seguente.

Possono però le domande presentarsi in qualunque epoca.

Le mutazioni registrate nel giornale, ma che per l' epoca della loro presentazione non han potuto aver luogo sui ruoli, debbono da' direttori esser comunicate a' percettori ed esattori, i quali possono obbligare solidalmente le parti a pagare la contribuzione dall' epoca indicata dal direttore, cominciando sempre dal possessore attuale.

Le mutazioni s' inscriveranno su i catasti prima della spedizione de' ruoli. Ciò si praticherà scrivendo sulla terza colonna la parola si carica, o si discarica la data proprietà, riportando la sua rendita, o nella colonna di carico, o in quella di discarico, facendo il bilancio nella 10.ª colonna all' uopo destinata, e notando nella 11.ª colonna i numeri di chiamata per gli articoli dell'acquirente o dell' alienante in caso di mutazione: sarà nella colonna delle osservazioni citato in breve il motivo che ha dato luogo al carico o al discarico, ed un numero indicherà la domanda originale depositata nella direzione. Le mutazioni non potranno mai produrre la benchè menoma diminuzione nel totale generale della rendita imponibile di un catasto.

Allorchè un articolo di catasto esibisce troppe mutazioni, principalmente in seguito di verifiche di richiami, può il direttore sopprimerlo per intero, scrivere in continuazione il nuovo articolo qual dee rimanere, spiegando sempre i motivi e citando i documenti.

Tutte le mutazioni, che sono eseguite ne' catasti debbono aver luogo nelle copie conservate negli archivii comunali. A tal' effetto il direttore delle contribuzioni dirette dovrà per tutto il mese di novembre trasmettere a' controlori la copia del giornale di mutazioni di ogni comune. I controlori, per tutto il dì 15 di gennaio, eseguiranno di proprio pugno sui catasti tutti i cambiamenti. Le inscrizioni per quest' oggetto si faranno in presenza del sindaco, il quale in piedi dell' estratto del giornale, dichiarerà che tutte le mutazioni si sono eseguite. I controlori rilasceranno una copia del detto estratto del giornale da essi sottoscritto e dal sindaco per conservarsi nell' archivio comunale, e respingeranno l' originale al direttore.

I controlori sono specialmente incaricati della vigilanza sulle copie de' catasti.

Essi si porteranno ad esaminarli ogni volta che avranno operazioni da seguire in qualche comune e trovandoli alterati in qualunque modo o maltrattati, lo referiranno al direttore, ed occorrendo, ne faranno processo verbale.

In tutte le controversie che insorgeranno per semplici passaggi di proprietà da un contribuente ad un altro, il direttore procederà sommariamente, raccogliendo le dichiarazioni dalle parti, e prendendo le informazioni necessarie, affin di riconoscere la verità della posizione controvertita. Ove le parti non istessero alla decisione del direttore, domanderanno all' Intendente una verifica formale, che sarà eseguita dal controloro del distretto, e sottoposta al giudizio del consiglio d' intendenza, il quale deciderà, inteso il direttore, e col suo intervento.

Le suddette decisioni del consiglio d' Intendenza debbono limitarsi a definire ciò ch' è relativo a' semplici passaggi, e non potranno prescrivere contemporaneamente un discarico, o una ridu-

zione, dovendo per questi oggetti reclamarsi separatamente.

Era conveniente che si prevedessero ancora i motivi che potevano indurre a gravami per le decisioni all' oggetto : e quindi venne stabilito :

Può prodursi gravame contra le decisioni dei consigli d' Intendenza profferite sui richiami particolari e collettivi, anche quando sieno state sottoposte all' approvazione del nostro ministro delle Finanze, secondo l' articolo 95; dovendo questa approvazione riguardarsi come una formalità necessaria al pagamento delle somme accordate, e non come una sanzione delle decisioni.

I gravami saran presentati nella Gran Corte dei conti, e potranno prodursi tanto da' particolari, o dagli esattori interessati, quanto da' direttori o dal consiglio delle contribuzioni dirette.

Non sarà proposto alcun gravame del direttore, se il consiglio delle contribuzioni dirette ove il richiamo debbe esser rimesso non lo reputi fondato.

I gravami prodotti dal direttore nel modo anzidetto, avranno effetto sospensivo fino alla decisione della Gran Corte de' conti approvata dal Re, e da comunicarsi al direttore per mezzo del Ministro delle Finanze.

I gravami de' particolari non impediscono l'esecuzione di ciò che a loro riguardo è stato disposto dal consiglio d' Intendenza; e dove mai siasi deciso che spetti loro una riduzione, moderazione ec., questa sarà loro accordata; ma se il contribuente riceverà la somma accordatagli, s'intenderà di aver con questo atto rinunciato al gravame.

Perciò nel caso di disgravio conceduto dovrà dal contribuente presentarsi prima della decisione un certificato del ricevitore generale, che attesti di esser rimasto inestinto il mandato della tesoreria.

Non saranno ammessi gravami dalla Corte dei conti oltre a tre mesi dopo profferita la decisione del consiglio d' Intendenza.

Ogni gravame conterrà la copia della decisione del consiglio d'Intendenza la quale dovrà essere rilasciata sulla semplice richiesta della parte dal direttore delle contribuzioni dirette.

Le copie rilasciate a' particolari saranno distese in carta bollata, e registrate dal direttore a spese delle parti a norma della legge de' 25 di dicembre 1816 e del decreto de' 23 di aprile 1817.

I gravami de' particolari saranno dal procuratore generale presso la Corte de' conti comunicati al direttore delle contribuzioni dirette, il quale tra quindici giorni gli rimetterà il processo con un rapporto risponsivo a' diversi articoli del gravame.

Pe' gravami del direttore delle contribuzioni dirette, un avviso che il procuratore generale ne darà al contribuente, per mezzo dell' intendente, e quindi del sindaco del comune, avrà luogo di citazione.

Motivo ammessibile di gravame sarà l'inosservanza, o la viziosa applicazione di alcuna delle disposizioni del presente decreto che abbia avuto luogo nella istruzione, e sia stata confermata colla decisione de' richiami.

Ogni ripulsa, o decisione contraria, profferita per non essersi adempiuto agli atti necessari nel tempo per essi prescritto ne' titoli precedenti, o per non essersi in tempo presentati i documenti richiesti, o per qualsivoglia altro difetto di forma, non è suscettibile di rivoca nè di sanatoria, mercè l' adempimento posteriore delle formalità omesse, salvo al contribuente il produrre nuovo richiamo nell' anno seguente, se i termini prescritti dal decreto non saranno scorsi.

Trovando la Corte il richiamo mal giudicato, o la verifica affetta da' vizi indicati nell' articolo 93, annullerà la decisione del consiglio d' Intendenza, e rimanderà le carte al direttore delle contribuzioni dirette per procedersi ad una nuova instruzione: su di questa profferirà il suo giudizio.

La Corte nelle sue decisioni citerà le disposizioni del decreto sopra la soggetta materia, in virtù delle quali crederà di doversi modificare o confermare quelle del consiglio d'intendenza. Riferirà inoltre le osservazioni responsive del direttore su di ogni articolo del gravame, ed i motivi che ha di ammetterle o di rigettarle.

Le decisioni della Corte de' conti in materia di richiami, saran puramente consultive. Esse saran rimesse al Ministro delle Finanze, il quale le sottoporrà al Re, e quindi farà eseguire le determinazioni prese.

Uno de' controlori delle contribuzioni dirette della città di Napoli sarà incaricato presso la cancelleria della corte de' conti di ricevere, porre in ordine e tener in deposito le carte relative a' gravami per contribuzioni.

Ogni discarico o riduzione, rilascio o moderazione in contribuzione principale porterà seco' la quota proporzionale di grani addizionali.

Ogni contribuente che avrà avanzato un reclamo, non potrà, sotto questo pretesto, essere esentato dal pagare le rate scadute della sua contribuzione sino all' epoca della decisione del suo reclamo.

I reclami pe' capitali d' industria saranno ricevuti all' epoca e nelle forme, e saran giudicati come quelli delle altre proprietà stabili. *Ibid. sart. 43 e 44.*

Ad ultimare questo ben lungo articolo per noi fatto con l'esattezza che ci fu possibile, conviene dire in ultimo che tutti i reclami, insieme coi documenti su di cui son fondati e co' processi verbali di verifica, saranno da controlori rimessi al direttore delle contribuzioni dirette.

Il direttore gli esaminerà in tutte le loro parti, osservando se nella loro istruzione siensi seguite le disposizioni di questo decreto che li concernono, e se sieno ammessibili le domande degl' in-

teressati, i pareri dati ed il risultato delle verifiche. Dopo questo esame, distenderà sotto ciascun processo verbale il suo proprio parere affermativo o negativo.

Dando parere affermativo, calcolerà la somma diminuita dalla rendita a cui il reclamo si riferisce, e quella della contribuzione in principale che vi corrisponde, alla quale aggiungerà le grana addizionali di ogni specie, ed enuncierà in una sola espressione l'importo del discarico, riduzione, rilascio, moderazione o soccorso da concedere.

Il direttore presenterà i reclami alla decisione del consiglio d'intendenza.

Egli interverrà alle sessioni di questo collegio, quando vi si tratterà di reclami, come agente fiscale, ma senza voto decisivo.

Il consiglio delibererà se, in conformità del presente decreto, a'reclamanti competano le moderazioni, riduzioni ec. progettate dal direttore.

Le sue deliberazioni saranno esecutive, salvo il caso preveduto dall'articolo seguente, sempre che verseranno su di reclami di particolari o di percettori. Saranno consultive quando tratteranno di reclami di comuni. La decisione di questi reclami appartiene al ministro delle finanze, dopo intesa la commissione delle contribuzioni dirette. All'uopo gl'intendenti rimetteranno al detto ministro tutte le carte con un rapporto sul merito di ciascun affare.

Le decisioni de' consigli d'intendenza che non fossero conformi a'decreti ed alle istruzioni, possono dall'intendente venir sospese, o di proprio moto, o sulla richiesta del direttore delle contribuzioni dirette.

L'intendente ne farà rapporto al nostro ministro delle finanze a cui rimetterà tutte le carte, ed il direttore ne passerà avviso alla commissione delle contribuzioni dirette.

Tutt'i reclami che saran presentati ne'tre mesi dopo la pubblicazione de'ruoli, dovranno esser giudicati per la fine di *agosto*.

Rettifiche disposte col dec. del 17 giugno 1812.

Quelli che il presente decreto permette di ammettere dopo di quell'epoca, dovran trovarsi giudicati un mese dopo la loro presentazione.

I reclamanti di qualunque classe che vedessero trascurati i loro reclami da qualcheduno de' funzionari incaricati della loro istruzione e giudizio, dovranno, prima che spirino i termini suddetti, tenerne ricorso a'rispettivi sottintendenti o intendenti, e non ricevendo pronta provvidenza da questi ultimi, si rivolgeranno alla commissione delle contribuzioni dirette; *art. 55 a 61*.

Le diminuzioni che il giudizio de'reclami cagiona ogni anno nella contribuzione di ciascuna provincia, vengon compensate o col *fondo di disgravio* o con la *reimposizione*. — L'impiego di queste due specie di compensi vien determinato dalle ordinanze che si rilasciano a'reclamanti.

Tutt'i *rilasci*, le *moderazioni* ed i *soccorsi* conceduti a'particolari ed a'percettori o esattori, son tratti secondo i casi delle ordinanze.

Il loro importo non potrà in alcun caso superar la somma del *fondo de' disgravi* della provincia. — Essi son ricevuti per contanti su'ruoli degli anni a cui si riferiscono in pagamento delle ultime quote degli anni stessi.

I *discarichi* e le *riduzioni* conceduti a'particolari ed ai comuni son reimposti da'ruoli dell'anno seguente; quelli conceduti a'primi vengon reimposti su'ruoli degli stessi comuni ove sono stati pronunziati; e le riduzioni ottenute da'secondi deggiono essere reimposte proporzionatamente su'ruoli di tutti i comuni del distretto. — Il Ministro delle finanze, nell'approvare una riduzione in favore di un comune, potrà disporre, quando occorrerà, che in vece di una ordinanza su la *reimposizione*, se ne rilasci una sul *fondo di disgravio*. — Lo stesso ministro, secondo i casi, determinerà la forma ed il modo di contabilità delle ordinanze di reimposizione generale in favore de'comuni.

I *ruoli supplimentari per addizioni di quote* accresceranno del loro importo la somma del fondo di disgravio della provincia. Il beneficio che ne risulta sarà però applicato unicamente alle comuni in cui detti ruoli saranno stati spediti. Perciò una somma corrispondente di ordinanze sul fondo di disgravio sarà spedita in favore di dette comuni oltre a quello del fondo ordinario. Ove nelle stesse comuni non sieno occorsi disgravi o moderazioni, le dette ordinanze sul fondo di disgravio potranno spedirsi ancora per discarichi e riduzioni, di cui le rispettive comuni a questo modo eviteranno la reimposizione.

Ogni anno, prima della spedizione de'ruoli dell'anno seguente, il direttore formerà e presenterà alla firma dell'intendente uno stato delle somme che dovranno essere reimposte.

Le ordinanze sulla reimposizione saran conformi al modello n. 6; e verranno ammesse in pagamento della contribuzione dell'anno seguente a quello per cui saranno state spedite. Esse opereranno ancora la sospensione di una corrispondente somma delle ultime quote dell'anno corrente, giusta il prescritto del regolamento de' 25 febbraio 1810 da noi approvato.

Le riduzioni che posson concedersi sulle quote imposte con ruoli supplimentari di addizioni, saran sempre compensate con ordinanze sul fondo di disgravio in diminuzione della somma assegnata a beneficio delle comuni, giusta l'art. 65.

Le ordinanze saran redatte e sottoscritte da' direttori delle contribuzioni dirette, da essi presentate alla firma degl'intendenti, e rimesse alle parti per mezzo de' controlori o de' sindaci.

A'reclamanti le di cui domande saranno rigettate, sarà spedita un'ordinanza di ripulsa conforme al modello n.° 7.

I direttori terranno un registro delle decisioni del consiglio d'intendenza pronunziate su i re-

clami, e delle ordinanze spedite in conseguenza.

Tutte le diminuzioni o aumenti di rendita che si riconosceranno nella verifica dei reclami per *discarichi* e *riduzioni*, saran notate sui libri di mutazioni e sui catasti provvisorii, acciocchè i contribuenti a' quali si riferiscono sieno negli anni avvenire tassati secondo la vera loro rendita.

Non si farà alcuna annotazione per la mancanza passeggiera di rendita cagionata da accidenti e da non locazione di case; nè potranno le *moderazioni* e i *rilasci* per essi conceduti estendersi oltre all'anno nel quale si saranno ottenuti. *d. dec.*, *art. 62 a 72.*

6.ª SEZIONE.—*Della imposizione su' profitti e lucri, o sia su le rendite di talune classi di persone.*

Art. I. — *Cenno storico sul movimento legislativo relativamente a questo genere d' imposta sino all' anno 1815.*

Venne questa contribuzione personale stabilita con decreto de' 29 settembre 1809; e minutissime istruzioni se ne formarono dal ministro delle finanze il 15 del seguente novembre.

Ma con legge del 27 luglio 1810, considerandosi che l' imposizione su l' industria avea prodotti moltissimi reclami, inevitabili per la difficoltà che si incontra nella giusta ripartizione della medesima, vi fu sostituita altra imposizione la quale potesse procurare gli stessi prodotti, senza bisogno di rivele e di ricerche sempre incomode e vessatorie pei contribuenti.

Secondo questi principii fu stabilito un diritto di patente, il quale si pagasse da tutti gli esercenti un commercio, una industria, un mestiere o una professione; e di tutti si stabilì una minuta classificazione con la corrispondente tariffa.

In conseguenza di questa legge, con decreti del 20 dicembre 1810 ed 11 luglio 1811 vennero abolite tutte le tasse della polizia sulle botteghe e sopra ogni arte e mestiere; rimanendo però conservati i diritti della città o de' comuni, conosciuti sotto i nomi di *portolania* e di *fortificazione*.— Si abolirono egualmente le prestazioni così dette di *corso pubblico* e quelle che si esigeano sotto il titolo di *ronde notturne*.

Art. II. — *Abolizione del diritto delle patenti nell' anno 1815.*

Restituito il magnanimo Ferdinando Primo in questa parte de' reali dominii, e volendo con tutti i mezzi diminuire il peso delle contribuzioni dirette, e sollevarne i suoi popoli, con legge del 10 agosto 1815 fra gli altri provvedimenti abolì dall' anno 1816 in avanti la contribuzione delle patenti che importava in principale e grana addizionali duc. 526,170: 72. *D. legge del 1815, art. 1.°*

Art. III. — *Legislazione attuale su questo genere d' imposta.*

I gravi bisogni dello stato obbligarono il governo a rimettere in vigore la imposta personale su i beni de' capitalisti, non che su i profitti che si ritraggono dall' esercizio di un impiego, di una professione, e di quelle arti o mestieri che non sono diretti a far prosperare il commercio e le interne produzioni, ma che sono principalmente rivolti allo spaccio degli oggetti di lusso o superflui: quindi i decreti del 28 marzo 1824, dei 17 settembre 1826, e dei 21 aprile 1827 coi quali era la imposizione prefinita.

Ma la paterna benemerenza dell' ottimo nostro sovrano Francesco I abolì la contribuzione de' profitti e lucri, avendo in mira il bene de' suoi sudditi, conciliando così i veri bisogni dello stato coi minori sacrifizii possibili per essi.

PARTE TERZA

1.ª SEZIONE. — *Dell' amministrazione generale de' dazi indiretti e de' diritti di privativa.*

Art. I. — *Idea generale di quest' amministrazione, e sue diramazioni.*

Le varie amministrazioni relative alle contribuzioni indirette furono centralizzate colla legge de' 13 aprile 1826 in una generale direzione. Essa comprende tre grandi rami: 1.° dogane; 2.° dazi di consumo; 3.° diritti di privativa. Il signor Dalloz si occupa in questo articolo de' soli dazi di consumo e de' diritti di privativa, e ad altro articolo trasferisce ciò che risguarda le dogane. Noi avremmo dovuto seguire il suo sistema, ma perchè una ne è tra noi, come abbiam detto, la direzione, sarebbe stato uno sconcio disunirne le parti collegate, e quindi nella esposizione di ciò che concerne il piano in vigore di tutte le contribuzioni indirette, tratteremo in guisa che nulla forse saravvi a desiderare per la conoscenza di esse.

Art. II. — *Delle Regìe.*

Vennero fin dal 1.° gennaio 1822 stabilite dal governo le così dette Regìe interessate, del sale, del tabacco, della polvere da sparo, delle carte da gioco a carico de' Ricevitori de' rispettivi fondaci, il primo oggetto delle quali si era l'obbligo direttamente coll' Amministrazione generale di smaltire a partito forzoso ne' comuni annessi a' loro fondaci una determinata quantità di generi di privativa nel corso di ciascun anno. Furono dati in appalto con diverse condizioni il tabacco e le carte da giuoco, e come indi appresso le Dogane, e questo saggio ritrovato venne a dare un dato solido e sicuro al governo onde le sue

rendite percepibili dai dazii Indiretti fossero certe, e non più soggette a variazioni.

2.ª SEZIONE. — *Delle dogane.*

Art. I. — *Esposizione de' principii fondamentali di questo genere d' imposta.*

Principii fondamentali nel sistema Doganale sono:

1.° Che i suoi dritti siano combinati coi bisogni del commercio, altrimenti le asportazioni ed importazioni diminuiscono, si rallentano le manifatture; la mano d' opera è paralizzata.

2.° L' ordinarli in modo da sacrificare al bene di una saggia economia ogni interesse finanziere.

3.° Incoraggiare la navigazione della marina mercantile.

4.° Facilitare l'interna circolazione, e la estraregnazione delle indigene produzioni.

5.° Minorare la introduzione delle estere manifatture ordinarie, onde così far prosperare le industrie del regno.

6.° Far disparire la dichiarazione de'valori per base di percezione, affine d'impedirsi indirettamente l'introduzione delle manifatture ordinarie; e conseguentemente colpire di assoluto divieto quei lavori, i quali, non potendosi classificare, sfuggono dalle basi del sistema metrico.

Una eccezione soltanto si rinviene relativamente ai lavori di moda, alle chincaglierie, ed a pochi altri articoli, sui quali la definizione del Dazio par che non dovesse altrimenti farsi se non sul valore.

Son conseguenze di questi principii gli atti legislativi de' quali qui presentiamo la esposizione.

Quindi vanno classificati sotto questa denominazione non solo tutt' i generi, la cui denominazione è sfuggita alle tariffe, ma altresì

1.° La carta; per la quale provvisionalmente vien percepito il 25 per cento sul valore;

2.° Le Chincaglierie.

Art. II. — *Organizzazione attuale del servizio delle dogane al di qua ed al di là del Faro.*

Non pochi cambiamenti ha subiti nei dominii siciliani questa parte importantissima di rendita pubblica: sarebbe un allontanarci dal nostro istituto riferirne l' istoria, per cui ci contenteremo metter sott' occhio de' nostri lettori unicamente quanto riguarda la novella legislazione.

Con la legge dei 13 aprile 1826 fu definita l' organizzazione dei dazii indiretti per lo regno di Napoli, e fu stabilito per la direzion generale, un direttor generale, due amministratori generali, un segretario generale, un contabile generale, un capo contabile in secondo, due capi di ripartimento, e altri impiegati: un altra divisione ebbe riguardo agli uffiziali della gran dogana, a quelli po' dazii di consumo, ed a quelli pe' generi di privativa. Era già fissato col decreto de' 10 gennaio 1825 che in ogni provincia vi fosse un direttore de' dazii indiretti: controlori ambulanti, e di servizio sedentaneo, ricevitori in ogni distretto e pesatori. La forza armata doganale veniva allogata ne' diversi posti, per accorrere ove era mestieri, onde impedire i contrabbandi.

Con decreto dei 19 aprile 1826 fu statuito il piano pel servizio de' dazii indiretti al di là del faro, e gli impiegati in quella parte de' Reali dominii avevano ad un dipresso le attribuzioni istesse, salve le variazioni necessarie alle luogalità ed agli usi.

Art. III. *Delle dogane di mare, delle commissioni marittime, e de' Sindacati.*

Eccone lo stato.

1.° CLASSE-DOGANE MARITTIME D'IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E CABOTAGGIO.

Reali dominii al di quà del faro.

Dogane.	*Sindacati.*	*Commessioni.*
Napoli.	Napoli.	Napoli.
Castellamare.	Castellamare.	
Paola.	S. Lucido.	Amantea.
Pizzo.	Pizzo.	
Reggio.	Reggio.	Pizzo.
Cotrone.	Cotrone.	
Taranto.	Taranto.	
Gallipoli.	Gallipoli.	Gallipoli.
Brindisi.	Brindisi.	
Bari.	Bari.	Barletta.
Molfetta.	Molfetta.	
Manfredonia.	Manfredonia.	Manfredonia.
Ortona.	Ortona.	Pescara.
Giulianova.	Giulianova.	Giulianova.

Reali dominii al di là del faro.

Palermo.
Messina.
Catania.
Siracusa.
Girgenti.
Trapani.
} Son tutti capoluoghi delle commessioni.

Salerno dal 10 al 28 settembre.

2.° CLASSE-DOGANE MARITTIME DI CABOTAGGIO E DI ESPORTAZIONE.

Reali dominii al di quà del faro.

Gaeta.	Gaeta.	Gaeta.
Pozzuoli.	Pozzuoli.	Napoli.

Vietri. Salerno.	Salerno.	Salerno.
Pisciotta.	Pisciotta.	
Sapri.	Policastro.	
Maratea.	Maratea.	
Amantea.	Amantea.	Amantea.
Torre Scanzano.	Taranto.	Gallipoli.
Nicastro e s'Eufemia.	Pizzo.	Pizzo.
Tropea.	Tropea.	
Gioia. Palmi e Pietrenere	Palmi.	
Bagnara. Scilla.	Scilla.	
Soverato.	Squillace.	
Roccella.	Roccella.	
Catanzaro.	Catanzaro.	
Rossano. Corigliano.	Cariati.	Amantea.
Otranto.	Otranto.	Gallipoli.
Monopoli.	Monopoli.	Barletta.
Mola di Bari.	Mola di Bari.	
Bisceglie.	Bisceglie.	
Trani.	Trani.	
Barletta.	Barletta.	
Rodi.	Manfredonia.	Manfredonia.
Termoli.	Termoli.	Pescara.
Vasto.	Vasto.	
S. Vito Chietino.	S. Vito Chiet.	
Pescara.	Pescara.	
Termini. Cefalù. Terrasini.	Palermo.	

Reali dominii al di là del faro.

Castel di Tusa. S. Stefano di Mistretta. Caronia. Gioiosa. Patti. Milazzo. Taormina.	Messina.
Mascaliggiarre.	Catania.
Brucoli. Agosta. Avola. Pozzallo.	Siracusa.
Terranova. Licata. Sciacca.	Girgenti.
Mazzara. Marsala. Castellamare.	Trapani.

Reali Dominii al di qua del faro.

Mola di Gaeta. Garigliano. Mondragone.	Gaeta.	Gaeta.

Ponza. Ventotene.	Ponza.	Napoli.
Ischia. Foria d'Ischia. Lacco.	Ischia.	
Procida.	Procida.	
Granatello.	Portici.	
Torre del Greco.	Torre del Gr.	
Torre dell'Annun.	Torre dell'An.	
Vico.	Castellamare.	
Piano di Sorrento. Massa.	Sorrento.	
Capri.	Capri.	
Amalfi. Maiuri.	Amalfi.	Salerno.
Agropoli. Castellabate.	Agropoli.	
Capitello.	Policastro.	
Casalicchio. Acciarolo.	Pollica.	
Palinuro. Cammarota.	Pisciotta.	
Scalea.	Scalea.	Amantea.
Diamante. Belvedere. Cetraro. Fuscaldo.	Belvedere.	
S. Lucido. Fiumefreddo.	S. Lucido.	
Nocera.	Amantea.	
Nicotera.	Nicotera.	Pizzo.
Villa S. Giovanni. Gallico.	Reggio.	

3.ª CLASSE—DOGANE MARITTIME DI CABOTAGGIO E DI ESPORTAZIONE DE' SOLI GENERI ESENTI DAI DAZI DOGANALI DI ESTRAZIONE.

Reali dominii al di quà del faro.

Melito	Bova.	Pizzo.
Marina di Biace, e propriamente Fondaco nuovo.		
Badolato.	Roccella.	
Bianco.	Bovalino.	
Gerace.	Roccella.	
Squillace.	Squillace.	
Le Castelle.	Cotrone.	
Meliso e Cirò.		
Cariati.	Cariati.	Amantea.
Cassano. Trebisacce. Roseto.	Trebisacce.	
Roccaimperiale.	Taranto.	Gallipoli
S. Cataldo.	Otranto.	
Porto Villanuova.	Brindisi.	
S. Vito di Polignano.	Monopoli.	Barletta.
Giovinazzo.	Giovinazzo.	
Viesti. Peschie. Fortore.	Viesti.	Manfredonia.

Campomarino	Termoli.	Pescara.
Francavilla.	Pescara.	
Silvi.	Giulianova.	Giulianova.

Reali dominii al di là del faro.

Partinico.	Palermo.
Ustica.	
Terranova di S. Marco.	Messina.
Capo d'Orlando, e Marine di Naso.	
Brolo.	
Olivieri.	
Lipari.	
Divieto.	
Scaletta.	
S. Alessio.	

Reali dominii al di là del faro.

Aci Reale.	Catania.
Aci Castello e Trezza.	
Noto.	Siracusa.
Vendicari.	
Portopalo.	
Scicli.	
Mazzarelli.	
Scoglitti.	
Palma.	Girgenti.
Siculiana.	
Pantelleria.	Trapani.
Favignana.	

Art. IV. *Delle dogane di Frontiera di Terra.*

Officine di dogane, quelle in maiuscolette sono di prima classe.	Stradale determinato col titolo II della l. del 19 giugno 1826.
Portella per Fondi..	Strada regia consolare che passa per l'Epitaffio, Portella, Fondi, Itri e Mola.
Lenola.	Strada della *Quercia del Monaco.*
Pastena.	Strada che porta alla *Madonna delle Macchie*, e da questa drittamente per *la piana.*
S. Gio. Incarico. . .	Strada delle *Fontanelle.*
Isoletta.	Strada rotabile detta *S. Giusta.*
Collenoci.	Strada rotabile che mena alla Zingardara.
Castelluccio.	Strada rotabile detta *de' Colli*
Boccavivi.	Strada detta *Prato di Campoli.*
Civitella Roveto. . . .	Strada detta *Serra di S. Antonio* e della *Croce.*
Capistrello.	Strada detta *Serra di S. Antonio, S. Vito e Pescocana e.*
Cappadocia.	Strada detta *Ceraeotta* e *Serra.*
Cavaliere.	Strada detta *Rivo torto.*
Carsoli.	L'antica strada *Valeria* ora detta *del Traietto.*
Tufo.	Strada dell' *Aia vecchia.*
Leofroni.	Strada detta della *Pozzella* e delle *Cimate della Foce.*
Borgo S. Pietro. . . .	Strada detta *Pareto del Poggio Vittiano al Ponte.*
Capradosso.	Strada detta *Sambucetto.*
Cittaducale.	Strada Consolare detta *Salara.*
Cantalice.	Strada detta delle *Foscate.*
Casabiggiani in Villa Carmine.	Strada di *Casapulcina*, a quella della *Valle-Onticara.*
Città reale.	Strada detta *Forchetta*,
Grisciano.	Strada della *Romana*, Via fiume Tronto.
S. Vito Terramano. .	Strada che direttamenta porta alla dogana, chiamata *Via S. Vito.*
Passo di Civitella. . .	Strada detta *Galluccio.*
S. Egidio.	Strada rotabile detta *Fonte del Trocco*, o pure quella detta *della Cona della Madonna delle grazie.*
Controguerra.	Strada del *Molino di Controguerra.*
Martinsicuro per Giulia.	Strada Consolare *del Ponte* che va drittamente a Martinsicuro e Giulia.

Art. V. — *Della Dogana di Frontiera di Terra.*

La legge dei 19 giugno 1826 che noi andremo in tutte le sue disposizioni sapendo, or facendone il sunto, ed ora riportandone le parole, enumera negli art. 6 e 7 le Dogane di Frontiera di terra distribuendole in 1.ª, e 2.ª classe; e quindi dall'art. 29 in poi prefinisce lo stradale per le mercanzie che s' introducono nel Regno per la via di terra: noi sopra le altre vedute della legge relativa alle dogane di terra, torneremo altrove a parlarne.

Art. VI. — *Della Gran Dogana di Napoli, della Dogana di Deposito in Palermo, del porto franco di Messina, e della Dogana di transito.*

Ecco ciò che è disposto;

Vi è un deposito per tutte le mercanzie di qualunque natura che pervengono dall' estero nel porto di Napoli, e nell' isola e porto di Nisita; similmente nella dogana di Palermo vi è un deposito per tutte le mercanzie che dall' estero pervengono in quel porto. Per godere un tal favore, è necessario che nel manifesto o nella dichiarazione in dettaglio si esprima che i generi sono

destinati per lo deposito nella gran dogana di Napoli o di Palermo.

Sono eccettuati i generi detti *partite di fuori*, de' quali si parla in appresso; e non sono ammessi al deposito i generi, la di cui immessione è proibita, come sarebbero le armi, l'arbaggio lavorato in gabani o altrimenti, il cotone filato a mano, i fazzoletti di Balazor ec. oltre i generi di privativa in questa parte de' Reali dominii.

Le prescrizioni legislative che qui si espongono nel Real decreto del titolo, salvo a prendere qualche ulteriore determinazione, quante volte lo giudichiamo opportuno sulla particolare economia, e sulle dilazioni ai pagamenti de' dazi sopra le mercanzie in deposito, nel qual caso n' è data prevenzione al commercio sei mesi prima.

I generi che vengono introdotti per deposito nei magazzini della gran dogana rispettiva, vi possono rimanere pel decorso di due anni, a cominciare dal 1.° di gennaio di ciascun anno, restando conceduti ai commercianti que' mesi e giorni che decorrono dalla data del manifesto o della dichiarazione fino al 31 dicembre dell' anno medesimo.

Al terminar del primo anno di deposito è pagata alla dogana la metà de' dazi, ed al terminar del secondo anno è pagata l' altra metà. Spirato quest' ultimo termine, la mercanzia non può più essere conservata ne' magazzini di dogana, ma deve uscir fuori.

I pagamenti sì della prima che della seconda metà de' dazi, possono esser fatti con cambiali scadibili a sei mesi data. Le cambiali sono rilasciate nel corso del mese di gennaio, ma sono pagabili pel dì 30 di giugno dello stesso anno. Qualora per la fine di gennaio non sono depositate nelle casse delle gran dogane rispettive le cambiali, può procedersi alla vendita delle mercanzie per la concorrenza dell' ammontare de' dazi col mezzo degl' incanti assistiti dal giudice di circondario. Per la ricezione delle cambiali sono osservate le prescrizioni che trovansi in vigore nei rispettivi dominii.

In qualunque tempo del periodo del deposito può estrarsi la mercanzia da' magazzini della gran dogana, mediante però sempre il pagamento degl' interi dazi dovuti sulla mercanzia che si vuol estrarre.

Giova anche l' avvertire che la Dogana di Nisita dipende da quella di Napoli, e che quindi nessuno imbarco, o sbarco di mercanzia potrà eseguirsi colà senza l' espresso permesso del direttore della gran Dogana di Napoli, e qualunque altra operazione ha la subordinazione stessa.

3.ª SEZIONE. — *Della navigazione di commercio.*

Tutte le disposizioni legislative circa la navigazione di commercio sono state riordinate sopra una unità di sistema e su basi eguali per l' una e l' altra parte de' reali dominii con la legge del 25 febbraio 1826. Così la legge del 30 luglio e i decreti posteriori che vi avean relazione son rimasti aboliti.

La legge de' 25 febbraio 1826 è la fondamentale sopra il commercio marittimo, ed era essa tanto indispensabile per quanto necessario che la nostra marina commerciale venisse ad avere un carattere tutto proprio, e nei rapporti con le altre nazioni. Il di lei precipuo oggetto fu quello di dare una caratteristica indipendente alla nostra navigazione: 2.° d' incoraggiarla con tutti i mezzi possibili, onde estendesse i suoi rami: 3.° di assicurarla di una protezione che la guarentisse da tutti gli accidenti che nascer potevano ne' singoli disviluppamenti. È sopra tali cardini che poggia la novella istituzione della quale daremo le più importanti nozioni. Il personale, per incominciar ordinatamente, da cui è regolata la navigazione dei bastimenti di commercio, si compone da un Retro-Ammiraglio, e dal Direttore generale de' Dazii indiretti, da dieci Commissioni marittime (a) da esso dipendenti per lo Regno di Napoli, ed un Controloro, da sei Commissioni pei dominii al di là del Faro subordinate ad una Commessione residente in Palermo, dalle quali Commessioni sono dipendenti i Sindaci comunali subentrati ai Sindaci marittimi, (b) non che le Dogane comprese nelle rispettive giurisdizioni; *art.* 1 *sino al* 9.

Passa la legge a trattare degli atti di riconoscimento, e qui nel momento che fa spiegare il padiglione ai navigli col quale si distingue la propria marina, stabilisce per inconcusso principio che onde si godano i privilegi conceduti ad un bastimento di Real bandiera, debba questo appartenere ad individui del Regno, e che il Capitano o due terzi almeno dell' equipaggio siano del Regno o naturalizzati: e perchè si ottenga l' atto del riconoscimento dovrà il Capitano esibire alla Commissione, 1.° un certificato della portata del bastimento: 2.° copia de' titoli del suo legittimo dominio: 3.° ove si trattasse di un bastimento acquistato dovrà dimostrare la bolletta doganale di aver soddisfatti i dritti d'importazione stabiliti nelle tariffe vigenti. Per coloro (tralasciando gli altri particolari sull' assunto) che si presteranno per fare indebitamente riconoscere come bastimento del Regno un bastimento straniero, è comminata l' ammenda di ducati 500 e sei mesi di carcere. *Art.* 10 *a* 76. Con tali vedute la legge ha ovviato alle tante frodolenze che potean farsi, e resi certi

---

(a) La Commissione marittima è composta ne' dominii al di qua del Faro dal Capitano del porto, da un uffiziale di marina, mancando quello, ed in mancanza dal Sindaco comunale, da un Controloro de' Dazii indiretti: per la Sicilia, dal Capitano del porto, o dell' uffiziale di marina, che verrà dal Re destinato, e da uno de' principali uffiziali doganali del capoluogo ove è la commessione.

(b) Il Sindaco comunale fa le funzioni di Sindaco marittimo.

ed incontrastabili i dritti, e le prerogative dei commercianti.

Erano necessarie le patenti, onde documentare la proprietà, e quindi su di queste interessanti vedute, relative a'casi inopinati e di disastro, come quelli di procella, incendio, prede. *Art. 27 a 40.*

I riscontrini, de'quali debbono essere muniti i padroni de'bastimenti, richiamano anche le considerazioni della legge, attento il preciso rapporto che hanno con gli atti di riconoscimento, e patenti. *Art. 41 a 44.*

Ha voluto la legge libera ed esente l'asportazione all'estero de'bastimenti mercantili da'dazi doganali, ed ecco un ampio favore accordato alla marina mercantile. *Ar. 45 e 46.*

Riconosciuta dagli Impiegati doganali la patente del bastimento, verrà restituita al Capitano e trasmessa da questo al Console: formalità necessaria ai bastimenti che entrano, o escono dai porti delle due Sicilie. *Art. 47 e 48.*

I dritti di tonnellaggio, parte essenziale della marina di commercio, vengono fissati sopra basi giuste, e che hanno un reciproco rapporto coll'estero commercio, tanto in ordine ai bastimenti del regno, quanto a' forestieri. *Art. 49 a 73.*

Particolari disposizioni sopra la riattazione del legni forestieri, e le Bollette di spedizione riguardanti un dazio imposto, che non recede, ma inanima la navigazione. *Art. 74 a 78.* Un articolo è poscia consagrato a' passaporti, e seguono generali disposizioni relative ai doveri de' Capitani, alle contravvenzioni di legge, ed agli obblighi degl'impiegati di Dogane.

Onde assicurare la navigazione marittima dal brigantaggio de'Barbareschi, furono assegnate, con la legge de'27 aprile 1816, annualmente al Dey d'Algieri piastre di Spagna 24,000

Ed un regalo consolare ogni due anni.

Al Bey di Tunisi, annue piastre. 5,000

Per lo riscatto degli schiavi.

Al Dey d'Algieri, per ogni schiavo. 1000

Al Bey di Tunisi 300

E quindi con altra legge del giorno istesso fu sanzionata per soddisfare a' detti obblighi una straordinaria imposta addizionale, cioè

Un bimestre di tassa fondiaria, divisa in due pagamenti.

Un decimo su tutti i dritti doganali d'immessione, di esportazione e di navigazione dal 15 maggio 1816 sino al 14 maggio 1818.

Legge del 15 maggio 1816.

Al Bey di Tripoli piastre. 40,000

Regalo consolare ad ogni cambiamento di console piastre. 4000

In ultimo, tutto mirando a far rivivere floridamente il commercio, si stipularono trattati colla Francia a 28 febbraio anno 1817, coll'Inghilterra a 28 marzo anno istesso, e colla Spagna a 15 agosto del medesimo anno, rimanendo con essi fissate non poche condizioni favorevoli alla nostra navigazione commerciale, scopo principale delle cure Sovrane.

4.ª SEZIONE. — *Delle relazioni dell'amministrazione Doganale con la soprantendenza della salute pubblica.*

In tutta l'estensione de' reali dominii il servizio della salute pubblica è regolato con principii e metodi uniformi. Così la legge del 20 ottobre 1819 ne fissa l'ordinamento in connessione con lo spirito delle legge e de' regolamenti emanati per l'amministrazione interna del regno. E perchè le dogane hanno rapporti immediati coll'estero, in ordine alle merci doveva darsi una connessione tra esse ed il mezzo salutare addetto a preservare la salute pubblica.

Idea generale di quest' amministrazione.

La tutela della salute pubblica è affidata tanto pel servizio sanitario marittimo, quanto pel servizio sanitario interno:

Ne' dominii al di qua del Faro ad un supremo magistrato di sanità ed una soprantendenza generale di salute, residente in Napoli;

Ne' dominii oltre il Faro ad un supremo magistrato ed una soprantendenza generale residente in Palermo.

Gl' intendenti son considerati come i direttori di tutto il servizio sanitario nelle loro rispettive provincie e valli. — In quanto al servizio sanitario marittimo i funzionari deggion limitarsi a vigilarlo in coerenza de' regolamenti e delle disposizioni che lor si comunicano dal soprantendente generale. — Rispetto al servizio sanitario interno, lo dirigono a norma delle leggi su l'amministrazione civile, e consultano in tutti i casi dubbi, generali e non ordinari, i soprantendenti e i supremi magistrati di salute.

Le deputazioni locali sono gli ultimi agenti di esecuzione pel servizio sanitario marittimo. — Gli uffiziali comunali che dipendono dagl' intendenti sono gli ultimi agenti di esecuzione pel servizio sanitario interno. *D. l. del 20 ott. 1819, art. 1 a 3.*

De' supremi magistrati di sanità.

Composizione. Quello residente in Napoli è composto di dieci deputati e di un segretario. — È riguardato come uno de' deputati il soprantendente generale de' porti, analogamente al *dec. del 23 aprile 1817.* — Quello residente in Palermo è composto di sei deputati e di un segretario. È del pari riguardato come uno de' deputati l'uffiziale incaricato del servizio de' porti in Sicilia.

È presidente del supremo magistrato il soprantendente generale.

In caso di assenza o d' impedimento di un so-

prantendente generale, il deputato più antico in ordine di nomina il rimpiazza nelle sole funzioni di presidente al supremo magistrato.

Attributi. I supremi magistrati di sanità deliberano su lo stabilimento di tutte le misure generali che la guarentia della salute pubblica esige nelle diverse circostanze.

Determinano i rifiuti, le contumacie e le riserve cui convien sottoporre le navigazioni di taluni mari o la provegnenza da taluni luoghi.

Decidono su i sistemi di custodia e di preservazione ne' casi di pericolo.

Emettono le loro deliberazioni su gli articoli che risguardar possano l'amministrazione de' fondi addetti alla pubblica salute.

Prendon parte ne' reati che si commettono per infrazioni alle leggi di salute pubblica.

Delle soprantendenze generali.

Composizione. Ciascuna soprantendenza generale è composta dal soprantendente generale e dal segretario generale. Questi vien nominato dal Re dalla classe de' deputati del supremo magistrato, ed esercita cumulativamente le une e le altre funzioni. — In caso di assenza o d'impedimento del soprantendente generale, il segretario generale il rimpiazza in tutto ciò che risguarda la parte esecutiva del servizio sanitario.

Attributi. Le soprantendenze sono incaricate di tutta la parte esecutiva del servizio sanitario, anche in quanto all'amministrazione de' fondi che gli sono addetti.

Ne' casi di assoluta urgenza potranno dare le disposizioni che saran necessarie, passandone subito notizia al rispettivo magistrato, laddove tratterassi di affari risguardanti le attribuzioni del medesimo.

Delle Ispezioni generali.

Nel seno di ciascun supremo magistrato è scelto dal Re un deputato addetto ad ispezionare, quando il bisogno lo richiegga, i littorali, per discoprire gli abusi che avesser mai potuto introdursi nelle deputazioni locali, e farne quindi rapporto al rispettivo soprantendente generale. — Questo deputato assume il titolo d'ispettor generale. *D. L. del 1819*, *art. 8*.

Delle facoltà mediche.

Alla immediazione di ciascun magistrato supremo, e soprantendenza generale vi è una facoltà medica composta di sei professori, un professore di chimica ed un architetto. — Costoro non percepiscono verun soldo fisso, ma godono di alcuni emolumenti. *D. l. del 1819*, *art. 13*.

Delle deputazioni di salute.

Classificazione. In tutti i littorali del regno sono stabilite delle deputazioni di salute, le quali sono distinte in quattro classi.

Son di prima classe quelle de' porti di Napoli, Palermo, Messina e Siracusa.

Tutte le persone che pervengono per via di mare nel regno non possono essere ammesse se non presentando passaporti in regola de' consoli o vice-consoli o altri agenti regi nell'estero; ma se nel luogo donde provengono agenti regi mancassero, saranno ammessi a sbarcare con passaporti in regola delle legittime autorità donde provengono senza la suddetta vidimazione.

Se fossero semplicemente inscritti in ruoli di equipaggio o nelle patenti sanitarie, non possono essere ammessi quante volte non facessero realmente parte dell'equipaggio. *Dec. del 1 agosto 1807.*

Varie interessanti disposizioni furono anche promulgate relative a questa mira essenziale della pubblica salute. La legge organica de' 20 ottobre 1819 dà uno statuto distinto col decreto del 23 aprile 1817, relativo al servizio de' porti, e dei funzionari all'uopo. Una deputazione sopra la soggetta materia fu creata ancora in Siracusa con dec. del 2 giugno 1816. Altro de' 13 maggio 1822 riguarda i dritti da riscuotersi su i legni soggetti a contumacia. Il decreto del 19 settembre 1826 ha relazione a' generi gittati al lido dalle onde, e su questo si enunciano le precauzioni le più giustamente studiate, onde evitar i mali de' quali potrebbero esser causa immediata, con le pene comminate per coloro che osassero trasgredirle, e tanto oggetto non ha che desiderare di più dalle sollecitudini veramente paterne del Sovrano.

5.ª SEZIONE. — *Delle tariffe doganali.*

ART. I. *Dell'azione amministrativa ad incoraggiamento della industria nazionale.*

Convien rammentare che le dogane, furono stabilite per uno de' precipui oggetti a proteggere l'Agricoltura e la Industria, mettendo un freno al commercio. È da ciò che varii generi di mercanzie vennero, o proibiti nella esportazione, o vietati nella importazione, o finalmente assoggettati a dritti di pagamento più o meno forti. Scopo quindi primario di tale imposizione era di caldeggiare la industria nazionale, e così renderla di una floridezza tale che se non superasse, fosse almeno eguale ne' suoi risultamenti a quella delle altre nazioni. L'uomo dovizioso infatti, che trovava ben malagevole e molto dispendioso provveder dall'estero quanto occorreva ai suoi comodi ed al suo lusso, dovea rivolgersi alle manifatture patrie, che rimanevano così incoraggiate, e si elevavano per conseguenza ad un grado cui niente potea aggiungersi.

Art. II. *Dell' incoraggiamento della industria nazionale sul sistema delle dogane, e delle tariffe doganali.*

Imposto in effetti un dazio sopra tutti i generi che s'introducono nel nostro regno, l'industria nazionale si è veduta in ogni sua parte ravvivata, quasi che si rialzasse dal peso con cui pareano gravarla le estere produzioni.

Da ciò pur anche emerse che meno colpita e travagliata ne' suoi mezzi di risorsa, mediante la rendita che le tariffe doganali somministravano allo stato, potè più doviziosamente spiegarsi, e progredire. Infatti egregie manifatture di ogni sorta, e diffuse per ogni dove ne furono i prosperi risultamenti.

Art. III. *Della determinazione delle tariffe doganali in relazione di quelle degli altri Stati.*

Basi delle nostre tariffe doganali furono regolari vedute di reciprocità con gli altri governi, e tali considerazioni arrecarono il bisogno di alcune variazioni e cambiamenti pe' rapporti diplomatici e commerciali con gli altri stati. Presentarne il quadro sarebbe un travaglio che passerebbe i limiti di quest'opera. Che se a conchiusione il fine morale delle dogane è quello di atringere le linee commerciali tra i popoli, il fine poi materiale dell' amministrazione è principalmente la vigilanza per la percezione delle imposte. L' autore dello spirito delle leggi al proposito diceva, che *tali pesi si sentono meno, in quanto che per essi non è fatta una formale dimanda.*

6.ª SEZIONE.— *Della importazione.*

Procedendo ordinatamente sopra le materie doganali, l'ottima legge de' 19 giugno 1826 stabilisce su la importazione quanto siegue:

I capitani de'bastimenti che approdano ne'porti de'dominii al di qua e al di là del faro sono tenuti di dare agl' impiegati de'dazi indiretti il manifesto in iscritto del loro carico fra le 24 ore dall' arrivo senza eccezione di giorno festivo.

Se fosse voto, i capitani sono egualmente tenuti di dare nelle medesime 24 ore il manifesto di non aver a bordo alcuna mercanzia. Il periodo delle ventiquattr' ore comincia a correre dal momento dell' approdo, ad eccezione soltanto, che arrivando il legno nel corso della notte, le ore ventiquattro devono in questo caso incominciarsi a contare dal prossimo spuntare del sole.

L'obbligo imposto ai capitani nell'articolo precedente è generale, in modo che il manifesto deve essere presentato in qualunque porto o spiaggia e per qualsivoglia causa i capitani vi approdino, anche se vi rimanessero meno di 24 ore.

Il manifesto esprime il luogo della provenienza, la natura del carico o sia la indicazione *in blocco* di ciascuna specie di mercanzia e derrata di cui è composto il carico medesimo, il numero per esteso de' colli, i loro marchi, e le loro cifre numeriche anche per esteso, e non in abbachi. Per collo s' intende qualunque balla, cassa, botte, barile, ed ogni altro involto o recipiente, che contenga mercanzie o generi, tanto solidi che liquidi.

I legni che approdano ne' porti del regno essendo o ammessi immediatamente a libera pratica, o sottoposti ad una contumacia determinata, o ricevuti in seguito di decisione del magistrato di salute, le misure da prendersi saranno le seguenti:

Nel primo caso i capitani sono tenuti di presentare tra il termine enunciato negli articoli 34 e 35 agli agenti de'dazi indiretti il manifesto, sottoscritto da essi capitani. Se i capitani non sappiano scrivere, il manifesto viene crocesegnato in presenza di due testimoni che vi appongano le loro firme, ovvero viene crocesegnato dal capitano e sottoscritto dallo scrivano di bordo.

Nel secondo caso i capitani nel termine medesimo esibiscono agli agenti de' dazi indiretti per mezzo di quelli della salute il manifesto da loro sottoscritto.

Qualora non sappiano scrivere il manifesto viene da'medesimi crocesegnato e quindi sottoscritto dagli agenti delle due amministrazioni.

Nel terzo caso i capitani danno a voce agl'impiegati de'dazi indiretti, uniti a quelli della salute, e fra 'l termine prescritto negli articoli precedenti, il manifesto il quale è compilato in forma di processo verbale, e viene sottoscritto dagli agenti di entrambe le amministrazioni.

Se il capitano, secondo i diversi casi previsti negli articoli precedenti, non presenti e non dia a voce il manifesto tra il termine di ventiquattro ore, è punito con un'ammenda eguale al 10 per 100 sulla somma del dazio d' importazione dovuto sopra la totalità de'generi, che compongono il carico. La non esibizione del manifesto pei legni voti è punita con l'ammenda di ducati dieci.

Trovandosi delle varietà fra il manifesto e la verifica del medesimo, esse sono punite con le seguenti ammende:

1.° Se il numero de'colli si trovasse maggiore di quello manifestato, è riscossa, oltre del dazio, la multa del 30 per cento sull'ammontare del dazio medesimo dovuto su le mercanzie contenute ne' colli eccedenti. Se i colli eccedenti portassero le stesse marche e le stesse cifre numeriche de' colli manifestati, si hanno per colli eccedenti quelli le cui mercanzie danno un dazio maggiore.

2.° Se il numero de'colli fosse minore di quello manifestato, per ogni collo mancante è riscossa la multa eguale al dazio che corrisponde al collo di maggior valore che si contiene nel carico. È riscossa la multa li ducati cento sopra ogni ge-

nere di mercanzie così dette sfuse, che manifestato dal capitano, non si ritrovasse: se un genere si rinvenisse senza essere stato manifestato, su di esso è riscosso, oltre il dazio, un altro mezzo dazio a titolo di multa.

3.° Se nel manifesto non si esprime la natura del carico, o non si trovasse nella verifica uniforme al manifesto, in tal caso il capitano è punito col pagare il 30 per cento sull'ammontare del dazio dovuto sulla merce, della quale non è stata indicata la natura, o è stata malamente indicata. La varietà poi che si verificasse nelle marche e cifre numeriche è punita per ogni collo con la multa di ducati dieci.

Qualora non si desse luogo allo sbarco delle mercanzie per cause dalle leggi permesse, in questi casi, non potendosi liquidare le multe su la ragione de' dazi, si osserverà quanto segue:

Nel caso contemplato nell' art. 41 la multa, in vece del 10 per cento sulla domanda de' dazi, è di ducati cento.

Nel caso poi preveduto nel § 1 dell' articolo precedente per ogni collo eccedente viene riscossa la multa di ducati trenta.

Le multe stabilite col presente articolo, e coi precedenti 41 e 42 sono inflitte ai capitani, e quindi i soli bastimenti ed effetti de' capitani medesimi sono ritenuti per la sicurezza de' pagamenti.

I capitani de' bastimenti provvenienti dall' estero in luogo di dogana di prima classe, e che per tutto, o per parte del carico sono destinati per altri porti, debbono uniformarsi alle disposizioni del titolo X della presente legge sui trai, e trabalzi, salvo ciò che sarà detto nel titolo del Portofranco.

I proprietari, i raccomandatari, e conseguatari de' carichi, che vengono immessi per mare dall' estero; ovvero i capitani allorchè sono rivestiti delle dette qualità, debbono in tutt' i casi presentare gli agenti de' dazi indiretti la dichiarazione in dettaglio fra le ore consecutive al termine di 24 ore, stabilito per l' esibizione del manifesto.

Ove il termine di 48 ore per la dichiarazione in dettaglio venisse a scadere in giorno festivo di doppio precetto, la dichiarazione è data nel primo giorno di lavoro che succede a quello festivo.

In qualunque altro caso non è accordata proroga veruna al prescritto termine di 48 ore, nè viene ammessa scusa, o eccezione per mancanza di fatture, cagionata da ritardo di posta, o altra circostanza somigliante, potendo i capitani de' legni portare essi stessi le fatture.

La dichiarazione in dettaglio è egualmente presentata in tutt' i casi da' conduttori e vetturali, o proprietari, raccomandatari, ec. che l' hanno presentata; e qualora non sappiano scrivere, è da loro crocesegnata in presenza di due testimoni, i quali vi appongono le loro firme.

La dichiarazione in dettaglio non può esser corretta che nel corso delle stesse 48 ore, termine assegnato per darsi la detta dichiarazione.

Nelle dichiarazioni in dettaglio sono descritti: 1.° i nomi de' capitani, conduttori, ec. 2.° quelli de' bastimenti, se si tratta d' importazione per mare: 3.° il numero per esteso de' colli, delle casse, delle botti ec.; i di loro marchi, le di loro cifre numeriche anche per esteso e non in abbachi: 4.° il peso, la qualità, la misura, ed il numero delle mercanzie che debbono i dritti a peso a misura o a numero: 5.° finalmente se si tratta di mercanzie soggette a' dazi secondo il valore, sono esse dichiarate in dettaglio collo per collo, balla per balla, recipiente per recipiente; in guisa tale però che nella stessa dichiarazione in dettaglio debba essere espresso il valore di ciascun collo, balla, o recipiente.

Nelle dichiarazioni in dettaglio pe' liquidi non è richiesta la descrizione del peso, qualora fossero in botti, mezze botti, o barili, ma bensì il numero di tali recipienti.

I capitani proprietari, raccomandatari, conduttori e vetturali che non presentano le dichiarazioni in dettaglio nel tempo prescritto negli articoli 45 e 46, sono sottoposti ad una multa eguale al 30 per 100 sulla somma de' dritti dovuti sopra la totalità de' generi non dichiarati.

Possono i generi essere ritenuti per sicurezza di questa multa.

Se le mercanzie fossero dirette a persone notoriamente assenti, o si trattasse di colli manifestati *all' ordine*, e non si esibisse perciò nel termine prescritto la dichiarazione in dettaglio, tali colli e mercanzie sono sbarcate al più presto, e se sia possibile nel medesimo giorno in cui il bastimento è messo in pratica, e sono riposti in magazzino chiuso a tre chiavi.

Gl' impiegati de' dazi indiretti chiedono al giudice di circondario di assistere allo sballamento, il quale ha del pari luogo al più presto, e s' è possibile nel giorno appresso allo sbarco.

Gl' impiegati, ed il giudice di circondario (il quale non può negarsi alla loro domanda) procedono alla verifica delle mercanzie, il risultamento della quale vien registrato sul libro delle dichiarazioni in dettaglio.

Il libro delle dichiarazioni in dettaglio è firmato tanto dal giudice di circondario, quanto dagl' impiegati del doppio servizio; e le mercanzie vengono custodite a spese del proprietario per un anno in un magazzino chiuso a tre chiavi, delle quali una rimane presso del giudice medesimo, o presso della persona che venga da lui destinata, l' altra presso del ricevitore, e la terza in potere del capo del servizio attivo.

Gl' impiegati han cura, sotto la loro risponsabilità, che i generi sieno ben conservati.

Si fa a meno del giudice qualora il proprietario, raccomandatario ec. venisse a presentarsi prima dello sballamento. In tal caso questo ultimo firma il libro delle dichiarazioni in dettaglio, e le mercanzie sono sottoposte al pagamento de' dazi, delle spese, e delle multe, secondo i casi preveduti negli articoli seguenti.

Se il proprietario si presentasse nel corso di trenta giorni dal dì dell'arrivo delle mercanzie, sono al medesimo consegnate, previa la soddisfazione de' dazi, del magazzinaggio e di tutte le altre spese occorse, ed inoltre del 30 per 100 sulla somma degli stessi dazi.

Se il proprietario si presentasse dopo i suddetti trenta giorni e fra i quattro mesi dal dì dell'arrivo delle mercanzie, gli sono queste rilasciate dopo sborsati i dazi, le spese ed il 20 per 100 sulla totalità de' dritti stessi.

Presentandosi il proprietario dopo i quattro mesi, e prima di eseguirsi la vendita di cui si parlerà nell' articolo seguente, gli sono le mercanzie consegnate, mediante il pagamento de' dazi, delle spese e del 5 per 100 sulla totalità de' dazi.

Allorchè il proprietario non si presentasse al terminar dell' anno, le mercanzie, coll'intervento del giudice di circondario, sono vendute all' incanto, e 'l prezzo della vendita, detrattane la somma de' dazi dovuti, e di tutte le spese occorse, è, ne' dominii al di qua del Faro, depositato nella cassa di ammortizzazione, la quale ne diviene proprietaria dopo dieci anni ed un giorno, a cominciare da quello del versamento, qualora però prima di tale intervallo non si presentasse il proprietario; nel qual caso gliene viene fatta la restituzione senza alcun pagamento d' interesse.

Ne' dominii al di là del Faro per l'istesso oggetto è depositato nella Real Tesoreria di Palermo per conto del fondo di ammortizzazione del debito dello stato, istituito con Real decreto de' 21 gennaio 1817.

Se i generi enunciati nell' art. 52 fossero, a giudizio degl' impiegati doganali, soggetti a marcimento o deteriorazione sensibile col conservarsi per trenta giorni o per quattro mesi o per un anno, essi vengono subito venduti all' incanto e ne è versato il prodotto, netto di dazio e di spesa, alla cassa di Ammortizzazione in Napoli, o a quella Real Tesoreria in Palermo. In questo caso però non è restituito al proprietario che si presentasse fra i 30 giorni, fra i quattro mesi, o nel corso dell' anno, se non dopo prelevate le multe e le spese prescritte nell' articolo 56.

In tutt' i casi ne' quali, giusta gli articoli precedenti, ha luogo la restituzione, deve precedere l' autorizzazione del Ministro Segretario di Stato delle Finanze pei dominii al di qua del Faro, e del luogotenente generale in Sicilia pe' dominii oltre il Faro.

La visita e la verifica delle mercanzie che sono immesse per terra viene eseguita immediatamente dopo la dichiarazione in dettaglio; e per le mercanzie che sono immesse per mare viene eseguita secondo che se n' effettuisce lo sbarco.

Eccetto i casi di urgente necessità, i legni sono scaricati per ordine secondo la data delle dichiarazioni in dettaglio, ed in quella quantità che il locale ed il numero delle guardie ed impiegati della dogana possano permetterlo.

Elassi tutt' i periodi contumaciali, ed ammesso il legno a libera pratica, ove il capitano o gl' interessati non vogliano disbarcare le mercanzie, e si sospettasse nel ritardo qualche idea di frode, in questo caso la dogana, oltre della precauzione delle guardie a bordo, può benanche forzare la discarica delle mercanzie.

Allorchè nella verifica la qualità o la specie delle mercanzie o derrate è rinvenuta diversa da quella dichiarata, ed i proprietari, raccomandatari o conduttori non han documentato per mezzo della camera di commercio de' rispettivi dominii, che la denominazione da loro data alle medesime sia quella riconosciuta generalmente nel commercio stesso, sono prese le seguenti misure:

Se la qualità, specie o misura di larghezza di una merce dichiarata è differente da quella ritrovata nella verifica, in modo che risulti una diversità di dazio in danno dell' erario, è riscosso, oltre al dazio dovuto sulla merce verificata a norma delle tariffe in vigore, il 30 per 100 sull' ammontare della differenza del dazio secondo la dichiarazione, e quello risultante dalla verifica.

L' eccesso in quanto al numero, al peso o alla misura di lunghezza, trovato nella verifica sulla quantità dichiarata, dà luogo alla riscossione del dazio dovuto a norma della verifica, giusta le tariffe in vigore, e del 30 per 100 sull'ammontare della differenza del dazio secondo la dichiarazione, e quello risultante dalla verifica.

Se nella verifica si trova una differenza in meno della quantità o qualità dichiarata, il dritto è riscosso secondo la dichiarazione.

Finalmente se dopo lo sbarco e la verifica non si ritrovasse una mercanzia dichiarata in dettaglio, è riscosso il dazio su la mercanzia non presentata, da liquidarsi ai termini della dichiarazione.

Se nell' atto della verifica gli agenti de' dazi indiretti si accorgessero che il valore dato da' dichiaranti ad uno o più colli, balle o recipienti di mercanzie, i di cui dritti sono dovuti sul valore, fosse al di sotto del vero, possono ritenere per proprio conto quella o quelle fra le balle, colli o recipienti che giudicano mal valutati, pagandone fra 48 ore, a contare da quella della visita, il prezzo dichiarato ed il 10 per 100 di più.

Nel caso preveduto nel precedente articolo, i dazi che gl' impiegati devono pagare son calcolati sul valore descritto nella dichiarazione, aumentato del 10 per 100.

La facoltà di ritenersi le mercanzie non è accompagnata da verun' altra forma, eccetto quella dell' offerta sottoscritta dal ricevitore della dogana, vistata dal giudice del circondario, notificata al proprietario delle mercanzie stesse o al di lui incaricato.

Immediatamente dopo la verifica si procede alla liquidazione de' dazi in conformità della tariffa, ed alla riscossione de' medesimi.

Gl' impiegati non hanno più la facoltà di ritenere per loro conto le mercanzie appena che si è trascritta sulla bolletta la liquidazione de' dazi, potendo sperimentare questa facoltà fino all' atto della liquidazione.

Se dopo essersi dato dal capitano il manifesto, e dopo essere scorsi i termini delle dichiarazioni in dettaglio si trovi a bordo del legno, o nello sbarco o nel tempo della visita e della verifica un genere o un collo, che non sia stato nè manifestato dal capitano, nè dichiarato in dettaglio, è sottoposto alla confisca.

La confisca è pronunziata quando anche si assumesse di appartenere la mercanzia a persona assente, salvo a chi di dritto le ragioni contro del capitano per non averla manifestata.

Il caso della confisca preveduto col presente articolo ha luogo soltanto, quando vi concorrono le due mancanze del manifesto e della dichiarazione in dettaglio.

Quando poi le mancanze si verificano o nel solo manifesto o nella sola dichiarazione in dettaglio, sono applicate le multe come sopra rispettivamente prescritte.

I generi stivati ne' controfoderi e ne' nascondigli delle casse, armadi o altri mobili, ed i generi che si ritrovano situati in mezzo ad altri generi appostatamente, e col manifesto proposito di occultarli, e farli sfuggire dalle solite verifiche e diligenze degl' impiegati, sono confiscati insieme agli oggetti ne' quali si trovano nascosti, e coi quali si trovano riuniti, malgrado che questi ultimi fossero stati dettagliatamente dichiarati.

In conseguenza, nel caso che dopo di essere scorso il termine delle dichiarazioni in dettaglio, ne' controfoderi o ne' nascondigli delle casse, bauli, armadi, o unite ad altri oggetti si trovassero occultate delle mercanzie, sono confiscati non solo i generi nascosti, ma benanche l' intero mobile ov' essi erano racchiusi, e tutti gli altri generi compresi nello stesso mobile, ancorchè tanto il mobile che gli altri generi nello stesso contenuti, o che si trovano uniti ne' generi occultati, fossero stati dichiarati in dettaglio.

Se poi le mercanzie, anche dopo di essere scorso il termine delle dichiarazioni in dettaglio, si trovassero occultate nelle pareti, o in altri nascondigli del bastimento senza essere state dichiarate in dettaglio, in questo caso le mercanzie sono confiscate, ed il capitano del bastimento è sottoposto ad una multa del quintuplo de' dazi cui sono soggetti i generi occultati.

Il bastimento si tiene sotto sequestro finchè il capitano non paghi l'anzidetta multa.

In appendice diremo che per supplire alle spese di opere pubbliche nella provincia di terra d' Otranto, venne dapprima autorizzata una imposizione addizionale su i ruoli di tassa fondiaria. *Dec. del 31 dicembre 1816*. Poi vi si sostituì il prodotto del decimo sopra i dazi d'immessione e di estrazione in tutte le dogane di quella provincia. *L. del 27 aprile 1816, e Dec. del 6 febbraio 1817*. Finalmente con decreto del 31 dicembre dello stesso anno 1817 su le dogane di quella provincia limitativamente a'soli dazi di esportazione de' seguenti generi si autorizzò una sopraimposta: olio, grana 2 lo staio; vino grana 20 la botte; seme di lino grana 10 il cantaio; grano, orzo, avena, fave e lupini, grana 3 il tomolo. Questa sopraimposta dovea durare pel tempo dell' opera delle strade interne della provincia medesima.

7.ª SEZIONE. — *Della esportazione.*

Proseguendo colla legge stessa organica doganale del 1826, si hanno per la esportazione dei generi le seguenti determinazioni.

Coloro che vogliono esportare per terra generi soggetti a dazio, son tenuti di farne la dichiarazione in dettaglio nell' ultima dogana della frontiera; volendoli esportare per mare, la dichiarazione in dettaglio è presentata nella dogana, dalla quale la esportazione è permessa giusta la classificazione delle dogane marittime, stabilita nel titolo primo.

I dazi sono liquidati sulla dichiarazione, e sono riscossi pria che si faccia la trascrizione della medesima sul corrispondente registro.

La esportazione tanto per la via di terra che per la via di mare non è permessa senza la dichiarazione in dettaglio, fatta prima della verifica, sotto pena del doppio dazio e della destituzione degl' impiegati. In conseguenza, nel caso che gl' impiegati facciano imbarcare il genere, o rilascino il permesso d' imbarco, o anche procedano alla verifica delle mercanzie priachè la dichiarazione non sia data, e trascritta sul corrispondente registro, e priachè non sieno stati i dazi incassati, le mercanzie sono soggette al pagamento del doppio dazio di estrazione, e gl' impiegati che hanno permesse o praticate tali operazioni, sono destituiti.

La forma delle dichiarazioni in dettaglio è simile a quella prescritta nell'articolo 49 per l'importazione. Essa viene del pari sottoscritta dall'estraente; qualora non sappia scrivere, è da lui croce segnata in presenza di due testimoni che vi appongono le loro firme.

La disposizione contenuta nell' articolo 50 non è applicabile ai casi di esportazione, ne' quali è esibita la dichiarazione in dettaglio anche pe' liquidi.

La facoltà accordata coll'articolo 48 di correggersi da' proprietari o consegnatari delle merci le dichiarazioni in dettaglio, non è applicabile a quelle che vengono esibite per le mercanzie da esportarsi.

Quindi, presentate le dichiarazioni, e queste tra-

scritte sul registro, non è più permesso di correggersi, ed ove si verificasse una correzione portata sulla dichiarazione originale o sul registro, in questo caso l' impiegato, che porta un tal registro è destituito, ed i generi sui quali è caduta la correzione, essendo tuttavia a bordo o in dogana son soggetti al doppio dazio di estrazione. Ma qualora i proprietari o consegnatari vogliano esportare altra quantità di generi oltre a quella dichiarata, sono tenuti di farne una nuova dichiarazione, e gl'impiegati devono rilasciare una nuova bolletta.

Se i proprietari o consegnatari vogliono esportare una quantità di generi minore di quella dichiarata, o se dopo la dichiarazione non vogliano esportar alcuna quantità, la bolletta deve farsi in conformità della dichiarazione e de'dazi già pagati, giusta l'art. 75, salvo all'estraente il reclamo per la bonifica sopra altro caricamento, in seguito di autorizzazione superiore.

La bonifica è conceduta se le circostanze, per le quali si esporta una quantità minore della dichiarazione ovvero non segua affatto la esportazione, sieno attestate da un processo verbale compilato nell'atto dell'esportazione dagli agenti del servizio sedentario ed attivo doganali, e munito del visto degl'impiegati superiori de'dazi indiretti, residenti nel luogo del caricamento; vale a dire l' ispettore, il controloro o il tenente.

Nel caso preveduto nell' articolo precedente è fatta dagl' impiegati sul registro e sulla bolletta l' osservazione corrispondente.

In conseguenza degli articoli precedenti la liquidazione e riscossione de' dazi è fatta sulla dichiarazione. La verifica delle merci è eseguita immediatamente oppresso, e secondochè vengono imbarcate, non dovendosi dagl' impiegati consegnar la bolletta al conduttore, che dopo terminate tutte le operazioni.

Qualunque negoziante, che per motivi ragionevoli non può eseguire una esportazione per mare di generi per lo straniero dalla dogana più vicina classificata per tali operazioni, deve chiedere per iscritto al ricevitore di quella il permesso di poterla effettuare nel luogo che deve indicare, dichiarando la quantità e qualità del genere che intende esportare, il bastimento, la sua portata, la sua bandiera ed il luogo di destinazione.

Il ricevitore, vista la ragionevolezza della domanda, fa eseguire sulla dichiarazione presentata dall' estraente la liquidazione de' dritti, e ne fa la riscossione. Quindi, staccata la bolletta corrispondente dal registro a matrice, la consegna ad uno o due impiegati del servizio sedentario, secondo la diversa importanza dell'esportazione. Gl'impiegati, in unione di uno o due individui del servizio attivo o misto, si recano sopra luogo con la bolletta e col permesso d'imbarco de' generi, rilasciato dal ricevitore, per eseguirne la verifica ed il caricamento: dopo di che appongono alla stessa bolletta il *visto imbarcare*.

Nelle dogane dei capoluoghi di Provincia o Valle tali permessi sono accordati dal direttore, e non dal ricevitore.

Il ricevitore, accordato che ha uno di tali permessi, deve farne distinto rapporto al direttore della Provincia o Valle da cui dipende, esprimendo i motivi che l' hanno indotto ad accordarlo.

Qualora nel luogo in cui deve effettuarsi l'imbarco siavi una dogana (sebbene non autorizzata alla esportazione) gl'impiegati di tale dogana devono intervenire alle operazioni, insieme con quelli spediti dal direttore o ricevitore suddetto.

Nel solo caso che il luogo stabilito pel caricamento sia situato al di là di un miglio dalla dogana, da cui la esportazione deve eseguirsi, gl'impiegati, che giusta gli articoli precedenti vi si sono recati, hanno dritto all'indennizzazione di cui si parlerà in appresso.

In tutti i casi, nei quali si è conceduto il permesso enunciato nell' articolo 83 e seguenti, non possono recarsi al luogo del caricamento che tre soli impiegati tra sedentari, attivi e misti, in guisa che l'estraente non è tenuto che a pagare tre sole delle indennità che saranno indicate in appresso.

Se si tratti di più carichi che si effettuiscano simultaneamente, e che appartengano allo stesso proprietario, è dovuta una sola indennità, e non tante indennità quanti sono i caricamenti.

Gl' impiegati, che essendosi portati sopra luogo hanno ottenuta la indennizzazione, sono tenuti rilasciarne la ricevuta da essi firmata al negoziante, o al suo incaricato che l' ha soddisfatta.

Gl' impiegati della dogana enunciati nell'articolo 88 non hanno dritto ad alcuna indennizzazione, essendo espressamente proibito di riceverne, tutte le volte che dal luogo donde partono gl' impiegati a quello in cui segua l' imbarco non si frapponga per lo meno un miglio di distanza.

Se nell'atto della verifica fatta dopo la dichiarazione, e prima di rilasciarsi dalla dogana la bolletta a pagamento, si trova una merce, o una parte della merce, non dichiarata, è riscosso sulla medesima il doppio dazio.

Se dopo rilasciata la bolletta a pagamento, ovvero in qualunque altro tempo o luogo, purchè sia nel regno e non all'estero, si trova una merce, o una parte della merce, non descritta nella stessa bolletta, la merce o la parte della merce non descritta viene confiscata.

Se nell'atto della verifica fatta dopo la dichiarazione, e prima di rilasciarsi la bolletta a pagamento, la qualità e la specie di una mercanzia o derrata è rinvenuta diversa da quella dichiarata, in modo che risulti una differenza di dazio dovuto a norma delle tariffe su la specie ve-

rificata, la multa eguale alla differenza tra il dazio fissato nelle tariffe sul genere dichiarato, e quello fissato pel genere verificato, tenendosi conto per la riscossione dell'anzidetto dazio e multa della somma che si trovasse pagata.

Se nella verifica che può farsi dopo rilasciata la bolletta, ed in qualunque altro tempo o luogo, purchè sia nel regno, e non all'estero, la quantità o la specie di una mercanzia è rinvenuta diversa da quella descritta nella detta bolletta, e questa diversità sia tale che risulti una differenza di dazio del 5 per 100 inclusive in danno dell'erario, è riscosso il doppio dazio su la mercanzia falsamente espressa nella bolletta a pagamento, uno cioè a titolo di dazio, e l'altro a titolo di multa. Se la differenza è maggiore fino al 15 per 100 inclusive in pregiudizio dell'erario, sono riscossi due dazi e mezzo, uno cioè a titolo di dazio, ed uno e mezzo a titolo di multa. Tanto in questo caso, che nel precedente è sempre tenuto conto della somma pagata nella dogana di spedizione, secondo che risulta dalla bolletta a pagamento. Finalmente se la differenza è maggiore del 15 per 100, la mercanzia è confiscata.

L'eccesso che può esser ritrovato dopo rilasciata la bolletta a pagamento, in qualunque tempo o luogo, purchè sia nel regno, se è del 10 per 100 inclusive o meno, dà luogo alla riscossione del doppio dazio sul solo eccesso; s'è maggiore del 10 per 100, sono sottoposti alla confiscazione l'eccesso ed i mezzi di trasporto.

Le disposizioni degli articoli 67 a 71 relative alle mercanzie mal valutate all'importazione, sono applicabili a quelle mal valutate all'esportazione.

Conveniva pur troppo esentare dal dazio della esportazione alcuni generi prodotti e manofatti da noi, e quindi all'oggetto le seguenti disposizioni:

I generi indigeni, esenti da dazio alla esportazione volendosi portare all'estero, non sono soggetti ad altre formalità che a quella della dichiarazione per parte degli estraenti della quantità e specie della merce che si voglia esportare; ed alla verifica per parte degl'impiegati dei dazi indiretti della sola specie, e non della quantità.

I generi anzidetti sono accompagnati da semplici lascia passare, ne'quali viene descritta la quantità dichiarata dall'estraente, e la specie egualmente da lui dichiarata e verificata dagl'impiegati

La mancanza delle formalità enunciate ne'due articoli precedenti è punita con la multa di ducati venticinque.

8.ª SEZIONE. — *Della circolazione interna, e del cabotaggio*

Questa parola, che sembra derivare dalla latina, *caput agere* è impiegata dalla giurisprudenza marittima per indicare la navigazione che si fa da capo in capo, da porto in porto sopra una stessa o vicina costiera.

La legge istessa della quale andiamo riportando le apposite disposizioni sopra il cabotaggio divide sotto varii punti d'interessante veduta questo mezzo commerciale.

E prima, *sopra i generi indigeni soggetti a dazio all'esportazione*, si hanno i seguenti provvedimenti:

In conferma degli articoli 12 13 e 14 del decreto del 30 novembre 1824; essendo libero il commercio di cabotaggio, coloro che vogliono trasportar per mare da un luogo all'altro de'dominii di qua e di là dal Faro generi e manifatture indigene soggette a'dazi di esportazione, debbono, prima della verifica doganale, presentare la dichiarazione in dettaglio di tali generi, ancorchè soggetti a scolo, nella dogana di partenza.

In mancanza della dichiarazione, che deve farsi prima di presentare i generi alla verifica e nel modo prescritto negli articoli 77 e 78, non è permesso l'enunciato trasporto; si riscuote la multa eguale al dazio di esportazione dagli estraenti, e rimangono destituiti gl'impiegati.

È proibito di correggersi le dichiarazioni in dettaglio, esibite pei generi da trasportarsi per mare da un luogo all'altro degli enunciati nostri dominii, sotto pena di pagarsi l'ammenda eguale al dazio di esportazione su di quelli pe'quali si sono fatte delle correzioni. Nel caso che voglia imbarcarsi altra quantità di generi, oltre a quella dichiarata, è necessaria una nuova dichiarazione, e quindi una nuova bolletta di cui si parlerà nell'articolo seguente. Se voglia imbarcarsi una quantità minore di quella dichiarata, sono anche necessarie una nuova dichiarazione ed una nuova bolletta, annullando la prima con la corrispondente osservazione su i registri.

Fatte le dichiarazioni, i generi sono verificati e spediti con bolletta a cautela, la quale contiene l'obbligo solidale dell'estraente e di un fideiussore solvibile di esibire nel termine che viene fissato secondo la distanza de'luoghi, un certificato dell'arrivo de'generi alla dogana di destinazione, o dello scaricamento ivi seguito, ovvero di pagare il doppio diritto di esportazione su i generi medesimi.

Se le mercanzie sono proibite all'esportazione o il dazio di estrazione è sul valore, l'obbligo solidale anzidetto è preso pel loro valore, il quale viene indicato nella bolletta a cautela.

La dichiarazione del valore è data dagli estraenti, ed anche in questo caso gl'impiegati possono far uso delle facoltà accordate cogli articoli 67 e seguenti.

Le disposizioni contenute negli articoli 83 e seguenti sono applicabili ai generi che si esportano per cabotaggio.

Giunte le mercanzie nella dogana di destinazio-

ne, il capitano o padrone del bastimento presenta fra le 24 ore agl' impiegati della medesima la bolletta à cautela che tiene luogo di manifesto, e di dichiarazione in dettaglio, che perciò è trascritta sul registro delle dichiarazioni in dettaglio. Quindi si procede allo sbarco, ed alla verifica delle mercanzie, la quale riuscendo conforme all' enunciata bolletta, vengono rilasciati i certificati di arrivo e scaricamento, sottoscritti almeno da due impiegati.

I certificati anzidetti sono distaccati da un registro a matrice, che all' uopo si tiene in dogana.

Le bollette a cautela esibite in dogana dal padrone o capitano sono conservate nella dogana medesima, ond' esibirsi ad ogni richiesta, sotto la risponsabilità del ricevitore.

Ove il capitano fra le 24 ore dal suo arrivo non presenti le bollette a cautela, se ne fa processo verbale immediatamente, ed i generi sono confiscati. Nel caso, che la bolletta a cautela si fosse smarrita, è sempre salvo il dritto agl' interessati di far richiedere il duplicato dalla dogana di partenza.

Qualora gli enunciati legni, prima di giungere al luogo di destinazione, ne toccassero qualche altro nel loro viaggio, i capitani o padroni sono tenuti, sotto la medesima pena, di esibire agl' impiegati doganali le bollette a cautela mediante ricevuta, le quali non sono loro restituite che nell' atto della partenza.

Nel caso in cui nel tempo della visita e della verifica si trovi un genere non compreso nella bolletta a cautela, è sottoposto alla confiscazione.

Allorchè nell' atto della visita e verifica i generi si trovano differenti nella specie da quelli descritti nella bolletta a cautela, il bastimento è considerato come provveniente dall' estero, e sui generi di specie differente è riscosso il dazio d' importazione, nè per detti generi è rilasciato il certificato di arrivo e scaricamento. Questa riscossione di dazi è indipendente dalle pene alle quali van soggettati nella dogana di partenza l' estraente e 'l suo mallevadore, ivi solidalmente obbligati.

Se nella verifica la quantità de' generi non è trovata uniforme a quella enunciata nella bolletta, sono adottate le seguenti disposizioni:

Se la mancanza, o l' eccesso pei generi tariffati a peso sia del 5 per 100 tanto se i generi sieno aridi quanto se siano liquidi, e pei generi tariffati a numero il 3 per 100, non se ne tiene alcuno conto, e quindi il certificato di arrivo e scaricamento viene rilasciato per la quantità espressa nella bolletta.

Trattandosi di mancanza, ove questa fosse maggiore del 5 per 100 se i generi sieno a peso, ed ove fosse maggiore del 3 per 100, se a numero, in questi casi la fede d' immissione non è rilasciata che per la quantità ritrovata, e quindi nella dogana di partenza si procede contra l' estraente, e 'l fideiussore alla riscossione del doppio dritto di esportazione (o alla riscossione del valore, se si tratti di generi proibiti all' estrazione) su la quantità mancante, dedotto però sempre il 5, o il 3 per 100, di cui, come si è detto di sopra, non deve mai tenersi conto.

Se poi il doppio dritto di estrazione, o il valore voglia pagarsi nella dogana di destinazione, in questo caso nel certificato si fa parola di questa circostanza per annullarsi l' obbligo dato nella dogana di partenza.

In ogni caso il dazio appartiene sempre alla dogana di partenza.

Trattandosi di eccesso, ove questo fosse maggiore del 5 per 100 se i generi sieno a peso, o del 3 per 100 se i generi sieno a numero, il solo eccesso è sottoposto al pagamento del doppio dazio di estrazione, dedotto il 5 o il 3 per 100, di cui non deve tenersi mai conto.

Se l'eccesso si verificasse in una officina dei dazi di consumo sopra merci soggette a tali dazi, il doppio dritto da riscuotersi è quello di consumo, qualora non fosse minore di quello di esportazione.

Gl' impiegati de' dazi indiretti nella dogana di destinazione non rilasciano i certificati di arrivo e scaricamento per le mercanzie immesse trenta giorni dopo il tempo fissato nella bolletta di cautela, ma devono in tal caso riscuotere il dritto più forte d' importazione che sarebbe dovuto sopra un simile genere, se pervenisse dall' estero. Se il dritto più forte fosse quello di esportazione o di consumo, qualora si tratti di Napoli, e casali, è riscosso quest' ultimo dritto.

I capitani, i padroni di bastimenti, ed i proprietari sono ammessi a giustificare che il ritardo ulteriore sia derivato da casi fortuiti, presentando i testimoniali, in cui si faccia menzione delle circostanze delle cagioni del ritardo, ed i quali sieno stati formati innanzi ai tribunali di commercio, e nei luoghi ove non si trovassero tali tribunali, innanzi a' giudici di circondario. Siffatti testimoniali sono depositati nella dogana di destinazione nel tempo stesso che vi sono introdotte le merci, ed in tal caso le bollette di cautela hanno il loro vigore e sono dagl' impiegati della detta dogana di destinazione rilasciati i certificati di arrivo e scaricamento.

Gli estraenti che presentano i certificati nel tempo prefisso, attestano in dorso de' medesimi l' esibizione fattane. Essi sono tenuti a dichiarare il nome, la dimora e la professione di colui che gli ha loro trasmessi, onde procedersi, se sia d' uopo, per le falsificazioni o alterazioni di qualunque specie, sia contra gli estraenti e loro fideiussori, sia contra gli esibitori della bolletta. In quest' ultimo caso gli esibitori hanno dritto d' indennizzarsi contra gli estraenti.

Il tempo prefisso per assicurarsi della veracità del certificato di arrivo e scaricamento è di tre mesi, i quali cominciano a decorrere dal giorno

in cui è stata presentata la fede d'immissione. Passati questi tre mesi, le dogane perdono ogni dritto di procedura per tale oggetto.

Durante il termine di tre mesi enunciato di sopra l'obbligo degli estraenti e loro mallevadori non è annullato dagl'impiegati della dogana di partenza, ma essi, in vista del certificato di arrivo e scaricamento, notano al margine del medesimo obbligo l'esibizione fattane.

Se i certificati che devon rilasciarsi dalla dogana di destinazione non sono esibiti nel termine fissato nelle bollette di cautela, gl'impiegati della dogana di partenza astringono gli estraenti ed i loro mallevadori al pagamento del doppio dritto di esportazione. Se poi le mercanzie spedite con bolletta a cautela sieno della classe di quelle proibite all'esportazione, gl'impiegati de' dazi indiretti gli astringono a pagare il valore sulle suddette mercanzie, fissato nell'obbligo.

Non di meno se gli estraenti esibissero nel termine di tre mesi, dopo il tempo prefisso nelle bollette a cautela, i certificati d'immissione o scaricamento in buona forma, e rilasciati nel termine in esse stabilito, il doppio dritto, o il valore de'generi che hanno pagato, è loro restituito, meno però la somma delle spese fatte dalla dogana fino al giorno dell'esibizione di tali carte.

Le obbligazioni sono del pari annullate, e 'l doppio dritto o il valore de' generi restituiti, allorchè il negoziante giustifichi legalmente, dopo il termine prefisso nella bolletta a cautela, di aver perduto il bastimento o di essergli stato predato.

Sono spediti con semplici lascia-passare i generi indigeni soggetti a dazi, purchè però il dazio di esportazione dovuto collettivamente su di essi non ecceda la somma di ducati dieci. Eccedendo questa somma è necessaria la bolletta a cautela, sia che i generi appartengano ad una persona, sia che appartengano a molte, e vengano imbarcati sullo stesso legno. Questa disposizione non è punto applicabile ai legni i di cui padroni, intraprendendo un viaggio per lo straniero, voglian caricare anche generi per cabotaggio; giacchè in tal caso è sempre necessaria la bolletta a cautela, qualunque ne fosse la quantità.

I generi di consumo che da Napoli sono spediti per mare in un altro luogo de' dominii di qua e di là del faro, vengono anche accompagnati da semplici lasciapassare. Allorchè il dritto di esportazione pe' generi indigeni fosse maggiore di quello di consumo già pagato in Napoli o ne' casali, in questo caso sono spediti con bolletta a cautela.

Viene in secondo luogo il Cabotaggio de' generi indigeni esenti da dazi di esportazione.

Quelli che vogliono estrarre per cabotaggio i generi indigeni, che sono esenti dal dazio di esportazione, devono benanche presentare la dichiarazione, nella quale sono espresse la specie, e la quantità de'generi sotto la pena comminata nell'articolo 100.

Gl'impiegati sono nel dovere di verificare soltanto la specie, ma si astengono di verificare il numero, il peso, o la misura delle quantità dichiarate.

Tali generi dalla dogana di partenza sono accompagnati da semplice lasciapassare, e non con bolletta a cautela. Nel lascia-passare è indicata la specie, la quantità o il numero secondo che è stato dichiarato dagli estraenti, e gl'impiegati della verifica certificano in piede del lascia-passare di aver verificata la specie.

Se nella verifica si trovassero de'generi soggetti ai dazi di estrazione non dichiarati, in questo caso è applicata la disposizione contenuta nell'art. 109.

Per esecuzione dell'articolo 126 nella dogana di sbarco deve sempre presentarsi il lascia-passare dato fuori dalla dogana di partenza.

Ove non si presenti il lascia-passare, i generi sono considerati come giunti dall'estero, e quindi vengono sottoposti a' dazi prescritti dalle leggi e dalle tariffe in vigore.

Nel caso che il lascia-passare si fosse smarrito, è sempre salvo agl'interessati il dritto di giustificare per mezzo de' registri e de'certificati della dogana di partenza che il genere sia stato colà imbarcato.

Se nella dogana di arrivo il genere è verificato di una specie diversa da quella descritta nel lascia-passare, il genere è parimenti considerato come provveniente dall'estero, e quindi sottoposto ai dazi prescritti dalle leggi e dalle tariffe in vigore. Se il genere è interamente sbarcato, il lascia-passare resta presso la dogana di sbarco.

Se poi il genere è sbarcato in parte, si nota al dorso del lasciapassare la quantità discaricata su la dichiarazione del capitano.

Una tale nota è firmata dagl'impiegati della dogana, ed il lasciapassare è riconsegnato al capitano per esibirsi da costui nell'altra dogana ove vuole sbarcare il resto del carico.

Pei generi di cui si tratta, esenti dal dazio di esportazione, qualora sieno quelli soggetti a'dazi di consumo, pervenendo nella giurisdizione dei medesimi, si deve esibire nella corrispondente officina il lascia-passare, che tiene luogo di manifesto e di dichiarazione, ed è perciò trascritto sul registro delle dichiarazioni in dettaglio. Ancorchè tali generi nel porto di partenza si destinino per un luogo soggetto alla giurisdizione dei dazi di consumo, non può mai pretendersi che sieno accompagnati con bolletta a cautela.

Se nella officina de' dazi di consumo il genere è verificato in una quantità minore di quella espressa nel lascia-passare, il dazio di consumo è riscosso su la intiera quantità dichiarata e descritta nel lasciapassare; salvo ai proprietari il dritto di provare che la mancanza sia stata cagionata da avaria, a' termini della presente legge. Se poi la

mancanza derivi dall' essere stato il genere sbarcato in qualche altra dogana, una tale circostanza può unicamente essere giustificata dallo stesso lascia-passare per mezzo cioè della nota che è stata apposta al dorso giusta l'art. 130. Se finalmente si verificasse un aumento di quantità, su l'eccesso è riscosso il doppio dazio di consumo, dedotto però sempre il 5 o il 3 per 100, secondo i diversi casi preveduti negli articoli 112 e seguenti.

Considera in terzo luogo la legge il cabotaggio delle manifatture indigene munite col bollo di fabbrica.

Le manifatture indigene bollate nel modo prescritto col decreto del 6 settembre 1825 possono circolare in cabotaggio in ciascuna parte del regno.

La spedizione in cabotaggio in ciascuna parte del regno si esegue con lascia-passare nel modo sopra indicato.

Allorchè trattasi di passaggio da una ad un'altra parte del regno, ogni dogana di qualunque classe può farne la spedizione con bolletta di lascia-passare, nella quale oltre le solite indicazioni, vi è quella della specie e quantità de'generi, ed il numero de'bolli di fabbrica di cui sono muniti. I generi però non possono immettersi che nelle dogane di prima classe di quella parte del regno dove passano.

Sono assoggettate a dazio, come di provvenienza estera, le mercanzie di cui trattasi, allorchè non sieno accompagnate da lascia-passare o che nel passaggio da una parte del regno all'altra si presentino in dogane che non sono di prima classe.

Giunte in dogana le mercanzie indicate di sopra, gl'impiegati, dopo di aver esaminato i generi, se corrispondono per specie e quantità a quelli descritti nel lascia-passare, e se abbiano il bollo di fabbrica nel modo indicato nell'anzidetto decreto del 6 settembre 1825, aggiungono al detto bollo di fabbrica il bollo doganale che si usa per gli stessi generi provvenienti dall'estero. In caso di diversità di quantità o di specie fra la verifica ed il lascia-passare, la sola parte del genere eccedente, o diversa nella specie, è assoggettata al pagamento del dazio, come provveniente dall' estero.

Il detto bollo doganale è messo a fianco di quello di fabbrica, e non si riscuote che il solo prezzo materiale del medesimo, cioè un grano napolitano per ciascun bollo.

In ciascuna dogana di prima classe vi è un registro, in cui è denotata la data ed il numero del lascia-passare di accompagnamento, la quantità e specie de' generi, il numero de' bolli impiegati, e l' importo della percezione. Per controllo della operazione sono ritenute le originali bollette di lascia-passare per esibirsi ad ogni richiesta.

Le manifatture, col bollo di fabbrica di una parte del regno, che si trovassero in circolazione nell' altra, senza aver il bollo doganale, ma solo quello della fabbrica, sono sorprese e trattate come manifatture estere senza bollo doganale.

Riguarda in ultimo luogo il cabotaggio, e quindi dispone de' generi esteri.

In conferma del decreto del 30 novembre 1824 che precede le tariffe in vigore, è rigorosamente vietato il trasporto in cabotaggio de'generi esteri dai dominii al di qua del faro, in quelli al di là, e viceversa, non escluse neppur quelle mercanzie estere, che sono munite di bolli doganali.

Il cabotaggio de' generi esteri è autorizzato soltanto da un luogo all'altro de'dominii al di qua del faro, e da un luogo all'altro de'dominii al di là del faro, salvo però ciò che trovasi prescritto nell'articolo 13 del citato decreto de' 30 novembre 1824, e salve le disposizioni contenute nel titolo XII al Capitolo IV sulla esportazione de'generi esteri dal Porto Franco per la circolazione e consumo del regno.

Il cabotaggio delle mercanzie forestiere colla limitazione prescritta nell'articolo precedente è eseguito con semplici lascia-passare, e non con bollette a cautela, salvo ciò che sarà detto nel titolo XII riguardante il Porto Franco di Messina.

Il lascia-passare nel trasporto de'generi esteri per cabotaggio è necessario tanto per le mercanzie munite di bollo doganale, che per quelle, che non essendo suscettive di bollo, ne sieno sfornite.

Il lascia-passare non può darsi che dalle sole dogane di prima classe, vale a dire da quelle dogane autorizzate alle immissioni de'generi esteri.

Gl' impiegati però non possono per le mercanzie non suscettive di bollo dar fuori il lascia-passare, che nel solo caso di essersi, dopo il pagamento de'dazi d' immissione, conservate in magazzino, di cui il ricevitore ed il capo del servizio attivo abbiano ciascuno ritenuto una chiave ch' è loro consegnata dal proprietario.

Le anzidette dogane di prima classe possono dare il lascia-passare pei generi regolarmente bollati, malgrado che non sieno stati sotto l' occhio della dogana, costituendo il bollo regolare una pruova di essere stati sdaziati.

Il lascia-passare è staccato da un registro a matrice. In esso sono descritti i nomi de'capitani e de' bastimenti, e son descritte le mercanzie, enunciandosi per esteso, e non in cifre, il numero, il peso e le qualità. È fatto anche menzione del numero d'ordine del registro delle bollette a pagamento, che si sono rilasciate allorchè furono sdaziate, con esprimersi l' intiera quantità delle mercanzie, e del dazio pagato secondochè risulta dal detto registro. Questa enunciativa è fatta anche nel caso che i generi, che si spediscono per cabotaggio, non fossero che parte di quelli contenuti nel registro di sopra mentovato. Non è necessaria l' anzidetta enunciativa pe'generi regolarmente bollati, e che non sono stati conser-

vati sotto l'occhio della dogana. Il lascia-passare è firmato almeno da tre impiegati sedentari e dal controloro, o da chi ne fa le veci. In dorso del medesimo è apposto il *visto imbarcare* sottoscritto dal controloro e dal tenente, ed in mancanza di costoro da due impiegati del servizio misto o attivo che ne fanno le veci.

Dalle sole dogane di Napoli e di Palermo possono distaccarsi i lascia-passare pel cabotaggio de' generi esteri, senzachè questi sieno stati conservati sotto l'occhio della dogana.

Nel lascia-passare però, che è dato da queste due dogane, se non può essere menzionata la bolletta a pagamento, devon sempre descriversi le mercanzie, e devono adempirsi tutte le altre formalità dette nell'articolo precedente.

Giunto il legno nella dogana di destinazione, il capitano presenta agl' impiegati della medesima il lascia-passare, che tiene luogo di manifesto e dichiarazione in dettaglio. Non esibendosi il lascia-passare, il bastimento è considerato e trattato come provveniente dall' estero, salvo però lo smarrimento del lascia-passare, nel qual caso si osserva quanto vien prevednto nell' art. 128.

Se nell' atto della visita si trova un genere non compreso nel lascia-passare, il genere non compreso è sottoposto alla confisca. Similmente se nella visita le mercanzie si trovassero eccedenti quelle descritte nel lascia-passare, se esse sieno a peso, e l' eccesso sia del 5 per 100, non se ne tiene conto, ma se l' oltrepassi, l' intiero eccesso è assoggettato alla confisca. Se poi le mercanzie sieno a numero, ogni eccesso che si verifichi è confiscato.

Se poi nella visita i generi si trovano differenti nella specie da quella descritta nel lascia-passare, il bastimento è considerato e trattato come provveniente direttamente dall' estero.

Sebbene i generi esteri non possano circolare in cabotaggio da una parte all'altra de' reali dominii di qua e di là dal Faro, ne è nulladimeno permesso il commercio, mediante il pagamento de' dazi doganali; ben inteso però che i bastimenti portanti generi esteri non possono approdare che nelle sole dogane autorizzate alla spedizione de' generi esteri.

I generi esteri che da una parte de' reali dominii si destinassero per l' altra, devono essere accompagnati da un lascia-passare della dogana di partenza, nel quale all' ingrosso devono esprimersi i generi esteri che imbarcherà il capitano, ovvero che trovandosi a bordo gli avesse dichiarati per transito, osservandosi però in questo caso le regole che si prescrivono nel Titolo X su i trai e trabalzi.

Qualora sui bastimenti, che fanno il commercio di cabotaggio fra una parte e l'altra de' Reali dominii, si trovassero nella dogana di arrivo generi esteri senza lascia-passare della dogana di partenza, e senza che dalle carte di bordo possa il capitano giustificare di averli acquistati all' estero, in questo caso il capitano sarà soggettato all' ammenda di ducati cento, salvo però sempre il caso della perdita del lascia-passare, in cui osservar si deggiono le regole sopra stabilite.

I generi esteri che si trasportano da una parte all' altra de' Reali dominii van considerati e trattati come provvenienti direttamente dall' estero.

Nulla trascurando in fine la legge, e rinnendo in un punto quanto sopra tali rami avea sanzionato, ha voluto ancor dare *disposizioni* che fossero *comuni* alla importazione, esportazione e cabotaggio, e sono le seguenti:

Niuna mercanzia potrà essere imbarcata o sbarcata che in pieno giorno, fra lo spuntare e 'l tramontare del sole, come si dirà nell'articolo seguente.

Non potrà essere imbarcata o sbarcata alcuna mercanzia senza un permesso in iscritto degl' impiegati della dogana, sotto pena della confiscazione.

I permessi non avranno vigore che dallo spuntare al tramontare del sole. Essi saranno su carte in istampa, che verranno a quest' oggetto somministrate dalle rispettive Direzioni Generali.

Il trasporto delle mercanzie alla dogana o dalla dogana, e 'l loro imballamento si farà a spese dei proprietari.

Nella gran dogana di Napoli ed in quella di Palermo vi sarà destinato un numero di facchini de' quali i negozianti si dovranno avvalere giusta i regolamenti in vigore.

Gl' impiegati delle dogane delle frontiere di terra de' nostri dominii di qua del Faro dovranno, allorchè lo stimino, visitare anche le vetture de' viaggiatori che vi entreranno o che ne usciranno, ma con la dovuta decenza.

I procacci, i conduttori di vetture pubbliche, ed i corrieri delle poste saranno soggetti per le mercanzie che trasportano a tutte le formalità doganali, ed al pagamento de' dazi, come gli altri conduttori.

Le mercanzie trasportate co' procacci e con le vetture pubbliche dovranno esser descritte nel foglio di viaggio, che servirà di dichiarazione. Le mercanzie in contravvenzione alle leggi saranno confiscate, ed i conduttori verran condannati all' ammenda di ducati 200, senza che le vetture possano essere trattenute.

I viveri e le provvisioni de' bastimenti esteri, o de' bastimenti del regno provenienti dall' estero, al loro arrivo saranno dichiarati nello stesso spazio di tempo e nella medesima forma delle mercanzie che compongono il carico. Quelli che i capitani vorranno introdurre ne' nostri dominii saranno soggetti ai dritti d' importazione.

Per le mense de' naviganti si osserverà quanto trovasi prescritto nell' articolo 4 del decreto su le tariffe doganali del 30 novembre 1824.

Gl' impiegati de' dazi indiretti potranno andare a bordo di ogni bastimento ch' entri ne' porti, nelle rade ec. o che n' esca, sia prima, sia dopo la esibizione de' manifesti e delle dichiarazioni; e potranno destinare, e far dimorare a bor-

do delle guardie, fino a che i generi non sieno sbarcati: potranno ancora aprire i boccaporti, le camere, gli armari, le casse, i colli, ec.

Ogni mercanzia proibita all'entrata o all'uscita che si tenterà d'importare o di esportare in frode, sarà confiscata, ed i capitani o conduttori saranno personalmente condannati ad un'ammenda di ducati 120.

Saranno soggette alle stesse pene le mercanzie proibite che gli agenti de' dazi indiretti avran sorprese a bordo di qualsivoglia bastimento giunto nel regno.

Per sicurezza dell'ammenda, gli agenti de'dazi indiretti potran ritenere i bastimenti e gli altri mezzi di trasporto.

Le mercanzie proibite all'entrata o alla sortita, che saranno dichiarate ne'termini prescritti dalla presente legge sotto la loro propria denominazione, non verranno sequestrate. Quelle destinate alla importazione saranno inviate allo straniero, e quelle di cui si dimanderà la esportazione, resteranno nel regno.

Allorchè gl'impiegati per qualunque operazione d'imbarchi, disbarchi, naufragi, dovranno conferirsi in altra dogana, o in altro luogo, riceveranno una indennizzazione di viaggio da pagarsi immediatamente dai negozianti colla seguente tariffa:

per ciascuna giornata ad un Controloro . . ducato 1 »
ad un Ricevitore . . . . . . » 1 »
ad un Commesso. . . grana » 60
ad un Tenente. . . . . . . » 60
ad un Foriere . . . . » 60
ad un Brigadiere, o Guardia » 30

La indennità non sarà mai dovuta quando il luogo di accesso sia distante dall'officina doganale meno di un miglio, giusta gli articoli 87 e seguenti.

9.ª SEZIONE. — *De' Trai e Trabalzi.*

Passa la legge che riportiamo alle determinazioni pe' Trai e Trabalzi. Eccole.

I capitani che approdano co' loro legni provvenienti dall'estero tanto nel porto di Napoli, quanto in qualunque altro luogo di *dogana d'importazione*, possono annunziare nel manifesto, che sono tenuti di dare fra le 24 ore dal loro arrivo, se il carico o parte di esso sia destinato per altri luoghi.

Il transito dell'intero carico, manifestato con la destinazione per l'estero, da esportarsi col medesimo legno, è permesso in tutte le dogane di prima classe. Il trabalzo sopr'altro legno dell'intero carico manifestato con la destinazione per l'estero, è vietato.

Se dopo di essersi manifestato un intero carico per l'estero, si volesse da' proprietari o commissionati cambiare il destino con dichiararsi per la importazione, si permette il disbarco del carico col pagamento de'dazi, e delle ammende prescritte per la mancanza della dichiarazione in dettaglio, qualora non si fosse fatta nel periodo e ne' termini della legge.

Allorchè un carico vien manifestato parte con la destinazione per l'estero e parte per la importazione, allora non ne viene permessa l'esportazione nè per transito nè per trabalzo, anche per la porzione destinata per l'estero; ma l'intero carico esser dee disbarcato e sdaziato nella dogana di prima classe dell'approdo.

Vien fatta eccezione per le sole dogane di Napoli e di Palermo. In conseguenza giunto in Napoli o in Palermo un carico provveniente dallo straniero, che viene manifestato parte per la importazione e parte con la destinazione per l'estero, allora la porzione manifestata per la importazione viene disbarcata, per esser depositata o sdaziata a mente della legge; e la porzione destinata per l'estero resta a bordo, per essere esportata collo stesso legno. I trabalzi però da un legno ad un altro per quelle porzioni di generi manifestati con la destinazione per l'estero, sono vietati.

È permesso il trasporto di una parte, o di tutto il carico coll'istesso bastimento in un'altra dogana d'importazione. Ma se la particolarità della ulteriore destinazione non è espressa nel manifesto, i capitani vengono obbligati a sbarcare i loro carichi nella dogana di prima classe dell'arrivo.

Allorchè la destinazione di tutto o di parte del carico sia per altra dogana d'importazione di una, o dell'altra parte de' nostri dominii, deve accompagnarsi il bastimento con un verbale, che vien redatto dagl'impiegati. In questo verbale è trascritto il manifesto, ossia la dichiarazione all'ingrosso data dal capitano, ed è espressa la parte del carico che siasi disbarcata nella dogana di partenza per tenersene conto nella dogana di destinazione. — Il capitano dee presentare questo verbale nella dogana di arrivo, ove tiene luogo di manifesto; e non presentandolo, sarà riscosso a titolo di multa il 10 per 100 sull'ammontare dei dazi d'immissione dell'intero carico.

Il capitano nel riceversi il verbale, dee firmare un foglio nel quale dopo la trascrizione del verbale si obbliga di esibire sotto pena di ducati 100, fra il termine che viene fissato a norma delle distanze, un certificato di essere approdato nella dogana di destinazione, e di aver ivi esibito il verbale anzidetto.

V'ha una eccezione pei baccalà, stoccopesce, aringhe, salacche e salacchini che vengono immessi nel porto di Napoli: pe' quali generi ecco ciò che dalla legge si prescrive.

« I capitani de' legni che approdano co' salumi anzidetti nel porto di Napoli o nel porto ed isola di Nisita, o i loro commissionati o raccomandatari volendo riesportare tutto il carico o parte di esso, deggion dichiararlo fra tre giorni dal loro

arrivo. — Se la riesportazione dell' intero carico si esegue con lo stesso legno sul quale i salumi son pervenuti, in questo caso non sono sbarcati. — Se la riesportazione dell' intero carico voglia effettuarsi sopra altri bastimenti, il trabalzo non può aver luogo se non dopo di essere stati i generi sbarcati e pesati con tutte le precauzioni necessarie ad evitare la frode Qualora il capitano, proprietario, o raccomandatario dichiara parte del carico per l' importazione e parte per la riesportazione, in questo caso l' intero carico viene sbarcato e pesato, ed indi è rimbarcata la parte destinata per la riesportazione.

I prodotti indigeni che sono esenti da' dazi di esportazione, arrivando da un luogo del regno in qualunque altro ove sia dogana di qualsivoglia classe, possono sbarcarsi nel luogo di arrivo; possono ben anche portarsi all' estero con lo stesso bastimento, e possono in fine trabalzarsi senza sbarcarsi a terra da un legno in un altro per portarsi o all' estero o in altro luogo di questa parte de' reali dominii; salvo però sempre le formalità delle dichiarazioni, delle sommarie verifiche, e delle carte di spedizione da eseguirsi e rilasciarsi a' termini della presente legge. Se poi i generi vanno soggetti a' dazi di esportazione, in questo caso essi debbono sempre sbarcarsi nel luogo di arrivo per le verifiche in discarico della bolletta a cautela da cui debbono essere accompagnati.

Eseguita una tale operazione, nel caso che i generi si trovino o nel porto di Napoli o in una delle dogane dalle quali è permesso di esportare generi soggetti al pagamento de' dazi di estrazione, gl' interessati fanno le loro dichiarazioni di ciò che vogliono far rimbarcare o su lo stesso bastimento, o sopra altro legno per l' estero, onde procedersi in seguito delle solite verifiche, liquidazione e pagamento de' dazi di estrazione, all' imbarco de' generi. Ne' luoghi soggetti alla giurisdizione de' dazi di consumo, la dichiarazione del transito o per l' estero, o per altri luoghi, deve farsi o dal capitano o dagl' interessati fra le 24 ore dal giorno dell' arrivo, e la rimbarcazione del genere deve farsi subito dopo eseguita la verifica.

Se la dichiarazione del transito non si fa fra le 24 ore dall' arrivo, deve pagarsi il dazio di consumo.

Finalmente se nella medesima giurisdizione i generi destinati pel transito non possono essere imbarcati nello stesso giorno dello scaricamento, vengono riposti a spese del proprietario in magazzini chiusi a tre chiavi.

Pel maggior comodo del commercio i generi soggetti a' dazi di esportazione volendosi trabalzare da sopra un legno in un altro, debbono scaricarsi a quantità parziali, per quanto l' operazione di verifica e d' imbarco possa eseguirsi in una giornata, pesandosi il genere in una sola volta, e tenendosi conto di tutte le partite per farsi della somma totale l' uso che si conviene.

Se poi i generi, e specialmente gli olii si vogliano riesportare coll' istesso legno, in questo caso il genere deve intieramente disbarcarsi e pesarsi una sola volta, ed ove nell' istesso giorno per mancanza di tempo non possano aver luogo nell' istessa giornata lo sbarco e l' imbarco, in questo caso, qualora i proprietari non volessero far riporne il genere ne' magazzini, si lasciano nella marina a rischio degl' interessati, facendosi per gl' interessati della dogana custodire dagl' impiegati del servizio attivo.

10.ª SEZIONE.—*Della avarie, de' naufragi, e delle prede.*

Le avarie.

L' avaria, di cui il giureconsulto Paolo parlò nella *L. 4 ff. ad leg. Rhod.*, ha in pratica il significato del disastro da cui deriva, e che dà luogo all' azione dell' emenda di un danno parziale, e del danno che risente la nave e la merce quando è parziale, ed in caso di esser emendato dal contributo: e finalmente questa voce esprime il sistema del risarcimento di questo danno, che è quello della contribuzione. *Baldasseroni, art. avar. pag. 128.*

Niuna diminuzione di dazi è conceduta per causa di avaria, fuorchè ne' casi di arrenamento, naufragi, o altri accidenti di mare di tale importanza da fare assolutamente supporre un guasto significante nelle mercanzie; casi inoltre nei quali, essendovi assicuratori, darebbero dritto ai proprietari delle mercanzie di ricorrere contro di loro.

Gli accidenti di mare sono provati, 1.° coi rapporti de' capitani e de' loro equipaggi, fatti nella dogana fra le 24 ore dal loro arrivo, e documentati da' giornali di navigazione; 2.° dalle proteste fatte contra gli assicuratori, qualora ve ne fossero.

Le dichiarazioni di avaria per parte de' proprietari consegnatari delle merci, indipendentemente dai rapporti de' capitani, enunciati nell' articolo precedente, debbono esser fatte tra le 24 ore dall' arrivo del legno nel porto. Se circostanze straordinarie vi si oppongano; sono fatte presenti per iscritto alla dogana nel più breve tempo possibile, esigendo tali operazioni la maggior celerità e precisione.

In niun caso è ammessa la dichiarazione di avaria o è fatta perizia anche per semplice istruzione, dopo lo sbarco delle merci.

Le prove di avaria formate ne' porti stranieri ove i capitani o padroni hanno potuto approdare, non vengono ammesse dalle dogane, se non sono attestate da' consoli, o vice consoli del Re,

ed in loro mancanza dai consoli o vice consoli spagnuoli o francesi; ed in mancanza degli uni e degli altri, da quelli delle potenze amiche.

Le prove di avaria enunciate nell'articolo precedente possono riguardare gli avvenimenti, e non già i guasti ai quali le mercanzie sono soggiaciute, dovendo i medesimi essere riconosciuti dagli esperti nel modo che si dirà in appresso.

Gli esperti per esaminar le avarie sono nominati dal direttore, ed in mancanza di esso, dal ricevitore, coll'approvazione dell'uffiziale superiore di dogana, cioè dell'ispettore o controloro che si trova nel recinto della ricevitoria.

Gli esperti procedono alla verifica delle mercanzie fra le 24 ore dalla loro elezione.

Essi fissano con rapporto scritto il valore primitivo delle mercanzie secondo il prezzo della piazza, e quello delle medesime nello stato di avaria. Aggiungono i prezzi correnti della piazza e in difetto i prezzi della piazza più vicina, e le dichiarazioni autentiche de' sensali giurati.

Il rapporto degli esperti è immediatamente comunicato agl'interessati. Costoro, o i rappresentanti di essi, nel giro di 24 ore, possono dare alle mercanzie avariate una valutazione maggiore di quella stabilita dai periti.

Gl'impiegati de' dazi indiretti non possono ritenere per proprio conto tali mercanzie, secondo la facoltà loro conceduta cogli articoli 67 e seguenti che dopo spirato il termine prescritto nell'articolo precedente, ed allora, ancorchè sia stata data una nuova valutazione, possono ritenerle, pagandone il 10 per 100 di più.

Se il proprietario delle merci dichiara di volerne far seguire immediatamente la vendita all'incanto, la bonifica del dritto è stabilita sul prezzo della vendita, paragonato col prezzo ordinario delle stesse mercanzie, se non fossero avariate, in conformità di quanto vien prescritto nell'articolo 317.

Gl'impiegati fanno seguire la vendita colle forme prescritte dalla legge, relativamente agl'incanti, nel più breve spazio di tempo possibile per prevenire l'ulteriore deterioramento delle merci.

Qualora gl'impiegati si accorgano che gli esperti abbiano dato alle mercanzie un prezzo maggiore del loro primitivo valore, n'è sospesa la consegna ai proprietari.

Nel caso preveduto nell'articolo precedente gli impiegati prendono i campioni (o sieno le mostre delle mercanzie) i quali, involti sotto sigilli degli esperti, de' proprietari e del ricevitore, sono spediti al direttore generale de' dazi indiretti per essere sottoposti al ministro segretario di stato delle finanze pei dominii al di qua del faro, o al luogotenente Generale pei dominii al di là del faro. Ciò non ostante se i proprietari o i consegnatari domandano le mercanzie, possono esser loro consegnate, previo obbligo con cauzione di pagare i dritti in conformità di quanto sarà deciso.

In tutti i casi ne' quali ha luogo la perizia, se la tariffa doganale non esprima che un solo dazio per una mercanzia di vari prezzi per cagione delle sue varie qualità, i periti non possono prendere per base del valore primitivo che il prezzo dell'infima qualità.

Niuna diminuzione di dritti per motivo di avaria è conceduta per le mercanzie tariffate a valore, essendo essi in tal caso proporzionati al prezzo delle stesse mercanzie avariate.

Niuna diminuzione di dritti è conceduta su i baccalà e stoccofisso avariati, pei quali si osserva quanto è prescritto nella nota apposta in fine della tariffa d'importazione del 30 novembre 1824.

§ 2.° *Naufragi.*

In quanto ai fatali risultamenti di questo disastro la legge ha dettato:

Gl'impiegati de' dazi indiretti concorreranno a salvare gli effetti de' bastimenti naufragati, insieme cogl'impiegati della marina e con quelli della pubblica salute.

In conseguenza dell'articolo precedente essi si porteranno in unione delle dette autorità, e senza ritardo, ne' luoghi ove i naufragi saranno avvenuti, e faranno mettere in deposito tutti gli oggetti salvati.

Dopo lo scaricamento totale del bastimento naufragato, se si trovi un magazzino in luogo prossimo a quello del naufragio, tutti gli oggetti dovranno ivi essere trasportati e verificati.

Del risultato della verifica, egualmente che di tutte le altre circostanze occorse, sarà formato un processo verbale in doppio, sottoscritto dagl'impiegati della marina e delle dogane. Una copia ne sarà rilasciata alla dogana per servire di dichiarazione in dettaglio, e l'altra servirà di base al giudizio che l'autorità competente dovrà proferire a norma delle leggi in vigore.

Il magazzino nel quale i generi verranno depositati sarà sotto la custodia degl'impiegati doganali, ma quelli della marina ne conserveranno anche una chiave.

Qualora non esistesse magazzino in luogo prossimo a quello del naufragio, tutti gli oggetti salvati saranno (sempre in presenza degl'impiegati de' dazi indiretti e della marina) trasportati nella comune ov'è stabilita la dogana, per eseguirsi quivi le stesse operazioni enunciate nell'articolo 330; e per depositarsi le mercanzie in un magazzino le di cui chiavi saranno del pari conservate dagl'impiegati della dogana e della marina.

Se per la sicurezza e manutenzione de' generi depositati o per qualsivoglia altra cagione fosse necessario di trasportarli dall'uno all'altro magazzino, questo trasporto non potrà effettuarsi che in presenza degl'impiegati della marina e de' dazi indiretti.

Allorchè le mercanzie dovranno esser vendute

per disposizione dell'autorità competente, colui che sarà incaricato di eseguire la vendita, farà noto il giorno fissato per la medesima agl' impiegati della dogana i quali vi saranno presenti.

Le mercanzie proibite all'entrata non saranno vendute nè consegnate a coloro cui saranno aggiudicate dalla detta autorità competente, se non a condizione di rimandarle all' estero. Esse verranno trasportate (sotto la custodia degl' impiegati de'dazi indiretti, ed a spese di colui al quale saranno state aggiudicate) alla dogana di esportazione più vicina, dove resteranno in deposito finchè non sieno esportate.

Una tal' esportazione non potrà esser differita più di tre mesi, sotto pena di ducati 120 di ammenda.

Nel caso però in cui le mercanzie proibite e salvate dal naufragio non potessero esportarsi senza rischio di una perdita totale, per essere eccessivamente avariate, i proprietari avranno la facoltà di farle vendere pubblicamente o di usarne a loro piacere, a condizione di pagare alla dogana il dritto, come se non fossero avariate.

Pe' dominii al di qua del Faro i generi di privativa provvenienti da naufragio non saranno riesportati, ma verranno comprati dall' amministrazione generale de'dazi indiretti, al prezzo ch'essa gli acquista allo straniero.

Allorchè si trattasse di effetti ritrovati sulle coste da' particolari, questi saranno obbligati di denunziarli alla dogana sotto pena di ducati 120 di ammenda.

In tal caso, o in qualunque altro di contravvenzione alle leggi sanitarie, il contravventore soggiacerà anche alle pene prescritte dalle medesime leggi, e sarà infine trattato come prevenuto di furto, se si fosse appropriati simili oggetti.

Tanto ne'casi già preveduti negli articoli 329 e seguenti, quanto in ogni altro, gli effetti salvati non saranno restituiti dalla dogana che in seguito del pagamento de' dritti dovuti e delle spese occorse per ricuperare e conservare le merci.

Qualora gli effetti di cui si tratta fossero avariati, in tal caso vi sarà luogo alla riduzione dei dazi per causa dell'avaria, con le formalità prescritte nel titolo XIII., salva quella della sola dichiarazione ordinata nell' articolo 312.

Le merci salvate dal naufragio, ch'eran dirette allo straniero, potranno in seguito del giudizio dell'autorità competente essere rimbarcate pel luogo della loro destinazione e senz'alcun pagamento di dazio, ma col solo pagamento delle spese enunciate nell' articolo 341.

I generi del regno imbarcati in un luogo dei nostri dominii di qua o di là dal Faro, e spinti dal naufragio in un altro, potranno, in seguito del giudizio dell'autorità competente, essere rimbarcati pel luogo della loro destinazione, senz'alcun pagamento di dazio, ma col solo pagamento delle menzionate spese.

§ 3. *Prede*.

Dai principii più luminosi del dritto pubblico sono tratte le disposizioni della nostra legge relative alle prede. Esse contengono:

I bastimenti armati in corso e quelli predati, che approderanno ne' porti de' nostri dominii di qua e di là dal Faro, saranno soggetti a tutte le formalità prescritte nella presente legge, come ogni altro bastimento, salve le seguenti disposizioni:

I capitani di legni corsali, essendo tenuti in conseguenza dell'articolo precedente di presentare il manifesto e la dichiarazione in dettaglio, non sarà ammesso il pretesto ch'essi ignorino la natura de'carichi predati; potendo sempre ricavare le necessarie notizie dalle carte di bordo de' legni predati e dalle dichiarazioni de' capitani e padroni di essi.

Le polizze di carico de' bastimenti predati dai corsali forestieri, non saran messe a disposizione de' consoli o vice consoli residenti ne'porti ove i legni saranno approdati, se non dopo che i medesimi impiegati avranno estratte le copie di tutte quelle che potranno interessare la dogana.

Le copie anzidette saranno firmate dal capitano del legno, dal console o vice console al quale saranno consegnate le polizze originali, ed anche dagl' impiegati della pubblica salute.

Le polizze di carico de' bastimenti predati da corsali del regno non saranno messe a disposizione del capitano del porto per essere da lui inviate al tribunale delle prede, se non dopo che gl' impiegati de' dazi indiretti avranno estratte le copie di tutte quelle che potranno interessare la dogana.

Le copie delle mentovate carte verranno firmate dal capitano del porto e dagl' impiegati della pubblica salute.

Allorchè si dovrà procedere allo sbarco de' generi predati, per depositarsi in magazzini particolari durante il giudizio sulla legittimità o illegittimità della preda, lo sbarco, il quale avrà luogo con le formalità prescritte dalla presente legge, e 'l trasporto de' generi ne' medesimi magazzini, saranno effettuati in presenza degl' impiegati de' dazi indiretti, e sotto la loro vigilanza.

Una chiave degli enunciati magazzini sarà anche conservata dagl'impiegati de' dazi indiretti per sicurezza della riscossione de' dazi.

Le disposizioni degli articoli 334 a 337, riguardanti la vendita degli effetti salvati da naufragi, saranno applicabili a quella de' carichi predati.

I legni ed i carichi predati da qualsivoglia corsale, e dichiarati di buona preda, saranno soggetti ai dazi doganali in conformità della tariffa in vigore.

Se i legni ed i carichi predati verranno dichiarati di cattiva preda, e coloro ai quali saranno restituiti vorranno trasportarli allo straniero, in questo caso le mercanzie dovranno esser verifica-

te dagli agenti de'dazi indiretti nell'atto dell'imbarco, ma l'esportazione sarà esente da' dazi.

Ne'dominii al di qua del Faro i generi di privativa provvenienti da prede non saranno riesportati, ma saranno comprati dall'amministrazione generale de' dazi indiretti al prezzo ch' essa gli acquista allo straniero.

I legni ed i generi del regno predati dal nemico, ed indi sul nemico ripredati da' corsali del regno medesimo, se verranno dichiarati di buona preda, saranno soggetti a' dazi doganali, come se fossero importati dallo straniero, dovendosi considerare come esteri, perchè divenuti proprietà del nemico.

11.ª SEZIONE. — *Disposizioni particolari pei legni da guerra e pe' generi appartenenti all' amministrazione della guerra.*

Doveva la legge portare l' occhio suo attento e particolare ai legni di guerra nell'unità del sistema marittimo, e quindi prescrive le seguenti *formalità relative ai legni da guerra.*

I capitani e gli uffiziali de'bastimenti da guerra esteri sono tenuti di presentare nel termine prescritto nell' art. 45 un certificato esprimente in dettaglio tutte le mercanzie, e gli altri oggetti che non facessero parte dell' armamento; accertando sulla loro parola di non aver altri generi soggetti a dazio oltre quelli descritti nel certificato.

Le mercanzie anzidette, del pari che quelle le quali vengono imbarcate su i medesimi bastimenti, sono soggette alle formalità doganali, ed al pagamento de' dritti stabiliti nelle tariffe, sotto le stesse pene stabilite nei casi di contravvenzione.

Le disposizioni de' due precedenti articoli possono essere modificate in seguito di convenzioni diplomatiche con le potenze straniere.

È proibito d'imbarcare su i nostri legni da guerra qualunque merce per caso particolare, e quindi tutt'i generi che non appartengono all'uso del bastimento, o alla provvista degli arsenali, vengono considerati come contrabbando, ove fossero sorpresi dagli agenti de' dazi indiretti.

Sopra qualunque bastimento da guerra non possono trabalzarsi generi soggetti ai dazi di consumo senza le debite formalità doganali, e'l pagamento de' detti dazi sotto pena di confiscazione.

Allorchè sopra qualunque bastimento da guerra si devono imbarcare, oltre la propria dotazione, generi servibili agli arsenali, il comandante dispone ch'essi vengano descritti in due notamenti, uno de' quali è trasmesso al comandante generale, e l' altro al direttore della gran dogana

L' imbarco de' generi deve effettuarsi coll' assistenza di uno o più impiegati de'dazi indiretti stabiliti nella darsena, i quali ne fanno il confronto con la nota che è stata loro passata anticipatamente dal direttore.

Trattandosi di sbarco de' medesimi generi, il Comandante dispone, subito che il legno ha dato fondo, ch'essi vengano del pari descritti in due notamenti, uno de' quali è trasmesso al Comandante generale, e l'altro al direttore della gran dogana. Lo sbarco deve anche eseguirsi coll' assistenza de' suddetti impiegati, i quali fanno il confronto de' generi col notamento passato loro dal direttore.

I notamenti firmati dall' uffiziale di dettaglio e dal Generale vengono vistati dal Comandante.

I Comandanti de' circondari marittimi de' dominii di qua e di là dal Faro sono nell' obbligo di far praticare verso i capi delle dogane locali quanto è prescritto negli articoli precedenti.

Gli agenti de' dazi indiretti all' arrivo di qualunque legno appartenente alla marina del regno, si recano a bordo de' medesimi, ed accompagnati da un uffiziale destinato dal Comandante generale della marina di Napoli e di Palermo, e dai comandanti de' circondari nelle Provincie o Valli (o da chi ne faccia le veci), procedono con decenza e circospezione alla visita anche ne' luoghi più reconditi del bastimento.

Se nel tempo della visita si trovassero de' generi non descritti nel notamento indicato nell'articolo 365, e se prima o dopo di essersi trasmesso il notamento, o di essersi eseguita la visita, si sbarcassero o imbarcassero su i bastimenti da guerra merci soggette a' dazi, o merci proibite che non appartengono all' armamento, vengono in tutt' i casi sottoposte alla confiscazione.

Si riserba il Re di prendere le misure di rigore contra i colpevoli e contro i superiori negligenti, in vista de' rapporti che gli sono presentati da' segretari di Stato Ministri delle Finanze e della Marina.

Le visite su i legni da guerra de' dominii sono eseguite nel porto di Napoli o di Palermo dagli agenti prescelti dal direttore della gran dogana fra gl' impiegati superiori del Piliere; negli altri porti e marine del regno, da' controlori, da' tenenti o forieri.

In tutt' i casi gl' incaricati montano a bordo con la sola spada.

Formalità relative ai generi appartenenti all' amministrazione della guerra.

Gli effetti appartenenti direttamente all' amministrazione generale della guerra (esclusi quelli di abbigliamenti, cuoiami e generi di sussistenza nel senso più esteso, i quali sono trattati per tutte le formalità da adempirsi e pel pagamento de' dazi come quelli de' particolari) sono esenti dal pagamento de' dazi d' importazione e di esportazione.

Allorchè gli effetti enunciati nell' articolo precedente devono essere importati o esportati dai dominii di qua e di là del Faro, il Ripartimento

della Guerra o quello di Marina indica al Ministro delle Finanze o al Luogotenente Generale tanto la loro qualità e quantità, quanto il porto o la dogana di frontiera da cui deve seguire l'importazione o l'esportazione.

In vista di tale avviso, il Segretario di Stato Ministro delle Finanze o il Luogotenente Generale dà gli ordini necessari onde ne venga permessa l'esportazione o l'importazione senz'alcun pagamento de' dazi.

Gli agenti dell'amministrazione della guerra incaricati della importazione o esportazione degli effetti di cui si tratta, sono tenuti di rilasciare a quella de' dazi indiretti una dichiarazione esprimente, 1.° la qualità e quantità degli effetti, che sono rilevate nella verifica da eseguirsi in conformità della presente legge; 2.° il non pagamento de' dazi, la somma de' quali dev'essere liquidata giusta la tariffa in vigore.

La dichiarazione è vistata dall' uffiziale superiore della piazza in cui l'operazione viene eseguita o da quello più vicino, che per la natura delle sue funzioni si trova incaricato della ispezione degli oggetti da esportarsi o da importarsi.

Allorchè gli effetti la di cui importazione si esegue per la dogana di Fondi, fossero destinati per Napoli, in questo caso gl'impiegati de' dazi indiretti in quella dogana, dopo aver ricevuta dai conduttori la dichiarazione all'ingrosso, legano con funi i colli, vi appongono i bolli e li pesano con tutte le formalità prescritte pel transito di Fondi, di cui si parlerà in appresso.

I medesimi impiegati somministrano senz'alcuna spesa la scorta di una o più guardie incaricate di accompagnare i generi fino alla gran dogana di Napoli, per essere quivi sottoposti alle formalità prescritte negli articoli precedenti.

Se l'esportazione degli effetti appartenenti all'amministrazione generale della guerra deve effettuarsi per la dogana di Fondi o per altre della frontiera di terra, le formalità espresse negli articoli 376 e 377 sono eseguite nella dogana di partenza, o nella prima che è incontrata sul cammino, ad oggetto che i generi non sieno trattenuti nella dogana di frontiera che per la sola ricognizione delle carte di accompagnamento.

Gli effetti appartenenti all'amministrazione della guerra, i quali sono trasportati da un luogo all'altro de' dominii di qua o di là del Faro per mare, tanto nell'imbarco quanto nello sbarco vengono sottoposti a tutte le formalità doganali ed accompagnati dalle bollette a cautela, che devono essere rilasciate e discaricate dagli agenti de' dazi indiretti.

Ne' casi d'importazione e cabotaggio di effetti appartenenti all'Amministrazione generale della guerra, le verifiche e le altre formalità doganali sono esattamente eseguite.

Gl'impiegati de' dazi indiretti sono tenuti di notare in tutt'i corrispondenti registri le spedizioni degli effetti appartenenti all'amministrazione generale della guerra.

La somma de' dazi viene portata nel registro di cassa in dicitura, onde non siano confusi con le somme effettivamente incassate.

Su tal registro si fa l'osservazione che gli effetti appartengono all'amministrazione generale della guerra, e che in forza della presente legge e dell'autorizzazione del Segretario di Stato Ministro delle Finanze, o del Luogotenente generale, comunicata dal rispettivo direttore generale de' dazi indiretti in data del . . . . , i dazi non siano stati riscossi.

Le dichiarazioni che vengono rilasciate dagli agenti della guerra sono anche sottoscritte dagli impiegati de' dazi indiretti del doppio servizio, per contestare che gli effetti consegnati sieno quelli descritti nelle dichiarazioni, e che la somma dei dazi, quantunque non riscossa, sia quella medesima portata nel registro di cassa, del quale è indicato il numero d'ordine.

Le dichiarazioni enunciate di sopra vengono dagl'impiegati de' dazi indiretti inviate a' rispettivi loro direttori, i quali alla fine di ciascun mese le trasmetteranno al rispettivo Direttor Generale.

Nella fine di ciascun trimestre i rispettivi Direttori Generali trasmettono al Segretario di Stato Ministro delle Finanze o al Luogotenente generale lo stato generale in doppio delle dichiarazioni de' dritti non pagati per gli effetti appartenenti all'amministrazione della Guerra. Nello stato deve particolarmente indicarsi il nome della persona che gli ha ritirati.

Nei casi di contravvenzione, gli effetti appartenenti all'amministrazione generale della guerra, non sono mai sottoposti a sequestro, ma gl'impiegati de' dazi indiretti si limitano a far costare la contravvenzione per mezzo di processi verbali che devon essere sottoscritti o crocesegnati da coloro che potrebbero risultarne risponsabili.

Se la necessità il richieda, gl'impiegati de' dazi indiretti fanno intervenire le autorità locali nella formazione de' processi verbali, e rilasciano immediatamente gli effetti, la di cui mancanza potrebbe pregiudicare il servizio della guerra.

12.ª SEZIONE. — *Delle bandiere privilegiate.*

Qualunque bastimento di qualsiasi natura mettendosi in mare deve andar munito di una Bandiera o Padiglione che dimostri il segno della potenza sotto gli ordini della quale esso naviga. Molte prescrizioni sull'assunto sono dettate dal dritto pubblico, e dal così detto dritto di guerra; noi diremo brevemente ciò che dalle nostre leggi è stabilito sopra alcuni punti della soggetta materia.

Con legge quindi del 30 marzo 1818 si di-

da Fondi o Mola per ciascuno grana . . . 60.
da Mola alla gran dogana duc. . . . . . . 1 . »

Sarà vietato agl'impiegati di domandare alloggio, cibarie o altre regalie, oltre alla mercede stabilita nell'articolo precedente, sotto pena di immediata destituzione.

Il ricevitore della dogana di Fondi trasmetterà ogni dieci giorni alla gran dogana, per mezzo del proprio direttore della provincia, lo stato di tutte le spedizioni per transito ed un duplicato all'Amministrazione generale.

Il direttore della gran dogana trasmetterà parimente ogni dieci giorni a quella di Fondi, per mezzo dello stesso suo collega, le fedi d'immissione in cui verranno descritte in dettaglio le mercanzie che saranno state esibite alla gran dogana, ed uno stato in ricapitolazione all'amministrazione generale.

Gl'impiegati della dogana di Fondi, nel ricevere la fede d'immissione, noteranno sul registro enunciato nell'articolo 394 che le mercanzie sono state introdotte nella gran dogana, e citeranno i numeri delle stesse fedi.

Questi documenti saranno gelosamente conservati, ed il controloro nelle sue verifiche se li farà esibire, per confrontarli coll'enunciato registro.

Il ricevitore della dogana di Fondi alla fine di ogni mese (a contare dal giorno di ciascuna spedizione per transito) trasmetterà, per mezzo del suo direttore a quello della gran dogana, lo stato delle spedizioni per le quali non avrà ricevute le fedi d'immissione, e ne ripeterà la trasmissione sino a che non gli perveranno. Egli invierà sempre la copia del medesimo stato all'Amministrazione generale.

Le disposizioni della presente legge, relative alla forma delle dichiarazioni, delle verifiche ec., ed alle pene stabilite ne' casi di contravvenzione, saranno applicabili alle mercanzie di cui si è parlato in questo titolo.

Disposizioni pe' corrieri di gabinetto.

I nostri corrieri di gabinetto che dall'estero ritorneranno nel regno, saranno tenuti a dare nella dogana di Fondi la dichiarazione in dettaglio de' generi che trasportano e che sono soggetti ai dazi doganali.

Gl'impiegati di Fondi, dopo aver ricevuta la dichiarazione, legheranno con fune e bolleranno i bauli e gli altri recipienti, ad eccezione della piccola valigia de' plichi, e faranno con decenza la visita nelle vetture.

Gl'impiegati in Fondi rilasceranno a' corrieri una bolletta staccata dal registro a matrice. Questa matrice e la bolletta conterranno l'obbligo di presentare nella gran dogana i generi nella quantità e nella qualità dichiarate, per pagarvi i dazi, sotto le pene prescritte nella presente legge in caso di contravvenzione.

La dichiarazione verrà trascritta nella bolletta, onde servir di base agl'impiegati della gran dogana per la riscossione de' dazi.

I corrieri, al loro arrivo in Capodichino, consegneranno agl'impiegati di quella barriera la loro vettura, per essere accompagnata da un individuo del servizio attivo nella gran dogana.

Essi non trasporteranno seco loro che la sola valigia de' plichi.

L'individuo del servizio attivo, destinato ad accompagnar la vettura, la consegnerà al capo-posto del Piliere, il quale ne resterà risponsabile fino all'arrivo del corriere e fino alla consegna da farsi agl'impiegati del servizio sedentario della gran dogana, incaricati di eseguire tutte le formalità e di riscuotere i dazi sulle mentovate merci.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti saranno eseguite malgrado che i corrieri dichiarassero di non trasportare generi sottoposti a dazi.

I corrieri di gabinetto, che partiranno da Napoli per l'estero, non saranno sottoposti ad alcuna formalità doganale alla frontiera.

I corrieri di gabinetto delle Potenze straniere saranno esenti dalle formalità enunciate negli articoli 394 e seguenti, intendendosi per tali quelli soltanto che hanno il documento di esser corrieri di Potenze straniere.

Tutte le mercanzie che giungeranno nel porto di Manfredonia colla destinazione alla gran dogana di Napoli saranno ammesse al transito interno per godere nella stessa gran dogana il beneficio del deposito.

Le mercanzie enunciate nell'articolo precedente saranno considerate, rapporto al beneficio del deposito, come se fossero giunte in Napoli il giorno della stessa data del manifesto, del quale si parlerà in appresso.

Nel caso in cui le stesse mercanzie perverranno in Manfredonia in balle, colli, casse, botti ec., non saranno ivi verificate; se all'opposto non saranno in balle, colli, casse ec., come il ferro, l'acciaio, l'ottone ed altri simili generi, se ne farà la verifica in quella dogana.

I capitani de' bastimenti che arriveranno in Manfredonia con mercanzie destinate per Napoli, saranno tenuti di farne il manifesto, enunciandovi il numero de' colli, delle balle ec., i loro marchi e numeri.

Il manifesto sarà trascritto sopra un registro detto di transito per la gran dogana di Napoli.

I capitani de' legni consegneranno a quegl'impiegati le polizze di carico per essere inviate alla gran dogana di Napoli.

Dopo la dichiarazione le mercanzie saranno sbarcate, pesate immediatamente, e messe in un magazzino all'uopo stabilito.

I negozianti o i commissionati nella capitale, i quali aspetteranno per la via di Manfredonia le mercanzie indicate negli articoli precedenti, saranno nell'obbligo di farne la dichiarazione in dettaglio.

Per tali dichiarazioni vi sarà un registro particolare.

In seguito della dichiarazione in dettaglio, gl'impiegati della gran dogana procederanno alla liquidazione de' dritti articolo per articolo, ed indi i negozianti o commissionati daranno cauzione di presentare fra 'l termine di due mesi nella dogana di Manfredonia la fede d' immissione delle mercanzie nella gran dogana, sotto pena di pagarne il doppio valore.

Il direttore della gran dogana trasmetterà direttamente al ricevitore di Manfredonia la copia tanto della dichiarazione in dettaglio, quanto della liquidazione de' dazi, e lo incaricherà di spedire in Napoli le mercanzie descritte nella dichiarazione medesima.

Fino al momento di tale spedizione il magazzino particolare enunciato nell' articolo 432 sarà chiuso a due chiavi, delle quali una sarà conservata dal ricevitore e l'altra dal guardaroba.

Gl' impiegati di Manfredonia, dopo aver preso notamento della dichiarazione e della liquidazione trasmesse dal direttore della gran dogana, procederanno all' incordellamento ed all' apposizione de' bolli. Quindi passeranno i colli rilasciando al conduttore la bolletta di transito staccata dal registro a matrice: in essa saranno indicati il numero de' colli, i loro marchi, i numeri ed il peso lordo di ciascuno.

Nel passaggio de' colli per la dogana di Foggia, ne saranno quivi verificati il numero, i marchi, l'incordellamento, e 'l bollo. Il risultato di questa verifica verrà trascritto sopra un registro, e notato in dorso alla bolletta di transito.

Sarà riscosso nella dogana di Foggia un dritto di visita in conformità della tariffa in vigore.

Il ricevitore della dogana di Manfredonia trasmetterà ogni dieci giorni al direttore della gran dogana, per mezzo di quello di Foggia, lo stato di tutte le spedizioni fatte per transito.

Questo stato verrà accompagnato dalle polizze di carico enunciate nell' articolo 431.

Il direttore della gran dogana trasmetterà ogni dieci giorni alla dogana di Manfredonia, per mezzo del suo collega in Foggia, lo stato delle mercanzie che saranno state immesse nella gran dogana.

Gl' impiegati in Manfredonia nel ricevere lo stato, noteranno tanto sul registro delle dichiarazioni, quanto sopra quello delle bollette, l'immessione delle mercanzie nella gran dogana.

Se fra il termine di due mesi i negozianti o commissionati non faranno pervenire in Manfredonia la fede dell' immessione delle mercanzie nella gran dogana, essi del pari che i loro mallevadori soggiaceranno alla pena enunciata nell' articolo 435.

In conseguenza dell'articolo precedente, il ricevitore di Manfredonia, allo spirare del termine enunciato di sopra, trasmetterà, per mezzo del suo direttore, a quello della gran dogana lo stato delle bollette rilasciate nella sua dogana per le mercanzie spedite in transito, delle quali non sarà stata presentata la fede d'immissione, onde procedersi contro dei proprietari obbligati e de' lori fideiussori.

Tutte le pene prescritte nella presente legge saranno applicabili alle contravvenzioni relative al transito di Manfredonia.

14.ª SEZIONE. *De' dazi di consumo.*

Art. I. *Esposizione de' principii fondamentali di questo genere d' imposta.*

Una direzione de' dazi di consumo limitata per Napoli e pei Casali venne stabilita all'oggetto, mentre il resto tutto del regno era franco, e sottoposto alle prescrizioni che la legge del 12 dicembre 1816 avea promulgate. Partitamente vedremo tutto quanto vi ha di proposito sopra la soggetta materia.

Art. II. *Delle gabelle comunali.*

A riparare i bisogni e fissi, e sempre nuovi, che alle comuni, già dette università, si presentavano, si era nella necessità, o di caricare i pesi proporzionalmente sopra le once di rendita che i proprietari avevano iscritte ne' catasti, e farne un aggregato coi pesi fiscali, modo che si chiamava *imposizione di collette*, o di stabilire delle gabelle o vettigali sopra generi di consumo, come grano, farina, olio, carne, ciò che si chiamava *vivere a gabella*. La intemperanza forse alcuna fiata di profitto, ed altra di mero scialacquamento, usata dagli antichi municipalisti, ricoperta col pretesto de' bisogni universitativi, fu l' origine della formazione degli stati discussi generali, il piano de' quali venne, il primo, a tracciarlo il Reggente Tappia, così tra noi rinomato: fu questo benefizio renduto più segnalato dall' immortale Carlo III, che ne prescrisse la novella formazione alla Regia Camera della Sommaria nel 1740, da cui derivò un regolamento esatto nell' amministrazione delle università.

Abolite con la novella legislazione e le collette e le gabelle, la indicata legge organica amministrativa del 12 dicembre 1816 segnò le basi per gl' introiti ed esiti comunali, fondate da gli stati discussi, e di variazioni, che vanno nei periodi rinnovandosi corrispondentemente alle esigenze che si sviluppano.

La legge del 28 maggio 1826, che determinò il Sovrano a prender le più serie misure, onde riparare i bisogni dello stato, stabilì per Napoli nuovi dazi di consumo su i coloniali, pesci salati, secchi ed in salamoia, e per le provincie, sopra la macinazione del grano e granone, colla elargizione che l' imposizione del nuovo dazio facendo som-

una maggiore del carico dato al comune, l'aumento resterebbe a vantaggio del comune stesso.

Art. III. *De' dazi di consumo di Napoli, e suoi Casali.*

Conviene più diffusamente trattar la materia di questo articolo, come quella che principalmente interessa la capitale, essendo diverso il dazio che si percepisce ne' casali da quello della capitale. Un muro finanziero limita il territorio di questa, e quello del territorio de' casali cominciando da questo muro in fuori, una linea s'intende correre da officina ad officina de' così detti *Capo-Casali*, i quali sono Posilipo su la strada nuova, Fuori grotta, Soccavo e Pianura, Marano, Calvizzano, Panicocolo, Melito, Casandrino, Fratta maggiore, Grumo e Nevano, Casoria, Afragola, Casalnuovo e Licignano, Taverna, Lagno della Maddalena, Ponticelli, Trocchia e Pollena, S. Sebastiano e Massa, Bosco tre case, Torre dell' Annunziata; e de' casali intermedi, che nel linguaggio di questo ramo di amministrazione, diconsi *Casali-di-mezzo*, e sono Torre del Greco, Portici e Resina, S. Giovanni a Teduccio, Barra, S. Giorgio a Cremano, Cercola, S. Pietro a Paterno, Casavatore, Secondigliano, Arzano, Miano, Mugnano, Marian lla e Piscinola, Polvica e Chiaiano. Tutto ciò è divisato nel regolamento del 9 gennaio 1827—Per compire la pianta topografia di quella amministrazione, è da notarsi che in Napoli v'ha un deposito pe' cereali ne' *Granili del Ponte*, ed un mercato degli animali al di là di questo sito nel luogo detto *i Gigli*. L'uno e l'altro hanno speciali officine. Le antiche *barriere* della città e le officine che si denominavano di *frontiera* in Cava, Materdomini, Cardinale, Arpaia, Valle di Maddaloni e Capua, sono abolite.

Queste officine sono incaricate di una o più delle seguenti operazioni:

1.° Ricevere le dichiarazioni, verificarne lo stato esteriore e spedire le *Bollette a cautela* o le *carte di accompagnamento*;

2.° Verificare le *Bollette di dichiarazione*, o le *Bollette a cautela* o le *carte di accompagnamento*, e notarvi con precisione la qualità e quantità de' generi soggetti a dazio;

3.° Liquidare l'ammontare del dazio;

4.° Percepire il dazio, e rilasciare la *bolletta di quietanza*, o esigerne in casi determinati le *obbligazioni*.

Prescindendo da ciò che risguarda servizio interno, controllo e guarentia degl' impiegati d'ogni grado dell' amministrazione, noi dobbiam limitarci a quello soltanto che è dell' interesse dei contribuenti onde adempiano alle loro obbligazioni ed evitino i danni delle contravvenzioni.

Distinguer bisogna a questo riguardo i generi soggetti a dazio in tre classi:

1.° Quelli che provengono da territorio franco;

2.° Quelli che provengono dal territorio casalense, considerato per tali generi come territorio franco relativamente al napolitano;

3.° Quelli che son soggetti a dazio nel territorio casalense, ma subiscono un' addizione di dazio nel presentarsi al muro finanziero.

Continuando il sunto di questo interessante regolamento che ha esaurito quanto potea vedersi sopra i dazi di consumo diretti per Napoli, il primo fondamento è l'obbligo di una *dichiarazione* dei generi soggetti a dazi, e quanto in seguito ad essa dichiarazione dovea praticarsi avanti le officine di manifesto, priachè queste venissero abolite, come lo sarebbero, costruito il muro precennato.

Dopo aver parlato delle *officine di percezione*, nelle quali sono visitati i generi che si conducono, e liquidato il corrispondente ammontare *dei dazi, del controllo del servizio attivo*, fatto da un Tenente ed un Brigadiere, che avranno l'obbligo di assistere al peso dei generi, *delle verificazioni giornaliere* che riguardano i confronti dei registri tra i rispettivi agenti diretti a dichiarare i generi soggetti a dazi di consumo ne' casali, e provenienti in essi da territorio franco, e delle percezioni de' casali di Napoli, passa a dar la norma sulla percezione del vino di Napoli e casali, e qui non lascia di prescrivere quanto si convenga per la raccolta, immessione o deposito del vino. *Il deposito de' cereali ne' granili del ponte della Maddalena* forma un altro titolo, e quindi si dirige per primo scopo *al mercato degli animali vaccini e bufalini*. Gli *animali di vita* formano le susseguenti vedute, ed in ultimo *i pecorini, caprini e porcini che si menano al pascolo*, norme necessarie onde le fraudolenze siano evitate. *Le reste ne' casali* riguardano le verificazioni degli impiegati addetti alle officine di tal nome sopra i macelli, magazzini, depositi, bettole e botteghe in cui si vendono all' ingrosso o a minuto generi soggetti al dazio di consumo: sono aggiunte a tal titolo le pene che gli impiegati subiranno tutte le volte che trasgredissero i loro doveri al proposito. *La circolazione in Napoli e ne' casali de' generi soggetti a dazi di consumo* non potrà esser fatta senza una bolletta di transito, altrimenti detta a sbalzo, e quindi *l'estrazione de' cereali pe' molini per via di terra che dovrà esser dichiarata al posto di guardia, dandosi il termine di giorni trenta dal 1.° novembre sino a tutto aprile, e di quaranta negli altri mesi per ritornar in farina; scorsi i quali si terranno come di novella immissione: preveduto poi pe' cereali che si estraggono pei mulini per via di mare* l'obbligo di un lasciapassare dopo essersene verificata la quantità e qualità. I *transiti* che significano il trasporto dei generi soggetti a dazi di consumo importano la verificazione, numerazione o peso da farsi nella prima officina d'ingresso, accompagnandoli da bolletta a cautela detta di transito, e portati da una guardia del servizio attivo. Altre novelle precauzioni giustissime sul *passaggio de' cor-*

rieri di gabinetto, oltre le disposizioni sul loro conto additate dalla legge del 19 giugno 1816. *La percezione del dazio sulla calce*, altro genere soggetto a dazi di consumo, dopo esserne verificata la quantità, sarà fatta dal proprietario, e le calcare assoggettate alla vigilanza dell'officina più prossima, e volendo accenderle, o estrarne il materiale, dovrà farsene la dichiarazione tra le venti-quattr' ore. Termina il regolamento con le *disposizioni generali* tendenti a metter in chiaro aspetto i diritti della percezione, e lo stretto obbligo degli impiegati nel disimpegno delle di loro commissioni.

ART. IV.—*De' dazi di consumo ne' reali dominii al di là del Faro.*

Le istruzioni del 21 agosto 1825, in seguito del real decreto del giorno istesso, formano il piano delle così chiamate elargizioni della città di Palermo, relativamente alla riscossione de' dazi di consumo communali. Le confinazioni che verranno circondate da strade murate, nell'introdursi alle quali si esigeranno i dazi comunali, formano l'assorbente del primo capitolo. Il dazio sull'olio, e le strade che gli immittenti dovranno battere, onde condursi agli uffizi di dichiarazione e di percezione riguarda il secondo capitolo. L'esazione sul vino e sull'orzo durante l'attuale arrendamento è materia del 3.° capitolo; le rivele, le esenzioni pe' generi che s'immettono o si estraggono, i riposti pel vino ed orzo, sono contenuti ne' capitoli susseguenti.

15.ª SEZIONE.—*De' dritti di privativa.*

ART. I.—*Esposizione de' principii fondamentali su' generi di privativa.*

Il decreto del 13 aprile 1826, centralizzando tutte le imposte, aggiunse anche quella de' generi di privativa, cioè sali, tabacchi, carte da gioco, nitro, polvere da sparo, come la neve per la città di Napoli e casali: un legame tra queste percezioni sussistente, determinò il legislatore a questa misura, dopo aver già l'economia politica dimostrato che il provento di alcuni generi, ancorchè di pubblica ragione, si appartiene all'erario dello stato per alleviarsi la contribuzione diretta, ed occorrersi alle esigenze moltiplicate di esso. Noi ne andremo facendo man mano parola senza preterire ciò che riguarda le patenti d'incoraggiamento, che formano un dritto privativo de' particolari conceduto dal Sovrano. Cominceremo a parlar di queste come indipendenti dagli altri.

ART. II.—*Delle patenti d' incoraggiamento.*

Fu stabilito con decreto del 2 marzo 1810 1.° che ogni scoverta in ogni genere d'industria, essendo le scoverte quelle che rendono più perfetta una manifattura, sarebbe costituita proprietà dell'autore, e ne sarebbe a lui assicurato il profitto; 2.° che un egual privilegio aver dovrebbero coloro che la propria scoverta introducessero nel regno, benchè fatta altrove; 3.° che colui il quale giovarsi volesse di tali vantaggi sarebbe nell'obbligo dichiarare agli Intendenti l'oggetto della sua invenzione, ed i principii, i mezzi, i processi e tutt'altro che la riguardano; 4.° che quando l'autore del trovato volesse indirizzarsi al ministro dell'interno, confidando al medesimo la sua scoverta, potrebbe dimandargli direttamente una ricompensa; 5.° che una patente assicurerebbe l'autore della sua invenzione; 6.° che tali patenti verrebbero rilasciate dal governo, conferendo agli autori il dritto di goderne per lo spazio di cinque anni; 7.° che le dimande di patenti rimesse dagli Intendenti al ministro dell'interno verrebbero accompagnate dalla descrizione della scoverta e dichiarazione del postulante; 8.° che gl'Intendenti non potrebbero ricevere, più dimande insieme dalla persona istessa; 9.° che dopo la decretazione del governo verrebbero esse patenti rimesse all'autore; 10.° che si computerebbe il termine della privativa pel regno da quello accordato nel paese ove nacque la scoverta; 11.° che interessando l'invenzione la salute o la sicurezza pubblica ne sarebbe indispensabile l'esame preliminare; 12° che ne sarebbe tenuto un registro nelle Intendenze; 13.° che il proprietario della patente godrebbe l'utile della scoverta per anni cinque, e per altrettanto tempo il dritto avverso i contraffattori; 14.° che potrebbe l'invenzione esser diffusa in tutto il regno; 15.° che cedendo il patentato ad altri i suoi dritti, dovrebbe prendersene pubblico registro; 16.° che si decadrebbe dal privilegio quando si fossero verificate false dichiarazioni; 17.° che cessato il tempo della privativa, l'invenzione passerebbe alla società d'incoraggiamento per renderla pubblica; 18.° che nel termine di quattro mesi sarebbero regolarizzati i privilegi ottenuti avanti il decreto. Con questo statuto si è ben provveduto ad allontanare il dolo che nascer potea dal lato de' presenti inventori, non che alla gloria, ed alla ricompensa di soggetti benemeriti per una manifattura novella o per una utile invenzione. Fu intanto stabilito per massima generale, *che chiunque per privativa data ad alcuno venisse ne' suoi dritti impedito, dovesse richiamarsene al Principe; e che a' giudici dei tribunali ordinari appartiene, richiesti, il provvedere contra i contravventori alle privative*: ciò in una decisione emessa a Napoli dalla G. C. de conti a 13 agosto 1819 per una causa tra i signori Teisserire e Lemaire.

ART. III.—*De' dritti di privativa che il governo si riserva a disgravio delle altre imposizioni.*

Il decreto precitato, come dicemmo, enumera:
1.° Il nitro e polvere da sparo
2.° Il sal marino e minerale

3.° I Tabacchi
4.° La carta bollata
5.° Le carte da gioco
6.° La lotteria
7.° La neve per la città di Napoli

Si è fatto altrove parola di quanto concerne la carta bollata e la lotteria: osserveremo ora quanto convenga pe' generi sunnotati.

ART. IV. *Movimento legislativo nelle due Sicilie su questo genere d' imposizione.*

Tutti gli antichi arrendamenti vennero aboliti: nuove disposizioni di tratto in tratto vennero promulgate pe' dritti di privativa.

ART. V. *Stato attuale della legislazione delle due Sicilie su la fabbricazione e la vendita de' generi di privativa.*

E prima di parlare distintamente su ciascuno dei generi dinotati, accenneremo le disposizioni generali che riguardano insieme il sale, le carte da gioco e la polvere da sparo. Con decreto del 7 maggio 1825, di cui faremo un riassunto, venne stabilito che lo smaltimento di que' generi rimanesse in regia interessata presso i Ricevitori de' rispettivi fondaci: che i Ricevitori dovessero obbligarsi di smaltire nel corso di ciascun anno la quantità de' generi fissata dall' amministrazione, esclusi i sali da darsi a' locati del Tavoliere di Puglia, per elemosine e pel dono gratuito: che se alcuno de' Ricevitori si ricusasse di accettare la quota fissata dall'amministrazione, si promovessero le offerte di estranee persone, ma che vantaggiandosi da alcune di esse il carico, e ricusandosene dal Ricevitore la prelazione, il contratto si stipulasse col maggior offerente: che i Ricevitori, o qualunque appaltatore, rinunciar dovessero a qualunque guarentia decurionale: che i venditori privilegiati si obbligassero direttamente cogli appaltatori, senza aver vigore il contratto se non quando fosse approvato dall'amministrazione generale: che rinnovandosi l'appalto di qualche fondaco, rinnovar anche si dovessero i sottopartiti de' venditori: che l'appalto avesse la durata di anni cinque: che i contratti con estranee persone fossero guarentiti con una cauzione corrispondente al dodicesimo, quella per gli appalti de' Ricevitori al quindicesimo: che i venditori assicurar dovessero i loro contratti verso gli appaltatori: che i ricevitori potessero far le licitazioni in ogni comune pe' sottopartiti: che se il prodotto cumulativo eccedesse la quota contrattata, fosse ripartita la metà, o il cinquanta per cento, a favore del governo, l'altra metà, quarantasei per cento all'appaltatore, ed il quattro per cento ripartito tra il Ministro delle Finanze ed i suoi impiegati di merito maggiore: che i venditori avessero dagli appaltatori quella parte di premio nei contratti convenuta: che non adiempendosi ai pagamenti gratuiti a 31 di ogni dicembre, si procedesse contro gli appaltatori alle coazioni, ed oltre alle personali anche alle esproprie, ed a quanto altro legalmente convenisse: che fosse proibito sfondacarsi nel mese di dicembre dell' ultimo anno dell' appalto.

Altre disposizioni dello stesso decreto riguardano il modo per la tenuta de' fondaci da' Ricevitori, che superfluo sarebbe qui tutte riferire, avendone fatte conoscere le più essenziali. In rapporto poi a' venditori privilegiati, si dispose con decreto del 29 febbraio 1817 che essi dovessero essere scelti dall' amministrazione generale a proposta de' sindaci, i quali trasmetterebbero agli intendenti le liste delle persone giudicate idonee dai decurionati.

§ 1.° *Nitro e polvere da sparo.*

La direzione delle polveri e salnitri fu messa sotto la dipendenza del Ministro delle Finanze col dec. del 5 maggio 1817, essendo stata contromandata con l' altro susseguente decreto del 10 dicembre 1817 l' ingerenza che prendeva il supremo comando nella parte economica di essa direzione. Le tre direzioni per la confezione delle polveri esistenti in Dasà, Taranto e Solmona furono abolite, essendo rimasta solo quella della Torre dell'Annunziata.

La premura del governo, onde non venisse contraffatta la polvere, e dato uno smaltimento frodolento al nitro, lo chiamò a prender le misure opportune di porre col dec. del 30 luglio 1817 sotto la risponsabilità de' sindaci di ciascun comune la loro fabbricazione in contrabbando, dichiarati complici se non la denunciassero all' Intendente o Comandante della provincia.

§ 2.° *Sal marino e minerale.*

Al sale forzoso che erano le comuni obbligate a sfondacare da' regi fondaci fu surrogato il dritto di privativa per questo genere, e soggettato alle disposizioni del surriferito decreto.

Il modo che attualmente è in vigore per questo genere ne facilita senza molto incomodo lo smaltimento, ed ha quadruplicato l'introito per esso.

Fu proibita ad oggetto di allontanar le frodi anche la cristallizzazione del sale comune, delle acque salse e salate e delle salamoie, ed i contravventori sottoposti alle pene stabilite pei contrabbandi de' generi di privativa. *Dec. del 12 ottobre 1817.*

§ 3.° *Tabacchi.*

Per questo genere, che non potrebbe ancora riporsi ormai tra quei di prima necessità, nel consiglio di stato fu presa a 5 settembre, e quindi

promulgata la seguente risoluzione che necessita trascrivere:

1.° Che l'amministrazione generale de' dazi indiretti non dovesse acquistare esclusivamente le foglie di tabacco che si coltivano ne' reali dominii al di qua del Faro;

2.° Che sia nella facoltà e nell' arbitrio de' coltivatori e proprietari di tale derrata il venderla all' estero.

Ma per conciliare i vantaggi dell' agricoltura e del commercio, senza che ne soffra danno e discapito la real privativa della fabbricazione, introduzione e vendita de' tabacchi; con decreto e regolamento del 14 maggio 1822 si venne alle seguenti prescrizioni:

L'amministrazione generale de' dazi indiretti non è nell' obbligazione di riceversi tutte le quantità delle foglie di tabacchi che si coltivano nel regno; ma può acquistarne in quelle quantità che creda necessarie per le reali manifatture, ed a quei prezzi che meglio le riesca di combinare coi proprietari e co' coloni de' tabacchi.

Ove i coloni precedentemente alla piantagione de' tabacchi volessero convenirne con l'amministrazione generale la compra e vendita, l'amministrazione può ricevere le loro offerte, e trovandole vantaggiose, far procedere, previe le formalità in osservanza, alla stipula de' contratti.

In tali contratti l' amministrazione generale può convenire la pratica di tutte quelle regole che crederà di doversi dai coloni osservare, circa il metodo di coltivazione, raccolta e disseccamento, per aver le foglie ben curate e d' ottima qualità; e ciò indipendentemente dalle formalità prescritte col regolamento del 6 novembre 1819.

Per quei tabacchi, la di cui coltivazione e vendita non sia stata contrattata coll'amministrazione generale de' dazi indiretti, saranno osservate le seguenti formalità e prescrizioni:

Dal 1.° gennaio a tutto aprile di ogni anno coloro che vogliano coltivar terreni a tabacco, devono farne la dichiarazione a quello fra i deputati invigilatori, nel di cui circondario i terreni sono situati.

La mancanza di tale dichiarazione è punita colla confisca de'tabacchi coltivati, e con una multa di grana trenta per ciascuna pianta di tabacco.

Nell'atto stesso della dichiarazione i coltivatori di tabacco devono garantire all' amministrazione generale de'dazi indiretti il pagamento delle somme, che possono essere condannati a pagare per ragion di multe ed altro ne'casi di contravvenzione.

Qualora il sindaco ed i decurioni del comune, in cui è situato il fondo da coltivarsi a tabacco, attestino che il coltivatore abbia in proprietà beni stabili e liberi capaci a cautelare gl' interessi del fisco nel modo prescritto coll'articolo precedente, non è richiesta malleveria di altra persona.

Ove poi il coltivatore non possegga in proprietà beni fondi tali da cautelare in tutta la estensione le ragioni del fisco, pei casi di contravvenzione, deve insieme colla dichiarazione presentare idonea malleveria di persona solvibile, a giudizio del sindaco e del decurionato del comune, in cui è situato il fondo da coltivarsi a tabacco.

In tal caso il mallevadore deve dichiararsi condebitore solidale del coltivatore per tutte le somme che l'ultimo può esser condannato a pagare per motivi di contravvenzione.

Non è ricevuta dichiarazione da coloro, che fossero stati imputati di precedenti contravvenzioni.

Nessuna dichiarazione per coltivazione di tabacco può esser ammessa, se non è per una estensione almeno di quattro moggia, e se i coltivatori non si obbligano di far le piantagioni in pezzi di terreni non minori di due moggia contigue.

Nella sola provincia di Lecce può l' amministrazione generale, coll'approvazione della real Segreteria delle Finanze, concedere eccezioni per piantagioni di tabacco in terreni di minor estensione.

È cura degl'impiegati de'dazi indiretti di eseguire le verifiche delle piantagioni, gl' inventari e le verifiche degl' inventari a norma di quanto è prescritto col regolamento del 6 novembre 1819.

Quando le foglie inventariate non fossero richieste, ed indi acquistate dall' amministrazione generale per uso delle sue fabbriche, i coloni o proprietari non possono avvalersene che per estraregnarle, sia per conto proprio, sia per conto dei compratori.

Il proprietario però non cessa di essere responsabile delle qualità e quantità delle foglie inventariate, che dopo di esserne stato discaricato nel modo che in seguito vien prescritto.

Per conseguenza dell'articolo precedente, ogni coltivatore, conservando tuttavia presso di se i tabacchi raccolti, è nell' obbligo di presentare agl' impiegati, che si portano a verificare il genere, le stesse quantità di foglie inventariate, o di giustificare nel seguente modo la mancanza, nel caso se ne trovi: primo, se la parte mancante è stata venduta alla Regìa, o per l' estero, deve produrre l' analogo discarico, come in seguito vien dettagliato; secondo, se la mancanza derivi dalla esiccazione della foglia perchè nuova, essa non può eccedere la seguente proporzione, cioè dal primo di marzo a tutto maggio il sei per cento; dal primo di giugno a tutto agosto il nove per cento, e'l dodici per cento dopo quest' ultima epoca; pria del mese di marzo non è ammessa mancanza per causa di esiccazione delle foglie dell' ultima raccolta; terzo finalmente se la mancanza derivi da deterioramento e guasto delle foglie, essa non è ammessa se non in vista del verbale di bruciamento della parte patita, compilato dagli agenti de' dazi ind iretti ai

termini dell'articolo 134 del regolamento del 6 novembre 1819.

Per tutte le quantità che si trovano mancanti, e che non sieno giustificate nel modo ennunciato nell'articolo precedente, o che per causa di esiccazione eccedessero le proporzioni stabilite nel n.° 2 dell'articolo stesso, n'è formato processo verbale, ch'è inviato all'autorità giudiziaria, secondo il rito in osservanza, per esser condannato il proprietario de'tabacchi a pagar la multa di grana trenta per ogni rotolo di foglia mancante.

Per sicurezza della multa resta sequestrato il rimanente della foglia; ed ove questa manchi, o non sia sufficiente, si agisce di ragione contro il proprietario, e contro il debitor solidale, ove vi sia, a'termini dell'articolo 7 del presente regolamento.

Allorchè il proprietario de'tabacchi volesse venderli ad altri per la esportazione, deve avvisarne il controloro del distretto, dichiarandogli il nome del compratore.

Il controloro, di unita al deputato invigilatore ed al venditore privilegiato del comune in cui il genere esiste, si porta immediatamente sopra luogo senza riscuotere dritto alcuno dal coltivatore, e dopo la ripesa della foglia, prende dal compratore obbligo cauzionato anche di un condebitor solidale, per la immessione del genere nella dogana, che deve esser indicata fra quelle, che ai termini delle leggi doganali sono facoltate ad eseguire l'esportazioni per l'estero; e per la esibizione della fede d'immissione fra un tempo ch'è determinato secondo la distanza de'luoghi, sotto pena di pagar la multa di grana 30 per ogni rotolo di tabacco che non è stato immesso.

Adempitosi a tali formalità, il genere è diretto alla dogana con bolletta a cautela, facendosene corrispondente annotazione su i registri d'inventario; ed è rilasciato al coltivatore analogo discarico.

Volendosi portare il genere alla dogana dallo stesso proprietario, n'è egualmente avvisato il controloro, e praticandosi le stesse formalità indicate ne'due articoli precedenti, è discaricata la partita in vista della fede d'immissione della dogana.

Il controloro, dopo aver eseguite le operazioni descritte ne'precedenti articoli, passa al ricevitore del fondaco gli obblighi che ha presi, rimanendo a quest'ultimo la cura di ricevere le fedi d'immissione della dogana, le quali formano i discarichi delle partite su i registri d'inventario.

Qualora nel termine stabilito nell'obbligo non sia esibita la fede d'immissione delle foglie alla dogana di destinazione, ovvero la fede d'immissione fosse per quantità minore di quella spedita, il compratore ed il di lui condebitor solidale sono astretti a pagar la multa a tenore dell'obbligo suddetto.

È proibito ad ogni particolare che non fosse coltivatore di tenere presso di se tabacchi in foglia, potendone solamente conservare sotto chiave e custodia di qualche dogana di prima o seconda classe. Qualunque contravvenzione vien punita con la confisca del genere, ed una multa da dieci a dugento ducati.

Giunto il genere in dogana, è in libertà del proprietario di estraregnarlo subito o tenerlo sotto chiave e custodia della dogana medesima.

Allorchè voglia estraregnarsi, è accompagnato da bolletta a cautela con obbligo cauzionato di esibirsene la fede d'immissione nel termine che si designa secondo la distanza de'luoghi, sotto la penale di pagarsi il valore del genere al prezzo di vendita a minuto, secondo la tariffa dell'ultima qualità de'rappati.

Le fedi d'immissione degli stati esteri sono rilasciate dai consoli o vice consoli di S. M.; ed in loro mancanza da un console o viceconsole di un'altra potenza amica ed alleata.

Rimane espressamente vietato agli agenti de'dazi indiretti di riceversi da'coltivatori o proprietari de'tabacchi pei loro accessi, per le verifiche, spedizioni ec., danaio o compenso di qualunque natura, salvo il dritto di esportazione stabilito nella tariffa per le foglie che sono estraregnate, da riscuotersi per conto del regio erario nell'atto della spedizione per l'estero. Contravvenendo essi ad un tal divieto, sono considerati come rei di estorsione, e come tali sono tradotti innanzi alle autorità giudiziarie per essere giudicati a norma delle leggi in vigore.

Con Decreto del 10 luglio 1826 fu renduta libera la fabbricazione, e vendita delle carte da giuoco, disponendosi che l'amministrazione esigesse il dritto di bollo prescritto, in grana sei per ogni giuoco completo di ogni sorta di carte, e nella intelligenza che i fabbricanti e spacciatori dovessero esser patentati dalla stessa amministrazione de'Dazi Indiretti.

§ 5.° *Neve per la città di Napoli.*

La vendita della neve per Napoli è privilegiata, nè può esercitarsi se non da'venditori, i quali ricevono una patente dal direttor generale dei Dazi Indiretti. *Decreto del 29 gennaio 1817*, e questi saranno a proposta de' Regissori.

Un regolamento ministeriale, sussecutivo al real Decreto degli 11 dicembre 1825 relativo alla vendita della neve e suoi Casali, merita di essere estesamente riportato.

Titolo I.

Art. 1.° A contare dalla pubblicazione del presente regolamento la vendita della neve per Napoli e suoi casali seguiterà ad esser privilegiata, e quindi non potrà esercitarsi che da' venditori a ciò autorizzati. Essi dovranno esser muniti della rispettiva patente rilasciata dal direttor generale de' Dazi Indiretti.

2.° I venditori della neve saranno considerati

come venditori privilegiati di generi di privativa, ed in conseguenza saranno soggetti al regolamento particolare a quelli relativo, annesso al Real Decreto del 29 gennaio 1817.

Art. 3.° Le persone a patentarsi per venditori saranno a proposta de' regissori nominati dal direttor generale. La loro elezione sarà basata sulle indagini soddisfacenti raccolte sul conto loro a norma delle disposizioni generali.

4.° Gli attuali venditori della neve che si trovano matricolati all'epoca della pubblicazione del presente regolamento, saranno conservati, e continueranno nella vendita della neve con nuova patente durante la loro vita. Dove vi sia però carico di mancanza contro qualcheduno di essi, il direttor generale ne prenderà esclusivamente conoscenza, sentirà i venditori accusati, e porterà in questi affari tutte le vedute di considerazione a' vecchi venditori; salvo però sempre il diritto a' regissori di mettere nuovi venditori dove lo credano necessario.

5.° La vendita della neve dovrà esercitarsi personalmente da' venditori all'uopo privilegiati. Essi non possono sostituire altri in loro vece, sotto pena di destituzione.

Sono eccettuati da tale prescrizione gli attuali venditori, a' quali è concessa una tale facoltà di farsi sostituire da altri individui che designeranno al direttor generale de' dazi indiretti.

6.° I controlori de' dazi indiretti sono specialmente chiamati alla esatta vigilanza di questo servizio, ed alla verifica non meno de' botteghini, che de' depositi della neve, da cui quelli sono provveduti, come lo sono pe' botteghini degli altri generi di privativa, giusta l'articolo 265 delle istruzioni del 6 novembre 1819.

7.° I regissori potranno similmente portare la loro vigilanza sopra i botteghini della neve per tutto ciò che concerne gli obblighi de' venditori ed il buono andamento del servizio.

8.° Essendo la neve un genere tanto necessario, che la sua mancanza, anche momentanea, darebbe luogo a disordini positivi, incumberà particolarmente a' regissori, a norma del contratto di appalto e sotto le pene in esso fissate, di provvedere a tempo utile agl'infossamenti e depositi di neve ne' luoghi stabiliti, e di tenerne sempre pronte nella capitale le provviste sufficienti al bisogno del pubblico. L'amministrazion generale prenderà a cura particolare che gli obblighi nascenti dal contratto di appalto sieno esattamente osservati da' regissori.

Titolo II.

9.° Il numero de' botteghini per la vendita della neve nella capitale non sarà minore di sessanta in tempo d'inverno, e di sessantacinque in tempo d'està.

La designazione di tali botteghini sarà fatta dall'amministrazione generale de' dazi indiretti di accordo co' regissori, consigliato il comodo del pubblico.

10. Sarà obbligo indispensabile de' venditori, che i rispettivi botteghini sieno provveduti di neve in tutte le stagioni ed in tutte le ore del giorno e della notte, affinchè abbia con ciò la popolazione, e specialmente la classe degli ammalati, l'opportunità sempre pronta di provvedersene a seconda de' suoi bisogni.

La trasgressione a quest'obbligo sarà punita colla multa di ducati sei per ogni ora che si troverà mancante la neve nel posto.

11. La neve non si può vendere più di grana quattro il rotolo al pubblico, e di giusto peso. Ogni trasgressione relativa ad eccesso di prezzo o a difetto di peso, sarà punita con ducati sei di multa. All' opposto se la bilancia o i suoi pesi saranno trovati inesatti, la multa sarà di ducati venticinque, oltre la destituzione. Di queste penali, la sola che riguarda coloro che venderanno la neve a più di grana quattro il rotolo, andrà a beneficio dell' amministrazione generale: le altre per mancanza di peso di neve, o per le bilance e pesi non giusti, cederanno a beneficio del corpo muncipale, e l'amministrazione generale ne terrà un conto particolare.

La verifica del peso della neve, attesa la celere deliquescenza a cui soggiace questo genere, dovrà esser fatta da' compratori all' uscire dal botteghino.

12. Per esatta osservanza de' due articoli precedenti, ed in conformità dell' articolo 11 dell' enunciato real decreto del 29 gennaio 1817, sarà a cura speciale delle autorità municipali di verificare la esistenza della neve nel posto, la giustezza del prezzo e la esattezza del peso e delle bilance. Trovandovi contravvenzione, compileranno il processo verbale, e lo trasmetteranno all' amministrazione generale de' dazi indiretti, da cui sarà applicata la pena corrispondente.

16.ª SEZIONE.—*Sistema delle leggi di eccezione per gli affari di commercio.*

Art. I. *Sistema delle leggi di eccezione per gli affari di commercio in generale.*

L' arbitrio che ha l'uomo di disporre della sua proprietà, gli fè conoscere l' indispensabile bisogno di una giustizia assoluta che lo proteggesse con la sua forza dalle insidie, dalla frode, dalla rapina. Ciò conseguito, i progressi della moltiplicazione derivati dalla sicurezza portarono gli uomini alla necessità di cambiare a vicenda quelle cose delle quali mancavano, o per la loro sussistenza, o pel loro maggior comodo, o pel loro piacere. == *Sed postquam crescente humano genere, urbes condi, et dominia rerum distinqui caeperunt, negotiationes terra marique, et navigationes in-*

stitute sunt quarum beneficio quod uni societati sive ad necessitatem, sive ad delicias deesset ab altera peteretur (a)

L'amore naturale della conservazione, il desiderio de' comodi furono le prime cagioni che indussero l'uomo ad intraprendere il commercio, vale a dire quel cambio di tutto ciò che esigevano i bisogni e le comodità della vita. Gli Egizi, ed i Fenici, lo praticarono fin dai tempi più remoti (b). I Cartaginesi vi si applicarono con molto successo (c), ma con profitto, e maggior cura i Veneziani, Genovesi, Fiorentini, Pisani, e le città anseatiche nel XIV e XV secolo, e così man mano tutte le altre nazioni.

Introdotto universalmente il commercio, si è creduto necessario collegarlo al sistema politico dei governi, e divenne in ultimo lo scopo della maggior parte de' trattati per cui si formarono le alleanze, si dichiararono le guerre, si conchiusero le paci (d)

Ma il commercio nella sua genesi non fu che una permutazione, un baratto: rapidamente quindi avanzandosi, fu mestiere impiegare materie le quali per la universale loro accettazione potessero facilmente essere trasportate, comodamente dividersi, e fossero pregiate e ricevute in iscambio di naturali o artificiali produzioni (e): la moneta adunque fu la merce universale, e l'anima del commercio, e con ciò le agevolazioni ne'contratti, nelle commutazioni, nelle circolazioni, dal che nacquero i biglietti delle corti, de' pubblici banchi, delle compagnie di negozianti per la moltiplicazione del danaro nel traffico interno, e le lettere di cambio per l'estere negoziazioni.

Alcuni attribuiscono ai Fiorentini l'invenzione di queste ultime, altri agli ebrei quando vennero espulsi dalla Francia (f): comunque sia, un tale avvenimento che forma nella storia del commercio un'epoca così distinta, fu valevole a facilitarne i movimenti, a creare una somma immensa di credito, a non segnar più confini che quelli del mondo.

Un contratto conciso nella sua relazione, semplice nel suo oggetto, fecondo ne' suoi risultamenti, fissò l'attenzione de' giureconsulti, ed esercitò la sagacia de' governi, i quali stabilirono per esso i principii generali: 1.° Che colui a di cui ordine la lettera è tratta ne trasferisce la proprietà con una giunta regolarmente fatta, senza che vi sia bisogno di significazione di trasferimento:

2.° Che il traente, o il girante sono tenuti a garantire il pagamento alla scadenza, come reciprocamente il trattario è tenuto a presentarsi in tal termine per esserne pagato:

3.° Che il trattario che ha fatto alla scadenza, in mancanza di pagamento, gli atti prescritti dalla legge, può ripetere il suo rimborso dai girante, traente, e datori di avallo, se ve ne sono, solidalmente garanti gli uni degli altri (g).

La navigazione per la quale i Romani promulgarono le famose *leggi Rodie*, e per la quale verso il secolo XII fu compilato dai Pisani il notissimo statuto col nome di *Consolato del Mare*, ed indi appresso i *giudizi di Oleron*, la *guida del Mare*, questa ormai divenuta una scienza, fondando le prime massime del diritto marittimo, aprì infine la strada alla formazione del codice commerciale.

Il pubblico interesse intanto interamente passato nelle mani de' negozianti esigeva imperiosamente la creazione di magistrati particolari, affinchè le differenze e contestazioni che insorgevano su le materie di traffico, di contratti marittimi, delle cambiali, fossero giudicate sul momento, prescindendo dalle formalità necessarie rigorosamente volute da tutte le leggi civili. (h)

Tendono a questo scopo i tribunali di commercio. e le leggi sull'assunto: giurisprudenza, che potrebbe chiamarsi cosmopolitica perchè abbraccia tutte le controversie a questo riguardo, dovunque si presentassero, e la quale altro non ha di mira che la giustizia e la prontezza, unica molla della buona fede, cardine del traffico non guarentito da ipoteche, e dagli altri soccorsi delle leggi civili; giustizia quindi e prontezza, spogliata delle formalità, le quali arresterebbero le operazioni del commercio (i), e potrebbero anche annientarle.

A tale effetto tutti i provvidi governi hanno stabilito magistrati di commercio, hanno promulgate le più savie leggi colla scorta delle quali si dovessero trattare e decidere le contestazioni nate tra negozianti, e data la norma ove la gravità della causa esigesse un processo per farlo il più sommariamente possibile.

Leggi sparse non avrebbero presentato al magistrato quell'opportuno appoggio per rintracciare in un subito i fondamenti centralizzati della giustizia che doveva amministrare, non meno che al negoziante medesimo que' dritti che gli erano propri alla discussione de' fatti, ed ecco il vero istituto di un Codice commerciale al quale si è dal nostro legislatore dato il nome di leggi di eccezione com-

(a) Locennius *de jure marit.*, lib. 1, cap. 4., n. 3.
(b) Diodoro, lib. 1, pag. 64.
(c) Plin. lib. 2 cap. 76.
(d) Vedi Montesquieu *Esprit des Lois*, liv. 10 chap. Rayoal, *Hist phil.*, *et polit.* Liv. 19, chap. 5.
Genovesi *Lezioni di commercio*, part. 4, cap. 19.
(e) *Electa materia est cujus publica ac perpetua aestimatio difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis subveniret. L. 1 in prin. ff. de contrah. empt.*
(f) Targioni Tozzetti, *Relazioni di alcuni viaggi per la Toscana.* Tom. II.; *Esprit des Lois*, lib. 12, chap. 16.

(g) Locré — *Esprit du Code de commerce;*
Vedi *leggi per le eccezioni commerciali*, par. V. delle leggi.
(h) Gli antichi avevano tribonali di Commercio. Demostene nell'orazione contra Formione fa menzione di giudici istituti a trattar le cause de'mercanti. Senofonte consigliava ricompense ai giudici più solerti e solleciti a pronunciare in queste cause: sono conosciuti i Tefonarii, giudici commerciali de' Visigoti. Du Fresne, Glossar lat. tom. 3, pag. 1081.
(i) Montesquieu, lib. 20, chap. 6. Stracha, *quomodo in caus. mercat. proced. sit*, par. 1. Genovesi Lez. dell' econom. civ., par. 2, cap. 6.

merciali, formante la quinta parte delle leggi per lo Regno. Tratto dal dritto delle genti che ne regola diverse parti, da massime particolarmente ricevute in ciascun paese, i suoi principii formano la materia del dritto marittimo, delle transazioni commerciali, della ragion cambiale, aggiunta infine la pratica la più espedita per la decisione degli affari, nell'alta idea della reciprocità degl' interessi, che hanno mai sempre formato il legame de' popoli.

Art. II. *Sistema delle leggi di eccezione in affari di contribuzione.*

Le imposte di qualunque genere che, dando una rendita sicura allo stato, stabiliscono una parte del credito pubblico così essenziale per la Finanza, meritavano leggi particolari che colpissero prontamente e senza le formalità giudiziarie, 1.° i morosi o renitenti; 2.° i contravventori. È dal primo scopo che deriva l'agevolezza di raccorre il tributo: è dal secondo, donde si stabilisce quella pena per l'infrazione, la quale è diretta non solo contra il pubblico interesse, ma in certo modo verso ciascun individuo, che deve sempre risentirne il danno (minimo che sia!) ne' suoi rapporti colla massa generale.

Se lo stato, il quale sussiste dai mezzi che gli forniscono le proprietà agricole, l'industria, il commercio, dovesse stare alle sottigliezze ed alle ordinarie formalità forensi onde trarre le sue rendite, senza dubbio correrebbe velocemente alla sua rovina. Sopra queste idee dettate dall'economia politica i legislatori tutti trassero dal sistema delle leggi civili, quello che sarebbe conveniente negli affari di contribuzioni, e quindi nacquero leggi e statuti particolari all'amministrazione finanziera.

Noi trattando in questo volume partitamente dei diversi rami che compongono la suddetta amministrazione abbiamo riportate tutte le leggi e decreti che la riguardano, e quindi rinviamo i nostri leggitori agli articoli che danno piena conoscenza del sistema di cui abbiamo fatto qui cenno.

17.ª SEZIONE. — *Esposizione della legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazi indiretti.*

Art. I. — *Azione della generale amministrazione in materia di contrabbando e contravvenzione.*

Ciascun governo è in dritto di proibire ne' suoi stati l'introduzione ed estrazione di certe derrate, generi e merci, senza che lo straniero che ha la medesima facoltà ne' suoi territori possa lagnarsene (a); una legge quindi che principalmente distruggesse ogni arbitrio negli andamenti de' dazi indiretti, che allontanasse ogni idea di vessazione, stabilisse con giusta proporzione le pene sopra i contrabbandi, era necessaria pur troppo; gl'inceppamenti in conseguenza minori pel negoziante, danno un maggior vantaggio allo stato, massima consegrata come l'altra che la voluta indulgenza nelle pene contro la frodolenza debba dirigersi in guisa che vadano man mano diminuendo. Alla ultima legge del 20 dicembre 1826 si debbono questi saggi espedienti, la quale fissò, diremo, il piccolo Codice pe' dazi indiretti, riunendoli tutti in complesso seguendo l'organico di cui già facemmo parola.

(a) Wolf, *Droit de la nature* § 1098; Vattel, *Droit des gens*, liv. 1, chap. 8, n. 90.

Art. II. — *Dell'azione civile.*

La istituzione de' giudizi, che si fa sempre in nome del Direttore e della generale amministrazione, riguarda il pagamento de' dazi, multe ed ammende, il ristoro de' danni o interessi, e qualunque altro dritto emergente dalle leggi dei dazi indiretti.

Art. III. — *Dell'azione correzionale e criminale.*

Alla stessa generale amministrazione compete pur anche un'azione correzionale per le pene espressamente comminate dalle leggi pe' dazi indiretti. Dispone inoltre la legge che quando il reato sarà commesso in unione del contrabbando rientrerà nelle competenze delle leggi penali, e se quello sia talmente connesso alla contravvenzione, non potendosi nel caso scindere l'azione, sarà rimesso al giudice competente del reato, onde pronunziare per questo solo, lasciando al giudice de' dazi indiretti di pronunziare sull'azion civile o correzionale promossa dall'amministrazione generale. Con questi saggi provvedimenti poco o nulla ha sofferto la necessaria variazione indotta da questa legge.

Art. IV. — *Delle sorprese e scoverte de' contrabbandi, e delle contravvenzioni.*

I contrabbandi di generi proibiti e di privativa formano la parte precipua della legge, che inculca agli Agenti dei dazi indiretti di sorprendere e scovrire, dando loro la norma pel regolare andamento all'oggetto: qualunque ommissione menerebbe alla nullità del giudizio, precisamente in riguardo alle forme costitutive rigorosamente volute nella formazione del processo verbale, trascurate le quali ne avviene la risponsabilità civile pe' danni interessi verso l'amministrazione.

Art. V. — *Delle visite domiciliari.*

Uno de' primi mezzi additati all'oggetto importante di scovrire le frodi sono le visite domiciliari che la legge permette di eseguirsi dagli agenti de' dazi indiretti, considerati per la loro amministrazione come uffiziali di Polizia giudiziaria. Ma questi agenti non potranno mai eseguir tali perquisizioni avanti e dopo il tramontare del sole, nè introdursi nelle case, nei cortili, nei recinti senza l'accompagnamento di un Commissario o Ispettore di Polizia ordinaria, o di una delle autorità giudiziarie o amministrative del luogo, e la legge fu così cauta per tali procedimenti

che annulla i processi verbali compilati, e punisce gli autori come colpevoli di abuso di potere.

ART. VI. — *De' processi verbali degl' impiegati de' dazi indiretti, del loro valore, e del modo d'impugnarli.*

Tutti gl' impiegati de' dazi indiretti ne' casi d'infrazione hanno dalla legge la facoltà di formare processi verbali, rapporti ed altri atti. Era ben necessario che s' imprimesse un carattere di verità sul detto degli agenti fino a che non venisse direttamente impugnato con iscriverlo in falso, carattere di verità che si accorda concorrendovi le seguenti circostanze: 1.° se sianvi notate testimonianze di due altri impiegati della stessa amministrazione, o di due altri non riprovati individui: 2.° se sieno rettificati da due de' capienti col giuramento tra le ore ventiquattro dalla chiusura del verbale avanti il Giudice Regio locale: questa mancanza spoglia l'atto del privilegio accordato, e dà alla parte il dritto di far la prova per suo discarico, anche contra il convenuto nel verbale. Previdente il legislatore, con decreto del 12 marzo 1812 prefinì che la rettifica dell' atto con giuramento potesse dagli agenti farsi innanzi al Giudice del luogo ove si trovassero, onde non fare spirare il termine stabilito.

L'omissione delle forme volute rigidamente nella formazione del verbale danno un mezzo d'impugnarlo come nullo, abbenchè tali defezioni potessero emendarsi e supplirsi con giudiziarie disposizioni avanti la decisione. Sono divisate le norme per la iscrizione in falso.

ART. VII. — *Della competenza, e del procedimento in prima istanza.*

In Napoli due Giudici in prima istanza, uno in Palermo, ed un altro in Messina sono destinati esclusivamente per le cause di contrabbando e di contravvenzione: altrettanto farà nelle Provincie un Giudice delegato, come il Regio Giudice del circondario del luogo ove risiede la Dogana di prima classe, ed ove queste non vi fossero, il Giudice residente nel capo luogo del distretto. Noi abbiamo cennato le diverse parti sì civili che penali sopra le quali hanno essi la facoltà di giudicare.

ART. VIII — *Degli appelli, e de' ricorsi alla suprema corte di giustizia.*

In questo titolo la legge si allontana poco da quanto è divisato dalle leggi di procedura civile, inculcando solo l' urgenza ed il dovere di pronunziarsi la sentenza tra giorni otto.

ART. IX. — *Della procedura correzionale e criminale pe' reati commessi.*

Le leggi di procedura ne' giudizi penali sono la norma che adotta ne' giudizi correzionali il legislatore, come pe' criminali le leggi vigenti, facoltando l'Amministrazione ad un eguale ricorso, come il pubblico Ministero avverso le decisioni della Gran Corte criminale.

ART. X. — *Della esecuzione delle sentenze, e della coazione personale.*

L'esecuzione delle sentenze, e la prelazione ben giusta che si dà all'Amministrazione generale in concorrenza di altri creditori sono oculatamente contemplate dalla legge, come lo è la coazione personale, che in seguito di giudizio può aver luogo:

1.° Per lo pagamento de' dritti,

2.° Per le ammende comminate,

3.° Per la restituzione delle somme che l'amministrazione, o i suoi impiegati fossero stati obbligati a pagare,

4.° Contra i fideiussori,

5.° Contra i debitori renitenti a pagare i dritti,

6.° Contra i principali obbligati, e loro fideiussori per le bollette di cautele non discaricate dopo il termine stabilito.

Potrà appellarsi dalle ordinanze all'oggetto, ma col semplice rimedio devolutivo. Nell'arresto l'amministrazione non è tenuta agli alimenti, nè la detenzione potrà oltrepassare i sei mesi pe' condannati poveri.

L' esecuzione personale può del pari aver luogo amministrativamente in seguito di decisione del Direttore o dell' Ispettore in giro,

1.° Contra l'impiegato destituito, che ricusasse di desistere dal suo incarico, di consegnare i registri, o di dare i suoi conti;

2.° Contra i ricevitori o contabili che avessero attrassato di versare il prodotto della propria percezione, o avessero fatto un vuoto nella cassa senza averlo giustificato.

ART. XI. — *Della rinuncia ai giudizi, e delle transazioni.*

Nelle contravvenzioni e contrabbandi due modi sono stabiliti dalla legge, onde vengano estinti per così dire i giudizi. La rinunzia che la parte sorpresa in frode potrà fare al giudizio sottoponendosi a tutte le condanne prescritte dalla legge, e la transazione che può aver luogo, prima però della decisione finale. L'amministrazione generale potrà accogliere tali dimande ancorchè la frode desse luogo ad un giudizio penale: l' uffizio del Direttor generale, dietro la seguita transazione, basta a farlo cessare. Possono i Direttori transigere per sino a ducati venti: il Consiglio di amministrazione sino a trecento cinquanta ducati: il Ministro delle Finanze da mille in sopra con la sovrana approvazione.

ADDIZIONI.

Relative alla legislazione ed alla giurisprudenza del regno delle due Sicilie.

CONTUMACIA. — GIUDIZIO PENALE E CONDANNA IN CONTUMACIA.

Il procedimento contra gl' imputati contumaci forma parte delle leggi di procedura penale del regno del due Sicilie. Benvero, nel togliere dalla francese legislazione il sistema del procedimento per contumacia, nelle particolari disposizioni ne abbiam noi temperate le durezze, spogliandole di tutto ciò che riguarda una specie di confiscazione, cioè il sequestro e l'amministrazione de' beni del contumace. Noi prima di discorrere delle differenze esistenti fra le due legislazioni e le modificazioni parziali fatte in quella delle due Sicilie, crediamo non discaro a' leggitori il premettere talune osservazioni generali su questa sorta di giudizio introdotto nelle due moderne legislazioni, assai diverso da quello, che dagli antichi praticavasi; e di ciò che in Inghilterra, e negli stati uniti dell'America Settentrionale si opera ne' loro eccellenti sistemi di procedura penale.

Un solo principio si è quello, che può consigliare e permettere un procedimento siffatto, come l'osserva il nostro autore, quello cioè di ridurre il prevenuto nella necessità di non involarsi ulteriormente alle ricerche dell'autorità pubblica, di ubbidire ad un ordine di arresto, e presentarsi alla giustizia, onde espiare coll'esempio della meritata punizione lo scandalo dato alla società col delitto da lui commesso. I motivi sensibili, che si mettono in opera per mezzo del procedimento stabilito in Francia sono triplici; il ridurre cioè alla desolazione, e miseria la intera famiglia dell'imputato, privandola de' frutti de' propri beni; il togliere al prevenuto i mezzi di mantenersi latitante, o in estranee regioni; ed in fine il pubblicare il suo delitto e la condanna contumaciale per pungerlo con la diffamazione.

Il primo motivo contiene un barbaro espediente di far rifluire la punizione direttamente su individui innocenti, e già sventurati abbastanza tra il palpito del timore, e dell'incerto futuro, e tra la privazione del padre, del fratello, del marito, o del figlio ramingo e fuggitivo. Il secondo motivo non mai è valevole ed efficace a produrre l'effetto suo; ed il terzo è spesso ingiusto, poichè può colpire l'innocente, egualmente che il colpevole, in un modo irreparabile. I Romani ed i Greci per l'opposto vedevano la massima punizione nell'abbandono assoluto della dolce patria, de' cari congiunti, de' propri lari, e di tutti quei rapporti abituali che fin dalla prima infanzia rendono soave il godimento della vita. Lasciavan pure, che il rimorso e la privazione di ogni dolcezza in paese straniero fossero bastanti per punire il reo, o per invitare l'innocente a presentarsi onde dare le sue giustificazioni. Ed in ogni caso essi si credevano liberati da un uomo, che colla fuga avea purgato il loro suolo del nocevole cittadino, o da un uomo che tenesse in poco conto il luogo nativo, i patrii numi, i parenti e gli amici. Ma sopra ogni altra cosa non volevano condannato chi non poteva difendersi. *Ne quis absens puniatur; et hoc jure utimur, ne absentes damnentur; neque, inaudita caussa, quemquam damnari aequitatis ratio patitur.* Nè si dica, che se a buona ragione poteasi da' Greci e Romani considerare l'esilio e l'ostracismo come la maggiore delle pene, per la perdita della vita civile, e de' dritti politici, che godeva ciascuno, quasi una parte di sovranità, avvegnachè riducevasi ad assai poca cosa, e quasi infinitesimale un voto dato ne' comizi e nelle riunioni popolari tumultuose, e spesso soltanto dirette dall'eloquenza di un oratore demagoga.

La Francia può dirsi essere stata trascinata dalle sue precedenti consuetudini e leggi per adottare ed innestare nella sua procedura penale un giudizio, che conosce presso di essa la sua origine dalle leggi Saliche e Ripuarie, siccome il Montesquieu acconciamente fa rilevare nel lib. 31, cap 8.° della sua eruditissima opera *lo Spirito delle leggi*.

La condanna ivi non è una conseguenza della discussione delle pruove e dell'accusa e de' mezzi di difesa, ma quasi una presunzione di diritto, che se non ha l'imputato ubbidito all'intimazione di presentarsi, la cagione ne sia la sua reità. Si condanna quindi diremo quasi a dispetto di non aver potuto averlo tra le mani o colpevole o innocente. Ma la fuga è il primo movimento di natura. I disagi di un giudizio, la vergogna del pubblico spettacolo che si dà nella propria persona, la noia di un carcere renduto indispensabile nella nostra procedura per devenirsi al giudizio formale, spesso mettono tale spavento in un imputato, cosicchè preferisca la fuga e tutte le privazioni, abbenchè innocente. L'esperienza finalmente ne fa avvertiti, che il procedimento niun utile arreca all'ordine pubblico, niuna influenza sulla pubblica opinione; che anzi desta piuttosto una dispiacevole sensazione di pietà, ed orrore pel condannato, e per la condanna contra un assente non inteso nelle sue giustificazioni, e che « *si inauditus, tanquam innocens cecidit* » per usare della frase di Tacito. Ben a ragione adunque i medesimi autori francesi, come Berenger e Dupin, tacciano questa parte della legislazione come superflua, inutile, senza oggetto e barbara; aggiugnendo l'ultimo, che è assai ributtante ed assurdo il vedere, che mentre nella materia civile la contumacia non produce l'aggiudicazione della domanda, e la condanna del convenuto in giudizio, se non quando *trovisi giusta e ben verificata*; art. 150 c. pr. civ.; nella materia penale per l'opposto la condanna del contumace è di diritto; e non si occupa

il magistrato che solamente a verificare la regolarità della istruzione; art. 468 c. ist. cr.

E ben può dirsi, che l'impero germanico in questa parte di legislazione vada innanzi alla Francia maestra di gentili modi di vivere, e di dolci, e liberali costumi. Per quanto si raccoglie dal codice de'delitti, e delle gravi trasgressioni politiche vigente nel Regno Lombardo-veneto il loro procedimento contra gli assenti, e fuggitivi prescritto nel Capo XV contiene principii regolatori, e disposizioni assai più miti, ed umane. Ivi si proclama che qualora dopo avere sperimentato tutti i mezzi possibili per l'arresto dell'incolpato, si *dovrà di regola generale* differire ogni procedura contra il medesimo sino a che cada nelle mani della giustizia (art. 490.) Solamente per qualche delitto gravissimo, e che abbia prodotto nel popolo grande impressione, e la cui impunità possa trarre seco altre dannose conseguenze allora si potrà devenire al giudizio contumaciale.

È quindi in tal caso un sacrificio che fassi alla pubblica utilità, e non già un regolare ed ordinario procedimento dettato generalmente ed indistintamente. Per intraprendersi il giudizio contra l'assente e fuggitivo, il magistrato criminale ne debbe far rappresentanza al tribunal criminale superiore, e riportarne l'adesione.

Indi incominciano le citazioni per editto, invitando l'incolpato assente a presentarsi fra due spazi di giorni *sessanta* l'uno.

Sia qualunque la natura del reato, o la gravezza della pena, l'imputato potrà ottenere un *salva-condotto*, onde presentarsi rimanendo libero, durante l'inquisizione, la verifica delle giustificazioni, che egli presenterà (art. 495).

Gli effetti del giudizio, della condanna, e della esecuzione di essa colla erezione del patibolo non produrranno altro, che la sospensione di ogni diritto civile, o di ogni diritto politico; effetti, che cessano coll'arresto o presentazione del colpevole; dandosi luogo al giudizio ordinario.

In niun caso si mette in opera confisca o sequestro, o altra misura consimile, essendo per l'opposto stabilito nell'art. 25: che « *siccome il solo delinquente si rende meritevole della pena, così il reale castigo non può cadere che sul delinquente medesimo.*

Dobbiamo esser lieti, che l'esempio di un siffatto procedimento per la contumacia non si rinnovi presso di noi così frequentemente, come pare che dovrebbe avvenire. Assai di rado le nostre gran corti criminali, occupate incessantemente nei giudizi ordinari, ed interessanti contra i rei presenti, o detenuti in prigione, s'impegnano nel procedimento contra i contumaci e possiamo numerare qualche solo caso di causa o delitto particolare: così sempremai la consuetudine, e la ragione la vincono sulle viziose istituzioni che l'oblio copre, o la naturale equità di un buon Principe lascia temperare da una lodevole condotta di buoni magistrati.

Facciamoci da sezzo a rilevare la differenza, ch'esiste nella nostra legislazione su questo particolare in confronto di quella di Francia. Ciò sia utile nell'applicazione delle massime di giurisprudenza, sancite co' giudicati della corte di cassazione, riportati dal nostro autore.

1.° Il medesimo magistrato criminale, che conosce de' reati de' rei presenti, giudica i contumaci, a differenza di quanto vedesi stabilito nel codice d'istruzione criminale francese, in cui mentre colla bella istituzione del *giurì* si giudicano i presenti, i contumaci vengono condannati dalla corte reale; art. 464, e seg., ll. di proc. pen. =470 *c. istr. cr.*

2.° Non ha luogo alcuna confiscazione sotto nome di sequestro, ma gli effetti della condanna sono solamente la sospensione di tutt'i diritti civili e di ogni diritto di cittadinanza; art. 466. Quindi tutte le quistioni che veggonsi promosse e risolute con arresti della corte di cassazione, sono inutili per le nostre leggi, che non ne ricevono applicazione alcuna, perciocchè regna in esse il principio filantropico ed umano, monumento di eterno encomio al re Ferdinando 1.°, di non darsi luogo in niun caso a confisca di beni, nè di frutti a danno de' legittimi successori ed eredi.

3. Nella francese legislazione non evvi distinzione alcuna tra misfatto più o meno grave; ed il procedimento in contumacia colle stesse formalità, e sino alla condanna, ha luogo tanto per la pena di morte che per la semplice reclusione. Presso di noi si è portata una distinzione a norma della gravezza del reato. Se trattasi di un misfatto punibile colla morte o coll'ergastolo, o col quarto e terzo grado de' ferri, sia nelle galere, sia nel presidio, il giudizio per contumacia procede sino alla condanna dopo le reiterate formalità delle citazioni a comparire, e delle intimazioni al domicilio ed a' congiunti, e dell'annotazione sull'albo. Se d'altronde trattasi di un reato punibile con pene inferiori, il procedimento contumaciale si arresta all'annotazione nell'albo de' rei assenti; lo che produce due effetti: 1.° Che ogni qualunque individuo della forza pubblica, ancorchè non sia portatore di un mandato di cattura, possa arrestare l'imputato, ricevendo in premio una gratificazione non minore di due, nè maggiore di dodici ducati. 2.° Sarà considerato l'assente come esule, e resterà sospeso da ogni diritto di cittadinanza, ed interdetto da ogni atto legittimo, col quale possa contrarre obbligazione. Tali effetti cesseranno al momento, in cui renderassi o diverrà presente; art. 465 e 466 ll. pr. pen.

Oltre a ciò le accuse gravi, cioè ne' misfatti meritevoli per lo meno il terzo grado de' ferri al presidio, si ammette uno *scusatore*, il quale potrà essere un congiunto, un amico dell'impu-

tato, o chiunque del popolo; art. 470 ll. pr. pen. Costui avrà conoscenza del solo volume della processura, che contiene gli atti della contumacia, e verrà inteso in pubblica discussione, potendo allegare non solo le nullità degli atti per incompetenza di giudice, e per violazione delle forme stabilite per lo procedimento di contumacia, ma anco ragioni di giustizia, che non abbiano bisogno di altre pruove, fuorchè di quelle, che risultano dal volume del procedimento di contumacia; art. 472. Finalmente pe' misfatti che menano alla pena di morte dopo un mese dalla condanna, oltre a tutto ciò vien destinato un difensore officioso, il quale assumerà la difesa, e la Gran Corte potrà pronunziare o la rivocazione della sentenza o la sua conferma; art. 473.

Le conseguenze saranno un premio di ducati 50 a 100 o anche il doppio per qualunque individuo della forza pubblica il quale ne proceda all' arresto, e l' impunità nell' uccisione per qualunque leggiera resistenza, anche presunta, che il condannato opponesse.

Per lo contrario in Francia non si ammette per niun fine difensore, avvocato, o scusatore: e la condanna, a qualunque pena ella siasi, è sempre di diritto, non assolvendosi in niun caso il contumace, nè rivocandosi la sentenza senza ch' egli si renda presente.

Molti temperamenti adunque veggonsi adottati nella legislazione delle due Sicilie, che modificano il procedimento in contumacia tal quale esiste nel codice d' istruzione criminale di Francia, raddolcendone le durezze, siccome avvertimmo fin dalle belle prime.

4. Nelle nostre leggi si è soppressa la disposizione che dichiara irrevocabile la condanna in quanto agli effetti civili, allorchè per l' elasso del tempo sufficiente la pena sia prescritta. Pare, che la prescrizione, essendo un beneficio di diritto, *non datur invitis*, e quindi possa al medesimo rinunciarsi, e sottoporsi al giudizio per purgar la propria riputazione e dimostrar la sua innocenza.

5. Di comune poi hanno le due legislazioni, la interessantissima disposizione, che qualora venga arrestato il condannato, o si presenti in qualsiasi tempo, la condanna resta annullata di diritto, cessano tutti gli effetti del giudizio contumaciale, e l' imputato vien giudicato con tutte le formole ordinarie senza tenersi conto di quel procedimento.

6. Tutto ciò risguarda il procedimento contumaciale pe' *misfatti*, cioè pe' reati di alto criminale. Pe' delitti e contravvenzioni si procede in contumacia, ma nell' assenza del reo si discutono le pruove, si valutano nella morale convinzione, si assolve ugualmente che si condanna. La sentenza vien intimata, e puossi dal condannato appellare alla gran Corte criminale, e produrre ricorso alla Corte Suprema di Giustizia. È dunque un formale giudizio senza la presenza dell' imputato.

7. Della giurisprudenza stabilita dalla nostra Suprema Corte regolatrice niuna massima si può riportare; perciocchè non si è mossa finora quistione alcuna su tal particolare, almeno, che noi sappiamo. E sia che pochissimi procedimenti di tal genere sonosi portati innanzi sino alla finalizzazione, sia che non competendo il ricorso che alla sola parte civile ed al pubblico ministero, ben di raro poteva darsi occasione a reclamo per annullamento, o in ultimo sia perchè tolto di mezzo il sequestro su' beni del contumace si è inaridita la sorgente delle quistioni, e de' reclami, possiamo assicurare, che la nostra Corte Suprema non fornisce in questa materia niuna interessante giurisprudenza.

L' avv. Francesco Demarco.

Corti di assise. — Gran Corti Criminali.

Non puossi abbastanza lodare il nostro autore per lo sviluppo, che ha diffusamente dato a questo articolo, *cours d' assises*, in guisa che può formare un bel comento al sistema giudiziario dell' amministrazione della giustizia criminale in Francia per mezzo del sistema de' Giurati. Egli ha suddivisa la materia in diverse sezioni, seguendo successivamente l' intero giudizio dalla formazione, e composizione delle corti di assise sino alla sentenza di condanna o assoluzione. Tanto più utile e prezioso è il suo lavoro, quanto questa parte di procedimento penale non è mai a sufficienza chiarita per noi, che manchiamo di tale istituzione, e che dal processo *inquisitorio* siam passati al processo *istruttorio*, di cui ora godiamo per la munificenza dell' augusto Re Ferdinando.

E siccome abbiamo nella maggior parte adottato il rito e le formole di procedimento della francese legislazione criminale, così giova il vedere in qual modo siasi profittato di tutto ciò che di buono e d' utile s' incontra nel *codice d' istrusion criminale* di Francia col modificarlo ed adattarlo al nostro sistema organico giudiziario, formato su basi diverse all' intutto dalle corti di assise della Francia.

Quindi questa parte di legislazione, e di giurisprudenza francese in niuno aspetto considerata può avere rapporto colle leggi del regno delle due Sicilie. Pare dunque a prima giunta che niuna addizione possa farsi, ma pure non l' è così. A nostro avviso è questo il luogo ove acconciamente si debba esporre la macchina giudiziaria, ed il sistema organico nostro nell' amministrazione della giustizia criminale, come trovasi stabilito dalla *legge organica* del 1817; dal *codice di procedura pe' giudizi penali* del 1819, e finalmente

dall'ultimo *regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie* pubblicato nel finir dell' anno 1828.

Ma pria di ciò avendo il nostro autore solamente in taluni rincontri con qualche nota fatto parola del sistema delle corti di assise, e de' giurati d' Inghilterra, e di quelli degli stati uniti, crediamo doverci i leggitori saper grado se premetteremo la esposizione rapida e breve sì dell' uno che dell' altro.

§. 1. — *Del gran giurì o sia del giurì di accusa in Inghilterra.*

L' Inghilterra propriamente detta è divisa in sei dipartimenti, che comprendono tutte le *Contee*. In due epoche dell' anno, cioè in luglio ed agosto, ed in marzo ed aprile si riuniscono le sessioni. Due de' dodici Giudici della corte d'Inghilterra si conducono nel capo-luogo di ogni dipartimento. L' uno presiede al giurì delle cause criminali, e l' altro al giurì delle cause civili.

Nel giorno fissato per le sessioni il giudice, assistito dal *Sheriffo*, apre la seduta colla lettura della commissione ricevuta dal Re di recarsi a quel dipartimento per presedere a quel giurì. Poscia si procede alla formazione del gran giurì, che conosce della sottoposizione all' accusa.

La giurisprudenza inglese ritiene per massima, che non solo le leggi debbono provvedere, perchè l' innocente sia al coverto della calunnia, e dell' apparenza di reità, onde non poter essere colpito da una immeritata condanna ma eziandio, che non debba soffrire il danno, e 'l dispiacere di essere solennemente e pubblicamente giudicato. Quindi un esame preliminare del gran-giurì vale a stabilire soltanto l' esistenza delle presunzioni di reità, sufficienti a sottoporre un cittadino al disagio di un giudizio criminale.

Il gran-giurì è composto de' principali cittadini della Contea, ov'è avvenuto il reato, vale a dire, de' più distinti per fortuna, considerazione, e nascita. Tra costoro vien compresa l' intera commissione di pace, da poichè pe' giudici di pace si esigono le medesime qualità. Il Sheriffo, da questa massa di eligibili, nomina la grande assemblea de' 23 giurati; e perchè ciascun cittadino si ascrive ad onore di essere gran-giurato, e n'è premuroso, così il Sheriffo per cortesia forma la lista di un numero maggiore, alle volte sino a cento, ma s'intende, che i primi ventitrè sono in dovere di recarsi nel capo-luogo del dipartimento.

Il Sheriffo è una carica annuale di onore, senza soldo, che reca anzi il dispendio di 15 a 20 mila franchi. Egli vien proposto al Re dai dodici giudici su di una lista di sei cittadini, che compone il Sheriffo dell' anno precedente. Il numero de' gran-giurati non è limitato; ma non può eccedere ventitrè, nè essere minore di dodici, affinchè le loro decisioni, le quali nel primo caso possono essere rese alla maggioranza assoluta, non manchino giammai del concorso di dodici voti, quindi nell' ultimo caso richiedesi l' unanimità. Dopo l' appello nominale ciascuno de' gran-giurati presta il giuramento *di pronunziare una decisione uniforme alla verità in tutte le sue parti*; *di non sottomettere ad accusa alcun cittadino per odio, malizia, o cattiva volontà, nè liberare alcuno per timore, favore, o affezione*; *nè per speranza di ricompensa qualunque, ma di seguire la verità, tutta la verità, null'altro che la verità.* Ciò adempito, il giudice dirizza a' gran-giurati un breve discorso, rimembrando loro i propri doveri, e li rinvia per deliberare sulle accuse, che trovansi pronte per quella sessione. Essi passano nella loro camera, e si occupano della prima causa, che spediscono immantinente al giudice per mettere senza ritardo il *piccolo-giurì* nello stato d' incominciare le sue funzioni. A tal uopo si ha la cura di discutere in primo luogo l'accusa più evidente e regolare: intanto il giudice si occupa della formazione del piccolo-giurì.

I grandi-giurati nella camera si costituiscono in tribunale. Il querelante della prima causa si presenta innanzi ad essi, ed espone la narrazione del reato con tutte le circostanze. Indi s' introducono i testimoni, i quali dichiarano ciò che ad essi è noto: il tutto sommariamente, e con rapidità. I giurati sull' istante deliberano sulla sufficienza delle presunzioni, e sulla gravezza e regolarità dell' accusa. Nell' affermativa, il *Foreman*, che presiede al giurì, scrive sull'accusa, *true bill*: *vera l' accusa*; e nel caso opposto scrive: *not bill*; ed anticamente scriveva *ignoramus*, cioè, l' *accusa non è vera*. Se poi trovano soltanto qualche circostanza dell' accusa inesistente; come per esempio, se vi è sufficiente pruova pel furto, ma niuna per la *notte*, o per l' *effrazione*; allora scrivono: *true bill for felony*; o pure, costa l' uccisione, ma non la premeditazione, *true bill for a manslaughter*, in vece di *true for a murder*.

Le sedute del gran-giurì terminano ordinariamente ne' primi tre o quattro giorni delle sessioni di giustizia. Sulle persone de' gran-giurati non v' ha luogo a ricusa di sorta alcuna.

Il gran-giurì, oltre questa sua primaria funzione, è autorizzato in ogni sessione a visitare le prigioni, ricevere i reclami da' detenuti, raccogliere le osservazioni sull' amministrazione degli affari della Contea, come sul mantenimento delle strade, de' ponti, e de' pubblici stabilimenti, e farne rapporto al governo. Avviene così, che un numero di 23 de' principali cittadini, della Contea trovasi riunito in varie epoche dell' anno per prendere conoscenza dello stato civile e municipale di essa, onde prevenire gli abusi pria che s' ingigantiscano. Non fia quindi meraviglia se nell' Inghilterra le provincie per l' amministrazione municipale nulla invidiano alla capitale, nè si

veggono in quello stato di languore, deperimento ed oppressione, che si osserva nella più parte delle altre nazioni.

§ 2. — *Del piccolo giurì, o sia del giurì del giudizio.*

Pronunziata dal gran-giurì la sottoposizione all' accusa, passa *l' indictement* al giudice; ed il cancelliere ne dà lettura ad alta voce, e dimanda all' accusato s'egli si confessi colpevole, o pur sostenga la sua innocenza. Nel primo caso il giudice lo avverte che il delitto di cui è accusato lo mena alla pena capitale, all' esilio o alla prigionia; e lo consiglia per suo interesse, ed utilità a difendersi contra l'accusa. Il cancelliere, il carceriere, il suo avvocato, e finanche quello dell' accusatore sono autorizzati ad impegnarsi onde persuaderlo a sostenersi innocente. Se malgrado queste sollecitudini, che si eseguono colla maggior buona fede possibile, l'accusato persiste a confessarsi colpevole, vien ricondotto in prigione per indi esser condannato secondo le leggi sulla propria confessione. Suole indurre il reo ad una tale veramente spontanea e libera confessione, la diminuzione, o commutazione della pena statutaria, che mai sempre si accorda al confesso.

Allorchè l'accusato si asserisce innocente, il cancelliere lo avverte, che i nomi degl' individui i quali è per leggere, sono coloro che lo dovranno giudicare; e che se vuol ricusarli è d' uopo farlo princhè dieno il giuramento sul vangelo. Ciò eseguito, dà lettura de' primi 12 nomi del *pannel*, o sia lista de' 48 piccoli giurati, che gli è stata trasmessa dal Sheriffo. Tutt'i cittadini della Contea, possessori di una rendita per lo meno di 10 lire sterline sono eligibili a piccioli-giurati. Eglino sono scritti su di una lista, dalla quale il Sheriffo sceglie i 48 in ogni sessione.

Ciascuna Contea ha i suoi particolari regolamenti sul tempo, che dee decorrere dalla prima alla seconda chiamata alle funzioni di picciolo giurato. Così in Yorkshire è l'intervallo di quattro anni; in Lancashire l' è ogni tre anni; in altre ogni due; in Ruffand ogni anno. Il Sheriffo ha cura di comprendere i più ricchi e più distinti cittadini nel *pannel* de' 48 piccoli-giurati, che rinvia alle corti di giustizia, e gli altri in quello delle quattro sessioni generali di pace. Per agevolare la composizione del *pannel* ogni anno nell' epoca di S. Michele i piccoli-costabili spediscono al Sheriffo una lista de' cittadini eligibili della loro comune. Queste liste rimangono prima per 20 giorni affisse sulle chiese parrocchiali, ed ognuno ha il diritto di reclamare al Costabile istesso, sia per esserne escluso, sia per esservi inscritto, qualora riunendo i requisiti necessari veggasi obbliato. La decisione delle controversie che potrebbero sorgere si appartiene a' giudici di pace. I piccioli-Costabili, elass'i venti giorni, e dopo di esser cessati tutt' i reclami, d' altronde difficilissimi ad avvenire, giurano innanzi al giudice di pace di aver formata la lista secondo la loro conoscenza. Le liste de' piccioli-costabili sono spedite all' alto costabile, il quale ne forma una generale, che rimette al Sheriffo. Costui non può permettersi di alterarla nella più picciola parte, e da essa elegge i giurati per le sessioni di quell' anno; e segna a rosso sul margine della lista l' epoca, in cui il cittadino ha funzionato, per non richiamarlo prima dell' intervallo necessario.

I chirurgi, i medici, i farmacisti in esercizio delle loro professioni, gli avvocati, i procuratori, gli uffiziali delle corti, gli ecclesiastici, gli uffiziali, ed i soldati di terra e di mare, i pari, i ministri di stato ed i vecchi a 70 anni sono esenti dalle funzioni di picoioli-giurati.

Allorchè l' accusato è uno straniero il *pannel* dee contenere una metà di stranieri, senza che sia necessario che abbiano una rendita.

Dopo l' avvertimento fatto ad alta voce all' accusato del diritto di ricusa, ciascuna delle parti, il querelante cioè e l' accusato, producono allora le loro ricuse. Prima di tutto possono rigettare l' intero *pannel* pe' motivi e ragioni che rendono sospetto il Sheriffo: come se fosse in qualche grado di parentela con alcuna delle parti, o vi avesse qualche lite pendente o altre pari cose. Cotesta specie di ricusa dicesi dagli inglesi, *challenge to the orray*; *ricusa della lista*.

Un secondo modo di ricusare è quello de' giurati in particolare, *to the polly*, *detto per causam*. Ha luogo quando si rinviene in persona di alcun giurato qualche motivo da render dubbia la sua indifferenza, come di parentela con alcuna delle parti, o di qualunque altro rapporto colle medesime.

Finalmente le leggi inglesi, ne' soli reati di fellonia ed alto tradimento, che è quanto dire in tutte le cause capitali, ed in qualche altra, accordono all' accusato, *in favorem vitae*, il beneficio della ricusa arbitraria, detta *perentoria*, *peremptory challenge*; per la quale possono ricusarsi sino a 20 giurati senza allegarne alcuna ragione; numero, che si estende sino a 35 ne' delitti di alto tradimento.

Può l' accusato, dopo avere esaurite tutte le ricuse part.colari *per causam*, esercitare la *perentoria*; o pure, dopo avere rigettati perentoriamente 20 giurati, ricusare per motivi legittimi gli altri. Allorchè vien ripulsato l'intero *pannel*, o qualche giurato *per causam*, il giudice sul momento sceglie dall' udienza due arbitri, e talvolta tra gli stessi giurati, per giudicare de' motivi. Gli arbitri possono essere del pari ripulsati per giuste ragioni, le quali vengono esaminate da altri due scelti egualmente dall' udienza.

Se sono tradotti alla sbarra più accusati insie-

me, debbono mettersi di accordo nel ripulsare perentoriamente non più di 35 giurati; e qualora non è possibile, sono giudicati separatamente; e così gode ciascuno il beneficio della ricusa dell' intero numero.

Sembra alle belle prime, che tante specie di ripulse, e così complicate dovessero ritardare il corso della giustizia, ed imbarazzare assai bene il giudice che presiede. Eppure non è così. Il diritto di tutte le esposte ricuse non vien esercitato giammai, o rarissime fiate per la cura del Sheriffo di formare la lista con somma imparzialità. Ed ove qualche cittadino compreso nel *pannel* non vada a sangue dell' accusato o del suo avvocato questi ne avverte anticipatamente il cancelliere, il quale nella lettura de' 12 non l' include. Il sig. Cottu assicura che in tempo della sua dimora nell' Inghilterra non ha avuto occasione di osservare veruna pubblica ricusa.

Se mai avvenga che per effetto delle ripulse si esaurisca il numero de' giurati presenti, o non ve ne restino 12; il giudice ordina al Sheriffo di formare una nuova lista, detta *un tales de circumstantibus*, composta de' cittadini presenti all' udienza, ed eligibili a piccioli-giurati; ed in deficienza di costoro il Sheriffo stesso nomina i più probi ed onesti, che colà trovansi.

Fissato in tal modo e riunito il picciolo-giurì, l' usciere pronunzia la formola del giuramento, cioè, *di giudicare bene*, e *secondo la propria coscienza*, e *pronunziare una giusta decisione*, *conforme all' evidenza*; e ciascuno de' giurati giura baciando l'evangelo. Indi il cancelliere dà lettura dell' accusa, e soggiunge che interrogato l' accusato ha risposto *di non esser colpevole*. Ciò eseguito, si apre la discussione. L' avvocato del querelante fa una esposizione del fatto criminoso con tutte le sue circostanze, e termina coll' indicarne le pruove, il che non suol eccedere venti minuti. S' introducono successivamente i testimoni, che egli stesso interroga; ciascuno di questi prima di deporre pronunzia il giuramento di dire *la verità*, *tutta la verità*, e *null' altro che la verità*. Dopochè l' avvocato, o gli avvocati della parte accusatrice, e ne' misfatti di alto tradimento l' *Attorney* del Re, han terminate le loro interrogazioni; l' avvocato o gli avvocati dell'accusato, hanno il diritto d'interrogare direttamente lo stesso testimone di tutto ciò che credano necessario sia per istabilire de' fatti a vantaggio del suo cliente, sia per farlo cadere in contraddizione e rilevare il vero. Lo stesso diritto compete all'accusato. Questo secondo esame dicesi *cross-examination*, contro-esame. I testimoni periti, o di qualunque specie di pruova generica, sono chiamati a deporre innanzi al *Giurì* le osservazioni da loro fatte. Seguono i testimoni a difesa prodotti dall' accusato, i quali vengono prima interrogati dal costui avvocato, e indi *contro-interrogati* da quello dell'accusatore. Esauriti gli esami, non è permesso agli avvocati di ambe le parti di formare e pronunziare ragionamenti sulla pruova. Il giudizio de'giurati debb' essere la conseguenza dell' impressione ricevuta, e non il calcolo logico del valore degl' indizi.

Il giudice, il quale durante la discussione nota per sua norma e facilitazione quanto vien deposto, fa un breve riassunto della causa, senza mescervi riflessioni ed osservazioni di sorta alcuna. Immediatamente dopo i giurati deliberano; il più delle volte aggruppandosi intorno al loro presidente, *foreman*, che in un paio di minuti annunzia la decisione ne' termini: *è colpevole*, *quilty*, *non è colpevole*, *not quilty*. Ben di rado avviene che essi non sieno tutti d' accordo, o che qualcuno di loro, conoscendo l' unanime voto degli altri, o della maggior parte, non vi acceda incontanente. Quando ciò si avveri passano nella camera a deliberare in segreto, giacchè non v' ha decisione che all' unanimità.

I giurati rimangono nella camera delle deliberazioni, finchè tutti sieno convenuti; e vi rimangono guardati da un uffiziale della Corte, senza poter comunicare con chicchessia, senza fuoco, senza lumi, e senza poter prendere cibo nè bevanda, a meno che il giudice non lo permetta espressamente in caso di necessità. Il giudice attende al più un quarto d' ora; e se elasso, eglino non sono d' accordo, convoca un nuovo giurì, e prosiegue le discussioni delle altre cause.

Oltre la risposta generale *di colpevole* o *non colpevole*, possono i giurati rendere una dichiarazione speciale di reità, *special verdict* indicando, o escludendo qualche circostanza del fatto, come si è osservato pel giurì di accusa.

Alla decisione del giurì di non esser l' accusato colpevole, il giudice lo fa mettere all' istante in libertà. Se vien dichiarato colpevole, è rimandato in prigione. Il giudice pronunzia l' applicazione della pena alla fine della sessione, dopo di aver raccolte tutte le decisioni del Giurì.

Merita avvertenza la facoltà, che la legge dà al giudice, allorchè sembragli la decisione a favore dall' accusato contraria all' evidenza. Egli ne avverte il *giurì*, e dopo una nuova esposizione del fatto, e delle pruove, il rinvia nella camera a deliberare con più ponderazione; se la dichiarazione fosse resa all' udienza, l' invita a ritirarsi. Rimanendo tuttavia fermi, e persistendo nella loro opinione, il giudice è nel dovere di far mettere in libertà l'accusato, a meno che non si avvegga di corruzione o cattiva fede in alcuno de' giurati. In tal caso solamente sospende l' esecuzione, ritiene l' accusato in prigione, o il rilascia con cauzione, e fa rapporto al Re per aprire il procedimento contra il giurato o i giurati. Se in questo giudizio il giurato resta convinto, il prevenuto è di bel nuovo giudicato da un altro giurì nella prossima sessione; ma se non ha luogo l' accusa, o il giurato rimane assoluto, si esegue la decisione del primo giurì.

La medesima facoltà di avvertire il giurì, ed invitarlo a giudicar meglio, è data al Giudice, qualvolta creda essere mal fondata la dichiarazione di *colpevole*. Se il giurì vi persiste, egli allora sospende l'applicazione della pena, e ricondottosi in Londra ne fa rapporto all'intero collegio di dodici Giudici. Convenendo costoro della non evidente reità, ne formano una rimostranza al Re, il quale mai sempre concede la grazia intera all'accusato dichiarato colpevole.

Disciolto il giurì, può il giudice, ascoltando le difese in diritto per mezzo degli avvocati, pronunziar tutto solo la condanna, ed applicar la legge al fatto: ma la legge letteralmente, senza alcuna illazione o interpetrazione. Che se trova la quistione di diritto complicata, o di non facile, ed evidentemente soluzione, può serbarla alla decisione dell'intero collegio. Avverso tale decisione di diritto compete il *gravame di errore*, *writs d'error* alla corte del *Banco del Re* sull'applicazione della legge. Il giudice, malgrado il gravame di errore, potrebbe eseguire la sentenza sulla sua responsabilità personale.

§ 3.—*Del Giurì degli stati-uniti dell'America Settentrionale.*

Nell'America, come nell'Inghilterra, vi è il grande, e il piccolo giurì: il primo per l'ammissibilità dell'accusa, l'altro pel giudizio. Ammirabile è la semplicità, cui han saputo ridurre entrambi, e per la formazione, e per la procedura, senza nulla perdere de'vantaggi di questa istituzione, e senza nocumento della giustizia, e della verità. Presso un popolo abbastanza virtuoso, ed ingenuo tutto può esser pubblico: tutto è pubblico in America. I giudici nulla raccolgono nel silenzio, nulla nelle tenebre. Le pruove nascono, e si sviluppano in un certo modo sotto l'occhio stesso de' giurati.

Un Magistrato, composto di tre cittadini nominati dalla Comune, è incaricato della polizia amministrativa, e della giudiziaria. Avvertito di un reato commesso, ne prende informazione. Se raccoglie sufficienti presunzioni, il cittadino imputato viene assicurato alla giustizia. Condotto alla loro presenza riceve all'istante un interrogatorio: egli è libero nel rispondere o pure osservare il silenzio; nel negare o giustificarsi. Per le sole imputazioni di delitto capitale il carcere è custodia necessaria; nelle altre, l'incolpato è rilasciato sempre in libertà, sotto cauzione, che non avendo in pronto, è trattenuto in prigione, finchè, in qualunque tempo, la rinvenga. Tutti coloro, che sembra a questo magistrato poter deporre sul delitto, o averne qualche conoscenza, sono chiamati, ed interrogati in pubblica seduta, senza l'intervento dell'imputato. Si registrano non le intere dichiarazioni, nè le loro parole, ma sì bene un semplice notamento sommario delle cose deposte. Su di queste raccolte indicazioni l'accusator pubblico forma il suo atto di accusa, e prosceglie quei testimoni, che crede necessari a comprovare l'esistenza, e l'autore del reato. L'accusa termina colla seguente formola: *N. N.* (*il nome del rubricato*) *il popolo di* . . . . (lo stato americano) *vi accusa di aver ucciso con premeditazione N. N.*, *nel giorno*, . . . *con arma da fuoco*, ec. ec. ec.

Di siffatta informazione non si fa verun uso nel giudizio: rimane presso il procuratore generale per sua facilitazione nell'interrogare i testimoni; non è sottomessa al giurì, nè forma stato per le indicazioni che contiene.

Giunta l'epoca delle sessioni, si procede contemporaneamente alla formazione di ambedue i giurì. Il gran giurì per l'accusa vien composto, come presso gl'Inglesi, de' cittadini più distinti, e di maggior considerazione al numero di 23; ma ne bastano 13., e giudicano col concorso di dodici voti. Sono egualmente nominati dal loro Sheriffo. Giurano di pronunsiare le loro decisioni *senza prevenzione*, *senza passione*, *seguendo le leggi e le pruove*. Un giudice vi presiede: il procurator generale propone il suo atto di accusa, e si ritira. Si fanno introdurre i testimoni, che sono interrogati dal presidente del giurì a porte chiuse, nè si tiene registro delle loro dichiarazioni. Il prevenuto però non vi assiste. Immediatamente dopo i giurati pronunziano sull'ammissibilità dell'accusa. Se dodici convengono nell'affermativa, il loro capo scrive al piede dell'atto di accusa: *true bill*, *è vera l'accusa*; nel caso opposto scrive: *not found*: non l'abbiamo trovato. Questa loro decisione è all'istante giustificata al giurì del giudizio, il quale trovasi di già riunito.

Ogni cittadino, il quale possiede una credità in beni stabili per gli abitatori della campagna, ed anche in mobili per quelli della città, del valore di 150 *gourdes* almeno, è eligibile *a piccolo-giurato*. Nella municipalità vien custodita una urna, che racchiude tutt' i loro nomi. Quattordici giorni innanzi alle sessioni, si esegue la pubblica estrazione de' 36 giurati pel prossimo giurì, che per mezzo di affissi si annunzia almeno quindici giorni prima. Il Cancelliere della municipalità estrae i 36 nomi, i quali si notano sulla lista: indi prosegue l'estrazione sino all'ultimo nome, gittandoli in un' altra urna simile. Con ciò si assicura il pubblico, che non vi ha frode, e che tutt'i nomi degli eligibili esistono nell'urna. Un solo che per avventura mancasse, basterebbe per render nulla la lista; e, rimesso il nome, si procederebbe ad una nuova estrazione. Fissata la lista, si rinvia al Sheriffo, il quale è in dovere di far citare ciascun giurato almeno otto giorni prima dell' unione. I giurati, che mancano senza una cagione legittima, sono multati di 10 a 20 *gourdes* e quei del gran-giurì di 20 a 30. Nel giorno della convocazione del giurì il giudice che presiede estrae di bel

nuovo a sorte 12 de' 36 giurati. A misura che pronunzia il nome estratto dall' urna, l' accusato e l' accusator pubblico possono ricusarlo. L' accusato ha il diritto, nelle cause che menano a pena capitale o alla prigionia perpetua, della ricusa sino a 20 giurati senza esporne i motivi: in ogni altra debbono essere tutte motivate; ma l' accusator pubblico deve sempre addurre le ragioni. I motivi sono stabiliti dalla legge; cioè, la parentela coll' accusato o coll' offeso, la prevenzione in cui potrebbe trovarsi il giurato ed altre simili. I giurati stessi non ripulsati deliberano su' motivi. Se mai per le ricuse mancasse il numero di dodici, del che non v' ha esempio, il presidente ordina al Sheriffo, che nomini nuovi giurati presenti all' udienza, di cui esistono i nomi nell' urna; e se non ve ne fossero, la causa è sospesa, e si procede all' estrazione del numero mancante a completare i dodici. Su di questi han luogo egualmente le ricuse motivate.

Alla dichiarazione del gran-giurì di non aver luogo l' accusa, il procuratore generale fa mettere all' istante in libertà l' imputato. Pel contrario, ammessa l' accusa, si fa tradorre il prevenuto in udienza, ed il procurator generale l' interroga. = *Il gran-giurì ha dichiarato che voi siete accusato di . . . . Siete voi o no colpevole?* Se ei risponde sì, il presidente replica la medesima interrogazione, e persistendo a confessarsi reo, vien ricondotto in prigione, ed alla fine della sessione è giudicato in diritto sull' accusa. All'incolpato che nega di essere colpevole gli si dimanda se trovasi provveduto di un avvocato, nel caso negativo gli *si* nomina di uffizio.

Ciascun piccolo-giurato presta lo stesso giuramento de' gran-giurati. Il procurator generale legge ad alta voce il suo atto di accusa, ed indi interroga egli stesso i testimoni. Il presidente dirige la discussione, ma non ha alcun potere *discrezionale*, cioè, arbitrario; ed i giurati hanno il diritto di chiedere direttamente a' testimoni degli schiarimenti. Allorchè il procuratore generale dichiara di aver terminato le sue interrogazioni, l' accusato e'l suo difensore possono interrogarli a loro piacere. Finita la discussione, l' avvocato combatte il detto de' testimoni e tutte le altre pruove, e procura di giustificare il suo difeso. L' accusator pubblico in ultimo luogo sostiene l' accusa. Egli ha la facoltà di dichiarare le pruove sviluppate nella pubblica discussione a suo sentire non sufficienti; e desistere dall' accusare. Ciò è bastevole perchè il giurì non più deliberi, e l' accusato sia messo immantinente in libertà. Terminate le aringhe, il presidente riassume l'affare; indi avverte i giurati *a non ingannarsi ed a giudicare con tutta la loro attenzione.* S'eglino sono tutti del medesimo avviso, pronunziano la loro decisione all' udienza, altrimenti passano nella camera a deliberare, ma senza condurre seco loro alcun verbale della discussione, nè alcun pezzo istruttorio. Ivi rimangono senza comunicazione, e senza alimento o bevanda finchè non sieno convenuti unanimamente nel medesimo parere. Essendo sopraffatti da stanchezza o dal sonno, o pure sopravvenendo a taluno qualche indisposizione, può il presidente sciogliere la seduta, e rimettere la causa alla prossima sessione.

Ricondottisi i giurati alla sala di udienza dopo aver deliberato, il cancelliere dimanda loro: *trovate voi l' accusato colpevole?* Il capo di essi, cioè il primo giurato sortito dall' urna, o il vecchio, risponde: *sì* o pure *no*; aggiunge ogni volta che il bisogno lo esige: *di omicidio senza premeditazione*, *di furto senza effrazione* o *senza violenza*, ec. ec. ec. L' accusato ha il diritto di chiederne isolatamente ciascun giurato: tutti sono in dovere di pronunziare in pubblico il loro voto. Un solo, che non rispondesse dello stesso modo, basterebbe perchè fossero rinviati di bel nuovo a deliberare.

È questo in abozzo il *giurì* e la procedura criminale degli stati-uniti dell' America settentrionale, tanto superiore a quella d' Inghilterra, per quanto l' è più semplice. Malgrado però il sensibile miglioramento portato alla elezione de' giurati, ed al diritto delle ricuse, non va esente da qualche imperfezione. Tal' è la parola accordata in ultimo all' accusator pubblico; il suo solo intervento nel giurì di accusa; la ripulsa non motivata concessa per le sole cause capitali; e qualche altra.

§ 4. — *Gran-corti criminali del regno delle due Sicilie.*

Alle Corti di assise si sono sostituite le nostre gran corti criminali per ciascuna provincia. Tutte le cause de' misfatti, e quelle di taluni delitti speciali, come asportazione di arma vietata, omicidii involontari, e di qualche misfatto punibile con pena correzionale per qualità minoranti o scusanti, sono giudicate dalle gran corti criminali.

La loro composizione, ed il loro modo di procedere trovasi stabilito nel titolo VI della legge organica dell' ordine giudiziario, che fia meglio riportare nelle sue testuali disposizioni.

» Art. 72. Vi sarà una gran Corte criminale » in ogni provincia, ed avrà la stessa residenza » del tribunale civile.

Art. 47. Le residenze saranno le seguenti

Provincie.	*Residenze.*
Napoli........................	Napoli.
Terra di Lavoro.........	S. Maria di Capua.
Principato citeriore......	Salerno.
Principato ulteriore.....	Avellino.
Contado di Molise.......	Campobasso.
1.° Abruzzo ulteriore...	Teramo.
2.° Abruzzo ulteriore...	Aquila.
Abruzzo citeriore........	Chieti.
Capitanata..................	Lucera.

Basilicata.................. Potenza.
Calabria citeriore......... Cosenza.
1.° Calabria ulteriore... Reggio.
2.° Calabria ulteriore... Catanzaro.
Terra di Bari.............. Trani.
Terra d' Otranto.......... Lecce.

Sicilia.

	Provincie.	*Residenze.*
Valle di Mazzara	Palermo....	Palermo.
	Trapani	Trapani.
	Caltanissetta.	Caltanissetta.
Valle di Noto	Siracusa....	Siracusa.
	Catania.....	Catania.
Valle di Demona	Messina.......	Messina.

Con real decreto posteriore per le provincie di Abruzzo 2.° ulteriore, Terra di Bari, e Calabria 2.° ulteriore residenti in Aquila, in Trani e in Catanzaro le Gran corti criminali sonosi riunite alle gran corti civili, le quali sono nel medesimo tempo gran corti civili e criminali; il che trovasi stabilito anche per la Sicilia.

» 73. Ogni gran corte criminale sarà composta, salvo ciò che sarà detto ne' due articoli seguenti, di un presidente, di sei giudici, di un procurator generale del Re, e di un cancelliere.

» 74. Nelle provincie di Napoli e di Terra di Lavoro ogni gran corte criminale sarà composta di un presidente, di un vice presedente, di dodici giudici, di un procurator generale del Re, di due sostituti, di un cancelliere e di un vice cancelliere.

» 75. Nelle gran Corti criminali delle provincie di Salerno, Avellino, e Lucera vi sarà un sostituto al procurator generale del Re.

» 77. Le gran Corti criminali giudicheranno in prima ed unica istanza tutte le cause di alto criminale.

» 78 Apparterrà ancora alle medesime la decisione dell' appello che ne' casi stabiliti dalla legge potrà essere prodotto avverso le sentenze profferite da' Regi giudici di circondario ne' giudizi correzionali o di semplice polizia.

» 79. Ne' reati correzionali, o di semplice polizia, le gran Corti criminali pronunzieranno le loro decisioni col numero di quattro giudici.

» 80. In tutte le altre cause di loro competenza, esse pronunzieranno le loro decisioni col numero di sei giudici, astenendosi, ove sieno tutti presenti, l' ultimo tra essi in ordine di nomina.

» 81. In parità di voti sarà seguita la opinione più favorevole al reo.

» 82. Se nel corso della procedura una gran Corte criminale conoscerà che un accusato sia colpevole di un delitto punibile con pena di semplice polizia, o correzionale, senza ridursi il numero di quattro dovrà pronunziarla.

» 83. I votanti, che mancheranno presso una gran Corte criminale, saranno suppliti da' giudici del tribunale civile, i primi nell' ordine di nomina.

» 84. In una decisione della gran Corte criminale non potranno in alcun caso intervenire da votanti più di due giudici del tribunal civile.

» 85. Avverso le decisioni delle gran Corti criminali non competerà altro rimedio, che il solo ricorso (*di cassazione*) nella corte suprema di giustizia, ec. »

Istruito il processo, viene trasmesso al Procuratore generale del Re presso la gran corte criminale della provincia, nel cui territorio è stato commesso il reato. Questo magistrato forma le sue *requisitorie*, o sieno domande, e la medesima gran Corte nel numero dispari di votanti, cioè con tre giudici o cinque vi delibera, ordinando un prosieguo d' istruzione, o dichiarando non esservi luogo a procedimento penale, o pure la propria incompetenza, ed il rinvio della causa al regio Giudice correzionale, o finalmente collo spedire mandato di arresto contra l' imputato, o confermando il suo arresto se mai trovasi nello stato di deposito per precedente carcerazione. E la medesima gran Corte anco in numero dispari, dopochè il procurator generale del Re, o il sostituto delegato per la causa dà fuori l'atto di accusa, lo discute ed ammette ordinando che si proceda al giudizio a rito ordinario o speciale, o tal volta ordina ancora nuove investigazioni, e nuove istruzioni, abilitando e rilasciando in libertà provvisoria l'accusato, o vietando un procedimento qualora l'azione fosse estinta o prescritta, o il fatto non qualificato per reato, o l' innocenza risultasse chiara. Ammessa l' accusa dassi luogo a' termini concessi per la difesa, ed indi si procede alla pubblica discussione (*débat*) colle norme prescritte nelle leggi di procedura pe' giudizii penali.

Il nuovo regolamento di disciplina pubblicato in dicembre dell'anno scorso contiene preziose norme per la esecuzione esatta di tutte le formalità nella condotta del giudizio, della pubblica discussione, non che della formazione delle gran Corti, e nel pronunziare le decisioni: ne riporteremo i principali articoli.

» 488. Nelle gran Corti criminali composte di più camere (*cioè in quelle di Napoli e Terra di Lavoro*) passeranno in ogni anno de' giudici da una camera all' altra.

» 489. Il progetto per lo cambiamento o giro de' giudici sarà formato nella prima quindicina del mese di ottobre, ed immediatamente trasmesso al segretario di stato ministro di grazia e giustizia per le superiori risoluzioni.

» 490. Giunta l'epoca del passaggio de' giudici da una Camera all' altra, quei tra loro che si ritrovano in una Camera nella quale sia cominciata qualche pubblica discussione, dovranno ri-

tornarvi per assistere sino al compimento della medesima.

» 491. Le gran Corti criminali non godranno delle vacanze indicate ne' numeri 1.° e 2.° dell' articolo 118 di questo regolamento.

» 492. Nel primo giorno giuridico di ogni mese di novembre il procurator generale presso la gran Corte criminale, o alcuno de' suoi sostituti, dovrà pronunziare un discorso in conformità di ciò che trovasi stabilito nell'art. 121 di questo regolamento.

» 493. Gli articoli 464 e 465 di questo regolamento sono applicabili alle gran Corti criminali ed a' tribunali civili pe' supplenti che debbono esserne somministrati alle stesse.

» 494. Nelle gran Corti criminali potranno intervenire, affin di compiersi il numero legale de' votanti, oltre i giudici de' tribunali civili a' termini delle leggi e de' regolamenti in vigore, anche i procuratori del Re ed i presidenti degli stessi tribunali. I presidenti non saranno chiamati che in ultimo luogo.

» 495. In qualunque caso il numero de' componenti il tribunal civile, o giudici, o proccuratore del Re, o presidente, che andranno a votare nelle gran Corti criminali, non potrà mai eccedere quello fissato dalla legge organica sull' ordinamento giudiziario.

» 596. I giudici istruttori residenti ne' capoluoghi della provincie potranno essere chiamati a supplire nelle gran Corti criminali anche per le cause nelle quali hanno fatto atti d'istruzione nel caso in cui il tribunal civile non possa dare un numero sufficiente di votanti.

» 497. Il giudice istruttore promosso a giudice di gran Corte criminale potrà votare nelle cause, nelle quali prima delle sua promozione abbia compilata la istruzione.

» 498. Affin di conciliare l' esecuzione degli articoli 494 e 495 di questo regolamento col servizio de' tribunali civili, i presidenti medesimi regoleranno colla loro prudenza l' orario delle udienze in modo che i procuratori del Re possano esser liberi dalla occupazione della udienza in ora opportuna, quando occorra che debbano andare a supplire nelle gran Corti criminali.

» 499. Qualora occorra chiamare nelle gran Corti criminali un numero di magistrati civili, tale che non possa in alcun modo reggersi il tribunal civile, il presidente di questo collegio procurerà di anticipare o abbreviare la durata della udienza, secondo le circostanze, affinchè possano i votanti esser liberi in ora non molto avanzata. In questo caso egli dovrà renderne informato il pubblico mediante un avviso che sarà affisso, il più presto che sia possibile, alla porta della sala di udienza ed all' ingresso della cancelleria.

» 500. I presidenti ed i procuratori del Re presso la gran Corte criminale e presso il tribunal civile dovranno fra loro concertarsi intorno alle misure economiche che in caso di bisogno converrà prendere, onde il servizio dell' una e dell' altro resti sempre assicurato.

» 501. Il procuratore del Re presso il tribunal civile, allorchè interviene nella gran Corte criminale, sederà alla destra del presidente della stessa: se v' interverrà insieme col presidente civile, questi sederà alla destra, ed egli alla sinistra.

» 502. Allorchè nel collegio manca il presidente della gran Corte Criminale, la sedia di costui rimarrà vota: il presidente ed il proccuratore del Re occuperanno rispettivamente il posto di sopra indicato, ed il giudice criminale più antico per ordine di nomina disimpegnerà le funzioni di presidente.

» 503. Il proccurator generale del Re presso la gran Corte criminale appena avrà ricevuto dai giudici istruttori o da' giudici di circondario i rapporti de' reati commessi nella provincia, dovrà comunicarli al collegio.

» 504. Il presidente della gran Corte in vista degli enunciati rapporti farà la distribuzione degli affari tra i giudici, e riterrà per sè quelli che crede.

» 505. Nelle gran Corti criminali composte di più Camere il presidente distribuirà gli affari solamente tra le Camere. La distribuzione degli affari tra i giudici appartenenti alle Camere nelle quali non risiede il presidente, sarà fatta da' rispettivi vicepresidenti o da coloro che ne faran le veci.

» 506. Ne' casi di assenza, mancanza o altro impedimento di un giudice commessario, il presidente o vicepresidente, allorchè le cause allo stesso assegnate debbono essere portate all'udienza della gran Corte criminale, destinerà altro giudice che ne adempia interinamente le funzioni.

» 507. Ciascun giudice dovrà tenere un notamento particolare delle cause ad esso delegate.

» 508. Le gran Corti criminali avranno cura di spedire, per quanto è possibile, prima le cause de' rei presenti, ed indi quelle de' rei assenti.

» 509. Le gran Corti criminali dietro le requisitorie de' procuratori generali presso le medesime potranno per urgenti motivi chiedere l' autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, perchè l' istruzione di una causa passi da un giudice istruttore ad un altro. Nella deliberazione debbono essere enunciate le cause che hanno indotto il procurator generale e la gran Corte a chiedere tale autorizzazione, e debbe essere enunciato il giudice cui si vuol delegare la istruzione.

» 510. Non si potrà mai commettere direttamente una istruzione o una parte di essa ad un giudice di circondario, spogliandone il giudice istruttore. I giudici di circondario debbono ricevere sempre la commessa da' giudici istruttori.

» 511. Il presidente ed i giudici destinati com-

messari dovranno interessarsi pel disbrigo degli affari: a tal effetto dovranno al bisogno mettersi di accordo col procurator generale per le misure convenienti.

a 512. Sono applicabili a' giudici delle gran Corti criminali ed a' procuratori generali presso le medesime le disposizioni contenute negli articoli 601 e 611 di questo regolamento per la ricezione e restituzione delle carte o processi dalla cancelleria. Il registro sarà unico.

a 513. Nelle gran Corti criminali il ruolo delle cause che vi dovranno essere trattate in pubblica discussione, sarà formato in ogni quindici giorni.

» 514. Il presidente ed il procurator generale presso la gran Corte criminale si concerteranno per la formazione del ruolo. In esso, avuto riguardo alla disposizione contenuta nell' articolo 508 di questo regolamento, saranno iscritte tutte le cause per le quali siensi spedite le cedole di assegnazione pe' testimoni da citarsi, essendo già esauriti tutti i termini, o che per la vicinanza de' luoghi si possono citare comodamente pria del giorno che sarà fissato nel ruolo.

» 515. Qualora nella formazione del ruolo vi sia per qualche causa diversità di opinione tra il presidente ed il procurator generale, interverrà il commessario per dirimere la quistione, ed ove il commessario sia lo stesso presidente, interverrà il giudice più anziano.

» 516. Il ruolo sarà firmato dal presidente, e vidimato dal procurator generale.

» 517. Il presidente ed il procurator generale, nel determinare i giorni per la discussione delle cause, avranno cura di regolar le cose in modo, che le cause per le quali si prevede che la discussione possa occupare più di una seduta, non sieno cumulate colle altre di breve discussione, affinchè non si producano spese inutili per trattenimento di testimoni

a 518. Il ruolo sarà pubblicato almeno due giorni prima che cominci la quindicina cui lo stesso ha rapporto. Ne sarà affissa copia nella sala di udienza, nella cancelleria e nell' officio del procurator generale

» 519. Le gran Corti criminali terranno le loro sedute in tutti i giorni, tranne

1.° le domeniche;

2.° le feste di doppio precetto ecclesiastico;

3.° i giorni di gala della real Corte, ne' quali ricorrono i nomi e le nascite delle LL. MM. il Re, e la Regina, e delle LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa di Calabria.

Il giovedì di ciascuna settimana sarà feriale per le gran corti criminali, purchè nel corso della stessa settimana non vi sia stata altra festa di doppio precetto o di gala, o non debba continuarsi qualche pubblica discussione. In questo ultimo caso se la discussione ha fine prima della settimana, la feria del giovedì sarà rimpiazzata nella settimana seguente.

a 520. La durata delle sedute delle gran corti criminali sarà per lo meno di cinque ore. Il presidente potrà prorogarne la durata, qualora lo richiegga il bene della giustizia ed il pubblico servizio.

a 521. Nella tabella prescritta coll' articolo 186 di questo regolamento saranno trascritti gli articoli 543 a 547 delle *leggi della procedura nei giudizii penali*, gli articoli 174, 175 e 177 delle *leggi penali*, e gli articoli 173 a 185 di questo regolamento.

a 522. Gli articoli 159, 160, 161, 166, 167, 168, 169, 170, 172, e la sezione III del capitolo VII dal titolo III di questo regolamento sono ancora applicabili alle gran corti criminali.

a 523. Nel caso che qualche impreveduta circostanza obblighi a protrarre la discussione di una causa tal che si venga a complicare con altre cause, si avrà cura di regolar la udienza in modo che le altre cause di minore importanza, per le quali sono venuti i testimoni, non sieno ritardate con detrimento degl' interessi del tesoro.

a 524. Qualora nel giorno della pubblica discussione manchi il difensore degli accusati o di alcun di essi, il presidente ne destinerà nel momento un altro di ufizio, onde alcuno non rimanga indifeso. Il difensore destinato in tal modo non potrà rifiutarsi senza giusta ragione di assumere la difesa. In caso di contravvenzione egli sarà sottoposto alle pene disciplinari. Il presidente, qualora trovi sussistenti le scuse allegate, dovrà immediatamente destinare un altro difensore all' accusato.

» 525. Il difensore, il quale senza giusta causa non si presenta alla udienza nel giorno destinato per la pubblica discussione, potrà essere condannato ad una multa non minore di ducati dieci, nè maggiore di ducati cento. Sarà condannato altresì alle spese inutili del giudizio; e ciò oltre alle pene disciplinari secondo le *leggi della procedura ne' giudizii penali*.

a 526. Qualora un dibattimento non possa cominciarsi nel giorno fissato, dovrà essere redatto un processo verbale nel quale saranno spiegati i motivi del differimento. La gran corte destinerà altro giorno, e la corrispondente decisione sarà notificata alle parti ed a' loro rispettivi difensori.

a 527. Tutte le volte che alcuna delle cause messe a ruolo non potesse nel giorno stabilito esser discussa e decisa, sia per colpa del patrocinatore, sia pel non intervento di alcuno dei giudici, le gran corti criminali dovranno nel giorno medesimo esprimere in un verbale i motivi del ritardo colle circostanze particolari, sulle quali dovrà richiamarsi l' attenzione del segretario di stato ministro di grazia e giustizia per gli analoghi provvedimenti. Il processo verbale firmato dal presidente e dal procurator generale verrà spedito al segretario di stato ministro di grazia e giustizia colla maggiore celerità.

» 528. Gli agenti di qualunque pubblica amministrazione, allorchè assistono alla udienza per sostenere i diritti della medesima, prenderanno posto come parte civile.

» 529. Gl'imputati non potranno far uso di uniformi, distintivi o altre insegne, allorchè sono alla pubblica discussione, nè di titoli di onorificenza in tutti gli atti di procedura.

» 530. I verbali della pubblica discussione comincerauno sempre colla indicazione dell' ora in cui si dà principio alla stessa, e termineranno colla indicazione dell' ora nella quale il presidente avrà sciolta l' udienza, o si sarà compiuta la discussione.

» 531. Il cancelliere, appena sarà compiuta la pubblica discussione, dovrà far sottoscrivere dai giudici e dal pubblico ministero presenti il processo verbale che sarà redatto a ragion della stessa. Qualora a ciò manchi, egli sarà multato per la prima volta in ducati venti; e per la seconda sarà sospeso per quel tempo che sarà stabilito dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia: in caso di recidiva il cancelliere potrà essere ancora destituito.

» 532. Appena sarà aperta la pubblica discussione di una causa, il giudice destinato commessario dovrà farne il rapporto alla pubblica udienza.

» 533. Le deliberazioni delle gran corti criminali relative alla sottoposizione all'accusa saranno prese, per quanto è possibile, sempre col numero di cinque votanti. Nel solo caso di mancanza o di altro impedimento di giudici vi potranno intervenire tre votanti. Nel primo foglio di udienza dovranno essere spiegati colla maggiore esattezza i motivi pe' quali le deliberazioni anzidette saran prese col numero di tre e non già di cinque votanti.

» 534. Sono applicabili alle gran corti criminali le disposizioni contenute nelle sezioni VIII, IX e X del capitolo VIII titolo III di questo regolamento; salvo ciò che sarà detto negli articoli seguenti.

» 535. Il primo foglio di udienza è destinato a contenere le sole dispositive delle decisioni e delle deliberazioni che saranno pronunziate dalle gran corti criminali nelle materie di lor competenza: in fine dell'udienza sarà sottoscritto dal presidente, dai giudici e dal cancelliere.

» 636. Il secondo foglio di udienza è un registro nel quale sono inserite, una dopo l' altra, tutte le minute delle decisioni diffinitive delle gran corti criminali.

» 537. I fogli di udienza delle gran corti criminali saranno in carta semplice.

» 538. Il cancelliere farà pervenire al procuratore generale una copia del primo foglio di udienza nel corso dell'istesso giorno dell'udienza.

» 539. Ne' primi dieci giorni di ciascun mese, il procurator generale manifesterà al segretario di stato ministro di grazia e giustizia se nel mese precedente siesi adempiuto alla precedente determinazione.

» 540. L' articolo 76 di questo regolamento è applicabile alle decisioni delle gran corti criminali.

» 541. Le dispositive delle decisioni prese in seguito della pubblica discussione, saranno lette all'udienza pubblica in continuazione della deliberazione.

» 542. Nelle decisioni delle gran corti criminali sarà espresso se le medesime sieno state profferite all' unanimità, a maggioranza o a parità di voti.

» 543. Nelle decisioni prese a pluralità o a parità di voti, debbonsi soltanto addurre gli argomenti dell' opinione che è stata adottata.

» 544. I giudici dissenzienti, sia che la decisione sia resa con parità, o a pluralità di voti, noteranno sul registro de' voti segreti la propria opinione, a norma di ciò che è stabilito negli articoli 352 e 353 di questo regolamento.

» 545. La redazione delle decisioni dovrà farsi tra le ventiquattro ore dalla loro pubblicazione in udienza.

» 546. Per le sole cause interessanti e complicate può estendersi il tempo necessario per la redazione sino a tre giorni.

» 547. Il cancelliere, indipendentemente da ciò che è prescritto nell' articolo 309 delle *leggi di procedura ne' giudizi penali*, dovrà notare in margine delle minute delle decisioni il ricorso per annullamento, che avverso le medesime sarà stato prodotto nella corte suprema di giustizia.

» 548. Le gran corti criminali non si determineranno ad ordinare l' accesso de' loro giudici sul luogo che ne' soli casi di positiva necessità, e quando non possa altrimenti ottenersi lo scoprimento del vero.

549. Niun accesso de' giudici della gran corte criminale potrà aver luogo senza la preventiva autorizzazione del segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

» 550. A tal effetto sarà rimesso al segretario di stato ministro di grazia e giustizia copia della decisione colla quale la gran corte criminale avrà ordinato l'accesso sul luogo di uno de' suoi giudici.

» 551. Le decisioni per gli accessi de' giudici dovranno indicare colla maggiore esattezza:

1.° il fatto per la di cui verifica si richiede l' accesso;

2.° l' influenza di questo fatto sulla convinzione de' giudici;

3.° i motivi pe' quali non si può affidare nè al giudice del circondario nè al giudice istruttore;

4.° la distanza del luogo dell' accesso dalla residenza della gran corte;

5.° il tempo che approssimativamente si richiede per gita, dimora e ritorno del giudice;

6.° se sono presenti in residenza tutti i componenti il collegio;

7.° se l' assenza del giudice destinato a recarsi sul luogo, apporti in generale grave danno al disimpegno degli affari pendenti avanti il collegio;

8.° il nome del giudice destinato per l'accesso.

» 552. Sono applicabili agli accessi de' giudici delle gran corti criminali gli articoli 373 e 376 di questo regolamento.

» 553. Una commissione composta del presidente, del procurator generale e di uno de' giudici della gran Corte criminale per turno dovrà eseguire nell' ultimo giorno di ciascun mese la visita delle prigioni centrali. La commessione sarà assistita dal cancelliere o vicecancelliere o sostituto cancelliere della gran Corte criminale.

» 554. Gli articoli 101 e 102 di questo regolamento sono applicabili alle visite delle prigioni centrali.

» 555. I processi verbali per la visita prescritta coll' articolo 553 saranno redatti in doppio originale.

» 556. I processi verbali saranno firmati dal presidente, dal giudice della gran Corte criminale e dal cancelliere o sostituto cancelliere, e vistati dal procurator generale presso la medesima.

» 557. Il presidente della gran Corte criminale proporrà alla medesima nella prima sessione che succede alla visita, i risultamenti della stessa, e le misure che la commissione crederà necessarie di adottare tanto sul disbrigo delle cause dei detenuti, quanto sul loro trattamento e sulla sicurezza delle prigioni.

» 558. La gran Corte criminale in seguito del rapporto del presidente darà tutte quelle disposizioni che crederà analoghe alle circostanze, e che rientrano nella sua competenza. Qualora occorrano delle disposizioni superiori, ne sarà fatto rapporto al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

» 559. Ne' primi dieci giorni successivi al mese in cui è stata eseguita la visita delle prigioni, il procurator generale presso la gran Corte criminale rimetterà al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia i processi verbali indicati nell' articolo 555 di questo regolamento.

» 560. Nello stesso termine indicato nell'articolo precedente, il procuratore generale presso la gran criminale farà conoscere al segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia il risultamento della visita delle prigioni locali eseguita da ciascun giudice di circondario della provincia, e delle disposizioni date sull' oggetto.

» 561. Le decisioni delle gran Corti criminali dovranno eseguirsi a cura del pubblico ministero non prima delle ore ventiquattro, da che saran divenute esecutorie, nè più tardi delle ore quarantotto. Niuna esecuzione però a pena capitale avrà luogo ne' giorni di venerdì, e nei giorni indicati ne' numeri 1.°, 2.° e 3.° dell' articolo 519 di questo regolamento.

» 562. Il cancelliere della gran Corte criminale prenderà nota in piè di ciascuna decisione della esecuzione che sarà stata data alla stessa.

» 563. Gli ordini di escarcerazione saran passati al ministero pubblico per la corrispondente esecuzione, firmati dal solo presidente.

Riguardo alla ricusa de' giudici componenti le nostre gran corti criminali non si dà luogo che ad un formale giudizio di sospensione per determinati motivi, i quali sono comuni anche ai giudici civili. Se viene allegato per sospetto uno de' giudici criminali, la stessa gran Corte, di cui egli è una parte, discute la ricusa col numero di cinque voti. La deliberazione sulla ricusa è soggetta a reclamo di annullamento alla Corte suprema di giustizia. Se si allega a sospetto un' intera gran Corte criminale, o una tal parte di essa, che la rimanente non resti sufficiente a procedere, la ricusa verrà direttamente discussa dalla Corte suprema.

Le nostre gran Corti criminali adunque riuniscono le attribuzioni, che nelle corti di assise trovansi divise tra i *giurati*, ed i giudici di diritto per l' applicazione della pena; ma in funzioni separate e distinte, dovendo la loro decisioni pronunziare in due quistioni, di fatto l'una, l' altra di diritto, e ciò sotto pena di nullità. Il verbale della discussione pubblica vien formato dal cancelliere, e costituisce gli elementi de' motivi di annullamento sul ricorso per la cassazione della decisione alla Corte suprema di giustizia, la quale può dirsi conservata interamente nell' organizzazione e nelle attribuzioni della Corte di cassazione francese.

L' avv. F. Demarco.

FINE DEL SUPPLIMENTO AL TOMO IV.